

**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA
FACOLTÀ DI LETTERE E FILOSOFIA**

DOTTORATO DI RICERCA IN STORIA
(STORIA DELLA CULTURA, DELLA SOCIETÀ E DEL TERRITORIO IN ETÀ MODERNA)
XXV CICLO

FABIO D'ANGELO

**LA CAPITALE DI UNO STATO FEUDALE
CALTANISSETTA NEI SECOLI XVI E XVII**

(TESI DI DOTTORATO DI RICERCA)

Coordinatore: Chiar.mo Prof. Enrico Iachello

Tutor: Chiar.ma Prof.ssa Rossella Cancila

TRIENNIO ACCADEMICO 2009 - 2012

Indice

Avvertenze	4
Introduzione	5
I. I Moncada, conti di Caltanissetta, principi di Paternò	13
1. Uomini e donne di potere	14
1.1 Una donna alla guida del casato: gli anni di reggenza di Aloisia Luna e Vega	14
1.2 La ricerca del favore divino: Antonio Moncada e l'abbandono del secolo	19
1.3 Luigi Guglielmo Moncada: un "erede programmato".....	22
a. I primi passi in politica e l'incarico di presidente del regno di Sicilia.....	22
b. Un candidato per il trono di Sicilia	27
c. La parabola di un cortigiano	32
1.4 Ferdinando Moncada: l'ultimo erede	35
2. Il potere economico	39
2.1 Il patrimonio feudale	39
2.2 Lo stato debitorio e la Deputazione degli stati del principe di Paternò	47
II. La contea di Caltanissetta	55
1. Territorio e risorse	55
2. La gestione di uno stato feudale	59
2.1 La corte secolare	59
a. Il personale	59
b. I bilanci	63
2.2 Gestione del feudo tra arrendamento e amministrazione	69
a. Un esempio di gestione fraudolenta	69
b. Congiunture sfavorevoli e problemi di solvibilità	73
III. Caltanissetta <i>fertilissima civitas</i>	79
1. Corpo normativo e rapporti con il feudatario	79
1.1 Le origini del corpo normativo	81
a. I capitoli placitati da Giovanni Tommaso Moncada (1471-1486)	81
b. I capitoli placitati da Guglielmo Raimondo Moncada (1502)	87
1.2 Una figura controversa di feudatario: Antonio II Moncada	92
a. I tumulti del 1516 e la stipulazione dei capitoli dell'università	92
b. Un conte sotto processo (1535-50)	101
1.3 "A somiglianza di padri e figli": il lungo Seicento	118
2. Lo spazio della politica: l'amministrazione dell'università	126
2.1 Gli uomini	126

a. Il personale amministrativo	126
b. L' <i>establishment</i> nisseno	137
2.2 Il "buon governo" delle risorse	152
a. La politica annonaria e i tumulti del 1647	152
b. L'affare delle terre comuni	165
c. Le gabelle civiche: controversie ed esenzioni	177
d. I debiti dell'università	191
IV. Lo spazio cittadino tra sacro e profano	202
1. Il volto della <i>civitas</i>	202
a. <i>Decor urbis</i> e interessi privati	202
b. Palazzo Moncada	207
c. La vicenda secolare della costruzione dell'acquedotto	216
2. La capitale devota	228
2.1 Enti religiosi e culti popolari	228
2.2 I rapporti con la corte vescovile di Girgenti: scontro tra poteri laici e poteri ecclesiastici sotto il "regno" di monsignor Francesco Traina	237
Appendice documentaria	245
Fonti archivistiche e riferimenti bibliografici	429

Avvertenze

Abbreviazioni:

Asc: Archivio di Stato di Catania
Ascl: Archivio di Stato di Caltanissetta
As: Archivio storico
Cerrss: Corporazioni religiose soppresse
Ci: Curia iuratoria
Cc: Curia capitaniale
Fn: Fondo notarile
Asp: Archivio di Stato di Palermo
Am: Archivio Moncada
Crp: Conservatoria del real patrimonio
Nd: Notai defunti
Nv: Archivio privato Notarbartolo duchi di Villarosa
Rc: Real Cancelleria
Rsi: Real Segreteria. Incartamenti
Trp: Tribunale del Real Patrimonio
Asspp: Archivio della Società di storia patria di Palermo
Alf: Archivio Lo Faso duchi di Serradifalco

Nota metrologica.

Monete:

1 onza = 30 tari
1 tari = 20 grani
1 grano = 6 piccioli o denari
1 scudo = 12 tari
1 onza = 2,5 scudi

Misure di superficie:

1 salma = 16 tumuli = ettari 3.42.90,10
1 tumulo = 4 mondelli = ettari 0.27.12,40
1 aratato = 9 salme

Misure di capacità:

1 salma (frumento) = 16 tumuli = ettolitri 2.75.08,88
1 salma (orzo) = 20 tumuli = ettolitri 3.43.86,11
1 botte = litri 1100,355
1 quartuccio = litri 0,8597

Misure di peso:

1 cantaro = 100 once
1 rotolo = 30 once
1 libbra = 12 once
1 oncia = grammi 26,4473

Misure lineari:

1 canna = 8 palmi
1 palmo = m 0,258

Introduzione

«Nessun altro tema rappresenta con maggior forza il rivolgimento subito dalla storiografia sulla Sicilia negli ultimi vent'anni quanto la scoperta della rilevanza di lungo periodo della dimensione urbana»¹: così, all'inizio degli anni Duemila, Francesco Benigno sintetizzava il carattere dirompente di un'intuizione che, ampiamente accreditata e divenuta pacifica in seno all'odierno dibattito storiografico, sul volgere degli anni Ottanta del secolo scorso intervenne a sconvolgere, per lo studio tanto dell'età contemporanea quanto soprattutto di quelle medievale e moderna, le categorie fino a quel momento dominanti. *Terminus post quem* della fortunata stagione di studi che intorno a tale assunto si è confrontata, saggiandone con sempre più matura lucidità implicazioni, caratteri e complessità, fu l'ormai classica introduzione di Giuseppe Giarrizzo alla storia della Sicilia edita da Einaudi². Essa ebbe il merito di legittimare un nuovo approccio storiografico destinato a destituire di fondamento il paradigma ruralista che fino ad allora aveva marcato in modo stereotipato l'immagine di un Mezzogiorno privo di «cultura urbana»³ – compreso dai limiti di una supposta unitarietà e di una sua contrapposizione netta, dualistica, a un Centro-Nord della penisola identificato, all'opposto, da una consolidata tradizione comunale –, per sostituirvi l'immagine di certo più adeguata di una terra di città.

Alla luce di questa fondamentale opera di revisione storiografica, lo studio delle comunità cittadine è divenuto consustanziale alla comprensione delle vicende storiche dell'isola, in una prospettiva di netto superamento dei caratteri di campanilismo e talvolta di dilettantismo che avevano contraddistinto la passata tradizione municipalista⁴. La dimensione urbana, dunque, si è imposta come oggetto di indagine tra i più interessanti, in ordine al suo originario carattere policentrico e alle sue molteplici funzioni identificabili nelle complesse dinamiche del potere locale, nelle modalità di interrelazione tra politica ed economia, nei meccanismi di contrattazione con le autorità centrali, nelle forme di organizzazione della dimensione religiosa, nei diversi caratteri distintivi della vita associata⁵.

¹ F. Benigno, *Visioni e revisioni della storia di Sicilia*, in F. Benigno, C. Torrìsi, *Rappresentazioni e immagini della Sicilia tra storia e storiografia*, Sciascia, Caltanissetta-Roma, 2003, p. 8.

² Cfr. G. Giarrizzo, *Introduzione*, in M. Aymard, G. Giarrizzo (a cura di), *Storia d'Italia. Le Regioni dall'Unità ad oggi. La Sicilia*, Einaudi, Torino, 1987, pp. XIX-LVII; ma già all'inizio degli anni Ottanta, l'autore mostrò di identificare nella città lo spazio privilegiato della maturazione politica delle borghesie siciliane e meridionali: G. Giarrizzo, *Borghesia e "provincia" nel Mezzogiorno durante la Restaurazione*, in Aa. Vv., *L'età della Restaurazione (1815-1830). Atti del 3° convegno di studi sul Risorgimento in Puglia (10-12 dicembre 1981)*, Bracciodieta, Bari, 1983, pp. 19-33. Una sottolineatura del carattere determinante del contributo di Giarrizzo allo sviluppo degli studi di storia urbana in Sicilia è in E. Igor Mineo, *Sicilia urbana*, in F. Benigno, C. Torrìsi, *Rappresentazioni e immagini della Sicilia tra storia e storiografia* cit., pp. 19-21.

³ G. Giarrizzo, *Introduzione* cit., p. XXV.

⁴ Cfr. O. Cancila, *Note sulla recente storiografia municipale siciliana*, «Archivio storico per la Sicilia orientale», LXIX (1973), pp. 509-516.

⁵ Non pretendendo di dare conto in modo esaustivo del vasto repertorio di pubblicazioni che l'intenso fervore storiografico degli ultimi anni ha prodotto in tema di città siciliane, mi limiterò a citare le principali dell'ultimo trentennio che hanno avuto il ruolo di fonti bibliografiche per il presente lavoro. Si considerino, quindi, volumi collettanei fondamentali quali D. Ligresti (a cura di), *Il governo della città. Patriziati e politica nella Sicilia moderna*, CUECM, Catania, 1990; Id. (a cura di), *Comunità di Sicilia. Fondazioni, patti, riveli*, CUECM, Catania, 1995; F. Benigno, C. Torrìsi (a cura di), *Città e feudo nella Sicilia moderna*, Sciascia, Caltanissetta-Roma, 1995; A. Musi (a cura di), *Le città del Mezzogiorno nell'età moderna*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2000. Accanto a essi, si sono rivelati estremamente utili i seguenti lavori monografici: A. Marrone, *Bivona città*

Negli ultimi anni, poi, «le sollecitazioni volte a restituire autonomia e consistenza all'operazione del “pensare lo spazio”, attraverso un approccio che ne consideri le rappresentazioni (anche cartografiche) non come elemento neutro bensì come “problema” dell'indagine storica»⁶, hanno impresso nuovo impulso all'approfondimento delle tematiche urbane in una prospettiva capace di proiettarsi anche nel più vasto panorama dell'area mediterranea, inducendo a considerare le “retoriche” cittadine, da intendersi sia sotto il profilo grafico sia sotto quello letterario, come documenti imprescindibili del formarsi dell'identità delle città e dell'esibizione da parte di ciascuna del proprio progetto urbano⁷.

Sul piano dell'approccio metodologico, la novità più rilevante attiene alla scelta di valorizzare la piccola scala di osservazione⁸, senza tuttavia trascurare di considerare che il luogo studiato rientra in un contesto di relazioni e scambi che lo legano ad altri luoghi. Quello che ne viene fuori per la Sicilia è un impianto reticolare di comunità integrate in un sistema “nazionale” aperto, caratterizzate dalle medesime funzioni urbane e distinte unicamente dalla qualificazione istituzionale, ossia dall'appartenenza alla dimensione demaniale regia (giudicata prevalente almeno fino all'imporsi del fenomeno delle nuove fondazioni)⁹ o a quella baronale.

Nell'ambito di quest'ultima, in particolare, il fenomeno urbano assurge a espressione più significativa della dimensione territoriale della feudalità, fondata in alcuni casi sulla formazione di veri e propri “stati feudali” di cui la più recente storiografia – recidendo i legami con certa cultura meridionalista disposta a valutare esclusivamente il profilo agrario del feudo, limitandosi a fornirne il ritratto di mero latifondo cerealicolo simbolo di

feudale, Sciascia, Caltanissetta-Roma, 1987; Id., *Città campagna e criminalità nella Sicilia moderna*, Palumbo, Palermo, 1995; G. Testa, *Serradifalco*, Tipografia Lussografica, Caltanissetta, 1990; F. Figlia, *Poteri e società in un comune feudale*, Sciascia, Caltanissetta-Roma, 1990; R. Zaffuto Rovello, *Universitas Calatanixette. 1086-1516*, Sciascia, Caltanissetta-Roma, 1991; Ead., *Caltanissetta Fertilissima Civitas. 1516-1650*, Sciascia, Caltanissetta-Roma, 2002; R. Cancila, *Fisco ricchezza comunità nella Sicilia del Cinquecento*, Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea, Roma, 2001; Ead., *Gli occhi del principe. Castelvetro: uno stato feudale nella Sicilia moderna*, Viella, Roma, 2007; V. Vigiano, *L'esercizio della politica. La città di Palermo nel Cinquecento*, Viella, Roma, 2004; R.L. Foti, G. Fiume, I. Fazio, L. Scalisi, *Storie di un luogo. Quattro saggi su Corleone nel Seicento*, Palermo, 2004; G. Macrì, *I conti della città. Le carte dei razionali dell'università di Palermo (secoli XVI-XIX)*, Associazione Mediterranea, Palermo, 2007 (Quaderni Mediterranea - ricerche storiche, 6); R.L. Foti, *Corleone antico e nobile. Storie di città e memorie familiari (secoli XV-XVIII)*, Officina di Studi Medievali, Palermo, 2008; F.F. Gallo, *Siracusa Barocca. Politica e cultura nell'età spagnola (secoli XVI-XVII)*, Viella, Roma, 2008; D. Palermo, *Sicilia 1647: voci, esempi, modelli di rivolta*, Associazione Mediterranea, Palermo, 2009 (Quaderni Mediterranea - ricerche storiche, 9); O. Cancila, *Castelbuono medievale e i Ventimiglia*, Associazione Mediterranea, Palermo, 2010 (Quaderni Mediterranea - ricerche storiche, 12).

⁶ P. Militello, *Il ritratto della città: Palermo, Messina e Catania nelle rappresentazioni cartografiche a stampa (XVI-XIX sec.)*, «Storia urbana», 104 (2003), p. 97.

⁷ Tale approccio ha avuto fortuna in particolare in area catanese con i seguenti studi: E. Iachello, *Immagini della città. Idee della città. Città nella Sicilia (XVIII-XIX secolo)*, Maimone, Catania, 2000; P. Militello, *La contea di Modica tra storia e cartografia. Rappresentazioni e pratiche di uno spazio feudale (XVI-XIX secolo)*, L'Epos, Palermo, 2001; Id., *Ritratti di città in Sicilia e a Malta (XVI-XVII secolo)*, Officina di Studi Medievali, Palermo, 2008; M. Aymard, G. Giarrizzo, *Catania. La città, la sua storia*, Sanfilippo, Catania, 2007; E. Iachello, P. Militello (a cura di), *L'insediamento nella Sicilia d'età moderna e contemporanea. Atti del convegno internazionale (Catania, 20 settembre 2007)*, Edipuglia, Bari, 2008.

⁸ Si consideri, in particolare, l'importanza della corrente microstorica, nata in Italia, a partire dagli anni Settanta del Novecento, intorno alla rivista «Quaderni Storici» e animata dai contributi, tra gli altri, di Grendi, Ginzburg e Levi.

⁹ Cfr. F. Renda, *Le città demaniali nella storia siciliana*, in F. Benigno, C. Torrisi (a cura di), *Città e feudo nella Sicilia moderna* cit., p. 40.

arretratezza e di immobilismo – ha colto la complessità e valutato la rilevanza delle prerogative giurisdizionali ad essi connesse¹⁰.

Proprio la declinazione feudale del fenomeno urbano siciliano rappresenta l'oggetto specifico del presente lavoro, in cui si è scelto di assumere come *focus* privilegiato un centro, Caltanissetta – cuore di un'area a forte vocazione cerealicola –, che già i curatori del volume *Città e feudo nella Sicilia moderna* avevano assunto come esempio di comunità connotata da dinamiche, interessi e conflitti del tutto autonomi rispetto al contesto agricolo di riferimento e tipici invece della dimensione urbana *tout court*¹¹. Peraltro, la pregnanza del caso nisseno risiede soprattutto nel fatto che il paese costituiva la “capitale” di una vasta contea, acquisita nel 1407 dai Moncada, nobile e antica famiglia di origini iberiche: ciò vuol dire che a Caltanissetta convergeva il fulcro della macchina amministrativa e giurisdizionale preposta alla gestione di un vero e proprio stato feudale – in questo senso, non assimilabile alla fattispecie di un possedimento terriero privato –, in cui il signore deteneva il controllo della terra e l'esercizio della giustizia civile e criminale, ricorrendo a personale reclutato tra gli stessi abitanti e, segnatamente, tra i membri di quell'*élite* che risultava in larga parte già inserita negli ingranaggi del reggimento cittadino. A ciò va aggiunto che il centro nisseno ricopriva un ruolo eminente non solo all'interno del territorio della contea, ma anche, come si avrà modo di sottolineare nel corso del presente studio, nel complesso dei domini dei Moncada: sotto il profilo culturale e simbolico, ad esempio, è significativo che esso divenne, tra XVI e XVII secolo, la sede principale di un raffinato spazio curiale e cerimoniale, nonché, per i feudatari, il luogo ideale in cui materializzare la memoria e il prestigio della propria dinastia.

L'arco cronologico privilegiato dall'indagine – indagine che pure non ha esitato a piegare la rigidità della periodizzazione alle esigenze di un racconto che fosse in grado, laddove necessario, di adottare una prospettiva di lungo periodo – abbraccia l'intero arco del Seicento, «secolo forse meno studiato della storia siciliana»¹², travagliato su scala europea da guerra, rivolte, ricorrenti carestie, dilaganti epidemie. Sebbene la storiografia abbia operato di recente un fondamentale ripensamento della categoria di “crisi generale” che, fino agli anni Settanta circa del Novecento, aveva dominato il dibattito sul secolo XVII, è indubbio che per la Sicilia si possa ancora parlare di una «crisi particolare»¹³, segnata dall'aspra rivalità tra Palermo e Messina per il ruolo di capitale del Regno, risolto prevedibile del policentrismo isolano, ma soprattutto provocata dalle conseguenze del grave disavanzo delle finanze statali e della crisi

¹⁰ Sull'argomento si vedano, tra gli altri, A. Massafra, *Giurisdizione feudale e rendita fondiaria nel Settecento napoletano: un contributo alla ricerca*, «Quaderni Storici», n. 19 (1972), pp. 213-220; A. Spagnoletti, *Il governo del feudo. Aspetti della giurisdizione baronale nelle università meridionali nel XVIII secolo*, «Società e storia», n. 55 (1992), pp. 61-79; A. Musi, *Il feudalesimo nell'Europa moderna*, il Mulino, Bologna, 2007; Id., *Feudalesimo mediterraneo e Europa moderna: un problema di storia sociale del potere*, «Mediterranea - ricerche storiche», n. 24 (2012), pp. 9-22; R. Cancila, *Gli occhi del principe* cit.; Ead., “Per la retta amministrazione della giustizia”. *La giustizia dei baroni nella Sicilia moderna*, «Mediterranea - ricerche storiche», n. 16 (2009), pp. 315-352; S. Napolitano, “Stato” e feudalità nel Mezzogiorno moderno, «Daedalus. Quaderni di Storia e Scienze sociali», n.2 (2009), pp. 233-274.

¹¹ Cfr. F. Benigno, C. Torrisi (a cura di), *Città e feudo nella Sicilia moderna* cit., p. 9.

¹² F. Renda, *Storia della Sicilia dalle origini ai giorni nostri*, Palermo, Sellerio, 2003, vol. II, p. 639.

¹³ C. Trasselli, *Messina 1674*, in S. Di Bella (a cura di), *La rivolta di Messina (1674-1678) e il mondo mediterraneo nella seconda metà del Seicento. Atti del convegno storico internazionale (Messina, 10-12 ottobre 1975)*, Pellegrini, Cosenza, 1979, p. 212.

agraria, dalla notevole riduzione dell'attività commerciale legata alla richiesta estera di grano e dal conseguente ripiegamento sul mercato interno¹⁴.

Per i signori di Caltanissetta, il Seicento fu un secolo cruciale, nella misura in cui sancì definitivamente l'appartenenza dei membri del casato all'*élite* internazionale che allora prosperava all'ombra del *patronage* regio, da cui traeva profitto in termini di acquisizione di onori e assunzione di prestigiosi incarichi pubblici: in questo senso, personaggio simbolo della famiglia fu senza dubbio Luigi Guglielmo Moncada, il quale non solo diede il definitivo lustro alla storia della propria stirpe celebrandola in un'opera prosopografica commissionata alla metà del secolo, ma fu in grado altresì, tra gli anni Trenta e i primi anni Settanta, di intraprendere un *cursus honorum* esemplare, puntellato dall'ascesa al governo dell'isola nel ruolo interinale di presidente e al governo di Sardegna e Valenza in qualità di viceré, dall'approdo a corte nelle funzioni di maggiordomo maggiore della regina e dalla conquista del cappello cardinalizio¹⁵. A lui, alla nonna Aloisia Luna, al padre Antonio e al figlio Ferdinando è dedicato il primo capitolo, nel quale le vicende ricostruite risultano funzionali a precisare l'appartenenza della Sicilia, loro "base" naturale, a un'entità più vasta, quella rappresentata dalla "monarchia composita" spagnola, nell'ambito della quale i nostri protagonisti si muovono con ostentata disinvoltura, ma conservando sempre saldo il legame con le proprie radici territoriali¹⁶. Esse, del resto, costituivano il fondamento, oltre che dell'identità, anche della ricchezza familiare, sulla quale l'andamento della rendita feudale, che qui si è tentato di ricostruire in relazione al complesso dei domini moncadiani per il periodo compreso tra la fine del XVI e la fine del XVII secolo, agiva in maniera condizionante. Così come appare determinante per la sua capacità di influenzare l'entità del patrimonio dei Moncada anche il peso degli oneri da cui esso risultava gravato, specie in un contesto culturale teso a privilegiare munificenza, lusso e sfarzo delle corti quali valori simbolici imprescindibili, perseguiti anche a costo di pesanti indebitamenti contratti attraverso soggiogazioni e prestiti a breve termine, i quali, nel caso dei signori di Caltanissetta, non tardarono a provocare un dissesto che rese inevitabile la messa in Deputazione dei loro stati intorno al 1642.

L'interesse a valutare la rilevanza innanzitutto economica del feudo nisseno si concretizza, nel secondo capitolo, nell'esame della sua gestione in ordine all'organizzazione e allo sfruttamento delle sue molteplici risorse (fondi rurali, terreni comuni, risorse irrigue, mulini, saline, trappeti). In tale ambito appare significativa la funzione di sussidiarietà

¹⁴ Il dibattito storiografico sul Seicento ha prodotto una bibliografia vastissima. In questa sede, mi limiterò pertanto a segnalare alcuni fondamentali saggi di sintesi: F. Benigno, *Ripensare la crisi del Seicento*, «Storica», n. 5 (1996), pp. 7-52; M. Verga, *Il Seicento e i paradigmi della storia italiana*, ivi, n. 11 (1998), pp. 7-42; G. Muto, *La crisi del Seicento*, in Aa. Vv., *Storia moderna*, Donzelli, Roma, 2001 (Manuali Donzelli), pp. 249-272. Relativamente al caso siciliano, si veda per un inquadramento degli aspetti economici O. Cancila, *Impresa redditi mercato nella Sicilia moderna*, Palumbo, Palermo, 1993. Sul tema della rivalità tra Palermo e Messina per il ruolo di capitale del Regno cfr., tra gli altri, F. Benigno, *La questione della capitale: lotta politica e rappresentanza degli interessi nella Sicilia del '600*, «Società e storia», XLVII (1990), pp. 27-63.

¹⁵ Su questo personaggio cfr. L. Scalisi (a cura di), *La Sicilia dei Moncada. Le corti, l'arte e la cultura nei secoli XVI-XVII*, Sanfilippo, Catania, 2006; Ead., *La Sicilia degli heroi. Storie di arte e di potere tra Sicilia e Spagna*, Sanfilippo, Catania, 2008; R. Pilo, *Luigi Guglielmo Moncada e il governo della Sicilia (1635-1639)*, Sciascia, Caltanissetta-Roma, 2008.

¹⁶ Si vedano le considerazioni analoghe proposte da Aymard per Carlo d'Aragona in M. Aymard, *Don Carlo d'Aragona, la Sicilia e la Spagna alla fine del Cinquecento*, in Aa. Vv., *La cultura degli arazzi fiamminghi di Marsala tra Fiandre, Spagna e Italia. Atti del Convegno Internazionale (Marsala, 7-9 luglio 1986)*, Palermo, 1988, pp. 21-23.

esercitata da figure come i secreti – veri e propri *alter ego* del signore selezionati all'interno del *milieu* locale tra i suoi uomini di fiducia, da cui dipendeva l'amministrazione dei cespiti baronali, primo fra tutti, quello legato alla locazione dei terreni, rivelatosi percentualmente preponderante –, gli arrendatari e gli amministratori della contea, per lo più membri di famiglie di mercanti-banchieri isolani e stranieri o di ricchi gabelloti, in gran parte desiderosi di inserirsi tra i ranghi della feudalità siciliana. Nella condotta di arrendatari e amministratori, in particolare, è possibile rintracciare il ricorso a pratiche di natura fraudolenta, che sono tali da evidenziare i limiti del sistema di gestione del feudo fondato sul ricorso a intermediari.

Il terzo capitolo sposta l'attenzione sul livello di indagine rappresentato dalla *universitas* vera e propria. In proposito, le vicende del centro moncadiano sono state ricostruite attraverso la lente prospettiva della politica, segno distintivo delle realtà sociali complesse ed elemento trainante nei processi che si svolgono al loro interno. Ciò ha comportato, come in parte anticipato più sopra, l'adozione di una prospettiva di lunga durata, che consentisse di assumere l'orizzonte temporale privilegiato dalla ricerca (relativo, appunto, al secolo XVII) come il punto di arrivo di un processo secolare segnato dal progressivo emergere e affermarsi di quella "nobiltà" civica, non assimilabile all'aristocrazia feudale, destinata a dominare la scena socio-politica locale.

Alla base, naturalmente, c'è la comunità, soggetto istituzionale capace di contrattare con il potere feudale i termini di un reciproco rapporto fondato sulla costruzione condivisa di un corpo statutario di riferimento, di per sé occasione imprescindibile di affermazione dell'identità urbana; ma, come si evince dall'analisi del loro contenuto, i capitoli cittadini che nel caso di Caltanissetta intervennero a disciplinare, a partire dal XV secolo, i diversi ambiti della convivenza reciproca tra gli abitanti e che, di fatto, contribuiscono a tracciare il profilo di una società sorretta principalmente da un'economia agricolo-pastorale, pongono le basi per un superamento del livello prettamente comunitario: essi infatti evidenziano, specie per il primo Cinquecento, il profilarsi di un'esigenza di regolamentazione dell'assetto amministrativo locale, in cui consiste, a mio avviso, un primo incontrovertibile segnale del dinamismo interno legato all'imporsi di nuovi attori sociali disposti a riconoscere nell'occupazione delle cariche municipali una fonte privilegiata di prestigio e, dunque, a identificarvi un motivo di contesa e di rivalità.

Tale fenomeno – che in fondo prelude al futuro consolidamento dell'identità nobiliare di marca cittadina, di cui la storiografia più recente ha colto il carattere pervasivo rispetto alla gran parte delle comunità siciliane, mettendo in questo modo in discussione il *gap* che, sotto tale profilo, la passata tradizione di studi addebitava al Sud della penisola rispetto al Centro-Nord – si accompagnava inevitabilmente nelle terre feudali a un potenziale di alterazione degli equilibri su cui si fondavano le dinamiche relazionali con i feudatari, dal cui favore dipendevano di fatto i processi di promozione sociale e di ascesa economica che orientavano la formazione delle *élites* urbane. Di conseguenza, intorno al signore tendevano a coagularsi i malumori di quanti, tra gli esponenti del notabilato cittadino, non erano insigniti di incarichi pubblici e, dunque, restavano esclusi dal sistema di potere locale.

In alcuni casi, l'alterazione dei rapporti con il feudatario poteva radicalizzarsi fino a raggiungere il massimo punto di rottura, coincidente con l'aspirazione alla demanializzazione del centro: tale istanza, che a Caltanissetta fu propugnata per ben due volte nel corso del XVI secolo, lungi dall'essere espressione di un bisogno effettivo di tutta la popolazione, costituiva

piuttosto lo sbocco di tensioni maturate all'interno di un blocco oligarchico in via di consolidamento.

Nel Seicento tale blocco – complici strumenti importanti quali la “serrata” dei consigli civici e il definitivo imporsi di una pratica di designazione degli ufficiali cittadini a partire da elenchi ristretti di eleggibili (*mastre*)¹⁷ – fu soggetto anche a Caltanissetta a un processo di irrigidimento che ne rese pressoché esclusivo il controllo sulla dimensione del governo cittadino, a fronte di un tentativo di marginalizzazione politica del grosso della comunità, che comunque non fu mai tale da cancellarne definitivamente la capacità di azione, come i fatti del 1647 e, in generale, i meccanismi annonari dimostrano con evidenza. Inoltre, la tendenza alla chiusura oligarchica della dimensione politica locale coincise, forse non casualmente, con una sostanziale stabilizzazione dei rapporti tra i vassalli nisseni e il loro feudatario, favorita da un sistema di tutela dei reciproci interessi che, in particolare, vide il feudatario stesso riaffermare, sia pure spesso in termini paternalistici, il proprio ruolo di “padrone” e il proprio concreto interesse a garantire il “buon governo” politico ed economico del centro.

Strumenti del “buon governo” cittadino e interlocutori privilegiati del signore e, soprattutto, dei suoi rappresentanti (i governatori generali) erano, dunque, gli ufficiali locali (capitani, giurati, proconservatori, giudici) che, investiti di una parte della giurisdizione signorile, erano ammessi al controllo dei diversi ambiti dell'amministrazione feudale. La costruzione di un adeguato repertorio prosopografico ha reso possibile descrivere in termini analitici la composizione di tale *élite* e i meccanismi del suo consolidamento attraverso comportamenti formulari (politiche matrimoniali e patrimoniali), il profilo dei suoi membri – per lo più esponenti del ceto civile e ricchi gabelotti legati da vincoli di fiducia al feudatario – e le reti parentali, di vicinato, di alleanza che ne definivano i reciproci rapporti e che, in molti casi, ne proiettarono le aspirazioni al di fuori del contesto locale, fino all'acquisizione di un titolo feudale. La loro influenza sulla vita economica del centro nisseno – indagata nei suoi nodi cruciali e talora conflittuali, relativi al controllo del regime annonario, al graduale processo di erosione dei diritti collettivi e alla gestione dei bilanci civici – rivela una propensione spesso mal celata a mescolare funzioni istituzionali e perseguimento di interessi eminentemente privati, ma al contempo una capacità evidente di sostenere in modo attivo il rapporto dialettico con l'autorità baronale e con quelle centrali, alla cui approvazione formale era del resto subordinata l'imposizione dei gravami locali, le gabelle civiche, da cui in gran parte dipendeva la possibilità di far fronte al coevo incremento esponenziale della pressione fiscale.

Sotto quest'ultimo aspetto, d'altra parte, si sono imposti all'attenzione alcuni fattori di indubbio interesse: *in primis*, le ricadute economiche negative della fondazione di nuovi centri autonomi nel territorio circostante all'università, elemento potenziale di alterazione delle sue capacità contributive, oltre che di limitazione della sua sfera giurisdizionale; il ricorso a forme di indebitamento analoghe a quelle attivate dai Moncada, al punto che è stato possibile appurare una parziale coincidenza dei circuiti creditizi di riferimento; lo sforzo di razionalizzazione della spesa interpretato dal feudatario, che si accompagnò alla metà del

¹⁷ Alla luce di tali dinamiche è possibile saggiare l'efficacia di un concetto, quello di “aristocratizzazione”, ampiamente utilizzato dalla storiografia sull'Europa cinque-seicentesca per descrivere «l'irrigidirsi al tempo stesso delle gerarchie sociali e delle forme del dominio politico»: cfr. A. Carrino, *La città aristocratica. Linguaggi e pratiche della politica a Monopoli fra Cinque e Seicento*, Edipuglia, Bari, 2000, p. 7 e l'ampia bibliografia ivi citata.

secolo a una revisione generale delle voci di uscita dei bilanci di molte delle università soggette al suo dominio, non ultima quella nissena, che del resto, come osservò il governatore Cesare Moncada, rappresentava rispetto a quelle la “metropoli”, la città madre.

Il primato che i Moncada, nel corso del XVII secolo, si mostrarono disposti ad accordare a Caltanissetta nella gerarchia dei loro possedimenti, in fondo, risulta coerente con gli interventi voluti, nello stesso periodo, al fine di promuovere, da un lato, il miglioramento funzionale del suo impianto urbanistico e delle sue strutture di conduzione idrica, all’insegna dei valori del *decor urbis*, e, dall’altro, la costruzione al suo interno di una nuova sontuosa dimora comitale. Protagonista di tale fervore edilizio fu però anche l’elemento religioso, capace di incidere sulla fisionomia degli spazi urbani in ordine non solo al loro carattere concreto, “pietrificato”, ma anche a quello simbolico, immateriale: da questo punto di vista, lo spazio cittadino in quanto spazio rituale tende a configurarsi come una sorta di palcoscenico in cui poteri eterogenei esibiscono se stessi, misurando i propri reciproci confini e definendo il proprio livello di autorevolezza e di prestigio. Il potenziale conflittuale insito in tali dinamiche si rivelò, in particolare, allorché intorno alla metà del secolo gli attori coinvolti furono il feudatario, Luigi Guglielmo Moncada, e il vescovo agrigentino, monsignor Francesco Traina, sintomo che la dialettica religiosa interna non si risolveva del tutto nel controllo imposto dall’autorità vescovile, ma risultava condizionata inevitabilmente anche dalle diverse forme dell’interferenza comitale.

Per concludere, i contenuti del presente lavoro sono il frutto di una ricerca che si è basata in modo prevalente su fonti documentarie, ossia, per dirla con Filippo Valenti, su «scritture che non ci narrano già gli eventi, gli atti e i dati che ci documentano, e nemmeno semplicemente ce li testimoniano, ma ne hanno fatto bensì parte costitutiva [...] per scopi di quotidiana prassi politica, amministrativa, giuridica o economica»¹⁸. Supporto imprescindibile sono stati, tra gli altri, i fondi archivistici *Archivio storico del Comune di Caltanissetta* e *Archivio privato dei principi Moncada di Paternò*, conservati rispettivamente presso gli Archivi di Stato di Caltanissetta e di Palermo: il secondo, in particolare, si è rivelato un repertorio – preziosissimo e ancora aperto – di suggestioni e di informazioni in parte inedite, che hanno consentito di arricchire notevolmente il panorama di conoscenze relative tanto al centro nisseno quanto ai suoi feudatari¹⁹.

¹⁸ F. Valenti, *Nozioni di base per un’archivistica come euristica delle fonti documentarie*, in Id., *Scritti e lezioni di archivistica, diplomatica e storia istituzionale*, Ministero per i beni e le attività culturali, Roma, 2000, pp. 146-147.

¹⁹ Sul fondo Moncada, cfr. F. Vergara, *La memoria feudale: per un’analisi degli archivi gentilizi*, in F. Benigno, C. Torrisi (a cura di), *Città e feudo nella Sicilia moderna* cit., pp. 247-259.

Capitolo I

I MONCADA, CONTI DI CALTANISSETTA, PRINCIPI DI PATERNÒ

La storia plurisecolare dei Moncada, conti di Caltanissetta dal 1407, ebbe inizio con un'impresa militare. Su di essa si posero le basi per l'acquisizione di benefici e privilegi dai quali essi trassero linfa per il loro graduale radicamento nella scena isolana in posizione eminente: originari della Catalogna¹, giunsero infatti in Sicilia con Guglielmo Raimondo I, partito come *miles* al seguito di Pietro III d'Aragona per liberare l'isola dal controllo angioino sul finire del XIII secolo².

Non furono soltanto le virtù militari esibite in seno all'agone bellico, tuttavia, a consentire alla nobile famiglia di costruire e consolidare il proprio potere feudale nel regno, ma soprattutto l'impegno profuso in campo sociale, attraverso strategiche unioni coniugali funzionali a realizzare un'integrazione con le *élites* isolane: fu in grazia di tale accorta politica familiare che poté determinarsi quel fenomeno di ascesa che, già nel XIV secolo, promosse i Moncada tra le quattro famiglie di origine catalano-aragonese – insieme agli Alagona, ai Peralta e agli Aragona – più influenti dell'isola³.

Essi, dunque, compresero il valore del contratto nuziale quale strumento di «gestione del patrimonio, sia questo economico, simbolico, relazionale»⁴ e, sfruttandone le potenzialità, operarono sia per rafforzare il proprio prestigio e la propria potenza economica all'interno dei confini siciliani – nell'ambito dei quali particolare significato assunsero ad esempio, nel XV secolo, le nozze tra la nipote del primo conte di Caltanissetta, Contisella Moncada, e il figlio del conte di Adernò, Guglielmo Raimondo Moncada, che realizzarono il ricongiungimento dei due già potenti rami dinastici – sia per ampliare la propria rete di alleanze al di fuori degli stessi confini locali, al punto da costruire quello che Ligresti definisce come «un moderno network sovranazionale»⁵.

In termini politico-sociali, il Seicento fu il secolo nel quale si celebrò l'apoteosi delle strategie di promozione della famiglia fino ad allora messe in atto: strumento e artefice di tale processo fu certamente il principe-duca Luigi Guglielmo Moncada, che di fatto lo realizzò; ma un ruolo altrettanto significativo fu svolto dalla nonna di Luigi, la duchessa di Bivona Aloisia Luna e Vega, che ne fu la principale promotrice.

¹ «La branca siciliana dei Moncada rimarrà sempre in contatto con i suoi parenti iberici. Guglielmo Ramón, conte di Adernò e Caltanissetta e maestro giustiziere del regno di Sicilia, sarà un grande collaboratore di Alfonso il Magnanimo (non disdegnando di intervenire in contese espressamente catalane, come quella che oppose nel 1437 i conti di Foix ai conti di Pallars)». S. Giurato, *La Sicilia di Ferdinando il Cattolico. Tradizioni politiche e conflitto tra Quattrocento e Cinquecento (1468-1523)*, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2003, p. 51.

² Proprio fra XIII e XV secolo, del resto, Bresc rileva un fenomeno di rinnovamento della nobiltà feudale isolana attraverso flussi migratori di oligarchie nobiliari esterne, che costituisce uno dei segni più evidenti dell'infondatezza dello stereotipo sull'immobilismo della realtà nobiliare in Sicilia. Cfr. H. Bresc, *La feudalizzazione in Sicilia dal vassallaggio al potere baronale*, in R. Romeo (dir.), *Storia della Sicilia*, Società editrice Storia di Napoli e della Sicilia, Palermo-Napoli, 1980, vol. III, pp. 508-509.

³ Cfr. S. Laudani, «Icon generosae stirpis Moncatae». *I Moncada e la Sicilia tra Tre e Settecento*, in L. Scalisi (a cura di), *La Sicilia dei Moncada* cit., p. 220.

⁴ I. Fazio, *Percorsi coniugali nell'Italia moderna*, in M. De Giorgio, Ch. Klapisch (a cura di), *Storia del matrimonio*, Laterza, Roma-Bari, 1996, p. 154.

⁵ D. Ligresti, *I Moncada nel sistema nobiliare sovranazionale italo-spagnolo ed europeo*, in L. Scalisi (a cura di), *La Sicilia dei Moncada* cit., p. 208.

1. Uomini e donne di potere

1.1 Una donna alla guida del casato: gli anni di reggenza di Aloisia Luna e Vega.

«La prevalente esclusione delle donne dalla successione dinastica non contraddiceva il ricorso, dovuto anche a circostanze dinastiche e familiari congiunturali, alle donne per governare»⁶: tale assunto, valido certamente nell'ambito delle grandi monarchie nazionali, può ritenersi altresì valido per i meccanismi di successione del mondo feudale siciliano. Ne costituisce un valido modello la vicenda di Aloisia Luna e Vega.

L'ingresso nella famiglia Moncada della primogenita di Pietro Luna, duca di Bivona e conte di Caltabellotta e Sclafani, e di Elisabetta Vega, figlia di Giovanni de Vega, già viceré di Sicilia (1547-57), si compì nel 1568: il 3 luglio di quell'anno Aloisia andò in sposa a Cesare Moncada, principe di Paternò e conte di Caltanissetta e Adernò, portando «nella Casa di suo marito il paterno Ducato, e gli stati della Famiglia Peralta già imbevuti in quella di Luna»⁷. Tale unione, dunque, procurò al nobile casato dei Moncada nuovi importanti segni tanto materiali (le acquisizioni territoriali) quanto simbolici (l'alleanza con una prestigiosa famiglia, peraltro imparentata con i fiorentini Medici)⁸ del proprio prestigio. Essa inoltre confermò la rilevanza della linea femminile per le sorti future della famiglia, che si rivelò soprattutto allorché, morto Cesare *ab intestato* a soli tre anni circa dalla data delle nozze, ad Aloisia furono accordati dalla Magna Regia Curia il controllo degli stati del defunto e la tutela del figlio Francesco, prima in unione con il padre e poi, dopo la morte di questi, in via esclusiva. Da quel momento essa dispiegò ogni mezzo per accrescere le fortune del casato.

Nonostante le numerose offerte ricevute dai «primarij Signori d'Italia e Spagna», i quali «s'ingegnarono di levarle d'intorno il lutto» durante i primi anni di vedovanza⁹, solo nel 1577 Aloisia contrasse un nuovo matrimonio, ritenendolo evidentemente confacente al proprio rango e non pregiudizievole rispetto al ruolo direttivo assunto all'interno della famiglia del primo marito: sposò infatti Antonio Aragona, duca di Montalto, conte di Collesano, barone delle Petralie e di Belici, e Grande di Spagna, a sua volta vedovo di Maria La Cerda (sorella della matrigna di Aloisia), dalla quale aveva avuto due figlie, Maria e Anna. Quasi mostrando di condividere il progetto dinastico della nuova consorte, tutto centrato sul potenziamento di casa Moncada, Antonio decise di obbligare nel contratto nuziale, a garanzia della dote di Aloisia, il suo ingente patrimonio, nonché di concedere la mano della primogenita Maria,

⁶ M.A. Visceglia, *Politica e regalità femminile nell'Europa della prima età moderna. Qualche riflessione comparativa sul ruolo delle regine consorti*, in A. Merola, G. Muto, E. Valeri, M.A. Visceglia (a cura di), *Storia sociale e politica. Omaggio a Rosario Villari*, Franco Angeli, Milano, 2007, p. 452.

⁷ G.A. Della Lenguèglia, *Ritratti della Prosapia, et Heroi Moncadi nella Sicilia. Opera Historica-Encomiastica*, Valenza, 1657, vol. I, p. 560. In realtà, solo nel 1584 Aloisia ottenne, per concessione del fratellastro Giovanni Luna e La Cerda (che ne cedette inizialmente la sola gestione), l'eredità paterna, comprendente gli stati di Bivona, Caltabellotta, Sclafani, Castellammare, Caltavuturo e numerosi altri feudi; cfr. A. Marrone, *Bivona città feudale* cit., vol. I, p. 153.

⁸ Il nonno di Aloisia, Sigismondo de Luna, sposò infatti Lucrezia Salviati, figlia di Giacomo Salviati e di Lucrezia Medici, a sua volta figlia della sorella di papa Leone X: cfr. A. Marrone, *Bivona città feudale* cit., vol. I, p. 94.

⁹ G.A. Della Lenguèglia, *Ritratti della Prosapia* cit., vol. I, p. 571.

designata come erede universale, al figliastro Francesco Moncada¹⁰, «secondo uno schema tradizionale di unioni incrociate vedovo-figlia/vedova-figlio, che consentiva di annullare *de facto* il pagamento delle doti»¹¹.

In realtà, alla morte del duca di Montalto, avvenuta a Napoli nel dicembre 1583, Aloisia pretese la restituzione della dote dalla figliastra Maria, la quale fu costretta a ricorrere, l'anno successivo, alla vendita della baronia di Belici, facente parte dello stato di Collesano, dalla quale ricavò 35105 onze, che furono depositate nella Tavola di Palermo a nome della stessa Aloisia¹². L'operazione, tuttavia, nascondeva un secondo fine: di quella somma, infatti, onze 31111.7 furono assegnate, nel 1585, al figlio Francesco Moncada (che, in cambio, soggiogò alla madre censi annuali per un valore complessivo di 2800 onze, in ragione del nove per cento, in seguito riscattati attraverso nuove soggiogazioni), con lo scopo di destinarne una parte, pari a onze 18554.12, al saldo delle somme dovute ai creditori soggiogatori e un'altra parte, pari a onze 12556.25, al riscatto dei feudi nisseni Graziano e Gallidoro, che erano stati venduti da Cesare Moncada a Giovanni Luigi Lo Puzzo, il 27 novembre 1570, *cum pacto de retrovendendo*, ossia con la possibilità per il venditore di riacquistarli allo stesso prezzo¹³. Si trattò cioè di attuare un intervento di razionalizzazione che consentisse di mantenere il controllo sui territori più vicini al cuore dei domini dei Moncada in Sicilia e di disimpegnare – attraverso la vendita, oltre che di Belici, anche della baronia di Pietrapaola e di diversi feudi della contea di Sclafani – i territori posti nelle più periferiche aree madonita e calabrese¹⁴.

Nello stesso anno 1585, si celebrarono le nozze tra Francesco Moncada e Maria Aragona: a riprova della loro importanza per le strategie di autorappresentazione della famiglia e per il livello di coinvolgimento delle donne nella costruzione del suo patrimonio simbolico, negli accordi nuziali fu introdotta una clausola che imponeva ai discendenti di anteporre, una generazione sì e una no, il cognome degli Aragona a quello dei Moncada¹⁵. Inoltre, tale matrimonio – che il viceré Marco Antonio Colonna aveva osteggiato, temendo le ripercussioni in termini di rafforzamento politico ed economico della famiglia dei principi di Paternò – sancì di fatto i presupposti per la riunificazione di tre vasti patrimoni feudali (dei Moncada, dei Cardona-Aragona, dei Luna), il cui reddito salì nell'arco di un trentennio dalle 10000 onze circa degli anni Settanta alle oltre 50000 onze della fine del Cinquecento¹⁶.

In quegli anni Caltanissetta divenne il luogo eletto da Aloisia come dimora ideale e oggetto principale di investimenti edilizi e decorativi: qui la duchessa di Bivona, durante il periodo della sua reggenza, dispose la fondazione di un collegio di padri gesuiti, la costruzione della chiesa di Sant'Agata, il proseguimento dei lavori nella fabbrica della Matrice Nuova, l'ampliamento dell'Ospedale, che da semplice ospizio si trasformò in struttura sanitaria sotto il controllo dei fatebenefratelli¹⁷, l'edificazione di una sfarzosa residenza suburbana nel vicino bosco di Mimiano; ma, soprattutto, Caltanissetta divenne,

¹⁰ Cfr. L. Scalisi, R.L. Foti, *Il governo dei Moncada* in L. Scalisi (a cura di), *La Sicilia dei Moncada* cit., p. 25.

¹¹ S. Condorelli, «*Le macchine dell'ingegno*». *Luisa Luna e l'espansione territoriale dei Moncada (1571-1586)*, in L. Scalisi (a cura di), *La Sicilia dei Moncada* cit., p. 254.

¹² Cfr. R. Zaffuto Rovello, *Caltanissetta Fertilissima Civitas. 1516-1650* cit., p. 35.

¹³ Ascl, As, Ci, b. 7, cc. 292r-306v.

¹⁴ Cfr. S. Condorelli, «*Le macchine dell'ingegno*» cit., p. 265.

¹⁵ Cfr. O. Cancila, *Baroni e popolo nella Sicilia del grano*, Palumbo, Palermo, 1983, p. 145.

¹⁶ *Ibidem*.

¹⁷ Cfr. D. Ligresti, *Sicilia aperta (secoli XV-XVII). Mobilità di uomini e di idee*, Associazione Mediterranea, Palermo, 2006 (Quaderni Mediterranea - ricerche storiche, 3), pp. 124-125.

grazie all'azione culturale impressa da Aloisia, il centro di un'affollata corte di musicisti, letterati, pittori, orafi e argentieri, che, in concorrenza con quella bionese della matrigna Angela La Cerda, «trasformò in pochi decenni una città rurale e feudale-militare in una capitale»¹⁸. Lunghi tuttavia dal voler vincolare ad un unico centro lo spazio di azione della famiglia, con il rischio di compromettere la sua più naturale vocazione policentrica e internazionale, Aloisia si preoccupò, in primo luogo, di mantenere costanti collegamenti con la città di Palermo (dove la famiglia acquistò il sontuoso Palazzo Ajutamicristo), in linea con la coeva tendenza dell'aristocrazia siciliana a confluire nella capitale, alla ricerca di un collegamento diretto con i centri di potere costituiti dalla segreteria vicereale e dai tribunali del regno¹⁹.

La duchessa contribuì inoltre in maniera determinante a saldare i legami dei Moncada con la nobiltà spagnola e con la corte regia, traendo profitto dalla fase di accentuata prodigalità con cui il ministro di Filippo III, il duca di Lerma Francisco Gómez de Sandoval, attuò la gestione del *patronage* regio: la concessione di titoli e onori, che per il *valido* spagnolo rappresentava uno strumento politico di integrazione delle *élites* nobiliari nel proprio sistema clientelare²⁰ e, allo stesso tempo, di controllo dei ceti dirigenti delle province dell'impero²¹, dal punto di vista dell'aristocrazia titolata siciliana costituiva infatti un'occasione per acquisire nuovi fondamentali segni di distinzione. Così, a fronte di un incremento in Sicilia della concessione di titoli principeschi, fu interesse delle prime casate del regno puntare «ad ottenere, mediante il conseguimento di onorificenze esclusive, [...] il riconoscimento di un ruolo sovranazionale», capace di elevarle rispetto al resto dell'aristocrazia siciliana²². Tra le onorificenze “esclusive” si annovera quella legata all'ordine del Toson d'oro, di cui i sovrani asburgici di Spagna esercitavano il “magistrato” in quanto discendenti del fondatore Filippo IV di Borgogna e al quale avevano accesso solamente gli strati superiori delle nobiltà europee²³.

Il primo dei Moncada ad acquisire nel Seicento la prestigiosa collana emblema dell'ordine fu Antonio Moncada, primogenito di Francesco Moncada e di Maria Aragona, sottoposto insieme ai fratelli, a seguito della morte prematura del padre nel 1592, alla tutela della madre e della nonna Aloisia, che in sua vece prestarono nell'anno 1600 il giuramento di omaggio e fedeltà in favore del nuovo sovrano Filippo III²⁴. A insignire il nuovo erede di casa Moncada del titolo di cavaliere del Toson d'oro fu il viceré di Sicilia, il marchese di Villena,

¹⁸ Id., *Le piccole corti aristocratiche nella Sicilia 'spagnola'*, «Archivio storico per la Sicilia orientale», a. XCIV, fasc. I (1998), p. 21. Sull'argomento vedi anche G. Giarrizzo, *Alla corte dei Moncada (secoli XVI-XVII)*, «Annali di storia moderna e contemporanea», n. 5 (1999), pp. 429-436; R. Zaffuto Rovello, A. Vitellaro, G. Cumbo, *Signori e corti nel cuore della Sicilia*, Fondazione culturale “Salvatore Sciascia”, Caltanissetta, 1995, pp. 13-41.

¹⁹ Cfr. F. Benigno, *Aristocrazia e stato in Sicilia nell'epoca di Filippo III*, in M.A. Visceglia (a cura di), *Signori, patrizi, cavalieri in Italia centro-meridionale nell'età moderna*, Laterza, Roma-Bari, 1992, pp. 78-79.

²⁰ Cfr. F. Benigno, *L'ombra del re. Ministri e lotta politica nella Spagna del Seicento*, Marsilio, Venezia, 1992, pp. 9, 29 sgg.

²¹ Cfr. A. Spagnoletti, *Principi italiani e Spagna nell'età barocca*, Mondadori, Milano, 1996, p. 33.

²² F. Benigno, *Aristocrazia e stato in Sicilia nell'epoca di Filippo III* cit., p. 88. Sull'argomento, si veda anche F. D'Avenia, *Il mercato degli onori: i titoli di don nella Sicilia spagnola*, «Mediterranea - ricerche storiche», n. 7 (2006), pp. 267-288.

²³ Cfr. A. Spagnoletti, *Principi italiani e Spagna nell'età barocca* cit., pp. 51 sgg.

²⁴ Asp, Am, b. 757, cc. 343r-346r, 23 settembre 1600.

il 16 aprile 1607²⁵. La cerimonia fu preceduta, il primo del mese, dall'ingresso trionfale del duca a Palermo, così descritto dalle cronache coeve:

Vinni [...] con una bellissima cavalcata di cavalieri che lo andaro a scontrari, di numero 120; e ci fu il preturi e iurati. E come fui a Sancto Elmo, lu bastiuni sparao quattro pezzi di artiglieria. Primo andavano li carriaggi, quali foro 60 in circa, con li soi portali di damasco carmisino e di damasco torchino. Appresso veniano altri 40 carrichi di stigli di cucina e robbi di casa, con soi portali coperti di sopra; et erano guidati ogni carico da uno scavo nigro: e detti carroagi andaro al suo palazzo di Aiutami Cristo. E detto principi con detta cavalcata andao in palazzo a basari li mano a S. E.; e poi sindi vinni alla sua casa di Aiutami Cristo, isso con li frati, dentro il cocchio del baroni della Rocca, con detto baroni e diversi cavalieri, con duidici baggi innanti con duidici intorci, e duidici stafferi in detro²⁶.

Uno strumento di inserimento nei meccanismi di sfruttamento delle risorse del *patronage regio* consistette altresì nell'intrecciare relazioni personali e familiari con lo schieramento di Lerma e dei suoi alleati²⁷: in questa direzione va ad esempio interpretato il disegno messo in atto da Aloisia delle nozze tra i nipoti Antonio e Aloisia da una parte e, rispettivamente, Giovanna La Cerda, unica figlia del duca di Medinaceli, ed Eugenio Manriquez de Padilla, entrambi nipoti del *valido*, dall'altra²⁸.

I primi accordi con Giovanni La Cerda, sesto duca di Medinaceli, risalgono all'8 agosto 1603, data della stipulazione dei capitoli matrimoniali. A tale scopo, le tutrici di Antonio inviarono a Valladolid, in Spagna, il loro procuratore, il cavaliere gerosolimitano don Giovanni Moncada, il quale si impegnò, per conto del futuro sposo, a garantire 1000 ducati *por donacion propter nuptias* e 3000 ducati *para camara*. Da parte sua, il duca assegnò alla figlia, in assenza di altri eredi, il possesso dei suoi stati e al genero la facoltà di investirsi del titolo di duca di Medinaceli, titolo che, due generazioni sì e due no, avrebbe dovuto precedere tutti gli altri; nel caso in cui, tuttavia, il duca avesse generato un erede maschio, la sposa sarebbe stata esclusa dalla successione e avrebbe in cambio ottenuto una dote di 8000 ducati, costituita attraverso soggiogazioni *a raçon de 20000 el millar*, da pagarsi nei primi otto anni dalla data delle nozze²⁹.

Al momento della stipulazione di tali accordi, il duca era vedovo di Anna de la Cueva, figlia del duca di Albuquerque: il che lasciava ben sperare, dato che era improbabile che egli desse alla luce nuovi eredi, circa la concreta possibilità di far confluire i suoi domini spagnoli – comprendenti, oltre al ducato di Medinaceli, anche il marchesato di Cogolludo e la contea di Puerto de Santa María³⁰ – nel complesso patrimoniale dei Moncada. Tuttavia, «la gran mole della Famiglia, che dovea trasportarsi dalla Sicilia in Ispagna, non era macchina da girarsi con

²⁵ L'indicazione della data è desunta da *Memorie varie cavate da un libro manoscritto del canonico D. Gio. Battista La Rosa e Spatafora*, in G. Di Marzo (a cura di), *Diari della città di Palermo dal secolo XVI al XIX pubblicati sui manoscritti della Biblioteca comunale*, Luigi Pedone Lauriel, Palermo, 1869 (Biblioteca storica e letteraria di Sicilia, II; rist. an. Forni, Bologna, 1973), vol. II, p. 266.

²⁶ Paruta F., Palmerino N., *Aggiunte al diario*, in G. Di Marzo (a cura di), *Diari della città di Palermo cit.*, vol. II., pp. 7-8.

²⁷ Cfr. V. Vigiano, *L'idea di nobiltà nella Sicilia spagnola*, in L. Scalisi (a cura di), *La Sicilia dei Moncada cit.*, p. 238.

²⁸ Il duca di Medinaceli era infatti cognato del Lerma, mentre Eugenio Manriquez de Padilla era figlio del fratello della duchessa di Lerma, Marianna Manriquez de Padilla. Cfr. L. Scalisi, R.L. Foti, *Il governo dei Moncada cit.*, p. 58.

²⁹ Asp, Am, b. 757, cc. 347r-410r, 22 agosto 1603 (transunto dal notaio Giovanni de Santillana di Valladolid).

³⁰ A. de Burgos, *Blason de España. Libro de oro de su nobleza. Reseña genealógica y descriptiva de la grandeza de España y los títulos de Castilla*, Imprenta de don Pedro Montero, Madrid, 1859, parte I, tomo IV, p. 75.

moto si subitano»³¹ e i tempi del trasferimento da Caltanissetta a Madrid si dilatarono a tal segno che il duca, «punto dal desiderio di ottenere un maschio herede, e assicurare con un figlio ciò, che gli tardava il genero sì lungamente aspettato»³², decise di sposare in seconde nozze, il primo agosto 1606, Antonia de Toledo, figlia di don Gomez Davila e Toledo (maggiordomo maggiore del re Filippo III), *menina* dell'infanta Isabella e *dama menina* della regina Margherita d'Austria³³. Da questo matrimonio nacque un erede maschio, Antonio Giovanni Luigi La Cerda, che divenne settimo duca di Medinaceli.

Solo l'anno successivo, nel 1607, i Moncada partirono alla volta di Madrid; non prima, però, di avere affidato, per la durata di nove anni, l'amministrazione di parte degli stati siciliani ai mercanti di origine genovese Vincenzo Giustiniano del fu Melchiorre e Angelo Giorfino³⁴.

Una volta in Spagna – dove la famiglia rimase fino al 1613 – furono finalmente celebrati i due matrimoni predisposti da Aloisia. In particolare, per quello della sorella Aloisia, Antonio Moncada si impegnò al pagamento di una dote di onze 29605.10, per la quale dovette ipotecare i beni e gli stati sia paterni che materni, accendere soggiogazioni per un capitale complessivo di 10300 onze e vendere il feudo Xire, nello stato delle Petralie, a Giuseppe Caruso, per un prezzo di 2500 onze³⁵.

In Sicilia prima e in Spagna poi il giovane erede iniziò a muovere i primi passi per assumere le redini del casato. Tale percorso fu accelerato da due eventi luttuosi: la morte della madre Maria Aragona, avvenuta a Tor di Laguna, in Spagna, nel febbraio 1611; e quella (ancor più significativa per le sorti di casa Moncada) di Aloisia Luna e Vega, spirata nel marzo 1620 a Palermo, dove si era stabilita nell'autunno del 1618³⁶, e in seguito sepolta a Caltanissetta, nella chiesa dell'Assunta, vicino alla tomba dell'amato figlio Francesco³⁷. La morte della duchessa di Bivona fu annunciata al re Filippo III dallo stesso Antonio, che in cambio ricevette la seguente risposta:

Illustre duque de Montalto primo, he visto vuestra carta de 22 de marco y lo que me dezis en ella con ocaasion de la muerte de la duquesa de Vibona vuestra aguela (que yo senti como es razon) corresponde bien a la mucha satisfacion que tengo de que siempre cumplireis con vuestras obligaciones, imitando a vuestro padre y passados y vos conocereis en las ocaasionnes que se ofrecieren lo que estimo vuestra persona y casa³⁸.

La successione di Antonio, come si evince dalle parole del sovrano spagnolo, avveniva sul fertile solco tracciato dai predecessori, in un clima di attestazioni di fiducia e di incoraggianti aspettative da parte della corte madrilenas. Pochi mesi più tardi sarebbe seguito il

³¹ G.A. Della Lengueglia, *Ritratti della Prosapia* cit., vol. I, p. 632.

³² Ivi, p. 631.

³³ Cfr. L. de Vega, *Fiestas de Denia*, Alinea, Firenze, 2004, p. 141, che cita Archivio General de Palacio, Reinados, Felipe III, leg. 1, *Asientos de las damas de la Reina*.

³⁴ Asp, Am, b. 1298, cc. 1r-36v (Appendice, doc. 13).

³⁵ Ivi, b. 465, cc. 106r-108r, n.d.

³⁶ Si veda in proposito ivi, b. 3181, cc. 139r-150r, dove sono compendiate diverse lettere indirizzate alla duchessa di Bivona dai suoi creati, soprattutto nisseni, tra il 25 e il 27 novembre 1618, in occasione del suo ritorno in Sicilia.

³⁷ Cfr. R. Zaffuto Rovello, *Caltanissetta Fertilissima Civitas* cit., p. 47.

³⁸ Asp, Am, b. 3077, c. 97r, *Lettera del re di Spagna al duca di Montalto*, Madrid, 29 maggio 1620.

decesso di Filippo III³⁹ e il conseguente ricambio del personale politico dominante a corte, attraverso la graduale sostituzione dell'assetto di potere incentrato sul ruolo egemone dei Sandoval con un nuovo schieramento, facente capo a Gaspar de Guzmán, conte di Olivares⁴⁰.

1.2 La ricerca del favore divino: Antonio Moncada e l'abbandono del secolo

La presenza della nonna aveva di fatto liberato per lungo tempo Antonio dalla pratica quotidiana degli affari, consentendogli di dedicarsi all'attività diplomatica, che egli svolse tra Napoli e Madrid, tra la corte pontificia di Roma e quella viceregia di Palermo, e che gli procurò vivo apprezzamento per le sue doti di mediatore⁴¹. Rimasto solo alla guida del casato, egli affrontò la prova di governo optando innanzitutto per una linea di continuità con gli anni di reggenza di Aloisia e affidandosi, per il disbrigo degli affari più importanti, a uomini di fiducia provata, come l'*utriusque iuris doctor* don Girolamo Giambruno, già consultore personale della duchessa di Bivona⁴². Come quest'ultima, inoltre, anche Antonio ricorse ai contratti di arrendamento per ottimizzare la gestione dei suoi stati⁴³, nell'ambito dei quali fu altresì necessario ripristinare l'ordine turbato da quanti avevano approfittato dei tanti anni di lontananza dei feudatari: così, nell'estate del 1620, Antonio, che allora si trovava ancora a Caltanissetta, dove erano state celebrate le esequie della nonna, diede incarico di effettuare nei suoi stati una ricognizione di tutte le terre che si trovavano a vario titolo usurpate, di reclamare la restituzione dei proventi goduti illecitamente e di cedere le stesse terre in enfiteusi⁴⁴.

In seguito, egli trasferì la sua corte a Palermo, presso la dimora di Palazzo Ajutamicristo, che dovette però abbandonare allorché, nel giugno 1624, scoppiò nella città un'epidemia di peste che si protrasse, con alterne vicende, fino al luglio 1625, mietendo circa 30.000 vittime⁴⁵. Mentre la capitale siciliana veniva ufficialmente dichiarata infetta e il viceré dava le prime istruzioni per evitare il dilagare del contagio, Antonio si trasferì con la sua famiglia a Collesano, dove, tuttavia, non riuscì a evitare che giungesse «febbre pestifera ad assalirlo»⁴⁶;

³⁹ L'investitura del principato di Paternò, delle contee di Adernò e Caltanissetta, della baronia di Motta Sant'Anastasia e del diritto *grani unius de tareno baronum pro qualibet salma extrahenda*, conseguita da Antonio Moncada a seguito della morte di Filippo III e della successione di Filippo IV, risale al 26 novembre 1622: Asp, Rc, b. 630, cc. 244r-245r.

⁴⁰ Cfr. F. Benigno, *L'ombra del re* cit., pp. 72 sgg.

⁴¹ Cfr. L. Scalisi, R.L. Foti, *Il governo dei Moncada* cit., p. 41.

⁴² Cfr. R. Zaffuto Rovello, *Caltanissetta Fertilissima Civitas* cit., p. 168. Vedi anche Asp, Am, b. 3062, *Procuratio pro don Antonino de Aragona et Moncada, duce Montis Alti, in personam uid don Hieronimi Iambruno*, 20 giugno 1614. A Giambruno Antonio Moncada venderà il feudo Garbonara, nello stato di Collesano: vedi la conferma viceregia in RC, b. 625, 5 luglio 1621.

⁴³ Per lo stato di Caltanissetta, si veda la lettera del 19 febbraio 1619, con cui Antonio Moncada notificò agli ufficiali l'assegnazione dell'arrendamento a Francesco Graffeo, invitandoli al rispetto dei patti sanciti dal relativo contratto: Ascl, As, Ci, b. 105, c. 1r.

⁴⁴ Asp, Am, b. 3077, cc. 118r-v, *Lettera del duca di Montalto all'uid Andrea La Matina*, Caltanissetta, 8 luglio 1620.

⁴⁵ Cfr. C. Valenti, *La peste a Palermo nell'anno 1624*, in Aa. Vv., *Malattie, terapie e istituzioni sanitarie in Sicilia*, Centro Italiano di Storia Sanitaria e Ospitaliera, Palermo, 1985, p. 173. Sull'argomento vedi anche G. Fiume, *Il Santo Moro. I processi di canonizzazione di Benedetto da Palermo (1594-1807)*, Franco Angeli, Milano, 2002, pp. 134 sgg.

⁴⁶ G.A. Della Lengueglia, *Ritratti della Prosapia* cit., vol. I, p. 636.

pertanto, temendo di dover morire, dettò le sue ultime volontà al notaio Pietro de Fatta⁴⁷ e dispose di essere sepolto a Caltanissetta, nella chiesa del collegio dei gesuiti: tale indicazione, unita ai lasciti ai vari ordini religiosi nisseni (francescani, domenicani, carmelitani, agostiniani), di fatto assecondava la volontà della nonna Aloisia di fare della capitale nissena un «pantheon dinastico deputato a celebrare la continuità e la memoria del casato attraverso il culto riservato ai suoi defunti inumati nei luoghi sacri da essi fondati»⁴⁸. Inoltre, in quell'occasione, il duca designò quale erede universale il primogenito Francesco – che in seguito sarebbe morto durante un breve soggiorno a Mimiano – ed eredi particolari *in vita militia* gli altri tre figli maschi, ovvero Luigi Guglielmo (al quale, tra l'altro, furono assegnati i giardini di Adernò, Biancavilla, Malpasso e Poggiodiana, nonché la vigna comitale di Adernò), Ignazio e Ferdinando (anch'egli destinato a premorire ai genitori a soli sette anni), ed erede particolare *in dotibus del paraggio* l'unica figlia femmina, Marianna. Alla moglie Giovanna, oltre alla dote e al dotario, assegnò un vitalizio di 1600 onze che, in caso di monacazione, sarebbe tornato in possesso dell'erede universale. Quest'ultimo, in tale evenienza, avrebbe dovuto garantire alla madre, fino alla sua morte, 200 onze annuali di alimenti.

Nonostante il presunto valore formale del riferimento all'eventualità della consacrazione alla vita monastica della consorte, quest'ultima finì realmente per abbandonare il mondo secolare. Tale scelta fu condivisa dallo stesso Antonio che, scampato al pericolo di morte e, probabilmente, segnato dal dramma di quell'esperienza, espresse l'intenzione di entrare nell'ordine dei gesuiti. I due coniugi si stabilirono quindi a Napoli, dove trascorsero diversi mesi in attesa del breve pontificio – ma già nel febbraio 1626 Urbano VIII aveva concesso al duca di Montalto la facoltà di giudicare i religiosi nei suoi domini⁴⁹ – e del consenso reale. Infine, ottenute le autorizzazioni necessarie, Antonio intraprese, in costanza di matrimonio, il percorso che lo portò ad assumere a Palermo, per mano dell'arcivescovo di Monreale, il sacerdozio e, quindi, a entrare nell'ordine gesuita, previa approvazione del generale della Compagnia Muzio Vitelleschi⁵⁰. Giovanna entrò invece, come monaca carmelitana sotto il nome di suor Teresa dello Spirito Santo, nel monastero napoletano di San Giuseppe, salvo trasferirsi nel 1628, con *licentia pontificia*, nel monastero delle carmelitane scalze consacrato all'Assunta, fondato a Palermo dal marito, che a tale scopo acquistò un palazzo nei pressi di Porta Vicari, spendendo, *delli suoi propri denari*, onze 2530.14.5⁵¹.

La svolta religiosa, che, lungi dal mettere in discussione il primato politico della famiglia, contribuì piuttosto a sottolinearne lo spessore, non mancò di produrre specifiche conseguenze in termini di successione: alla vigilia della sua consacrazione sacerdotale, infatti, il 29 maggio 1626, Antonio Moncada fece atto di rinuncia dei suoi stati e beni in favore del

⁴⁷ Asp, Am, b. 757, cc. 419-430v, *Testamento di don Antonio Moncada*, 10 settembre 1624 (transunto; Appendice, doc. 37).

⁴⁸ L. Scalisi, R.L. Foti, *Il governo dei Moncada* cit., p. 36.

⁴⁹ Cfr. L. Scalisi, *In omnibus ego. Luigi Guglielmo Moncada (1614-1672)*, «Rivista storica italiana», a. CXX, fasc. II (2008), p. 506.

⁵⁰ Asp, Am, b. 757, cc. 21r-v.

⁵¹ *Ibidem*. Ancora nel 1645, il procuratore di Antonio Moncada, l'uid Antonio Signorino, si dichiarava nel suo testamento creditore di somme anticipate per la fabbrica del monastero (Asp, Nd, Notaio Pietro Candone, b. 3678, cc. 85r-88r, 23 settembre 1645). Sappiamo, inoltre, che il sostentamento delle monache dipendeva dai domini feudali dei Moncada: si veda in proposito la vendita di pollame, uova e salumi da parte dell'università di Caltanissetta in Ascl, As, Ci, b. 318, cc. 19r-20v, 21 ottobre 1631; Ascl, Fn, Notaio Arcangelo La Mammana, b. 636, cc. 677r-v, 28 luglio 1633.

figlio Luigi Guglielmo (succeduto nei diritti di primogenitura dopo la morte del fratello Francesco), riservandosi un vitalizio di 50000 scudi annui⁵². Simbolo suggestivo di questo passaggio del testimone dal padre al figlio fu la cerimonia eucaristica celebrata per la prima volta da Antonio nella chiesa dei padri gesuiti di Palermo, quando, «con le sue mani, cibò del sacro pane eucaristico il di lui figlio Luiggi, donatario principe di Paternò, conte di Caltanissetta»⁵³: una sorta di sacra unzione che poneva sotto le insegne della protezione divina il futuro del nuovo erede. Questi, del resto, già l'anno precedente aveva rinunciato alla carica di abate dell'abbazia di Santo Spirito di Caltanissetta, cedendola al fratello Ignazio⁵⁴, al quale la madre in seguito assegnò dote e dotario a lei spettanti⁵⁵.

Così, nel giugno 1627, appena tredicenne (Luigi Guglielmo era nato a Palermo il primo gennaio 1614), il secondogenito di Antonio si investì degli stati dei Moncada⁵⁶. Il padre, che nei primi anni affiancò il figlio in qualità di suo amministratore (compito che assolse grazie all'ausilio di una rete di efficienti procuratori)⁵⁷, lo affidò per la gestione dei principali affari amministrativi e per il governo degli stati a don Carlo Agliata⁵⁸, suo uomo di fiducia, esponente di una famiglia che, nel secolo precedente, si era attestata tra le più influenti del patriziato palermitano⁵⁹. Inoltre, a coronamento del progetto dinastico disegnato per lui e nell'intento di consolidare l'integrazione della famiglia con la grande aristocrazia spagnola, nel novembre 1629 il giovane erede si unì in matrimonio con María Afán de Ribera, figlia del viceré di Napoli Fernando Afán de Ribera, duca di Alcalá. Le nozze, cui si accompagnò la scelta di Luigi Guglielmo di stabilirsi a Napoli, furono seguite, a distanza di pochi mesi, dalla morte di Antonio Moncada, avvenuta il 15 aprile 1631⁶⁰.

Rispetto al primo testamento, quello dettato da Antonio alla vigilia della sua morte⁶¹, se da un lato sembrò ridimensionare la posizione di preminenza precedentemente accordata a Caltanissetta nella gerarchia dei domini, come dimostra la volontà del duca di essere sepolto a Napoli, dall'altro confermò l'indiscussa centralità dei territori siciliani, base del potere economico e del prestigio della famiglia: in tal senso si può interpretare, ad esempio, la volontà di porre un vincolo sulla residenza palermitana di Palazzo Ajutamicristo e su quella di Mimiano, che, in quanto beni inalienabili, dovevano restare a disposizione di Luigi Guglielmo⁶², nonché l'ordine di trasferire nell'isola tutti i beni mobili e i creati, ossia le

⁵² Asp, Am, b. 757, cc. 451r-461r (transunto dal notaio napoletano Giovanni Battista Verlerio).

⁵³ Ivi, cc. 21r-v.

⁵⁴ Ivi, cc. 443r-447v, *Bolla pontificia*, 28 febbraio 1625; ratifica di Antonio Moncada, titolare del *ius patronato* sull'abbazia, in ivi, cc. 463r-v, 22 giugno 1626.

⁵⁵ Ivi, cc. 433r-442r, 4 febbraio 1625 (transunto dal notaio Antonio de Fatta di Collesano).

⁵⁶ Asp, Rc, b. 642, cc. 134v-138r, 9 giugno 1627.

⁵⁷ Tra questi, spiccano i nomi di importanti giuriconsulti, quali il già citato Antonio Signorino, don Pietro Di Blasi, Rocco Potenzano, prossimi al conseguimento di posizioni istituzionali di rilievo. Asp, Am, b. 1984, cc. 4v-6r.

⁵⁸ Ivi, b. 757, cc. 469r-486r, 17 luglio 1627 (transunto dal notaio Vincenzo Quaranta di Palermo).

⁵⁹ Cfr. V. Vigiano, *L'esercizio della politica. La città di Palermo nel Cinquecento* cit., p. 26.

⁶⁰ L'indicazione della data è desunta da Asp, Am, b. 3267, c. 373r.

⁶¹ Ivi, b. 757, cc. 519r-533v, *Testamento e codicilli dell'eccellentissimo don Antonio Moncada duca di Montalto*, 3 aprile 1631 (Appendice, doc. 45).

⁶² In proposito, rivestono un certo interesse le riflessioni di Maria Antonietta Visceglia intorno all'istituzione di vincoli fideicommissari sulle dimore gentilizie: «è il passato degli avi e il prestigio della famiglia – scrive l'autrice – prima che il valore economico che il palazzo rappresenta che bisogna tramandare»; M.A. Visceglia, *Linee per uno studio unitario dei testamenti e dei contratti matrimoniali dell'aristocrazia feudale napoletana tra fine Quattrocento e Settecento*, «Mélanges de l'École française de Rome. Moyen-Age, Temps modernes», t. 95, n. 1 (1983), p. 420.

persone di servizio⁶³, presenti nel regno napoletano. Proprio nei confronti dei suoi creati il testatore riservò un'attenzione particolare, sollecitando da parte dell'erede la conferma di quanti avevano assunto negli anni precedenti incarichi di rilievo (come don Girolamo Salazar, suo segretario, divenuto castellano nel castello di Poggiodiana, o don Antonio Guzman, *cavallerizo*, nominato castellano a Castellammare del Golfo), nonché la concessione in loro favore di nuovi uffici, come quello di mastro notaio di Caltanissetta al suddetto Salazar, o di benefici ecclesiastici, come nel caso di don Giuseppe Li Chiavi, suo cappellano e segretario.

In ultimo, Antonio nominò eredi particolari i figli Ignazio e Marianna. Il primo, depositario di un beneficio abbaziale e, dunque, destinato allo stato ecclesiastico – come auspicato dal padre, che nel testamento lo invitava, in caso di consacrazione, a rinunciare ai diritti di *vita militia* in favore del fratello maggiore – deviò in seguito dal percorso religioso e, ottenendo da Urbano VIII il permesso di fruire ugualmente della pensione dell'abbazia di Santo Spirito⁶⁴, sposò nel 1636 la cugina Anna Maria Caetani, figlia del marchese di Sortino⁶⁵. La seconda invece andò in sposa, tre anni dopo, a Francisco de Moura y Corte Real, marchese di Castel Rodrigo, succeduto al padre nell'incarico di ambasciatore di Filippo IV presso la Santa Sede e, in linea di massima, in buoni rapporti con il cognato Luigi Guglielmo⁶⁶.

1.3 Luigi Guglielmo Moncada: un “erede programmato”

a. I primi passi in politica e l'incarico di presidente del regno di Sicilia

L'ambizioso progetto di cui il nuovo principe di Paternò fu investito, ossia quello di portare il casato alla grandezza alla quale lo aveva destinato la politica delle ultime generazioni Moncada (da cui la definizione di “erede programmato” proposta per Luigi Guglielmo da Aymard⁶⁷), ebbe come ulteriore puntello la scelta di Antonio Moncada di affidare il solo erede universale alla tutela del duca di Alcalá⁶⁸, che allora ricopriva l'incarico di viceré di Napoli, perché, sotto l'egida del suocero, potesse compiersi la sua formazione politica in prospettiva di eventuali futuri incarichi.

⁶³ In base a un elenco aggiornato al mese di dicembre 1627, il numero dei creati al servizio del principe di Paternò era pari a circa 60 persone, una vera e propria corte di fedelissimi (Asp, Am, b. 3087, n.n., *Lista delli salarii de' creati di Sua Eccellenza*; Appendice, doc. 41). A questi vanno aggiunti sette schiavi (circa la metà rispetto al 1610: ivi, b. 2782, cc. 7r-8r), di cui Antonio Moncada dispose, nelle sue ultime volontà, il definitivo affrancamento.

⁶⁴ Cfr. A. Sindoni, *Dal riformismo assolutistico al cattolicesimo sociale. Il tramonto dell'antico regime in un'area centrale della Sicilia*, Edizioni Studium, Roma, 1984, vol. I, p. 82.

⁶⁵ Per la firma dei capitoli matrimoniali, Ignazio nominò in qualità di suo procuratore il fratello Luigi: Ascl, Fn, Notaio Onofrio Milazzo, b. 692, fasc. 2, cc. 39r-v, 8 ottobre 1635.

⁶⁶ Sull'amicizia tra i marchesi di Castel Rodrigo e Luigi Guglielmo Moncada cfr. R. Pilo, *Luigi Guglielmo Moncada* cit., p. 45. Sulla figura di Marianna (o Anna Maria) Moncada e sul suo ruolo politico-culturale, si veda Ead., *Da Palermo a Napoli e nelle Fiandre: Anna Maria Moncada-Aragón y La Cerda, marchesa di Castel Rodrigo*, in M. Mafri (a cura di), *Alla corte napoletana. Donne e potere dall'età aragonese al vicereame austriaco (1442-1734)*, Fridericiana Editrice Universitaria, Napoli, 2012, pp. 179-188.

⁶⁷ Cfr. M. Aymard, *Introduzione*, in L. Scalisi, *La Sicilia degli eroi* cit., p. 10.

⁶⁸ In qualità di tutori dei due fratelli di Luigi Guglielmo, Antonio Moncada nominò don Luigi Mastrantonio, don Giacinto Cumbo e don Vincenzo Landolina.

A Napoli egli ebbe modo quindi di frequentare la corte spagnola e i personaggi illustri che gravitarono intorno alla figura di Maria d'Austria, sorella di Filippo IV e futura regina d'Ungheria, di passaggio nella città durante il suo viaggio in direzione di Vienna. Dalla capitale partenopea, tuttavia, il principe dovette partire per far ritorno in Sicilia allorché il suocero, accusato di non avere usato nei confronti della sorella del monarca spagnolo gli onori dovuti al suo rango, fu costretto a lasciare il suo posto alla guida della provincia napoletana per assumere quello di viceré di Sicilia, incarico di medio rango che costituì per lui una sorta di *diminutio*.

Tale avvicendamento non mancò tuttavia di giovare agli interessi di Luigi Guglielmo, il quale poté non solo intensificare la sua rete di relazioni nell'isola – ovvero la sua base di appoggio in vista di futuri tentativi di ascesa – mediante l'elargizione di mercedi e favori di cui egli era depositario in quanto genero del viceré, ma anche partecipare più attivamente agli affari di governo, adoperandosi ad esempio per trovare soluzioni al problema del reperimento di risorse granicole da destinare all'estero o assumendo compiti di mediazione nei confronti dei bracci parlamentari. Fu significativa in tal senso la sua partecipazione, in qualità di “prima voce” del braccio militare, al Parlamento del 1633, in occasione del quale egli, allora diciannovenne, coordinò in unione con il principe di Valguarnera il fronte di opposizione contro alcune pretese giurisdizionali del Sant'Ufficio⁶⁹. Di nuovo, Luigi Guglielmo Moncada ebbe il ruolo di “prima voce” del braccio militare nel Parlamento del 1635 e le sue proposte in materia fiscale risultarono poi essere quelle definitivamente seguite dall'assemblea dei rappresentanti del regno⁷⁰. Le doti del principe di Paternò, affinate all'ombra del potente suocero, dovettero infine apparire una garanzia sufficiente perché egli potesse candidarsi ad assumere il carico del governo isolano in sostituzione del duca, allorché questi fu chiamato a Milano come governatore nell'autunno del 1635⁷¹.

In quell'anno, lo stato milanese era oggetto di un'ampia manovra a tenaglia, serrato da una parte dalle truppe dirette in Valtellina schierate dalla Francia di Richelieu, appena scesa in campo apertamente contro gli Asburgo nella Guerra dei Trent'anni, e dall'altra da quelle francesi e sabaude penetrate attraverso i suoi confini occidentali⁷². Determinato a offrire il proprio contributo allo sforzo bellico, a sostegno del quale, secondo voci riportate al Moncada da un creato napoletano, era giunto in soccorso a Milano un nuovo contingente di cinque mila uomini guidato dal marchese di Leganés (nel frattempo insediatosi alla guida dello stato in attesa dell'arrivo del nuovo governatore)⁷³, il duca di Alcalá partì alla volta del nord della penisola con «alcuni vascelli carichi di grano e denari», frutto della generosità del Parlamento

⁶⁹ Cfr. V. Sciuti Russi, *Parlamenti, baronaggio, ministero togato tra Cinquecento e Seicento*, «Archivio storico per la Sicilia orientale», a. LXXX, fasc. I (1984), p. 35.

⁷⁰ Il testo integrale del parere del principe è conservato nel *legajo* 2267 del fondo *Estado* dell'Archivo Histórico Nacional de Madrid, consultabile in A. Badalamenti, *Il Parlamento siciliano e la Guerra dei Trent'anni (i tre “colloqui generali” del 1635-36)*, Tesi di dottorato in Storia (Storia moderna) – VI ciclo, Università degli studi di Catania, a.a. 1993-1994, Tutor O. Cancila, pp. 35-36.

⁷¹ «Dejo encargado este gobierno al Principe de Paternò mi hierno juzgando que en lo que huviese de hazer enel cumplira con sus obligaciones i de ninguno puedo tener mayor seguridad de que me assista i no mal logre lo que he trabajado en disponerlo»: Archivo General de Simancas, Secretarías Provinciales, leg. 1266, Lettera del duca d'Alcalá, 31 ottobre 1635, consultabile in A. Badalamenti, *Il Parlamento siciliano e la Guerra dei Trent'anni* cit., p. 37.

⁷² Cfr. D. Sella, *Sotto il dominio della Spagna*, in D. Sella, C. Capra, *Il ducato di Milano dal 1535 al 1796*, Utet, Torino, 1984, (Storia d'Italia, 11), p. 15.

⁷³ Asp, Am, b. 3620, n.n., *Lettera del creato don Agapito Marotta a Luigi Moncada*, Napoli, 16 novembre 1635 (Appendice, doc. 53).

siciliano, il quale, pur «essendo il regno sterile di grano, non s'ha curato di patiri l'estrattione, purché Sua Eccellenza andasse in Milano per il servizio di Sua Maestà»⁷⁴.

Il problema della penuria di frumento nell'isola, esacerbato dai cattivi raccolti che provocarono la carestia del 1635-36, fu una delle prime questioni che Luigi Guglielmo Moncada – nominato ufficialmente presidente del regno il 12 luglio 1636, ma già in carica da diversi mesi⁷⁵, interrotti solo dalla temporanea investitura del cardinale di Palermo Giannettino Doria a luogotenente generale⁷⁶ – dovette fronteggiare: a tale scopo, nella primavera del 1636, egli emise un'ordinanza intesa a incentivare la somministrazione di soccorsi ai borghesi, nel tentativo di risollevare le sorti della produzione⁷⁷. Tuttavia, nell'agosto dello stesso anno, i giurati di Caltanissetta denunciavano la scarsità del raccolto e il conseguente pericolo che il frumento non fosse sufficiente per il fabbisogno della popolazione, con l'aggravante che,

perché in Caltanissetta li fromenti valeno a manco prezzo di quelli che valino per tutto il regno, ognuno viene di fora a comprare ditti fromenti e quelli si escalino et anco li stessi cittadini di Caltanissetta caricano molta quantità di fromenti e quelli si vanno a vendere in diverse parti del regno e così ancora estrahino molta quantità di orgio⁷⁸.

In risposta alla supplica dei suoi vassalli, nonostante il precedente ordine «che non si proibisse la estrattione di formenti et orgi, ma che restasse in libertà di ognuno di poterli extraere e condurli dove le piace e particolarmente a caricatore», il presidente concesse loro la possibilità di bloccare la fuoriuscita del frumento, a patto che l'università fosse in grado di pagarne – anche con gli interessi – il prezzo ai venditori. In alcuni casi poi, la crisi di approvvigionamento granario sfociò in veri e propri tumulti, come accadde a Trapani⁷⁹, dove il principe di Paternò fu costretto a inviare, nell'autunno del 1636, una compagnia di 90 cavalieri del suo servizio militare, guidata dal nisseno Onofrio Sbernia e Romano, per sedare la folla dei tumultuanti⁸⁰.

La crisi cerealicola degli anni Trenta del Seicento fu inoltre alla base dello scatenarsi, nel 1637, di gravi tensioni con l'Ordine di Malta, in quanto spinse il presidente Moncada a limitare fortemente i rifornimenti che i cavalieri intendevano effettuare presso i caricatori del regno, in deroga al regime privilegiato di tratte che regolava l'approvvigionamento granario

⁷⁴ *Ibidem*.

⁷⁵ Risalgono al novembre 1635 i festeggiamenti celebrati nei domini nisseni per la nomina di Luigi alla presidenza del regno: si vedano, in proposito, le note di spesa per l'acquisto di torce e luminarie in Ascl, As, Ci, b. 319, cc. 9r, 10v.

⁷⁶ La relativa patente, datata Madrid, 17 gennaio 1636, è conservata in Archivo General de Simancas, Secretarias Provinciales, lib. 816, ff. 109r-110v, consultabile in A. Badalamenti, *Il Parlamento siciliano e la Guerra dei Trent'anni* cit., pp. 166-167.

⁷⁷ Cfr. C.A. Garufi, *Patti agrari e comuni feudali di nuova fondazione in Sicilia. Dallo scorcio del secolo XI agli albori del Settecento*, Scuola tipografica «Boccone del povero», Palermo, 1948, p. 56.

⁷⁸ Asp, Rc, b. 667, cc. 1r-2r, *Lettere viceregie dirette ai giurati di Caltanissetta*, 3 settembre 1636 (Appendice, doc. 56).

⁷⁹ Cfr. C. Guida, *Le "insurrezioni della fame" in Trapani nel secolo XVII. Fatti ed episodi di vita cittadina durante le carestie degli anni 1635-36; 1640-41; 1647; 1671-72*, Radio, Trapani, 1940, pp. 15-49.

⁸⁰ Asp, Am, b. 3697, cc. 303r-307v. L'ordine di congedo del contingente risale al 4 novembre 1636 (ivi, cc. 118r-v; Appendice, doc. 57). In tutto, furono pagate ai cavalieri, per soccorsi e salari, 1070 onze (ivi, b. 3582, c. 252r, 20 luglio 1637).

dell'isola maltese⁸¹. In quell'occasione non mancò chi interpretò l'ostilità del principe di Paternò nei confronti dei cavalieri gerosolimitani come frutto di vecchi rancori personali⁸², quasi a voler suffragare i timori di parzialità inevitabilmente connessi all'attribuzione di funzioni governative a un "naturale": all'origine dei rancori vi sarebbe stata, in particolare, una contesa sull'eredità di Giovanni Moncada, cavaliere dell'Ordine di Malta, esplosa nel 1614 tra l'Ordine stesso e Antonio Moncada, nipote ed erede universale del defunto, il quale accusò i cavalieri di avergli usurpato *robbe et beni, argento et oro, vestimenti et arnesi et gioiie*⁸³.

Le voci dei detrattori del principe, tuttavia, non scalfirono la sua reputazione presso gli organi di governo centrali, ben disposti nei confronti di un presidente dimostratosi capace di procurare all'assetata Corona di Spagna le risorse finanziarie di cui necessitava per far fronte ai molteplici impegni militari⁸⁴, per i quali non si esitò a ricorrere anche alla vendita di una massa considerevole di beni del patrimonio regio. A costo di faticose negoziazioni con i tre bracci del Parlamento, di cui egli presiedette tre sessioni straordinarie⁸⁵, Luigi Guglielmo garantì quindi consistenti fuoriuscite di denaro dall'isola a supporto della politica madrilena: in particolare, nel giugno 1636 fu votato lo scioglimento definitivo, a circa sessant'anni dalla sua istituzione⁸⁶, della cavalleria leggera e furono attribuiti alla Regia Corte il relativo donativo di 40000 scudi, i 10325 scudi della gabella delle armi, nonché un contributo straordinario di 100000 scudi imposto sulla vendita della gabella del carlino sulla seta al mangano; nel dicembre dello stesso anno, il Parlamento convocato a Messina concesse al re i pieni diritti sulle gabelle delle polizze d'armi e delle esportazioni, precedentemente cedute alla Deputazione del Regno per il pagamento dei creditori soggiogatori della Corona; infine, nel 1638, il presidente Moncada, «additando i molti nemici che il re Filippo IV avea sulle spalle, i quali erano intenti a turbare la religione e a rovinare la casa d'Austria, per opporsi ai quali gli era necessario molto denaro, che non potea sperare che dalla fedeltà dei suoi amati siciliani»⁸⁷, chiese un donativo di due milioni di scudi, per i quali dovette imporsi – oltre a nuove gabelle su olio, sale e seta – il *testatico*, una tassa corrispondente a una giornata di rendita o di salario gravante su tutti i regnicoli, con esclusione di mendicanti e impossidenti⁸⁸.

⁸¹ Sull'intera vicenda cfr. R. Pilo, *Le relazioni diplomatiche tra il Regno di Sicilia e i Cavalieri di San Giovanni nella prima metà del XVII secolo*, in M. Rivero Rodríguez (coord.), *Nobleza hispana, Nobleza cristiana. La Orden de San Juan*, Ediciones Polifemo, Madrid, 2009, vol. II, pp. 1493-1527.

⁸² Cfr. R. Pilo, *Luigi Guglielmo Moncada* cit., pp. 171-172.

⁸³ Asp, Am, b. 3062, cc. 110r-111r, *Supplica del principe di Paternò e provvisione dell'uditore dell'ordine gerosolimitano*, 15 luglio 1614 (Appendice, doc. 27).

⁸⁴ A partire dagli anni Venti del Seicento, il prelievo fiscale nell'isola fu più che raddoppiato: in particolare, Aymard calcola che tra il 1620 e il 1650 la Sicilia mise a disposizione della Spagna un minimo di dieci milioni di scudi; cfr. M. Aymard, *Bilancio d'una lunga crisi finanziaria*, «Rivista storica italiana», a. LXXXIV, fasc. I (1972), p. 988. In generale, sulla pressione tributaria cui fu sottoposta l'isola durante la Guerra dei Trent'anni si veda C. Trasselli, *La Sicilia nella Guerra dei Trent'anni*, in S. Di Bella (a cura di), *Economia e storia (Sicilia/Calabria XV-XIX sec.)*, Pellegrini, Cosenza, 1976, pp. 167-173.

⁸⁵ Cfr. D. Ligresti, *I bilanci secenteschi del Regno di Sicilia*, «Rivista storica italiana», a. CIX, fasc. III (1997), pp. 912-913.

⁸⁶ Sulle vicende inerenti alla cavalleria leggera in Sicilia tra il 1574 e il 1635 vedi V. Favaro, *La modernizzazione militare nella Sicilia di Filippo II*, Associazione Mediterranea, Palermo, 2009 (Quaderni Mediterranea - ricerche storiche, 10), pp. 99-111.

⁸⁷ G.E. Di Blasi, *Storia cronologica dei viceré luogotenenti e presidenti del regno di Sicilia*, Stamperia Oreste, Palermo, 1842, p. 319.

⁸⁸ Asp, Am, b. 1524, *Relazione sulle deliberazioni del Parlamento del 1638*, 22 maggio 1638. Con una circolare del 26 giugno, il presidente Moncada dispose l'imposizione nelle università del regno delle gabelle di olio (6 tari

Come si vede, Luigi Guglielmo cercò di «distribuire il carico fiscale sugli altri ambiti produttivi per salvaguardare il settore cerealicolo»⁸⁹: in questo modo, egli non solo avrebbe garantito l'approvvigionamento interno e, nonostante la crisi della produzione⁹⁰, quello esterno, ma avrebbe altresì tutelato quella che rappresentava la principale fonte di entrata dei suoi possedimenti feudali e, in particolare, di quelli nisseni che ne costituivano il cuore.

In fondo, l'attenzione per i propri possedimenti non abbandonò mai il principe di Paternò, nonostante il suo impegno nell'esercizio di pubbliche funzioni. Lo dimostrano, in primo luogo, i titoli onorifici di *civitas* e di *antiqua civitas* concessi nel 1637, rispettivamente, alle terre di Paternò – già elevata nel 1565 con privilegio di Filippo II al rango di principato – e di Adernò⁹¹; quindi, la licenza accordata alla vendita, a partire dal 1638, dei terreni comuni del territorio di Caltanissetta, il cui prezzo sarebbe servito a soddisfare i creditori soggiogati del principe, che ne avrebbero ceduto le ragioni agli stessi acquirenti, in virtù di un'operazione espressamente vietata da una prammatica viceregia e autorizzata da giudici della Magna Regia Curia consenzienti⁹².

Sono queste soltanto alcune delle inevitabili conseguenze connesse alla nomina di un siciliano, con interessi radicati nell'isola, al primo posto di governo della stessa. Del resto, il principe di Paternò beneficiò della tendenza madrilena, diffusasi negli anni Trenta, a soprassedere sulla questione del conflitto di interessi, privilegiando quella di una quanto più possibile serena contribuzione provinciale: la nomina del Moncada «era il più esplicito dei messaggi politici possibili nel senso di una rassicurazione alle *élites* isolate; quasi a voler dire: allo sforzo comune, soprattutto finanziario, che va compiuto non si accompagnerà la spoliatura di stranieri rapaci ma la partecipazione virtuosa alle scelte di governo»⁹³.

Luigi Guglielmo, che non fu il primo del suo casato ad assurgere alle funzioni interinali di presidente del regno di Sicilia⁹⁴, fu sostituito, alla morte del duca di Alcalá nel marzo del 1637, da Francisco de Mello, braccio destro del *valido* Olivares, il quale giunse nell'isola nella primavera del 1639. Soltanto allora egli abbandonò il suo incarico, forte dei meriti raccolti⁹⁵ e lasciando nella capitale segni tangibili del proprio governo (tra gli altri, la porta

per cantaro) e sale (2 tari per salma), prescrivendo la promulgazione di bandi per l'appalto della loro riscossione (Ascl, As, Ci, b. 82, c. 78r, *Circolare del presidente del Regno*, Palermo, 26 giugno 1638). A Caltanissetta il disbrigo di tali operazioni fu ulteriormente sollecitato dalla principessa di Paternò nel mese di luglio (ivi, c. 79r, 17 luglio 1638).

⁸⁹ R. Pilo, *Luigi Guglielmo Moncada* cit., p. 104.

⁹⁰ In proposito, vedi O. Cancila, *La terra di Cerere*, Sciascia, Caltanissetta-Roma, 2001, p. 42.

⁹¹ Asp, Rc, b. 666, cc. 123v-124v, 266r-267r.

⁹² Cfr. *infra*.

⁹³ F. Benigno, *Premessa*, in R. Pilo, *Luigi Guglielmo Moncada* cit., p. 9.

⁹⁴ Prima di lui, furono presidenti Guglielmo Moncada, conte di Caltanissetta (1429-30); Guglielmo Raimondo Moncada, conte di Adernò, in qualità di maestro giustiziere del Sacro Consiglio (1462); Giovanni Tommaso Moncada, conte di Adernò, in qualità di maestro giustiziere (1475, 1478-79, 1494); Guglielmo Raimondo Moncada (1509). Cfr. G.E. Di Blasi, *Storia cronologica dei viceré luogotenenti e presidenti del regno di Sicilia* cit., pp. 50 sgg.

⁹⁵ Del contributo del principe di Paternò alla politica madrilena fa menzione anche il giurista catanese Mario Cutelli: «Causa haec Regio praecepto ex voto D. Praesidis et Episcopi D. Petri Corseti, D. Vincentii Girgenti tunc Supremae Curiae, Iudicis, nunc Regalis Patrimonii egregii Praesidis, meoque terminata fuit, ut vectigal tarenorum trium pro instantibus necessitatibus, omnibus tunc notis ex singula frumenti salma exigeretur, fuitque ex Supremo Italici Senatus decreto probatum, ac exequi mandatum D. Paternionensium Principe Regnum pro Rege moderante, cuius opera, ac suppetiis Mediolanensis Status, exercitusque Catholicus adiutus, ac viribus adeo aventus fuit, ut non tantum ex suis finibus hostem expulerit, verum usque ad Pedemontanas Regiones persequi, multaque opida, ac munitas urbes expugnare potuerit, cum omnia in Demanio Regio servasset, nec aliquid ex antiquo Patrimonio divendidisset, Regnumque in summa sterilitate annonae in pace servasset». M.

Montalto e gli stucchi di Pietro Novelli in tre sale del Palazzo reale, raffiguranti i fasti di casa Moncada), primi tasselli di quell'opera di costruzione della memoria familiare che, negli anni successivi, troverà compimento, dando luce e prestigio all'ambizioso principe e al suo casato.

b. Un candidato per il trono di Sicilia

Scaduto il suo mandato nell'isola, Luigi Guglielmo partì per Roma, dove si intrattenne per alcuni mesi alla corte di Urbano VIII: era la Roma degli anni d'oro della famiglia Barberini (di cui era membro lo stesso pontefice), con la quale anche il padre di Luigi, Antonio Moncada, aveva mantenuto buoni rapporti⁹⁶. Durante il viaggio dalla Sicilia a Gaeta, perse la vita la moglie María Afán de Ribera: per elaborare il lutto, dopo il breve soggiorno romano, il principe scelse la dimora nissena, vero e proprio rifugio nei momenti più difficili⁹⁷. Qui, intenzionato a proseguire in ascesa il proprio *cursus honorum*, pianificò la sua partenza alla volta della corte madrilenana. A tale scopo, nel 1641, mentre i suoi stati gravati da debiti ingenti venivano posti in Deputazione, egli nominò un procuratore a Madrid nella persona del gesuita palermitano Pietro Angelo de Agrigento, perché provvedesse ad amministrare e a riscuotere i proventi a lui spettanti in territorio spagnolo in qualità di commendatore di Belvis della Sierra, nonché di nipote del duca di Medinaceli e di genero del duca di Alcalá, ma soprattutto per «otteniri et impetrari di Sua Maiestà e suo regio e supremo consiglio qualsivoglia comenda, offitii, dignità, habiti o vero confirmazioni d'habiti, prorogatione, ampliattione et altri a ditto procuratore benvisti»⁹⁸. Dal soglio regio furono accordate due croci militari, della cui *susceptione et receptione* il principe incaricò due suoi «familiari», il cameriere personale don Francesco Orioles e Moncada, cavaliere dell'ordine di Alcantara⁹⁹, e il cavallerizzo don Alonso Ochioà de Rivera¹⁰⁰.

Cutelli, *De prisca et recenti immunitate ecclesiae ac ecclesiasticorum libertate generales controversiae*, Madrid, 1647, vol. II, 79, 21, pp. 487-488.

⁹⁶ Cfr. R. Pilo Gallisai, *España y Roma. Conflicto político e intervención diplomática durante la minoría de Carlos II*, in P. Sanz Camañes (coord.), *La Monarquía Hispánica en tiempos del Quijote*, Sílex, Madrid, 2005, p. 616.

⁹⁷ In particolare, agli atti del notaio nisseno Domenico Giordano, risulta una spesa di onze 178.25 «per servitio di Sua Eccellenza e sua casa, per carrichi, calommi e lettiche che portaro la robba di Sua Eccellenza da Palermo a Caltanissetta, incominciando dalli 14 di giugno per tutti li mesi d'ottobre 1640»: Ascl, Fn, Notaio Domenico Giordano, b. 790, cc. 402r-403r, 14 luglio 1641.

⁹⁸ Ascl, Fn, Notaio Arcangelo La Mammana, b. 641, cc. 480r-486r, 2 aprile 1641.

⁹⁹ Di quest'ultimo sappiamo che, in occasione del Parlamento del 1636, fu oggetto di una supplica rivolta al sovrano dai deputati del Regno, in cui si fa riferimento al suo rapimento ad opera dei turchi e alla necessità di reperire somme di denaro per il suo riscatto. In particolare, si legge nella supplica: «Don Francisco Orioles et Moncada figlio del barone di San Peri sopra Patti andando a far riverenza al Conte di Castro quando veniva a governar il regno fu cattivato da inimici et condotto in Barbaria, et come persona nobile et di rispetto, et giovane fu tagliato per scudi 6.000 d'oro che importano settimila di questa moneta [...] Conoscendo il Regno ragunato a questo straordinario Parlamento generale, la verità di questo fatto, et che il Padre per le cause sudette et ridotto, a termino che non può più approntare il rescatto, mosso a misericordia di Vostra Maestà, e supplicarla che fra le molte opere pie che continuamente fa, si serva metter questa in primo luogo [...] con farli gratia di dui titoli di principi col prezzo dei quali vendendosi nel regno puossi ricogliere novo, et bastante ricattito [...] et oltre all'antedetto, la sudetta gratia Vostra Maestà la fa in persona delle cui predecessori è stata la Sua Corona reale servita più volti in diversi occasioni di guerre con antichi et notabili servitij [...]»; Asp, Deputazione del Regno, b. 206, cc. 80r-v, 2 luglio 1636, consultabile in A. Badalamenti, *Il Parlamento siciliano e la Guerra dei Trent'anni* cit., p. 66.

¹⁰⁰ Ascl, Fn, Notaio Arcangelo La Mammana, b. 642, cc. 163r-164r, 28 ottobre 1641.

Vero fiore all'occhiello dell'opera di pianificazione di Luigi Guglielmo fu tuttavia il progetto delle nozze con Caterina Moncada (figlia del defunto marchese di Aytona don Francisco Moncada), mediante le quali si sarebbe attuato, dopo circa tre secoli, il ricongiungimento dei due rami Moncada, quello siciliano e quello spagnolo. Per di più Caterina era cresciuta insieme ai fratelli alla corte di Madrid nelle vesti di *menina* e si era guadagnata il favore tanto del re, che soleva farsi accompagnare da lei durante le visite dei principi stranieri in grazia della sua passione per le genealogie principesche, quanto della regina, che la preferiva alle altre damigelle: pertanto, come la prima moglie aveva contribuito a introdurre il principe di Paternò nelle corti viceregie di Napoli e di Palermo, così la nuova consorte gli avrebbe senz'altro dischiuso le porte della corte madrilenas¹⁰¹.

Le nozze furono organizzate per procura da Caltanissetta, dalla residenza nel bosco di Mimiano: al gesuita Pietro Angelo de Agrigento Luigi Guglielmo affidò il compito di stipulare i capitoli matrimoniali¹⁰²; a don Gaspar de Guzmán, conte di Olivares e duca di Sanlúcar, chiese invece di presiedere in sua vece la cerimonia nuziale *in faciem ecclesie, coram parrocho et testibus*¹⁰³. Il coinvolgimento del ministro di Filippo IV, che apparentemente denunciava il favore accordato dalla corte madrilenas al matrimonio, ben presto si rivelò un *boomerang* contro il principe Moncada. Quest'ultimo partì per la Spagna, diretto prima a Saragoza e poi a Madrid, nel 1642, dopo avere nominato in veste di governatore dei suoi stati il principe d'Aragona don Luigi Naselli¹⁰⁴ e in qualità di depositario delle sequestrazioni di Caltanissetta, Bivona, Caltabellotta e Riviera di Moncada don Vincenzo Romano, rettore del nisseno collegio dei gesuiti¹⁰⁵. A Madrid, Luigi Guglielmo si ricongiunse finalmente con la sua sposa, con la quale si unì ufficialmente in matrimonio nel 1643: l'eco dei festeggiamenti contagiò anche i domini siciliani del principe e, in particolare, quelli nisseni¹⁰⁶, dove una parte degli abitanti tributò al neosposo un donativo superiore alle 100 onze¹⁰⁷.

Fu proprio il conte-duca, ormai prossimo alla caduta, ma deciso ad allontanare dalla capitale un nobile troppo ambizioso e una dama capace di oscurare agli occhi della regina Isabella i meriti della moglie, Inés de Zúñiga y Velasco, a proporre il Moncada – *promoveatur ut amoveatur* – per l'incarico di viceré di Sardegna¹⁰⁸. Restavano quindi deluse le speranze, espresse anni prima dai creati napoletani del principe, che questi potesse assurgere al governo del regno napoletano, in cui Luigi Guglielmo vantava i privilegi di «primo signore»¹⁰⁹, in quanto discendente dagli Aragona duchi di Montalto e Grandi del Regno¹¹⁰. Ciononostante, l'esperienza in Sardegna fu utile a confermare le capacità di governo del principe di Paternò,

¹⁰¹ Cfr. S. Laudani, *Lo stato del principe. I Moncada e i loro territori*, Sciascia, Caltanissetta-Roma, 2008, p. 39.

¹⁰² Ascl, Fn, Notaio Arcangelo La Mammana, b. 642, cc. 155r-157v, 28 ottobre 1641.

¹⁰³ Ivi, cc. 159r-160v, 28 ottobre 1641.

¹⁰⁴ Ivi, cc. 1345r-1346r, 8 luglio 1642.

¹⁰⁵ Ivi, cc. 1343r-1344r, 8 luglio 1642.

¹⁰⁶ Vedi le lettere di Luigi Guglielmo e Caterina Moncada ai giurati di Caltanissetta in Ascl, As, Ci, b. 82, c. 244r, c. 246r, agosto 1643 (Appendice, docc. 78, 80).

¹⁰⁷ Ascl, Fn, Notaio Arcangelo La Mammana, b. 643, 5 giugno 1644.

¹⁰⁸ Cfr. L. Scalisi, *La Sicilia degli eroi* cit., p. 38.

¹⁰⁹ Asp, Am, b. 3620, n.n., *Lettera del creato Bernardo Spirito a Luigi Moncada*, Napoli, 20 ottobre 1635 (Appendice, doc. 52).

¹¹⁰ Sul ruolo politico e sui privilegi riconosciuti ai Grandi del Regno a Napoli si veda R. Sicilia, *Due ceti del Regno di Napoli. "Grandi del Regno" e "Grandi togati"*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2010, in cui, a p. 133, si fa riferimento ai duchi di Montalto membri del Consiglio Collaterale.

che nell'isola rimase per due mandati consecutivi (1644-49), durante i quali non solo si adoperò nella repressione del banditismo e nel controllo delle scorrerie nemiche, ma prese anche parte attiva ai tentativi di sedare i rivolgimenti che sconvolsero la Catalogna¹¹¹ e, nel 1647, la Sicilia e Napoli, alle quali inviò, rispettivamente, viveri e truppe¹¹².

Fu probabilmente nel contesto delle rivolte siciliane del 1647 che maturò l'idea della nascita di un regno siciliano indipendente dalla Corona iberica: tale idea, che inizialmente fu alla base di mere speculazioni dottrinarie sulle quali si trovarono a dibattere gli "intellettuali" Antonio del Giudice e Giuseppe Pesce dinanzi al diffondersi, nella primavera del 1649 (a pochi mesi dalla decapitazione di una testa coronata europea, quella di Carlo I d'Inghilterra), della falsa notizia della morte di Filippo IV¹¹³, divenne in seguito l'impianto teorico fondamentale di una vera e propria congiura antispagnola e indipendentista cui aderirono settori consistenti della nobiltà isolana, sventata grazie alla delazione (2 dicembre 1649) del confessore del conte di Mazzarino, Giuseppe Branciforte, al quale i congiurati avevano promesso «il dominio di uno de' tre Valli dell'isola, avendo bensì accennato due altri soggetti per la signoria ed il comando degli altri due Valli», con l'assicurazione «che per tale affare non avrebber mai posto gli occhi sopra alcun altro personaggio a lui inferiore»¹¹⁴.

Non è certo quali fossero i nomi degli altri due candidati al comando dei Valli siciliani, né d'altra parte se il piano dei congiurati prevedesse effettivamente una divisione dell'isola in distretti territoriali o piuttosto l'insediamento di un unico sovrano; non vi sono dubbi, tuttavia, sul fatto che le voci di un coinvolgimento di Luigi Guglielmo Moncada, individuato come possibile monarca, preferito addirittura al conte di Mazzarino (che per questo potrebbe avere spinto per portare allo scoperto i disegni sovversivi), si fecero sempre più pressanti, corroborate tra l'altro dalla conoscenza dei suoi legami con quasi tutti i personaggi coinvolti: a titolo esemplificativo, si pensi che Giuseppe Pesce – uno degli ideatori della congiura, in seguito condannato alla decapitazione – nel 1642 risultava annoverato, in qualità di avvocato, nella lista dei salariati della Deputazione degli stati del principe di Paternò¹¹⁵ e in seguito, nel 1645, ottenne in delega dal governatore Luigi Naselli il compito di amministrare la giustizia civile e criminale nell'ambito dei domini dei Moncada¹¹⁶; allo stesso modo, don Pietro Opezinghi, un altro dei congiurati, fu dal 1647 delegato della Deputazione degli stati dei

¹¹¹ «Nelle guerre di Catalogna assistì a Sua Maestà di persona, con l'incomodità e dispendii che occasionavano simili appretti in persona del suo grado, come lo riconobbe Sua Maestà in un real dispaccio di 14 gennaio 1644, dicendo che atteso al zelo e prontezza con che si mosse a venire a servirmi nell'occasione che occorsero di guerra». Asp, Am, b. 844, cc. 213r-238r, *Nota delli servigii prestati alla Corona dalli duchi di Montalto dall'anno 1297 all'anno 1656* (Appendice, doc. 135).

¹¹² «[...] importò molto al real serviggio il mantenere l'armata fra un giorno e mezzo bastimentata con grande abbondanza de necessarii viveri, con che li si rendè facile l'introdurre felicemente in Orbitello a castellani di Napoli ed eserciti di sua maestà in quel regno, nel tempo istesso che quel popolo di Napoli si ritrovava tumultuante, in qual occasione fece conoscere la sua attività e prudenza con i buoni successi che seguirono, causa che apportarono la tranquillità d'Italia; con i quali servigii mosse l'animo del re di Sardegna ad approvare tutta la sua condotta». *Ibidem*. Sulla rivolta in Sicilia e, in particolare, sulla sua diffusione negli stati del principe di Paternò, cfr. *infra*.

¹¹³ Cfr. G.E. Di Blasi, *Storia del Regno di Sicilia. Dall'epoca oscura e favolosa sino al 1774*, Stamperia Oreste, Palermo, 1847, vol. III, p. 182.

¹¹⁴ *Breve relazione del come si scoprì la congiura macchinata da alcuni per sollevare Palermo ed il regno, e del successo della cattura e del supplizio, ch'ebbe luogo contro alcuni di essi* in G. Di Marzo (a cura di), *Diari della città di Palermo* cit., vol. IV, p. 280.

¹¹⁵ Asp, Nd, Notaio Pietro Candone, b. 3675, cc. 75r-v, 16 settembre 1642.

¹¹⁶ Ivi, b. 3677, c. 580r, 4 marzo 1645.

Moncada¹¹⁷. Del resto il principe di Paternò, erede di uno dei più prestigiosi casati del regno, rappresentava agli occhi dei cospiratori una figura già collaudata di governante capace, oltre ad essere convinto sostenitore, come egli stesso avrebbe dichiarato in un memoriale dei primi anni Sessanta, dell'opportunità di affidare il controllo dell'isola – sia pure sottoposto ai limiti dell'istituto viceregio – direttamente a un siciliano¹¹⁸.

A dispetto delle dichiarazioni di estraneità protestate da Luigi Guglielmo e dalla moglie Caterina, secondo cui, all'epoca dei fatti, il principe si trovava ancora in Sardegna, le cronache del tempo testimoniano di un suo sbarco a Palermo e, quindi, di un suo immediato trasferimento a Collesano – dove allora dimorava la principessa di Paternò, nell'isola da circa un anno – già il 10 marzo 1649¹¹⁹.

Si tratta delle stesse cronache che riportano la notizia della morte, risalente al 13 giugno dello stesso anno, del decenne principe di Paceco, don Placido Fardella, vittima di un incidente in carrozza durante una passeggiata in compagnia dello stesso Moncada in località Acqua dei Corsari, «quattro miglia lontana da Palermo»¹²⁰. La notizia assume una certa rilevanza se si considera che la morte del fanciullo segnò l'inizio di una lunga vertenza per la successione che vide opposti, da una parte, Maria Fardella, sorella del defunto, e, dall'altra, lo zio Emanuele Fardella¹²¹. Luigi Guglielmo, lungi dal mantenersi neutrale, il 20 giugno 1649 inviò al suo capitano nisseno, don Francesco Franco Ayala, il seguente ordine:

A vos don Francisco Franco de Ayala, capitan de nuestra ciudad de Cartanageta, ordenamos y mandamos que, luego al punto que recibais la presente, procureis con publicos y penales bandos iuntar el maior numero de iente y cavallos que sea posible hasta 100 por lo menos y hos encamineis con ellos la buelta de Pacheco a uniros con los capitanes Iorge Greco, Iacomo Matranga, don Cesar del Bosco, Iusepe Rufino, Pedro de Franco y Carlos de Alverto, para defender la posesion de aquel estado que se tomo en nombre de la senora princessa donna Maria Fardela, mi sovrina¹²².

Rosanna Zaffuto Rovello ipotizza, tuttavia, che tale assembramento di truppe in un luogo da cui era possibile raggiungere la capitale con poche ore di viaggio servisse in realtà a preparare un colpo di mano militare, tanto più che Teopazia Gaetani, madre di Placido e Maria, era strettamente imparentata con Giovanni Gaetani, uno dei congiurati, e dunque verosimilmente disposta a offrire il suo feudo come centro di raccolta di contingenti militari al servizio della congiura¹²³. Inoltre, il 2 dicembre 1649 – lo stesso giorno in cui le autorità vennero a conoscenza dei fatti – fu emanata un'ordinanza viceregia che minacciava misure severe contro quanti ricorrevano all'uso della forza per prendere possesso di feudi rimasti

¹¹⁷ Ascl, As, b. 1070, cc. 9v-10r, *Lettera di don Cesare Moncada ai giurati di Caltanissetta*, Catania, 14 febbraio 1647.

¹¹⁸ Cfr. C. Giardina, *Un memoriale inedito del duca di Montalto a Filippo IV*, «Archivio storico per le province napoletane», n. s., a. XXI (1935), pp. 334-344.

¹¹⁹ Cfr. V. Auria, *Diario delle cose occorse nella città di Palermo e nel Regno di Sicilia*, in G. Di Marzo (a cura di), *Diari della città di Palermo* cit., vol. III, p. 344. In realtà, una lettera del principe di Paternò, inviata da Collesano ai giurati di Caltanissetta e datata 28 febbraio 1649, consente di retrodatare ulteriormente la sua presenza nell'isola: Ascl, As, Ci, b.21, cc. 23v-24r.

¹²⁰ V. Auria, *Diario delle cose occorse nella città di Palermo e nel Regno di Sicilia* cit., pp. 345-346.

¹²¹ Sui Fardella principi di Paceco vedi P. Nocella, *Tradición, familias y poder en Sicilia (siglos XVIII-XX)*, Tesi di dottorato, Facultad de Filosofia y Letras, Departamento de Historia II, Universidad de Alcalá de Henares, 2006 e, in particolare, per le vicende successive alla morte del giovane Placido Fardella, pp. 321 sgg.

¹²² Ascl, Fn, Notaio Arcangelo La Mammana, b. 649, cc. 285r-v.

¹²³ Cfr. R. Zaffuto Rovello, *Caltanissetta Fertilissima Civitas* cit., pp. 354-357.

vacanti dopo la morte del legittimo titolare¹²⁴. Tali risoluzioni, che, secondo la studiosa nissena, rispondevano alla volontà del potere centrale di mettere «fuori legge le truppe armate di Moncada, subito prima di colpire la testa della congiura, per evitare una risposta armata agli arresti e alle condanne»¹²⁵, sembrano in effetti concepite in risposta al paradigma difensivo di Luigi de Los Cameros, giudice della Regia Monarchia e deputato degli stati del principe di Paternò, il quale, a giustificazione della condotta di quest'ultimo, aveva scritto al viceré don Giovanni d'Austria che

el Duque ayundò a la Princesa de Pacheco en aquel estado, no para que hiziesse violencia a don Manuel, sino para que la Princesa se defendiesse de la que don Manuel la hazia, por que, estando la Princesa en possession, se valio don Manuel de las armas y fuerza para despojarla y ella de el Duque para defenderse, cosa que fuera licita al mas estrano, quanto mas a un pariente, en cuya compania murio el Principe de Pacheco¹²⁶.

Di lì a poco furono intraprese le operazioni di repressione e di condanna dei congiurati. Nessuna istruttoria fu prodotta contro il principe di Paternò, probabilmente per evitare nuove lacerazioni del tessuto politico, data la levatura del personaggio¹²⁷. Significativo tuttavia – quasi un monito rivolto indirettamente allo stesso Moncada – fu l'esilio comminato al gesuita nisseno Diego Filippazzo, predicatore nel duomo di Palermo durante la Quaresima del 1650, il quale, forse non a caso, «trasportato da non so qual capriccio, disse che i re e loro ministri dovevano perdonare i delitti di ribellione»¹²⁸.

Da parte sua, Luigi Guglielmo scelse di chiudersi in un volontario esilio a Caltanissetta, dove, tra il 1650 e il 1651, partecipò più direttamente all'amministrazione dei suoi stati, promuovendo in molte università, come vedremo nei prossimi capitoli, la razionalizzazione dei conti civici, regolando e disciplinando le nomine e gli incarichi dei suoi ufficiali, intervenendo sull'organico dei suoi consiglieri, come dimostra, in ambito patrimoniale, l'elezione di cinque deputati con competenze su tutti i negozi di pertinenza dei suoi stati¹²⁹.

Infine, nel 1652, un nuovo incarico gli consentì di tornare a coltivare le proprie ambizioni politiche, portandolo nuovamente in Spagna per assumere le funzioni di viceré nel regno di Valenza; in un'area, cioè, che costituiva la frontiera del Levante iberico e che era dunque tradizionalmente esposta alle incursioni dei nemici esterni della Corona spagnola, sia nordafricani, sia, soprattutto nel corso del Seicento, francesi¹³⁰. Qui Luigi Guglielmo rimase per sei anni, ossia per la durata di due mandati consecutivi (1652-1658).

¹²⁴ Cfr. G. Giarrizzo, *La Sicilia dal Cinquecento all'Unità d'Italia*, in V. D'Alessandro, G. Giarrizzo, *La Sicilia dal Vespro all'Unità d'Italia*, Utet, Torino, 1989, (Storia d'Italia, 16), pp. 320-321, n6.

¹²⁵ R. Zaffuto Rovello, *Caltanissetta Fertilissima Civitas* cit., p. 356.

¹²⁶ Asp, Rsi, b. 1656, n.n., *Lettera di don Luigi de Los Cameros a don Giovanni D'Austria*, Messina, 26 agosto 1649 (Appendice, doc. 119).

¹²⁷ Cfr. L. Scalisi, *La Sicilia degli heroi* cit., p. 44.

¹²⁸ V. Auria, *Diario delle cose occorse nella città di Palermo e nel Regno di Sicilia* cit., p. 370.

¹²⁹ In particolare, furono nominati don Filippo Mattienso, cavaliere dell'ordine di Alcantara, in qualità di segretario; l'uid Giovanni Battista Marsiglione in qualità di consultore; il benedettino don Ortensio da Palermo; don Gregorio de Ugo in qualità di segretario *registri et cifare*; Giovanni Battista Li Ciambri in qualità di contatore; Bartolomeo Restuccia in qualità di attuario o mastro notaio: Ascl, Fn, Notaio Arcangelo La Mammana, b. 649, cc. 453r-454r, 23 agosto 1650.

¹³⁰ Cfr. J.F. Pardo Molero, J.J. Ruiz Ibáñez, *Una monarquía, dos reinos y un mar. La defensa de los reinos de Valencia y Murcia*, in R. Cancila (a cura di), *Mediterraneo in armi (secc. XV-XVIII)*, Associazione Mediterranea, Palermo, 2007 (Quaderni Mediterranea - ricerche storiche, 4), t. II, pp. 429-465.

c. La parabola di un cortigiano

La partenza del principe dalla Sicilia nel 1652, se da un lato fu allietata dalla concessione *ex motu proprio* del sovrano di una proroga alla Deputazione dei suoi stati, nonché dall'assegnazione di 24 mila ducati annui di alimenti e di altri 30 mila ducati di sovvenzione per "aiuto di costa" – «para los gastos de su iornada a Valencia»¹³¹ –, dall'altro fu turbata dalla scortesia con cui il viceré in carica, Rodrigo de Mendoza duca dell'Infantado (1651-55), organizzò il viaggio, mettendo a disposizione del Moncada e del suo seguito un numero insufficiente di galere. Il gesto va considerato nel contesto di una più generale contesa tra i due, ufficialmente originata dalla pretesa del principe – negata dal viceré – di ricevere il titolo di 'eccellenza', ma in realtà espressione di quell'accesa competizione cortigiana che opponeva i nobili spagnoli alle aristocrazie delle province dell'impero.

Si trattò di una contesa durissima, puntellata dalle accuse di manovre infide contro i suoi possedimenti rivolte all'Infantado da Luigi Guglielmo, il quale invocò in un memoriale del 1655 la riconsiderazione del viceré nelle materie riguardanti il suo casato: egli riteneva infatti che esso fosse minacciato dalle decisioni scellerate del suo antagonista, tese a delegittimare lui, a colpire i suoi alleati e a indebolire economicamente il suo patrimonio, come attesterebbe, tra l'altro, la concessione del titolo di conte di Collesano a Lorenzo Ventimiglia, barone di Gratteri, a dispetto dei ricorsi presentati dai suoi agenti¹³². Moncada denunciò anche mire analoghe da parte del viceré nei confronti della contea di Caltanissetta, ai cui giurati si rivolgeva appellandoli con il titolo che era proprio dei giurati delle città demaniali:

con iguales pasos se ha encaminado el Virrey contra el titulo de Conde de Caltanaxeta, patrimonio el mas antiguo de la Casa de Moncada. [...] Sin embargo intentò alterarme el Virrey: para este efeto se introduxo en los ordenes (que con noticia suyas se despachan por el Tesorero general a los Iurados de Caltanaxeta, mandandoles que paguan de bienes propios las tandas Regias) llamarlos en el introito del despacho: Duenos de Caltanaxeta¹³³.

Quelli con il viceré di Sicilia non furono gli unici rapporti difficili che Luigi Guglielmo intrattenne nel periodo del suo mandato valenzano: in particolare, anche inquisitori ed *élites* locali si dimostrarono ostili, rispettivamente, nei confronti del suo presunto atteggiamento superbo e delle misure che adottò in materia di lotta al banditismo¹³⁴.

A Valenza, Luigi Guglielmo, fine mecenate, legato in giovinezza a importanti accademie siciliane, come quella dei Riaccesi, diede vita a una corte vivace – degna erede di quella rinascimentale sviluppatasi nella capitale valenzana sotto Germaine de Foix e Ferdinando d'Aragona duca di Calabria¹³⁵ – frequentata da personaggi illustri del mondo artistico-letterario provenienti da diverse parti d'Europa. Di essa fece parte anche l'abate genovese

¹³¹ Asp, Am, b. 844, cc. 473r-475r, *Lettere reali contro don Giovanni Sandoval per gli alimenti assignati al signor duca di Montalto in ducati 24 mila et in altri ducati 30 mila di aiuto di costa*, 23 dicembre 1651.

¹³² In proposito, il 22 giugno 1654 furono emanate lettere regie che diffidavano il barone di Gratteri dal servirsi del titolo di conte di Collesano. Questo spettava al duca di Montalto in quanto «se confiscò de los Veintemillas por la ultima revelion del Marques de Ierache y se dio a Pedro de Cardona»: Asp, Rc, b. 714, cc. 174r-175r, *Executoria regie littere di giustitia*, 3 luglio 1654.

¹³³ Biblioteca de Palacio Real, *Motivos de la recusación del Duque del Infantado*, Coll. IX-8664, pp. 52-53, cit. in L. Scalisi, *La Sicilia degli heroi* cit., p. 52. Sull'intera vicenda cfr. *ivi*, pp. 44 sgg.

¹³⁴ Cfr. L. Scalisi, *In omnibus ego* cit., pp. 518-519.

¹³⁵ Cfr. J.F. Pardo Molero, J.J. Ruiz Ibáñez, *Una monarquía, dos reinos y un mar* cit., p. 430.

Giovanni Agostino della Lengueglia, religioso somasco giunto agli inizi degli anni Cinquanta per ricoprire l'incarico di istitutore del figlio di Luigi, Ferdinando, ma ben presto cooptato in un'operazione culturale di assoluta rilevanza, funzionale alle strategie di autorappresentazione messe in atto dal principe di Paternò per imporsi nell'agone cortigiano¹³⁶: al religioso fu infatti commissionata un'opera genealogica deputata a celebrare la secolare gloria di casa Moncada attraverso i suoi illustri ed "eroici" esponenti, le cui qualità morali, unite alle virtù cavalleresche e alle doti di governo, furono composte in un insieme di ritratti edificanti, «una sorta di galleria immaginaria» tipica del gusto barocco¹³⁷, dal sapore agiografico. L'opera, riconducibile al filone delle storie di famiglia¹³⁸, fu pubblicata in due volumi nel 1657 con il titolo di *Ritratti della Prosapia et Heroi Moncadi nella Sicilia*, portando a compimento un processo di ricostruzione della memoria familiare già avviato da precedenti tentativi lasciati incompiuti o irrealizzati, come quello dello storiografo ed erudito Antonino Collurafi¹³⁹ o quello più recente del canonico Giovanni Battista Chiavetta¹⁴⁰. Essa, inoltre, fu anticipata dalla diffusione di brevi note genealogiche inserite in opere dedicate a Luigi Guglielmo: tra queste, il secondo dei tre volumi della raccolta di prammatiche siciliane, voluta dal duca di Alcalá e portata avanti dallo stesso Moncada¹⁴¹, o quella cui fa riferimento il *Ristretto delli servizi prestati alla Real Corona di Spagna dalli duchi di Mont'Alto e prencipe di Paternò, incominciando dall'anno 1297 sino all'anno 1656*, contenuto in un volume dell'Archivio Moncada¹⁴² e ricavato da un manoscritto in lingua castigliana dedicato al principe di Paternò dal dottor don Giovanni Crisostomo Berenguer de Morales, giudice civile della Real Audiencia di Valenza, il 20 gennaio 1656.

L'opera di promozione del suo casato spinse infine Luigi Guglielmo a disporre la traduzione in castigliano di una raccolta epistolare composta in latino dall'avo Giovanni Tommaso Moncada, conte di Adernò (già tradotta in italiano da don Pietro Carrera, nel 1620, con una dedica ad Antonio Moncada)¹⁴³, contenente alcuni avvertimenti utili alla vita di

¹³⁶ Sulla figura del padre somasco e sui suoi rapporti con il principe di Paternò vedi L. Scalisi, *Giovanni Agostino della Lengueglia. L'artefice e i suoi heroi*, in Ead. (a cura di), *La Sicilia dei Moncada* cit., pp. 63-73.

¹³⁷ G.L. Bruzzone, *Giovanni Agostino della Lengueglia*, «Somasca. Bollettino di storia dei padri somaschi», a. XXII, n. 1 (1997), p. 35.

¹³⁸ Si tratta di un genere piuttosto diffuso in Europa tra XVI e XVII secolo, a metà strada tra letteratura e storiografia, legato all'esigenza di specifici lignaggi di ricostruire le proprie origini, allo scopo di esaltarne prestigio e antichità, ma anche di produrre una memoria storica che potesse essere fonte di identità e di reciproco riconoscimento per la famiglia. Gli studi sull'argomento sono numerosi; mi limito pertanto a citare i seguenti: R. Bizzocchi, *Genealogie incredibili. Scritti di storia nell'Europa moderna*, il Mulino, Bologna, 1995, in cui si riflette sul carattere "fantasioso" di alcune storie di casate emergenti, basate sulla confluenza tra mito e realtà; E. Irace, *La nobiltà bifronte. Identità e coscienza aristocratica a Perugia tra XVI e XVII secolo*, Unicopli, Milano, 1995; A. Molho, R. Barducci, G. Battista, F. Donnini, *Genealogia e parentado. Memorie del potere nella Firenze tardo medievale. Il caso di Giovanni Rucellai*, «Quaderni storici», n. 86 (1994), pp. 365-404; C. Klapisch-Zuber, *Albero genealogico e costruzione della parentela nel Rinascimento*, «Quaderni storici», n. 86 (1994), pp. 405-419. Per la Sicilia, si vedano le attestazioni di opere genealogiche per le famiglie Bologna e Notarbartolo, rispettivamente in L. Pinzarrone, *La «Descrittione della casa e famiglia de' Bologni» di Baldassarre di Bernardino Bologna*, «Mediterranea - ricerche storiche», n. 10 (2007), pp. 355-398; L. Craxi, *Alle origini dei duchi di Villarosa: Francesco Notarbartolo (1630-1704)*, «Mediterranea - ricerche storiche», n. 22 (2011), pp. 247-272.

¹³⁹ Cfr. L. Scalisi, R.L. Foti, *Il governo dei Moncada* cit., p. 53.

¹⁴⁰ Cfr. L. Scalisi, *La Sicilia degli heroi* cit., pp. 45-46.

¹⁴¹ *Pragmaticarum Regni Siciliae Novissima Collectio*, Sumptibus Angeli Orlandi, Palermo, 1637, t. II.

¹⁴² Asp, Am, b. 844, cc. 213r-238r (Appendice, doc. 135).

¹⁴³ P. Carrera, *I tre libri dell'Epistole di Gio. Tommaso Moncata conte di Aternò*, Giovanni Rossi, Militello, 1620. Su questa edizione della raccolta, cfr. V. Natale, *Sulla storia de' letterati ed altri uomini insigni di*

corte¹⁴⁴: scopo della traduzione sarebbe stato, secondo Fernando Bouza, quello di «*retratar el ánimo de los antiguos cortesanos para instruir a los de su tiempo*»¹⁴⁵. Del resto, il principe di Paternò, oltre a essere promotore di vita cortigiana e discendente da una famiglia che, nelle corti di Caltanissetta e di Palermo, aveva condensato la manifestazione del proprio gusto artistico e della propria ricchezza, era a sua volta un cortigiano, alla costante ricerca del favore regio.

Proprio a Madrid, presso la corte del sovrano, Luigi Guglielmo fu difatti richiamato nel 1659: qui egli compì una rapida ascesa che lo portò, nel 1663, a ricoprire l'incarico di maggiordomo maggiore della regina Marianna e, nel 1666, dopo la morte di Filippo IV (del cui testamento egli fu uno dei testimoni)¹⁴⁶, a entrare nel *Consejo de Estado*. In realtà, la capacità dell'organo di influire sulle questioni politiche risultava in quel periodo fortemente compromessa dal prevalere delle decisioni della regina, reggente per conto del giovane Carlo II, e della *Junta de Gobierno* che la assisteva, al cui interno si affermò il gesuita austriaco Juan Everardo Nithard, favorito di Marianna d'Austria e principale *competitor* a corte del Moncada.

Quest'ultimo, essendo rimasto vedovo per la seconda volta e avendo rinunciato a contrarre nuove nozze con María Bazán, figlia del conte di Santo Stefano¹⁴⁷, ottenne da papa Alessandro VII il cappello cardinalizio e, contestualmente, da Carlo II il privilegio di poter seguitare ad amministrare i suoi stati nonostante l'ascesa al grado sacerdotale¹⁴⁸. La nuova nomina non comportò, tuttavia, il trasferimento di Luigi presso la corte pontificia a Roma, dove egli non si recò neppure in occasione del conclave apertosi il 2 giugno 1667 per l'elezione del nuovo papa Clemente IX: preoccupazioni di ordine squisitamente temporale lo tennero avvinto alla corte madrilena, che allora attraversava una fase delicata a causa di problemi legati tanto alla politica estera (la minaccia di Luigi XIV di invasione del Brabante e la questione portoghese *in primis*), quanto a quella interna (la frattura tra il partito di Nithard e quello imperiale, sostenuto da Luigi Guglielmo, il quale fu nel novero dei nobili cortigiani che, con successo, congiurarono per allontanare l'influente gesuita tra il 1668 e il 1669)¹⁴⁹.

A Madrid il principe di Paternò rimase così fino alla morte, avvenuta nel maggio 1672, circa un mese dopo la redazione del testamento per mano del notaio Francisco de Morales¹⁵⁰. Il documento si configura come «un conteggio di averi in cui i diritti si mescolano agli affetti»¹⁵¹: assicurata la successione in qualità di erede universale al figlio Ferdinando, nato

Militello nella Valle di Noto, Tipografia di Francesco Del Vecchio, Napoli, 1837, pp. 52-58. Sui sospetti di inautenticità dell'opera vedi P. Preto, *Una lunga storia di falsi e falsari*, «Mediterranea - ricerche storiche», n. 6 (2006), p. 13.

¹⁴⁴ *Cartas de don Iuan Tomás de Moncada Conde de Adernò contenidas in tres libros*, Valencia, 1658. Si legga, a titolo esemplificativo, la seguente *advertencia* (lib. II, carta II): «Admite estos pocos documentos para conservar la salud: no del Médico, sí del Cortesano. No obres nada de suerte que no se pueda bolver a hacer»; cit. in F. Bouza, *Corre manuscrito. Una historia cultural del Siglo de Oro*, Marcial Pons, Madrid, 2001, p. 220.

¹⁴⁵ Ivi, p. 221.

¹⁴⁶ Cfr. R. Pilo, *Luigi Guglielmo Moncada* cit. p. 206.

¹⁴⁷ Ivi, p. 205.

¹⁴⁸ Asp, Am, b. 816, cc. 183r-187v, *Privilegio per il principe di Paternò*, 21 gennaio 1667.

¹⁴⁹ Cfr. R. Pilo Gallisai, *España y Roma* cit., pp. 616-618.

¹⁵⁰ Asp, Am, b. 129, cc. 39r-84r, *Testamento di don Luigi Moncada*, 9 aprile 1672 (Appendice, doc. 159). Altre fonti sono Asp, Protonotaro del Regno, Processi d'investiture, b. 1617; Asp, Archivio Trabia, b. 42. Per un'analisi del contenuto del documento si veda L. Scalisi, *In omnibus ego* cit., pp. 564-567. L'inventario dei beni siciliani è in Asp, Nd, Notaio Giuseppe Vollarò, b. 329, cc. 803r-819r, 14 novembre 1673.

¹⁵¹ L. Scalisi, *In omnibus ego* cit., p. 565.

dal suo matrimonio con Caterina Moncada, il testatore dimostrò infatti un particolare riguardo per i nipoti, figli del defunto fratello don Ignazio Moncada, di cui aveva esercitato la tutela in comunione con la loro madre, Anna Maria Caetani¹⁵², rinunciando ai relativi proventi. I giovani, allevati a corte come *meninos*, ebbero tutti una sistemazione adeguata al loro rango: tra gli altri, Aloisia contrasse addirittura tre matrimoni, sposando in prime nozze Girolamo Branciforte, duca di San Giovanni, in seconde nozze Lorenzo Lanza, principe di Trabia e, infine, Giuseppe Branciforte, principe di Butera; anche il fratello Ferdinando si unì in matrimonio con una Branciforte, Gaetana Maria, duchessa di San Giovanni¹⁵³, da cui nacque quel Guglielmo Raimondo Moncada che, agli inizi del Settecento, contese alla cugina Caterina Moncada la successione all'immenso patrimonio dei principi di Paternò.

Infine, nel 1674, in osservanza alle ultime volontà di Luigi Guglielmo, Giovanni Battista Li Ciambri, suo contatore e procuratore, organizzò il trasferimento a Napoli dei suoi resti e di quelli dell'ultima moglie Caterina Moncada. Questi, contenuti in casse *di vacchetta infoderata de friso cremesino*, a loro volta riposte in bare riccamente decorate e contrassegnate «con l'arme delli signori eccellentissimo cardinale e eccellentissima duchessa», furono presi in consegna dai padri del convento domenicano¹⁵⁴ e trasferiti nella chiesa di San Domenico Maggiore, dove furono sepolti insieme ai discendenti dei sovrani aragonesi.

1.4 Ferdinando Moncada, l'ultimo erede

Nell'estate del 1672, Ferdinando Moncada prese possesso, per il tramite dei suoi procuratori e sostituti procuratori in Sicilia (tra gli altri, don Stefano Riggio, sostituto procuratore della suocera di Ferdinando, donna Maria Engracia de Toledo y Portugal), degli stati lasciategli in eredità dal padre Luigi Guglielmo¹⁵⁵, salvo assumerne regolare investitura solo l'anno successivo¹⁵⁶. Al profluvio dei titoli e dei possedimenti dell'eredità paterna¹⁵⁷,

¹⁵² Nel 1656, la vedova di Ignazio Moncada ottenne la tutela esclusiva dei figli durante il periodo di assenza dall'isola del cognato e, nel 1671, fu nominata dal figlio maggiorenne Giuseppe sua amministratrice e procuratrice generale; Asp, Am, b. 3697, cc. 69r-70r, *Cedula confirmationis curatie in personam illustris donne Anne Gaetano e Moncada, matris illustris don Ioseph Moncada*, 16 marzo 1671.

¹⁵³ In effetti, i parenti di quest'ultima, con a capo il principe di Villanova Annibale Branciforte, osteggiarono l'unione, nella misura in cui sollecitarono, alla vigilia delle nozze, il trasferimento della giovane in un convento diverso da quello palermitano dell'Assunta – «fondato dall'illustri duchi di Montalto e dove ditta illustre principessa di Butera tiene sorella» – nel quale si trovava reclusa, «acciò, restando nella sua libera et indipendente volontà, come è conveniente e giusto, possa scegliere senza meto reverentiale per marito a chi gli piace, potendo ben essere che lo facesse in alcuno della sua propria casa Branciforti, e maggiormente in quella della stessa linea delli duchi di S. Giovanni, come l'era suo padre, il che ha successo in molti casi simili». In proposito, si veda il fascicolo conservato in Asp, Rsi, b. 1668, ottobre 1669. Circa i legami parentali Moncada-Branciforte attivi già nel secolo XVI, cfr. G. Macrì, *Logiche del lignaggio e pratiche familiari. Una famiglia feudale siciliana fra '500 e '600*, «Mediterranea - ricerche storiche», n. 1 (2004), pp. 17-18.

¹⁵⁴ Asp, Am, b. 3267, cc. 383r-388r, 15 luglio 1674.

¹⁵⁵ Ivi, b. 513, giugno-luglio 1672. Nel dicembre dello stesso anno, l'università di Caltanissetta tributò al nuovo conte un donativo di onze 247.23: ivi, b. 219, cc. 396r-398v, 29 dicembre 1672 (transunto dal notaio Bartolomeo Di Franco di Caltanissetta).

¹⁵⁶ Ivi, b. 129, cc. 87r-88r, 24 aprile 1673.

¹⁵⁷ Ferdinando Moncada fu duca di Montalto e di Bivona, principe di Paternò, conte di Adernò, di Caltanissetta, di Collesano, di Sclafani, di Caltabellotta e di Centuripe/Centorbi, barone di Melilli, di Motta Sant'Anastasia, di Bellini, di San Bartolomeo, di Malpasso, signore di Nicolosi, Biancavilla, Caltavuturo, delle Petralie, della Guardia, di Camporotondo, di Scillato, di Baccherizzo, delle Marre, di Mimiano, de' boschi e terre del monte Etna e d'altre terre, nonché tre volte Grande di Spagna.

l'ottavo duca di Montalto seppe però affiancare un segno ulteriore della sua illustre discendenza, legato al prestigio politico guadagnato al servizio della monarchia spagnola, negli anni del regno di Carlo II e del passaggio dalla dinastia degli *Austrias* a quella dei Borbone.

Oltre a esibire il suo valore militare come membro della *Chamberga*, la guardia del corpo di Carlo II, e come capitano generale della cavalleria nelle Fiandre, Ferdinando assunse infatti diversi incarichi di rilevanza politica: fu gentiluomo di camera del re, consigliere di Stato, vicesegretario del Consiglio d'Aragona, viceré nei regni aragonesi e di Navarra, presidente del Consiglio delle Indie e delle Fiandre¹⁵⁸; in ultimo, fece parte della *Junta de Gobernación*, che si insediò dopo la morte di Carlo II e guidò le sorti della monarchia fino alla conquista del trono da parte di Filippo d'Angiò, nonché del consiglio di gabinetto del sovrano Borbone. Lo stesso Luigi XIV, cosciente del fatto che «cuando Felipe V se instale en España va a tener a su alrededor a muchas personas cuya fidelidad será al menos dudosa», raccomandò al nipote «al cardenal Portocarrero como persona en la que depositar su principal confianza y, en segundo lugar, al duque de Montalto y a Arias»¹⁵⁹.

A introdurre l'erede di casa Moncada nel cuore della corte madrilenana non furono però solo gli influenti contatti stabiliti dal padre, ma anche il suo matrimonio con Maria Teresa Faxardo, figlia del marchese di Los Veléz, già viceré di Sicilia, e di Maria Engracia de Toledo y Portugal, *aya* (istitutrice) di Carlo II. Le nozze tra i due rampolli furono celebrate nel 1665. Al fine di sostenerne i costi, Luigi Guglielmo aveva ottenuto dai suoi vassalli un donativo di onze 1733.10¹⁶⁰, di cui circa la metà provenne dai domini nisseni, che contribuirono con onze 811.3¹⁶¹, pagate in parte dall'università e dagli abitanti più facoltosi (circa 400 onze) e in parte dagli enti religiosi con cessioni di credito (onze 428.6.16). Del resto, agli ufficiali nisseni Luigi Guglielmo aveva fatto appello in una missiva sottolineando – alla luce delle condizioni critiche in cui versava il suo bilancio, anche a causa degli elevati costi di rappresentanza cui lo costringevano i suoi incarichi a corte – l'importanza del sussidio quale strumento necessario per garantire un matrimonio confacente al rango della famiglia, tale da assicurare alla sua casa una discendenza diretta e ai suoi stati il privilegio di continuare ad essere governati da *Natural Padrone*¹⁶².

La lontananza dai domini siciliani e la consuetudine a delegare a terzi l'amministrazione dei centri e delle terre feudali sono caratteri che, già peculiari del governo dei suoi predecessori, si ripresentano in termini fortemente accentuati con Ferdinando Moncada: a differenza di quanto valse per il nonno e per il padre, anch'essi attirati fuori dall'isola alla ricerca di un ruolo extralocale, ma pur sempre legati ai domini siciliani, ove trascorsero lunghi soggiorni, difficilmente si trova traccia della presenza in essi del nuovo principe di Paternò,

¹⁵⁸ Cfr. R. Pilo, *Luigi Guglielmo Moncada* cit., p. 18, n. 5 e la bibliografia ivi citata.

¹⁵⁹ L. Pozas Póveda, *El marqués de Louville, un enviado de Luis XIV a la corte de España*, in J.M. de Bernardo Ares (coord.), *La sucesión de la Monarquía Hispánica 1665-1725. Biografías relevantes y procesos complejos*, CajaSur, Córdoba, 2009, p. 118.

¹⁶⁰ Asp, Am, b. 1912, c. 30r, 31 marzo 1664.

¹⁶¹ Ivi, c. 33r, 31 maggio 1664.

¹⁶² Ascl, As, Ci, b. 82, cc. 502r-v, *Lettera di Luigi Guglielmo Moncada agli ufficiali di Caltanissetta*, Madrid, 21 dicembre 1663 (Appendice, doc. 144).

neppure nei momenti più delicati dell'ultimo trentennio del secolo, primo fra tutti quello legato alla rivolta di Messina del 1674¹⁶³.

In quell'occasione, in conseguenza della guerra che si scatenò contro le truppe dei rivoltosi e contro i loro alleati francesi e in virtù del servizio militare richiesto dai viceré alla nobiltà isolana, la Deputazione degli stati dei Moncada affrontò spese militari per un ammontare di circa 4615 onze¹⁶⁴, destinate in parte al soldo e al mantenimento dei soldati del principe e in parte ai costi dell'*adoa*, la composizione pecuniaria pagata in sostituzione della prestazione vera e propria¹⁶⁵; a queste, vanno aggiunti i contributi riscossi dalle università che, nel caso di Caltanissetta, equivalsero alla somma di onze 607.4, pagate per il donativo generale della sergenzia di Caltagirone dalle "persone facoltose"¹⁶⁶. Per di più, alcuni territori di Ferdinando furono coinvolti direttamente dal conflitto: intorno al 1676, infatti, le truppe nemiche guidate dal duca di Vivonne occuparono Melilli, «delli migliori e più comodi che tiene il stato di ditto eccellentissimo signor duca di Montalto, quale fu saccheggiata dall'inimico per giorni 27 continui, pigliandosi tutto quello tenevano di mobili l'abitatori d'essa, distruggendoli ancora tutti li stabili d'essi», con una perdita negli introiti della Deputazione calcolata in 9600 onze¹⁶⁷.

A gravare sui bilanci, oltre ai costi dello sforzo bellico, si aggiunsero ben presto quelli imposti dalla ricostruzione delle terre moncadiane colpite dal tremendo sisma che, tra il 9 e l'11 gennaio del 1693, investì il Val di Noto e buona parte del Val Demone: in particolare, furono totalmente distrutti i centri di Melilli e di Motta Sant'Anastasia e fortemente danneggiati quelli di Adernò, Fenice Moncada, Biancavilla, Nicolosi e Paternò¹⁶⁸.

Già a partire dal mese di febbraio, la macchina della raccolta del denaro per la ricostruzione – gestita dal governo centrale, nel caso delle città demaniali, e dai singoli feudatari, nel caso delle terre feudali¹⁶⁹ – fu messa in moto: su mandato di don Luigi Ossorio, giudice deputato degli stati dei Moncada, il secreto di Caltanissetta, don Francesco

¹⁶³ La bibliografia sulla rivolta di Messina è piuttosto vasta. Mi limiterò, pertanto, a indicare di seguito gli studi più significativi: L.A. Ribot García, *La Monarquía de España y la Guerra de Mesina (1674-1678)*, Actas Editorial, Madrid, 2002; Id., *La revuelta antiespañola de Mesina. Causas y antecedentes (1591-1674)*, Universidad de Valladolid, Valladolid, 1982, recentemente tradotto in edizione italiana (Id., *La rivolta antispagnola di Messina: cause e antecedenti (1591-1674)*, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2011); G. Giarrizzo, *La Sicilia dal Cinquecento all'Unità d'Italia* cit., pp. 332-347; S. Di Bella (a cura di), *La rivolta di Messina (1674-1678) e il mondo mediterraneo nella seconda metà del Seicento* cit. Per una rassegna critica degli studi dedicati alla rivolta cfr. F. Benigno, *Lotta politica e sbocco rivoluzionario: riflessioni sul caso di Messina (1674-78)*, «Storica», n. 13 (1999), pp. 7-56.

¹⁶⁴ Asp, Am, b. 251, cc. 331r-332r, n.d.

¹⁶⁵ Ivi, b. 234, cc. 3r-6r, *Relazione della Deputazione degli stati del principe di Paternò*, 24 febbraio 1702. Sull'*adoa* o *addoamento* si veda D. Orlando, *Il feudalismo in Sicilia. Storia e dritto pubblico*, Tipografia di Francesco Lao, Palermo, 1847, pp. 135-138.

¹⁶⁶ Ascl, Fn, Notaio Bartolomeo Di Franco, b. 695, cc. 753r-760v, 1 maggio 1675.

¹⁶⁷ Asp, Am, b. 234, cc. 3r-6r. In proposito si veda anche G.E. Di Blasi, *Storia civile del Regno di Sicilia*, Palermo, 1818, vol. VIII, p. 258.

¹⁶⁸ Cfr. S. Nicolosi, *Apocalisse in Sicilia (Il terremoto del 1693)*, Carmelo Tringale editore, Catania, 1982, Appendice Fotografica, Carta della distribuzione delle intensità del terremoto dell'11 gennaio 1693. Per un resoconto della ricca produzione storiografica sull'argomento si rimanda a M. Caruso, E. Perra, L. Trigilia (a cura di), *Bibliografia generale sul terremoto del 1693 e sulla ricostruzione del Val di Noto*, «Annali del Barocco in Sicilia», 1 (1994), pp. 109-119. Tra i contributi più recenti, si veda A. Casamento, E. Guidoni, *Le città ricostruite dopo il terremoto siciliano del 1693. Tecniche e significati delle progettazioni urbane. Atti del convegno, Roma, Facoltà di Architettura, 20-21 marzo 1995*, Edizioni Kappa, Roma, 1997.

¹⁶⁹ Cfr. M.T. Campisi, *Il terremoto del 1693 in Val di Noto. Permanenze e trasformazioni dei centri urbani*, «Storia urbana», a. XXVIII, n. 106/107 (2005), p. 121.

Notarbartolo, si recò a Paternò – città nella quale il terremoto aveva provocato 60 vittime, nonché il crollo della maggior parte delle antiche abitazioni¹⁷⁰ – per riscuotere dagli arrendatari del principato onze 700¹⁷¹; don Antonio Morillo e Aronica (ancora un nisseno) riscosse invece 400 onze dagli arrendatari di Caltanissetta, nonché altre somme pagate da tutti i vassalli del principe, per un totale di onze 3477.29.10, a fronte di una spesa stimata di onze 3517.13.10¹⁷².

A Caltanissetta, dunque, unico grosso centro moncadiano rimasto praticamente illeso, spettò un compito di coordinamento dello stato di emergenza, confermato dall'incarico di supervisione assunto dal secreto Notarbartolo sui lavori di ricostruzione: questi si recò personalmente nelle terre colpite dal sisma per conferire agli ufficiali locali istruzioni circostanziate¹⁷³ riguardanti la soglia di spesa concessa (800 onze per Motta Sant'Anastasia; 300 onze per Fenice Moncada), le maestranze da impiegare (per lo più nissene), i materiali da utilizzare, l'altezza degli edifici, le priorità nell'ordine di edificazione degli stessi¹⁷⁴, la soppressione di alcune gabelle e il mantenimento di altre al fine di finanziare i costi della ricostruzione.

Il terremoto, in generale, fu certamente un'occasione utile per ripensare gli spazi urbani in maniera inedita. In alcuni casi, tale ripensamento promanò dal basso, come dimostra la pretesa di Biancavilla di disgiungere il suo territorio da quello di Adernò, del quale faceva parte¹⁷⁵; in altri casi (più fortunati), esso invece corrispose a una sorta di istanza di «ristrutturazione aziendale» determinata dall'alto, legata all'interesse di rilocalizzare i centri distrutti in modo più vantaggioso¹⁷⁶. Esemplare in tal senso è il caso di Fenice Moncada. Già nel 1669, il paese – che allora si chiamava Malpasso – era stato distrutto dall'eruzione dell'Etna e ricostruito, con una spesa di circa duemila onze, in un luogo diverso, situato su una tenuta presa a censo dal monastero di San Placido di Catania¹⁷⁷: territorio di *mal'aere*, dal quale gli abitanti iniziarono ben presto ad allontanarsi, provocando un crollo della popolazione. A seguito degli eventi del 1693, il paese, che con licenza viceregia fu nuovamente spostato¹⁷⁸, tornò di fatto alla sede originaria, assumendo il nome di Belpasso:

¹⁷⁰ Cfr. S. Di Matteo, *Paternò. La storia e la civiltà artistica*, Arbor, Palermo, 2009, p. 47.

¹⁷¹ Asp, Am, b. 221, cc. 229r-230r, 16 marzo 1693.

¹⁷² Ivi, c. 19r, n.d.

¹⁷³ Ivi, b. 629, cc. 438r-440r, 442r-447v, 449r-450r.

¹⁷⁴ Nel caso di Motta, ad esempio, Notarbartolo dispose che le prime case da edificare fossero quelle appartenenti alle *persone di mediocra commodità* (salvo non concedere loro alcun soccorso), al fine di consentire a queste di disporre di luoghi ove conservare le vettovaglie, perché «puoco importanno alli poverelli stare due mesi più o meno sotto le loggie, tanto maggiormente che s'aspetta il buon tempo e li poveri habitano più nella campagna che nelle terre». Ivi, cc. 438r-440r.

¹⁷⁵ Così Notarbartolo commenta la richiesta di Biancavilla: «le differenze che hanno colla città di Adernò non sono altro che vorrebbono il territorio diviso e non conoscono che questo saria la loro rovina, poiché, essendo tra di loro eguali d'anime, se lo fossero nel territorio si doverebbono sminuire le tande ad Adernò et agravarle a Biancavilla, facendole pagare egualmente. Loro però vorrebbono il territorio diviso, senza portare il peso dovuto, il che non saria di giustitia». Ivi, c. 444v. Sulle vicende successive che interessarono il centro di Biancavilla cfr. G. Giarrizzo, *Un comune rurale della Sicilia etnea (Biancavilla 1810-1860)*, Tipografia dell'Università, Catania, 1963.

¹⁷⁶ Cfr. D. Ligresti, *Terremoto e società in Sicilia (1501-1800)*, Giuseppe Maimone editore, Catania, 1992, pp. 43 sgg.

¹⁷⁷ Asp, Am, b. 234, cc. 3r-6r, 24 febbraio 1702.

¹⁷⁸ Si veda in proposito la missiva inviata nel 1693 dal procuratore generale del duca di Montalto per ottenere il permesso del viceré per la ricostruzione di Fenicia Moncada nel nuovo sito (in Asp, Trp, Memoriali, b. 2050, f. 325), pubblicata in M.T. Campisi (a cura di), *Provvedimenti e politiche di ricostruzione a seguito del terremoto in Val di Noto del 1693*, «Storia urbana», a. XXVIII, n. 106/107 (2005), p. 199.

«la rilocalizzazione, forse decisa dal signore per tentare di raddrizzare il precedente fallimentare investimento, portò invece ad un massiccio ritorno dei vecchi ed ad una discreta immigrazione di nuovi abitanti, [...] con lo spettacolare incremento del 134% tra 1681 e 1747»¹⁷⁹.

In conclusione, gli elementi congiunturali appena esaminati, che furono motivo di instabilità per i possedimenti di Ferdinando Moncada, vennero complicati, agli inizi del secolo XVIII, dall'aprirsi di una fase patrimoniale-successoria particolarmente difficile. Dal matrimonio con Maria Teresa Faxardo, infatti, Ferdinando ebbe solo una figlia femmina, Caterina: questa sposò in prime nozze, nel 1680, don Agostino de Guzmán, marchese di Algaba e di Ardales, da cui non ebbe figli e, nel 1683, don Giuseppe Federico Álvarez de Toledo e de Cordoba, duca di Ferrandina, Grande di Spagna e marchese di Villafranca¹⁸⁰, da cui ebbe un figlio, Federico de Toledo e Moncada.

Alla morte di Ferdinando, avvenuta a Madrid nel 1713, l'investitura di Caterina fu contestata dinanzi ai tribunali dal cugino, il già accennato Guglielmo Raimondo Moncada (discendente in linea diretta del secondogenito del principe Antonio Aragona e Moncada), in virtù di un fidecommesso agnatzio stabilito, nel 1501, da Giovanni Tommaso Moncada, che prevedeva la successione per via maschile anche attraverso rami collaterali, nel caso in cui non vi fossero discendenti maschi in quello principale¹⁸¹. La vertenza si protrasse per lunghi anni con alterne vicende: in particolare, nel 1730, in attesa dell'emanazione della sentenza, le due parti, per *reciproca utilità e beneficio*, avocarono a sé l'amministrazione dei possedimenti, fino ad allora sostenuta da don Giuseppe Rifo, giudice della Regia Monarchia, dando luogo a una vera e propria spartizione degli stati¹⁸². La soluzione giudiziaria, conseguita nel 1752, fu favorevole al duca di San Giovanni, nei titoli del quale era intanto succeduto Francesco Rodrigo Aragona Moncada e Ventimiglia. Solo alla fine del secolo, tuttavia, Giovanni Luigi Moncada Ventimiglia Ruffo riuscì a riunire nuovamente tutti i suoi possedimenti.

2. Il potere economico

2.1 Il patrimonio feudale

«Tre sono gli ingranaggi centrali del meccanismo interno dell'economia familiare aristocratica: primo, la trasmissione del patrimonio [...]; secondo, l'obbligo impellente di

¹⁷⁹ D. Ligresti, *Terremoto e società in Sicilia (1501-1800)* cit., p. 45.

¹⁸⁰ Cfr. J.G. Imhof, *Recherches historiques et genealogiques des Grands d'Espagne*, Zacharie Chastelain, Amsterdam, 1707, p. 79.

¹⁸¹ In proposito, si veda F. Salomone, *Oratio historico-legalis qua agnationis jura propugnantur in pleno M. R. C. Senatu*, Giovanni Battista Aiccardo, Palermo, 1718. Sulla controversia cfr. anche F. San Martino De Spucches, *La storia dei feudi e dei titoli nobiliari di Sicilia dalla loro origine ai nostri giorni (1923)*, Scuola tipografica «Boccone del povero», Palermo, 1924, vol. I, pp. 18-19.

¹⁸² Al duca di Ferrandina Federico Toledo e Moncada, succeduto alla madre Caterina nella pretesa dei diritti di successione, andarono gli stati di Adernò, Biancavilla, Bivona, Caltabellotta, Riviera di Moncada, Collesano, Petralia Soprana e Sottana, Sclafani, Caltavuturo, Scillato, Cristia e Misilcassimi; al duca di San Giovanni, invece, gli stati di Caltanissetta, Paternò, con i casali di Belpasso, Nicolosi, Stella Aragona, Camporotondo, gli stati di Melilli e di Motta Sant'Anastasia. Asp, Am, b. 3697, *Alberano con Ferrandina*, 30 settembre 1730 (Appendice, doc. 181).

dover provvedere alle doti e porzioni di figlie e cadetti; terzo, la preoccupazione, mai discussa, di avere disponibilità tali da poter spendere in modo adeguato al proprio *status sociale*»¹⁸³: sono questi gli elementi che, alla metà degli anni '80 del secolo scorso, Stuart Woolf definiva come essenziali per inquadrare il comportamento economico delle famiglie nobiliari tra Cinquecento e Settecento.

Mediante i primi due, in particolare, lo studioso poneva l'accento sull'ambito dei meccanismi successori che interessavano il patrimonio aristocratico, in relazione ai quali più recentemente è stato osservato che

i patti dotali, le scelte testamentarie femminili, l'impegno profuso per una carriera ecclesiastica o militare per i figli cadetti, la distribuzione del patrimonio domestico alla discendenza femminile, seppure attraverso una significativa gerarchia di priorità [...], erano comunemente in grado di riequilibrare fortune e gerarchie familiari, che l'adozione della primogenitura sembrava aver fissato in maniera fin troppo rigida¹⁸⁴.

D'altra parte, è innegabile che la scelta di destinare cadetti e figlie ultrogenite alla vita celibale rappresentava una sorta di corollario del sistema primogenitoriale, poiché permetteva di concentrare le sostanze patrimoniali nelle mani dei primogeniti, evitando, nello stesso tempo, la proliferazione dei rami collaterali, con la conseguenza di attivare un lungo processo di "selezione demografica" che sarebbe sfociato, nella prima metà del Settecento, in vasti fenomeni di fusione dei patrimoni nobiliari¹⁸⁵.

Il terzo elemento individuato da Stuart Woolf consente invece di sottolineare la fondamentale funzione di supporto che i comportamenti economici nobiliari svolgevano rispetto alla condizione sociale delle stesse famiglie¹⁸⁶. La disponibilità di spesa rappresentava per queste una componente ineludibile del patrimonio nonché una delle principali preoccupazioni, al punto che la ricchezza in sé non poteva essere considerata una risorsa sufficiente: accanto alla possibilità di vivere di rendita, pari importanza aveva infatti la capacità di spendere in modo adeguato al proprio *status sociale*. Lungi dal porsi qualsiasi concetto di massimizzazione dei profitti, quello praticato dalla grande nobiltà feudale siciliana era quindi un *modus vivendi* che mostrava di accordare prioritaria importanza alla capacità di provvedere alle esigenze sociali dei membri del casato. La spesa per beni di consumo corrente e per beni durevoli, come oggetti d'arte, gioielli, carrozze, abiti e palazzi, assumeva dunque assoluta rilevanza, più degli investimenti produttivi, in quanto si trattava di beni che fungevano da oggetti di consumo sociale più che individuale¹⁸⁷.

¹⁸³ S. Woolf, *Prefazione*, in T. Davies, *Famiglie feudali siciliane. Patrimoni redditi investimenti tra '500 e '600*, Sciascia, Caltanissetta-Roma, 1985, p. 10. Sul tema dei patrimoni aristocratici, si veda la circostanziata rassegna storiografica proposta in L. Alonzi, *Famiglia, patrimonio e finanze nobiliari in età moderna. Il rinnovamento della storiografia (1992-2001)*, «L'Acropoli», n. 3 (2003), pp. 379-408, che individua come termine *post quem* della nuova stagione di studi su composizione e gestione dei patrimoni nobiliari il 1992, anno della pubblicazione del volume a cura di Maria Antonietta Visceglia, *Signori, patrizi, cavalieri in Italia centro-meridionale nell'età moderna*.

¹⁸⁴ E. Novi Chavarria, *Monache e gentildonne. Un labile confine. Poteri politici e identità religiose nei monasteri napoletani. Secoli XVI-XVII*, Franco Angeli, Milano, 2004, p. 103.

¹⁸⁵ Cfr. L. Alonzi, *Famiglia, patrimonio e finanze nobiliari in età moderna* cit., p. 407.

¹⁸⁶ In proposito, si veda anche J.P. Labatut, *Le nobiltà europee*, il Mulino, Bologna, 1982, p. 143, ove si riflette anche sul ruolo preponderante della terra nella formazione del patrimonio e sul suo ruolo simbolico in quanto «bene avito e rispettabile che occorreva conservare e accrescere» (*ibidem*).

¹⁸⁷ Cfr. A. Morreale, *Famiglie feudali nell'età moderna. I principi di Valguarnera*, Sellerio, Palermo, 1995, pp. 64-66.

Alla base, tuttavia, restava imprescindibile la possibilità di disporre di un patrimonio sufficiente, patrimonio che Maurice Aymard, nel suo studio incentrato sui duchi di Terranova, definisce composto da tre gruppi di rendite – quelle derivanti da uffici pubblici e cariche ufficiali, quelle derivanti da franchigie e privilegi commerciali, quelle derivanti da benefici commerciali – rispetto alle quali lo stesso Aymard assegna però un posto di primo piano ai proventi ricavati dai possedimenti feudali¹⁸⁸. Del resto, «la rendita feudale è il fondamento della gerarchia sociale, del potere politico e, in definitiva, della formazione economico-sociale del Mezzogiorno»¹⁸⁹.

Per i Moncada, è stato possibile ricostruire, seppure in modo parziale, l'andamento della rendita feudale per un periodo compreso tra la fine del XVI e la fine del XVII secolo (tab. 1). Le fonti utilizzate consistono in relazioni sui redditi annui ricavate da libri di conti, volumi di miscellanea e atti notarili. Esse fanno riferimento, in massima parte, a gabelle degli stati e a benefici e rendite particolari. In un solo caso, ossia per l'anno 1641, nel computo vengono compresi gli introiti delle sequestrazioni di alcuni complessi feudali (Caltanissetta, Paternò, Malpasso, Bivona, Collesano, Aderò, Riviera di Moncada e Caltabellotta), considerate a parte rispetto agli importi relativi alle gabelle dei feudi: l'entità dei proventi delle sequestrazioni (4693 scudi), confrontato con il totale della rendita dello stesso anno (122992.67 scudi), dimostra, tuttavia, come tale categoria di entrate rappresentasse una fonte di entrate assai modesta per i feudatari.

Nonostante il carattere frammentario e lacunoso delle fonti non abbia consentito di costruire serie omogenee di dati, quelli rilevati consentono comunque di confermare il *trend* cinque-seicentesco registrato da Orazio Cancila per i redditi dei monasteri di S. Martino delle Scale e del Ss. Salvatore, fondato cioè su una crescita sostanziale negli anni precedenti al quarto decennio del Seicento e su un fenomeno di flessione, con conseguente stagnazione, subito dopo il 1640¹⁹⁰: proprio in questa fase, coincidente con la messa in Deputazione degli stati moncadiani, i valori si arrestano su livelli che, per quanto inferiori rispetto a quelli di inizio secolo, sono comunque superiori a quelli registrati per gli anni Ottanta del Cinquecento.

Occorre inoltre rilevare, per maggiore precisione, che non sempre i registri annotano i proventi relativi agli stati napoletani¹⁹¹, che però, come si vede dall'esame dei dati riportati per l'anno indizionale 1584-85, rappresentavano soltanto un decimo del totale, cosicché la loro importanza risultava legata più a ragioni simboliche (il titolo di Grande di Spagna connesso al ducato di Montalto) che a un'effettiva incidenza economica¹⁹². Tale marginalità trova del resto conferma nelle *exceptiones* presentate nel 1612 dai vassalli del duca Antonio, sui quali il nisseno monastero benedettino di Santa Flavia minacciava di rivalersi al fine di recuperare le somme dovute dallo stesso duca – contro cui intentò una causa presso il

¹⁸⁸ Cfr. M. Aymard, *Une famille de l'aristocratie sicilienne aux XVI^e et XVII^e siècles: les ducs de Terranova. Un bel exemple d'ascension seigneuriale*, «Revue historique», 501 (1972), pp. 38-41.

¹⁸⁹ A. Lepre, *Feudi e masserie. Problemi della società meridionale nel '600 e nel '700*, Guida, Napoli, 1973, p. 10.

¹⁹⁰ Cfr. O. Cancila, *Impresa redditi mercato nella Sicilia moderna* cit., pp. 34-35.

¹⁹¹ Si intende fare riferimento, in particolare, al ducato di Montalto che, seppure alienato nel 1605 ai Filomarino conti di Roccadaspide, fu riscattato nel 1638; la baronia di Pietrapaola, dominio calabrese sulla costa ionica, fu invece venduta al dottor Fabio d'Alimena, quindi ai Ruffò di Scilla e, infine, nel 1593, a Giovanni Michele Mandatoriccio, senza essere mai riscattata: cfr. G. Galasso, *Economia e società nella Calabria del Cinquecento*, Guida editori, Napoli, 1992, p. 57.

¹⁹² Cfr. S. Condorelli, «Le macchine dell'ingegno» cit., p. 263

Tab. 1 – Redditi annui dei Moncada principi di Paternò (secc. XVI-XVII)¹⁹³


Entrate (valori in onze)	1584-85	1587-90	1635	1641	1652-53	1671	1674-75	1687
Adernò	4365	6400		4800	4800	5135	5765	4200
Belici		4000	18167 [ma 15064]	500		347	421	470
Biancavilla				v. Adernò	v. Adernò	v. Adernò	v. Adernò	v. Adernò
Bivona	262		8100	3900	3339.18.6	3138.12.14	2318.28.17	6366
Caltabellotta			v. Bivona	4300	5093.20	5000	4717.20.10	v. Bivona
Caltanissetta	7600	11733.20.3	8004	7600	6100	6700	6086	8503.1.3
Caltavuturo			v. Belici	5698	2549.16.15	2883.16.15	2737.16.15	2143
Castellammare del Golfo			2500	2500				
Centuripe	v. Adernò	v. Adernò		2200	v. Adernò	800	773	705
Altri feudi di Centuripe					600			
Collesano	3901	4955	v. Belici	500.6	1700	1757.24	1851.9	1615.9
Malpasso/Fenice Moncada				4200	3110	3532.6.5	3280	3020
Melilli			3475	3210	3100	2700	2981	2235
Montalto	1173			1200				
Motta Sant'Anastasia	900	1100	1480	1400	1101	1070		971
Paternò	1720	v. Adernò	11540	v. Malpasso	v. Malpasso	v. Malpasso	v. Fenice Moncada	v. Fenice Moncada
Petralie	2892	v. Collesano	v. Belici	3646.5	2052	3187.5.8	2900	2748.15.8
Pietrapaola	1300							
Riviera di Moncada						v. Caltabellotta	v. Caltabellotta	
Scillato				v. Caltavuturo	553	538.15	527	458
Sclafani				v. Caltavuturo	2050.2.15		2413.28.15	2118
Baronia del grano uno del tari del frumento	200		60	50	60			100
Censi diversi							170.24.18	
Crediti diversi							1.15	
Feudi ingabellati		300			873			
Gabella del pane (Paternò)					140			
Gabelle di mosto e vino (Catania)	202	160			188.2	200		
Giardino di Palazzo Ajutamicristo							4	
Magazzino a Caltanissetta	10							
Rendita sul marchesato di Geraci			81.8.25	81.8.25	81.8.25		81.8.25	
Rendita sulla contea di Naso		160	160	160	160			
Rendita sulle gabelle della seta e dell'olio							76.26.6	
Rendita sull'eredità di Francesco Graffeo			91.10.15	91.10.15				
Rendita sull'ufficio di mastro portolano	164	164	164	164	160		164	
Rendite diverse						305.8.2		
Secrezie (fatta esclusione degli affitti)				1877.6				
Totale	24689	28982.22.3	53822 [ma 50719]	49197.0.7	37811.27.18	39542.26.11	37098.10.8	35552.25.11

¹⁹³ Di seguito sono indicate in ordine cronologico le fonti utilizzate: S. Condorelli, «*Le macchine dell'ingegno*» cit., p. 264; Asp, Am, b. 230, cc. 500r-504r (1587-90); ivi, b. 1838, cc. 89r-90v (1635); Ascl, Fn, Notaio Arcangelo La Mammana, b. 641, cc. 665r-670v (1641); Asp, Am, b. 294, cc. 121r-124r (1652-53); Archivo Historico Nacional de Madrid, Estado, S. S., leg. 2159, pubblicato in G. Tricoli, *La Deputazione degli Stati e la crisi del baronaggio siciliano dal XVI al XIX secolo*, Fondazione culturale «Lauro Chiazzese» della cassa di risparmio V.E. per le province siciliane, Palermo, 1966, pp. 390-391 (1671); Asp, Am, b. 251, cc. 376r-v (1674-75); ivi, b. 225, cc. 438v-439r (1687). Cfr. Appendice, docc. 54, 66, 131, 163, 175.

Grafico 1 – Andamento della rendita annuale degli stati del principe di Paternò



Grafico 2 – Andamento della rendita annuale della contea di Caltanissetta



tribunale del Sant'Ufficio – in conto di una rendita annua che quello si rifiutava di corrispondere. Essi infatti, facendo riferimento all'elenco dei beni che i padri benedettini attribuivano al duca di Montalto per dimostrare che egli, se avesse voluto, avrebbe potuto estinguere il proprio debito, a proposito del ducato di Montalto dichiaravano che

ad esso signor don Antonio de Aragona et Moncata prencipe di Paternò non li è di nexuno beneficio né utile, atteso che è gravato di tanti pesi, che delli frutti che pervenino di quello non bastano quelli pagare et sodisfare ogn'anno, oltre che detta signora princepsa donna Maria sua madre, in tempo di sua vita, di detto stato di Montalto vendi et alienò le terre chiamate le baronii Cropulate, Santo Morello et Petrapaula et altri. Con tutto ciò detto stato di Montalto restò gravato oltre delli suoi introiti di pagare ogni anno di scudi tremilia, li quali sono per li censi che detta signora princepsa, in tempo di sua vita, non curò di pagare, in gran detrimento et malefitio di esso producente, oltre che l'introiti di detto stato, in vita di detta signora princepsa, se li giudicò il conte della Rocca, talmente che ad esso signor don Antonio non ci resta eccetto il mero nome di duca¹⁹⁴.

¹⁹⁴ Asp, Am, b. 3863, cc. 295r-301r, *Exceptiones pro inquilini status Golisani et consortibus contra priorem monasterii Sancte Flavie Caltanixette*, 5 luglio 1612 (Appendice, doc. 20).

D'altra parte, l'analisi "ottimistica" del patrimonio del principe di Paternò proposta dai benedettini nisseni non era del tutto priva di fondamento: in un computo settecentesco, comprendente rendite, censi e feudi riscattati, immobili e altri beni acquisiti da Antonio Moncada in qualità di erede o di cessionario, viene indicato un valore patrimoniale complessivo pari a 78872 onze, con l'avvertenza, da parte dell'estensore del documento, che risultavano omessi «tutti gli acquisti fatti dal duca don Antonio delli beni allodiali, feudali ed altri dritti e detrazione dovuti ed esistenti nelli stati appartenenti alla famiglia Moncada»¹⁹⁵.

Un altro elemento che è necessario tenere presente per comprendere la complessità dei dati schematizzati in tabella riguarda il carattere dinamico del patrimonio dei Moncada, condizionato ora da nuove acquisizioni ora dal fenomeno opposto connesso all'alienazione di beni feudali. In particolare, il fatto che gli introiti relativi all'anno 1635 (50719 onze), i più alti tra quelli rilevati nel periodo considerato, risultino superiori a quelli cinquecenteschi, deve essere messo in relazione, oltre che con quel fenomeno generale di crescita a cavallo tra i due secoli che Cancila addebita a diversi fattori (aumento dei prezzi, svalutazione della moneta, aumento della produzione granicola)¹⁹⁶, anche con il massiccio incremento derivato dall'apporto dei domini di casa Luna, acquisiti da Aloisia a seguito della morte senza figli del fratello Giovanni, avvenuta nel 1592: basti pensare che gli stati di Bivona, Caltabellotta e Castellammare del Golfo rendevano da soli 10600 onze, circa un quinto, cioè, dell'introito totale.

Del resto, già nel 1598 i redditi annui dei principi di Paternò superavano le 50000 onze¹⁹⁷ ed erano tali, quindi, da collocare la famiglia all'apice del ceto parlamentare siciliano, seguita dagli Enriquez di Modica. Se questi ultimi, tuttavia, nel 1639 furono in grado di realizzare, rispetto alla fine del Cinquecento, una crescita dei loro proventi pari all'86%, grazie a un'accorta politica di censuazioni e di concessioni enfiteutiche, nonché alla fondazione del nuovo centro di Vittoria¹⁹⁸, i Moncada invece, che pure ottennero a loro volta la licenza di edificare, tra il 1633 e il 1635, la *terra* di Riviera di Moncada¹⁹⁹, realizzarono nello stesso anno percentuali di crescita sensibilmente inferiori, pari cioè al 4% circa²⁰⁰: le motivazioni vanno ricercate nelle numerose alienazioni alle quali, durante la prima metà del XVII secolo, essi fecero ricorso per pagare i loro ingenti debiti.

¹⁹⁵ Ivi, b. 527, cc. 126v-132r, *Calcolo del patrimonio del duca don Antonio terzo di questo nome*.

¹⁹⁶ Cfr. O. Cancila, *Impresa redditi mercato nella Sicilia moderna* cit., p. 41.

¹⁹⁷ Cfr. la tabella in Id., *Baroni e popolo nella Sicilia del grano* cit., p. 118, ove è riportato per i principi di Paternò un reddito annuo di 50800 onze.

¹⁹⁸ Cfr. D. Ligresti, *Feudatari e patrizi nella Sicilia moderna (secoli XVI-XVII)*, Cuecm, Catania, 1992, pp. 97-98. Sulla fondazione di Vittoria, si veda P. Monello, *Tra feudalesimo e dinamismo sociale: la fondazione di Vittoria*, in G. Barone (a cura di), *La contea di Modica (secoli XIV-XVII). Il Seicento*, Bonanno, Acireale-Roma, 2008, vol. II, pp. 163-194.

¹⁹⁹ Circa i proventi di Riviera di Moncada non disponiamo di dati precisi, in quanto essa di norma veniva affittata insieme a Caltabellotta, del cui territorio faceva parte, cosicché possiamo fare riferimento unicamente all'importo totale della gabella dei due stati che, ad esempio, nel 1674-75 era pari a onze 4717.20.10. Sappiamo però che, nel 1641, la secrezia di Riviera di Moncada, con i suoi 1418 scudi di introito, rendeva più di tutte le altre secrezie. In generale, sui centri di nuova fondazione in età moderna si veda per tutti D. Ligresti, *Le città nuove di Sicilia*, «Studi storici», a. 21, n. 2 (1980), pp. 409-414.

²⁰⁰ Il dato percentuale, ricavato da D. Ligresti, *Feudatari e patrizi nella Sicilia moderna* cit., p. 109, trova conferma nel rapporto con i valori parziali registrati per il 1635; se tuttavia agli stessi valori sottraiamo le somme relative agli introiti della baronia di Belici, venduta nello stesso anno all'abate Antonino Castiglione, esso risulterà corrispondere non più a +4% ma a -0,1%.

Un memoriale del 1689²⁰¹ offre un prospetto sintetico delle vendite più significative: innanzitutto, tra il 1634 e il 1635, furono alienati buona parte dei feudi della baronia di Belici (i cui proventi risultano dunque detratti dalle somme indicate per l'anno 1635), ossia il feudo Tuzia, acquistato da Vincenzo Curti per un prezzo di 16600 onze, e i feudi Timparussa, Vicaretto, Barbariso, Chibbò e Chiapparia, acquistati dall'abate Antonino Castiglione²⁰² per un prezzo di 72000 onze, mentre i Moncada mantennero i feudi Muscini e Carisi (ad essi fanno riferimento le entrate registrate tra il 1674-75 e il 1687), la cui resa nel 1653 corrispondeva, rispettivamente, a 110 e 215 onze; nel 1636 la vendita riguardò alcuni feudi degli stati di Centuripe e delle Petralie; nel 1637 Giovanni Graffeo acquistò dai Moncada lo *ius luendi* dei feudi Serradifalco, Salacio e Grotta dell'Acqua per onze 8790.20; infine, nel 1641, fu venduta a Francesca Balsamo e Aragona, principessa di Roccafiorita, la baronia di Castellammare del Golfo, inclusi il caricatore e la tonnara, in cambio di 57500 onze. A questo elenco va inoltre aggiunto il pignoramento dello stato di Melilli (già venduto nel 1570 e in seguito riscattato nel 1600), stipulato da Luigi Guglielmo Moncada con il giurisperito Antonino Parisi, che, per tale ragione, nel 1641 si trovò a versare un *accollo* di 8025 scudi (3210 onze). Soltanto nel 1662, i Moncada rientrarono in possesso di Melilli, tramite il saldo di un prezzo di 16000 onze²⁰³.

Oltre ai proventi derivati dall'arrendamento dei possessi feudali, tra le voci di entrata riportate in tabella sono compresi anche alcuni benefici e rendite che, in parte, sono riconducibili al novero dei beni allodiali – dunque liberi dal feudo – di pertinenza della famiglia dei principi di Paternò. Su questi ultimi, in particolare, ricaviamo utili informazioni da un testo a stampa di epoca settecentesca²⁰⁴, nel quale figura un breve “Sommarium super successione bonorum allodialium”²⁰⁵. Esso menziona, in prima istanza, le gabelle imposte sulla vendita al minuto di mosto e vino nei casali di Catania, pagate rispettivamente in ragione di 27 piccioli (o denari) per ogni salma di mosto e di 3 quartucci per ogni quartara di vino, concesse nel 1443 da re Alfonso I *in francum et purum allodium* a Guglielmo Raimondo IV; tali gabelle furono in seguito (1501) vendute, *reservato iure luendi*, a Giovanni de Guerriero e riscattate nel 1525. Il loro valore medio annuo, secondo i dati riportati nella tabella, corrisponde a 187 onze circa. Erano beni allodiali, inoltre, il palazzo che nel 1584 Francesco II acquistò in enfiteusi, «pro annuo canone unciarum 390, ultra uncias 400 quas exolvit in ere parato», da donna Margherita Ajutamicro, cui in seguito furono aggregati case e giardini (uno di questi, nell'anno indizionale 1674-75, risulta ingabellato per 4 onze) acquistati tra il 1588 e il 1670, al punto che quella dei Moncada divenne «la più bella e gran casa delle private

²⁰¹ Asp, Am, b. 3081, cc. 396r-399r, *Memoriale delli procuratore della Deputatione delli stati di don Ferdinando Aragona e Moncada duca di Montalto e principe di Paternò e consorti*, 21 maggio 1689.

²⁰² Nel 1635, l'abate vantava nei confronti del principe di Paternò un credito di 24000 onze: cfr. Asp, Am, b. 3082, cc. 285r-288r, *Memoriale di Mariano e Francesco Castiglione, eredi universali dell'abate Antonino Castiglione*, 25 settembre 1659.

²⁰³ Cfr. F. San Martino De Spucches, *La storia dei feudi e dei titoli nobiliari di Sicilia* cit., vol. IV, pp. 478-479.

²⁰⁴ Si tratta del *Compendium orationum habitorem in celebri possessorio bonorum omnium, quae in regno possidebat dominus don Ferdinandus de Aragona et Moncada dux Montis Alti ultimus moriens, coram Magnam Regiam Curiam atque in pleno Senatu pro domino don Federico de Toledo et Moncada duce Montis Alti et Ferdinande etc. contra dominum don Aloysium Guglielmum de Moncada et Aragona, ducem Sancti Joannis, comitem Cammaratae etc.*, Palermo, Giovanni Battista Aiccardo, 1729, conservato in Asp, Am, b. 183, n.n. (Appendice, doc. 180).

²⁰⁵ Ivi, pp. 121-123.

di tutta la città di Palermo»²⁰⁶; la rendita di onze 81.8.25 imposta sul marchesato di Geraci e assegnata nel 1594 «a deputatis banci de Buzzone [...] in solutionem unciarum 903» dovute all'erede di don Francesco Moncada²⁰⁷; la gabella dell'olio di Paternò, acquistata nel 1648 da Luigi Guglielmo Moncada per un prezzo di onze 1537.16; infine, il «redditum unciarum 61.18.15 debitum per illos de Asaro» acquisito da Ferdinando Moncada nel 1682 «in satisfactionem cujusdam gabelle eis facte de statu Paternionis quam non exolverant».

Nell'ottobre del 1626, infine, stando al *Notamento delli beni del duca mio signore che si intende siano absolute e liberi*²⁰⁸ redatto all'indomani della rinuncia fatta da Antonio Moncada in favore del figlio Luigi Guglielmo, erano considerati allodiali i seguenti beni: le tenute di Paternò acquistate dal procuratore Giovanni Moncada; i giardini di Adernò e Biancavilla; «la defisa della mala stalla in Adernò con li celsi»; lo *ius paxendi* pagato dall'università di Adernò su due feudi; la vigna di Motta Sant'Anastasia; i mulini nuovi edificati nei territori di Biancavilla, Caltanissetta e Bivona; diverse terre acquistate nella baronia di Melilli per un prezzo di circa 500 onze; *l'apparati* della tonnara di Castellammare e del trappeto del Medoro di Melilli; i gelsi piantati nel feudo Canna Grande di Caltabellotta; la rendita di 164 onze pagata dalla Regia Corte sull'ufficio di mastro portolano.

Nonostante non si disponga di dati puntuali circa l'apporto effettivo della parte allodiale sul profilo patrimoniale di casa Moncada, è lecito supporre che esso fosse considerevole se, intorno al 1659, i creditori soggiogatori del principe di Paternò denunciavano che i proventi ricavati dai beni allodiali consentivano al loro debitore di potere spendere «scudi settantamila l'anno, che ancorché sia di gran lunga inferiore alli meriti grandi della sua persona e casa, fanno in ogni maniera tollerabile le miserie universali del tempo, essendovi molti Signori della Prima Classe di grandi di Castiglia, che non godono la settima parte di quello che il detto Principe gode»²⁰⁹. Del resto, come evidenziato da Orazio Cancila, era prassi piuttosto diffusa tra i feudatari quella di acquistare beni allodiali di cui disporre liberamente attraverso capitali (che egli definisce “fondi neri”) costituiti scaricando l'indebitamento sui beni feudali²¹⁰.

Un apporto significativo – anch'esso svincolato dal complesso feudale, sul quale, appunto, ricadevano gli oneri debitori – è inoltre legato ai benefici ecclesiastici. Dal conto presentato a Luigi Guglielmo Moncada dal procuratore Stefano Riggio, relativo al triennio 1669-1672, si ricava ad esempio un introito complessivo di onze 6191.28.6, relativo ai seguenti beni siciliani e mercedi: le abbazie dei Santi Pietro e Paolo dell'Itala e di Santa Maria di Roccamadore nel territorio di Paternò; i feudi di San Cataldo e di Santa Severina (spettanti all'abbazia di Roccamadore); onze 1862 annue di pensione relativa agli introiti della sede

²⁰⁶ V. Di Giovanni, *Palermo restaurato*, a cura di M. Giorgianni, A. Santamaura, Sellerio, Palermo, 1989, p. 143.

²⁰⁷ L'originale del contratto bollale, rogato dal notaio Giovanni Luca D'Aidone il 21 luglio 1594, è andato perduto. Sappiamo però che la soggiogazione a carico del marchesato di Geraci fu stipulata dai deputati del fallito banco di Paolo Girolamo Borzone, in conto di un credito di 10127 onze vantato contro Giovanni III Ventimiglia: «poiché egli non era in condizione di saldare il debito, i deputati dell'ex banco si erano dichiarati disponibili a trasformare il capitale in una rendita di onze 911 l'anno, al 9 per cento, da distribuire ai creditori dello stesso banco». O. Cancila, *Alchimie finanziarie di una grande famiglia feudale nel primo secolo dell'età moderna*, «Mediterranea - ricerche storiche», n. 6 (2006), p. 120.

²⁰⁸ Asp, Am, b. 3256, n.n., *Notamento delli beni allodiali del nostro duca don Luigi*, Palermo, 22 ottobre 1626 (Appendice, doc. 39), citato anche in L. Scalisi, R.L. Foti, *Il governo dei Moncada* cit., p. 41.

²⁰⁹ *Memoriale dei creditori soggiogatori degli stati e beni del principe di Paternò*, pubblicato in G. Tricoli, *La Deputazione degli Stati e la crisi del baronaggio siciliano dal XVI al XIX secolo*, Fondazione culturale «Lauro Chiazzese» della cassa di risparmio V.E. per le province siciliane, Palermo, 1966, p. 311.

²¹⁰ Cfr. O. Cancila, *Alchimie finanziarie di una grande famiglia feudale* cit., p. 125, che fa riferimento alle operazioni compiute in tal senso da Giovanni III Ventimiglia e dalla moglie Dorotea a partire dalla fine del '500.

vacante del vescovato di Monreale («et in defetto sopra qualsivoglia altri introiti e frutti di chiese vacanti in questo regno»), concessa *una tantum* dal sovrano; le abbazie di Santa Maria la Novara, nella diocesi messinese, e di San Michele Arcangelo di Traina²¹¹.

Non direttamente riconducibili alla parte allodiale sono, infine, i seguenti cespiti riportati in tabella: quello relativo alla baronia del grano, consistente nel privilegio di riscuotere un grano per ogni salma di frumento esportato dai porti e caricatori del regno, concesso nel 1421 al conte di Adernò «in soddisfo di quei diecimila fiorini di Aragona che Re Martino gli aveva lasciato in parola al momento della morte»²¹²; la gabella del pane di Paternò; la rendita imposta sulla contea di Naso, percepita per un ammontare di 160 onze annuali; la rendita pagata dalla Regia Corte e garantita dalle gabelle della seta e dell'olio, che, nel 1674-75, rendeva circa 76 onze; la rendita di onze 91.10.15 imposta sull'eredità di Francesco Graffeo, che lo stesso si era impegnato a pagare per una parte del prezzo dei feudi Serradifalco, Salacio e Grotta dell'Acqua²¹³.

2.2 *Lo stato debitorio e la Deputazione degli stati del principe di Paternò*

Per quanto ingenti, le entrate rappresentano soltanto degli indicatori parziali della dimensione economica di una famiglia nobiliare, specie in un'età, come quella considerata, in cui la munificenza, il lusso, lo sfarzo delle corti costituivano valori simbolici imprescindibili, perseguiti anche a costo di pesanti indebitamenti, sulla base del principio che la condizione per guadagnarsi un solido prestigio risiedesse non soltanto nell'esercizio del potere, ma soprattutto nella sua opulenta ostentazione. Già il viceré duca di Feria, agli inizi del Seicento, aveva compreso che alla base dei bilanci passivi dei nobili del regno vi fosse «lo smoderato lusso, con cui viveano sotto il pretesto di mantenere l'onore delle loro famiglie, e de' fastosi titoli, de' quali erano adornati»²¹⁴ e ben presto tali comportamenti sarebbero stati demonizzati per la loro inopportunità rispetto alle necessità della guerra: in tal senso deve leggersi l'appello rivolto, nel 1635, in piena Guerra dei Trent'anni, da Filippo IV alla nobiltà per invitarla a non sperperare più risorse preziose e a concentrare gli sforzi sulla mobilitazione bellica²¹⁵.

²¹¹ Asp, Nd, Notaio Giuseppe Vollarò, b. 329, cc. 757r-766r, 14 novembre 1673.

²¹² F. San Martino De Spuches, *La storia dei feudi e dei titoli nobiliari di Sicilia* cit., vol. IV, p. 152. L'esame dei valori riportati in tabella conferma il *trend* seicentesco delle esportazioni evidenziato da Giuseppe Tricoli, secondo il quale «la voce "tratte" sulle esportazioni di grano che, nel 1619, era valutata in 89.126 scudi scende progressivamente a 80.000 nel periodo immediatamente successivo; a 60.000 nel 1656; a 44 mila nel 1662; a 23 mila nel decennio 1670-1680; a 20 mila nel 1681, per risalire a 37.690 scudi nel 1686 e ridiscendere a scudi 23.342 e tari 9 nel 1694». G. Tricoli, *Un periodo del governo spagnolo di Sicilia nella relazione del viceré Uzeda (1687-1696)*, Thule, Palermo, 1980, p. 34.

²¹³ Cfr. Ascl, Fn, Notaio Gabriele Imperiale, b. 961, cc. 298r-301r, dove in realtà la somma soggiogata corrisponde a onze 93.4.15. La scarsa puntualità dei pagamenti è documentata da un atto del 1630, comprovante il saldo, effettuato da Graffeo in un'unica soluzione, dei decorsi relativi ai due precedenti anni undicesima e dodicesima indizione 1627-29: Asp, Am, b. 1984, c. 53v, 29 gennaio 1630.

²¹⁴ G.E. Di Blasi, *Storia cronologica dei viceré luogotenenti e presidenti del regno di Sicilia* cit., p. 269.

²¹⁵ «Ha parezido conveniente que aviseis ala nobleza desse mi Reyno que se prevenga no de gala ni adornos bordados, y gastos deliciosos y escusados, sino de armas alentandolos, y animandolos para que lleven en su Compania el mayor numero de personas, y gentes de servicio»: Archivio General de Simancas, Secretarías Provinciales, lib. 816, ff. 54r-56r, citato in A. Badalamenti, *Il Parlamento siciliano e la Guerra dei Trent'anni* cit., p. 34.

Nel caso dei Moncada, il ruolo di spicco da essi conquistato nel corso degli anni a livello sia insulare sia sovranazionale alimentò notevoli spese connesse al mantenimento della corte itinerante, agli acquisti di lusso, agli investimenti immobiliari (costruzione di edifici laici ed ecclesiastici), alle esigenze di rappresentanza, all'organizzazione di cerimonie nuziali o di funerali²¹⁶, ai costi dei viaggi. È significativo, ad esempio, che tra il giugno 1608 e il settembre 1609, cioè nell'arco di poco più di un anno, il maggiordomo Girolamo Salazar registrò una spesa complessiva di oltre 27000 scudi (con un disavanzo di circa 3800 scudi), spesi – tra Messina, Napoli e Alicante – in vitto, elemosine ai conventi, salari dei marinai, somme pagate ai musicisti e altre spese voluttuarie²¹⁷.

In alcuni casi, gli oneri finanziari legati al proprio ruolo spingevano i Moncada ad attingere alle risorse messe a disposizione dai vassalli attraverso donativi – come quello di onze 710.23 riscosso nel 1660 nello stato nisseno per sostenere le spese a carico di Luigi Guglielmo Moncada come membro del seguito che avrebbe accompagnato in Francia la futura sposa di Luigi XIV, l'Infanta Maria Teresa d'Austria²¹⁸ – o attraverso piccoli prestiti a breve scadenza²¹⁹.

Tuttavia, nella gerarchia dei contributi alle esigenze del casato un primato assoluto era accordato, piuttosto che alle esigue somme garantite dai prestiti locali, alla significativa fonte di liquidità rappresentata dai grandi circuiti creditizi, in particolare da quelli gestiti dalle nazioni genovese e fiorentina. Affidarsi a grandi potentati finanziari internazionali significava infatti non solo avvalersi di sistemi di credito affidabili, che consentivano ai Moncada di disporre di cospicue somme di denaro garantite da lettere di cambio potenzialmente sfruttabili in tutti i numerosi luoghi in cui si svolgeva la loro attività sovranazionale, ma soprattutto instaurare rapporti proficui con personaggi influenti, la cui attività ruotava attorno alle vicende e agli affari del regno siciliano. Per tali ragioni, i principi di Paternò beneficiarono dei prestiti concessi, tra gli altri, da Gregorio Castelli²²⁰ – con il quale essi mantenevano anche rapporti commerciali basati sulla compravendita di partite frumentarie²²¹ –, da Giovanni Agostino Arata – che, con un prestito di 7200 onze, nel 1639 consentì a Luigi Guglielmo di

²¹⁶ In proposito Orazio Cancila rileva come le somme spese dai Moncada per i funerali di famiglia in alcuni casi potessero raggiungere il 6% del reddito annuo proveniente dagli affitti di ben sei dei loro stati: O. Cancila, *Baroni e popolo nella Sicilia del grano* cit., pp. 135-136. Ingenti somme erano spese anche per gli esponenti dei rami collaterali: così, nel 1619, Antonio Moncada stanziò 280 onze per le esequie dello zio Giovanni Moncada; Asp, Nd, Notaio Cosimo Terminelli, b. 691, cc. 1152r-1155v, 12 agosto 1619.

²¹⁷ Asp, Am, b. 1838, cc. 347r-413r.

²¹⁸ Ascl, Fn, Notaio Arcangelo La Mammana, b. 658, cc. 208r-211r, 11 marzo 1660.

²¹⁹ Nel 1638, ad esempio, durante la presidenza del regno di Luigi Guglielmo Moncada, questi ottenne da diversi vassalli nisseni circa 400 onze, in virtù di contratti di cambio per importi non superiori alle 20 onze: Asp, Am, b. 661, *Giuliana dei prestiti in notaio Onofrio Milazzo di Caltanissetta*, aprile-agosto 1638; ivi, b. 3882, cc. 63r-70v. Un'operazione analoga è registrata per il 1632, allorché le somme imprestate raggiunsero un importo di onze 601.10, pagate «ex causa», come si legge nei contratti, «puri et veri mutui et pro gratum faciendo ditto illustrissimo et eccellentissimo domino principi et duci et non aliter»: ivi, b. 661, *Giuliana dei prestiti in notaio Francesco Volo di Caltanissetta*, ottobre 1632; Ascl, Fn, Notaio Francesco Volo, b. 1039, cc. 160r-161r, *Prestito concesso dal sacerdote don Francesco Tramontana al principe di Paternò*, 24 ottobre 1632 (Appendice, doc. 47).

²²⁰ Asp, Am, b. 2044.

²²¹ Risale al 1617 l'acquisto, da parte di Antonio Moncada, di 2500 salme di frumento forte prodotto in raccolti precedenti, vendute da Castelli con il patto che l'acquirente avrebbe dovuto riconsegnare il frumento depositando nel medesimo caricatore agrigentino quello del raccolto dell'anno corrente; Asp, Nd, Notaio Francesco Comito, b. 915, cc. 647r-648r, 10 aprile 1617. Su Gregorio Castelli mercante di grano, cfr. M. Aymard, *Bilancio d'una lunga crisi finanziaria* cit., p. 1005.

sopperire alle “urgenti necessità” connesse verosimilmente all’imminente viaggio a Roma, progettato al termine del suo mandato al governo dell’isola²²² – e, infine, dai fratelli Simone e Cosimo Zati, con i quali furono stipulati, tra il 1644 e il 1645, diversi contratti di cambio «pro subministrandis alimentis dicti eccellentissimi domini principis»²²³. Simone Zati, in particolare, fu al centro di una complessa operazione finalizzata al saldo di 2000 onze di credito che egli vantava nei confronti di Luigi Guglielmo Moncada, nella quale fu coinvolto anche il principe di Calvaruso, lo zio Cesare Moncada: questi, infatti, nel 1642, acquistò dal nipote oggetti in argento per un valore, appunto, di 2000 onze, che il principe di Paternò dichiarò nel contratto avergli venduto *pro bono*²²⁴. In realtà, la vendita si rivelò fittizia e, a distanza di poco più di un anno, il Calvaruso confessò («per alberanum per eum factum et scriptum») di avere ceduto l’argenteria in pegno allo stesso Zati, salvo poi ricevere ordine dal nipote di provvedere alla valutazione degli oggetti (dei quali fu stilato un inventario e misurato il peso, che risultò pari a circa 476 libbre) e di rivenderli per saldare il debito nei confronti del mercante fiorentino²²⁵.

Il livello di esposizione debitoria raggiunto dai Moncada (in relazione ai contratti di cambio) alla fine degli anni Trenta viene fotografato da un interessante consuntivo compilato dal contatore Giovanni Battista Li Ciambri²²⁶: in esso figurano ben sedici creditori²²⁷ per contratti fondati, per la maggior parte, su interessi del 7% (solo in due casi la percentuale di interesse risulta equivalente all’8%; in un solo caso invece, rispettivamente, all’11% e al 12%), cosicché Luigi Guglielmo Moncada, che già, all’inizio dello stesso decennio, aveva regolarizzato il saldo dei debiti contratti dal padre Antonio «per causa di diversi cambii et interessi» sborsando onze 67297.9.16²²⁸, nel 1638 si trovava ad essere debitore di onze 21017.26.1 di capitale e di onze 1197.14.7 di interessi arretrati. Tra i creditori citati nella relazione del 1638 erano compresi, inoltre, diversi nomi di finanziatori verso i quali la Deputazione del Regno risultava debitrice in conto del donativo straordinario di trecento mila scudi²²⁹: questi avevano disposto, infatti, che le somme ad essi dovute fossero girate a

²²² Ascl, Fn, Notaio Arcangelo La Mammana, b. 639, cc. 196r-201v, 10 febbraio 1639.

²²³ Asp, Nd, Notaio Pietro Candone, b. 3676, cc. 1041r-v, 29 maggio 1644; ma si veda anche ivi, cc. 655r-656r, 7 marzo 1644; ivi, b. 3677, cc. 1192r-1193v, 9 giugno 1645.

²²⁴ Ivi, b. 3674, c. 1096r, 16 luglio 1642.

²²⁵ Ivi, b. 3676, cc. 99r-101r, 3 ottobre 1643. A conferma della frequenza con cui i Moncada ricorrevano alla pratica di impegnare gioielli e oggetti preziosi, si vedano le osservazioni sul repertorio dei beni di Aloisia Luna in R.F. Margiotta, *Gioielli e suppellettili d’argento nelle corti dei Moncada tra XVI e XVII secolo*, in J. Rivas Carmona (coord.), *Estudios de platería. San Eloy 2010*, Universidad de Murcia, Murcia, 2010, pp. 428-430.

²²⁶ Asp, Am, b. 1765, cc. 311r-314v, *Relatione di tutti li creditori per causa di cambii deve l’eccellentissimo prencipe duca di Montalto mio signore tanto di capitale quanto d’attrassato dell’interessi per tutto l’anno passato sesta inditione 1638* (Appendice, doc. 59). Il documento risulta corredato di un elenco puntuale di istruzioni del principe di Paternò intorno alle modalità di riscossione del denaro e di saldo dei debiti. Va segnalato, inoltre, che i dati in esso contenuti corrispondono a quelli registrati nella *relatione* del 1639, eccetto che per l’ovvia variazione verso l’alto dei valori relativi agli interessi arretrati, che in quell’anno raggiungono le onze 2731.4.6: Ascl, Fn, Notaio Arcangelo La Mammana, b. 641, c. 691r (Appendice, doc. 67). Giuseppe Tricoli cita per lo stesso documento la fonte Archivo Histórico Nacional de Madrid, Estado, Secretaría de Sicilia, leg. 2175; G. Tricoli, *La Deputazione degli Stati e la crisi del baronaggio siciliano* cit., p. 234.

²²⁷ Si riportano di seguito i nomi: don Andrea Giglio, don Girolamo Giglio, don Ludovico Giglio, don Carlo Giglio, Virginia Arculano, don Leonardo Arculano, Placido Arculano, dottor Barnaba Scozzari, donna Laura Opezinghi, donna Alessandra Maria Gisulfo, Melchiorre Giglio, Giovanni Andrea Carriola, Martino Drago, donna Giovanna Beatrice Aragona, don Giovanni Graffeo, Antonio Carniseccchi.

²²⁸ Asp, Am, b. 1838, cc. 99r-107r, [1631-35].

²²⁹ Su questo donativo, introdotto nel 1612 e prorogato nel 1624 «ad effetto di pagarsi li suggiugatarj della Regia Corte», si veda A. Li Vecchi, *La finanza locale in Sicilia nel ’600 e ’700*, Vittorietti, Palermo, 1984, p. 27n.

beneficio del principe di Paternò (di solito stipulante in solido con l'abate Antonino Castiglione, che tuttavia procurò per sé e la sua famiglia la garanzia di *servatio indemnitatis*)²³⁰, il quale, in virtù di un vero e proprio circolo vizioso, le investì a sua volta per saldare altri debiti²³¹.

Un elemento d'interesse individuabile in tali contratti consiste nella funzione di garante assegnata dal principe a Francesco Graffeo, barone di Regiovanni. Di questo personaggio torneremo a parlare a proposito del suo ruolo di arrendatario di Caltanissetta; in questa sede occorre tuttavia sottolineare l'importanza (soprattutto per i vantaggi acquisiti da Graffeo) dei rapporti finanziari che egli instaurò con la famiglia Moncada fin dalla fine del Cinquecento, quando il suo credito da solo "assorbiva" gli introiti di Belici, Collesano e delle Petralie (9000 onze circa)²³². Un anno decisivo in tal senso fu, in particolare, il 1617, quando Antonio Moncada, «non habente [...] modum nec formam solvendi ditto Francisco pecunias [...] debitas», dopo avere fatto ricorso negli anni precedenti a ingabellazioni di feudi²³³ e a cessioni di ragione contro diversi gabelloti²³⁴, si risolse a vendergli i feudi nisseni Serradifalco, Salacio e Grotta dell'Acqua per un prezzo di 19737 onze, del quale furono compensate onze 17337.4.4²³⁵: di questa somma, infatti, Graffeo risultava creditore per i pagamenti effettuati in conto della dote di paraggio e della vita milizia dovute, rispettivamente, a Isabella e a Cesare Moncada, fratelli del principe Antonio. Tali oneri, nello specifico, in base al calcolo del reddito annuo dell'intero patrimonio relativo all'epoca della morte del padre Francesco Moncada, al netto delle *gravezze* (onze 71113.17.19 imposte sugli stati paterni e onze 6584.22.16 su quelli materni), furono *taxati* ciascuno per un ammontare di onze 1480.8²³⁶. In seguito, la dote di paraggio di Isabella, dopo la sua morte *ab intestato*²³⁷, fu divisa, come di norma accadeva in questi casi, in quattro parti tra gli eredi Aloisia Luna, Antonio Moncada e i fratelli Aloisia e Cesare Moncada e quindi, dopo la morte di quest'ultimo, in tre parti. Nel 1618, la duchessa di Bivona aveva così accumulato un credito di onze 9878.10, per soddisfare il quale il nipote Antonio dovette soggiogare 280 onze annuali, per un capitale di 4000 onze, a Girolamo Giambruno, uomo del suo *entourage*²³⁸.

²³⁰ Asp, Nd, Notaio Giacinto Cinquemani, b. 4457, cc. 886r-890v, 11 luglio 1633.

²³¹ Ivi, cc. 283r-296v, 633r-641v, 645r-653r, 689r-697r, febbraio-maggio 1633.

²³² Asp, Am, b. 230, c. 504r.

²³³ Ivi, b. 3062, cc. 9r-20r, 7 giugno 1614.

²³⁴ Ascl, Fn, Notaio Valenziano Mangiaforte, b. 465, cc. 91r-96v, 7 giugno 1614.

²³⁵ Ascl, Fn, Notaio Gabriele Imperiale, b. 961, cc. 285r-319v, 6 giugno 1617. Sui Graffeo baroni di Serradifalco cfr. G. Testa, *Serradifalco* cit., pp. 37 sgg. Conclusa la vendita, il principe tornò ancora a fare riferimento a Graffeo come finanziatore: in particolare, tra il 1618 e il 1619, egli accumulò nei suoi confronti un debito complessivo di onze 14665.6 (Asp, Nd, Notaio Cosimo Terminelli, b. 691, cc. 99r-100r, 240r-244r, 318r-320v, 830r-832r, ottobre 1618-marzo 1619).

²³⁶ Asp, Am, b. 230, cc. 500r-504r. Va segnalato che la fonte denuncia un calcolo inesatto «in danno del duca mi signore, et fu questo ad artificio, per facilitarli l'inventione del dinaro con le persone che voleano sburzare per le dote di paraggio per la contessa donna Aloisia mia signora». Vitalizi più elevati, pari a 2171 onze, furono invece assegnati ai fratelli di Luigi Guglielmo Moncada, Ignazio e Marianna (o Anna Maria): Asp, Am, b. 3267, c. 373r, 29 maggio 1674.

²³⁷ Asspp, Alf, b. 5, cc. 227r-v, *Prova della morte di don Giovanne ed Isabella Moncada ad istanza di don Antonio Moncada*, 2 aprile 1612: «la quale donna Isabella [...] morse et passao da questa vita in Spagna nello mese di maggio proximo passato nella villa della Torre Laona del regno di Castiglia».

²³⁸ Asp, Am, b. 631, cc. 581r-582r, *Fatto giustificante l'afficienza delle onze 280 soggiogate a favore del dottor don Girolamo Giambruno dall'illustrissimo don Antonio Aragona e Moncada*, 5 aprile 1618 (Appendice, doc. 31).

Del resto, proprio la mancanza di mezzi liquidi sufficienti per far fronte agli obblighi connessi al saldo dei vitalizi e delle doti dovuti ai cadetti e alle sorelle costituiva un caso “afficiente” legittimante il ricorso alle soggiogazioni, ossia a mutui ipotecari concessi a lungo termine e garantiti con interesse annuo su beni baronali²³⁹. Si pensi che già agli inizi del Seicento, gli interessi gravanti sugli stati del principe di Paternò, maturati nel solo anno quinta indizione 1606-1607, corrispondevano a 7600 onze, dovute a più di ottanta soggiogati²⁴⁰, mentre a oltre 11000 onze ammontavano gli interessi maturati, nello stesso anno, sugli stati dei Luna²⁴¹.

In proposito, la tabella 2 evidenzia come il peso degli *aggravii* annuali sul patrimonio dei Moncada si aggirasse intorno a una media del 69% circa delle uscite e costituisse, dunque, la voce più significativa tra quelle considerate. È bene precisare, tuttavia, che la percentuale attiva del bilancio (che, come si vede, tende a una crescita esponenziale nel lungo periodo) non tiene conto della mole ingente degli arretrati e degli interessi dovuti e mai versati che, stando alla relazione sui debiti censuali del principe di Paternò aggiornata al 1639²⁴², ammontava a oltre 68000 onze: tale somma, unita a quella relativa ai decorsi dei contratti di cambio, raggiungeva la cifra spaventosa di 230670.11.2 scudi, in soddisfazione dei quali, da parte dell’ufficio di contatoria, si ritenne opportuno pianificare nuove alienazioni di feudi e di diritti di riscatto²⁴³.

Tab. 2 – Voci di spesa del bilancio patrimoniale dei Moncada e rapporto con le entrate

Uscite (valori in onze)	1635	1653	1671
Gravezze annuali	38056	24859.16.13	23400
Debiti di cambi	12399		
Interessi			1243.5.17
Alimenti		9600	11200
Salari		1064	1171
Spese diverse		200	600
Totale	50455	35723.16.13	37614.5.17
Totale entrate nello stesso anno	50719	37811.27.18	39542.26.11
Avanzo	onze	264	1928.21.2
	%	0,5	4,8

In aggiunta, furono richieste agevolazioni sulla definizione dei tempi di restituzione dei crediti: a tale scopo, nel gennaio 1639 Antonio Signorino, agente del principe di Paternò e

²³⁹ Cfr. G. Tricoli, *La Deputazione degli Stati e la crisi del baronaggio siciliano* cit., pp. 20-27; ma vedi anche R. Cancila, *Fisco ricchezza comunità nella Sicilia del Cinquecento* cit., p. 343.

²⁴⁰ Asp, Am, b. 3687, cc. 340r-343r, *Atto mandatorio de onze 7600 che se hanno da pagare a diversi sugiugatarii del stato di Paternò e tutti altri soi stati maturati per tutto l’anno quinta inditione prossimo passato*, 12 settembre 1607 (transunto dal notaio Valenziano Mangiaforte; Appendice, doc. 14).

²⁴¹ Ascl, Fn, Notaio Giovanni Battista Calà, b. 182, cc. 32r-61v, 16 settembre 1607.

²⁴² Archivo Histórico Nacional de Madrid, Estado, Secretaría de Sicilia, leg. 2175, pubblicato in G. Tricoli, *La Deputazione degli Stati e la crisi del baronaggio siciliano* cit., pp. 276-284. La fonte da me consultata è invece una copia conservata in Ascl, Fn, Notaio Arcangelo La Mammana, b. 641, cc. 675r-686v.

²⁴³ Ascl, Fn, Notaio Arcangelo La Mammana, b. 641, cc. 661r-662r, *Relatione per la quale si vede alcuni crediti e prentioni che l’eccellentissimo prencipe duca mio signore tiene, con li quali si potrà pagare quel tanto deve d’atrassato sì a sugiugatarii come per causa di cambii per tutta la settima inditione 1639* (Appendice, doc. 65).

fiscale della sua Corte superiore²⁴⁴, inviò a quest'ultimo, in qualità di presidente del regno, un memoriale che tracciava un consuntivo piuttosto allarmato dello stato debitorio in cui versava il patrimonio moncadiano, negli ultimi tempi gravato anche dalle spese sostenute per mantenere la famiglia del defunto duca d'Alcalá. Tale memoriale, «per trattarsi di suoi propri interessi», fu sottoposto da Luigi Guglielmo Moncada all'esame del tribunale della Regia Gran Corte, la quale accordò una «dilatatio annorum decem pro debitis censualibus maturatis et annorum sex pro debitis currentibus et eorum interesse»²⁴⁵. Successivamente, fu però necessario sollecitare l'applicazione dei termini dilatori accordati, che erano rimasti lettera morta durante il periodo di assenza dall'isola di Luigi Guglielmo. Questi, d'altronde, a propria ulteriore garanzia, nel giugno 1640 nominò due procuratori, i giurisperiti Rocco Potenzano (presidente del tribunale del Concistoro) e Marco Antonio de Marchisio (giudice della Regia Gran Corte, sede criminale), incaricandoli di riscuotere le somme dovute nell'anno successivo dagli arrendatari dei suoi stati (onze 33426.12.2) e di pagare con quelle le annualità correnti e la decima parte degli interessi decorsi²⁴⁶.

Sono queste, in sostanza, le fasi che prepararono la richiesta di estendere anche ai domini del principe di Paternò la tutela della Deputazione degli stati, ossia di quell'istituto creato nel 1598 con il compito di amministrare i feudi onerati di debiti, al fine di salvaguardare i creditori e di preservare dalla disfatta economica i possessori, ai quali in cambio venivano garantiti, fino al risanamento, alimenti annui²⁴⁷. Risale infatti al 6 gennaio 1642 – proprio nell'anno in cui il braccio baronale del parlamento propose senza successo di abbassare al 5% tutti i contratti bollali stipulati a un maggiore interesse²⁴⁸ – un nuovo memoriale di Antonio Signorino in cui, alla luce delle difficoltà riscontrate nella riscossione delle quote di affitto degli stati – in particolare, si fa riferimento a un debito di 50000 scudi dell'arrendatario di Adernò e Paternò – e delle molestie arrecate dalla “corte ecclesiastica” ai gabelloti, in deroga alle lettere di salvaguardia concesse loro²⁴⁹, fu richiesta al viceré la messa in Deputazione di «tutti li stati ed altri beni etiam allodiali e qualsivoglia effetti, rendite e censi di esso prencipe, sotto la protezione delli medesimi illustre don Rocco di Potenzano e spettabile don Vincenzo Girgenti», per i quali fu sollecitata l'attribuzione di «auctorità e potestà di giudici e deputati dell'istesso modo e forma e con tutta la facoltà e preminenza, esenzioni, privilegi, prerogative, abdicazioni ed altri qualsivoglia [...] con li quali sono stati concessi al prencipe di

²⁴⁴ La carica di fiscale è certamente attestata per il 1630. In virtù di essa, Signorino percepiva un salario annuale di 30 onze: Asp, Am, b. 1984, c. 77v, 24 maggio 1630.

²⁴⁵ Ivi, b. 2468, cc. 60v-67v, *Actus Deputationis domini principis Paternionis et ducis Montis Alti*, 20 aprile 1642. Si veda anche la ratifica stipulata da Ignazio Moncada, con obbligazione *de non revocando* in caso di successione, in Ascl, Fn, Notaio Arcangelo La Mammana, b. 640, cc. 356r-358v, 15 agosto 1640.

²⁴⁶ Ascl, Fn, Notaio Arcangelo La Mammana, b. 640, cc. 231r-243v, 26 giugno 1640. Pochi giorni dopo, la procura fu prorogata per nove anni: ivi, cc. 288r-289r, 10 luglio 1640.

²⁴⁷ Sull'argomento si veda G. Tricoli, *La Deputazione degli Stati e la crisi del baronaggio siciliano* cit. L'autore riporta come data della messa in Deputazione degli stati del principe di Paternò l'11 luglio 1641 (ivi, p. 86).

²⁴⁸ Cfr. ivi, pp. 87-95; Id., *Una battaglia parlamentare nella Sicilia del secolo XVII*, in *Melanges Antonio Marongiu*, Istituto di Storia medievale dell'Università di Palermo, Palermo, 1967, pp. 213-245; G. Giarrizzo, *La Sicilia dal Cinquecento all'Unità d'Italia* cit., pp. 298-300; F. Benigno, *L'ombra del re* cit., p. 139; Id., *Il dilemma della fedeltà: l'Almirante di Castiglia e il governo della Sicilia*, in G. Barone (a cura di), *La contea di Modica (secoli XIV-XVII)* cit., pp. 210-211; R. Cancila, *Gli occhi del principe. Castelvetro: uno stato feudale nella Sicilia moderna* cit., pp. 29-32; D. Palermo, *Sicilia 1647* cit., pp. 32-34.

²⁴⁹ Nel 1645, sarà il vescovo di Cefalù ad essere richiamato al rispetto di quelle lettere: Asp, Am, b. 2946, cc. 281r-300r, *Lettere osservatoriali delle lettere di salvaguardia per li stati di Montalto spedite dalla corte vescovile di Cefalù*, 2 agosto 1645 (Appendice, doc. 90).

Butera et sua Deputazione et alli altri Deputazioni più privilegiate»²⁵⁰. Il relativo *attus deputationis*, in virtù del quale furono altresì confermate le suddette lettere di salvaguardia, porta la data del 20 aprile 1642²⁵¹. Nel mese di settembre dello stesso anno si costituì invece l'organico dei salariati della Deputazione, comprendente avvocati, procuratori, sollecitatori *ad lites* e notai, per ciascuno dei quali fu definito l'importo salariale²⁵². Ai deputati che si susseguirono nel corso del secolo²⁵³ spettò, in base ai privilegi ad essi riconosciuti, non solo il compito di vigilare sulla regolare cessione in affitto dei beni posti in deputazione, sulla riscossione dei relativi canoni e sulla vendita del frumento raccolto nei magazzini della Deputazione – i cui sorveglianti venivano selezionati mediante il sistema della gabella, ossia mediante aggiudicazione all'asta della gabella *magatinerii*²⁵⁴ –, ma avevano altresì la facoltà di intervenire nelle cause riguardanti i beni da loro amministrati – non a caso, nel 1645, i giudici deputati Los Cameros e Strozzi ammonirono gli ufficiali ordinari di Caltanissetta dall'interferire negli eventuali processi contro i gabelloti di quello stato²⁵⁵ – nonché di alienare porzioni del patrimonio del principe di Paternò.

Nell'assolvimento di tali compiti, essi ebbero come principali interlocutori, oltre ai funzionari locali – con i quali intrattenevano rapporti che, all'occorrenza, potevano divenire tesi, come vedremo a proposito delle repliche del secreto di Caltanissetta alle accuse di incapacità mossegli dal deputato Stefano Riggio –, anche l'autorità centrale. Nel 1653, ad esempio, Luigi de Los Cameros fu chiamato a presentare una relazione sui bilanci degli stati moncadiani ai sei consiglieri di nomina viceregia riuniti per valutare «in che forma si trovassero le cose del stato del duca di Montalto, per sapere in che maniera si potesse dare satisfazione alli creditori soggiogatarii di quello»: la consulta è di estremo interesse, soprattutto per l'esame cui furono sottoposte le proposte avanzate dal feudatario per sopperire al disavanzo di circa sette mila onze annue evidenziato nella relazione del deputato. Luigi Guglielmo Moncada proponeva, in particolare, due rimedi: la vendita *sub verbo regio* di alcuni feudi in saldo dei capitali e degli arretrati dovuti ai creditori soggiogatari, che egli stesso definiva vantaggiosa «perché, pagando le soggiogationi a dieci o otto per cento et essendo li prezzi di detti feghi a quattro in cinque, potrà avanzare grossa somma di prezzo»; la vendita di Melilli e l'investimento del denaro guadagnato nel riscatto dei feudi alienati con patto *de retrovendendo*²⁵⁶. La strategia su cui puntava il principe di Paternò poggiava quindi chiaramente sull'opportunità di scaricare il peso dei debiti sulla parte feudale, preservando

²⁵⁰ Ivi, b. 2468, cc. 80r-80v, *Actus Deputationis domini principis Paternionis et ducis Montis Alti*, 20 aprile 1642 (Appendice, doc. 75).

²⁵¹ Ivi, cc. 59r-124v (Appendice, doc. 75).

²⁵² Asp, Nd, Notaio Pietro Candone, b. 3675, cc. 75r-v, 16 settembre 1642.

²⁵³ Oltre a Rocco Potenzano e Vincenzo Girgenti, si possono citare Luigi de Los Cameros, Orazio Strozzi, Pietro Corsetto, Nicola Fernando de Castro, Pietro Velasco, Luigi Ossorio, Stefano e Luigi Riggio. Tra questi, Potenzano e Strozzi furono eletti deputati del regno, insieme allo stesso Luigi Guglielmo Moncada, nel Parlamento del 1635, l'uno per il braccio ecclesiastico, l'altro per quello militare (cfr. A. Badalamenti, *Il Parlamento siciliano e la Guerra dei Trent'anni* cit., pp. XXX-XXXI). Potenzano fu anche procuratore di casa Moncada ai tempi del duca Antonio (Asp, Am, b. 1984, cc. 4v-6r, 6 settembre 1629), mentre Los Cameros fu prima mastro di cerimonie del suocero di Luigi Guglielmo, il duca di Alcalá (Asp, Rc, b. 655, cc. 267r-v, 14 agosto 1632) e in seguito fu nominato abate dell'abbazia di Santo Spirito di Caltanissetta, di cui i Moncada detenevano il giuspatronato (Asp, Nd, Notaio Pietro Candone, b. 3680, cc. 611r-612r, 14 marzo 1647).

²⁵⁴ Ascl, Fn, Notaio Bartolomeo Di Franco, b. 671, cc. 77r-v, 14 settembre 1645.

²⁵⁵ Ascl, As, Ci, b. 18, cc. 12r-13r, 29 novembre 1645.

²⁵⁶ Asp, Am, b. 3882, cc. 233r-237r, *Consulta che fecero sei consiglieri sopra la Deputazione e casa del signor principe duca di Montalto*, settembre 1653 (Appendice, doc. 132).

quella parte allodiale che, significativamente negli stessi anni, egli arricchiva con la costruzione di un sontuoso palazzo a Caltanissetta, alla cui fabbrica decideva di destinare la somma considerevole di 1300 onze annuali.

Capitolo II LA CONTEA DI CALTANISSETTA

1. Territorio e risorse

Con una media di oltre 7500 onze annuali, la contea di Caltanissetta costituiva indubbiamente la fonte di introiti più significativa tra quelle su cui si basava la rendita cinquecentesca percepita dai principi di Paternò, fatto questo che contribuì a procurare al feudo nisseno una posizione di assoluto rilievo, in senso economico e, come vedremo, simbolico, nella gerarchia dei loro possedimenti.

Il suo territorio, «de antiquo sacro regio demanio», in seguito passato sotto il dominio prima dei Lancia e poi dei Peralta, fu concesso nel 1407 ai Moncada da re Martino «in feudum perpetuum [...] cum iuridicione civili et criminali usque ad ultimum supplicium»¹, in cambio della contea di Augusta. Nonostante i reiterati tentativi di riduzione al demanio promossi dai suoi abitanti (1516, 1547 e 1754), i quali, nel XVIII secolo, giunsero perfino a contestare la legittimità della permuta stipulata nel 1407, giudicandola «ingiuriosa alla Maestà, che fu forzata a farla per timore del conte Matteo secondo, il quale in quelli tempi calamitosi si abusò delle strettezze in cui era la Maestà situata»², i Moncada mantennero ininterrottamente per circa quattrocento anni, fino all'abolizione della feudalità, lo stato nisseno. Questo si estendeva su un territorio che il regio storiografo Vito Amico, a metà Settecento, definì “fertilissimo”, tale da fornire «in abbondanza biade di ogni genere», con «un lago abbondante in pesca, giocondissime caccie, adatto tra i primi a pascere gli armenti e le greggie, non mancante di vino, olio, mele, frutti, ortaggi, più che ogni altro popolato di agricoltori, che formano un ceto numeroso nella città»³.

Agli inizi del Seicento, lo stato nisseno comprendeva complessivamente 42 feudi, distribuiti su un'area di aratati 724.12⁴, e 119 comuni, ossia terre nelle quali gli abitanti potevano esercitare gli usi civici: estesi per oltre 1350 salme tutt'intorno all'abitato e a poca distanza da esso, nel 1616 i comuni nisseni erano costituiti approssimativamente da un 76% di terre *lavorative*, da un 3% di terre *pascuagli* e solo da un 2% di *roche e lavanche nude*, con

¹ G.L. Barberi, *Il 'Magnum Capibrevium' dei feudi maggiori*, a cura di G. Stalteri Ragusa, Società Siciliana per la Storia Patria, Palermo, 1993, vol. I, pp. 227, 230.

² Asp, Am, b. 1256, cc. 8r-93r, *Discorso critico cronologico sul preteso feudal dominio della casa Moncada sulle isole di Malta e sul preteso cambio fattosene per la contea di Agosta*.

³ V. Amico, *Dizionario topografico della Sicilia tradotto dal latino e continuato sino ai nostri giorni per Gioacchino di Marzo*, Salvatore Di Marzo editore, Palermo, 1858, p. 211. In generale, sul territorio nisseno e sulle sue rappresentazioni, si veda P. Militello, “A forma di un'aquila, aperte le ali”. *Immagini e pratiche dello spazio urbano a Caltanissetta (XVI-XVIII secolo)*, in L. Scalisi (a cura di), *La Sicilia dei Moncada* cit., pp. 75-83.

⁴ Si tratta dei feudi Antimello, Bifaria, Calasi, Cansirota, Caristoppa, Cicuta Nuova, Cicuta Vecchia, Deliella, Deri, Draffù, Furiana, Gallidoro, Gebbia Rossa, Gibili Cabibbi, Giuffarrone, Giuffu Draffù, Grasta, Graziano, Grotta dell'Acqua, Grottarossa, Gurfo, Landri, Marcato Bianco, Marcato d'Arrigo, Marcato della Serra, Milicia, Mimiano, Misteci, Monte Canini, Musta, Musto Muxharo, Piscazzi Soprani, Piscazzi Sottani, Ramilia, Sabbucina, Salacio, San Martino, Serradifalco, Torretta, Trabona, Trabunella, Xirbi/Girbi; Asp, Am, b. 3224, cc. 125r-v, *Notamento della misura di tutti li feghi dello contado di Caltanissetta, ante 1614* (Appendice, doc. 25).

una netta prevalenza, dunque, dei terreni arativi su quelli pascolativi⁵. Nel feudo di Mimiano era inoltre presente un esteso bosco di ulivi e di alberi da frutto, che nel Settecento il nisseno Luciano Aurelio Barrile, nella sua descrizione del centro moncadiano inserita nell'opera di Cesare Orlandi⁶, definiva «feracissimo di daini, che vanno a truppe quasi domestici, tantocchè anticamente si racchiudevano per delizia in alcuni spaziosi luoghi dappertutto a guisa di serragli, dei quali ne restano le vestigia, che volgarmente si chiamano *Paragne*»⁷.

L'area non era poi priva di risorse irrigue, legate innanzitutto alla presenza del fiume Salso, il cui corso traeva origine nel territorio di Petralia Sottana e si spingeva «insino alla città della Licata», passando «per molte terre e territorii, li quali hanno goduto continuamente del corso dell'acqua di ditto fiume per tutto il mese di giugno, cossi di molini come di pescame»⁸. In genere, la condivisione delle acque fluviali da parte di comunità eterogenee e, dunque, la coesistenza di interessi diversi insistenti sul medesimo territorio non mancava di produrre motivi di tensione: il cuore del problema consisteva, in sostanza, nella necessità di stabilire se l'acqua fosse un "bene comune", condiviso da tutti i soggetti di diritto dei territori che attraversava, o se al contrario appartenesse a singoli proprietari e se, inoltre, a questi spettasse la facoltà di bloccare o deviarne il flusso⁹. Nel caso nisseno, appare significativa la rimostranza presentata nel 1640 (e poi di nuovo nel 1668) dai giurati circa l'abuso perpetrato in alcuni non meglio identificati "territori vicini", nei quali il corso del Salso, «che è universale et ognuno può godere [...] servendosine con ritornare altra volta l'acqua al suo, come occorre nelli molini», veniva talvolta deviato per essere impiegato nella coltivazione del riso, coltivazione che, seppure forniva una buona alternativa alimentare al frumento, di per sé non godeva del favore delle popolazioni per gli effetti nocivi che in genere produceva sulle aree in cui veniva praticata¹⁰: ciò dimostra che i conflitti spesso «erano determinati da

⁵ Ivi, cc. 133r-140r, *Notamento di tutti li comuni del contado di Caltanissetta, cosi quelli concessi ad imphiteosim, come quelli che hoggi sono in casa, con la mezura delle terre, di netto e di lordo*, 1616, XIV indizione.

⁶ Cfr. C. Orlandi, *Delle città d'Italia e sue isole adiacenti*, Mario Riginaldi, Perugia, 1778, pp. 100-126.

⁷ Ivi, p. 124; ma vedi anche L.A. Barrile, *Caltanissetta città dell'isola e regno di Sicilia nella Valle di Mazzara*, in G. Mulè Bertolo, *Caltanissetta e i suoi dintorni*, Stabilimento tipografico dell'Ospizio di beneficenza, Caltanissetta, 1877 (rist. an., Atesa, Bologna, 1987), p. 136. In effetti, il termine 'paragna' sembra indicare anche un altro tipo di recinzioni presenti nel feudo Mimiano, atte in particolare a delimitare il circuito dei vigneti: Asp, Am, b. 1912, cc. 12v-13v, 31 agosto 1663, dove si fa riferimento alla «gabella della paragna della vigna nel bosco di Mimiano».

⁸ Ascl, As, Ci, b. 82, cc. 595r-v, *Memoriale dei giurati di Caltanissetta*, 23 novembre 1640.

⁹ Su queste tematiche si veda L. Gazzè, *Disegnare e governare il territorio. L'uso delle carte nella Sicilia d'età moderna*, Tesi di dottorato in Storia (Storia della cultura, dell'uomo e del territorio) – XXIII ciclo, Università degli studi di Catania, a.a. 2009-2010, Tutor prof. E. Iachello, pp. 186-204, che riflette sull'uso delle carte territoriali in alcune dispute tra comunità siciliane (ad esempio, tra Francofonte e Buccheri) in reciproca competizione per lo sfruttamento di risorse fluviali condivise.

¹⁰ Ascl, As, Ci, b. 82, cc. 595r-v, *Memoriale dei giurati di Caltanissetta*, 23 novembre 1640. A Castelvetrano, ad esempio, il principe vietò la presenza di risaie a causa delle infezioni che ne derivavano per i suoi vassalli; cfr. R. Cancila, *Gli occhi del principe* cit., p. 42. Analogamente, al di fuori dei confini isolani, il collegamento "erroneo" tra malaria e miasmi prodotti dalle acque stagnanti fu alla base di disposizioni statali volte a definire nel milanese, fin dal XVI secolo, le aree intorno ai centri abitati in cui era vietata la coltivazione del riso; cfr. M. Di Tullio, *Tra ecologia ed economia: uomo e acqua nella pianura lombarda d'età moderna*, in G. Alfani, M. Di Tullio, L. Mocarrelli (a cura di), *Storia economica e ambiente italiano (ca. 1400-1850)*, Franco Angeli, Milano, 2012, p. 290 e, in generale, per la risicoltura in area lombarda in età moderna, pp. 290-294. Sull'argomento si veda anche P. Bevilacqua, *Tra natura e storia. Ambiente, economie, risorse in Italia*, Donzelli, Roma, 2000, 2^a ed., pp. 39 sgg.

pratiche di controllo distratte sull'uso delle risorse e dal tentativo d'abuso rispetto alle condizioni ottimali d'uso del bene»¹¹.

In ogni caso, il Salso costituiva, insieme alla sorgente esistente in contrada Vagno – cosiddetta proprio in riferimento alla ricchezza d'acque che la caratterizzava –, che fra Cinquecento e Seicento fu incanalata sino all'abitato, una risorsa idrica fondamentale, non tanto per l'esercizio della pesca, che veniva praticata, spesso con personale proveniente da Licata, nel vicino lago di Ramilia, in cui venivano allevati soprattutto muletti e *tenchi* (tinche)¹², quanto per l'irrigazione degli orti e soprattutto per il funzionamento dei sei mulini situati nei feudi Furiana, Landri e Trabonella. Questi, edificati in gran parte nella prima metà del Seicento per colmare un vuoto cui i giurati del 1613 imputavano la fuga di un elevato numero di abitanti, decisi a sottrarsi alle ingenti spese sostenute per recarsi presso i mulini di Piazza o di Aidone¹³, erano deputati unicamente alla molitura del grano, attività che si concentrava nel periodo invernale, ossia nella fase di maggiore rigoglio delle acque del fiume, allorché la sua portata risultava sufficiente ad azionare gli impianti¹⁴.

Per la follatura degli *arbaxi* (orbace), i nisseni erano invece obbligati dal feudatario a ricorrere al suo *paratore* (gualchiera) esistente a Scillato¹⁵. Tale diritto privativo, consistente in un vero e proprio monopolio feudale, valeva anche per le miniere di salgemma (la salina) situate a Caltanissetta nel feudo Trabona: risalgono, in particolare, al 2 gennaio 1621 le lettere di *manutentione di possessione* promulgate dal viceré conte di Castro a favore di Antonio Moncada, al fine di salvaguardare, contro le frequenti violazioni riscontrate, la consuetudine «di non potere li cittadini et habitatori delle terre convicine di ditto contato apriri salini, né vendere, né comprare, né servirsi di altri salini che di quello che si fa nella salina di detto contato e, servendosi di detto sale e passando lo preditto contado, hanno incorso nella pena di onze quattro e di perdere li bestii»¹⁶. In seguito, nel dicembre 1651, Luigi Guglielmo Moncada dovette sollecitare l'emanazione di lettere osservatoriali che ribadissero le precedenti, al fine di sabotare la pretesa degli abitanti di San Cataldo di impiantare una nuova

¹¹ M. Di Tullio, *Tra ecologia ed economia* cit., p. 293.

¹² Cfr. Asp, Am, b. 281, c. 374r, 13 febbraio 1685, in cui il deputato Ossorio dà mandato che si provveda a effettuare la pesca nel lago di Ramilia; ivi, b. 260, cc. 289v-292r, 13 maggio 1685, in cui si presenta il conto della pesca e un introito della vendita del pescame pari a onze 59.28.3.

¹³ Asp, Rc, b. 607, cc. 680r-682v, *Confirmatio consilii pro iuratis Calatanixette*, 23 agosto 1613 (Appendice, doc. 23). I due mulini di Furiana (Soprana e Sottana) erano senz'altro i più antichi: essi infatti compaiono già in un atto del 1601, contenente una relazione sui lavori in essi eseguiti presentata alla corte secolare (Asp, Am, b. 3476, c. 347r, *Relatio molendini Furiane pro Ioseph Stornello*, 8 ottobre 1601). Sappiamo invece che per la “fabbrica del nuovo mulino” di Trabonella furono stanziati, nell'anno 1624-25, circa 100 onze (Ascl, Fn, Notaio Francesco La Mammana, b. 378, cc. 228r-355r, 11 giugno 1629); infine, la costruzione dei due mulini di Landri dovette concludersi intorno al 1639, data alla quale risale la prima stima del loro valore (pari a 449 onze) disposta dal secreto e dal costruttore mastro Giovanni Filippo Parla (Ascl, Fn, Notaio Arcangelo La Mammana, b. 639, cc. 391r-v, 19 luglio 1639).

¹⁴ In generale, i fiumi siciliani, analogamente a quelli del resto del Mezzogiorno e a differenza di quelli del nord della penisola, presentavano un regime torrentizio, con massime piene nell'inverno e magre nei mesi estivi: significativamente, «questa “doppia Italia idraulica” ha influenzato il sistema economico, producendo significativi effetti sulla società e sull'ambiente, sia in età preindustriale che in età industriale»; M.G. Rienzo, *Addomesticamento delle acque e costruzione delle dighe nel Mezzogiorno*, in G. Alfani, M. Di Tullio, L. Mocarrelli (a cura di), *Storia economica e ambiente italiano* cit., p. 379.

¹⁵ Numerosi erano i bandi promulgati in tal senso. A titolo esemplificativo, si vedano Ascl, As, Ci, b. 16, c. 8v, 15 settembre 1642; Ascl, As, b. 1070, cc. 4v-5r, 3 ottobre 1646.

¹⁶ Asp, Am, b. 757, cc. 415r-416v, *Lettere di manutentione di possessione ottenute ad instantia di don Antonio de Aragona duca di Montalto*, 2 gennaio 1621 (Appendice, doc. 36).

salina nel loro territorio¹⁷. Come nel caso dei mulini, anche l'attività della salina nissena si svolgeva con una certa discontinuità, sebbene in questo caso ciò non derivasse da ragioni di ordine ambientale, bensì dai ritmi del lavoro stagionale cui era soggetta la manodopera: da una relazione di Francesco dell'Aira, «homo pratico» della salina per averla gestita molti anni in gabella, ricaviamo un prospetto annuale della sua attività, dal quale deduciamo che il grosso dei lavori di estrazione del sale si svolgevano dal mese di aprile fino alla metà di giugno, con ritmi di 30 carichi al giorno, mentre nei mesi compresi tra giugno e settembre e tra ottobre e novembre l'attività si arrestava in quanto la forza lavoro si concentrava in blocco, rispettivamente, nel raccolto dei cereali e nella vendemmia. In totale, la salina nissena produceva quindi ogni anno 4500 carichi *in petra*, da ogni dieci dei quali si poteva ricavare una salma di sale raffinato, ovvero *pistato seu macinato*¹⁸.

L'elenco delle strutture produttive di pertinenza del feudatario comprende, infine, il trappeto di Mimiano, nel quale avveniva la molitura delle olive ivi raccolte¹⁹.

In definitiva, è un feudo, quello nisseno, che è possibile ascrivere alla categoria dei «feudi tradizionali», largamente diffusi soprattutto nell'Italia centro-meridionale (Regno di Napoli, Stato pontificio, Sicilia, Sardegna), ma anche nel Friuli, nel Monferrato, nelle Langhe e in alcune aree lombarde²⁰ e basati «su entrate effettive suddivise fra prestazioni personali degli abitanti, giurisdizione, diritti, gabelle e tasse, privative legate alla caccia e alla pesca, o alle osterie e ai mulini»²¹.

La gestione di risorse e strutture così diversificate, lungi dall'essere sostenuta direttamente dal loro titolare, il feudatario, era da questi di norma delegata alla corte secolare. Del resto, se «per la nobiltà siciliana, il feudo non è soltanto un capitale, riserva che può realizzarsi in caso di urgenza»²², ma rappresenta soprattutto un'entità complessa, legata all'esercizio di funzioni economiche e amministrativo-giurisdizionali che ne legittimano la definizione di «stato»²³, la sua gestione richiedeva il ricorso a una burocrazia interna, spesso esemplata sul modello dello Stato²⁴, che proprio nella sechezza trovava una prima fondamentale componente.

¹⁷ Ivi, b. 3074, cc. 1r-3r, *Littere observatoriales pro salina civitatis Caltanissette ad instantiam excellentissimi domini ducis Montis Alti*, 30 dicembre 1651.

¹⁸ Ascl, As, Ci, b. 82, cc. 83r-84v, *Relationes circa gabellam salis noviter impositae*, 30 luglio 1638. Sulle miniere di salgemma (minerale indispensabile per la salagione dei latticini) localizzate all'interno dell'isola cfr. O. Cancila, *La terra di Cerere* cit., pp. 170-173.

¹⁹ Asp, Nd, Notaio Giacinto Cinquemani, b. 4459, cc. 165r-v, 2 ottobre 1634.

²⁰ Cfr. M.A. Noto, *Un principato nel destino di due casate: il complesso feudale di Caserta tra gli Acquaviva e i Caetani (secoli XVI-XVIII)*, in A. Musi, M.A. Noto (a cura di), *Feudalità laica e feudalità ecclesiastica nell'Italia meridionale*, Associazione Mediterranea, Palermo, 2011 (Quaderni Mediterranea - ricerche storiche, 19), p. 230.

²¹ E. Stumpo, *Economia e gestione del feudo nell'Italia moderna*, «Memorie della Accademia lunigianese di scienze "Giovanni Capellini"», Scienze storiche e morali – Scienze naturali fisiche e matematiche», LXXVIII (2008), p. 51.

²² H. Bresc, *Il feudo nella società siciliana medievale*, in S. Di Bella (a cura di), *Economia e storia* cit., p. 26.

²³ Cfr. A. Musi, *Il feudalesimo nell'Europa moderna* cit., p. 148; R. Cancila, *Gli occhi del principe* cit., pp. 38, 67.

²⁴ «L'organizzazione feudale ripete in piccolo i moduli di quella pubblica; e ciò può valere a spiegare le ragioni psicologiche dell'uso del termine "stato" per designare i grandi e piccoli complessi feudali del tempo»: G. Galasso, *Economia e società nella Calabria del Cinquecento* cit., p. 250.

2. La gestione di uno stato feudale

2.1 La corte secolare

a. Il personale

A capo della corte secolare era il secreto (o governatore), «una sorta di *alter ego* locale del feudatario, “il padrone assente”», cui competeva la gestione dell’azienda feudale e l’organizzazione dei rapporti di produzione in essa vigenti²⁵. A lui spettava in particolare, tra gli altri oneri, quello di concedere in locazione i singoli feudi della contea, incarico che in alternativa, sempre sotto la sua sorveglianza, poteva essere assolto dagli agenti e deputati degli stati del principe di Paternò, oppure da un procuratore nominato *ad hoc* dagli stessi²⁶.

A Caltanissetta il secreto godeva di un salario fisso – calcolato nel 1680 in ragione di 50 onze annuali, a carico della Deputazione²⁷ – nonché dell’usufrutto di alcuni beni a lui concessi dal feudatario²⁸. A differenza di quanto avveniva a Bivona²⁹ o nelle Petralie³⁰, anch’essi domini sottoposti al potere dei Moncada, non ci risulta che nel centro nisseno tale carica fosse mai divenuta appannaggio degli arrendatari (gli affittuari dell’intero stato)³¹.

Tab. 3 – Secreti della contea di Caltanissetta
nel XVII secolo

1603-10	Giacomo Giannotta	1647-48	Giuseppe Aronica
1610-12	Marco Antonio Muzzolo	1648-51	Francesco Franco Ayala
1612-18	Fabrizio Monsecato	1651-57 1660-73 1677-80	Francesco Notarbartolo
1619-29	Mariano Forte	1680-85	Francesco Saverio Cali e Aronica
1630-34	Giovanni Lo Squiglio	1685-93	Francesco Notarbartolo
1634-47	Giuseppe Forte e Moncada		

Sebbene le fonti non forniscano indicazioni chiare in proposito, è lecito supporre che il secreto venisse nominato dal governatore generale *pro tempore*, ossia da colui al quale, come

²⁵ Cfr. R. Cancila, “*Per la retta amministrazione della giustizia*” cit., p. 319.

²⁶ Si veda in proposito la lettera del 12 dicembre 1636, nella quale Luigi Guglielmo Moncada si rallegra dell’assegnazione a Clemente Castiglione, barone di Manchi, «*persona acreditada y trata en estas materias*», dell’incarico di ingabellare i feudi nisseni, assegnatogli dal “deputato” don Pietro Corsetto (Asp, Nd, Notaio Giacinto Cinquemani, b. 4461, cc. 333r-v). La procura stipulata in favore di Castiglione è in ivi, cc. 352r-v, 25 dicembre 1636. Nello stesso registro, si trovano i contratti delle gabelle dei feudi.

²⁷ Asp, Am, b. 247, cc. 532r-535r, 12 ottobre 1680.

²⁸ Nel 1669 il governatore generale Stefano Riggio stilò un vero e proprio inventario di questi beni, comprendente mobili, stoviglie, indumenti, tessuti e vari beni di lusso, che il secreto Francesco Notarbartolo, dopo averli goduti in usufrutto, decise di acquistare: Asp, Am, b. 234, cc. 286r-290v, *Venditio raubarum pro illustre don Stephano Riggio e Campo principe Campifranco cum don Francisco Notarbartolo*, 9 febbraio 1669.

²⁹ Cfr. A. Marrone, *Bivona città feudale* cit., vol. I, p. 170.

³⁰ Cfr. F. Figlia, *Poteri e società in un comune feudale* cit., p. 193.

³¹ G. Sorge, *Mussomeli, dall’origine all’abolizione della feudalità*, Catania, Edizioni Ristampe Siciliane, 1982, vol. I, p. 332: «L’arrendamento [...] consisteva nel dare in locazione, complessivamente e per una fissa ricompensa, beni rustici ed urbani, nonché tutti i cespiti baronali [...] e proventi d’ogni sorta pertinenti al barone».

si vedrà più avanti, il feudatario delegava le principali competenze giurisdizionali nell'ambito dei suoi stati. Nella seconda metà del Seicento, un ruolo diretto nella designazione del secreto fu invece certamente assunto dai giudici della Deputazione degli stati del principe di Paternò. In una lettera del 6 aprile 1684 indirizzata al deputato Luigi Ossorio, il secreto Francesco Saverio Calì e Aronica scriveva infatti: «sul punto della carica di questa secretia [...] son però dovuto di rappresentare a vostra signoria illustrissima [...] ch'io mai hebbe et ho ambizione di ditta carica, né si trovano mie lettere in procurare officii, anzi che sempre ne sono stato lontano da questi pensieri, ma solo mi punge la reputatione, giaché si compiacque vostra signoria illustrissima di honorarmi di essa»³².

D'altra parte, gli avvicendamenti nella carica evidenziati per il secolo XVII – che non risultano scanditi da ritmi annuali, bensì pluriennali, al punto che, nell'arco di cento anni circa, i secreti di Caltanissetta furono soltanto una decina – consentono di rilevare come l'influenza del feudatario sulla nomina non dovesse essere marginale, soprattutto se pensiamo che, nella delicata congiuntura prodottasi verso la fine degli anni Quaranta, il timone della corte seceziale fu assunto, nell'ordine, dal giurisperito Giuseppe Aronica e da don Francesco Franco Ayala, ossia, rispettivamente, da un consultore e da un creato di casa Moncada.

Poteva accadere, inoltre, che le funzioni di secreto si trasmettessero di generazione in generazione all'interno dello stesso nucleo familiare, facendo dunque prevalere il criterio della fedeltà parentale, come accadde alla morte di Mariano Forte, in carica dal 1619. Quest'ultimo discendeva da una famiglia nissena che, legata originariamente all'esercizio dell'attività artigianale, nel corso del Cinquecento era riuscita ad allargare i propri interessi all'ambito imprenditoriale e, attraverso questo, a inserirsi nel contesto politico locale, a livello del quale, già nel 1539, troviamo un suo membro (Giovanni Tommaso Forte) svolgere le funzioni di secreto. Tale percorso fu agevolato da un'efficace politica matrimoniale che, in una fase di maggiore stabilità economica per la famiglia, procurò ai suoi rampolli strategici matrimoni con le figlie dei rami minori dei Moncada: lo stesso Mariano Forte sposò infatti, alla fine del XVI secolo, Isabella Moncada, figlia di don Girolamo e di Giulia Moncada, da cui ricevette in dote un giardino a Zibili (o Ziboli) del valore di 500 onze³³. Alla sua morte, nel 1629, egli lasciò un patrimonio ingente, comprendente diversi tenimenti di case, di cui uno porticato, diviso in più corpi (quindici al livello inferiore e nove in quello superiore) situato in posizione strategica, nella piazza pubblica, di fronte alla chiesa di San Sebastiano; diritti censuali per un capitale complessivo di 2294 onze; diversi capi di bestiame, centinaia di salme di frumento e orzo e circa duemila onze in contanti³⁴. Ciò che è soprattutto degno di rilievo è che, dopo la sua morte, la carica di secreto fu assunta dal genero Giovanni Lo

³² Asp, Am, b. 262, cc. 64r-65r, *Lettera del secreto don Francesco Saverio Calì e Aronica a don Luigi Ossorio*, 6 aprile 1684 (Appendice, doc. 172).

³³ Cfr. R. Zaffuto Rovello, *Caltanissetta Fertilissima Civitas* cit., pp. 286-290. Nel rivelò del 1607, il valore indicato per lo stesso giardino equivale a 300 onze; Asp, Trp, Riveli, b. 110, c. 553r, *Rivelo di Mariano Forte*, 30 giugno 1607. Una porzione dello stesso, per un valore di 250 onze, era in realtà di pertinenza di un cognato di Mariano Forte, Francesco Miccichè (Asp, Trp, Riveli, b. 121, cc. 223r-226r, *Rivelo di don Francesco Miccichè*, 7 marzo 1623), che la assegnerà in dote alla figlia maggiore, Aloisia, in occasione del suo matrimonio con don Raffaele Spinacciolo; cfr. i capitoli matrimoniali in Ascl, Fn, Notaio Arcangelo La Mammana, b. 636, cc. 300r-310v, 15 gennaio 1633.

³⁴ Ascl, Fn, Notaio Francesco La Mammana, b. 378, cc. 99r-109r, *Inventario dei beni del defunto Mariano Forte*, 19 dicembre 1629. Per il testamento e i codicilli si veda ivi, cc. 77r-89v; 93r-96r.

Squiglio³⁵, nominato in veste di amministratore dell'erede universale, Giuseppe Forte³⁶, il quale infine subentrò nelle funzioni seceziali nel 1634, restando in carica fino al 1647.

Esempi di questo tipo sono riscontrabili anche nella seconda metà del secolo: Francesco Saverio Calì e Aronica, secreto tra il 1680 e il 1685, era infatti figlio dell'*utriusque iuris doctor* Giovanni Vincenzo Calì e di Anna Aronica, baronessa di San Nicolò e figlia, a sua volta, di Giuseppe Aronica, secreto nel 1647.

Del resto, il coinvolgimento della rete parentale nell'esercizio di funzioni sussidiarie costituì una pratica comune tanto per Mariano Forte quanto per Giuseppe Aronica, i quali, nei periodi di assenza dalla *terra*, non esitavano a nominare loro congiunti nel ruolo di *prosecreti*: il primo, ad esempio, ricorse a tale scopo al cognato don Francesco Miccichè, coniugato con un'altra figlia di don Girolamo e di Giulia Moncada³⁷; il secondo, invece, fece riferimento al figlio, il giurisperito Nicola³⁸.

Colui che tuttavia seppe meglio incarnare, nel corso del secolo, il profilo tracciato da Maurice Aymard per i secreti siciliani di antico regime – «“marchands de campagne” [...], normalement membres d'une aristocratie municipale qui obtient ou renforce alors son monopole de l'administration communale, et dont les éléments les plus riches accèdent, ou vont accéder au baronnage»³⁹ – fu senza dubbio Francesco Notarbartolo (1630-1704)⁴⁰. Membro di una famiglia appartenente a un ramo cadetto dell'ampio lignaggio Notarbartolo e legata ai Moncada da una lontana parentela⁴¹, Francesco fu colui che ne favorì l'ascesa – culminata nella prima metà del Settecento con l'acquisizione del titolo di duchi di Villarosa e con l'inserimento a pieno titolo nel novero della grande aristocrazia palermitana – in termini economici e di prestigio, prendendo le mosse proprio da Caltanissetta, centro che gli diede i natali nel 1630 e dove egli, non contando su un patrimonio e su un titolo nobiliare acquisiti, dovette farsi strada innanzitutto come gabelloto: così nel 1651, appena ventenne, Francesco, che già l'anno prima aveva svolto le funzioni di giurato, acquisì l'affitto, *ad usum massarie*, di due tenute del feudo Furiana⁴². Nello stesso anno, tra l'altro, egli non solo principiò l'attività di secreto, che esercitò, con alcune interruzioni, per oltre un ventennio, talora

³⁵ Un consuntivo della gestione della secezia redatto da Lo Squiglio è in Asp, Nd, Notaio Giacinto Cinquemani, b. 4461, cc. 1235r-1371v, 2 agosto 1637. Da esso si evince che il secreto rinunciò al suo salario *pro bono amore et gratiose*.

³⁶ Quest'ultimo è spesso designato nei documenti con il doppio cognome Forte e Moncada, secondo una pratica diffusa tra le famiglie di alto lignaggio per indicare la discendenza. Del resto, l'assunzione di espliciti modelli nobiliari è confermata anche dalle disposizioni successorie di Mariano Forte, che aveva previsto la possibilità che, in caso di morte del figlio Giuseppe, ereditasse la figlia Maria, moglie di Giovanni Lo Squiglio, a patto che i suoi discendenti assumessero il cognome di casa Forte.

³⁷ Lo dichiara espressamente lo stesso Miccichè nel suo testamento: «dicto testatori dissi et declarao havere amministrato li negotii dello affitto di questo stato di Caltanissetta del signor duca di Montalto come suo prosecreti per la absentia di Mariano di Forti secreto di ditto signor duca, per alcuni tempi che ditto di Forti secreto fu absenti di questo regno di Sicilia»; Ascl, Fn, Notaio Francesco La Mammana, b. 377, cc. 208r-216v, 21 marzo 1628.

³⁸ Si veda, ad esempio, il contratto di assegnazione della gabella delle carceri, stipulato da Nicolò Aronica in qualità di prosecreti: Ascl, Fn, Notaio Arcangelo La Mammana, b. 649, c. 165r, 14 novembre 1648.

³⁹ M. Aymard, *Une famille de l'aristocratie sicilienne aux XVI^e et XVII^e siècles: les ducs de Terranova* cit., p. 48.

⁴⁰ Per le notizie riguardanti questo personaggio cfr. L. Craxì, *Alle origini dei duchi di Villarosa: Francesco Notarbartolo (1630-1704)* cit.; Ead., *Dalla periferia al centro: i Notarbartolo duchi di Villarosa (secoli XVII-XVIII)*, «Mediterranea - ricerche storiche», n. 24 (2012), pp. 57-59; M. Verga, *La Sicilia dei grani. Gestione dei feudi e cultura economica tra Seicento e Settecento*, L.S. Olschki, Firenze, 1993, pp. 107 sgg.

⁴¹ Cfr. L. Craxì, *Dalla periferia al centro* cit., p. 71.

⁴² Asp, Am, b. 751, cc. 169r - 172r, 13 gennaio 1651.

assumendo contemporaneamente anche altre cariche, come quella di proconservatore, ma contrasse anche il suo primo matrimonio con una Alvarez d'Evàn Yvagnes, nipote di sua madre, proveniente dalla linea dei Notarbartolo duchi di Villanova, da cui ebbe quattro figli. A queste nozze ne seguirono altre e, a distanza di un decennio, don Francesco Notarbartolo sposò Giuseppa Franco Ayala e Bersichelli, figlia del creato del principe Francesco Franco Ayala, da cui ebbe altri cinque figli.

Alle pratiche nuziali, che gli consentirono di allacciare utili relazioni e di disporre di una rendita, garantita dalle doti delle due mogli, pari a circa 200 onze, Francesco coniugò sempre l'attività imprenditoriale – nel 1669, ad esempio, si trova inserito nella “Nota delli feghi puntati in Caltanissetta per l'affitto futuro, che principierà dall'anno decima indizione ventura per anni cinco”, come gabello candidato all'affitto dei feudi Draffù, Marcatobianco e San Martino⁴³ –, culminata in ultimo, nel 1674 (lo stesso anno in cui prese in arrendamento lo stato di Caltanissetta), con l'acquisto, *sub verbo regio*, per 7200 onze dei feudi Mugubeci e Magaudo, membri della baronia di Bombinetto, e del relativo titolo di barone di Mugubeci, Magaudo e Sant'Anna⁴⁴.

Le doti di governo e di diplomazia, nonché le capacità imprenditoriali di Francesco Notarbartolo come secreto di Caltanissetta emergono con evidenza dalla corrispondenza che egli intrattenne, all'inizio degli anni Settanta, con il principe di Campofranco, don Stefano Riggio, principale interlocutore per conto della Deputazione del principe di Paternò.

Nel gennaio 1671, Riggio, commentando lo stato di indigenza in cui versava la contea, determinato dal susseguirsi di alcune annate cattive, lamentò con una certa insofferenza che

Caltanissetta rende meno al padrone e tutto il credito che esso signore ne tiene resta ogni anno nelle casse e nelle borse de' debitori. In ogni altra parte di detti stati è corsa la medesima sterilità e penuria di hoggi, ma con tutto ciò non han lasciato di sodisfare e pagano alla giornata; Caltanissetta sola truova tutte le impossibilità al pagamento ed io son tormentato di continuo dalli soggiogatarii della Deputatione e da Sua Eccellenza stessa, in maniera che posso chiamar miracolo l'haver mantenuto essa Deputatione fin hora⁴⁵.

Notarbartolo, deciso a respingere da sé l'accusa di essere «dormiglione negli interessi della Deputatione» e principale responsabile della sua crisi, protestò che

vostra eccellenza non ha per ancora fatto vero concetto della calamità di queste nostre parti, mentre, havendo esatto io in quest'anno da cinque mila onze, cosa che non si ha cavato in questo anno da mezo regno, vedo a vostra eccellenza tanto mal soddisfatta, quando ogni minima terricciuola di queste che confinano con Caltanissetta, e c'hanno l'assistenza personalmente delli loro padroni, sono indietro di somme più considerabili che non è Caltanissetta con la Deputatione, come vostra eccellenza lo può sapere dal signor principe di Pietraperzia, di Santa Caterina, marchese di San Cataldo et altri che, per non essere lungo, tralascio. Tutto ciò

⁴³ Ivi, b. 234, c. 1r, *Nota delli feghi puntati in Caltanissetta*, 1669 settima indizione (Appendice, doc. 153). Nel 1674, Notarbartolo versò a se stesso, in qualità di arrendatario di Caltanissetta, la gabella di 2.5 aratati del feudo Draffù relativa all'anno indizionale 1673-74: Ascl, Fn, Notaio Bartolomeo Di Franco, b. 695, c. 397r, 6 dicembre 1674.

⁴⁴ Nel settembre 1674, Notarbartolo nominò tale Vincenzo D'Alessandro per prendere l'investitura dei due feudi: Ascl, Fn, Notaio Bartolomeo Di Franco, b. 695, cc. 127r-v, 25 settembre 1674. Inoltre, della stima di Mugubeci e Magaudo fu incaricato un nisseno, Vincenzo Giordano, il quale, *cum mensura et corda civitatis Enne*, valutò la loro estensione in 31.4.6.3 aratati: ivi, c. 453r, 28 dicembre 1674.

⁴⁵ Asp, Am, b. 281, cc. 266r-v, *Lettera del principe di Campofranco a don Francesco Notarbartolo*, Palermo, 27 gennaio 1671 (Appendice, doc. 156).

prova la sterilità di più raccolti passati e fa le scuse a me, che vostra eccellenza mi stima per negligente, quand'io mi credevo haver fatto miracoli e fatto uscire humore dalle pietre, come veramente ho fatto⁴⁶.

Le cinquemila onze riscosse da Notarbartolo non dovettero, tuttavia, sembrare sufficienti al suo corrispondente, il quale tenne a precisare che «la necessità che qui ho di pagare alli suggiocatarii non è tale ch'io possa sodisfarli colla lettura della lettera di Vostra Signoria e conviene dargli sodisfatione con denari e non con parole»: allo scopo di ottemperare a stringenti esigenze di liquidità, egli sollecitò quindi la vendita del frumento e dell'orzo della Deputazione a beneficio dell'università, purché essa fosse in grado di pagarne il prezzo in contanti, «potendo pigliarlo a cambio»⁴⁷. Il denaro ricavato da tale negozio avrebbe così raggiunto, nelle previsioni di Riggio, una somma compresa fra i 3000 e i 5000 scudi.

In seguito, con una lettera del 15 settembre 1672, Notarbartolo informò lo stesso Riggio di avere concluso un affare di gran lunga più vantaggioso: non solo, infatti, egli aveva optato per la soluzione – rivelatasi alla fine vincente – di *calare* il frumento della Deputazione nel caricatore di Licata, piuttosto che in quello di Girgenti, per «alcanzare migliori congiunture», ma era riuscito anche a piazzare mille salme – insieme ad altre duemila prodotte nella baronia di Rifesi, di cui egli era gabellato –, offrendosi di venderle all'isola di Malta per un prezzo di 79 tari la salma, superiore di 5-6 tari rispetto ai prezzi correnti⁴⁸. Quanto bastò per mutare radicalmente il tono – fino ad allora abbastanza teso – della successiva missiva inviata dal principe di Campofranco, nella quale fu quindi sollecitato l'invio immediato del denaro ricavato dalla vendita delle mille salme di frumento per coprire un cambio nel frattempo stipulato dal principe di Paternò per 12000 scudi⁴⁹: un'ulteriore testimonianza della sostanziale discrasia tra l'estrema liberalità del feudatario e lo stato di profonda crisi in cui versavano le sue finanze.

b. I bilanci

Il problema dello smaltimento del grano prodotto nei feudi nisseni del principe di Paternò – di cui esso costituiva la coltura prevalente, se non pressoché esclusiva – rappresentava soltanto un aspetto, si potrebbe dire quello conclusivo, del più generale processo di controllo e di gestione della terra nel quale consisteva il cardine dell'azienda feudale, tanto più importante in quanto la contea di Caltanissetta rientrava in quell'area che Marcello Verga – includendovi lo stato di Santo Stefano di Quisquina, possesso feudale dei Ventimiglia principi

⁴⁶ Ivi, cc. 268r-269v, *Lettera di Francesco Notarbartolo al principe di Campofranco*, 1671 (Appendice, doc. 157).

⁴⁷ Ivi, cc. 293r-294r, *Lettera del principe di Campofranco al secreto don Francesco Notarbartolo*, 7 gennaio 1672 (Appendice, doc. 158).

⁴⁸ « [...] scrissi all'ambasciatore di Malta nella Licata, con cui passo buonissima corrispondenza, e pretesi fare un tiro malizioso: gli dissi che in ogni modo io volevo concorrere co' venditori per la provisione di Malta in salme 3000 di formenti, dovendone calare in brevissimo tempo salme 1000 per la Deputazione e salme 2000 da Rifesi per conto proprio, e gli soggiunsi che si notasse la partita a suoi libri, con liquidarne il prezzo a come gli sarebbe piaciuto, pretendendo tirarlo con cortesia»; Asp, Am, b. 281, cc. 290r-292r, *Lettera di don Francesco Notarbartolo al principe di Iaci*, 15 settembre 1672 (Appendice, doc. 160).

⁴⁹ Ivi, cc. 284r-v, *Lettera del principe di Campofranco al secreto don Francesco Notarbartolo*, Palermo, 4 ottobre 1672 (Appendice, doc. 161).

di Belmonte – definiva come regione specializzata nelle funzioni di produzione per il mercato interno e per quello internazionale⁵⁰.

Il primato dei redditi della terra è, del resto, desumibile innanzitutto dall'esame delle entrate registrate dalla secrezia di Caltanissetta. Assumendo come riferimento i dati relativi all'anno indizionale 1677-78 (tab. 4), risulta evidente come le voci riguardanti l'affitto dei feudi (con destinazioni d'uso legate tanto alla semina quanto al pascolo) e comprendenti i crediti connessi all'anticipazione ai coltivatori di parte dei capitali necessari alla coltura della terra (i cosiddetti *soccorsi*, configurabili come vere e proprie partite di giro) coprissero da sole oltre l'80% del reddito complessivo. Piuttosto modesta, rispetto ad altre realtà feudali⁵¹, risulta invece l'incidenza delle censuazioni enfiteutiche, pari soltanto a circa il 2% del totale.

Tab. 4 – Introiti della secrezia di Caltanissetta
nell'anno I indizione 1677-78
(Fonte: Asp, Am, b. 249, cc. 534r-552v)

Voci d'entrata	onze	%
Feudi	4604.3.12.4	48,06
Feudi "ad uso d'erba"	552.4.16.2	5,7
Crediti per anticipi (<i>soccorsi</i>)	2920.11.17	30,4
Comuni <i>gabellati in denari</i>	73.10	0,7
Comuni <i>gabellati in formento et orgio</i>	27.11.5	0,2
Gabelle di campagna	496.25.18	5,1
Gabelle di città	684.1.13	7,1
Censi dei comuni	219.23.2	2,2
Totale	9579.20.14	100,00
Totale somme esatte	2696.23.4.3	

Al fine di agevolare l'affitto dei feudi (ceduti per intero o divisi in lotti più o meno estesi), nei contratti venivano inseriti una serie di accordi che fornivano ai gabelloti garanzie precise su diversi ambiti d'interesse, quali la disponibilità di fonti idriche per il rifornimento del bestiame, la possibilità di estrarre frumento, di "fare legna", di praticare la caccia – condizione, quest'ultima, concessa limitatamente ad animali come conigli e lepri – e di *constringiri* inquilini e borgesì alle loro dipendenze senza interferenze da parte degli ufficiali locali⁵².

Non sempre, tuttavia, il numero dei candidati era sufficiente ad assicurare l'ingabellazione dell'intera superficie coltivabile. In questi casi, i segreti ricorrevano talvolta a trattative private con gli esponenti dell'*élite* nissena, in modo da indurli a stipulare i contratti di affitto: ad esempio, nel 1690, dovendo ingabellare circa 100 aratati di terra rimasti sfitti nei feudi Grottarossa, Deliella, Cicutanuova e Torretta, il secreto Notarbartolo tentò di persuadere

⁵⁰ Cfr. M. Verga, *Rapporti di produzione e gestione dei feudi nella Sicilia centro-occidentale*, in A. Massafra (a cura di), *Problemi di storia delle campagne meridionali nell'età moderna e contemporanea*, Dedalo libri, Bari, 1981, p. 75.

⁵¹ A titolo comparativo, si pensi che nello stato di Castelvetro i censi enfiteutici costituivano il 40% circa degli introiti della secrezia; cfr. R. Cancila, *Gli occhi del principe* cit., pp. 44-52. In generale, la realtà dell'enfiteusi era però diffusa principalmente nella parte nord-orientale dell'isola, cioè nel Valdemone: cfr. O. Cancila, *La terra di Cerere* cit., pp. 89 sgg.

⁵² Cfr. Ascl, Fn, Notaio Arcangelo La Mammana, b. 643, *Gabelle dei feudi dell'anno dodicesima indizione 1643-44*.

i gabelloti Pasquale Sfalanga (con il quale egli scrisse di avere un giorno «contrastato sino all' quattro della notte») e Lucio Barrile, suo genero, a prenderne alcune porzioni in affitto, salvo scontrarsi con un loro deciso rifiuto. Questo fu motivato da due ragioni, cioè «che per quest'anno non si può fare un palmo di maesi, costì per la mancanza dell'erba, che prima della metà d'aprile non se ne può sperare, e secondo per la gran mortalità di bestiame, e quella che è rimasta viva non ha più che la pelle sopra l'ossa, che poca speranza dona di poter campare»⁵³.

Altro rimedio era quello di bandire il divieto per i vassalli di acquisire in gabella terreni, feudi o comuni fuori del territorio nisseno, sotto pene pecuniarie che potevano raggiungere anche le 200 onze⁵⁴. A tale fondamentale limitazione, inoltre, corrispondeva il ricorso a una forma di abuso (o *angheria*) che consisteva nell'impiegare cosiddetti "borgesi schiavi", cioè contadini reclutati nel territorio della contea che venivano costretti a coltivare a grano, per conto diretto della secrezia, le terre del feudatario, soprattutto quelle che rimanevano sfitte o venivano abbandonate⁵⁵: nell'ultimo quarto del secolo, i deputati e gli agenti del principe di Paternò fecero più volte ricorso a tale pratica «per non restare la metà dello stato vacante», ovvero «vedendo che ditto affitto restava a mezzo camino»⁵⁶.

Ai borgesì, inoltre, venivano concessi «bestiame, maesi, formenti e tutto quello che c'occorreva» come anticipi o *soccorsi*, in saldo dei quali, alla fine dell'annata agraria, essi erano costretti a consegnare buona parte del loro raccolto, restando spesso debitori per ingenti somme: in particolare, nel 1691 Notarbartolo imputò ai borgesì nisseni un debito di oltre 5000 scudi, su cui dovette pesare tuttavia il succedersi, nel periodo precedente, di annate rese infauste dall'invasione dei grilli, i quali «si divorano quasi tutto questo stato», al punto che il secreto paventava il rischio che «l'affittatori non se lo scordiranno più», ossia che si potesse in seguito verificare una riduzione del valore locativo delle terre a danno del feudatario⁵⁷.

La restituzione degli anticipi da parte dei contadini aveva un peso considerevole sui bilanci di gestione in credenzieria dello stato: nel 1677-78, ad esempio, la voce corrispondente copriva il 30% circa del totale degli introiti. Tale pratica, del resto, costituiva la base dei meccanismi del credito agrario, fondati sulla possibilità per coloro che accordavano gli anticipi di lucrare sulle differenze di prezzo che maturavano tra l'atto stesso dell'anticipazione e il momento del raccolto: le anticipazioni in grano, cioè, valutate al prezzo corrente di mercato, venivano rimosse, *in recollectione*, con un quantitativo di grano valutato, al contrario, secondo la meta imposta dalle autorità municipali, la quale era «espressione quasi sempre di interessi opposti a quelli dei contadini», per cui poteva accadere, per esempio, che «il contadino che [...] aveva ottenuto una salma di grano in prestito, dovesse rimborsarne poi

⁵³ Asp, Am, b. 257, cc. 13r-15r, *Lettera di don Francesco Notarbartolo a don Luigi Ossorio*, 27 gennaio 1690 (Appendice, doc. 179).

⁵⁴ Ivi, b. 247, cc. 344r-v, *Bando del 18 giugno 1680*.

⁵⁵ Cfr. M. Verga, *La Sicilia dei grani* cit., p. 66. Il fenomeno, che il legislatore aveva invano tentato di arginare con la Prammatica *De seminerio* del 1646, è noto come *prestito sforzoso* e ricorre in molte realtà feudali dell'isola: tra le altre, Castelvetro (cfr. R. Cancila, *Gli occhi del principe* cit., p. 56) e Resuttano (cfr. O. Cancila, *La terra di Cerere* cit., p. 335).

⁵⁶ Asp, Am, b. 281, cc. 380r-381r, *Lettera di don Francesco Notarbartolo a Vincenzo Cipolla, contatore generale*, 20 dicembre 1691.

⁵⁷ *Ibidem*. La piaga dei grilli abbattutasi sulle terre della contea alla fine del secolo provocò, tra l'altro, la fuga di diversi gabelloti, tra i quali Santo e Croce Amorello, i quali, una volta costretti al rimpatrio, implorarono il secreto di accordare loro una riduzione della gabella: Asp, Am, b. 256, cc. 266r-v, 22 settembre 1691; ivi, cc. 268r-v, 8 ottobre 1691.

due»⁵⁸. Il fenomeno dell'indebitamento contadino rappresentava quindi un elemento normale, "fisiologico" del funzionamento del sistema economico-agricolo vigente e consentiva, nella fattispecie, all'amministrazione dello stato di appropriarsi di una parte cospicua della produzione del territorio⁵⁹.

Le falle del sistema, tuttavia, risultano evidenti se si pone l'attenzione sull'ammontare del disavanzo registrato nell'anno 1677-78, al termine del quale, su onze 9579.20.14, risultavano esatte solo onze 2696.23.4.3, cioè neppure il 30%⁶⁰.

L'indebitamento, del resto, non interessava soltanto quanti lavoravano la terra, ma anche coloro che prendevano in appalto le gabelle baronali, ovvero quel complesso di diritti giurisdizionali e di monopolio riservati al feudatario, di cui questi, per il tramite dei suoi burocrati, cedeva a terzi l'esercizio e la riscossione dei proventi⁶¹.

Complessivamente, l'appalto delle gabelle baronali dell'anno 1677-78 garantì l'ingresso nelle casse della segreteria di onze 1180.27.11, pari al 12,2% del totale: percentuale confermata anche nella relazione relativa al successivo anno indizionale 1678-79, nella quale l'ammontare registrato equivaleva a onze 1227.24.16, su un totale di onze 9811.10.11⁶².

Va annotato che l'elenco delle gabelle baronali, in questa fase, non comprende alcuni cespiti, la cui riscossione si interruppe intorno alla metà del secolo: è il caso, innanzitutto, della gabella della macina, soppressa, come vedremo, su istanza dell'università, in cambio della concessione al feudatario della titolarità esclusiva dei terreni comuni; ma è anche il caso delle gabelle che il depositario dello stato, Francesco de Utri, nel 1649 bollava come "perse"⁶³, ossia la gabella dello stimo o terraggiolo – che sei anni prima era stata aggiudicata per un prezzo annuo di 76 salme di frumento⁶⁴ – e quella della baglia (*di fora*).

Tra le gabelle baronali appaltate nella seconda metà del Seicento, quelle cosiddette *dentro la città* si distinguono come le più remunerative. Esse comprendevano le gabelle della dogana, della mezzania, della carne *picciola*, dello *scuro* (baglia di dentro), dell'*imbutatura di musto*, della credenzieria, del "loco della fiera", e quelle relative all'appalto degli uffici di fiscale, di catapano, di mastro dell'immondizia, di carceriere, di mastro notaio della corte giuratoria e di mastro notaio della corte capitaniale.

Come accennato, accadeva sovente che i gabelloti non riuscissero a saldare regolarmente il prezzo concordato al momento dell'aggiudicazione del cespite. Nel 1644, ad esempio, Michele Cancellieri prese in gestione per sette anni, a un prezzo di onze 311.15 l'anno, la gabella della dogana, ossia il dazio pagato sulle merci importate ed esportate⁶⁵, il cui gettito a

⁵⁸ Cfr. O. Cancila, *Baroni e popolo nella Sicilia del grano* cit., p. 178.

⁵⁹ Cfr. M. Verga, *La Sicilia dei grani* cit., pp. 74, 134.

⁶⁰ L'entità dei debiti non riscossi, del resto, costituiva una delle principali motivazioni per preferire alla gestione in credenzieria l'arrendamento dello stato. Ciò emerge chiaramente dalla corrispondenza dei secreti: si veda, in particolare, Asp, Am, b. 262, cc. 64r-65r, *Lettera del secreto don Francesco Saverio Cali e Aronica a don Luigi Ossorio*, 6 aprile 1684 (Appendice, doc. 172), in cui, a fronte di debiti inesatti per un ammontare di 20000 scudi, si dice che «torna più a conto darsi questo stato in affitto»; e ivi, b. 281, cc. 380r-381r, *Lettera di don Francesco Notarbartolo a Vincenzo Cipolla, contatore generale*, 20 dicembre 1691, dove il secreto riferisce della sorpresa del giudice deputato nel considerare «la somma delli debitori che suol portare l'affitto in credenzieria».

⁶¹ Cfr. Federico di Napoli, *Noi il Padrone*, a cura di O. Cancila, Sellerio, Palermo, 1982, p. XXI.

⁶² Asp, Am, b. 248, cc. 684r-707r.

⁶³ Ivi, b. 224, cc. 126r-136v, *Conto di Francesco d'Utri depositario dello stato di Caltanissetta dell'anni prima e seconda indizione 1649*.

⁶⁴ Asp, Nd, Notaio Pietro Candone, b. 3676, cc. 1041r-v, 29 maggio 1644.

⁶⁵ Cfr. G. Sorge, *Mussomeli, dall'origine all'abolizione della feudalità* cit., vol. I, pp. 317-318.

Caltanissetta forniva gli importi più consistenti⁶⁶, a riprova del ruolo di “passaggio del regno”, ossia di crocevia dei traffici, proprio del centro nisseno⁶⁷. In seguito Cancellieri stipulò una società con Giuseppe Calvacca, il quale, rimasto unico gabelloto dopo la morte del socio, si indebitò al punto che, alla fine dei sette anni, doveva alla Deputazione degli stati del principe di Paternò onze 1123.11. Non essendo in grado di corrispondere la somma, Calvacca fu quindi tratto in arresto, salvo essere scarcerato dopo tre anni e ottenere una dilazione nel pagamento del debito⁶⁸.

In alcuni casi, l'indebitamento dei gabelloti era conseguenza del regime di esenzioni in vigore nella comunità: ne fecero espressa denuncia nel 1682 i gabelloti che gestivano l'esazione del dazio imposto sul mosto imbottato (il secondo cespite più redditizio), dal quale erano franchi «gentilhuomini e sugetti di scrutinio e preti»⁶⁹. Essi dichiararono di avere cumulato, nel corso della loro gestione, un debito di 200 onze

«per causa che molti delli gentilhomini di ditta cità non hanno voluto pagare la gabella di ditta imbottatura et, havendo comparso innanzi dell'illustre signore don Ignatio di Termine [agente di Ferdinando Moncada; ndr] quando fu in Caltanissetta, due anni sono, ditto signore diede ordine ch'ogni gentilhomino dovesse pagare le ragioni che spettavano a ditta gabella et ognuno promise voler dare compita sodisfatione in presenza di ditto signore, ma procastinarono ditta solutione per insino che si partì ditto illustre signore don Ignatio di Termine e doppo, non solo non l'hanno voluto dare sodisfatione, ma con frivoli pretesti fecero fuggire ad uno de gabelloti et un altro è stato carcerato per lo spatio d'otto mesi»⁷⁰.

Altri proventi baronali erano, infine, le gabelle di campagna, cioè l'affitto dei seguenti monopoli e diritti giurisdizionali: i sei mulini di Furiana, Landri e Trabonella, che da soli garantivano gli introiti più elevati, l'orto di Ramilia, il giardino di Villa Aragona, la vigna di Giuffarone, la salina (in genere ceduta unitamente a un certo quantitativo di terra), l'orto di Draffù, il loco del Pantano e, in ultimo, i frutti (ferle, pere, olive, *fastuche* o pistacchi) del bosco di Mimiano. Quest'ultimo si estendeva per circa 37 aratati e comprendeva due paragne e altrettanti appezzamenti, ossia quello cosiddetto di Griscia (13.7.11 aratati) e quello di S. Elena (23.2.2 aratati)⁷¹. Di entrambi veniva di solito ceduto lo *ius pascendi* per un prezzo che, per il periodo compreso tra il 1655 e il 1664, si attestò su una media di circa 120 onze annuali.

Per quanto riguarda i mulini, essi venivano ceduti in linea di massima con l'obbligo per i conduttori di sostenere a proprie spese le eventuali riparazioni. In questo caso, il meccanismo della gabella risultava tanto più vantaggioso in quanto consentiva alla secrezia di scaricare sui gabelloti, tra gli altri, gli oneri connessi agli *arrutti di li chini*, ossia ai guasti provocati dalle piene del fiume Salso. La loro incidenza, in particolare, era maggiore nei due mulini esistenti nel feudo Trabonella, i quali erano «dependenti da quelli di Tragabia, delli membri et

⁶⁶ Nel decennio compreso tra gli anni indizionali 1655-56 e 1663-64 si è calcolata una media annuale di 250 onze di introiti relativi alla gabella della dogana; nel 1677-78 essa si conferma quale cespite più redditizio, ingabellato, unitamente alla gabella della mezzania (che raramente superava le 30 onze), per onze 224.9.

⁶⁷ L'attribuzione al centro nisseno della qualifica di “passaggio del regno” viene fatta, in particolare, dal secreto Cali Aronica in una lettera indirizzata al deputato Luigi Ossorio; Asp, Am, b. 262, cc. 64r-65r, 6 aprile 1684.

⁶⁸ Ascl, Fn, Notaio Arcangelo La Mammana, b. 652, cc. 48r-50v, 1 settembre 1653.

⁶⁹ Asp, Am, b. 260, cc. 90r-v, *Lettera del secreto Francesco Saverio Cali Aronica a Luigi Ossorio*, 6 luglio 1685 (Appendice, doc. 173).

⁷⁰ Ivi, b. 254, cc. 304r-v, *Memoriale dei gabelloti dell'imbottatura del mosto al capitano di Caltanissetta*, 13 giugno 1682 (Appendice, doc. 169).

⁷¹ I dati sono riportati nella stima effettuata da Carlo Salamone di Castelluzzo in ivi, b. 3784, cc. 90r-v, 4 ottobre 1658.

pertinentii dell'abazia di Santo Spiritu, per causa che l'acqua che esce dalli ditti molini di Tragabia entra poi nelle saie di quelli di Trabunella»⁷²: vale a dire che i guasti dell'uno in genere si ripercuotevano sull'altro, interrompendone l'attività. Fatto questo che, se da un lato induceva i secreti a scongiurare l'eventualità che i mulini restassero in credenzaria⁷³, dall'altro spingeva spesso i gabelloti a richiedere lo scomputo delle perdite registrate dagli importi dovuti⁷⁴.

Probabilmente, proprio per limitare i casi di danneggiamento delle strutture e per ovviare al rischio di una conseguente riduzione del loro valore locativo, l'amministrazione interveniva annualmente sostenendo costi di manutenzione che, solitamente, si mantenevano al di sotto delle 50 onze. Simili incombenze, del resto, rientravano nel complesso degli oneri che annualmente gravavano sulle casse dello stato.

In base ai dati completi rilevati per il periodo 1655-64⁷⁵, è possibile suddividere la spesa annuale a carico della secrezia in quattro ambiti principali: quello, cui abbiamo già accennato, relativo ai costi di manutenzione di palazzi, impianti produttivi, strutture carcerarie, aree lacustri; quello connesso a spese varie, sostenute per l'acquisto di materiale di cancelleria, per la copia di documenti, per il trasporto di carcerati, per l'invio di corrieri, per il vitto e l'alloggio occasionalmente forniti a ospiti illustri; quello relativo alla corresponsione di elemosine a favore di chiese e di ordini monastici⁷⁶, o di alimenti e rendite perpetue liberamente assegnati dal feudatario ad alcuni privati⁷⁷; quello, infine, relativo ai salari pagati a vari ministri subalterni, quali il cappellano delle carceri (8 onze annuali), il detentore dei libri (4 onze), il notaio della secrezia (2 onze), nonché i *boscheri* (64 onze) e i guardiani dei daini di Mimiano (12 onze).

Spettava, di contro, alla Deputazione del principe di Paternò onorare il saldo delle soggiogazioni esterne gravanti sullo stato di Caltanissetta, calcolate intorno al 1649 in un ammontare complessivo di onze 3107.18.10⁷⁸.

⁷² Ivi, b. 234, Diverse del 1669, cc. 292r-v, *Lettera di don Francesco Notarbartolo al principe di Campofranco*, Palermo, 10 febbraio 1669 (Appendice, doc. 154).

⁷³ Scrive in proposito il secreto Cali Aronica al deputato Ossorio: «Non devo poi lasciare che non rappresenti a vostra signoria illustrissima le fatiche e le spese che hanno apportato et apportano li molini di questo stato, per essere rimasti in credenzaria, poiché giornalmente si sta con la petizza nelli mani a fare polise e con la borsa aperta, conforme vedrà dall'essiti, che per tutto dicembre si sono spese onze 102.25.14.3 e tuttavia, per le rotture delle prese e saie havute in questo mese, si sono spese altre somme»; ivi, b. 261, cc. 18r-19r, *Lettera del secreto don Francesco Saverio Cali e Aronica a don Luigi Ossorio*, 14 gennaio 1682 (Appendice, doc. 166).

⁷⁴ Si veda ad esempio Ascl, Fn, Notaio Arcangelo La Mammana, b. 638, cc. 137r-138r, 10 ottobre 1636.

⁷⁵ Per l'arco cronologico compreso tra il 1655 e il 1662, si veda in particolare Asp, Am, b. 268; per gli anni tra il 1662 e il 1664 si vedano Asp, Am, bb. 1912, 3784.

⁷⁶ In particolare, si pagavano 14 onze ai cappuccini, 6 onze al convento di Sant'Antonio, 8 onze ai padri zoccolanti di Santa Maria della Grazia.

⁷⁷ Tra gli altri, Giovanna Russotto, monaca nel monastero di Santa Croce, figlia dell'*aromatarius* di casa Moncada Antonino Russotto. Nel 1652, il principe di Paternò le assegna 12 onze di alimenti annui, in conto del salario dovuto al padre (Ascl, Fn, Notaio Arcangelo La Mammana, b. 650bis, cc. 597r-v, 1 aprile 1652). La stessa somma di 12 onze veniva percepita annualmente da Alonso Samuele, figlio della nutrice di Francesco Moncada, primogenito del principe Antonio (Asp, Am, b. 3581, cc. 313r-315r, 12 novembre 1629).

⁷⁸ Asp, Am, b. 224, cc. 126r-136v, *Conto di Francesco d'Utri depositario dello stato di Caltanissetta dell'anni prima e seconda inditione 1649*.

2.2 Gestione del feudo tra arrendamento e amministrazione

a. Un esempio di gestione fraudolenta

Nelle pagine precedenti si è evidenziato come, relativamente all'amministrazione dei cespiti fiscali, si tendesse a eliminare il ricorso ai salariati e quindi a una gestione diretta e, di contro, si preferisse fare ricorso a quel sistema della gabella che interessava anche e soprattutto la gestione dei terreni. A tale livello risultava senza dubbio vantaggioso per il feudatario, soprattutto in presenza di domini particolarmente estesi, come quelli moncadiani, decentralizzare la loro amministrazione e gestione attraverso la concessione in arrendamento di intere porzioni di territorio, ossia di interi stati feudali.

Il vantaggio per il proprietario è evidente: [...] non è più lui che sopporta il peso delle variazioni del raccolto. Il suo prelievo è fisso, buono o cattivo che sia il raccolto. La rendita signorile è al riparo dagli sbalzi della produzione agricola. E, in tutti i casi in cui il prelievo è previsto in grano, il proprietario, almeno sulla carta, guadagnerà di più quando il raccolto è cattivo, dal momento che può trarre il massimo profitto dal rialzo ciclico dei prezzi. E il suo gabelloto non tarderà a capire la lezione: anch'egli infatti preferisce la sicurezza del subaffitto ai contadini, al rischio della gestione diretta⁷⁹.

Il profilo degli arrendatari dello stato di Caltanissetta che si avvicendarono tra Cinquecento e Seicento evidenzia il loro reclutamento tra famiglie di mercanti-banchieri isolani e stranieri o di ricchi gabelloti, appartenenti non di rado al notabilato cittadino (specie a quello palermitano) e in gran parte aspiranti a inserirsi tra i ranghi della feudalità siciliana. Sebbene privi di specifiche funzioni di ordine amministrativo e di un riconoscimento ufficiale nella vita interna dell'università, essi rappresentarono, a Caltanissetta come altrove, un punto di riferimento imprescindibile per il peso che assunsero nella organizzazione e gestione della produzione⁸⁰.

Alla fine del XVI secolo la contea, che intorno alla metà del secolo era stata concessa in affitto prevalentemente a mercanti stranieri, fu arrendata dalla duchessa Aloisia Luna ai palermitani Girolamo e Vincenzo Sarzana (1585)⁸¹ e a Giuseppe Mastrantonio (1588)⁸². È importante sottolineare che costoro, oltre a svolgere una funzione di mediazione nella riscossione dei proventi, non di rado si interponevano nel saldo delle spese spettanti al feudatario: in proposito, notiamo ad esempio che Vincenzo Sarzana si fece carico, per conto

⁷⁹ M. Aymard, *Amministrazione feudale e trasformazioni strutturali tra '500 e '700*, «Archivio storico per la Sicilia orientale», a. LXXI, fasc. I (1975), pp. 22-23.

⁸⁰ Cfr. F. Figlia, *Poteri e società in un comune feudale* cit., p. 174.

⁸¹ Con il trascorrere degli anni, un ramo della famiglia Sarzana si stabilì nel nisseno: figura infatti come "abitante di Caltanissetta" un Francesco Sarzana, nipote di Vincenzo, che nel 1618 donò alla moglie, Diana Cosso e Sarzana, la terza parte dei diritti annuali di un grano per ogni salma di frumento estratto dalla Sicilia. Ascl, As, Ci, b. 7, cc. 220r-222v. Quella dei Sarzana fu inoltre una delle famiglie più insigni della demaniale Corleone: cfr. R.L. Foti, *Corleone antico e nobile* cit., 2008; R. Rosolino, «Un negozio non passabile in coscienza»: un caso giudiziario di usura a Corleone nel 1619, «Quaderni storici», a. XXXVII, n. 111, fasc. 3 (2002), pp. 581-616, in cui viene ricostruita la vicenda processuale che vide il corleonese don Paolo Sarzana, ricco mercante e uomo d'affari, imputato per usura.

⁸² Cfr. S. Condorelli, «Le macchine dell'ingegno» cit., pp. 261-262. I Mastrantonio facevano parte del *milieu* nobiliare di Palermo, città nella quale occuparono anche importanti cariche cittadine: cfr. G. Macrì, *La "nobiltà" senatoria a Palermo tra Cinquecento e Seicento*, «Mediterranea - ricerche storiche», n. 3 (2005), pp. 75-98; V. Vigiano, *L'esercizio della politica* cit.

della duchessa di Bivona, delle spese per l'acquisto di diversi beni e per i pagamenti dei salari dovuti ai suoi creati⁸³, o che Girolamo Sarzana accettò di pagare onze 1577.10.17 ai creditori soggiogati della duchessa, la quale, per risarcirlo di quella spesa, ricorse nel 1597 a una nuova soggiogazione, impegnandosi al pagamento annuale di una rendita di onze 157.22.1 a favore dell'*utriusque iuris doctor* Francesco Angotta (futuro maestro razionale del Real Patrimonio)⁸⁴.

Agli inizi del Seicento, in particolare nel 1607, l'opportunità della delega della gestione dell'azienda feudale nissena fu legata alla partenza dalla Sicilia della famiglia Moncada, diretta in Spagna per celebrare gli sponsali dei rampolli Aloisia e Antonio. In questo caso, tuttavia, la contea, lungi dall'essere arrendata in blocco, fu affidata dal principe di Paternò per nove anni, fino al mese di agosto 1616, a due amministratori, i mercanti di origine genovese Vincenzo Giustiniano del fu Melchiorre⁸⁵ e Angelo Giorfino⁸⁶. Questi ultimi si incaricarono dell'amministrazione, oltre che del dominio nisseno, anche di altri stati del patrimonio Moncada (Paternò, Adernò, Centorbi, Motta Sant'Anastasia, Melilli), con esclusione di quelli ereditati dai rami Luna e Cardona-Aragona. A loro fu inoltre garantito un salario pari al tre per cento di tutti gli introiti, in cambio dell'impegno di versare al feudatario 40000 onze *una tantum* e alimenti mensili pari a 3000 scudi, per un totale di 36000 scudi annuali⁸⁷. La famiglia di Antonio (la madre, la nonna, i fratelli) intervenne in blocco fornendo garanzie alle controparti e lo stesso principe di Paternò presentò suoi fideiussori: di questi, diciassette furono vassalli nisseni, tutti esponenti dell'*élite* cittadina, ciascuno garante per 400 onze⁸⁸. Gli amministratori, infine, si obbligarono al saldo delle somme dovute ai creditori soggiogati del principe – sui cui stati gravavano 11000 onze di debiti annui – per gli interessi maturati fino all'anno quinta indizione 1606-07 mediante ricorso alla “cessione di ragione”, espediente proibito espressamente da una recente prammatica del viceré di Fera, per la quale fu indispensabile ottenere una dispensa⁸⁹: del resto, la dinamica denunciata dal legislatore, per cui «li pagatori si fanno fare cessione dalli creditori e succedono in luogo loro in maniera che

⁸³ Cfr. *ivi*, p. 262.

⁸⁴ Asp, Am, b. 3476, c. 198r-213v. Dallo stesso atto si evince che, nell'agosto 1601, al fine di riscattare la rendita soggiogata ad Angotta, la duchessa soggiogò altre 85 onze annuali, imposte sullo stato di Castellammare e su altri, al collegio dei gesuiti di Caltanissetta, per un capitale di 1000 onze, calcolato in ragione dell'8,5 per cento.

⁸⁵ «Vincenzo Giustiniano figlio di Melchiorre nacque nell'isola di Scio, verso l'anno 1547. Che dopo che fu occupata del Turco sene venne in Palermo, dove s'impiegò al traffico conforme l'uso della nazione Genovese, per in che divenne ricchissimo»: F. Mugnos, *Teatro genologico delle famiglie illustri, nobili, feudatarie, et antiche de' Regni di Sicilia Ultra, e Citra*, Palermo-Messina, 1647-1670 (rist. an. Forni, Bologna, 2004), vol. III, p. 12. Giustiniano morì il 22 gennaio 1611 e fu sepolto a Palermo nella chiesa di San Giorgio dei Genovesi.

⁸⁶ Sulla famiglia Giorfino (o Gioffrino), cfr. A. Mango di Casalgerardo, *Nobiliario di Sicilia*, Libreria internazionale A. Reber, Palermo, 1912, vol. I, p. 333, dove si dice che essa fu portata in Sicilia da un Angelo, che acquistò il feudo di Marcatobianco. A mio avviso, si tratta dello stesso Angelo che amministrò lo stato nisseno dal 1607.

⁸⁷ L'*attus administrationis*, rogato dal notaio nisseno Valenziano Mangiaforte il 12 settembre 1607, è inserito in Asp, Am, b. 1298, cc. 1r-36v, *Ratificatio attus administrationis pro excellentissimo domino don Antonio Aragona et Moncada cum dominum Vincentio Giustiniano et consortes*, 20 settembre 1607 (transunto dal notaio Giovanni Luigi Blundo di Palermo; Appendice, doc. 13). Un consuntivo dei nove anni di amministrazione e degli esiti controversi che ne seguirono è in Asp, Am, b. 1298, cc. 51r-59v, *Reassunto della venditione del 1614 per Graziano e Gallidauro*, 28 aprile 1614 (Appendice, doc. 26).

⁸⁸ Ascl, Fn, Notaio Giovanni Battista Calà, b. 182, cc. 154r-155v, 20 novembre 1607.

⁸⁹ La dispensa fu concessa dal viceré marchese di Vigliena l'11 dicembre 1607. Occorre precisare che nel memoriale inviato da Antonio Moncada fu richiesta una deroga alla Prammatica in relazione non solo agli interessi maturati, ma anche a quelli che sarebbero maturati fino allo scadere dei nove anni. Asp, Nd, Notaio Giovanni Luigi Blundo, b. 8524, cc. 809v-810r, 28 aprile 1614.

le Baronie sempre restano obbligate»⁹⁰, finì per segnare negativamente, come vedremo, l'esperienza apertasi nel 1607.

Giustiniano e Giorfino, del resto, non erano nuovi alla gestione di estesi possessi feudali, come dimostra il fatto che insieme avevano già acquisito in arrendamento la contea di Modica di Giovanni Alfonso Enriquez de Cabrera (1604)⁹¹ e gli stati di Cammarata e San Giovanni (Gemini) di Ercole Branciforte (1606)⁹². Giorfino aveva persino acquistato nel 1605 il feudo Marcatobianco, in qualità di cessionario dei soggiogatori di don Annibale Valguarnera, barone di Godrano⁹³.

A causa probabilmente delle numerose incombenze, i due amministratori non riuscirono però a gestire da soli i beni feudali dei Moncada e ben presto accolsero un terzo socio, il fiorentino Giovanni Carneseccchi del fu Paolo. Questi, dopo la morte di Giorfino, avvenuta nel 1608, portò avanti l'amministrazione insieme a Vincenzo Giustiniano, intanto succeduto nella quota di società del defunto. Proprio nel 1608 è possibile riscontrare le prime difficoltà economiche: nel mese di settembre, infatti, il procuratore e contatore Aurelio Tancredi, giunto a Palermo «per dare recapito alli subiugatarii», riferiva alla duchessa di Montalto che «li administrators son resolutti di non far pagare le mezatte [le mesate, gli alimenti mensili; ndr] in Spagna al principe mio signore, per il mancamento che hano havutto nell'introitti di Caltanixetta [...] e non mancano qui nella loggia persone che dicano che il principe mio signore non passerà più inanti per mancamento di denari, poichè detti administrators han detto publicamente che hano scritto in Spagna non le siano pagatte le mezatte»⁹⁴. Seguirono le questioni di insolvenza sollevate dai creditori soggiogatori del principe, alcuni dei quali non esitarono ad adire le vie legali: così, nel 1610, don Fabrizio Percopi fece un'ingiunzione per il recupero di circa 60 onze⁹⁵; nel 1612 fu il turno di Giovanni Pietro Fallari, il quale intentò una causa presso il tribunale del Sant'Ufficio contro gli inquilini degli stati di Paternò, Adernò e Caltanissetta per un credito di oltre 300 onze⁹⁶. Infine, nel 1613, quando ormai anche Giustiniano era morto – non prima però di aver disposto la successione alla guida dei due terzi della società del mercante genovese Giovanni Battista Dini, suo nipote –, la Regia Corte inviò a Caltanissetta il capitano d'armi Giovanni de Vargas. Questi, su istanza di due creditori del principe (uno dei quali particolarmente influente), quali il governatore di Milano, Giovanni de Mendoza, marchese dell'Inoxosa e di San Germano, e il mercante Gaspare Rodriguez, procedette al sequestro e alla vendita di diversi effetti pertinenti, tra gli altri, allo stato di Caltanissetta (per lo più bestiame e frumento), con conseguenti gravi perdite per i gabelloti dei feudi⁹⁷, riuscendo a ricavare onze 7973.11.10⁹⁸. Il procuratore generale di casa Moncada,

⁹⁰ Pragmatica XXXII del 4 ottobre 1604 in *Pragmaticarum regni Siciliae* cit., t. II, p. 495.

⁹¹ Cfr. D. Ligresti, *Sicilia aperta* cit., p. 338.

⁹² L'atto fu rogato dal notaio Giovanni Luigi Blundo in data 1 febbraio 1606.

⁹³ Asp, Rc, b. 582, cc. 256v-330v, *Osservatoria contrattus venditionis feudi Marcati Bianchi pro Angelo Iorfino*, 20 maggio 1605.

⁹⁴ Asp, Am, b. 3492, n.n., *Lettera di Aurelio Tancredi, contatore e procuratore generale, alla duchessa di Montalto*, 14 settembre 1608 (Appendice, doc. 15). A causa della corresponsione discontinua degli alimenti mensili, intorno al 1613 il governatore don Giovanni Moncada imputò agli amministratori un debito di 72000 onze (Asp, Am, b. 3022, cc. 332r-339r; Appendice, doc. 24).

⁹⁵ Ivi, b. 2782, c. 105r, 30 luglio 1610.

⁹⁶ Ivi, b. 2786, cc. 26r-27r, 15 ottobre 1612.

⁹⁷ Tra gli altri, Giuseppe Varisano, gabelloto del feudo Grottarossa, il quale subì il pignoramento e il sequestro del frumento in suo possesso, di cui aveva già provveduto a vendere 1300 salme a due mercanti palermitani; ivi,

don Giovanni Moncada, non esitò ad attribuire la responsabilità della vicenda ai due amministratori, rei a suo dire di essersi rifiutati di soddisfare i due creditori «sub diversis frivolis et calunniosis assertionibus»⁹⁹.

Dal canto loro, Dini e Carnesecchi si opposero denunciando, a fronte delle ingenti somme pagate ai soggiogatori, un sostanziale difetto di introiti registrato nel corso dell'amministrazione e dovuto a diverse motivazioni: tra le altre, quella per cui, alla data del 1607, gli stati di Paternò, Adernò e Centorbi si trovavano già ingabellati a Erasmo Cicala, il quale, per avere anticipato al principe 25000 scudi, si rifiutava di versare ulteriori somme. Malgrado le ragioni contrarie addotte da Antonio Moncada, questi non poté esimersi dal sollecitare una revisione dei conti dell'amministrazione degli anni 1608-13, al fine di valutare l'entità del credito rivendicato dai due soci. Questo fu in ultima istanza definito per un ammontare di oltre 75000 onze, di cui 69840 onze dovute per somme pagate dagli amministratori ai soggiogatori del principe.

«Non avendo il duca dette somme e dubitando potergli venire distratti li stati»¹⁰⁰, egli stabilì di intaccare la base feudale del suo patrimonio, smembrando alcuni feudi del territorio di Caltanissetta per venderli, con patto di ricompra e con la concessione della giurisdizione civile e criminale, ai due soci, per un prezzo complessivo di 45820 onze: Giovanni Carnesecchi (creditore, per la sua terza parte di società, di 23280 onze) acquistò pertanto i feudi Grottarossa, Giurfo e la tenuta di Campisotto; Giovanni Battista Dini (creditore, per i due terzi di società ereditati da Vincenzo Giustiniano, di 46560 onze) ottenne invece, insieme agli altri coeredi, i feudi Graziano, Gallidoro, Deliella, Grasta, Gebbiarossa, la tenuta di Frusculi con la vigna e i mulini di Carrigi¹⁰¹. A differenza degli eredi di Vincenzo Giustiniano, Carnesecchi non si investì dei feudi acquisiti, ma preferì abbandonare il secolo, facendosi frate riformato sotto il nome di fra Giovanni da Firenze, e lasciare i suoi beni al fratello Antonio, a sua volta membro dal 1622 del principale organo consiliare del Granducato di Toscana, il Senato dei Quarantotto¹⁰².

b. 3581, cc. 32r-34r, *Cedula notficatoria, iniuntoria et protestatoria pro Ioseph Varisano contra Ioannem Carnisecchi*. L'atto non è datato.

⁹⁸ Ascl, Fn, Notaio Francesco La Mammana, b. 366, cc. 85r-86v, 17 dicembre 1613.

⁹⁹ Asp, Am, b. 3022, cc. 332r-339r, *Cedola responsoria ad instantiam di don Giovanne Moncada pro Giovanne Carnisecchi*, settembre 1613 (Appendice, doc. 24).

¹⁰⁰ Ivi, b. 1298, cc. 51r-59v, *Reassunto della venditione del 1614 per Graziano e Gallidauro*, 28 aprile 1614 (Appendice, doc. 26).

¹⁰¹ I relativi contratti, entrambi stipulati alla data del 28 aprile 1614, si trovano in Asp, Nd, Notaio Giovanni Luigi Blundo, b. 8524, cc. 654r-800r; 804r-867v. Il rilascio della terza parte dei diritti di decima e tari è in Asp, Rc, b. 609, cc. 453v-455v, 2 giugno 1614; ivi, cc. 456r-457r, 2 luglio 1614. In seguito, i feudi Deliella, Grottarossa, Giurfo e la tenuta di Campisotto furono riscattati da Ferdinando Moncada alla fine del Seicento; i feudi Graziano e Gallidoro furono invece riscattati dal conte di Caltanissetta Giovanni Luigi Moncada Ventimiglia e Aragona alla fine del Settecento (Cfr. De Spuches, *La storia dei feudi e dei titoli nobiliari di Sicilia cit.*, voll. III, IV, *ad vocem*).

¹⁰² Cfr. D.M. Manni, *Il senato fiorentino o sia notizia de' senatori fiorentini dal suo principio fino al presente*, Firenze, 1771, p. 36. Sulla figura di religioso di Giovanni Carnesecchi, tra l'altro assunto nel 1614 al ruolo di coadiutore della nobile Compagnia della Carità di Palermo (F. San Martino De Spuches, *La storia dei feudi e dei titoli nobiliari di Sicilia cit.*, vol. IX, pp. 283-284), si veda il profilo biografico tracciato in Sigismondo da Venezia, *Biografia serafica degli uomini illustri che fiorirono nel francescano istituto per santità, dottrina e dignità*, Tipografia di G.B. Merlo, Venezia, 1846, pp. 583-584, dove si legge: «fino all'età di 40 anni visse nel secolo tutto intento a procacciarsi meriti con le buone operazioni e con le larghe limosine che, essendo ricco, dispensava ai poveri. Frequentava in Palermo le chiese de' nostri riformati, spendendovi alcune ore in orazione. Tratto dal buon odore delle virtù di que' religiosi, risolvé di dare il proprio nome alla riforma [...]. Mostrò gran fervore di spirito e carità nel tempo in cui la peste incrudeliva a Palermo circa l'anno 1624».

A distanza di circa un ventennio, tuttavia, la legittimità del credito vantato da Dini e Carnesecchi fu notevolmente ridimensionata alla luce della revisione dei conti della loro amministrazione disposta, nel marzo 1635, dal successore di Antonio Moncada, Luigi Guglielmo, il quale incaricò il revisore Pietro Russo di stilare un rivelo dei crediti ascrivibili al padre, di cui lo stesso Russo avrebbe percepito la quinta parte. Tale rivelo fece emergere una gestione dei bilanci da parte dei due amministratori alquanto approssimativa, con somme erroneamente addebitate al principe e altre non “fatte buone” o non tirate a suo credito, al punto che l’ammontare complessivo del denaro dovuto ad Antonio Moncada raggiungeva la cifra spaventosa di 225881 onze, di cui 200000 onze corrispondevano in effetti agli interessi maturati negli ultimi vent’anni¹⁰³. Pur dovendo tenere conto dell’interesse del revisore a gonfiare l’importo dei crediti, data la prospettiva di guadagno garantita in proporzione ad esso, piuttosto debole fu, dall’altro lato, la difesa dell’allora barone di Grottarossa, don Tommaso Muzio, che incaricò nello stesso anno una commissione formata da otto persone (tra cui Gregorio Castelli e Simone Zati) di esaminare i medesimi conti: la relazione che infine essi presentarono di fatto non fece che confermare l’impressione di una sostanziale imperizia nella redazione dei registri contabili¹⁰⁴.

Del resto, è lecito ritenere che gli stessi amministratori, nel corso del loro mandato, avessero inteso sottrarre l’esame dei propri conti a persone di fiducia del principe. In proposito, bisogna considerare che uno dei patti sanciti dal contratto del 1607 prevedeva che, alla fine di ciascuno dei nove anni dell’amministrazione, i soci fossero tenuti a rivedere i conti con Antonio Moncada, ovvero con persona da eleggersi nella città di Palermo. Nell’agosto del 1613, Dini e Carnesecchi, accusando il principe di Paternò di essersi sottratto agli accordi contrattuali e di non avere provveduto, sebbene più volte sollecitato, alla designazione di un *contatore*, ottennero dalla Regia Gran Corte, al fine di ottemperare a tale nomina, la promulgazione di bandi pubblici¹⁰⁵. Pochi giorni dopo, don Giovanni Moncada invocò l’invalidazione del bando, dichiarando di avere ricevuto mandato dal nipote Antonio di curare il negozio della revisione dei conti già nel 1611 e di avere per di più ingiunto ai due soci di esibire i bilanci più volte, ma sempre invano¹⁰⁶.

b. Congiunture sfavorevoli e problemi di solvibilità

Chiusa la parentesi della gestione “in amministrazione”, a partire dal 1619 la contea di Caltanissetta tornò a essere concessa in arrendamento «cum eius castris, stantiis, feudis, territoriis, molendinis, gabellis, offitiis, iuribus censualibus et aliis».

¹⁰³ Asp, Nd, Notaio Giacinto Cinquemani, b. 4459, cc. 775r-777r, *Actus revel pro illustrissimo et eccellentissimo don Aloysio de Moncata, Aragona et La Cerda contra Petrum Russo*, 29 marzo 1635 (Appendice, doc. 51).

¹⁰⁴ Asp, Nd, Notaio Pietro Candone, b. 3677, cc. 942r-949v (Appendice, doc. 87). L’atto contiene un transunto, realizzato il 17 maggio 1645 su istanza del governatore don Cesare Moncada, di due relazioni datate rispettivamente 22 giugno 1635 e 19 ottobre 1644.

¹⁰⁵ Asp, Am, b. 1298, cc. 45r-47r, Bando del 19 agosto 1613.

¹⁰⁶ Ivi, b. 1336, cc. 54r-55v, *Supplicatio pro don Ioanne Moncada*, 27 agosto 1613. Dal canto loro, i soci Carnesecchi e Dini si difesero sostenendo che «ex quam plurimis causis frivolis per dittum don Ioannem allegatis fuit negotium dilatatum et numquam expeditum»; Asp, Nd, Notaio Giovanni Vincenzo Ferrante, b. 16079, cc. 1802r-1803r, 17 agosto 1613 (Appendice, doc. 22).

In particolare, tra il 1619 e il 1624, titolare dell'arrendamento per un canone di 8000 onze annuali fu Francesco Graffeo, barone di Serradifalco¹⁰⁷. Nato a Prizzi nel 1563, costui discendeva dal ramo dei Graffeo di Sciacca, città dalla quale il padre, Girolamo, dovette probabilmente fuggire dopo il 1529, per sottrarsi alla lotta intestina che in quell'anno rieplose tra la famiglia dei Luna e quella dei Perollo, nella quale i Graffeo erano coinvolti in quanto sostenitori dei Perollo, cui erano legati da vincoli di parentela¹⁰⁸. Nella prima metà del Seicento, Francesco Graffeo riuscì ad ampliare la base feudale del patrimonio familiare, aggregando al nucleo originario, costituito dallo stato di Regiovanni, i feudi di Serradifalco e di Gangi, che alla sua morte, in assenza di figli, dovette lasciare, rispettivamente, ai nipoti Giovanni e Francesco Graffeo¹⁰⁹. All'acquisizione di nuovi beni feudali il primo barone di Serradifalco seppe inoltre coniugare un'intensa attività imprenditoriale: legato ai Moncada da intensi rapporti creditizi, egli non solo gestì in arrendamento, come si è detto, lo stato di Caltanissetta dal 1619, ma fu anche, negli anni precedenti, arrendatario per conto della stessa famiglia degli stati di Collesano e di Petralia Soprana e Sottana¹¹⁰, nonché procuratore designato da Antonio Moncada per riscuotere i debiti dei gabelloti nei suoi numerosi possedimenti feudali¹¹¹.

Tra il 1628 e il 1637 furono arrendatari di Caltanissetta, per un canone annuale di 7880 onze, i fratelli Giacomo, don Francesco e Domenico Rubino¹¹². Il primo – citato nei documenti come barone di San Bartolomeo, già gabelloto dello stato di Caltabellotta insieme con il padre Orlando intorno al 1618 – decise dopo i primi tre anni di fare ricorso alla Regia Gran Corte per ottenere la facoltà di cedere tre quarti dell'arrendamento. Tale risoluzione fu determinata da una sostanziale indisponibilità di mezzi liquidi, a fronte del fatto che,

pro manutione arrendamenti presentis, opus est prompte habere et quotidie expendere et solvere multas pecuniarum summas et, precise, in metendo segetes et in emptione animalium pro titurando dictos segetes recollectionis anni presenti XV inditionis [1631-32; ndr], ob defectum numeri animalium existentium ad presens in parva quantitate penes massarios et burgenses dicti status, [...] tanto magis quod, ad instantiam dicti illustris ducis Montis Alti seu eius agentis et procuratoris generalis fuerunt contra dictos de Robino causate nonnullae executiones in nonnullis pecuniarum summis.

Così, il 3 maggio 1632, furono cooptati come soci il fiorentino Giovanni Battista Rosselli Parigi – che a Caltanissetta possedeva fin dal 1623 diversi beni, tra cui un tenimento di case del valore di 200 onze, una stalla e un magazzino valutati in 120 onze, una vigna nel comune di Puzzillo del valore di 800 onze e 14 onze di rendita, per un capitale al dieci per cento di

¹⁰⁷ Asp, Nd, Notaio Cosimo Terminelli, b. 691, cc. 662r-675v, 16 febbraio 1619 (Appendice, doc. 32).

¹⁰⁸ Cfr. G. Testa, *Serradifalco* cit., p. 42; F. Savasta, *Il famoso caso di Sciacca*, Tipografia di Pietro Pensante, Palermo, 1843, pp. 47-48. In base alla ricostruzione di Francesco Savasta, un Girolamo Graffeo, fratello di Onofrio, sarebbe morto nel 1529, in occasione dell'assalto sferrato dal conte Luna al palazzo del barone Statella (ivi, p. 254).

¹⁰⁹ Cfr. G. Testa, *Serradifalco* cit., pp. 42-44.

¹¹⁰ Asp, Am, b. 230, cc. 500r-504r. Giuseppe Testa scrive che Graffeo fu «affittatore dello Stato e della Contea di Caltanissetta sin da 1615-16»: G. Testa, *Serradifalco* cit., p. 44.

¹¹¹ L'atto di procura è in Asp, Nd, Notaio Cosimo Terminelli, b. 691, cc. 978r-983r, 25 maggio 1619. Nello stesso registro troviamo “conti finali” relativi ai cinque anni precedenti, il che consente di retrodatare l'inizio dell'attività di procura svolta da Graffeo per conto del principe di Paternò: ivi, cc. 1152r-1155v, cc. 1158r-1160v, 12 agosto 1619.

¹¹² Asp, Nd, Notaio Vincenzo Quaranta, b. 1042, cc. 309r-333r, *Arrendamentum status Caltanixette*, 13 novembre 1627 (Appendice, doc. 40).

140 onze¹¹³ – e i giuristi don Carlo Agliata e don Bartolomeo Caccamo¹¹⁴, quest'ultimo detentore della quota maggioritaria¹¹⁵.

In seguito, nel febbraio 1639, la contea fu arrendata per sei anni, dal primo settembre 1638 al 31 agosto 1644, a don Giovanni Lo Squiglio, per un canone annuale di 7600 onze¹¹⁶. Figlio del barone di Galati don Pietro Lo Squiglio e nipote *ex parte fratris* di Giovanni Giorlando Lo Squiglio di Collesano¹¹⁷, alla cui morte succedette nel titolo di barone di Carpinello¹¹⁸, egli può essere indicato come il simbolo di quell'*élite* urbana che ai titoli baronali univa anche una certa intraprendenza nell'acquisizione di terre in affitto e, contestualmente, di posizioni di rilievo nel governo municipale, raggiunte anche in grazia di un'accorta politica matrimoniale che, nel suo caso, lo portò a sposare, nel 1629, Maria Forte e Moncada, figlia del secreto Mariano Forte e di Isabella Moncada¹¹⁹.

In generale, i contratti di arrendamento stipulati in questi anni – nei quali si può evidenziare l'attribuzione allo stato nisseno di un valore locativo abbastanza uniforme, seppure tendente a un lieve e progressivo ribasso – presentano una certa omogeneità anche nella definizione dei patti concordati tra le parti. Questi prevedevano, innanzitutto, l'esclusione dall'affitto di alcuni ambiti di pertinenza del feudatario, tra i quali il feudo Mimiano – che il principe di Paternò preferiva mantenere in credenzieria, piuttosto che *desminuir* la sua giurisdizione, trattandosi di terre «que los he reservado siempre para mi recreacion»¹²⁰ –, «lo taglio delli fiumari», la nomina degli ufficiali di Caltanissetta, il controllo

¹¹³ Asp, Trp, Riveli, b. 122, fasc. III, cc. 53r-54r, Ravelo di Giovanni Battista Rosselli, fiorentino e cittadino di Palermo, 1623.

¹¹⁴ Asp, Nd, Notaio Onofrio Bonannata, b. 3419, cc. 537r-545r, 3 maggio 1632. Anche i soci subarrendatari incorsero, tuttavia, in una crisi di liquidità che li costrinse pochi mesi dopo a contrarre con Giuseppe Lanza un prestito di onze 2667.11.17; ivi, b. 3419bis, cc. 123r-126r, 22 novembre 1632.

¹¹⁵ Ivi, cc. 557r-562r, 3 maggio 1632. La società di arrendamento risultava quotata per 24 carati (6 carati a testa). Dei 6 carati spettanti, rispettivamente, ai soci Rosselli, Rubino e Agliata, ognuno di loro cedette a Bartolomeo Caccamo *quartum unum carati unius*, cosicché la quota in suo possesso divenne equivalente a 6 carati e tre quarti.

¹¹⁶ Asp, Am, b. 240, cc. 344r-374r, 8 febbraio 1639 (transunto dal notaio Giacinto Cinquemani di Palermo; Appendice, doc. 68).

¹¹⁷ Benché risiedesse a Collesano, Giovanni Giorlando Lo Squiglio era comunque legato al centro nisseno da interessi economici: in base al ravelo del 1623, che egli significativamente effettuò a Caltanissetta, dove allora soggiornava, sappiamo che possedeva nel quartiere Santa Venera un tenimento di case con porticato del valore di 200 onze, di cui alla sua morte fu nominata usufruttuaria la moglie Andreana Alimena (Ascl, Fn, Notaio Francesco Volo, b. 1040, cc. 177[bis]r-186[bis]v, 22 agosto 1634); inoltre, lo stesso era creditore di oltre 300 onze, dovute da diversi nisseni in cambio dei soccorsi ricevuti, e debitore di 3.8 tari annuali di censo di proprietà al locale convento del Carmine. Asp, Trp, Riveli, b. 119, fasc. I, cc. 459r-464v, *Ravelo di Giovanni Giorlando Lo Squiglio di Collesano*, 1 marzo 1623. In generale, sulla famiglia Lo Squiglio si veda F.M. Emanuele e Gaetani, *Della Sicilia nobile*, Forni, Bologna, 1968, rist. an., vol. II, p. 122; per i processi di acquisizione e di vendite di feudi da parte della stessa famiglia, cfr. O. Cancila, *Baroni e popolo nella Sicilia del grano* cit., pp. 159-160.

¹¹⁸ Asp, Rc, b. 660, cc. 76v-77r, *Investitura feudi Carpinelli in personam don Ioannis Lo Squiglio*, 8 giugno 1634.

¹¹⁹ Asp, Am, b. 240, cc. 389r-401v, *Matrimonium pro donna Maria di Forti contra don Ioannes Lo Squiglio*, 5 agosto 1629 (transunto dal notaio Francesco Volo di Caltanissetta). In occasione delle nozze, Mariano Forte concesse alla figlia una dote del valore di 6000 scudi; in più, il barone di Carpinello, zio dello sposo, gli offrì in dono 2600 onze, imposte su un censo annuo dovutogli dal fratello. Nel 1637, la famiglia di Giovanni Lo Squiglio era in assoluto tra le più ricche di Caltanissetta, potendo contare su un patrimonio lordo di onze 25194.29: essa risiedeva nel quartiere Santa Flavia, insieme con sei creati, e possedeva diversi terreni nei territori di Caltanissetta, Termini e Collesano, che gestiva con l'ausilio di trentuno "persone d'arbitrii" (Asp, Trp, Riveli, b. 122, fasc. I, cc. 529r-537v, *Ravelo di don Giovanni Lo Squiglio, barone di Carpinello, del fu don Pietro di Collesano*, Quartiere Santa Flavia, 1637).

¹²⁰ Asp, Nd, Notaio Giacinto Cinquemani, b. 4461, cc. 333r-v, *Transunto di lettera del principe di Paternò a don Pietro Corsetto*, Messina, 12 dicembre 1636.

delle carceri e, dunque, la giurisdizione civile e criminale¹²¹. I termini contrattuali sancivano, inoltre, la concessione agli affittuari di franchigie da servizio militare, diritti angarici, gabelle e altri oneri simili, nonché dell'immunità da ogni forma di molestia, connessa soprattutto all'invio di commissari¹²²; la libera disponibilità dei magazzini e delle fosse per il deposito dei frumenti; la garanzia di scomputi dal prezzo di locazione in caso di spese sostenute per lavori di manutenzione, riparazioni o migliorie, o ancora nel caso in cui il feudatario avesse disposto la scarcerazione di persone arrestate per debiti nei confronti degli arrendatari¹²³; l'obbligo, infine, per questi ultimi di lasciare nell'ultimo anno i terreni liberi *per fari maisi*. Nella conduzione pratica della contea, gli arrendatari si uniformavano poi alle regole dell'economia feudale, lottizzando i terreni e concedendoli a loro volta in affitto, dietro corresponsione di canoni in denaro o, più spesso, in natura (terraggi).

Nonostante la puntuale definizione di accordi atti a favorire la tutela reciproca delle parti entro un sistema prestabilito di regole, spesso gli affittuari, come gli amministratori di cui si è trattato nel paragrafo precedente, non mancarono di incorrere nell'imputazione a proprio carico di comportamenti di natura fraudolenta. Ad esempio, nel 1631 furono raccolte dalla corte seceziale nissena, su ordine del governatore generale, un certo numero di deposizioni che confermarono il coinvolgimento dei fratelli Rubino in poco trasparenti operazioni di deposito di partite frumentarie. In particolare, uno dei testimoni, che aveva ricevuto dal secreto l'incarico di individuare eventuali casi di frode e di «vedere se il formento delli borgesesi di detto stato si repostasse in altra parte che in li magazeni costituiti così per esso secreto come per essi di Rubino, conforme al ordine di Sua Eccellenza e Regia Gran Corte», appurò che gli arrendatari avevano favorito la concentrazione di diverse quote dei terraggi da loro percepiti in *fosse* diverse da quelle consuete, il più delle volte senza rilascio di alcuna ricevuta¹²⁴. Non sono noti i risultati del procedimento, ma è indicativo il fatto che, a pochi mesi di distanza, subentrasse nell'arrendamento quel Carlo Agliata che per anni era stato legato alla famiglia Moncada come procuratore e governatore generale e che, dunque, godeva indubbiamente della fiducia del principe. Inoltre, è evidente che la sottrazione di una parte del raccolto al controllo seceziale sottendesse la volontà dei Rubino di controllarne direttamente la vendita, al fine di trarre profitto da un regime di prezzi elevati in una fase che, di contro, si avviava a invertire il *trend* positivo della rendita fondiaria degli ultimi anni, per cause legate al pesante fiscalismo spagnolo e alla contrazione dell'esportazione granaria¹²⁵.

In questa fase, come sottolineato da Orazio Cancila, «gli affittuari sono ora allo scoperto e cominciano a pagare in proprio. Nel passato avevano sempre corrisposto gli affitti con puntualità, ora accusano ritardi e chiudono la gestione con pesanti debiti»¹²⁶. Così i Rubino, che per i primi due anni risultavano debitori di 640 onze, in virtù delle quali erano state messe

¹²¹ Sugli elementi giurisdizionali di stretta pertinenza del feudatario – nomina degli ufficiali cittadini, carceri, amministrazione della giustizia – cfr. R. Cancila, “*Per la retta amministrazione della giustizia*” cit., pp. 315 sgg.

¹²² In proposito, si osservi che, a sua maggiore garanzia, nel 1640 Giovanni Lo Squiglio chiese e ottenne la concessione viceregia di lettere di salvaguardia contro i commissari inviati su istanza dei creditori dello stato nisseno: Asp, Am, b. 3864, cc. 275r-v, *Lettere di salvaguardia per l'affitto di Caltanissetta ottenute da don Giovanni Lo Squiglio*, 24 novembre 1640; ivi, f. 287, *Lettere osservatoriali*, 27 novembre 1640.

¹²³ Così, ad esempio, Giovanni Lo Squiglio ebbe decurtate circa 600 onze in conto di quanto dovuto da due suoi debitori nell'anno della loro scarcerazione disposta dal principe di Paternò (Asp, Am, b. 3460, cc. 196r-200v).

¹²⁴ Ivi, b. 239, cc. 7r-19v, *Testimonianze*, 19 agosto 1631.

¹²⁵ Cfr. O. Cancila, *Impresa redditi mercato nella Sicilia moderna* cit., p. 51.

¹²⁶ *Ibidem*.

delle guardie ai loro armenti¹²⁷, nel 1633 avevano accumulato un debito di 2754 onze, tanto per il passato affitto di Caltabellotta, quanto per quello di Caltanissetta¹²⁸. Ancora dopo la morte di Luigi Guglielmo Moncada, a distanza di un cinquantennio circa dal termine della loro gestione – durante il quale essi avevano provveduto a eleggere procuratori e commissari deputati a rivedere i conti¹²⁹ – ai Rubino, ovvero ai loro eredi e agli eredi dei loro soci, fu imputato dalla Deputazione degli stati del principe di Paternò un debito complessivo di onze 1912.24.18¹³⁰.

Chi tuttavia subì maggiormente gli effetti della congiuntura sfavorevole apertasi nel quarto decennio del Seicento fu senza dubbio Giovanni Lo Squiglio. Non è un caso, del resto, che nel suo contratto fu inserita la clausola che imponeva l'obbligo di mantenere l'affitto anche in caso di fame, pestilenze, sterilità, guerre e insurrezioni popolari. In sostanza, a causa della propria incapacità di saldare regolarmente l'importo annuo di 7600 onze previsto dal contratto, egli incorse, durante la sua gestione, ai sequestri di alcune partite di frumento¹³¹ e di un elevato numero di capi ovini¹³², nonché alla vendita coatta di "effetti" di sua proprietà¹³³. Contro Lo Squiglio, inoltre, il principe di Paternò non esitò a ricorrere alle vie legali, prima – nel 1645 – avviando un procedimento giudiziario presso il tribunale del Sant'Ufficio¹³⁴ e in seguito, dopo la morte dello stesso Lo Squiglio, facendo istanza al tribunale della Regia Monarchia per il conseguimento dagli eredi di onze 4200¹³⁵, e tutto ciò malgrado le proteste della controparte, che fu sempre ferma nell'invocare l'applicazione dei discali previsti dal contratto di arrendamento.

È chiaro che simili difficoltà ebbero l'effetto, negli anni successivi, di scoraggiare nuovi gabelloti rispetto all'opportunità economica di prendere in appalto la gestione di interi stati, tanto che fu necessario per la Deputazione del principe di Paternò, al fine di promuovere le nuove ingabellazioni, esporsi direttamente promulgando reiteratamente bandi pubblici in cui, unitamente ai feudi moncadiani, veniva garantita la concessione della giurisdizione civile e criminale, che avrebbe di certo costituito per gli arrendatari un'arma in più contro eventuali debitori insolventi¹³⁶.

¹²⁷ Asp, Am, b. 1984, cc. 25(bis)v-26(bis)r, *Lettera a don Giovanni Lo Squiglio, secreto di Caltanissetta*, 24 maggio 1630 (Appendice, doc. 43). Si veda anche ivi, cc. 27(bis)v-28(bis)v, 12 giugno 1630 (Appendice, doc. 44), in cui si dispone la restituzione del bestiame al fine di concederlo in soccorso ai borgesi.

¹²⁸ Asp, Nd, Notaio Giacinto Cinquemani, b. 4457, cc. 473r-481v, 11 aprile 1633.

¹²⁹ Asp, Nd, Notaio Pietro Candone, b. 3674, cc. 638r-640r, 24 marzo 1642; ivi, b. 3675, cc. 109r-111v, 30 settembre 1642.

¹³⁰ Asp, Am, b. 3267, cc. 84r-86v, 30 aprile 1672.

¹³¹ Ivi, b. 3023, cc. 233r-237v, 10 giugno 1643 (transunto dal notaio Domenico Giordano). Il contratto fa riferimento alla vendita a Caltanissetta, in ragione di 28 tari la salma, di 111.5 salme di frumento sequestrate a Lo Squiglio.

¹³² Ivi, b. 239, cc. 214r-216v, 1 novembre 1644 (transunto dal notaio Domenico Giordano).

¹³³ Ivi, b. 3289, cc. 271r-v, *Lettera dei giudici deputati Rocco Potenzano e don Vincenzo Girgenti al governatore di Caltanissetta don Antonio de Gusman*, Palermo, 18 giugno 1643 (Appendice, doc. 77).

¹³⁴ Alcune fasi del procedimento sono consultabili in ivi, b. 240.

¹³⁵ Ivi, b. 224, cc. 246r-v, *Istanza di Luigi Moncada al giudice della Real Monarchia sedis civilis*, 13 settembre 1651 (Appendice, doc. 127).

¹³⁶ In proposito, si fa riferimento ai bandi promulgati nel 1645 (Asp, Am, b. 2946, cc. 247r-248r, 29 luglio 1645; Appendice, doc. 89), nel 1646 (ivi, b. 1188, c. 45r, 18 dicembre 1646; Appendice, doc. 107) e nel 1650 (Ascl, As, Ci, b. 22, cc. 3r-v, 19 ottobre 1650; Appendice, doc. 121). Nei primi due veniva sollecitata, oltre alla cessione in gabella di stati e terre di Luigi Guglielmo Moncada, anche la vendita di terre comuni del territorio di Caltanissetta.

In realtà, allo stato attuale degli studi, si conoscono i soli nomi degli arrendatari – scelti tra notabili nisseni – per il periodo 1674-77 (Francesco Notarbartolo)¹³⁷ e per gli otto anni compresi tra il 1691 e il 1699 (Antonio Morillo, Gabriele e Andrea Calefato), di cui quattro di fermo (obbligatori) e quattro di rispetto (legati alla libera opzione degli affittuari). Solo per quest'ultimo arrendamento, infine, conosciamo l'ammontare della gabella, pari a 6400 onze per il primo anno e a 6800 onze per gli anni successivi¹³⁸.

¹³⁷ L'atto fu rogato dal notaio palermitano Giuseppe Vollari, in data 4 aprile 1674. L'originale, tuttavia, non è più reperibile. Cfr. L. Craxì, *Alle origini dei duchi di Villarosa* cit., p. 260.

¹³⁸ Asp, Am, b. 266, c. 92r, 6 aprile 1691. L'atto contiene il versamento di una quota dell'affitto a favore della Deputazione degli stati del principe di Paternò.

Capitolo III

CALTANISSETTA *FERTILISSIMA CIVITAS*

1. Corpo normativo e rapporti con il feudatario

È compito di chi comanda attendere, con il massimo impegno, che siano governati rettamente e con le maggiori garanzie possibili i vassalli che egli regge ed i territori che soggiacciono alla sua giurisdizione; gli uni e gli altri, anzi, senza leggi edite, statuti e decreti emanati a lode e gloria di Dio onnipotente e per utilità dei sudditi non possono assolutamente sostenersi¹.

L'*incipit* degli statuti modicani del 1542 pone in evidenza l'assoluta necessità di una regolamentazione della vita comunitaria che consenta a "chi comanda" di sostenere il governo tanto delle persone quanto del territorio. Si tratta di un approccio che riflette sul fenomeno normativo soprattutto dal punto di vista del feudatario, non valutando il forte potere contrattuale che risiede nelle mani delle comunità urbane sottoposte alla sua giurisdizione, per le quali la codificazione di un *corpus* normativo costituisce in effetti un momento significativo nel processo di costruzione della propria identità, nonché una testimonianza imprescindibile della propria complessità sociale e vitalità economica. L'università è dunque la sede di rapporti di forza per i quali l'esercizio del potere politico richiede il raggiungimento di un equilibrio; e tale equilibrio non può essere conseguito se non attraverso un confronto tra signore e comunità, che si concretizzi nella definizione di un sistema di norme capace di definirne i reciproci rapporti.

L'elemento della reciprocità è del resto ben rappresentato dalla forma capitolare nella quale si organizza la codificazione degli ordinamenti. In generale, questi intervenivano a disciplinare diversi ambiti, in buona parte riguardanti la sfera delle competenze degli ufficiali locali, delle modalità della loro nomina, del diritto civile e criminale, della politica annonaria, delle gabelle, degli affitti, dei censi, degli usi civici, del commercio dei prodotti, dei regolamenti edilizi, di igiene, di nettezza urbana, delle normative campestri, degli usi angarici, dei rapporti tra cittadini e stranieri².

Alla fine dell'Ottocento, Raffaele Starrabba proponeva una distinzione fondamentale tra capitoli intesi come concessioni elargite unilateralmente dai signori ai vassalli – e a questo caso sarebbero riconducibili le *consuetudines* di Patti concesse agli inizi del XII secolo dal feudatario Ambrogio, abate del monastero di Lipari, primo esempio di capitolazioni feudali

¹ Cit. in E. Sipione, *Statuti e capitoli della contea di Modica*, Società Siciliana per la Storia Patria, Palermo, 1976, pp. 10-11.

² Cfr. T. Falsaperla, *Il governo feudale: amministrazione (secoli XV-XVIII)*, in D. Ligresti (a cura di), *Comunità di Sicilia. Fondazioni, patti, riveli* cit., p. 134. Falsaperla prende in esame i capitoli di 27 città siciliane (l'elenco è alle pp. 134-135), estrapolandoli da opere eterogenee e aggregandoli in una raccolta organizzata su basi tematiche e analizzata con un approccio comparativo. La stessa studiosa, inoltre, rileva l'assenza di un compendio organico di patti, capitoli, codici e istruzioni relativi alle comunità feudali. Per le città demaniali, si veda invece L. Genuardi, S. Giambruno (a cura di), *Capitoli inediti delle città demaniali di Sicilia approvati sino al 1458*, Scuola tipografica «Boccone del povero», Palermo, 1918 e, in generale, la bibliografia citata in P. Corrao, *Forme della negoziazione politica nel regno di Sicilia fra Trecento e Quattrocento*, in M.T. Ferrer Mallol, J.M. Moeglin, S. Péquignot, M. Sánchez Martínez (Eds.), *Negociar en la Edad Media. Actas del Coloquio celebrado en Barcelona los dias 14, 15 y 16 de octubre de 2004*, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Barcelona, 2005, p. 248.

siciliane³ – e capitoli intesi invece come «convenzioni liberamente concluse» tra il titolare di un feudo e la comunità che lo abita⁴. Non è escluso che tale distinzione faccia riferimento a due modelli legati a fasi cronologicamente distinte: in un primo momento, infatti, la definizione del corpo statutario delle università – tanto di quelle demaniali quanto delle feudali – dovette consistere nella sistemazione di antiche consuetudini trasmesse, innanzitutto, per via orale e solo successivamente inglobate in documenti ufficiali, aventi carattere prevalente di concessioni da parte degli organi di potere. A una fase più matura della vita delle comunità siciliane sarebbero invece da ricondurre i capitoli intesi come insieme di norme discusse e consensualmente approvate dalle due parti contraenti. «Da questo momento, tali rapporti risultarono, in buona parte, regolati da un regime che potremmo senz'altro definire 'pattizio'»: i capitoli assunsero la fattispecie di patti, più o meno complessi e articolati a seconda dei casi, e non più di concessioni⁵.

Il fatto poi che essi introducessero delle norme codificate e condivise, alle quali la comunità potesse fare riferimento e alle quali tanto il potere regio (nel caso delle città demaniali) quanto quello signorile (nel caso delle terre feudali) fossero vincolati, è il segno della volontà di limitare qualunque forma di arbitrio riconducibile a entrambe le parti, ma soprattutto della «necessità di un consenso senza il quale nessun potere a livelli diversi può fondarsi»⁶.

Il tema del consenso, del resto, concerne non soltanto il piano dei rapporti verticali tra signore e vassalli – per restare al caso dei centri feudali –, ma anche quello dei rapporti orizzontali tra le *élites* del governo municipale e il resto della popolazione urbana: infatti,

la lettura degli statuti permette di individuare alcuni momenti forti, alcune questioni essenziali che denotano quanto meno un consenso generalizzato delle élite di governo e di ampie fasce della popolazione cittadina alle domande che vengono avanzate a nome dell'università e che evidenziano, soprattutto nella difesa o nella rivendicazione di ambiti di governo e di controllo o di gestione delle risorse economiche, l'affermazione di uno spirito di comunità⁷.

Per quanto riguarda il centro nisseno, nelle pagine successive si avrà modo di constatare come il processo di politicizzazione da cui esso sarà investito tra i secoli XV e XVII, all'insegna di una «più precisa soggettività degli attori»⁸, produrrà influenze significative, da un lato, sull'equilibrio dei rapporti con il conte, la cui autorità giungerà addirittura ad essere messa in discussione nella prima metà del Cinquecento, e, dall'altro, sul potere contrattuale della collettività, per cui lo spirito comunitario cui si è accennato, lungi dallo scomparire del tutto, tenderà tuttavia a diluirsi in una logica cetuale che, soprattutto nel Seicento, porterà

³ G. Testa, *Storia di Riesi*, Centro Editoriale Archivio di Sicilia, Palermo, 1981, p. 67.

⁴ Cfr. R. Starrabba, *Documenti per servire alla storia delle condizioni degli abitanti delle terre feudali di Sicilia. Capitoli della terra di S. Michele (1534)*, «Archivio storico siciliano», n. s., a. IV (1879), pp. 347-363.

⁵ Cfr. F. Figlia, *Poteri e società in un comune feudale* cit., pp. 105-107. Nel suo volume, Figlia focalizza il suo studio sui capitoli dell'università di Petralia Sottana, placitati dal conte di Collesano nel 1575.

⁶ R. Cancila, *Gli occhi del principe* cit., p. 93.

⁷ A. Spagnoletti, *Ceti dirigenti cittadini e costruzione dell'identità urbana nelle città pugliesi tra XVI e XVII secolo*, in A. Musi (a cura di), *Le città del Mezzogiorno nell'età moderna* cit., p. 26.

⁸ E. Igor Mineo, *Nobiltà di stato. Famiglie e identità aristocratiche nel tardo medioevo. La Sicilia*, Donzelli, Roma, 2001, p. 295.

l'*élite* locale, che nel frattempo avrà assunto il controllo di prerogative e funzioni dell'amministrazione civica, a fungere da interlocutrice privilegiata del potere feudale⁹.

1.1 *Le origini del corpo normativo*

a. I capitoli placitati da Giovanni Tommaso Moncada (1471-1486)

Il corpo statutario di Caltanissetta si compone di un complesso sistema capitolare definitosi, stando alle fonti consultate, a partire dal XV secolo, ossia a partire da quello che Stephan Epstein ha definito come «il secolo delle città», nel corso del quale l'emergere di una società urbana in Sicilia fu in particolare favorita dalla ripresa della vita economica e sociale impressa dalla restaurazione aragonese¹⁰. I primi capitoli di cui si abbia testimonianza risalgono infatti al periodo in cui l'università era soggetta al dominio di Giovanni Tommaso Moncada, già conte di Adernò, il quale, succeduto al cugino Antonio, morto senza eredi maschi in linea diretta, si investì della contea di Caltanissetta il 17 luglio 1479, in coincidenza con la morte di re Giovanni¹¹. Si trattò di un passaggio dinastico non irrilevante, nella misura in cui, per la prima volta, la titolarità del territorio nisseno venne assunta da un esponente del ramo dei conti di Adernò, ramo che per più di un secolo era rimasto separato da quello dei conti di Augusta e, dunque, di Caltanissetta: quanto bastava, in sostanza, perché l'università concepisse la necessità di attuare una revisione della legislazione in vigore, ovvero si premurasse di sollecitarne la codificazione per iscritto.

Scanditi nella loro successione dal consueto 'item' e, il più delle volte, seguiti dalla risposta positiva o negativa del feudatario, i settanta capitoli placitati da Giovanni Tommaso Moncada tra il 1471 e il 1486 – rinvenuti in un registro dell'archivio privato dei principi di Paternò intitolato “Volume terzo concernente il passaggio e pertinenza del contado di Caltanissetta dal 1466 sin al 1566”¹² – consentono di tracciare un quadro alquanto esaustivo della realtà socio-economica che caratterizzò il centro nisseno al tramonto del Medioevo.

⁹ Mi pare che per Caltanissetta valga quel processo rilevato da Spagnoletti per le città pugliesi del Mezzogiorno continentale. L'autore scrive in proposito che «la convivenza ordinata, ideale perseguito dalla legislazione statutaria del XV secolo, nel pieno Seicento è possibile solo all'interno dell'egemonia esercitata dai patrizi sulla vita pubblica locale; la coscienza cittadina si identifica pienamente con l'ideologia nobiliare». Ivi, p. 40. In generale, sul definirsi di un processo analogo nelle comunità italiane di antico regime cfr. G. Tocci, *Le comunità in età moderna. Problemi storiografici e prospettive di ricerca*, Carocci, Roma, 1997, p. 100.

¹⁰ Cfr. S. Epstein, *Potere e mercati in Sicilia. Secoli XIII- XVI*, Einaudi, Torino, 1996, p. 392. Per un quadro storico della Sicilia aragonese cfr. G. Galasso, *L'Italia aragonese*, «Mediterranea - ricerche storiche», n. 11 (2007), pp. 425 sgg.

¹¹ Asp, Am, b. 3022, cc. 98r-99v, *Genealogia di Caltanissetta*. Giovanni Tommaso Moncada fu gran camerlengo del regno di Napoli, maestro giustiziere e presidente del regno di Sicilia; inoltre, fu autore di poesie e di epistole in latino, al punto da essere ricordato come uno dei rappresentanti dell'umanesimo siciliano: cfr. F. San Martino De Spucches, *La storia dei feudi e dei titoli nobiliari di Sicilia* cit., vol. II, pp. 90-91. Dopo il 1462, sposò Raimondetta Ventimiglia, sorella del marchese di Geraci Enrico Ventimiglia, dei cui figli minorenni divenne tutore. Tale unione non fu l'unica a sancire l'alleanza tra le due casate: infatti, la nipote di Giovanni Tommaso, Isabella Moncada, contrasse matrimonio verbale nel 1494 con Filippo Ventimiglia, primogenito di Enrico, e, rimasta vedova, nel 1502 con il secondogenito Simone, marchese di Geraci. Cfr. O. Cancila, *Castelbuono medievale e i Ventimiglia* cit., pp. 199-230; Id., *Alchimie finanziarie di una grande famiglia feudale* cit., p. 75; R. Zaffuto Rovello, *Universitas Calatanixette. 1086-1516* cit., pp. 176 sgg.

¹² Asp, Am, b. 184, cc. 103r-112r, 115r-122r (Appendice, docc. 1, 2). Secondo quanto indicato dalla fonte, i primi capitoli furono «scripta et expedita Caltanissette die 21 iunii quarte inditionis 1471», il che risulterebbe in

Appare evidente, innanzitutto, come la dimensione economica risulti polarizzata su due ambiti fondamentali, quello della pastorizia e quello dell'agricoltura, e come quest'ultimo fosse legato, oltre che alla prevalente coltivazione del grano, anche a una significativa presenza di vigneti, capace di garantire livelli discreti di commercializzazione *in loco* del prodotto vinicolo, nonché alla coltivazione del lino, che i terraggeri – i contadini che prendevano in affitto dai gabelotti lotti di terreno in cambio di canoni in natura proporzionati alle superfici coltivate – ottennero di potere praticare nei loro terreni per conto di terzi, senza che questi fossero soggetti al pagamento di alcuna ragione (o *rotulati*)¹³. Il meccanismo dell'affitto, ovvero di una gestione dell'azienda agraria che rinunciava a impiegare manodopera salariata, appare dunque già consolidato e, anzi, uno dei *capitula massarie* o *di massari* – quelli che cioè furono concepiti per disciplinare alcuni aspetti cruciali del lavoro agricolo – si pronunciò proprio sulla necessità di regolare l'entità dei terraggi, che fu definita in ragione di dieci tumuli di frumento per salma di terra. Gli stessi capitoli, inoltre, subordinarono di fatto la libertà di *fari massaria* in territorio nisseno (tanto nelle terre dei borgesesi, quanto in quelle del barone), di impiegare massari o di effettuare *permutazioni di una massaria ad un'altra* al vaglio dell'autorizzazione del secreto, il che equivaleva a sottrarre all'arbitrio del singolo ambiti nei quali è lecito ritenere fosse comune il perpetuarsi di abusi e irregolarità. Al secreto, inoltre, si richiese di non «dari terri di la Curti a terzu, excepto menzo aratato oii completo», pena l'invalidazione del contratto di locazione.

La necessità del ricorso a un'autorità di vigilanza si manifestò anche in relazione a eccessi imputati ai giurati, gli amministratori del comune. Si legge infatti nel relativo capitolo (che tra l'altro ottenne il *placet* del conte):

Item supplica la ditta università, imperochi tal fiata li iurati fanno massarizii et arbitrii di frumento, immo stringino et vexano li burgisi et massari senza loro graviza, chi piazza a sua illustri signoria providiri e conchediri sempre a tali ordinazioni et distribuzione di frumenti pozzano intervenire quattro deputati, li quali hajano cura chi li burgisi et massari non siano gravati¹⁴.

Del resto, il coinvolgimento dei giurati nel processo di produzione granicola era legato altresì al controllo imposto sulla vendita e sull'immagazzinamento del prodotto, parte di quel

contraddizione con il dato della morte di Antonio Moncada, avvenuta, secondo i più, nel 1479 (cfr. F.M. Emanuele e Gaetani, *Della Sicilia nobile* cit., p. 93; F. San Martino De Spucches, *La storia dei feudi e dei titoli nobiliari di Sicilia* cit., vol. II, pp. 90-91). In verità, la fonte sopra citata, non soltanto interviene a retrodatare la morte di Antonio Moncada, ma anticipa al 1470 la prima investitura della contea nissena assunta da Giovanni Tommaso Moncada. Si legge, infatti, nel preambolo del volume: «Nel 1470 a 27 settembre, per l'atti di notar Luiggi Arcarolo della terra di Paternò, il sudetto conte Giovanni Tommaso istituì suo procuratore al nobile Nicolò de Rocca a prendere il possesso o sia investitura di detto contado di Caltanissetta in nome del detto conte di lui costituente dopocché si verificherà la morte del sudetto conte Antonio. Consumò quindi con la di lui morte il fato della mortal natura il sudetto conte Antonio, come si ravvisa non solo nella sopracitata soggiogazione di onze 60 annuali stipulata nel dì 19 giugno 1473 per l'atti di notar Biaggio Iansicco a favore della cennata donna Stefania d'Esfar, la quale in detta soggiogazione intervenne da vedova del cennato conte Antonio [...], ma par anche dall'infrascritta investitura [...]. In detto anno 1470 a 27 novembre. Dal ditto nobile Nicolò La Rocca procuratore sudetto per la morte seguita del detto conte Antonio ni si prese l'investitura del detto contado di Caltanissetta e ne prestò il giuramento d'omaggio e fedeltà a nome del detto Giovanni Tommaso di lui costituente in favore del serenissimo regnante»; Asp, Am, b. 184, cc. 5v-6v. Copia del giuramento d'omaggio e fedeltà del 27 novembre 1470 è in ivi, c. 65r.

¹³ Sulla coltivazione del lino in Sicilia e, in particolare, nella contea di Caltanissetta nel XV secolo cfr. S. Epstein, *Potere e mercati in Sicilia* cit., pp. 185-186.

¹⁴ Asp, Am, b. 184, c. 118r.

complesso di compitiannonari che risultavano di loro stretta pertinenza: in proposito, uno dei capitoli che ottenne l'approvazione di Giovanni Tommaso Moncada conteneva la richiesta che i borgesesi, «attento la sterelità, poco substantia et generali paupertati di la ditta terra», potessero depositare il frumento venduto «con ordinazioni di li iurati» in un *magazeno* (si fa riferimento, in particolare, a «lo magazeno ordinato quest'anno»), senza alcun costo di misurazione.

Infine, benché il lavoro agricolo non potesse prescindere dal sussidio fornito dal patrimonio animale e, in particolare, dal bue, “unica forza di trazione”, si pose comunque la necessità di regolamentarne la presenza nei campi, disponendo ad esempio che il numero dei buoi per singolo aratato non potesse eccedere il numero di sei, pena il pagamento di quote suppletive di terraggio. I buoi *di la stragula*, preposti cioè alla trazione della slitta per il trasporto dei covoni sull'aia, erano inoltre gli unici capi di bestiame ammessi nei campi in cui si trovassero stoppie, l'interdizione ai quali nei confronti di altri animali era legata al valore economico delle stesse stoppie, destinate a una compravendita che un altro capitolo intervenne a regolamentare, precisando che i pagamenti potessero essere effettuati da persone delegate dall'acquirente, senza rischio per queste di incorrere in alcuna sanzione, a meno di denunce di irregolarità.

I capitoli placitati da Giovanni Tommaso Moncada contribuirono altresì al cristallizzarsi o all'evolvere di alcune consuetudini regolanti la fruizione dei diritti collettivi esercitati nell'ampio circuito delle terre comuni. In proposito, l'università propose ad esempio di emendare un precedente capitolo in cui, per una presunta “inavvertenza” dell'estensore, si era stabilito che, mentre il bestiame dei forestieri poteva entrare nei comuni già a partire dalla metà di ottobre, quello dei borgesesi non potesse accedervi fino alla fine dello stesso mese. Il conte diede il suo beneplacito perché gli uni e gli altri avessero facoltà di condurre i propri animali al pascolo nelle terre comuni nello stesso periodo.

Nel godimento dello *ius pascendi*, era inoltre consentito ad abitanti del luogo e forestieri un esercizio *ultra usum*, dietro pagamento di fida¹⁵, che veniva esercitato nelle cosiddette ‘difese’, ossia in *enclaves* chiuse, sottratte con mezzi più o meno pacifici all'uso delle comunità vassalle e di norma riservate a colture particolari, quali vigneti, oliveti o frutteti¹⁶.

Per raggiungere i campi fidati, era tuttavia necessario per i pastori attraversare le terre coltivate a vigneti, il che era spesso causa di danni ingenti alle piante, «taliter chi infra li ditti pasturi e li patruni di li vigni è grandi altercazioni»¹⁷. Nonostante la soluzione proposta dall'università – quella cioè di imporre agli allevatori il divieto di avvicinarsi alle vigne alla distanza di un tiro di balestra nei mesi di agosto, settembre e ottobre, mesi dedicati alla preparazione e allo svolgimento della vendemmia –, il capitolo in questione di fatto configura uno scenario di tensione nei rapporti tra coltivatori e allevatori che, di fatto, era destinato a evolvere a favore dei primi. A partire dalla fine del XV secolo, infatti, si delinearono le condizioni favorevoli per il progressivo sviluppo della granicoltura anche nelle zone più

¹⁵ Il diritto di fida consisteva nel condurre al pascolo il bestiame dietro corrispettivo di un tenue canone a favore di colui che detiene il fondo pascolativo; cfr. M. Zaccagnini, A. Palatiello, *Gli usi civici*, Jovene Editore, Napoli, 1984, pp. 64-65.

¹⁶ Cfr. L. Genuardi, *Terre comuni ed usi civici in Sicilia prima dell'abolizione della feudalità*, Scuola tipografica «Boccone del povero», Palermo, 1911, p. 46. Sulle difese come luoghi soggetti all'uso esclusivo del feudatario e, dunque, non facenti parte del demanio, cfr. M. Zaccagnini, A. Palatiello, *Gli usi civici* cit., p. 72.

¹⁷ Asp, Am, b. 184, c. 117r.

interne dell'isola e ai pastori, in definitiva, non restò che rassegnarsi all'avanzata dell'arativo¹⁸.

Un ruolo importante nelle controversie relative ai danni provocati dagli animali spettava al baglio. Questi era un ufficiale dipendente dal capitano, deputato all'esercizio di funzioni di polizia urbana e rurale, la cui carica veniva assegnata a Caltanissetta con il sistema della gabella, ossia veniva rilasciata al miglior offerente¹⁹. Come ufficiale campestre, quindi, il baglio vigilava sul rispetto dei limiti imposti alla circolazione di persone e animali nei terreni coltivati, riscuotendo le eventuali multe comminate ai contravventori: in particolare, in base ai capitoli concordati con il conte nel 1486, si stabilì che egli potesse riscuotere dieci tari per ogni persona sorpresa nei vigneti in assenza del *patruni*, con eccezione dei suoi familiari e manovali; dieci tari per l'ingresso nelle vigne di bestiame (senza distinzione tra "bestie grosse" e "minute") nel periodo compreso tra metà giugno e metà ottobre, senza alcuna possibilità di concedere deroghe; cinque tari per ogni cento animali di piccola taglia e dieci grani per ogni animale di grossa taglia che praticassero il pascolo abusivo in campi e orti privati. Infine, l'ingresso nei vigneti venne ulteriormente sanzionato con un'ammenda comminata agli allevatori di "bestia grossa" pari a 3.10 tari, nel caso essi avessero contravvenuto ai divieti tra metà marzo e metà ottobre, e a 2 tari da metà ottobre in poi, di cui al baglio spettava, in entrambi i casi, un tari. Pene simili furono inserite anche tra gli statuti di altre realtà urbane dell'isola²⁰, a riprova di una certa diffusa criticità dei rapporti tra allevatori e coltivatori²¹, ma probabilmente anche a testimonianza di come talvolta, nella loro struttura e ispirazione, i capitoli tendessero a ripetere e adattare schemi standardizzati, che incidentalmente rispecchiavano bisogni particolari legati a situazioni specifiche²².

Oltre ai diritti già accennati, il baglio – che del resto non veniva retribuito con un salario fisso – godeva della facoltà di riscuotere dieci tari per ogni animale errante (diritto di *arrantaria*), con l'obbligo però di curarne la custodia a sue spese per quaranta giorni e di notificare la cattura mediante la promulgazione di bandi; 2.2 tari per ogni persona citata in un processo civile e contumace; un terzo dei diritti spettanti alla corte capitaniale, con la metà delle pleggerie criminali e del valore dei pignoramenti; un tari esigibile per ogni causa di frode del valore di un grano²³.

Lungi dall'esaurire le sue funzioni nella sfera rurale, quindi, il baglio svolgeva la sua azione anche in pieno contesto urbano, a livello del quale le sue competenze concernevano diversi ambiti: quello della vigilanza notturna interna, in ordine alla quale i capitoli nisseni valsero, in particolare, a regolare la circolazione degli abitanti dopo le due ore della notte (due ore dopo il tramonto), ovvero dopo i tre rintocchi di campana che scandivano l'inizio del coprifuoco; quello dell'applicazione degli ordinamenti in materia di igiene pubblica e decoro

¹⁸ Cfr. O Cancila, *Baroni e popolo nella Sicilia del grano* cit., pp. 31-32.

¹⁹ «La baglia era quindi una magistratura che, come tanti altri pubblici uffici, si dava in appalto per ricavarne un provento certo e sicuro», G. Sorge, *Mussomeli, dall'origine all'abolizione della feudalità* cit., vol. I, p. 321.

²⁰ Cfr. T. Falsaperla, *Il governo feudale* cit., pp. 168-169.

²¹ Per tutti, si veda il caso dell'università di Santa Severina in G. Caridi, *Uno «stato» feudale nel Mezzogiorno spagnolo*, Gangemi, Roma, 1988, pp. 30 sgg.

²² Cfr. F. Figlia, *Poteri e società in un comune feudale* cit., p. 115; A. Spagnoletti, *Ceti dirigenti cittadini e costruzione dell'identità urbana nelle città pugliesi tra XVI e XVII secolo* cit., p. 29.

²³ «Item che lo detto baglio pozza audiri l'acusa di la barattaria di tari per fina a grano uno non plui né mino, di modo che l'accusa sia promptissima et la ditta pena sia di tari uno a lo ditto baglio et chi tantu pozza accusari quillo si loca como quello alluga et cui accusa iniuste paga ditta pena di barattaria». Asp, Am, b. 184, c. 108r.

urbano, con obbligo specifico per il baglio di provvedere all'installazione dei *pali plantari* preposti a delimitare gli spazi per la raccolta dei rifiuti urbani; quello della vigilanza su alcuni comportamenti privati, disciplinati dai capitoli che imponevano, ad esempio, l'obbligo di astenersi da attività lavorative in coincidenza della domenica e delle feste comandate, il divieto di bestemmiare, pena il pagamento di dieci tarì applicati alla baglia, il divieto (salvo alcune eccezioni) di *reputari* i defunti, ossia di piangerli pubblicamente, «né cum tamburello cum sono né cum instrumento alcuno»²⁴.

Infine, tra le norme attinenti alla gabella della baglia furono ricompresi anche tre capitoli contenenti restrizioni specifiche nei confronti degli abitanti di fede ebraica.

In Sicilia, alla fine del XV secolo, esistevano, secondo Francesco Renda, una cinquantina di "giudecche", termine che consente di identificare, da un lato, una demarcazione spaziale all'interno del contesto urbano (non assimilabile, tuttavia, alla fattispecie del ghetto) e, dall'altro, una realtà amministrativa autonoma dotata di personalità giuridica propria²⁵. In particolare, la giudecca nissena comprendeva soltanto quindici famiglie di ebrei, per un totale di circa cinquanta persone, la cui attività lavorativa e religiosa risultava per lo più legata al quartiere San Giovanni²⁶. Del resto, che in Sicilia il peso degli ebrei nisseni in termini di concentrazione demografica e importanza economica fosse piuttosto modesto è comprovato dai dati relativi alla distribuzione tra le giudecche siciliane dei diritti versati al regio erario alla vigilia della loro espulsione, in ordine ai quali l'incidenza della comunità nissena sul totale delle comunità giudaiche isolate oscilla tra lo 0,35 e lo 0,40 per cento²⁷. D'altra parte, lo stanziamento di ebrei a Caltanissetta dovette essere funzionale a una strategia di dislocazione che privilegiò, tra i centri più interni dell'isola, quelli posti lungo le linee di comunicazione che collegavano i più importanti centri marittimi, quali Palermo, Trapani, Messina, Agrigento e Sciacca, crocevia dei principali flussi commerciali internazionali²⁸.

L'atteggiamento del feudatario nei confronti della comunità giudaica nissena dovette essere piuttosto tollerante, specie se si considera che lo stesso Giovanni Tommaso Moncada fu tra i firmatari, il 20 giugno 1492, di un memoriale indirizzato al sovrano nel quale venivano messe in luce le ricadute negative che l'espulsione degli ebrei dai regni della Corona iberica, disposta da Ferdinando il Cattolico il 31 marzo dello stesso anno, avrebbe prodotto sull'economia isolana, rendendo necessario in Sicilia, da un lato, il rinvio dell'esecuzione del provvedimento e, dall'altro, l'esportazione di frumento in "Barbaria" per compensare il danno economico²⁹.

²⁴ Ivi, c. 107v. Il cosiddetto "repito" veniva in genere commissionato, dietro pagamento, a donne specializzate in lamenti funerari, le "reputatrici" o "prefiche". Su tale uso, considerato «barbarico e disturbatore del pubblico riposo», e sui tentativi di re e viceré di limitarlo cfr. L. Tirrito, *Statuto, capitoli e privilegi della città di Castronuovo di Sicilia approvati dal re Martino ed altri re aragonesi*, Tipografia di Michele Amenta, Palermo, 1877, pp. 130-131; G. Giarrizzo, *La Sicilia dal Cinquecento all'Unità d'Italia* cit., p. 187.

²⁵ Cfr. F. Renda, *Gli ebrei prima e dopo il 1492*, in *Italia judaica. Gli ebrei in Sicilia sino all'espulsione del 1492. Atti del V convegno internazionale. Palermo, 15-19 giugno 1992*, Ministero per i beni culturali e ambientali, Ufficio centrale per i beni archivistici, Roma, 1995, p. 36. In generale, sulla presenza degli ebrei in Sicilia cfr. la bibliografia citata in H. Bresc, *Arabi per lingua Ebrei per religione. L'evoluzione dell'ebraismo siciliano in ambiente latino dal XII al XV secolo*, Mesogea, Messina, 2001, pp. 369-378.

²⁶ Cfr. R. Zaffuto Rovello, *Storia di Caltanissetta*, Edizioni Arbor, Palermo, 2008, p. 45.

²⁷ Cfr. A. Giuffrida, *Grano contro ebrei. Un'ipotesi per il riequilibrio della bilancia commerciale siciliana al momento dell'esodo (1492)*, «Mediterranea - ricerche storiche», n. 8 (2006), p. 446, tabella 1.

²⁸ Cfr. ivi, p. 449.

²⁹ Cfr. il documento pubblicato in ivi, pp. 459-464. Sull'atteggiamento dei conti di Adernò nei confronti degli ebrei siciliani, in relazione al periodo successivo all'espulsione, Nadia Zeldes ha recentemente sottolineato come

Le richieste avanzate dall'università nel 1486, dunque, lungi dal documentare tensioni sotterranee con la locale comunità ebraica – come quelle, al contrario, esplose circa dieci anni prima a Modica, dove si perpetrò ad opera degli abitanti una strage di circa cinquecento ebrei³⁰ –, valsero a regolare i termini di una pacifica convivenza, che doveva espletarsi nel rispetto da parte degli ebrei di tre obblighi fondamentali: quello di sospendere l'attività lavorativa durante la celebrazione delle funzioni religiose in coincidenza della domenica e delle feste comandate, sotto la pena di un tari³¹; quello di genuflettersi o *ammucharisi* (nascondersi) al passaggio del Corpo di Cristo in processione e al suono dell'Ave Maria, sotto la pena, anche in questo caso, di un tari; quello, infine, di esibire sempre il segno identificativo, costituito da una rotella di panno rosso (la *rutella russa*) cucita sugli abiti, sotto la pena, questa volta, di dieci tari. In quest'ultimo caso, l'entità dell'ammenda sarebbe proporzionata all'importanza della disposizione, che doveva rispecchiare una certa urgenza di demarcazione materiale di un confine principalmente culturale, quello tra fede cristiana e fede, per l'appunto, ebraica. Il baglio, dunque, vigilava sul rispetto di tale confine e riscuoteva le multe pecuniarie comminate ai contravventori.

Nella loro disposizione fisica all'interno della fonte archivistica consultata, i *capitula gabelle baglie* risultano isolati insieme ad altri capitoli regolanti tre gabelle fondamentali (del vino, della carne, del pellame), con i quali essi formano un corpo omogeneo, molto simile a quello della *Membrana gabellarum* di Alcamo del 1367³². Tra gli altri, particolare peso, se non altro per il loro numero superiore (sette, contro i soli due capitoli relativi, rispettivamente, alle modalità di macellazione della carne e di commercio delle pelli conciate), assumono i capitoli inerenti alla vendita del vino, testimonianza in questa fase di una produzione destinata a un mercato interno alquanto vivace. Il primo capitolo intervenne, con il beneplacito del conte, a fissare il valore del quartuccio di vino:

Item la ditta universitati di Caltanissetta supplica vostra si digni providiri et como et divi per lo quartuchio di lo vino non pozza valiri manco di dinari sei et a la plui prezzo non pozza valiri plui di dinari dudichi per quartuccio, dummodo chi lu quartuccio sia di la misura è a lo presenti et cui controvenissi a la forma di lo presenti capitulo fussi in pena di onze 4, di li quali la Curti pozza consequitari onze 2 et onze 2 a lo gabbelloto denunciandoci, si altro denuncià, li detti onze 2 competenti a detto gabbelloto si divida cun lo denuncianti³³.

esso fosse improntato a un generico incoraggiamento alla conversione, piuttosto che a una supposta «pro-Jewish attitude», ad essi imputata invece da Carmelo Trasselli con riferimento alla vicenda dell'ebreo converso Guglielmo Raimondo Moncada, alias Flavio Mitridate, cui il conte di Adernò fornì il suo appoggio. Cfr. N. Zeldes, *"The former jews of this kingdom". Sicilian Converts after the Expulsion, 1492-1516*, Brill, Leiden, 2003, p. 25; C. Trasselli, *Siciliani fra quattrocento e cinquecento*, Intilla, Messina, 1981, p. 155. Sul personaggio di Mitridate, cfr. M. Perani (a cura di), *Guglielmo Raimondo Moncada alias Flavio Mitridate: un ebreo converso siciliano. Atti del Convegno internazionale (Caltabellotta, 23-24 ottobre 2004)*, Officina di Studi medievali, Palermo, 2008.

³⁰ Cfr. E. Sipione, *Economia e società nella contea di Modica (secoli XV-XVI)*, Intilla, Messina, 2001, pp. 15-16.

³¹ Il testo del capitolo, in particolare, recita come segue: «Item che li iudei, tanto ministrali quanto merchenari et altri, li dominichi et altri festi comandati non pozzano fari servizio né artificio nixuno né di machina sia chi non si expedissi la missa di la Matri Ecclesia, poi di la quali sia in loro eleptioni a li loro casi et potighi cum li finistrali chiusi et cui controverrà a lo presenti capitolo sia in la pena di tari uno a lo ditto baglio et chi non indi pozza fidari a nixuno». Asp, Am, b. 184, cc. 109r-v.

³² Cfr. V. Di Giovanni, *Capitoli, gabelle e privilegi della città di Alcamo*, Tipografia di Michele Amenta, Palermo, 1876, pp. 53-66.

³³ Asp, Am, b. 184, c. 103r.

Chiunque poteva commerciare vino, previo pagamento dei diritti dovuti al gabello (mezzo quartuccio per *lanchella* “a lo grosso” e due quartucci per *lanchella* “a lo minuto”), al quale competeva altresì di sigillare le botti per impedire l’aggiunta di acqua al loro interno e di autorizzare l’eventuale estrazione del prodotto.

In definitiva, se i capitoli discussi sotto Giovanni Tommaso Moncada documentano una contrattazione incentrata su questioni di interesse economico-sociale, appare scarsa, di contro, l’attenzione rivolta alla sfera prettamente politica: questa, infatti, risulta al centro di un unico capitolo, volto a imporre agli ufficiali l’obbligo di non ingerenza in materie di altrui competenza³⁴. Solo negli anni successivi, del resto, giungerà a maturazione a Caltanissetta quel processo di definizione di un’*élite* urbana che contribuirà a vivacizzare il dibattito interno, nonché a fondare sull’agone politico nuove esigenze di contrattazione con l’autorità feudale. Una spia, alla fine del XV secolo, di un simile processo può del resto essere individuata nella richiesta dell’università di poter vendere e acquistare immobili senza l’autorizzazione del feudatario, testimonianza che «vi erano molti immobili di proprietà privata, non pertinenti al barone; e che [...] vi era disponibilità di denaro, formazione di un nuovo ceto abbiente, vivacità di affari»³⁵. Inoltre, a singoli esponenti della nascente *élite* urbana alludono due capitoli del 1486: nel primo si richiedeva che la corte comitale assegnasse a censo una casa ad Antonia Petrosina, in cambio di quella che la donna risultava avere ceduto a mastro Giacomo Milana, che nello stesso capitolo è definito “nobile”. Nel secondo è contenuto invece il divieto di molestare i familiari di Giorgio de Alessio, verosimilmente tratto in arresto.

Milana e de Alessio sono nomi che ritroveremo nel Cinquecento tra quelli dei più insigni esponenti del notabilato locale. Il fatto che ad essi facciano riferimento i capitoli sottoposti al vaglio del conte, strumenti in genere della contrattazione collettiva della comunità, dimostra una volontà già in questa fase di corroborare, con il riconoscimento del feudatario, il ruolo emergente di singoli privati e dunque di tutelarne gli interessi anche per le generazioni future.

b. I capitoli placitati da Guglielmo Raimondo Moncada (1502)

Prima di morire, nel 1501, Giovanni Tommaso Moncada istituì come suo erede universale il figlio Guglielmo Raimondo, onorando, in tal modo, gli impegni assunti con il cugino Antonio, suo predecessore al governo della contea nissena, che proprio a Guglielmo Raimondo aveva promesso in sposa nel 1466 la figlia Contisella, in virtù di un progetto – di fatto favorito dall’allora viceré Lopez Ximen de Urrea – che mirava al ricongiungimento dei due rami della famiglia (quello di Caltanissetta e quello di Adernò) e, dunque, alla formazione di un unico immenso stato feudale compreso tra le pendici dell’Etna e la Sicilia più interna³⁶.

³⁴ «Item sua illustri signoria comanda che lo capitano, iurati, secreto ed altri ufficiali provenienti ogn’uno di loro digia fari suo officio et l’uno non s’impagari di lo officio di l’altro»: ivi, c. 119v.

³⁵ C. Trasselli, *Da Ferdinando il Cattolico a Carlo V. L’esperienza siciliana 1475-1525*, Rubbettino, Soveria Mannelli, 1982, vol. II, p. 394. L’autore riflette, in particolare, su una richiesta analoga avanzata dall’università di Cammarata.

³⁶ Asp, Am, b. 3022, cc. 98r-99v, *Genealogia di Caltanissetta*. Guglielmo Raimondo Moncada successe al padre Giovanni Tommaso nel 1501; fu maestro giustiziere e presidente del regno di Sicilia. Nel 1492, il Parlamento lo designò quale generale delle armi siciliane contro le scorrerie dei turchi (cfr. F. San Martino De Spucches, *La storia dei feudi e dei titoli nobiliari di Sicilia* cit., vol. II, pp. 90-91). L’esame dei valori annui relativi alle rendite fornite dai suoi stati consente, inoltre, di porre Guglielmo Raimondo tra i più ricchi feudatari dell’isola: in

L'anno seguente, nel 1502, l'università di Caltanissetta organizzò in undici capitoli le sue richieste al nuovo feudatario³⁷: anche alla luce del precedente costituito dagli ordinamenti sottoposti al vaglio di Giovanni Tommaso Moncada all'indomani della sua successione, è possibile dunque evidenziare come l'occasione dell'avvicendamento avesse un effetto galvanizzante sulle spinte interne al riformismo statutario e come, a ben vedere, lo stesso avvicendamento derivasse da esse una fonte imprescindibile di legittimazione. Allo stesso tempo, il contenuto principalmente politico dei capitoli del 1502, se da un lato documenta un'esigenza di regolamentazione dell'assetto amministrativo dell'università, comprensibile se assumiamo quella nissena del primo Cinquecento come una realtà politicamente ancora *in fieri*, dall'altro è il segnale di una maggiore dinamicità dei rapporti di forza tra poteri concorrenti, che nell'occupazione delle cariche municipali iniziavano ora a riconoscere un terreno di scontro privilegiato.

Non è casuale, dunque, che il primo capitolo contenesse una sollecitazione al rinnovo annuale degli ufficiali nominati dal conte, «attento quanto detrimento risulta alla università preditta creandosi ufficiali in vita et più chi per uno anno», e che esso, per di più, si considerasse necessario *maxime* per il capitano, «lu quali, ancorchi fussi iustificatissimo, sempri teni alcuno odio particolari onde succedi divisione et inquietudini alli vassalli»³⁸.

La carica di capitano – che fu l'unica per la quale Guglielmo Raimondo accettò la proposta di rinnovo avanzata dall'università – godeva, infatti, nelle terre feudali, di un indiscusso prestigio, in quanto costituiva il vertice della corte capitaniale, di cui il barone si serviva per amministrare la giustizia: il capitano, pertanto, si occupava non soltanto di difendere la città e di mantenere l'ordine pubblico, ma amministrava altresì la giustizia penale per conto del feudatario, nelle terre in cui questi godesse – come nel caso di Caltanissetta – oltre che della giurisdizione civile, anche di quella criminale, ovvero del *mero e misto imperio*³⁹. Da ciò deriva che il capitano «aveva un controllo fortissimo, quasi illimitato, sulla vita dei vassalli»⁴⁰, controllo che spesso, come denunciato dal capitolo in esame, egli non mancava tuttavia di esercitare in modo del tutto arbitrario.

Alla data della stipulazione dei nuovi statuti, il 10 luglio 1502, la carica di capitano era occupata dal *nobili* Michele de Alessio, un grosso commerciante di bestiame che aveva dato

particolare, intorno al 1505, egli ricavava 200 onze annue dallo stato di Caltanissetta, 800 onze da Adernò, 300 onze da Augusta, 200 onze da Melilli e, in ultimo, 1875 onze da altri feudi non popolati. Cfr. R. Cancila, *Feudalità e territorio in Sicilia: un'indagine prosopografica (1505-06)*, «Clio», a. XXIX, n. 3 (1993), pp. 415-416.

³⁷ Asp, Am, b. 184, cc. 197r-204r, *Capitoli accordati all'università di Caltanissetta*, 10 luglio 1502 (Appendice, doc. 3). Come si vede, la fonte è la medesima dei capitoli di Giovanni Tommaso Moncada, con i quali quelli del 1502 condividono la connotazione di inediti. Essi si distinguono, tuttavia, per una più puntuale registrazione, dopo ogni capitolo, del parere del feudatario, cui fa seguito sempre la sottoscrizione del segretario Guglielmo Forte, e per il fatto di essere convalidati dalla firma, posta in calce al documento, della contessa di Adernò e Caltanissetta.

³⁸ Asp, Am, b. 184, c. 197r.

³⁹ Ricordiamo che i Moncada ottennero il *mero e misto imperio* su Caltanissetta nel 1407, ossia all'atto della concessione della contea da parte di re Martino. Per una lettura diacronica delle tappe principali che segnarono la storia della giurisdizione feudale nel regno di Sicilia sino al Seicento, epoca nella quale si registra una forte impennata nella vendita del *mero e misto imperio*, si veda R. Cancila, *Merum et mixtum imperium nella Sicilia feudale*, «Mediterranea - ricerche storiche», n. 14 (2008), pp. 469-504.

⁴⁰ Ead., «Per la retta amministrazione della giustitia» cit., p. 328.

la scalata al potere politico⁴¹. Questi l'aveva ottenuta in arrendamento il giorno prima, per onze 150⁴². Il meccanismo di concessione in gabella dell'ufficio di capitano – piuttosto comune, insieme a quello della *pignorazioni*, anche nei centri demaniali dell'isola, come dimostrano le numerose capitolazioni in cui esso viene menzionato⁴³ – fu al centro di quattro capitoli, nei quali l'università, pur riconoscendo la necessità per il conte di farvi ricorso «per assuppliri a suoi urgentissimi necessitati per l'ufficio di mastro iustiziero»⁴⁴, invocò l'autorizzazione a riscattare le 150 onze annuali della gabella attingendo, per i primi due anni, agli introiti della secrezia nissena e, successivamente, ai proventi della gabella della macina. Guglielmo Raimondo Moncada accolse con favore le richieste dei suoi vassalli, compresa quella – di fatto vanificata, in seguito, ad opera del suo successore – volta a impedire future alienazioni o cessioni in pegno della stessa capitania, salvo opporre un netto rifiuto alla proposta di affidare la riscossione delle somme necessarie al riscatto della carica ad un rappresentante locale eletto «per consiglio di la ditta università»⁴⁵, ossia designato da quell'organo assembleare aperto, in questa fase, a tutti i cittadini, deputato a discutere sulle principali decisioni riguardanti gli interessi della comunità.

Proprio in seno al consiglio civico, che il conte accettò venisse convocato per consentire ai nisseni di discutere i capitoli attinenti alla fiera (con attenzione alla definizione del periodo e degli spazi urbani deputati a ospitarla) e al divieto per il bestiame “di bastone”⁴⁶ di accedere ai vigneti durante l'anno, si definì un fronte di opposizione al capitano. In particolare, contro la proposta di Michele de Alessio di attribuirsi i proventi delle sanzioni imposte ai pastori che avessero trasgredito, proposta che incontrò il consenso dei giurati in carica, la maggior parte dei votanti, trainati dal “nobile” Guglielmo Mammana⁴⁷ e da *misseri* Giovanni Guglielmo Li Chiavi, oppose l'opportunità di destinare quel denaro alle fabbriche dell'università e di imporre una multa esosa di 50 onze al capitano stesso qualora avesse concesso deroghe al divieto di pascolo⁴⁸. Per comprendere la rilevanza dello scontro, bisogna considerare il testo delle risoluzioni del consiglio innanzitutto in riferimento all'estrazione dei 63 votanti: di questi, infatti, due sono connotati con la qualifica onorifica di ‘magnifici’, di norma tributata agli alti funzionari e ai professionisti, sei con quella di ‘nobili’ (equivalente a alla qualifica di ‘gentilhomini’ in uso soprattutto nel secolo XVII), sei con quella ugualmente distintiva di ‘messeri’ e nove con quella di ‘mastri’. Ciò che è utile evidenziare attiene al fatto che le principali cariche pubbliche risultavano occupate quasi esclusivamente dagli appartenenti al segmento che si definiva *nobilis*: sono tali, infatti, oltre al capitano, tre dei quattro giurati, mentre era esponente delle locali maestranze il giudice civile Mondino Petralia, il cui parere

⁴¹ Cfr. R. Zaffuto Rovello, *Il delinearsi di élites urbane a Caltanissetta nel Cinquecento: ipotesi di ricerca*, in F. Benigno, C. Torrisi (a cura di), *Città e feudo nella Sicilia moderna*, Salvatore Sciascia, Caltanissetta-Roma, 1995, p. 102.

⁴² Ascl, Fn, Notaio Antonino Naso, b. 2, cc. 146v-149v, 9 luglio 1502.

⁴³ Cfr. L. Genuardi, S. Giambruno (a cura di), *Capitoli inediti delle città demaniali di Sicilia* cit., pp. 63 (per Caltagirone), 75 (per Capizzi), 95 (per Castrogiovanni), 161-162 (per Catania).

⁴⁴ Asp, Am, b. 184, c. 197v.

⁴⁵ Ivi, c. 199r.

⁴⁶ Secondo Giuseppe Sorge, per bestiame “di bastone” o “sutta bastone” deve intendersi quello che veniva destinato tutto l'anno al pascolo, perché affidato, appunto, alla custodia di un pastore munito di bastone. Cfr. G. Sorge, *Mussomeli, dall'origine all'abolizione della feudalità* cit., vol. I, pp. 336-337.

⁴⁷ Nella stessa fonte, il nome ‘Guglielmo Mammana’ si alterna, probabilmente per un errore di trascrizione dell'amanuense, a quello di ‘Guglielmo Taormina’, indicato come notaio.

⁴⁸ Asp, Am, b. 184, cc. 205r-210v, *Capitoli della fiera di Caltanissetta stabiliti dalli singoli*, 10 luglio 1502 (Appendice, doc. 4).

però, significativamente, si uniformò a quello del “nobile” Guglielmo Mammana. È possibile, pertanto, individuare in seno al dibattito consiliare preso in esame un fronte solidale, formato dai ‘nobili’ detentori delle principali cariche municipali, e un blocco d’opposizione comprendente ufficiali non appartenenti alla “nobiltà civica” ed esponenti del notabilato locale non insigniti di incarichi pubblici e, dunque, momentaneamente esclusi dal sistema di potere locale.

In generale, quella che emerge dalle carte statutarie del 1502 è una società che, lungi dal configurarsi come amorfa e neutrale comunità di vassalli schiacciata sotto il peso dello strapotere feudale, presenta interessanti fattori interni di stratificazione che soprattutto, tra Medioevo ed età moderna, favorirono a Caltanissetta, come nelle altre realtà urbane dell’isola, sia feudali sia demaniali, il delinearsi di uno spazio nobiliare di tipo nuovo, di una nobiltà cittadina che, «se non si è rivelato agevole classificare con le categorie di “patriziato” e di “sistema patrizio”, così come sono state formulate e utilizzate per l’Italia centro-settentrionale, pure non è apparsa assimilabile alla nobiltà feudale»⁴⁹: a caratterizzare questa nobiltà – a livello della quale, tuttavia, non è ancora riconoscibile in questa fase un grado maturo di consapevolezza della propria identità sociale – non sono più pertanto i caratteri peculiari della nobiltà titolata, centrati sulla virtù militare, sull’onore e sull’antichità⁵⁰, bensì innanzitutto la ricchezza e il potere, capaci da soli di definire «una condizione privilegiata e percepita come superiore rispetto ad altre fasce sociali», legata soprattutto alla gestione di cariche cittadine⁵¹.

Il ruolo del feudatario, nel delinearsi di simili processi, non era affatto indifferente: era lui infatti che, attraverso la concessione di cariche, onorificenze e titoli, determinava i processi di promozione sociale e di ascesa economica e orientava, di fatto, la formazione delle élites urbane, le quali finivano per configurarsi nei centri feudali come l’espressione di un potere locale fortemente integrato con il potere signorile⁵².

⁴⁹ M.A. Visceglia, *La nobiltà nel Mezzogiorno d’Italia in età moderna*, «Storica», n. 7 (1997), p. 68. Sull’argomento si veda anche G. Muto, *Stratificazione nobiliare nell’Italia spagnola*, in A. Musi (a cura di), *Dimenticare Croce? Studi e orientamenti di storia del Mezzogiorno*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 1991, pp. 74-111, che offre una rassegna esaustiva delle identità nobiliari nell’Italia spagnola; S. Epstein, *Potere e mercati in Sicilia* cit.; M.A. Visceglia, *Identità sociali. La nobiltà napoletana nella prima età moderna*, Unicopli, Milano, 1998, pp. 29-41; M. Berengo, *Nobili e mercanti nella Lucca del Cinquecento*, Einaudi, Torino, 1999, pp. 245-263; E. Igor Mineo, *Nobiltà di stato* cit., p. 294, che fa risalire le origini del processo di definizione della dimensione aristocratica urbana al secolo XV. Sulla nobiltà civica nelle città demaniali della Sicilia e, in particolare, sul caso palermitano cfr. V. Vigiano, *L’esercizio della politica* cit., pp. 121 sgg.; G. Macrì, *La “nobiltà” senatoria a Palermo tra Cinquecento e Seicento* cit.; L. Pinzarrone, *Dinamiche di mobilità sociale in Sicilia: potere, terra e matrimonio. I Bologna tra XVI e XVII secolo*, «Mediterranea - ricerche storiche», n. 15 (2009), pp. 123-156. Sul problema terminologico si veda anche R. Cancila, *Gli occhi del principe* cit., p. 90, dove, seppure si sottolinea l’irriducibilità del termine ‘patriziato’ rispetto alla descrizione della nobiltà civica meridionale, si riflette sulla comune «aspirazione a selezionarsi, a riconoscersi e a distinguere sé dagli altri, a difendere i propri privilegi» che contraddistingue le due categorie.

⁵⁰ Cfr. V. Vigiano, *L’idea di nobiltà nella Sicilia spagnola* cit., pp. 235 sgg. Tra i contributi principali alla definizione dei caratteri distintivi della nobiltà in contesto italiano ed europeo mi limiterò a citare in questa sede J. Dewald, *La nobiltà europea in età moderna*, Einaudi, Torino, 2001; C. Donati, *L’idea di nobiltà in Italia, secoli XIV-XVIII*, Laterza, Bari, 1995; J.P. Labatut, *Le nobiltà europee* cit. Quest’ultimo, nell’introduzione al suo studio, precisa che «l’ideale umano dell’ordine nobiliare si esprime [...] in tre idee fondamentali: la *nobilitas*, termine con cui si intende la fierezza per i propri avi; la *virtus*, termine con cui si indica l’energia vitale ossia il coraggio nella battaglia; e la *certa habitatio*, ossia il possesso di una dimora e di beni terrieri con i loro contadini, a cui è legata l’autonomia del nobile rispetto ad ogni potere esterno» (p. 8).

⁵¹ G. Muto, *Stratificazione nobiliare nell’Italia spagnola* cit., pp. 98-99.

⁵² Cfr. R. Cancila, “*Per la retta amministrazione della giustizia*” cit., pp. 322-323.

Tuttavia, nelle capitolazioni placitate da Guglielmo Raimondo Moncada si ravvisa un elemento che tradisce non solo la tendenza del sistema a irrigidirsi e a favorire una chiusura progressiva (sebbene mai del tutto definitiva) dell'oligarchia di governo, ma anche una certa vocazione della stessa oligarchia a sottrarre la sfera politica, nella quale consistevano le principali ragioni della sua superiorità in ambito municipale, all'influenza indiscriminata del feudatario. A tali istanze fa riferimento il seguente capitolo:

Item, perchi multi persuni concurrinu all'officii di li quali non su digni solum per estorsioni di la ditta università, di che si causa alla università preditta disonuri et vilipendio et pocu reputazioni all'officii, non senza disservizio a vostra signoria illustrissima, quilla si supplicano si hajano da creari l'officiali cum l'ordini et forma su creati officiali et si creano di la terra di Paternò cum la mastra et cum tutti l'officiali et altri preheminenzii si fanno in la terra preditta di Paternò⁵³.

La richiesta, sebbene ufficialmente avanzata a nome della collettività, di fatto era espressione di interessi fortemente elitari: significativo, in proposito, il fatto che il capitolo comprenda in prima istanza un richiamo allusivo alla "indegnità" di certi candidati alle cariche pubbliche, che equivaleva nelle intenzioni degli estensori del documento a precisare un requisito specifico, seppure piuttosto vago, ossia quello opposto della "dignità", quale primo fondamentale elemento di chiusura e di irrigidimento dei meccanismi di inclusione alla pratica di governo. In cosa dovessero consistere simili meccanismi si legge nel seguito dell'istanza, nella quale fu invocata l'applicazione, sul modello di Paternò, del sistema della *mastra*, fondato sulla compilazione di elenchi di abilitati a concorrere alle cariche amministrative, redatti da commissioni ristrette di soli nobili, entro i quali, nelle terre baronali, il signore doveva operare la scelta dei suoi ufficiali⁵⁴.

Avremo modo in seguito di analizzare la composizione delle mastre nissene relativamente al secolo XVII, secolo al quale rimontano le prime attestazioni conservate negli archivi. Per il momento, mi preme sottolineare due elementi. Il primo attiene alla scelta dei nisseni di formulare la propria istanza facendo riferimento a un modello esterno, quello cioè rappresentato dall'università (anch'essa soggetta ai Moncada) di Paternò: tale scelta riveste particolare pregnanza poiché, se da un lato contribuisce a connotare le comunità urbane di antico regime come sistemi non isolati, ma aperti e interconnessi, in cui, come abbiamo visto, schemi normativi ricorrenti potevano valere in contesti differenti, dall'altro denuncia come, in particolare, gli stati siciliani dei Moncada costituissero una rete ampia e integrata, all'interno della quale le vicende di ogni singola comunità risultavano correlate con quelle delle altre⁵⁵. Questo carattere reticolare, per così dire sistemico, dei domini moncadiani emerge poi con

⁵³ Asp, Am, b. 184, c. 197v.

⁵⁴ Sulle mastre, si consideri il contributo offerto dai seguenti studi: F. Titone, *Élites di governo e «mastre» ad Agrigento fra Trecento e Quattrocento*, «Annuario de Estudios Medievales», vol. XXXII, n. 2 (2002), pp. 845-878; S. Epstein, *Potere e mercati in Sicilia* cit., pp. 363 sgg.; D. Ligresti, *Feudatari e patrizi nella Sicilia moderna* cit., II parte; Id., *Patriziati urbani di Sicilia: Catania nel Quattrocento*, in Id. (a cura di), *Il governo della città. Patriziati e politica nella Sicilia moderna* cit., pp. 17-70; F. Spadaro di Passanitello, *Le mastre nobili*, Forni, Roma, 1975; M. Gaudio, *Natura giuridica delle autonomie cittadine nel "Regnum Siciliae"*, Casa del Libro, Catania, 1952. Le prime notizie dell'istituzione di mastre sono della metà del '400 e riguarderebbero, prima fra le altre realtà urbane dell'isola, la demaniale Catania.

⁵⁵ Per un approccio mirato alla valorizzazione del contesto esterno come fondamentale interlocutore delle comunità urbane di antico regime cfr. G. Tocci, *Le comunità in età moderna* cit., p. 73; D. Ligresti, *Insedimenti e territorio nella Sicilia moderna*, in E. Iachello, P. Militello (a cura di), *L'insediamento nella Sicilia d'età moderna e contemporanea* cit., p. 39.

maggior evidenza nei momenti critici, come quelli seicenteschi legati al dilagare di fenomeni di rivolta o allo scatenarsi di disastri naturali, allorché esso appare corroborato dalla natura armonica delle misure imposte dall'alto, capaci di attivare all'interno della "rete" flussi costanti di risorse materiali e umane; ma emerge anche, a livello economico, nella considerazione del contributo che ciascun dominio era in grado di fornire al complesso della rendita feudale, rispetto alla quale non era indifferente se uno producesse più o meno di un altro.

In secondo luogo, il capitolo sull'introduzione della *mastra* contiene un preciso significato politico: imporre un sistema elettivo limitato a una cerchia ben selezionata di candidati, infatti, equivaleva a porre un vincolo alla scelta (di pertinenza del feudatario) degli amministratori locali. Come conseguenza inevitabile, in forza di tale meccanismo, a Caltanissetta come altrove, l'oligarchia locale finì per arrogarsi il monopolio delle cariche pubbliche: «i nobili locali infatti avevano finito col considerare loro esclusiva prerogativa l'ammissione nella *mastra nobile* di nuove famiglie. Sicché, se era il conte a scegliere, era l'oligarchia locale a stabilire fra chi egli potesse scegliere»⁵⁶. Ciò determinò, secondo Trasselli, l'esclusione di gran parte della popolazione e l'imporsi di un meccanismo di riconferma negli uffici di poche famiglie legate reciprocamente da vincoli materiali e, spesso, parentali⁵⁷.

1.2 Una figura controversa di feudatario: Antonio Moncada (1511-1550)

a. I tumulti del 1516 e la stipulazione dei capitoli dell'università⁵⁸

L'esame dei capitoli e degli atti del consiglio civico del 1502 contribuisce a evidenziare la presenza a Caltanissetta di una compagine sociale in progressiva ascesa, attraversata da elementi di tensione motivati dalla reciproca competizione per il conseguimento di posti di rilievo in seno alla struttura amministrativa locale. Un impulso al radicalizzarsi di tale tensione e all'evolvere della rivalità tra soggetti politici concorrenti in vera e propria lotta tra fazioni fu impresso dal corso degli eventi maturati nel 1516. In quell'anno, del resto, è possibile tracciare una «linea di demarcazione tra due periodi ben distinti per la città di Caltanissetta»: se infatti, fino a quel momento, il potere e l'autorità del feudatario non erano mai stati messi in discussione, successivamente l'università minacciò di sovvertire i termini della dipendenza dal suo signore, ottenendo come contropartita la garanzia di un ulteriore allargamento dello spazio di autonomia nella gestione del proprio patrimonio e nel controllo delle cariche amministrative⁵⁹. Motore di tale processo fu, il 10 settembre 1516, la stipulazione dei nuovi capitoli dell'università. Essi di fatto rappresentarono l'atto conclusivo di una fase di tensioni che aveva interessato nei mesi precedenti il centro nisseno, schieratosi

⁵⁶ A. Li Vecchi, *Caltanissetta feudale*, Salvatore Sciascia, Caltanissetta-Roma, 1975, p. 28. L'autore riferisce, inoltre, di alcuni episodi di conflitto verificatisi nel corso del Settecento, a causa dei tentativi dei Moncada di allargare la cerchia degli eleggibili per non essere obbligati a scegliere gli ufficiali tra i propri nemici. Cfr. *ivi*, pp. 28-30.

⁵⁷ Cfr. C. Trasselli, *Da Ferdinando il Cattolico a Carlo V* cit., vol. I, p. 265.

⁵⁸ Il testo del presente paragrafo è stato pubblicato in F. D'Angelo, *I capitoli di Caltanissetta del 1516*, «Mediterranea - ricerche storiche», n. 22 (2011), pp. 347-361.

⁵⁹ R. Zaffuto Rovello, *Caltanissetta Fertilissima Civitas* cit., pp. 19-20.

su un fronte di dura e aperta opposizione al nuovo feudatario, il conte Antonio Moncada, succeduto circa cinque anni prima a Guglielmo Raimondo Moncada⁶⁰.

Tali vicende vanno senz'altro inquadrare all'interno di un contesto più ampio (quasi decennale) di instabilità, apertosi nell'isola e, più in generale, nei regni iberici in coincidenza con la morte di Ferdinando il Cattolico (23 gennaio 1516)⁶¹. La notizia della scomparsa del sovrano contribuì, infatti, a infiammare l'opposizione di una parte della nobiltà regnicola all'orientamento accentratore impresso dalla politica ferdinanda e, in particolare, all'azione di governo del viceré Ugo Moncada e produsse fenomeni di rivolta a Palermo e, in un secondo momento, anche in altri centri demaniali e feudali dell'isola. In proposito, occorre precisare che il diffondersi della rivolta deve necessariamente leggersi in relazione agli interessi eminentemente politico-economici legati alle diverse realtà urbane che vi aderirono: nelle università siciliane, poco interessate alle questioni inerenti alla Corona, i fautori dei moti guardarono piuttosto ai meccanismi di controllo del governo cittadino, dell'imposizione fiscale e dei flussi finanziari. Le rivolte dunque, seppure assunsero caratteri diversi nei singoli casi, rappresentarono dovunque l'occasione di un rimescolamento delle carte all'interno dei settori nevralgici delle amministrazioni locali e contribuirono al radicalizzarsi dello scontro fazione tra gruppi in reciproca competizione⁶². È quanto, come accennato, avvenne a Caltanissetta, «terra – la definisce Carmelo Trasselli⁶³ – normalmente tranquillissima», il cui feudatario, «che riveriva nel Vicerè un ritratto del suo Monarca»⁶⁴, era allora tra i più strenui fautori di Ugo Moncada, cui lo legava l'appartenenza allo stesso ceppo familiare⁶⁵.

Sulla composizione delle fazioni nissene agli inizi del XVI secolo offre utili indicazioni la ricerca effettuata da Rosanna Zaffuto Rovello, che ci consente di integrare i dati parziali relativi al 1502 e di individuare due blocchi fondamentali, i cui esponenti erano tutti appartenenti al ceto civile, ovvero a quella nobiltà civica di cui già si è detto: da una parte, il blocco comprendente le famiglie Naso, Vines, de Clavibus (o Li Chiavi) e de Augustino; dall'altra, quello costituito dai de Milana e dai de Alessio⁶⁶. Prova delle forti frizioni esistenti

⁶⁰ Asp, Am, b. 184, cc. 293r-332v, *Investitura dello stato di Caltanissetta a nomine di Antonio Montecatheno per la morte di Guglielmo Ramondo suo padre in cui v'è la permuta d'Agosta con Caltanissetta*, 18 settembre 1511.

⁶¹ Sulle rivolte siciliane della prima metà del Cinquecento, cfr. A. Baviera Albanese, *La Sicilia tra regime pattizio e assolutismo monarchico agli inizi del secolo XVI*, «Studi senesi», XCII, fasc. 2 (1980), pp. 189-310; Ead., *Sulla rivolta del 1516 in Sicilia*, in Ead., *Scritti minori*, Rubbettino, Soveria Mannelli, 1992, pp. 171-210; C. Trasselli, *Da Ferdinando il Cattolico a Carlo V* cit.; G. Giarrizzo, *La Sicilia dal Cinquecento all'Unità d'Italia* cit.; S. Giurato, *La Sicilia di Ferdinando il Cattolico* cit.; D. Ligresti, *La Sicilia frontiera*, in F. Benigno, G. Giarrizzo (a cura di), *Storia della Sicilia. 1. Dalle origini al Seicento*, Laterza, Roma-Bari, 2003, pp. 134-147; L. Ribot Garcia, *Revolutas urbanas en Sicilia (siglos XVI-XVII)*, in A. Merola, G. Muto, E. Valeri, M. A. Visceglia (a cura di), *Storia sociale e politica* cit., pp. 461 sgg.; R. Cancila, *Congiure e rivolte nella Sicilia del Cinquecento*, «Mediterranea - ricerche storiche», a. IV, n. 9 (2007), pp. 47-62.

⁶² Cfr. D. Ligresti, *La Sicilia frontiera* cit., p. 139; R. Cancila, *Congiure e rivolte nella Sicilia del Cinquecento* cit., p. 56.

⁶³ C. Trasselli, *Da Ferdinando il Cattolico a Carlo V* cit., vol. II, p. 646.

⁶⁴ G.A. Della Lengueglia, *I ritratti della Prosapia* cit., vol. I, p. 508.

⁶⁵ Ugo Moncada, figlio cadetto di Pietro, signore di Aytona in Valenza, e di Beatrice Cardona, apparteneva al medesimo ceppo spagnolo cui sono riconducibili i Moncada di Sicilia. Della Lengueglia lo indica come *agnato* del conte di Adernò (G.A. Della Lengueglia, *I ritratti della Prosapia* cit., vol. I, p. 509) e gli dedica un lungo ritratto (ivi, vol. II, pp. 201-298), di cui ci offre un lucido commento il gesuita Francesco Aprile, autore di una "storia universale" della Sicilia: «il Lengueglia nel formare il ritratto del Moncada Gran Capitano del Re Ferdinando, e dell'Imperador Carlo Quinto, cel dipinge co' colori delle più fine Virtù ne' governi civili, e militari, adducendone le lodi assai grandi, e le ricompense, ch'egli ebbe d'amendue que' Monarchi». F. Aprile, *Della cronologia universale della Sicilia*, Stamperia di Gaspare Bayona, Palermo, 1725, p. 264.

⁶⁶ Cfr. R. Zaffuto Rovello, *Il delinearci di élites urbane a Caltanissetta nel Cinquecento* cit.

tra le due fazioni sono, secondo la storica nissena, due episodi distinti, separati da un intervallo di circa un ventennio: innanzitutto, la richiesta di salvaguardia regia inoltrata nel 1499 dal notaio Antonio Naso, a seguito di un agguato di cui furono vittima lui stesso e il figlio, nel quale può ravvisarsi un indizio convincente della violenza della contrapposizione⁶⁷; in secondo luogo, il mandato di cattura emesso nel 1517 da Antonio Moncada contro lo stesso notaio Naso, accusato di avere ordito e fomentato la rivolta, non solo per recare danno al feudatario, ma soprattutto, come si legge nel documento, «per fari interficiri ali soi inimichi et per potiri in ditta terra dominari»⁶⁸.

Proprio intorno a Naso, quindi, possiamo ipotizzare si fosse composto quel fronte antif feudale che portò alle agitazioni del marzo-aprile 1516. In quei mesi,

ipso populo et universitati, cum iusta et legitima causa, livao in alto li banderi di la altezza di li signori regina et principi nostri signori et denegao di non voliri viviri subta lo dominio di lo spettabile conte di Adernò, in virtuti di loro privilegii et scripturi per li tempi passati ditta terra era di lo regio demanio et ad quillo al presenti pretendendo redducirisi⁶⁹.

Secondo la fonte citata, a insorgere e a sollecitare la reintegrazione dell'università di Caltanissetta al demanio fu l'intera collettività (*ipso populo et universitati*), responsabile di avere cacciato gli ufficiali del conte, di «havrili pecuniato li armi», ossia rimosso a colpi di piccone le insegne nobiliari da chiese e palazzi, e di avere confiscato nei depositi cittadini il frumento del nuovo raccolto⁷⁰. Correttamente, tuttavia, Zaffuto Rovello nega che il coinvolgimento dei ceti meno abbienti abbia giocato un ruolo determinante nello scatenarsi degli eventi: sebbene, infatti, la loro sopravvivenza, in un centro a “vocazione agricola” come quello nisseno, fosse stata duramente provata dai fenomeni di siccità degli anni a cavallo tra XV e XVI secolo⁷¹ e si fossero determinati, dunque, i presupposti per un'esplosione del malcontento, la rivolta del 1516, come già accennato per le altre università dell'isola, fu «una manovra politica guidata da un gruppo emergente che ha approfittato del generale movimento di sollevazione per imporre una propria supremazia politica ed economica»⁷². Del resto, è difficile pensare che l'aspirazione alla demanializzazione fosse espressione di un bisogno reale di tutta la popolazione: essa, infatti, va ascritta piuttosto alla volontà di alcuni dei ‘gentiluomini’ locali di sostituirsi al sistema feudale che, nello stesso tempo, si proponevano di esautorare⁷³.

⁶⁷ Ivi, p. 97. Così Carmelo Trasselli commenta il fatto che i Naso circolassero con quattro guardaspalle armati: «il notaio aveva tanti nemici e tanto denaro da uscire con la scorta personale, come un gangster»; C. Trasselli, *Da Ferdinando il Cattolico a Carlo V* cit., vol. I, p. 245.

⁶⁸ Asp, Rc, b. 253, cc. 731v-732r (270v-271r della nuova numerazione), 28 maggio 1517, pubblicato in R. Zaffuto Rovello, *Universitas Calatanixette* cit., pp. 301-303.

⁶⁹ Asp, Crp, b. 104, c. 356r, *Lettere di salvaguardia per l'università di Caltanissetta*, 2 giugno 1516, pubblicate in R. Zaffuto Rovello, *Universitas Calatanixette* cit., pp. 299-301.

⁷⁰ Ead., *Storia di Caltanissetta*, Edizioni Arbor, Palermo, 2008, p. 54.

⁷¹ Cfr. O. Cancila, *Baroni e popolo nella Sicilia del grano* cit., p. 33.

⁷² R. Zaffuto Rovello, *Il delinearci di élites urbane a Caltanissetta nel Cinquecento* cit., p. 96.

⁷³ Cfr. F. Figlia, *Poteri e società in un comune feudale* cit., p. 187. Sulle dinamiche del conflitto politico nelle comunità italiane di antico regime, cfr. F. Benigno, *Conflitto politico e conflitto sociale nell'Italia spagnola*, in A. Musi (a cura di), *Nel sistema imperiale. L'Italia spagnola*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 1994, pp. 115 sgg. In particolare, l'autore evidenzia come «qualunque strategia fazionale avente come obiettivo il controllo del potere municipale doveva includere il campo popolare» (ivi, p. 127).

Il 31 maggio 1516, i rivoltosi, temendo l'odio dichiarato del loro feudatario e segnalando il pericolo di atti di ritorsione dettati dalla sua volontà di «dampnificari et annichilari ditta terra», invocarono la concessione della regia salvaguardia⁷⁴ da parte dei due presidenti del regno (marchesi di Geraci e di Licodia), «ad effectu che tute et secure pozzano viniri et andari extra dictam terram et ad loro arbitrii, magis al presenti che è lo tempo di lu metiri et togliiri li vittuagli»⁷⁵. Dinanzi alle sollecitazioni dei nisseni, i presidenti del regno risolsero di accordare la concessione della salvaguardia, salvo eludere la richiesta di devoluzione al demanio: ciò dovette rafforzare quella parte dei “gentiluomini” che, contraria alle posizioni anti-feudali risultate prevalenti nel contesto dei tumulti e interpretate dalla fazione facente capo al notaio Naso, si attestava su posizioni più moderate e vedeva nell'alleanza con il feudatario uno strumento imprescindibile di affermazione e di ascesa.

Non sappiamo quando l'ala ‘moderata’ della rivolta iniziò a imporsi su quella ‘radicale’; è certo, però, che il 19 agosto 1516 l'università di Caltanissetta stipulò un atto di procura, finalizzato a nominare una delegazione che intercedesse per ottenere il perdono del conte: in essa furono cooptati l'arciprete Giovanni de Alessio, i nobili Michele de Alessio e Nicola de Milana, l'*honorabilis* Nicola de Maletta e Alfonso di Manella; come procuratori intervennero il nobile Antonino de Maddalena e Giovanni la Munda⁷⁶. Tra i nomi ‘eccellenti’, riconosciamo esponenti di famiglie che, negli ultimi decenni, erano state protagoniste di un fenomeno di mobilità sociale, in forza del quale avevano finito per affermarsi all'interno del notabilato cittadino, in alcuni casi con la compiacenza del feudatario.

Giovanni e Michele de Alessio appartenevano, infatti, a una famiglia di gabelloti arricchitasi con il commercio, assunta a ruoli di spicco dell'*establishment* locale: il primo, già vicario della Chiesa Madre di Caltanissetta nel 1494, fu nominato dal conte Giovanni Tommaso Moncada arciprete della città alla fine del Quattrocento; Michele, di cui si è trattato nel precedente paragrafo, oltre a gestire in gabella diversi feudi, fu due volte giurato, giudice delle cause civili e più volte ottenne in arrendamento dal conte la carica di capitano. Nicola de Milana era anch'egli esponente di un nucleo benestante, i cui interessi gravitavano nell'orbita del mercato frumentario; con lui, peraltro, si celebrò l'ingresso della famiglia nei ranghi del baronaggio siciliano: figlio di Antonio de Milana, secreto di Caltanissetta dal 1499 al 1502, Nicola si investì del feudo di Pollicarini, portato in dote dalla moglie Flora de Giuliana⁷⁷. Non fu dunque un caso che proprio costoro fossero scelti per incontrare il conte Antonio: essi, infatti, avevano agito sulla scena politica cittadina «non come avversari e oppositori dei Moncada ma anzi come loro rappresentanti presso il popolo»⁷⁸.

Il 10 settembre 1516, a nome dell'intera collettività nissena, i delegati si recarono ad Aderò, dove allora si trovava il conte, per invocarne il perdono. In effetti, in quell'occasione fu stipulata una vera e propria transazione, in virtù della quale le due parti si accordarono su

⁷⁴ Di fatto, la regia salvaguardia costituiva un mezzo per sottrarsi alla giustizia feudale: in virtù di essa, infatti, si accordava la protezione regia ai postulanti che denunciassero di essere odiati, esposti a vessazioni e perseguitati dai loro nemici, intimando a questi ultimi una pena pecuniaria o altre eventuali sanzioni. Dal punto di vista dell'autorità centrale, d'altra parte, la salvaguardia poteva rappresentare un importante strumento politico contro baroni invisibili o ostili al governo. Cfr. C. Trasselli, *Da Ferdinando il Cattolico a Carlo V* cit., vol. II, p. 461.

⁷⁵ Asp, Crp, b. 104, c. 356v, 2 giugno 1516.

⁷⁶ Asp, Am, b. 3106, cc. 241r-v.

⁷⁷ Per le notizie relative alle famiglie de Alessio e de Milana, cfr. R. Zaffuto Rovello, *Il delinearsi di élites urbane a Caltanissetta nel Cinquecento* cit., pp. 100-103.

⁷⁸ Ead., *Universitas Calatanixette* cit., p. 266.

reciproche concessioni. Il relativo atto fu rogato dal notaio Vincenzo de Collo, ma dell'originale non resta alcuna traccia⁷⁹; a distanza di due secoli, il 27 giugno 1755, all'indomani cioè di una nuova richiesta di reintegro al demanio avanzata dall'oligarchia nissena⁸⁰ (coincidenza non priva di significato), il suo contenuto fu trascritto in un volume comprendente «scritture per li titoli di Malta e Gozzo, Agosta e Caltanissetta», facente parte del già citato archivio privato dei principi Moncada di Paternò. È su quest'ultima copia che si basa il presente studio⁸¹.

Secondo quanto si legge nella prima parte della transazione, i nisseni facevano ammenda per i crimini commessi nei mesi precedenti, che addebitavano alla propria *ignorantia* e *inadvertentia*, e, in particolare, per avere tentato di «expellere» il loro feudatario «a dominio prefate terre, ausando li banderi di lu re nostru signuri», e si dichiaravano pronti a riconoscere Antonio Moncada come loro “vero signore”, come «bonus humilis dominus et benignus pastor suorum ovium».

In cambio della remissione delle loro colpe, i nisseni si tassavano, quindi, per un quantitativo superiore a 3000 salme di frumento⁸², «de bonis frumentis novis, asciuttis, balmatis, mercantilibus et recettibilibus», da consegnare al Moncada nel luogo da questi indicato nel territorio della contea, in più soluzioni: 3000 salme in tre rate annuali di mille salme ciascuna, in corrispondenza dei raccolti dei tre anni quinta, sesta e settima indizione, compresi tra il 1516 e il 1519; la quota restante, invece, in occasione del raccolto dell'anno ottava indizione (1519-20). Nel caso in cui qualcuno degli abitanti si fosse rifiutato di corrispondere la propria parte o non avesse onorato puntualmente le rate prescritte, la sua quota sarebbe stata defalcata dal quantitativo totale di frumento dovuto dall'università e il suo nome sarebbe stato annotato in un memoriale da trasmettere al conte, così che questi, escludendolo dal perdono e, dunque, considerandolo perseguibile, potesse sanzionarlo in modo adeguato e rivalersi contro di lui e contro i suoi beni. Qualora fosse stata l'intera comunità a rifiutare di dare il proprio consenso alle risoluzioni pattuite, in quel caso il feudatario avrebbe avuto facoltà di punire i nisseni per i reati commessi.

È, tuttavia, la seconda parte della transazione, intitolata «Memoriale di li esenzioni, iustizi, grazzi e franchizzi, li quali l'Università e populi di Caltanissetta dumanda allo illustri signori conti Antoniu di Moncata, conti di la ditta terra» a rivestire maggiore interesse: essa comprende, infatti, un elenco di 16 capitoli regolanti la sfera politica ed economica della città, più un capitolo che vincolava la validità del contratto alla necessaria ratifica da parte dell'università, pena la cancellazione del memoriale. Si tratta, in sostanza, di un compendio

⁷⁹ Fino ad oggi era noto soltanto il resoconto sommario offerto dallo storico nisseno del Settecento Camillo Genovese (C. Genovese, *Storia generale della città di Caltanissetta*, in G. Mulè Bertolo, *Caltanissetta e i suoi dintorni* cit., pp. 46-47), basato su un documento a firma del notaio Antonino Galati: è però probabile che Galati, in qualità di *conservator* dell'archivio dei notai defunti di Naro (secondo quanto indicato dalla fonte da me consultata), si sia limitato a produrre una copia dell'originale.

⁸⁰ Cfr. R. Zaffuto Rovello, *Storia di Caltanissetta* cit., pp. 93-96.

⁸¹ Asp, Am, b. 3106, cc. 241r-263r, *Capitoli di Caltanissetta*, 10 settembre 1516 (Appendice, doc. 5). Una fonte ulteriore dello stesso documento, che riproduce esattamente il testo conservato nell'Archivio Moncada e nella quale si riconosce il medesimo amanuense, è in Asp, Trp, Num. provv., b. 672, cc. 313r-338v, *Transazione tra don Antonio Moncada e l'università di Caltanissetta*, 10 settembre 1516. Inoltre, alcuni brani del documento sono riprodotti da mano diversa, con diverse varianti del testo, in Asp, Am, b. 184, cc. 202r-204r.

⁸² Nell'indicazione del dato numerico si rilevano non poche incongruenze all'interno del testo: in esso, infatti, il dato oscilla tra le 3500 e le 3050 salme di frumento. Nel resoconto offerto da Camillo Genovese, basato sulla copia redatta dal notaio Antonino Galati, la cifra riporta è '3500'; cfr. C. Genovese, *Storia generale della città di Caltanissetta* cit., p. 47.

normativo legato all'esigenza di regolare aspetti concreti, sui quali è lecito ritenere si fossero in parte fondate le ragioni del malcontento su cui fecero leva i rivoltosi.

Rispetto alle capitolazioni degli anni precedenti, tuttavia, quelle del 1516 mostrano un atteggiamento del feudatario più flessibile rispetto alla dicotomia basilare del passato fondata su "approvazione" o "non approvazione": le risposte di Antonio Moncada consistono, infatti, ora in un consenso incondizionato (di norma distinto dall'impiego della formula «placet illustri domini comiti»); ora in un consenso "condizionato" al rispetto, da parte dei vassalli, delle antiche consuetudini (frequente, in questi casi, è la formula «observetur antiqua consuetudo»); ora in un rinvio della decisione a "tempi più maturi" («mature providebitur»); ora, infine, in un netto diniego. Simili elementi esteriori, che ritroviamo del resto in altri esempi di capitolazioni coeve, mi pare possano essere spiegati nel caso specifico con riferimento alla natura particolare dei capitoli del 1516, determinata dal fatto che essi rappresentavano la tappa fondamentale di un processo di pacificazione in cui il feudatario, deciso a non rinunciare alla giurisdizione sui vassalli, accettava di perdonarli, senza però concedere troppo, per non tradire una eccessiva debolezza. Che quelli del 1516 fossero innanzitutto "capitoli di pace" è per altro dimostrato dal fatto che la necessità di siglare definitivamente le trattative e di ottenere il perdono per i reati commessi fu oggetto di un capitolo dedicato: in proposito, è significativo che, nel riassumere i comportamenti illeciti per i quali veniva invocata l'indulgenza del Moncada, i nisseni si premurassero di sottolineare la propria estraneità al delitto di lesa maestà, per il quale era prevista la pena capitale.

I primi due capitoli, sui quali il pronunciamento del feudatario fu positivo, affrontano questioni di carattere eminentemente politico. Nel primo, la rappresentanza nissena invocò il rispetto delle prerogative accordate alla cittadinanza dai predecessori di Antonio, cioè dal nonno Giovanni Tommaso e dal padre Guglielmo Raimondo Moncada⁸³. In trasparenza si legge la preoccupazione dei gruppi emergenti locali di vedersi garantita la base del proprio stato privilegiato (non a caso, nel documento si fa riferimento a *franchizzi ed immunitati*), che la sommossa poteva avere gravemente messo in discussione, nonché la volontà di acquisire «un regime di certezza del diritto, utile per la conduzione dei propri affari come per porre un freno a possibili invadenze baronali»⁸⁴. Agli statuti del passato fa in particolare riferimento un altro capitolo del 1516, l'unico dedicato all'ambito della baglia, che, al contrario, aveva rivestito una posizione centrale nelle capitolazioni del 1486: allo scopo di disciplinare la materia dei rifiuti, che in passato era stata sottratta alle competenze del bagliò, a causa degli abusi dei gabelloti che prendevano in gestione la carica, i nisseni fecero appello ad un precedente "capitolo di secrezia", che prescriveva di «inquirere la viritati cui jetta ditta mundizza ed a chillo tali prendiri in pena [...] e chi la pena sia tarì uno per la mundizza»⁸⁵. E ai capitoli di secrezia, già in vigore sotto il governo dei suoi predecessori, fa riferimento la risposta di Antonio Moncada alle proteste dei suoi vassalli contro l'obbligo di iscrizione ai

⁸³ Asp, Am, b. 3106, cc. 249v-250r.

⁸⁴ A. Romano, *Fra assolutismo regio ed autonomie locali. Note sulle consuetudini delle città di Sicilia*, in Id. (a cura di), *Cultura ed istituzioni nella Sicilia medievale e moderna*, Rubbettino, Soveria Mannelli, 1992, p. 41. Inoltre, quello nisseno presenta evidenti analogie con un capitolo sottoposto dagli abitanti di Petralia Sottana al loro feudatario: in quel caso, la necessità del richiamo alla validità delle norme precedenti era dettata dalla loro mancata applicazione da parte delle magistrature locali. Cfr. F. Figlia, *Poteri e società in un comune feudale* cit., pp. 166-167.

⁸⁵ Asp, Am, b. 3106, cc. 252r.

registri seceziali e di pagamento di un tari a testa imposto a quanti lavorassero nelle terre dei borgesì.

Il secondo capitolo di argomento politico intervenne invece a regolare la materia attinente alla nomina e alla durata in carica degli ufficiali dell'università⁸⁶, ribadendo istanze già propugnate in passato. I nisseni chiesero che fosse definitivamente abrogato l'uso di concedere gli uffici a titolo oneroso e, dunque, che gli ufficiali venissero scelti dal feudatario in base a scrutinio tra persone "virtuose e non corrotte" della città di Caltanissetta, che la durata della carica non fosse superiore a un anno e che, al termine del mandato, il loro operato fosse sottoposto a indagine da parte di sindacatori "virtuosi e di coscienza".

Per quanto riguarda il riferimento alla necessaria integrità degli ufficiali, esso assume maggiore pregnanza se considerato alla luce di altri capitoli, nei quali si evidenziano e denunciano alcuni esempi della loro condotta vessatoria. Al fine di ovviare ai soprusi dei «varii ufficiali, creati e servituri» del conte che, ad esempio, chiedevano ai vassalli animali e, in particolare, cavalcature di cui non pagavano diritti di locazione, Antonio Moncada riconobbe che soltanto a lui e alla sua *domus* spettava una tale prerogativa: l'offerta di animali rientrava infatti in quel complesso di prestazioni, definite 'angariche', se non prevedevano mercede, e 'perangariche', se al contrario venivano compensate, che il signore aveva la facoltà di esigere dai suoi vassalli⁸⁷ e di cui già questi – con riferimento, in particolare, alle prestazioni di animali – avevano richiesto nel 1471 una sospensione, «attento chi per li angarii passati poco bestii su in la ditta terra»⁸⁸. La risposta del conte di fatto sancì l'illiceità dell'estensione di tale diritto al di fuori della sua cerchia familiare e, dunque, il suo carattere esclusivo e prettamente feudale.

Ma è soprattutto sugli abusi dei capitani che si appuntarono, come nel 1502, le proteste e le lamentele della popolazione nissena, a conferma del carattere particolarmente invido della carica. A tal proposito, occorre precisare che, nel 1510, dopo aver preso possesso del *castrum* di Caltanissetta⁸⁹, Antonio Moncada decise di riunire le cariche di capitano e di secreto nella persona di Antonio La Mendula, suo segretario personale di origini catanesi (dato, quest'ultimo, che non può non essere considerato in rapporto al requisito di cittadinanza degli ufficiali richiesto nel primo capitolo), sottraendole, rispettivamente, ai nobili Michele de Alessio e Nicola de Milana⁹⁰: tale nomina contribuì a minare gli equilibri interni esistenti tra le contrapposte fazioni nissene, al punto da determinare, da un lato, la scelta del notaio Naso di allontanarsi dalla città, per rifugiarsi prima a Termini e poi a Castrogiovanni, da dove poté

⁸⁶ «Item la ditta Università supplica vostra signoria illustri chi l'officiali li quali si hannu di creari per vostra illustri signoria sudetta terra siano per scrutinio creati, li quali siano cittadini, persuni virtuosi e non corrutti e siano annuatim e staianu a sindicatu secundu l'esponenti di la raxuni ad essere castigati di li erruri chi loru commisuri e chi l'officiali non si vindinu, per causa chi vindendusi virriuanu ad usurpari ed arrubarì comu facianu per lu passato, e lo sindicatu sia persuna virtuosa e di coscienza». Asp, Am, b. 3106, cc. 250r-v.

⁸⁷ Cfr. G. Sorge, *Mussomeli, dall'origine all'abolizione della feudalità* cit., vol. I, pp. 309, 313. L'autore cita il caso del villaggio di Agrilla, i cui abitanti erano tenuti, tra gli altri servizi, a cedere al signore la decima parte delle capre e dei porci in loro possesso; *ibidem*. Si vedano anche D. Orlando, *Il feudalismo in Sicilia* cit., pp. 159 sgg.; H. Bresc, *La feudalizzazione in Sicilia dal vassallaggio al potere baronale* cit., pp. 532-533.

⁸⁸ Asp, Am, b. 184, c. 115r.

⁸⁹ Ivi, cc. 273r-275v, *Atto di possesso del contato di Caltanissetta a nomine dell'illustre don Antonio de Moncada*, 16 ottobre 1510 (transunto dal notaio Antonio D'Anna).

⁹⁰ Ivi, cc. 277r-282r, *Atto di privazione di officio fatto dal procuratore del conte di Caltanissetta contro diversi officiali*, 16 ottobre 1510 (transunto dal notaio Antonio D'Anna).

meglio coordinare i tumulti⁹¹ e, dall'altro, quella dei De Alessio e dei De Milana di aderire in un primo momento (o forse dovremmo dire di non contrastare) la rivolta.

Proprio a La Mendula fa espresso riferimento uno dei capitoli del 1516, relativo alle spese di carcere imposte ai detenuti. È bene premettere che le carceri di Caltanissetta, secondo quanto ci suggerisce il testo del capitolo, erano ubicate all'interno del castello di Pietrarossa, edificio che, già a partire dalla metà del Cinquecento, entrò in una fase di rovina e di progressivo abbandono da parte dei Moncada, con conseguente creazione di nuovi luoghi di detenzione all'interno del nucleo urbano⁹². Le consuetudini vigenti a Caltanissetta prima della nomina di La Mendula prevedevano che, per i reati penali, i detenuti pagassero al carceriere tari 1.12 se cittadini, tari 3.12 se stranieri, solo nel caso, però, in cui fossero stati arrestati più di una volta per la stessa imputazione; per i reati «in li causi civili», i diritti previsti erano invece di 2 grani; i debitori incarcerati, infine, erano esenti da ogni spesa. Dopo che il conte sottrasse il controllo delle carceri alla Corte comitale, cui in passato competeva, per affidarlo ad Antonio La Mendula, questi impose agli imputati, tanto per le cause civili quanto per quelle penali, il pagamento indiscriminato, fin dal primo arresto, di 1.2 tari se cittadini e di 3.12 tari se stranieri e abolì l'esenzione valida per i debitori. In questo caso, il conte concesse che la materia tornasse ad essere disciplinata dalle antiche consuetudini.

Generici riferimenti a comportamenti arbitrari dei capitani sono inseriti in altri due capitoli, nei quali si denunciano abusi nell'esazione delle ragioni di *fideomaggio* e dei diritti «di pedaggio di l'accusazioni minuti».

Al tema della giustizia rinviano poi due ulteriori richieste avanzate dai nisseni: quella che venisse esteso anche a Caltanissetta il godimento di un beneficio che si diceva fosse già in vigore nella «majuri parti di lu Regnu», il *refugium domus*, che garantiva l'immunità nella propria casa ai debitori; ma soprattutto quella che tutti i reati commessi dai nisseni fossero giudicati nel territorio della città:

Item perché la ditta Università s'aggrava grandementi chi, quannu alcuno cittadinu delinquissi tantu in civili comu in criminali, vostra signoria illustrissima l'estrai di la ditta terra e contatu e manda li carcerati in altri terri di vostra signoria illustrissima, di che si veni a patire gravi detrimentu e [saccatura] e vessazioni di persuna e beni, senza utilitati nissuna di vostra signoria illustrissima, per maxime chi mai si costumava strairsi li vassalli di vostra signoria illustrissima per li retro principi ed antecessuri di vostra signoria illustrissima, per causa che la ditta terra avi primo e secundo iudicio, per tantu si supplica di chà innanti tantu civili quantu criminali ditti cittadini non si pozzanu estrairi da ditta terra⁹³.

Con quest'ultima richiesta i nisseni, di fatto, intendevano contrastare l'uso, invalso sotto il governo di Antonio Moncada e dunque contrario alla politica dei suoi predecessori, di 'estrarre' gli imputati e di processarli altrove. È significativo, d'altra parte, che fu questo l'unico capitolo sul quale il pronunciamento del conte fu irrevocabilmente negativo: la pretesa fu percepita come un tentativo grave di interferire in un ambito giurisdizionale di stretta

⁹¹ Cfr. R. Zaffuto Rovello, *Storia di Caltanissetta* cit., pp. 55-56.

⁹² Per le notizie sul castello, si rinvia a P. Militello, "A forma di un'aquila, aperte le ali" cit., p. 75 e alla bibliografia ivi citata.

⁹³ Asp, Am, b. 3106, cc. 255v-256r.

pertinenza del feudatario, ossia quello dell'esercizio del *mero e misto imperio*, e come tale fu respinta⁹⁴.

Come si vede, la gran parte dei patti discussi il 10 settembre 1516 si fondò prevalentemente su questioni di carattere giudiziario e procedurale. Risulta dunque pertinente al caso nisseno l'osservazione di Galasso, nel suo studio sulla Calabria del XVI secolo, circa il minore rilievo delle richieste di contenuto economico nelle convenzioni stipulate tra le università feudali e i baroni, a fronte di una loro netta prevalenza nei capitoli placitati dal sovrano su istanza delle università demaniali: l'interesse dei vassalli sottoposti alla giurisdizione feudale tendeva, cioè, a focalizzarsi su quanto potesse condizionare la loro libertà e il loro onore e puntava, quindi, alla certezza del diritto⁹⁵. D'altra parte, le preoccupazioni di ordine economico non sono del tutto assenti, «cosa tanto meno facile in quanto [...] è in questo torno di tempo che la feudalità dà al proprio interesse per le attività produttive e commerciali una definitiva sanzione»⁹⁶.

I capitoli “economici” vertono, in gran parte, sulla questione della libera disponibilità dei propri beni da parte degli abitanti. Esemplificativo in questo senso è il capitolo inerente al commercio dei prodotti cerealicoli. Da esso apprendiamo che, prima del 1516, i borghesi e i mercanti erano obbligati a lasciare il novanta per cento del loro frumento a disposizione dell'università, senza poterlo “estrarre”. Al fine di evitare, come si legge nell'accordo, che avanzasse «la sufficienza», ossia che non venisse smaltito tutto il frumento, e al fine di consentire ai *patruni* del frumento di poterne disporre liberamente, l'università propose una nuova definizione dell'entità del prodotto “impegnato” da massari e mercanti; questi, inoltre, fatta la denuncia del quantitativo di grano in loro possesso ai giurati, dovevano impegnarsi a trattenerne un terzo fino alla metà di marzo, ma ottenevano di contro la facoltà di vendere i restanti due terzi, senza alcuna autorizzazione, al di fuori del territorio della città e della contea⁹⁷.

Se il *placet* del conte nei confronti di tali accordi fu incondizionato, più accorta fu la sua reazione alle proteste rappresentate dai suoi vassalli contro gli arbitri compiuti nell'esazione della gabella della macina. In proposito, si legge nella fonte:

Item pirchi la ditta terra di Caltanissetta è la gabella di la macina, di la quali si paga quattu dinari pri tumminu di quillu chi si mangia, e li gabelloti di la ditta terra di possanza si fannu pagari per quanto a loru plachi et non cum iuramento, comu è costumatu, et non solum di quillo che mangavano et chi ci fannu pagari la machina di lu pani e li accattanu a la piazza e a la iurnata, contro ogni forma di iustizia di quello che è stato osservato, supplica per tanto ditta Universitati riduchirla allu pristino statu, cioè stari allo iuramento delli persuni di quanto machinano quelli che con iuramento deponiranno non macinaru, ma [campandu] di pani accattato non siano tenuti alla suddetta gabella, ma pagari quanto per iuramento deponiranno aviri machinatu e non ultra pro remanzione che quella che fa pani a vindiri paga la raxuni di quello che machina a lu gabellotu⁹⁸.

⁹⁴ Cfr. R. Zaffuto Rovello, *Il delinearsi di élites urbane a Caltanissetta nel Cinquecento* cit., p. 105. In un altro studio, l'autrice ipotizza che sulla decisione di Antonio Moncada avesse pesato il caso del notaio Naso: istruire il processo contro quest'ultimo in un luogo diverso da Caltanissetta avrebbe contribuito a indebolire la rete dei suoi alleati e fugato il pericolo di nuove minacce alla stabilità del potere feudale. Cfr. Ead., *Universitas Calatanixette* cit., p. 267.

⁹⁵ Cfr. G. Galasso, *Economia e società nella Calabria del Cinquecento* cit., p. 117.

⁹⁶ Ivi, p. 121.

⁹⁷ Asp, Am, b. 3106, cc. 258r-259v.

⁹⁸ Ivi, cc. 250v-251v.

I nisseni miravano a impedire, in sostanza, che i 4 denari pagati per ogni tumulo di grano da chi macinava nei mulini del feudatario gravassero anche su quanti compravano il pane alla giornata, ma in questo caso il conte si riservò di rinviare la decisione⁹⁹.

Stesso atteggiamento egli mantenne nei confronti dei borghesi e dei massari che rivendicavano il diritto di potere pascolare i propri armenti, in determinati giorni della settimana, nei feudi limitrofi alle terre comuni, senza pagare alcuna ragione ai possessori. Le naturali resistenze da parte di questi ultimi di fatto confermano quello scenario di tensione nei rapporti tra coltivatori e allevatori che è stato oggetto di analisi a proposito dei capitoli placitati alla fine del XV secolo e che trova una riprova ulteriore nella riproposizione della questione del pascolo nelle terre comuni: da uno dei capitoli placitati nel 1516 ricaviamo, in proposito, la notizia che i possessori di armenti, sia cittadini sia stranieri, dovevano mantenersi alla distanza di un tiro di balestra dai vicini vigneti, pena la facoltà per i «patrui di vigni, seu soi garzoni» di abbattere gli animali dei trasgressori.

Il problema della terra non era del resto indifferente per quei notabili locali alla cui coscienza si andava ora sempre più imponendo il valore di essa quale principale fonte di prestigio, di ricchezza e di potere¹⁰⁰. Del resto, proprio gli accordi del 1516 influirono in modo significativo sull'affermazione della nobiltà civica nissena: contributo fondamentale al consolidamento dell'identità urbana, i capitoli placitati dal conte Antonio Moncada tracciarono le linee direttrici sulle quali, seppure all'ombra della riconfermata autorità feudale, trovarono nuovo agio di muoversi quanti seppero trarre profitto dai non pochi segmenti di autonomia che esse offrivano.

*b. Un conte sotto processo (1535-50)*¹⁰¹

Nel 1516 l'opposizione al feudatario aveva costituito lo sbocco di tensioni maturate all'interno di un blocco oligarchico in via di consolidamento e dettate, come evidenziato nelle pagine precedenti, dalla volontà di un gruppo emergente di imporsi sui gruppi rivali; essa, lungi però dall'esaurirsi con la stipulazione dei capitoli di pace, tornò ad alimentare una dialettica interna alquanto serrata allorché, circa trent'anni dopo, i nisseni ricorsero alle vie legali nel tentativo di ottenere la condanna dei comportamenti vessatori del loro conte e, come già all'inizio del secolo, la reintegrazione dell'università al demanio. Bersaglio della protesta fu ancora una volta Antonio Moncada, prototipo, per così dire, del barone convinto «di godere – in cambio della fedeltà alla Corona – di una particolare impunità che finiva con l'alimentare ogni sorta di abusi e di violenze»¹⁰².

⁹⁹ Un problema simile si pose nel 1570 per la gabella del tari sul frumento: in quell'anno, una delibera del consiglio civico stabilì che la gabella non dovesse essere pagata sulla produzione, ma sul commercio, il che costituì un pronunciamento a favore degli interessi dei proprietari terrieri, sempre più presenti al livello dell'*establishment* politico interno. Cfr. R. Zaffuto Rovello, *Il delinearsi di élites urbane a Caltanissetta nel Cinquecento* cit., p. 111, 115-117.

¹⁰⁰ Cfr. O. Cancila, Introduzione, in Id., *La terra di Cerere* cit., p. 8.

¹⁰¹ Il testo del presente paragrafo è stato pubblicato in F. D'Angelo, *Vassalli contro il barone nella Sicilia feudale (1535-1550)*, «Mediterranea - ricerche storiche», n. 25 (2012), pp. 229-252.

¹⁰² O. Cancila, *Così andavano le cose nel secolo sedicesimo*, Sellerio, Palermo, 1984, p. 17 (ora in Id., O. Cancila, *La terra di Cerere* cit., p. 240). L'autore sottolinea, ad esempio, come il Moncada poté dare protezione nelle sue terre a banditi e assassini senza subire alcuna punizione, in quanto tradizionale "amico" del governo: egli, infatti, era stato uno dei pochi grandi baroni siciliani che, nei torbidi del secondo decennio del secolo, si era

In realtà, l'iniziativa dei nisseni seguì cronologicamente quella degli abitanti di un altro importante centro moncadiano, Paternò, che nella prima metà del Cinquecento occupava una posizione eminente nella gerarchia dei domini, se non altro per il fatto che in esso il feudatario aveva fissato la sua dimora. La presenza del Moncada nel centro etneo, tuttavia, piuttosto che fungere da deterrente rispetto all'insorgere di forme organizzate di opposizione al suo potere, ebbe al contrario un effetto esacerbante sulle stesse, al punto da legittimare l'azione legale intrapresa contro di lui, alla metà degli anni Trenta, su iniziativa di alcuni abitanti paternesi¹⁰³.

Le vicende dei due centri mostrano con evidenza, tuttavia, come la via giudiziaria non fosse ritenuta sufficiente per favorire il prevalere delle ragioni dei vassalli, ma come, a corredo di essa, si definisse un'istanza corrispondente di negoziazione, tesa a chiamare in causa soggetti esterni (il sovrano, le magistrature centrali), invocati come arbitri e garanti quanto più possibile neutrali. Ad essi i paternesi e i nisseni schieratisi contro il loro feudatario fecero assiduo riferimento, attraverso percorsi comunicativi formalizzati, le suppliche¹⁰⁴, nei quali è possibile riconoscere una pregnante valenza politica, in quanto «parte integrante di quella fenomenologia della *resistenza* che ha segnato l'intera evoluzione del sistema di rapporti socio-politici dal Basso Medioevo alla prima età moderna e che ne ha caratterizzato la complessa dinamica, dalle forme della mediazione a quelle del conflitto»¹⁰⁵.

Agli stessi soggetti si rivolsero, con le stesse modalità, gli abitanti “nobili” che, al contrario, protestarono la propria fedeltà al feudatario: le loro suppliche rappresentano, pertanto, un sintomo determinante della dialettica serrata esistente a livello locale, la cui posta in gioco, con ogni probabilità, era il controllo del potere locale¹⁰⁶.

Il primo atto dell'iniziativa paternese coincise significativamente con una supplica che, nell'autunno del 1535, un gruppo di “nobili”, per lo più esponenti delle famiglie (de) Rocco e (de) Bellio, presentarono, «tam nomine eorum proprio quam nomine totius universitatis terre

mantenuto fedele alla corona. Ivi, p. 24; B. Punturo, *Di alcuni tumulti in Sicilia e di Antonio Moncada*, in L. Perroni Grande, *Pagine di storia siciliana*, Trimarchi, Palermo, 1910, pp. 117-119.

¹⁰³ Per la ricostruzione delle varie fasi dell'iniziativa paternese, si è fatto riferimento a una fonte preziosa conservata nell'archivio privato dei principi Moncada di Paternò: Asp, Am, b. 471, *Scritture per la lite tra il conte di Aderò ed il sindaco di Paternò*. Sull'intera vicenda, si veda anche G. Savasta, *Memorie storiche della città di Paternò*, Tip. F. Galati, Catania, 1905 (rist. an., Associazione culturale “Il confronto”, Catania, 1988), pp. 213-214, che però erroneamente ritiene che nel 1538 Francesco Moncada fosse già succeduto al padre Antonio. Un cenno alla richiesta di riscatto e di reintegra al demanio avanzata dall'università di Paternò è anche in D. Ligresti, *Feudatari e patrizi nella Sicilia moderna* cit., p. 52, che ne individua le origini alla fine del XV secolo, sotto Giovanni Tommaso Moncada, di cui evidenzia l'azione politica presso il braccio demaniale durante il Parlamento del 1472 volta a tutelare i suoi interessi su Paternò.

¹⁰⁴ Le suppliche, che non sono necessariamente legate a «momenti istituzionali prefissati», o a «periodi di forte conflittualità», in genere «sono formulate a livello individuale o da piccoli gruppi costituitisi *ad hoc*; presentano all'autorità [...] bisogni particolari, nella speranza di un aiuto immediato: un sussidio economico, un posto di lavoro, un permesso amministrativo, la remissione o la riduzione di una pena, un intervento contro abusi e ingiustizie». C. Nubola, A. Würigler, *Introduzione*, in C. Nubola, A. Würigler (a cura di), *Suppliche e «gravamina». Politica, amministrazione, giustizia in Europa (secoli XIV-XVIII)*, il Mulino, Bologna, 2002, p. 9.

¹⁰⁵ A. Musi, *Feudalesimo mediterraneo e Europa moderna* cit., p. 20. Quello di “resistenza” è un concetto sul quale la recente storiografia si è soffermata, in particolare, a proposito delle rivolte seicentesche: cfr. D. Palermo, *Percorsi storiografici sul XVII secolo: dalla rivolta alla resistenza*, «Mediterranea - ricerche storiche», n. 22 (2011), pp. 313-332. Sul tema si vedano anche A. Musi, *L'Italia dei viceré. Integrazione e resistenza nel sistema imperiale spagnolo*, Avagliano, Roma, 2000; Id., *La rivolta di Masaniello nella scena politica barocca*, Guida, Napoli, 2002; Id., *Le rivolte italiane nel sistema imperiale spagnolo*, «Mediterranea - ricerche storiche», n. 4 (2005), pp. 209-220.

¹⁰⁶ Cfr. F. Benigno, *Conflitto politico e conflitto sociale nell'Italia spagnola* cit., pp. 115-146. L'autore, in particolare, rileva che, «a livello della città, la dialettica politica va strettamente connessa alla competizione per il governo municipale» (ivi, p. 140).

Paternionis», al sovrano Carlo V¹⁰⁷. Quest'ultimo, che allora si trovava in Sicilia – scelta come prima tappa del suo viaggio di ritorno attraverso la penisola, dopo la vittoriosa spedizione per la conquista di Tunisi¹⁰⁸ –, dovette apparire ai supplicanti come il destinatario ideale delle loro petizioni, la perfetta istanza arbitrale, soprattutto alla luce dei recenti provvedimenti che egli aveva introdotto in materia di giustizia¹⁰⁹. Tali provvedimenti, seppure fossero ben lungi dall'incarnare una politica dichiaratamente antif feudale, contribuirono a imporre una concezione della giustizia quale *instrumentum regni* e del sovrano quale «supremo tutore e garante dell'ordinamento»¹¹⁰, che non poteva lasciare indifferenti i sudditi, soprattutto quelli che la giustizia, appunto, intendevano ottenerla o ristabilirla.

L'apologetica imperiale aveva del resto consolidato questa immagine, recepita anche dalla cultura popolare, salutando in Carlo V colui che circostanze 'provvidenziali' avevano predestinato a ristabilire il governo della pace e della giustizia in tutto il mondo. [...] anche i ceti subalterni siciliani esprimevano in quegli stessi anni, in un emblematico racconto tramandatoci da Pitré, la viva fede dei *populares* in Carlo V quale dispensatore di giustizia e l'utopistica esigenza di un rapporto immediato con lui, troppo spesso tradito da giudici venali ed infedeli¹¹¹.

Le proteste dei querelanti si concentrarono principalmente sulla questione di alcuni usi angarici pretesi da Antonio Moncada a detrimento dei suoi vassalli. Oggetto di contestazione da parte dei paternesi non fu tanto la legittimità del sistema *tout court*, bensì il carattere "inconsueto" di alcuni usi introdotti per la prima volta dal conte di Adernò: questi, in particolare, veniva accusato sia di esigere, senza pagare alcun costo di noleggio (*loerio*), «bestii et cavalcaturo, quali ditti chitadini et habitaturi tenino per loro necessario», che spesso lasciava maltrattare sino a causarne la morte; sia di imporre ai paternesi l'odioso obbligo di «dari posati in loro casa», ossia di alloggiare nelle proprie abitazioni persone e animali, secondo il suo arbitrio e sotto la pena del carcere. In tale pena erano incorsi non solo due dei supplicanti, Bartolomeo (de) Rocco e Pietro (de) Bellio, rei di non avere voluto «dari ditta posata», ma anche il fratello di Pietro, Antonio (de) Bellio, il quale aveva formulato una supplica rivolta a Moncada, con il fine presumibile di ottenere la liberazione dei due renitenti, ottenendo come contropartita un ordine di arresto nei suoi confronti, nonché la condanna all'esilio del notaio incaricato di promuovere l'istanza: provvedimenti dettati, secondo i supplicanti, dalla volontà del feudatario di «actimorari li poveri agenti, per non potiri domandari lo iusto loro».

Fu, dunque, nell'intento di riequilibrare la bilancia della giustizia che i (de) Rocco e i (de) Bellio implorarono il sovrano non solo di disporre la scarcerazione dei tre arrestati, ma anche di autorizzare la convocazione di un consiglio civico in cui venissero designati quattro sindaci (procuratori dell'università)¹¹², col fine di promuovere contro il feudatario un'azione

¹⁰⁷ Asp, Am, b. 471, cc. 68r-v, *Supplica fatta al re per la elezione del consiglio in Paternò*, 1535.

¹⁰⁸ Cfr. G. Giarrizzo, *La Sicilia dal Cinquecento all'Unità d'Italia* cit., pp. 155-156; M.A. Visceglia, *Il viaggio cerimoniale di Carlo V dopo Tunisi*, «Dimensioni e problemi della ricerca storica», n. 2 (2001), pp. 5-37.

¹⁰⁹ Cfr. V. Sciuti Russi, *Astrea in Sicilia. Il ministero togato nella società siciliana dei secoli XVI e XVII*, Jovene, Napoli, 1983, pp. 22-26.

¹¹⁰ Ivi, p. 27.

¹¹¹ *Ibidem*.

¹¹² In proposito, alcuni paternesi manifesteranno una certa confusione, allorché, invitati a esprimere un loro parere in merito all'istituendo sindacato in funzione antimoncadiana, domanderanno se per 'sindaci' si dovessero intendere gli ufficiali designati dal feudatario «contra officiales ditte terre Paternionis», ossia quelli dotati di

legale presso il tribunale della Regia Gran Corte¹¹³ e di approvare l'adozione di un'imposta per finanziare la causa; al contempo, consapevoli della «potentia» di Antonio Moncada, essi chiesero l'applicazione di imprescindibili misure di tutela, quali la concessione della regia salvaguardia, con relativa licenza di «libere [...] portari li armi ipsi et otto altri in loro compagnia per loro defensioni», e l'invio di un algozirio (ufficiale di polizia) deputato al coordinamento delle operazioni consiliari e alla raccolta delle informazioni. L'istanza dei paternesi fu accolta favorevolmente dal sovrano, che incaricò il viceré Ferrante Gonzaga del disbrigo delle pratiche formali necessarie alla sua esecuzione.

A pochi giorni di distanza, tuttavia, emerse una spaccatura netta in seno al fronte cittadino per volontà di alcuni abitanti che, per il tramite del procuratore ufficiale dell'università, Ferdinando (de) Marchisio, intesero dissociarsi dall'iniziativa dei querelanti, accusandoli «de falso», ovvero di aver voluto «mettiri zizanii in ditta universitati cum loro signori», e precisando che le ragioni da essi rappresentate erano di parte e nient'affatto allineate con gli interessi della comunità, i cui membri, al contrario, si erano affrettati a supplicare Antonio Moncada «che li tenissi per boni figli seu comu per lo passato»¹¹⁴. A suggello formale di tale rimostranza, gli ufficiali cittadini, che evidentemente ne erano stati gli ispiratori, convocarono il 15 novembre un consiglio autorizzato da Antonio Moncada¹¹⁵, in cui i partecipanti si pronunciarono in maggioranza contro l'opportunità di muovere causa al feudatario, in considerazione della natura pretestuosa delle lamentele esposte al sovrano, che a detta loro non tenevano conto del godimento *ab antiquo* da parte dei signori di Paternò delle prerogative contestate¹¹⁶.

La macchina governativa si era però già messa in moto per favorire l'avvio delle procedure di elezione dei sindaci, per le quali venne delegato l'*utriusque iuris doctor* Francesco (de) Montesa¹¹⁷. A questi si rivolse direttamente, esponendosi in prima persona, lo stesso Antonio Moncada, che volle innanzitutto ammonirlo dal concedere la scarcerazione dietro cauzione ai fratelli Antonio e Pietro (de) Bellio, a Bartolomeo (de) Rocco e a Giacomo Carrabotta, perseguiti con l'accusa «de falso» mossa a loro carico dagli amministratori

funzioni di controllo sugli atti amministrativi compiuti dai giurati nel corso del loro mandato e di verifica della correttezza del loro modo di utilizzare le somme stanziare in bilancio (cfr. F. Figlia, *Poteri e società in un comune feudale* cit., pp. 202-203), che in genere venivano denominati 'sindacatori'. Asp, Am, b. 471, c. 21r, *Testimonianza del nobile Francesco Bertino*, 20 gennaio 1535 [recte 1536].

¹¹³ La Regia Gran Corte (Magna Regia Curia) costituiva il vertice della macchina giudiziaria del regno di Sicilia: essa era composta da un maestro giustiziere e da tre o quattro giudici, con competenza d'appello nelle cause civili e criminali contro le sentenze delle magistrature inferiori, competenza esclusiva per i reati di lesa maestà e per le cause feudali e ampi compiti di vigilanza. Cfr. B. Pasciuta, *In regia curia civiliter convenire. Giustizia e città nella Sicilia tardomedievale*, Giappichelli, Torino, 2003, pp. 47-51. Nel periodo considerato, ricopriva la carica di maestro giustiziere del regno Giovanni Moncada, conte di Aitona e Gran siniscalco del regno di Aragona, in seguito nominato presidente del regno di Sicilia; cfr. G.E. Di Blasi, *Storia cronologica dei viceré luogotenenti e presidenti del regno di Sicilia* cit., p. 176.

¹¹⁴ Asp, Am, b. 471, cc. 86r-87v, *Supplica fatta da Ferrando de Marchisio*, 7 novembre 1535.

¹¹⁵ Ivi, cc. 94r-v, 15 novembre 1535.

¹¹⁶ Ivi, cc. 96r-97r, 16 novembre 1535. Più avanti, in un'altra supplica indirizzata al delegato (de) Montesa, lo stesso Antonio Moncada dichiarerà, a proposito delle stesse prerogative, di averne «potestatem et auctoritatem et ius, vigore suorum amplissimorum privilegiorum [...]. Que privilegia [...] fuerunt in ipsum illustrem et eius predecessores translata omnia iura, iurisdictiones, regalie qua rex in ditta terra habebat et possidebat». Ivi, cc. 11r-v, 8 gennaio 1535 [recte 1536].

¹¹⁷ Ivi, c. 90r, *Interloquatoria Magne Regie Curie ad capiendum vota tantum*, 10 novembre 1535; ivi, cc. 102r-103r, *Osservatoria precedentis interlocutorie quod accedat dottor ad capiendum voces tantum*, 28 novembre 1535.

paternesì, previo «iuramento de calunnia»: le argomentazioni del conte si concentrarono in sostanza sulla difesa dei propri privilegi giurisdizionali, che di fatto impedivano che fosse avocata ad altro tribunale l'amministrazione della giustizia sui suoi vassalli, «exceptuatu tantum tri casi, videlicet in crimine heresis, lese maiestatis in persona principis et false monete»¹¹⁸. A sostegno delle ragioni del feudatario, si mossero il figlio Francesco Moncada, suo procuratore generale, il quale ribadì all'indirizzo dello stesso (de) Montesa l'illegittimità dell'ingerenza della Regia Gran Corte nelle questioni afferenti alla sfera giudiziaria di pertinenza del padre¹¹⁹, e i giurati di Paternò, decisi a rivendicare la validità del consiglio del 15 novembre, da cui era emersa con stringente evidenza la fedeltà della comunità ad Antonio Moncada¹²⁰.

Sulla scorta delle obiezioni presentate dal conte e dai suoi alleati, il consiglio civico che, in ottemperanza alle risoluzioni regie, si riunì il 19 dicembre 1535 ebbe l'obiettivo di raccogliere in prima istanza il parere dei votanti in merito all'opportunità o meno di eleggere i sindaci¹²¹; verificato il favore all'iniziativa espresso dai partecipanti, che, a distanza di poco più di un mese, ribaltava in modo clamoroso i risultati ottenuti nella prima adunanza convocata dai giurati, il viceré Ferrante Gonzaga ordinò con “lettere segrete” al giurisperito Francesco (de) Montesa di predisporre la convocazione di un nuovo consiglio, questa volta finalizzato all'elezione dei sindaci¹²².

Nonostante la circospezione con cui si tentò di tenere celato l'oggetto stesso del dibattito consiliare, che nel bando di convocazione promulgato dal delegato, lungi dall'essere palesato, veniva espresso con un'indicazione generica affidata alla formula «ad effetto di in quillo tratarisi alcuni cosi toccanti a la universitati di ditta terra»¹²³, le ragioni della nuova adunanza – il cui occultamento poteva contribuire forse a garantire un'affluenza sostenuta, a discapito di eventuali pratiche intimidatorie da parte del feudatario o dei suoi ufficiali – dovevano essere note alla comunità paternesè: a dimostrarlo fu il calo delle presenze, 159 in tutto, del nuovo consiglio rispetto a quello tenuto il 19 dicembre, in cui erano convenuti 304 votanti¹²⁴, prova che, con il progredire delle fasi di avviamento dell'iniziativa antimoncadiana, andava maturando in una parte della comunità una comprensibile volontà di non comprometersi dinanzi al potente feudatario.

Nonostante i tentativi di sabotaggio, il consiglio dei paternesì si riunì regolarmente, previa esclusione formale dei detentori delle locali cariche municipali¹²⁵, il 27 dicembre 1535, a mezzogiorno, nella Chiesa maggiore: al termine della seduta, furono eletti sindaci i *nobiles*

¹¹⁸ Ivi, cc. 116r-v, *Supplica fatta dal conte d'Aderò contro Bartolo de Rocco all'uid Francesco de Montesa*, 16 dicembre 1535.

¹¹⁹ Ivi, cc. 124r-125r, *Supplicatio pro illustri domino comite Calatanixette procuratore illustris domini comitis Adernionis*, 18 dicembre 1535.

¹²⁰ Ivi, c. 126r-v, *Supplicatio pro magnificis iuratis terre Paternionis quod magnificus de Montesa non procederet ad proponendum consilium*, 18 dicembre 1535.

¹²¹ Ivi, cc. 128r-133r, *Consiglio tenuto nella terra di Paternò con l'intervento del delegato*, 19 dicembre 1535.

¹²² Nella missiva, il viceré disponeva altresì che «dicti sindichi non pozano essere canuxuti né molestati civiliter nec criminaliter per dicto spectabili conti et soi officiali», sotto la pena di 1000 fiorini applicata all'erario regio. Ivi, cc. 114r-v, *Littere secrete dirette al delegato per doversi congregare il consiglio nella terra di Paternò*, 20 dicembre 1535.

¹²³ Ivi, c. 146r, *Banno promulgato dal delegato destinato di Paternò per la congregazione del consiglio*, 26 dicembre 1535.

¹²⁴ Ivi, c. 308r, *Nota fatta delle persone che intervennero nel primo e secondo consiglio tenuto in Paternò*.

¹²⁵ Ivi, c. 169r, *Iniunctio facta istis quod non debentur accedere ad locum ubi est factum consilium*, 27 dicembre 1535.

Giacomo Carrabotta, Ercole Collo (notaio), Ferdinando Caracita alias Guglielmotta e Girolamo (de) Rocco. L'adunanza si svolse in un clima generale di tensione, segnato dal tentativo degli ufficiali del conte di estendere ad altri nobili compaesani appartenenti alla fazione rivale l'esclusione ad essi stessi comminata, accusandoli di aver tentato di suscitare una rivolta¹²⁶. La richiesta non dovette incontrare il favore di Francesco (de) Montesa, se quest'ultimo, a distanza di pochi giorni, incorse, in quanto giudice sospetto, in un atto di riconsolazione presentato dal conte di Adernò alla Regia Gran Corte. A proposito del delegato, Moncada dichiarò infatti che «appare per certi soi risposti fatti in pedi di più supplicazioni la sua manifesta passioni et agravii grandi ha fatto a ditto illustre, favorendo publice la parte contraria di ditto illustre [...] riconsolando di pigliar informationi contra li tumultuanti et persone rivoltusi»: materia sufficiente, in definitiva, per invocare l'invalidazione dei suoi atti e, in particolare, del consiglio nel quale erano stati designati i sindaci dell'università¹²⁷. L'istanza – che nel marzo del 1536 fu respinta dal tribunale regio con la sanzione ufficiale della validità degli atti prodotti dal delegato, «una cum consilio electionis et creationis ditorum magnificorum sindicorum»¹²⁸ – è significativa nella misura in cui contiene un primo riferimento esplicito all'esistenza in seno all'agone paternese di una “parte contraria”, ossia di una fazione contrapposta a quella strettasi intorno al feudatario.

Le strategie nelle quali si concretizzò lo scontro fazionario, nel periodo compreso tra il 1536 e il 1537, risultano evidenti nella proliferazione di denunce e arresti con cui, da entrambe le parti, si tentò di colpire singoli avversari, al fine di delegittimare e indebolire l'intera fazione rivale. Così, ad esempio, tra gli oppositori di Moncada, furono perseguiti Giacomo Cali alias Carrabotta, accusato dai giurati *de capu populo*¹²⁹; Antonio (de) Bellio, citato dal chierico Girolamo Clemenza *de insultu appostato modo in campis* e, con il beneplacito del conte, lasciato a «macerari» in carcere nell'attesa che l'accusatore si decidesse ad «agere dictam actionem»¹³⁰; il nobile Girolamo (de) Rocco, che, «per essiri sindaco di ditta terra, lo dictu illustri conti havi pretenduto et pretendi vexarlo et, non ritrovando altro modo, fichi compariri a lo magnifico Paulo Munsuni sub pretexto quod ipso magnifico Paulo dichi esseri credituri et [...] lo fichi sequestrari carcerato in la terra di Paternò»¹³¹.

Allo stesso modo, i sindaci ottennero dalla Regia Gran Corte l'emissione di lettere citatoriali contro il notaio Michele Taverna, imputato per una presunta gestione non corretta delle somme destinate al saldo delle tande dei donativi regi, pervenute in suo potere in qualità di depositario dell'università¹³²; gli stessi mossero inoltre una pesante accusa, quella cioè di

¹²⁶ Ivi, cc. 163r-v, *Supplicatio quod non fiat colloquium creandi syndicos et capiantur informationes contra tumultuantes*, 27 dicembre 1535.

¹²⁷ Ivi, cc. 175v-176r, 7 gennaio 1536.

¹²⁸ Ivi, c. 191r, *Sentenza proferita dalla Regia Gran Corte*, 27 marzo 1536.

¹²⁹ Ivi, cc. 35r-36v, *Atto di protesta fatto ad istanza di Giacomo Carrabotta contro il procurator fiscale di Paternò*, 29 gennaio 1535 [recte 1536].

¹³⁰ Ivi, cc. 194r-v, 202r, 4-5 maggio 1536.

¹³¹ Il 9 novembre 1536, (de) Rocco ottenne un'istanza di scarcerazione dalla Regia Gran Corte, con la precisazione da parte dei giudici del tribunale regio «che ad nui specta disgravari gravatos»; ivi, cc. 264r-v, *Lettere ottenute dalla Regia Gran Corte ad instantia di Geronimo de Rocco*, 9 novembre 1536. È interessante segnalare che le parole utilizzate dai giudici attingono a una sfera semantica (la stessa del termine ‘gravamen’), che riconduce, secondo Aurelio Musi, al significato di “abuso feudale”: cfr. A. Musi, *Feudalesimo mediterraneo e Europa moderna* cit., pp. 20-21.

¹³² Asp, Am, b. 471, c. 17r, *Littere citatoriali ad instantia delli sindici di Paternò spedite dalla Regia Gran Corte*, 19 gennaio 1535 [recte 1536].

avere insidiato la verginità di una monaca del monastero di Santa Maria dell'Annunziata¹³³, ai danni del notaio Luigi Passitano, il quale, proclamando la propria innocenza, protestò che i sindaci agivano contro di lui «volendu impediri la loru revocationi, la quali ipsu magnifico pretendi comu iuratu di la ditta terra»¹³⁴. Passitano, del resto, rappresentava agli occhi dei quattro procuratori dell'università il principale strumento della repressione feudale, «iurato ad questo effetto ordinato et creato per ditto illustri signor conti per deviare et perturbari lo servitio di Sua Cesarea Magestà»¹³⁵; egli, inoltre, era il fulcro, insieme con lo stesso Antonio Moncada e con il figlio Francesco, di un sodalizio sovversivo che i sindaci tentarono di sciogliere facendo appello con una nuova supplica all'intervento del maestro giustiziere Giovanni Moncada – nel frattempo subentrato nel governo interinale dell'isola in sostituzione di Ferrante Gonzaga, partito in difesa dei territori sabaudi insidiati dalle truppe francesi¹³⁶ – e dei giudici della Regia Gran Corte, che fino ad allora avevano mostrato di appoggiare la causa paternese. Essi, dunque,

comparsiro innanti lo illustrissimo signor presidenti et innanti li signori vostri eccellenti et accusaro a lo ditto illustri signor conti di Calatanixetta, ditto Aloysio Passitano et multi altri loro consorti de officio non commisso, menopolio et subdicionibus contra cesarium servitium, obcupata et usurpata regia iurisdicione, contravencione regiarum pragmaticarum et capitulorum regni, spretis penis, ope et auxilio prestitis banditis et preiudicatis, insultu et iniuriis ac minis factis et illatis in personam ipsorum sindicorum stantium sub salva guardia et fide regia et de aliis in accusationibus contentis¹³⁷.

Da parte dei sindaci era netta la condanna dell'operato del conte e dei suoi sostenitori, che essi consideravano illecito e contro giustizia, in quanto sovversivo nei confronti delle risoluzioni del sovrano e delle magistrature centrali del regno. L'appoggio di queste, d'altra parte, deve considerarsi ben lungi dall'essere costante e del tutto trasparente: in proposito, gli stessi sindaci denunciarono, ad esempio, che non solo era stata ignorata una loro petizione per ottenere l'invio di un algozirio che raccogliesse informazioni contro i presunti sobillatori, ma che, «oculto modo», era stata di contro programmata la convocazione di un nuovo consiglio per la revoca del sindacato.

A distanza di pochi mesi, il generale malcontento che aveva in origine connotato la supplica presentata al sovrano fu sostanziato da un nuovo contenuto spiccatamente politico: la richiesta di devoluzione di Paternò al demanio regio, sulla base della pretesa nullità del suo acquisto da parte dei Moncada, determinata dal fatto che essa era compresa tra i domini dichiarati demaniali e inalienabili nei capitoli di re Martino discussi nel Parlamento

¹³³ A carico del notaio Passitano, i sindaci paternesi denunciarono quanto segue: «che per forza intrao intro lo monasterio et abatia di donni monachi sub titulo Sante Marie di la Nunciata in ditta terra di Paternò et per forza afferrao et abarsao la venerabile soro Tecla Memisa, monaca vergini et virtuosissima di ditto monasterio, tenendola abrazata et standochi di supra basandola ... et altri monachi di ditto monasterio alta voce gridando et proclamandosi di tali et tanto eccesso et casu enormi contra la honestati di ditto monasterio presumptuosamenti et temerariamenti facto per ipso acto, da che naxio grandissimo scandalo et rumuri per tutta ditta terra di Paternò cum periculo di succediri grandissimo inconvenienti». Ivi, c. 216r, 25 giugno 1536.

¹³⁴ Ivi, cc. 220r-v, 26 giugno 1536.

¹³⁵ Ivi, c. 234r, *Supplica fatta dalli sindaci di Paternò ai giudici della Regia Gran Corte contro il conte di Adernò*, 5 luglio 1536.

¹³⁶ Cfr. G.E. Di Blasi, *Storia cronologica dei viceré luogotenenti e presidenti del regno di Sicilia* cit., p. 176.

¹³⁷ Asp, Am, b. 471, c. 234v, *Supplica fatta dalli sindaci di Paternò ai giudici della Regia Gran Corte contro il conte di Adernò*, 5 luglio 1536.

siracusano del 1398¹³⁸. Oggetto di contestazione era, in particolare, l'acquisto, nella seconda metà del Quattrocento, dello *ius luendi* della terra di Paternò da parte di Giovanni Tommaso Moncada, che da allora, secondo San Martino De Spucches, ne era divenuto legittimo conte¹³⁹.

La questione del riscatto della terra di Paternò fu discussa in consiglio civico solo l'anno successivo, il 14 ottobre 1537, pochi mesi dopo il ritorno di Gonzaga in Sicilia. Come nelle precedenti occasioni, il feudatario tentò di eccepire alla regolarità delle operazioni, da un lato denunciando pratiche intimidatorie da parte dei sindaci e sospetti di parzialità a carico del nuovo delegato, l'*utriusque iuris doctor* Salvatore Rubba, che, avendo accettato ospitalità in una casa messa a disposizione dai sindaci – circostanza in parte respinta dal delegato –, aveva indotto questi ultimi a ritenerlo «eis propicius»¹⁴⁰; dall'altro, contestando l'esclusione dalla seduta consiliare che lo stesso Rubba aveva imposto ai *villici*, ossia a quanti abitavano nelle zone rurali limitrofe al territorio propriamente urbano¹⁴¹.

In seno al consiglio – che possiamo ricostruire solo sulla base di alcuni atti successivi – si definì con rinnovata evidenza la spaccatura tra le due opposte fazioni paternesi, determinata dal fatto che «quamplures nobiles et honorabiles cives [...], extra passionem, quia actendebant ad veram utilitatem terre preditte», avendo ottenuto da un esperto la certificazione della validità dell'atto di vendita di Paternò, manifestarono il loro dissenso rispetto all'opportunità di proseguire la “lite” con Antonio Moncada. Due giorni dopo, gli stessi “nobiles” – nel novero dei quali rientravano in blocco gli ufficiali locali, dal capitano ai giurati, dai giudici civili e criminali al mastro notaio – inoltrarono al delegato viceregio una supplica al fine di ufficializzare il proprio diniego a proseguire la causa; in più, essi manifestarono gravi riserve contro l'assoluta irresponsabilità del partito avversario – che evidentemente si era confermato prevalente –, composto, a detta loro, da «ingnorantes et passionati, incendentes potius ad eorum contra dominum passiones et potius in dannum et interesse ipsius terre et universitatis quam ad utilitatem eiusdem universitatis», capaci di cooptare «quamplures plebeos et viles personas ingnaras», al punto da legittimare il dubbio «ne maior partis ipsorum pleborum seductorum falsis persuasionibus dictorum malivolencia perversarum personarum concurrisset cum eis»¹⁴².

¹³⁸ Ivi, cc. 242r-243r, *Supplica fatta dalli sindaci di Paternò*, 26 agosto 1536. Sui domini dichiarati demaniali nel Parlamento del 1398, cfr. F. Testa, *Capitula Regni Siciliae*, Palermo, 1741 (rist. an., Rubbettino, Soveria Mannelli, 1999, a cura di A. Romano), p. 132. Il castello (o torre) di Paternò era annoverato tra quelli demaniali ancora nel 1409: cfr. H. Bresc, F. Maurici, *I castelli demaniali della Sicilia (secoli XIII-XV)*, in F. Panero, G. Pinto (a cura di), *Castelli e fortezze nelle città italiane e nei centri minori italiani (secoli XIII-XV)*, Centro Internazionale di Ricerca sui Beni culturali, Cherasco, 2009, p. 291.

¹³⁹ Cfr. F. San Martino De Spucches, *La storia dei feudi e dei titoli nobiliari di Sicilia dalla loro origine ai nostri giorni* cit., vol. V, p. 441. A proposito della vendita dello *ius luendi* di Paternò in favore di Giovanni Tommaso Moncada, si veda il privilegio di conferma emanato da Ferdinando il Cattolico, pubblicato in G. Savasta, *Memorie storiche della città di Paternò* cit., pp. 424-427.

¹⁴⁰ Asp, Am, b. 471, cc. 288r-289r, *Supplica fatta al delegato destinato in Paternò ad instantia del conte di Aderò*, 14 ottobre 1537. In relazione all'accusa di soggiornare in una casa “sospetta”, Rubba si giustificò dichiarando di esservi rimasto per sole due ore, trascorse le quali, su sollecitazione degli ufficiali locali, fu trasferito in una casa di loro elezione.

¹⁴¹ Ivi, cc. 290r-v, *Supplica fatta al delegato Ruba destinato in Paternò ad instantia del conte di Aderò*, 14 ottobre 1537.

¹⁴² Ivi, cc. 260r-261r, *Supplica fatta da alcuni cittadini di Paternò di non voler litigare contro il conte di Aderò*, 16 ottobre 1537.

Al di là della rappresentazione radicalmente dicotomica, direi addirittura manichea, che emerge dal resoconto dei supplicanti in merito alle posizioni emerse nel consiglio del 14 ottobre e che contrappone, da un lato, un'élite attenta agli interessi della collettività, guidata da prove certe fornite da esperti, e, dall'altro, una plebaglia¹⁴³ traviata da interessi esterni, dettati da logiche private e irrazionali (significativo, in proposito, il ricorrere dei concetti di "ignoranza" e di "passione"), ciò che occorre sottolineare è il carattere strategico dell'iniziativa promossa dagli amministratori locali, volta a far rientrare nei ranghi un processo che, mirando a rompere i vincoli di dipendenza dal feudatario, avrebbe inesorabilmente abolito il fondamento giuridico stesso della loro preminenza, gettando le basi per un temuto avvicendamento.

In assenza di documentazione diretta successiva all'anno 1537, è con riferimento a fonti indirette che è possibile ricostruire le ultime fasi della causa di Paternò contro Antonio Moncada e ricavare, in particolare, la notizia della sua interruzione, nel 1538, per volontà degli stessi abitanti, i quali, «lasciando essi il tribunale, ricorsero in forma supplichevole alla generosità del loro naturale utile Signore, a cui chiesero in grazia, che gli piacesse abolire, e loro rimettere i pesi della servitù, a' quali trovavansi ... soggetti»¹⁴⁴. Nello stesso anno, sappiamo inoltre che i paternesi stipularono con il loro feudatario una transazione, in forza della quale ottennero la soppressione di alcuni gravami feudali, in cambio del definitivo riconoscimento della legittimità della vendita di Paternò¹⁴⁵.

Sull'epilogo della vicenda è probabile che il contesto politico esercitò un peso non indifferente. Infatti, a rendere percorribile, agli inizi del 1535, la strada della demanializzazione era stata, oltre alla visita del sovrano, la morte, dopo circa diciassette anni di governo, del viceré Ettore Pignatelli, conte di Monteleone (1517-1535), fautore di una politica di stretta connivenza con il baronaggio siciliano; al contrario, il successivo insediamento di Ferrante Gonzaga e i primi anni del suo vicereame (1535-1546), nella misura in cui confermarono la linea seguita dal predecessore¹⁴⁶, finirono probabilmente per scoraggiare le speranze di affrancamento dal potere moncadiano.

L'avvicendamento successivo al soglio vicereame non cessò di esercitare un'influenza sulle decisioni politiche locali: lo dimostra il fatto che a esso è senza dubbio imputabile la nuova azione intrapresa contro Antonio Moncada, a partire dal luglio 1547, dai vassalli di Caltanissetta. In quell'anno, infatti, a occupare l'incarico di viceré nell'isola fu chiamato Giovanni de Vega (1547-1557), il quale, come segno di discontinuità rispetto alla passata politica di tolleranza nei confronti della violenza dei feudatari, dispose l'immediata decapitazione del marchese di Pietraperzia – reo confesso dell'omicidio del padre e di due servitori –, che sotto il Gonzaga era stato condannato soltanto al pagamento di un'ammenda¹⁴⁷: egli assurse dunque a interprete di un nuovo atteggiamento verso il

¹⁴³ Nella terminologia politica dell'epoca, il termine 'plebe' indicava la massa dei lavoratori manuali e indigenti; cfr. D. Ligresti, *I Moncada nel sistema nobiliare sovranaZIONALE italo-spagnolo ed europeo* cit., p. 212.

¹⁴⁴ N.M. Cimaglia, *Notizia de' fatti che debbon considerarsi nella causa istituita da alcuni cittadini di Paternò, che domandano la restituzione di quella terra al regio domanio*, Napoli, 1773, citato in G. Savasta, *Memorie storiche della città di Paternò* cit., p. 214.

¹⁴⁵ *Ibidem*. Secondo l'autore, la transazione fu stipulata il primo giugno 1538, agli atti del notaio Antonio Merlino.

¹⁴⁶ Sulla politica dei viceré Monteleone e Gonzaga nei confronti del baronaggio siciliano si vedano, tra gli altri, D. Ligresti, *Sicilia aperta* cit., pp. 22-25, 28-32; O. Cancila, *La terra di Cerere* cit., pp. 241-242, 253-254.

¹⁴⁷ Cfr. O. Cancila, *La terra di Cerere* cit., pp. 254-255.

baronaggio siciliano, fondato, per dirla con Scipione di Castro, sulla «professione di battere la nobiltà et di favorire la plebe»¹⁴⁸.

Il 5 luglio, una folta rappresentanza (composta, tra gli altri, da Francesco Alù, Lorenzo Talluto, Antonio Milazzo, Pietro Vitale, Andrea Marocco, Giovanni Nuto, mastro Antonino Bonacolta, Girolamo e Andrea Messina) inoltrò una supplica al neoviceré, denunciando l'imposizione da parte di Moncada di «novi vettigali» e sottolineando come, prima dell'ascesa dello stesso Vega, non sussistessero le condizioni per «prevaliri di ditto illustri conti et soi ufficiali per esser stato ditto illustri conti apparintato cum lu quondam duca di Muntiliuni¹⁴⁹, vicerré di questo regno, et da poi, per lo casamento facto cum la illustrissima donna Diana et di Cardona, contissa di Chiusa, sua niputi, et lo illustri Ferrando Gonzaga, vicerré passato¹⁵⁰, per li fuguri [favuri] chi tinia ditto illustri conti». Gli esponenti chiedevano, quindi, l'autorizzazione a convocare un consiglio civico deputato a eleggere sindaci-procuratori che rappresentassero in giudizio l'università contro il conte, «per poterisi legitime proponiri li petitioni et quereli [...], per consequitari ipsi exponenti loro iustitia et disgravarisi di tanti agravii et novi vettigali et vexattioni et fatta et fa ditto illustri conti et soi offitali». Per di più, Antonio Moncada – nei confronti del quale pendeva un ordine di comparizione dinanzi al viceré per «diri et allegari quello che volia circa la congregatione di ditto consilio et creacione di sindichi» – veniva accusato di aver tentato di sabotare l'iniziativa degli esponenti, facendoli

atterriri per lu so erariatu assertis conventiculis et aliis et fichi carcerari a lo ditto Andrea Marocco, uno di li exponenti, in una fossa [...] e non chi lassa parlari a nixuno et a li altri li havi sequitato [...] et fatto sequiri et citari criminalmenti, atterrendo et temORIZANDO faciENDO atterriri et temORIZARI tutti li genti per non si adveniri affari ditto consiglio et da poi ex alio latere ha fatto congregari uno certo aperto consiglio cum tutti li soi offitali et penza cum questo invattuzari la farsia a fari di sorti che ipsi exponenti non haiano a dimandari lo so iustus, [...] tanto più che vostra excellentia non divi permettere che per loro adimandari sua iustitia siano in questo modo temORIZATI et maltratti¹⁵¹.

La testimonianza è interessante in quanto mette in luce alcuni elementi di continuità con le strategie attuate dal feudatario nel centro etneo, che consistono, innanzitutto, nell'indebolimento del fronte avverso mediante un uso prepotente e arbitrario della giustizia e, in secondo luogo, nella ricerca del consenso – quale fondamento evidentemente ineludibile

¹⁴⁸ S. Di Castro, *Avvertimenti a Marco Antonio Colonna*, a cura di A. Saitta, Ed. di storia e letteratura, Roma, 1950, p. 50. Per un profilo della politica di Giovanni de Vega in Sicilia, cfr. G. Giarrizzo, *La Sicilia dal Cinquecento all'Unità d'Italia* cit., pp. 182-192.

¹⁴⁹ Nel 1532 fu celebrato il matrimonio tra Francesco Moncada, quarto figlio di Antonio e primogenito maschio, e Caterina Pignatelli, figlia dei conti di Borrello Camillo Pignatelli e Giulia Carafa, nonché nipote (*ex filio*) del viceré conte di Monteleone. In occasione delle nozze, Antonio Moncada donò al figlio il titolo di conte di Caltanissetta e una rendita di 300 onze annuali, imposte su alcuni feudi di Caltanissetta, valida fino alla morte dello stesso Antonio. Asp, Am, b. 184, cc. 20r-21r. Dopo il matrimonio, la coppia visse soprattutto tra Paternò e Caltanissetta, circondata da una corte raffinata di artisti e di musicisti; cfr. R. Zaffuto Rovello, *Il potere, la religiosità, la cultura: i Moncada a Caltanissetta nel Cinquecento*, in R. Zaffuto Rovello, A. Vitellaro, G. Cumbo, *Signori e corti nel cuore della Sicilia* cit., p. 41.

¹⁵⁰ In realtà, Diana Cardona, figlia di Antonio Cardona e di Beatrice Luna, era stata promessa al figlio di Ferrante, Cesare Gonzaga, che secondo le cronache avrebbe sposato intorno al 1542. In seguito, fallite le nozze per via di probabili dissapori con il suocero, Diana andò in sposa a un cadetto della famiglia Gonzaga di Mantova, Vespasiano duca di Sabbioneta, dal quale si sospetta sia stata uccisa a causa delle voci di infedeltà che circolarono a suo carico. Cfr. D. Ligresti, *Sicilia aperta* cit., pp. 31, 154, 157; I. Affò, *Vita di Vespasiano Gonzaga, duca di Sabbioneta, e Trajetto, marchese di Ostiano, conte di Rodigo, Fondi ec.*, Parma, 1780, pp. 12-14, 40-41.

¹⁵¹ Asp, Rc, b. 342, cc. 539v-543r, *Pro sindicis terre Calatanixette*, Monreale, 7 luglio 1547.

della propria legittimità e dell'illegittimità dei propri avversari –, attraverso la convocazione di consigli civici viziati dalla presenza minacciosa di ufficiali locali di provata fedeltà.

In risposta alla supplica dei nisseni, Vega dispose l'invio a Caltanissetta dell'*utriusque iuris doctor* Pietro (de) Ugo e del regio algozario Francesco Xillia e incaricò il primo di convocare il consiglio civico, affinché fossero eletti i sindaci e discusse le misure economiche per reperire i fondi necessari a finanziare l'azione legale contro il conte; inoltre, ordinò che fosse ingiunto a quest'ultimo e ai suoi ufficiali l'ordine di mantenersi temporaneamente a distanza dal territorio nisseno per consentire il libero svolgimento dei lavori consiliari¹⁵². Il consiglio si svolse il 17 luglio e vide eletti quattro sindaci nelle persone di Francesco Alù, Lorenzo Talluto, Andrea Marocco e Antonino Milazzo (già sottoscrittori della supplica del 5 luglio). Tale atto diede inizio all'*iter* processuale, di cui una prima fondamentale tappa fu la raccolta delle deposizioni a carico del feudatario.

Fra il 30 luglio e il 17 agosto furono ascoltati circa quaranta testimoni (di cui tredici qualificati dagli appellativi di *nobilis*, *honorabilis* o *magnificus*), le cui dichiarazioni costituiscono una risorsa utilissima per definire con più precisione la generica allusione, inserita nella supplica cui si è fatto riferimento, ai comportamenti vessatori di Antonio Moncada¹⁵³. In particolare, a suo carico furono mossi i seguenti capi d'imputazione:

1. avere promosso la costruzione di un acquedotto che conducesse l'acqua della sorgente del Vagno fino a Caltanissetta, nel piano "Porta della Piazza", e avere riscosso a tale scopo una tassa, senza tuttavia avere mai disposto l'inizio dei lavori. In proposito, è necessario sottolineare che l'iniziativa del conte era stata convalidata da un consiglio civico convocato il 29 luglio 1546, il cui svolgimento, stando al resoconto tramandato dalla fonte¹⁵⁴, sarebbe avvenuto senza particolari attriti, con il pieno consenso delle «honorifici persuni», le quali «ogn'uno ilari fronte, bono animo respusi e dissi chi cosa utilissima e bona è chi ditta acqua vegna di lo dittu locu di lu Vagno in ditta terra di Caltanissetta per lo sussidio di li poveri agenti et loro commoditati ad eorum expensas». In realtà, dalle deposizioni dei testi apprendiamo che, in sede consiliare, non solo furono espressi diversi voti contrari, motivati dalla distanza (quantificata in due miglia) e dall'insufficienza della fonte idrica, ma anche che ai danni degli oppositori del progetto furono emessi mandati di carcerazione su istanza del governatore Scipione Ventimiglia e del vicecapitano Pietro Forte: tra gli arrestati, Tommaso (Masi) Gattuso, il quale fu scarcerato solo in grazia di una relazione presentata dal suo medico e costretto poi per sedici giorni agli arresti domiciliari, fino al pagamento di una cauzione di 5 onze¹⁵⁵, e Filippo Giuliana, reo di avere sollecitato la stipulazione di un contratto di obbligazione che impegnasse il conte ad assumersi l'onere delle spese nel caso in cui il suo progetto, come paventato da molti, si fosse rivelato fallimentare;

2. avere obbligato, sotto la pena del carcere, gli abitanti – e segnatamente trenta massari, che furono coartatamente prelevati dalle loro masserie – a garantire (*pleggiare*) un debito da lui contratto con il magnifico Giovanni Battista Giunella;

¹⁵² *Ibidem*.

¹⁵³ Asp, Am, b. 880, cc. 17r-111v, *Testes recepti*, 30 luglio-17 agosto 1547.

¹⁵⁴ Ivi, cc. 3r-16v, *Conseglio detento per far venire l'acqua del loco del Bagno in Caltanissetta*, 29 luglio 1546.

¹⁵⁵ Così uno dei testimoni, l'*honorabilis* Giacomo D'Anna: «ad uno Masi lo Gattuso chi respusi et dissi "et si ditta aqua non veni..." ditto illustri li dissi "tu che non voi aqua, morirai di siti" et di là a due giorni fu mandato a pigliari di fora et miso carcerato»; *ibidem*.

3. avere venduto diversi feudi dello stato nisseno gravati di diritti comuni, con conseguente impossibilità per i vassalli di esercitarvi i loro usi civici. La querela, in particolare, era originata dal fatto che, avendo acquistato all'asta nel 1526 la baronia di Motta Sant'Anastasia per un prezzo di onze 6053.23.11, nell'ultimo ventennio Antonio Moncada si era procurato il denaro necessario in larga misura mediante la vendita di altri feudi, molti dei quali, per l'appunto, ricadenti nel territorio di Caltanissetta: tra questi, i feudi Grasta e Gebbiarossa, venduti per 1600 onze al gangitano Pietro Fisauli¹⁵⁶; i feudi Graziano e Gallidoro, cui fanno espresso riferimento i testimoni¹⁵⁷; i feudi Piscazzi Soprani e San Martino, venduti a Giuseppe Caruso¹⁵⁸;

4. avere usurpato il frumento destinato alla *rabba*. In questo caso, l'odiosità dell'abuso derivava dal fatto che la *rabba* era un'istituzione, diffusa in molti centri del regno, assimilabile a una sorta di Monte frumentario, ossia volta a garantire a quei poveri che risultassero iscritti in apposite liste la possibilità di acquistare una certa quantità di grano – depositato dai produttori in percentuali oscillanti fra il 3 e il 13% del raccolto, a seconda dell'annata – a prezzi più bassi rispetto a quelli correnti¹⁵⁹. Circa diciassette anni prima, secondo quanto depresso dal magazzinoere allora in carica, Antonio Moncada, perpetrando un abuso che il testimone definiva consueto, «si pigliaio detti formenti sub nomine mutui et si li mandao in Paternò [dove allora risiedeva; ndr] et mai ditto illustri pagao a li ditti massari ditti formenti»; in più, fece arrestare lo stesso magazzinoere «sub pretexta chi volia libro originali di lu cunto di ditti frumenti» e lo processò con l'intenzione di condannarlo a una composizione¹⁶⁰, finché, in occasione delle nozze della figlia Stefania con Pietro Ponzio (de) Marinis, barone di Muxaro, Favara e Gibillini¹⁶¹, decise di accordargli la grazia, su istanza di «certi cavalieri di Girgenti», sopraggiunti per assistere alla cerimonia;

5. avere imposto degli aumenti ai terraggi pagati sulle terre comuni, ossia avere preteso, oltre ai canoni usuali, sette tari in più per ogni aratato di *restucchi*;

6. avere “angariato”, durante un suo soggiorno a Caltanissetta, «multi domni virtuosi et li onesti et moglieri di persuni di abeni», costringendole a recarsi presso la sua dimora per prestare servizio e cardare lino a beneficio della sua amante, tale Giovannella¹⁶², con la quale

¹⁵⁶ Asp, Am, b. 585, cc. 381r-390r, 5 febbraio 1532. Come ricorda Rossella Cancila, Pietro fu «il creatore della ricchezza dei Fisauli»: oltre ai feudi nisseni citati, egli aveva acquistato infatti nel 1518 il feudo Casalgiordano, nel territorio di Petralia Sottana, per un prezzo di 5000 fiorini, pari a 1000 onze. Cfr. R. Cancila, *Fisco ricchezza comunità nella Sicilia del Cinquecento* cit., p. 176.

¹⁵⁷ Il feudo Graziano fu venduto ai fratelli Pietro e Enrico Grimaldi, che se ne investirono nel 1525 (cfr. F. San Martino De Spuches, *La storia dei feudi e dei titoli nobiliari di Sicilia* cit., vol. IV, p. 188); il feudo Gallidoro fu invece venduto a don Antonello Caruso, barone di Spaccaforno, che se ne investì il 18 luglio 1625 (Ivi, vol. III, p. 413). Entrambi furono in seguito riscattati dai Moncada.

¹⁵⁸ Asp, Rc, b. 342, cc. 183v-184v, *Licentia alienandi duo feuda in personam illustri domini comitis Adernionis pro illustri don Antonio de Montecateno*, Palermo, 18 marzo 1546.

¹⁵⁹ Cfr. R. Rosolino, *Il giusto prezzo. Mercati e giustizia in una città d'ancien régime (Corleone, secc. XVI-XVII)*, il Mulino, Bologna, 2011, pp. 62, 123 sgg.

¹⁶⁰ «La composizione era un compromesso tra le parti che consentiva attraverso il pagamento di una ammenda di riscattare un danno o una offesa, allontanando la vendetta della vittima e rendendola perciò illecita»; R. Cancila, «Per la retta amministrazione della giustizia» cit., p. 332.

¹⁶¹ Cfr. G.A. Della Lenguella, *Ritratti della Prosapia* cit., vol. I, p. 532.

¹⁶² Di costei sappiamo che fu «dunzella di casa» e poi monaca nella Badia dell'Annunziata di Paternò; da essa il conte Antonio ebbe due figli: Ippolita, destinata come la madre al convento, e Clareano, protagonista intorno al 1557 di un processo di nobiltà volto a vagliarne l'ammissione all'Ordine di Malta. In particolare, da una delle deposizioni raccolte, apprendiamo che «il figlio legittimo di Antonio, Francesco Moncada, [...] trattava Clareano come un fratello legittimo, “facendolo andari a la scola” insieme con i suoi figli e facendogli apprendere in casa

il conte verosimilmente allacciò una relazione dopo la morte della moglie, Giovanna Eleonora Luna, figlia del conte di Caltabellotta Sigismondo Luna e di Beatrice Rosso Spatafora¹⁶³;

7. non avere offerto una soluzione alla questione della penuria di mulini nel territorio nisseno, che era tale da obbligare gli abitanti a compiere, per macinare il proprio frumento, pericolosi viaggi fino a dodici miglia di distanza, fino cioè ai mulini di Piazza, con pericolo per l'incolumità dei viaggiatori e rischio di annegamenti nel fiume;

8. infine, l'ultimo capo di accusa o *querela* riguardava le compensazioni che i nisseni erano stati costretti a pagare per evitare l'arruolamento in una galera armata dal conte («tutta la terra si contentao pagari tutta la summa per accaptari certi scavi per non andari ipsi et cui pagava un docato, cui dui et cui tri, secundu chi la persuna, chi ditti dinari li happi et consequio ipso illustri»); la confisca di armi agli stessi vassalli, probabilmente senza alcun risarcimento in denaro¹⁶⁴. Malgrado la testimonianza non fornisca ulteriori dettagli, soprattutto di ordine cronologico, è possibile formulare due congetture e cioè, da un lato, che Antonio Moncada, che fu più volte nominato capitano d'armi, si fosse trovato in tale veste ad armare delle galere¹⁶⁵; dall'altro, che egli avesse agito per iniziativa privata, attratto, come altri esponenti di spicco della nobiltà siciliana dell'epoca, dalle ingenti possibilità di lucro che l'investimento offriva¹⁶⁶.

L'atto di accusa formulato contro Moncada, in sostanza, stigmatizzava un esercizio del potere fondato su abusi e illeciti, appropriazione indebita di risorse, alienazione di diritti demaniali, svilimento della *dignitas* dei vassalli (segnatamente delle donne), che, in generale, evidenziavano un'ingerenza nella vita cittadina che non si limitava all'imposizione delle prerogative comitali, ma che investiva la stessa sfera economica, producendo un danno tanto ai ceti più elevati quanto a quelli meno abbienti. Intorno a una figura ostica e ingombrante di feudatario e, non bisogna dimenticarlo, a un ceto dirigente compiacente sembrò dunque coagularsi, per dirla con Annastella Carrino, «l'unione di energie, mezzi e risorse di tutta la

“umanità et musica et esercitandolo in officii pertinenti a cavalieri”». Cfr. F. D'Avenia, *Nobiltà allo specchio. Ordine di Malta e mobilità sociale nella Sicilia moderna*, Associazione Mediterranea, Palermo, 2009 (Quaderni Mediterranea - ricerche storiche, 8), pp. 66-67.

¹⁶³ Sul matrimonio contratto tra Antonio Moncada e Giovanna Eleonora Luna, frutto delle strategie attuate dalla madre di questa, Beatrice Rosso Spatafora (la quale, peraltro, nel 1492 stilò i capitoli delle nozze tra il figlio Gian Vincenzo e una sorella di Antonio Moncada, Diana, consolidando in tal modo l'alleanza con la famiglia dei conti di Caltanissetta), cfr. M.A. Russo, *Beatrice Rosso Spatafora e i Luna (XV secolo)*, «Mediterranea - ricerche storiche», n. 23 (2011), pp. 463-464.

¹⁶⁴ Sul ruolo delle galere nelle guerre mediterranee e sulla presenza di rematori schiavi, si vedano, tra gli altri, M. Aymard, *Chiourmes et galères dans la seconde moitié du XVI^e siècle*, in G. Benzioni (a cura di), *Il Mediterraneo nella seconda metà del '500 alla luce di Lepanto*, L.S. Olschki, Firenze, 1974, pp. 71-94; F. Angiolini, *Slaves and Slavery in Early Modern Tuscany (1500-1700)*, «Italian History & Culture», 3 (1997), pp. 77-79; G. Bonaffini, *Corsari schiavi siciliani nel mediterraneo (Secoli XVIII-XIX)*, «Cahiers de la Méditerranée», n. 65 (2002); V. Favaro, *La modernizzazione militare nella Sicilia di Filippo II cit.*, pp. 123 sgg.; S. Bono, *Schiavi in Italia: maghrebini, neri, slavi, ebrei e altri (secc. XVI-XIX)*, «Mediterranea - ricerche storiche», n. 19 (2010), pp. 235-252.

¹⁶⁵ In particolare, Moncada fu capitano d'armi e vicario viceregio del Val di Noto nel 1527, allorché dovette respingere l'attacco navale mosso dai veneziani al porto di Augusta (Cfr. G.A. Della Lengueglia, *Ritratti della Prospapia cit.*, vol. I, pp. 529-530). È ipotizzabile che a quell'anno faccia riferimento l'episodio riportato dal testimone.

¹⁶⁶ Cfr. R. Cancila, *Corsa e pirateria nella Sicilia della prima età moderna*, «Quaderni storici», fasc. 2 (2001), pp. 363-377.

popolazione [...] ultimo momento ‘comunitario’, verrebbe da pensare, prima dell’irrigidimento cetuale»¹⁶⁷.

Ottenuta la regia salvaguardia¹⁶⁸ – sollecitata in considerazione dei tentativi del conte di deprimere il fronte di opposizione, mediante l’arresto di alcuni suoi esponenti con l’accusa *de conventiculis*, ossia con l’accusa di organizzare raduni sediziosi con intenti cospiratori –, i sindaci sottoposero al viceré – per la seconda volta nell’arco di un trentennio circa¹⁶⁹ – la questione dell’affrancamento della contea dal potere feudale, determinata dalla considerazione che «la ditta terra di Caltanixetta, cum iuribus et pertinentiis suis, omnibus pheudis et integro statu, era de antiquo regio demanio»¹⁷⁰; pertanto, al fine di riscattare lo stato nisseno e favorirne la devoluzione alla Corona, si offrirono di coordinare la raccolta di 23 mila ducati: tale somma corrispondeva al prezzo al quale risultava «esseri ultimo loco alienata et venduta» la contea di Agosta, che nel 1407 i Moncada avevano ceduto al sovrano in cambio di Caltanissetta. In risposta a tali iniziative, il 12 marzo 1548, il viceré deliberò la convocazione di un consiglio civico, nel quale i nisseni fossero chiamati a esprimere il proprio voto in ordine al riscatto e il loro consenso all’offerta pecuniaria e nel quale fosse stabilito «super undi vonno cavari dicti denari et in che modo l’anno di pagari per la satisfaccioni di lo cambio che si trova alienata la ditta città di Augusta»¹⁷¹.

In effetti, in base alle fonti disponibili, il primo consiglio che, in ordine di tempo, fece seguito a tali risoluzioni, più che aprire un dibattito sulla modalità di reperimento delle risorse necessarie a finanziare la causa e a garantire l’esborso dei 23 mila ducati, dovette affrontare una questione di più stringente rilevanza: la controffensiva del conte, basata sulla decisione di impugnare la nomina dei sindaci e di tacciare di nullità il consiglio nel quale essa era stata deliberata, rese infatti necessario, «per lucidationi di la verità», convocare una nuova adunanza per «vidiri si fu et è la vera volontà di lo populo et università di ditta terra di Calatanixetta chi si faccia lo dicto sindacato contra lo ditto illustri signuri conti et soi ufficiali di ditta terra di Calatanixetta civilmenti et criminalmenti [...] et si si contentano di dicti sindachi electi oii vero si volino fari altri sindaci»¹⁷².

Il 19 aprile 1548, il delegato viceregio Giovanni Bernardo Granata (scelto in sostituzione di Salvatore Rubba, il giureconsulto che aveva seguito, per conto del viceré, le fasi conclusive del processo paternese e che adesso protestava la propria indisponibilità) fece promulgare un bando per la convocazione del nuovo consiglio civico¹⁷³, che si sarebbe dovuto svolgere la successiva domenica, 22 aprile, alle ore dodici, presso la chiesa del Carmine, dedicata a Maria

¹⁶⁷ A. Carrino, *Le dimensioni urbane della politica nell’età dell’aristocratizzazione: Monopoli fra Cinque e Seicento*, in A. Musi (a cura di), *Le città del Mezzogiorno nell’età moderna* cit., p. 299.

¹⁶⁸ Asp, Rc, b. 345, cc. 65r-67r, *Lettere osservatoriali della regia salvaguardia concessa ai sindaci e procuratori dell’università di Caltanissetta*, Messina, 21 settembre 1547 (Appendice, doc. 6).

¹⁶⁹ Cfr. F. D’Angelo, *I capitoli di Caltanissetta del 1516* cit., p. 349.

¹⁷⁰ All’inizio del secolo lo stesso Gian Luca Barberi, nell’ambito della sua inchiesta sul regio patrimonio di Sicilia, riconosceva che «non est dubium quod terra ipsa Caltanixette erat de antiquo sacro regio demanio»; G.L. Barberi, *Il ‘Magnum Capibrevium’ dei feudi maggiori* cit., vol. I, p. 227. Un’indicazione chiara in proposito riguarda l’inclusione del castello nisseno tra quelli demaniali censiti nel 1274 (cfr. H. Bresc, F. Maurici, *I castelli demaniali della Sicilia (secoli XIII-XV)* cit., p. 285). D’altra parte, Caltanissetta non figura più tra i centri riconosciuti come demaniali nel Parlamento del 1398; cfr. F. Testa, *Capitula Regni Siciliae* cit., p. 132.

¹⁷¹ Asp, Rc, b. 345, cc. 301r-302v, *Lettere osservatoriali per la convocazione di un consiglio civico a Caltanissetta in cui si delibera sul riscatto dell’università al regio demanio*, Messina, 12 marzo 1548 (Appendice, doc. 7).

¹⁷² Asp, Am, b. 888, c. 431v (Appendice, doc. 8).

¹⁷³ Ivi, cc. 430r-433v, *Bando di convocazione del consiglio civico*, 19 aprile 1548 (Appendice, doc. 8).

Santissima Annunziata. In proposito, occorre segnalare che la scelta del luogo da parte di Granata, lungi dal corrispondere a una logica puramente casuale, riveste un significato preciso se si considera che essa ricadde non sulla Chiesa Madre, ove generalmente si tenevano tali adunanze, ma su un luogo che non era sottoposto al patronato dei Moncada¹⁷⁴: ciò lascia ipotizzare che Granata fosse l'esecutore di una linea d'azione viceregia propensa a garantire il regolare svolgimento delle tappe del processo contro il pericolo di interferenze del potere feudale, per nulla disposta, quindi, a concedere spazi di manovra al conte Antonio.

Di particolare interesse per la conoscenza delle fasi preliminari all'effettivo svolgimento dei lavori e della composizione del corpo consiliare sono le indicazioni tecniche impartite dal viceré al suo delegato: quest'ultimo veniva incaricato, in prima istanza, di effettuare una ricognizione del numero degli abitanti¹⁷⁵; quindi, di disporre «ad sonum campanae» la congregazione degli stessi, o meglio dei maschi di età superiore ai 18 anni, i cui voti si prescriveva fossero debitamente registrati. La partecipazione al consiglio era, di contro, interdetta al conte Antonio, al figlio Francesco Moncada, al governatore Scipione Ventimiglia e alla loro corte di familiari, creati e servitori, ai quali doveva essere ingiunto l'allontanamento da Caltanissetta, sotto una pena pecuniaria applicata all'erario regio. Un veto analogo era infine imposto agli ufficiali e ai sindaci, ai quali tuttavia si concedeva di esprimere, prima o dopo lo stesso consiglio, il proprio voto¹⁷⁶.

Il consiglio si tenne il 25 aprile, ossia tre giorni dopo la data prevista del 22 aprile, in coincidenza della quale si era verificata una «diminutio gentium», imputabile verosimilmente alla paura di ritorsioni da parte del feudatario, che aveva determinato il rinvio. Ad esso parteciparono 1120 votanti, dei quali 910 si pronunciarono a favore del rinnovo del mandato ai quattro sindaci già designati e della prosecuzione della causa contro il conte, tanto in sede civile quanto criminale (sebbene una minima percentuale limitò il proprio consenso al solo processo civile). Di contro, un'assoluta minoranza, pari al 18,75% dei votanti, dichiarò di non volere «questioni né sindachi» e, dunque, confermò di fatto la propria fedeltà ad Antonio Moncada. Il risultato delle dichiarazioni di voto, in definitiva, assume un valore di indubbia pregnanza, nella misura in cui certificò l'esistenza di una sostanziale spaccatura in seno al fronte comunitario nisseno.

D'altra parte, non è da escludere che dietro quella consiliare si celasse una dialettica eminentemente politica, legata all'interesse di singoli esponenti dell'*élite*, capaci di creare consenso intorno a sé, di fare pressione perché gli spazi del potere divenissero permeabili all'accesso di nuovi elementi. Esemplare, in questo senso, è il caso di Giuseppe (de) Naro, al cui voto si uniformò la maggior parte degli abitanti che si dissero favorevoli alla prosecuzione del sindacato: egli era infatti membro di una famiglia di gabelloti e piccoli proprietari terrieri che, nel giro di cinque generazioni, soprattutto nella seconda metà del XVI secolo, giunse

¹⁷⁴ Cfr. R. Zaffuto Rovello, *Caltanissetta Fertilissima Civitas* cit., pp. 68-69.

¹⁷⁵ Proprio nel 1548 fu effettuato il ravello delle anime e dei beni del regno di Sicilia, il secondo in ordine di tempo dopo quello del 1505, che costituisce la prima attestazione di questo tipo di rilevamenti (cfr. R. Cancila, *Fisco ricchezza comunità nella Sicilia del Cinquecento* cit., pp. 69-86; D. Ligresti, *Dinamiche demografiche nella Sicilia moderna (1505-1806)*, Franco Angeli, Milano, 2002, p. 12). In base alle cifre prodotte da Tommaso Fazello, sappiamo che nel 1548 Caltanissetta contava 1230 fuochi, ossia circa cinquemila abitanti. Cfr. T. Fazello, *Storia di Sicilia*, Regione Siciliana, Assessorato dei beni culturali e ambientali e della pubblica istruzione, Palermo, 1990, p. 777.

¹⁷⁶ Asp, Am, b. 888, cc. 436r-439v (Appendice, doc. 8); ma si veda anche Asp, Rc, b. 345, cc. 291r-293r, *Lettera del viceré al delegato Giovanni Bernardo Granata*, 7 marzo 1548.

gradualmente a occupare cariche politiche riservate alla mastra nobile¹⁷⁷. In proposito, il consiglio del 1548 offre un ulteriore elemento utile per certificare il grado di apertura del sistema: se, infatti, in base all'elenco degli ufficiali votanti¹⁷⁸ (i quali, naturalmente, espressero parere contrario al proseguimento della causa contro il conte), ricaviamo il dato della riconferma di un (de) Alessio alla carica di capitano¹⁷⁹, di contro notiamo l'imporsi nelle cariche di giurato e di secreto di famiglie – segnatamente quella dei Forte – che, del tutto estranee all'esercizio di funzioni amministrative nei decenni precedenti, si avviavano a intraprendere un processo di ascesa capace di procurare ai loro esponenti posizioni di rilievo politico sempre maggiore. La scena politica locale, dunque, era tutt'altro che immobile; essa risultava permeata da un dinamismo che dovette contribuire verosimilmente ad alimentare lotte e rivalità entro il blocco oligarchico.

La riconferma dei quattro sindaci coincise con la decisione di accordare loro «omnimodam auctoritatem et potestatem [...] faciendi taxam a lo minuto, nimine excepto»¹⁸⁰. La forma prescelta di prelievo per il finanziamento della causa, fondata, appunto, sull'imposizione di una tassa al minuto dalla quale nessuno poteva essere esentato, produsse però nel volgere di pochi mesi non pochi attriti, per gestire i quali i sindaci dovettero sollecitare all'autorità viceregia l'invio di un commissario che li coadiuvasse (ossia, prestasse loro «brachio associatorio») nel compito di costrizione dei renitenti e di controllo su quanti, «per complachiri a lo preditto illustri conti et a ditti offtiali», fomentavano il sabotaggio della riscossione del denaro¹⁸¹. Tuttavia, a distanza di un anno, i sindaci nisseni (ridotti al numero di tre, per la scomparsa di Francesco Alù e di Antonino Milazzo, sostituiti da Nicola Aronica) furono costretti a riconoscere l'inapplicabilità della tassazione, determinata dalla «grandissima povertà della ditta terra», sulla quale già gravava l'onere del pagamento dei donativi regi. Essi, pertanto, chiesero e ottennero dal viceré l'autorizzazione a imporre una gabella sull'estrazione del frumento, pari a cinque grani per salma, i cui tempi di esazione si sarebbero protratti «fin tanto che duriranno ditti liti et questioni infra alloro benvisto, altrimenti, attento lo ditto illustri conti essiri potentissimo et ricco, mai porranno compliri et portari a lo fini ditti liti et questioni che hanno cum ditto illustri conti et soi offtiali»¹⁸².

Nel maggio 1550, la causa era ormai *in limine conclusionis*: a certificarlo era il viceré Vega in una lettera di nomina di due funzionari, incaricati di recarsi a Caltanissetta al fine di imporre una nuova tassa necessaria per pagare l'onorario degli avvocati, dei procuratori e per saldare i diritti previsti per la promulgazione della sentenza¹⁸³. In realtà, allo stato attuale della ricerca, non siamo in grado di stabilire se si fosse giunti o meno a un verdetto. Del resto, non

¹⁷⁷ Cfr. R. Zaffuto Rovello, *Caltanissetta Fertilissima Civitas* cit., pp. 280-282.

¹⁷⁸ L'elenco comprende i seguenti ufficiali: *magnificus* Guglielmo (de) Alessio, capitano; *magnificus* Mazzotta Aidone, giudice; *nobilis* Pietro Xannaca, giudice civile; *nobilis* Pietro Di Maria, *nobilis* Guglielmo Raimondo Moncada, *nobilis* Pietro Forte, giurati; *nobilis* Giovan Vito Cosso, mastro notaio della Corte civile; *nobilis* Giovanni Tommaso Forte, secreto; *nobilis* Girolamo Taormina, procuratore fiscale; *nobilis* Pietro Olivieri, mastro notaio della Corte dei giurati; Vito Risanti, mastro Angelo Giglio, giudici ideoti. Asp, Am, b. 888, cc. 503r-504r (Appendice, doc. 8).

¹⁷⁹ Cfr. F. D'Angelo, *I capitoli di Caltanissetta del 1516* cit., p. 351.

¹⁸⁰ Asp, Am, b. 888, c. 505r (Appendice, doc. 8).

¹⁸¹ Asp, Rc, b. 347, cc. 5r-6r, *Lettera viceregia ai sindaci di Caltanissetta*, Messina, 4 settembre 1548.

¹⁸² Ivi, b. 352, cc. 21r-23r, *Lettera viceregia ai sindaci di Caltanissetta*, Monreale, 11 settembre 1549 (Appendice, doc. 9). Per le stesse ragioni, a Paternò, circa dieci anni prima, i sindaci tentarono invece di alienare la gabella dei mulini; Asp, Am, b. 471, cc. 268r-269r, 12 dicembre 1536.

¹⁸³ Asp, Rc, b. 353, cc. 558v-559v, 16 maggio 1550.

sarebbe neppure da escludere che esso non sia stata emesso: infatti, «le pratiche giudiziarie rientranti nella sfera del penale erano un campo dominato “dalle forme più varie di patti e accordi [...]”: erano tutt’altro che rigide le “cesure tra giudiziario e infragiudiziario, transazione e giudizio”»¹⁸⁴. L’esempio di Paternò, che nel 1538 concluse con una transazione la sua azione legale contro Moncada, è in questo senso indicativo; ma casi analoghi possono rintracciarsi anche nella storia di altre comunità: a titolo esemplificativo, il processo intentato circa un secolo prima, intorno al 1447, dai modicani contro il loro feudatario, Giovanni Bernardo Cabrera, si concluse con il pagamento da parte di quest’ultimo di sessantamila fiorini all’erario¹⁸⁵.

Nel caso nisseno c’è, tuttavia, un ulteriore elemento da considerare, che consentirebbe di suffragare l’ipotesi di un’accelerazione del processo di esaurimento dell’iniziativa antif feudale: nel 1549, infatti, Antonio Moncada morì, lasciando erede il figlio Francesco Moncada, figura di feudatario per molti versi opposta a quella incarnata dal padre, dedito alle arti e a una vita di corte che, per di più, proprio a Caltanissetta ebbe modo di svolgersi. Tale avvicendamento indusse una parte dei vassalli («in numero quasi cupioso») a prendere le distanze dalla causa e a sollecitare al viceré la revoca del sindacato, motivando la richiesta con riferimento sia alla morte di Antonio Moncada e al venir meno, dunque, delle ragioni del processo – tanto più che del successore essi si dichiaravano «contenti et contentissimi» –, sia all’imputazione di scarsa trasparenza nella gestione del denaro riscosso dalla comunità, del quale essi accusavano i sindaci di avere fatto un uso privatistico¹⁸⁶.

In conclusione, l’istanza di pacificazione che prevalse a Caltanissetta nel 1550 segnò l’epilogo di una vicenda che, nel riproporre lo schema opposizione-resipiscenza cui è riconducibile la stessa iniziativa paternese degli anni Trenta, di fatto convalidava la preminenza del fronte feudale, a dispetto di un’opzione demanialista incapace di convincere fino in fondo: del resto, per quanto esercitassero talvolta un potere dispotico, i feudatari, oltre a rappresentare una fonte di legittimazione ineludibile per i detentori dei poteri locali, svolgevano un ruolo di garanzia anche verso il resto della popolazione, al punto che «di solito erano gli abitanti dei comuni demaniali che si rifugiavano nei comuni feudali, dove le condizioni di vita spesso erano migliori»¹⁸⁷.

¹⁸⁴ R. Rosolino, «Un negozio non passabile in coscienza» cit., p. 605. Più in generale, cfr. G. Alessi, *Il processo penale. Profilo storico*, Laterza, Roma-Bari, 2001, p. 99. Secondo Mario Sbriccoli, inoltre, «composizioni, paci, accordi e transazioni, mediazioni e fideiussioni, compensazioni, reintegrazioni e risarcimenti, insieme a ritualità penitenziali o soddisfatorie» costituiscono gli strumenti usuali di una giustizia a carattere comunitario dominata dall’oralità, che egli definisce come “giustizia negoziata”, legata a una pratica tesa principalmente alla risoluzione dei conflitti; cfr. M. Sbriccoli, *Giustizia negoziata, giustizia egemonica. Riflessioni su una nuova fase degli studi di storia della giustizia criminale*, in M. Bellabarba, G. Schwerhoff, A. Zorzi (a cura di), *Criminalità e giustizia in Germania e in Italia. Pratiche giudiziarie e linguaggi giuridici tra tardo medioevo ed età moderna*, il Mulino, Bologna, 2001, pp. 345 sgg.; M. Sbriccoli, *Storia del diritto penale e della giustizia. Scritti editi e inediti (1972-2007)*, Giuffrè, Milano, 2009, pp. 1236 sgg.

¹⁸⁵ Cfr. E. Sipione, *Statuti e capitoli della contea di Modica* cit., pp. 5-7; R. Solarino, *La contea di Modica. Ricerche storiche*, Amministrazione comunale di Ragusa, Ragusa, 1981, vol. II, pp. 149-163.

¹⁸⁶ Asp, Rc, b. 353, cc. 742v-744v, *Provisio iustitie pro civibus terre Calatanixette*, 16 luglio 1550 (Appendice, doc. 10). A tale atto fece seguito la convocazione di un nuovo consiglio civico del quale non è stato possibile trovare traccia, ma le cui risoluzioni sono largamente prevedibili. Contro i sindaci nisseni, l’11 gennaio 1550, fu avviato contestualmente un procedimento contumaciale su istanza dei giurati e del conte Francesco Moncada: Asp, Trp, Atti, b. 88, Contumacie, c. 7r, 11 gennaio 1550.

¹⁸⁷ O. Cancila, *La terra di Cerere* cit., pp. 263.

Le vicende dei due centri moncadiani, in ogni caso, assumono un interesse particolare in quanto contribuiscono a certificare come essi fossero ben lungi dal configurarsi alla stregua di amorfe e neutrali comunità di vassalli schiacciate sotto il peso dello strapotere feudale¹⁸⁸, ma come, al contrario, al loro interno agisse una dialettica dai connotati fortemente politici, di cui i consigli civici rappresentano un'espressione esemplare: questi ultimi, nella prima metà del Cinquecento, non erano ancora, dunque, luogo di ratifica di decisioni univoche e insindacabili, come in larga misura sarebbero divenuti nel Seicento¹⁸⁹, bensì spazio aperto al dibattito e, soprattutto, al dissenso.

Un dissenso che investì, in tempi diversi, due centri per molti versi simili, ma distanti, il che, se da un lato risulta conforme con la ormai prevalente connotazione delle comunità urbane di antico regime come sistemi non isolati, ma aperti e interconnessi, dall'altro contribuisce a evidenziare come in particolare, è il caso di ribadirlo, i domini siciliani dei Moncada fossero parte di una rete ampia e integrata, all'interno della quale le vicende di ogni singola comunità risultavano correlate con quelle delle altre. E in queste vicende è possibile rintracciare un dato fondamentale, ossia che «la politica nasce al livello “basso”, alla scala della comunità, attorno ad alleanze di parentele e con la creazione di fazioni che si servono della grande politica, delle istituzioni, della giustizia e dei poteri centrali a fini di legittimazione»¹⁹⁰.

1.3 “A somiglianza di padri e figli”: il lungo Seicento

Tra il Padrone e i Vassalli sono reciproche le attioni di volontà e di affetto, a somiglianza di padri e figli, che come è lecito a loro di ricorrere in ogni tempo et in tutte le necessità perché siano protetti e favoriti e con effetto sentirne il giovamento, così nelle urgenze inescusabili deve il Padrone per ogni debito di corrispondenza promettersi da buoni et affettuosi Vassalli tutte le maggiori demonstrationi e sino a quel segno che si può arrivare¹⁹¹.

Nelle parole con cui, nel 1663, Luigi Guglielmo Moncada fece appello agli ufficiali nisseni per ottenere dall'università un contributo, sotto forma di donativo, ai costi delle nozze da celebrarsi tra il figlio Ferdinando e Maria Teresa Faxardo è possibile individuare un nodo ideologico cruciale, utile per definire il modo in cui un feudatario siciliano percepiva e rappresentava in pieno Seicento il suo rapporto con i vassalli: la similitudine utilizzata dal Moncada, infatti, nella misura in cui attinge alla sfera familiare per richiamare i nisseni al loro debito “filiale” nei confronti del signore, contribuisce a connotare in senso paternalistico il loro reciproco legame e, in definitiva, a fare del barone il protettore della comunità e il garante del suo sostentamento¹⁹², un ruolo analogo, cioè, a quello che il dibattito culturale

¹⁸⁸ Cfr. R. Cancila, *Gli occhi del principe* cit., p. 92: «la realtà dei centri feudali non può [...] completamente appiattirsi sulla dimensione signorile: anche queste comunità dimostrano una certa vitalità interna, che si esplica nell'esercizio di funzioni amministrative, fiscali, giudiziarie, certo inquadrate nel contesto di un ordinamento feudale e pertanto condizionate dal *placet* del signore, ma non per questo soffocate».

¹⁸⁹ Cfr. *ivi*, p. 94.

¹⁹⁰ O. Raggio, *Faide e parentele. Lo stato genovese visto dalla Fontanabuona*, Einaudi, Torino, 1990, p. XXVI.

¹⁹¹ Ascl, As, Ci, b. 82, cc. 502r-v, *Lettera di Luigi Guglielmo Moncada agli ufficiali di Caltanissetta*, Madrid, 21 dicembre 1663 (Appendice, doc. 144).

¹⁹² Per un approccio storiografico incline a sottolineare «la forza del paternalismo feudale come connettivo del potere signorile» (M.A. Visceglia, *La nobiltà nel Mezzogiorno d'Italia in età moderna* cit., p. 62), cfr. T.

coevo tendeva a riconoscere al sovrano spagnolo¹⁹³. Egli, dunque, da presenza ingombrante nel quadro dei rapporti di forza locali, passibile, come abbiamo visto, di vedere messa in discussione la legittimità del proprio potere, nel corso del XVII secolo rafforzò la propria immagine di “Padrone”, attraverso una linea di governo ispirata a un prudente sistema di garanzie volto a tutelare reciproci interessi: da un lato, i vassalli costituivano per lui la base inderogabile del suo prestigio politico e, all’occorrenza, anche una fonte di risorse finanziarie cui attingere per sostenere spese di rappresentanza o per coprire una parte, per quanto esigua, degli onerosi debiti gravanti sulle casse comitali, mediante l’imposizione, come già accennato, di donativi o il ricorso a prestiti concessi da privati benestanti; dall’altro, il feudatario stesso si preoccupava che la *terra* non si spopolasse, interveniva per arginare gli abusi commessi a danno degli abitanti e, in generale, garantiva loro il suo fondamentale appoggio¹⁹⁴. Questo, nel corso del secolo, in parte consistette nella capacità di mediare con l’autorità viceregia, al fine di ottenere – data l’elevata pressione fiscale cui furono soggette le comunità siciliane nel Seicento – riduzioni degli importi dei tributi statali¹⁹⁵, dilazioni nel saldo degli stessi o, infine, limitazioni all’invio di commissari¹⁹⁶; in parte fu rivolto al miglioramento delle condizioni di vita dei vassalli, attraverso l’impulso alla costruzione di nuove infrastrutture (come la rete idrica, che sarà realizzata a Caltanissetta proprio nella seconda metà del secolo), l’istituzione di monti dotati per i poveri (ad esempio, le 180 onze annuali assegnate per il matrimonio di nove orfane sorteggiate tra le più bisognose)¹⁹⁷, l’elargizione di elemosine.

Un ulteriore ambito nel quale si dispiegò l’azione dei Moncada a beneficio della comunità nissena riguardò la promozione del corretto esercizio delle funzioni amministrative e giurisdizionali, che, oltre ad esigenze di controllo sociale sui vassalli, si legava a un significativo interesse a garantire il “buon governo” del feudo¹⁹⁸. Tale interesse trovava concreta declinazione in un complesso di ordinanze emesse dal feudatario e debitamente

Astarita, *The continuity of feudal power. The Caracciolo di Brienza in Spanish Naples*, Cambridge University Press, Cambridge, 1992, pp. 108-157.

¹⁹³ Cfr. L.R. Corteguera, *King as father in Early Modern Spain*, «Memoria y Civilización», 12 (2009), pp. 49-69. In particolare, l’autore osserva: «the paternal metaphor had a double appeal. On the one hand, its ancient pedigree and longstanding use in Spanish political thought gave it an aura of eternal truth [...]. On the other hand, the paternal metaphor turned the cold abstraction of legal arrangements between monarchs and subjects into a deeply personal relationship based on love and filial duty toward the monarch» (ivi, pp. 52-53).

¹⁹⁴ Cfr. A. Li Vecchi, *Caltanissetta feudale* cit., p. 18.

¹⁹⁵ Asp, Rc, b. 719, cc. 90r-91r, *Executoria regie literis iustitie super discolatione tandarum regiarum et dilatione concedenda universitatibus Bisbone et Caltanixette pro illustre duce Montis Alti*, Palermo, 6 marzo 1655 (Appendice, doc. 133); Asp, Am, b. 3078, cc. 329r-331r, *Executoria di regie lettere*, Messina, 22 agosto 1663 (Appendice, doc. 143).

¹⁹⁶ Ascl, As, Ci, b. 22, cc. 21r-v, *Lettera di Luigi Moncada ai giurati di Caltanissetta*, Caltanissetta, 28 giugno 1651 (Appendice, doc. 124).

¹⁹⁷ La dote assegnata alle orfane derivava in realtà da un lascito testamentario disposto nel 1592 da don Antonino Moncada, cugino del principe Francesco; fu però Luigi Guglielmo Moncada, circa sessant’anni dopo, a renderlo esecutivo attraverso la nomina di quattro fidecommissari e di un depositario. Cfr. R. Zaffuto Rovello, *Caltanissetta Fertilissima Civitas* cit., pp. 246-249. Inoltre, si vedano le istruzioni del governatore Stefano Riggio per rendere esecutive le volontà del defunto relativamente all’anno terza indizione 1664-65 in Ascl, As, Ci, b. 82, cc. 542r-v, *Lettera di don Stefano Riggio ai giurati di Caltanissetta*, Palermo, 31 marzo 1666. Sulla possibilità di interferenze da parte dei notabili locali per favorire loro protette, si veda Asp, Am, b. 261, cc. 121r-v, *Lettera del secreto don Francesco Saverio Cali e Aronica a don Luigi Ossorio, marchese di Analista*, 15 giugno 1682 (Appendice, doc. 170), dove il secreto lamenta le pressioni ricevute da Francesco de Ugo per ottenere, in assenza dei requisiti richiesti, le 20 onze del legato per una sua creata.

¹⁹⁸ Cfr. L. Covino, *I baroni del «buon governo». Istruzioni della nobiltà feudale nel Mezzogiorno moderno*, Liguori, Napoli, 2004, pp. 17-18.

registrate dai responsabili degli archivi cittadini – a Caltanissetta, ad esempio, le fonti seicentesche testimoniano dell'esistenza di un *Registro d'alcuni ordini particolari emanati dal Eccellentissimo signor Principe Duca di Montalto nostro Patrone*¹⁹⁹, che non ci è stato possibile rinvenire –, che, in alcuni casi, potevano assumere la fattispecie di vere e proprie istruzioni, ossia, secondo la definizione che di esse fornisce Luca Covino²⁰⁰, di testi dispositivi con struttura capitolare funzionali a indicare ai destinatari (agenti e vicari generali incaricati di governare in assenza del barone, o singoli membri dell'apparato economico-amministrativo del feudo) norme, incarichi, divieti ed eventuali sanzioni.

Un esempio di istruzioni feudali introdotte in ambito nisseno è offerto dai capitoli promulgati da Luigi Guglielmo Moncada nel 1641 al fine di regolamentare l'ufficio di proconservatore²⁰¹. Il fatto che su tale carica in particolare si appuntassero gli sforzi dispositivi del Moncada può essere spiegato in riferimento al suo grado di influenza sugli equilibri interni, in quanto essa consisteva

non solo a far che si mantenghano tutte quelle cose che sonno stabilite per beneficio della città, a difenderla contro quelli che le potessero cagionar rovina et danno, facendo diligenze necessarie innante qualsivoglia corte et officiale, per la difesa di qualsivoglia lite della città, tante volte quante sarrà bisogno²⁰², e principalmente una delle cose più importante che spetta all'ufficio suo è d'haver particular cura alla difesa delli privilegi, consuetudini et osservanse della preditta città, come conviene che nelli bisogni siano difensati.

Al proconservatore, dunque, veniva prescritto innanzitutto di valutare la conformità al locale corpo statutario – cui implicitamente veniva riconosciuta piena legittimità – degli ordini impartiti dal signore e dai suoi ufficiali e, nel caso in cui li avesse giudicati «contro li privilegi, consuetudine et osservanse della città preditta», di palesare alla corte comitale l'opportunità della loro invalidazione; quindi, di imporre il controllo di sindacatori su tutti i casi comprovati di gestione iniqua delle funzioni amministrative, con attenzione particolare alla carica di giurato, benché essa fosse generalmente appannaggio, come osserva lo stesso Moncada, di «personi benemeriti, zelanti del servizio di nostro Signore Dio et del beneficio pubblico»; di vigilare, insieme con il tesoriere, sullo stato debitorio interno e di farne opportuna relazione alla corte comitale; di vagliare la legittimità dei capitoli di spesa dei bilanci municipali, in modo da verificare che essi fossero corrispondenti a «cause urgenti e necessari spettanti al beneficio pubblico»; di coordinare il controllo, di pertinenza del catapano, dei pesi e delle misure, nonché della buona qualità dei prodotti presenti sul mercato interno; infine, di intervenire nell'imposizione delle mete, «assistendo e procurando il pubblico beneficio», e di

¹⁹⁹ Asp, Am, b. 238, cc. 301r-306r, *Copia d'ordine emanato dall'eminetissimo cardinale registrato nell'istruzioni perpetue di Caltanissetta*, 26 maggio 1652 (Appendice, doc. 129).

²⁰⁰ Cfr. L. Covino, *I baroni del «buon governo»* cit., p. 19.

²⁰¹ Ascl, As, Ci, b. 82, cc. 128r-130r, *Istruzioni del duca di Montalto in merito all'ufficio di proconservatore*, Caltanissetta, 2 ottobre 1641 (Appendice, doc. 74).

²⁰² In effetti, quello della tutela degli interessi dell'università, specie nei casi in cui essa veniva chiamata a giudizio presso i tribunali del regno, era un compito delegato di norma ad agenti e procuratori generali, che potevano essere designati dai giurati o direttamente dal feudatario, come accadde nel 1639, allorché il conte propose un suo candidato al fine di rimediare a precedenti discutibili scelte dei giurati, che risultavano essere ricadute per lo più su «persone non dipendenti dalla sua casa né bene informati delli negozii e giurisdizioni delle sue città e terre». Ascl, As, Ci, b. 7, cc. 26r-v, 23 settembre 1639.

vigilare sulla corretta assegnazione delle gabelle, perché essa avvenisse soprattutto nel rispetto dei limiti imposti dalle consuetudini²⁰³.

I riferimenti costanti al “beneficio pubblico” contribuiscono senza dubbio a definire con esattezza la finalità dichiarata del provvedimento, che in definitiva si configura come il frutto di un interesse specifico del conte ad assicurare una gestione proficua del centro nisseno, o meglio a fondare i presupposti giuridici per un suo effettivo compimento nei lunghi periodi della sua assenza. Del resto, come suggeriscono le stesse istruzioni del 1641, concepite durante il periodo di permanenza di Luigi Guglielmo nella residenza nissena di Mimiano, un interesse maggiore da parte del feudatario alla gestione diretta di questioni locali di ordine economico e amministrativo parve definirsi soprattutto in coincidenza con i periodi di soggiorno prolungato a Caltanissetta, quando «il ritirarsi [...] da’ grandi impieghi, e un provido raccogliersi dentro le proprie sponde» diveniva il presupposto per «di bel nuovo riempirle con l’accrescimento della heredità migliorata»²⁰⁴.

Ai primi anni Cinquanta, in particolare, ossia al periodo del ritiro del Moncada nei territori nisseni a seguito delle vicende che lo videro coinvolto nella congiura antispagnola, rinviano una serie di direttive da lui stesso emanate in materia di prassi amministrativa, di avvicendamento degli ufficiali e di limitazione delle competenze degli stessi, di assegnazione delle gabelle, di taratura e controllo delle misure ufficiali, di revisione dei conti civici²⁰⁵.

Così, ad esempio, nel settembre 1650, Luigi Guglielmo nominò un detentore dei libri unico per le università di Caltanissetta, Bivona e Caltabellotta, incaricato di tenere in ordine i registri e di annotarvi le entrate, le uscite, i contratti di ingabellazione, le cautele, nonché di presentare a lui stesso opportuna relazione con cadenza quadrimestrale, in cambio di un salario di 40 onze²⁰⁶. Si trattò del primo tassello di una più generale iniziativa di razionalizzazione dei conti comunali, che ebbe come fiore all’occhiello la cosiddetta *retassa* volta a limitare le spese superflue (di cui avremo modo di parlare più avanti), oltre all’ordine di ricognizione delle soggiogazioni pagate dall’università – «per che si riconoscano et sicci dia l’ordine conveniente, cossì in quanto al discalo di cinque per cento chi per pragmatica si deve fare, come in quanto alla forma chi si deve tenere per l’indenità dell’università»²⁰⁷ – e alle misure volte a rendere più efficace il sistema di pagamento delle somme dovute dai gabelloti dell’università, ai quali innanzitutto si impose l’obbligo di “prestare pleggeria” per

²⁰³ Nel relativo capitolo si legge in particolare: «Intervenghi il ditto Proconservatore nelli tempi che s’hanno da gabellare le gabelle dell’università e non permetta da fratelli e parenti in stretto grado delli giurati si possano gabellare ditte gabelle, né, in caso che restassero in cridensaria, si possa comectere la collettura delle gabelle alli parenti delli detti giurati infino al quarto grado de iure civili, né a creati delli detti giurati [sottolineato nel testo; ndr] e thisoreri, ma a persone degne di fede, conforme l’ordinationi per la reforma dell’exponente e modi di gabellare le gabelle dell’università».

²⁰⁴ G.A. Della Lengueglia, *Ritratti della Prosapia* cit., vol. II, p. 547.

²⁰⁵ Così Della Lengueglia commenta il ritiro di Luigi Guglielmo nello stato nisseno: «dopo il secondo Viceregnato sostenuto nella Sardegna, con prudente motivo si ritirò alla necessaria quiete de’ proprii stati, non per giacere nell’otio, ma per sollevare la giacente, e prostrata heredità, alla quale non havea per più anni stesa la mano, occupatagli dal Re in sostenere due sì belle Reine, come furono l’Isole governate. In quel poco di tempo, che gli durò il fruttuoso ritiro, quanto si miglioraron le sue fortune? Con qual industria si risarcì dalla prudenza, il pretioso ammato della vastissima heredità, cui lacerato havea la lontananza? Ripigliò spirito, e vita quel grande corpo [...]». Ivi, p. 548.

²⁰⁶ Ascl, As, Ci, b. 22, c. 2v, *Lettere di Sua Eccellenza padrone per l’electione del detentore di libri in persona di Cristofalo Guidone*, Caltanissetta, 18 settembre 1650.

²⁰⁷ Ivi, cc. 21v-22r, *Littere di Sua Eccellenza padrone*, Caltanissetta, 28 giugno 1651.

l'intero importo della gabella e di depositare il denaro presso la Tavola palermitana, perché venisse destinato al saldo dei tributi statali gravanti sull'università²⁰⁸.

Sul fronte della prassi amministrativa e del controllo relativo alla condotta dei suoi ufficiali, Moncada assunse alcuni provvedimenti mirati: nel marzo 1651, ad esempio, si affrettò a rinnovare la carica di sindacatore, assegnandola a un giurisperito, Giovanni Battista Marsiglione²⁰⁹; quindi, tentò di regolamentare il flusso di documenti di interesse patrimoniale, fiscale o giudiziario, esortando gli ufficiali (e, tra questi, il capitano, i giurati, il secreto e il proconservatore) a sigillare sempre con cura le buste e a evitarne lo smarrimento e il trafugamento da parte di “persone particolari e interessate”²¹⁰. Infine, a riprova della posizione prioritaria che l'esercizio della giurisdizione e il controllo dell'ordine pubblico occupavano negli interessi del signore, Luigi Guglielmo non solo ammonì gli ufficiali nisseni dall'interferire, soprattutto in ambito giudiziario, in questioni riguardanti il suo patrimonio (di cui avocò la pertinenza esclusiva alla corte comitale), nelle quali egli denunciava spesso un loro coinvolgimento dettato per lo più da interessi personali²¹¹, ma volle anche condannare con decisione alcuni abusi – «o per dir meglio corruttele» – riscontrati nella condotta dei funzionari preposti all'amministrazione della giustizia: questi comprendevano la violazione del *refugium domus*, ossia di quella prerogativa, introdotta a Caltanissetta con i capitoli del 1516, che garantiva ai debitori l'inviolabilità del proprio domicilio; l'esecuzione di arresti nei giorni festivi e, per di più, nelle ore antimeridiane, «dal che ne risulta che [...], per la pagura e timore di ditte executioni, restano li suddetti debitores di assistere alli offitii divini e, quel che più importa, alla soddisfazione di sentir la messa e di fare altre essercitii di cristiano»; l'uso di porre guardie alle abitazioni dei debitori e di disporre carcerazioni per debiti inferiori a onze 1.1, in dispregio agli ordini viceregi e municipali²¹².

Simili provvedimenti costituiscono una sorta di *unicum* rispetto alla norma della pratica governativa del conte di Caltanissetta, la cui cifra distintiva apparve improntata piuttosto all'assenteismo e alla tendenza a delegare i poteri. Sotto questo profilo, occorre sottolineare che le principali funzioni, per così dire, di “supplenza” ricadevano di norma sui governatori generali, veri e propri rappresentanti del “Padrone assente” nel complesso dei suoi domini feudali. In particolare, in base alle fonti consultate, siamo in grado di stabilire che, nel corso del XVII secolo, furono otto i governatori che si alternarono nella gestione degli stati siciliani

²⁰⁸ Ivi, cc. 22v-23v, *Littere di Sua Eccellenza padrone supra l'ingabellatione di gabelle della università*, Caltanissetta, 28 giugno 1651.

²⁰⁹ Ivi, cc. 7v-8r, *Lettere del sindacatore don Giovanni Battista Marsiglione*, Caltanissetta, 27 marzo 1651.

²¹⁰ Ivi, cc. 22r-v, *Littere di Sua Eccellenza padrone*, Caltanissetta, 28 giugno 1651.

²¹¹ Ivi, b. 82, cc. 398r-v, *Littere di Sua Eccellenza che nessuno dell'officiali s'intromettano nella giurisdizione del patrimonio di Sua Eccellenza*, Caltanissetta, 23 agosto 1651 (Appendice, doc. 126).

²¹² Ascl, As, Ci, b. 23, cc. 4v-5v, *Lettera di Luigi Moncada*, Caltanissetta, 22 novembre 1652 (Appendice, doc. 130). Limitatamente al XVII secolo, un intento analogo (benché più sistematico) di regolamentazione della sfera giudiziaria fu perseguito dal principe di Butera nell'ambito dei suoi stati feudali, mediante la pubblicazione nel 1686 di una raccolta di Ordini, Pandette e Costituzioni; cfr. R. Cancila, “Per la retta amministrazione della giustizia” cit., pp. 335-343. Circa un secolo più tardi, nel maggio 1776, il principe di Paternò, Giovanni Luigi Moncada Aragona Ruffo e Ventimiglia, redasse e fece pubblicare in tutte le università poste sotto la sua giurisdizione, inclusa Caltanissetta, un corpo sistematico di istruzioni atte a fissare le norme di comportamento per tutti gli ufficiali e le corti locali, motivate dal fatto, come si legge nella premessa, che «la felicità de' Popoli dipende dalla quiete, e pace, quale senza le regole di una retta polizia non può mai godersi». Cfr. S. Laudani, *Lo Stato del Principe* cit., pp. 65-69; il testo delle istruzioni (Asp, Am, b. 3399) è pubblicato in ivi, pp. 135-157. Per un esempio ulteriore di istruzioni feudali, relativamente al XVIII secolo, si veda Federico di Napoli, *Noi il Padrone* cit.

dei Moncada: Giovanni Moncada (1600-1613 ca.), Carlo Agliata (1627-32 ca.), María Afán de Ribera (prima moglie di Luigi Guglielmo Moncada, subentrata nel ruolo di governatrice nel periodo della luogotenenza del regno assunta dal marito, dal 1635 al 1638²¹³), Antonio Di Napoli (1638-40), Luigi Naselli (1642-45), Cesare Moncada (1645-48), Stefano e Luigi Riggio (seconda metà del Seicento). Si tratta di figure selezionate dal feudatario in parte all'interno del proprio *entourage* familiare, in virtù di una scelta che poteva rispondere a esigenze di fedeltà e che consentiva al reggente designato di vantare un ascendente particolare sui vassalli dato dai suoi legami di sangue con il feudatario stesso, e in parte nel novero dei giuristi dell'alta amministrazione, membri del *milieu* nobiliare palermitano²¹⁴, sul cui grado di vicinanza alla corte si misurava la possibilità di favorire eventuali interessi connessi alla gestione degli stati moncadiani.

I governatori acquisivano in delega dal feudatario le principali competenze giurisdizionali di sua pertinenza, enucleate come segue nell'atto di nomina stipulato da Luigi Guglielmo Moncada a beneficio dello "zio" Cesare Moncada:

[...] pro administratione et generali regimine in omnibus dictis suis statibus dicti regni Sicilie tam civilis quam criminalis, iurisdictionis alte et basse, meri et mixti imperii, cum omnimoda gladii potestate, condannando etiam usque ad mortem naturalem inclusive et cum omni potestate pro ut et quemadmodum dictus excellentissimus princeps procedere et condemnare potest, et generaliter circa predicta, ad faciendum, exercendum, gubernandum et administrandum et omnia alia et singula necessaria et opportuna et que ipsemet dominus excellentissimus constituens facere et exercere posset si premissis omnibus et singulis personaliter interesset, etiamsi talia forent que mandatum huiusmodi magis speciale quam presentibus est expressum exigent, reservandum tamen poenes se pro ut cum presenti sibi reservat nominationes et creationes quorumcunque officialium dictorum suorum statuum dicti regni Sicilie, nec non etiam gratias et remissiones criminum et delictorum [...]²¹⁵.

²¹³ L'atto di nomina, che precedette un breve soggiorno di Luigi a Roma, è in Asp, Nd, Notaio Giacinto Cinquemani, b. 4459, cc. 1117r-v, 21 aprile 1635.

²¹⁴ Di Carlo Agliata si è già detto; Antonio Di Napoli, figlio di Giuseppe, primo duca di Campobello, reggente in Spagna e due volte deputato del regno (cfr. F.M. Emanuele e Gaetani, *Della Sicilia nobile* cit., p. 248), fu capitano di Palermo nel 1659 e, nella stessa città, governatore del Monte di Pietà per tre mandati non consecutivi, oltre a ottenere, con privilegio di Filippo IV del 12 marzo 1639, il titolo di principe di S. Stefano di Mistretta; Luigi Naselli, principe di Aragona e conte di Comiso, fu governatore del Monte di Pietà nel 1657 e pretore di Palermo nel 1660; Stefano Riggio, principe di Campofiorito con privilegio del 20 ottobre 1660, fu capitano di giustizia di Palermo nel 1638, nonché uno dei quattro governatori nobili della città durante i tumulti del 1647, deputato del regno, vicario generale dell'isola, maestro razionale del tribunale del Real Patrimonio, strategoto di Messina e più volte pretore di Palermo; Luigi Riggio, principe di Campofiorito, fu maestro razionale del Real Patrimonio, deputato del regno, capitano di giustizia di Palermo nel 1667 e pretore nel 1673. Cfr. A. Mango di Casalgerardo, *Nobiliario di Sicilia, ad voces*.

²¹⁵ Asp, Nd, Notaio Pietro Candone, b. 3678, cc. 740r-743r, *Transunto della procura generale istituita da don Luigi Moncada a favore di don Cesare Moncada* (in notaio Francesco Marchia di Cagliari, 7 novembre 1645), 12 dicembre 1645 (Appendice, doc. 94). L'atto costituisce un'integrazione di precedenti procure – l'ultima era stata rogata dal notaio madrileno Giovanni de Pinedo il 25 novembre 1643 (transunto in Asp, Nd, Notaio Pietro Candone, b. 3676, cc. 944r-948v; Appendice, doc. 85) –, dalle quali si distingue per un'attenzione maggiore agli aspetti giurisdizionali rispetto alle esigenze di gestione degli affari patrimoniali. Del resto, fu lo stesso Cesare Moncada a sollecitare l'attribuzione da parte di Luigi Guglielmo Moncada, impegnato in quegli anni a governare la Sardegna in qualità di viceré, di competenze specifiche, soprattutto in materia di amministrazione della giustizia, al fine di regolare i casi più urgenti. Pertanto, già nell'agosto 1645, il principe di Paternò scriveva agli ufficiali nisseni: «El paternal amor que tengo a mis vassallos y al deseo que me assiste de su maior consuelo me obligaron des de quelle que aqui a tomar personalmente par mi quenta l'administracion de la iusticia, no obstante que las muchos e importantes ocupaciones del servicio de Su Magestad me tienen sin hore de descanso. Pero per quanto pueden offercerse muchos cassos, assi [...] de iusticia, patrimonio y de iurisdicciones, ex que sea preiudicial quelquiera dilacion [...], he querido declararos ser mi voluntàs que en essos casos y en todos los que lugare al señor prencipe de Calvaruso, mio tio, obedezias sus ordines y resoluciones, come si fueran mias»; Ascl,

In sostanza, il principe di Paternò si riservava soltanto come sue esclusive prerogative la concessione di grazie e la nomina degli ufficiali, sebbene in quest'ultimo caso si può inferire che la pratica lasciasse dei margini di autonomia all'azione dei governatori²¹⁶.

Quella di Cesare Moncada – primo principe di Calvaruso²¹⁷, sposato in prime nozze con Melchiorra Montalto e, in seconde nozze, dal 1607, con Caterina Bologna²¹⁸ – è poi una figura di luogotenente di particolare interesse, nella misura in cui sintetizza i requisiti ideali connessi a un simile ruolo: da un lato, infatti, in quanto esponente di un ramo cadetto dei Moncada di Sicilia, egli era un consanguineo di Luigi Guglielmo Moncada (il bisnonno, Federico Moncada, era il quartogenito di Guglielmo Raimondo VI e di Contisella Moncada; tav. 2); dall'altro, benché la sua carriera politica si fosse limitata al solo ruolo di *consiliario regio* attestato per il 1620²¹⁹ e alla carica di deputato del regno ricoperta nel 1636²²⁰, egli fu un apprezzato interlocutore della corte di Palermo, come dimostrano le lucide analisi, sulle quali avremo modo di tornare, che egli sottopose al viceré in merito alle cause delle rivolte siciliane del 1647. In più, non bisogna dimenticare che più volte il Calvaruso si espose personalmente come mediatore finanziario, obbligandosi, in solido con altri garanti, al pagamento delle somme dovute ai creditori di Luigi Guglielmo, al punto che nel 1644, a fronte di un ingente debito nei confronti dei fratelli Zati, egli ritenne opportuno mettere agli atti una clausola volta a preservare il suo patrimonio e i suoi eredi da eventuali futuri danni connessi alle obbligazioni contratte o contraende²²¹. Atteggiamento questo che, d'altra parte, appare in contraddizione con la scelta di esprimere, nel Parlamento del 1642, voto contrario alla proposta del braccio militare di ridurre al 5% gli interessi delle soggiogazioni gravanti su

As, Ci, b. 18, c. 3v, *Littere dell'eccellentissimo prencipe duca circa il governo del signor prencipe di Calvaruso*, Cagliari, 9 agosto 1645 (Appendice, doc. 91). Si veda anche Ascl, As, Ci, b. 18, cc. 3r-v, *Littere del signor pricipie Calvaruso circa il suo governo*, Palermo, 29 agosto 1645 (Appendice, doc. 92); Asp, Nd, Notaio Pietro Candone, b. 3679, c. 628r, *Transunto di una lettera di don Luigi Moncada a don Cesare Moncada*, Cagliari, 8 novembre 1645 (Appendice, doc. 103).

²¹⁶ Nel 1642, ad esempio, fu il governatore Luigi Naselli a designare il proconservatore di Caltanissetta; Ascl, As, Ci, b. 82, c. 225r, Palermo, 27 dicembre 1642. Circa quattro anni dopo, il governatore Cesare Moncada chiese ai giurati di inviargli un elenco degli eleggibili alla carica di tesoriere, in modo che egli stesso potesse eleggerne uno in sostituzione del tesoriere precedente, latitante e imputato *de nece*; ivi, b. 107, c. 53r, *Lettera di don Cesare Moncada ai giurati di Caltanissetta*, Palermo, 22 maggio 1646. Proprio ai governatori, del resto, venivano trasmesse in prima istanza le liste di eleggibili alle cariche cittadine, che dunque erano soggette a un primo filtro che poteva non essere del tutto neutrale.

²¹⁷ Cesare Moncada si investì ancora minorenni, nel 1592, del titolo di barone di Calvaruso sotto la tutela della madre Eleonora Moncada. Nel 1608 acquistò dalla Regia Corte il *mero e misto imperio* sulla stessa baronia, «per solo 200 onze» (M. Verga, *La Sicilia dei grani* cit., p. 40). Infine, ricevette per primo da Filippo IV il titolo di principe di Calvaruso con privilegio del 20 giugno 1628. In assenza di figli, prima di morire, egli dispose che il titolo fosse mantenuto *vita durante* dalla moglie Caterina Bologna (erede universale) e che, alla morte di questa, esso passasse al nipote Giacomo Moncada (erede particolare), «tamquam abstriciorum in gradu et indubitatum successorum vocatum et substitutum»; Asp, Am, b. 1186, cc. 47r-59r, *Testamentum quondam illustris don Cesaris Moncada principis Calvarusii*, 22 ottobre 1648 (transunto dal notaio Mariano Scoferio di Palermo). Su Cesare Moncada si veda, tra gli altri, D. Palermo, *Le rivolte siciliane del 1647: il caso degli stati del principe di Paternò*, «Mediterranea - ricerche storiche», n. 11 (2007), p. 467.

²¹⁸ Cfr. L. Pinzarrone, *Dinamiche di mobilità sociale in Sicilia* cit., pp. 143-144, ove si precisa l'ammontare della dote della sposa, comprendente 10000 onze in denaro, gioielli e *robba* per la casa.


²¹⁹ Asp, Rc, b. 624, cc. 249v-250r, 7 agosto 1620.

²²⁰ Asp, Deputazione del Regno, b. 316, cc. 82r-v, 28 ottobre 1635, ove si fa riferimento al rinnovo dell'organico della Deputazione del Regno definito in sede parlamentare. Il testo del documento è trascritto in A. Badalamenti, *Il Parlamento siciliano e la Guerra dei Trent'anni* cit., p. 27.

²²¹ Asp, Nd, Notaio Pietro Candone, b. 3676, cc. 1041r-v, 29 maggio 1644.

feudi e baronie, a dispetto del favore tributato dal principe di Paternò, scelta nella quale si individua una traccia, secondo Daniele Palermo, dell'indecifrabilità dei rapporti tra i due consanguinei²²².

Tav. 2 – Albero genealogico dei Moncada di Calvaruso (secc. XV-XVII)



In generale, dunque, la latitanza del principe faceva sì che i governatori giocassero un ruolo cruciale nell'orientare i meccanismi decisionali e il governo del territorio, sostituendosi di fatto al feudatario, dal quale mutuavano persino l'uso di imporre *angarie* ai vassalli²²³, nonché il diritto di impartire istruzioni. Nel caso di Caltanissetta, queste ultime ebbero però sempre come diretti destinatari gli ufficiali dell'università, in larga parte reclutati tra i notabili locali – ai quali saranno dedicate le pagine successive –, il che ci consente di osservare come nel Seicento venga meno lo spazio della contrattazione che era stato alla base della stipulazione dei capitoli quattro-cinquecenteschi e che aveva visto (almeno sulla carta) la comunità nel suo complesso protagonista dei processi interni di definizione del tessuto normativo.

²²² Cfr. D. Palermo, *Le rivolte siciliane del 1647* cit., p. 467.

²²³ Nel novembre 1642, ad esempio, il governatore Luigi Naselli impose agli abitanti di Caltanissetta la consegna di cavalcature, «per potersine servire ditto eccellentissimo signor principe d'Aragona» (Ascl, As, Ci, b. 16, cc. 10v-11r, *Bando che ogn'uno porta li cavalcaturi allo palazzo*, 11 novembre 1642); due anni dopo, lo stesso Naselli fu beneficiario di un "regalo" da parte dei nisseni, comprendente diversi prodotti alimentari, per un valore di circa 20 onze (Ascl, As, Ci, b. 82, cc. 281r-282r, *Lista dello regalo fatto per l'università all'eccellentissimo signor prencipe d'Aragona governatore*, 25 gennaio 1644).

2. Lo spazio della politica: l'amministrazione dell'università

2.1 *Gli uomini*

a. Il personale amministrativo

Per la nobiltà siciliana il feudo costituiva sì un'importante risorsa economica, ma era anche uno "stato" su cui esercitare la giurisdizione: ciò comportava l'assolvimento di imprescindibili funzioni giudiziarie, amministrative e fiscali, nelle quali risiedeva il discrimine fondamentale tra la condizione di proprietario terriero privato e quella, appunto, di feudatario²²⁴. Quest'ultimo, di conseguenza, si trovava a operare in potenziale "collisione" con lo Stato, nella misura in cui gestiva poteri di fatto autonomi, ma anche in "collusione" con esso, nella misura in cui partecipava al governo del territorio²²⁵. Tuttavia, come segnala Domenico Ligresti, «tra il signore e la comunità non esisteva un rapporto univoco di dominio del primo sulla seconda, ma una fitta trama di relazioni personali, giuridiche, amministrative ed economiche»²²⁶: in sostanza, il possesso di un feudo, dal momento che implicava la necessità di governare il territorio, si accompagnava sempre al ricorso da parte del suo titolare a personale amministrativo adeguato, composto da un ristretto numero di ufficiali reclutati *in loco*. Questi, generalmente in carica per un anno, erano investiti di una parte della giurisdizione signorile, in forza della quale controllavano diversi ambiti dell'amministrazione feudale²²⁷.

Nel capitolo precedente, si è proceduto alla definizione di un primo fondamentale nucleo di questo complesso apparato, la corte secolare, le cui principali competenze inerivano alla gestione dell'azienda feudale e all'organizzazione dei rapporti di produzione in essa vigenti. Una sfera ulteriore di particolare pregnanza (intorno alla quale ampi cenni sono stati fatti nelle pagine dedicate ai capitoli quattro-cinquecenteschi) concerneva l'amministrazione dei due livelli di giurisdizione, civile e penale, di cui era responsabile per conto dei Moncada – titolari del *mero e misto imperio* sulla contea fin dal 1407 – la Corte capitaniale, che a Caltanissetta comprendeva nello specifico un capitano; un giudice ordinario per le cause civili; un giudice criminale, incaricato di condurre i processi e di compilare le sentenze; un giudice d'appello, con competenze sulle cause di secondo grado; un avvocato fiscale, che assumeva le parti del fisco nelle cause criminali; un giudice ideota, che si occupava dei contenziosi con valore

²²⁴ Cfr. R. Cancila, "Per la retta amministrazione della giustizia" cit., p. 316.

²²⁵ La mescolanza di tali elementi consente di identificare quella lunga fase all'origine dello stato moderno riassunta dalla fortunata nozione di "stato giurisdizionale". Cfr. M. Fioravanti, *Stato e costituzione*, in Id. (a cura di), *Lo stato moderno in Europa. Istituzioni e diritto*, Laterza, Roma-Bari, 2002, pp. 7-9; A. Musi, *Il feudalesimo nell'Europa moderna* cit., pp. 45-48. Sul tema della "collisione" tra baronaggio e Corona nel suo momento di massima tensione, cfr. R. Cancila, *Lo scudo infranto. Uso e abuso della giurisdizione feudale siciliana a fine Settecento*, in A. Musi, M.A. Noto (a cura di), *Feudalità laica e feudalità ecclesiastica nell'Italia meridionale* cit., pp. 183-206.

²²⁶ D. Ligresti, *I rapporti tra feudatari e comunità nella Sicilia moderna: Mezzogiuso*, in P. Di Marco (a cura di), *V° Centenario della Stipula dei Capitoli, 3 dicembre 1501-3 dicembre 2001, Mezzogiuso. Atti del convegno*, Comune di Mezzogiuso, Mezzogiuso, 2002, p. 34.

²²⁷ Sull'argomento cfr. A. Musi, *Feudalesimo mediterraneo e Europa moderna* cit., p. 16; Id., *Il feudalesimo nell'Europa moderna* cit., 90, 93, 148; R. Cancila, "Per la retta amministrazione della giustizia" cit., p. 316; Ead., *Gli occhi del principe* cit., p. 38; S. Napolitano, "Stato" e feudalità nel Mezzogiorno moderno cit., pp. 233-274; A. Spagnoletti, *Il governo del feudo* cit., pp. 61-79; A. Massafra, *Giurisdizione feudale e rendita fondiaria nel Settecento napoletano: un contributo alla ricerca* cit., pp. 213-220.

inferiore a un'onza; un mastro notaio²²⁸. Vertice dell'apparato giudiziario, il capitano poteva, in caso di assenza, essere sostituito dai giurati, i quali ne esercitavano le funzioni in virtù di un avvicendamento settimanale che, nel 1650, Luigi Guglielmo Moncada intervenne a regolamentare, prescrivendone l'abolizione: a fronte dei «molti inconvenienti per disservigio della giustitia, per causa che, passando li negotii per tante mani, o si trascurano o non si essequiscono con quella diligenza et puntualità si conviene», il principe di Paternò dispose infatti che a prendere il posto del capitano assente fosse un solo giurato, con preferenza per quello che avesse già ricoperto la carica di giurato o di capitano, oppure per il più giovane²²⁹. Alle dipendenze del capitano erano inoltre degli ufficiali subalterni con funzioni di polizia giudiziaria, tra i quali si annoverano il baglio (di cui si è ampiamente trattato), i *provisionati* e il carceriere. Quest'ultimo (cui spettava l'obbligo di saper leggere e scrivere)²³⁰ si aggiudicava la carica in appalto²³¹ – quella delle carceri era infatti una delle gabelle baronali *dentro la città* – e, in taluni casi, poteva avvalersi di personale da lui stipendiato per «custodire detti carceri cossì di notti come di giorno et in quelli assistiri et in quelli giornalmente sera per sera [...] fare la cerca di li gentimenti in detti carceri et cossì ancora havere cura della carcera delli animali»²³².

L'esercizio di funzioni connesse all'amministrazione della giustizia non di rado identificava delle vere e proprie zone d'ombra (origine e causa dei principali limiti connaturati al sistema), che è possibile ricondurre a tre livelli fondamentali: quello dell'immunità, quello dell'abuso e, infine, quello della connivenza e della protezione accordata ai delinquenti.

Il primo livello fa riferimento all'esistenza nel tessuto urbano di isole di immunità giurisdizionale legate a individui soggetti alle più svariate giurisdizioni e fori privilegiati²³³, cioè di fatto immuni dalla giustizia ordinaria. Il loro numero nel centro nisseno doveva essere piuttosto elevato, soprattutto alla fine del XVII secolo: se, infatti, nel 1645 il governatore Cesare Moncada si era limitato a sollecitare una ricognizione del numero dei *forati*, senza dare seguito ad alcun tentativo di arginamento del fenomeno²³⁴, nel 1689 il nuovo governatore, Luigi Riggio, intervenne con l'imposizione di un vincolo all'assunzione delle

²²⁸ Sulla composizione della Corte capitaniale nissena, si veda lo *scrutinio* dell'anno indizionale 1685-86, in Ascl, As, Ci, b. 467, cc. 8r-11r (Appendice, doc. 174). In generale, sullo stesso organo e sulle competenze degli ufficiali in esso integrati, cfr. R. Cancila, "Per la retta amministrazione della giustitia" cit., pp. 325-327.

²²⁹ Ascl, As, Ci, b. 82, c. 325r, *Lettera di Luigi Guglielmo Moncada al capitano e ai giurati di Caltanissetta*, Caltanissetta, 29 novembre 1650 (Appendice, doc. 122). Di particolare interesse è l'*incipit* della missiva, in cui si legge: «Sole la sperienza, come maestra dell'attioni humane, dare per lo più motivi a nove deliberationi, le quali, ancorché da principio fossero state indotte con ottima raggione, non incaminandosi doppo per quel fine al quale sono state indirizzate, è necessario darsi nova regula e più precisa convenienza».

²³⁰ Ascl, As, Cc, b. 677, cc. 3r-v, *Nota del capitano di Caltanissetta*, 28 settembre 1656.

²³¹ Il sistema della gestione in appalto era diffuso non solo in altre aree entro i confini dell'isola, come a Mussomeli (cfr. G. Sorge, *Mussomeli, dall'origine all'abolizione della feudalità* cit., vol. II, p. 189), ma anche in diversi stati preunitari (cfr. R. Cancila, "Per la retta amministrazione della giustitia" cit., pp. 343-344 e la bibliografia ivi citata).

²³² Ad esempio, nel 1640-41 Teodoro La Mantia impiegò come custode delle carceri Giovanni Giannotta, che per suo conto aveva partecipato all'asta della gabella delle carceri, in cambio di un salario giornaliero di 1.10 tari: Ascl, Fn, Notaio Arcangelo La Mammana, b. 641, cc. 59r-v, 17 settembre 1640.

²³³ Il "foro privilegiato" era un «foro giuridico gestito da particolari istituzioni, diverse dalle sedi giuridiche istituzionali statuali, che avevano il diritto esclusivo di giudicare i propri *forati*». F.P. Castiglione, *Dizionario delle figure, delle istituzioni e dei costumi della Sicilia storica*, Sellerio, Palermo, 2010, *ad vocem*.

²³⁴ Ascl, As, Ci, b. 18, cc. 6r-v, *Littere del signor prencipe Calvaruso per darci avviso delli personi che tenino foro*, Palermo, 9 novembre 1645.

cariche municipali consistente nella pubblica rinuncia da parte dei candidati, sotto la pena di 100 onze, a

tutti e qualsivoglia fori ch'havesse e che supra venissero, cioè tanto presenti quanto futuri et specialiter et expresse et per capitulum separatum il foro del Santo Offitio della Santissima Inquisitione [...] e quelli tutti l'habbiano per espressa individualmente promettendo cum giuramento non volere godere di ditti fori né di qualsivoglia d'elli, etiam del ditto Santo Offitio et altri come si voglia privilegiati che fossero, né per civile né per criminale durante il tempo di ditto offitio del quale doverà prendere la possessione [...], in modo tale che per il commesso et operato quomodolibet durante officio tanto per civile quanto per criminale resti sempre soggetto a noi et ditta nostra Corte superiore²³⁵.

Non si conoscono i precedenti del provvedimento, ma è evidente che il suo fine ultimo fu di canalizzare l'operato dei magistrati locali nell'alveo del controllo feudale, agitando, per così dire, lo "spauracchio" del *mero e misto imperio*.

L'anno successivo, nel 1690, il secreto don Francesco Notarbartolo fornì un'ulteriore conferma circa la portata del fenomeno, scrivendo al giudice deputato dello stato di Caltanissetta che «né questa città si può più governare, non s'esigendo ubidienza, stando tutti armati con li fori, non si volendo ricordare che la felice memoria del cardinal mio signore [Luigi Guglielmo Moncada] per questi simili ricorsi ne fece crepare nelli carceri più d'uno» e riferendo che «la magior parte di questa città e genti commodi» risultavano iscritti al Tribunale della Crociata²³⁶.

Il secondo livello riguarda la permeabilità del sistema giudiziario agli abusi degli ufficiali preposti alla sua amministrazione, i quali spesso agivano in deroga alle norme consuetudinarie, soprattutto di quelle che prevedevano il rispetto del *refugium domus* e la corretta esecuzione degli arresti, al punto da determinare, come evidenziato nel paragrafo precedente, interventi diretti del feudatario volti ad arginare le pratiche illecite. Poteva accadere, inoltre, che l'incidenza di tali abusi travalicasse i confini territoriali di stretta pertinenza degli ufficiali nisseni, per imporsi in modo illegittimo su aree sottoposte a diversa giurisdizione. È il caso del feudo Serradifalco, che, sebbene ricadesse – insieme con i feudi aggregati Salacio e Grotta dell'Acqua – nell'ambito del territorio di Caltanissetta, faceva parte dei domini dei Graffeo, che lo avevano acquistato dai Moncada, nel 1617, *con patto de retrovendendo* e in seguito, nel 1637, *a tutti passati*, sempre congiuntamente alla giurisdizione civile e criminale, ossia al *mero e misto imperio*.

Nel 1638, Giovanni Graffeo denunciò indebite ingerenze da parte degli ufficiali nisseni, che accusava, in particolare, di avere raccolto informazioni contro il secreto di Serradifalco, Francesco de Utri²³⁷, «sotto pretesto che habbi usato giurisdictione nella istessa baronia et suoi feghi contra alcuni burgisi debitori per causa di terraggi et succursi». Le rimostranze del barone trovarono favorevole accoglienza presso la governatrice María Afán de Ribera, la

²³⁵ Ascl, Fn, Notaio Bartolomeo Di Franco, b. 708, cc. 19r-21r, 19 agosto 1689 (Appendice, doc. 177).

²³⁶ Asp, Am, b. 257, cc. 11r-12r, *Lettera di don Francesco Notarbartolo a don Luigi Ossorio*, 26 gennaio 1690 (Appendice, doc. 178).

²³⁷ Questi era un gabelloto nisseno cui Giovanni Graffeo, nell'aprile del 1638, affidò con un atto di procura la cura degli affari pertinenti alla baronia di Serradifalco (Ascl, Fn, Notaio Onofrio Milazzo, b. 693, fasc. 1, cc.151r-152r, 28 aprile 1638). In seguito, de Utri riuscì a inserirsi, grazie al favore dei Moncada, nella compagine amministrativa nissena, prima come responsabile dell'archivio delle scritture cittadine (si veda, ad esempio, Ascl, Fn, Notaio Arcangelo La Mammana, b. 641, c. 91r, 20 settembre 1640); quindi, a partire dalla metà del secolo, come depositario e amministratore della Deputazione di Caltanissetta.

quale si affrettò a emanare, *sub visione* del giudice superiore Vincenzo Girgenti, lettere dirette agli ufficiali interessati, esortandoli a non interferire negli affari giudiziari pertinenti al territorio di Serradifalco e a consegnare al barone le informazioni acquisite contro il suo secreto, sotto la pena di 50 onze applicate al fisco della Corte superiore²³⁸. Tale provvedimento, tuttavia, non dovette sortire l'effetto desiderato, se lo stesso Graffeo fu costretto a redigere un nuovo memoriale per denunciare il comportamento recidivo degli ufficiali nisseni, i quali, a suo dire, oltre ad aver mancato di adempiere alle disposizioni della governatrice, tanto da divenire passibili della sanzione pecuniaria prevista, si produssero in un nuovo atto di ingerenza, fondato sul tentativo di perseguire un *molinaro* del feudo Grotta dell'Acqua «sotto pretesto di una rixia successa in detto fegho»²³⁹.

A prescindere dalla natura illegittima degli abusi compiuti dagli ufficiali nisseni, la vicenda va principalmente interpretata come un segnale inequivocabile della resistenza opposta dall'università alla formazione di un territorio autonomo dal punto di vista giurisdizionale, oltre che fiscale, nelle sue immediate vicinanze: un atteggiamento che i comuni, soprattutto quelli demaniali, generalmente assumevano in polemica con la formazione di un nuovo centro che, affrancandosi da essi, sottraeva loro allo stesso tempo porzioni di territorio su cui, di conseguenza, non potevano più esercitare il proprio controllo politico e amministrativo²⁴⁰. Significativamente, del resto, nel 1640 (solo due anni più tardi, quindi, rispetto all'epoca dei fatti ricostruiti), Serradifalco si costituì in centro autonomo²⁴¹, ratificando quindi in maniera definitiva la sua separazione e la sua indipendenza da Caltanissetta. Su questi temi, comunque, ci soffermeremo più avanti, a proposito delle ricadute negative che la fondazione del nuovo centro di San Cataldo produsse sugli equilibri fiscali della vicina università nissena.

Per tornare ai problemi connessi all'amministrazione della giustizia, occorre rilevare che un allargamento delle maglie giurisdizionali al di fuori dei confini municipali – di cui, in relazione al feudo Serradifalco, si è valutato il caso in cui esso acquistava una connotazione di illiceità – era addirittura inevitabile nei casi di fuga dei rei, allorché si poneva la necessità di interloquire con i rappresentanti locali delle terre presso cui quelli trovavano ricovero. Un caso esemplare si verificò nel 1683: nel dicembre di quell'anno, infatti, il secreto Francesco Saverio Calì e Aronica comunicò al giudice deputato Luigi Ossorio l'arresto a Mussomeli di un nisseno, Nicola La Magna, sospettato del furto di alcuni capi di bestiame trafugati nel territorio di Caltanissetta e probabilmente rivenduti in quella terra; il secreto precisò che, a fronte dell'ostruzionismo degli ufficiali locali, e segnatamente del capitano Antonio di Vincenzo, era intervenuto direttamente con un'istanza al principe di Trabia finalizzata a

²³⁸ Asspp, Alf, b. 22, cc. 5r-7v, *Lettere della principessa di Paternò*, Palermo, 5 ottobre 1638 (Appendice, doc. 64).

²³⁹ Ivi, cc. 1r-3v, *Memoriale di Giovanni Graffeo*, [1638] (Appendice, doc. 63). Sulla controversia, si veda anche G. Testa, *Serradifalco* cit., p. 49.

²⁴⁰ Cfr. M. Aymard, H. Bress, *Problemi di storia dell'insediamento nella Sicilia medievale e moderna. 1100-1800*, «Quaderni Storici», n. 24 (1973), pp. 973-975; G. Marrone, *Città campagna e criminalità nella Sicilia moderna* cit., pp. 55-57; F. Benigno, *Ultra Pharus. Famiglie, commerci e territori nel Meridione moderno*, Meridiana libri, Corigliano Calabro, 2001, pp. 67-68; R. Cancila, *Merum et mixtum imperium nella Sicilia feudale* cit., p. 498.

²⁴¹ La *licentia populandi* per il feudo Serradifalco fu accordata a Francesco Graffeo, figlio di Giovanni, rappresentato dalla sua governatrice e amministratrice, la nonna Maria Ventimiglia e Sarzana, il 6 dicembre 1640; G. Testa, *Serradifalco* cit., p. 59.

ottenere l'extradizione del sospettato²⁴². L'episodio conferma, in sostanza, come il reato di abigeato, «il più antico e diffuso dei delitti contro la proprietà», poggiasse su una complessa struttura organizzativa, nella quale la rete di complicità e di protezione assicurata dalle autorità locali giocava un ruolo fondamentale²⁴³.

D'altra parte, la tendenza di banditi e «persone facinorose» a cercare rifugio presso terre e città del regno costituiva un fenomeno di cui lo stesso Antonio Moncada, nel 1629, mostrava di avere precisa cognizione – per farvi fronte, il principe di Paternò provvide infatti a designare un capitano d'armi unico per i suoi stati con competenze sui «delitti [...] de scurso et furto in campis solamente e non d'altri»²⁴⁴ – e che, di fatto, denunciava l'esistenza all'interno dei nuclei urbani di reti di protezione capaci di garantire agli stessi criminali l'impunità, o quantomeno un sicuro nascondiglio. Nel 1688, ad esempio, il capitano d'armi Giovanni de Mendoza, recatosi nei pressi di Caltanissetta al fine di coordinare la cattura di «quel famoso ladro» di Stefano d'Aura (o d'Auria), che ivi si nascondeva, manifestò al viceré duca di Uzeda, seppure con linguaggio allusivo e con parole circospette, in linea con la riservatezza dell'incarico affidatogli, il dubbio che il risultato delle operazioni potesse essere pregiudicato dalla protezione accordata al bandito da parte di alcuni abitanti e, probabilmente, di «alcuni principi amministratori delli stati di Caltanissetta»²⁴⁵.

In definitiva, i limiti del sistema mostrano come sul piano della giustizia si misurasse una certa instabilità della capacità di tenuta del potere signorile sui vassalli nisseni, e segnatamente sui maggiorenti, in cui si può forse rintracciare una prefigurazione delle tensioni settecentesche che determineranno la frattura definitiva dei due fronti.

Al di là della sfera giudiziaria, al livello dell'università, ossia della comunità istituzionalmente riconosciuta di *cives* o *habitatores*²⁴⁶, le funzioni più strettamente amministrative erano assolute, come nelle altre città e terre del regno, da quattro giurati²⁴⁷. Questi, in cambio di un salario annuo di 6 onze a testa²⁴⁸, si occupavano di curare l'annona, presiedevano alle procedure di appalto delle gabelle civiche, gestivano la manutenzione di strade e opere pubbliche, regolavano la distribuzione di risorse a poveri e orfani, davano disposizioni tramite “bandi e comandamenti” – la cui notifica agli abitanti competeva alle figure dei servienti, anch'essi pagati annualmente 6 onze – in materia di salute pubblica,

²⁴² Asp, Am, b. 263, cc. 255r-258r, *Lettera del secreto don Francesco Saverio Cali e Aronica a don Luigi Ossorio*, 20 dicembre 1683 (Appendice, doc. 171).

²⁴³ Cfr. G. Marrone, *Città campagna e criminalità nella Sicilia moderna* cit., pp. 111-116.

²⁴⁴ Asp, Am, b. 129, cc. 5r-8v, *Lettera di don Antonio Moncada agli ufficiali dei suoi stati*, Palermo, 22 settembre 1629 (Appendice, doc. 42).

²⁴⁵ Si vedano i relativi incartamenti in Asp, Rsi, b. 1696, febbraio-maggio 1688.

²⁴⁶ Sul concetto di *universitas* si vedano, tra gli altri, L. Genuardi, *Il comune nel Medioevo in Sicilia*, Firenze, Palermo, 1921, pp. 162-164; A. Baviera Albanese, *Studio introduttivo*, in L. Citarda (a cura di), *Acta curie felicis urbis Panormi. Registri di lettere (1321-1326)*, III, Assessorato Beni culturali – Archivio storico, Palermo, 1984, pp. LXI sgg.

²⁴⁷ La figura del giurato fu istituita nel 1309 con i “*Capitula Iuratorum*” di Federico III; cfr. P. Gulotta, *In unum corpus et unam societatem: i Capitula Iuratorum del 1309 (Testa, 1324) e l'assetto istituzionale del comune di Palermo durante il Regno di Federico III*, «Archivio Storico Siciliano», ser. IV, vol. XXVI (2000), pp. 39-40.

²⁴⁸ L'ammontare del salario di pertinenza dei giurati fu stabilito per la prima volta, nei termini su indicati, nel 1638, su disposizione del segretario e visitatore generale degli stati del principe di Paternò don Pietro Carriglio e Mendoza. Questi giudicò opportuno garantire ai giurati nisseni un aumento del vecchio salario – pari a onze 2.15 a testa, secondo quanto indicato nel rivelò del 1623 (Asp, Trp, Rivelì, b. 122, fasc. III, c. 47r) – che risultasse proporzionato al carico di lavoro ad essi spettante: Ascl, As, Ci, b. 82, cc. 70r-v, *Istruzioni del segretario e visitatore generale degli stati del principe di Paternò don Pietro Carriglio e Mendoza*, Caltanissetta, 13 agosto 1638 (Appendice, doc. 62).

decoro urbano, regolarizzazione del commercio. Su quest'ultimo punto si concentrarono nello specifico i capitoli che i giurati nisseni promulgarono nel 1610²⁴⁹, al fine di ribadire e di rendere esecutive le misure previste dalle consuetudini principalmente in ordine alle esigenze di controllo del mercato (vendita di capi di bestiame, legname, gesso, calzature, acqua, olio e altri generi alimentari).

All'occorrenza, uno dei giurati poteva essere designato come intermediario presso i governatori generali – nel 1645, ad esempio, Cesare Moncada nominò Girolamo Artiaca, giurista in entrambi i diritti, come «consultore delle cose concernenti in negotii spettanti agli spettabili giurati»²⁵⁰ –, ma, in linea di massima, i provvedimenti dei rappresentanti del feudatario tendevano a privilegiare il carattere collegiale della magistratura cittadina rispetto alla singolarità dei suoi membri, come dimostrano, tra gli altri, gli ordini reiterati di Caterina Moncada affinché tutti i giurati, e non solo alcuni di essi, sottoscrivessero le lettere ufficiali dell'università²⁵¹.

In generale, la natura delle responsabilità attribuite alla Corte giuratoria era tale da collocare senz'altro i suoi membri in una posizione privilegiata all'interno della comunità, posizione da cui essi stessi potevano tentare di trarre profitto. Ad esempio, la gestione degli appalti delle gabelle civiche, seppure nei limiti delle restrizioni previste – si pensi, in particolare, a quella che prescriveva il divieto di partecipazione alle aste pubbliche non solo ai giurati, ma anche ai loro creati e ai congiunti «in stretto grado»²⁵² –, conferiva loro un potere spendibile per creare o consolidare reti di alleanze, spesso attraverso l'assunzione di comportamenti improntati a una netta parzialità: così, nel 1649, i giurati in carica, nel frattempo subentrati nelle funzioni del tesoriere²⁵³ a causa di un suo temporaneo allontanamento dal centro nisseno, furono accusati di non avere riscosso le somme dovute da diversi gabelloti per via di «alcuni rispetti» nei loro confronti – «rispetti» che, per inciso, potevano pesare anche sull'assegnazione delle stesse gabelle in sede di asta pubblica – e, al

²⁴⁹ Ascl, As, b. 1068, cc. 2r-3v, *Bandi, capitoli et ordinationi fatti di ordini et mandati delli signori giurati di questa terra di Caltanissetta, conforme alle ligi statuti et consuetudini di questa terra, da osservarsi ad unquem tanto per li citatini quanto per li foresteri...*, 20 maggio 1610 (Appendice, doc. 18). In questo caso, occorre segnalare che l'uso del termine 'capitoli' è giustificato in accordo alla struttura del testo normativo, più che all'idea che esso sia il frutto di una contrattazione tra feudatario e comunità. Negli anni successivi, le disposizioni del 1610 tornarono ad essere al centro di nuovi bandi: si veda ad esempio Ascl, As, Ci, b. 7, cc. 3r-5r, 2 settembre 1617.

²⁵⁰ Ivi, b. 18, c. 5r, *Littere del dottor Geronimo Artiaca, consultore dell'università*, Palermo, 5 ottobre 1645 (Appendice, doc. 93).

²⁵¹ Ivi, b. 21, cc. 4v-5r, *Lettera di Caterina Moncada ai giurati di Caltanissetta*, Collesano, 15 ottobre 1648. Per un'interpretazione del valore precipuo di simili provvedimenti, cfr. E. Sipione, *Statuti e capitoli della contea di Modica* cit., p. 18.

²⁵² Ascl, As, Ci, b. 82, cc. 128r-130r, *Istruzioni del duca di Montalto in merito all'ufficio di proconservatore*, Caltanissetta, 2 ottobre 1641 (Appendice, doc. 74).

²⁵³ Il tesoriere, insieme con i giurati e il mastro notaio, era un membro della Corte giuratoria. Egli aveva il compito della gestione dei bilanci civici: registrava i conti dell'università e versava le somme in uscita dietro mandato dei giurati. All'inizio del secolo, il tesoriere percepiva un salario annuale di 15 onze (Asp, Trp, Riveli, b. 122, fasc. III, c. 47r, 1623), il più alto tra quelli corrisposti agli ufficiali della Corte giuratoria, in quanto, dati i compiti delicati, era necessario contenere il suo grado di corruzione e preservare la sua onestà (cfr. R. Zaffuto Rovello, *Caltanissetta Fertilissima Civitas* cit., pp. 57-58). È altresì probabile che, per le stesse ragioni, tale carica venisse assegnata di preferenza a soggetti benestanti: ad esempio, Scipione Licari, tesoriere nel 1637, denunciò in occasione del revelo effettuato nello stesso anno un patrimonio valutato al netto in oltre 3000 onze, uno dei più elevati a Caltanissetta; Asp, Trp, Riveli, b. 122, fasc. I, cc. 388r-391r (nuova numerazione), 16 aprile 1637. Già prima della metà del Seicento, tuttavia, l'ammontare del salario pagato al tesoriere risultava essersi ridotto a 6 onze, importo confermato da Luigi Guglielmo Moncada con la *retassa* del 1651 (Ascl, As, Ci, b. 22, cc. 8v-11v).

contempo, di avere speso il denaro esatto destinato al saldo delle tande regie in «occorrenze di poco momento e cose di loro gusto»²⁵⁴. In risposta a tali imputazioni, la governatrice Caterina Moncada ritenne opportuno dare mandato a un revisore dei conti, designato nella persona dell'*utriusque iuris doctor* Antonino lo Guasto, perché esaminasse i bilanci.

In effetti, a prescindere da contingenti situazioni straordinarie, la funzione attribuita nel '49 a lo Guasto era appannaggio di una specifica figura istituzionale di nomina feudale, cui di norma competeva l'esame (*a posteriori*) dell'operato dei giurati relativamente alla parte finanziaria e che, nei territori soggetti al dominio dei Moncada, poteva accadere svolgesse i suoi compiti contemporaneamente in più università. In aggiunta a ciò, i revisori dei conti talvolta formulavano indicazioni operative dirette agli ufficiali della Corte giuratoria, allo scopo di disciplinarne preventivamente la condotta: così, nel 1638, il giurisperito don Andrea Mugnos, «sindacatore e revisore dei conti» di Caltanissetta, indicò ai responsabili dell'amministrazione dei conti pubblici le misure cui attenersi per una corretta gestione delle scritture, per la riscossione delle somme dovute dai gabelloti, per le modalità di interazione con il feudatario, in ordine soprattutto all'esigenza di aggiornarlo in merito alle spese sostenute per riparazioni e lavori di manutenzione alle infrastrutture. In più, egli dispose il divieto di versare i salari anticipatamente, di pagare a spese dell'università *orgio* o *stallaggio* a beneficio di capitani d'armi, sergenti maggiori, commissari o di altri ufficiali, nonché l'obbligo per i giurati di ottenere l'autorizzazione del feudatario in caso di eventuali allontanamenti da Caltanissetta o di trasferimento in delega dei propri poteri; quindi, l'obbligo di ricorrere a pubblici notai per la stipulazione di compravendite di valore superiore a un'onza e quello di sottoscrivere tutti i mandati di pagamento²⁵⁵. Simili indicazioni costituivano, in sostanza, il segno evidente del fatto che il governo dell'università risultava vincolato al rispetto e all'applicazione di norme e misure sovradeterminate, che di fatto si proponevano di sottrarlo all'arbitrio indiscriminato dei detentori del potere locale, in un'ottica, si potrebbe dire, di ottimizzazione delle funzioni pubbliche.

Allo stesso tempo, è possibile riconoscere in riferimento al contesto nisseno l'efficacia di un fenomeno comune anche ad altre realtà urbane coeve, quello cosiddetto di "aristocratizzazione", che contribuì a fondare in maniera sempre più netta la locale dimensione politico-sociale «su criteri di inclusione/esclusione e di contrapposizione e gerarchizzazione all'interno dell'area degli inclusi»²⁵⁶: attraverso l'introduzione di regole volte a rimodellare la fisionomia del governo cittadino nel senso di una formalizzazione delle "chiusure oligarchiche", da un lato, e grazie alla stabilizzazione dei rapporti con il feudatario (lasciate alle spalle le tensioni cinquecentesche), dall'altro, la gestione della *res publica* a Caltanissetta si assestò nel corso del Seicento su un livello di apparente superamento del «clima comunitario e di partecipazione politica larga», a vantaggio di un sostanziale «irrigidimento della gestione della cosa pubblica, affidata ad un gruppo via via più ristretto, élitario e compatto» e di una conseguente «subordinazione dei molti ai pochi»²⁵⁷. Meccanismi concreti di tale processo – che comunque non fu mai tale da obliterare del tutto il potere di

²⁵⁴ Ascl, As, Ci, b. 21, cc. 19v-20v, *Lettera di Caterina Moncada*, Collesano, 28 febbraio 1649.

²⁵⁵ Ivi, b. 82, cc. 60r-62r, *Istruzioni dello spagnolo uid don Andrea de Mugnos, sindacatore e revisore dei conti di Caltanissetta*, 26 giugno 1638 (Appendice, doc. 61).

²⁵⁶ A. Carrino, *La città aristocratica* cit., pp. 10-11.

²⁵⁷ *Ibidem*. In generale, sulle restrizioni della partecipazione politica nelle città siciliane cfr. H.G. Koenigsberger, *L'esercizio dell'impero*, Sellerio, Palermo, 1997, cap. IV.

incidenza della comunità, come mostra, ad esempio, il versante della politica annonaria – furono, da un lato, la “serrata” dei consigli civici e, dall’altro, la pratica di designazione degli ufficiali a partire da elenchi ristretti di eleggibili.

Per quanto riguarda le assemblee dei cittadini – che Marino Berengo definisce come uno dei punti di riferimento, insieme con la chiesa con cura d’anime, capaci di orientare lo svolgimento della vita collettiva in una città²⁵⁸ – bisogna innanzitutto considerare un dato che emerge dall’esame delle *confirmationes* accordate da viceré e luogotenenti ai consigli nisseni seicenteschi, registrate agli atti della Cancelleria regia²⁵⁹: si tratta di una documentazione frammentaria e indiretta, che cioè non riproduce i verbali dei consigli, ma che consente comunque di evidenziare un progressivo impoverimento rispetto al passato delle questioni dibattute, legate in misura preponderante alle esigenze di approvvigionamento dell’università e all’individuazione di mezzi per il reperimento delle risorse finanziarie necessarie ad arginare il fenomeno di indebitamento gravante sui bilanci municipali (imposizione di nuove gabelle e aumenti disposti per quelle già in vigore). La materia discussa non era sempre, del resto, alla portata della massa dei partecipanti, al punto che, sulla base del disagio espresso da molte università del regno circa l’intervento nelle pubbliche adunanze di persone non competenti degli affari trattati, un’ordinanza del viceré Los Veles dell’8 gennaio 1646 intervenne a limitare la partecipazione ai consigli a un numero compreso tra i trenta e i quaranta “vocali” nelle terre baronali e tra i cinquanta e i sessanta in quelle demaniali, da eleggere tra «tutti l’ordini di genti, gentilhomini, ministrali e borgesesi»²⁶⁰.

Questo itinerario di progressiva riduzione e selezione dei componenti il Consiglio, si era consumato tutto a danno delle categorie più deboli, (braccianti, ‘jurnatari’, contadini poveri e ‘miserabili’) che ne rimanevano rigorosamente escluse, per lasciare posto ai soliti ceti, chiaramente definiti e proporzionalmente rappresentati: i civili (‘galantuomini’), i maestri (artigiani) e i borgesesi e massari (contadini generalmente agiati)²⁶¹.

Da queste tre rappresentanze dipese, ad esempio, la decisione di ottemperare agli oneri di spesa gravanti sull’università mediante l’imposizione di un aumento pari a grani 1.3 per tumulo sulla gabella della macina, il principale prelievo della città, deliberato nel consiglio nisseno del primo agosto 1688²⁶², nel quale intervenne un numero complessivo di 33 persone, di cui 13 gentiluomini (nel novero dei quali includiamo anche i sei ufficiali dell’università, nonostante l’uso diffuso prima del Settecento di calcolarli a parte, per meglio bilanciare le proporzioni dei consiglieri)²⁶³, 12 artigiani e 8 borgesesi. A prescindere dalle quote numeriche, nella pratica i consigli continuarono a essere monopolizzati dal ceto dei gentiluomini e, in

²⁵⁸ Cfr. M. Berengo, *L’Europa delle città. Il volto della società urbana europea tra Medioevo ed Età moderna*, Einaudi, Torino, 1999, p. 171.

²⁵⁹ In alcuni casi, l’autorità centrale, lungi dal pronunciarsi con una ratifica incondizionata, proponeva soluzioni ed emendamenti alle risoluzioni consiliari: ad esempio, nel 1627, il duca di Albuquerque si oppose alla decisione di abolire la gabella della carne e di sostituirla con un’imposta sul bestiame (Asp, Rc, b. 643, cc. 317v-318v, 17 agosto 1627); nel 1639, in risposta a una probabile volontà consiliare di sopprimere la “gabella del due per cento”, che non rendeva più di 11 onze l’anno, il cardinale Doria ne prescrisse il mantenimento, pur riservandosi di fornire in seguito diverse indicazioni (Asp, Rc, b. 674, cc. 109v-110r, *Confirma pro iuratis terre Caltanixette*, 9 dicembre 1639).

²⁶⁰ Ascl, As, Ci, b. 18, c. 14v, *Littere per eligersi li consulenti in ogni città e terra*, Palermo, 8 gennaio 1646 (Appendice, doc. 95).

²⁶¹ F. Figlia, *Poteri e società in un comune feudale* cit., p. 385.

²⁶² Ascl, As, Ci, b. 82, cc. 466r-468r, *Consiglio cittadino*, 1 agosto 1688 (Appendice, doc. 176).

²⁶³ Cfr. A. Li Vecchi, *Caltanissetta feudale* cit., pp. 12-13.

particolare, dai detentori delle cariche locali che di tale ceto erano la massima espressione e che, di fatto, finirono per restringere a loro vantaggio gli spazi della rappresentanza, lasciando al resto dei partecipanti mere funzioni di ratifica delle decisioni da essi votate e sostenute²⁶⁴: è significativo quindi che, in virtù del controllo esercitato sui consigli civici, le famiglie più abbienti – le stesse, cioè, che presiedevano all'amministrazione della cosa pubblica – riuscissero a imporre modalità di reperimento dei fondi per il fabbisogno universitario fondate non tanto su imposizioni testatiche gravanti sui capifamiglia «iuxta loro facultati», quanto sul sistema delle gabelle, in linea quindi con il modello di tassazione baronale²⁶⁵.

Nei meccanismi di designazione degli ufficiali, in secondo luogo, risiede un ulteriore elemento formale di contrazione della dimensione politica locale a vantaggio di pochi. Nelle pagine precedenti, si è avuto modo di evidenziare come, per la prima volta, un'esigenza di definizione di simili meccanismi in senso oligarchico fu posta in un capitolo che la comunità, nel 1502, sottopose al vaglio dal conte Guglielmo Raimondo Moncada: in esso, in sostanza, fu invocata l'applicazione a Caltanissetta, sul modello paternese, del sistema della *mastra*, cioè di un sistema che prevedeva la compilazione di elenchi di abilitati a concorrere alle cariche amministrative, redatti attraverso votazioni segrete da commissioni ristrette di soli nobili, entro i quali il conte stesso avrebbe operato la scelta dei suoi ufficiali. Non di rado i meccanismi elettivi, nella misura in cui configuravano una tendenza a limitare le possibilità del ricambio, determinavano processi di inclusione/esclusione che potevano dare adito a tensioni interne giustificate dalla competizione, tra inclusi ed esclusi, per l'accesso alle risorse simboliche e materiali garantite dall'ammissione alle stesse mastre cittadine: ad esempio, nel 1617, in calce all'elenco di abili alla carica giuratoria, fu annotato che «reclamarunt nonnulli ut in isto elencho notarentur»; la protesta, tuttavia, non poté essere accolta, così che «in bussolo secreto a magnificis vocalibus transacto in mensis decembris XIV^e inditionis 1616 ad augendam et renovandam mastram seu squittinium non plures nec alii quam superiores (nel senso di “suindicati”; ndr) viri magnifici adnotati fuere»²⁶⁶. Del resto, è significativo che, nell'anno in questione, circa la metà degli ammessi alla mastra non fosse originaria di Caltanissetta, o comunque fosse selezionata «ex mastra», ovvero a partire da mastre di altre città²⁶⁷: in proposito, occorre sottolineare che, in assenza di riferimenti sicuri che aiutino a comprendere se i soggetti in questione fossero naturalizzati *maritali nomine* già all'epoca del loro inserimento negli elenchi di eleggibili, risulta complicato valutare l'esistenza o meno di blocchi nei confronti dei candidati stranieri, anche se, a ben vedere, tali blocchi sarebbero incoerenti rispetto a una comprovata reiterazione dell'ammissione di stranieri, soprattutto

²⁶⁴ Cfr. R. Cancila, *Gli occhi del principe* cit., p. 94.

²⁶⁵ Cfr. A. Marrone, *Bivona città feudale* cit., vol. I, pp. 176-177.

²⁶⁶ Ascl, As, Ci, Liber scrutineorum officialium universitatis Calatanixette, b. 467, c. 6v. Controversie analoghe, legate soprattutto alla competizione tra esponenti del primo e del secondo ceto, si imposero con forza maggiore in pieno XVIII secolo, nel contesto delle riforme caracciolane: cfr. R. Cancila, *Lo scudo infranto* cit., pp. 203 sgg.

²⁶⁷ Nell'elenco figuravano quattro spagnoli (Girolamo Salazar, Vito Cavezadevaca, Diego Franco de Ayala, Giaimo de Cordova), due soggetti iscritti alla mastra di Piazza (Matteo e Felice Guardiola), due a quella di Caltagirone (i fratelli Andrea e Ferdinando Palmerio), uno alla mastra di Polizzi (Luca Notarbartolo), uno a quella di Messina (Bartolomeo Calefato), uno a quella di Girgenti (Vincenzo de Valenza), uno a quella di Licata (Lucio Cali) e, in ultimo, un soggetto (Nicola Barlire) *ex sedili capuano* (napoletano).

nella prima metà del secolo XVII²⁶⁸. In ogni caso, se si integra il dato della presenza di stranieri con quello relativo alla contestuale assenza dall'elenco di esponenti delle famiglie del ceto dirigente cinquecentesco – pensiamo ai Naso, ai Vines, ai de Clavibus, ai de Augustino, ai de Milana o ai de Alessio –, diviene possibile accreditare l'ipotesi che la scomparsa di quelle famiglie possa avere prodotto un vuoto nell'*establishment* locale non ancora del tutto colmato all'inizio del Seicento, ma comunque foriero di nuovi ingressi nel corso del secolo.

Benché il sistema della mastra avesse ricevuto statuto ufficiale a Caltanissetta all'inizio del Cinquecento, non sappiamo fino a che punto esso fu immediatamente recepito in termini di stabilità. È però certo che nel 1516, all'atto della stipulazione dei nuovi capitoli dell'università, la questione dei criteri di nomina degli ufficiali fu nuovamente posta all'attenzione del feudatario, indizio di una prassi non ancora del tutto uniforme e consolidata.

È altresì significativo, in proposito, il fatto che le testimonianze più antiche di mastre compilate a Caltanissetta facciano riferimento quasi esclusivamente al XVII secolo: in particolare, un documento settecentesco – una supplica rivolta al viceré Fogliani dal procuratore dei nobili nisseni, finalizzata a ottenere lettere di *manutenzione di possessione* a salvaguardia del sistema di nomina in vigore²⁶⁹ – concorre a certificare la presenza nell'archivio della *Curia iuratoria* dell'epoca di *squittini*, ossia di elenchi «ubi omnes magnifici viri adnotantur secundum a vocalibus fuerunt nominati»²⁷⁰, relativi agli anni 1516, 1600, 1628, 1630, 1637, 1673, 1688. Tra l'altro, l'estensore della supplica precisava come fosse

antica continuata costumanza in ditta città sino al giorno d'oggi praticata che nella sudetta mastra o sia squittinio, volendo qualche nuova qualificata famiglia entrare, si rimette con passarsi bussolo agli segreti liberi voti delli nobili vocali o l'ammettete o l'escludete tal persona a tenere delle qualità e di nascita e di beni di fortuna, l'una e l'altra necessarie per tale ammissione, secondo gl'usi, costumanze e leggi municipali della città sudetta, senza intromettersi il patrone a creare ufficiali fuori mastra, né ammettere in sudetta mastra persone de novo o che siano state escluse dalli vocali, restando unicamente la cognizione del gravame di tale persone al supremo tribunale del Real Patrimonio²⁷¹.

In effetti, lo stato attuale delle fonti è tale da comprendere soltanto gli elenchi relativi agli anni indizionali 1616-17²⁷² e 1685-86²⁷³. Malgrado il loro numero esiguo, la collazione dei due documenti ci consente comunque di evidenziare come, a differenza di quello di inizio secolo (che in effetti, come abbiamo visto, è solo un elenco parziale di trenta «squittinatorum ad officia iuratoria [...] idoneorum per mastram componentium huius civitatis Caltanissette»), lo *squittinio* compilato nella metà degli anni Ottanta appaia senza dubbio più elaborato e ricco di dati; peraltro, esso contiene un'utile indicazione circa l'uso dei giurati di inviare gli elenchi

²⁶⁸ Ad esempio, Camillo Genovese evidenzia il fenomeno già in riferimento alla mastra del 1600: in quell'anno, infatti, «si scelgono gli ufficiali scupolosamente per via di squittinio, e si accresce il corpo delle primarie famiglie di molte altre illustri straniere»; C. Genovese, *Storia generale della città di Caltanissetta* cit., p. 47.

²⁶⁹ L'iniziativa ebbe origine dal tentativo del feudatario, in rotta con i notabili locali, di ammettere d'autorità nuovi membri all'interno della mastra, al fine di evitare di dovere scegliere gli ufficiali tra le famiglie dei suoi nemici; cfr. A. Li Vecchi, *Caltanissetta feudale* cit., pp. 28-30.

²⁷⁰ Ascl, As, Ci, Liber scrutineorum officialium universitatis Calatanixette, b. 467, c. 6r, 1616-17.

²⁷¹ Ivi, b. 49, cc. 7r-8r, *Lettere di manutenzione di possessione*, 19 novembre 1758 (Appendice, doc. 182).

²⁷² Ivi, Liber scrutineorum officialium universitatis Calatanixette, b. 467, cc. 6r-v, 1616-17 (Appendice, doc. 28).

²⁷³ Ivi, cc. 8r-11r, 1685-86.

degli eleggibili alle cariche cittadine al governatore generale *pro tempore*²⁷⁴, che verosimilmente ne mediava la trasmissione al feudatario, esercitando quindi un filtro che, pur non potendosi stabilire con certezza fino a che punto fosse innocuo, non è escluso potesse comportare un coinvolgimento attivo nella selezione del personale amministrativo locale.

In particolare, quindi, l'elenco del 1685-86 compendia i nomi dei candidati distinguendoli in base all'*officio* per il quale si trovavano a concorrere. La menzione dei *concurrenti* alle cariche di capitano e di giurato – le cariche di maggior rilievo per il governo dell'università – si distingue poi, come anticipato, per l'annotazione analitica di dati che non risultano documentati nell'elenco di inizio secolo e sulla quale dovettero senza dubbio pesare le indicazioni redazionali trasmesse dai governatori e dallo stesso principe di Paternò nel corso del Seicento, al fine di disciplinare l'elevato grado di disordine che regnava in materia. Un esempio di tali indicazioni è offerto da un documento del 1664 che il principe di Campofranco, a fronte di evidenti difficoltà da parte dell'*establishment* locale a recepire e ad applicare le misure in esso contemplate, dovette nuovamente trasmettere in copia circa dieci anni più tardi ai giurati e al capitano della terra nissena²⁷⁵: le misure suggerite, in particolare, prescrivevano innanzitutto che si provvedesse ad annotare i nomi degli ufficiali in carica e che si segnalassero eventuali sostituzioni nel corso del loro mandato; quindi, che si indicasse, per ogni candidato, l'età, se fosse o meno “figlio di famiglia”, le facultà – «perché non basterà dire è facultoso o è di mediocre facultà, ma si haverà da dire che sia persona stimata di tale e tanta facultà»²⁷⁶ –, lo stato sociale (la “qualità”), «cioè se è gentilhuomo, negoziante, arteggiano o borgese», le cariche precedentemente occupate e se, infine, fosse *prosequito* (latitante), o se risultasse creditore o debitore dell'università. I soggetti inquadrabili negli ultimi tre casi dovevano poi essere inseriti in uno “scrutinio separato”, al fine di evidenziarne l'esclusione dall'accesso alle cariche municipali.

In definitiva, l'esame dello scrutinio tardoseicentesco consente di rilevare diversi elementi di interesse. Innanzitutto, i *concurrenti* agli uffici di capitano e di giurato risultano essere tutti di “nobile qualità” e dotati di livelli discreti di ricchezza; essi potevano concorrere indistintamente alla carica di tesoriere, mentre ai soli aspiranti giurati era concessa l'ammissione a quella di proconservatore. In aggiunta a ciò, si evidenzia una sorta di chiusura cetuale in corrispondenza di alcuni uffici, quali quello di *arcivario*, appannaggio del ceto notarile, e quello di giudice ideota, monopolizzato dal ceto degli artigiani.

Infine, un ultimo e fondamentale livello di indagine inerisce all'identità dei *concurrenti*. In questo caso, però, le informazioni ricavabili dalle mastre nissene risultano parziali e devono necessariamente essere integrate con i dati relativi ai detentori delle cariche amministrative forniti da altre preziose fonti archivistiche, soprattutto notarili: è quindi in gran parte grazie a esse che siamo in grado di approntare una ricostruzione articolata della compagine che, nel corso del XVII secolo, occupò il vertice della società nissena e delle pratiche con cui essa poté promuovere i suoi attori ed elevarne nel tempo il grado di prestigio.

²⁷⁴ Per una conferma di tale consuetudine, si veda ivi, b. 107, c. 49r, *Lettera di don Cesare Moncada ai giurati di Caltanissetta*, Calvaruso, 25 agosto 1646.

²⁷⁵ Ivi, b. 82, cc. 599r-600r, *Avvertenze colle quali doverà essere formato lo scrutinio che si ha da mandare*, Palermo, 6 luglio 1673 (Appendice, doc. 162); ma si veda anche ivi, cc. 418r-v, *Lettera di Luigi Moncada al capitano e ai giurati di Caltanissetta*, Caltanissetta, 20 agosto 1650 (Appendice, doc. 120).

²⁷⁶ In realtà, quest'ultima indicazione resterà inevasa nello *squittinio* del 1685-86: in esso, infatti, la “facultà” (il valore patrimoniale dei beni posseduti dal candidato) sarà definita semplicemente dagli aggettivi “optima”, “bona” e “mediocre”.

b. *L'establishment nisseno*

Per quanto concerne la composizione del ceto dirigente nisseno in relazione al secolo XVII, è stato possibile ricostruire serie pressoché omogenee di dati soltanto in relazione al quarantennio compreso tra l'anno quinta indizione 1636-37 e l'anno quindicesima indizione 1676-77. Limitatamente a tale arco temporale, l'esame delle ricorrenze dei nomi ha mostrato chiaramente come l'accesso alle principali cariche municipali (capitano, giurato, proconservatore, giudice civile e giudice criminale) fosse appannaggio di sole 52 famiglie patronimiche, a fronte dei 2656 nuclei focatici (pari a più di dieci mila anime) censiti nell'anno indizionale 1652-53²⁷⁷ e destinati a crescere nei decenni successivi²⁷⁸. In realtà, delle 52 famiglie, 13 presero parte all'agone politico in misura per lo più episodica²⁷⁹, il che, secondo Marino Berengo, non può essere considerato un indice di reale partecipazione alla vita pubblica²⁸⁰. Del resto, il grado di elasticità e di apertura del sistema, che ancora alla metà del secolo appariva favorire nuovi ingressi, si contrasse ulteriormente alla metà degli anni Ottanta, allorché a essere candidati alle principali cariche di capitano, giurato e giudice furono soltanto 15 casate²⁸¹.

Una valutazione attendibile del peso delle famiglie in seno al governo cittadino, quindi, non può prescindere da alcuni criteri fondamentali, che ineriscono principalmente alla frequenza nell'acquisizione delle cariche nel lungo periodo e, in secondo luogo, al grado di parentela dei selezionati: «una famiglia che riusciva ad avere due fratelli, o padre e figlio, al governo cittadino, avrebbe avuto maggiore autorevolezza di una presente con elementi lontani fra loro»²⁸². In ordine al dato della frequenza (sui gradi di parentela degli ufficiali mi riservo di fornire informazioni specifiche nel corso del presente paragrafo), il primato nell'accesso alle funzioni giuratorie nel quarantennio considerato risulta favorire i seguenti nuclei parentali: Morillo (con 17 presenze, pari al 41,4% rispetto al numero degli anni considerati), Lo Squiglio (29,2%), Guitardo (29,2%), Forte (21,9%), Miccichè (19,5%), Terranova e La Russa (17,07%), Franco Ayala e Sedegno (14,6%). Analogamente, una frequenza maggiore nell'acquisizione delle restanti cariche va invece attribuita, per la carica di proconservatore, agli Sbernia, ai Morillo, ai Notarbartolo, ai Forte, ai Salazar e ai Lo Squiglio; per quella di capitano, ai Franco Ayala, ai Lo Squiglio e ai de Lugo; per quelle di giudice civile e criminale ai Cappuzzo, ai Forziano e agli Aronica.

Si tratta, in generale, di esponenti del ceto civile (notai, “dottori di legge” e “di medicina”) e di ricchi gabelloti, in parte coinvolti direttamente nella gestione dell'azienda

²⁷⁷ *Descrizione generale del numero delli fuoghi, anime, e valori delle facultà così delli stabili allodiali, come dei mobili delle persone secolari del regno di Sicilia conforme la numeratione ultimamente fatta nell'anni 1652 e 1653*, Stamperia di Nicolò Bua, Palermo, 1658.

²⁷⁸ Cfr. G. Longhitano, *Studi di storia della popolazione siciliana. Riveli, numerazioni, censimenti (1569-1861)*, Cuecm, Catania, 1988, p. 150; D. Ligresti, *Dinamiche demografiche nella Sicilia moderna* cit., p. 142.

²⁷⁹ Si tratta delle famiglie Calà, Caruso, Garsia, Ingrassia, La Ritunda, La Vecchia, Laudico, Mangiafava, Planeta, Prati, Sarzana, Sponselli e Volo.

²⁸⁰ Si vedano, in particolare, le riflessioni relative alla designazione dei membri del Consiglio Generale lucchese tra il 1501 e il 1520 in M. Berengo, *Nobili e mercanti nella Lucca del Cinquecento* cit., p. 26.

²⁸¹ Si tratta delle famiglie Aratino, Arrostituto, Cali (Aronica), Cappuzzo, Chitardo, De Lugo, Forziano, La Padura, La Russa, Lanzirota, Lo Squiglio, Mangiaforte, Morillo, Salazar, Varres; Ascl, As, Ci, Liber scrutineorum officialium universitatis Calatanixette, b. 467, cc. 8r-11r, 1685-86 (Appendice, doc. 174).

²⁸² G. Macrì, *La “nobiltà” senatoria a Palermo tra Cinquecento e Seicento* cit., p. 92.

feudale in qualità di arrendatari o secreti dello stato (Aronica, Forte, Franco Ayala, Lo Squiglio, Notarbartolo), in parte legati alla casa del conte in veste di creati (Aronica, Boniver, Franco Ayala), in parte scelti dallo stesso come responsabili dell'amministrazione delle principali *fabriche* del paese (Miccichè, Morillo, Terranova), i quali di fatto traevano indubbia fonte di distinzione sociale dall'accesso pressoché esclusivo alle magistrature locali. Queste ultime, dunque, costituivano il presupposto di un'identità che si fondava sulla ricerca del prestigio e, nei casi più fortunati, sull'esibizione ostentata di un benessere costruito attraverso investimenti nella rendita fondiaria, nel campo immobiliare e in quello zootecnico, capace di garantire, in definitiva, stili di vita assimilabili a quelli del modello nobiliare *tout court*, che eccezionalmente potevano essere coronati dall'acquisizione di un feudo e di un titolo baronale²⁸³. Non stupisce che, su simili basi, gli esponenti della nobiltà civica locale avessero interesse al «perpetuarsi di relazioni sociali esclusive»²⁸⁴, in grado di assicurare la conservazione ereditaria del primato cittadino attraverso strategiche unioni matrimoniali. In questo senso, le donne svolgevano un ruolo decisivo, in quanto da esse dipendeva il consolidamento di alleanze funzionali a determinare la trasmissione delle principali risorse politiche e sociali all'interno di ambiti familiari ristretti, l'accesso ai quali era garanzia di ascesa per le famiglie emergenti²⁸⁵.

Un caso esemplare è quello della famiglia Filippazzo. All'inizio del secolo, Vincenzo Filippazzo – figlio del bionese Scipione Filippazzo²⁸⁶, forse legato da rapporti di parentela con il nisseno Diego Filippazzo di Nicola, inserito nella mastra del 1616²⁸⁷, e con ogni probabilità spostatosi a Caltanissetta al seguito di Aloisia Luna – esercitava le funzioni di medico per conto della famiglia Moncada, che intorno al 1611, dopo avere dettato testamento, raggiunse in Spagna «ob vocationem et ad litteras domini principis Paternionis»²⁸⁸. Alla data

²⁸³ Cfr. M.A. Visceglia, *La nobiltà nel Mezzogiorno d'Italia in età moderna* cit., pp. 68-79.

²⁸⁴ M. Trotta, *Potere locale e controllo feudale alla periferia del Regno: l'Abruzzo Citra nell'età moderna (secoli XVI-XVIII)*, in A. Musi, M.A. Noto (a cura di), *Feudalità laica e feudalità ecclesiastica nell'Italia meridionale* cit., p. 305. Nel suo saggio, in particolare, l'autore delinea un profilo del "patriziato urbano" di Chieti in età moderna.

²⁸⁵ Sulla definizione del ruolo delle donne nelle società d'antico regime, il recente dibattito storiografico ha impresso una svolta sostanziale, nella misura in cui ha consentito di rivalutare il peso della donna nella definizione dei legami familiari e nella gestione del patrimonio, ridimensionando l'idea di una sua incondizionata sottomissione giuridica, economica e sociale. Si vedano in particolare, tra i numerosi studi dedicati all'argomento, i seguenti numeri tematici della rivista «Quaderni storici»: *Costruire la parentela. Donne e uomini nella definizione dei legami familiari*, a cura di R. Ago, M. Palazzi, G. Pomata, n. 86 (1994); *Diritti di proprietà*, a cura di R. Ago, n. 88 (1995); *Gestione dei patrimoni e diritti delle donne*, a cura di A. Arru, n. 98 (1998). Tra gli studi più recenti, cfr. le riflessioni sulla donna «motore di ascesa sociale» in R. Cancila, *Gli occhi del principe* cit., pp. 116-121; S. Chojnacki, *Women and Men in Renaissance Venice. Twelve Essays on Patrician Society*, John Hopkins University Press, Baltimore, 2000; R. Ago, B. Borello (a cura di), *Famiglie. Circolazione di beni, circuiti di affetti in età moderna*, Viella, Roma, 2008; I. Chabot, *La dette des familles. Femmes, lignage et patrimoine à Florence aux XIVe et XVe siècles*, École française de Rome, Roma, 2011.

²⁸⁶ I Filippazzo figurano tra le "famiglie privilegiate" di Bivona già a partire dal Cinquecento: cfr. A. Marrone, *Bivona città feudale* cit., vol. I, p. 234. Lo stesso autore ritiene che, nel secolo successivo, la famiglia si fosse trasferita a Santo Stefano; ivi, vol. II, p. 401.

²⁸⁷ Ascl, As, Ci, Liber scrutineorum officialium universitatis Calatanixette, b. 467, cc. 6r-v, 1616-17 (Appendice, doc. 28).

²⁸⁸ Ascl, Fn, Notaio Valenziano Mangiaforte, b. 462, cc. 171r-176r, *Testamento di Vincenzo Filippazzo*, 9 agosto 1611. L'uso di lasciare disposizioni sui propri beni alla vigilia di lunghi viaggi è piuttosto comune: ad esempio, nel 1652, Antonino Russotto, *aromatario* di casa Moncada, in partenza per il regno di Valenza al seguito del principe di Paternò, non solo dettò il suo testamento, spinto dai timori per i «pericula maris» (Ascl, Fn, Notaio Arcangelo La Mammana, b. 650bis, cc. 691r-695r, 15 maggio 1652), ma provvide anche a vendere il materiale contenuto nella sua bottega, della quale si riservò comunque il possesso (ivi, cc. 690r-v, 14 maggio 1652).

del ravello del 1616, Vincenzo si trovava ancora lontano da Caltanissetta: in quell'anno, i giurati incaricati di censire i suoi beni, oltre ad annotare i nomi dei componenti del nucleo familiare legati alla casa paterna, poterono certificare soltanto il possesso di una vigna del valore di 300 onze²⁸⁹. Il carattere parziale di questo ravello è tuttavia bilanciato dalle informazioni desumibili da quello successivo del 1623, presentato stavolta dalla moglie Giulia Filippazzo, rimasta vedova a seguito della morte di Vincenzo avvenuta nell'autunno dello stesso anno 1616²⁹⁰: da esso si evince che la famiglia possedeva un tenimento di case diviso in più corpi nel quartiere SS. Salvatore, la vigna, cui erano aggregate più di 5 salme di *terri scapuli*, altri appezzamenti di prezzo inferiore, beni mobili per un valore di onze 536.26, rendite per un capitale di onze 1388.3.15, a un tasso del 10%, e gravezze per un capitale di onze 533.28.1, a un tasso prevalente del 10%; il tutto per un patrimonio calcolato al netto in onze 1827.27.19²⁹¹.

Il ravello, dunque, consente di evidenziare un livello di ricchezza assimilabile, secondo Marcello Verga, a quello di un modesto imprenditore agricolo, non elevato ma certamente non trascurabile²⁹². In proposito è significativo che, nel disporre la sua successione, Vincenzo Filippazzo avesse inteso trasmettere tale ricchezza in parti uguali tra i sei figli; di questi, ben cinque erano femmine (Aloisia, Penelope, Antonia, Maria e Ninfa) e soltanto uno, Diego, maschio. Lo scopo era evidentemente quello di favorire vantaggiose opportunità di matrimonio per le eredi donne – esclusa Penelope, destinata al monacato nella «Battia di San Benedetto della città di Bivona»²⁹³ –, che rappresentavano l'unico canale di riproduzione sociale ed economica per la famiglia, soprattutto alla luce della futura scelta dell'unico maschio di entrare nell'ordine dei gesuiti e di lasciare l'usufrutto di tutti i beni di sua pertinenza alla sorella maggiore Aloisia²⁹⁴. Del resto, alla prospettiva matrimoniale (in alternativa a quella monastica) guardò esplicitamente il testatore nella misura in cui volle inserire una clausola per cui, «maritando oi monacando a ditta Aloisia et Penelope o qualsivoglia di loro la signora duchessa di Bivona oi principi di Paternò don Antonio di Aragona, in tali caso ditta Aloisia et Penelope et qualsivoglia di loro si intendano instituti in onze cento per una tantum per cui si maritirà oi monicherà, pro ut supra, da pagarsi per ditta Iulia sua moglie supra li beni di isso testaturi». Il coinvolgimento dei Moncada nell'orientare le sorti delle figlie di Vincenzo Filippazzo è indicativo di uno stretto legame con la famiglia dei feudatari, confermato dal fatto che, in occasione delle nozze di Aloisia Filippazzo con il

²⁸⁹ Asp, Trp, Riveli, b. 112, c. 790v, *Ravello di Vincenzo Filippazzo*, 1616.

²⁹⁰ Ascl, Fn, Notaio Valenziano Mangiaforte, b. 466, cc.9r-11r, *Testamento di Vincenzo Filippazzo*, 30 settembre 1616.

²⁹¹ Asp, Trp, Riveli, b. 118, cc. 293r-302r, *Ravello di Giulia Filippazzo*, 5 marzo 1623.

²⁹² Cfr. M. Verga, *La Sicilia dei grani* cit., p. 109.

²⁹³ Asp, Trp, Riveli, b. 118, cc. 293r-302r, *Ravello di Giulia Filippazzo*, 5 marzo 1623.

²⁹⁴ Ascl, Fn, Notaio Bartolomeo Di Franco, b. 669, cc. 628r-629v, 5 giugno 1644. Su Diego Filippazzo – che all'inizio del presente lavoro è stato citato come predicatore nel duomo di Palermo al quale, nel 1650, all'indomani della scoperta della congiura di Pesce e del Giudice, fu comminato l'esilio per avere invocato l'indulgenza sovrana nei confronti dei delitti di ribellione – Giovanni Mulè Bertolo scrive che «nacque nel 1611, si ascrisse al sodalizio gesuitico nel 1626 e progredì grandemente nel campo del sapere. Per quattro anni insegnò la scienza del bello e ispirò negli alunni l'amore e il culto dei classici scrittori. Indi lesse teologia e sacra scrittura per anni dieci. Datosi alla predicazione riscosse il plauso nelle principali città di Sicilia e del continente italiano per forte argomentazione e per grazia nel dire. I principii liberali, che professava, lo fecero segno delle *carezze paterne* [corsivo nel testo; ndr] di Filippo III: il Filippazzi sognava l'isola sottratta al giogo straniero. [...] Il 26 ottobre 1674 morì in Palermo». G. Mulè Bertolo, *Caltanissetta nei tempi che furono e nei tempi che sono*, Tip. Ospizio prov. Di beneficenza Umberto I, Caltanissetta, 1906 (rist. an., Forni, Bologna, 1970), p. 386.

giurisperito spagnolo Vincenzo Boniver, Aloisia Luna concesse in dote alla sposa una rendita annuale di 42 onze, per un capitale di 1500 scudi, imposta sul ducato di Bivona²⁹⁵.

Quella di Aloisia con Vincenzo Boniver fu la prima di una serie di unioni che valsero a cementare l'alleanza della famiglia Filippazzo con esponenti del ceto civile locale e sovralocale, impegnati, nel corso del secolo, ad acquisire posizioni di rilievo nel reggimento cittadino. Lo stesso Boniver, ad esempio, fu tre volte giurato tra il 1631 e il 1635, salvo poi allontanarsi da Caltanissetta – dove possedeva, in base al rivelò presentato nel 1637 dai giurati, una palazzina nel quartiere Santa Flavia, una vigna di sei *migliara* in contrada Lago e altri piccoli appezzamenti²⁹⁶ – probabilmente al servizio, in qualità di avvocato, del principe di Paternò, del cui seguito doveva fare parte anche il figlio Saverio Boniver, morto senza eredi nel regno di Valenza negli anni in cui Luigi Guglielmo Moncada vi esercitò la carica di viceré²⁹⁷. Un secondo figlio di Vincenzo, Bernardo Boniver, anch'egli *utriusque iuris doctor*, ebbe a sua volta un ruolo attivo nell'amministrazione del centro nisseno nelle vesti di giurato, di proconservatore e soprattutto di giudice delle corti civile, criminale e d'appello, a conferma della vastità del terreno d'impiego dei dottori di legge nei diversi settori dell'amministrazione pubblica, analoga a quella dei notai, ai quali spettava di norma la custodia e la compilazione dei registri delle gabelle e degli uffici giudiziari e amministrativi²⁹⁸.

Quanto alle figlie minori di Vincenzo Filippazzo, Antonia, Maria e Ninfa, esse sposarono, rispettivamente, il giurisperito Giuseppe Aronica, Giovanni Tommaso Forte e il giurisperito Girolamo Miccichè.

A proposito degli *utriusque iuris doctores* citati, è significativo sottolineare come essi si mostrassero largamente disposti a coniugare alla pratica giuridica un'azione volta al controllo e alla gestione della terra, fondamentale fonte di ricchezza nonché «base principale dell'influenza politica»²⁹⁹. Ciò valse in modo specifico, come vedremo a proposito della vendita delle terre comuni nissene, per Giuseppe Aronica; ma un atteggiamento analogo è altresì rintracciabile nello stile di conduzione degli affari adottato dal cognato Girolamo Miccichè, il quale, ad esempio, oltre a possedere diverse vigne in territorio nisseno³⁰⁰, gestì in gabella per sette anni, tra il 1637 e il 1644, il feudo Gibili Xhabibi, per un prezzo annuale di onze 15 l'aratato³⁰¹.

²⁹⁵ I capitoli matrimoniali furono stipulati agli atti del notaio madrileno Giovanni Luigi Eredia, in data 10 febbraio 1615. L'atto è citato in un mandato di pagamento diretto da Carlo Alliata, procuratore generale del principe di Paternò, al segreto nisseno Mariano Forte, finalizzato al saldo delle 42 onze dovute ai coniugi Boniver per l'anno 1627; Ascl, Fn, Notaio Francesco La Mammana, b. 377, c. 58r, 15 settembre 1627.

²⁹⁶ Asp, Trp, Riveli, b. 125, fasc. I, cc. 569r-v, *Rivelo di Vincenzo Boniver presentato dai giurati di Caltanissetta*, 1637. Il rivelò si limita a certificare il possesso da parte di Boniver di beni immobili per un capitale di onze 163.20 e di beni mobili per un valore di onze 53.25; non sono invece indicate rendite e gravezze.

²⁹⁷ Asp, Am, b. 244, cc.4r-6r, *Testimonii a favore di don Bernardo Boniver per la rendita delle onze 42 tiene supra li stati di sua eccellenza*, 19 aprile 1657.

²⁹⁸ Cfr. M. Berengo, *Nobili e mercanti nella Lucca del Cinquecento* cit., pp. 53 sgg. Riguardo ai rappresentati del ceto notarile, sappiamo che il loro numero a Caltanissetta, verso la fine del Seicento, ammontava a sole otto unità: questo dato, nel 1687, indusse il notaio favarese Lorenzo Sebastiano Fantauzzi ad argomentare la sua richiesta di acquisizione del *domicilio* nisseno sulla base del fatto che «in ditta città di Caltanissetta vi è necessità di notari, per essere città di negotio e passaggio quasi di tutto questo regno di Sicilia e ditta città costare di anime al numero di decimila». Asp, Protonotaro del regno, b. 687, cc. 88v-89r, 19 luglio 1687.

²⁹⁹ Cfr. L. Stone, *La crisi dell'aristocrazia. L'Inghilterra da Elisabetta a Cromwell*, Einaudi, Torino, 1972, p. 43.

³⁰⁰ Asp, Trp, Riveli, b. 125, fasc. I, cc. 549r-553r, *Rivelo del dr. don Girolamo Miccichè*, 27 marzo 1637.

³⁰¹ Asp, Nd, Notaio Giacinto Cinquemani, b. 4461, 1637.

Girolamo, in particolare, era il primogenito maschio di donna Francesca Moncada, esponente di un ramo minore della famiglia dei feudatari, e di don Francesco Miccichè, notevole nisseno (verosimilmente imparentato con i Miccichè arrendatari di Pietraperzia e baroni di Conforto)³⁰², che era stato due volte capitano tra il 1606 e il 1608 e quattro volte giurato – stando ai dati frammentari emersi dai documenti d’archivio – tra il 1607 e il 1626; peraltro, grazie alle risorse relazionali assicurate dal suo matrimonio, Francesco aveva ottenuto dal cognato Mariano Forte, sposo di una sorella di Francesca Moncada, la possibilità di succedergli temporaneamente, per lo spazio di sedici mesi compresi tra il 1625 e il 1626, nelle funzioni di secreto, vale a dire nel prestigioso ruolo di *alter ego* del feudatario³⁰³, in virtù di un meccanismo nel quale è agevole rintracciare l’indizio di una chiara contaminazione tra “spirito familiare”, condivisione di responsabilità tra i membri di una stessa casa e conseguente partecipazione al governo del feudo.

Benché fosse il primogenito, tuttavia, Girolamo non ebbe la stessa capacità e lo stesso attivismo del padre nell’inserirsi nel *milieu* politico locale: egli, infatti, non compare mai tra i nomi degli ufficiali nisseni attestati nel quarantennio preso in esame, a differenza del fratello minore, don Ivo Miccichè, che fu ben nove volte giurato tra il 1650 e il 1667, tesoriere nell’anno indizionale 1665-66, nonché, come vedremo, depositario nei primi anni Sessanta della fabbrica del palazzo comitale di Caltanissetta. Ciononostante, Girolamo godeva indubbiamente, se non di una ricchezza significativa – nel rivelo del 1637, presentato a nome proprio e della figlia, donataria di tutti i suoi beni, egli denunciò un valore netto degli stessi pari soltanto a onze 897.5 –, almeno di una certa distinzione sociale, confermata ed esibita attraverso precisi “segni esteriori”, quale, ad esempio, la disponibilità di un discreto personale di servizio composto da tre creati per le occorrenze domestiche e da quattro “persone d’arbitrio” per il lavoro nei campi³⁰⁴.

Il cognato, Giovanni Tommaso Forte, era a sua volta esponente di una famiglia che, come si è avuto modo di mostrare, a partire dalla metà del XVI secolo tentò con successo la scalata alle cariche politico-amministrative locali, al punto da collocarsi stabilmente (almeno fino alla metà del secolo XVII) in seno alla mastra cittadina, nella quale, ad esempio, nel 1616 essa poteva vantare due dei suoi membri, Giuseppe Forte del fu Giovanni Tommaso e Leonardo Forte del fu Antonio³⁰⁵. Alla sua morte, nel 1636, in mancanza di eredi della linea maschile, Forte lasciò alle figlie ed eredi universali Anna, Margherita, Dorotea e Andrea (o Andreana), nate dal suo matrimonio con Maria Filippazzo, un patrimonio considerevole, che comprendeva, oltre a gioielli, mobilia, attrezzi di casa e oggetti di corredo, diversi immobili, tra cui un tenimento di case solerate nel quartiere San Domenico, residenza del defunto al confine con le case del cognato Girolamo Miccichè, un magazzino situato nel piano

³⁰² In questo senso, il rivelo del 1623 ci consente di certificare l’esistenza di legami di natura economica tra Francesco Miccichè e il territorio di Pietraperzia, di cui del resto erano originari gli undici garzoni al suo servizio: egli vantava infatti in quella città 60 onze di crediti, oltre ad alcune quote di frumento e orzo di cui era creditore nei confronti di diversi abitanti; allo stesso tempo, doveva all’arrendatario don Andrea Miccichè, barone del Consorto, 20 onze, più onze 17.10 per il prezzo di dieci salme di frumento acquistate in ragione di 52 tari la salma. Asp, Trp, Riveli, b. 121, cc. 223r-226r, *Rivelo di don Francesco Miccichè*, 7 marzo 1623.

³⁰³ Ascl, Fn, Notaio Francesco La Mammana, b. 378, cc. 228r-355r, *Conto finale stipulato tra don Antonio Moncada e Mariano Forte*, 11 giugno 1629.

³⁰⁴ Asp, Trp, Riveli, b. 125, fasc. I, cc. 549r-553r, *Rivelo del dr. don Girolamo Miccichè*, 27 marzo 1637.

³⁰⁵ Ascl, As, Ci, Liber scrutineorum officialium universitatis Calatanixette, b. 467, cc. 6r-v, 1616-17 (Appendice, doc. 28).

dell'Abbazia, tre botteghe nel quartiere San Rocco e numerose altre case e *apoteche*; un terreno detto "li Bucini", *con vigni, terri, giardino, stantii et altri*, una vigna in contrada Zibili e, al confine con entrambi, il comune nisseno di Spagliapatruni; infine, diverse rendite, tra cui 40 onze imposte sulla città di Palermo³⁰⁶.

Delle quattro figlie, la maggiore, Anna, andò in sposa all'*artis medicinae doctor* Giovanni Tommaso Terranova, personaggio di spicco del tessuto amministrativo locale – nell'ambito del quale svolse più volte le cariche di giurato e di tesoriere –, legato anche a un altro esponente della famiglia Forte, il secreto Giuseppe Forte e Moncada, il quale, nel 1644, «considerans et attendens ad magnum amorem et benevolentiam quam et quem semper gessit et gerit [...] et servitia prestita et fatta per dittum artis medicine doctorem don Ioannem Thomam de Terranova erga dittum don Ioseph, tam in eius egritudinibus quam in egritudinibus eius domus», gli donò una casa terrana nel quartiere Zingari³⁰⁷, ossia nel quartiere in cui, alla data del rivelo del 1651, la famiglia Terranova risultava possedere come propria residenza un intero tenimento³⁰⁸. Inoltre, grazie alla ricchezza accumulata in forza di un'intensa attività di gabelloto³⁰⁹ e fondata, in generale, sul controllo e sulla gestione della terra³¹⁰, Terranova poté procurare alla figlia Margherita un'unione vantaggiosa che la vide andare in sposa, nel 1672, a Francesco Inguardiola, barone di Gannigarreni, un casale situato nel feudo Mixima, in territorio nisseno³¹¹. Alla figlia il medico concesse una dote del valore complessivo di 2685 onze, che tuttavia, a soli tre anni dalla data delle nozze, lo sposo, prevenendo l'intenzione della moglie di adire le vie legali, fu costretto in parte a restituirle, in considerazione dei debiti accumulati «adversante fortuna» e del susseguente rischio di *vergere ad inopiam*³¹²: i beni dotali, del resto, costituivano una risorsa legata innanzitutto alle esigenze di sostentamento del nucleo familiare costituitosi con il contratto nuziale e il marito, dunque, lungi dal potervi vantare diritti di proprietà, si limitava a curarne l'amministrazione, salvo esserne privato qualora avesse dato prova di incapacità nella gestione dei propri averi³¹³.

Nonostante la levatura delle figure fin qui menzionate, nel corso del secolo confluirono attraverso un'accorta politica matrimoniale in seno all'ampio lignaggio di cui Vincenzo

³⁰⁶ Ascl, Fn, Notaio Arcangelo La Mammana, b. 641, cc. 750r-755v, 13 luglio 1641. Nel testamento del 9 giugno 1636 (rogato dal notaio Arcangelo La Mammana), Giovanni Tommaso istituiva come tutrice delle eredi la moglie Maria Filippazzo e, in qualità di supplente, don Giuseppe Forte, suo nipote o cugino. A causa della morte della prima e dell'indisponibilità del secondo, la Corte civile provvide a nominare un nuovo tutore nella persona di Bernardo Boniver, nipote del defunto; a quest'ultimo si deve la redazione dell'inventario.

³⁰⁷ Ascl, Fn, Notaio Bartolomeo Di Franco, b. 670, cc. 279r-280r, 28 ottobre 1644.

³⁰⁸ Asp, Trp, Riveli, b. 126, fasc. II, cc. 63r-65r, *Rivelo del dr. Giovanni Tommaso Terranova*, 1651.

³⁰⁹ A titolo esemplificativo, si considerino le acquisizioni in gabella, nei decenni centrali del XVII secolo, dei feudi Musta, Trabonella (Asp, Nd, Notaio Giacinto Cinquemani, b. 4461, 1637) e Torretta (Asp, Am, b. 751, cc. 161r-164r, *Ingabellazione del feudo della Turretta fece il duca di Montalto a Giovan Tommaso Terranova*, 16 agosto 1656).

³¹⁰ Si segnala in questa sede che il medico Terranova acquistò nella primavera del 1637, a pochi mesi dalla sua emancipazione dalla casa paterna (Ascl, Fn, Notaio Onofrio Milazzo, b. 695, fasc. 4, cc. 3r-4r, 9 settembre 1636), i comuni di Salacicchio (salme 7.5) e di Roccitello (salme 7.7), confinanti con il feudo Grotta dell'Acqua, per un prezzo, rispettivamente, di 22 onze la salma e di 25 onze la salma; ivi, cc. 94r-100r, 17 maggio 1637.

³¹¹ Cfr. F. San Martino De Spucches, *La storia dei feudi e dei titoli nobiliari di Sicilia* cit., vol. IV, pp. 19-20. Il contratto di matrimonio fu rogato dal notaio Bartolomeo Di Franco in data 8 maggio 1672.

³¹² Ascl, Fn, Notaio Bartolomeo Di Franco, b. 695, cc. 598r-601v, 8 marzo 1675.

³¹³ Cfr. R. Ago, *Ruoli familiari e statuto giuridico*, «Quaderni storici», n. 88 (1995), pp. 113-114. L'autrice, facendo riferimento ad alcuni casi concreti, mostra come, in base agli statuti romani, nel caso di "vergencia ad inopiam" del marito, i beni dotali si trasferissero improrogabilmente alla moglie, senza possibilità per il coniuge di tornare ad amministrarli, neppure a fronte di un risollevarmento delle sue fortune.

Filippazzo può essere considerato il fondatore, il nucleo più significativo di tale lignaggio (e quello per molti aspetti più interessante) fu generato dalle nozze tra Antonia Filippazzo e l'*utriusque iuris doctor* Giuseppe Aronica. La parabola di quest'ultimo, in particolare, si configura come oltremodo indicativa del peso che l'alleanza con il feudatario poteva esercitare nel favorire significativi processi di ascesa.

Figlio del nisseno Antonino Aronica, inserito negli *squittini* del 1616-17 come candidato alla carica giuratoria³¹⁴, Giuseppe iniziò la sua carriera nei gangli dell'amministrazione municipale a partire dal secondo decennio del XVII secolo, assumendo più volte le funzioni di giurato, di giudice civile e, dagli anni Trenta, anche quelle di tesoriere. Nel 1623, agli albori della sua progressiva ascesa, egli disponeva di una ricchezza piuttosto limitata, pari a onze 763.22.5 (valore netto delle sue facoltà), nonché di due creati e di undici garzoni stipendiati; tuttavia, appariva già in nuce in questa fase il profilo dell'uomo dinamico, interessato a investire nella terra e a trarvi profitto, che si sarebbe palesato negli anni successivi: a lui, nello stesso anno 1623, competeva infatti la gestione in gabella di oltre 60 salme di terre comuni, sulle quali avrebbe dovuto corrispondere all'arrendatario Francesco Graffeo, in occasione del successivo raccolto, 81 salme di frumento e 8 salme di orzo, oltre a onze 22.12 per il prezzo di quattro buoi, il cui acquisto era andato a incrementare il discreto numero di animali *lavuraturi* in suo possesso, cui si affiancavano 220 pecore³¹⁵.

Su queste basi, Aronica fu in grado, nel volgere di un quindicennio circa, di accrescere considerevolmente l'entità del patrimonio familiare, di cui, intorno alla metà degli anni Trenta, egli si limitava in realtà a percepire i frutti «con alimentarne tutta la famiglia»: in occasione del rivelo del 1637, il giurista nisseno dichiarò infatti che le risorse familiari censite si trovavano poste a nome del figlio sedicenne Nicolò, che, in particolare, risultava beneficiario delle donazioni del padre, della madre e della nonna paterna, quest'ultima residente nella casa dello stesso Aronica. Tra le facoltà rivelate, dunque, figuravano immobili per un valore di onze 715.3, tra cui un tenimento di case, ove la famiglia risiedeva, comprendente 18 vani solerati e terrani nel quartiere Santa Flavia, un secondo tenimento, due magazzini, tre botteghe e una vigna di venti *migliara*; beni mobili per un valore di onze 1638.17; rendite per un capitale di onze 3405.9, di cui onze 1666.20 come capitale di una rendita pari a onze 100 «sopra la città di Palermo» in ragione del sei per cento, onze 1142.25 come capitale di 80 onze di bolla sulla stessa città in ragione del sette per cento e onze 101 come capitale al dieci per cento di onze 10.3 di bolla pagate annualmente da don Diego Filippazzo³¹⁶. L'importo netto delle facoltà calcolato per il 1637, pari a onze 5643.5, si accrebbe ulteriormente nell'arco temporale compreso fino al 1651, allorché Giuseppe Aronica (stavolta a titolo personale) denunciò un patrimonio netto di onze 7789.14³¹⁷, con un incremento quindi di oltre il 900% rispetto al 1623.

Le ragioni di tale fortuna mi pare vadano ricercate anzitutto nella capacità di Aronica di inserirsi con successo nel novero dei fedelissimi del principe di Paternò. Da questi, nel 1634, egli ottenne in particolare la qualifica di creato, in virtù di un atto – inserito nel documento con cui lo stesso Aronica fu designato, nel medesimo anno, deputato amministratore della

³¹⁴ Ascl, As, Ci, b. 467, cc. 6r-v, 1616-17 (Appendice, doc. 28).

³¹⁵ Asp, Trp, Riveli, b. 116, fasc. I, cc. 21r-24v, *Rivelo del dr. Giuseppe Aronica*, 3 marzo 1623.

³¹⁶ Ivi, b. 125, fasc. I, cc. 583r-588r, *Rivelo del dr. Giuseppe Aronica*, Quartiere Santa Flavia, 1637.

³¹⁷ Ivi, b. 126, fasc. II, cc. 91r-97r, *Rivelo del dr. Giuseppe Aronica*, gentiluomo di Caltanissetta, 1651.

fabbrica del nuovo carcere di Caltanissetta³¹⁸ – che, per la sua gravidanza, vale la pena di riportare in questa sede:

Fuit provisum et mandatum per illustrissimum et excellentissimum dominum don Aloisium de Moncada, La Cerda et Aragona, principem Paternionis, ducem Montis Alti et Bisbone et comitem Caltanissette, ad relationem spectabilis uid Petri Morfino, consultoris degentis in hac civitate Caltanissette in discursum visitationis, quod Ioseph de Aronica de hac civitate preditta de cetero et ex nunc in antea teneatur, sit et reputatus tamquam unus ex creatis domus ditti excellentissimi domini principis, pro tot servitiis prestitis per dittum de Aronica ditto excellentissimo domino principi, et tamquam tali concedantur et sint concesse omnes et singule exentiones gabellarum, franchitie, immunitates, privilegia et omnia alia que sunt solita gaudere alii creati ditti excellentissimi domini principis qui actualiter serviunt ditto excellentissimo domino principi, quoniam sic dictus dominus princeps voluit et vult et ita fieri sibi placuit et mandavit et mandat et non aliter etc.

L'ingresso, in veste di creato, nella casa del feudatario rappresentò, dunque, una sorta di qualifica onorifica che Giuseppe Aronica ottenne come ricompensa per i “servizi prestati”, secondo una pratica piuttosto comune per i Moncada, usi a concedere mercedi e doni alla folta schiera di avvocati e giuristi ai quali si affidavano per dirimere le numerose controversie nelle quali si trovavano spesso coinvolti³¹⁹. In ogni caso, essa fu il primo segno esplicito di un rapporto di fiducia che, in seguito, venne corroborato dall'assunzione da parte del giurista nisseno del ruolo di consultore del principe, attestato con certezza per l'anno 1648³²⁰, ruolo che lo portò a valicare gli stretti confini municipali e dunque a inaugurare una tendenza che fu replicata con successo dal figlio Nicolò, anch'egli *utriusque iuris doctor*, il quale, non solo ricoprì a Caltanissetta le importanti cariche di giurato, capitano, avvocato fiscale e giudice civile nella difficile congiuntura degli anni 1645-50, ma in seguito divenne anche giudice della corte pretoriana di Palermo (1676-77), giudice della Regia udienza di Messina e soprattutto giudice della Regia Gran Corte (1682-83)³²¹.

Quella degli Aronica di Caltanissetta è, dunque, una vicenda che ben esemplifica un processo di mobilità che, a partire dalla gestione di cariche pubbliche a livello locale, determinò l'assunzione di posizioni di rilievo all'interno delle magistrature centrali. Fulcro di tale processo, tuttavia, fu l'ammissione di Giuseppe Aronica nel novero dei feudatari del regno, attraverso l'acquisizione, con privilegio del 26 febbraio 1657, del titolo baronale sui territori di Mendola, San Nicola la Molarra, Ficuzza e Babaurra³²², territori che lo stesso

³¹⁸ Ascl, Fn, Notaio Francesco Volo, b. 1040, cc. 197[bis]r-198[bis]v, 12 novembre 1634.

³¹⁹ Cfr. L. Scalisi, R.L. Foti, *Il governo dei Moncada* cit., p. 25. In realtà, non conosciamo la tipologia di servizi prestati da Aronica, ma, data l'estrazione del personaggio, non è da escludere che essi avessero attinenza con l'ambito giuridico.

³²⁰ Nel dicembre di quell'anno, la governatrice Caterina Moncada annunciava ai giurati l'imminente ritorno da Collesano del consultore Aronica, che in quel centro si era recato per compiere una ricognizione di informazioni e documenti necessari allo svolgimento di alcuni procedimenti giudiziari rimasti in sospenso. Ascl, As, Ci, b. 21, c. 9r, *Lettera di Caterina Moncada ai giurati di Caltanissetta*, Collesano, 22 dicembre 1648.

³²¹ Cfr. A. Mango di Casalgerardo, *Nobiliario di Sicilia* cit., p. 86; L.A. Barrile, *Caltanissetta città dell'isola e regno di Sicilia nella Valle di Mazzara* cit., p. 137; G. Mulè Bertolo, *Caltanissetta nei tempi che furono e nei tempi che sono* cit., pp. 390-391. Nicolò Aronica fu inoltre apprezzato autore di alcune *allegationes*, di cui una composta nel 1653 «in causa possessorii summariissimi principatus et status Campifranco pro d. Stephano Riggio et Campo»; cfr. A. Mongitore, *Bibliotheca sicula sive de scriptoribus siculis qui tum vetera, tum recentiora saecula illustrarunt, notitiae locupletissimae*, Palermo, 1714 (rist. an. Forni, Bologna, 1971), t. II, p. 86.

³²² Asp, Rc, b. 724, cc. 82r-84r, *Privilegium tituli baronis in personam uid Ioseph Aronica*, Messina, 26 febbraio 1657 (Appendice, doc. 137). Il titolo baronale viene concesso «absque tamen obligatione servitii militarii seu compositionis» e senza possibilità di godere di alcuna giurisdizione «ultra illam quam ante hoc presens privilegium habebas».

Moncada aveva alienato in suo favore, in virtù di un'operazione che, come vedremo, recherà i segni, se non di un esplicito accordo, quantomeno di una complementarità di interessi tra il feudatario e il giurista nisseno. Tra l'altro, a rimarcare il livello di distinzione raggiunto attraverso il conseguimento dello *status* feudale, Aronica fu insignito nello stesso 26 febbraio del titolo di don³²³, di un titolo cioè puramente onorifico che, nella fase storica considerata, rappresentava per molti siciliani «il trampolino di lancio verso riconoscimenti più prestigiosi, o almeno una forma, seppur minima, di distinzione sociale per chi a un titolo nobiliare non avrebbe mai potuto aspirare»³²⁴.

Si può dunque affermare che Aronica appartenne alla folta schiera di quanti, tra gli elementi più intraprendenti del complesso mondo del notabilato urbano, seppero beneficiare di quelle tendenze inflazionistiche connesse al prolifico “mercato degli onori” che, tra Cinquecento e Seicento, maturarono a livello europeo, in linea con l'esigenza di monarchie frequentemente in guerra di procurarsi capitali materiali (attraverso la vendita di onori e titoli) e immateriali (in ordine alla ricerca del consenso) fondamentali per la loro tenuta³²⁵. La conseguenza più ovvia di questo fenomeno di inflazione consistette, per molti degli onori e dei titoli accordati, nella loro inevitabile svalutazione: ad esempio, a proposito del titolo di don – di cui, durante il regno di Filippo IV (1621-65), si contano ben 110 concessioni³²⁶ –, Fabrizio D'Avenia sottolinea come non solo molti cominciarono a fregiarsene gratuitamente e senza alcuna autorizzazione, ma anche come, alla data del 1657 (lo stesso anno del privilegio emanato a favore di Giuseppe Aronica), esso fosse «una “merced [così] minima” che la sua concessione non aveva più bisogno di una consulta del Consiglio d'Italia»³²⁷.

Eppure, il don restava un titolo di importanza strategica, in quanto, a differenza di quello baronale, era possibile trasmetterlo simultaneamente a tutti i figli, anche ai cadetti, di entrambi i sessi³²⁸. Ciò non dovette costituire un fattore secondario per Giuseppe Aronica, soprattutto in considerazione del fatto che, dei cinque figli nati dal suo matrimonio con Antonia Filippazzo, sua prima moglie – in seguito, nel 1640, avrebbe sposato donna Flavia Boscari e Campochiaro, sorella del Giuseppe Boscari e Campochiaro che fu membro del senato di Caltagirone nel 1647³²⁹ –, quattro erano femmine: queste ultime, dunque, escluse in linea teorica dalla successione diretta alla dignità baronale, grazie all'abilità paterna venivano dotate di un valido segno alternativo di distinzione sociale, che esse potevano tramandare *in perpetuum et in infinitum* alla loro progenie.

L'interesse a salvaguardare il prestigio della linea cognatizia va letto anche in rapporto a un ulteriore elemento, ossia quello dell'assenza di eredi del figlio maschio, Nicolò (che tra l'altro non ci risulta avere mai contratto matrimonio), che dovette senz'altro orientare le scelte

³²³ Ivi, cc. 80v-82r, *Privilegium tituli don in personam uid Ioseph Aronica*, Messina, 26 febbraio 1657 (Appendice, doc. 136). Aronica, tuttavia, non figura nell'elenco dei beneficiari del titolo presente in A. Mango, *I titoli di Don concessi in Sicilia dal secolo XVI*, [Palermo, 1896], pp. 3-6.

³²⁴ Cfr. F. D'Avenia, *Il mercato degli onori* cit., p. 270.

³²⁵ Cfr. ivi, p. 267, ove sono presenti indicazioni bibliografiche utili per ricostruire il fenomeno dell'inflazione degli onori in ambito europeo e nel contesto dei domini spagnoli. Sui casi siciliani di mobilità coronata dalla conquista del titolo baronale, cfr. O. Cancila, *Baroni e popolo nella Sicilia del grano* cit., pp. 149-165, in cui l'autore, in particolare, sottolinea come «mai forse nella storia dell'isola la nobiltà si acquistò con tanta facilità come nei decenni tra Cinque e Seicento».

³²⁶ Cfr. F. D'Avenia, *Il mercato degli onori* cit., p. 270.

³²⁷ Ivi, pp. 273-274.

³²⁸ Ivi, p. 284.

³²⁹ Cfr. D. Palermo, *Sicilia 1647* cit., p. 187n.

testamentarie di Giuseppe Aronica e contribuire a riservare alle figlie femmine una posizione non marginale nei meccanismi successori, in deroga al modello di stampo nobiliare, largamente praticato (pur con le dovute eccezioni) dalle famiglie feudali coeve e fondato sulla preferenza accordata ai primogeniti maschi rispetto ai cadetti e alle donne³³⁰. Così, alla morte del giurista nisseno, ad essere nominati eredi universali *equis portionibus*, oltre a Nicolò, furono le figlie Anna, Rosalia e il nipote Antonio Morillo e Aronica, nato dall'unione tra la figlia Giulia e l'*utriusque iuris doctor* Gaspare Morillo³³¹; una quarta figlia, Ninfa, monaca nel monastero di Santa Croce con il nome di donna Flavia Maria Aronica, fu invece designata come erede particolare «in omnibus suis dotibus [...] apportatis in ditto monasterio»³³².

Alla quota ereditaria del figlio maschio, «tamquam maior domus et familiae meae et, ut vulgo dicitur, maiorasco domus meae», Giuseppe Aronica aggiunse l'anteparte a lui riservata nei contratti dotali delle sorelle, comprendente un *locus*, cioè un podere, in contrada Annicanini e il comune di Babaurra, oltre ai suoi libri «qui sunt in eius libraria in civitate Panormi», a diversi piatti d'argento e al denaro destinato al suo mantenimento nella capitale palermitana negli anni del conseguimento del titolo dottorale, per il quale risultavano essere state effettuate donazioni che lo stesso Aronica prescrisse fossero da ritenersi decadute, pena l'invalidazione del legato. Nicolò ereditò inoltre il titolo di barone di San Nicola, di cui tuttavia il padre si preoccupò di regolare con estrema precisione e meticolosità i passaggi successori che, nella fattispecie, avrebbero privilegiato, in caso di estinzione della linea maschile, innanzitutto la primogenita Anna (che in effetti, alla morte del fratello, poté fregiarsi del titolo)³³³ e i suoi discendenti; quindi, nell'ordine, la seconda figlia Rosalia, il nipote Antonio Morillo e i loro rispettivi eredi e, nel caso estremo di estinzione della famiglia,

³³⁰ Cfr. M.A. Visceglia, *Linee per uno studio unitario dei testamenti e dei contratti matrimoniali dell'aristocrazia feudale napoletana tra fine Quattrocento e Settecento* cit., p. 394. In un suo recente contributo, Ida Fazio ha sottolineato come la parità successoria tra i figli di entrambi i sessi fosse uno degli elementi – insieme con la trasmissione delle abitazioni attraverso la dote, la connotazione nucleare della famiglia, la distinzione dei ruoli economici in base al genere – attestati soprattutto nella Sicilia del latifondo agricolo; cfr. I. Fazio, *Famiglia, onore, genere. In Sicilia: modelli e nuove ricerche*, in F. Benigno, C. Torrisi, *Rappresentazioni e immagini della Sicilia tra storia e storiografia* cit., p. 67.

³³¹ Gaspare Morillo, membro di una famiglia attestata ai primi posti nell'accesso alle cariche giuratorie di Caltanissetta, era il primogenito dell'*artis medicinae doctor* Ludovico Morillo, notevole nisseno la cui ricchezza proveniva principalmente dalla cerealicoltura e dall'allevamento del bestiame su terreni per lo più in affitto (si veda in proposito il rivelo del 1637 in Asp, Trp, Riveli, b. 125, fasc. I, cc. 107r-113v, in base al quale il rivelante dichiarava un patrimonio netto di onze 2884.5).

³³² Ascl, Fn, Notaio Bartolomeo Di Franco, b. 698, cc. 472r-484r, *Testamentum solemne uid don Ioseph Aronica baronis Sancti Nicolai*, 15 gennaio 1678 (Appendice, doc. 164). Aronica redasse di proprio pugno il documento in data 6 luglio 1666 e lo depositò agli atti del notaio nisseno Michelangelo Riccobene, salvo la morte di questi, trasferirlo agli atti del notaio Di Franco, da cui fu aperto nel 1678. Si vedano anche l'inventario del 30 marzo in ivi, cc. 693r-700r (Appendice, doc. 165) e l'atto di divisione tra i quattro eredi universali dei beni lasciati dal defunto, datato 13 aprile 1678, in ivi, cc. 723r-732r.

³³³ Con il titolo di baronessa di San Nicola, ad esempio, Francesco Saverio Cali appellò la madre Anna Aronica, ormai defunta, in una lettera del 1696: Asp, Am, b. 265, c. 91r, *Lettera di don Francesco Saverio Cali e Aronica a Giuseppe Salerno*, 10 febbraio 1696. Anna ereditò il titolo baronale verosimilmente intorno al 1686, a seguito della morte senza figli del fratello Nicolò, i cui beni furono divisi tra gli altri tre eredi universali di Giuseppe Aronica, ossia tra la stessa Anna, Rosalia e Antonio Morillo e Aronica: Asc, Archivio Trigona della Floresta, b. 372, cc. 47r-58r, *Divisio bonorum quondam spectabilis uid don Nicolai Aronica*, 14 settembre 1686 (transunto dal notaio Bartolomeo di Franco). Nel Settecento il titolo transitò dagli Aronica ai Genovesi attraverso un ramo dei Morillo: nel 1738 il dottore in legge Giuliano Genovese e la moglie Anna Maria Morillo Cali e Aronica presero possesso della baronia e ne ottennero l'investitura; cfr. F. San Martino De Spuches, *La storia dei feudi e dei titoli nobiliari di Sicilia* cit., vol. X, pp. 123-124.

le due confraternite nissene intitolate al Santissimo Sacramento e alle anime del Santissimo Purgatorio e i procuratori dei poveri di Caltanissetta.

Una cura analoga fu riservata dal giurista alle disposizioni riguardanti la successione relativa ai suoi beni e crediti, cui si accompagnò la decisione di fedecommetterli, ossia di vincolarli attraverso il divieto di alienazione e smembramento: ciò avrebbe consentito di ovviare alla singolarità del regime successorio prescelto, fondato su una ripartizione equa dell'eredità tra più consanguinei, in virtù di un meccanismo che consentisse di limitare i rischi concreti di dispersione del patrimonio. Da questo punto di vista, il testamento autografo di Giuseppe Aronica rappresenta dunque un tipico esempio di scelte capaci di evidenziare «una concezione ampia della parentela in cui gli interessi patrimoniali in gioco non sono mai esclusivamente quelli della propria discendenza immediata, ma quelli della Casa nel suo complesso»³³⁴: lo stesso testatore, infatti, si premurò di dichiarare che «omnia bona mea stabilia, redditus et iura censualia, emphiteutica, censualia perpetua fuerunt ante cum maximo corporis labore acquisita ad effectum ut filii mei, nepotes, pronepotes et posterii mei possint honorifice vivere et eorum filii et familia cum decore substantare»³³⁵.

Nell'economia delle disposizioni di Aronica, la categoria del “decoro” assurge dunque a elemento di rilievo nella costruzione dell'identità familiare, marcando un campo, quello del *mos nobilium*, che di fatto presupponeva la capacità di mantenere un tenore di vita e di spesa idoneo al rango conseguito. Tra i discendenti del giurista nisseno, tuttavia, non tutti riuscirono a uniformarsi a tale fondamentale dettato. È il caso, ad esempio, dell'*utriusque iuris doctor* Francesco Saverio Cali e Aronica, secondogenito maschio nato dal primo matrimonio di Anna Aronica – sposata in seconde nozze con il giurista Giuseppe Neri – con Giovanni Vincenzo Cali. Quest'ultimo apparteneva a una famiglia tradizionalmente legata alla pratica giuridica – lo stesso Giovanni Vincenzo, come il padre Gregorio, aveva acquisito il titolo di dottore in diritto civile e canonico – che, all'inizio del secolo, poteva vantare all'interno della mastra nissena un suo componente, tale Lucio Cali del fu Demetrio, probabilmente originario di Licata³³⁶. Alla vigilia della sua morte, avvenuta nel 1640³³⁷, Giovanni Vincenzo possedeva un patrimonio il cui valore netto, pari a onze 193.10³³⁸, si attestava su livelli nettamente inferiori rispetto alla media documentata per gli altri esponenti dell'*establishment* locale, all'interno del quale egli si inserì ricoprendo più volte le cariche di giurato e di giudice civile. In effetti, nel computo delle facoltà non era inserito, alla data del rivelò presentato nell'aprile 1637, il comune di Serra delli Latruni, che Cali aveva assunto in gabella a partire dall'anno indizionale 1637-38³³⁹, salvo risolversi ad acquistarlo, per conto del primogenito Gregorio, con atto del 28 ottobre 1637³⁴⁰: tale acquisto, tuttavia, non fu risolutivo per le sorti economiche della famiglia, del cui bilancio ci fornisce utili indicazioni un capitolo del

³³⁴ M.A. Visceglia, *Linee per uno studio unitario dei testamenti e dei contratti matrimoniali dell'aristocrazia feudale napoletana tra fine Quattrocento e Settecento* cit., p. 410.

³³⁵ Ascl, Fn, Notaio Bartolomeo Di Franco, b. 698, c. 478r.

³³⁶ Ascl, As, Ci, Liber scrutineorum officialium universitatis Calatanixette, b. 467, cc. 6r-v, 1616-17 (Appendice, doc. 28). Nell'elenco, Lucio Cali è indicato come appartenente alla mastra di Licata (*ex mastra Leocate*).

³³⁷ Ascl, Fn, Notaio Arcangelo La Mammana, b. 640, cc. 262r-264r, *Testamento dell'uid Giovanni Vincenzo Cali*, 1 luglio 1640.

³³⁸ Asp, Trp, Riveli, b. 122, fasc. I, cc. 217r-218v, *Rivelò del dr. Giovanni Vincenzo Cali*, Quartiere San Rocco, 16 aprile 1637.

³³⁹ Asp, Nd, Notaio Giacinto Cinquemani, b. 4461, 1637.

³⁴⁰ Ivi, b. 4462, cc. 519r-524r, 28 ottobre 1637.

testamento di Giuseppe Aronica, nel quale il giurista, nominato tutore dei figli del defunto, dichiarava di avere sborsato ingenti somme per compensare l'esiguità del patrimonio da quello lasciato in eredità, che per di più risultava gravato da numerosi censi e debiti³⁴¹. Così, a distanza di qualche anno, Francesco Saverio Cali e Aronica – che nel frattempo aveva sposato Antonina Boscari, nipote della seconda moglie del nonno Giuseppe Aronica, dalla quale la coppia ricevette cento onze di dote³⁴² – fu costretto, al fine di fare fronte a un debito di onze 448.9.18 nei confronti della secezia di Caltanissetta, a vendere una rendita per un capitale di 157 onze circa e a chiedere, per il saldo della restante parte, una dilazione di pagamento, poiché, come annotava il secreto Francesco Notarbartolo, «egli non ha d'introito più d'una quarantina di onze l'anno e vi ha da sostentare e vestire la famiglia»³⁴³. Se si considera poi che Francesco Saverio fu tra i soggetti più dinamici del ceto dirigente nisseno – nella seconda metà del Seicento fu infatti due volte giudice civile, due volte giudice d'appello, tre volte proconservatore, ben nove volte giurato, e in ultimo, tra il 1680 e il 1685, secreto –, non si può non concludere con Rossella Cancila che «le gerarchie del prestigio e le gerarchie della ricchezza non sempre seguivano gli stessi percorsi»³⁴⁴.

Un esempio analogo, al di fuori del clan degli Aronica, riguardò la famiglia Salazar, la cui vicenda consente di evidenziare come il dinamismo sociale da cui erano originati, nei casi più fortunati, i fenomeni di mobilità in ascesa, potesse altresì generare vere e proprie parabole discendenti. All'inizio del secolo, lo spagnolo don Girolamo Salazar, maggiordomo e fedele *criado* del principe Antonio Moncada nelle corti di Napoli, Sicilia e Spagna³⁴⁵, menzionato nello *squittinio* nisseno del 1616-17 come giurato dell'anno in corso e come candidato a ricoprire la stessa carica, godeva di una certa agiatezza, confermata dalla concessione in prestito di consistenti somme al feudatario³⁴⁶: in base al revelo del 1623, sappiamo che egli possedeva tra Caltanissetta e Paternò beni per un valore lordo di onze 5446.13.9, che comprendevano onze 319.21.5 di rendita vantata sugli stati del duca di Montalto; a essi, vanno aggiunte le facoltà possedute verosimilmente nella città di Palermo, dove Girolamo, alla data del 1623, risiedeva e dove, nello stesso anno, si apprestava a trasferire da Caltanissetta i suoi congiunti, insieme con la sua folta schiera di creati e servitori³⁴⁷.

In realtà, nel centro nisseno la famiglia tornò nei decenni successivi ad abitare e a gestire i propri interessi economici, fondati principalmente sulla conduzione in gabella di feudi della secezia: a Caltanissetta, Girolamo dettò infatti nel 1634 il suo testamento, in virtù del quale nominò erede universale il figlio Antonio, istituendo un fedecommesso in suo favore³⁴⁸.

³⁴¹ Ascl, Fn, Notaio Bartolomeo Di Franco, b. 698, c. 480v.

³⁴² Il contratto di matrimonio fu rogato dal notaio nisseno Bartolomeo Di Franco nel novembre del 1661. Uno dei figli di Francesco Saverio e di Antonina, Ignazio Cali e Aronica, nella seconda metà del Seicento sposò Ninfa Morillo e Miccichè (nipote di Girolamo Miccichè e di Ninfa Filippazzo), contribuendo in tal modo a riunire due rami disgiunti dell'originario lignaggio dei Filippazzo: cfr. i capitoli matrimoniali in Ascl, Fn, Notaio Domenico Giordano, b. 811, cc. 713r-721r, 22 giugno 1684.

³⁴³ Asp, Am, b. 258, cc. 171r-173r, *Lettera di don Francesco Notarbartolo a don Luigi Ossorio*, 4 luglio 1686.

³⁴⁴ R. Cancila, *Fisco ricchezza comunità nella Sicilia del Cinquecento* cit., p. 229.

³⁴⁵ Cfr. *infra*; L. Scalisi, R.L. Foti, *Il governo dei Moncada (1567-1672)* cit., p. 41.

³⁴⁶ Nel 1632, ad esempio, Salazar versò alla Tavola di Palermo 2000 onze a nome di Luigi Guglielmo Moncada e dell'abate Antonino Castiglione, i quali si impegnarono a rendere la somma entro il 15 ottobre 1633; Asp, Nd, Notaio Giacinto Cinquemani, b. 4457, cc. 49r-53r, 19 ottobre 1632.

³⁴⁷ Asp, Trp, Riveli, b. 120, fasc. II, cc. 85r-89r, *Rivelo di Girolamo Salazar*, 1 marzo 1623.

³⁴⁸ Asp, Am, b. 293, cc. 183r-186r, *Testamento di don Girolamo Salazar*, 25 agosto 1634 (transunto dal notaio Francesco Volo di Caltanissetta). Di un certo interesse sono altresì i codicilli testamentari: oltre a numerosi legati in favore di enti ecclesiastici, essi prevedevano la necessità di subingabellare i feudi Ramilia, Misteci e il terreno

Quest'ultimo – primogenito nato, insieme con la sorella Susanna, dal secondo matrimonio del creato spagnolo con donna Maria Alimena, cognata del barone di Carpinello Giovanni Giorlando Lo Squiglio – venne di fatto preferito come legittimo successore al fratello maggiore, Orazio Salazar, nato dal primo matrimonio con Maria Gambarella: tale scelta fu dettata non solo dal prestigio del ramo materno³⁴⁹, imparentato con l'illustre casa dei Lo Squiglio, ma anche dal progetto nuziale che vide Antonio sposare Anna Petroso di Castrogiovanni, sorella del barone di Bombinetto, il quale a sua volta ricevette in sposa Susanna Salazar, celebrando così un'unione incrociata che, da un lato, incrementò le possibilità per la famiglia di succedere nel titolo baronale e, dall'altro, rispondeva a esigenze di riduzione dei rischi di dispersione dei patrimoni³⁵⁰.

In effetti, gli auspici paterni furono vanificati dalla difficile congiuntura della metà del Seicento, allorché il succedersi di cattive annate mise a dura prova la stabilità economica degli eredi, in larga misura legata fino ad allora alle pratiche di conduzione della terra.

Così, ad esempio, morto nel 1648 Antonio Salazar³⁵¹, la vedova Anna si dichiarò impossibilitata a saldare un debito di onze 677.15.18 nei confronti della Deputazione dello stato di Caltanissetta per la gabella dei feudi Milicia, Piscazzi Sottani e Soprani, in conto della quale essa suggeriva di compensare gli interessi maturati sulla rendita di onze 319.21.5 dovuta dal principe di Paternò³⁵²: le ragioni delle difficoltà economiche – che furono tali da costringere la stessa Anna a contrarre un prestito per celebrare il funerale del marito e a restituire la somma mediante la vendita del comune di Milione, compreso tra i beni ereditari³⁵³ – riguardavano «li pessimi ricolti have havuto cossì essa exponenti come soi inquilini nelli anni quindicesima et prima inditione proximi passati, che non solo non ha potuto essere sodisfatta da detti inquilini delli gabelli di detti feghi, ma neanche delli succursi, prezzo di bestiame e simensa datoci, delli quali ni è al presente creditrice più di onze 1300».

detto del Pantano, oggetto di contratti di gabella ancora validi; la designazione, in qualità di sostituta eventuale dell'erede universale, della figlia Susanna, la quale avrebbe però ereditato i soli beni immobili e le rendite, lasciando il fratello *vero patrui e signuri* degli altri beni; la possibilità di compensare le migliaia di scudi di crediti vantati nei confronti dei *quondam* Aloisia Luna e Antonio Moncada attraverso la concessione, in favore del figlio Antonio, della castellania di Poggiodiana, già tenuta dallo stesso Girolamo. Ascl, Fn, Notaio Francesco Volo, b. 1040, cc. 532r-538v, 540r-542v, 26 agosto 1634. Si veda anche l'inventario in ivi, cc. 77[bis]r-80[bis]r, 25 settembre 1634.

³⁴⁹ Ricordiamo che un Orazio Alimena, gabello calabrese, giunto a Caltanissetta nella seconda metà del Cinquecento al seguito del duca di Montalto Antonio Aragona e successivamente passato al servizio dei Moncada, sposò Susanna Cardona, una dama di corte della principessa Maria Aragona e La Cerda. Quest'ultima concesse agli sposi una dote di 4000 scudi, in computo della quale, nel 1617, Antonio Moncada fu costretto a soggiogare in loro favore una rendita di onze 131.6. Ascl, As, Ci, b. 7, cc. 133r-142r, *Subiugatio unciarum 131.6 pro Horatio de Alimena contra don Antonium de Aragona et Moncata, ducem Montis Alti et principem Paternionis*, 3 ottobre 1617 (transunto dal notaio Gabriele Imperiale). Cfr. anche R. Zaffuto Rovello, *Caltanissetta Fertilissima Civitas* cit., p. 293.

³⁵⁰ Sui legami di parentela multipli tra famiglie potenti, cfr. G. Delille, *Strategie di alleanza e demografia del matrimonio*, in M. De Giorgio, Ch. Klapisch (a cura di), *Storia del matrimonio* cit., pp. 290 sgg. A Morso Petroso, barone di Bombinetto e marito di Susanna Salazar, successe il primogenito Francesco Petroso Salazar, che si investì della baronia il 30 aprile 1659 e il 16 settembre 1666 per il passaggio della corona; cfr. F. San Martino De Spucches, *La storia dei feudi e dei titoli nobiliari di Sicilia* cit., vol. I, p. 378. Alla fine del 1673, Francesco era oberato dai debiti, al punto da chiedere alla Regia Corte la licenza di vendere i feudi Magobeci e Magaldo per pagare i creditori; in seguito, i due feudi furono acquistati da Francesco Notarbartolo. Cfr. L. Craxi, *Alle origini dei duchi di Villarosa: Francesco Notarbartolo (1630-1704)* cit., pp. 260-261.

³⁵¹ Il testamento è in Ascl, Fn, Notaio Francesco Volo, b. 1046, cc. 39r-42v, 27 settembre 1648; l'inventario in Ascl, Fn, Notaio Arcangelo La Mammana, b. 648, cc. 67r-76v, 9 ottobre 1648.

³⁵² Ivi, b. 649, cc. 208r-v, [gennaio 1649].

³⁵³ Ascl, Fn, Notaio Francesco Volo, b. 1046, cc. 69r-70v, 6 ottobre 1648.

Ben più grave era lo stato in cui versavano le finanze della casa di Orazio Salazar: se nel 1637, egli dichiarava un patrimonio del valore lordo di onze 766.17, gravato per oltre il 67% di censi ed altri debiti³⁵⁴, dieci anni più tardi esso risultava del tutto insufficiente a garantire la stessa sopravvivenza dei familiari, che infatti, «havendo decorso molti anni per la sterilità delli annati et mali raccolti successi», morivano addirittura «di fame et necessità», al punto che la moglie Caterina Maddalena, cui frattanto erano stati restituiti i beni dotali a motivo della *vergentia ad inopiam* del marito, fu costretta a chiedere al viceré la licenza di vendere una rendita con la quale poter «alimentare et subvenire detta sua famiglia»³⁵⁵. Dopo la morte di Orazio, avvenuta nel 1650³⁵⁶, la situazione precipitò: la vedova procedette alla vendita di quote consistenti dell'eredità³⁵⁷ e il primogenito Girolamo, inizialmente destinato alla carriera ecclesiastica³⁵⁸, rinunciò all'abito clericale e si diede a commettere furti e altri reati³⁵⁹.

Alla fine del secolo, lo stato di indigenza degli eredi del creato di casa Moncada era tale da suscitare una certa impressione nel secreto Francesco Notarbartolo, che con queste parole esponeva la situazione dei Salazar al deputato degli stati del principe di Paternò: «mi ha lastimato poi al maggior segno l'haver trovata la casa della felice memoria di don Geronimo Salazara così destituta che sarebbe compassionevole anche per chi non avesse conosciuto le sue pristinae commodità»³⁶⁰.

Un altro spagnolo, appartenente al novero dei creati del principe, che elesse Caltanissetta a dimora della propria famiglia fu Francesco Franco Ayala. Costui discendeva da un ramo originario della penisola iberica, migrato in Sicilia a cavallo tra XVI e XVII secolo:

il primo [...] che passò in Sicilia fu don Girolamo Franco de Ayala: egli, nato in Granata, servì sotto carica di fantaria spagnuola, non minore in valore al suo fratello, il quale, nella medesima carica, servendo la Cattolica Maestà a viva guerra, uscì di vita; fu poscia gentil'huomo della camera del duca di Montalto, don Antonio Moncada terzo del nome, nella cui corte non ammettevansi che cavalieri nati e suoi consanguinei. Con tal occasione si trasferì don Girolamo in Sicilia e contrasse matrimonio con donna Antonia Monzecato e Romano Colonna, signora di nobiltà e ricchezze e, per via materna, de' baroni di Resuttano di Termini. Da questo maritaggio hebbe vita don Francesco Franco de Ayala, di molta prudenza e di sperimentati talenti in affari importanti³⁶¹.

³⁵⁴ Asp, Trp, Riveli, b. 125, fasc. I, cc. 217r-220v, *Rivelo di Orazio Salazara del fu Girolamo*, Quartiere della Chiesa Madre, 27 marzo 1637.

³⁵⁵ Il memoriale di Caterina Maddalena, datato al mese di aprile del 1648, è inserito in un atto di vendita di 1.4.10 onze stipulato tra i coniugi Salazar e l'Ospedale di Caltanissetta il 13 maggio 1650 (Ascl, Fn, Notaio Arcangelo La Mammana, b. 649, cc. 231r-235r, 13 marzo 1650).

³⁵⁶ Il testamento, in virtù del quale furono nominati eredi universali i sette figli, si trova in Ascl, Fn, Notaio Arcangelo La Mammana, b. 649, cc. 251r-253r, 19 marzo 1650.

³⁵⁷ Si vedano le vendite di terreni, censi e case in ivi, b. 650, cc. 86r-87r, 1 ottobre 1651; ivi, b. 652, cc. 362r-367r, 1 marzo 1654; ivi, cc. 568r-570r, 27 agosto 1654.

³⁵⁸ Ivi, b. 652, c. 293r, 17 gennaio 1654.

³⁵⁹ Ascl, As, Cc, b. 1168, cc. 3v-4r, aprile-giugno 1657. Nella condotta di Girolamo è possibile individuare il ricorso a quelle strategie devianti (nel novero delle quali rientra, appunto, il furto) in cui sono soliti concretizzarsi gli sforzi per uscire dalla povertà entro un sistema fondato sulla cosiddetta "economia degli espedienti"; cfr. O. Hufton, *The Poor of Eighteenth-Century France. 1750-1789*, Oxford University Press, Oxford, 1974.

³⁶⁰ Asp, Am, b. 261, cc. 92r-93r, *Lettera di don Francesco Notarbartolo a don Luigi Ossorio, marchese di Analista*, Caltanissetta, 26 maggio 1682 (Appendice, doc. 168).

³⁶¹ Asp, Nv, b. 3, c. 9v. Il brano è tratto da un manoscritto (*Il meriggio della nobiltà*, di Pietro Alvarez d'Evàn) che ricostruisce in quattro libri la storia del lignaggio Notarbartolo dalle origini fino al 1672 circa (cfr. L. Craxì, *Alle origini dei duchi di Villarosa: Francesco Notarbartolo (1630-1704)* cit., pp. 248-249); in particolare, la citazione è desunta dal libro terzo, intitolato *Dei compendiosi ragguagli delle famiglie legate per maritaggi all'antica gente Notarbartoli over Notarbartolo*.

Gli “affari” che videro coinvolto Francesco nella prima metà del Seicento costituiscono uno specchio significativo della rete articolata di relazioni su cui egli poté fare affidamento nell’isola: egli, ad esempio, era nipote di don Gaspare Romano Colonna, suo *avunculus*, abate dell’abbazia nissena di Santo Spirito, che in punto di morte decise di arrendare in suo favore, per una gabella di 700 onze, tutti i feudi, comuni, censi perpetui, mulini e gabelle di pertinenza della stessa abbazia³⁶². In seguito, il nuovo abate, don Luigi de Los Cameros, giudice della Regia Monarchia e deputato degli stati del principe di Paternò, decise di coinvolgerlo nuovamente negli affari di Santo Spirito, nominandolo come suo procuratore³⁶³. Furono però principalmente i legami con il feudatario – dal quale, già quattordicenne, Ayala percepiva una rendita di 70 onze imposta, a un tasso del 10 per cento, su diversi stati³⁶⁴ – a consentire a Francesco di acquisire una posizione di rilievo a Caltanissetta, sia nel ruolo di montiero maggiore di corte, ossia di responsabile della caccia³⁶⁵, sia soprattutto in quello di secreto (dal 1648 al 1651) e di capitano, carica quest’ultima che egli occupò ininterrottamente dal 1645 al 1650, per poi tornare a ricoprirla nel 1655, al ritorno dal regno di Valenza, dove si era stabilito al servizio di Luigi Guglielmo Moncada durante il periodo del suo vicereame³⁶⁶. Il suo caso dimostra quindi come la gestione degli uffici da parte dell’*élite* locale potesse protrarsi per diversi anni, determinando una continuità che era segno e al contempo garanzia di uno stato privilegiato³⁶⁷.

Nel maggio del 1637 Francesco sposò Virginia Bersichelli, discendente di una casata «già fin da secoli lontani arrollata tra le antiche e nobili famiglie della città di Pisa, madre e nutrice d’innumerabil famiglie italiane»³⁶⁸. Non è forse privo di interesse il fatto che, nel rivelò presentato un mese prima³⁶⁹, egli risultasse residente, insieme con la figlia naturale Susanna, in una casa sita nel quartiere Santa Flavia e confinante proprio con l’abitazione di Isabella Bersichelli, madre di Virginia: tale coincidenza, a ben vedere, costituisce un indizio significativo dell’importanza dei rapporti di vicinato all’interno dei contesti urbani, configurabili, insieme con i fenomeni di comparaggio e di parentela acquisita, come «un *continuum*, un processo di integrazione entro il quale non si danno confini precisi», ma che in

³⁶² Ascl, Fn, Notaio Francesco Volo, b. 1041, cc. 190(bis)r-191(bis)r, 9 ottobre 1636.

³⁶³ Asp, Nd, Notaio Pietro Candone, b. 3680, cc. 611r-612r, 14 marzo 1647.

³⁶⁴ Si veda in proposito il rivelò presentato da don Camillo Monsecato, amministratore di Francesco, nel 1623, in cui è registrato un patrimonio di complessive onze 1085.21.8, comprendente, oltre alle 700 onze di capitale della rendita pagata dal principe di Paternò, altre onze 385.21.8, capitale al sette per cento di un censo soggiogatorio imposto sugli stati di Pietraperzia e Butera. Asp, Trp, Riveli, b. 116, fasc. I, cc. 119r-v, *Rivelò di Francesco Franco Ayala*, 3 marzo 1623.

³⁶⁵ La nomina, avvenuta mediante pubblico bando, fu notificata ufficialmente nel maggio del 1646 dal governatore Cesare Moncada: Ascl, As, Ci, b. 18, cc. 18v-19r, *Littere dell’eccellentissimo principe di Calvaruso*, Palermo, 23 maggio 1646.

³⁶⁶ Nel marzo del 1652, il principe di Paternò elesse come capitano don Pietro Lo Squiglio, disponendo che la carica restasse comunque ufficialmente appannaggio di Ayala (Ascl, As, Ci, b. 23, c. 15r, *Lettera di Luigi Guglielmo Moncada*, Caltanissetta, marzo 1652).

³⁶⁷ Cfr. R. Cancila, *Gli occhi del principe* cit., p. 123.

³⁶⁸ Asp, Nv, b. 1, c. 240v. Il contratto matrimoniale si trova in Ascl, Fn, Notaio Francesco Volo, b. 1041, cc. 602(bis)r-608(bis)r, 16 maggio 1637.

³⁶⁹ Asp, Trp, Riveli, b. 122, fasc. I, cc. 450r-452v, *Rivelò di Francesco Franco Ayala del fu Girolamo*, Quartiere Santa Flavia, 18 aprile 1637. Il documento attesta una ricchezza calcolata al netto in onze 2044.8, che si manterrà pressoché stabile fino al 1651 (ivi, b. 126, fasc. II, cc. 147r-149r, 1651).

alcuni casi poteva condurre, più che a forme di parentela spirituale, a concrete unioni di natura nuziale³⁷⁰.

Tre dei figli nati dal matrimonio di Francesco Franco Ayala con Virginia Bersichelli contrassero a loro volta nozze prestigiose con esponenti dell'élite locale: Giuseppa Franco Ayala divenne infatti, nel 1663, la seconda moglie di Francesco Notarbartolo, barone di Magaldo, Magobeci e Sant'Anna, di cui ci siamo occupati in relazione alle sue funzioni di secreto di Caltanissetta; Antonia Franco Ayala sposò don Girolamo Salazar Petroso, figlio di Antonio Salazar e di Anna Petroso; Cristoforo Franco Ayala entrò in seno alla famiglia Aronica, sposando nel 1669 la nipote di Giuseppe Aronica, Giulia, figlia di Rosalia Aronica e di Marco Antonio Grimaldi di Castrogiovanni³⁷¹.

Nel caso appena citato, in conclusione, può rintracciarsi la pregnanza di una tendenza largamente diffusa tra i membri dell'oligarchia municipale, fondata sulla costituzione di reti complesse di parentela che non di rado, come ben mostra l'albero genealogico di Giuseppe Aronica, consentivano alle famiglie di *status* provinciale di migliorare la propria posizione proiettando i propri membri al di fuori degli stretti confini municipali, nel tentativo di stabilire alleanze con famiglie patrizie di altre città, spesso demaniali, che garantissero un tornaconto in termini economici e di prestigio sociale³⁷². Questi processi erano poi strettamente legati a quelli politici, nella misura in cui, come rileva Domenico Ligresti, combinazioni matrimoniali e alleanze tra gruppi parentali rientravano tra i fattori precipui su cui si fondavano le strategie del potere³⁷³.

2.2 Il "buon governo" delle risorse

a. La politica annonaria e i tumulti del 1647

Uno dei tratti peculiari delle società di antico regime riguarda la profonda compenetrazione tra sfera politica e sfera economica, che faceva sì, innanzitutto, che «l'accesso alle risorse politiche [fosse] tutt'uno con la disponibilità delle risorse

³⁷⁰ F. Benigno, *Ultra Pharum* cit., p. 164. In ambito storiografico, un invito a superare un approccio fondato unicamente sullo studio del nucleo familiare coresidente come contrapposto a un esterno indifferenziato, per valorizzare la "elasticità" dell'organismo familiare e la sua capacità di intessere relazioni al di fuori della rete formale dei legami di sangue è in G. Levi, *L'eredità immateriale. Carriera di un esorcista nel Piemonte del Seicento*, Einaudi, Torino, 1985. Sulla capacità che i legami di comparaggio e di vicinato avevano nel determinare saldi rapporti di integrazione a livello di microsocialità, cfr. anche H. Bresc, *La famille dans la société sicilienne médiévale*, in *La famiglia e la vita quotidiana in Europa dal '400 al '600. Fonti e problemi. Atti del convegno internazionale (Milano, 1-4 dicembre 1983)*, a cura del Ministero per i Beni culturali e ambientali, Roma, 1986, pp. 187-206. In particolare, sul tema del comparaggio si veda G. Alfani, *Padrinato e parentela spirituale: una questione storiografica a lungo trascurata*, «Storica», n. 30 (2004), pp. 61-89.

³⁷¹ Asp, Nv, b. 1, c. 240v. Per le nozze Franco Ayala-Notarbartolo, cfr. L. Craxì, *Alle origini dei duchi di Villarosa: Francesco Notarbartolo (1630-1704)* cit., p. 259. Una copia del contratto di matrimonio stipulato tra Cristoforo Franco Ayala e Giulia Grimaldi è in Asc, Archivio Trigona della Floresta, b. 372, cc. 10r-16v, 6 maggio 1669 (transunto dal notaio Michelangelo Riccobene di Caltanissetta). Sulla famiglia Grimaldi, facente parte dell'oligarchia municipale di Castrogiovanni, cfr. T. Davies, *Famiglie feudali siciliane* cit., pp. 29 sgg., che esamina in particolare il ramo da cui dipese la fondazione nei primi del Seicento del villaggio di Santa Caterina.

³⁷² Simili processi risultano attivi anche in altri centri feudali dell'isola: si veda, ad esempio, il caso di Castelvetrano, per il quale si rimanda a R. Cancila, *Gli occhi del principe* cit., pp. 116-121.

³⁷³ Cfr. D. Ligresti, *Feudatari e patrizi nella Sicilia moderna (secoli XVI-XVII)* cit., p. 158.

economiche»³⁷⁴. D'altra parte, l'esercizio diretto di pratiche economiche da parte degli esponenti dell'oligarchia locale contribuiva a distinguerne i comportamenti da quelli «tipicamente aristocratici di disprezzo per il *negotium* e di distaccata coltivazione dell'*otium*: l'olio, la moneta straniera, i mercanti forestieri che circolano in città li proiettano quasi inevitabilmente nei circuiti della ricchezza mobile»³⁷⁵.

Tra gli ambiti specifici, dunque, in cui si misurava il coinvolgimento dei notabili nella vita economica locale, il più importante concerneva i rifornimenti annonari, ossia la vendita di partite di frumento per l'approvvigionamento cittadino³⁷⁶. Numerosi furono, nel corso del Seicento, i soggetti dell'oligarchia nissena che, contestualmente all'occupazione di posizioni di rilievo nel governo dell'università, si trovarono, da privati, a vendere alla stessa quote consistenti del proprio frumento, determinando una sovrapposizione netta tra ragioni pubbliche e interessi particolari. Del resto, «il fatto che chi ricopriva un ufficio pubblico agisse in modo da ricavarne un beneficio economico personale, non era di per sé oggetto di rimprovero o condanna», purché restasse salva la fedeltà alla Corona, nel caso dei centri demaniali, o al feudatario, nel caso di quelli feudali³⁷⁷.

Così, ad esempio, nel 1603 il giurato Giovanni Leonardo Forte fu uno dei circa 50 venditori (tra questi, il secreto Giacomo Giannotta, Francesco Graffeo, Luca Parigi, il notaio Valenziano Mangiaforte, Francesco e Vincenzo Bersichelli, Filippo di Naro, suor Antonella Aronica e alcuni esponenti del corpo giuratorio dei due anni precedenti, Giovanni Vincenzo Chitardo, Gaspare Morillo e Giovanni Francesco Serra) da cui l'università di Caltanissetta, previa convocazione di consiglio civico e richiesta di licenza viceregia, acquistò le 6414 salme di frumento necessarie all'approvvigionamento di quell'anno³⁷⁸, che pagò in ragione di onze 2.3 la salma, prezzo che risultava dallo scomputo di 6 tari per salma in considerazione delle spese di *portatura* (trasporto) dal caricatore di Licata³⁷⁹, dove il frumento si trovava depositato, e dall'aggiunta di 5 tari la salma, «per il beneficio del sfacendo pagando».

³⁷⁴ A. Carrino, *Le dimensioni urbane della politica nell'età dell'aristocratizzazione* cit., pp. 319-320.

³⁷⁵ Ivi, p. 320.

³⁷⁶ «In Sicilia, la “pubblica annona” delle comunità acquistava il frumento con cui provvedere al “pubblico panizzo”, cioè al pane da vendere “alle piazze”, a coloro che non potevano provvedervi con acquisti privati o che erano esclusi dall'autoconsumo»: I. Fazio, *Città, feudo e approvvigionamento annonario nella Sicilia del nord est (1750-1806)*, in F. Benigno, C. Torrìs (a cura di), *Città e feudo nella Sicilia moderna* cit., p. 212.

³⁷⁷ G. Macri, *Il grano di Palermo fra '500 e '600: prerogative e reti di interesse*, «Mediterranea - ricerche storiche», n. 18 (2010), pp. 96-97; ma vedi anche A. Giuffrida, *La finanza pubblica nella Sicilia del '500*, Sciascia, Caltanissetta-Roma, 1999, p. 485.

³⁷⁸ Asp, Rc, b. 574, cc. 81v-82v, *Confirma di consilio delli iurati di Caltanixetta*, 27 ottobre 1603 (Appendice, doc. 11).

³⁷⁹ «I caricatori erano magazzini pubblici di deposito dei grani, sui quali la Regia Corte riscuoteva un diritto, e dai quali veniva commercializzato tutto il grano diretto all'estero e buona parte di quello venduto “infra Regno”»: I. Fazio, *La politica del grano. Annona e controllo del territorio in Sicilia nel Settecento*, Franco Angeli, Milano, 1993, p. 59n. Sul tema dei caricatori siciliani si veda anche O. Cancila, *I dazi sull'esportazione dei cereali e il commercio dei grani nel Regno di Sicilia*, «Nuovi Quaderni del Meridione», n. 28 (1969), pp. 1-36; F. Brancato, *Il commercio dei grani e una proposta di riforma dei «caricatori» e della «tratta» nel Settecento in Sicilia*, «Nuovi Quaderni del Meridione», n. 38 (1972), pp. 129-152; M. Aymard, *Il commercio dei grani nella Sicilia del '500*, «Archivio storico per la Sicilia orientale», LXXII, fasc. I-III (1976), pp. 15-18 e, tra i contributi più recenti, S. Laudani, *Dai «magazzinieri» ai «contrascrittore». Il sistema dei «caricatori» nella Sicilia d'età moderna tra mutamenti e continuità*, «Mélanges de l'École française de Rome. Italie et méditerranée», 120/2 (2008), pp. 477-490. Laudani, in particolare, indica nel 1604 (l'anno successivo a quello dell'acquisto delle 6414 salme di frumento da parte dell'università di Caltanissetta) «il punto di svolta nella politica gestionale dei caricatori», fondato sull'emanazione di una prammatica tesa a bloccare la pratica di cessione della loro amministrazione ai magazzinieri, a favore di un controllo più diretto da parte del governo regio, attraverso un potenziamento dei dispositivi amministrativi (ivi, pp. 483 sgg.).

Quest'ultima clausola (anche detta del «vendendo solvendo»), che si fondava sul rimborso del grano acquistato via via che veniva consumato, era tutt'altro che rara nei contratti stipulati dagli amministratori locali. Essa, infatti, da una parte consentiva agli acquirenti di ovviare alla mancanza di scorte monetarie sufficienti, ovvero, come si legge nell'atto citato, di «dinar contanti»; dall'altra, garantiva i venditori dal pericolo di rimanere con le proprie merci invendute, in quanto impediva che gli amministratori consumassero grano di diversa provenienza e lasciassero il proprio debito insoluto³⁸⁰: a tale scopo, del resto, i giurati si impegnavano nei contratti a dare la precedenza al frumento acquistato contro quello eventualmente venduto da altri successivamente e a smaltirlo entro una certa data, pena la possibilità per i venditori di rivalersi presso i tribunali del regno³⁸¹.

Proprio la penuria di contanti che affliggeva le casse delle università spesso costringeva gli amministratori a contrarre prestiti con privati, al fine di assolvere alle incombenze annonarie. In questi casi, gli interlocutori immediati potevano essere singoli esponenti, più o meno facoltosi, del *milieu* locale, coinvolti in modo coatto – come avvenne nel 1645, quando Cesare Moncada dispose che si desse ordine «a quelli d'essa città che tenino danari» di concedere un prestito all'università, al fine di favorirne l'approvvigionamento³⁸² – oppure liberamente disposti a finanziare l'annona. Nel 1608, ad esempio, l'università di Caltanissetta necessitava di 800 onze per acquistare da donna Aloisia Luna e da altri venditori salme 550 di frumento, che costituivano solo una parte delle 2000 salme ritenute indispensabili, in base alle recenti risoluzioni consiliari, per garantire l'approvvigionamento degli abitanti³⁸³. In quel caso, a concedere la somma in prestito fu l'*utriusque iuris doctor* Pietro Sammarco, suocero del medico Ludovico e di Agata Morillo, entrambi figli del medico Gaspare Morillo³⁸⁴. Nel contratto che venne stipulato, tra l'altro, fu inserito un riferimento esplicito alla «temporum sterilitate et ipsorum malitia», che aveva reso necessario integrare le scorte cerealicole a disposizione dell'università: gli ultimi anni compresi tra il 1606 e il 1608 erano stati contraddistinti, infatti, da carestie e cattivi raccolti che, confermando un *trend* negativo apertosi intorno al 1591, avevano provocato una vera e propria caduta della produzione, responsabile – insieme con il calo della domanda estera determinato dal crollo demografico di fine Cinquecento e dalla concorrenza dei grani del nord Europa – di una significativa flessione delle esportazioni dai caricatori dell'isola e di un progressivo aumento dei prezzi³⁸⁵.

³⁸⁰ Cfr. R. Rosolino, *Il giusto prezzo* cit., pp. 129-130.

³⁸¹ Si veda, a titolo esemplificativo, l'obbligazione stipulata tra l'università di Caltanissetta e alcuni venditori (tra gli altri, Giovanni Battista Rosselli, Antonia Aronica, moglie dell'*utriusque iuris doctor* Giuseppe, Gabriele Valenza e il medico Antonio La Ritunda) in Ascl, Fn, Notaio Francesco La Mammana, b. 377, cc. 191r-192v, 11 febbraio 1628.

³⁸² Ascl, As, Ci, b. 107, c. 29r, *Lettera di don Cesare Moncada ai giurati di Caltanissetta*, 17 ottobre 1645.

³⁸³ Asp, Rc, b. 591, cc. 456v-457v, *Confirmatio consilii pro iuratis terre Calatanixette*, 29 marzo 1608.

³⁸⁴ Ascl, Fn, Notaio Giovanni Battista Calà, b. 182, cc. 470r-471r, 12 agosto 1608. In effetti, l'entità del prestito accordato da Sammarco stride con la situazione finanziaria della famiglia fotografata dal rivelò del 1623 – in occasione del quale il giurista dichiarò un patrimonio netto di sole onze 406.24.6 –, che indurrebbe a considerare l'ipotesi di un impoverimento prodottosi nel corso dell'ultimo decennio (Asp, Trp, Riveli, b. 120, fasc. II, cc. 174r-177r, *Rivelò del dr. Pietro Sammarco*, 6 marzo 1623). Di contro, nel 1637, il figlio Antonio, sposo di Agata Morillo, dichiarò un patrimonio lordo di onze 1588.24, calcolato al netto in onze 1027.26 (Asp, Trp, Riveli, b. 122, fasc. II, cc. 421r-425r, *Rivelò del dr. Antonio Sammarco*, Quartiere Santa Flavia, 4 aprile 1637). Quella dei Sammarco era una famiglia pienamente integrata nel sistema di potere locale, come dimostra l'inclusione di un suo esponente, Antonio del fu Rocco, nella mastra del 1616-17 (Ascl, As, Ci, b. 467, c. 6r). Lo stesso Pietro ricoprì gli incarichi di giurato e di giudice civile; il figlio Antonio quelli di giurato e di tesoriere.

³⁸⁵ Cfr. O. Cancila, *Baroni e popolo nella Sicilia del grano* cit., pp. 66-67.

Per di più, «nell'ottobre 1610, Modesto Gambacorta, marchese di Motta d'Affermo, già presidente del Tribunale del Real Patrimonio e Reggente del Consiglio d'Italia a Madrid, in una sua relazione, rilevava che “per l'addietro” si era avuto “un mancamento del seminerio”, soprattutto nel contato di Caltanissetta»³⁸⁶.

Tale “mancamento”, nello stesso anno 1608, non solo costrinse i giurati a tentare di rifornire l'annona mediante acquisti di derrate al di fuori del territorio nisseno, con particolare riferimento alle vicine piazze di Caltavuturo, Collesano e Polizzi³⁸⁷, ma lasciò altresì i gabelloti dei feudi del principe di Paternò sprovvisti del grano necessario per effettuare la nuova semina, che il secreto concesse loro di potere acquisire in prestito da alcuni privati dichiaratisi disponibili a cedere le proprie scorte³⁸⁸. Nonostante poi la tendenza delle comunità siciliane (con eccezione della sola Palermo)³⁸⁹ ad approvvigionarsi interamente, secondo le prescrizioni dei bandi annuali, tra agosto e ottobre³⁹⁰, l'università di Caltanissetta continuò a incettare frumento forte (la qualità migliore e più resistente di grano, nonché quella privilegiata per la fabbricazione del pane)³⁹¹ nei mesi compresi tra il novembre 1608 e il febbraio 1609³⁹², «ad opus tamen et effectum [...] subveniendi, gubernandi, substentandi et educandi gentibus et commorantibus in ditta terra et pro ditta universitate, stante sterelitate temporum et frumentorum evitacione, ne universitate preditta fame pereat et ut mediante bono governo omnes preditti commorantes comodius vivere possint»³⁹³.

L'allusione al “buon governo” in riferimento a questioni di politica annonaria è significativa nella misura in cui suggerisce l'importanza dell'approvvigionamento e, dunque, della disponibilità di vettovaglie e della loro adeguata distribuzione, quale elemento capace di garantire l'ordine e la stabilità sociali nelle comunità urbane di antico regime³⁹⁴.

Sotto questo profilo, gli amministratori cittadini si confrontavano con una legislazione piuttosto articolata, che affondava le sue radici agli inizi del Cinquecento e che – diversamente da quanto avveniva negli antichi stati italiani e in quelli dell'Europa d'*ancien régime*, dove vigevano sistemi annonari centralizzati – di fatto assegnava alle amministrazioni locali l'onere di condurre autonomamente le politiche di approvvigionamento, all'interno di

³⁸⁶ Ivi, pp. 67-68. Ma si veda anche la *Relazione del marchese della Motta agli ufficiali del Patrimonio* in V. Titone, *La Sicilia spagnuola*, Società editrice siciliana, Mazara, 1948, pp. 197-198.

³⁸⁷ Nel luglio 1608 il tesoriere dell'università corrispose onze 6.10 a Orazio Salamone per recarsi nei centri suddetti di Caltavuturo, Collesano e Polizzi al fine di acquistare frumento per il fabbisogno dei nisseni (Ascl, As, Ci, b. 315, c. 10v, [15 luglio] 1608).

³⁸⁸ Ascl, Fn, Notaio Valenziano Mangiaforte, b. 462, cc. 23(bis)r-v, 16 ottobre 1608 (Appendice, doc. 16).

³⁸⁹ Cfr. G. Macrì, *I conti della città. Le carte dei razionali dell'università di Palermo (secoli XVI-XIX)* cit., pp. 41-42, che fa riferimento a un antico privilegio che riconosceva alla città di Palermo il diritto di prelazione sulle estrazioni *infra Regno* dai caricatori.

³⁹⁰ Cfr. I. Fazio, *La politica del grano* cit., p. 79.

³⁹¹ Sulle qualità di grano commercializzate e consumate in Sicilia si veda tra gli altri H. Bresc, M. Aymard, *Nouritures et consommation en Sicile entre XIVe et XVIIIe siècle*, «Mélanges de l'École française de Rome. Moyen-Age, Temps modernes», tome 87, n. 2 (1975), pp. 540-541.

³⁹² Ascl, Fn, Notaio Giovanni Battista Calà, b. 182, cc. 108(bis)r-109(bis)r, 9 novembre 1608; ivi, cc. 209(bis)r-210(bis)r, 14 febbraio 1609. In virtù del primo contratto, alcuni abitanti, tra i quali il secreto Giannotta, si obbligarono con l'università per un totale di 574 salme di frumento forte; in virtù del secondo, lo stesso Giannotta si offrì di vendere 560 salme.

³⁹³ Ascl, Fn, Notaio Giovanni Battista Calà, b. 182, cc. 209(bis)r-210(bis)r, 14 febbraio 1609.

³⁹⁴ In generale, su questi temi è ancora attuale il saggio di C. Tilly, *Approvvigionamento alimentare e ordine pubblico nell'Europa moderna*, in Id. (a cura di), *La formazione degli stati nazionali nell'Europa occidentale*, il Mulino, Bologna, 1984, pp. 227-296, che, evidenziando il «significato politico del cibo», fa notare come «l'edificazione dello stato, il mantenimento dell'ordine pubblico e il controllo degli approvvigionamenti alimentari sono legati l'un l'altro in intima connessione» (ivi, p. 241).

un mercato interno unificato e comunicante con quello internazionale per mezzo dei caricatori³⁹⁵. In particolare, fino a tutto il XVIII secolo funzionò in Sicilia un meccanismo annonario fondato su una prammatica del 1508³⁹⁶, che per la prima volta intervenne a sancire le modalità di acquisto del frumento necessario alle annone cittadine, imponendo alle singole comunità la convocazione di consigli civici per la previsione del fabbisogno, la valutazione delle offerte inoltrate e la definizione dei prezzi di rivendita (le mete) del grano e del pane; la responsabilità personale dei giurati, i quali erano chiamati a rispondere con i propri patrimoni degli acquisti compiuti, garantendo i venditori contro i pericoli di insolvenza e contro i ritardi nei pagamenti; la costituzione di casse apposite in cui depositare ogni settimana gli introiti della rivendita dei grani; il divieto per gli abitanti di consumare o macinare frumento che non fosse quello dell'annona, divieto che in molti casi veniva eluso da panettieri e *farinari*, come avvenne nel 1644 a Caltanissetta, dove si rese necessario imporre agli stessi l'obbligo di esibire al giurato ebdomadario (di servizio nella data settimana), prima di effettuare la macinazione, la polizza della gabella, sotto una pena pecuniaria di 4 onze³⁹⁷.

Le disposizioni entrate in vigore nel 1508 si proponevano, in sostanza, di «mettere i comuni-compratori sullo stesso piano degli altri acquirenti, facendo in modo che i venditori avessero maggiori garanzie sulla loro solvibilità. Le comunità, dunque, non risultavano particolarmente protette o privilegiate: al contrario, esse intervenivano insieme a tutti gli altri potenziali compratori, su un mercato libero e quasi sempre aperto»³⁹⁸. Ciò determinava inevitabilmente l'insorgere di meccanismi concorrenziali tra comunità situate in aree diverse dell'isola – come quelli studiati da Ida Fazio relativamente ai centri demaniali del nord est siciliano e alle terre feudali a vocazione frumentaria situate nelle aree più interne³⁹⁹ –, nonché di interessi confliggenti tra produttori e mercanti da un lato, decisi a trarre dalla vendita del prodotto il maggior profitto, e le università dall'altro, bisognose di acquistarlo a prezzi ragionevoli.

La competizione per l'accesso alle risorse granicole poteva inoltre interessare anche comunità feudali appartenenti allo stesso signore: ad esempio, nel 1636, l'università di Caltanissetta si trovò a concorrere con quella di Caltavuturo per l'acquisto di salme 200 di

³⁹⁵ Per un confronto tra i sistemi di approvvigionamento italiani ed europei e quelli siciliani, cfr. I. Fazio, *La politica del grano* cit., pp. 26, 65-66; R. Rosolino, *Il giusto prezzo* cit., pp. 117-118. Sul tema del controllo pubblico imposto sull'approvvigionamento alimentare in Europa, si rimanda inoltre al saggio di Charles Tilly, che esamina i caratteri del sistema di controllo attraverso quattro categorie fondamentali: i momenti di intervento (che l'autore ritiene coincidenti prevalentemente con la distribuzione, più che con la produzione o il consumo); i mezzi di intervento (regolamentatori, fiscali, organizzativi); i tempi e l'efficacia dell'intervento; gli organismi di intervento (comunità, castelli, chiese, stati). Cfr. C. Tilly, *Approvvigionamento alimentare e ordine pubblico nell'Europa moderna* cit., pp. 275-279.

³⁹⁶ Cfr. I. Fazio, *La politica del grano* cit., pp. 24-25. La prammatica del 1508 fu preceduta da un altro atto legislativo in materia annonaria, emanato dal viceré Cardona nel 1507, che stabilì che le anticipazioni di grano o di denaro stipulate tra mercanti e coltivatori prima della fine di luglio di ogni anno (ossia prima della mietitura) dovessero fondarsi sul sistema della meta "da massaro a mercante": al fine di abolire le pratiche di usura, la restituzione del grano da parte dei coltivatori sarebbe quindi avvenuta in base ai prezzi stabiliti, dopo il raccolto, da appositi deputati in ogni comune. Cfr. *ivi*, p. 24; O. Cancila, *Impresa redditi mercato nella Sicilia moderna* cit., p. 208.

³⁹⁷ Ascl, As, Ci, b. 17, c. 16r, *Bando per lo formento dell'obligatione*, 3 marzo 1644; *ivi*, c. 17v, *Bando che li farinari, innanti che vanno allo molino, portino la polisa dello sgabellato allo giurato domodario*, 1 aprile 1644. Disposizioni analoghe sono rintracciabili anche in *ivi*, b. 19, cc. 15v-16r, *Bando per li farinari et altri*, 24 giugno 1646.

³⁹⁸ I. Fazio, *La politica del grano* cit., p. 26.

³⁹⁹ Ead., *Città, feudo e approvvigionamento annonario nella Sicilia del nord est (1750-1806)* cit., pp. 214-229.

frumento, sulla cui destinazione a favore della terra nissena incisero infine in modo determinante le disposizioni della governatrice María Afán de Ribera⁴⁰⁰. Le interferenze del potere feudale nelle dinamiche di approvvigionamento dei centri ad esso soggetti, del resto, non dovevano essere trascurabili, se si considera che il signore rappresentava il principale incettatore delle derrate agricole prodotte *in loco* e che queste venivano commercializzate autonomamente, spesso antepoendo alle esigenze dei vassalli interessi legati a meri calcoli economici: ciò si verificava, ad esempio, nel caso in cui i prezzi concordati con i primi fossero sopravanzati dalle offerte di acquisto di altri compratori esterni, che di fatto potevano compromettere l'accesso alle risorse da parte degli stessi centri in cui esse erano state prodotte. Così, ad esempio, nel 1682, il secreto Francesco Saverio Cali e Aronica rappresentò al giudice deputato degli stati del principe di Paternò le sue riserve circa l'opportunità di vendere un quantitativo di frumento ai *farinari* nisseni, a fronte della presenza di compratori catanesi disposti a pagarlo a un prezzo superiore⁴⁰¹.

Simili calcoli potevano poi dar luogo a vere e proprie speculazioni: in proposito, nel ricostruire il ruolo che la duchessa di Bivona Aloisia Luna ebbe nel favorire l'approvvigionamento di Caltanissetta in un anno di carestia, il 1590, allorché ordinò ai giurati di acquistare un totale di salme 550 di frumento da due notabili locali, Luca Parigi e Vincenzo Gitardo, al prezzo di tari 65 la salma (superiore di 5-9 tari rispetto a quello fissato in contratti coevi stipulati con altri mercanti), Rosanna Zaffuto Rovello ipotizza che il grano venduto a prezzo maggiorato dai due personaggi indicati dalla duchessa provenisse in realtà dai feudi dei Moncada⁴⁰². Ciò risulterebbe coerente con la consuetudine – testimoniata dallo stesso secreto Cali e Aronica – secondo la quale «questa città [Caltanissetta] in tempo di strettezza vuole essere provvista delli frumenti di Sua Eccellenza del signor duca di Montalto patrone e lasciar liberi quelli di particolari, per li loro privati fini»⁴⁰³.

In alcuni casi, tuttavia, le università avevano la possibilità di vagliare le offerte dei venditori, selezionando le più vantaggiose, attraverso il sistema dell'obbligazione, che di norma consisteva nella «emanazione, successiva alla ricognizione effettuata tramite il “rivelo” delle quantità di grano presenti nel territorio, di un bando che impegnava chi ne avesse i requisiti ad “obbligare”, con un contratto, la quantità di grano necessaria alla città, ai prezzi stabiliti dal bando»⁴⁰⁴. In particolare, la definizione dei termini economici dell'obbligazione avveniva sulla base delle offerte presentate dai privati alla corte giuratoria, in modo da

⁴⁰⁰ Ascl, Fn, Notaio Francesco La Mammana, b. 380, cc. 131r-132v, 10 maggio 1636. L'atto risulta interessante anche per gli aspetti di conflittualità interna che consente di fotografare: la vendita si risolse infatti a favore dell'università di Caltanissetta nonostante le riserve del venditore, Giovanni Tommaso Forte, che non solo stipulò un primo contratto con l'università di Caltavuturo, in seguito annullato dalla principessa di Paternò in considerazione del più stringente stato di necessità in cui versava la terra nissena, ma giunse anche a scontrarsi con i giurati suoi compaesani sulla questione del prezzo, che alla fine fu stabilito sulla base di un compromesso tra le parti ottenuto in sede giudiziaria.

⁴⁰¹ Asp, Am, b. 261, cc. 90r-91v, *Lettera del secreto don Francesco Saverio Cali e Aronica a don Luigi Ossorio, marchese di Analista*, 25 maggio 1682 (Appendice, doc. 167).

⁴⁰² Cfr. R. Zaffuto Rovello, *Caltanissetta Fertilissima Civitas* cit., pp. 35-36.

⁴⁰³ Asp, Am, b. 261, cc. 90r-91v.

⁴⁰⁴ D. Palermo, *Sicilia 1647* cit., p. 142n. Si veda anche I. Fazio, *La politica del grano* cit., p. 36, che colloca temporalmente il ricorso al sistema delle obbligazioni da parte all'università ad un periodo compreso tra la metà di agosto e gli inizi di settembre, sottolineando al contempo come, in mancanza di offerte, invalesse il sistema alternativo della “compera”, ossia l'acquisto di derrate direttamente sul libero mercato effettuato da un procuratore del comune.

privilegiare quelle «di manco prezzo»⁴⁰⁵: nel dicembre del 1643, ad esempio, in risposta al bando promulgato dai giurati nisseni al fine di assicurare all'università, per i quattro mesi compresi tra marzo e giugno 1644, la fornitura di 4000 salme di frumento, furono presentate offerte per salme 2700, al prezzo (risultato quello più basso) di onze 1.18 la salma. Ciononostante, dalla corte viceregia venne il suggerimento di promulgare bandi anche «per le città e terre convicine», nel tentativo di ottenere prezzi ancora inferiori, in modo che, secondo le indicazioni trasmesse ai giurati, «la miglior offerta che troverete la metterete a la candela et quella liberirete al miglior offerente in beneficio d'essa università»⁴⁰⁶. Poteva altresì accadere che, una volta stabilito il prezzo dell'obbligazione, comparissero *ex post* “persone frumentarie” disposte a vendere il grano a condizioni più vantaggiose, il che poteva indurre i giurati a riconsiderare gli accordi assunti in precedenza, spesso compromettendo le esigenze di smaltimento dei venditori che avevano già obbligato quote del raccolto effettuato nelle loro terre: così, nel 1685, il secreto Calì e Aronica denunciò l'eccedenza di un quantitativo pari a 800 salme del frumento della Deputazione, che non era stato possibile obbligare all'università al prezzo concordato di tari 46 per salma, «havendosi scoperti venditori a tari 38 per salma»⁴⁰⁷.

Un ulteriore elemento su cui poggiava l'organizzazione dell'annona cittadina consisteva nel sistema delle “terze parti”, sistema che a Caltanissetta ricevette statuto ufficiale con l'entrata in vigore dei capitoli del 1516: uno di questi, in particolare, impose ai massari e ai mercanti locali di impegnare a beneficio dell'università e della pubblica panificazione, fino a metà marzo, un terzo del grano annualmente prodotto, ottenendo di contro la facoltà di vendere i restanti due terzi, senza alcuna autorizzazione, al di fuori del territorio della città e della contea⁴⁰⁸.

Et, venuta menzu marzu, di chilla terza parti chi hannu tinuta essendu bisognu pri la ditta Università la portatura di li marini più convicini di la ditta terra e comu valirannu quilla iurnata e, non essendo bisognu, quillo si possano estrarri con licenza delli iurati di la ditta terra di la terza parti tantum e, si li patruni di li ditti furmenti, tantu mercanti comu massari, non consumassiru tantu ditti rati, comu la terza parti di li ditti frumenti adeptu la ditta Università e iurati accattarli a chillo prezzo chi si potrà aviri ad ipsi danni, interessi di contravenienti, li quali non sianu e dianu stari in putiri di li patruni e quilli vindiri ad ordini di li iurati con putirisi rendiri cuntutu alli ditti iurati di lu distributivu, pri putirsi vidiri lu cuntutu di quilla avrannu vinduta per non si fraudari la ditta Università.

L'università, dunque, vantava sulle “terze parti” un diritto di prelazione, che prevedeva una retribuzione del prodotto – in genere regolata dal meccanismo dello “sfacendo pagando” – in base al prezzo corrente del giorno in cui i giurati ne intimavano la consegna, secondo, dunque, una procedura che poteva dare adito a favoritismi e a compravendite poco trasparenti: poteva accadere, infatti, «che fossero invitati i terzpartisti amici a versare il grano, allorché il

⁴⁰⁵ Il testo del bando promulgato dai giurati recitava infatti come segue: «si notifica a tutti e singoli personi, cossi citatini come forestieri, li quali volessiro fare obligatione di formenti a questa università di Caltanissetta, comparino nella Corte di detti spettabili giorati, faccino la sua offerta, declarando a quanto per salma volino obligare, aciò per detti signori giorati si possi determinare detta obligatione a quelli manco prezzi et offerti che si faranno» (Ascl, As, Ci, b. 17, c. 9v, *Bando dell'obligatione di formenti*, 7 ottobre 1643; Appendice, doc. 82).

⁴⁰⁶ Asp, Rc, b. 686, cc. 99r-v, *Iurati di Caltanissetta*, 11 dicembre 1643 (Appendice, doc. 83).

⁴⁰⁷ Asp, Am, b. 281, cc. 368r-369r, *Lettera del secreto don Francesco Saverio Calì e Aronica a don Luigi Ossorio, marchese di Analisti*, 3 gennaio 1685.

⁴⁰⁸ Ivi, b. 3106, cc. 258r-259v.

prezzo era più alto, gli altri quando era più basso»⁴⁰⁹. Del resto, come rileva uno dei massimi detrattori ottocenteschi del sistema terzartista (dallo stesso ritenuto peculiare delle zone del Val di Mazara), l'abate Paolo Balsamo, esso risultava efficace soltanto negli anni di buon raccolto, «ne' quali torna poco conto il vendere i grani delle terze parti a profitto degli amministratori», in quanto, essendo i prezzi mediamente bassi, era indifferente per i proprietari vendere all'università o ad altri acquirenti; di contro, nelle cattive annate, quando «i prezzi della piazza sono assai più alti di quelli delle terze parti», i proprietari tendevano a privilegiare contrattazioni più favorevoli, che spesso determinavano la distrazione di risorse dai luoghi di produzione – dove magari il raccolto era stato discreto – verso le zone più povere di grano, con effetti di generalizzazione della crisi⁴¹⁰.

È evidente, dunque, che le congiunture sfavorevoli si prestavano a fornire terreno fertile alle speculazioni dei *frumentarii*, spesso accusati di occultare il grano per beneficiare dei prezzi alti, contribuendo, nei casi estremi, a ingenerare nella popolazione timori più o meno fondati di patire la fame: simili dinamiche psicologiche, del resto, più che scaturire da situazioni congiunturali oggettive, si appuntavano simbolicamente sulle modalità di gestione delle risorse da parte di chi ne era responsabile e, dunque, presentavano un carattere squisitamente politico-sociale⁴¹¹. Su tale carattere, peraltro, si fonda la significativa nozione di *psychose de disette* (o *disetteuse*), valida in particolare nelle regioni produttrici (come quella nissena) che rifornivano consumatori esterni, dove «è la presenza stessa del grano [...] e il timore e la rabbia di vederselo portare via, a far scoppiare la collera popolare»⁴¹². D'altra parte, una conseguenza dei tentativi di arginare i timori legati alla penuria di risorse era spesso la sovrastima del fabbisogno della comunità, che determinava da parte degli amministratori l'assunzione di provvedimenti volti a favorire un'incetta di derrate superiore alle esigenze reali o l'imposizione di freni di fatto ingiustificati alla fuoriuscita di risorse, che avevano come effetto un abbattimento dei prezzi del mercato interno funzionale a favorire, contro gli interessi dei *frumentarii*, la costituzione di scorte sufficienti: piena consapevolezza di simili meccanismi doveva avere il governatore Cesare Moncada, allorché, nel novembre del 1645, intervenne a revocare i divieti di estrazione prescritti dai giurati di Caltanissetta, sottolineandone l'inopportunità a fronte della disponibilità da parte dell'università di riserve frumentarie da lui stesso ritenute «abbondanti»⁴¹³.

In effetti, tale stima ottimistica non tardò a lasciare il posto, nella primavera dell'anno successivo, a segnali preoccupanti di un'incalzante crisi alimentare, che nel 1647 espose i

⁴⁰⁹ C. Valenti, *Ricchezza e povertà in Sicilia nel secondo Settecento*, Epos, Palermo, 1982, p. 56.

⁴¹⁰ P. Balsamo, *Memoria V*, «Effemeridi scientifiche e letterarie per la Sicilia», t. V (1833), p. 10. Sul dibattito ottocentesco si veda anche I. Fazio, *La politica del grano* cit., pp. 50-51.

⁴¹¹ Cfr. P. Viola, *Prefazione*, in R. Cancila, *Il pane e la politica*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 1999, p. 7.

⁴¹² I. Fazio, *I mercati regolati e la crisi settecentesca dei sistemi annonari italiani*, «Studi storici», a. 31, n. 3 (1990), p. 668; inoltre, si veda Y.M. Bercé, *Troubles frumentaires et pouvoir centralisateur: l'émeute de Fermo dans les Marches*, «Mélanges d'archéologie et d'histoire», n. 73 (1961), pp. 471-505; Ead., *Révoltes et révolutions dans l'Europe moderne (XVII-XVIII siècles)*, Presses universitaires de France, Paris, 1980, p. 118, dove si definisce la «psicosi da indigenza» come fenomeno caratteristico della «économie de subsistance».

⁴¹³ Ascl, As, Ci, b. 107, c. 23r, *Lettera di don Cesare Moncada ai giurati di Caltanissetta*, 28 novembre 1645. Lo stesso giorno il principe di Calvaruso concesse a Onofrio Sbernia di «estrarre» da Caltanissetta 70 salme di frumento (*ibidem*). Il fatto che lo Sbernia fosse un notevole locale, più volte attestato nelle funzioni di giurato e di proconservatore (ufficio quest'ultimo che significativamente egli rivestirà anche nel difficile anno indizionale 1647-48) suggerisce un legame tra interessi economici e controllo politico, cui il governatore mostra in questa fase di prestare il suo avallo.

territori nisseni al diffondersi degli stimoli della rivolta provenienti da Palermo e da Catania⁴¹⁴ e legati non soltanto alla «complessa cornice della crisi finanziaria e alimentare del Regno di Sicilia, aggravata dalle divisioni all'interno dell'aristocrazia e dal controverso operato del viceré Los Veles», ma più in generale a una «fase di grande incertezza, interpretata talvolta come vero e proprio declino, che interessava l'intero “sistema imperiale spagnolo”»⁴¹⁵.

In risposta alle comunicazioni dei giurati circa i rischi cui era soggetto a Caltanissetta il seminato, a causa delle eccessive piogge invernali – che furono tali da provocare, tra l'altro, gravi danni all'asse viario cosiddetto “del Pantano”⁴¹⁶ – e della siccità primaverile, tra i mesi di maggio e luglio del 1646 Cesare Moncada dispose reiteratamente dalla sua residenza di Calvaruso l'adozione di misure di emergenza, consistenti nell'attuazione di riveli di tutto il grano depositato in territorio nisseno (di cui prescrisse la ripetizione nei casi di dichiarazioni “fraudolente”, che spesso venivano rese con la tacita connivenza dei giurati)⁴¹⁷ e nel divieto di estrarre derrate alimentari (frumento, orzo, avena e legumi)⁴¹⁸: indicazioni queste che tenne a ribadire in occasione dell'insediamento dei nuovi ufficiali nell'agosto dello stesso anno, così da tracciare una linea operativa chiara sulla quale basare in modo congiunto e uniforme l'azione politica dei mesi successivi⁴¹⁹. A ciò vanno aggiunte, inoltre, le reiterate sollecitazioni a rifornirsi nei territori limitrofi o, al limite, nella stessa capitale palermitana, al fine di garantire l'approvvigionamento degli abitanti⁴²⁰.

La gravità della situazione fu confermata dagli esigui risultati del raccolto del 1646, che fu tale da assicurare soltanto 8000 salme di frumento, a fronte delle 18000 salme necessarie a soddisfare il fabbisogno interno, che comprendevano altresì la parte di prodotto da destinarsi alla successiva semina⁴²¹. Il governatore fu costretto pertanto a sollecitare nuove ricognizioni,

⁴¹⁴ La bibliografia sulle rivolte in Sicilia del 1647 è piuttosto vasta; in questa sede mi limiterò a citare soltanto alcuni contributi: G. Giarrizzo, *La Sicilia dal Cinquecento all'Unità d'Italia* cit., pp. 311-321; F. Benigno, *La Sicilia in rivolta*, in F. Benigno, G. Giarrizzo (a cura di), *Storia della Sicilia* cit., vol. I, pp. 183-195; A. Musi, *Le rivolte italiane nel sistema imperiale spagnolo* cit., pp. 209-220; L.A. Ribot Garcia, *Revueles urbanas en Sicilia* cit., pp. 459-494; D. Palermo, *Sicilia 1647* cit. Sul diffondersi della rivolta nei feudi dei Moncada e, in particolare, in quello nisseno, cfr. L. Scalisi, R.L. Foti, *Il governo dei Moncada* cit., pp. 46-48; D. Palermo, *Le rivolte siciliane del 1647* cit., pp. 457-490; Id., *Sicilia 1647* cit., pp. 136-159, in cui la fonte di riferimento principale utilizzata consiste in un fascicolo conservato in Asp, Rsi, b. 1653. Questo contiene un numero significativo di missive indirizzate da Cesare Moncada al viceré Los Veles, che consentono di evidenziare come il reggente degli stati del principe di Paternò fosse in grado di interpretare gli eventi in corso con assoluta lucidità, valutandone l'appartenenza a un contesto di “crisi generale”, per la quale non esitava a offrire suggerimenti in ordine alla necessità di ottimizzare i rifornimenti alimentari e di ridurre la pressione fiscale: D. Palermo, *Le rivolte siciliane del 1647* cit., pp. 484-485, 490.

⁴¹⁵ D. Palermo, *Le rivolte siciliane del 1647* cit., p. 23.

⁴¹⁶ Fu lo stesso Luigi Guglielmo Moncada a prescriberne il ripristino, con lettere inviate dalla Sardegna, dove si trovava in veste di viceré: Ascl, As, Ci, b. 107, c. 59r, *Lettera di don Luigi Moncada ai giurati di Caltanissetta*, Caller, 4 maggio 1646.

⁴¹⁷ Ad esempio, il 26 agosto il Calvaruso dispose la revisione dei riveli, in considerazione del fatto che «neanche la metà di quello tienino hanno rivelato et da essi giurati ciò è stato tollerato [...], tutto per loro disegni et interesse, non senza molto detrimento delli vassalli di Sua Eccellenza, con pericolo grave di spopolare le sue città e terre, per mancamento di vitto» (ivi, c. 47r, *Lettera di don Cesare Moncada ai giurati di Caltanissetta*, Calvaruso, 26 agosto 1646).

⁴¹⁸ Cfr. ivi, c. 17r, 1 maggio 1646; ivi, b. 19, cc. 14v (26 maggio 1646), 16r-v (24 giugno 1646), 16v-17r (15 luglio 1646), 17r-v (29 luglio 1646).

⁴¹⁹ Ivi, b. 107, c. 49r, *Lettera di don Cesare Moncada ai giurati di Caltanissetta*, Calvaruso, 25 agosto 1646.

⁴²⁰ Ivi, b. 18, c. 23r-v, *Littere dell'eccellentissimo prencipe di Calvaruso circa l'extractione di formenti*, 16 luglio 1646 (Appendice, doc. 104); ivi, b. 107, c. 39r, *Lettera di don Cesare Moncada ai giurati di Caltanissetta*, 31 luglio 1646.

⁴²¹ Ivi, cc. 35r-v, *Lettera di don Cesare Moncada ai giurati di Caltanissetta*, Calvaruso, 26 giugno 1646 (esecutoriata l'11 luglio 1646).

nonché l'acquisto giornaliero di derrate, impegnandosi al contempo a evitare che il successivo raccolto potesse essere pregiudicato: a tale scopo ad esempio, nel mese di agosto, egli accolse la richiesta dei gabelloti dei feudi del principe di Paternò di sottrarsi all'ordine imposto dai giurati di trasportare nell'abitato tutto il frumento in loro possesso⁴²² e di potere, al contrario, trattenere quello destinato alla nuova semina⁴²³.

In sostanza, come osserva Daniele Palermo,

i provvedimenti d'emergenza adottati, i divieti, la meticolosa cura nell'effettuare l'approvvigionamento e nell'evitare che le risorse alimentari lasciassero il territorio, la mancanza di derrate, la scarsità dell'ultimo raccolto e le pessimistiche previsioni per quello futuro costituiscono il contesto in cui leggere le tensioni e le rivolte che interessarono anche le terre del principe di Paternò tra il maggio e il giugno 1647⁴²⁴.

Proprio nel maggio del 1647, la minaccia di "sinistri inconvenienti" determinati dall'occultamento di grano da parte dei produttori, intenzionati a trarre profitto dall'aumento dei prezzi, costrinse il Calvaruso a stabilirsi a Caltanissetta⁴²⁵. Il centro nisseno, del resto, situato in un'area centrale, crocevia dei traffici e delle vie di comunicazione che collegavano i diversi centri dell'isola, risultava particolarmente esposto alla diffusione di voci riguardanti altre rivolte⁴²⁶ e, di conseguenza, soggetto a sua volta al potenziale prorompere di agitazioni e tumulti. Al fine di arginare il rischio di sommosse, Cesare Moncada procedette quindi a introdurre una serie di misure preventive: in particolare, stabilì il ribasso del prezzo del pane; liberò 70 detenuti nel tentativo di evitare eventuali collusioni con i rivoltosi⁴²⁷; mediò la richiesta di abolizione delle gabelle – l'istanza più comune nel contesto delle rivolte esplose nell'isola⁴²⁸ –, sollecitata agli inizi di giugno da un cartello affisso da «qualche cervello balzano et inquieto» alla porta del suo palazzo⁴²⁹, ottenendo in seguito dal viceré l'autorizzazione a sostituire la gabella della farina con altre meno gravose. Allo stesso tempo,

⁴²² In particolare, nel bando promulgato il 15 luglio si legge: «si ordina, provedi et comanda a tutti et singoli persuni di qualsivoglia stato, grado, foro et condizioni, che siano cossi citatini como foristieri, che habiano, vogliano e debiano repostare et far repostare tutta la quantità di formenti, maiiorchi orgi, tuminii e ligumi in questa città preditta et non fora di ditta città, tanto quelli che al presenti si ritrovano quanto ancora quelli che ci perveniranno dal presenti raccolto fra termine cioè quelli che si ritrovano tempo giorni otto et quelli che hanno da ricogliiri tempo giorni otto dappoi ditta raccolta. Et parimenti si ordina et comanda che nessuna persona pozza estraiiri né fari estraiiri da questa città predetta et suo territorio formenti, orgi, maiiorchi, tuminii e ligumi sotto pena di perdiri ditti formenti, maiiorchi, orgi, tuminii e ligumi che estraiiranno et di perdiri li bestii che quelli portiranno e di onze 10 di applicarsi la terza parti al denuntiatore che denunciirà e metterà in chiaro ditta contraventione et lo resto di ditta pena all'herario fiscale della Corte superiore di ditto eccellentissimo prencipe padrone, da esigersi inremissibilmente».

⁴²³ Ascl, As, b. 1070, cc. 2r-v, *Lettere di don Cesare Moncada ai giurati di Caltanissetta*, Calvaruso, 28 agosto 1646 (Appendice, doc. 105).

⁴²⁴ D. Palermo, *Le rivolte siciliane del 1647* cit., p. 466.

⁴²⁵ Asp, Rsi, b. 1653, cc. 177r-178r, *Lettera di don Cesare Moncada al viceré Los Veles*, Caltanissetta, 25 maggio 1647 (Appendice, doc. 108).

⁴²⁶ Sui canali, le modalità e le conseguenze della diffusione in Sicilia, tra la primavera e l'estate del 1647, di notizie riguardanti le rivolte palermitana e catanese, cfr. D. Palermo, *Sicilia 1647* cit., pp. 116-132.

⁴²⁷ In proposito, occorre segnalare che, nel settembre del 1646, la Corte capitaniale di Caltanissetta avviò un procedimento contumaciale contro 22 detenuti evasi dalle carceri cittadine (Ascl, As, Cc, b. 1153, c. 1r, 27 settembre 1646): se si ammette il contributo di terzi alla liberazione dei suddetti detenuti, si potrebbe forse ipotizzare che, già diversi mesi prima dell'esplosione delle tensioni nel centro nisseno, si programmassero azioni violente da parte di un nucleo di facinorosi.

⁴²⁸ Ivi, p. 66.

⁴²⁹ Asp, Rsi, b. 1653, cc. 196r-v, *Lettera di don Cesare Moncada al viceré Los Veles*, Caltanissetta, 3 giugno 1647 (Appendice, doc. 110).

la posizione geografica del centro nisseno richiedeva da parte del reggente un impegno preciso rivolto a evitare che da esso, in quanto «metropoli delli stati del signor prencipe duca»⁴³⁰ (ossia, letteralmente, “città-madre”, fulcro dei possedimenti moncadiani), i possibili focolai di rivolta si propagassero alle altre terre soggette al dominio del nipote. In questo senso, sebbene l’azione di Cesare Moncada non si rivelò sufficiente a impedire del tutto l’esplosione di agitazioni in alcune di quelle terre (ad esempio, Collesano, Paternò, Petralia Sottana, Caltavuturo, Melilli e Biancavilla), egli riuscì sempre a coordinarne la soppressione, avvalendosi non di rado della preziosa intercessione dei religiosi, soprattutto cappuccini e gesuiti (ordini entrambi legati da forti vincoli tradizionali ai Moncada di Paternò), i quali agirono, come nelle altre aree dell’isola, da veri e propri “gestori del consenso”, da strumenti del controllo sociale⁴³¹.

Neppure a Caltanissetta gli sforzi del Moncada, uniti al rispetto e alla fedeltà tributati al suo ruolo di rappresentante del feudatario, poterono evitare che, la sera del 10 giugno, un gruppo di duecento donne prendesse d’assalto il suo palazzo al grido di «Fora gabelli»⁴³², salvo poi essere placate dall’intervento dei gentiluomini del paese, a riprova del fatto, constatato dallo stesso don Cesare, che «queste motioni li fanno persone vili e di nessuna considerazione»⁴³³.

Ben presto le tensioni si propagarono anche nelle campagne circostanti, dove le difficoltà dei lavoratori, legate agli effetti della crisi agraria, ebbero un effetto deflagrante sul manifestarsi di problematiche di ordine politico-giurisdizionale, che coinvolsero direttamente il governo municipale. Il 19 giugno, in particolare, il viceré Los Veles fu interpellato per dirimere una controversia insorta fra i terraggieri del feudo Grotta dell’Acqua e i rappresentanti (*factori et agenti*) del suo legittimo titolare, il barone Francesco Graffeo, il quale, per volontà testamentaria del padre Giovanni, risultava all’epoca sottoposto all’amministrazione della nonna Maria Ventimiglia e Sarzana⁴³⁴. Agli stessi rappresentanti veniva imputato in sostanza di avere violato le consuetudini vigenti, che prevedevano che, nei casi di annate sterili, si dovesse provvedere alla nomina di esperti incaricati di definire una riduzione dei canoni, attualmente fissati in cinque terraggi⁴³⁵. A patrocinarlo dinanzi al viceré

⁴³⁰ Ivi, cc. 187r-188v, *Lettera di don Cesare Moncada al viceré Los Veles*, Caltanissetta, 30 maggio 1647 (Appendice, doc. 109).

⁴³¹ Cfr. D. Palermo, *Le rivolte siciliane del 1647* cit., pp. 468 sgg.

⁴³² Asp, Rsi, b. 1653, cc. 201r-202r, *Lettera di don Cesare Moncada al viceré Los Veles*, Caltanissetta, 10 giugno 1647 (Appendice, doc. 111). Sul ruolo delle donne, «presenti [...], insieme con i ragazzi, in buona parte delle rivolte siciliane del 1647-48, specialmente nei centri agricoli dove gli uomini passavano le loro giornate nei campi», cfr. D. Palermo, *Le rivolte siciliane del 1647* cit., p. 482. Sullo stesso tema si considerino, inoltre, le riflessioni di Francesco Benigno, il quale sottolinea il clima di generale tolleranza con cui veniva accolta l’azione dimostrativa di donne, malati e bambini, che, pur esprimendo il malessere della maggioranza, «non poteva evidentemente costituire una minaccia per la classe dirigente, la quale quindi si trovava nella difficile situazione di non poter usare la forza contro di loro senza correre il rischio di far crescere la protesta» (F. Benigno, *La Sicilia in rivolta* cit., p. 188): ne è una prova la condotta osservata dal Calvaruso nei confronti di due donne tratte in arresto dopo i tumulti del 10 giugno, per le quali il reggente congegnò una vera e propria simulazione. Egli scrisse infatti a Los Veles: «dimani dirò che li voglio frustare, ma poi non lo metterò in esequitione, pregato da religgiosi».

⁴³³ Asp, Rsi, b. 1653, cc. 196r-v (Appendice, doc. 110).

⁴³⁴ Cfr. G. Testa, *Serradifalco* cit., p. 50.

⁴³⁵ «Ha stato antichissima consuetudine di detta città et suo territorio che quando li borgesì e massari si pigliano in gabella terri d’altri in ditto territorio, ad effetto di seminarli, non ad uso di massaria, ma in terraggio, a tre, quattro o cinque per salma di canna, conforme convenivano tra loro, quando poi sortisse un’annata sterile che li seminati non si fanno boni, all’hora li padroni di terri et li patroni di seminati mandano persuni pratici et esperti

le ragioni dei terraggeri furono i giurati nisseni (Nicola Aronica, Girolamo Artiaca, Ludovico Morillo e Giuseppe Nocilla), schieratisi in loro difesa sia per contrastare la prospettiva concreta che la controparte effettuasse, come preannunciato, l'estrazione del frumento dei terraggi, che essi, al contrario, pretendevano si dovesse «repostare et conservare dentro la ditta città di Caltanissetta, per servirsene per vitto del popolo per la imminente necessità della sterile recolta si farà in ditto territorio», tanto più che, come sottolineò in seguito la stessa amministratrice, «li seminari prodotti in detto fegho di Grutta dell'Acqua, data comparatione con li seminari di tutti l'altri feghi, foro e sono li migliori di tutta la comarca nostra»; sia, a ben vedere, per affermare la dipendenza del feudo in questione dal centro nisseno, nel cui territorio esso ricadeva, secondo un atteggiamento tipico – che, ad esempio, si è avuto modo di analizzare a proposito delle controversie giurisdizionali che opposero l'università allo stesso Giovanni Graffeo in relazione al feudo Serradifalco – che denunciava una sostanziale resistenza da parte del comune all'amputazione territoriale, ossia al formarsi di un territorio autonomo nelle sue immediate vicinanze. In risposta alla supplica, il viceré Los Veles incaricò i giurati di occuparsi direttamente della nomina degli esperti, decisione che fu prontamente impugnata da Maria Ventimiglia e Sarzana, con il pretesto che «detta baronia e feghi di Serradifalco, Salaci et Grutta dell'Acqua sono disgregati da per sé feghi nobili con iurisditione di mero e misto imperio civile e criminale». Contestualmente, l'amministratrice di Francesco Graffeo denunciò il presunto furto – avvenuto intorno ai primi di luglio – di un'ingente quantità di frumento da parte degli ufficiali nisseni, i quali, *armata manu*, se ne impossessarono, in pregiudizio della semina successiva, per disporre il trasferimento dal feudo Grotta dell'Acqua in territorio municipale, con l'apparente complicità del principe di Calvaruso, che, preoccupato probabilmente delle possibili conseguenze di una sua presa di posizione contro quel rifornimento irregolare, effettuato a beneficio dell'università in un periodo particolarmente delicato per gli equilibri interni, non aveva dato risposta alcuna alle proteste della supplicante⁴³⁶.

Malgrado questi episodi, alla fine di giugno del 1647 la situazione, almeno nella parte occidentale dei domini moncadiani, sembrava essersi stabilizzata, grazie anche al dispiegamento da parte del reggente di efficaci risorse diplomatiche e materiali⁴³⁷. Ciononostante, l'incidenza della crisi non cessò di gravare sulla popolazione nei mesi successivi. Un segnale della sua gravità a Caltanissetta è offerto dalle difficoltà legate all'appalto delle gabelle civiche, che furono determinate plausibilmente dal timore di gettiti al di sotto delle medie annuali⁴³⁸. La conferma di tali timori è del resto comprovata dai dati

per riconoscere la qualità di ditti sementi, quali esperti considerano bene la qualità delli sementi in formento che potranno produrre e li spesi che si han fatto e faranno per insin al raccolto di quello et arbitrano con fare discalo di ditti terragi e, secondo il ditto arbitramento e discalo, li ditti borghesi pagano li terragi alli padruni di terri, non obstante la prima conventionone etiamdio con atto iurato intermedio» (Ascl, As, b. 1070, cc. 16r-17r, 19 giugno 1647; Appendice, doc. 112).

⁴³⁶ Asp, Trp, Memoriali, b. 1032, cc. 463r-466r, 467-472r, *Memoriali di donna Maria Sarzana e Ventimiglia*, settembre 1647 (Appendice, docc. 113, 114).

⁴³⁷ In proposito, annotiamo che, nel mese di novembre del 1647, l'università rese esecutivo un mandato di pagamento disposto l'8 luglio dalla Deputazione del principe di Paternò, che prevedeva il pagamento al Calvaruso di 100 onze «per servitio delli presenti necessità o occorrenze di motioni di popoli» (Ascl, Fn, Notaio Arcangelo La Mammana, cc. 176r-v, 28 novembre 1647).

⁴³⁸ Cfr. D. Palermo, *Le rivolte siciliane del 1647* cit., p. 466. Difficoltà analoghe furono riscontrate nell'ingabellazione dei feudi e dei comuni dello stato nisseno, a causa di un'assenza di offerte alla quale il governatore tentò di sopperire ricorrendo alla stipulazione di contratti di enfiteusi: ad esempio, nel gennaio del

desunti dai conti civici, che documentano un vero e proprio crollo delle entrate garantite dalle gabelle: in particolare, per quanto riguarda la gabella della farina, che, all'inizio degli anni '40 rendeva onze 1330.16, essa cadde a onze 1171.25.10 nel 1646-47, fino a crollare a onze 155.16.17 nel 1647-48; allo stesso modo, la gabella del frumento e dell'orzo passò dalle onze 590.20.5 dei primi anni '40 alle onze 341.10 del 1646-47, per arrivare nel 1647-48 a circa 38 onze⁴³⁹. D'altra parte, i livelli esigui delle entrate vanno anche considerati in relazione alla decisione, assunta dal Calvaruso già fin dall'aprile del 1647, di lasciare all'università la gestione diretta (in "credenzeria") di molte gabelle⁴⁴⁰, fatto che rese probabilmente più cogente l'opportunità di imporre una vigilanza sull'operato dei giurati e sulla corretta amministrazione dei conti pubblici, mediante la nomina di un revisore di provata «qualità, habiltà et sufficienza»⁴⁴¹.

Un bilancio della crisi e delle sue ricadute finanziarie emerse, infine, nei primi mesi del 1648, allorché i giurati denunciarono la decimazione degli abitanti⁴⁴², la penuria di semenza per il nuovo *seminerio*, nonché il forte indebitamento dell'università determinato dai prestiti contratti, a causa dell'indisponibilità di contanti, per l'acquisto di derrate alimentari. In particolare, nell'autunno del 1647, i giurati avevano acquistato da don Pietro Nicola Bologna 1500 salme di frumento, che, a causa della morte e della fuga di un elevato numero di nisseni, non era stato possibile smaltire interamente, al punto che gli stessi giurati richiesero e ottennero dal viceré cardinale Trivulzio di potere rivendere le eccedenze al prezzo d'acquisto, fissato, in base agli accordi contrattuali, in onze 4.16 la salma ("della misura generale"), in cui erano ricompresi 4 tari per lo *sfacendo pagando*⁴⁴³. Probabilmente si trattò di una mossa affrettata, in quanto, nell'agosto del 1648, l'università fu costretta a rinunciare a parte del frumento depositato nei magazzini del Bologna a Barrafranca, in considerazione della sua

1648, don Francesco Orioles e Moncada, tramite il suo delegato Giuseppe Aronica, acquisì in enfiteusi il comune di Malfitano, per un canone annuo di 14 onze (Ascl, Fn, Notaio Arcangelo La Mammana, b. 647, cc. 256r-259v, 18 gennaio 1648).

⁴³⁹ Ascl, As, b. 1092, *Gabelli della città di Caltanissetta dell'anno decima inditione 1641 e 42*; Ascl, Fn, Notaio Arcangelo La Mammana, b. 646, 1646-47; Ascl, As, Ci, b. 455, cc. 103r-126r, *Libro di conti (1647-48)*.

⁴⁴⁰ Cfr. D. Palermo, *Le rivolte siciliane del 1647* cit., p. 466. Le istruzioni del governatore prevedevano che i giurati, previa convocazione di consiglio civico, incaricassero dell'esazione delle gabelle una persona "onorata", che si impegnasse a versare entro un anno le somme ricavate: ad esempio, in base a un consiglio tenuto in data 28 ottobre 1647, i giurati nisseni affidarono l'esazione delle gabelle di olio, salume grande e piccola dell'anno 1647-48 a Giacomo Lunetta, il quale riscosse fino all'11 novembre 1648 onze 31.27 per la gabella della salume grande, onze 18.13.11 per la gabella della salume piccola e onze 67.25.4 per la gabella dell'olio (Ascl, As, Ci, b. 322, c. 49r). Sulla gestione in credenzeria delle gabelle civiche si veda anche R. Cancila, *Fisco ricchezza comunità nella Sicilia del Cinquecento* cit., p. 311.

⁴⁴¹ Ascl, As, Ci, b. 20, cc. 6r-v, *Littere del signor governatore di visioni di conti in persona del dottor Andrea Munnios*, Caltanissetta, 10 dicembre 1647. Come già nell'ottobre dello stesso anno (ivi, cc. 5r-v, 29 ottobre 1647; Appendice, doc. 115), la nomina di Mugnos valse per le università di Caltanissetta, Caltavuturo, Sclafani e Scillato.

⁴⁴² «Dal primo di settembre prossimo passato a questa parte», esposero i giurati al viceré, «ni hanno morto più di due mila persone tra homini e donne e figliuoli, benché per l'inclusa fede del reverendo archiprete di questa città appaia essere stati 1685, poiché in detta fede non ci sono molti figlioli morti».

⁴⁴³ Ascl, As, Ci, b. 20, cc. 7r-8v, *Littere di Sua Eccellenza et Regio Patrimonio per potere vendere il furmento della università a quel prezzo troviranno non obstante la pragmatica*, Palermo, 24 gennaio 1648 (Appendice, doc. 116). In base alla supplica dei giurati, il contratto fu rogato dal notaio Giovanni Luigi Blundo il 3 ottobre 1647; in effetti, una prima contrattazione è attestata in Ascl, Fn, Notaio Arcangelo La Mammana, b. 647, cc. 62r-65r, 16 settembre 1647. Tra i prestiti contratti dall'università per pagare le 1500 salme di frumento, riportiamo quello di 200 onze garantito da Nicola Guagenti e quello di 100 onze garantito da Angela Giacobbo di Messina (Ascl, Fn, Notaio Arcangelo La Mammana, b. 647, cc. 186r-v, 188r-189v, 5 dicembre 1647).

cattiva qualità⁴⁴⁴. Pertanto, al fine di arginare il rischio di nuove tensioni, la principessa di Paternò, Caterina Moncada – che nel 1648 soggiornava a Collesano, dove il marito l'avrebbe raggiunta l'anno successivo, allo scadere del suo mandato di viceré in Sardegna –, decise di scaricare il peso del fabbisogno interno sui facoltosi nisseni, di cui i giurati furono incaricati di stilare un elenco comprendente «asi gentilhombres como labradores, sin reservar a ninguno por amistad o parentesco», affinché, «raticando a cadauno conforme su facultad», consegnassero ai panettieri 51 salme di frumento, «pues no es iusto que solo los pobres padezcan este interes»⁴⁴⁵.

Tale misura, a prescindere dal contesto depresso che ne aveva legittimato l'assunzione, consente in fondo di riflettere su un elemento fondamentale che si può considerare valido anche in periodi di maggiore prosperità. Esso attiene in sostanza al fatto che,

come in qualunque altro luogo d'ancien régime, anche in Sicilia il grano non era un bene come gli altri. Chi ne era proprietario non poteva disporne sempre e comunque in modo pieno ed esclusivo e – proprio per il fatto che i destini dei popoli erano legati alla possibilità di averne in ogni momento, in quantità sufficienti e a prezzi accessibili – la politica si arrogava la facoltà di intervenire per limitare le libertà e le prerogative di chi lo produceva e di chi lo faceva circolare⁴⁴⁶.

L'intervento della politica, d'altra parte, doveva essere vincolato al rispetto di norme non scritte volte a disciplinare la distribuzione e la vendita delle risorse alimentari, nonché le funzioni economiche, il ruolo delle parti all'interno della comunità. La violazione di queste regole – definite da Thompson mediante il concetto di “economia morale” –, più che la carestia o l'aumento del prezzo delle derrate, era il fattore determinante per l'esplosione del malcontento⁴⁴⁷. Il che ci riporta all'assunto dal quale siamo partiti: cioè, i sistemi annonari delle comunità urbane di antico regime ponevano imprescindibili problemi di stabilità e di controllo sociale, che esigevano l'attivazione di una dialettica adeguata tra governanti e governati⁴⁴⁸. Ciò valeva ancor più in un grosso centro come Caltanissetta, coinvolto nei meccanismi annonari in senso duplice: politico (con riferimento, cioè, alle misure adottate dal ceto amministrativo, esattamente come nelle altre università del regno, al fine di garantire l'approvvigionamento interno) ed economico (in relazione al suo essere fulcro di un'importante area produttiva).

b. L'affare delle terre comuni

Se il grano a Caltanissetta rappresentava «il personaggio principale»⁴⁴⁹, fulcro di un'economia a vocazione quasi esclusivamente cerealicola, dominante soprattutto nella terra concessa a gabella o a terraggio, nell'area della proprietà contadina è possibile riscontrare

⁴⁴⁴ Ascl, Fn, Notaio Arcangelo La Mammana, b. 647, c. 532r, 15 agosto 1648.

⁴⁴⁵ Ascl, As, Ci, b. 20, cc. 15r-v, *Littere di Sua Eccellenza Padrona per gettarsi li 51 salme di frumento*, Collesano, 18 agosto 1648.

⁴⁴⁶ R. Rosolino, *Il giusto prezzo* cit., p. 125.

⁴⁴⁷ Cfr. E.P. Thompson, *L'economia morale delle classi popolari inglesi nel secolo XVIII*, in Id., *Società patrizia e cultura plebea. Otto saggi di antropologia storica sull'Inghilterra del Settecento*, Einaudi, Torino, 1981, p. 60 (ried. Id., *L'economia morale*, con prefazione di F. De Vivo, et al. Edizioni, Milano, 2009).

⁴⁴⁸ Su questo tema si veda, in generale, R. Cancila, *Il pane e la politica* cit., che riflette sulle dinamiche della dialettica governanti-governati nella Palermo in rivolta del 1560.

⁴⁴⁹ A. Li Vecchi, *Caltanissetta feudale* cit., p. 6.

invece la presenza assidua di una coltura mista cerealicolo-viticola⁴⁵⁰: numerosi, infatti, sono gli inventari testamentari, i riveli, i contratti di soggiogazione in cui risulta attestato per la maggior parte degli abitanti nisseni il possesso di vigne⁴⁵¹. Del resto,

coltivare la vite era una maniera per attenuare i rischi congiunturali della monocoltura cerealicola e vendere qualche barile di vino consentiva di ricavare quel “di più” necessario a pagare censi o gabelle. La vigna, ciò che più conta, rappresentava poi una possibilità di migliore utilizzazione del ciclo di lavoro familiare. Ad essa si poteva indirizzare lo sforzo lavorativo sussidiario di donne e bambini, nonché quello dei tempi morti della coltivazione del frumento⁴⁵².

In effetti, però, oltre al fatto che, più volte nel corso del secolo, i giurati denunciarono lo stato di abbandono in cui versavano i vigneti, che spesso degeneravano nella fattispecie di “vignali derelitti” a seguito del trasferimento dei loro proprietari in altri centri del regno, il commercio legato alla coltura viticola era piuttosto modesto, al punto che si può ipotizzare che la produzione fosse destinata prevalentemente all’autoconsumo, come parrebbe suggerire, intorno al 1620, la decisione di abolire la gabella del vino, riscossa fino ad allora in ragione di due grani per quartuccio⁴⁵³.

Molti dei vigneti nisseni risultavano inoltre concentrati in appezzamenti concessi in enfiteusi all’interno dei terreni comuni (demani universitari o universali) estesi intorno all’abitato. Ad essi era tradizionalmente legata un’altra importante attività economica, la pastorizia. A proposito di questo settore, tuttavia, va rilevato che esso risultò fortemente danneggiato da quel processo plurisecolare di avanzata dell’arativo⁴⁵⁴, che nel Seicento a Caltanissetta trovò un fattore di accelerazione nelle operazioni che condussero alla perdita delle terre comuni da parte dell’università.

«Con la denominazione di *comuni* s’intendeva in Sicilia nel periodo feudale un territorio in condominio fra il signore, nelle terre feudali, o la regia corte, in quelle demaniali, e i cittadini»⁴⁵⁵: questo territorio consisteva in fondi di natura allodiale – non feudali, quindi liberamente posseduti, nonostante a partire dal Cinquecento cominciassero ad essere designati complessivamente come «territorio seu feudo» o come «feudo di li Comuni»⁴⁵⁶ – spesso di notevole estensione (1350 salme circa a Caltanissetta), destinati all’esercizio degli usi civici da parte degli abitanti, ossia all’esercizio di quei diritti in forza dei quali i membri della collettività urbana utilizzavano *uti singuli* il circostante territorio, avvalendosi della terra, dei

⁴⁵⁰ Da questo punto di vista, il territorio nisseno presenta significative analogie con quello, ad esempio, di un comune della Sicilia occidentale come Paceco; cfr. F. Benigno, *Una casa, una terra. Ricerche su Paceco, paese nuovo nella Sicilia del Sei e Settecento*, Cooperativa Universitaria Editrice Catanese di Magistero, Catania, 1985, p. 206.

⁴⁵¹ Cfr. R. Zaffuto Rovello, *Caltanissetta Fertilissima Civitas* cit., p. 114.

⁴⁵² F. Benigno, *Una casa, una terra* cit., pp. 207-208.

⁴⁵³ La soppressione fu disposta su intervento del principe di Paternò, al quale i gabelloti dell’anno III indizione 1619-20 fecero appello dichiarando che «ogni citatino, etiam che fussi poverissimo, teni vino et acquata parte della sua vigna et parti lo compra musto, cui una butti, cui un carratellu, cui barliri, cui quartari: in tal che, per tuttu lu misi di marzu, alla ditta gabella ci è perdita e non guadagno»; Ascl, As, Ci, b. 467, cc. 4r-v, *Lettera del principe di Paternò ai giurati di Caltanissetta*, Palermo, 17 gennaio 1620 (Appendice, doc. 34). In generale, sul consumo di vino nella Sicilia d’età moderna, cfr. H. Bresc, M. Aymard, *Nourritures et consommation en Sicile entre XVe et XVIIIe siècle* cit., pp. 567 sgg.

⁴⁵⁴ Cfr. O. Cancila, *Baroni e popolo nella Sicilia del grano* cit., pp. 25-35.

⁴⁵⁵ L. Genuardi, *Terre comuni ed usi civici in Sicilia prima dell’abolizione della feudalità* cit., p. 60.

⁴⁵⁶ Cfr. O. Cancila, *La terra di Cerere* cit., p. 59.

pascoli, dei boschi e delle acque⁴⁵⁷, al fine di soddisfare i propri bisogni primari, cioè, secondo la massima giusnaturalista dominante nella dottrina dei secoli XVI-XVII, *ne inermem vitam ... ducerent*⁴⁵⁸.

La concreta declinazione degli usi civici risulta particolarmente varia e composita: oltre al diritto di legnare (*ius legnandi*), ossia alla facoltà di tagliare arbusti selvatici da usare come fonte di riscaldamento, per ottenere carbone e per costruire attrezzi agricoli, esistevano anche il diritto di raccogliere frutti (soprattutto ghiande) ed erbe selvatiche, di prelevare gesso, calce⁴⁵⁹, arena, torba e di tagliare pietra; il diritto di «occupare suolo per caseggiato, ricoveri, capanne e marcati»; il «diritto di acqua», sia per abbeverare gli animali sia per irrigare i campi coltivati. Inoltre, era possibile esercitare ulteriori usi civici di minore incidenza, quali i diritti di «cacciare, di ristoppiare e spigolare, di pernottare anche colle vetture, di raccogliere il mele delle api, d'ingombrare i fondi per macellare gli animali in occasione delle fiere, di raccogliere fimo, di raccogliere radici di liquorizia e pietre pomice»⁴⁶⁰.

Indubbiamente, però, l'uso civico più diffuso era quello legato al pascolo degli animali (*ius pascendi*). A Caltanissetta – data la buona qualità dei terreni comuni, che erano ben lontani dal riprodurre quegli elementi di argillosità o di franosità caratteristici in altre zone dell'isola⁴⁶¹, come dimostrato dal fatto che, su 1361.62 salme di terra, soltanto 48.3.2 erano catalogate nel 1616 come *roche e lavanche nude*, mentre la parte restante comprendeva in gran parte terreni arativi e pascolativi⁴⁶² – lo *ius pascendi* veniva esercitato in alternanza con il diritto di semina (*ius serendi*), in virtù di un meccanismo ciclico quinquennale sintetizzabile come segue:

il primo anno si donano come si dice a strazzare, e non ni ha beneficio né il Populo, né il Padrone, e li dui anni seguenti si seminano, et il terragio integramente [...] tocca al detto Ill.e Conte, e l'altri dui anni che

⁴⁵⁷ U. Petronio, voce 'Usi civici', in *Enciclopedia del diritto*, Giuffrè Editore, Milano, 1992, vol. XLV, p. 931. A partire dal basso Medioevo, gli usi civici assunsero configurazioni peculiari nelle diverse aree della penisola italiana: essi, ad esempio, si imposero nelle regioni centrali come un aspetto del regime latifondistico e, in quelle meridionali, come parte integrante del sistema feudale; nell'Italia settentrionale, con l'avvento del Comune quale principale soggetto politico, essi divennero invisibili, considerati nocivi allo sviluppo dell'agricoltura. Nel Settecento, in particolare, gli attacchi contro gli usi civici trovarono legittimazione nelle nuove correnti di pensiero economico-culturali (fisiocratiche soprattutto), che in Sicilia influenzarono nell'ultimo decennio del secolo il dibattito sulla loro abolizione e, dunque, la censuazione dei terreni su cui essi gravavano. Per la storia degli usi civici nelle varie regioni d'Italia si veda, tra gli altri, M. Zaccagnini, A. Palatiello, *Gli usi civici* cit., pp. 23-62. Sui provvedimenti di fine Settecento in Sicilia, cfr. O. Cancila, *La terra di Cerere* cit., pp. 74 ss.; O. Sabato, *La censuazione delle terre demaniali nel regno di Sicilia alla fine del VIII secolo*, Tesi di dottorato in Storia (Storia dell'Europa mediterranea) – XIX ciclo, Università degli studi di Palermo, a.a. 2007-2008, Tutor prof. O. Cancila. Alle argomentazioni settecentesche si è ispirato, in tempi più recenti, l'intervento di Garret Hardin, che nel 1968 sottolineò ancora come ogni forma di gestione comune fosse distruttiva delle risorse: G. Hardin, *The tragedy of the Commons*, «Scienze», n. 162 (1968), pp. 1243-1248. Sugli esiti (non di rado polemici) che il contributo di Hardin ha provocato nella letteratura anglosassone degli anni successivi, si veda B. Adhikari, *Literature review on the economics of common property resources*, York University, York, 2001, pp. 1-18.

⁴⁵⁸ Cfr. A. Ravà, *Usi civici e terre comuni in Sicilia* estratto da Id., *Le terre comuni e gli usi civici di Roccapalumba*, Arti Grafiche G. Castiglia, Palermo, 1922, pp. 5-6, 10.

⁴⁵⁹ Tale diritto era, per esempio, esercitato dagli abitanti di Monte S. Giuliano, insieme a quello di legnare e «far carbone» (cfr. V. Adragna, *Erice e il suo territorio. Struttura e sviluppo della proprietà fondiaria (1600-1850)*, Istituto Siciliano Studi Politici ed Economici, Trapani, 1997, pp. 73-75).

⁴⁶⁰ Cfr. A. Pupillo-Barresi, *Gli usi civici in Sicilia* cit., pp. 103-114.

⁴⁶¹ Cfr. A. Ravà, *Usi civici e terre comuni in Sicilia* cit., pp. 16-20.

⁴⁶² Asp, Am, b. 3224, cc. 134r-135r, *Notamento delli comuni del contado di Caltanissetta con la mezza delle terre, così lavorative come pascuagli e roche e lavanche scoperte*, 1616, XIV indizione.

seguitano restano ad erba, la quale essendo comune del populo, et del Padrone dividendosi un anno tocca al detto Ill.e Conte, et un altro anno alla detta università⁴⁶³.

Come si evince dall'estratto, sull'esercizio dello *ius serendi* nei terreni comuni destinati alla semina il conte di Caltanissetta percepiva dai *borgesi* un terraggio, ossia un canone in natura, che Orazio Cancila calcola come corrispondente di norma a una salma di grano per ogni salma di terra seminata⁴⁶⁴. D'altra parte, le fonti documentano come, oltre all'imposizione di canoni in frumento e orzo, l'ingabellazione dei comuni da parte del feudatario prevedesse anche la corresponsione in alcuni casi di canoni in denaro: un prospetto generale del 1616, in proposito, valutava l'entità annuale dei diritti di pertinenza feudale in 1134 salme di frumento, 61.10 salme di orzo e, appunto, in 62 onze⁴⁶⁵. Inoltre, il medesimo prospetto fornisce una testimonianza interessante in merito a un'ulteriore pratica messa in atto dai Moncada, consistente, come già anticipato, nella concessione in enfiteusi di lotti di terre comuni, con finalità legate soprattutto all'impianto di vigneti⁴⁶⁶. In proposito, va rilevato come già i capitoli quattro-cinquecenteschi avessero posto in evidenza la presenza di aree destinate alla viticoltura in stretta continuità con quelle in cui venivano esercitati i diritti collettivi, con conseguente necessità di regolare il transito degli animali da pascolo in modo da limitare il rischio di danni tanto nei vigneti quanto, in generale, nei terreni seminativi, rischio che, ancora nel Seicento, non mancava di produrre inevitabili attriti tra allevatori e contadini⁴⁶⁷.

Nel 1617, si aprì a Caltanissetta una riflessione circa l'opportunità di rinunciare a una porzione delle terre comuni a beneficio del feudatario. Le ragioni dell'iniziativa, di fatto foriera di successivi risvolti più radicali, possono essere ricondotte a due ordini fondamentali di fattori: da un lato, infatti, l'analisi delle dinamiche di accesso e di effettiva utilizzazione dei beni comuni consentì di evidenziare come di essi, in definitiva, godessero soltanto «pochissimi cittadini, li quali hanno bestiame et se li pascino», a fronte di una generale esclusione del resto della comunità; dall'altro lato, l'università necessitava di fonti ulteriori a sostegno dello sforzo tributario cui essa era soggetta (e che, in questo caso, riguardava realmente tutti gli abitanti), il che rappresentava lo spunto per ipotizzare inedite destinazioni d'uso dei terreni comuni.

Del resto, proprio la necessità di reperire risorse per soddisfare le pressanti richieste di denaro da parte della monarchia spagnola, soprattutto al tempo della Guerra dei Trent'anni, rappresentò il motivo principale che spinse molte amministrazioni comunali in Sicilia ad

⁴⁶³ Asp, Nd, notaio Giacinto Cinquemani, b. 4462, ff. 814-815, pubblicato in A. Li Vecchi, *Caltanissetta feudale* cit., p. 234.

⁴⁶⁴ Cfr. O. Cancila, *La terra di Cerere* cit., p. 58.

⁴⁶⁵ Asp, Am, b. 3224, cc. 136r-v, *Nomi di tutti i comuni che si concedono in gabella di frumento et orgio e la quantità di loro gabella et di quelli che si suoleno ingabellare in denari*, 1616, XIV indizione. I comuni ceduti in gabella risultano 70, su un totale di 119 complessivamente indicati.

⁴⁶⁶ Ivi, cc. 135r-v, *Comuni che si dettero a in censo in tempo del quondam signor don Cesare di Moncada olim principe di Paternò*; cc. 135v, 140r, *Comuni concessi a far vigne ad imphitosim per il quondam eccellentissimo signor don Francesco di Moncada olim principe di Paternò*.

⁴⁶⁷ Si consideri, ad esempio, la seguente denuncia del 1614, presentata dal conduttore di un non meglio identificato comune nisseno: «Comparuit in Curia ordinaria huius terre Caltanissette Roggerius de Naro et criminaliter accusavit et accusat ac reum fecit et facit Franciscum de Arena Antonii qualmente detto accusato ci havi traviato tutti li seminati per andari a pasciri l'erba di esso accusatori in menzo li seminati e presenti nello comune di ... ». Ascl, As, Cc, b. 750, c. 33v, 25 febbraio 1614.

avvalersi massicciamente, nel corso del Seicento, di procedure di alienazione di demani comunali, di terre patrimoniali e del diritto di pascolo⁴⁶⁸. In proposito, Genuardi chiarisce che

i comuni, per sollevarsi finanziariamente, sentivano il bisogno di togliere dalla loro antica destinazione economica quelle terre demaniali per aver un aumento nelle entrate: i poveri borghesi e vassalli per evitar imposizione di nuove tasse se ne spogliavano e quelle terre comuni cominciarono ad affittarsi e a venderci. Altre volte, i comunisti gravati dal pagamento delle tande, per essere esonerati da collette ed imposte o per impiegare il ricavato ad opere più necessarie, rinunziavano alla comunione dei beni o ad alcuni usi su tali beni comuni in favore del barone, o della regia corte o di terzi⁴⁶⁹.

Per inciso, è il caso di sottolineare che tale processo di erosione dei diritti collettivi – di cui tracce evidenti, in età moderna, possono essere individuate anche al di fuori dei confini isolani, dove il fenomeno diede adito spesso a veri e propri casi di usurpazione⁴⁷⁰ – di fatto poté avere luogo in deroga al principio dell’inalienabilità dei demani e degli altri beni destinati all’uso civico: infatti, «in progresso di tempo [...] fu ritenuto che l’Università potesse locare ed anche vendere i demani, i pascoli, le ghiande ed altro, col consenso di tutti i cittadini», purché provvedesse previamente a convocare un consiglio civico e a richiedere opportuna autorizzazione regia⁴⁷¹.

Nel caso di Caltanissetta, il consiglio si svolse il 6 agosto 1617. In esso fu deliberato di assegnare al conte Antonio Moncada i quattro quinti dei terreni comuni e di lasciare nella libera disponibilità dell’università la quinta parte (196 salme circa), di modo che essa potesse ingabellarla o cederla in enfiteusi e ricavare così i proventi necessari per sostenere il carico dei donativi. Nonostante si provvide prontamente a nominare quattro deputati incaricati di approntare una stima della porzione di pertinenza dell’università, la transazione non ebbe seguito immediato. Nel 1634, infatti, l’università stabilì di convocare un nuovo consiglio sia per eleggere nuovi deputati, in sostituzione dei precedenti, ormai defunti, sia per avviare una valutazione circa la forma ottimale di sfruttamento della quinta parte assegnata «libera et pleno jure per detta università», fino ad allora evidentemente rimasta infruttuosa.

Questa volta i deputati eletti furono otto: gli *utriusque iuris doctores* Girolamo La Mammana (futuro arciprete), Giuseppe Aronica e Andrea Capuzzo, il medico Ludovico Morillo, Giovanni Tommaso Forte, Gabriele Valenza, mastro Santo Papazzo e Sebastiano Arena. È lecito ritenere che in particolare agli ultimi due, presenti in molti atti coevi come esperti *mensuratores*, spettasse un prioritario compito di verifica dell’esattezza della divisione effettuata dopo il 1617; di contro, agli altri deputati designati, reclutati nel novero dei notabili locali e legati in buona parte alla gestione delle principali cariche amministrative, bisogna con tutta probabilità riconoscere un peso maggiore nell’aver orientato la scelta finale. Questa – discussa e approvata in seno al consiglio civico convocato nel dicembre del 1634 – consistette

⁴⁶⁸ Cfr. O. Cancila, *La terra di Cerere* cit., pp. 67-69. Del resto, già a partire dal Cinquecento, le università siciliane, al fine di limitare il fenomeno dell’indebitamento nei confronti dell’erario statale, «non di raro ‘infeudavano’, ossia cedevano in affitto, lo *ius pascendi* o le terre comuni, sottraendole all’uso civico di pascolo a favore degli abitanti [...], sino a ipotecarne una parte nei casi estremi»; R. Cancila, *Fisco ricchezza comunità nella Sicilia del Cinquecento* cit., p. 342.

⁴⁶⁹ L. Genuardi, *Terre comuni ed usi civici in Sicilia prima dell’abolizione della feudalità*, cit., p. 52

⁴⁷⁰ Si considerino, a titolo esemplificativo, i casi relativi all’area ligure proposti in O. Raggio, *Forme e pratiche di appropriazione delle risorse. Casi di usurpazione delle comunaglie in Liguria*, «Quaderni storici», n.s., a. XXVII, n. 79, fasc. 1 (1992), pp. 135-169.

⁴⁷¹ Cfr. A. Pupillo-Barresi, *Gli usi civici in Sicilia* cit., pp. 125-126.

in pratica nella rinuncia definitiva da parte dell'università a ogni diritto sui terreni comuni e nella decisione, quindi, di cedere a beneficio del feudatario (naturalmente a titolo oneroso) anche l'ultima porzione rimasta in suo possesso. I deputati ritenevano infatti che qualunque altra soluzione, e segnatamente quella della cessione in gabella delle terre comuni, fosse impraticabile, in virtù del fatto che «nelle ingabellatione [...] potriano intrare diverse frodi» e che «di rado si troveriano ad ingabellare a persone sicure e per le gabelle giuste».

La transazione fu conclusa l'8 gennaio 1638, agli atti del notaio palermitano Giacinto Cinquemani⁴⁷². Essa fu innanzitutto preceduta dalla necessaria ratifica delle risoluzioni consiliari assunte dai nisseni a partire dal 1617 in materia di gestione del demanio universale: tale ratifica, significativamente, fu però accordata, oltre che dal Tribunale del Real Patrimonio, dallo stesso feudatario, Luigi Guglielmo Moncada, che allora era in carica nelle funzioni di presidente del regno⁴⁷³. Come ulteriore misura preventiva, inoltre, Moncada provvide, sempre nel 1637, a nominare don Giovanni Lo Squiglio, «stante confidentia in eius persona», in qualità di esperto incaricato di verificare, nell'interesse della Corte comitale, l'esattezza delle misurazioni effettuate dagli esperti designati dall'università⁴⁷⁴.

In virtù del contratto stipulato all'inizio del 1638, infine, il feudatario accordò all'università di Caltanissetta, in cambio del valore della quinta parte dei comuni, pari a onze 3841.15, una rendita annua di 192 onze. Di queste, 51 onze furono convertite in rendita perpetua, imposta – per un capitale di 714 onze calcolato al 7% – su alcuni comuni ceduti in enfiteusi, rendita che in seguito, dietro suggerimento del governatore don Cesare Moncada, fu alienata al fine di alleggerire il debito cumulato nei confronti della Regia Corte e della Deputazione del Regno per gli arretrati dei donativi passati⁴⁷⁵. La parte restante delle 192 onze fu invece scomputata dal totale in considerazione dell'abolizione disposta dal Moncada, «ad beneficium populorum et exonerationem dicte universitatis», della gabella della macina, calcolata in ragione di 141 onze annuali.

L'atto del 1638, in definitiva, segnò la conclusione di un processo ventennale, apertosi nel 1617, caratterizzato dalla progressiva abdicazione da parte dell'università di Caltanissetta ai propri diritti sul demanio universale, che, come evidenziò per primo Alfredo Li Vecchi, lungi dal risolversi a vantaggio della comunità, ebbe come principali beneficiari alcuni esponenti di famiglie in ascesa dell'oligarchia locale, già attestate su posizioni di rilievo nell'ambito del governo municipale⁴⁷⁶.

⁴⁷² Asp, Nd, Notaio Giacinto Cinquemani, b. 4462, cc. 814r-853r, 8 gennaio 1638. Al documento – pubblicato in parte (ff. 814-822) da Alfredo Li Vecchi (A. Li Vecchi, *Caltanissetta feudale* cit., pp. 233-243) – si rimanda anche per la ricostruzione della vicenda a partire dal 1617.

⁴⁷³ L'atto del notaio Cinquemani cita in proposito la *Confirma cossì della divisione delli comuni di detta terra repartiti fra essa università e l'illustre conte di essa, come delli consigli in virtù delli quali si fece detta divisione e contratto da stipularsi fra loro*, rilasciata in data 2 ottobre 1637.

⁴⁷⁴ Asp, Nd, Notaio Giacinto Cinquemani, b. 4461, c. 1127r, 24 giugno 1637.

⁴⁷⁵ Ascl, As, b. 1070, cc. 7v-8r, *Lettera di don Cesare Moncada ai giurati di Caltanissetta*, Catania, 8 febbraio 1647. In effetti, l'alienazione della rendita rimonta a due giorni prima, al 6 febbraio: in tale data, infatti, venne stipulato il contratto tra l'università di Caltanissetta e don Francesco Caramanna, il quale la acquistò per un prezzo di 728 onze circa. Asp, Am, b. 888, cc. 43r-59r, *Venditione di onze 51 fecero li giurati di Caltanissetta a favore di don Francesco Caramanna per capitale di onze 728.15.25 per pagare le tande e donativi regii*, 6 febbraio 1647.

⁴⁷⁶ Cfr. A. Li Vecchi, *Caltanissetta feudale* cit., pp. 22-23.

I terreni, infatti, dal momento in cui furono avocati a sé dal feudatario, si trovarono al centro di complesse operazioni di compravendita⁴⁷⁷ che, a parte alcune sporadiche alienazioni stipulate intorno al 1617⁴⁷⁸, si concentrarono prevalentemente in tre fasi. La prima fase si aprì nel 1637 – dunque, ancora prima che venisse ufficializzato il passaggio al feudatario dell’ultima porzione ceduta dall’università – e determinò in soli tre mesi, nell’intervallo compreso tra ottobre e dicembre, l’alienazione di ben 20 comuni, in buona parte compresi nella quinta parte in corso di acquisizione, per un valore complessivo di onze 5099.7.10⁴⁷⁹. La seconda fase, apertasi nel 1643, a circa un anno di distanza dalla messa in Deputazione degli stati moncadiani, si distinse per la volontà del venditore di includere tra i beni alienati non solo i comuni nisseni, dei quali fino ad allora si era riusciti a vendere poco più di un terzo del totale, ma anche un elevato numero di censi enfiteutici gravanti sugli stessi comuni, il cui acquisto da parte di terzi avrebbe consentito alle casse del principe di rientrare in possesso dei capitali⁴⁸⁰. Infine, la terza fase ebbe sviluppo nell’anno 1645 e determinò, da un lato, l’invalidazione di alcune vendite effettuate nel biennio precedente dal *cammeriero* di casa Moncada, Francesco Orioles e Moncada, sostituto procuratore del principe di Paternò, disposta dai deputati degli stati moncadiani per *defectu potestatis* dello stesso Orioles⁴⁸¹; dall’altro lato, l’inserimento delle operazioni di compravendita in un contesto bellico segnato dal timore di un’imminente campagna turca contro l’isola di Malta. Sebbene in seguito tale timore si rivelò infondato – il vero obiettivo dei turchi era infatti l’isola di Candia (Creta), ultimo possedimento veneziano nel Mediterraneo orientale –, esso comportò comunque una mobilitazione generale dell’isola e, in particolare, la convocazione del servizio militare dei baroni⁴⁸²: nella fattispecie, il principe di Paternò fu chiamato a offrire una prestazione di 160

⁴⁷⁷ Di seguito sono indicati, divisi per anno, i riferimenti archivistici relativi alle vendite di comuni effettuate dal principe di Paternò e dai suoi rappresentanti e deputati. Anno 1637: Asp, Nd, Notaio Giacinto Cinquemani, b. 4461, cc. 928r-932r; ivi, b. 4462, cc. 495r-507r, 511r-515v, 519r-524r, 525r-530v, 641r-652v, 655r-668v, 669r-684r, 685r-694r, 721r-730r, 735r-744v. Anno 1638: Ivi, cc. 804r-812r, 906r-915r, 1316r-1325v, 1469r-1478v. Anno 1642: Ascl, Fn, Notaio Arcangelo La Mammana, b. 642, cc. 1165r-1170r. Anno 1643: Ascl, Fn, Notaio Arcangelo La Mammana, b. 643, cc. 120r-132r; Asp, Nd, Notaio Pietro Candone, b. 3675, cc. 314r-319r, 762r-767r. Anno 1644: Ascl, Fn, Notaio Arcangelo La Mammana, b. 643, cc. 323r-334r, 385r-398v, 401r-413r, 417r-429v. Anno 1645: Asp, Nd, Notaio Pietro Candone, b. 3677, cc. 964r-974r, 976r-984v, 986r-994v, 998r-1006v, 1026r-1034r, 1204r-1212v, 1229r-1240r, 1285r-1295v; ivi, b. 3679, cc. 585r-594v; Ascl, Fn, Notaio Arcangelo La Mammana, b. 664, cc. 61r-79v.

⁴⁷⁸ Tali alienazioni riguardarono, in particolare, i comuni di Cappellano e Ciciri Verdi, venduti da Antonio Moncada ai gesuiti nisseni; Asp, Am, b. 661, cc. n.n., 7 ottobre 1617 (transunto dal notaio Gabriele Imperiale di Caltanissetta).

⁴⁷⁹ Asp, Am, b. 3256, *Notamento delli comuni venduti in Caltanissetta*, n.d.

⁴⁸⁰ Il progetto fu vincolato alla richiesta di licenza da parte del viceré e del Tribunale del Real Patrimonio. In proposito, si veda il memoriale inoltrato da don Antonio Signorino, agente e procuratore del principe di Paternò, in data 14 ottobre 1643, citato nell’atto di vendita di tre comuni e di alcuni diritti censuali a favore di Giuseppe Aronica (Ascl, Fn, Notaio Arcangelo La Mammana, b. 664, cc. 61r-79v, 6 gennaio 1645). La licenza fu accordata dal viceré un mese dopo (Asp, Rc, b. 686, cc. 80v-82v, *Licenza d’alienare al signor principe di Paternò*, 24 novembre 1643). Per un elenco dei comuni e dei censi destinati all’alienazione, si veda, oltre al memoriale citato, il bando promulgato dai giudici deputati Los Cameros e Strozzi, di cui ho rinvenuto una copia datata al 26 marzo 1645: Asp, Am, b. 2945, cc. 227r-v, *Copia banni pro venditione comunium et proprietatum excellentissimi domini principis ducis Montis Alti in civitate Caltanixette*, 26 marzo 1645 (Appendice, doc. 86).

⁴⁸¹ Si veda, ad esempio, Asp, Nd, Notaio Pietro Candone, b. 3677, cc. 964r-974r, 19 maggio 1645 (Appendice, doc. 88), in cui, a motivo dell’invalidazione del precedente contratto stipulato dal sostituto procuratore, i deputati Strozzi e Los Cameros rinnovano la vendita di tre comuni (Cabilia, Cucca di Cabilia e Montata di Palermo) e di alcuni censi di pertinenza feudale a favore di don Giuseppe Aronica.

⁴⁸² A proposito del servizio militare, scrive Valentina Favarò che esso «poteva essere convocato esclusivamente nel caso di evidente pericolo di guerra o invasione», come quello in effetti prospettato nel 1645; cfr. V. Favarò, *La modernizzazione militare nella Sicilia di Filippo II cit.*, p. 89. Sui provvedimenti assunti dal viceré Los Veles

cavalli, per una spesa complessiva valutata in sei mila onze⁴⁸³. Le impellenti necessità finanziarie connesse agli scenari bellici internazionali favorirono, dunque, nuove alienazioni di terre comuni del nisseno⁴⁸⁴.

In generale, i contratti stipulati nel corso delle tre fasi si caratterizzarono, innanzitutto, per la scelta del feudatario di mantenere il controllo esclusivo sulla giurisdizione civile e criminale dei comuni alienati – con un'unica eccezione documentata, relativa alla vendita del comune di Falbaccaro a Giovanni Graffeo, erede della baronia di Serradifalco⁴⁸⁵ – nonché, in secondo luogo, per il prevalere della clausola *a tutti passati* (o *absque spe reddimendi*), che, nella misura in cui escludeva una futura possibilità per il feudatario di riscattare i beni venduti, consentiva al contempo di fissare prezzi più elevati⁴⁸⁶. Inoltre, al fine di incoraggiare i potenziali acquirenti, a molti di questi fu concesso di poter «liberamente vendere, estrarre et fare extrahere [...] tutti o parte delli frumenti, orgi, maiorchi, ligumi, formaggi et altri che si raccoglieranno et produrranno in ditti comuni [...], conforme li può vendere, extrahere et fare extrahere ditto eccellentissimo signor prencipe et arrendatarii del stato di Caltanissetta e suo territorio in qualsivoglia tempo, senza bisogno di licenza alcuna».

Peraltro, gli accordi stipulati tra feudatario e università, congiuntamente alle operazioni di compravendita che ne seguirono, non furono privi di ripercussioni sul piano dei rapporti con gli arrendatari dello stato nisseno: ad esempio, nel 1639, in sede di formulazione contrattuale, fu garantito al nuovo arrendatario Giovanni Lo Squiglio uno scomputo di 567 onze e di 170 onze sull'importo annuale dell'affitto, in ordine alla mancata esazione, rispettivamente, delle gabelle dei comuni alienati e dell'abolita gabella della macina⁴⁸⁷. Ciò, tuttavia, non impedì a Lo Squiglio, al termine dell'arrendamento, di ottenere un ulteriore defalcamento di onze 1840.6.10 «per l'erbagio delli comuni venduti Sua Eccellenza, delli quali l'affittatore non ni tenne beneficio di ditto erbaggio, stante essere appatronati, et ditto signore prencipe haverci sollamente diffalcato il ius arandi»⁴⁸⁸, nonché di contendersi con gli acquirenti dei comuni i diritti di esazione delle gabelle maturate prima che fossero stipulati i contratti di vendita, «quali gabelli se li imborzorno li compratori di ditta comuna, intendendo essere a loro aquisitata, stante haverse maturata a loro tempo, et anco per avere sborzato il suo danaro de contanti»⁴⁸⁹.

Il profilo degli acquirenti consente, come già accennato, di valutarne l'estrazione a partire dalla locale *élite* di notai, medici, giurisperiti, gabelloti, che occupavano, in molti casi,

tra il 1644 e il 1645 al fine di fronteggiare la minaccia turca, si veda G.E. Di Blasi, *Storia cronologica dei viceré luogotenenti e presidenti del regno di Sicilia* cit., pp. 329-330.

⁴⁸³ Tra i mesi di giugno e luglio furono stanziati oltre 500 onze per l'acquisto delle necessarie dotazioni militari; per i salari dei soldati, furono sborsate 550 onze per il solo Giuseppe Imperato, «come capitano e conduttore della compagnia di detto servizio», e 870 onze per tutti i cavalieri. Cfr. Asp, Nd, Notaio Pietro Candone, b. 3677, cc. 1170r-1175r, 2 giugno 1645; ivi, 1447r, 3 luglio 1645; Ascl, Fn, Notaio Arcangelo La Mammana, b. 664, cc. 303r-v, 17 luglio 1645.

⁴⁸⁴ Si veda in proposito il memoriale di Cesare Moncada del 16 maggio 1645, inserito in Asp, Nd, Notaio Pietro Candone, b. 3677, cc. 964r-974r, 19 maggio 1645 (Appendice, doc. 88).

⁴⁸⁵ Asp, Nd, Notaio Giacinto Cinquemani, b. 4462, cc. 804r-812r, 6 gennaio 1638.

⁴⁸⁶ Cfr. T. Davies, *Famiglie feudali siciliane* cit., p. 19.

⁴⁸⁷ Asp, Am, b. 240, cc. 344r-374r, 8 febbraio 1639 (transunto dal notaio Giacinto Cinquemani; Appendice, doc. 68).

⁴⁸⁸ Ivi, b. 3460, cc. 196r-200v, *Partite che si devono far buoni a don Giovanne Lo Squiglio, affittatore di Caltanissetta* (Appendice, doc. 106).

⁴⁸⁹ Ivi, b. 3678, cc. 163r-v, *Copia di lettera di Francesco Dell'Utri a Pietro Munsolino, Caltanissetta, 28 giugno 1654.*

importanti cariche amministrative; solo in minima parte, essi si identificarono con enti religiosi. Tra i soggetti più ricorrenti, figurano – in ordine decrescente in base al numero dei comuni acquistati (espresso tra parentesi) sul totale dei 64 di cui è stato possibile rinvenire i contratti di vendita – l'*utriusque iuris doctor* Giuseppe Aronica (12), Girolamo Corduana alias Lo Monaco, ricco gabelloto nisseno (9), Maria Forte (7), il Collegio dei gesuiti (5), Antonio Chiros, procuratore e creato di Luigi Guglielmo Moncada (5), Aloisia Boniver e Filippazzo (4), Antonio Salazar, figlio del *quondam* segretario personale di Antonio Moncada (4), il monastero di Santa Flavia (3), il notaio Orazio Betti, il giureconsulto Vincenzo Cali e i medici Ludovico Morillo e Giovanni Tommaso Terranova (1).

Come evidenziato dall'elenco, la quota più elevata dei comuni alienati spettò a Giuseppe Aronica, esponente, è il caso di ricordarlo, di un clan familiare tra i più influenti e i più attivi nel contesto sociopolitico nisseno, tradizionalmente legato alla famiglia dei feudatari da un rapporto reciproco di fedeltà e di protezione. Non fu un caso, probabilmente, che proprio Aronica figurasse tra gli otto deputati che, nel 1634, espressero parere favorevole alla cessione da parte dell'università della quinta parte dei comuni rimasta in suo possesso, il cui smembramento ad opera del feudatario favorì principalmente lo stesso giurisperito nisseno e la cognata di questi, Maria Forte e Filippazzo, sorella della moglie Antonia Filippazzo e spesso rappresentata nei contratti da Aronica, stipulante in qualità di delegato o *commissionatus* (tab. 5).

Tab. 5 – Compravendita dei comuni acquisiti da Luigi Guglielmo Moncada nel 1638

Comuni	Estensione (salme)	Acquirenti
Costa della Difisa	12	Ludovico Morillo (4.4 salme)
Ecclesia Perduta	12.12	Maria Forte
Fontana del Rovetto	11.10	Giuseppe Aronica
Galfa (della Spia)	12	Maria Forte
Giovangreco	15.3	Giuseppe Aronica
Manchi di Tabbita	10.8	Giuseppe Aronica
Mendula	17.5	Giuseppe Aronica
Pendino di Babagurra	9.8	Giuseppe Aronica, delegato di Maria Forte
Pernice	11	Maria Forte
Porcellana	12.4	Maria Forte
Pozzillo delli Manchi	8.8	Antonio Chiros
San Leonardo	21	Antonio Chiros
San Nicola la Mulara (metà)	12	Giuseppe Aronica
Serra delli Latroni	12	Giuseppe Aronica, delegato di Vincenzo Cali
Tirulli	19.8	Marco Ragusa

Inoltre, se si considerano gli analoghi vincoli familiari che legavano Aronica ad altri compratori dei comuni nisseni – in particolare, ad Aloisia Boniver e Filippazzo, anch'essa cognata del giurista, e a Vincenzo Cali, suo genero –, per i quali, in molti casi, Aronica subentrò nei contratti con funzioni di delega, si comprende come circa il 37% dei comuni alienati (forse selezionati tra i migliori) finì per essere intercettato da un unico gruppo familiare.

Non è escluso, d'altra parte, che Giuseppe Aronica fosse in alcuni casi il principale beneficiario delle acquisizioni stipulate per conto di terzi e che questi, dunque, fungessero in

realtà da semplici prestanome: lo si inferisce da un contratto in cui il giurista nisseno intervenne come procuratore di Francesco Caramanna (uomo estraneo, questa volta, alla sua cerchia di congiunti) per l'acquisto di un censo di proprietà imposto sul comune di Massaro; in seguito, Caramanna si rifiutò di convalidare il contratto, protestando che «emptionem in proximo contrattu factam spectare et pertinere ditto uid Ioseph de Aronica», ossia negando di essere la reale parte stipulante⁴⁹⁰.

È certo, in ogni caso, che Aronica si mostrò particolarmente solerte nel garantire e promuovere il successo della compravendita dei comuni nisseni, sia attraverso un coinvolgimento diretto sia per via indiretta: in aggiunta ai casi sopra citati, si consideri ad esempio che, in qualità di deputato del monastero di Santa Croce insieme con don Girolamo La Mammana e don Vincenzo Vizza, egli si premurò di sollecitare la dispensa vescovile necessaria ad autorizzare la partecipazione del monastero alla compravendita, attraverso l'investimento di capitali di censi in parte dovuti dallo stesso feudatario⁴⁹¹. Tanta solerzia può essere forse interpretata come il frutto di un accordo con Luigi Guglielmo Moncada, sul quale si trovarono a convergere interessi complementari dell'una e dell'altra parte. Se infatti Giuseppe Aronica, grazie alle acquisizioni del 1637, poté consolidare la base del suo patrimonio, sulla quale si sarebbe fondata in seguito l'acquisizione dell'agnato titolo di barone⁴⁹², Moncada riconobbe nell'opportunità di dare corso all'alienazione dei comuni acquisiti (forse attraverso il ricorso a un ipotetico mediatore di fiducia, chiamato a cooperare al procacciamento degli acquirenti) uno strumento immediato ed efficace per alleggerire il peso dei debiti gravanti sulle casse comitali. Da un lato, infatti, il prezzo pagato dagli acquirenti fu vincolato al saldo delle somme dovute ai soggiogati⁴⁹³; dall'altro, alcuni di questi, in cambio della partecipazione alla spartizione dei comuni, accettarono di compensare i propri titoli di credito: è il caso del monastero di Santa Flavia; del Collegio gesuita; di Antonio Salazar, titolare di una rendita di onze 319.21.5 trasmessa in eredità dal padre Girolamo; di Antonio Chiros, titolare di una rendita complessiva di 162 onze, concessa in dote da Luigi Guglielmo Moncada in occasione delle sue nozze con Menzia Maruffa; e di Aloisia Boniver e Filippazzo, titolare di una rendita di 42 onze assegnatale in dote dalla duchessa di Bivona nel 1615⁴⁹⁴.

⁴⁹⁰ Asp, Nd, Notaio Pietro Candone, b. 3677, cc. 1008r-1015r, 21 maggio 1645.

⁴⁹¹ Asp, Am, b. 3681, cc. 37r-38v, *Testes pro venerabili monasterio Sancte Crucis Caltanixette*, 16 ottobre 1637.

⁴⁹² Come già ricordato nelle pagine precedenti, nel 1657 Giuseppe Aronica ottenne il privilegio di barone di Mendola, San Nicola la Mulara, Ficuzza e Babaurra, tutti comuni conseguiti nel 1637, ad eccezione dell'ultimo, che fu avvocato al patrimonio feudale il 5 gennaio 1645 per incuria degli enfiteuti (Ascl, Fn, Notaio Arcangelo La Mammana, b. 664, cc. 55r-56r) e rilasciato il giorno dopo allo stesso Aronica (ivi, cc. 57r-59v, 6 gennaio 1645). Asp, Rc, b. 724, cc. 82r-84r, *Privilegium tituli baronis in personam uid Ioseph Aronica*, Messina, 26 febbraio 1657.

⁴⁹³ Si consideri, in proposito, la seguente clausola inserita nei contratti: «cum clausula et conditione quod dictus domino princeps et dux don Aloisii nec sui possint nec valeant pretium dictorum communium, in totum vel in partem, expendere, elevare nec ammovere, nec in alium usum convertere, nisi ad opus et effectum illos solvendi subiugataris ditti domini principis et ducis afficientibus et legitime debitis super dittis eius statibus». Asp, Nd, Notaio Giacinto Cinquemani, b. 4462, cc. 641r-652v, 18 novembre 1637.

⁴⁹⁴ A partire dal 1643, Aloisia Filippazzo Boniver, creditrice di 329 onze in computo degli interessi maturati fino all'anno decima indizione 1641-42, acquistò i comuni di Prestigiovanni (Asp, Nd, Notaio Pietro Candone, b. 3675, cc. 762r-767r, 1 giugno 1643), Cirafi, Falcone, Gissi Caduti e Alia (Ascl, Fn, Notaio Arcangelo La Mammana, b. 643, cc. 323r-334r, 20 gennaio 1644). Grazie a tali acquisizioni, essa poté incrementare sensibilmente il valore delle sue facoltà, che in occasione del rivelo del 1651 fu stimato al netto in onze 986.10; Asp, Trp, Riveli, b. 126, fasc. II, cc. 151r-155v, *Rivelo di donna Luisa Boniver e Filippazzo, vedova di Vincenzo Boniver*, 1651. L'anno precedente (1650), Aloisia aveva donato i comuni di Prestigiovanni e Cirafi alla figlia

Nei casi in cui il prezzo dei comuni era destinato a soddisfare i crediti dei soggiogatori, i contratti prevedevano che questi ultimi cedessero le proprie ragioni agli stessi acquirenti, in virtù di un'operazione espressamente proibita dalla già citata prammatica del duca di Feria del 1604, che stabiliva che «non si possi fare specie alcuna di cessione, o translatione di ragione per qualsivoglia titolo oneroso, o lucrativo, ne in qualsivoglia altro modo contro feudi, Baronie, e stati di questo Regno di Sicilia», con eccezione di quattro casi debitamente riportati nel testo dispositivo e a meno di licenza del viceré «ad relationem Magne Regie Curie»⁴⁹⁵.

Nel 1637, la concessione della deroga alla prammatica vide coinvolto lo stesso principe di Paternò, allora in carica come presidente del regno. A lui il procuratore Antonio Chiros – non a caso risultato poi tra gli acquirenti dei comuni – rivolse un allarmato memoriale in cui veniva paventata l'intenzione dei soggiogatori, a fronte di una grave discontinuità nei pagamenti, di «causare executione con destinari commissarii supra li ditti stati et inquilini di essi o pure agiudicarse tutti o alcuna parte di ditti stati con li patti al discorso»⁴⁹⁶; in particolare, tra i creditori più “agguerriti”, era il marchese di Castel Rodrigo Francisco de Moura y Corte Real, cognato di Luigi Guglielmo Moncada, che, a dispetto dei suoi tradizionali buoni rapporti con quest'ultimo, minacciava di adire le vie giudiziarie per ottenere il saldo della dote di paraggio dovuta alla moglie Marianna Moncada⁴⁹⁷. In seguito, scaduto il mandato del principe di Paternò al governo dell'isola, la richiesta di deroga alla prammatica del 1604 fu oggetto di reiterate sollecitazioni da parte dello stesso Moncada e dei suoi agenti e procuratori⁴⁹⁸, cui la corte viceregia rispose sempre in modo positivo, quasi a sottolineare la permeabilità delle norme di riferimento rispetto ai bisogni contingenti di un corpo feudale in crisi di solvibilità, alla ricerca di soluzioni alternative alla liquidazione del proprio patrimonio.

Un'ulteriore agevolazione per la quale si dovette fare istanza agli organi centrali riguardò il rilascio della terza parte dei diritti di decima e tari dovuti alla Regia Corte sulla vendita dei comuni⁴⁹⁹ e la concessione di una dilazione nel pagamento dei restanti due terzi, equamente ripartiti, in base agli accordi contrattuali, tra venditore e acquirente⁵⁰⁰. In realtà, il feudatario tentò sempre di sottrarsi al saldo della sua parte, sia in relazione ai diritti dovuti sulla

Giuseppa Maria Boniver, riservandosi 100 onze annuali, destinate in parte al mantenimento proprio e dei figli Saverio e Bernardo, in parte (20 onze) ad enti religiosi; *ibidem*.

⁴⁹⁵ Pragmatica XXXII del 4 ottobre 1604 in *Pragmaticarum regni Siciliae novissima collectio* cit., pp. 495-497.

⁴⁹⁶ Si veda il memoriale di Antonio Chiros del 19 ottobre 1637, inserito in Ascl, Fn, Notaio Arcangelo La Mammana, b. 642, cc. 1165r-1170r, 16 maggio 1642 (Appendice, doc. 76).

⁴⁹⁷ Per il saldo delle 2171 onze annuali dovute a Corte Real, i deputati degli stati del principe di Paternò non solo cedettero i diritti contro gli acquirenti dei comuni, ma stipularono nel 1645 nuove cessioni di ragioni contro i gabelloti dei feudi nisseni per la durata di sette anni: Asp, Nd, Notaio Pietro Candone, b. 3677, cc. 1524r-1527r, 23 agosto 1645.

⁴⁹⁸ Si vedano i memoriali del 14 ottobre 1643 (inserito in Ascl, Fn, Notaio Arcangelo La Mammana, b. 664, cc. 61r-79v, 6 gennaio 1645); del 16 maggio 1645 (inserito in Asp, Nd, Notaio Pietro Candone, b. 3677, cc. 964r-974r, 19 maggio 1645; Appendice, doc. 88) e dell'8 maggio 1646 (inserito in ivi, b. 3679, cc. 585r-594v, 1 giugno 1646).

⁴⁹⁹ La “decima e tari” era un'imposta pagata su tutte le transazioni fondiarie e mobiliari, ovvero sulle compravendite feudali, equivalente al 13,3% del prezzo del feudo o bene feudale venduto. I due terzi dovevano essere pagati congiuntamente dal venditore e dal compratore, mentre era prassi che la Regia Corte, cui spettava l'altro terzo, ne concedesse il rilascio. Cfr. T. Davies, *Famiglie feudali siciliane* cit., p. 25; M. Aymard, *Bilancio d'una lunga crisi finanziaria* cit., p. 994; Pragmatica IV del 16 marzo 1583, *Dell'ufficio di collettore della decima e tarino*, in *Pragmaticarum regni Siciliae novissima collectio* cit., pp. 375-381.

⁵⁰⁰ Si consideri, in proposito, la seguente clausola: «caso che per la presente venditione si dovesse pagare ragione di decime e tari o altro, il che non si pretende per ditte parti, in tal caso di quello si doverà per tal causa, dedutto il relaxito che si otterrà dalla Regia Curia, ogn'uno d'essi pacti sia obligato pagarne una metà per ogn'uno»; Asp, Nd, Notaio Pietro Candone, b. 3677, cc. 964r-974r, 19 maggio 1645.

“permutazione” stipulata con l’università nel 1638 – il cui peso venne di fatto scaricato, in base alle disposizioni del regio collettore don Francesco Cavallaro, sull’università di Caltanissetta⁵⁰¹ – sia in relazione a quelli dovuti sulle vendite di comuni che ne seguirono. Per quest’ultimo caso, va rilevato l’avvio di un procedimento da parte del regio collettore contro Luigi Guglielmo, di cui si conserva una traccia nell’*allegatio* (purtroppo non datata) presentata dall’avvocato del principe, don Vincenzo Boniver (il quale, per inciso, risultava parte in causa nell’operazione di compravendita dei comuni, in quanto consorte di Aloisia Filippazzo, una dei principali acquirenti). Boniver imputò di illiceità il procedimento, in ordine a quattro motivazioni fondamentali, lucidamente argomentate con riferimenti puntuali ai capitoli di legge in vigore: egli sottolineò, in primo luogo, la natura allodiale dei comuni alienati, per questa ragione da considerarsi esenti dai diritti di decima e tari; rilevò inoltre che, anche nel caso in cui si fossero ritenuti feudali, essi erano stati venduti *uti allodialia*, senza alcun obbligo militare per l’acquirente e che, in ogni caso, spettava al fisco regio l’onere di dimostrarne la natura feudale; infine, che «dicta pecunia propter quod vendita sunt ista communia seu territoria sunt pro causis afficientibus feudo, taliter quod non debetur decima»⁵⁰².

Analoga rivendicazione di diritti sulla compravendita effettuata dal feudatario fu avanzata, nel 1638, dal gabelloto della gabella (baronale) della dogana e della cassa di Caltanissetta, Sebastiano Cammarata⁵⁰³. Quest’ultimo, sebbene riconoscesse il carattere allodiale dei comuni alienati, per i quali dichiarò peraltro che «mai si pagò alla Regia Corte né decima né tari», esclude che l’esenzione fosse valida anche per il diritto pari a un tari per onza che a Caltanissetta – come dimostrò facendo ricorso a testimoni di parte⁵⁰⁴ – era consuetudine venisse riscosso dal gabelloto della dogana su «tutti li venditione che sempre si hanno fatto di bene stabile et tenute di terre che sono stati in questa terra et suo territorio», con esclusione delle «venditioni delli feghi o parte di feghi».

In conclusione, al termine della pluriennale stagione di compravendite, grazie alla quale il feudatario poté in parte contenere le pressioni dei suoi creditori privilegiati e gli acquirenti disporre di risorse terriere da destinare al mercato dell’affitto⁵⁰⁵, il bilancio fu indubbiamente negativo per la comunità nissena, che non solo fu privata del godimento di un bene di cui troppo sbrigativamente i suoi rappresentanti avevano sottovalutato le ricadute positive, ma che in cambio non ottenne altro che una contropartita assai debole, costituita, da un lato, da una rendita censuale che, come si è scritto sopra, fu ben presto liquidata e, dall’altro, dalla

⁵⁰¹ Ascl, As, Ci, b. 21, cc. 14r-v, *Lettera di don Francesco Cavallaro ai suoi delegati*, Palermo, 6 febbraio 1649 (Appendice, doc. 118). Pochi giorni dopo, Caterina Moncada, seconda moglie di Luigi Guglielmo, dispose da Collesano la registrazione delle lettere di Cavallaro e la ricognizione delle somme pagate, negli ultimi dieci anni, ai commissari delegati per la riscossione della decima e tari: ivi, cc. 12r-v, *Lettera di Caterina Moncada al secreto e ai giurati di Caltanissetta*, Collesano, 17 febbraio 1649.

⁵⁰² Asp, Am, b. 3884, cc. 3r-16v, *Allegazione in persona del conte di Caltanissetta contro il Regio fisco pelli comuni di Caltanissetta*, n.d. (Appendice, doc. 58).

⁵⁰³ Ascl, As, Ci, b. 107, cc. 1r-v, 14r, *Memoriale pro Sebastiano Cammarata, duaneri et gabellotu caxie huius terre*, 17 giugno 1638 (Appendice, doc. 60).

⁵⁰⁴ Ivi, cc. 2r-11r, 17 giugno 1638.

⁵⁰⁵ A titolo esemplificativo, si considerino, ad esempio, le ingabellazioni dei comuni di Cappellano, Ciciriverdi e Imboscamento acquistati dai gesuiti (Ascl, Fn, Notaio Arcangelo La Mammana, b. 656, cc. 372r-373v, 4 gennaio 1658), i contratti di enfiteusi stipulati da Giuseppe Aronica su alcuni dei comuni acquisiti (ivi, b. 645, cc. 216r-218v, 19 gennaio 1646; b. 650, cc. 381r-383r, 14 febbraio 1652) o la vendita del comune di Milione da parte di Anna Salazar per coprire le spese del funerale del marito defunto, don Antonio Salazar (Ascl, Fn, Notaio Francesco Volo, b. 1046, cc. 69r-70v, 6 ottobre 1648).

soppressione di una gabella particolarmente invisa, quella della macina, che tuttavia, a distanza di pochi mesi, i giurati non poterono fare a meno di riproporre come gabella municipale⁵⁰⁶. Tale scelta maturò in relazione ai bisogni finanziari dell'università, gli stessi che indussero quest'ultima, nel 1686, a rinunciare all'ultimo comune rimasto in suo possesso, quello cosiddetto della Difesa, per cederlo in soluto ad Antonio Morillo, creditore di 21 onze di rendita annuale – assegnata nel 1683 al defunto padre Gaspare Morillo dai deputati *novarum gabellarum impositarum pro solvendis subiugataris* – e di 586 onze di interessi decorsi⁵⁰⁷. La convenienza dell'operazione fu valutata dai giurati in relazione al fatto che la gabella del comune, che costituiva una delle voci di entrata del bilancio civico, fruttava in media ogni anno soltanto 12 onze. Fu questo, dunque, il capitolo conclusivo di quel processo di estromissione della comunità nissena dall'esercizio dei suoi diritti collettivi che, in definitiva, investì buona parte del secolo XVII.

c. Le gabelle civiche: controversie ed esenzioni

La vendita del comune della Difesa alla fine del Seicento determinò un assottigliamento del già esiguo patrimonio immobiliare a disposizione dell'università di Caltanissetta. I dati relativi alla sua entità consentono innanzitutto di certificare, per la prima metà del secolo, l'inclusione in esso di un tenimento di case nel quartiere San Giovanni del valore di 100 onze e di una casa solerata nel quartiere Santa Domenica del valore di 10 onze, cui vanno aggiunti censi bollali al dieci per cento per un capitale complessivo di 44 onze⁵⁰⁸. Successivamente, nella seconda metà del Seicento, l'università risultava invece in possesso, oltre che della Difesa, della «caduta dell'acqua di Sallemi» – identificabile con un abbeveratoio collocato nei pressi dell'abitato, nel quale veniva convogliata l'acqua proveniente dalla sorgente di contrada Vagno o Inferno – e del terreno del Canalicchio, sul quale essa riscuoteva da Diego Fiannaca un canone enfiteutico, attestato tra le voci di entrata dei bilanci civici a partire dalla metà degli anni Sessanta. Si trattava, in entrambi i casi, di cespiti di scarsa entità: il primo rendeva in media 3 onze circa ogni anno, il secondo onze 2.12, pari cioè, rispettivamente, allo 0,13 e allo 0,08 per cento degli introiti medi annuali, che, in relazione al ventennio compreso tra il 1662 e il 1683, corrispondevano a 2231 onze circa⁵⁰⁹.

Il caso di Caltanissetta, del resto, è esemplare di una costante, legata all'assenza di patrimoni fondiari di pertinenza dell'università, attribuita alla maggior parte dei centri feudali e demaniali dell'isola⁵¹⁰. Ne risultava che in essi la parte più cospicua delle entrate coincideva di norma con i gettiti garantiti dalle gabelle civiche: queste erano imposizioni fiscali indirette

⁵⁰⁶ Cfr. R. Zaffuto Rovello, *Caltanissetta Fertilissima Civitas* cit., p. 180.

⁵⁰⁷ Ascl, Fn, Notaio Bartolomeo Di Franco, b. 704, cc. 722r-727r, *Assignatio pro don Antonio Morillo cum universitate Caltanissette*, 21 maggio 1686.

⁵⁰⁸ Si vedano in proposito i rivelati dell'università di Caltanissetta relativi agli anni 1616 e 1623: Asp, Trp, Riveli, b. 112, cc. 799r-v, 1616; ivi, b. 122, fasc. III, cc. 45r-48r, 1623.

⁵⁰⁹ Ascl, As, bb. 458, 459.

⁵¹⁰ Cfr. M. Aymard, *Il sistema delle gabelle nelle città siciliane fra Cinquecento e Settecento*, in F. Benigno, C. Torrisi (a cura di), *Città e feudo nella Sicilia moderna* cit., p. 21, che cita, relativamente ai centri feudali, le eccezioni di Alcamo e di alcuni paesi della contea di Geraci. Per i centri demaniali, si pensi al caso della città di Palermo, il cui patrimonio era legato unicamente al pascolo di Monte Pellegrino, ad alcune case e a qualche fondo rustico, col risultato che il 99% dell'attivo era costituito dai gettiti delle gabelle civiche: cfr. R. Cancila, *Fisco ricchezza comunità nella Sicilia del Cinquecento* cit., pp. 349-350, Appendice XII, che riporta i dati del "bilancio" dell'università redatto nel 1595-96 da Gaspare Reggio.

gravanti sui generi di consumo e di prima necessità, la cui esazione – con eccezione dei casi di gestione in credenzieria, che tuttavia gli amministratori tendevano a evitare, consapevoli delle ricadute negative in termini di introiti⁵¹¹ – veniva in genere appaltata tra luglio e agosto, previa promulgazione di appositi bandi da parte della corte dei giurati, mediante il procedimento della “candela accesa” a colui che faceva l’ultima migliore offerta prima che essa si spegnesse⁵¹².

A partire dalla fine degli anni Sessanta del Cinquecento e, soprattutto, lungo tutto il Seicento, il sistema delle gabelle si affermò nella maggior parte delle università del regno – escluse quelle del nord est, dove si mantenne prevalente il fenomeno della tassazione diretta – come il principale strumento di reperimento delle risorse da destinare al saldo dei tributi statali, complice anche il favore espresso dal governo nei confronti di tale soluzione⁵¹³.

L’importanza del meccanismo, unita alla necessità di disciplinare gli interessi che ne venivano inevitabilmente attratti, era tale da giustificare a Caltanissetta il reiterarsi di interventi normativi da parte, non solo degli amministratori locali, ma anche del feudatario e dei suoi rappresentanti. In linea di massima, le misure prescritte prevedevano innanzitutto alcuni obblighi specifici per il gabelloto, il quale era tenuto a prestare entro tre giorni dall’aggiudicazione (pena la liberazione della gabella in favore del penultimo oblatore) *idonea plegeria*, con la condizione che i garanti – che potevano essere soltanto uomini – si obbligassero *in solidum* e non *pro ratha*, secondo un criterio che doveva evidentemente contribuire a incentivare il controllo reciproco e a limitare il rischio di insolvenza; ad assumere e a mantenere la gestione della gabella «ad ogni arrisico e fortuna dell’affittatore (quod absit) di peste, contagio, fame e guerra et d’ogni altro sinistro accidente e per qualsivoglia altro caso benché inopinato, insolito e non succedendo mai sia tale, ancorché l’affittatore patisse danni intollerabili»⁵¹⁴; a depositare *tertiatim* (in genere il primo gennaio, il primo maggio e il 31 agosto) «tutta la somma della sua gabella» presso la Tavola di Palermo⁵¹⁵, in saldo delle tande dei donativi dovuti dall’università alla Regia Corte, alla Deputazione del Regno o ai loro assegnatari, avendo cura di esibire entro un determinato lasso di tempo (quindici giorni o al massimo un mese) le relative apoche al tesoriere e la fede rilasciata da quest’ultimo al detentore dei libri, sotto la pena di sostenere le eventuali spese di commissari destinati a carico dell’università. Inoltre, era previsto che all’assegnazione delle

⁵¹¹ È significativo, ad esempio, che nel 1666, a fronte di evidenti difficoltà di ingabellazione delle gabelle civiche, il governatore Stefano Riggio suggerisse ai giurati nisseni di ridurre la base d’asta, poiché «lo restar in credenzieria sarebbe, com’elle confessano, un esterminare la università»: Ascl, As, Ci, b. 82, c. 530r, *Lettera di don Stefano Riggio ai giurati di Caltanissetta*, Palermo, 25 agosto 1666 (Appendice, doc. 150).

⁵¹² Cfr. R. Cancila, *Fisco ricchezza comunità nella Sicilia del Cinquecento* cit., pp. 310-311; F. Gallo, *Le gabelle e le mete dell’università di Siracusa*, in D. Ligresti (a cura di), *Il governo della città* cit., pp. 76-77.

⁵¹³ Cfr. M. Aymard, *Il sistema delle gabelle nelle città siciliane fra Cinquecento e Settecento* cit., pp. 22-23.

⁵¹⁴ Tale clausola, spesso inserita anche nei contratti di ingabellazione di fondi rurali (cfr. O. Cancila, *Impresa redditi mercato nella Sicilia moderna* cit., p. 52), si proponeva in sostanza di scaricare sui gabelloti gli effetti di fenomeni congiunturali negativi, quali, appunto, fame, pestilenze, sterilità e guerre (non a caso tutti largamente attestati nel corso del Seicento), imponendo al contempo il divieto di rescindere i contratti. Come osserva Cancila, tuttavia, di fatto essa fotografava una condizione di inadempienza dei gabelloti frequente e piuttosto diffusa.

⁵¹⁵ Il sistema di pagamento mediante i banchi palermitani si era affermato diversi anni prima della fondazione della Tavola di Palermo (1552), ossia nel 1515, in virtù di un bando del viceré Ugo Moncada volto, da un lato, a frenare la tendenza dei tesorieri a intestare a se stessi il denaro pervenuto in loro potere e, dall’altro, a ottimizzare il controllo dell’amministrazione centrale sull’andamento dei conti; cfr. A. Giuffrida, *La finanza pubblica nella Sicilia del ‘500* cit., pp. 46-47.

gabelle non potessero prendere parte gli ecclesiastici, che erano esentati dal pagarle, coloro che risultavano in debito con l'università e che, di conseguenza, si erano procurati fama di "cattivi pagatori", i giurati e i loro congiunti (fino al secondo grado se candidati al ruolo di gabelloti, fino al quarto se candidati al ruolo di collettori delle gabelle rimaste in credenzia), questi ultimi sotto la pena di 200 onze⁵¹⁶.

L'affermazione nel centro nisseno del sistema delle gabelle daterebbe intorno agli anni Settanta del Cinquecento. In effetti, come abbiamo visto, già i capitoli placitati dal conte Giovanni Tommaso Moncada nel 1486 documentavano l'esistenza di imposte gravanti sul commercio di vino, carne e stoffe; tuttavia, con ogni probabilità, la loro esazione rientrava tra le competenze della secrezia, non dell'università, come suggerisce il fatto che le pene comminate ai contravventori erano applicate sempre «a la Curti» del feudatario⁵¹⁷. In materia di prelievo fiscale, la seconda metà del XVI secolo segnò dunque per Caltanissetta un passaggio significativo. Innanzitutto, nel 1570 fu introdotta la prima gabella sul frumento, anticipata forse l'anno precedente da un'imposta gravante sulla produzione dello stesso prodotto, di cui tuttavia non si è conservata alcuna attestazione certa⁵¹⁸. Successivamente, il 17 giugno del 1576, si tenne un consiglio civico – l'organo deputato alla definizione del metodo impositivo attraverso cui reperire le somme dovute dall'università per la sua quota dei donativi – nel quale fu deliberata l'abolizione del *testatico* (la tassa personale diretta che in genere colpiva i maschi adulti di età compresa tra i 14 e i 60 anni)⁵¹⁹ e l'imposizione di nuove gabelle: la gabella del rotolo (gravante sui consumi di tutti i generi commestibili e, in seguito, frazionatasi nelle gabelle della salume, della carne e del fogliame); quella dei panni (pari a un tari per onza pagato per l'acquisto di stoffe); quella di testi e pecore (gravante sul commercio degli animali) e quella di frumento e orzo (gravante sul commercio dei cereali)⁵²⁰. A distanza di due anni, furono inoltre introdotte le gabelle del lino e del cuoio (*coira e lino*), nonché stabiliti aumenti alle aliquote di quelle già in vigore⁵²¹.

Occorre sottolineare, per inciso, che la preferenza accordata al meccanismo contributivo fondato sulle imposte indirette va letta in rapporto ai limiti addebitati all'opposto sistema di tassazione diretta, che, secondo gli amministratori locali, da un lato non teneva conto delle variazioni di patrimonio che si producevano tra un rivelo e l'altro e che, di fatto, rischiavano di falsare la valutazione delle capacità economiche e finanziarie di ciascun contribuente sulle quali veniva commisurata l'entità dell'imposta⁵²²; dall'altro, dava adito a fenomeni di

⁵¹⁶ Per un compendio delle norme regolanti i meccanismi di ingabellazione a Caltanissetta si vedano Ascl, As, Ci, b. 12, cc. 15v-16v, *Bando dei giurati di Caltanissetta*, 21 agosto 1639 (Appendice, doc. 69); ivi, b. 22, cc. 22v-23v, *Littere di Sua Eccellenza padrone supra l'ingabellazione di gabelle della università*, Caltanissetta, 28 giugno 1651 (Appendice, doc. 125); ivi, b. 82, cc. 128r-130r, *Istruzioni del duca di Montalto in merito all'ufficio di proconservatore*, Caltanissetta, 2 ottobre 1641 (Appendice, doc. 74); ivi, b. 25, c. 1r, *Lettera del signor governatore sopra li plegerie delli gabelli*, Palermo, 26 settembre 1653; ivi, b. 82, cc. 591r-592v, *Istruzioni per la concessione delle gabelle*, Palermo, 10 maggio 1667 (Appendice, doc. 151).

⁵¹⁷ Asp, Am, b. 184, cc. 103r-104v, 27 novembre 1486.

⁵¹⁸ Cfr. R. Zaffuto Rovello, *Caltanissetta Fertilissima Civitas* cit., pp. 184-185.

⁵¹⁹ Cfr. A. Bulgarelli Lukacs, *L'imposta diretta nel Regno di Napoli in età moderna*, Franco Angeli, Milano, 1993, p. 270.

⁵²⁰ Ascl, As, Ci, b. 105, n.n., che è in parte pubblicato in A. Li Vecchi, *Caltanissetta feudale* cit., pp. 249-252.

⁵²¹ Ivi, p. 121.

⁵²² «Non si taxa quello tanto che giustamente ad ogn'uno s'aspetta pagare lo che procede per la varietà di tempo e per lo accrescere et manchare delli facultà talche saria necessario allo spesso farsi novi reveli»: così si legge nel verbale del consiglio civico del 17 giugno 1576 (cit. in ivi, p. 112).

esenzione e privilegio che erano causa di frequenti discriminazioni⁵²³. Così, in un nuovo consiglio convocato il 16 settembre 1607, a fronte delle difficoltà finanziarie in cui versava l'università, il capitano Francesco Miccichè dichiarò la propria contrarietà all'imposizione di una tassa, «perché li ricchi sono rispettati [...] et ni naxino mille disordini et il povero gravato»; allo stesso tempo, egli espose l'opportunità di un'imposta "per testa", in quanto «multi poviri hanno multi figli et li ricchi hanno la facultà et non hanno figli»⁵²⁴.

In evidente contraddizione con tali risoluzioni, all'inizio della seconda decade del Seicento l'università sembrò tuttavia tornare sui suoi passi, nella misura in cui pose la questione della convenienza di un regime fiscale misto. Le ragioni risiedevano principalmente nella constatazione dell'insufficienza dei gettiti delle gabelle rispetto alla necessità di sopperire al pagamento dei donativi e degli altri oneri di spesa gravanti sulle casse municipali: in seno al consiglio civico del 16 maggio 1613, infatti, gli introiti delle gabelle furono calcolati in 826 onze, a fronte delle 1500 onze dovute annualmente alla Regia Corte, cui si sommarono «le cose straordinarie di detta università per essere di gran passaggio e terra alla quale succedano molte occorrenze e che paga alcuni trattinimenti per fundamento di alcuni religioni, come sonno del colleggio et Hospitale»⁵²⁵. I provvedimenti votati in sede consiliare, dunque, se da un lato ratificarono il regime in vigore, dal momento che stabilirono il rinnovo delle gabelle preesistenti⁵²⁶, l'aumento della gabella di frumento e orzo e l'imposizione *ex novo* di una gabella sugli acquisti di olio (pari a 20 tari per cantaro)⁵²⁷ e di una gabella sulle vendite di animali stipulate in occasione della fiera di San Michele – «cioè tari 2 per ogni bestiolo grosso, tari uno per onza per la bestia minuta, da pagarsi metà per il venditore e l'altra metà per il compratore» –, dall'altro lato evidenziarono la necessità di adottare anche delle misure alternative, consistenti nell'imposizione di 12 tari per ogni capo di casa (pagabili in tre rate, in coincidenza delle feste di Natale e Pasqua e il primo di agosto) e di una «taxia rispetto alle facultà delli cittadini per supplimento». Nei confronti di tali misure, tuttavia, la corte viceregia non accordò il suo consenso incondizionato, confermando in questo modo la propria preferenza per il sistema impositivo fondato sulle gabelle, garanzia di un prelievo immediato e meno difficoltoso: essa, infatti, respinse il progetto di tassazione diretta e vincolò l'introduzione del sussidio gravante sui capi di casa a un meccanismo di gradazione basato sulla ricchezza dei contribuenti, di modo che «quelli che terranno facultà più di tutti l'altri

⁵²³ Cfr. R. Cancila, *Fisco ricchezza comunità nella Sicilia del Cinquecento* cit., pp. 280-282.

⁵²⁴ Asp, Am, b. 888, cc. 19r-v, *Consiglio fatto a Caltanissetta per augmentarsi la gabella della farina di Caltanissetta*, 16 settembre 1607.

⁵²⁵ Ascl, As, Ci, b. 105, cc. 77r-98v, *Consiglio civico*, 16 maggio 1613.

⁵²⁶ In particolare, vengono citate le seguenti gabelle: frumento e orzo (un tari per ogni salma di frumento venduta, «cioè grani deci il compratore et grani deci il venditore», e due tari per ogni salma di orzo venduta al minuto), ingabellata per 330 onze; pilo (1 tari per onza, diviso equamente tra venditore e acquirente), ingabellata per 155 onze; carne – «che si paga a raggione di undici per cento, cioè quello che compra have onze tri meno per ogni rotulo» – ingabellata per 140 onze; salume, ingabellata per onze 127; panni (2 tari per onza), per 50 onze; coira e lino (1 tari per onza a carico di quanti estraggono cuoio e 5 grani per ogni pisa a carico di quanti estraggono lino), ingabellata per 24 onze.

⁵²⁷ Le condizioni poste furono le seguenti: «che lo debbia pagare lo citatino solamente, cioè che ogni citatino che intrerà o farà intrare, comprerà o farà comprare oglio per qualsivoglia uso, proprio o di mercantia, in ditta terra et suo territorio [...] paghi tari 20 per ogni cantaro, cossi di oglio d'oliva come d'oglio di linusa, tanto in grosso come amminuto [...] e, per evitare fraudi, si prohibisce alli citatini di questa terra che non possano fare obligatione a questa università di detti ogli d'oliva e linusa, lassando questa mercantia per li forasteri». In aggiunta a ciò, si stabilì che la gabella dell'olio fosse destinata in modo prioritario al pagamento o al riscatto delle soggiogazioni pagate dall'università e, in seconda istanza, al saldo delle tande dei donativi regi.

paghino tari 6, quelli che ni terranno più manco paghino tari 4 et quelli che ni terranno assai manco paghino tari 2», quote-somma che, a distanza di pochi mesi, l'università ottenne però di potere raddoppiare⁵²⁸.

L'episodio mostra chiaramente come le decisioni assunte a livello locale non fossero esenti da un rapporto di mediazione, di negoziazione con l'amministrazione centrale, alla cui approvazione formale era del resto subordinata l'imposizione di nuovi gravami: essa, infatti, sebbene ufficialmente riconoscesse all'università la libertà di scegliere autonomamente le fonti del proprio finanziamento, di fatto non rinunciava a esercitare su tali scelte un intervento condizionante, che era dettato principalmente dalla necessità di assicurare la solvibilità della stessa università e il corretto e regolare pagamento dei tributi statali⁵²⁹. Un ulteriore esempio è offerto dal rifiuto opposto al progetto, maturato in seno al consiglio civico del 18 luglio 1627, di sostituire la gabella della carne con un'altra imposta sulla macellazione degli animali, tanto bovini quanto ovini. In questo caso, la risposta dell'autorità centrale fu infatti la seguente: «confirmetur [...] eccetto per quel che tocca alla gabella della carne che è stato levarsi et mettersi supra la bestiamme, che, per esser gabella parziale, non vogliamo che si eseguisca, ma resti sopra la carne come era»⁵³⁰. Sempre intorno al tema della macellazione si stabilì, l'anno successivo, una nuova contrattazione, fondata sul tentativo da parte dell'università di ottenere un aumento da tre a cinque del numero di *genchi* macellabili, tentativo che, appunto, non venne però premiato dal successo⁵³¹.

Nella prima metà del Seicento il sistema delle gabelle a Caltanissetta si avviava verso un percorso di stabilizzazione che, tuttavia, in quella fase, non poteva dirsi ancora pienamente completo, puntellato come era da ripensamenti costanti riguardanti gli ambiti economici su cui far gravare le imposte, la durata della loro validità, l'entità delle rispettive aliquote – suscettibili ora di aumenti ora di riduzioni – e, infine, l'opportunità stessa del loro mantenimento (tab. 6). Ad esempio, nel 1619 furono esaminate in consiglio le ricadute negative di alcune gabelle civiche: fra di esse, quella di frumento e orzo, che si diceva essere stata «causa di levare il commertio frumentario, con grande interesse delli poveri burghesi»; quella «del pilo nella fera di San Micheli di questa università, che ancora have ruinato il commertio del comprare et vendere bestiamme»; quella del vino, «che è stato peso intollerabile, et maxime di poveri». Si decise pertanto, con il beneplacito del viceré conte di Castro, di ridurre la gabella della macina da sei a tre grani per tumulo e quella di frumento e orzo da due a un tari per salma, di confermare le gabelle della carne e della salume e, in ultimo, di abolire quelle del vino e del bestiamme venduto alla fiera⁵³². L'anno successivo, tuttavia, i giurati dovettero constatare gli effetti nocivi che le ultime risoluzioni avevano prodotto sulla capacità dell'università di onorare il saldo dei donativi e decisero in parte di invalidarle, aumentando di un grano la gabella della macina e reintroducendo quella del vino⁵³³.

⁵²⁸ Asp, Rc, b. 607, cc. 680r-682v, *Confirmatio consilii pro iuratis Calatanixette*, 23 agosto 1613 (Appendice, doc. 23).

⁵²⁹ Cfr. R. Cancila, *Fisco ricchezza comunità nella Sicilia del Cinquecento* cit., pp. 279 sgg.

⁵³⁰ Asp, Rc, b. 643, cc. 317v-318v, *Iurati di Caltanixetta*, 17 agosto 1627.

⁵³¹ Ascl, As, Ci, b. 82, cc. 85r-v, *Lettera viceregia*, Palermo, 19 aprile 1628.

⁵³² Asp, Rc, b. 624, cc. 82v-83v, *Conferma viceregia di consiglio civico tenuto nella terra di Caltanissetta*, 14 dicembre 1619 (Appendice, doc. 33).

⁵³³ Si legge nella supplica indirizzata al conte di Castro: «perché, eccellentissimo signore, essi exponenti hanno visto hora [...] non poter corrispondere a pagare li tandi regii et occurrenze necessarie et al presente essa università esser debitrice di onze 355 incirca per conto di ditti tandi, hanno tenuto consilio et determinato che

A quest'ultima, nello specifico, toccò una particolare sorte ondivaga: introdotta nel 1614, fu abolita nel 1619, riconfermata per quattro anni nell'agosto del 1620 e di nuovo per tre anni nel 1624, fino alla sua definitiva soppressione, nel 1627, a causa probabilmente, come già accennato, di un volume di scambi insufficiente, tale quindi da non giustificarne il mantenimento. Intorno al 1646, si tornò in effetti a discutere sulla possibilità di reintrodurla, ma il governatore Cesare Moncada, registrando l'inefficacia del dibattito in sede consiliare, ordinò che si valutasse invece l'imposizione alternativa della gabella della farina⁵³⁴.

L'indicazione del Calvaruso, in effetti, appariva contraddittoria rispetto al generale atteggiamento che il feudatario aveva mantenuto, nella prima metà del secolo, nei confronti dell'imposta civica sulla macinazione del grano: nel 1617, ad esempio, Antonio Moncada aveva fortemente stigmatizzato la scelta dell'università di adottare la gabella della farina, «che è la più dannosa alli populi et è causa di spopularsi la tierra», prescrivendone l'abolizione sotto una pena pecuniaria di 200 onze. La severità del provvedimento nasceva dal fatto che esso di fatto replicava disposizioni trasmesse già diversi giorni prima, che i giurati tuttavia avevano scelto di ignorare, protestando il grave danno in termini di solvibilità che la soppressione della gabella avrebbe arrecato a spese dei bilanci municipali⁵³⁵. Trent'anni più tardi, invece, l'esame delle ricadute sociali della tassazione sul macinato poterono interamente lasciare il posto alla valutazione positiva della sua convenienza, in quanto nel frattempo era occorso un importante fattore di mutamento, ossia l'abolizione della gabella baronale della macina, avvenuta nell'ambito delle trattative relative alla compravendita delle terre comuni. Attraverso di essa, l'università acquisì il diritto esclusivo di tassare la macinazione del grano e fu dunque annullato il passato rischio di sovrapposizione dei due cespiti, baronale e civico.

La decisione di confermare o meno una gabella – rispetto alla quale, come abbiamo visto, i giurati mantenevano un certo tasso di discrezionalità, anche a dispetto delle misure imposte dal feudatario –, non era affatto scevra di conseguenze per coloro che si erano aggiudicati l'appalto della sua riscossione. Il caso della gabella del vino è in tal senso esemplare: nel gennaio del 1620, infatti, circa un mese dopo la sua soppressione (ufficializzata il 21 dicembre), i tre gabelloti incaricati di riscuoterla supplicarono l'intervento del principe di Paternò contro l'intenzione dei giurati di costringerli a versare i proventi relativi al breve periodo in cui essa era rimasta in vigore.

Essi, in sostanza, tacciavano il provvedimento di iniquità, in primo luogo, «perché ogni citatino, etiam che fussi poverissimo, teni vino et acquata parte della sua vigna et parti lo compra musto, cui una butti, cui un carratellu, cui barliri, cui quartari, in tal che, per tuttu lu misi di marzu, alla ditta gabella ci è perdita e non guadagno»; in secondo luogo, per il fatto

supra la gabella della macina di formento di grani tre si ni aggiungessero altro grano uno per tummino et che supra la gabella del vino vi ni aggiungesse altro grano uno per quartuccio che si venda conforme all'istessa gabella della quale si pagavano grani due et che ditte gabelle dovessero incominciare dal primo di settembre proximo da venire et habbiano da durare per spacio di anni quattro tantum». Asp, Rc, b. 624, cc. 259v-260r, *Iurati di Calatanixetta*, 3 agosto 1620 (Appendice, doc. 35).

⁵³⁴ Ascl, As, Ci, b. 107, c. 17r, *Lettera di don Cesare Moncada ai giurati di Caltanissetta*, 20 aprile 1646.

⁵³⁵ Ivi, b. 7, cc. 6(bis)v-7r, *Lettera di Antonio Moncada ai giurati di Caltanissetta*, Caltabellotta, 16 settembre 1617 (Appendice, doc. 30).

Tab. 6 – Gabelle approvate dai consigli civici di Caltanissetta (prima metà XVII sec.)⁵³⁶

Anno	Gabella	Scadenza	Importo
1607	Farina (aumento)	1610	tari 3.4 > tari 6.8 (per salma)
1613	Frumento e orzo (aumento)		Frumento: tari 1 > tari 2 (per salma) Orzo: tari 2 > tari 4 (per salma)
	Olio		tari 20 (per cantaro)
	Vendita bestiame fiera		tari 2 (per <i>bestiolo grosso</i>) tari 1 per onza (per <i>bestiame minuta</i>)
	Farina	1619	grani 6 (per tumulo)
1614-18	Carne	1620	grani 2 (per rotolo)
	Vino		grani 2 (per quartuccio)
	Frumento e orzo		grani 2 (per tumulo)
	Salume		grano 1
1619	Farina		grani 6 > grani 3 (per tumulo)
	Frumento e orzo		tari 2 > tari 1 (per salma)
1620	Farina	1624	grani 3 > grani 4 (per tumulo)
	Vino		grano 1 (per quartuccio)
1624	Farina	1627	grani 4 (per tumulo) ⁵³⁷
	Vino		grano 1 (per quartuccio)
	Carne nuova		grani 2 (per rotolo)
	Salume		grani 2 (per rotolo)
1627	Farina	1631	I anno: grani 5 (per tumulo) II-III-IV anno: grani 4 (per tumulo)
	Salume		grani 2 (per rotolo)
	Carne		
	Frumento e orzo		tari 1 > tari 2 (per salma)
	Pelo		tari 1 > tari 2 (per onza)
	Vendita bestiame fiera		tari 2 grani 10 (per onza di <i>bestiame minuta</i>)
1628-29	Farina		grani 4 > grani 7 (per tumulo)
1631-33	Farina	1635	grani 4 (per tumulo)
	Frumento e orzo		tari 2 (per salma)
	Pelo		tari 2 (per onza)
	Salume piccola		
	Vendita bestiame fiera		tari 1 (per testa)
1635	Farina	1639	grani 4 (per tumulo)
	Frumento e orzo		tari 2 (per salma)
	Pelo		tari 2 (per onza)
	Salume piccola		
	Vendita bestiame fiera		tari 1 (per testa)
1640	Panni		
	Fogliame		
	Neve		grano 1 (per rotolo)

⁵³⁶ Di seguito sono indicate in ordine cronologico le fonti utilizzate. Si tratta per la maggior parte di *confirmationes* viceregie di consigli civici tenuti a Caltanissetta: Asp, Am, b. 888, cc. 19r-24v, *Consiglio fatto a Caltanissetta per aumentarsi la gabella della farina di Caltanissetta*, 16 settembre 1607 (Appendice, doc. 12); Asp, Rc, b. 591, cc. 424r-v, *Confirmatio consilii pro iuratis terre Calatanixette*, 29 febbraio 1608; Ascl, As, Ci, b. 105, cc. 77r-98v, *Consiglio civico*, 16 maggio 1613; Asp, Rc, b. 607, cc. 680r-682v, *Confirmatio consilii pro iuratis Calatanixette*, 23 agosto 1613 (Appendice, doc. 23); ivi, b. 610, cc. 125r-v, 17 ottobre 1614; ivi, b. 620, cc. 3r-v, 5 settembre 1618; ivi, b. 624, cc. 82v-83v, 14 dicembre 1619 (Appendice, doc. 33); ivi, cc. 259v-260r, 3 agosto 1620 (Appendice, doc. 35); ivi, b. 643, cc. 317v-318v, 17 agosto 1627; Ascl, Fn, Notaio Francesco La Mammana, b. 378, cc. 99[bis]r-102[bis]r, 6 febbraio 1629; Asp, Rc, b. 657, cc. 286v-287v, 19 agosto 1633; ivi, b. 662, cc. 325v-326r, 31 agosto 1635; ivi, b. 674, cc. 350v-351r, 31 agosto 1640.

⁵³⁷ Nel mese di novembre fu approvato un consiglio civico che ne raddoppiò l'importo da grani 4 a grani 8 per tumulo, per la durata di un anno (Asp, Rc, b. 638, cc. 55r-56r, *Conferma viceregia di consiglio civico tenuto nella terra di Caltanissetta*, 23 novembre 1624; Appendice, doc. 38).

che «un mesi inanti che si levassi detta gabella, si feci consiglio di levarsi ditta gabella et nessuno vindia, ma se retiniano perché stavano con speranza di levarsi di giorno in giorno ditta gabella, cossì come si levò, con gravi danno et interesse di essi exponenti, tanto per li spesi fatti, quanto ancora che si ritrovano in perdita per insino al tempo che durò detta gabella». Come risultato, il feudatario accordò il rilascio delle somme dovute, raccomandando al contempo ai giurati di verificare le eventuali perdite subite dagli esponenti⁵³⁸.

In fondo, la scelta stessa della tipologia di gabella da introdurre, da abolire o da ridimensionare era frutto di calcoli e strategie per nulla neutrali, che, se da un lato tenevano conto delle potenzialità economiche della comunità e del volume di scambi per ciascuno dei settori considerati, dall'altro celavano interessi particolari che assumevano rilevanza, oltre che economica, anche politica⁵³⁹. Come le imposte dirette, neppure le gabelle erano, dunque, garanzia di un regime contributivo pienamente equo⁵⁴⁰.

Significativamente, nel centro nisseno la tassazione proporzionale alle facultà degli abitanti sopravvisse soltanto in ambiti marginali – legati, ad esempio, alla raccolta di denaro per i donativi *graziosi* offerti ai Moncada o per la costruzione di opere pubbliche –, sui quali lo spazio di autonomia del ceto dirigente era di norma limitato dall'interessamento diretto del feudatario. Di contro, il sistema delle gabelle consolidò progressivamente il proprio ruolo di principale fonte del prelievo fiscale, ruolo che neanche la stagione dei tumulti del 1647 – che pure nell'istanza di abolizione delle gabelle trovò uno dei suoi elementi precipui – fu in grado di scalfire, dimostrando allo stesso modo in tutti i centri dell'isola l'impossibilità di prescindere da tale modello e il fallimento di ogni tentativo volto a metterlo in discussione⁵⁴¹.

Nella seconda metà del Seicento, il numero e la tipologia delle gabelle civiche di Caltanissetta poteva dirsi ormai stabile. In particolare, il sistema comprendeva dodici gabelle – ma quelle di pecore e testi (tarì sei per ogni *testa di bestiolo*) cominciarono ad essere assegnate insieme a partire dal 1674-75 –, tutte imposte su scambi e consumi, delle quali la più redditizia, come mostrato dal grafico relativo al quindicennio 1662-77, era quella della farina (54,5%, pari a circa 1220 onze annuali), seguita – seppure con oltre trentacinque punti

⁵³⁸ Ivi, b. 467, cc. 4r-v, *Lettera del principe di Paternò ai giurati di Caltanissetta*, Palermo, 17 gennaio 1620 (Appendice, doc. 34).


⁵³⁹ Cfr. R. Cancila, *Fisco ricchezza comunità nella Sicilia del Cinquecento* cit., p. 306. L'autrice ha molto sottolineato le valenze politiche della fiscalità: si veda anche Ead., *La rappresentazione dello Stato sul piano fiscale*, in L. Barletta, G. Galasso, *Lo Stato moderno e le sue rappresentazioni. Atti del convegno di studi (San Marino, 17-18 ottobre 2008)*, Aiep, San Marino, 2011, pp. 73-90.

⁵⁴⁰ In questo senso, Francesco Caracciolo rilevò ad esempio, nell'ambito dei suoi studi sul regno di Napoli, che l'adozione del sistema di finanziamento basato sulle imposte indirette sui consumi – considerata un passaggio cruciale della fiscalità comunale fra gli ultimi decenni del Cinquecento e il Seicento – consentì ai gruppi dirigenti locali di salvaguardare la propria base imponibile, rappresentata dalla terra, trasferendo il peso della tassazione sugli strati inferiori della popolazione; cfr. F. Caracciolo, *Sud, debiti e gabelle. Gravami, potere e società nel Mezzogiorno in età moderna*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 1983 (rist. Messina, 1994), pp. 153-167, 273-313. In seguito, alcuni studiosi contestarono l'efficacia di tale interpretazione e la sua applicabilità all'intero regno di Napoli. Per un saggio del relativo dibattito, cfr. la recensione al volume di Caracciolo, firmata da A. Bulgarelli Lukacs, «Nuova Rivista Storica», vol. LXIX (1985), pp. 170-177; F. Caracciolo, *A proposito della recensione di A. Bulgarelli Lukacs...*, ivi, pp. 668-672; R. Mantelli, *A proposito del dibattito fra Alessandra Bulgarelli e Francesco Caracciolo...*, ivi, vol. LXX (1986), pp. 645-670. Sui problemi di equità posti dai regimi impositivi considerati si veda anche R. Cancila, *Fisco ricchezza comunità nella Sicilia del Cinquecento* cit., pp. 280-282, 300-304.

⁵⁴¹ Cfr. D. Palermo, *Sicilia 1647* cit., p. 79.

percentuali di distacco – dalla gabella di frumento e orzo (15,2%, pari a circa 340 onze); al secondo posto, in ordine di rilevanza, le imposte gravanti sulla vendita degli animali (13,9% in tutto, ossia circa 210 onze annuali), indizio di un mercato locale vitale, capace in parte di attrarre anche compratori esterni, come dimostra, nel 1683, la preghiera rivolta da un notevole termitano al secreto Cali e Aronica di voler intercedere per l'acquisto di una *somera*, «perché in Caltanissetta dicono essere di questi animali di bella corporatura e forti»⁵⁴².

Grafico 3 – Valori medi annuali delle gabelle civiche di Caltanissetta (1662-77)⁵⁴³



Per quanto riguarda l'estrazione sociale di coloro che gestivano la riscossione delle imposte, l'esame dei nomi in riferimento al quindicennio considerato consente di certificare la loro appartenenza a quelle che Francesca Gallo definisce come «classi 'di mezzo'», comprendenti «mercanti, artigiani, gabelloti, ecc.»⁵⁴⁴, spesso imparentati tra loro e, in alcuni casi, legati ad attività affini agli ambiti di tassazione assunti in gestione, a dispetto di possibili questioni di conflitto di interesse: tra gli altri, si possono citare Filippo Abbate (magazziniere della contea nel 1687)⁵⁴⁵, Giuseppe Boccadutri (possessore dal 1652 del comune di Malfitano)⁵⁴⁶, Felice e Raffaele Cammarata, Vincenzo Chitardo, Michele Infantolino (negli atti notarili annoverato tra i *bucceri* di Caltanissetta e, ciononostante, due volte gabelloto della gabella della carne nel 1673 e nel 1675), Michele La Manna, Gregorio, Stefano e Ludovico La Mantia, Vincenzo Lauricella, Giuseppe e Paolo Terranova, mastro Francesco Valenza, Giacomo e Lorenzo Zangari (probabilmente imparentati con Pietro Zangari, citato dalle fonti come mercante di panni)⁵⁴⁷. Molti di loro, tra l'altro, lungi dal limitarsi alle sole gabelle civiche, spesso alternavano o assumevano contestualmente la gestione di quelle baronali, partecipando in tal modo, seppure da posizioni secondarie, al funzionamento della macchina

⁵⁴² Asp, Am, b. 263, c. 104r, *Lettera del dottor don Nicolò Madonia a don Francesco Saverio Cali e Aronica*, Termini, 23 giugno 1683.

⁵⁴³ Fonte: Ascl, As, b. 458, *Libro di conti dell'università di Caltanissetta*.

⁵⁴⁴ F. Gallo, *Le gabelle e le mete dell'università di Siracusa* cit., p. 73.

⁵⁴⁵ Ascl, Fn, Notaio Bartolomeo Di Franco, b. 705, cc. 893r-895r, 18 agosto 1687.

⁵⁴⁶ Asp, Am, b. 457, f. 200, 15 febbraio 1652.

⁵⁴⁷ Ascl, As, Ci, b. 12, cc. 11v-12r, ottobre 1638.

amministrativa dello stato feudale: ad esempio, Raffaele Cammarata fu catapano nell'anno 1689⁵⁴⁸, mentre Felice Cammarata fu incaricato, all'incirca negli stessi anni, della vendita del pesce pescato per conto del feudatario nel lago di Ramilia⁵⁴⁹; Vincenzo Lauricella ebbe in gestione le gabelle della credenziera e della carne piccola; Ludovico La Mantia e Lorenzo Zangari furono mastri notai della corte dei giurati; Paolo Terranova fu più volte catapano, mezzano e doganiere, nonché conduttore dei mulini di Trabonella⁵⁵⁰.

Il caso di Terranova consente poi di riflettere su un elemento ricorrente del sistema: attestato tra i nomi più frequenti di gabelloti nisseni a partire dagli anni Trenta del Seicento, egli si specializzò infatti nella gestione di una gabella, quella imposta sulla vendita di frumento e orzo, consapevole forse che aggiudicarsi la stessa gabella per più anni, così come aggiudicarsi più gabelle afferenti alla stessa categoria di prodotti, equivaleva ad assicurarsi il monopolio su quella determinata merce⁵⁵¹. Inoltre, per quanto non siano chiari i legami di parentela con il medico Giovanni Tommaso Terranova – personaggio di rilievo della compagine politica nissena –, che pure non dovevano essere stretti, se si ammette l'efficacia delle limitazioni imposte in materia di aggiudicazione delle gabelle ai congiunti dei giurati, lo stesso Giovanni Tommaso compare nel 1631 tra i fideiussori di Paolo, insieme peraltro con Scipione Licari, attestato più volte, a partire dal 1637, come tesoriere dell'università⁵⁵². Analogamente, nel 1638, un'altra figura di notevole, don Giovanni Lo Squiglio, garanti per il gabelloto della gabella della farina di quell'anno, Francesco Infantolino⁵⁵³.

Sono soltanto alcuni degli esempi, tra i tanti che si potrebbero citare, di un meccanismo per cui i membri dell'*élite* locale, formalmente esclusi dal “mercato” delle gabelle ma comunque attratti dal suo carattere lucroso, non rinunciavano a prendervi parte indirettamente, spesso assumendo comportamenti improntati a una netta parzialità nell'ambito dell'assolvimento delle proprie funzioni pubbliche. A titolo esemplificativo, si pensi che nel 1645 Girolamo Cosso denunciò il tentativo da parte dei giurati di invalidare la sua offerta per l'aggiudicazione della gabella della farina e imputò l'irregolarità alla faziosità degli stessi amministratori, interessati a favorire un candidato a loro vicino, tale Filippo Curcuruto, al punto da indurre il governatore Cesare Moncada a prescrivere la ripetizione delle operazioni di messa all'incanto⁵⁵⁴.

È evidente, dunque, che le stesse procedure di appalto costituivano uno dei principali terreni di scontro tra gruppi rivali: non a caso, del resto, vi presiedevano, oltre al proconservatore, anche il capitano di giustizia e i suoi soldati, chiamati a intervenire con celerità in caso di disordini⁵⁵⁵. Il livello di tensione, di fatto proporzionale al valore dei cespiti, tendeva ad acuirsi in relazione al controllo delle più redditizie gabelle della farina e del frumento, che da sole fornivano un gettito maggiore di tutte le altre considerate insieme.

⁵⁴⁸ Ascl, Fn, Notaio Bartolomeo Di Franco, b. 708, cc. 19r-21r, 19 agosto 1689 (Appendice, doc. 177).

⁵⁴⁹ Asp, Am, b. 260, cc. 289v-292r, 13 maggio 1685.

⁵⁵⁰ Ivi, b. 268.

⁵⁵¹ Cfr. F. Gallo, *Le gabelle e le mete dell'università di Siracusa* cit., p. 90.

⁵⁵² Ascl, Fn, Notaio Francesco La Mammana, b. 379, c. 9r-10r, 17 settembre 1631. L'atto consiste in una cessione di diritti stipulata dai giurati di Caltanissetta a beneficio di Giovanni Battista Rosselli e di Nicola Guagenti, creditori dell'università, contro Paolo Terranova, gabelloto della gabella di frumento e orzo, e contro i suoi fideiussori.

⁵⁵³ Ascl, As, Ci, b. 12, cc. 3r-4r, 12 febbraio 1638.

⁵⁵⁴ Ivi, b. 107, cc. 97r-v, *Lettera di don Cesare Moncada ai giurati di Caltanissetta*, Palermo, 2 settembre 1645.

⁵⁵⁵ Si veda in proposito ivi, b. 82, c. 592v, *Istruzioni per la concessione delle gabelle*, 10 maggio 1667.

Ad esempio, nel 1634, alcuni notabili, fra i quali Giuseppe Neri e Francesco Franco Ayala, tentarono indirettamente, attraverso il già citato Paolo Terranova, di imporre il proprio controllo sull'esazione della gabella di frumento e orzo, in modo da costringere al pagamento della stessa Girolamo Salazar – «la pigliavano per voliri fari pagari la gabella a Geronimo Salazara» –, che, in quanto creato del principe di Paternò, godeva dell'esenzione. Lo stesso Salazar, del resto, intese anticipare le mosse dei suoi rivali candidando alla gara d'appalto un suo favorito, Melchiorre La Vecchia, che finì per vincerla⁵⁵⁶. Tuttavia, la morte del creato nello stesso anno e la conseguente rinuncia di La Vecchia determinarono la liberazione della gabella in favore di Terranova, quale penultimo oblato, che a questo punto denunciò al feudatario le ragioni effettive che si celavano dietro la sua offerta e l'impossibilità di onorarla, «che io su poverhomo e non posso stare con tali interessi»⁵⁵⁷.

L'episodio risulta significativo per due ragioni fondamentali. È curioso innanzitutto rilevare che, a distanza di quindici anni, anche Francesco Franco Ayala, assunto ormai al ruolo di montiero maggiore di corte e di secreto di Caltanissetta, ottenne dalla principessa di Paternò di essere esentato dal pagamento delle gabelle, «conforme lo son los demas criados» di casa Moncada⁵⁵⁸. Del resto, è proprio a partire dagli anni Quaranta che Ayala acquistò una posizione di rilievo al servizio del feudatario, posizione che ancora un decennio prima sembrava lungi dal realizzarsi. L'operazione contro Girolamo Salazar, di cui egli fu uno degli ideatori, va letta dunque come indizio di qualcosa di più di una semplice rivalità tra due esponenti dell'*élite* municipale: essa infatti celava verosimilmente l'ostilità di un soggetto non ancora pienamente integrato nel sistema di corte dominato dal principe nei confronti di un altro soggetto (come il primo, tra l'altro, di origini spagnole), legato alla stessa corte da un grado di vicinanza più forte. Si tratta di dinamiche analoghe a quelle che tendevano a delinarsi all'interno della corte del monarca⁵⁵⁹, di cui, in questo senso, la corte feudale può essere considerata una sorta di riflesso: in fondo, come quelle avevano influenza sulla politica della monarchia, queste si ripercuotevano sulla politica locale e segnatamente su uno dei suoi ambiti più delicati, quello attinente al prelievo fiscale.

In secondo luogo, l'episodio fornisce un esempio concreto delle tensioni che l'esenzione dalle imposte locali goduta da particolari gruppi privilegiati era in grado di suscitare all'interno della comunità. In questo senso, fatte salve le categorie ufficialmente riconosciute esenti (cittadini di Palermo, ecclesiastici, genitori di dodici figli), gli amministratori locali e i gabelloti dovevano confrontarsi con una casistica assai più complessa e articolata, sulla quale pesava una normativa a tratti farraginoso e contraddittoria, foriera di una confusione che non di rado diveniva terreno fertile per annose controversie. Le più vivaci, nel corso del Seicento, furono quelle che insorsero contro gli arrendatari della contea e contro i titolari di feudi suffraganei del territorio di Caltanissetta, specie in relazione al pagamento dei 4 grani dovuti per ogni tumulo di frumento macinato e dei 2 tari per salma imposti sulla vendita dei cereali: significativamente, i contrasti riguardarono quindi delle zone grigie, degli spazi di autonomia

⁵⁵⁶ Quello tra Salazar e La Vecchia era un rapporto consolidato, al punto che il primo citò il secondo nei suoi codicilli testamentari come beneficiario di un abito nuovo e di una rendita di 10 onze valida per dieci anni, con la condizione che continuasse a servire il figlio Antonio in qualità di *sollicitatore* (Ascl, Fn, Notaio Francesco Volo, b. 1040, cc. 540r-542v, 26 agosto 1634).

⁵⁵⁷ Ascl, As, Ci, b. 9, cc. 3r-v, *Lettera di Luigi Guglielmo Moncada ai giurati di Caltanissetta*, Palermo, 12 settembre 1634 (Appendice, doc. 48).

⁵⁵⁸ Ivi, b. 21, cc. 9v-10r, *Lettera di Caterina Moncada ai giurati di Caltanissetta*, Collesano, 16 gennaio 1649.

⁵⁵⁹ Cfr. F. Benigno, *L'ombra del re cit.*

e di resistenza assai poco disposti ad accettare il controllo incondizionato dei poteri municipali; di conseguenza, in questi casi il conflitto tendeva ad assumere sempre un contenuto spiccatamente giurisdizionale.

Nel settembre del 1632, Giovanni Battista Rosselli Parigi – che era stato cooptato il 3 maggio dello stesso anno come socio nell'affitto della contea dai fratelli Rubino, insieme con Carlo Agliata e Bartolomeo Caccamo – rivendicò per sé, per i suoi *consortes* e per gli «altri che haveranno ius et causam da essi nell'administratione di ditto arrendamento» l'esenzione dal pagamento della gabella della farina, di cui quell'anno era gabellato Melchiorre La Vecchia⁵⁶⁰: a legittimare la pretesa erano non solo gli accordi del contratto di arrendamento stipulato dallo stesso Agliata, in qualità di procuratore del feudatario, con i fratelli Rubino⁵⁶¹, ma anche le misure votate nei consigli civici del 1576 e del 1578, favorevoli a concedere l'esenzione dalle nuove gabelle al principe e (purché fosse previsto dai relativi contratti), ai suoi arrendatari⁵⁶².

Contro i puntuali riferimenti di Rosselli, La Vecchia oppose un argomento che sempre sarebbe ricorso nelle controversie di questo tipo, che in sostanza si fondava sul principio per cui l'esenzione concessa dal feudatario – che di fatto rischiava di scoraggiare i potenziali gabelloti dal trovare conveniente l'aggiudicazione della gabella, con l'infelice conseguenza di lasciarne la gestione in credenzieria – poteva valere soltanto per le imposte di sua pertinenza, ma non per quelle destinate al pagamento dei donativi regi⁵⁶³; quanto alle risoluzioni consiliari, secondo il gabelloto esse non erano pertinenti in quanto non riguardavano la gabella della farina, che infatti l'università avrebbe adottato solo più tardi. Inoltre, come ulteriore prova della natura pretestuosa dei privilegi vantati dalla controparte, La Vecchia citò in seguito una sentenza del 1629, emessa dal Tribunale del Real Patrimonio contro Giacomo Rubino, «principale affittatore», in virtù della quale quest'ultimo era stato costretto a versare

⁵⁶⁰ L'incartamento relativo alla controversia si trova in Ascl, As, Ci, b. 105. Per una breve ricostruzione della stessa cfr. R. Zaffuto Rovello, *Caltanissetta Fertilissima Civitas* cit., p. 191.

⁵⁶¹ Il riferimento è nello specifico al seguente capitolo contrattuale: «chi ditti arrendatarii [...] siano et s'intendano franchi et liberi di qualsivoglia gabella, angarie et altri qualsivoglia ragione che per qualsivoglia causa o mercantie si pagassero a qualsivoglia persona per qualsivoglia impositione, tanto fatte quanto forse da farsi, di quella propria maniera, forma et altre, conforme è franco detto duca e prencipe» (Ascl, As, Ci, b. 105, cc. 41r-64v, *Copia supplicationis pro Iohanne Baptista Roxelli et Parigi et consocios contra Melchiorrem La Vecchia*, 9 settembre 1632).

⁵⁶² Il consiglio del 1576 stabilì che «sint liberi et exenti a predittis gabellis arrendatarii et affittatores huius status Caltanissette si, ex forma de contrattu arrendamenti, sint liberi et exenti»; quello del 1578 ribadì che «di ditte gabelle si intenda exenti l'illustrissimo et eccellentissimo signor prencipe et affittatori et arrendatari di detto stato, dovendo per li contratti dell'arrendamento essere esenti che ad ogni simplici volontà di detta illustrissima et eccellentissima signora tutrici et signor prencipe si possi revocare quando li piacerà et non altrimenti né in altro modo» (*ibidem*).

⁵⁶³ Così si legge nell'esposto di La Vecchia: «le franchezze concesse per detto contratto d'affitto s'intendono concesse per le gabelle proprie dell'eccellenza del signor principe di Paternò, duca di Montalto, né si ha da presumere che l'eccellenza del signor duca di Montalto, di felice memoria, signore di tanta religione e zelo quanto è notorio, habbia voluto far pregiudizio all'università nelle gabelle con le quali si pagano li regii donativi, né tam pocho ha potuto né può essere intentione dell'illustre signor don Carlo Agliata, persona di tante lettere, esperienza e coscienza, il quale, come procuratore di dicto eccellentissimo signor duca, ingabellò detto stato a detto di Rubino di farlo francho et immune di detta gabella regia, ma solamente di quelle di detto signor duca prencipe, il che chiaramente si vede che detto signor don Carlo, nel medesimo contratto dell'affitto et nel medesimo capitolo della cessione che li fa di dette franchezze, cautamente li cede solamente quelle ragione tali quali tiene et ha detto eccellentissimo signor duca prencipe in dette franchezze, dummodo quod non retorqueant» (Ascl, As, Ci, b. 105, cc. 13r-16v, *Supplicatio pro Melchiorre La Vecchia nominibus contra Ioannem Baptistam Roscelli nominibus*, 11 settembre 1632; Appendice, doc. 46).

onze 80.16 per il computo della gabella di frumento e orzo⁵⁶⁴. In proposito, Rosselli obiettò tuttavia che «lo caso allora fu diverso dal caso presente, poiché allora si trattava di gabelle di formenti et orgi comprati per dicto de Rubino da diverse persone per negozio e mercanzia, dalle quali non dovea essere franco; e nel caso presente, si tratta di macina di formenti che servino per uso proprio dell'affitto»⁵⁶⁵: vale a dire che, se il commercio privato degli arrendatari era passibile di essere tassato, non lo erano invece le operazioni compiute al fine di sostenere il saldo annuale dell'affitto dovuto al feudatario.

La controversia si trascinò fino al 1634 e riguardò quindi non più soltanto La Vecchia, ma anche i nuovi gabelloti nel frattempo avvicendatisi nel controllo delle imposte locali: ciò dimostra in sostanza che lo scontro aveva una portata generale, che prescindeva da mere questioni di ordine personale o particolare. Del resto, il mancato contributo degli esenti finiva per ripercuotersi direttamente sulla comunità, i cui membri erano costretti ad accollarsi anche la loro parte di imposte per pagare le quote dei donativi dovute allo stato⁵⁶⁶. Non è un caso, dunque, che nel 1634, l'anno in cui le tensioni raggiunsero la loro acme, gli “ufficiali ordinari” di Caltanissetta intervennero personalmente con metodi coercitivi per imporre il pagamento delle gabelle, ad esempio arrestando e torturando un guardiano di genchi che aveva osato appellarsi al privilegio di esenzione vantato dagli arrendatari. Contro di essi, inoltre, secondo quanto denunciato da Caccamo e Rosselli, gli ufficiali cittadini agirono deliberatamente in violazione dei patti di arrendamento, raccogliendo informazioni e arrestando i loro ufficiali, «havendo arrivato a levare da potere delli ufficiali dell'arrendatarii et subarrendatarii l'espignoratione, con havere anco entrato in casa di essi esponenti con violenza, dal che ni ha nato disordine tale che etiam li privati non obediscono più a ditti arrendatarii e loro ufficiali». Sebbene, a giustificazione della loro condotta, gli ufficiali nisseni dichiararono di essersi conformati alle disposizioni del feudatario, quest'ultimo si affrettò a imporre loro il rispetto degli accordi sanciti nei contratti di arrendamento e il divieto di arrecare danno o molestia ai suoi affittuari⁵⁶⁷. Del resto, è plausibile che il pronunciamento di Luigi Guglielmo Moncada in favore di questi ultimi contenesse implicita la preoccupazione di non pregiudicare la riscossione di un cespite, quello ricavato dall'affitto dello stato nisseno, che, come abbiamo visto, rappresentava la voce più significativa della rendita dei principi di Paternò, al punto che la sua perdita o una sua significativa diminuzione avrebbero potuto arrecare gravi conseguenze alle già provate finanze feudali, su cui non a caso, di lì a pochi anni, sarebbe invalsa la tutela della Deputazione degli Stati.

Come si vede, gli interessi del *padrone*, sia pure di un “padrone assente” come Moncada, potevano pesare in maniera non marginale sugli equilibri economico-finanziari di un centro feudale. Quest'ultimo, tuttavia, si trovava spesso a doversi misurare, all'interno dello stesso ambito territoriale, anche con poteri concorrenti rispetto a quelli del suo signore. Nel caso di Caltanissetta, è in tal senso significativa la controversia che oppose alla metà del secolo i giurati dell'università e Casimiro Muzio, erede del titolo baronale sul feudo nisseno Grottarossa.

⁵⁶⁴ Ivi, cc. 17r-18v, *Supplica di Melchiorre La Vecchia al duca di Montalto*, n.d.

⁵⁶⁵ Ivi, cc. 65r-v, *Supplica di Giovanni Battista Rosselli*, 10 luglio 1635.

⁵⁶⁶ Cfr. R. Cancila, *Fisco ricchezza comunità nella Sicilia del Cinquecento* cit., pp. 269-273.

⁵⁶⁷ Ascl, As, Ci, b. 10, cc. 6r-7v, *Lettera di Luigi Guglielmo Moncada agli ufficiali di Caltanissetta*, Palermo, 11 ottobre 1634 (Appendice, doc. 49).

Nel 1655 il Tribunale del Real Patrimonio, su istanza di alcuni gabelloti di Caltanissetta, ingiunse agli ufficiali locali di costringere gli «affittatori, compratori et arbitrianti di molti feghi» che risultassero insolventi al pagamento delle somme dovute per il saldo delle gabelle civiche. In particolare, intorno al feudo Grottarossa furono piazzati dieci “compagni”, «et quelli vanno strapazando alli borgesesi di esso fegho, espignorando animali e facendo molte altre angarie, in modo che li borgesesi di esso fegho stanno per abbandonare il seminerio che in esso vi è». Il barone Muzio fece pertanto istanza al viceré, esponendo le sue ragioni in cinque punti: in primo luogo, in quanto cittadino di Palermo, egli non poteva essere obbligato al pagamento delle imposte, tanto più che (secondo punto) esse gravavano soltanto sui «cittadini di essa università di Caltanissetta e suo territorio», il che escludeva allo stesso tempo quasi tutti i borgesesi di Grottarossa, che risultavano essere per lo più “cittadini” della feudale Canicattì e perciò debitori solo verso quella università⁵⁶⁸, come comprovato anche da lettere della Deputazione del Regno indirizzate ai giurati nisseni (terzo e quinto punto); infine (quarto punto) il barone invocò il rispetto delle clausole di vendita del feudo da parte di Antonio Moncada, che appunto prevedevano che esso restasse «disgregato dal territorio di essa università e franco di qualsivoglia onere»⁵⁶⁹.

A queste, che i giurati definirono ragioni “frivole”, essi opposero le loro “relevantissime”, che in sostanza attinsero alle consuete argomentazioni sulla necessità di considerare l’esonazione valida limitatamente alle gabelle baronali e, in secondo luogo, sul carattere “suffraganeo” del feudo rispetto al territorio di pertinenza dell’università; d’altra parte, come si legge nel memoriale rivolto al viceré duca d’Ossuna, la ripartizione delle quote del donativo ad essa spettanti era avvenuta quando il principe di Paternò si trovava ancora in possesso del feudo «e, conseguentemente, non havendosi questa università discolato del sudetto agravio per causa di non pagarsi le gabelle sopra di detti feghi, non può [...] compiere con le tande, senza che si paghino le gabelle sopra detti feghi»⁵⁷⁰.

Casi analoghi a quello appena citato furono frequenti nel corso dell’età moderna, non solo a Caltanissetta⁵⁷¹, ma anche in altri centri dell’isola, sia feudali sia demaniali⁵⁷², dove, in genere, il timore delle comunità di vedere ridursi il gettito delle gabelle, a fronte del carattere invariato delle quote dei donativi loro assegnate, si trovava a confliggere con l’interesse dei nuovi baroni – e tanti ve ne furono nel Seicento, in conseguenza di un fenomeno di inflazione

⁵⁶⁸ Quello della cittadinanza è un elemento significativo per le questioni di ordine fiscale, foriero di numerosi casi di frode, per ovviare ai quali, nel 1570, il Parlamento decise che ognuno dovesse pagare le tasse nel luogo di residenza, indipendentemente dalla cittadinanza posseduta e dai connessi privilegi vantati. Cfr. A. Giuffrida, *La finanza pubblica nella Sicilia del ‘500* cit., pp. 104-105.

⁵⁶⁹ Ivi, b. 467, cc. 20r-25r, *Lettera viceregia agli ufficiali di Caltanissetta*, Palermo, 27 aprile 1655 (Appendice, doc. 134).

⁵⁷⁰ Ivi, cc. 21r-24r, 15 maggio 1655.

⁵⁷¹ Sempre per Caltanissetta si consideri, come ulteriore esempio, la disputa del 1664 tra il medico Ludovico Morillo, gabelloto di quell’anno della gabella della farina, e gli *arbitrianti* del feudo Grotta dell’Acqua, nella quale il governatore Stefano Riggio prese con decisione le parti del primo: ivi, b. 82, cc. 519r-v, *Lettera di don Stefano Riggio ai giurati di Caltanissetta*, Caltanissetta, 20 novembre 1664. Sulla controversia, si veda anche G. Testa, *Serradifalco*, p. 101.

⁵⁷² Lucia Craxì, ad esempio, cita una controversia durata nove anni, esplosa nel 1704 tra il neobarone di Bombinetto, Gaetano Notarbartolo, e la vicina università di Castrogiovanni, decisa a imporre al primo, tra le altre cose, il pagamento delle gabelle della macina e del consumo. Cfr. L. Craxì, *Dalla periferia al centro* cit., pp. 61-62.

dei titoli che interessò tanto la Sicilia quanto l'intera monarchia spagnola⁵⁷³ – che assumevano il possesso di un feudo, sia pure non popolato, di ottenere dall'autorità centrale l'autonomia fiscale dalle vicine università.

d. I debiti dell'università

L'influenza del contesto territoriale sugli equilibri fiscali di una comunità siciliana di antico regime si rivela con particolare pregnanza nel caso della nascita di un nuovo centro autonomo nelle sue immediate vicinanze⁵⁷⁴. Una nuova fondazione, infatti, arrecava di norma alla vicina preesistente università un danno notevole in termini di controllo politico-amministrativo del territorio e in termini più strettamente economici, a causa sia della perdita di terra e di risorse (idriche, boschive, etc.); sia dell'inevitabile regressione demografica dovuta alla migrazione nel nuovo centro di una fetta più o meno consistente di suoi abitanti, attratti dalle agevolazioni concesse dal nobile fondatore; sia, in ultimo, della conseguente contrazione del gettito fiscale: infatti, «la sottrazione di popolazione – e va sottolineato che non sempre si trattava di nullatenenti – indeboliva la base impositiva su cui si reggeva il sistema del prelievo urbano, inducendo di conseguenza un tendenziale declino del gettito delle gabelle»⁵⁷⁵. A ben vedere, inoltre, la diminuzione di popolazione non si traduceva per le università che la subivano in una riduzione delle quote ad esse spettanti dei donativi dovuti alla Regia Corte e alla Deputazione del Regno, che al contrario crescevano in maniera proporzionale all'aumento della pressione fiscale statale⁵⁷⁶.

Ciò spiega il verificarsi di frequenti tentativi da parte delle comunità più antiche di frapporre ostacoli alla formazione dei nuovi insediamenti, fino al punto estremo di compromettere il buon esito del progetto, specie nei casi in cui il fondatore si fosse dimostrato incapace di far convergere intorno ad esso il consenso e il sostegno politico dell'*élite*

⁵⁷³ Per la Sicilia si vedano, tra gli altri, F. Benigno, *L'ombra del re* cit., pp. 95-117; H.G. Koenigsberger, *L'esercizio dell'impero* cit.; V. Sciuti Russi, *Astrea in Sicilia* cit.; Id., *Sicilia: Nobleza, Magistratura, Inquisición y Parlamentos*, in J. Martínez Millán, M.A. Visceglia (a cura di), *La monarquía de Felipe III. Los Reinos*, Fundación Mapfre, Madrid, 2008, vol. IV, pp. 538-563; O. Cancila, *Baroni e popolo nella Sicilia del grano* cit.; F. D'Avenia, *Il mercato degli onori* cit.

⁵⁷⁴ Sul fenomeno delle nuove fondazioni in Sicilia tra XVI e XVII secolo, cfr. C.A. Garufi, *Patti agrari e comuni feudali di nuova fondazione in Sicilia* cit.; D. Ligresti, *Le città nuove di Sicilia* cit., pp. 409-414; Id., *Centri di potere urbano e monarchia ispanica nella Sicilia del XV-XVII secolo*, in J. Martínez Millán, M. Rivero Rodríguez (a cura di), *Centros de poder Italianos en la monarquía hispánica (siglos XV-XVIII)*, Ediciones Polifemo, Madrid, 2010, vol. I, pp. 287-329; T. Davies, *La colonizzazione feudale della Sicilia nella prima età moderna*, in C. De Seta (a cura di), *Insediamenti e territorio*, Einaudi, Torino, 1985 (Storia d'Italia. Annali, 8), pp. 417-472; M. Aymard, *Le città di nuova fondazione in Sicilia*, ivi, pp. 407-414; F. Benigno, *Una casa, una terra* cit.; Id., *Città e feudo nella Sicilia del Seicento: il caso di Floridia*, in F. Benigno, C. Torrisi, *Città e feudo nella Sicilia moderna* cit., pp. 155-173; Id., *Ultra Pharum* cit., pp. 55 sgg.; R. Cancila, *Merum et mixtum imperium* cit., pp. 496 sgg.; P. Monello, *Tra feudalesimo e dinamismo sociale* cit., pp. 163-194; L. Pinzarrone, *Le fondamenta della nobiltà. La colonizzazione della Milicia e la nascita di Altavilla nel XVII secolo*, «Mediterranea - ricerche storiche», n. 19 (2010), pp. 253-278.

⁵⁷⁵ F. Benigno, *Città e feudo nella Sicilia del Seicento* cit., p. 157. L'autore ricostruisce in particolare il caso della fondazione di Floridia, sottolineando come il consenso accordato dalla vicina città di Siracusa fosse stato vincolato al rispetto da parte del fondatore, Lucio Bonanno e Colonna, di alcune condizioni: la dipendenza degli ufficiali della nuova terra da quelli siracusani; la rinuncia ad acquisire il mero e misto impero; la concessione di franchezze subordinata alla salvaguardia degli interessi della stessa Siracusa (ivi, pp. 155-156). Ciò non impedì, tuttavia, il sorgere di contrasti di natura giurisdizionale tra i due centri: cfr. F.F. Gallo, *Siracusa Barocca* cit., pp. 126-132. In generale, sulle conseguenze della fondazione di nuovi centri si veda anche M. Aymard, H. Bresc, *Problemi di storia dell'insediamento nella Sicilia medievale e moderna* cit., pp. 973-975.

⁵⁷⁶ F. Benigno, *Una casa, una terra* cit., p. 27.

locale⁵⁷⁷. Il fenomeno è noto in particolare per le città demaniali, al cui parere favorevole era del resto subordinata la concessione della *licentia populandi* necessaria a edificare un nuovo centro nelle loro vicinanze⁵⁷⁸; ma esso riguardava anche i centri feudali come Caltanissetta, che spesso, confidando nella sua influenza e nei suoi legami con gli ambienti di corte, ricorrevano alla mediazione del loro signore per far valere dinanzi al potere centrale le proprie ragioni.

Così, nel 1608 Antonio Moncada, fresco di nomina come cavaliere del Toson d'Oro e nel frattempo trasferitosi a Madrid per contrarre le nozze con la figlia del duca di Medinaceli, Giovanna La Cerda, dovette farsi interprete presso il sovrano Filippo III dell'atteggiamento di ostilità con cui i suoi vassalli nisseni reagirono alla nascita nel territorio circostante (a poco meno di 10 chilometri) del nuovo centro di San Cataldo, fondato da Nicolò Galletti, barone di Fiumesalato, in virtù di una *licentia populandi* rilasciata dal viceré d'Escalona il 18 luglio dell'anno precedente⁵⁷⁹. Nel suo memoriale, il principe di Paternò stabilì in apertura un collegamento preciso tra quella nascita e l'aggravamento delle condizioni finanziarie dell'università nissena, la quale, pur avendo ottenuto dal viceré e dal Real Patrimonio una dilazione nel pagamento delle *tande regie*, oltre all'autorizzazione a imporre alcune gabelle civiche per la durata di sei anni, non era più in grado di far fronte ai debiti crescenti da cui era gravata. Ciò era dovuto, secondo l'esponente, a un fenomeno di progressivo spopolamento del centro nisseno che, attivo già a cavallo tra XVI e XVII secolo, si era intensificato nell'ultimo anno a causa della forza di attrazione esercitata dal nuovo insediamento e, soprattutto, dalla prospettiva degli sgravi fiscali (esonero dalle gabelle municipali e moratoria per i debiti) che il trasferimento in esso avrebbe garantito. Come egli stesso rilevava,

le terre che di novo si habitano non pagano cose reggie et, trovandosi cossì gravata di tande regie Caltanissetta, l'habitatori, per essere essenti cossì delle tande passate come quelle maturandi, si ne vanno ad habitare in ditta terra che novamente si pretende edificare, pensando poi, passato il tempo d'anni sei assignato alle gabelle, tornare. E intanto le case loro anderanno a terra, essendo prive d'habitatori e, restando poveri et agravati quelle persone che restano loro soli il peso di tutte le gravezze che si deveranno pagare.

Per inciso, il riferimento ai beni immobili lasciati a Caltanissetta da quanti avevano scelto di trasferirsi a San Cataldo consente di far luce su uno specifico elemento di debolezza del sistema fiscale locale, che consisteva nel fatto che quegli stessi beni, nella misura in cui venivano inclusi nei riveli sui quali si basava la ripartizione dei tributi statali tra le singole università, finivano per gravare ulteriormente su queste ultime, evidenziandone un potenziale contributivo superiore alle capacità reali, in quanto, come si è detto, i possessori di beni non residenti ("bonatenenti") non erano soggetti al pagamento delle gabelle. Di difficile esazione,

⁵⁷⁷ Cfr. T. Davies, *La colonizzazione feudale della Sicilia nella prima età moderna* cit., pp. 447-453; F. Benigno, *Ultra Pharus* cit., pp. 66-68.

⁵⁷⁸ Si considerino, tra gli altri, il caso della fondazione di Paceco, osteggiata dalla vicina Trapani (cfr. F. Benigno, *Una casa, una terra* cit.); quello della fondazione di Altavilla, causa di conflitto con la città di Termini (cfr. L. Pinzarrone, *Le fondamenta della nobiltà* cit., pp. 265-273) e, in ultimo, quello della fondazione di Villarosa, avversata dalla demaniale Castrogiovanni (cfr. L. Craxì, *Dalla periferia al centro* cit., pp. 76-78).

⁵⁷⁹ Cfr. C.A. Garufi, *Patti agrari e comuni feudali di nuova fondazione in Sicilia* cit., p. 120, tav. XI, che cita Asp, Protonotaro del Regno, b. 437, f. 160.

d'altra parte, era la tassa imposta agli "esteri" per compensare la comunità, la cosiddetta *bonatenenza*, regolarmente evasa e difficile da appaltare⁵⁸⁰.

Al fine di arginare tali fenomeni, Moncada aveva fatto ricorso in prima istanza al Tribunale del Real Patrimonio – il quale si era affrettato a declinare ogni responsabilità, in attesa della ratifica regia prevista entro il termine di due anni – contestando l'irregolarità della fondazione. Egli, infatti, da una parte sottolineava che, contrariamente agli usi, il governo aveva omesso di verificare previamente la volontà di Caltanissetta, nonostante essa si annoverasse tra le "terre convicine" del centro erigendo; dall'altra, accusava il barone di Fiumesalato di avere ottenuto la *licentia populandi* in maniera "surrettizia", dissimulando, in fase di presentazione della supplica, il reale stato di avanzamento dei lavori di edificazione, ossia «con informare quel viceré che in ditto fegho vi erano edificate alcune case e incominciata già l'habitatione, il che non è vero, non vi essendo in ditto fegho principiata habitatione alcuna». Successivamente, l'inizio della fabbricazione delle case fu disposto senza attendere la necessaria ratifica della Corona, il che spinse il principe di Paternò a supplicare il sovrano di disporre la sospensione dei lavori e l'invalidazione della *licentia*.

Da parte sua, Filippo III oppose un atteggiamento improntato a una sostanziale prudenza, nella misura in cui stabilì di rinviare il giudizio sulla controversia a una accurata verifica delle ragioni di entrambe le parti coinvolte⁵⁸¹. Del resto, il fatto che, in seguito, il tentativo di mediazione del potente feudatario nei confronti degli interessi dei suoi vassalli si rivelò privo di efficacia, in quanto non riuscì ad arrestare l'*iter* di formazione del nuovo insediamento, rappresenta il segno preciso dell'influenza del suo fondatore ma, in un'ottica più ampia, del favore che in genere la Corona era disposta a tributare alle nuove fondazioni, percepite come fondamentali strumenti di controllo capillare del territorio contro il dilagante banditismo e, almeno sino agli anni Quaranta del XVII secolo, come fonti potenziali di un incremento del surplus granario da destinare al mercato, sia internazionale sia interno⁵⁸². Proprio la fondazione di San Cataldo avvenne, non a caso, dopo una grave crisi di produzione, che fu tale da giustificare, tra il 1606 e il 1610, la concessione di circa 17 licenze, un numero piuttosto ingente se si pensa che è lo stesso numero delle licenze accordate nell'intero ultimo trentennio⁵⁸³. E neppure deve essere casuale che, nel suo memoriale del 1608, Antonio Moncada esordisse rilevando il primato di Caltanissetta tra le terre *fromentarie* del regno di Sicilia, «perché è venuto a notizia che si ha raccolto da ducento milia salme di fromento e da più che ogni altra terra di quel Regno de dritti a Vostra Maestà»: nelle intenzioni dell'esponente, probabilmente, vi era cioè la volontà di sottolineare la capacità del suo dominio di garantire da solo una produzione più che cospicua, che, di contro, la minaccia del sorgere di un vicino concorrente avrebbe potuto compromettere.

⁵⁸⁰ Cfr. I. Fazio, *Città, feudo e approvvigionamento annonario nella Sicilia del nord est* cit., pp. 210-211. L'autorizzazione a riscuotere la *bonatenenza* veniva di norma accordata dal viceré: ad esempio, nel 1659 i giurati di Caltanissetta ne fecero istanza al viceré Pietro Martino Rubeo, arcivescovo di Palermo (Ascl, As, Ci, b. 82, c. 483r, 27 gennaio 1659; Appendice, doc. 139), dopo che don Andrea Riggio, «ministro della scrittura del protonotaro, segretario e mastro notaro della Deputazione del Regno», aveva provveduto a redigere un elenco dei bonatenenti nisseni. Per inciso questi ultimi, nella maggioranza dei casi, risultarono residenti a San Cataldo (ivi, cc. 484r-485r, 10 gennaio 1659).

⁵⁸¹ Asp, Rc, b. 594, cc. 272r-274r, *Esecutoria regie littere pro duce Montis Alti*, 17 febbraio 1609 (Appendice, doc. 17).

⁵⁸² Cfr. T. Davies, *La colonizzazione feudale della Sicilia nella prima età moderna* cit., p. 453.

⁵⁸³ Ivi, p. 455.

Quello del 1608 non fu un caso isolato di mediazione feudale a sostegno degli interessi finanziari della comunità nissena. Più volte, nel corso del secolo, tanto i Moncada quanto i reggenti designati per il governo dei loro stati si trovarono a intercedere presso l'amministrazione centrale, per ottenere, a beneficio dei patrimoni civici delle terre a essi soggette, scomputi e dilazioni, per sollecitare la rideterminazione delle aliquote dei donativi, per limitare l'invio degli odiati commissari incaricati di esigere le tande arretrate e per stigmatizzare all'occorrenza le pratiche vessatorie di questi ultimi, come accadde, ad esempio, quando nel 1651 Luigi Guglielmo Moncada, a fronte delle garanzie ottenute dal viceré contro l'invio di commissari e algoziri nei suoi stati, dovette constatare che «l'ingordigia e malgenio di alcuni di questi che solo campano di rubare» continuavano ad arrecare disturbo ai suoi vassalli⁵⁸⁴.

La preoccupazione per la stabilità finanziaria delle università di sua pertinenza, come si è avuto modo peraltro di evidenziare in un precedente paragrafo, rappresentava dunque uno degli ambiti sui quali incideva il ruolo di garanzia esercitato dal feudatario nei confronti dei suoi vassalli e dimostrava, in sostanza, come il prevalente assenteismo, unito alla tendenza a delegare il governo a terzi, non fosse automaticamente il sintomo di un disinteresse verso i propri domini⁵⁸⁵. Il sostegno del feudatario, tuttavia, non era di per sé assicurazione di alleggerimento dai gravami fiscali sopportati dai bilanci municipali, ma poteva anzi ritorcersi contro gli stessi vassalli nel caso in cui a esso non fosse corrisposto un dialogo proficuo con le autorità regnicole. Si è già detto, ad esempio, della contesa che, alla metà del secolo, oppose Luigi Guglielmo Moncada al viceré in carica, il duca dell'Infantado (1651-55), e che fu paradigmatica di una certa competizione cortigiana esistente tra i nobili spagnoli e le aristocrazie delle province della monarchia. Significativamente, nello stesso periodo le università di Bivona e di Caltanissetta – nei confronti delle quali i predecessori dell'Infantado avevano mantenuto una politica morbida, permettendo «que las dos ciudades pagasen lo que verdaderamente podian», in considerazione del massiccio calo demografico seguito all'ultima numerazione del 1638-39 «por los malos anos, enfermedades contagiosas y desordenes del reyno» – subirono i contraccolpi di quella contesa sotto forma di un inasprimento della politica fiscale ai loro danni⁵⁸⁶.

D'altra parte, non soltanto il feudatario, ma anche le università interloquivano direttamente con l'amministrazione centrale per contrattare e proporre soluzioni alle difficili condizioni finanziarie lamentate, il che consente di connotarle come un anello essenziale della catena di relazioni su cui si fondavano i meccanismi del prelievo fiscale nell'isola, ovvero come soggetti attivi «capaci di formulare domande, produrre risposte, articolare interventi»⁵⁸⁷. Larga parte delle petizioni che esse rivolgevano alle autorità centrali contenevano di norma la richiesta di ottenere sgravi e dilazioni nel pagamento dei tributi statali, nonché soprattutto la

⁵⁸⁴ Ascl, As, Ci, b. 22, cc. 21r-v, *Lettera di Luigi Moncada ai giurati di Caltanissetta*, Caltanissetta, 28 giugno 1651 (Appendice, doc. 124).

⁵⁸⁵ Su quest'ultimo punto, cfr. M. Aymard, *Une famille de l'aristocratie sicilienne* cit., p. 47.

⁵⁸⁶ La vicenda è ricostruita in un memoriale di Luigi Guglielmo Moncada del 1663 (Asp, Am, b. 3078, cc. 329r-331r, *Executoria di regie lettere*, Messina, 22 agosto 1663; Appendice, doc. 143), in cui peraltro si fa riferimento a un dispaccio del sovrano del 30 aprile di dieci anni prima, che ordinava di compiere una nuova numerazione nelle università in questione. L'ordine fu esecutoriato il 6 marzo 1655: Asp, Rc, b. 719, cc. 90r-91r, *Executoria regie literis iustitie super discalatione tandarum regiarum et dilatione concedenda universitatibus Bisbone et Caltanixette pro illustre duce Montis Alti* (Appendice, doc. 133).

⁵⁸⁷ R. Cancila, *Fisco ricchezza comunità nella Sicilia del Cinquecento* cit., p. 286.

sollecitazione a riformulare i piani di distribuzione degli stessi, al fine di renderli confacenti ai mutamenti locali di tipo demografico ed economico prodottisi successivamente alle ultime numerazioni⁵⁸⁸. Sulla base di queste, infatti, ossia sulla base dei dati relativi alla popolazione e alle facoltà raccolti tramite i riveli, veniva determinata la quota del donativo assegnata a ciascun centro abitato, la cui capacità contributiva, tuttavia, non era esente dal subire variazioni in rapporto all'eventualità di morti e migrazioni occorse nel frattempo. I danni per le università erano tanto maggiori quanto più elevato era il grado di ricchezza degli abitanti perduti, come mostra lucidamente la seguente analisi formulata dai giurati nisseni in una delle numerosissime petizioni presentate al viceré: «perché le persone facoltosi all'ora habitatori si ni andaro, deterioraro le gabelle per mancamento di negotii con essi, restando a ditta università li agravii di pagare per la loro facoltà»⁵⁸⁹. Gli stessi gabelloti, di conseguenza, si trovavano spesso impossibilitati a onorare gli impegni assunti in sede di aggiudicazione delle gabelle, al punto da esporre se stessi e i propri fideiussori alle reiterate ingiunzioni di pagamento emesse dai giurati e, in mancanza di risorse patrimoniali da cedere in soluto, alla pena del carcere.

A esasperare le finanze locali contribuiva poi un contesto sovralocale particolarmente depresso, attraversato da una grave crisi finanziaria che, a partire dagli anni Venti circa del Seicento, comportò un incremento esponenziale della pressione fiscale: gli effetti della diminuzione dei metalli preziosi americani, la crisi economica e demografica della Castiglia, la partecipazione alla guerra dei Trent'anni, il cui sforzo militare il conte duca d'Olivares volle sostenere attraverso il coinvolgimento di tutti i territori in base al principio della *union de armas*, si tradussero infatti in una crescita delle contribuzioni e nell'introduzione di nuove imposizioni⁵⁹⁰. Limitatamente al caso nisseno, ad esempio, è possibile registrare un aumento costante delle quote annuali del donativo ad essa spettanti nel corso della prima metà del secolo: esse salirono da onze 1650.16.4, assegnate in occasione della ripartizione del 1617⁵⁹¹, a onze 1742.7.10 nel 1640⁵⁹², onze 2125.23.9.3 nel 1651⁵⁹³ e onze 1989.25.4 nel 1658⁵⁹⁴. In seguito, tra gli anni Sessanta e Settanta, l'importo dei donativi si assestò in maniera pressoché stabile su una media annuale di circa 2000 onze.

Si tratta di somme cospicue che puntualmente determinavano a livello dei bilanci municipali situazioni di disavanzo fiscale, legate al fatto che l'entità effettiva delle entrate (sottratti cioè i debiti dei gabelloti insolventi) spesso non risultava sufficiente a coprirle interamente. Accadeva dunque regolarmente che i debiti insoluti accumulati in un anno per il pagamento delle imposte finissero per gravare sul bilancio dell'anno successivo, spesso con effetti di annullamento di *trend* economici positivi: per valutare concretamente la portata del fenomeno, si pensi che nel solo anno prima indizione 1662-63, pur in presenza di una

⁵⁸⁸ Ivi, pp. 261-262.

⁵⁸⁹ Asp, Rc, b. 607, c. 680r, *Memoriale dei giurati di Caltanissetta*, 8 agosto 1613.

⁵⁹⁰ Cfr. D. Palermo, *Sicilia 1647* cit., pp. 35-36. Sull'argomento si vedano anche M. Aymard, *Bilancio d'una lunga crisi finanziaria* cit., pp. 992-994; G. Marrone, *L'economia siciliana e le finanze spagnole nel Seicento*, Sciascia, Caltanissetta-Roma, 1976; G. Giarrizzo, *La Sicilia dal Cinquecento all'Unità d'Italia* cit., pp. 280-290, 297-298; D. Ligresti, *I bilanci secenteschi del Regno di Sicilia* cit., pp. 911-918.

⁵⁹¹ Ascl, As, Ci, b. 7, cc. 2r-v, *Donativi spettanti all'università di Caltanissetta*, 1 settembre 1617 (Appendice, doc. 29).


⁵⁹² Ivi, b. 82, c. 109r, *Giurati di Caltanissetta per il nuovo repartimento dell'enumeratione dell'anime*, Palermo, 18 dicembre 1640 (Appendice, doc. 73).

⁵⁹³ Ivi, b. 22, c. 11v, 1 marzo 1651.

⁵⁹⁴ Ivi, b. 82, cc. 464r-v, 27 maggio 1658 (Appendice, doc. 138).

situazione di sopravanzo del valore nominale delle entrate su quello delle uscite, gli arretrati accumulati nell'ultimo decennio pesarono sui bilanci dell'università di Caltanissetta per un ammontare di onze 17852.27.17.3, rispetto alle quali l'incidenza dei residui insoluti dei donativi era pari all'87%⁵⁹⁵. Solo nella seconda metà del Settecento, del resto, le condizioni finanziarie dell'università poterono consentire la chiusura in attivo dei bilanci⁵⁹⁶.

Grafico 4. Rapporto fra entrate e uscite nei bilanci dell'università di Caltanissetta (1647-63)



Per il momento, la necessità di colmare il disavanzo costringeva gli amministratori a una ricerca affannosa di fonti suppletive di risorse finanziarie. Tale ricerca, nel centro nisseno, analogamente a quanto si verificò nelle altre comunità dell'isola, determinò il ricorso durante il XVII secolo non solo, come si è visto, all'alienazione di beni sottratti agli usi collettivi (le terre comuni), ma anche a prestiti contratti a breve e a lungo termine⁵⁹⁷. In proposito, l'iniziativa locale poteva essere orientata dalle indicazioni impartite dal governo centrale: così, ad esempio, nel 1609 fu il viceré che, suggerendo ai giurati che «quella somma che importa il debito dovuto alla Regia Corte la pigliate a soggiogatione supra l'istesse gabelle»⁵⁹⁸, diede formale sanzione all'opportunità di una pratica che avrebbe mantenuto la sua efficacia anche nei decenni successivi. Peraltro, se l'ipoteca sui cespiti o, in generale, sui beni municipali produceva l'effetto di porre in una posizione di privilegio rispetto alla comunità quanti, tra gli abitanti o gli enti ecclesiastici del paese, imprestavano il denaro⁵⁹⁹, allo stesso modo l'ipoteca sui beni dei giurati – i quali, come rivela l'esame degli atti notarili⁶⁰⁰, spesso non esitavano a impegnare il proprio patrimonio a garanzia dei mutui

⁵⁹⁵ Ivi, b. 458.

⁵⁹⁶ Cfr. A. Li Vecchi, *Caltanissetta feudale* cit., p. 188.

⁵⁹⁷ Sugli "espediti" ai quali le università facevano ricorso al fine di limitare i danni provocati dall'accumularsi del debito e dal conseguente invio dei commissari, cfr. R. Cancila, *Fisco ricchezza comunità nella Sicilia del Cinquecento* cit., pp. 342 sgg.

⁵⁹⁸ Asp, Rc, b. 593, cc. 120v-121r, *Confirmatio consilii pro iuratis Calataniscette*, 16 maggio 1609.


⁵⁹⁹ Cfr. M. Aymard, *Il sistema delle gabelle nelle città siciliane fra Cinquecento e Settecento* cit., pp. 19-20.

⁶⁰⁰ Si vedano ad esempio le soggiogazioni registrate in Ascl, Fn, Notaio Francesco Calà, b. 336, cc. 357r-359v, 20 novembre 1617; ivi, b. 339, cc. 362r-364v, 13 gennaio 1620; ivi, b. 340, cc. 170r-173v, 16 ottobre 1621.

ottenuti dall'università, in quanto chiamati a rispondere personalmente nel caso di mancati pagamenti o di ritardi⁶⁰¹ – conferiva ai medesimi creditori la possibilità di vantare diretti legami di interesse nei confronti di coloro che erano deputati ad amministrarla e da cui pertanto era più agevole ottenere favori.

Non sempre, tuttavia, l'università prelevava il denaro necessario da creditori locali; più spesso, soprattutto per entrare in possesso di somme elevate mediante contratti di cambio a breve scadenza, essa ricorreva infatti a circuiti finanziari esterni, che potevano in taluni casi coincidere con quegli stessi cui faceva riferimento il feudatario. Ad esempio, tra il 1617 e il 1618, i procuratori designati dai giurati nisseni presero a cambio, con tassi di interesse compresi tra il 14 e il 16 per cento, 500 onze da Gregorio Castelli⁶⁰², 160 onze da Giovanni Agostino Arata⁶⁰³ e 800 onze da Francesco Graffeo⁶⁰⁴, attivando in tal modo rapporti di natura finanziaria con personaggi che erano attestati tra i principali creditori del principe di Paternò.

Grafico 5. Uscite medie annuali dell'università di Caltanissetta (1662-77)⁶⁰⁵



⁶⁰¹ Fu lo stesso Luigi Guglielmo Moncada, in qualità di presidente del regno, a sottolineare in questa materia la responsabilità personale dei giurati, con una circolare del 13 maggio 1637 in cui si legge: «Essendo noi certi che la bona o mala amministrazione di questo negotio dipende dalli giorati, dichiariamo chiaramente che in ogni mancamento che avesse questa Università, cossi per non havere forma al pagamento, come di non havere esatto a soi tempi, come anco si non fossero abbili li gabelloti e loro pleggi delle gabelle applicate al pagamento di donativi spettanti alla Deputatione del Regno e per qualsivoglia altro caso, sempre si procedirà contro li giorati in tempo de quali succederà il mancamento nomine proprio, e oltre incorriranno nelle sodette pene e di star in un Castello» (Ascl, As, Ci, b. 82, n.n., *Circolare a stampa del duca di Montalto*, 13 maggio 1637).

⁶⁰² Asp, Nd, Notaio Francesco Comito, b. 915, cc. 387r-389r, 21 gennaio 1617. Il contratto – ratificato a distanza di una settimana dai giurati nisseni (Ascl, Fn, Notaio Francesco Calà, b. 335, cc. 518r-520v, 28 gennaio 1617) – fu stipulato, in solido con Fortunio Arrighetti, da Mariano Forte, futuro secreto di Caltanissetta, in virtù di una procura effettuata il 3 gennaio che lo incaricava di reperire il denaro necessario «tam pro debito pro quo fuit per excellentiam illustrissimi proregi concessa dilaczio ditte universitati maturando in presentis mensis ianuarii, quam etiam pro soluptione donativorum ordinariorum et extraordinariorum ac Deputationis Regni maturanda etiam in presentis mensis Ianuarii» (Ascl, Fn, Notaio Francesco Calà, b. 335, cc. 430r-v, 3 gennaio 1617). Con un ritardo di circa tre mesi rispetto alla scadenza, prevista per il mese di maggio, i giurati saldarono il debito a più riprese nel mese di agosto, restituendo un totale di 1030 onze (Ascl, Fn, Notaio Francesco Calà, b. 335, cc. 907r-v; 991r-v; 1056r-v).

⁶⁰³ Asp, Nd, Notaio Francesco Comito, b. 915, cc. 435r-437v, 30 gennaio 1617.

⁶⁰⁴ Asp, Nd, Notaio Cosimo Terminelli, b. 691, cc. 352r-354v, 11 dicembre 1618.

⁶⁰⁵ Fonte: Ascl, As, b. 458, *Libro di conti dell'università di Caltanissetta*.

Per quanto prevalente fosse il loro grado di incidenza sul volume di spesa dell'università, i donativi non rappresentavano però le uniche "gravezze" a carico dei bilanci municipali. Questi, infatti, comprendevano tra le somme in uscita anche alcuni censi corrisposti a diversi enti religiosi locali per loro *dotazione*: in base ai dati relativi alla seconda metà del secolo (in parte riprodotti nel grafico 5 per il quindicennio 1662-77), è possibile identificare tra i creditori di censi soggiogati dall'università di Caltanissetta il collegio dei gesuiti (onze 100 annuali), il monastero benedettino di Santa Croce (onze 15), l'Ospedale (onze 5), il convento agostiniano di Santa Maria delle Grazie (onze 3), quello dei padri zoccolanti di Santa Maria degli Angeli (tari 15), quello dei cappuccini (tari 15) e quello dei padri carmelitani (tari 5.16).

Calcolate complessivamente, le "gravezze" costituivano l'81,7% della spesa annuale⁶⁰⁶. La parte restante era destinata in larga misura a sostenere il costo di incombenze diverse (5,7%), alcune occasionali altre abituali, quali la manutenzione di infrastrutture (i *passi*, ossia tratti stradali scoscesi, la rete idrica in via di costruzione, la sede municipale, l'orologio di città), l'alloggiamento di commissari, l'invio di corrieri o procuratori a Palermo, liti o processi in cui l'università era coinvolta, la *sequela di banniti*, il passaggio di capitani d'armi o di altri personaggi illustri. In quest'ultimo caso, particolare interesse assumevano le visite dei viceré in carica, eventi dotati di «un notevole rilievo dal punto di vista politico-propagandistico perché la presenza tangibile e non astratta dell'*alter ego* del sovrano, in maniera particolare dove i viceré non erano soliti recarsi, testimoniava ai sudditi la vicinanza del sovrano»⁶⁰⁷. A fronte di simili occorrenze, i giurati dovevano premurarsi non solo di predisporre dal punto di vista strutturale l'abitato alla visita, costruendo ponti e riparando gli assi viari di accesso e di uscita, ma anche di garantire pasti e alloggi adeguati al seguito viceregio di servitori e creati⁶⁰⁸, la cui presenza nel paese era spesso occasione di disordini: ad esempio, in occasione della visita del viceré Enriquez de Cabrera nel novembre del 1643, i ministri deputati alla distribuzione dei viveri lamentarono che una sera «fu tale e tanta la calca delli genti che non si potti tenere conto, ma s'attendia a dare ditta robba del meglio modo si potia, per haversi quasi tumultuato per essere li genti molto superbi»⁶⁰⁹.

⁶⁰⁶ Anche in un altro centro feudale come Castelvetro, ad esempio, il volume delle "gravezze" (donativi e soggiogazioni) superava l'80%: cfr. R. Cancila, *Gli occhi del principe* cit., p. 85. In generale, sulla struttura della spesa nelle università siciliane, sia feudali sia demaniali, si vedano i dati raccolti in Ead., *Fisco ricchezza comunità nella Sicilia del Cinquecento* cit., pp. 358-363, dove si sottolinea che l'uscita principale era sempre quella fiscale, legata al pagamento dei donativi alla Regia Corte e alla Deputazione del Regno.

⁶⁰⁷ R. Pilo, *Luigi Guglielmo Moncada* cit., p. 62.

⁶⁰⁸ Nel 1643, ad esempio, in vista del passaggio a Caltanissetta del viceré Enriquez de Cabrera nel corso del suo viaggio nei territori isolani – egli prevedeva di lasciare Palermo il 10 ottobre, per raggiungere, nell'ordine, Carini, Alcamo, Calatafimi, Trapani, Marsala, Mazara, Castelvetro, Sciacca, Cattolica, Girgenti, Licata, Terranova, Vittoria, diversi paesi della contea di Modica, Chiamonte, Caltagirone, Piazza e, appunto, Caltanissetta – i giurati ricevettero l'ordine di tenere «ben accomodati li mali passi che ci sarranno nel suo territorio et, in particolare, quello che si nomina la Inciancata e quello della Fontanza, strata di Mimiano, facendo un ponte di dui canni di longo et una di largo et altri dui o tre passi che vi sono da Mimmiano a Caltavuturo et anco si per la intrata di Piazza a quessa città come di quessa città a Caltavuturo, senza che in questo ci sia omissione o negligensa nessuna». Essi, inoltre, avrebbero dovuto provvedere a dare «alloggiamento capace et dicente per la la casa di Sua Eccellenza e per li ministri [...], con tutto lo necessario di mantenimento, paglia et orgio per li cavalcaturo, vendendo al giusto prezzo del modo che al presente valino costì senza incarirli, di maniera che quando arriviranno costì li firreri et aposentitatori e proveditori trovino ogni cosa provista e pronta di tutto lo necessario». Ascl, As, Ci, b. 82, c. 277v, *Lettera intorno al passaggio dell'eccellentissimo viceré*, 22 settembre 1643 (Appendice, doc. 81). Il Cabrera giunse a Caltanissetta nel novembre del 1643: sulla mobilitazione cittadina per rifornire di carne, alloggi e cavalcature i membri del suo seguito si veda Ascl, As, Ci, b 17, cc. 11r-12v.

⁶⁰⁹ Ivi, b. 82, cc. 278r-279r, 15 novembre 1643.

In questi casi, tuttavia, l'università poteva decidere di condividere o persino di scaricare del tutto l'onere della spesa sulla Deputazione del principe di Paternò, soprattutto in considerazione del fatto che l'alloggio destinato ai visitatori coincideva di norma con la residenza feudale di Mimiano: così, nel 1653, i deputati dovettero coprire con i loro fondi le onze 471.20.9 spese in occasione del passaggio, nell'ottobre dell'anno precedente, del duca dell'Infantado, a fronte del diniego dei giurati di «aggiustare il gasto con denari dell'università, in conformità di quello altre volte in simili casi si è osservato»⁶¹⁰. In effetti, il precedente cui i deputati facevano espresso riferimento era quello della visita, nel 1646, del vicerè Los Veles, ma anche in quel caso ci risulta che essi avessero contribuito ai costi necessari per un totale di onze 149.26.18⁶¹¹.

Altra voce di spesa dei bilanci municipali, il cui peso risultava particolarmente oneroso (5,2%), riguardava la corresponsione dei salari al personale amministrativo dell'università⁶¹² e il pagamento degli affitti per le “banche”, ovvero per le sedi della corte giuratoria, dell'archivio cittadino e dell'archivio in cui erano conservati gli atti dei notai defunti. Seguivano, in ordine di rilevanza, le uscite per sostenere i costi di feste e processioni religiose (2,6%), quelle relative ai salari delle nutrici o balie dei *bastardelli*, i bambini abbandonati (2,1%), le elemosine (1,6%) e, in ultimo, le spese per le dotazioni (soprattutto polvere da sparo) fornite alla milizia urbana, la cui incidenza limitata (pari all'1,1%) consente di convalidare il carattere marginale del corpo militare cittadino, che, secondo Rosanna Zaffuto Rovello, già intorno alla metà del XVII secolo aveva ormai perduto nel centro nisseno le sue prerogative peculiarmente militari, per configurarsi piuttosto come “picchetto d'onore” per le visite illustri o per le processioni religiose⁶¹³.

Alla metà del Seicento, il volume della spesa locale fu oggetto di un intervento di revisione disposto dal principe di Paternò in relazione a tutte le università di sua pertinenza e sollecitato da reiterati ordini trasmessi dagli organi finanziari centrali⁶¹⁴. Del resto, l'esistenza di pressioni statali di tal segno rientrava, secondo Maurice Aymard, all'interno di un fenomeno generale che accomunava, ad esempio, la politica fiscale nelle province spagnole a quella attuata nella Francia di Luigi XIV e di Colbert, laddove il controllo delle spese delle comunità costituiva «uno degli aspetti dell'affermazione dei diritti superiori dello Stato sulle

⁶¹⁰ Ascl, Fn, Notaio Arcangelo La Mammana, b. 651, cc. 458r-499v, 7 giugno 1653. Le note di spesa comprendevano, tra le altre cose, un cantaro di polvere da sparo destinata ai soldati nisseni per la “salva” d'accoglienza al vicerè, legname e carbone, nonché generi alimentari vari, tra cui cacciagione, frutta, formaggio e olive.

⁶¹¹ Ivi, b. 649, cc. 226r-228v, [marzo 1650].

⁶¹² Prima del 1651, l'università pagava onze 24 ai giurati, onze 6 al proconservatore, onze 6 al tesoriere, onze 16 al detentore dei libri, onze 6 al mastro notaio dei giurati, onze 8 al mazziere, onze 18 a tre servienti, onze 9 al mastro della *terza schola* del collegio, onze 8 al medico dei poveri, onze 6 al notaio dell'università e onze 3 al mastro dell'orologio, per un totale di 110 onze.

⁶¹³ Cfr. R. Zaffuto Rovello, *Caltanissetta Fertilissima Civitas* cit., pp. 73-88. Esemplicativo della connotazione della milizia urbana nissena come corpo di rappresentanza nelle cerimonie religiose è il bando con cui, nel 1643, i giurati ingiunsero ai suoi componenti di partecipare alla processione del patrono san Michele Arcangelo, indossando *archabusc* e *scupetti*: Ascl, As, Ci, b. 17, c. 8r, *Bando che li soldati vengano alla processione di Santo Michele Arcangelo*, 20 settembre 1643. Sul fenomeno delle milizie urbane in Sicilia, si veda V. Favaro, *La modernizzazione militare nella Sicilia di Filippo II* cit., pp. 86 sgg., dove si sottolinea che «nonostante le modeste possibilità d'impiego – al di là di specifici episodi riconducibili soprattutto al controllo dell'ordine pubblico più che a una vera e propria difesa militare della città – le milizie urbane, laddove istituite, assumevano un non secondario significato simbolico e la loro strutturazione costituiva una parte importante dell'identità cittadina» (ivi, p. 90).

⁶¹⁴ Cfr. A. Marrone, *Bivona città feudale* cit., p. 361.

amministrazioni locali»⁶¹⁵. Allo stesso tempo, il provvedimento rientrava tra quelli che Luigi Guglielmo Moncada assunse durante gli anni del suo ritiro a Caltanissetta e che si ispirarono a un'istanza di "buon governo economico" dei possedimenti feudali: tale istanza, come ben evidenziato dall'autore dei *Ritratti della Prosapia*, era del resto «necessaria ad un Principe», poiché dettata dalla necessità di «migliorare con applicatione i suoi luoghi, e beni, che sono le pretiose miniere onde ne gli scrigli si trasfondono le ricchezze, e se ne indora, e ingemma il manto di una signorile Fortuna»⁶¹⁶.

Nel 1650 un commissario incaricato da Luigi Guglielmo, Stefano Romano, ottenne dal Tribunale del Real Patrimonio l'autorizzazione a recarsi «nelle città e terre di esso illustre principe per riconoscere li conti di esse Università ed eguagliare li Patrimoni di esse, riconoscendo tutti li nomi dei debitori»⁶¹⁷. Effetto diretto dell'iniziativa di adeguamento del volume delle entrate a quello delle uscite fu, l'anno successivo, l'imposizione nelle diverse università moncadiane⁶¹⁸ delle cosiddette *ritasse*, in base alle quali venne previsto in sostanza un aggiornamento degli importi legati alle singole voci di spesa, mediante la loro riduzione o abolizione. A Caltanissetta, tale provvedimento consentì di ridurre di circa 200 onze l'ammontare annuale delle uscite, portandole da onze 702.3 a onze 495.12⁶¹⁹. Tra gli sgravi più significativi, bisogna considerare quelli riguardanti i censi corrisposti agli enti religiosi che – con eccezione delle 100 onze pagate annualmente ai gesuiti in virtù dell'atto di fondazione del collegio risalente al 1589 – furono tutti adeguati alle misure di riduzione retroattiva al 5% disposte dalla Corte per i tassi di interesse delle soggiogazioni pagate dalle università demaniali e feudali del regno⁶²⁰. Analogamente, furono ridimensionati i costi d'affitto per le sedi dell'amministrazione municipale, il che dovette avvenire plausibilmente con il beneplacito del loro principale beneficiario, Giuseppe Aronica⁶²¹; rimasero invece pressoché invariati i salari percepiti dai componenti il personale amministrativo, salvo ritocchi limitati ai salari del detentore dei libri, dei servienti, del medico dei poveri e del notaio che rogava i contratti dell'università. In generale, anche sulle somme destinate alle feste religiose l'atteggiamento dei revisori si dimostrò piuttosto cauto: solo in un caso, quello della festa del patrono San Michele, si operò addirittura un dimezzamento dei costi (da 80 onze a 40 onze), che tuttavia, a distanza di alcuni anni, il governatore accordò di poter rivalutare verso l'alto, con l'aggiunta di 6 onze⁶²², a riprova dell'importanza della solennità all'interno della comunità.

In effetti, la *ritassa* del 1651 non fu in grado di garantire il pareggio dei conti: nel rivedo dello stesso anno, l'università dichiarò infatti un volume di entrate pari a 1381 onze, uno di uscite pari a onze 2678.11.9.3 e, dunque, un disavanzo di circa 1300 onze⁶²³. Ciononostante,

⁶¹⁵ M. Aymard, *Il sistema delle gabelle nelle città siciliane fra Cinquecento e Settecento* cit., p. 24.

⁶¹⁶ G.A. Della Lengueglia, *Ritratti della Prosapia* cit., vol. II, p. 549.

⁶¹⁷ Cfr. A. Marrone, *Bivona città feudale* cit., p. 361.

⁶¹⁸ Le uniche per le quali si disponga di dati certi sono, oltre a quella di Caltanissetta, le università di Aderò (Asp, Am, b. 224, cc. 180r-185v, 1 marzo 1651), di Bivona (cfr. A. Marrone, *Bivona città feudale* cit., p. 362) e delle Petralie (cfr. F. Figlia, *Poteri e società in un comune feudale* cit., pp. 681-683).

⁶¹⁹ Ascl, As, Ci, b. 22, cc. 9r-11v, 1 marzo 1651 (Appendice, doc. 123). Il documento è pubblicato in A. Li Vecchi, *Caltanissetta feudale* cit., pp. 264-270.

⁶²⁰ Cfr. G. Tricoli, *La Deputazione degli Stati e la crisi del baronaggio siciliano* cit., p. 102.

⁶²¹ Per la conferma di tale dato, si veda Ascl, As, Ci, b. 456, cc. 4r-42r, *Libro di conti dell'università di Caltanissetta relativo all'anno ottava indizione 1654-55*.

⁶²² Ivi, b. 82, c. 517r, *Lettera di don Stefano Riggio ai giurati di Caltanissetta*, Caltanissetta, 10 dicembre 1664.

⁶²³ Asp, Trp, Riveli, b. 126, fasc. II, cc. 157r-159v, *Rivelo dell'università*, 1651

essa rappresentò un esempio importante di azione congiunta fra autorità centrali e feudatario, finalizzata a tenere sotto controllo i bilanci locali e a impedirne il definitivo tracollo.

Capitolo IV LO SPAZIO CITTADINO TRA SACRO E PROFANO

1. Il volto della *civitas*

a. Decor urbis e interessi privati

«Si divide la città in quattro quartieri, i quali in altri 15 minori si suddividono. Sono i quattro principali fra di loro separati da quattro spaziose e lunghe strade, le quali corrono da un estremo all'altro della città e nella piazza grande, come in centro, vengono a terminare»¹. Così, nella seconda metà del XVIII secolo, il nisseno Luciano Aurelio Barrile descriveva l'impianto topografico della Caltanissetta d'antico regime, frutto di interventi secolari che avevano di fatto plasmato il tessuto urbano sul modello quadripartito già impostosi nel centro palermitano², basato sulla caratteristica articolazione in quattro settori principali: questi, nel centro moncadiano, coincidevano con i quartieri Santa Flavia (o Santa Venera), San Rocco, San Francesco e Zingari – toponimo quest'ultimo legato probabilmente alla presenza di una componente gitana³ –, separati e delimitati dalla *crux viarum* formata dalla strada di collegamento tra il collegio gesuitico e il convento dei cappuccini e dalla sua perpendicolare, che univa il convento delle benedettine al reclusorio delle orfane⁴.

Cuore scenografico dell'abitato era la *publica platea*, la piazza cosiddetta di San Sebastiano, «coronata [...], come tutte le principali strade, di palazzi e botteghe di ogni sorta»⁵, ma soprattutto connotata dalla presenza di importanti edifici religiosi, quali la Chiesa Madre di Santa Maria La Nova (cosiddetta per distinguerla dalla Matrice vecchia, consacrata a Santa Maria degli Angeli), le chiese di San Sebastiano, di San Paolino, del Carmine e del Salvatore⁶. Fu in particolare la costruzione della nuova Matrice (destinata a sostituire la vecchia chiesa di epoca normanna situata sotto il castello di Pietrarossa come sede parrocchiale) a favorire lo spostamento del centro ideale e fisico dell'abitato in corrispondenza del piano (detto *di la Nuntiata*) su cui essa prese a insistere⁷. I lavori furono avviati nel 1570 e, sebbene risultassero già a uno stadio avanzato nel 1622, allorché fu

¹ L.A. Barrile, *Caltanissetta città dell'isola e regno di Sicilia nella Valle di Mazzara* cit., p. 131.

² Cfr. V. Vigiano, *L'esercizio della politica* cit., pp. 18 sgg.

³ Sull'importanza della toponomastica quale elemento utile per documentare la presenza diffusa e continuativa degli zingari sul territorio del Mezzogiorno moderno, cfr. E. Novi Chavarria, *Sulle tracce degli zingari. Il popolo rom nel Regno di Napoli. Secoli XV-XVIII*, Guida, Napoli, 2007, p. 93. Relativamente al quartiere nisseno, un indizio circa l'origine della sua denominazione potrebbe rintracciarsi nell'attestazione per alcuni dei suoi residenti del cognome Egitto, per il quale si potrebbe inferire un legame con le presunte origini egiziane degli zingari (cfr. *ivi*, p. 42): si veda a titolo esemplificativo l'atto in Ascl, Fn, Notaio Onofrio Milazzo, b. 695, fasc. 5, cc. 81r-82v, 5 luglio 1638, che riguarda la vendita da parte dei coniugi Sebastiano Arena e Giovannella Egitto di una casa in quartiere Zingari, confinante con l'abitazione di Perseveranza Egitto.

⁴ Cfr. D. Vullo, *Palazzo Moncada a Caltanissetta. La storia di un Principe attraverso i "registri di fabbrica" e i "conti d'intaglio"*, in L. Scalisi (a cura di), *La Sicilia dei Moncada* cit., p. 288.

⁵ L.A. Barrile, *Caltanissetta città dell'isola e regno di Sicilia nella Valle di Mazzara* cit., p. 131.

⁶ Cfr. D. Vullo, *Palazzo Moncada a Caltanissetta* cit., p. 288.

⁷ Cfr. G. Giugno, *Caltanissetta dei Moncada. Il progetto di città moderna*, Edizioni Lussografica, Caltanissetta, 2012, p. 55.

inaugurata e resa agibile una prima parte dell'edificio⁸, di fatto si protrassero fino alla seconda metà del secolo⁹. Al coordinamento dell'opera di edificazione e di manutenzione delle strutture della Matrice presiedeva una deputazione della fabbrica, i cui candidati venivano selezionati tra i concorrenti agli uffici di capitano, giurato o giudice e, dunque, all'interno del *milieu* locale¹⁰. A fianco di essi, agiva un tesoriere, incaricato di amministrare le ingenti somme elargite alla deputazione della fabbrica al fine di finanziare la costruzione della chiesa: tali somme comprendevano, oltre alle rendite dovute dalle botteghe di pertinenza della parrocchia, soprattutto le donazioni, le elemosine e i legati concessi dai privati. A titolo esemplificativo, si pensi che nel 1614 furono raccolte oltre duemila onze, di cui soltanto 400 onze furono offerte dal feudatario Antonio Moncada¹¹; in seguito, nei successivi quattro anni, il tesoriere Gaspare Morillo riscosse un totale di onze 1880.5.18.6, per una spesa complessiva di onze 1829.26.1¹². I privati, e in modo particolare i notabili locali, avevano del resto tutto l'interesse a contribuire alla magnificenza del tempio, poiché in esso ambivano a essere sepolti e a consacrare se stessi e il proprio casato a imperitura memoria: è significativo, in proposito, che, prima di morire, il secreto Mariano Forte decidesse di acquistare, in cambio di 12 onze annuali di rendita, una cappella («et locum sepulture») proprio all'interno della Chiesa Madre, ossia «la prima cappella a mano manca quando si transi della porticella di ditta maggiori ecclesia, [...] quali viene essiri la tertia cappella di li tri cappelli vicini alla cappella undi chi è hoggi il Santissimo Sacramento»¹³, per poi disporre di esservi sepolto nel testamento rogato dieci giorni più tardi¹⁴.

In definitiva, si deve in larga misura all'elemento religioso – che, insieme a quello civile rappresentato dai vicini e monumentali complessi palazziali (primo fra tutti quello appartenente alla famiglia comitale), connotava e identificava in maniera netta lo spazio urbano¹⁵ –, quel processo di espansione edilizia che si definì, in risposta al contestuale incremento del numero degli abitanti, tra i secoli XVI e XVII, a partire dal nucleo trecentesco cinto di mura, sviluppato sotto il castello di Pietrarossa¹⁶. Strumento di tale espansione, in parte realizzatasi con il contributo dei feudatari, fu dunque la fondazione dei conventi di San Francesco e di San Domenico, entrambi risalenti al periodo compreso tra la fine del Quattrocento e gli inizi del secolo successivo; quella dei due monasteri benedettini di Santa Flavia e di Santa Croce (l'uno maschile, l'altro femminile), del convento dei cappuccini e del collegio dei gesuiti, relativi al XVI secolo; infine, la fondazione seicentesca delle chiese di

⁸ Cfr. C. Scarlata, *Santa Maria La Nova. La Cattedrale di Caltanissetta*, Edizioni Lussografica, Caltanissetta, 1997, pp. 19-20.

⁹ «A partire dal 1661, si svilupperà la seconda fase del programma costruttivo della Chiesa, con i nuovi apparati decorativi e con la copertura voltata della navata centrale»: G. Giugno, *Caltanissetta dei Moncada* cit., p. 72.

¹⁰ Ad esempio, nel 1619, figurano tra i deputati della fabbrica della Matrice don Giovanni Graffeo, Giovanni Leonardo Forte e Vincenzo La Mammana (Ascl, Fn, Notaio Francesco Calà, b. 337, cc. 638r-639r, 4 aprile 1619); nel 1632 Giuseppe Aronica, l'*utriusque iuris doctor* Raffaele Gattuso, il medico Ludovico Morillo e Francesco Sarzana (Ascl, Fn, Notaio Francesco La Mammana, b. 379, cc. 154r-v, 27 agosto 1632); nel 1645 furono riconfermati Giuseppe Aronica e Ludovico Morillo ed eletto *ex novo* Arcangelo La Mammana (Ascl, As, Ci, b. 18, c. 8v, *Patenti delli deputati della fabbrica della Matrice*, Caller, 18 settembre 1645).

¹¹ Ascl, Fn, Notaio Valenziano Mangiaforte, b. 465, cc. 123r-126v, 18-21 giugno 1614.

¹² Ivi, b. 466, cc. 18r-59r; Ascl, Fn, Notaio Francesco Calà, b. 339, cc. 21r-v, 5 settembre 1619.

¹³ Ascl, Fn, Notaio Francesco La Mammana, b. 378, cc. 47r-56r, 8 novembre 1629.

¹⁴ Ivi, cc. 77r-89v, 18 novembre 1629.

¹⁵ Cfr. P. Militello, «*A forma di un'aquila, aperte le ali*» cit., p. 77.

¹⁶ Ivi, p. 75.

Santa Lucia e di San Giuseppe, della chiesa della Madonna delle Grazie, del convento degli agostiniani e di quello di Sant'Antonino¹⁷.

Contemporaneamente, nel corso del Seicento si imposero a Caltanissetta, in linea con le coeve tendenze urbanistiche di stampo europeo, nuove esigenze di decoro urbano, che incisero in maniera non indifferente sulle politiche adottate per rimodellare il volto della *fertilissima civitas*, nelle quali si attuava, per così dire, una sorta di convergenza tra iniziativa degli amministratori locali e sollecitazioni del feudatario e dei suoi rappresentanti.

L'ambito privilegiato nel quale si concentrarono i provvedimenti ispirati al principio del *decor urbis* fu, come accadde appunto in molte città europee¹⁸, la piazza pubblica: tra la prima e la seconda metà del Seicento, essa divenne oggetto, infatti, di una riconversione funzionale dei suoi spazi nel senso di una riduzione sostanziale dei luoghi destinati al commercio rispetto a quelli legati al culto divino e alle pratiche connesse all'esercizio della politica¹⁹, con conseguente perdita della preponderante connotazione (di matrice medievale) di spazio del mercato e l'assunzione di quella di spazio di rappresentanza²⁰. Numerosi sono nel centro nisseno i segnali concreti che consentono di ricostruire le tappe di tale processo formale: nel 1635, ad esempio, Luigi Guglielmo Moncada ordinò che venisse imposto il divieto di abbandonare i rifiuti dinanzi alle botteghe della piazza pubblica, cioè «en parte que no es decente para el decoro dela Madre Yglesia»²¹. Provvedimenti analoghi furono assunti nel corso dell'intero secolo, con l'intento, ad esempio, di costringere al silenzio i commercianti nelle ore diurne, «stante che dunano grandissimo fastidio alli divini officii»²²; di ridefinire gli spazi adibiti alla vendita del pane, per evitare che il prodotto fosse esposto «in menzo lo piano e piazza predetta nominata di Santo Sebastiano»²³; di proibire nelle occasioni solenni l'esplosione di fuochi d'artificio, data la loro pericolosità per l'integrità dei tetti delle chiese prospicienti la piazza²⁴; di individuare nuovi spazi per la macellazione e la vendita delle carni, in modo da limitare la concentrazione di *chianche* nel centro di rappresentanza del paese.

In quest'ultimo caso, l'incompatibilità dell'attività commerciale rispetto ai nuovi principi del pensiero urbanistico dominante non mancò di produrre significative ripercussioni sugli equilibri socioeconomici locali, nella misura in cui investì, minacciandoli, singoli interessi privati. In una supplica indirizzata al governatore Cesare Moncada nel 1646, ad esempio, don Giuseppe Forte dichiarò che lo spostamento delle macellerie prospicienti la pubblica piazza

¹⁷ Ivi, p. 83.

¹⁸ Cfr. D. Calabi, *Storia della città. L'età moderna*, Venezia, 2001, p. 164; Ead., *Storia della città: un punto di vista della storia generale*, in E. Iachello (a cura di), *I saperi della città. Storia e città nell'età moderna*, L'Epos, Palermo, 2006, p. 26.

¹⁹ È opportuno ricordare in proposito che nella Chiesa Madre nissena, situata proprio nella piazza di San Sebastiano, si tenevano di norma i consigli civici.

²⁰ Per la Sicilia, si pensi al caso di Siracusa, dove a metà del XVII secolo la piazza pubblica perse la funzione di spazio commerciale, per diventare «il vero centro di rappresentanza del potere laico e religioso e della vita politico-istituzionale della città, luogo di incontro, di sociabilità, punto di partenza e d'arrivo delle più importanti processioni, spazio in cui si celebravano le feste cittadine, nucleo in cui facevano la "mostra" i militari in stanza in città»: F.F. Gallo, *Siracusa barocca* cit., pp. 118-119. Relativamente al caso nisseno, si veda G. Giugno, *Caltanissetta dei Moncada* cit., pp. 77-95: l'autore, in particolare, elenca le attività praticate nella piazza, tra cui la vendita e la macellazione delle carni, documentate fin dalla metà del XVI secolo, la vendita del pane (dal 1590), della frutta e della *neve di fossa*.

²¹ Ascl, As, Ci, b. 9, c. 56r, Palermo, 21 luglio 1635.

²² Ivi, b. 16, c. 12v, *Bando che li panitteri non gridano a tempo di missi*, 7 gennaio 1643.

²³ Ivi, b. 12, cc. 13v-14r, *Bando dei giurati di Caltanissetta*, 4 gennaio 1639.

²⁴ Ivi, b. 15, c. 11r, *Ingiunzione dei giurati di Calanissetta*, 7 agosto 1642; ivi, b. 107, c. 51r, *Lettera di don Cesare Moncada ai giurati di Caltanissetta*, Palermo, 28 maggio 1646 (Appendice, doc. 102).

disposto dieci anni prima (1635) dalla principessa di Paternò – su istanza (a suo dire) di «persone inquieti et dispettusi» – e notificato da appositi bandi promulgati dai giurati, intesi a salvaguardare in particolare il “decoro” della Matrice, «si fece per dispectare et escludere certi putighi di esso esponente, quali sonno stati et sonno antichissimi chianchi di carni et macello»²⁵. Nello stesso memoriale, Forte fece presente però di avere richiesto e ottenuto dalla principessa già da qualche anno, in deroga alle sue disposizioni, l’autorizzazione esclusiva a conservare le botteghe in suo possesso, con la condizione che il lavoro si svolgesse soltanto all’interno e non all’esterno delle stesse, né «innanzi le porti come prima». Ciò che, tuttavia, lo indusse, alla metà degli anni Quaranta, a rinnovare il suo appello al nuovo reggente fu la minaccia al proprio *status* privilegiato costituita da quanti avevano sollecitato, nel medesimo periodo, la revoca definitiva delle limitazioni imposte negli anni Trenta, di cui egli invocava al contrario la rigida applicazione²⁶. Tra i sostenitori della revoca si annoverava, in particolare, donna Petronilla Forte, badessa del monastero di Santa Croce, cui spettava l’affitto di due botteghe che, tuttavia, a causa di quelle limitazioni, rischiavano di venire abbandonate dagli affittuari. In quello che fu uno scontro tra poteri o tra interessi familiari divergenti (i personaggi coinvolti portano infatti lo stesso cognome) pesò infine la decisione di Cesare Moncada, che si risolse a favore dell’abrogazione delle disposizioni emesse nel 1635 – delle quali Giuseppe Forte aveva ottenuto una temporanea riconferma – e della conseguente concessione ai macellai del permesso di tenere «uno o più cippi per tagliar carne» sia all’interno sia all’esterno delle botteghe che essi occupavano nella pubblica piazza²⁷: di fatto, a prescindere da mere questioni di contrapposizione tra interessi privati, la misura assunta dal Calvaruso mostrò di privilegiare un criterio inappellabile, quello della consuetudine, in quanto essa intese ripristinare «quello che per il passato è stato osservato, tanto maggiormente nel tempo che residia in cotesta città il signor principe duca di Montalto»²⁸. Tale risoluzione, tuttavia, non valse a eliminare del tutto la questione dell’incompatibilità dell’attività di macellazione della carne con il contesto della piazza pubblica, questione che di fatto tornò a imporsi sul piano delle strategie urbanistiche locali nel 1666, allorché si iniziò a riflettere intorno al progetto di un pubblico macello, da realizzarsi in un contesto spaziale più conveniente alle esigenze del decoro urbano²⁹.

In ultimo, tali esigenze produssero nel corso del XVII secolo a Caltanissetta utili tentativi di recupero dei cosiddetti “beni derelitti”. Si trattava di edifici fatiscenti o di terreni in stato di abbandono, molto spesso gravati da ipoteche, i cui proprietari erano morti o emigrati, o comunque impossibilitati a sostenere economicamente gli interventi di risanamento. Nei confronti di questi immobili, i giurati attuarono una politica intesa a favorire la loro assegnazione a nuovi proprietari disposti sia a occuparsi del loro recupero estetico e funzionale, sia a soddisfare i creditori soggiogati che vantavano diritti su di essi.

²⁵ Ascl, As, Ci, b. 18, cc. 17r-18r, *Littere dell’eccellentissimo prencipe di Calvaruso circa le chianche*, Palermo, 4 maggio 1646 (Appendice, doc. 101).

²⁶ *Ibidem*.

²⁷ In particolare, la licenza fu accordata il 17 maggio 1646 a Giovanni Antonio Ferro (Ascl, As, Ci, b. 18, cc. 18r-v) e il 2 luglio dello stesso anno a Girolamo Milazzo e a Giuseppe Famiano (ivi, c. 20r).

²⁸ Ascl, As, Ci, b. 107, c. 61r, *Lettera di don Cesare Moncada ai giurati di Caltanissetta*, Palermo, 12 giugno 1646.

²⁹ Ivi, b. 82, c. 540r, *Lettera di don Stefano Riggio ai giurati di Caltanissetta*, Palermo, 28 marzo 1666 (Appendice, doc. 149): dal documento si evince che il governatore Riggio concordò con il secreto Notarbartolo un primo investimento di onze 20.

L'operazione necessitava però del benessere del viceré, al quale, dunque, più volte nel corso del secolo gli amministratori nisseni fecero appello per richiedere la licenza di alienare i “beni derelitti” al miglior offerente. Nel memoriale inoltrato al duca di Albuquerque nel gennaio del 1630 leggiamo ad esempio:

Illustrissimo et eccellentissimo signore, li giurati della città di Caltanissetta suplicano a Vostra Eccellentia che in ditta città se ritrovano molte casi cascate et distrutti et di giorno in giorno vanno cascando, per lo che di qua a a pochi anni la maggior parte delli casi di detta città saranno casaleni, essendo che ogni casa, per essere sugetta et obligata a diverse bolle et subiugattioni, nessuno procura redificarli, et cossi li patroni di detti casi come ogni altro che ci haverà interesse; et cossi ancora nel territorio di detta città vi sonno diversi territorii di terri et vignali che sonno derelicti et fatti vignali et quasi persi affatto per le bolle in che si ritrovano obligate. Li sudetti casaleni, terri et vignali nessuno procura di comprarli et, volendo essi esponenti dare remedio opportuno, cossi **per la decoratione et magnificenza di essi edificii** che si porranno fare in essa città come **per beneficio delli patroni et creditori et sublugatarii** supra detti casi seu casaleni, terri et vignali, ricorino a Vostra Eccellentia³⁰.

Un secondo memoriale fu predisposto dai giurati nel 1665: anche in questo caso l'operazione – tanto più necessaria in quanto nel frattempo il paese aveva subito gli effetti demografici della difficile congiuntura della metà del secolo, con il risultato che molti immobili versavano in stato di abbandono a causa della morte o della fuga dei proprietari – veniva sollecitata «per rimediare il tutto e per decoro et ornamento, non solo della città, quale è una delle principali di questo Regno, come anco per ditti creditori e subiugatarii verriano a pagarsi parte li loro crediti con il prezzo d'essi che meglio si ritroverà»³¹. Nelle argomentazioni addotte a suffragio dell'opportunità della vendita dei “beni derelitti”, è evidente in sostanza un certo grado di complementarietà tra l'esigenza di preservare la “bellezza” del volto esteriore della *civitas* e quella, forse più cogente, di tutelare gli interessi dei creditori soggiogatori, nelle cui fila si annoveravano anche notabili ed enti religiosi locali. Generalmente, infatti, il prezzo di vendita fu destinato a estinguere i diritti censuali vantati da questi ultimi, i quali erano invitati, per il tramite di bandi pubblici, a presentarsi presso la Corte giuratoria entro un determinato lasso di tempo, pena la perdita dei propri titoli di credito³². Poteva accadere, peraltro, che in presenza di più soggiogatori per uno stesso bene si originassero episodi di tensione per la contesa e la spartizione del denaro depositato dall'acquirente, come accadde nel 1648, quando il convento del Carmine tentò di delegittimare le pretese avanzate dai domenicani e dai procuratori dei poveri nisseni su onze 27 depositate da Dorotea La Mammana, figlia del notaio Arcangelo, acquirente di un terreno in contrada Vagno³³.

Pochi anni prima, un altro membro della famiglia La Mammana, Caterina, moglie dello stesso notaio, aveva acquisito altre terre in contrada Fontanelli allo Sperone³⁴: in questo caso, tuttavia, la compravendita si accompagnò non tanto a un conflitto fra creditori concorrenti, quanto a un vero e proprio conflitto di interessi, in quanto Arcangelo La Mammana figurava

³⁰ Il memoriale e la risposta del viceré, datata al 5 gennaio 1630, sono trascritti in Ascl, Fn, Notaio Bartolomeo Di Franco, b. 669, cc. 361r-363r, 31 dicembre 1643 (Appendice, doc. 84).

³¹ Ascl, As, Ci, b. 112, cc. 294r-v, *Lettera viceregia ai giurati di Caltanissetta*, Palermo, 19 dicembre 1665 (Appendice, doc. 147).

³² Si vedano i fascicoli conservati in ivi, bb. 106, 108-121.

³³ Ivi, b. 108, cc. 1r-27r.

³⁴ Ivi, b. 17, c. 13v, *Iniuntio pro Catherina La Mammana contra Ioseph et Antoniam Picillo*, 2 gennaio 1644.

allora tra i giurati incaricati di alienare quei terreni. Da ciò si evince che le operazioni per l'assegnazione dei "beni derelitti", a prescindere dalle apparenti (sia pur valide) esigenze di salvaguardia del *decor urbis*, rappresentarono un affare capace di attirare più o meno direttamente gli interessi del ceto dirigente locale, lo stesso che ne difendeva l'opportunità e a cui spettava l'onere della sua gestione: tale coinvolgimento, lungi dall'essere neutrale, dovette probabilmente influire sulla definizione concreta delle condizioni di vendita, ingenerando sovente abusi e irregolarità. Nel 1666, ad esempio, il governatore Stefano Riggio – responsabile di avere privilegiato il meccanismo di vendita all'incanto in sostituzione di quello "a stima", al fine di non scoraggiare i potenziali acquirenti³⁵ – denunciò il fatto che molti degli immobili venduti erano stati ceduti a prezzi sensibilmente inferiori rispetto al loro valore effettivo, il che lo indusse a disporre che, da allora in avanti, le offerte fossero pari almeno alla metà dello stesso valore³⁶.

b. Palazzo Moncada

L'interesse a un miglioramento funzionale dell'impianto urbanistico del centro nisseno appare coerente con il primato che i Moncada, nel corso del XVII secolo, si mostrarono disposti ad accordare ad esso nella gerarchia dei loro possedimenti: capitale di uno stato capace di contribuire con gli introiti più elevati al complesso della rendita percepita dai principi di Paternò, geograficamente più vicina a Palermo rispetto, ad esempio, alla stessa terra paternese, a cui pure era legato il titolo feudale più prestigioso del casato, Caltanissetta, fatti salvi il sostanziale policentrismo e la vocazione internazionale della famiglia dei feudatari, aveva guadagnato a partire dagli anni di governo di Aloisia Luna una posizione eminente in rapporto agli altri domini moncadiani, non solo dal punto di vista economico, ma anche sotto il profilo culturale e simbolico, divenendo, sotto la spinta della duchessa di Bivona, la sede principale di un raffinato spazio curiale e cerimoniale, nonché il luogo ideale per progettare una sorta di *pantheon* dinastico, al punto che, ancora nel 1647, il governatore generale Cesare Moncada poteva definirla "metropoli" (città-madre) di tutti gli stati del nipote Luigi Guglielmo. Questi, in particolare, prima del definitivo trasferimento in Spagna, sembrò identificare nel centro nisseno una sorta di base ideale, di luogo a cui far ritorno nei momenti più difficoltosi o in quelli più incerti dal punto di vista politico, cioè quando, scaduto un incarico di responsabilità, era necessario raccogliere le forze e le idee per pianificare una nuova iniziativa di autopromozione: è quanto avvenne, ad esempio, dopo gli anni della reggenza del regno di Sicilia, cui seguì un ritorno a Caltanissetta che inizialmente fu soltanto "ideale", sancito da una maggiore attenzione economica verso di essa a partire dal 1638³⁷, per assumere poi, intorno al 1640, un carattere concreto; è quanto si ripeté, in seguito, nel biennio 1650-51, ossia nel periodo intercorso tra i due mandati viceregi nei regni di Sardegna e di Valenza.

La centralità del dominio nisseno rispetto al complesso degli stati moncadiani non mancò di produrre, nel corso del Seicento, significative ripercussioni sul piano edilizio, che di fatto si concretizzarono nella realizzazione di due opere fondamentali. La prima a ricevere, in ordine

³⁵ Ivi, b. 82, c. 545r, *Lettera di don Stefano Riggio ai giurati di Caltanissetta*, Palermo, 3 gennaio 1666.

³⁶ Ivi, cc. 534r-v, *Lettera di don Stefano Riggio ai giurati di Caltanissetta*, Palermo, 24 febbraio 1666.

³⁷ Cfr. L. Scalisi, R.L. Foti, *Il governo dei Moncada cit.*, p. 45.

di tempo, l'impulso decisivo del conte fu legata in parte alla necessità di adeguare il centro al suo ruolo di capitale dal punto di vista delle strutture amministrative e, segnatamente, di quelle carcerarie.

Nelle terre baronali, la costruzione e il mantenimento dei luoghi di detenzione, destinati generalmente ad accogliere coloro che erano in attesa di giudizio o dell'esecuzione, competeva ai feudatari, specie a quelli che godevano del mero e misto imperio, «perché sono in li loro terri a loco del principe ... et hanno ad osservar il titolo de custodendis reis, altramenti si dirrà che abuseranno del mero et mixto imperio et serranno degni d'esserne privati»³⁸. In realtà, spesso gli stessi feudatari non esitavano a distribuire gli oneri edilizi tra le popolazioni soggette, facendo ricadere su di esse i costi per la edificazione e le eventuali ristrutturazioni: un caso esemplare è quello di Castelbuono – terra anch'essa assunta al ruolo di capitale nell'ambito dei domini dei Ventimiglia – dove la costruzione, tra la fine del Cinquecento e il 1612, del nuovo carcere (ad uso non solo del centro madonita, ma in generale dell'intero marchesato di Geraci) avvenne con il contributo finanziario di tutte le terre dello stato ventimigliano, sulla base di un preventivo di spesa dell'ordine di alcune centinaia di onze³⁹. Analogamente, nel momento in cui l'*abogado* e *procurador fiscal* degli stati del principe di Paternò, Francesco Garofalo, sollecitò un'iniziativa risolutiva di Luigi Guglielmo Moncada riguardo al problema della mancanza di carceri sicure entro i territori di sua pertinenza, quegli dispose l'edificazione di una nuova struttura detentiva a Caltanissetta – località scelta innanzitutto per la sua posizione geografica, come «la mas propinqua» a tutti i suoi *estados* –, con conseguente definitivo abbandono delle vecchie carceri ubicate all'interno del castello di Pietrarossa, e regolò il finanziamento della *fabrica* attraverso l'imposizione di una tassa gravante su tutte le università facenti parte dei suoi domini⁴⁰, della cui esazione incaricò come deputato il nisseno Giuseppe Aronica, nominato creato nella stessa occasione⁴¹. Purtroppo non è stato possibile verificare con esattezza l'ammontare effettivo del denaro riscosso; sappiamo però che, nel solo periodo compreso tra il 1651 e il 1652, periodo in cui il cantiere era ancora evidentemente in piena attività, ben nove delle università del principe di Paternò (Bivona, Caltabellotta, Caltavuturo, Collesano, Melilli, Motta Sant'Anastasia, Paternò, Petralia Sottana, Sclafani) pagarono per la «fabrica delle carceri della Vicaria della città di Caltanissetta» un totale di onze 225.22⁴².

La seconda opera commissionata da Luigi Guglielmo, il cui valore contribuì a consolidare l'immagine di capitale del centro nisseno, fu l'edificazione in esso di un nuovo palazzo comitale, che tuttora, pur nel suo stato di incompiutezza, si erge a espressione più

³⁸ *Consulta sul modo di stabilire le carceri e ridurle in buona forma* (XVI sec.), cit. in R. Cancila, "Per la retta amministrazione della giustizia" cit., p. 345. In generale, sul tema delle carceri baronali, cfr. *ivi*, pp. 343-352.

³⁹ Cfr. E. Magnano di San Lio, *Castelbuono. Capitale dei Ventimiglia*, Giuseppe Maimone, Catania, 1996, pp. 129-131.

⁴⁰ Ascl, As, Ci, b. 9, c. 32r, *Lettera di Luigi Guglielmo Moncada*, 12 novembre 1634 (Appendice, doc. 50).

⁴¹ Ascl, Fn, Notaio Francesco Volo, b. 1040, cc. 197[bis]r-198[bis]v, 12 novembre 1634. La nuova struttura carceraria sorse verosimilmente sul suolo della passata piazza pubblica, detta *inferiore* o *vetera*: cfr. G. Giugno, *Caltanissetta dei Moncada* cit., p. 44.

⁴² Asp, Am, b. 1957, c.23v, [1652]. Nel periodo considerato, l'organico della deputazione della fabbrica comprendeva due deputati, Francesco Notarbartolo e Giovanni Francesco Laudico, e un depositario, Francesco (de) Utri. Occorre sottolineare, inoltre, che l'entità piuttosto elevata del denaro sborsato dalle università costituisce, a mio avviso, una prova del fatto che esso – malgrado fossero trascorsi poco meno di vent'anni dall'ordine di edificazione del carcere – fosse ancora destinato al completamento dell'opera e non, ad esempio, alla sua ristrutturazione.

significativa dell'edilizia laica locale⁴³. L'iniziativa, lungi dal connotarsi come isolata rispetto alle generali linee di tendenza della feudalità siciliana, specie di quella più influente, si definì al contrario in maniera pienamente coerente con esse, nella misura in cui riprodusse quella medesima concentrazione degli interessi costruttivi su contesti territoriali decentrati ma simbolicamente significativi, che molte delle principali famiglie feudali dell'isola manifestarono tra Cinquecento e Seicento, promuovendo la modernizzazione di vecchie strutture medievali, come i castelli, o la costruzione *ex novo* di dimore più confacenti al modello di residenza nobiliare urbana: si pensi, in proposito, agli sforzi operati in tal senso dai Branciforte a Mazzarino, dai Gioeni a Chiusa Scalafani e a Castiglione, dai Ventimiglia a Castelbuono, dagli Aragona Tagliavia a Castelvetro⁴⁴. A dispetto delle apparenze, tali sforzi non furono tali da mettere in discussione l'importanza attribuita alle rispettive residenze palermitane – nel caso dei Moncada, da identificarsi con il sontuoso palazzo Ajutamicristo – quali garanzia di vicinanza ai centri di potere costituiti dalla segreteria viceregia e dai tribunali del regno⁴⁵: Palermo manteneva invariata, infatti, la sua centralità come «teatro delle grandi celebrazioni sociali (i matrimoni, le feste ufficiali legate alla monarchia) e punto di riferimento imprescindibile dell'impegno politico»; essa, tuttavia, non rappresentava per buona parte dell'alta aristocrazia feudale «il luogo delle proprie radici culturali e storiche e non era neppure il centro da cui dipendeva la propria prosperità economica, strettamente connessa allo sfruttamento della terra»⁴⁶, il che valse a legittimare l'esigenza di tornare a investire nei luoghi privilegiati cui era legata l'affermazione sociale, politica ed economica del casato.

Per i Moncada, il fulcro di tale operazione coincise, come già accennato, con il centro nisseno, dove in realtà essi possedevano già due residenze, una extraurbana, ubicata nel feudo Mimiano e circondata da un fitto bosco (oggetto, quest'ultimo, dell'ammirazione del viceré Maqueda in visita nel 1599)⁴⁷, e una urbana, da identificarsi con un palazzo sito in contrada Annunciata e aperto sullo Stradone del Collegio, a pochi metri dalla piazza pubblica, frutto di dinamiche insediative di lungo corso, che di fatto avevano decretato l'abbandono definitivo dell'antica dimora situata nel castello di Pietrarossa – almeno dalla metà del Cinquecento, parzialmente inagibile a seguito di gravi crolli –, e di quella abitata dalla fine del Quattrocento

⁴³ Su Palazzo Moncada cfr. M. Giuffrè, *Palazzo Moncada a Caltanissetta*, «Sicilia», n. 63 (1970), pp. 5-12; Ead., *I monumenti delle città nuove: coordinate culturali e realtà materiale*, in M. Giuffrè, G. Cardamone (a cura di), *Città nuove di Sicilia. XV-XIX secolo. Per una storia dell'architettura e degli insediamenti urbani nell'area occidentale*, Vittorietti, Palermo, 1981, vol. II, pp. 32-35; S. Boscarino, *Sicilia barocca. Architettura e città 1610-1760*, Officina Edizioni, Roma, 1997, p. 220; R. Cedrini, G. Tortorici Montaperto, *Repertorio delle dimore nobili e notabili nella Sicilia del XVIII secolo*, Regione Siciliana. Assessorato dei Beni culturali ed ambientali e della Pubblica Istruzione, Palermo, 2003, pp. 339-340; S. Piazza, *Dimore feudali in Sicilia fra Seicento e Settecento*, Edizioni Caracol, Palermo, 2005, p. 12; D. Vullo, *Palazzo Moncada a Caltanissetta* cit., pp. 287-299; G. Giugno, *Caltanissetta dei Moncada* cit., pp. 131-152.

⁴⁴ Cfr. S. Piazza, *Dimore feudali in Sicilia fra Seicento e Settecento* cit., pp. 14-18.

⁴⁵ Cfr. F. Benigno, *Aristocrazia e stato in Sicilia nell'epoca di Filippo III* cit., pp. 78-79.

⁴⁶ Cfr. S. Piazza, *Dimore feudali in Sicilia fra Seicento e Settecento* cit., p. 18.

⁴⁷ Scrive in proposito Della Lengueglia: «Crebbe però più, che mai la meraviglia del Duca hospite, quando incitato à dare una vista al famoso bosco di Mimiano, colà si trasse con seguito numeroso d'ambe le Corti, e quand'ebbe finito di stupire sù la copia delle innumerabili selvaggine; hebbe da trasecolare nel veder nata in mezzo della foresta Città improvvisa, tanti furono i mobili alberghi de' padiglioni, che vi si stesero, bastanti ad accogliere oltre i Principi, e Cavalieri, turba infinita di cacciatori». G.A. Della Lengueglia, *Ritratti della Prosapia* cit., vol. I, pp. 576-577.

nella piazza medievale, ormai lontana dal nuovo baricentro istituzionale fissato nel piano dell'Annunciata e, per di più, divenuta piazza della *vicaria*⁴⁸.

Il “palazzo vecchio” che affacciava sullo Stradone era composto di più corpi, l'ultimo dei quali fu acquistato nel 1597 dalla vedova di Francesco Moncada, Maria Aragona La Cerda, probabilmente a motivo della sua intenzione di sottrarsi a una convivenza forzata con la suocera Aloisia Luna, la quale circa cinque anni prima aveva comprato da un ricco mercante fiorentino, Lorenzo Del Grande, un corpo limitrofo⁴⁹. Le dinamiche dell'acquisto effettuato da donna Maria furono ricostruite, all'inizio del Seicento, dai benedettini nisseni in causa con Antonio Moncada, i quali dichiararono che l'iniziativa materna aveva consentito al nuovo feudatario di disporre di un «palazzo consistente in diversi appartamenti et stantii [...] quali palazzo fece fabrica detta olim illustrissima donna Maria et delli suoi propii denari, havendo comprato da notar Antonio Madalena un tenimento di casi di più corpi et membri con un giardino per prezzo di uncie ottocento et in detto tenimento di case et con altre agregati, quali compra da Hippolita di Dies per prezzo di uncie cento e nove»⁵⁰; complessivamente, considerate anche le ristrutturazioni effettuate per adeguare il complesso alle nuove esigenze abitative, i testimoni citati dagli stessi monaci stimarono il valore del palazzo – che, è bene ribadirlo, costituiva solo una parte dell'intera dimora – tra le 1200 e le 1300 onze⁵¹.

A prescindere dai dati quantitativi, che pure costituiscono un piano d'analisi imprescindibile nello studio degli episodi architettonici⁵², la rilevanza della residenza nissena dei principi di Paternò va misurata anche rispetto alla sua posizione strategica in prossimità del cuore nevralgico della vita religiosa, politica e commerciale dell'abitato, elemento che la rese, durante i lunghi periodi di assenza dei signori da Caltanissetta, il luogo ideale per ospitare, oltre a creati e a membri del proprio ristretto *entourage*⁵³, secreti e governatori generali, ossia per consentire ai principali rappresentanti del potere feudale un controllo più diretto sui vassalli e a questi ultimi di identificare più agevolmente in quelli, grazie alla continuità delle scelte residenziali, delle figure credibili di *alter ego* del feudatario. In realtà, non sempre l'edificio si trovava nelle condizioni ottimali per poter essere abitato: i reiterati interventi di manutenzione cui esso fu sottoposto nel corso del Seicento contribuiscono, in proposito, a porre in evidenza uno stato di cronica precarietà. Significativo è ad esempio il fatto che, all'inizio degli anni Quaranta, il conte fu costretto a soggiornare altrove e, più precisamente, nella residenza nissena di Antonio Salazar, dove furono per l'occasione eseguiti dei lavori con il fine di renderla confacente al rango del suo illustre inquilino e del suo

⁴⁸ Cfr. G. Giugno, *Caltanissetta dei Moncada* cit., pp. 44, 131.

⁴⁹ Cfr. R. Zaffuto Rovello, *Caltanissetta Fertilissima Civitas* cit., pp. 44-45.

⁵⁰ Asp, Am, b. 3863, cc. 20v-21r, *Responsiones pro don Ioanni Philippo de Gangi, priori monasterii Sante Flavie ordinis sancti Benedicti terre Caltanissette, contra don Antonium d'Aragona et Moncata principem Paternionis et ducem Montis Alti*, 5 febbraio 1612.

⁵¹ Ivi, cc. 23r-78r, *Testes pro don Ioanni Philippo de Gangi, priore monasterii Sancte Flavie ordinis sancti Benedicti, terre Caltanixette contra don Antonium de Aragona et Moncata principem Paternionis et ducem Montis Alti*.

⁵² Cfr. G. Zucconi, *Architetture ed edilizia, fonti esplicite per una storia dello spazio urbano*, in E. Iachello (a cura di), *I saperi della città* cit., p. 153; G. Levi, *Considerazioni conclusive*, in P. Lanaro, P. Marini, G. Varanini (a cura di), *Edilizia privata nella Verona rinascimentale*, Electa, Milano, 2000, pp. 404-406.

⁵³ Ad esempio, nel 1657 fu assegnato un intero appartamento del palazzo vecchio – nel quale furono eseguiti lavori per una spesa complessiva di 7 onze (Asp, Am, b. 268, c. 369r, 26 agosto 1658) – a Giuseppe Ortiz Cordobes, *cavallerizo* e gentiluomo di camera di Luigi Guglielmo, intenzionato a ritirarsi a Caltanissetta per motivi di salute; ivi, c. 358r, *Lettera del principe di Paternò al secreto don Francesco Notarbartolo*, Valenza, 8 dicembre 1657.

seguito⁵⁴. Successivamente, nel 1647, allorché Cesare Moncada decise di stabilirsi a Caltanissetta, fu necessario spendere circa 20 onze nel palazzo vecchio destinato ad accoglierlo, per *consi e ripari* da effettuare «per lo pericolo della inhabitatione»⁵⁵.

Non furono però solo ragioni pratiche, legate cioè all'esigenza di Luigi Guglielmo di alloggiare adeguatamente e con sicurezza la propria famiglia e i propri domestici, a determinare l'opportunità della costruzione di una nuova sontuosa dimora a Caltanissetta: su di essa dovettero influire anche più complessi fattori di ordine socio-politico. In primo luogo, l'opera – per la quale era stato scelto un sito arroccato su una collinetta, alle spalle del palazzo vecchio e in posizione sopraelevata rispetto alla quota stradale del corso principale⁵⁶ – incarnava un alto contenuto simbolico: essa infatti, concepita «per dare all'Isola di Sicilia, vincitrice dell'altri Regni nella fecondità, con che li sfidi, e vinca in vanto di architettura»⁵⁷, rientrava nell'ambito di quelle strategie di costruzione della memoria familiare e di autorappresentazione votata all'esibizione della gloria e della magnificenza del proprio casato, del prestigio personale e pubblico del committente, che per i Moncada, più o meno negli stessi anni, avevano trovato nei *Ritratti della Prosapia* di Giovanni Agostino Della Lengueglia un'ulteriore occasione per manifestarsi. In questo senso, costruire (e farlo, più precisamente, nella città cardine dei propri domini) «materializzava la reputazione di una stirpe, proclamava la sua vocazione politica, celebrava la sua vocazione a perpetuarsi nell'eternità»⁵⁸.

In secondo luogo, l'iniziativa del principe di Paternò deve essere concepita in riferimento al contesto politico da cui essa emerse, segnato nello specifico dalla scoperta a Palermo nel 1649 di una congiura antispagnola e indipendentista che, come si è già avuto modo di dimostrare, vide coinvolto, sebbene non ufficialmente, lo stesso Luigi Guglielmo, il quale in seguito decise di chiudersi in un volontario esilio nei suoi possedimenti nisseni. Sulla base di questa prospettiva, l'avvio di lì a poco della costruzione del palazzo⁵⁹ potrebbe essere dunque interpretato come una sorta di messaggio di resa nei confronti di Filippo IV, al quale si intendeva forse significare l'abbandono di ogni aspirazione di governo dell'isola e la opposta volontà di concentrarsi sulla cura esclusiva dei propri stati feudali, non più da Palermo, ma dal cuore di essi; non più in forma delegata, ma, per quanto possibile, diretta. D'altra parte, se si ammette tale lettura, si dovrebbe altresì riconoscere l'assenza di casualità nel fatto che

⁵⁴ Ascl, Fn, Notaio Domenico Giordano, b. 790, cc. 385r-386r, 12 luglio 1642. Di pochi anni precedente è una interessante nota di spesa (coperta dalle somme dovute dall'arrendatario Giovanni Lo Squiglio) che certifica il pagamento a don Bartolomeo Ransulla di onze 51.10, «ad effetto di fabricare il palazzo in Caltanissetta di ditto eccellentissimo prencipe» (Ascl, Fn, Notaio Domenico Giordano, b. 790, cc. 136r-145r, 16 dicembre 1640): sia che si tratti della prima traccia di un progetto di edificazione *ex novo* di una residenza comitale a Caltanissetta (che tuttavia non produsse alcun risultato immediato), sia che, più probabilmente, la nota costituisca l'ennesimo provvedimento di ristrutturazione della residenza già esistente, essa in ogni caso consente di certificarne il carattere precario o, addirittura, fatiscente.

⁵⁵ Ascl, Fn, Notaio Arcangelo La Mammana, b. 647, cc. 444r-446v, 12 maggio 1648.

⁵⁶ Cfr. D. Vullo, *Palazzo Moncada a Caltanissetta* cit., p. 288.

⁵⁷ G.A. Della Lengueglia, *Ritratti della Prosapia* cit., vol. II, p. 549.

⁵⁸ J.-F. Chauvard, L. Mocarelli, *Oltre la pietrificazione del denaro: ripensare l'edilizia in una prospettiva storico-economica*, «Città e Storia», IV, 1 (2009), p. 86.

⁵⁹ Come sottolinea Daniela Vullo (cfr. D. Vullo, *Palazzo Moncada a Caltanissetta* cit., p. 287), il primo impegno economico per la costruzione del palazzo risalirebbe al 1650 e consisterebbe nel pagamento di onze 18.28 all'architetto palermitano Carlo D'Aprile, «mandato da Sua Eccellenza per giorni vintiseti»: Ascl, Fn, Notaio Arcangelo La Mammana, b. 649, cc. 219r-220v, 4 marzo 1650.

l'interruzione dei lavori si verificò, come vedremo, immediatamente dopo l'anno della scomparsa del sovrano, avvenuta nel 1664⁶⁰.

In effetti, la prudenza di Luigi Guglielmo finì per essere premiata già nel 1652, allorché il principe ricevette un nuovo incarico di governo a Valenza, che di fatto tornò a pungolarne le ambizioni politiche. A quella data, la macchina edilizia era ormai avviata da almeno due anni: al 7 agosto 1650 risale, infatti, la designazione del depositario della fabbrica nella persona del medico Giovanni Tommaso Terranova⁶¹, succeduta di alcuni mesi a quella dei quattro deputati incaricati di sovrintendere all'esecuzione dei lavori per evitare frodi e inutili dispendi, scelti all'interno del *milieu* locale nelle persone di Giuseppe Aronica (che probabilmente, in conseguenza di tale nomina, abbandonò la cura della fabbrica del carcere), di Ludovico Morillo, del notaio Francesco Volo e di Gregorio (de) Ugo, questi ultimi sostituiti in seguito, rispettivamente, da Luigi Arrostituto e da Francesco Notarbartolo. Proprio ai deputati, nel maggio del 1652, alla vigilia della partenza per la Spagna, Luigi Guglielmo affidò un complesso di istruzioni attinenti a materie quali l'acquisto dei materiali, la registrazione dei mandati di pagamento e la corresponsione dei salari agli operai, nell'assolvimento delle quali i quattro amministratori avrebbero dovuto rendere conto al governatore generale, loro supervisore e referente principale. L'interesse che si evince da tali istruzioni a regolare la *fabrica* perché potesse procedere con regolarità durante la sua assenza, in vista di un eventuale ritorno in Sicilia, è del resto ben espresso fin nella premessa al testo dispositivo, nella quale Moncada dichiarò che,

dovento noi partire da questa nostra città di Caltanissetta e da questo regno per passar in Spagna nel governo del regno di Valenza, habiamo determinato di non tralasciare la fabrica del nostro palazzo, principiato già per formare condeciente e necessaria habitatione nostra, il proseguimento della quale tanto ci preme quanto sovrasta la rovina del vecchio palazzo, che non ci promette lunga duratione, di modoche, ritornando dal sudetto governo, non haveremo habitatione se la novella non si portasse alla perfetione⁶².

Per quanto riguarda il finanziamento dell'opera, Luigi Guglielmo decise di sostenerlo a proprie spese, destinandovi, al netto dei debiti, onze 1381.27 annuali imposte su "effetti fori di Deputazione" degli stati di Adernò, Bivona, Caltabellotta, Caltanissetta, Caltavuturo, Melilli e Riviera di Moncada⁶³. Ciononostante, le fonti documentano, almeno in relazione alla fase iniziale dei lavori, anche un coinvolgimento diretto delle università del principe di Paternò, chiamate a partecipare allo sforzo economico mediante l'offerta di donativi: ad esempio, nel 1650, le università di Caltanissetta e di Caltavuturo pagarono a tale scopo, rispettivamente, 100 onze (in conto di un donativo pari al doppio della somma) e onze

⁶⁰ A intuirlo per prima è Lina Scalisi, la quale collega l'edificazione del palazzo nisseno a quella, avviata poco dopo dallo stesso Luigi Guglielmo, della residenza viceregia di Valenza, riconoscendovi un «segno di fedeltà al sovrano da cui tutto dipende»; cfr. L. Scalisi, *In omnibus ego* cit., p. 525.

⁶¹ Ascl, Fn, Notaio Arcangelo La Mamma, b. 649, c. 447r, 7 agosto 1650.

⁶² Asp, Am, b. 238, cc. 301r-306r, *Copia d'ordine emanato dall'eminentissimo cardinale registrato nell'istruzioni perpetue di Caltanissetta*, 26 maggio 1652 (Appendice, doc. 129).

⁶³ *Ibidem*. Gli "effetti" di Caltanissetta comprendevano i seguenti cespiti della secrezia: mulini di Landri, Trabonella e Furiana (onze 168.6); uffici di mastro notaio della corte giuratoria e di mastro notaio della corte capitaniale (onze 83.18); ufficio di mastro notaio della corte superiore (onze 231.5); gabelle di catapania, credenzaria e erariato (onze 93.15); uffici di mezzano e di mastro dell'immondizia (onze 23.15); erba, olive, fastuche e paragne di Mimiano (onze 87); due aratati di terra e lago di Villa Aragona (onze 62); gabella della fiera (onze 12); carceri di Caltanissetta; patenti degli ufficiali (onze 240); per un totale di onze 999.29.

122.4⁶⁴. Dati più precisi sul volume dei bilanci della fabbrica sono forniti dai registri di conti redatti, fino al 1661, da Giovanni Tommaso Terranova⁶⁵ e, fino al 31 agosto 1666, da Ivo Miccichè, nel frattempo succeduto al primo nelle funzioni di depositario⁶⁶. In base a essi, apprendiamo che l'introito chiuso alla data del 13 marzo 1652 era pari a onze 3047.15.0.3, mentre quelli conclusi il 19 marzo 1661 e il 31 agosto 1666 corrispondevano, rispettivamente, a onze 8934.10.14.4 e onze 1900.12.12; per un totale di onze 13882.8.6.7 riscosse nell'arco di un ventennio circa. Relativamente alle spese, lo stato delle fonti ci consente invece di certificare soltanto quelle effettuate fino al 30 giugno 1663, che in definitiva risultano pari a un importo complessivo di onze 12816.29.18.5.

Occorre a questo punto precisare che sulla definizione della natura di simili investimenti ha a lungo pesato, in seno al dibattito storiografico italiano, una categoria interpretativa (quella cosiddetta della "pietrificazione del denaro"), che attribuiva un giudizio negativo all'espansione del settore edilizio, nella misura in cui imputava a esso la responsabilità di avere "immobilizzato" i capitali in edifici sontuosi, sottraendoli ad attività produttive e potenzialmente benefiche rispetto a fasi congiunturali di forte depressione dal punto di vista economico-finanziario⁶⁷: in sostanza, «per riprendere la terminologia usata nel Cinquecento, l'*être* era stato sacrificato sull'altare del *paraître*, e la produzione aveva ceduto il passo al prestigio»⁶⁸. Più recentemente, tale lettura – giudicata «dagli evidenti connotati moralistici piuttosto che storici»⁶⁹ – è stata fortemente messa in discussione, sulla base del principio secondo cui gli investimenti immobiliari – oltre a conferire, in modo proporzionale alla ricchezza architettonica dell'edificio, un indiscutibile prestigio al centro coinvolto o, come nel caso di Caltanissetta, un segno tangibile di supremazia rispetto ad altre terre concorrenti – tendono di norma a svolgere una fondamentale funzione redistributiva, in quanto da essi dipende la capacità di convertire la rendita in domanda di beni e in salari. In particolare, come osserva Jean-François Chauvard,

nei periodi di espansione urbana, le spese dell'edilizia funsero da impulso ad un'ampia gamma di attività. In un contesto di stagnazione, vi è ragione di credere che esse ebbero un effetto di ammortamento. Lungi dal produrre esiti parassitari, le spese dei più ricchi contribuirono a sostenere la domanda interna e ad assicurare lavoro a persone modeste, in un contesto di crisi delle attività produttive o di debolezza dei settori alternativi⁷⁰.

⁶⁴ Ascl, Fn, Notaio Arcangelo La Mammana, b. 649, cc. 223r-v, 4 marzo 1650; Asp, Am, b. 291, c. 278r, 1 settembre 1650 (transunto dal notaio Arcangelo La Mammana).

⁶⁵ Asp, Am, b. 457, ff. 9-10 (Appendice, doc. 146): la fonte comprende, oltre al *raziocinio seu conto in denari* presentato da Terranova, anche quello di Miccichè relativo al periodo compreso tra il 22 maggio 1661 e il 23 luglio 1662, per quanto concerne le entrate, e il periodo tra il 22 maggio 1661 e il 30 giugno 1663, per quanto concerne le uscite.

⁶⁶ Ivi, b. 223, cc. 101r-112v (Appendice, doc. 152): «incominciando l'introito dalli 22 maggio 14^a indizione 1661 e l'esito dalli sudetti 22 maggio 1661 e finiscono cioè l'introito per tutti li 31 d'agosto quarta indizione 1666 e l'esito a mandati de sudetti prenominati deputati per tutti li 26 d'aprile terza indizione 1665 et a mandati delli sudetti signori deputati d'Aronica, Morillo e Notarbartolo e del dottor Aloisio Arrostituto, successo in loco del quondam notar Francesco Volo, per tutti li 31 agosto quarta indizione 1666».

⁶⁷ Cfr. R. Fregna, *La pietrificazione del denaro. Studi sulla proprietà urbana tra XVI e XVII secolo*, Clueb, Bologna, 1999, p. 23.

⁶⁸ P. Lanaro (a cura di), *La storia economica e l'edilizia. Intervista a Maurice Aymard*, «Città e Storia», IV, I (2009), p. 15.

⁶⁹ J.-F. Chauvard, L. Mocarrelli, *Oltre la pietrificazione del denaro* cit., p. 65n.

⁷⁰ Ivi, p. 83.

Da questo punto di vista, è lecito ritenere che il cantiere nisseno per il nuovo palazzo comitale abbia rappresentato effettivamente un'importante occasione di impiego per molti degli abitanti. Questi furono reclutati soprattutto come manovali⁷¹, ma in una certa misura si trovarono anche inseriti tra le maestranze specializzate, più precisamente tra i *maestri intagliatori* e i *maestri d'axia* (i falegnami)⁷²: per questi ultimi, in particolare, è altresì possibile documentare nel centro nisseno una tendenza alla trasmissione ereditaria del mestiere all'interno dello stesso nucleo familiare, suffragata dalla coincidenza dei cognomi dei mastri impegnati, nella seconda metà del secolo, nella fabbrica del palazzo Moncada con quelli che furono registrati nel 1624, nell'anno dell'istituzione del consolato della maestranza⁷³.

Provenivano invece da Palermo gli scalpellini che lavorarono alla scultura dei cosiddetti "gattoni", ossia dei mensoloni antropomorfi e zoomorfi posti sul fronte esterno⁷⁴; e della capitale palermitana fu originario lo stesso progettista del palazzo, identificato nello scultore e architetto Carlo D'Aprile⁷⁵, al quale successe come esecutore materiale dell'opera, in qualità di "architetto" (come viene definito nei documenti), il cappuccino fra Pietro da Genova, presente nel convento nisseno almeno dal 1649 e coinvolto tra gli anni Cinquanta e Sessanta nelle principali attività edilizie del centro moncadiano: a costui spettò di fatto l'assolvimento dei più importanti compiti di responsabilità, quali la scelta delle maestranze, la redazione delle condizioni contrattuali per l'esecuzione delle opere di intaglio e, in generale, l'autorizzazione a ogni intervento nella fabbrica⁷⁶.

Fra Pietro si trovò inoltre a dover dirimere le controversie insorte con i proprietari delle case limitrofe al nascente edificio, che avevano riportato danni strutturali durante i lavori svolti per la sua edificazione⁷⁷. Diverso era stato invece il caso delle abitazioni che, alla vigilia dell'inizio degli stessi lavori, insistevano nell'area interessata e che dovettero essere *sfabricate* o incorporate per lasciare spazio alla nuova dimora comitale: nei confronti dei loro proprietari, alcuni dei quali erano insigni esponenti dell'*establishment* locale, fu infatti lo

⁷¹ Cfr. D. Vullo, *Palazzo Moncada a Caltanissetta* cit., p. 288.

⁷² Asp, Am, b. 223, cc. 105r-112v.

⁷³ La coincidenza riguarda i cognomi Sanfilippo e Mingrino; nello specifico, un Angelo Sanfilippo fu nel 1624 console dei *maestri d'axia* nisseni: cfr. G. Giugno, *Il consolato dei maestri d'axia e dei corvisieri a Caltanissetta nel Seicento*, «Archivio Nisseno. Rassegna di storia, lettere, arte e società», n. 3 (2008), p. 107.

⁷⁴ Daniela Vullo cita in proposito Giacomo Aquilina, Rocco Manno e Vincenzo Calandra (cfr. D. Vullo, *Palazzo Moncada a Caltanissetta* cit., p. 293). Giuseppe Giugno aggiunge i nomi di Pietro e Calistro Pampillonia, Angelo de Catania e Pietro di Natale, attivi nel cantiere dal 1656 al 1658, e di altri presenti negli anni successivi (cfr. G. Giugno, *Caltanissetta dei Moncada* cit., p. 147). L'elenco può essere integrato con i nomi di Biasi Simafonti e Giuseppe Petracci (Asp, Am, b. 223, cc. 111r-112r).

⁷⁵ Cfr. D. Vullo, *Palazzo Moncada a Caltanissetta* cit., p. 287 e *passim*. Sulla figura di Carlo D'Aprile si veda L. Sarullo, *Dizionario degli artisti siciliani*, a cura di M.C. Ruggieri Tricoli, Novecento, Palermo, 1993, *ad vocem*.

⁷⁶ Cfr. D. Vullo, *Palazzo Moncada a Caltanissetta* cit., pp. 291 sgg.; Ead., *Fra Pietro da Genova, architetto cappuccino alla corte dei Moncada*, in C. Miceli (a cura di), *Francescanesimo e cultura nelle province di Caltanissetta ed Enna. Atti del Convegno di studio (Caltanissetta-Enna, 27-29 ottobre 2005)*, Biblioteca francescana. Officina di studi medievali, Palermo, 2008, pp. 369-376. Sulla presenza professionale dei religiosi in qualità di architetti nei contesti urbani, iniziata con il XVII secolo e divenuta pressoché esclusiva nel secolo successivo, si veda A. Guidoni Marino, *Urbanistica e «Ancien Régime» nella Sicilia barocca*, «Storia della città. Rivista internazionale di storia urbana e territoriale», fasc. 2 (1977), p. 23.

⁷⁷ È il caso, ad esempio, di Pietro Lanzirota (o Lanzirotti), a beneficio del quale, nel 1661, fra Pietro dispose l'acquisto del corpo danneggiato di sua proprietà, al fine di riutilizzarne i materiali (D. Vullo, *Palazzo Moncada a Caltanissetta* cit., p. 295) o di rivenderli a terzi, come accadde nel 1666, allorché il tesoriere della fabbrica Ivo Miccichè registrò un introito di 3.18 onze, relativo alla vendita di due *finistruni* e di una finestra di legno tratti dalle case *sdirrupati* dello stesso Lanzirota (Asp, Am, b. 236, c. 320r, 31 agosto 1666).

stesso Luigi Guglielmo a premurarsi, prima di partire alla volta della Spagna, di fornire adeguati indennizzi sotto forma di nuove residenze, che in parte egli stesso acquisì attraverso una complessa operazione che vide coinvolto l'ex secreto Giuseppe Forte e Moncada. Questi, nel 1652, risultava debitore del principe di Paternò, come passato depositario della Deputazione dei suoi stati, per onze 326.26.16, cui si sommavano onze 375.24.11 dovute per la gabella del feudo Misteci: in conto del suo debito, Forte si risolse a cedere, per l'appunto, un totale di dodici case (per lo più terranee), dislocate nei quartieri Zingari, San Rocco, Santa Venera e Canalicchio, e un intero tenimento sito nel quartiere San Francesco⁷⁸, che in parte furono assegnati ai proprietari delle abitazioni distrutte⁷⁹.

Le misure di risarcimento assunte nel 1652, unitamente alla contestuale sollecitazione rivolta ai deputati della fabbrica a inviare a Valenza aggiornamenti quadrimestrali e disegni raffiguranti i progressi della costruzione⁸⁰, testimoniano di un interessamento solerte e diretto da parte del principe di Paternò che, anche dopo la sua partenza, parve mantenersi sostanzialmente invariato: ne sono prova l'invio, nel corso dei successivi anni, di delegati o di membri del suo *entourage* familiare con l'incarico di vigilare sullo stato dei lavori⁸¹, nonché, soprattutto, il riferimento esplicito al palazzo nelle ultime volontà dettate nel 1672, in cui egli ribadì la volontà di proseguirne la costruzione e di vincolare l'immobile al maggiore degli eredi, sottolineando al contempo come esso fosse frutto di finanziamenti provenienti unicamente dai suoi beni allodiali e in nessuna misura dagli alimenti percepiti a seguito della messa in Deputazione dei suoi stati feudali⁸². Tale interessamento, in fondo, risultava conforme alle pratiche che in generale ispiravano la condotta degli aristocratici siciliani, «mai disposti a trascurare – pur coltivando le proprie ambizioni con incarichi al di fuori dell'isola [...] – le terre d'origine, i feudi che soli potevano dimostrare l'antichità e la continuità della famiglia»⁸³.

⁷⁸ Asp, Am, b. 238, cc. 413r-426r, *Assignatio bonorum stabilium pro illustrissimo et eccellentissimo prencipe Paternionis duce Montis Alti contra don Ioseph de Forti e Moncada*, 20 febbraio 1652 (transunto dal notaio Arcangelo La Mammana; Appendice, doc. 128).

⁷⁹ Tra i proprietari da indennizzare che beneficiarono dell'operazione è possibile annoverare Francesco Franco Aiala (Ascl, Fn, Notaio Arcangelo La Mammana, b. 650bis, cc. 554r-555r, 22 marzo 1652) e Giuseppe Chitardo, che in particolare acquisì il tenimento del quartiere San Francesco (ivi, cc. 672r-678v, 9 maggio 1652).

⁸⁰ Asp, Am, b. 238, cc. 301r-306r, *Copia d'ordine emanato dall'eminentissimo cardinale registrato nell'istruzione perpetue di Caltanissetta*, 26 maggio 1652 (Appendice, doc. 129).

⁸¹ Ad esempio, nel 1659, il conte di Mussomeli e duca di Camastra Ottavio Lanza, suocero della sorella di Luigi Guglielmo, Aloisia Moncada, indirizzò al secreto nisseno Francesco Notarbartolo una missiva in cui annunciava la sua imminente visita a Caltanissetta. Egli stesso esplicitava come segue le ragioni del suo viaggio: «Mi capitò alcuni giorni sono una di mio zio il duca mio signore, per la quale mi impone in un capitolo ch'io dovesse esser di presenza in cotesta città per vedere et avvisarli lo stato in che al presente si trova la fabrica del suo nuovo palazzo, che però ho deliberato ubbidire a sua eccellenza et esser ivi per uno o dui giorni, quante sarà necessario». Asp, Am, b. 268, c. 484r, *Lettera del conte di Mussomeli a don Francesco Notarbartolo*, Mussomeli, 24 settembre 1659.

⁸² Si consideri in proposito il seguente capitolo testamentario: «Declaro que el palacio que è comenzado a fabricar en mi ciudad de Cartanageta ha sido con rendita de mi estado, sin que en ello se haya combertido parte alguna de lo que me esta senalado para alimentos, es mi voluntad que el dicho palacio y todo lo que en l'è fabricado y fabricare durante mi vida quede gravado enel mismo vincolo a quella casa y mayorazgo para todos los subcessores en ella perpetuamente, sin que se pueda vender ni en ajenar per ninguna causa ni racion que sea e se pueda». Asp, Am, b. 129, cc. 39r-84r, *Testamento di don Luigi Moncada*, 9 aprile 1672 (Appendice, doc. 159).

⁸³ B. Mancuso, *L'arte signorile d'adoprarle le ricchezze. I Moncada mecenati e collezionisti tra Caltanissetta e Palermo (1553-1672)*, in L. Scalisi (a cura di), *La Sicilia dei Moncada* cit., p. 144. Sul rifiuto degli aristocratici siciliani di «tagliare i ponti colla loro "patria", che rappresenta la continuità della loro famiglia e del suo

In realtà, alla data della morte del principe, i lavori alla fabbrica del palazzo si erano ormai interrotti da almeno sei anni: i registri del depositario Miccichè si chiudono infatti ufficialmente nel 1666, salvo essere sottoposti a verifica ancora tre anni più tardi da parte di Antonino D'Anna, «detentore delli libri della fabrica del palazzo novo in Caltanissetta», il quale si preoccupò di annotare due ulteriori (verosimilmente gli ultimi) mandati di pagamento disposti nel 1667 e nel 1669⁸⁴. Inoltre, nello stesso periodo, tra il 1666 e il 1667, ripresero le opere di manutenzione e di ristrutturazione del palazzo vecchio⁸⁵: circostanza che in fondo suggerisce un'inversione di tendenza rispetto alle strategie edilizie degli ultimi anni e, dunque, l'imporsi di una volontà disposta a privilegiare la tutela dell'esistente, a fronte di un "nuovo" per il quale sembravano essere venute meno le ragioni di opportunità. Ciò consacrò il progetto degli anni Cinquanta a una lunga fase di abbandono, che in parte fu riscattata nella seconda metà del Settecento, come documentano gli atti processuali della causa che vide contrapposti, per motivi ereditari, il principe di Paternò e il cugino duca di Ferrandina: alle argomentazioni di quest'ultimo relative alla mole ingente delle spese sostenute per la fondazione del palazzo, il legale del principe rispondeva che

se parliamo del palaggio di Caltanissetta, essendo rimasto ditto palaggio incompleto, nemmeno atto ad abitarsi, non si può addebitare al signor principe la somma che si erogò dal ditto eminentissimo cardinale per la fabrica di un ideato magnifico palazzo, ma che restò incompleto a tal segno che il mezzalino, quale oggi è abitabile, per rendersi abitabile è stato necessario aversivi dovuto dal signor principe erogare molte somme all'oggetto di potersi lui abitare nel puoco tempo che ivi si trattiene [...] col di più che se si volesse locare si potrebbe locare.

Del resto, se le vicende costruttive di Palazzo Moncada consentono di evidenziare la possibilità di una dilatazione dei tempi di realizzazione per ragioni non solo legate alla dimensione del cantiere, un esempio analogo a Caltanissetta riguardò un'altra fondamentale opera di edilizia (in questo caso pubblica), al cui compimento si lavorò per oltre un secolo: l'acquedotto cittadino.

c. La vicenda secolare della costruzione dell'acquedotto

Lo sfruttamento razionale delle risorse idriche costituisce uno degli elementi imprescindibili di connotazione fisica e simbolica degli spazi urbani: «che si tratti di gettare un ponte tra le rive opposte di un fiume, di catturare con ingegnosi dispositivi murari un flusso idrico per sfruttarne l'energia nei mulini, nei frantoi e nelle cartiere, o per distribuirlo

patrimonio», si veda anche M. Aymard, *Don Carlo d'Aragona, la Sicilia e la Spagna alla fine del Cinquecento* cit., pp. 21-23.

⁸⁴ Ivi, b. 234, cc. 531r-v, *Fede di Antonino D'Anna, detentore dei libri della fabbrica del palazzo di Caltanissetta*, 28 ottobre 1669 (Appendice, doc. 155). I due mandati fanno riferimento al pagamento di due onze a mastro Paolino Amoribello «per haver designato nello disegno del palazzo giorni 17 in designare tutte l'armi sopra le porte, gattoni e frisci delle cornici e fogliaci, in mensoli gattosi e l'affacciata della collegiata e li statuetti e rosuna in 40 foglie di carta imperiale», e di quattro onze per l'acquisto, stipulato «l'anni passati», di 156 rotoli di ferro «consistente in tre chiavi di muro per servitio di ditta fabrica».

⁸⁵ Asp, Am, b. 236, cc. 314r-v, 13 agosto 1666; ivi, b. 242, cc. 224r-225r, 17 luglio 1667 (transunti dal notaio Bartolomeo Di Franco).

nei palazzi e nelle fontane che euforizzano le piazze e i giardini, l'acqua detta il respiro della città, nutrendone segretamente le architetture»⁸⁶.

I più recenti contributi in tema di acqua si sono posti sul solco di una tradizione storiografica relativamente recente che, a partire dall'esperienza delle *Annales* (Braudel, Le Roy Ladurie, Bloch), attraverso approcci di taglio anglosassone miranti a sottolineare il ruolo attivo, se non addirittura protagonista, della natura nel processo storico (punto cardine della *environmental history*)⁸⁷, si è interrogata intorno alle forme di interazione tra uomo e ambiente, favorendo una lettura dei sistemi urbani come sistemi ecologici, legati alla presenza di fonti rinnovabili e di risorse energetiche, tra le quali quella idrica, appunto, riveste senz'altro un ruolo centrale⁸⁸; una risorsa, per di più, indubbiamente volubile, ovvero, come si è visto a proposito della difficile congiuntura apertasi alla metà del XVII secolo, capace di produrre gravi problemi sia nei contesti urbani sia in quelli rurali, a causa di precipitazioni eccessive o, più frequentemente, di situazioni di scarsità dovute ad annate siccitose.

Tuttavia, accanto a queste, che Luca Mocarrelli definisce, con termine mutuato dalla teoria economica, "esternalità negative"⁸⁹, occorre considerare anche gli effetti benefici (o "esternalità positive"), di cui la presenza dell'acqua è garanzia rispetto al territorio circostante: tali effetti sono valutabili innanzitutto in rapporto alle applicazioni agricole della risorsa idrica, utilizzata soprattutto per l'irrigazione dei campi; quindi, agli usi industriali e, segnatamente, a quelli fondati sull'impiego delle acque correnti come fonti primarie di energia dirette ad azionare macine per la produzione di farina; in ultimo, allo sfruttamento per fini civili, fenomeno in costante crescita tra età moderna e contemporanea, che si è accompagnato, nella maggioranza dei casi, alla realizzazione di infrastrutture quali acquedotti, reti fognarie e impianti depurativi, configurabili in tal senso come importanti fattori di civiltà e di sicurezza sanitaria⁹⁰.

In particolare, la creazione *ex novo* o il ripristino di strutture obsolete per la conduzione delle acque sorgive all'interno dei centri abitati fu una soluzione adottata, a partire dalla metà del Cinquecento, in gran parte delle città europee: essa, da un lato, consentiva di ovviare alle ricorrenti emergenze sanitarie legate all'uso di pozzi e cisterne, spesso alimentati da acqua piovana che, tra l'altro, nei periodi di siccità veniva a mancare⁹¹; dall'altro, rispondeva più efficacemente alla crescente domanda di acqua potabile da parte delle popolazioni, soprattutto in territori caratterizzati da un progressivo incremento demografico⁹².

La costruzione degli acquedotti presentava poi indubbie implicazioni di carattere culturale, economico e politico. In relazione alle prime, basti pensare allo spazio significativo

⁸⁶ C. Conforti, A. Hopkins, *Dell'acqua e del cantiere*, in Idd. (a cura di), *Architettura e tecnologia. Acque, tecniche e cantieri nell'architettura rinascimentale e barocca*, Nuova Argos, Roma, 2002, p. 10.

⁸⁷ In Italia, Piero Bevilacqua ha proposto una definizione analoga del ruolo della natura, evidenziandone il carattere "cooperante" e la capacità di produzione autonoma rispetto all'uomo: cfr. P. Bevilacqua, *Tra natura e storia. Ambiente, economie, risorse in Italia* cit., pp. 9-14.

⁸⁸ Cfr. G. Alfani, M. Di Tullio, L. Mocarrelli, *Storia economica e ambiente: un'introduzione*, in Id. (a cura di), *Storia economica e ambiente italiano (ca. 1400-1850)* cit., pp. 7-18. Per il tema dell'acqua, si vedano in particolare i saggi compresi nella parte quarta (*L'acqua: una risorsa da controllare*), in *ivi*, pp. 283-296.

⁸⁹ Cfr. L. Mocarrelli, *L'acqua: per la storia economica di una risorsa contesa*, «Studi storici Luigi Simeoni», LXI (2011), p. 89.

⁹⁰ *Ivi*, pp. 83-88.

⁹¹ Cfr. P. Talà, *Acque trasportate: l'acquedotto di Colognole e l'entroterra di Livorno*, «Storia urbana», n. 125 (2009), p. 172.

⁹² Cfr. I. Bevilacqua, *Acque e mulini nella Roma del Seicento*, «Città e Storia», V, 1 (2010), p. 100.

che all'arte dello sfruttamento delle risorse idriche dedicò la trattatistica rinascimentale, nell'ambito della quale furono oggetto di riflessione le problematiche legate all'uso corretto delle stesse risorse quale presupposto per il miglioramento dei servizi deputati alla salute e al benessere collettivo, nonché, più in generale, il valore simbolico e di "decoro" delle fontane, suggello del rinnovato culto della canalizzazione delle acque⁹³. Il secondo aspetto induce a considerare l'impatto economico che la realizzazione di opere pubbliche preposte all'eduazione di acqua in città produceva sui bilanci civici, gravati in misura consistente dai costi della loro realizzazione e della quotidiana opera di manutenzione, come ben evidenziano molte delle storie municipali legate al contesto siciliano⁹⁴. In ultimo, è indubbio che la disponibilità di acqua potabile rientrasse tra gli elementi in grado di garantire un buon assetto del territorio e che questo, a sua volta, si configurasse come una delle manifestazioni più evidenti di uno "stato" fiorento. Del resto, il controllo di un bene "collettivo" come l'acqua costituiva di per sé un problema politico che coinvolgeva simultaneamente, da una parte, il potere statale o feudale, che sul suo controllo fondavano la capacità di incrementare la propria sfera di influenza sul territorio circostante e la possibilità di disporre di impianti produttivi come i mulini, con conseguenti interessi patrimoniali che solo una politica ispirata al "buon governo" poteva opportunamente tutelare; dall'altra, le comunità, per le quali il problema dell'approvvigionamento di acqua era centrale non meno di quello legato all'approvvigionamento alimentare e, alla stregua di quello, diveniva il presupposto potenziale di conflitti determinati dal sovrapporsi di interessi eminentemente privati a interessi collettivi⁹⁵.

Un esempio in cui il coinvolgimento di entrambi i soggetti (potere statale e comunità) si rivelò particolarmente pregnante può rintracciarsi nella vicenda della costruzione dell'acquedotto di Castelvetro: qui, infatti, la prima tappa dei lavori coincise, nella seconda metà del Cinquecento, con l'esproprio della sorgente di Bigini, di cui allora vantava il possesso la moglie di don Scipione Lucchesi, barone di Suttafari e familiare del Sant'Ufficio, la cui resistenza al progetto, avallato da un consiglio civico convocato *ad hoc*, poté infine essere vinta grazie all'ascendente del feudatario, Carlo d'Aragona, sullo stesso tribunale ecclesiastico, che negli anni della sua presidenza del regno aveva visto ampliarsi notevolmente la propria influenza⁹⁶.

Più o meno nello stesso periodo, anche a Caltanissetta la deviazione di acque sorgive in direzione dell'abitato fu avvertita come una necessità imprescindibile, «attentu la penuria fu et

⁹³ «L'acqua assume nel Cinquecento significato e forma simbolica per eccellenza, e all'acqua sono attribuite diverse valenze, da quella fisica per cui "l'elemento acqua... [è visto] nella sua corporeità e nella sua funzione d'alimento, di anima del giardino" a quella psichica acqualinfa, che corrisponde alla mitica anima del mondo. La vita umana si può allora paragonare al corpo dell'acqua, per cui la fontana è allegoria della vita, 'fons vitae', spesso depositaria di un messaggio morale che si cela tra le allegorie delle storie in essa rappresentate»: S. La Berbera Bellia, *La scultura della Maniera in Sicilia*, Edizioni Giada, Palermo, 1984, p. 33. Particolare attenzione alle fontane in territorio municipale e alla loro funzione di decoro urbano è in E. Magnano di San Lio, *Castelbuono. Capitale dei Ventimiglia* cit., pp. 141-145.

⁹⁴ A titolo esemplificativo, si considerino i seguenti studi: I. Scaturro, *Storia della città di Sciacca e dei comuni della contrada saccense fra il Belice e il Platani*, Gennaro Majò editore, Napoli, 1926, vol. II, pp. 121-122; A. Li Vecchi, *Caltanissetta feudale* cit., pp. 220-221; Id., *La finanza locale in Sicilia nel '600 e '700* cit., pp. 44-45; G. Sorge, *Mussomeli, dall'origine all'abolizione della feudalità* cit., vol. II, pp. 287-290.

⁹⁵ Per un accenno a queste tematiche, cfr. M. Leonardi, *La gestione delle acque in Sicilia e Germania tra Tardo Medioevo e prima Età Moderna*, «Archivio storico siracusano», XXII (2008), p. 97; D. Ulivieri, *Acque regolamentate: gli statuti delle comunità e le disposizioni dei governi*, «Storia urbana», n. 125 (2009), p. 61.

⁹⁶ Cfr. R. Cancila, *Gli occhi del principe* cit., pp. 79-80.

è di continuo in ditta terra et maxime chi li poviri agenti si morino di siti, alcuni fiati non impastano pani per non haviri acqua»⁹⁷: a tale scopo, «si pensau cavari l'acqua di lo locu di lu Vagnu, tanto di la strata publica, undi era prima, comu supra», per condurla fino al piano “della Porta di Piazza”, in prossimità del luogo ove più tardi, secondo Rosanna Zaffuto Rovello, avrebbe insistito la fontana di San Francesco⁹⁸. L'iniziativa, discussa in sede consiliare, fu incoraggiata dal conte Antonio Moncada, il quale però, non solo si premurò di scaricare del tutto l'onere edilizio sui vassalli nisseni – alcuni dei quali contestarono, a rischio del carcere, la fattibilità del progetto, a causa della elevata distanza della sorgente e della sua portata considerata insufficiente –, ma incorse anche nel sospetto di avere intascato la tassa ad essi imposta, senza curare di dare avvio al cantiere. Il dibattito sui lavori per l'acquedotto nisseno divenne, dunque, parte della generale istanza di delegittimazione del feudatario – che, come abbiamo visto, alla metà del XVI secolo determinò il tentativo di devoluzione dell'università al demanio –, col risultato di indebolire la prospettiva dell'immediato compiersi dell'opera, il cui finanziamento, del resto, sembrava essersi dissolto.

In compenso, i mandati di pagamento emessi (sempre su ordine del conte) tra gli anni Venti e gli anni Trenta del Seicento dai tesoriери dell'università in favore di mastri nisseni impiegati nella «fabbrica dello condotto di l'acqua di lo Vagno»⁹⁹ dimostrano sia che il progetto cinquecentesco, per quanto soggetto a evidenti rallentamenti, non era stato mai del tutto accantonato, così come si era mantenuta invariata, a dispetto delle perplessità manifestate in passato, la fonte sorgiva inizialmente designata, localizzata in contrada Bagno (anche detta Inferno); sia che l'università continuava ad assumersi per intero gli oneri di spesa, a fronte di un interessamento esclusivamente “verbale” del signore che, dunque, non implicava un suo diretto impegno economico. Del resto, le pratiche di investimento realizzate dai feudatari siciliani nel corso dell'età moderna – di cui la costruzione di una rete idrica costituiva una delle declinazioni possibili¹⁰⁰ – di norma si definivano attraverso una tendenza marcata a dirottare su altri gli oneri edilizi: ad esempio, all'impianto di un mulino per volontà di un signore o di un ricco proprietario il più delle volte seguiva la stipulazione di contratti che ne affidavano la gestione a spese di un gabelloto, sul quale altresì venivano fatti ricadere i costi delle eventuali migliorie¹⁰¹. Una simile logica, volta a ridurre al minimo lo sforzo di partecipazione ai costi, risultava particolarmente attiva anche rispetto a quello da considerarsi forse l'investimento più significativo attestato per il XVII secolo, ossia la fondazione di un nuovo centro, che in genere offriva non poche opportunità per poter “fare economia”, soprattutto in presenza di materiali disponibili *in loco* e di nuovi abitanti disposti ad accollarsi il grosso delle spese di costruzione delle proprie abitazioni¹⁰². In questo senso, «se teniamo conto dei grossi capitali impegnati dai feudatari nelle assegnazioni di doti e porzioni, il nuovo villaggio non poteva rappresentare che un investimento speculativo il cui successo in fondo

⁹⁷ Asp, Am, b. 880, cc. 3r-16v, *Conseglio detento per far venire l'acqua del loco del Bagno in Caltanissetta*, 29 luglio 1546.

⁹⁸ Cfr. R. Zaffuto Rovello, *Caltanissetta Fertilissima Civitas* cit., p. 255.

⁹⁹ Si vedano, a titolo esemplificativo, i mandati conservati in Ascl, As, Ci, b. 317, c. 7v (30 ottobre 1620); c. 14v (30 novembre 1620); c. 29v (21 gennaio 1621); ivi, b. 318, c. 13v (27 settembre 1631), c. 53v (5 aprile 1632).

¹⁰⁰ Cfr. M. Aymard, *Une famille de l'aristocratie sicilienne* cit., p. 55.

¹⁰¹ Cfr. T. Davies, *Famiglie feudali siciliane* cit., p. 68; P. Lanaro (a cura di), *La storia economica e l'edilizia. Intervista a Maurice Aymard* cit., p. 18.

¹⁰² Cfr. T. Davies, *La colonizzazione feudale della Sicilia nella prima età moderna* cit., pp. 440 sgg.

dipendeva dalle capacità del fondatore [...] di sorvegliare le prime fasi della costruzione e dalla sua abilità di utilizzare i suoi contatti politici»¹⁰³.

Fu dunque l'università di Caltanissetta a finanziare la fase iniziale dei lavori di sistemazione della rete idrica cittadina: questi, nel 1621, comportarono nello specifico lo scavo di «aperture allo Vagno», ossia di «aperture di pietra canni 8 e palmi uno» e «aperture di terra canni tri e palmi dui»¹⁰⁴, e il progetto di inserimento di una fontana al centro della piazza pubblica, da realizzarsi con materiali estratti dalle cave di Mimiano e di *Xibili Xhabibili*¹⁰⁵. Dieci anni dopo, nel 1632, l'acqua era giunta in prossimità della cappella di san Giuseppe¹⁰⁶. Ulteriori indizi circa lo stato di avanzamento del cantiere si possono desumere da un atto di obbligazione in virtù del quale, nel 1635, mastro Raffaele Falci, *faber murarius* di Caltanissetta, si impegnò con i giurati, in cambio di un salario di onze 14.24, a «manutineri in governo l'acqua nova di lu Vagnu nelli suo curso, sì come è al presenti, incominciando dalli primi gatti exsistenti nella contrada dell'Inferno et sequitari per infino alli cannola di Sallemi [...] a tutti spisi di detto obligato, ecceutuata spisa di fabrica in casu chi si sdirupassi qualchi parti di fabrica sotto la quali curri detta acqua»¹⁰⁷: alla metà degli anni Trenta, dunque, l'acqua della sorgente di Bagno era stata incanalata fino alla contrada Sallemi, all'esterno del cuore dell'abitato, dove si trovava convogliata in un *lavatorio* e in una *biviratura*¹⁰⁸, alla quale avevano accesso i *saccari*¹⁰⁹ che rifornivano di acqua gli abitanti e a cui era tuttavia proibito attingervi «dalla Ave Maria per tutta la notte», per lasciare spazio ai privati e, soprattutto, ai poveri che non potevano permettersi di acquistarla¹¹⁰.

Inoltre, nel suddetto contratto Falci si obbligò contestualmente a «fari andari lu cursu di l'acqua di la biviratura di Sallemi alla gebbia sotto la rocca, incanto la consaria, e questo ancora a tutti soi spisi». È evidente, dunque, che il progetto di canalizzazione dell'acqua si rivelava funzionale a garantire, oltre all'approvvigionamento urbano, anche il buon andamento di una tra le poche attività, per così dire, “industriali” del centro, attestata dalla presenza di due concerie (la seconda situata in contrada Ziboli), entrambe appartenenti a facoltosi notabili locali¹¹¹, che avevano tutto l'interesse a trarre vantaggio dalla disponibilità diretta di acqua corrente da utilizzare per il trattamento delle pelli.

¹⁰³ Id., *Famiglie feudali siciliane* cit., p. 180.

¹⁰⁴ Ascl, As, Ci, b. 317, c. 29v, 21 gennaio 1621.

¹⁰⁵ Ascl, Fn, Notaio Pietro Drogo, b. 609, c. 267v, 7 novembre 1621, pubblicato in G. Giugno, *Caltanissetta dei Moncada* cit., p. 208.

¹⁰⁶ Ivi, b. 318, c. 53v, 5 aprile 1632.

¹⁰⁷ Ascl, Fn, Notaio Francesco La Mammana, b. 380, cc. 144r-v, 31 agosto 1635. In seguito, mastro Raffaele Falci si aggiudicò per diversi anni le funzioni di esperto responsabile della manutenzione dell'acqua, incarico di cui annualmente veniva bandita la messa all'asta: si veda, ad esempio, Ascl, As, Ci, b. 12, cc. 2v-3r, 9 settembre 1638.

¹⁰⁸ Ivi, b. 326, c. 211r, *Lista della spesa fatta d'ordine delli spettabili signori giurati di questa città di Caltanissetta per fare consare l'acqua di Sallemi e della Minnò e le bivirature di ditte acque e lavatorio di Sallemi*.

¹⁰⁹ Dall'arabo *saqqā*, “portatore d'acqua”: cfr. G. Caracausi, *Arabismi medievali di Sicilia*, Centro di studi filologici e linguistici siciliani, Palermo, 1983, pp. 326-327.

¹¹⁰ Ascl, As, Ci, b. 15, c. 12r, *Bando che li sachari non pozano andari all'acqua di nocti*, 25 agosto 1642.

¹¹¹ Cfr. R. Zaffuto Rovello, *Caltanissetta Fertilissima Civitas* cit., pp. 152-153: per la conceria di Sallemi, l'ultimo padrone attestato risulta essere, nel 1593, Pietro Venegas, nobile di origine spagnola; per quella di Ziboli, viene citato invece Mariano Forte, che nel suo testamento del 1629 dispose il divieto di vendita dell'attività, della cui gestione incaricò il genero Giovanni Lo Squiglio, fino al raggiungimento della maggiore età del figlio Giuseppe.

L'incidenza di interessi privati si rivelava d'altronde inevitabile se si considera il rischio di danni concreti, più o meno gravi, che la deviazione delle acque sorgive o la modifica del tracciato delle condutture erano in grado di arrecare all'utilizzazione, parziale o totale, di determinati terreni. In questi casi, i possessori – tanto quelli laici quanto quelli ecclesiastici – acquisivano sempre dall'università il riconoscimento del diritto al risarcimento, per il quale spesso sollecitavano, tramite supplica, la mediazione propizia del feudatario: così, nel 1627, Laura (de) Naro, la quale aveva lamentato il deperimento del suo giardino a seguito dell'incanalamento dell'acqua della vicina sorgente di Bagno, ottenendo in risposta dai giurati la messa in discussione della legittimità del suo possesso e la richiesta di esibizione del relativo privilegio di concessione (secondo la donna, «antico più d'anni cento quaranta»), decise di appellarsi al principe di Paternò, il quale ordinò che venisse valutata l'entità del danno e che, dunque, la supplicante venisse adeguatamente risarcita¹¹². Analogamente, le stesse strutture collegate all'opera di educazione dell'acqua in città (canali rialzati e abbeveratoi), nella misura in cui insistevano su terreni privati – che spesso fornivano il materiale di costruzione – o in prossimità di beni anch'essi di pertinenza di privati, presupponevano sempre per gli amministratori la necessità di un confronto diretto con interessi particolari: tale confronto poteva risolversi senza bisogno di alcun esborso di denaro da parte dell'università, attraverso funzionali misure di compromesso, specie se i soggetti interessati erano in qualche modo legati all'*élite* di governo¹¹³; oppure poteva comportare l'acquisto del bene, soprattutto nel caso in cui i lavori pubblici ne avessero compromesso l'integrità in detrimento del legittimo possessore¹¹⁴.

Intorno alla metà del Seicento, presumiamo che l'acquedotto nisseno funzionasse regolarmente, salvo essere sottoposto – come documentano i numerosi bandi emessi a più riprese dalla corte dei giurati al fine di arginare il fenomeno¹¹⁵ – a pratiche costanti di rottura delle condutture, messe in atto da singoli abitanti intenzionati ad appropriarsi in maniera fraudolenta dell'acqua comune, con conseguenze negative per i bilanci municipali, sui quali finivano per gravare i costi relativi non solo alle riparazioni, ma anche all'impiego di guardie¹¹⁶. D'altra parte, a fronte di investimenti sempre maggiori diretti a garantire la semplice manutenzione dell'esistente, il completamento dell'acquedotto in base all'originario progetto di canalizzazione delle acque fino alla piazza pubblica del paese fu verosimilmente percepito, a lungo andare, come impossibile a realizzarsi con i fondi dell'università, a causa

¹¹² Ascl, Fn, Notaio Francesco La Mammana, b. 377, c. 172r, *Don Antonio Moncada ai giurati di Caltanissetta*, Palermo, 13 marzo 1627.

¹¹³ Nel 1646, ad esempio, Bartolomeo Restuccia, mastro notaio della corte giuratoria e stipulante a nome della moglie Ursula, si accordò con gli amministratori in modo che questi dichiarassero «qualmenti lo muro fatto per l'università nello loco di ditto di Ristuccia, esistenti nel territorio di questa città preditta, nella contrata di Santo Antoni seu della Scalazza, sopra lo quali muro ci passa l'acqua che viene dallo Vagnio, ditto muro, per haverci fatto la maggior parte con li petri che erano nelli fossati di ditto loco et anco per haverci levato alcuna parti di terreno et vignia della parte di sotto di ditti mura, per allargarsi la strata, quello spettare et essiri robba propria di ditto di Ristuccia et ditta università non ci havere nessuna parte né participio, ma solamente ni have la comodità di passarci l'acqua di sopra»: Ascl, Fn, Notaio Arcangelo La Mammana, b. 645, c. 384r, 15 giugno 1646.

¹¹⁴ Così, nel 1641, l'università fu costretta ad acquistare dal monastero di Santa Croce un magazzino in contrada San Leonardo, «stante ditta università haver fatto una biviratura attaccata con ditto magazzino, per lo che in diversi anni non s'ha potuto allogare, in detrimento di ditti vendituri, e per causa che lo muro di ditto magazzino patia pericolo, sicome il tutto è notorio ad ogn'uno»; Ascl, Fn, Notaio Domenico Giordano, b. 790, cc. 225r-227r, 20 marzo 1641.

¹¹⁵ Su tutti si veda Ascl, As, Ci, b. 17, c. 19r, *Bando che non si guasti lo curso dell'acqua*, 17 aprile 1644.

¹¹⁶ Cfr. A. Li Vecchi, *Caltanissetta feudale* cit., p. 221.

della cronica passività in cui versavano i conti civici, soprattutto a partire dalla seconda metà del secolo, e dunque fu sospeso temporaneamente.

Nel momento in cui si tornò a discutere circa l'opportunità di riprendere i lavori – il che avvenne solo nel 1661, su iniziativa del governatore generale Stefano Riggio –, il problema relativo ai finanziamenti fu quindi posto su basi nuove: non sarebbe stata più l'università, infatti, a occuparsi di coprire le spese, ma queste sarebbero state assicurate dall'esborso diretto di denaro da parte dei singoli abitanti, in virtù di un donativo che fu offerto *volontariamente* dai gentiluomini e imposto invece ai “giornatari” per un ammontare di tre tari a testa; il tutto «per maggior decoro e commodità delli popoli di questa città di Caltanissetta»¹¹⁷. In particolare, fu stabilita una ripartizione leggermente sbilanciata a svantaggio delle “persone facoltose”, ben evidenziata nello schema riportato di seguito, che nel totale – cui vanno aggiunte quattro onze dovute dall'università per il prezzo di un quantitativo di calce acquistato – riproduce il costo complessivo previsto per la realizzazione della rete idrica nissena¹¹⁸:

<i>Persone facoltose</i>	onze 448.25 (donativo volontario)
	onze 45.11 (tassa generale)
<i>Popolo minuto (quartiere S. Rocco)</i>	onze 51.28
<i>Popolo minuto (quartiere Zingari)</i>	onze 50.17
<i>Popolo minuto (quartiere S. Francesco)</i>	onze 63.16
<i>Popolo minuto (quartiere S. Venera)</i>	onze 90.15
Totale	onze 750.22

Nelle modalità con cui si svolsero le fasi decisionali, un elemento di estremo interesse risiede, tuttavia, nel fatto che l'avallo all'operazione non comportò affatto la convocazione di un consiglio civico – che pure già all'epoca si configurava ormai in larga misura come un organo chiuso in senso oligarchico –, ma costituì il frutto di una concertazione “privata” che coinvolse soltanto, oltre al governatore, i gentiluomini e le persone facoltose del paese, escludendo di fatto il resto della popolazione, invano chiamata a esprimere la propria eventuale contrarietà mediante bandi pubblici. Tale procedimento si può forse interpretare come una conseguenza diretta della lontana esperienza del 1546, la quale aveva contribuito a rivelare il potenziale destabilizzante del tema idrico come oggetto di dibattito in una pubblica adunanza, soprattutto in considerazione della formula di finanziamento prescelta (fondata sulla tassazione degli abitanti), che già allora si era rivelata fallimentare: quanto bastava, in definitiva, per giudicare opportuno nella nuova circostanza restringere sensibilmente la base del confronto¹¹⁹. Allo stesso tempo, però, il mancato coinvolgimento della componente popolare rispetto a un'opera di sicuro interesse collettivo va inteso in rapporto alla più generale tendenza all'irrigidimento della gestione della cosa pubblica che, come abbiamo visto, nel corso del XVII secolo finì per favorire una concentrazione del potere nella mani di

¹¹⁷ Asp, Am, b. 508, cc. 1-3r, *Banno promulgato in Caltanissetta per il ritorno dell'acqua*, 1 maggio 1661 (Appendice, doc. 140).

¹¹⁸ La fonte utilizzata è Asp, Am, b. 2894, cc. 111v-115r (Appendice, doc. 145), dove vengono riportate le entrate previste alla data del 25 aprile 1661.

¹¹⁹ Del resto, come già nel secolo precedente, non mancarono fra i nisseni quanti si professarono scettici rispetto alla effettiva concretizzazione del progetto. Scrisse in proposito don Stefano Riggio ai deputati dell'acqua: «Stravagante si è la opinione di coloro che vanno publicando non poter mai sortire la venuta della acqua. L'impegno nostro però ha da essere a continuare le diligenze per demonstrare il contrario [...]»; Asp, Am, b. 508, cc. 13r-16v, *Stefano Riggio ai deputati dell'acqua di Caltanissetta*, 18 maggio 1661 (Appendice, doc. 141).

gruppi élitari e compatti. Tale irrigidimento, lungi dal rivelarsi preponderante nelle sole fasi decisionali, investì, com'è naturale, gli stessi meccanismi di controllo dei lavori.

Come già evidenziato per la residenza comitale, infatti, i lavori pubblici per l'acquedotto comportarono il coinvolgimento di un organico reclutato *in loco* responsabile del funzionamento del cantiere e della riscossione del denaro atto a finanziarlo, composto di un depositario (Francesco Dell'Aira), di un responsabile delle scritture (Antonino D'Anna) e di sei deputati. Il numero di questi ultimi, inizialmente fissato a quattro (due "gentiluomini", don Ignazio Bersichelli e don Giuseppe Forte, e due "popolari", Carlo Imperiale e Giuseppe Sfalanga), fu accresciuto con l'aggiunta di due nuovi elementi (don Franco Lo Squiglio e Vincenzo Sbernia), in seguito alle difficoltà espresse da Imperiale e Sfalanga, i quali, «per essere arbitrianti», dichiararono la propria impossibilità ad «assistere giornalmente al ministero»¹²⁰; del resto, nonostante le reiterate richieste di rimozione dal loro mandato¹²¹, fu lo stesso governatore Riggio a insistere perché i due *arbitrianti*, piuttosto che essere sostituiti, restassero in carica, giudicando "sconveniente" esentarli una volta eletti: ciò che rappresentò una mera questione di forma ebbe quindi la conseguenza di ratificare una posizione marginale della componente popolare della deputazione, che lasciò ai notabili un margine di controllo prevalente sui lavori per l'acquedotto, di fatto subordinando alla loro discrezionalità la gestione di una risorsa preziosa come quella idrica.

Le prime ricognizioni, effettuate dai deputati nel mese di maggio, consentirono di definire una stima approssimativa del volume di acqua corrente educibile fino al cuore dell'abitato: questo fu valutato complessivamente in sei denari (litri 1,6116 al secondo)¹²², quantità di cui il principe di Campofranco non esitò a pronosticare un futuro incremento, a condizione di uno sforzo cantieristico diretto in tal senso e di un auspicato miglioramento climatico¹²³. In effetti, nonostante le ottimistiche aspettative del governatore, il quale nutriva la convinzione che l'opera si sarebbe conclusa entro breve termine, la vicenda della costruzione non fu priva di complicazioni che contribuirono a dilatarne considerevolmente i tempi¹²⁴.

Un primo fattore condizionante che, fin dal principio, si frappose allo svolgimento ottimale dell'attività del cantiere consistette nel tentativo da parte di notabili ed ecclesiastici di sottrarsi agli oneri finanziari cui si trovavano assoggettati, nonostante su di essi il governatore intendesse scaricare in gran parte lo sforzo iniziale per l'acquisto dei materiali¹²⁵. In questo

¹²⁰ Ivi, cc. 9-10r, *Patente di elezione di deputati per l'acqua*, 28 aprile 1661; ivi, cc. 11-12r, *Patente di deputati in persona di don Ignazio Brisighella et cetera*, 18 maggio 1661; ivi, cc. 13r-16v, *Stefano Riggio ai deputati dell'acqua di Caltanissetta*, 18 maggio 1661.

¹²¹ Si veda, ad esempio, ivi, cc. 21r-22v, *Stefano Riggio ai deputati dell'acqua di Caltanissetta*, 29 luglio 1661.

¹²² In base alle misure adottate nella città di Palermo, un denaro d'acqua equivaleva a un efflusso di litri 0,2686 al secondo e di litri 0,3078 secondo l'esperienza; cfr. M. Capitò, *Sul sistema di misurare l'acqua nella città di Palermo. Esperienze e osservazioni*, Tipografia G.B. Gaudiano, Palermo, 1870, p. 32.

¹²³ «Ricevo la loro delli 3 del corrente, colla relazione e capitoli del Capo Mastro. Per essa ho veduto le diligenze che loro han fatto nel riconoscere l'acqua e che questa sia la quantità di sei dinari, colla speranza che si ha d'andarla avanzando, lo che senza dubbio succederà, così per le loro diligenze, come perché, passando la siccità presente, ve ne sarà maggiore concorso»: Asp, Am, b. 508, cc. 13r-16v, *Stefano Riggio ai deputati dell'acqua di Caltanissetta*, 18 maggio 1661 (Appendice, doc. 141).

¹²⁴ Sulle varianti capaci di provocare un rallentamento dei lavori pubblici cfr. P. Talà, *Acque trasportate: l'acquedotto di Colognole e l'entroterra di Livorno* cit., p. 174.

¹²⁵ «Credo bene che a prevenirsi l'attratti necessari per dar principio all'opera vi sia bisogno di buona somma di denari; questo però si deve procurare da quelle persone più facultose e più affettuose al publico, le quali si

senso, i deputati dimostrarono di possedere una certa lungimiranza, nella misura in cui, quando ancora non era maturata la prima rata del donativo, fissata per il 24 giugno 1661, solleccitarono a Riggio il conferimento al capitano della licenza di utilizzare metodi coercitivi nei confronti dei renitenti: tale richiesta non mancò di suscitare lo stupore del governatore, dal momento che, «havendo esse persone voluto contribuire volontariamente, non è verisimile che habiano poi da esser renitenti a pagare»¹²⁶. Ciononostante, seppur con qualche riserva, Riggio accordò la licenza. Del resto, in seguito egli stesso, verificando l'esiguità delle entrate dei bilanci della *fabrica* (che, a un anno dall'inizio dei lavori, non superavano le 150 onze)¹²⁷, dovette realizzare l'impossibilità di sottovalutare ulteriormente il fenomeno, fatto questo che lo indusse a incoraggiare in modo reiterato, a partire dalla fine di giugno del 1661, il ricorso a pratiche di coercizione¹²⁸ e a monitorare il flusso di denaro riscosso, sollecitando l'invio di elenchi dei debitori distinti in base al grado di insolvenza¹²⁹; inoltre, contro la renitenza del clero nisseno, fece ricorso al vescovo di Girgenti, perché nominasse un nuovo vicario che, a differenza del precedente¹³⁰, costringesse con successo «li ecclesiastici a soddisfare», a partire dai gesuiti, «il cui esempio servirà per facilitarne degl'altri»¹³¹.

In generale, il fenomeno di ostinata renitenza fiscale dei ceti più abbienti, che di fatto era indizio di una mancata convergenza tra interessi privati e interessi collettivi, si accompagnava a una gestione approssimativa o, per meglio dire, faziosa della macchina impositiva: lo stesso Riggio, nel 1663, dovette disporre la sostituzione dell'esattore, la cui imperizia nell'assolvimento dei propri compiti era frutto, secondo l'accusa rivoltagli, del non volersi «disgustare con nessuno»¹³²; per di più, egli arrivò persino a negargli la liquidazione, vincolandola a una pronta riscossione dei crediti pendenti, «poichè crediamo che egli habbia esatto la somma delle oncie 62.13 dalli popoli minuti, bensì la medesima diligenza doveva usare con li facoltosi e gentil huomini di costi»¹³³. D'altra parte, neppure la condotta dei deputati della fabbrica appariva ispirata a criteri di netta efficienza, se si considera, per esempio, che più volte il governatore dovette invano esortarli a occuparsi della rimozione degli alberi e dei canneti che erano di impedimento al corso delle acque¹³⁴, fino al punto di minacciare una sua visita a Caltanissetta¹³⁵: evidentemente, la difficoltà principale consisteva nell'incapacità (o in una deliberata mancanza di volontà) dei deputati di imporsi adeguatamente, come Riggio pretendeva, sui proprietari di quei beni, in modo da far prevalere sulle loro le ragioni dell'utilità dell'acquedotto. Ciò dimostra ancora una volta che il buon esito del progetto poggiava di fatto su un delicato equilibrio tra istanza di salvaguardia del beneficio pubblico – fulcro della retorica del governatore, che si richiamava costantemente al

compiacessero di uscire ditta somma prontamente»: Asp, Am, b. 508, cc. 13r-16v, *Stefano Riggio ai deputati dell'acqua di Caltanissetta*, 18 maggio 1661 (Appendice, doc. 141).

¹²⁶ *Ibidem*.

¹²⁷ Ivi, cc. 37r-v, *Stefano Riggio ai deputati dell'acqua di Caltanissetta*, 22 maggio 1662.

¹²⁸ Ivi, cc. 17r-v, *Stefano Riggio ai deputati dell'acqua di Caltanissetta*, 29 giugno 1661; ivi, cc. 19r, *Stefano Riggio ai deputati dell'acqua di Caltanissetta*, 4 luglio 1661.

¹²⁹ Ivi, cc. 25r-v, *Stefano Riggio ai deputati dell'acqua di Caltanissetta*, 4 ottobre 1661.

¹³⁰ Ivi, cc. 27r-v, *Stefano Riggio ai deputati dell'acqua di Caltanissetta*, 26 dicembre 1661.

¹³¹ Ivi, cc. 45r-46v, *Stefano Riggio ai deputati dell'acqua di Caltanissetta*, 12 giugno 1662. Alla fine, il vescovo affidò l'incarico al provicario: ivi, cc. 53r, *Stefano Riggio ai deputati dell'acqua di Caltanissetta*, 12 luglio 1662.

¹³² Ivi, cc. 83r-v, *Stefano Riggio ai deputati dell'acqua di Caltanissetta*, 13 aprile 1663.

¹³³ Ivi, cc. 89r-91v, *Stefano Riggio ai deputati dell'acqua di Caltanissetta*, 25 aprile 1663.

¹³⁴ Ivi, b. 2894, cc. 69r-v, *Stefano Riggio ai deputati dell'acqua di Caltanissetta*, 12 gennaio 1663; ivi, cc. 83r-v, 3 settembre 1663.

¹³⁵ Ivi, b. 508, cc. 111r-v, *Stefano Riggio ai deputati dell'acqua di Caltanissetta*, 5 ottobre 1664.

principio della “affezione alla patria”¹³⁶ – e rifiuto dei singoli, soprattutto di quelli più abbienti, a piegare ad esso i propri particolari interessi¹³⁷.

Un ulteriore fattore di rallentamento dei lavori fu determinato dal problema della presunta inadeguatezza delle maestranze coinvolte – con ogni probabilità reclutate direttamente tra gli abitanti del centro nisseno –, la cui composizione non si basava tanto sulla presenza di tecnici specializzati, quanto piuttosto sul contributo di lavoratori agricoli prestati a un’opera di cantiere e, all’occorrenza, restituiti alla loro attività principale nei periodi più salienti del ciclo granicolo, come ad esempio in occasione della mietitura¹³⁸. Essi erano alle dipendenze di un capomastro, scelto inizialmente nella persona di Giuseppe Gimbarone¹³⁹, al quale non veniva corrisposto un salario giornaliero, ma assicurato un “regalo” al compimento dei lavori¹⁴⁰, di cui un anticipo, pari a 15 scudi, fu accordato già dopo un mese circa dalla sua designazione¹⁴¹.

Nell’aprile del 1663, tuttavia, Stefano Riggio decise di affidare i compiti direttivi che fino ad allora erano stati appannaggio di Gimbarone a un nuovo mastro, Michele Giliberto, in cambio non più di un regalo finale – formula rivelatasi inadatta evidentemente a fidelizzare a sufficienza il suo beneficiario –, bensì di un salario di 24 onze annuali¹⁴². Significativamente, la nomina seguì a un incidente che aveva portato, alcuni mesi prima, all’arresto di due mastri, Diego e Benedetto La Longa, accusati di avere fornito alla fabbrica tubature (*catusi*) di scarsa qualità, che in diversi punti non avevano retto al passaggio dell’acqua e avevano finito per “fracassarsi”. In propria difesa, gli imputati dichiararono al governatore che «li catusi son fatti magistrevolmente e che l’aqua non si ha consato per non vi essiri mastri sufficienti e pratici», il che persuase Riggio ad accordare loro, dopo quaranta giorni di detenzione, il rilascio dietro presentazione di *pleggi*, salvo vincolarli a un nuovo arresto nel caso si fosse dimostrato che i danni alle condutture erano stati provocati dalla loro negligenza¹⁴³. Il fatto che, in seguito,

¹³⁶ Si veda ad esempio ivi, b. 2894, cc. 51r-v, *Stefano Riggio ai deputati dell’acqua di Caltanissetta*, 30 luglio 1662.

¹³⁷ Un caso analogo di mancata armonizzazione degli interessi cetuali dell’*élite* con quelli “collettivi” e “pubblici” in rapporto alla realizzazione e alla gestione di opere di sistemazione idraulica è stato studiato, per il territorio cremonese del Seicento, da Daniele Andreozzi: cfr. D. Andreozzi, “*Argini pubblici e privati*”. *Controllo delle acque e territorio nel Cremonese del ’600*, in G. Alfani, M. Di Tullio, L. Mocarrelli (a cura di), *Storia economica e ambiente italiano (ca. 1400-1850)* cit., pp. 313-327.

¹³⁸ Asp, Am, b. 508, cc. 43r-44r, *Stefano Riggio ai deputati dell’acqua di Caltanissetta*, 2 giugno 1662. In proposito, Luca Mocarrelli osserva che «proprio il basso tasso di meccanizzazione rende particolarmente necessario il lavoro dequalificato, organizzato in piccole squadre, e fa emergere una struttura duale del mercato del lavoro con pochi lavoratori permanenti protagonisti di un apprendistato lungo e complesso e numerosi lavoratori poco qualificati e fluttuanti, in gran parte ancora legati al mondo rurale e semplici erogatori di forza fisica. [...] Questi caratteri del settore edilizio (piccole imprese con modeste capacità operative) rappresentano un dato strutturale di lungo periodo del comparto delle costruzioni»: J.-F. Chauvard, L. Mocarrelli, *Oltre la pietrificazione del denaro* cit., p. 71.

¹³⁹ Ivi, cc. 5-7r, *Stefano Riggio ai deputati dell’acqua di Caltanissetta*, 28 aprile 1661. A differenza dei suoi sottoposti, il capomastro doveva essere un tecnico specializzato: ne è la prova il fatto che le prestazioni di Gimbarone furono richieste anche nella vicina Serradifalco, dove il mastro fu assunto «per la condotta di cert’acqua»; Asp, Am, b. 2894, cc. 43r-v, *Stefano Riggio ai deputati dell’acqua di Caltanissetta*, 22 giugno 1662.

¹⁴⁰ Ivi, cc. 51r-v, *Stefano Riggio ai deputati dell’acqua di Caltanissetta*, 30 luglio 1662.

¹⁴¹ Ivi, b. 508, cc. 13r-16v, *Stefano Riggio ai deputati dell’acqua di Caltanissetta*, 18 maggio 1661 (Appendice, doc. 141).

¹⁴² Ivi, cc. 89r-91v, *Stefano Riggio ai deputati dell’acqua di Caltanissetta*, 25 aprile 1663.

¹⁴³ Si vedano il mandato di arresto in ivi, cc. 71r-72r, 22 dicembre 1662 e l’istanza di rilascio in ivi, cc. 77r-79v, *Obligazione fa mastro Didaco La Longa et cetera a favore della deputazione dell’acqua di Caltanissetta*, 14 gennaio 1663 (transunto dal notaio Michelangelo Riccobene; Appendice, doc. 142).

Giliberto indicasse nella mancanza di «muretti dall'una e l'altra parte delli catusi» la causa principale dei problemi di tenuta delle condutture¹⁴⁴ dimostra in modo inoppugnabile che essi derivavano non tanto dalla qualità dei materiali, quanto dalla qualità del lavoro dei manovali e forse, non ultimo, dello stesso capomastro.

In definitiva, renitenza fiscale e scarsa competenza tecnica furono i due fattori che contribuirono in maniera determinante a ritardare la scadenza dei lavori. Ciò costituiva motivo costante di scontento per il governatore Riggio, il quale seguiva a coordinare da Palermo l'esecuzione del progetto per conto del principe; questi, a sua volta, non mancava di sollecitare aggiornamenti dalla Spagna, mostrando un interesse preciso per un'opera che avrebbe conferito il definitivo lustro alla terra nella quale aveva scelto di costruirsi una nuova dimora. A proposito dello stato di avanzamento della *fabbrica* alla data del 13 aprile 1663, Riggio commentava ad esempio: «del qual caso ò avuto lo che sia, in maniera tale che l'acqua non viene e che tutto sia rotto, notizia che mi à trafitta l'anima, per vedere che tutto il giorno si travaglia per essa acqua e che per poca cura»¹⁴⁵. Analogamente, nell'autunno dello stesso anno:

E pure ha due anni incirca che si è incominciata cotesta opera della condotta dell'acqua et hoggi non trovasi a segno di qualche perfettione. Ce ne giungono giornalmente gli appretti da Sua Eccellenza signor prencipe duca. Ci move il desiderio (et è questo assiduo) di vederla finita e, tutta volta, non hassi potuto devenire a questo tipo¹⁴⁶.

E ancora, pochi mesi più tardi:

O con quanto sentimento vengo io a replicare sempre l'istesso per la condotta dell'acqua, che costi principiossi due anni sono, senza aversi possuto ridurre alla totale perfezione e di ciò tanto maggiormente ne ho dispiacenza, quanto che Sua Eccellenza signor principe duca non mi mandi dispaccio senza lettera apparte su questa benedetta opera, la quale, per utilità che apporta a cotesto publico, dovria esser sollecitata da ogni buono affetto al servizio di dicto signore e della patria¹⁴⁷.

Nel gennaio del 1664, alcuni progressi furono fatti sul fronte della pianificazione finanziaria, nella misura in cui fu predisposto un bilancio dei conti registrati dal depositario Francesco Dell'Aira, funzionale a individuare i soggetti sottoposti alla tassazione, i debitori, le somme effettivamente esatte e quelle impiegate per coprire le spese: il bilancio evidenziò come, delle onze 754.22 di entrate previste nel 1661, risultassero rimosse soltanto onze 426.28.2¹⁴⁸ e spese, fino al 2 luglio 1663, onze 365.8.9.3; di queste, erano state investite 22 onze circa per “occorrenze diverse”, onze 118.14 per il saldo delle somme dovute ai salariati della fabbrica (capomastro, soprastante, mastri e manovali), onze 183.0.16.3 (il 50 per cento)

¹⁴⁴ Ivi, cc. 95r-97r, *Stefano Riggio ai deputati dell'acqua di Caltanissetta*, 20 maggio 1663.

¹⁴⁵ Ivi, cc. 83r-v, *Stefano Riggio ai deputati dell'acqua di Caltanissetta*, 13 aprile 1663.

¹⁴⁶ Ivi, b. 2894, cc. 83r-v, *Stefano Riggio ai deputati dell'acqua di Caltanissetta*, 3 settembre 1663.

¹⁴⁷ Ivi, b. 508, cc. 103r-104r, *Stefano Riggio ai deputati dell'acqua di Caltanissetta*, 15 dicembre 1663.

¹⁴⁸ Tra il primo settembre e il mese di dicembre dello stesso anno, furono esatte ulteriori somme, ovvero: onze 243.3.12.3 dai notabili che ne avevano fatto offerta volontaria, tra cui sono ricomprese onze 6 pagate dal clero nisseno, onze 6 dal collegio dei gesuiti, onze 8 dal convento del Carmine, onze 3 dal convento domenicano, onze 4 da quello francescano e onze 85 dall'università di Caltanissetta; onze 10.11.15 dagli abitanti del quartiere S. Rocco; onze 13.8 da quelli del quartiere Zingari; onze 16.3.10 da quelli del quartiere S. Francesco e onze 11.17.10 da quelli del quartiere S. Venera. Asp, Am, b. 2894, cc. 173r-175v, 207r-208r; ivi, b. 508, cc. 125r-135v.

per l'acquisto di materiale – in parte proveniente da Palermo o da paesi vicini e in parte ricavato da quello eccedente della fabbrica del palazzo nisseno del principe di Paternò¹⁴⁹ – e 41 onze circa per il trasporto dello stesso materiale¹⁵⁰.

L'anno successivo si era finalmente pronti per realizzare i *gatti* (le condutture idrauliche) che avrebbero convogliato l'acqua fino alla piazza pubblica, dove essa sarebbe sgorgata da una fontana addossata alla chiesa del Carmine¹⁵¹, verosimilmente precedente a quella attestata dalle fonti settecentesche e situata al centro della piazza¹⁵². Non sappiamo con esattezza quando si conclusero i lavori, ma è lecito supporre che nel 1681, allorché i padri zoccolanti del convento di Santa Maria degli Angeli chiesero di poter disporre, per l'irrigazione del proprio orto, di un denaro dell'acqua che, dalla fontana della piazza, “cadeva” verso «l'acquedotto della bevveratura del Cannolello», Caltanissetta disponesse già di una rete idrica efficiente¹⁵³. La richiesta dei padri, peraltro, suscitò una delle tante controversie che, con una certa frequenza, insorgevano all'epoca, opponendo reciprocamente gli abitanti e soprattutto i conventi per l'accaparramento delle risorse idriche del paese¹⁵⁴: in particolare, furono i frati cappuccini – ai quali l'università, agli inizi del secolo, aveva erogato 6 onze per realizzare un *condutto* che immettesse l'acqua nel loro convento¹⁵⁵ – a contestare la legittimità della nuova concessione, aprendo un contenzioso che si chiuse soltanto nel 1741, con la stipulazione di un atto che sancì l'accordo per un'equa spartizione del bene, da affidarsi alla stima di un capomastro scelto di comune accordo¹⁵⁶.

Infine, le disfunzioni occorse nel passato richiamarono, nella seconda metà del Seicento, alla necessità di elaborare una complessa trama normativa che, attraverso un razionale sistema di prevenzione, regolamentasse la manutenzione dell'acquedotto e contribuisse a ridurre al minimo i rischi di interruzione dell'approvvigionamento idrico urbano. A tale scopo, i deputati della fabbrica dell'acqua elaborarono, su mandato del governatore, alcuni «capitoli quali hanno obligatione di osservare tutti li maestri che haveranno di custodire ed incirca la condotta dell'acqua dello Inferno e Vagno dell'università di Caltanissetta». Questi, di fatto,

¹⁴⁹ Ivi, c. 59r, *Stefano Riggio ai deputati dell'acqua di Caltanissetta*, Palermo, 12 settembre 1662.

¹⁵⁰ Ivi, b. 2894, cc. 111v-115r (Appendice, doc. 145).

¹⁵¹ Ivi, cc. 95r-98r, *Obligatio pro universitate Caltanissette contra magistrum Horatium Finocchio*, 6 novembre 1665. L'atto consente di ricostruire con esattezza il tracciato delle condutture all'interno dell'abitato, fornendo per esso riferimenti puntuali ad abitazioni private, edifici religiosi e botteghe: l'acqua, come si legge nell'obbligazione, avrebbe cioè dovuto «venire nella piazza pubblica di questa città incominciando dallo mondizzaro, davanti la casa di naxa, e tirano per chiano con suo livello d'acqua, quale livello ci l'ha da consignare mastro Xiaverio Nicolosi, come capo mastro di detta acqua, e tirano per sotto le case dove intrincherà lo livello e nesciri darrerri le case del quondam don Giovanne Lo Squiglio; e tirano poi alla via della panettaria delli gesuiti, per sotto la strata delle case, davanti la casa di Framino Caramanna alias Lavarella, e tirano poi per la strata dritta, a nesciri sotto lo magazzino di Gioseppo di Maira, verso le case dello quondam Giovanni Thomaso Tamborino, e nesciri alla carrettaria del dottor don Giuseppe Aronica; e tirano poi la strata dritta per insino allo muro sopra lo giardino del convento del Carmine e dello giardino, per infino alla cantonera; dall'intaglio del Carmine verrà sopra terra, dove verrà la sua botte per fare acchianare l'acqua alla fontana, secondo sarà terminata la sua altezza, e questo sopra terra lo faranno li signori giurati; e scindendo dalla botte verranno li proprii gatti per insino allo zoccolo della fontana».

¹⁵² L.A. Barrile, *Caltanissetta città dell'isola e regno di Sicilia nella Valle di Mazzara* cit., p. 131, che fa riferimento a «una gran fontana ottangolata di pietre mischie, con quattro ampie scale, cortinata di cancelli di travertine e di ferrate, il cui diametro essendo di piedi 24, gira piedi 72, venendole somministrata l'acqua da un luogo detto il Bagno, al ponente della città».

¹⁵³ Asp, Am, b. 1253, cc. 47r-48r, 26 giugno 1681 (transunto dal notaio Giuseppe Falci senior).

¹⁵⁴ Cfr. A. Li Vecchi, *Caltanissetta feudale* cit., p. 220.

¹⁵⁵ Ascl, As, Ci, b. 317, c. 29r, 25 gennaio 1621.

¹⁵⁶ Asp, Am, b. 1253, cc. 49r-50r.

affidavano ai “mastri d’acqua” i compiti di controllare l’integrità delle condutture, così come l’assenza di fori scavati da conigli o da altri animali e la mancanza di lesioni, la cui riparazione sarebbe avvenuta con materiale acquistato a spese dell’università; di impedire la coltivazione di piante, alberi, canneti e fichi a meno di dodici palmi dal corso dell’acqua, nonché, soprattutto, l’allaccio fraudolento di privati alla rete idrica; di prevenire il formarsi di intasature o di depositi di terra e rena mediante una pulizia regolare delle “conserve dell’acqua”; in ultimo, di mantenere a un livello costante lo strato di terreno (*sterro*) sopra le porzioni interrato di tubature, in modo da evitare il mescolarsi dell’acqua piovana con quella corrente, soprattutto in caso di piogge abbondanti¹⁵⁷.

Sulla carta, tali misure certificavano una significativa presa di coscienza dell’importanza di tutelare adeguatamente un’opera pubblica che, a dispetto della centralità dell’acqua come risorsa strategica, solo una lunga applicazione, durata oltre un secolo, aveva potuto tradurre in realtà, vincendo le spinte centrifughe di interessi particolari che, sempre a Caltanissetta, pochi anni prima, avevano insidiato con successo un’altra risorsa di interesse collettivo: le terre comuni.

2. La capitale devota

2.1 *Enti religiosi e culti popolari*

All’interno del contesto urbano, la sfera religiosa, oggetto di indagine ineludibile per una lettura che si pretenda esaustiva delle vicende cittadine, rivela gli aspetti più complessi della sua immanenza rispetto alla sfera umana, poiché, lungi dal risolversi unicamente sul piano della mera trascendenza, coinvolge in modo trasversale funzioni e pratiche che spaziano dall’ambito economico a quello sociale, proiettandosi spesso al di fuori dei ristretti confini della dimensione locale. Del resto, nelle realtà urbane di antico regime «la religione cattolica costituiva il linguaggio specifico della società»¹⁵⁸: accompagnati da pratiche devozionali e da forme varie di cerimonialità sacra, i culti religiosi funzionavano come importanti fattori di aggregazione sociale¹⁵⁹, così come punti di riferimento imprescindibili erano le istituzioni ecclesiastiche che vi presiedevano, nelle quali il fedele poteva trovare una fonte indispensabile di «risposte trascendenti e comportamentali», ma anche dei luoghi cui «volgersi per soddisfare necessità materiali e urgenze sociali diverse»¹⁶⁰. A ciò va aggiunto che il potere ecclesiastico era soltanto uno dei poteri che affollavano lo spazio urbano¹⁶¹ e che, perciò, coloro che lo gestivano, non solo erano costretti a misurarsi all’interno di una realtà composita caratterizzata dalla presenza di forze concorrenti, ma dovevano al contempo premurarsi di mantenere in equilibrio le numerose e spesso contraddittorie istanze superiori cui lo stesso potere si trovava soggetto.

¹⁵⁷ Ivi, b. 880, cc. 177r-180v, *Capitoli per quello deveasi osservare per la condotta dell’acqua*, 1666 (Appendice, doc. 148).

¹⁵⁸ G. Greco, *Pratiche devozionali. Greco legge Torre*, «Storica», vol. 3, fasc. 9 (1997), p. 201.

¹⁵⁹ Cfr. L. Scalisi, *Ai piedi dell’altare. Politica e conflitto religioso nella Sicilia d’età moderna*, Meridiana, Corigliano Calabro, 2001, p. 6.

¹⁶⁰ R. Manduca, *Le chiese lo spazio gli uomini. Istituzioni ecclesiastiche e clero nella Sicilia moderna*, Sciascia, Caltanissetta-Roma, 2009, pp. 155-156.

¹⁶¹ Cfr. A. Carrino, *Monopoli fra Cinque e Seicento* cit., p. 309.

In un grosso centro feudale come Caltanissetta – il cui territorio rimase inserito all'interno della diocesi di Girgenti (Agrigento) fino alla prima metà dell'Ottocento, ossia fino alla costituzione della diocesi nissena avvenuta nell'ambito del riordinamento delle circoscrizioni ecclesiastiche siciliane¹⁶² –, la dialettica religiosa interna non si risolveva del tutto nel controllo imposto dall'autorità vescovile, ma risultava condizionata inevitabilmente anche dalle diverse forme dell'interferenza comitale. In primo luogo, si dovette alla munificenza dei conti l'incremento del numero di religiosi – soprattutto regolari¹⁶³ – che si stabilirono nel centro nisseno tra la fine del XVI e l'inizio del XVII secolo, in linea con un *trend* generale affermatosi all'indomani del concilio tridentino¹⁶⁴, che, in forza di un intenso fervore edilizio, vide moltiplicarsi i conventi e le annesse chiese, quali luoghi votati a divenire dei poli culturali alternativi ai centri parrocchiali¹⁶⁵: in quello che, dunque, anche per Caltanissetta si configurò come «il secolo dei conventi»¹⁶⁶, i Moncada chiamarono nella loro capitale nel cuore della Sicilia i gesuiti, i benedettini, i cappuccini, i fatebenefratelli, gli zoccolanti e gli agostiniani scalzi¹⁶⁷; inoltre, ancora nel 1698, venne progettata la fondazione di un convento per i padri crociferi¹⁶⁸. È evidente che dietro simili operazioni non vi fosse soltanto la necessità di implementare i servizi religiosi a beneficio dei vassalli, ma anche e soprattutto la volontà del feudatario di «elevare lo status, e la percezione esterna, del suo possedimento» e di riaffermare in tal modo il suo ruolo nello spazio religioso locale¹⁶⁹.

Analogamente, furono numerosi i notabili nisseni coinvolti nei meccanismi di promozione del sacro e disposti a partecipare allo sforzo finanziario per erigere conventi e cappelle tramite lasciti, donazioni e assegnazioni di rendite, ossia attraverso investimenti simbolici che erano al contempo garanzia di visibilità e di prestigio per la famiglia e suggello, in molti casi, della sua affermazione politica¹⁷⁰; inoltre, i complessi conventuali e, in modo particolare, i monasteri femminili costituivano per i membri delle *élites* locali l'ideale

¹⁶² Cfr. A. Sindoni, *Dal riformismo assolutistico al cattolicesimo sociale* cit., vol. I, pp. 168 sgg.

¹⁶³ In generale, per un'analisi del ruolo esercitato dagli ordini religiosi all'interno delle comunità urbane e rurali in epoca post-tridentina, cfr. P. Rusconi, *Gli ordini religiosi maschili dalla Controriforma alle soppressioni settecentesche. Cultura, predicazione, missioni*, in M. Rosa (a cura di), *Clero e società nell'Italia moderna*, Laterza, Roma-Bari, 1997, 2ª ed., pp. 207-274; R. Po-chia Hsia, *La Controriforma. Il mondo del rinnovamento cattolico (1540-1770)*, il Mulino, Bologna, 2001, pp. 41-61.

¹⁶⁴ Un'eco di tale *trend* si ha ad esempio, nello stesso torno di tempo, a Vizzini, dove la nutrita presenza di ordini religiosi fu tra gli elementi che alimentarono una forte conflittualità religiosa, destinata a esplodere nel Settecento: cfr. F. Gallo, *Guerra di santi, guerra di uomini. Conflitti socio-politici e religiosi a Vizzini (Sicilia) (1693-1820)*, «Mélanges de l'Ecole française de Rome. Italie et Méditerranée», t. 111, n. 2 (1999), p. 889.

¹⁶⁵ Cfr. E. Novi Chavarria, *Pastorale e devozioni nel XVI e XVII secolo*, in G. Galasso, R. Romeo (a cura di), *Storia del Mezzogiorno*, Editalia, Roma, 1994, vol. IX, p. 371.

¹⁶⁶ R. Manduca, *Le chiese lo spazio gli uomini* cit., p. 211.

¹⁶⁷ Cfr. A. Sindoni, *Dal riformismo assolutistico al cattolicesimo sociale* cit., vol. I, p. 90.

¹⁶⁸ Ascl, As, Ci, b. 26, c. 8v, Palermo, 6 gennaio 1698: l'atto consiste nell'assegnazione ai padri crociferi dei proventi della gabella della salume, da cui ricavare il denaro necessario per la fondazione di una casa dell'ordine a Caltanissetta.

¹⁶⁹ R. Manduca, *Le chiese lo spazio gli uomini* cit., p. 231.

¹⁷⁰ Così, ad esempio, don Fabrizio Monsecato, secreto dal 1612 al 1618, assegnò prima di morire ai padri zoccolanti 30 onze per l'innalzamento delle mura perimetrali del loro convento intitolato a santa Maria degli Angeli e per la riparazione del muro di delimitazione dell'annesso giardino (Ascl, Fn, Notaio Arcangelo La Mammana, b. 634, cc. 53r-v, 14 ottobre 1630). Qualche anno prima, Simone Caruso, figlio del giureconsulto Achille, fece innalzare di fronte alla sua abitazione nel rione Furchi (quartiere di San Francesco) una chiesa consacrata a san Giuseppe, assegnandole una rendita annuale (cfr. F. Pulci, *Lavori sulla storia ecclesiastica di Caltanissetta*, a cura di Cataldo Naro, Edizioni del Seminario, Caltanissetta, 1977, p. 339). Per un'analisi di casi analoghi di committenza privata in altri centri dell'isola, cfr. tra gli altri R. Cancila, *Gli occhi del principe* cit., p. 130; F.F. Gallo, *Siracusa barocca* cit., pp. 182-184.

sistemazione riservata ai figli non destinati al matrimonio, funzionale a preservare, secondo comportamenti ispirati ai modelli nobiliari, l'indissolubilità dei patrimoni familiari e la loro trasmissione privilegiata a vantaggio dei primogeniti¹⁷¹.

Tra quelli citati, gli ordini religiosi che maggiormente si fregiarono del favore dei Moncada e ai quali, come si è visto, fu accordato un ruolo di mediazione strategico nei confronti delle comunità soggette che minacciavano di rivoltarsi nel 1647 furono i gesuiti e i cappuccini, cioè i due ordini più rappresentativi del rinnovamento cattolico, nati nel solco dello spirito della Controriforma¹⁷².

In particolare, l'atto di fondazione del collegio gesuita a Caltanissetta risale al 1589: in virtù di esso, il principe Francesco e la madre Aloisia Luna dotarono i padri gesuiti di una rendita annuale complessiva di 500 onze, di cui 100 onze furono imposte dal principe sullo stato di Pietraperzia e 400 onze concesse dalla duchessa per il valore di diversi beni e terreni¹⁷³. Tali somme furono integrate dalle 100 onze di rendita annuale che l'università nissena, in ossequio alle risoluzioni maturate in un consiglio civico tenuto l'anno precedente, deliberò di assegnare per la stessa causa e di imporre sul «soprachiui delle gabelle», con la motivazione che «l'utilità che portano questi padri è notorio a tutti e particolarmente a questa università, che dalli loro prediche et confessioni si trova agiutata et edificata»¹⁷⁴.

Quanto alla capacità effettiva di fare fronte con regolarità ai pagamenti, è sufficiente valutare il peso dei debiti che annualmente si accumulavano nei confronti del collegio da parte dell'università, che non di rado nella seconda metà del secolo ricevette accorati solleciti dai governatori generali volti a costringerla a onorare il saldo delle 100 onze dovute annualmente¹⁷⁵. Del resto, difficoltà analoghe sono imputabili anche allo stesso feudatario, come dimostra, ad esempio, il debito di 300 onze riscontrato dal contatore don Paolo Vigna relativo a somme non versate nel triennio 1604-1607¹⁷⁶. Da questo punto di vista, però, occorre rilevare che il grosso degli oneri che vincolavano i Moncada ai gesuiti nisseni riguardava soprattutto alcune soggiogazioni contratte con essi nella prima metà del Seicento, allo scopo di compensare il denaro che il collegio aveva erogato, per conto della famiglia comitale, a diversi creditori soggiogatori di quest'ultima. Ciò dimostra, in definitiva, come l'ordine gesuita rappresentasse per i Moncada non solo l'oggetto di una profonda devozione – corroborata dalla scelta del principe Antonio di entrarvi, in costanza di matrimonio, intorno al 1626 –, oltre che un sostegno importante nell'amministrazione dell'azienda feudale – come attesta la nomina del rettore don Vincenzo Romano a depositario delle secrezie di Caltanissetta, Bivona, Caltabellotta e Riviera di Moncada a partire dal 1642 –, ma anche una fondamentale garanzia di liquidità.

¹⁷¹ Cfr. G. Zarrì, *Recinti. Donne, clausura e matrimonio nella prima età moderna*, il Mulino, Bologna, 2000, pp. 43-143.

¹⁷² Cfr. R. Po-chia Hsia, *La Controriforma* cit., pp. 44-50.

¹⁷³ Ascl, Ccrrss, Collegio gesuitico, b. 25, cc. 5r-12r, 11 settembre 1589 (transunto dal notaio Giovanni Battista Calà di Caltanissetta). In generale, sulle vicende dell'insediamento dei gesuiti a Caltanissetta, cfr. R. Zaffuto Rovello, *Caltanissetta Fertilissima Civitas* cit., pp. 222-224.

¹⁷⁴ Ascl, Ccrrss, Collegio gesuitico, b. 25, cc. 1r-2v, *Consilium pro fundatione Collegii Societatis Jesu*, 4 settembre 1588.

¹⁷⁵ In proposito, si vedano ad esempio Ascl, As, Ci, b. 82, c. 526r, 20 dicembre 1666; ivi, c. 619r, 18 maggio 1676; ivi, c. 621r, 7 luglio 1676; ivi, c. 623r, 26 luglio 1676; Ascl, Ccrrss, Collegio gesuitico, b. 25, c. 162r, 20 novembre 1679; Ascl, As, Ci, b. 82, c. 569r, 16 novembre 1680.

¹⁷⁶ Ascl, Ccrrss, Collegio gesuitico, b. 25, cc. 34r-v, *Dichiarazione di don Paulo Vigna a favore del Collegio di Caltanissetta*, 12 novembre 1607.

Così, nel 1648, i gesuiti nisseni risultavano creditori del principe di Paternò per un capitale complessivo di onze 5590.8.7, relativo a tre bolle i cui importi erano pari, rispettivamente, a 85 onze (per un capitale di onze 1000 all'8,15%), a onze 103.3.15 (per un capitale di onze 1145.25 al 9%) e a 310 onze (per un capitale di onze 3444.13.7 al 9%)¹⁷⁷: in particolare, la prima bolla era stata stipulata da Aloisia Luna nel 1601, nell'intento di saldare i decorsi e una parte del capitale relativi a una rendita soggiogata al giurisperito Francesco Angotta; la seconda, invece, contratta nel 1609, era nata dalla volontà di Maria Aragona di compensare il denaro corrisposto dai gesuiti in favore di Perillo Boccadifuoco, creditore di una somma destinata dalla principessa al riscatto della baronia di Belici; l'ultima bolla, risalente al 1622, era stata infine stipulata da Antonio Moncada per risarcire i padri nisseni delle somme erogate ad alcuni dei suoi soggiogati¹⁷⁸.

La propensione, tipica dell'ordine gesuita, per l'attività creditizia – documentata, nello stesso periodo, in quote consistenti anche per altri ordini presenti in Sicilia, come gli eremiti di Sant'Agostino, i carmelitani scalzi e i mercedari, per i quali essa costituiva una fonte di introito tra le più significative¹⁷⁹ – lungi dal configurarsi come fine a se stessa, fu in molti casi il trampolino per acquisire nuovi feudi e terre comuni appartenenti al territorio nisseno e, dunque, per accrescere sensibilmente il patrimonio terriero del collegio e l'entità della rendita rurale dallo stesso percepita¹⁸⁰. I Moncada, infatti, ricorsero spesso all'alienazione di immobili fondiari per compensare una parte dei debiti accumulati: sotto tale spinta, ad esempio, essi vendettero ai gesuiti di Caltanissetta i comuni di Cappellano, Ciciri Verdi¹⁸¹ e Imboscamento¹⁸²; allo stesso modo, nel 1648, in cambio del discalo al 5% degli interessi pagati sui tre censi bollari sopra elencati, il cui importo complessivo sarebbe sceso a onze 279.15.8.2 annuali, Luigi Guglielmo Moncada – per il tramite della moglie Caterina, allora governatrice dei suoi stati – cedette in permuta i due feudi Sabucina e Landri. Quest'ultima operazione si rivelò particolarmente significativa, in quanto portò di fatto a compimento la proposta che il braccio militare, con il sostegno fondamentale dello stesso principe di Paternò, aveva invano avanzato in occasione del Parlamento del 1642 per ottenere la riduzione degli interessi di tutte le soggiogazioni gravanti sui beni feudali all'aliquota, appunto, del 5%: pertanto, ciò che era stato negato sul piano istituzionale alla totalità dei baroni del regno, Luigi Guglielmo lo ottenne parzialmente mediante un accordo privato, che pure necessitò di

¹⁷⁷ Ivi, b. 38, cc. 356r-360r, 28 marzo 1648 (Appendice, doc. 117); ma si veda anche Asp, Am, b. 2381, cc. 201r-247v, *Giuliana copiosissima di tutte le soggiogazioni che si devono sopra li stati di Sua Eccellenza*, n.d.

¹⁷⁸ Ad esempio, nel 1621, Vincenzo Romano, in qualità di rettore del collegio nisseno, depositò presso la Tavola di Palermo, per conto di Antonio Moncada, 252 onze a nome di don Domenico de Marino, creditore soggiogataro del principe: Ascl, Ccrrss, Collegio gesuitico, b. 25, cc. 38r-40v, *Apoca et cessio unciarum 252 pro Collegio Societatis Iesu terre Caltanissette contra ducem Montis Alti*, 15 ottobre 1621. Il volume citato comprende diverse decine di contratti similari.

¹⁷⁹ Cfr. G. Poidomani, *Per una storia del patrimonio ecclesiastico nella Sicilia moderna*, «Studi Storici», n. 4 (1999), p. 1123.

¹⁸⁰ Ivi, pp. 1120-1121. L'autore osserva, su scala insulare, che «mentre la maggior parte del clero e della aristocrazia fondiaria siciliana era attardata su posizioni di pura rendita e di affitto delle proprietà, i Gesuiti si impegnarono, già dai primi decenni del Seicento, in una politica economica volta all'ampliamento di un patrimonio fondiario ancora poco esteso e ad una gestione diretta e razionale dello stesso. Il risultato era che, mentre i Benedettini cassinesi, con il 46,6% della proprietà terriera degli ordini, rappresentavano il 9,8% dei 454.046 scudi di introito di tutti gli ordini religiosi esaminati, i Gesuiti, con il 26,7% della proprietà terriera avevano entrate pari al 20,7% del totale» (p. 1120).

¹⁸¹ Asp, Am, b. 661, 7 ottobre 1617 (transunto dal notaio Gabriele Imperiale di Caltanissetta).

¹⁸² Asp, Nd, Notaio Giacinto Cinquemani, b. 4462, cc. 906r-915r, 20 gennaio 1638.

formali autorizzazioni, sia da parte del preposito generale della Compagnia, Vincenzo Carafa, e, per il suo tramite, della Sacra Congregazione del Concilio di Trento, sia da parte del viceré Giovanni d'Austria, autorizzazioni che il principe, tuttavia, non ebbe difficoltà a ottenere¹⁸³. Di un certo interesse sono poi le argomentazioni con cui il procuratore Pirro Gherardi tentò di prospettare ai cardinali della Sacra Congregazione il vantaggio dell'operazione per i gesuiti nisseni. Nella sua supplica del marzo del 1648, egli dimostrò infatti che

si bene a prima vista pare che ciò sia in danno del collegio, considerato non di meno il negotio, risulterà in evidente utilità, primo, perché venendo in potere d'esso ditti due feudi si viene ad assicurare maggiormente di ditto capitale e per essere quelli di buon terreno et abbandonati [recte: abbondanti] d'acqua, si può fare in essi un aumento quasi della metà di più di quello che hora rendino d'affitto, con darli a censo per piantarci vite e farne vigne; secondo, ditti feudi sono confinanti con altre vigne e giardino d'esso collegio et vicini alla città, si che per la comodità ognuno gli piglierà volentieri; terzo, per la scarsezza de tempi il ditto signor principe non paga l'annui frutti e, per riconoscerne [recte: riscoterne] qualche parte de ministri suoi, vi corre molta spesa e rilasso, per il che altri creditori per le medesime cause referite fanno diligenze per avere alcuni di detti feudi etiamdio a meno del cinque per cento; e finalmente perché dalli titolati del regno di Sicilia si pretende che si debbia fare un abbassamento generale dell'intrate, con ridursi tutte a cinque per cento, onde acciò il ditto collegio non venga a patire in ciò un notabilissimo detrimento [...]¹⁸⁴.

L'espedito della concessione *in solutum* di porzioni più o meno consistenti di terra ai propri soggiogati era in fondo la conseguenza della cronica crisi di liquidità dei feudatari, che in alcuni casi suscitò in essi il tentativo di limitare il flusso di denaro erogato a beneficio degli enti religiosi e, dunque, di sottrarsi ai propri oneri debitori. Ne è la prova il fatto che, nel 1611, i padri benedettini del monastero di Santa Flavia – uno dei due cenobi nisseni appartenenti all'ordine di San Benedetto, unitamente a quello femminile intitolato a Santa Croce – intentarono presso il tribunale del Sant'Ufficio una causa contro il renitente Antonio Moncada: essi pretendevano, infatti, di riscuotere i decorsi inesatti di una rendita di 200 onze che la defunta Maria Aragona, madre del principe, aveva assegnato con atto del 21 ottobre 1592 per la costruzione dello stesso monastero e per il mantenimento dei monaci, imponendola, in ragione dell'8%, sugli stati di Montalto e di Collesano¹⁸⁵. A sostegno dei propri diritti creditizi, i benedettini sottolinearono, da un lato, i vantaggi simbolici ed economici che la fondazione del monastero aveva arrecato allo stato di Caltanissetta¹⁸⁶; dall'altro, la natura pretestuosa del rifiuto opposto da Moncada a proseguire il saldo della rendita, a dispetto di un suo presunto iniziale consenso e *contentamento*, nonché dell'avvenuta

¹⁸³ La prima fu accordata da Carafa il 3 ottobre 1648 (Ascl, Ccrrss, Collegio gesuitico, b. 38, cc. 359r-v); la seconda di parte viceregia il 4 maggio 1649 (ivi, cc. 399r-v).

¹⁸⁴ Ivi, cc. 358v-359r.

¹⁸⁵ Asp, Am, b. 3863, cc. 17r-22r, *Responsiones pro don Ioanni Philippo de Gangi, priori monasterii Sante Flavie ordinis sancti Beneditti terre Caltanissette, contra don Antonium d'Aragona et Moncada principem Paternionis et duces Montis Alti*, 5 febbraio 1612 (Appendice, doc. 19). Ma si vedano anche le fonti (Ascl, Ccrrss, Monastero di Santa Flavia, bb.1, 2, 22) citate in R. Zaffuto Rovello, *Caltanissetta Fertilissima Civitas* cit., p. 225-226.

¹⁸⁶ «Stanti la fabrica et constructione del monasterio chiamato di Santa Flavia di l'ordine di san Benedetto, contrutto et edificato nella terra di Caltanixetta, detta terra è stata et è augumentata, decorata et ampliata e de più valore di scuti settimilia di più di quello che valiria se non ci fosse fabricato detto monasterio; il quale monasterio fa et è grande ornamento et decoro della detta terra et principato di Caltanixetta et, se detto stato e principato di Caltanixetta si avesse di vendere o comprare, si vendiria et compreria settimilia scuti di più per esserci un monasterio così grande et famoso come è quello di Santa Flavia di l'ordine di san Benedetto, stante che in una città e terra quante più chiesi, monasterii et fabbriche ci sono, tanto più viene ad essere decorata et ornata et di più gran valore» (Asp, Am, b. 3863, c. 19v).

successione nel possesso dei beni ipotecati dalla madre (il ducato di Montalto e la contea di Collesano, oggetto quest'ultima, negli ultimi anni, di significative miglitorie), cui si univano anche altre risorse facenti parte dell'eredità materna, come beni mobili e gioielli per un valore di oltre sessanta mila scudi e la residenza nissena.

In sua difesa, Antonio, oltre a rivendicare il fatto che la madre accese in vita soggiogazioni con smodata liberalità, in detrimento delle sostanze familiari¹⁸⁷, oppose alle deposizioni dei testimoni presentati dai benedettini¹⁸⁸ le repliche degli "inquilini" di Collesano¹⁸⁹. Questi, concordi nel valutare la sprovvedutezza della condotta economica di Maria Aragona, sottolinearono altresì il profondo stato debitorio che gravava sul patrimonio ereditato da Antonio e, segnatamente, sul ducato di Montalto, in base a una logica di deprezzamento delle risorse feudali – in particolare, di quelle che dovevano garantire le 200 onze annuali di rendita – che era funzionale a giustificare l'insolvenza del loro titolare e che, ad esempio, in relazione ai beni mobili e ai preziosi, li spinse a negare che il loro valore corrispondesse a quello indicato dai testimoni di parte avversa e, anzi, a riconoscere che esso non fu «sufficienti et abastante per le spese funerali che detto signor principe fece per la morte di detta signora princepsa». Tuttavia, secondo quanto dichiarato dai collesanesi, a invalidare le pretese benedettine non era soltanto l'impossibilità di trarre dai beni ipotecati il denaro necessario, ma anche, elemento forse ancor più dirimente, una precisa mancanza di volontà in tal senso da parte di Antonio Moncada – ostile fin dal principio all'edificazione del monastero, avviata tra l'altro prima che egli avesse raggiunto la maggiore età –, unita al fatto che già la stessa Maria Aragona aveva sospeso l'erogazione ai monaci benedettini della rendita annuale «per haverli da quelli usati mali apporti et ingratitude verso detta signora, dicendo haverli fatto molto favore in detrimento della casa sua et loro essere ingrati et sconoscenti».

Il procedimento si protrasse fino al 1617, allorché Antonio, «tamquam reedicator, restaurator, munificentissimus benefactor ac verus et legitimus dominus princepsque devotissimus», intervenne a ricomporre la frattura: egli decise, in sostanza, di riscattare la

¹⁸⁷ Uno dei capitoli presentati da Antonio Moncada recita quanto segue: «Donna Maria de Aragona et Moncata, principessa di Caltanixetta, al tempo della sua vita per insino alla sua morte si percipio li frutti, introiti et proventi delli stati di Calatanixetta, contato di Gulisano et delli Petralie Suprane et Suttane, principato di Paternò et altri stati, feghi et baronii delli quali detta signora principissa potia disporre a sua libera volontà. Detti frutti et proventi detta signora principessa si spesi in maggior parte per li suoi gusti et servitio, per lo che gravava detti stati per non pagare li suggiugatarii integramente, alli quali, per volerli dopo pagare li loro censi decorsi, suggiugò ad altri per lo capitale delli censi decorsi di tali suggiugationi [...] a diversi personi in più partiti, in virtù di diversi contratti subiugatorii, in gran detrimento et interesse di esso moderno principe, il quale si ritrova agravato sopra detti stati di tante subiugationi fatti per la sodisfatione delli censi decorsi di ditti subiugatarii. Per haverli ditta signora principessa percepto li frutti et introiti di ditti stati et non pagarse integramente a tutti li subiugatarii, se ritrova tanto gran malefitio e malfatto sopra detti stati per ditta signora principessa, li quali non bastano in una minima parte a compiere et satisfare li pretensi benefatti di alcuni pochi fabrici et altri sorti di benefatti che si pretendi esseri stati fatti per la parte contraria di ditta signora principessa nella baronia di Bilici, nello palazzo di loro habbitatione nella città di Calatanixetta et nello stato di Golisano [...]»; Asp, Am, b. 3583, cc. 265r-270v, *Exceptiones pro don Antonio d'Aragona et Moncata, duce Montis Alti e principe Paternionis et consortibus contra don Ioannem Philippum de Gangi, procuratorem monasterii Sancte Flavie, ordinis sancti Beneditti, terre Caltanixette*, n.d.

¹⁸⁸ Ivi, b. 3863, cc. 23r-78r, *Testes pro don Ioanni Philippo de Gangi, priore monasterii Sancte Flavie ordinis sancti Beneditti, terre Caltanixette contra don Antonium de Aragona et Moncata principem Paternionis et ducem Montis Alti*, febbraio 1612.

¹⁸⁹ Ivi, cc. 295r-301r, *Exceptiones pro inquilini status Golisani et consortibus contra priorem monasterii Sancte Flavie Caltanixette*, 5 luglio 1612.

rendita dovuta al monastero di Santa Flavia restituendo l'intero capitale di 2500 onze (6250 scudi) attraverso la cessione di diverse tenute situate nel territorio nisseno e, per il saldo degli interessi decorsi, assegnò ai monaci 1000 onze, in ragione di 100 onze l'anno per dieci anni, imposte su alcune gabelle feudali (macina, baglia, dogana); in cambio, i padri benedettini si impegnarono a celebrare messe di suffragio e «la sera dopo compieta fare ogni giorno memoria di ditto signor duca, pregando nostro Signore Idio nelli loro sacrificii et orationi per lo felice stato di ditto signor duca, conforme l'instituti soliti di osservare verso li fondatori di abbatie e monasterii, tanto in vita quanto in morte, in perpetuum, conforme si fa in Monreale per il re Guglielmo»¹⁹⁰. Il compromesso raggiunto con il monastero, pertanto, finì con il corroborare il ruolo attivo svolto dalla famiglia comitale nella fondazione di edifici ecclesiastici, ruolo che la lunga controversia aveva rischiato di adombrare e che adesso riceveva invece il tributo di un rito di profondo valore simbolico.

Tuttavia, l'impegno profuso nella costruzione di complessi religiosi e di strutture di carattere caritativo e assistenziale, come il nuovo ospedale¹⁹¹ o il reclusorio delle orfane¹⁹², non esauriva del tutto la capacità dei Moncada di occupare lo spazio religioso locale¹⁹³: a essi, infatti, competevano altresì alcuni benefici di giuspatronato, relativi in particolare alla normanna abbazia di Santo Spirito, appartenente ai canonici regolari di Sant'Agostino, e alla chiesa parrocchiale di Santa Maria La Nova, nella quale detenevano il diritto di presentazione dell'arciprete.

Quanto alla prima, essa rappresentava «la più antica di tutte le chiese esistenti»¹⁹⁴: fondata con ogni probabilità da Adelasia e dal conte Ruggero nel XII secolo e dotata di proventi e di feudi, tra cui il feudo Tragabia (dove nel XVII secolo risulta attestata la presenza di due mulini)¹⁹⁵, l'abbazia passò alla fine del Quattrocento sotto il patronato dei Moncada, secondo quanto disposto da una bolla papale che la concedeva di diritto al conte di Caltanissetta¹⁹⁶. Da allora l'abate iniziò a essere designato tra i membri cadetti della famiglia dei feudatari o, in alternativa, tra gli uomini gravitanti intorno a essa, come avvenne nel caso di Luigi de Los Cameros, già giudice deputato degli stati del principe di Paternò. Le competenze dell'abate si estendevano inoltre su alcune chiese suffraganee, come quella della Santissima Trinità, annessa alle carceri cittadine, e quella di San Leonardo¹⁹⁷.

Secondo Francesco Pulci, la chiesa di Santo Spirito fu la prima sede parrocchiale di Caltanissetta; tale ruolo fu assunto in seguito dalla chiesa di Santa Maria degli Angeli, il vecchio edificio normanno sotto il castello di Pietrarossa, e, quindi, tra il XVI e il XVII

¹⁹⁰ Il contratto fu stipulato presso il notaio Gabriele Imperiale in data 7 ottobre 1617; la relativa ratifica è in Ascl, Fn, Notaio Francesco Calà, b. 336, cc. 346r-350v, 23 ottobre 1617. Per un riscontro dei contenuti economici dell'accordo, si veda Ascl, Ccrrss, Monastero di Santa Flavia, b. 343, c. 439r, *Relazione del credito del monastero di Santa Flavia contro il duca di Montalto nella somma di onze 1000* (Appendice, doc. 21).

¹⁹¹ Cfr. R. Zaffuto Rovello, *Caltanissetta Fertilissima Civitas* cit., pp. 236-237.

¹⁹² Cfr. *ivi*, pp. 245-249.

¹⁹³ Secondo Rossella Cancila, «l'occupazione materiale dello spazio politico e dello spazio religioso» costituisce «la massima rappresentazione del potere del lignaggio aristocratico»: R. Cancila, *Gli occhi del principe* cit., p. 128.

¹⁹⁴ F. Pulci, *Lavori sulla storia ecclesiastica di Caltanissetta* cit., p. 265.

¹⁹⁵ Si veda, ad esempio, Ascl, Fn, Notaio Onofrio Milazzo, b. 692, fasc. 3, 24 febbraio 1637.

¹⁹⁶ Cfr. A. Sindoni, *Dal riformismo assolutistico al cattolicesimo sociale* cit., vol. I, p. 82.

¹⁹⁷ Il dato è ricavabile da un atto notarile del 1675, in virtù del quale i sacerdoti delle suddette chiese protestarono, insieme con l'intero organico dell'abbazia, la propria indipendenza dalla giurisdizione del vescovo agrigentino, che intendeva costringerli a sottoporsi a un censimento del loro patrimonio: Ascl, Fn, Notaio Bartolomeo Di Franco, b. 695, cc. 554r-v, 28 febbraio 1675.

secolo, dalla chiesa di Santa Maria La Nova, che si mantenne a lungo l'unica parrocchia del centro moncadiano¹⁹⁸, cui peraltro spettava la terza parte delle decime in origine riscosse dall'abbazia, delle quali due parti risultavano appannaggio del vescovo agrigentino per la prebenda del canonicato¹⁹⁹.

A partire dal 1653, l'arciprete iniziò a essere coadiuvato nell'esercizio della cura delle anime da una comunia, ossia da un collegio di sacerdoti incaricati di compiere gli uffici divini nella Chiesa Madre, in conformità ai capitoli della Cattedrale agrigentina, e di svolgere altri compiti pastorali all'interno della comunità²⁰⁰. L'impulso all'istituzione di questa particolare forma di organizzazione del clero – che nel corso del Settecento poté vantare l'elevazione a collegiata – fu dato dal diacono Francesco Caramanna, il quale, con testamento del 3 settembre 1648 (pubblicato, appunto, l'8 febbraio 1653), assegnò a tale scopo 51 onze di rendita, riservando ai suoi eredi il diritto di nominare dodici “comuner” (sei a vita e sei amovibili), più due assistenti, per i quali dispose un legato aggiuntivo di 3 onze²⁰¹: ciò che, per inciso, è interessante sottolineare, come prova di una significativa saldatura tra le vicende politico-economiche locali e la sfera ecclesiastica, è che la rendita destinata da Caramanna all'istituzione della comunia nissena era la stessa che il diacono aveva acquistato dall'università e che, a sua volta, questa aveva ottenuto dal feudatario in cambio della quinta parte dei comuni rilasciati in suo favore, salvo poi scegliere di rivenderla per fare fronte al saldo dei tributi statali.

Un ulteriore elemento di innovazione occorso nella vita religiosa nissena durante il XVII secolo fu l'introduzione, a partire dal 1625, di un nuovo santo patrono, san Michele Arcangelo, il cui culto trovò statuto proprio nella chiesa parrocchiale. Sotto questo profilo, le vicende del centro moncadiano riprodusero una tendenza comune anche ad altre città siciliane, dove, soprattutto nel Seicento, la scelta o, meglio, la “costruzione” del patrono costituì uno strumento utile per rinsaldare l'identità della comunità e l'unione dei suoi membri intorno a una figura celeste chiamata a ergersi a emblema della città, in modo da darle lustro e da sponsorizzarne l'immagine all'esterno²⁰². Alla base della scelta operata a Caltanissetta – che in fondo riproponeva, nobilitandolo, un culto, quello micaelico, radicato nel paese fin dal

¹⁹⁸ Cfr. F. Pulci, *Lavori sulla storia ecclesiastica di Caltanissetta* cit., pp. 119 sgg.; ma si veda anche R. Zaffuto Rovello, *Caltanissetta Fertilissima Civitas* cit., pp. 200-201. Sul fenomeno della monoparrocchialità, cfr. R. Manduca, *Le chiese lo spazio gli uomini* cit., pp. 47 sgg., che sottolinea come l'esistenza di una sola parrocchia, pure in una diocesi estesa come quella di Girgenti, fosse un tratto quasi esclusivo in diverse grosse terre feudali (p. 59).

¹⁹⁹ Cfr. F. Pulci, *Lavori sulla storia ecclesiastica di Caltanissetta* cit., p. 122. Sui diritti di riscossione delle decime insorsero tensioni che, come vedremo, opposero il vescovo non solo ai feudatari, ma anche ai rappresentati nisseni dell'ordine dei gesuiti.

²⁰⁰ Cfr. A. Longhitano, *La “comunia” nell'aria nissena: modello giuridico e finalità pastorali*, «Synaxis», n. 15 (1997), pp. 283-310.

²⁰¹ Cfr. F. Pulci, *Lavori sulla storia ecclesiastica di Caltanissetta* cit., pp. 147, 186; A. Sindoni, *Dal riformismo assolutistico al cattolicesimo sociale* cit., vol. I, pp. 117-118; C. Scarlata, *Santa Maria La Nova* cit., p. 46. Tra il 1667 e il 1694, su iniziativa di don Giacomo Lunetta e del sacerdote Mariano Salerno, furono aggiunti altri cinque comuneri.

²⁰² Tra gli altri, si pensi ai casi studiati per le città di Palermo (S. Cabibbo, *Santa Rosalia tra terra e cielo. Storia, rituali, linguaggi di un culto barocco*, Sellerio, Palermo, 2004), Catania (L. Scalisi, *Un mito conteso. Il culto di Sant'Agata tra Catania e Palermo nel Seicento*, in F. Benigno, N. Bazzano (a cura di), *Uso e reinvenzione dell'antico nella politica di età moderna (secoli XVI-XIX)*, Lacaita, Manduria-Bari-Roma, 2006, pp. 139-159), Siracusa (F.F. Gallo, *Siracusa barocca* cit., pp. 167 sgg.), Castelvetro (R. Cancila, *Gli occhi del principe* cit., pp. 131-133). Per un approccio più ampio, si veda G. Fiume (a cura di), *Il santo patrono e la città. San Benedetto il Moro: culti, devozioni, strategie di età moderna*, Marsilio, Venezia, 2000.

secolo XVI e probabilmente introdotto in virtù del tradizionale ruolo di protezione attribuito all'angelo biblico nei confronti dei mercanti e di tutti coloro che usavano la bilancia²⁰³ – vi fu un miracolo testimoniato da un frate cappuccino, Francesco Giarratana: questi, l'8 maggio 1625, dichiarò di aver visto l'arcangelo impedire a un appestato (di cui in seguito fu rinvenuto il cadavere) l'accesso alla città, che in tal modo poté essere preservata dalla diffusione della pestilenza²⁰⁴. L'episodio assume interesse soprattutto per il dato dell'estrazione del religioso che assistette al miracolo, che non appare del tutto neutrale: egli, infatti, apparteneva all'ordine che era il più vicino, insieme a quello gesuita, ai favori della famiglia dei feudatari – un membro della quale, Aloisia Luna, si era addirittura guadagnata in vita il «titolo antonomastico» di «Madre de i Capuccini»²⁰⁵ – e che, inoltre, vantava rispetto agli altri una venerazione particolare per gli angeli, al punto che la statua di san Michele che fu collocata all'interno della Chiesa Madre dopo il 1625 pare fosse stata commissionata dai cappuccini nisseni prima di quella data²⁰⁶. Il nuovo culto patronale fu dunque deliberatamente sponsorizzato dall'ordine cappuccino, che da esso trasse la conferma definitiva del proprio prestigio in seno alla comunità: del resto, l'affermazione di un santo rispetto a un altro non era giustificabile soltanto in rapporto a logiche devozionali, ma anche a dinamiche più “profane” volte a consolidare il ruolo dei gruppi e delle istituzioni che ne erano stati i promotori²⁰⁷.

In occasione della festa del patrono (29 settembre), a Caltanissetta si teneva ogni anno una fiera della durata di circa quindici giorni, le cui origini in effetti risalgono già agli inizi del Cinquecento²⁰⁸. La gestione dell'evento e l'appalto delle logge ai mercanti erano di competenza di un gabbelloto, che se ne aggiudicava l'incarico con asta pubblica indetta dalla secrezia, la quale in cambio riscuoteva in media ogni anno tra le dieci e le venti onze circa²⁰⁹. Spettava ai giurati, invece, organizzare le processioni, i palii e i giochi di fuoco che caratterizzavano la festa vera e propria, la cui spesa, posta a carico dei bilanci dell'università, fu ridotta da 80 a 40 onze nel 1651²¹⁰ ed elevata, nel 1664, con uno stanziamento aggiuntivo di altre 6 onze, necessario, secondo il governatore Stefano Riggio che lo accordò, a pagare le luminarie destinate alla processione notturna²¹¹.

Al di là dei suoi contenuti specificamente religiosi, la ricorrenza patronale era senza dubbio un'occasione di confronto tra le autorità cittadine che erano chiamate a coordinarne in gran parte l'organizzazione e quelle ecclesiastiche che ne curavano invece gli aspetti devozionali, confronto che in alcuni casi poteva assumere i tratti di una netta contrapposizione per la difesa delle rispettive prerogative. Ad esempio, nel 1674, l'arciprete Vincenzo Sammarco avanzò la pretesa di officiare personalmente i vesperi e la messa cantata la sera della vigilia, costringendo i giurati, «pro non disturbando festivitatem predittam ob multum

²⁰³ Cfr. R. Zaffuto Rovello, *Caltanissetta Fertilissima Civitas* cit., p. 219.

²⁰⁴ Cfr. Ead., *Storia di Caltanissetta* cit., p. 67.

²⁰⁵ G.A. Della Lengueglia, *Ritratti della Prosapia* cit., vol. I, p. 582.

²⁰⁶ Cfr. R. Zaffuto Rovello, *Caltanissetta Fertilissima Civitas* cit., pp. 219-220.

²⁰⁷ Cfr. R. Cancila, *Gli occhi del principe* cit., p. 133.

²⁰⁸ Asp, Am, b. 184, cc. 205r-210v, *Capitoli della fiera di Caltanissetta stabiliti dalli singoli*, 10 luglio 1502 (Appendice, doc. 4).

²⁰⁹ Si veda ad esempio Ascl, Fn, Notaio Arcangelo La Mammana, b. 643, cc. 6r-7r, *Capitoli della gabella della fiera*, 31 agosto 1643 (Appendice, doc. 79).

²¹⁰ Ascl, As, Ci, b. 22, cc. 9v-11v, 1 marzo 1651. Solo due anni più tardi, i conti registrarono però già uno sfioramento di oltre 3 onze rispetto alla somma stanziata dalla *ritassa* del principe di Paternò: ivi, b. 326, cc. 46r-v, 1653.

²¹¹ Ivi, b. 82, c. 517r, *Lettera di don Stefano Riggio ai giurati di Caltanissetta*, Caltanissetta, 10 dicembre 1664.

concursum personarum esterarum et pro non dando scandalo tam civibus huius civitatis preditte quam esteris», a ingiungergli preventivamente il divieto di arrogarsi un simile privilegio, che al contrario, secondo consuetudine, era riservato al loro cappellano²¹².

Lo spazio cittadino in quanto spazio rituale tende a configurarsi, pertanto, come una sorta di palcoscenico in cui poteri eterogenei esibiscono se stessi, misurando i propri reciproci confini e definendo il proprio livello di autorevolezza e di prestigio²¹³. Il potenziale conflittuale insito in simili meccanismi, di cui la citata ingiunzione dei giurati contro l'arciprete nisseno costituisce un esempio legato a logiche squisitamente interne, si manifestò con ogni evidenza allorché, intorno alla metà del secolo, gli attori coinvolti furono il feudatario, Luigi Guglielmo Moncada, e il vescovo agrigentino, monsignor Francesco Traina, per i quali quelle logiche interne rappresentarono il mero pretesto per esprimere una rivalità la cui portata fu certamente più ampia.

2.2 I rapporti con la corte vescovile di Girgenti: scontro tra poteri laici e poteri ecclesiastici sotto il "regno" di monsignor Francesco Traina

La diocesi di Agrigento, di cui Caltanissetta faceva parte, costituiva una vasta circoscrizione ecclesiastica che, nel 1645, contava 52 curazie perpetue e oltre duecentomila anime²¹⁴. Dal 24 marzo 1627 ne divenne titolare il palermitano Francesco Traina – già regio cappellano di Filippo III e del suo successore Filippo IV, nonché "vicario generale" del viceré – che la mantenne fino alla morte, avvenuta il 5 agosto 1651²¹⁵. Figura controversa, oggetto di giudizi divergenti²¹⁶, intesi ora a demonizzarne la figura di avido speculatore o, per dirla con Giuseppe Giarrizzo, di «mercante, gabelliere, usuraio»²¹⁷, ora a evidenziare gli aspetti positivi del suo operato, quali la convocazione del sinodo diocesano del 1630, l'abbellimento del duomo agrigentino e la fondazione del Monte di pietà²¹⁸, monsignor Traina si trovò, nel corso del suo mandato, al centro di contrasti giurisdizionali in cui, di fatto, può leggersi il riflesso di una più generale conflittualità tra Chiesa e potere laico, che connotò le vicende isolate durante l'intera età moderna²¹⁹. Tale conflittualità era acuita, in fondo, dalla natura particolare del rapporto tra la monarchia e la sede papale, che nell'isola si fondava sul privilegio della Legazia apostolica: questo, concesso nel 1098 da papa Urbano II con la bolla *Quia propter prudentiam tuam*, conferiva ai re di Sicilia la qualifica di *legati a latere* del pontefice e il

²¹² Ascl, Fn, Notaio Bartolomeo Di Franco, b. 695, cc. 149r-v, 28 settembre 1674.

²¹³ Su questi temi cfr. M.A. Visceglia, *Rituali religiosi e gerarchie politiche a Napoli in età moderna*, in P. Macry, A. Massafra (a cura di), *Fra storia e storiografia. Scritti in onore di Pasquale Villani*, il Mulino, Bologna, 1994, pp. 587-620; M.A. Visceglia, *La città rituale: Roma e le sue cerimonie in età moderna*, Viella, Roma, 2002.

²¹⁴ Cfr. R. Manduca, *Le chiese lo spazio gli uomini* cit., p. 171.

²¹⁵ Cfr. il ritratto del vescovo in D. De Gregorio, *La Chiesa agrigentina. Notizie storiche*, Siculgrafica, Agrigento, 1997, vol. II, pp. 175-221.

²¹⁶ Cfr. *ivi*, pp. 175-176, 196.

²¹⁷ G. Giarrizzo, *La Sicilia dal Cinquecento all'Unità d'Italia* cit., p. 313.

²¹⁸ Cfr. R. Pirri, *Sicilia Sacra disquisitionibus et notis illustrata*, Palermo, 1733 (rist. an., Forni, Bologna, 1987), vol. I, p. 723.

²¹⁹ Cfr. M. Tedeschi, *Strutture ecclesiastiche e vita religiosa*, in R. Romeo (dir.), *Storia della Sicilia* cit., vol. VII, pp. 57-63.

potere di esercitare importanti diritti *circa sacra*²²⁰, tra i quali quello di giudicare, mediante il tribunale della Regia Monarchia, le cause del foro ecclesiastico che altrove comportavano il diritto di appello alla Santa Sede²²¹ e quello, appunto, di nominare i vescovi, i quali, sulla carta, dovevano rappresentare «un importante anello di congiunzione nelle relazioni tra Madrid e Roma, uno strumento essenziale della politica internazionale della monarchia»²²².

La scelta del titolare della diocesi rispondeva, dunque, a logiche in parte indipendenti dalla valutazione esclusiva delle sue doti spirituali e attente, piuttosto, a valorizzarne il grado di affidabilità rispetto agli interessi della Corona e, soprattutto nei momenti di crisi politica internazionale, la capacità di rapportarsi proficuamente con le *élites* di governo locale²²³. D'altra parte, il clima post-tridentino influi nell'orientare le condotte dei vescovi verso una generale tendenza alla riaffermazione della propria autorità spirituale contro i numerosi nuclei di resistenza e di autonomia esistenti nei loro territori di competenza²²⁴, col risultato di inasprire in molti casi le relazioni sia con i poteri laici, poco disposti ad ammettere ingerenze di parte ecclesiastica nei loro affari giurisdizionali, sia con gli altri organismi religiosi.

Nel caso di Caltanissetta, ad esempio, monsignor Traina dovette fin dai primi mesi del suo episcopato fronteggiare l'ostilità dei benedettini, che si dichiaravano esenti *de iure* dalla sua giurisdizione in quanto legati da vincoli prioritari di obbedienza ai loro superiori²²⁵, e quella dei gesuiti, che pochi giorni prima del suo insediamento avevano ottenuto una sentenza di esenzione per il saldo dei diritti di decima dovuti per la prebenda del canonicato²²⁶. In particolare, come si è già avuto modo di segnalare, tali diritti risultavano dallo smembramento, operato da Federico II, delle decime competenti in origine all'abbazia di Santo Spirito, che furono per due terzi attribuite al terzo canonico agrigentino e per un terzo concesse in dotazione alla parrocchia nissena, ovvero al suo arciprete. Intorno alla metà del secolo, Traina rivendicò come di sua pertinenza anche la cosiddetta terziaria delle decime, suscitando l'opposizione di Luigi Guglielmo Moncada, che sulla nomina arcipretale vantava il

²²⁰ Cfr. G. Catalano, *Studi sulla Legazia apostolica di Sicilia*, Parallelo 38, Reggio Calabria, 1973; S. Vacca (a cura di), *La legazia apostolica. Chiesa, potere e società in Sicilia in età medievale e moderna*, Sciascia, Caltanissetta-Roma, 2000.

²²¹ «Il tribunale funzionava come magistratura d'appello per tutti i giudizi (civili, penali, disciplinari, matrimoniali, beneficiari, di asilo, "mixti fori") svoltisi prima innanzi ai tribunali vescovili e arcivescovili e poi del metropolitano e per i giudizi pronunziati dai delegati apostolici e dai giudici conservatori competenti per le cause civili dei regolari; ed esaminava, sempre in seconda istanza, tutte le cause civili e criminali degli organi militari che godevano del privilegio del foro. Il tribunale poteva inoltre ordinare la "restitutio in integrum", avocare a sé, "omissis ordinariis", tutte le cause ecclesiastiche per "viam saltus" e cassare, su istanza delle parti, qualsiasi provvedimento delle autorità ecclesiastiche; infine, giudicava in primo grado gli ecclesiastici "exempti", cioè sottoposti alla diretta giurisdizione della S. Sede, e quindi anche i vescovi, e i reati commessi dai regolari fuori dal chiostro»; M. Tedeschi, *Strutture ecclesiastiche e vita religiosa* cit., p. 58.

²²² F.F. Gallo, *Siracusa barocca* cit., p. 188.

²²³ Cfr. *ivi*, pp. 188-189.

²²⁴ Cfr. R. Po-chia Hsia, *La Controriforma* cit., pp. 149-156; ma si veda anche A. Carrino, *Monopoli fra Cinque e Seicento* cit., p. 310.

²²⁵ Cfr. D. De Gregorio, *La Chiesa agrigentina* cit., p. 180.

²²⁶ Ascl, Ccrrss, Collegio gesuitico, b. 43, f. 122, *Sententia de exemptione decimarum pro Collegio Societatis Iesus Caltanissette*, 22 marzo 1627. L'esenzione risultava legittimata in virtù di tre privilegi papali, di cui uno concesso nel 1549 da Paolo III, che dispensava i gesuiti nisseni dal pagamento di decime su case, terreni e orti in loro possesso; un altro concesso nel 1561 da Pio IV che, di fatto, ratificava il primo; l'ultimo concesso da Gregorio XIII nel 1578, che confermava le precedenti disposizioni in deroga alle risoluzioni di Innocenzo IV «*edite in capitulo nuper de decimis, in quo declaratur de quibus prediis exemptis a decimis non solvendis sunt exempti et de quibus debent solvere decimos non obstante exemptione*»: Ascl, Ccrrss, Collegio gesuitico, b. 43, f. 186, *Allegationes pro iure decime ecclesie*, n.d.

giuspatronato: nel procedimento giudiziario che ne derivò, il vescovo di Girgenti si trovò tuttavia ad avere la peggio, nonostante l'esibizione in sede processuale di un documento (invero, dalla controversa autenticità) deputato a dimostrare in modo infallibile l'impossibilità di assegnare le decime «in suo pregiudizio» alla chiesa nissena²²⁷.

L'antagonismo tra Luigi Guglielmo e monsignor Traina, in realtà, aveva già maturato a quel punto un corso quantomeno decennale, che affondava le sue radici negli anni della presidenza del regno del principe di Paternò. Questi, nel 1636, si era premurato infatti di rendere esecutivi alcuni ordini regi trasmessi con lettere del 20 settembre 1635, in virtù dei quali venivano sollecitati adeguati provvedimenti contro l'uso del vescovo di Girgenti di mantenere un elevato (*mucho*) numero di ufficiali, ai quali lo stesso consentiva di godere in modo indiscriminato del privilegio del foro ecclesiastico in ogni genere di causa – «assi civiles como criminales» –, in pregiudizio della giurisdizione regia, e di portare armi “offensive e difensive”, in dispregio delle sanzioni previste in materia dalle prammatiche²²⁸. Nei mesi successivi, Moncada seguì a rappresentare la condotta di Traina come una minaccia alle prerogative regie, determinando l'invio da parte di Filippo IV di preoccupati moniti volti a disporre un contenimento degli abusi del vescovo. Ad esempio, nel 1638, il sovrano spagnolo scrisse al presidente per ordinare che

al obispo no se le deve en ninguna manera permitir que atropelle la iurisdicion real, como dezis lo haze, y anzi ponduis el cuidado que conviene y que de vos s'espera para mantenerla, de manera que este prelado no lo turbe y para esto viareis de los remedios que hos parazieren mas oportunos y convenientes, tambien os encargo mucho que pongis toda atencion en que se conserve sin disminucion la iurisdicion del Tribunal de la Monarquia, pues sabeis de la importancia que es en este reyno²²⁹.

Del resto, ad avvalorare il quadro a tinte fosche tratteggiato da Luigi Guglielmo furono, nello stesso anno, le istanze inoltrate dai giurati agrigentini, che ebbero il risultato di attirare l'atteggiamento censorio del monarca sulla «scandalosa vida» di Traina, sulla «vexacion de los pueblos que le estan sugetos y las estorciones, corruptelas y agravios contra mi vassallos», compiute «con notables preiucios de mi iurisdicion real»²³⁰: tali istanze, in fondo, rappresentavano la prefigurazione di uno scontro che avrebbe raggiunto il suo culmine (pur con sporadici momenti di tregua) nel biennio 1647-48, allorché gli ufficiali agrigentini denunciarono apertamente le pesanti ingerenze del loro vescovo nell'amministrazione cittadina e i suoi tentativi di turbare l'ordine pubblico sobillando la popolazione contro i gentiluomini locali²³¹.

²²⁷ Il procedimento ebbe luogo nel 1646: cfr. F. Pulci, *Lavori sulla storia ecclesiastica di Caltanissetta* cit., pp. 123-124.

²²⁸ Asp, Rc, b. 664, cc. 174r-175v, *Exequatoria regiarum literarum pro Curia sopra diversi capitoli del vescovo di Girgenti*, 20 febbraio 1636 (Appendice, doc. 55). La missiva del sovrano anticipa il tenore delle accuse che nel 1647, nel clima di tensione tra vescovo e ceto amministrativo agrigentino che gli episodi di rivolta contribuirono a esacerbare, il giudice criminale e civile di Girgenti mosse ai danni di Traina, denunciando al viceré Los Veles il numero eccessivo degli *herari* della Gran Corte vescovile, di cui molti non esercitavano la carica, avendola assunta solo per sottrarsi alla giustizia ordinaria: cfr. D. Palermo, *Rivolte e conflitti a Girgenti nel biennio 1647-48*, «Mediterranea - ricerche storiche», n. 13 (2008), p. 308n; Id., *Sicilia 1647* cit., p. 319n.

²²⁹ Ivi, b. 673, cc. 90r-91v, *Exequatoria regie litteris attorno l'eccessi del vescovo di Girgenti*, 18 gennaio 1640 (Appendice, doc. 70).

²³⁰ *Ibidem*.

²³¹ Cfr. D. Palermo, *Rivolte e conflitti a Girgenti nel biennio 1647-48* cit., pp. 307-309; Id., *Sicilia 1647* cit., pp. 319-320. In un certo senso, la contaminazione tra le due sfere, religiosa e laica, che Traina era accusato di

Per quanto attiene all'ambito dei rapporti tra il principe di Paternò e monsignor Traina, il momento di massima rottura coincide con il periodo immediatamente successivo allo scadere del mandato di governo del primo sull'isola. Il motivo delle tensioni riguardò, nello specifico, la contesa per la nomina dell'arciprete nisseno: l'ultimo, don Filippo Mastrosimone, era morto infatti l'8 gennaio 1639, dopo circa 36 anni di "parrocato"²³², lasciando a Luigi Guglielmo l'onere di nominare il successore. Il principe, tuttavia, deciso probabilmente a vagliare con attenzione i candidati, alla luce anche del fatto che per la prima volta si trovava a esercitare lo «*ius presentandi et nominandi dignitatem archipresbiteratus*», di cui i suoi predecessori avevano goduto a Caltanissetta «*ab antiquo tempore de quo non est memoria*», chiese e ottenne dal soglio pontificio che gli venisse accordata per la nomina una dilazione di quattro mesi, ufficializzata mediante la promulgazione di due bolle papali, rispettivamente, dell'aprile e del giugno 1639.

Monsignor Traina, «*uti inimicus dicti excellentissimi principis ita declaratus*», approfittando verosimilmente dell'esitazione del patrono, tentò di appellarsi alla *Sancta Sede Apostolica* per «*inquietare et perturbare dictum excellentissimum principem in possessione iuris patronatus predicti*»; a tutela dei propri diritti, Luigi Guglielmo – che il 27 agosto aveva designato il nuovo arciprete nella persona dell'*utriusque iuris doctor* don Girolamo La Mammana, già vicario foraneo e procuratore apostolico dei frati minori francescani²³³ – reagì facendo ricorso alla stessa Santa Sede e ottenendo, il 24 settembre, una bolla dell'*auditor camere* Ottaviano Roggio, nella quale si diffidava il vescovo agrigentino dall'ingerirsi nelle competenze del feudatario nisseno²³⁴.

In seguito, nel dicembre dello stesso anno, «*attentis gravibus inimicitiis inter venerabilem [...] episcopum agrigentinum et prefatum Aloisium*», papa Urbano VIII incaricò l'arcivescovo di Monreale, «*quod [...] vicinior existat*», di appurare la legittimità del giuspatronato e l'idoneità del candidato designato alla successione²³⁵. Allo stato presente

incoraggiare a proprio vantaggio fu coronata, nel novembre del 1648, dall'acquisto della città di Girgenti (unitamente a quella di Licata) da parte dello stesso vescovo, che ne dispose la restituzione al demanio dopo la sua morte: cfr. D. De Gregorio, *La Chiesa agrigentina* cit., pp. 200-202.

²³² Cfr. F. Pulci, *Lavori sulla storia ecclesiastica di Caltanissetta* cit., pp. 143-146.

²³³ Ivi, p. 146.

²³⁴ Asp, Am, b. 3062, cc. 277r-283r, *Lettere esecutoriali di lettere apostoliche*, 10 febbraio 1640 (Appendice, doc. 71): l'atto, che ci consente di ricostruire in parte la vicenda, contiene l'esecutoria viceregia delle bolle emanate nel 1639, sollecitata da Giovanni Francesco (de) Noto, procuratore del principe di Paternò, a don Giacomo Corsetto, avvocato fiscale della Regia Gran Corte e del Real Patrimonio, in virtù di una supplica del 27 gennaio 1640. Traina non era nuovo a procedimenti segnati dal coinvolgimento diretto della Santa Sede: nel 1631, infatti, venne convocato dal pontefice per difendersi dall'accusa di avere abusato della giurisdizione ecclesiastica nei centri di Giuliana e di Cammarata. L'assoluzione che ne conseguì suscitò il rammarico di Filippo IV, che avviò una lunga controversia con il vescovo per la tutela delle sue prerogative. Cfr. D. De Gregorio, *La Chiesa agrigentina* cit., pp. 182-184.

²³⁵ Asp, Am, b. 3489, cc. 31r-32v, *Lettera della conferenza di archiprete di Caltanissetta in persona di don Geronimo Mammana*, 12 giugno 1640 (Appendice, doc. 72). Nel luglio 1640, furono raccolte le deposizioni di alcuni nisseni favorevoli alla causa del principe (ivi, cc. 97r-105r, *Testes pro don Hieronimo La Mammana, archipresbitero Caltanissette, electo ab excellentissimo domino don Aloisio Moncada principe et duce*, 16 luglio 1640). Uno di essi, Michele (de) Gangi, per dieci anni sacrestano della Chiesa maggiore di Caltanissetta e guardarobiere di casa Moncada, testimoniò che «*il beneficio dell'arciprestato della città di Calatanixetta, fundato nella Chiesa maggiore di essa chiamata Santa Maria, sopra la porta della quale sa esso testimonio e ha visto che vi sonno stati et al presente vi sonno l'armi delli eccellentissimi predecessori del detto signor principe et, secondo, have inteso esso testimonio che detti armi li foro posti sopra la porta di detta chiesa vecchia dal tempo che detta chiesa fu fabricata [...] sempre e continuamente li signori conti di Calatanixetta predecessori di esso signor prencipe ha inteso et visto esso testimonio che hanno provisto, eletto e presentato l'officio e beneficio di*

degli studi, non disponiamo di fonti dirette che ci consentano di ricostruire con certezza l'esito del procedimento. Secondo Francesco Pulci, tuttavia, La Mammana rimase al timone della parrocchia nissena per un decennio²³⁶, trascorso il quale, forse per motivi di salute, decise di ritirarsi in una sua tenuta in contrada Santo Spirito (luogo del rinvenimento, nel 1660, di un'effigie miracolosa del Crocifisso), dove morì ottantaquattrenne nel 1669; il suo successore, Placido Saporito, entrò in carica nel 1651²³⁷.

Una nuova fase di tensioni, che vide il conflitto tra feudatario e vescovo per la salvaguardia delle rispettive prerogative proiettarsi sugli equilibri religiosi del centro nisseno fino a turbarli gravemente, ebbe come fattore scatenante la questione della designazione dei predicatori da destinarsi alla Matrice per il periodo quaresimale. Un difetto di comprensione da parte dei giurati²³⁸ comportò infatti, nel 1646, la nomina simultanea di un predicatore cappuccino da parte loro e di uno gesuita da parte del principe di Paternò. Al fine di ovviare al fraintendimento, don Cesare Moncada assegnò il cappuccino a una qualsiasi chiesa «discosta della Matrice», con particolare riferimento a quelle di San Domenico, di Sant'Antonino e di Santa Maria di Gesù, «in modo tale che non venghi a levarsi l'audienza ad essa Chiesa Maggiore», riservata, appunto, al predicatore gesuita di nomina feudale²³⁹. Monsignor Traina, tuttavia, intenzionato a imporre la propria autorità in materia, si affrettò a ratificare, sotto la pena dell'interdetto, la nomina del predicatore cappuccino, «non obstante altra electione»²⁴⁰; contestualmente, inoltre, redarguì il rettore del collegio nisseno, padre Vincenzo Romano, per avere consentito al gesuita Nicolò Cardì di predicare «dal principio di Quaresima» senza l'autorizzazione vescovile e, per di più, nella chiesa di Sant'Agata annessa al collegio, nonostante la «consuetudine che non si possa predicare in nessuna chiesa fuori che nella Matrice il primo giorno di Quaresima»²⁴¹.

Il 27 febbraio, il tribunale della Regia Monarchia, chiamato a dirimere la controversia, nominò come giudice delegato il capitano nisseno in carica, Francesco Franco Ayala, personaggio molto vicino alla corte del principe di Paternò, il quale si pronunciò in favore della predicazione del gesuita nella Matrice, dichiarando nullo l'eventuale interdetto del

arciprete di ditta ecclesia maggiore, come veri signori e padroni di ditta chiesa, e che hanno havuto et hanno in essa il ius patronatus»; il tutto con il benessere dei passati vescovi della diocesi di Girgenti.

²³⁶ Fu lui, l'8 gennaio 1648, a certificare la morte di 1685 nisseni avvenuta tra i mesi di settembre e di dicembre del 1647: Asp, Trp, b. 1039, c. 231r, citato in D. Palermo, *Sicilia 1647* cit., p. 158n.

²³⁷ Cfr. F. Pulci, *Lavori sulla storia ecclesiastica di Caltanissetta* cit., pp. 146-147.

²³⁸ Nell'autunno del 1645, il governatore Cesare Moncada annunciò l'intenzione del principe di Paternò di assegnare un predicatore quaresimale appartenente all'ordine gesuita nei centri di Bivona e di Caltanissetta, «volendo che li predicatori in esse sue città e terre siano riformati o della Compagnia di Gesù» (Ascl, As, Ci, b. 18, cc. 6v-7r, *Littere del signor prencipe di Calvaruso circa l'elezione di predicatore*, Palermo, 9 novembre 1645). Quasi subito, però, lo stesso governatore dovette correggere una errata interpretazione della comunicazione da parte dei giurati, i quali ne avevano tratto una sollecitazione a nominare un padre predicatore riformato (ivi, c. 15r, *Littere circa li predicatori*, Palermo, 25 novembre 1645).

²³⁹ Ivi, b. 107, c. 79r, *Lettera di don Cesare Moncada ai giurati di Caltanissetta*, Palermo, 12 febbraio 1646 (Appendice, doc. 96).

²⁴⁰ Ascl, Ccrrss, Collegio gesuitico, b. 43, c. 198, *Lettera di padre Vincenzo Romano*, Caltanissetta, 14 febbraio 1646 (Appendice, doc. 97). Uno scontro analogo avvenne intorno al 1619 a Siracusa, dove il vescovo Paolo Faraone scomunicò pubblicamente il senato per i contrasti insorti intorno all'elezione del predicatore quaresimale nella chiesa domenicana, che il senato riteneva spettargli di diritto: cfr. F.F. Gallo, *Siracusa barocca* cit., pp. 190-191.

²⁴¹ Ascl, Ccrrss, Collegio gesuitico, b. 43, c. 206r, *Lettera del canonico agrigentino don Cesare Malacrida a don Vincenzo Romano*, 20 febbraio 1646 (Appendice, doc. 98).

vescovo²⁴². Ciò, in effetti, non riuscì a fugare del tutto le esitazioni di Romano, convinto ormai dell'inopportunità del provvedimento, «tanto più che la gente ignorante, che non crede la monarchia haver levato ogni impedimento e che la predica, etiam stante l'interdetto, non è proibita, non vi va»²⁴³.

Lo sviluppo della vicenda si svolse senza che i giurati – alla cui sprovvedutezza doveva essere imputata principalmente la responsabilità dello scontro giurisdizionale insorto – si pronunciasse in alcun senso. Tale silenzio non mancò, del resto, di incorrere nel biasimo del governatore, che con queste parole si rivolse loro nella primavera del 1646:

Restiamo mal soddisfatti da voi per quello ha occorso nella differenza di predicatori in questa Quaresima, havendosi possuto remediare con li termini habili e quello non s'habbi fatto né compito, con l'obbligo tenete di defendere e mantenere la giuridittione di Sua Eccellenza, sapendo quanto sia stimata, ma ancora col loro silentio han dato addito che quella si sia d'altri defraudata, sicome si ha riconosciuto per le cose sussequenti, ancorché ci habbii posto mani il Tribunale della Regia Monarchia a defender l'evidenti ragioni e giuridittione di Sua Eccellenza più clari del sole, che da per loro si delucidano. E così meriteressivo non solo repressionsi, ma li castighi che sogliono darsi dalli padroni alli sudditi in somigliante taciturnità, come non si mancherà dalle risposte che ne verranno sopra questa materia da Sardegna [dove Luigi Guglielmo Moncada esercitava all'epoca la carica di viceré; ndr]; e fratanto da noi non si tralascerà di farse quello è di dovere²⁴⁴.

In definitiva, l'intervento di Cesare Moncada riassume efficacemente il nucleo centrale del conflitto, fondato su elementi di ordine eminentemente giurisdizionale, evidenziando al contempo il ruolo decisivo della Regia Monarchia nel legittimare le ragioni del feudatario contro le pretese vescovili. Del resto, in questa fase, il tribunale siciliano deputato alla tutela delle prerogative legaziali del monarca aveva assunto ormai in modo netto i connotati di un istituto arbitrale sbilanciato a favore dello Stato, di uno strumento regio al servizio del progetto assolutistico di sottomissione della Chiesa al potere politico. In seguito, le conseguenze di tale progetto non tarderanno a rivelare i loro effetti deflagranti nell'isola: ne saranno prova infatti, nella prima metà del XVIII secolo, le vicende legate alla controversia liparitana, suggellate dalla stipulazione di un compromesso «nel quale l'uso sapiente di un linguaggio nuovo non impedi che tutto continuasse come prima»²⁴⁵.


²⁴² Ivi, cc. 201r-v, *Ordine di don Francesco Franco Aiala*, 7 marzo 1646.

²⁴³ Ivi, cc. 207r-208r, *Supplica di padre Vincenzo Romano*, 26 marzo 1646 (Appendice, doc. 100).


²⁴⁴ Ascl, As, Ci, b. 107, c. 83r, *Lettera di don Cesare Moncada ai giurati di Caltanissetta*, Palermo, 9 marzo 1646 (Appendice, doc. 99).

²⁴⁵ A. Longhitano, *Il tribunale di Regia Monarchia: governo della Chiesa e controversie giurisdizionaliste nel Settecento*, in S. Vacca (a cura di), *La Legazia Apostolica* cit., pp. 167-197.

Tav. 3 - Albero genealogico di Vincenzo Filippazzo (secc. XVI-XVII)



Tav. 4 - Albero genealogico di Giuseppe Aronica (secc. XVII-XVIII)



APPENDICE DOCUMENTARIA

Doc. 1 - Asp, Am, b. 184, cc. 103r-112r.

Capitoli dell'università di Caltanissetta concessi dal conte di Caltanissetta, 27 novembre 1486.

Item la ditta universitati di Caltanissetta supplica vostra signoria si digni providiri et como et divi per lo quartuchio di lo vino non pozza valiri manco di dinari sei et a la plui prezzo non pozza valiri plui di dinari dudichi per quartuccio, dummodo chi lu quartuccio sia di la misura è a lo presenti et cui controvenissi a la forma di lo presenti capitulo fussi in pena di onze 4, di li quali la Curti pozza consequitari onze 2 et onze 2 a lo gabelloto. Denunciandoci, si altro denunciirà, li detti onze 2 competenti a detto gabelloto si divida cun lo denuncianti.

Placet illustri domino comiti.

Item la ditta universitati supplica vostra signoria si degni comandari di ogni uno habitaturi di la terra di Caltanixetta pozza vindiri vino a lanchella et a minuto etiam tabernari et, per raxuni di la ditta gabella, lo gabelloto non pozza aviri chiui di menzo quatturcio per lanchella a lo grosso et a lo minuto pozza aviri quartuchi dui per lanchella. Ita chi nessuna persuna pozza né digia vindiri vino senza licenza di lo gabelloto di detta gabella et, controvenendo, siano in la pena di onze 4 modo quo supra da dividersi.

Placet illustri domino comiti.

Item cui accaptassi vino a lanchella et poi cun altri persuni si partissi ditto vino in li loro casi sia in la pena predicta modo quo supra dividenda.

Item la ditta universitati supplica vostra signoria chi, per observarisi la iustizia equalmenti, nixuna persona, tanto burgisi como tabernaro, non pozza mettiri a mani una butti di vino per vindiri a minuto né in grosso che prima non hagia licenza di detto gabelloto e, volendo vindiri ad minuto, lo ditto gabelloto pozza inprainari et sigillari li butti per non ci mettiri acqua in lo vino et, controvenendo a la forma di lo preditto capitulo, fussi a la pena di onze 4 modo quo supra dividenda.

Placet illustri domino comiti.

Item chi nixuna persuna pozza né digia extrahiri vino di lo contato di Caltanixetta senza licenza di lo gabelloto et, controvenendo, sia in pena di perdiri lo vino et di onza 1, la quali si digia pagari una mitati a la Curti, una quarta parti a lo gabelloto et l'altra quarta parti a lo denuncianti et, si denunciirà lo gabelloto, ditto gabelloto hagia la mitati ut supra.

Item che lo tavernaro non pozza plui di tari uno per ogni salma di vino chi vindirà a lo suo fundaco seu taberna et, controvenendo, ditto tabernaro sia in pena di una gastata a la Curti.

Item che lo ditto tabernaro, como metti ad mano una butti di vino, non la pozza lassari sin tanto che non la vindi tutta, excepto che non si guastassi di modo che non sin di pozza vindiri, sub pena di onza una d'applicarsi a la Curti.

- Capitula gabelle carnis.

Item che nixuno burgisi chi volissi fari macellari a la bucchiria carni voina, vacchina et altri carni simili, quella non pozza fari vindiri senza essiri pisata a la statia, di la quali si digia livari li braguni davanti et la testa et l'altra sia misa a lo ditto piso. E cui controverrà sia in pena di onze 4 e, si lo ditto gabelloto comportassi a lo bucheri livassi chiù carni chi non si pisassi, ipso facto sia in la ditta pena.

- Capitula pellamis.

Item chi nixuna persona digia né pozza accaptari pellami, cioè cunigli, pecurini, agnellini, montuni, né fari bucchiria excepto per suo uso e lo pilliteri non pozza accaptari excepto a la sua potiga et lo bucheri per tonnina, oglio oy candili pozza causari pri pillami et vindiri soli como valino. Et cui controverrà lo presenti capitulo sia in pena di perdiri la ditta pillami chi accaptassi, di applicarsi a la Curti; et etiam sia in pena di tari dieci, una mitati di la quali sia di la Curti et l'altra di lo gabelloto.

Item che ogni persona pozza accaptari libere pellami di conigli perfina ad summam di pelli cinquanta per uso di lo ditto habitaturi di Caltanissetta et chi l'avissi accaptatu lo gabelloto per nixirila per lo proprio pretio chi l'avirà accaptato ditto gabelloto quilla pozza haviri, ita chi cun lo gabelloto di la pillami non si chi intenda lo gabelloto di la cacha sub pena predicta.

- Capitula massarie.

Item che non sia nexuna persona di qualsivoglia statu, gradu e condizioni si sia di la ditta terra di Caltanissetta chi diggia né presuma fari massaria in li territorii di li burgisi né di baruni et quillo chi volissi andari digia addimandari licenzia a lo segreto et, si senza licenza andassi, sia in la pena di onze 4, di li quali sia onza 1 di cui denuncia et li onze 3 di la Curti; et, si lu terreno fussi di burgisi, chi lo arricogliessi senza licenza di lo segreto, fussi a la ditta pena di onze 4 cussi como quello chi va et lo ditto burgisi pozza ditti soi terri seminari senza licenza.

Item che nessuno massaro di la ditta terra di Caltanixetta pozza teniri in la sua massaria plui di sei boi per aratato et, sindi tenissiro uno per sua arti, sia tenuto pagari terraju per menzo arato plui di quillo chi divi pagari; et, sindi tinissi plui di tri sina a quattro, sia tenuto pagari terraju per uno aratato plui; et, sin di tenissi plui di quattro, per ciascheduno voi chi serrà plui di li quattro paghirà terraju per uno arato.

- Capitula gabelle baglie.

Item che lo baglio sia tenuto sonari et fari sonari la campana per tri fiati la sira avanti piglia in pena di lo santo et la ultima fiata sia a li huri dui et quilli persuni saranno trovati avanti li ditti huri dui non siano in pena nixuna a lo baglio.

Item chi ogn'uno che non sia fidato et haja candila di andari per fatti soi poi di li tri campani sia tenuto di portari isca oy tictuni candila allumata in mano et, non la portando, sia in pena di tari dieci; et cum la lanterna allumata indi pozzano andari quattro persuni subra quillo lochi et, si c'i fanaro, pozzano andari fina a lo numero di dechi persuni et non siano in pena nixuna a lo ditto gabelloto.

Item che ogn'uno chi avi bisogno di nexiri di casa per fatti soi stando la sua porta aperta con la candila allumata pozza andari porti aringo et non plui et, si presumissi passari plui, sia in la pena predicta et, si canciassi la via seu strata oii non fussi porta aperta cum la candila allumata, sia in la pena predicta, in la quali incurriranno cussi li genti di la terra como li foresteri.

Item chi ogn'uno chi andassi cum sua matri sia mugleri, cum sua sogira, cum sua figlia, cum sua soro, essendo persuni di bona fama, ancora chi siano passati li huri dui di notti, pozzano andari libere per fatti loro senza pagari pena a lo baglio.

Item chi ogn'uno chi gittassi mondizza extra li lochi soliti et pali plantari siano a la pena di tari dieci a lo ditto baglio. Ita chi lo ditto baglio sia tenuto in lo primo di settembre fari plantari li pali di novu a li lochi soliti et fari proclamari bando per dari notizia di ditti pali et chi si non gettano in ditti lochi siano in la pena predicta.

Item che ogn'uno chi teni porco che lo tenga intro ad eleptioni di lu patruni, chi lo baglio, trovandolo di fori oii ci fussi denunciato, chi sia a la pena di tari tri oii perdiri lo porco; et si lo porco scappassi et nexissi fori, chi mentri lo patruni lo seguita non si pozza pigliari in pena et, abandonandolo, lo patruni ipso facto sia a la pena predicta.

Item chi qualsivoglia persuna chi teni bestii li pozza tiniri innanti la porta et ogni dui iorni sia tenuto scupari seu fari scupari in ditto loco et, si non scupassi modo quo supra ogni dui iorni, chi sia in la pena predicta di tari dieci a lo ditto baglio.

Item chi ogni persona di qualsivoglia persona di qualsivoglia stato, gradu et condizioni si sia diggia scupari et fari scupari la suga continuamenti ad minus una volta la simana in lo iorno di lo sabbato et, mancando, sia in la pena di tari uno a lo ditto baglio.

Item chi nexuna persuna di qualsivoglia stato, grado et condizioni si sia chi lavi né factii lavari a la fontanella et attorno di quella per uno tiro di petra parum utri né qualsisia altra cosa e, controvenendo, sia in pena di tari uno a lo ditto baglio.

Item modo quo supra lavi né fari lavari a lo gibbioni di Sallemi a la biviratura e cui controvenissi sia in pena di tari tri, uno a lo baglio, uno a cui denuncerà et l'altro a li marammi di la università di Caltanissetta.

Item chi non sia nixuna persona, né homo né donna, chi in li iorni di li dominichi né altri festi comandati chi vaja ad azzappari, lavorari né qualsivoglia altro servitio né artificio e, controvenendo, sia in la pena di tari uno a lo ditto baglio per ogni persona chi controverrà.

Item chi non sia reputatu chi di qualsivoglia gradu et condizioni si sia chi vaja reputando né a rreputari a li morti né cum tamburello cum sono né cum instrumento alcuno, excepto chi non sia persona conjunta di sanguinitati a lo morto et ad minus in terzu gradu et, si alcuna persuna presumissi controveniri a la forma di lo presenti capitolo, chi tanto ditti persuni chi reputano como la patrona di la casa undi reputa sia in la pena di tari dui a lo baglio.

Item chi ogni persuna chi sia citata a la Curti chivili et non comparissi et si tali accusata la contumacia chi sia in pena di tari dui et grana dui a lo baglio e chi lo detto baglio l'aya la integra medietati di li raxuni di di la Curti.

Item che lo detto baglio in la curt di lo magnifico capitano di ditta terra pozza aviri la terza parti di li raxuni et la integra mitati di li pliggirii criminali et tutti li spignaturi.

Item che lo detto baglio pozza audiri l'accusa di la barattaria di tari per fina a grano uno non plui né mino, di modo che l'accusa sia promptissima et la ditta pena sia di tari uno a lo ditto baglio et chi tantu pozza accusari quillo si loca como quello alluga et cui accusa iniuste paga ditta pena di barattaria.

Item che di menzo iugno fina a menzo ottubro non pozza intrari bestiami alcuna a lo bando statutu di li vigni et lo baglio non di pozza fidari a nixuno et cui controvenissi a lo presenti capitolo sia in pena di tari dieci a lo ditto baglio, excepto chi non sia bestiami di alcuno absenti, lu quali divi essiri excusato.

Item la bestia grossa chi trasi a li vigni di menzo marzo fino a menzo ottubro si su accusati ditti vigni sia in la pena di tari tri et grana dieci a lo baglio, etiam chi fussi fidata, et di menzo ottubro innanti sia in pena di tari dui, di li quali si consequuta tari uno lo patruni di la vigna, tari uno lo baglio tanto di la prima pena quanto di la seconda, et chi lo patruni sia tutto cum suo iuramento apparendo lo dammasu et ditto baglio non pozza fidari a nixuno.

Item chi ogni bestiami nixuna, cioè pecori, porchi, capri et altri simili, trovandosi intra lochi accusati, cioè intra vigni, massarii oy ortoliei, chi siano in pena a lo baglio di tari cinco per chintinaro et lo ditto baglio sindi pozza fidari a cui voli et si su vacchi, asini oy muli, siano in pena a lo baglio di grana deci per testa et ditto baglio sia tenuto fari pagari lu dammasu a lo patruni.

Item, si fussiro trovati cavallini oii buiini a lochi ditto dammasu, chi siano in pena a lo ditto baglio di tari uno per testa.

Item chi ogni fiata chi costa a lo baglio per uno testimonio li scripta ditti [*recte*: supraditti] bestiami, tanto grossi como minuti, intrassiro a li restuchi chi siano in pena a lo ditto baglio eo modo et forma supraditti.

Item che lo patruni di la massaria pozza metteri a li soi restuchi li voi di la stragula et la bestia chi si servi a la ditta massaria.

Item che li iudei, tanto ministrali quanto merchenari et altri, li dominichi et altri festi comandati non pozzano fari servizio né artificio nixuno né di machina sia chi non si expedissi la missa di la Matri Ecclesia, poi di la quali sia in loro eleptioni a li loro casi et potighi cum li finistrali chiusi et cui controverrà a lo presenti capitolo sia in la pena di tari uno a lo ditto baglio et chi non indi pozza fidari a nixuno.

Item, quando passa lo glorioso corpo di Cristo oii la processioni et sona l'Ave Maria, si iudeo si chi trova si digia inginocchiari oii ammucharisi et, si non si inginocchia cum debita reverentia, sia in pena a lo baglio di tari uno et ditto baglio non pozza fidari a nixuno.

Item chi ogni persuna chi teni bestiami a lo terreno comu fora di detto terreno chi non paxa a li comuni di lo primo di settembre sia a menzo ottubro intrari chi, oltra lo bando et pena devoluta a la Curti, sia in pena a lo baglio di tari 7.10, vid.li Castronovo, Naro, Mussumeli et Petraprazia.

Item chi di ogni arrantaria lo baglio haiia per suo dritto tari 10 et la ditta arrantaria sia di la Curti et ditto baglio sia tenuto teniri la bestia arranti a tutti soi spisi per 40 iorni et chi sia tenuto in chissi 40 iorni fari bandizzari per li terri convicini, di li quali portirà littiri responsali et ditto termino di 40 iorni non passa mai et, si lo patruni comparissi infra lo ditto termino seu tempo, sia tenuto rifari tutti li spisi.

Item che ogni bestia cioè cavallina, somerina, mali et vacchi et altri simili chi hajano complito l'anno, si non su mercati, sia applicati a la Curti et lo baglio indi haja la sua arrantaria essendo forasteri et si è di la terra lo ditto baglio non indi haja tari 3 et non ultra.

Item chi ogni iudeo foresteri quanto di la terra digia portari la rutella russa apparti chi parrà et si non la portassi chi sia in pena a lo baglio di tari 10.

Item che non sia persona alcuna di qualsivoglia statu, gradu e condizioni si sia, né homo né donna, chi digia trasiri a li vigni di altrui in assenza di lu patruni sub pena di tari deci a lo baglio, ultra la pena di lo bando, et chi lo baglio sia [*critto*] costando con uno testimonio, excepto che non fussiro famigli di la casa di lo patruni di la vigna oii homini allogati chi andassiro pri soi servitii.

Item che lo baglio di tutti quelli li quali costirà a lo secreto haviri parti a la baglia chi siano franchi loro bestii di sella chi tenino a cavalcarli loro persuni chi siano franchi et di posata.

Item chi tutti quilli che yastimano a Deo et a la Virgini Maria et a li santi siano a la pena a lo baglio di tari 10, ultra di la pena di la Curti, et chi cui lo intendi et [*ripetuto*] revelalo indi haja la mitati et cui l'audissi et non lo rivelassi sia in pena como quillo chi jastima.

Item tutti quilli persuni chi volissiro dormiri davanti la loro porta di la loro casa aperta cum la lomera allomata et si uno di li dui mancassi, videlicet chi la porta fussi chiusa oy chi non fussi allomata la lomera, quilli tali siano a la pena di tari 10 a lo baglio, tanto homini di la terra como forasteri, excepto chi lu locu undi dormirà fussi cortiglio oii chi non fussi loco privato undi lo baglio non putissi intrari.

Item chi quilli bestii chi ponno stari per arrantaria chi vengano in potiri di lo baglio et ditto baglio sia tenuto infra tri iorni darindi notizia a lo prefato signuri oii suo secreto et controvenendo ditto baglio digia pagari lo prezzo di quilli animali chi serranno arranti di applicarisi a lo ditto signuri et lo ditto baglio perdiri la raxuni di la arrantaria.

- Capitula di massari.

Item si ordina chi lo secreto di Caltanissetta non pozza né diggia dari terri di la Curti a terzu, excepto menzo aratato oii complito, et si ditto secreto non observassi lo presenti capitolo la ditta locazioni et concessioni sia nulla.

Item, si per casu alcuno burgisi oii altra persuna, etiam sia ufficiali, di qualsivoglia stato, gradu et condizioni si sia chi tenissi uno aratato oii menzo in una massaria et pigliassi altro menzo oii sano aratato in un'altra massaria stabiluta, chi lo secreto chi la digia dari; ma si lo burgisi oii altra persuna volissi crixiri massaria plui di quilla chi teni, chi la digia pigliari intro quella videssimi chi teni sia chi sia alcamo; ma si accasu lu secreto conchedissi permutazioni di una massaria ad un'altra, chi tali permutazioni sia nulla et cui presumissi nexiri seu permutarsi senza licenza di lo secreto di una massaria ad un'altra sia a la pena di pagari tuttu quillo chi pagassi di fora et quello che restassi vacanti di li dui massarii. Et si lo secreto chi lo conchedissi oii, sapendolo, non lu chercassi sia a la pena preditta.

Item, si pri casu alcuna persuna fachissi massaria et tenissila tutta china, chi la ditta massaria e stabilata et alcuno altro burgisi volissi incantari et [*ac*]cattari a quillo chi chi ò dentro et tenila plina, chi lo secreto di ciò non pozza audiri né intendiri tali incanto ma farindi relazioni a lo illustrissimo signori conti.

Scripte Catanie, die 27 novembris 1486.

Lu conti di Caltanissetta.

Doc. 2 - Asp, Am, b. 184, cc. 115r-122r.

Capitoli dell'università di Caltanissetta concessi per l'illustre don Giovanni Tommaso de Montecateno, 1471-1486.

Incipiunt capitula et constitutiones impetratae per universitatem terre Caltanissette ab illustre et potenti domino domino Ioanni Thomasio de Montecateno, comite ditte terre Caltanissette, Adernionis dominoque terre Paternionis et huius regni Sicilie mastro iustitiario.

Item la ditte universitate peti che sia placenti a sua illustri signoria voliri concediri a li chitatini ed habitaturi di la ditte terra di Caltanissetta chi pozzano vindiri ed accaptari li loro possessioni stabili come su casi et vigni, terri ed altri possessioni stabili senza licenzia di ditto signori conti.

Placet illustri domino comiti.

Item la ditte università peti a lo ditto signori chi ogni habitaturi di la ditte terra di Caltanissetta pozza teniri cavalli et muli ed altri bestii senza alcuna angaria, attento chi per li angarii passati poco bestii su in la ditte terra.

Placet illustri domino comiti.

Item la ditte università peti a lo ditto signori chi li terraggi si digiano pagari a la misura generale, videlicet tumuli 10 per salma, perchi multi ... chi non piglianu massaria, attento chi pagano lo terraggio cum altra misura chi la generali.

Placet illustri domino comiti.

Item la ditte università peti alla prefata signoria chi ogni habitaturi di la ditte terra pozza seminari e fari massaria in terreni di li quali sindi paga incenso a la Curti oii ad altri personi privati et etiam in territorii patrimoniali, chi non sindi paga inchenso tanto li proprii patruni quanto persuni estranei, non siano tenuti pagare terraggio, excepto a li patruni di lo territorio.

Dominus comes vult quod cives et habitatores Caltanissette ad ... seminare in eius comitatum quod habent et tenent territorium sufficientem quo deficiente possint sine aliqua solutione terragii capere territoria aliorum, quo vero ad censualia Curie concessa ad usum vinearum emphiteutarum teneantur infra annos quatuor [...] territoria sibi solvere ius census vel in terragiorum usu tamen quod unum ius solvatur et non ultra et ita si dicti habitatores facere voluerint massarias in aliis territoriis in territoriis Curie tam domini territorii quam ipsi burgenses et habitatores teneantur notificare secreto de quantitate terrarum quod ipso casu solvatur Curie ius terragii.

Item la ditte università peti alla prefata signoria chi ogni abitaturi di la ditte terra chi fa massaria pozza irgiri tanti arati quanti voli cum la raxiuni di li boi di lo arato di lo tempo di lo alzari persuni li frumenti comu si usa per lo generali, attento chi multi persuni perdino li frumenti pri non potiri irgiri l'arata per ragionevolmente porria irgiri et cussi si perdi lo terraggio.

Placet illustri domino comiti dummodo quod non excedat numerum bovum arati.

Item la ditte università peti alla prefata signoria chi li massari li quali seminanu cum la raxuni di li boi intro lo suo aratato ad altri persuni chi non digia pagari excepto la raxuni di lo aratato, attento chi quillo tali paga la raxuni di lo ditto aratato.

Placet illustri domino comiti.

Item la ditte università peti a la prefata signoria chi li massari chi seminanu lino ad alcuni persuni intro di loro massarii chi lu patruni di quillo tali lino non sia tenuto ad pagari li rotulati, perchi lo massaro chi teni lo aratato paga lu terraggio seu diritto di quello tali arato, attento chi mai si pagano excepto di lo tempo di lo illustre signore conti quondam Guglielmo.

Placet illustri domino comiti.

Item la ditte universitati peti a la prefata signoria, essendo venduti li restuchi e pagandoli altra persona chi lo accaptaturi, la Curti né lo baglio non di haggia pena alcuna, excepto chi lo accaptaturi lo accusassi.

Placet illustri domino comiti chi non accusanti per emptores restuchiarum non incurrant in penam.

Item la ditte università peti alla prefata signoria chi lo censuali non pozzano rittixiri plui chi sia accomodato la prima volta, quantumque si dividano in multi persuni tanto in chensuali privati comu di la Curti.

Placet illustri domino comiti.

Item la ditte università peti alla prefata signoria chi, po' chi ogn'anno li vaccari et pasturi cum la loro bestiame per paxiri li terreni difisi intrano intro lo territorio di li vigni et, cum la ditte bestiame, fanno grandi danno a li ditti vigni, taliter chi infra li ditti pasturi e li patruni di li vigni è grandi altercazioni et porriandi succidiri grandi danno et incontinenti, per vitari tali dannu chi indi potissi succediri, chi non diggiano accusari ad nulla a li ditti terrii et vigni subta pena dictorum tarenorum 10, di li quali taren 1.10 digiano essiri di lo dictu accusaturi e l'altri sianu applicati a la maramma di li mura di la terra. E questo s'intenda a tratto di una balestra per tractum petre per menses tres, videlicet augusti, septembris et octobris, quo ad cives quo vero ad exteros solvat ut est solitum.

Item la ditte università peti a la prefata signoria chi, essendu venduti li marcati, li accaptaturi pozzano fari comunoria senza licenzia di lo secreto.

Placet illustri domino comiti post quam nostra cara [*recte*: marcata] fuerint vendita dummodo quod ipsa marcata sint coniuncta.

Item la ditta università peti chi non sia nixiuna persuna vessata di pajari, però chi indi pati grandimenti et tuchi grandi paupertati.

Dominus comes pro viribus conabitorum non vexare nec vexari facere habitatores ditte terre de dictis posatis immo habebit ipso recomissore.

Item la ditta università peti alla ditta signoria chi li confrati pozzano [aliaspalti].

Placet illustri domino comiti.

Scripta et expedita Caltanissette, die 21 iunii quarte inditionis 1471.

Lu conti di Caltanissetta et Adernò.

Dominus comes mandavit mihi Nicolò Rocca.

Capitula impetrata per universitatem Caltanissette ab eodem illustre domino comite ditte terre.

Supplica la ditta università, imperoché lo magazzino ordinato quest'anno si pagano uno dinaro per ciò et è multo incommodo a lo populo minuto, attento la sterelità, poco substanzia et generali paupertati di la ditta terra, chi piazza a sua illustre signoria conchediri tali magazzino in lo tempo requedi e pozza succhediri lo hagiano et digiano teniri li burgisi et chi chasqueduno di loro digia vindiri soi frumenti in lo ditto magazzino con ordinazioni di li iurati senza pagare denaru di misuranza. E si tali burgisi non potissiro perdiri lo tempo a vindiri frumenti, sia lecito positi li misuraturi e digiano pagari di lo travaglio lo patrui di li formenti.

Placet illustri domino comiti.

Item supplica la ditta università, imperochi tal fiata li iurati fanno massarizii et arbitrii di frumento, immo stringino et vexano li burgisi et massari senza loro graviza, chi piazza a sua illustri signoria providiri e conchediri sempri a tali ordinazioni et distribuzione di frumenti pozzano intervenire quattro deputati, li quali hajano cura chi li burgisi et massari non siano gravati.

Placet illustri domino comiti.

Item, pirchi li tempi passati fu ordinato per la illustri signoria chi la bistiami di forasteri potissiro a menzo ottobre intrari in li generali comuni di lo bando et quilli di li burgisi non potissiro intrari in tali lochi sino a lo fini di lo ditto misi, et questo per non advertiri li componituri di tali capitoli¹ et, di ciò patino li burgisi, supplica la ditta università piazza a sua illustri signoria providiri et comandari chi in lo tempo intrano la bestiamme li ditti forasteri pozzano etiam li ditti burgisi gaudiri tali libertati in lo tempo preditto, cossì comu si conteni in lo capitolo di la secrezia ab antiquo.

Placet illustri domino comiti.

Item supplica la ditta università a sua illustri signoria, perchi alcuni fiati li boni uomini et persuni sunnu vessati di li capitanei et iudici indebitamente, chi quandu è accusata alcuna persuna de insania et simili accusa simplici et non obitanti l'aprire menti di li ditti capitanei et iudici mandano lo ditto accusato prixuni et fanno li pagari sei e septi carlini, chi placa a sua illustri signoria conchediri et providiri tali accusa, essendo in presenti remiso di la parti, non pozza essiri carcerato, maximamente offerendo et dando pleggeria.

Placet illustri domino comiti.

Expedita Paternione, die 25 novembris prime inditionis 1482.

Lu conti di Adernò, di Caltanissetta.

Dominus comes mandavit mihi Antonino Barbarino.

Presentate fuerunt coram nobilibus iuratis terre Caltanissette, die 22 novembris secunde inditionis 1483.

[omissis]

Capitula concessa universitati Caltanissette per illustrem dominum comitem Caltanissette dominum Ioannem Thomam de Moncata.

Item sua illustri signoria comanda che lo capitano, iurati, secreto ed altri officiali provenienti ogn'uno di loro digia fari suo officio et l'uno non s'impagari di lo officio di l'altro.

Item chi lo secreto di Caltanissetta digia fari conzari li stalli di la miti di marammi, copertizzo et porti et quilli digia firmari et guardarili di danno.

Item la ditta università peti a la prefata signoria chi li massari li quali seminano cum la raxuni di li voi intro lo suo aratato recogliendo ad altri persuni non digia pagari excepto la raxuni di lo aratato, attento chi quillo tali paga la raxuni di lo ditto aratato. Placet illustri domino comiti. Et però chi, in virtù di lo ditto capitolo, alcuni burgisi di la ditta terra hanno venduto raccolto seu collocato in tutto oi supra li territorii et massarichi seu aratati, retinendosi parti di li ditti terrii per loro et la Curti, di la quantitati ci retiniano per ipsi, non conseguita utilitati, per la qual cosa è natu dubiu chi lo ditto secreto costringi li ditti massari li quali vindinu parti oii majur parti di loro territorii et massarizii sub vocabulo di vindiri tutti li aratati chi tenino di la Curti, retinendosi parti vestre ad pagari la raxuni di li terraggi di la ditta quantitati chi si retenino et li massari allegano non essiri tenuti né duviri pagari, attento chi la Curti è satisfatta di la raxuni assi ... pri tutti li territorii et tanto quello massaro chi vindi quilli chi accetta infra loro accordio hoc modo, videlicet uno massaro piglia di la Curti quattro aratati, lu quali

¹ Il presente capitolo viene ripetuto nelle carte 119r-v; il testo diverge solo nel seguente inciso: «et questo per sua advertenzia [recte: inadvertenzia?] di cui ordinao tali capitoli».

massaru si accorda cum un altro et vindichi certa parti di li ditti territorii per quattro aratati et, ciò contento per lo restante di li territorii ad complimento di tutta la quantitati chi lo principali havrà prisu di la Curti, si li tegna sine aliqua solutione, lo ditto secreto voli chi tali retenzioni di territorii non sia francu, però che l'uno massaru vindi seu nomina la vendizione preditta sub vocabulo seu tanti aratati quanto ipso ha prisu di la Curti.

Ita che, visto et ricanuxuto per lo ditto signori lo prescripto capitolo et lo effetto di quello, voli ditto signori et comanda chi, mentri ad ipso signori piachirà, li ditti massari pozzano fari li ditti uomini collocacione et recoglimenti; ita tamen chi in tutto non pozano loro fari aratatu prisu di la Curti, quantumque infra loro da poi sia diviso, excepto cum la raxuni di li voi; ita chi, fachendo cum la raxuni di li voi, sia lecito ad ogn'uno collocari, vindiri et arricogliari loro aratati chi prindinu di la Curti comu infra loro si accadiranno, essendo a la Curti pagata la sua raxuni di li ditti aratati, et si fachissiro ultra la raxuni di li voi siano in pena contenta a li capituli di la secrezia; verum chi li ditti massari siano tenuti relevari in lo principio a lo secreto lu quali chi darà iuramento chi non commettino fraudi et a li uomini non si pozzano fari all'ultimo anno chi havirà di teniri lo massaro chi avrà prisu la massaria seu aratata di la Curti et, si alcuno di li preditti massari fussi stato molestato in la forma di la presenti ordinazione, voli ditto signuri chi ogni cosa sia tornata ad pristino.

Item da parti di lo detto signori illustri si comanda chi ad Antonia la Pitrusina li sia data ad inchenso una casa di la Curti in cambio di la sua chi happi mastro Iacobo di Milana, ita tamen chi per lo ditto inchenzo digia pagari tantu a la Curti quanto pagava di la sua casa che teni ditto nobili Iacobo.

Item si comanda da parti di ditto illustri signori chi la mugheri e figli di Georgi de Alexi, da chi ipso è stato prisu, non siano molestati et, si alcuna cosa fussiro stati molestati, ogni cosa si reduca ad pristinu. Et hoc questo ad bona omnia comunia inter virum, uxorem et filios.

Item lo ditto illustre signore vole chi li pigni chi prindinu per l'officio di la secrezia li patruni, poi che li serrà notificato, chi ni venduti hajano ... la quali notificazioni si digia fari per lo surgenti, presenti dui testimonii, et da poi si digia notari all'atti di lo ditto secreto scripti ut supra et lo mastro notaro haja per ogni pigno dinari tri.

Scripte Catanie, die 27 novembris sexte inditionis 1486.

Lu conti di Caltanissetta.

Doc. 3 - Asp, Am, b. 184, cc. 197r-204r.

Capitoli accordati alla università di Caltanissetta, 10 luglio 1502.

Capitula concessa per illustrissimum dominum Guillelmum Raiimundum Montecateno, comitem Caltanixette, Adernionis, Auguste terreque Paternionis dominum regnique huius magister iustitarius sunt infra impetrata. Die X^o mensis iulii quinte inditionis 1502.

Item la ditta università supplica, attento quanto detrimento resulta alla università preditta creandosi officiali in vita et più chi per uno anno, maxime capitaneo, lu quali, ancorchi fussi iustificatissimo, sempri teni alcuno odio particulari onde succedi divisione et inquietudini alli vassalli si vostra signoria illustrissima, concediri chi di qua innanti, pri omni futuro tempore, si diggianu mutari tutti l'officiali preditti, maxime, ut predicatur, capitaniu.

Placet illustri domino comiti chi in alcuni officiali in vita et duranti loru vita non sianu privati et, morte succedente, si intendano tali officii ... quo vero ad officium capitanei si observa lu presenti capitulo iuxta petita.

Guillelmus secretarius, de mandato ipsius domini comitis.

Item, perchi multi persuni concurrinu all'officii di li quali non su digni solum per estorsioni di la ditta università, di che si causa alla università preditta disonuri et vilipendio et pocu reputazioni all'officii, non senza disservizio a vostra signoria illustrissima, quilla si supplicano si hajano da creari l'officiali cum l'ordini et forma su creati officiali et si creano di la terra di Paternò cum la mastra et cum tutti l'officiali et altri preheminezii si fanno in la terra preditta di Paternò.

Placet illustrissimo domino comiti quod servetur iuxta formam mastre terre preditte Paternionis quo ad creationem officialium.

Guillelmus secretarius.

Item, perchi vostra signoria illustrissima si ha volsuto serviri de onze 150 supra la capitania di questa terra per assuppliri a suoi urgentissimi necessitati per l'officio di mastro iustiziero, canoxuto tal bisogno per l'affezzioni teni la ditta università allo servizio di vostra signoria illustrissima, ancorchi vostra signoria li haja concesso mutari di anno in anno per omni futuro tempo lo ditto officio in persona di homo idoneo e chitativo e quilli chi concurrinu all'officio di iurati si contenta chi per anni 2 vostra signoria illustrissima potiri supra lo ditto officio servirisi di li ditti onze 150.

Placet illustrissimo domino comiti quod dicti officiales sint persone qui concurrant alla mastra et ad officium iuratorum et che siano chitativi et non forasteri et tali persuni chi concurrino siano tenuti tempore ... dari onze 150, quo tempore sua illustri signoria si contenta donare le ditte onze 150 pella redenzione di detto officio.

Guillelmus secretarius.

Item, perchi vostra signoria illustrissima, per vostra benignitati et clemenzia, si ha dignato per la buona voluntati tiene verso questa università concediri pri la redenzioni di la ditta capitania et supplica qualsivoglia

introiti di la segrezia di quista terra si pozzano esiggiri li detti onze 150 per lo ricaptito di la ditta capitania per lapsum annorum 2, chi per meno incommoditati di vostra signoria illustrissima si digni, elapsi l'anni dui preditti, tali denari fari satisfari supra la gabella di la carni, ovvero di la maxina e di lora, pri tando, usando per ora tali gabella et li introiti di quilla siano depositati per lo ricattito di la ditta capitania, cessanti qualsivoglia obbligazioni quomodolibet fatta e da fari pri li ditti gabelli di l'una et di l'altra.

Placet preditto illustrissimo domino comiti hoc modo quod, ex nunc, comanda allo secreto presenti et futuro quod, adveniente tempore anni ottave inditionis supra la gabella di la macina haja di respundiri di li ditti onze 100 per la redenzioni di lo ditto officio in tre paghi, videlicet Natali, Pasqua, agosto, usque satisfactionem unciarum centum.

Guillelmus secretarius.

Item chi la possessioni di l'una quali di li dui gabelli preditti si digni vostra signoria illustrissima, ora pri tando et tando per ora, dari ad una persona legitima per consiglio di la ditta università, la quali vostra signoria illustrissima ci constituisci precario nomine possidiri sin chi haja la possessioni di l'una quali di li ditti dui gabelli, non incurrando alli raxuni di la decima et tari.

Non placet nisi iuxta decretata in superiori capitolo quo ad exactionem dictorum unciarum 100 a preditto secreto vel gabelloto sia la persona quillu chi eliggerà la università per consiglio.

Guillelmus secretarius.

Item essendo quista università costituita in grandissima povertati per non possediri opportunitati et facultati et fari arbitrii di massarii, cussi comu costumaru li tempi passati, viventi la bona memoria di lo illustrissimo signor conti Guillelmo et lo illustri signor conti Antoni, in tempo di li quali per quista causa et libertati di fari massaria la ditta università campava opulentissima multi di chiù ultra lu bon servizio di la ditta università e resultava per servizio all'anteditti, supplica pertanto a vostra signoria illustrissima, comu bonufatturi di soi vassalli, si digni concediri et dari facultati chi ognuno pozza fari massaria intro qualsivoglia feudo secundo la grandizza di quillo parirà ... massaria per feogo secundo chi in li semiti anticamenti si operavanu.

Placet illustrissimo domino comiti chi la ditta università, a loru elezioni, si pozzano pigliari dui feghi di lo ditto contato chi allu presenti sunnu alla secrezia per lo prezzo chi allu presenti valinu et in quilli fari massaria, sine aliqua alia solupzione, nisi soluto pretio ut supra sinni pozza intendiri intanto.

Guillelmus secretarius.

Item chi nixuna bestiami di bastuni pri nexuno tempo dibba intrari in lo bando di li vigni, sub pena di onza una applicanda allo capitaneo, ultra l'altri peni contenti nelli capitoli di la segrezia, et li boi chi trasino intro la banno di li vigni senza guardia siano in pena di onze 2, perchi sunnu voi a lu capitano.

Placet illustrissimo domino comiti hoc modo, quod stantibus capitulis secretie in eorum robore si faza consiglio de huius dicti negotio e stajasi alla determinazioni di la majuri parti di lo consiglio.

Guillelmus secretarius.

Item vostra signoria illustrissima si digni fari grazia alla ditta università di la franchizza di la dohana et caxa vino spettanti alla Curti di vostra signoria illustrissima duranti iorni 15, infra li quali si pozza fari la fera, comu antiquamenti si costumava, in lo tempo e loco eligendo di la ditta fera sia in arbitrio di la ditta università.

Placet illustrissimo domino comiti, impetrata prius licentia ab illustrissimo domino prorege in forma.

Guillelmus secretarius.

Item, quando alcuno capitolo, tanto concesso per vostra signoria illustrissima comu confermato, parissi alcuna interpretazioni, quilla intendiri, interpretari et declarari in faguri di la ditta università.

Placet illustrissimo domino comiti, substantia non mutata.

Guillelmus secretarius.

Item che vostra signoria illustrissima si digni fari confirmari tanto li presenti capitoli comu multi altri concessi per li illustri signori conti passati a quista università per la illustrissima signora contissa, consorti di vostra signoria illustrissima, li quali capitoli si diggiano omni futuro tempore inviolabilmente teniri, exequiri et observari et quisto ultra la confirmazioni fatta per vostra signoria illustrissima.

Placet illustrissimo domino comiti quo ad eum et ad illustrissimam pefatam eius consortem.

Guillelmus secretarius.

Item che, recaptata la ditta capitania, la sua signoria illustrissima prometti non tentari altra volta alienari né pignorari né quandocumque alienari la ditta capitania, tantu per sua illustrissima signoria comu per suoi eredi e successuri in perpetuum.

Placet ditto illustrissimo domino comiti quo ad eum spectat et iuxta eius posse.

Guillelmus secretarius.

Lo conti di Aderò e Caltanixetta.

La cuntissa di Aderò e Caltanixetta.

Illustrissimus dominus comes mandavit mihi Guillelmo Fanti [*recte*: Forti] secretario.

Pertanto si placza a vostra signoria illustrissima chi per tali negozii omni anno si digia preconizari bando publico iuxta la forma di ditti capitoli, questo fatto et equirili et observarili et confirmarili.

Placet illustrissimo domino comiti iuxta petita.

Guillelmus secretarius.

Lu conti d'Adernò e Caltanixetta.
Illustrissimus dominus comes mandavit mihi Guillelmo Forti secretario.
La contessa d'Adernò, Caltanixetta².

Doc. 4 - Asp, Am, b. 184, cc. 205r-210v.

Capitoli della fera di Caltanissetta stabiliti dalli singoli, 10 luglio 1502.

Determinatio circa petitionem factam illustrissimo domino don Gullielmo Raimundo de Moncata, comiti comitatus Calatanixette, Adernionis, Auguste terreque Paternionis domino regnique huius Sicilie nostro magistro iustiziaro, fuit et est quod per universitatem terre predicte Calatanixette de non intrando animalia di bastuni et voi intro lo bando di li vigni di Calatanixetta circa di quilli lochi et tenuri di la fera.

Lu nobili Micaeli di Alesso, capitano di la terra di Calatanixetta, consensio et attestao lo capitolo preditto con quisto, chi li [...] chi paxino intro lo bannu di li vigni senza guardia siano in pena di tari uno per voi tantum, ultra li peni contenti in li capitoli di la secretia e la bestiami di bastuni paxa [...] lu capitolo, videlicet che trasendo intra lo ditto bando siano in pena di onza una a lo capitano, ultra li peni contenti in li capitoli di la secretia, et quista tanti volti quanto resteranno o attrovati intro a li detti vigni e lochi.

Lu nobili Guglielmo Farugi iurato consensio ed accettao ut supra l'uno.

Ioanni de Alesso iurato similiter.

Lu nobili Baldassarre Lu Magnu similiter.

Lu nobili Giovanni La Rimunda similiter.

Lu nobili Guglielmo Mammana similiter et di più chi quando lu dittu capitano non exigissi li ditti peni, [...] tali peni siano applicati alla universitati et hajano la facultà di exigiri li iurati pri la maramma.

Mastro Mundigno Pitralia, iudichi di lu chivili, similiter comu dissi misseri Guglielmo et tanto minus.

Misseri Raimundu Diana similiter.

Misseri Martuino Galletta similiter.

Mastro Ioanni Iardino similiter.

Nobili Borlingherio Lumbardo similiter.

Mastro Antonino Bruno similiter.

Misseri Antoni La Mendola similiter.

Misseri Cataldo Lu Grassu similiter.

Misseri Antoni Galletta similiter.

Misseri Giovanni Gullielmo Li Chiavi similiter, che, si dando oi dando licentia, lu capitano sia in pena di onze cinquanta.

Alessi Baressi similiter comu disse misseri Gullielmo Li Chiavi.

Gullielmo Salemi similiter comu lu nobili Gullielmo Taormina.

Antoni lo Noburo.

Mastro Iuliano Russo.

Manfrè Boxeri.

Petro di Ramanu comu lo nobili Gullielmo Li Chiavi.

Antoni li Zabbi comu lu magnifico Gullielmo Taormina.

Magnifico Iorlando Salamuni.

Mastro Nardo Terramagna.

Philippo Bartolotta.

Mastro Luchiuiu lu Baruni li parenti comu lu capitano.

Luisi Lo Presti comu lu magnifico Gullielmo Taormina.

Lu magnifico Gullielmo Guarneri.

Leonardo Trupulino.

Antoni di Vitali.

Mastro Cola Rabboli.

Mastro Giovanni Tommaso di Nardo.

Cola di Crisia.

Mastro Vito Favalaro.

Philippo Paolo.

Pietro Perapaj.

Iuliano Garofalo.

Virurdo Lu Machirati.

² Segue il *Memoriali di li esenzioni, iusti gratii e franchizii li quali di la università e pubblico di Caltanixetta dimanda allo illustre signor conte don Antonio de Moncata, conte de ditta terra* (cc. 202r-204r), per il quale si veda il doc. 5 della presente appendice.

Nardo Li Chanti.
Simuni Miglura.
Cola di Alesso.
Iuliano di Aglina.
Alfonso di Garsia.
Cola Curzino.
Giovan Tommaso di Molara.
Cola di Maju non volsi diri.
Rainaldo di Forti dissi che acceptava alli primi capitoli.
Mastro Iura di Andriano similiter.
Pietro Costantino.
Antoni di Naro.
Enrigo di Forti.
Paolo Cosentino.
Avamo Finocchio.
Ribaldo lo Gatto como notaro Guillelmo Taormina.
Tomio Sarzana.
Gumillo Ringuzza.
Mastro Micheli Manacara dixiu chi quilli chi sarrannu licintiati per ipsu non siano in pena.
Cola Mannara similiter.
Pietro di Palermo con Gullielmo Taormina.
Matteo di Gangi.
Giovan Gullielmo Guarneri.
Antoni Sira.

Tutti li sopraditti personi si contentano chi la fera si diggia fari in quistu modo, locu e tempu, videlicet: di li diecinovi di settembre per tutto lo secundo di ottobri sia franca e vendasi per tutta la terra di Caltanixetta et di fora in quisto modo, videlicet di la via chi va di lu Salvaturi a la Serra pri tutti li spandenti di la Serra sino a Santa Maria di lu Assicursu et a la via [ripetuto] chi va a Zibili et la Zibara Larga et a la fontana di la partu comu va lu comuni et nexi a la via di Piazza et a lo flumi Largo, pri fina a la via chi veni di Petraprizia a Calatanixetta et a la terra Serra di lu disisa, videlicet di intrambo li bandi et nexi a la purtella di li Surdi Vecchi et a la purtella di la Blaj et nexi a Santa Margarita et pri li Furchi a la via [ripetuto], pri fino a Santo Sebastiano et cala a lo fundaco di [...] et a la furchi et per la vanella [ripetuto] di li fucchi et va a la via [ripetuto] pri sino a lo Salvaturi et acchiana a lo palmento di mastro Giovanni et confina con la ditta via et va a la fera et pri intra l'orto di Mazano et nettu lu dittu [ripetuto] circujtu sia francu et la ditta terra chi la continentia di li capitulu havi concessu lo illustri signuri conti li logi si digianu fari di la porta di la plaza fino a Santo Carmini et a lu planu di li fossi di Santo Leonardo et a la fontana et tali loggi diggiano rendiri a la universitati et non pozano fari logi a nixuno chi non paga a la universitati et sia persona intra lu dittu locu havissi terrenu non chi poza fari loggia né allogari ma lo poza locari la universitati.

Doc. 5 - Asp, Am, b. 3106, cc. 241r-263r.
Capitoli di Caltanissetta, 10 settembre 1516.

Die decimo septembris quinde inditionis millesimo quingentesimo sexto decimo. Apud terram Adernionis, ad horam unam noctis, cum tribus luminibus seu candelis accensis.

Presentibus magnifico domino Andreotto de Garofalo, utriusque iuris dottore magnifico Brizitto la Vaglia, reverendo fratre Iacobo Battaglia, nobilibus Petro et Paulo di Spitta et nobili Guglielmo Archipinti testibus.

Notum facimus et testamur quod presentes coram nobis reverendus presbiter Ioannes de Alessio, archipresbiter terre Caltanissette, nobilis Michael de Alessio, nobilis Nicolaus de Milana, honorabilis Nicolaus de Maletta, Alfonsus di Manella de ditta terra Caltanissette, ad hec intervenientes tam eorum propriis nominibus quam preditti procuratores constituti omnium civium et habitatorum Universitatis prefate terre Caltanissette, ut de ipsa procuracione nobis constitit virtute eiusdem publice procuracionis, celebrate manu notarii publici eiusdem terre, olim die 19 augusti 4^e inditionis 1516 proxime preterite, nec non nobilis Antoninus de Maddalena et Ioannes la Munda, eiusdem terre Caltanissette, pro quibus ipsi procuratores Antoninus et Ioannes, ad vehementem cauthelam, de ratho promiserunt iuxta rithus formam etc., nobis exposuerunt ut infra, quod cum temporibus preteritis preditti cives et habitatores prefate terre Caltanissette seu preditta Universitas ignorata et maximo errore ducti et moti se vel eos ostenderint et pertractaverint et operaverint contra illustrem dominum comitem, nec suis mandatis parendo, imo pretendendo et obediendo eum expellere a dominio prefate terre, ausando li banderi di lu re nostru signuri, faciendo totum illud quod fuit et erat eorum voluntatem et obedientiam et dominium ipsis taliter quod omnino pretenderent, seu ea et predittam Universitatem, sive cives et habitatores ipsius terre Caltanissette, tamquam rebelles et inobedientes consignare et punire, seu castigari et puniri facere,

iuxta iuris dispositionem, regni constitutiones, ob quod prefati cives et habitatores ipsius terre, scientes hoc et agnoscentes et considerantes se fore et esse culpabiles et, tamquam culpabiles, debere puniri et castigari de predittis culpīs, delictis, malis per eos factis et commissis circa premissa, ad eorum petitionem ipsi procuratores quo supra, pro eis et quibus supra nominibus, noviter personaliter se contulerunt personaliter in terra Aderionis et humiliter supplicaverunt prefatum illustrem dominum comitem tamquam eorum verum dominum prefate terre Caltanissete et de predittis culpīs, contraventionibus, criminibus et delictis per eos commissis contra ipsum illustrem comitem et eius servitia et mandata vellet et sibi placeret se eis indulgere, purare et remittere et perdonare, asserendo quod per ignorantiam et inadvertentiam, errorem maximum, fecerunt totum illud quod placerunt et pertractaverunt contra ipsum illustrem dominum comitem et eius servitia et mandata, remittendo et reddendo se vel eos valde et maxime culpabiles; itaque culpabiles, promittentes et ponentes se vel eos sub predittis et in brachiis ipsius illustris comitis et sui domini, iurisdictionis et iustitie, offerentes ac volentes et promittentes reddere et reverti totaliter ad obedientiam ipsius illustris comitis, tamquam eorum veri domini et Universitatis et terre Caltanissete et suorum mandatorum in ea permanere ab hinc in anthea in perpetuum et alium dominum ipsius terre numquam petere nec habere.

Quandoquidem illustris dominus comes, benigniter considerans et advertens ad eorum appellationes ipsius tamquam bonus humilis dominus et benignus pastor suorum ovium, nolens eorum culpas, peccata, delicta, crimina graventes et actiones per iustitiam vindicare, attento quod omnes venierunt et veniunt sibi ad misericordiam et petunt veniam et eos peniterunt et penitent ditas culpas commissas ad eorum complacentiam, ipse illustris comes dominus commovit a volerli perdunari de predittis eorum controventionibus, transgressionibus, rebellionibus, culpīs, delictis, criminibus per eos commissis et perpetratis.

Pro qua quidem remissione, dicti procuratores Antoninus et Ioannes, pro eis et quibusdam nominibus, volentes ostendere eorum bonum animum quod ipsi et tota preditta Universitas haberunt et habent erga dominum illustrem comitem, volentes beneviso gratitudinis predittorum beneficiorum et remissionis eis facte per dictum illustrem dominum comitem, sponte devenerunt ad infrascriptam obligationem et deliberationem, videlicet quod obtulerunt et offerunt, dederunt et dant, donaverunt et donationem faciunt et fecerunt inrevocabiliter inter vivos et omni meliori via, modo et forma quibus melius de iure dici et fieri potest, eidem illustri domini comiti, presenti et legitime stipulanti pro eis [*recte*: eius] heredibus et successoribus, salmas tres millia quinquaginta frumentorum. Ipsi procuratores Antoninus et Ioannes, pro eis et nomine et parte totius preditte Universitatis, seu omnium civium et habitatorum ipsius terre Caltanissete, pro quibus de ratho promiserunt in solidum predittum contrattum presentem et omnia in eo contenta acceptari, confirmari et pacificari facere et obligare facere per omnes cives et habitatores prefate terre ad omnem primam requisitionem ipsius illustris comitis, iuxta rithus formam, sponte convenerunt, probaverunt et se vel eos obligaverunt et obligant eidem illustri domino comiti presenti, vel alteri legitime persone pro eo, dare, tradere et assignare in comitatu Caltanissete preditte, in loco ipsius comitatus per ipsum illustrem dominum comitem eligendo, de bonis frumentis novis, asciuttis, balmatis, mercantilibus et recettibilibus, iuxta formam pragmatice, in solutionibus presentibus in tribus, videlicet salmas mille predittorum frumentorum in recollectionibus victualium preditte terre Caltanissete proximi venturi anni presentis 5^o inditionis; alias salmas mille frumenti in recollectionibus predittis sequentis anni 6^o inditionis; alias salmas mille frumenti in recollectionibus proximi anni 7^o inditionis et alias salmas 50 ad complimentum totius preditte summe salmarum trium mille quinquagintarum frumentorum in recollectionibus proximis futuris inde sequentibus anni 8^o inditionis [...].

Alias, in casu contraventionis, teneantur ad damna, interesse et expensas litis et extra et maxime ad maiorem valutam predittorum frumentorum exactorum a ditte terra, cum pactis tamen et conditionibus infrascriptis inter eos adiectis et firmatis, videlicet quod si aliquis forte, vel aliqui predittorum civium et habitatorum preditte terre Caltanissete, noluerint se obligari pro sua contingentia ad preditta frumenta ut supra oblata, promissa et donata illustri domini comiti, quod tunc et eo casu non intelligantur nec sint nec debeant obligari ipsi procuratores Antoninus et Ioannes et obligari et rathificari faciendo illos predittos se obligari in preditta remissione intrare, nisi tantum omnes illas teneantur rathificari et obligari facere qui se obligaverit in ditte remissione intrare, participare volenti; ita tamen quod illi qui noluerint obligare ad predittam summam frumentorum per eorum contingentium non intelligantur nec sint nec esse debeant remissi neque perdonati per dictum illustrem comitem de ditis rebellionibus, culpīs, criminibus et delictis per eos commissis, nec participari debeant in aliquo de predicta remissione facta per dictum illustrem comitem dicte Universitatis, imo sint et esse debeant foris ditte remissionis et liceat et licitum sit eidem illustri comiti contra dictos transgressores, contravenientes, delinquentes et non obligata eorum bona procedere eoque prosequi eosque punire et castigare, seu puniri et castigari facere pro ut iura et facere [*sic*] regni constitutiones volunt et mandant ... alia via, iure, modo et forma che ad ipsu illustri signori conti pretendi et ipsa appartenissi et competissi quomodocumque et qualitercumque ad eius libitum, arbitrium et voluntatem et di la summa preditta di salmi trimila e cincocento di formento si aia da livari e difalcari la contingenda rata tuccanti alli preditti persuni, li quali non si vorranu obligari, né intervenire in ditte remissioni.

Et si forte omnes preditti cives et habitatores preditte terre Caltanissete non essent contenti de ditte obligatione preditte summe predittorum frumentorum nec voluerint rathificare nec se obligare in presenti contrattu ad predittam summam frumentorum, quod tunc et in eo casu preditta oblatio et obligatio ac etiam

capitula remissionis et alia capitula in eis contenta hodie concessa et firmata a ditto illustre comite ditte Universitatis et presens contrattus habeantur et intelligantur cassis, irritis et nullis et pro non factis et si numquam facti fuissent, ipsi non intelligantur remissi nec perdonati per dittum illustrem dominum comitem de ditis eorum criminibus et delictis et preditta remissio eis facta per ipsum illustrem habeatur et intelligatur pro irrita et cassa et nulla et pro non facta et liceat eidem domino illustri comiti procedere contra dittam Universitatem, seu contra omnes predittos cives et habitatores ipsius terre criminosos eorumque bona et eos prosequi et castigare et punire, seu castigari et puniri facere, iuxta dispositiones, iura et regni constitutiones et pro alia via, modo, iure et forma ipsi illustri domino comiti competente et competituro quomodocumque et qualitercumque et non aliter nec alio modo; et, facta la suditta obligatione per la ditte Università in toto, et in casu quo omnes fuerint contenti vel in partem quo ad illos qui voluerunt se obligare et participare de supraditta remissione preditte summe salmarum trium millium et quingentorum frumentorum per eumdem ut supra predittorum contrattuum, cum omnibus et singulis obligationibus, renunciacionibus et cauthelis, nec in presenti contrattu contentis et que in talibus requiruntur, que tunc et eo casu ipsi procuratores Antoninus et Ioannes non intelligantur amplius ad predittam rathificationem preditte Universitatis, nisi tantum ad eorum ratham contingendam preditte summe frumentorum pro qua fuerunt taxati et eis et quibuslibet ipsorum pro sua rata contingenda, tangenda et contingerit et presens contrattus habeatur et intelligatur pro irritato, casso et nullo et pro non facto, remanentibus tamen reservatis et extra dictam remissionem, obligationem illis omnibus qui voluerunt se obligare et de ditte remissione et obligatione participare pro non remissis nec perdonatis, cum rata et contingentia eorum preditte summe frumentorum supra donate, contra quos non obligatos nec se obligare volentes et eorum bona possit ipse illustris dominus comes procedere et eos prosequi et punire et castigare, seu puniri et castigari facere, iuxta iuris dispositionem et constitutiones, ut supra, et pro alia via, iure et forma eidem illustri melius competenti et competituro quomodocumque et qualitercumque, de quibus personis non se obligare volentibus et huius dicti remissionis non participare debere ipsi procuratores, quibus supra nominibus, facere memorialem per publicum contrattum, illud dare et assignare ipsi illustri comiti.

Cum hoc etiam pacto, quod si dicti cives et habitatores ipsius Universitatis et terre preditte Caltanissette qui erunt obligati ad eandem summa frumentorum, vel aliquis ipsorum, defecerint vel deficerent in prima vel in aliqua solutione preditta frumentorum, in toto vel in parte, quod tunc et eo casu illi seu ille qui defecerint et deficerent in solutione frumentorum non intelligantur nec sint et esse debeant exempti nec liberati, remissi nec perdonati per ipsum illustrem dominum comitem de predittis delictis et criminibus per eos ut supra commissis et perpetratis, imo contra eos et quemlibet eorum et eorum bona, tamquam criminosos et non remissos nec perdonatos de predittis criminibus et delictis, possit ipse illustris dominus comes et valeat procedere et eos prosequi et castigare, seu castigari et puniri facere, iuxta iuris dispositionem et regni constitutiones et alia via, iure, modo et forma sibi melius competentibus et competituris quomodocumque et qualitercumque, ut supra.

Quia preferunt ipsi prenotati procuratores Antonius et Ioannes, pro eis et quibus supra nominibus, et dictus illustris dominus comes ad invicem se ratha, grata et firma tenere, habere, adimplere et observare et in aliquo non contrafacere aliqua ratione directe vel indirecte, de iure nec de facto, obligando eorum bona mobilia presentia et futura et pecunias prefatorum et obligatorum, cum refectione omnium damnorum, interesse et expensarum litis et extra et precise omnia ad que et quas cum exequutione in eisdem bonis et pecuniis, iuxta rithum et eorum ... et in quolibet foro et maxime inferiori Magna Regia Curia, a qua possit contra eos et eorum bona destinari commissarios vel algozirios ad petitionem dicti illustris domini comitis, ad solitas expensas viaticas, ad tarenos quattuor die quolibet ex primo, ad instantiam sui que et quod non possit se opponere, excipere, defendere nec devenire, nec officium iudicis imploraretur tam adversus exequutionem, quam adversus presentem contrattum quin prius solvant et adimpleant premissa, non obstante renuntiando maxime cum iuramento omni actioni et exceptioni, doli, mali, fraudis ... conditionis indebite rei non sic predicatur forte geste privilegio fori et illis quibus subvenitur deceptis ultra dimidiam iuxta pretii et beneficio [...] de rescindenda venditione et beneficio restitutionis in integrum pretestu cuiuscumque cessionis omnique beneficio monitorie, supercessorie, quinquennalis, annualis, biennalis et octavannalis dispositionis, cessionis bonorum cum iuramento grato et gratiis regiis et viceregiis, guidaticis concessis et concedendis cum iuramento, etiam si motu proprio principis concederentur casu fortuito et refugio domus, privilegio eorum fori cum iuramento, maxime privilegis Eraclie, Siculiane et Auguste Faris et Milatii quibusque aliis privilegiis concessis et concedendis et legibus, iuribus et exemptionibus ac legum et iuris auxiliis pro eis et eorum quolibet ipsorum facientibus cum iuramento et sic iuraverunt etc.

Volentes nihilominus et mandantes, contrahentes ipsi quod presens contrattus, cum omnibus et singulis in eo contentis, possit et valeat clausulari, corrigi et emendari et in eo addi et diminui ad consilium sapientis facti, substantia tamen non mutata, semel, bis, ter et pluries et quoties opus fuerit in favorem dicti illustris domini comitis, parte presente vel absente, citata vel non citata et in requisita, et preditta attendere et observare iuraverunt. Unde etc.

Ex actis mei notarii Vincentii de Collo regii publici notarii extracta est presens copia.

[*Capituli e grazie concesse all'Università di Caltanissetta*]³ Memoriale di li esenzioni, iustizi, grazzi e franchizzi, li quali l'Università e populi di Caltanissetta dumanda allu illustri signori conti Antoniu di Moncata, conti di la ditta terra, pro ut infra, videlicet

[*Conferma delli capitoli dell'illustri conti Giovanni Tommaso e Guglielmo avo*] In primis, la ditta Università, terra e populi di Caltanissetta ea que decet et fidelitate supplica e dimanda allo prefato illustri signori conti Antonino di Moncata, conti di la ditta terra, pro ut infra, videlicet: chi tutti e singoli grazzi, iustizi, franchizzi ed immunitati hinc retro concessi tantu pri lu quondam illustri signori conti Ioan Tomaso di Moncata quanto per l'illustre signori conti Guglielmu, nannu e patri di lu ditto illustri signor conti don Antoni, et etiam di sua illustri signoria, comu per capitoli tantu di segrezia, quanto d'otra segregari, olim concessi alla ditta Università, sianu validi e firmi e di novu confirmati e ratificati per lu prefatu illustri signore conti alla ditta Università. Placet illustri domino comiti quod capitula concessa alias per eius illustrem dominum confirmentur et observentur iuxta eorum tenorem.

[*Creazione di ufficiali*] Item la ditta Università supplica vostra signoria illustri chi l'officiali li quali si hannu di creari per vostra illustri signoria sudetta terra siano per scrutinio creati, li quali siano cittadini, persuni virtuosi e non corrotti e siano annuatim e stianu a sindicatu secundu l'esponenti di la raxuni ad essere castigati di li erruri chi loru commisuri e chi l'officiali non si vindinu, per causa chi vindendosi virrianu ad usurpari ed arrubari comu facianu per lu passato, e lo sindicatu sia persuna virtuosa e di coscienza. Placet illustrissimo domino comiti quod observentur capitula alias concessa pro ut supra dictum est.

Item supplica la ditta Università a vostra illustri signoria, pirchi di novo è stata usurpata per li capitani passati, vulissi prindiri tari 3 di pedaggiu di l'accusazioni minuti ed alterazioni et similiter di li simili accusi, carceri l'omini esistenti intra la piazza alla prixiuni ad instantiam di poco et minimo spaziu chi si avi costumato per simili accusi mandari ... oi la Grazia per ditti causi. Placet illustri domino comiti.

[*Gabella della macina*] Item pirchi la ditta terra di Caltanissetta è la gabella di la macina, di la quali si paga quattru dinari pri tumminu di quillu chi si mangia, e li gabelloti di la ditta terra di possanza si fannu pagari per quanto a loru plachi et non cum iuramento, comu è costumatu, et non solum di quillo che mangavano et chi ci fannu pagari la machina di lu pani e li accattanu a la piazza e a la iurnata, contro ogni forma di iustizia di quello che è stato osservato, supplica per tanto ditta Universitati riduchirla allu pristino statu, cioè stari allo iuramento delli persuni di quanto machinano quelli che con iuramento deponiranno non macinaru, ma comprandu [*recte*: campandu] di pani accattato non siano tenuti alla suddetta gabella, ma pagari quanto per iuramento deponiranno aviri machinatu e non ultra pro remanzione che quella che fa pani a vindiri paga la raxuni di quello che machina a lu gabellotu. Ex parte presentis prefati illustris responditur quod mature providebitur.

[*Baglia, a cui è aggregata la ragione della mondezza, per la quale vi è un capitolo della segrezia*] Item perché la terra di Caltanissetta ci è la gabella della baglia, intra la quali ci è aggregata la raxuni di la mundizia, e di poco iczà è stata segregata di la ditta gabella in gravi danno tanto di la Curti, quanto vexazioni et danno di la Università, per causa chi li gabelloti non osservano li consuetudini di pignari alli persuni propri chi iettanu la mundizza intra la Terra, ma per un poco di mundizza chi trovanu in una ruga spignanu a tutti arringu, senza fari alcuna indignazioni, supplica per tanto ditta Università a vostra illustri signoria ditta raxuni di mundizza aggregari alla ditta gabella di la baglia, pro ut prius erat, ed osservari lu capitulu di la sigrizia, cioè inquirere la viritati cui ietta ditta mundizza ed a chillo tali prendiri in pena e non generalmente espignari né fari pagari a cui non culpa, e chi la pena sia tari uno per la mundizza tantum. Placet illustri domino comiti capitulum di la baglia e mondizza, ultimo per errorem⁴.

Item supplica la suddetta Università a vostra signoria illustrissima chi di concediri grazia, remissioni, indulgenza e plenissima remissioni restitutioni di tutti e singoli delitti fussiru stati perpetrati e commissi di lu principiu di lu tumultu fattu per lu populu di Caltanissetta usque ad presentem diem, per tutti habitaturi ed inquilini di la ditta Università, tantu comu officiali, quantu comu persuni privati, maiuri e minuri, a ditta Università e populu di Caltanissetta in genere, et in specie rimittendu generali ogni debito di lu eccessu, culpa, negligenza e difettu, sive deleta fuerunt commissa in committendo, sive in omittendo, sive sunt simplicia, sive habeant mixtu interesse, sive simpliciter in consequenda bona omnia burgensatica, sive in totum, sive in partim venirent ipso iure aut per sententiam Erario prefati Illustris aperienda et confiscanda, seu devolvenda, etiam si interesse verteretur partis private seu principaliter et alius Fisci verteretur interesse etiam receptione bannitorum et foriudicatorum et autri a chisti simili autori, chi fussiru maiuri oi minuri ai tali chi su recodissi oi divissi fare

³ Si è scelto di riportare tra parentesi quadre, in carattere corsivo, le brevi annotazioni inserite ai margini del testo, in corrispondenza di alcuni capitoli, allo scopo di sintetizzarne il contenuto. Si tratta di note redatte da mano diversa da quella dell'estensore del documento.

⁴ Non sappiamo se quest'ultima annotazione facesse riferimento alla posizione che il capitolo in questione occupava nella fonte da cui fu tratto il presente transunto. È però certo che il testo del capitolo fu copiato due volte (esso compare, infatti, una seconda volta in calce al documento, dopo la sottoscrizione del conte), il che ci dà modo di collazionare le due versioni e di rilevare, ad esempio, che al termine 'vexazioni' della prima corrisponde, nella seconda versione, 'l'esazioni' o, ancora, che a 'indignazioni' della prima fa da contrappunto il termine 'indagini' nella seconda.

quilla speciali menzioni et signanter per aviri estoltu in auta la bandera del re nostru signori e fattu altri eccessi, delitti, enormitati, eccettu tantum crimen lese maiestatis, enim solum in personam principis, lo quali delitto sulamenti s'intenda essiri eccettuatu e tutti l'altri s'intendanu essiri rimissi a die quo pro delictis preteritis gentibus in qualsivoglie curie totaliter s'intendanu essere estinti, comu si mai fussiru stati commissi né perpetrati contra sua illustri signoria. Ita quod de cetero li ditti inquilini et abitaturi di la ditta terra, per qualsivoglia causa di qualsivoglia delittu ut supra, non pozzanu essiri criminali convenuti in aliquo iudicio per prefatum illustrem nec heredes, successores eius illustris dominationis. Placet illustri domino comiti quod remittantur quo ad interesse Curie tantum, iuxta formam contractus celebrati in actis notarii Vincentii Collo, die 10 septembris 5^o inditionis 1516.

[*Terraggi e rotolati*] Item pirchi in ditta terra è un altra gravi vessazioni che uno burgisi o qualsivoglia altra sorti di persuni, chi avendu loro territorii e chiusi e volendu quelli usari con altri persuni e compagni per loro utilitati di diversi simensi, lu segretu li costringi e voli chi tutti chilli persuni chi vannu a fari maisi e siminari ntra li ditti Territorii e chiusi, voli chi si vaianu a scriviri a lu libru e pagari un tari per unu cumpagnu e poi li costringi a fari pagari li terrageri e paraspari contra ogni forma di raxiuni, e pirchi a proibiri la libertati, chi nissunu fora patrui di la roba sua, pir tantu si supplica chi ogni patrui di territoriu, burgisatu, chiusi liberamenti, senza licenza o scrivirsi, né pagari terraggiu, né ritulati, né dirittu nissunu a la Curti né a nissunu ufficiali. Placet illustri domino comiti quod observetur, sicut observabatur tempore patris et avi prefati illustris, iuxta formam capitulorum segretie.

Item e pirchi li segreti di lu dittu cuntatu e terra avinu osservatu e praticatu che uno borgisi di la ditta terra, avendu qualsivoglia specie di bestiame e non si avessero aviri accattato fego di lu ditto contatu per tutti li iorni quindeci d'ottobru, tali burgisi e patrui di la ditta bestiame, non si trovannu scritti et affidati allu libru di lu segretu, eranu in pena di onze 4 alla Curti, cosa indebita e multu noiusa a ditti burgisi e patrui di bestiame, si supplica pirtantu a vostra signoria illustrissima si degni providiri, ordinari e cumandari chi de cetero ognuno libere et impune pozzanu pasciri loru bestiame intro li ditti comuni d'ogni tempu, senza incurriri a pena nixuna, e chi li bestiame sutta bastuni tantu di li citadini, comu di frusteri, di nexunu tempu pozzanu accustari a lu circuitu di li vigni per tiru di una balestra, e quandu ci n'accustassiru sia licito ad ogni patrui di vigni, seu soi garzuni, tali bestiame saittari ed ammazzari impune. Servetur iuxta formam consuetudinum; nam sic placet eius illustri dominationis.

Item perchi anticamenti s'osservava chi ogni burgisi e patrui di massaria chi facissi intra li comuni lo sabato la sira volendo scapulari impasturandu li voi alla virsara et la notti et tutto l'indumani, chi è la duminica, e pirfina a lu lu niri ad ura licita ditti voi avissiru potutu pasciri intra li feghi convicini, senza incurriri in pena nissuna. E pirchi li patrui di li feghi strincianu più di la osservanzia e, non sulamenti non ci potiano pascire a li supraditti tempi ed altri liciti, ma quasi in tutto li proibianu, in gravi dannu e detrimento di li arbitrii di li ditti massarii, per tantu si supplica et addimanda chi li ditti burgisi, impasturandu li loro voi intra li comuni di dittu cuntatu a loro arbitriu si sarrà lu sabatu la sira, tutta la notti, fina alla duminica ad ura di menzuornu, pozzanu pasciri intra li ditti feghi convicini di loru massarii, e la duminica a menzu iornu lu patrui di li voi si li digia nesciri di li ditti feghi ed impasturarili areri intro li ditti comuni e poi tornannu li ditti voi intro li ditti feghi ci possano stari fina a lu luniri seguenti ad ura di terza, a ditta ura di terza li Patrui di li ditti voi si li diggianu nesciri di li ditti feghi e tutti l'altri iorni di la simana impasturandusi la sira li loro voi intra li ditti comuni, comu di supra è dittu, pozzanu stari intro li ditti feghi, andanducci la mattina sequenti ad ura di terza, senza pagari a li patrui di li ditti feghi diritti per raxuni alcuna; per tantu placzza a vostra signoria illustrissima fari osservari et eseguiru dittu capitulu, iuxta seriem et tenorem di hicza innanti. Mature providebitur.

[*Mero e misto*] Item perché la ditta Università s'aggrava grandementi chi, quannu alcuno cittadinu delinquissi tantu in civili comu in criminali, vostra signoria illustrissima l'estrai di la ditta terra e contatu e manda li carcerati in altri terri di vostra signoria illustrissima, di che si veni a patire gravi detrimento e s'accattura [*recte*: saccatura] e vessazioni di persuna e beni, senza utilitati nissuna di vostra signoria illustrissima, per maxime chi mai si costumava strairsi li vassalli di vostra signoria illustrissima per li retro principi ed antecessuri di vostra signoria illustrissima, per causa che la ditta terra avi primo e secundo iudicio, per tantu si supplica di chà innanti tantu civili quantu criminali ditti citadini non si pozzanu estrairi da ditta terra. Non transeat.

Item perché la maiuri parti di lu regnu seu citati, regni terri e lochi si osserva e costuma lo refugio di casa per qualsivoglia debito, chi la ditta Università supplica a vostra signoria illustrissima dittu refugiu concedirlu e farlu osservari in la ditta terra di Caltanissetta e così comu s'osserva in ditti citati, terri e lochi di lu regnu, maxime quod est de iure, non obstanti chi sarà renunciatu in contrattu cum iuramento, e chi li causi civili l'Erariu di la Curti non pozza aviri pidaggiu nisciunu, né nisciunu ufficiali li pozza mandari a fari pidaggiu in consiliu tantum. Servetur forma iuris.

[*Carceri per bestiame ed animali*] Et perché in ditta terra di Caltanissetta si avi osservatu sempri li carceri contro l'animali essiri videlicet per la bestiame di bastuni accadendo lo bisogno veniri carcerati andari a lu castellu, in lo quali castello non pagano raggiuni nixuna di prigiunia, tantum si paga la guardia per andari a pasciri la ditta bestiame per chillu non potiri patiri, e l'altri animali, como sono cavalli, someri, veniri carcerati ed andari a li fundachi di la ditta terra e per raggiuni di la ditta prigiunia pagarsi grano veruno per testa non ci

dormendu e grani dui dormenducci; ed ora, di pocu tempu in czà, vostra signoria illustrissima l'aia fatta carciararia e datu ditta raxiuni in grandi statu novi ordini e trasgreduto l'ordini di como per lu passato si costumava pagarsi e farsi pagari ditta raxiuni di carceri, tantu pri ditta bestiame di bastuni, comu d'altra specie di bestiame ed animali, a raxiuni di grana cinque per testa volta la guardia quandu si è bestiame, cosa enormissima contra ogni forma di raxiuni ed antichi osservantii di la ditta terra, di che in genere tutta la ditta Università veni a pitiri [*recte*: patiri] grandissimo detrimento, di che supplica vostra signoria illustrissima iustificatissima voglia modificari ed obsurpari ditti gravizii e riduciri ad pristinum statum, chi eranu pri lu passatu, cioè l'animali di bastuni andari carcerati a lu castellu e non pagari diritto nisciuno, eccettu la guardia, ed altri animali andari carcerati a li fundachi e pagari grano uno per testa non ci dormendo, e dormendocci alli fundacari seu patruni di li fundachi non essiricci carcerario nixiuno e pagari nisciuno o unu dirittu di carceri ut supra. Placet illustri domino comiti quod observetur antiqua consuetudo.

Item perché la ditta terra di Caltanissetta s'osserva, costuma e pratica ciascheduno principiu d'annu mittirisi la rata di li frumenti, tanto per li burgisi e massari, comu per li mercanti, a raxiuni di salme dieci per cintinaru mercanti e tali frumentu andari a magazzeni e tuttu lu resto di li frumenti non li putiano estrarri e vindiri fora di la ditta terra e contatu in gravi preiudiciu e iattura di ditti massari e mercanti ed autri pirsuni di putiri di cui fussiru vinduti alcuna parti di formentu, per tantu la ditta Università, avendu considerazioni alli comuni utili, tantu di li ditti massari e burgisi mercanti, quantu ancora di lu populu minutu ed ogni facultati di pirsuni, per proibiri ristari la sufficienza di li frumenti chi sunnu necessari pri la ditta terra, ed ancora li patruni di li ditti frumenti putiri in parti di li ditti frumenti supra di chilli fari lu fattu loru e chi veni di re propria, ditta Università supplica e dimanda chi lu massaru sia tenuto mittiri la so rata salmi dieci di formentu per aratatu e salmi cinque di oriu etc.; lu mercanti sia tenuto mittiri salmi deci per centinaro e salmi 5 d'oriu, livata la rata sua sia tenuto rivilari a li iurati tutti li frumenti chi ci sunnu pervenuti in loro putiri, tantu di li massarizi, comu di mercanzia e, fattu dittu rivelu, diggianu tiniri una terza parti di ditti frumenti a loru putiri pri fina a menzu marzu e naveri dui parti ditti patruni si pozzanu quilli estrarri e vindiri fora la terra, contatu a loru voluntati senza e licenza di lu illustri signori conti, né ancora di nisciunu ufficiali di la ditta terra impune a sua libertati et, venuta menzu marzu, di chilla terza parti chi hannu tinuta essendu bisognu pri la ditta Università la portatura di li marini più convicini di la ditta terra e comu valirannu quilla iurnata e, non essendo bisognu, quillo si possano estrarri con licenza delli iurati di la ditta terra di la terza parti tantum e, si li patruni di li ditti frumenti, tantu mercanti comu massari, non consumassiru tantu ditti rati, comu la terza parti di li ditti frumenti adeptu la ditta Università e iurati accattarli a chillo prezzo chi si potrà aviri ad ipsi danni, interessi di contravenienti, li quali non sianu e dianu stari in putiri di li patruni e quilli vindiri ad ordini di li iurati con putirisi rendiri cuntutu alli ditti iurati di lu distributivu, pri putirsi vidiri lu cuntutu di quilla avrannu vinduta per non si fraudari la ditta Università; videlicet chi quandu alchunu burgisi seu massaru non arricughissi per qualsivoglia infortuniu, non obstanti che seu geno [*recte*: sieno] aratati ed agiano seminato, non sianu tenuti alla ditta raxiuni di rata né ad interesse e si arricughissi e dassi lo iusto distributivu di ditti frumenti, di modo che in suo putiri non si restassi pri avirli avutu a dari et sia esenti e francu di ditta raxiuni di rata et interesse. Placet illustri domino comiti.

Item pirchi la ditta Università intro l'autri gravizii ed angarii si grava che continuamente averati et espressati tanto di la presenza e residenza di vostra signoria illustrissima in la terra di Caltanissetta, comu di la assenza, per multi e varii ufficiali creati e servituri di vostra signoria illustrissima, tanto di li prisati, comu ancora d'esserci liceati bestii alla dugara [*recte*: iugara] tanto di sella, quanto di barda, tanto per servitù di vassallaggiu, comu per loro servitù, di che spissamenti veni ad essere vessatu e patirni grannissima incomoditati e dannu lu plui e plui persuni su stati dannificati, modu chi bestii perdutunni e quilli non ci essiri stati pagati, per la qual cosa in genere tutta la ditta Università murmura e non voli di czà innanti essiri plui vessati di ditti angarii di prisati e bestii videlicet chi voli e contentasi ditta Università chi quannu vostra signoria illustrissima e so successuri farannu residenza in la ditta terra di Caltanissetta dari tutti quilli prisati chi sarannu bisognu pri sirvizi di vostra signoria illustrissima, li bestii tantu di sella comu di barda non ci pozzanu essiri mai livati alla iugara, maxime a quelli persuni chi nun l'alloganu né su soliti allugarli. Placet illustri domino comiti quod pro usu et servitio eius illustris domini et domus sue quod solvendo dittas bestias scilicet loheria quod possit accipere ad sui libitum voluntatis sed alii officiales non possint.

[*Carceri per civile e criminale*] Item pirchi la ditta terra di Caltanissetta sempri li carceri di li genti è stata d'innanzi di vostra signoria illustrissima a lo castello, undi si avi pagatu li raxiuni soliti di ditti carciari, cioè lo chitatinu pri causa criminale, dormendu in li carceri, solia pagari tari 1.12 allo carcerario si dui volti avissi statu carceratu per ditta causa e lo frusteri tari 3.12 eodem modo, et in li causi civili simili modo è andato carceratu per castiiu solia pagari grani dui pri la porta et di poi chi vostra signoria illustrissima donau li carceri ad Antoni La Mendula, don Antoni avi fattu pagari tari 1.2 per raxiuni di carceri a quillu tali va carceratu, tantu per li causi civili, comu pri li causi criminali, si centu fiati andassi carceratu per la ditta causa semper si faccia pagari tari 1.2, similmenti di lu frusteri tari 3.12 et andatu carceratu pri castiiu sempre si avi fattu pagari tari 1.2 et etiam andandu carcerati per li gabelli et debiti di Curti non si pagava cosa alcuna, et ora lu dittu Antonio l'avi fattu pagari, in grandi pregiuditio di la iustitia e detrimento di li poveri vassalli di vostra signoria illustrissima. Supplica per tantu la ditta Università a vostra signoria illustrissima ditti carceri riduciri alla Curti di vostra signoria illustrissima, comu prima era, et cumandari chi de cetero si digianu pagari quilli raxiuni di carceri

preditti, accusi comu pri lu passatu è statu costumatu pri li carcerati e castellanu di ditta terra. Circa solutionem, observetur antiqua consuetudo.

Item pirchi la ditta terra di Caltanissetta etiam ab antiquo si costumava quandu la Curti pro bono regimine donava fide omaggio a li ... mai si pagava [dicto] capitano tari due di fideomaggio per ogn'uno di la parti, eccettu quandu la parti addumandava ditto fideomaggio, ora lu dittu capitano avi costumatu di poco in zà, quando donava ad uno fideomaggio pro bono regimine, fari pagarisi a deci persuni pri una causa donava ed uno lo sacramento omaggio li fa pagare tari venti, cioè tari 2 per una persuna e grani 10 per una persuna si prindia lo mastro notaru, cosa multu contra ogni forma di raxuni e iniustizia, danno, detrimento delli poveri vassalli; supplica per tantu ditta Università a vostra signoria illustrissima comandari chi quandu si duna fideomaggiu alli persuni pro bono regimine non si paga cossa alcuna a lu dittu capitano, eccettu quandu li parti l'addumandassiru. Observetur antiqua consuetudo.

Item quandu la ditta Università non si contentassi, giusta la forma di lu contrattu chi è celebratu oggi chi su li 10 di settembre 5^a indizione 1516 in atti di notar Vitrusu Collu, li presenti capituli gratis remissi siano cassi e nulli comu si fatti non fussiru. Placet illustri domini comiti.

Il conte di Caltanissetta. Ludovicus Lunacius, de mandato prefati Illustris.

[*Baglia per mundizza*] Item perché in la terra di Caltanissetta ci è la gabella di la baglia, intra la quali vi è aggregata la raxiuni di la mundizza, di poco qua è stata segregata la ditta gabella, in gravi danno tantu di la Curti quantu l'esazioni e danno di l'Università, per causa chi li gabelloti non osservanu li consuetudini di spignari alli persuni proprii chi iettanu la mundizza intra la terra, ma pri una pocu di mundizza che trovava in una ruga pignanu a tutti, senza fari alcuni indagini, supplica per tantu ditta Università a vostra signoria illustrissima ditta raxiuni di mundizza aggregari alla ditta gabella di la Baglia, pro ut prius erat, et observari lu capitulu di la segrezia, cioè inquirere la viritati, cui getta ditta mundizza ed a chiddu tali prindiri in pena e non generalmente espignari, né fari pagari a cui non culpa, e chi la pena sia tari uno per la mundizza. Placet illustri domino comiti.

Ex actis quondam notarii Antonini Galati, notariorum conservator, in archivio notariorum defunctorum civitatis Nari; extratta est presens ex registro notarii Calocerus Colli notariorum conservator generalis.

Narus civitas [invictissima] indubiam fidem facimus et testamur omnibus et singulis officialibus huius Sicilie regni maioribus et minoribus, cui vel quibus presententur, presentate fuerint qualiter supradicta extratta fuit et est extratta manu propria notarii Calogeri, uti conservatori generalis actorum notariorum defunctorum, cui habitur relatio, in cuius rei testimonium has presentes fieri fecimus et nostrum registrum per me notarium, sua subscriptione et sigillo quo utimur. Date Nari, die vigesimo septimo iunii 3^e inditionis 1755.

Don Ignatius Giacchetto, magister notarius.

Doc. 6 - Asp, Rc, b. 345, cc. 65r-67r.

Lettere osservatoriali della regia salvaguardia concessa ai sindaci e procuratori dell'università di Caltanissetta. Messina, 21 settembre 1547.

Carolus et Ioanna etc.

Vicerex etc., spettabilibus, magnificis et nobilibus magistro iustitiario eiusque in officio regio locumtenenti, iudicibus Magne Regie Curie, magistris rationalibus, thesaurario et conservatori regii patrimonii, advocato quoque et procuratoribus fiscalibus, algoziriiis, capetaniis et iusticiariis, porteriis, commissariis destinatis et destinandis marchionibus, comitibus et baronibus regni eiusdem ceterisque quibusvis officialibus presentibus et futuris, quocumque titulo, officio, dignitate vel auctoritate fungentibus, maioribus et minoribus et presertim comitatus Caltanixette et Adernionis, cui vel quibus presentes pervenerint aut quomodolibet presentate fuerint, fidelibus regiis dilectis salutem. Fuit nobis per partem honorabilium Francisci de Alù, Andree Marrocco, Laurenzi de Talluto et Antonini de Milacio, sindicorum et procuratorum terre preditte Caltanixette supplicatio contra illustrem dominum comitem ditti comitatus Caltanixette et Adernionis sub forma sequentis, videlicet:

illustrissimo, exponisi illustrissime vostre excellentie per parti di Francesco di Alù, Lorenzo lo Talluto, Andrea Marrocco et Antonuzzo di Milazo, sindaci et procuratores di la terra di Caltanixetta, cum sit, havendo lo illustri don Antonii de Moncata, conti di Adernò et di la ditta terra di Caltanixetta, et soi officiali commiso multi extorsioni et fatto mettere novi vettigali et imposicioni in ditta terra, composicioni et altri agravi alli vassalli et habitaturi di la ditta terra, non potendosi più tollerari ditti novi imposti, vettigali, imposicioni et agravii in ditta terra, apparsiro questi iorni passati innanti vostra excellentia et preposti loro quereli et accusi contra ditto illustri signor conti et soi officiali, demandando di viririsi destinati in ditta terra algozirio et commissario in detta terra ad capiendum voces, ad congregandum consilium super eletionem ditorum sindicorum. Fatta relazione a vostra excellentia in causis fiscalibus fuit provisum quod audiretur comes in consilio et per questa causa fu destinato in la terra di Paternò porteri ad iniungiri ditto illustri conti che infra termino di iorni dechi havissi comparso innanti vostra excellentia a diri et allegari quello che volia circa la congregatione di ditto consilio et creacione di sindichi. Essendo intiso, fu ultimo loco provisto quod accederet dottor cum algozirio ad congregandum dittum consilium. Et essendo fatto tali provisioni, fu eletto lo magnifico Petro di Ugo, utriusque iuris doctor, lo quali si conferio in ditta terra et ad sonum campane, more solito, congregao ditto consiglio et foro in ditto consilio ad

voces populi et maioris partis universitatis electi, creati et ordinati sindachi in ditta terra et università di ditta terra di Caltanixetta ipsi exponenti, ad instantia di li quali di poi foro rechiputi più para di informacioni et testimonii supra li quereli, accusi et petitioni predicti contra lo illustri conti et soi officiali, li quali su venuti et portati per ditto magnifico di Ugo a vostra excellentia. Et ipsi exponenti, como sindichi et procuratori di ditta terra, pretendino prosequiri et fari lo sindacato contra ditto illustre et soi officiali et stanno et habitanno in ditta terra di Caltanixetta et pretendino in ditta terra et in la Regia Gran Curti persequiri a ditto illustre conti et soi officiali et, per farisi ditto sindacato, ipsi exponenti foro et su fatti inimichi capitali di ditto illustre signor conti et soi officiali per li causi predicti et, volendo litigari cum ditto illustri et soi officiali in ditta terra, ipsi cum loro agenti, figli et famiglia, non stanno securi di non essere dampnificati di ditto illustri conti et soi officiali, li quali, per lo effetto predicto, sempri dirette vel indirette darriano impedimento et obstaculo ad ipsi exponenti et, per ipsi exponenti stari securi et tuti di lor vita di non si potiri prosequiri ditti liti, questioni et accusi [...] che per vostra excellentia li siano concessi et fatti litteri di salvaguardia per ditto illustri conti et soi officiali non li haviri di impediri né carcerari né canuxiri civiliter nec criminaliter. Pertanto ipsi exponenti recurrino a vostra excellentia et quella humiliter supplicano et supplicano si digni providiri et comandari che ad ipsi exponenti li siano concessi et fatti litteri di salvaguardia in forma quam civiliter nec criminaliter, diretti vel indirette, non siano molestati, inquietati per ditto illustri conti et soi officiali et tanto più [...] per che, trattandosi di fari ditto sindacato, lo ditto illustri conti et suo herario accusaro et ficiro accusari a ditto di Marrocco de conventiculis et di poi per questa causa fu priso et carceratulo et, si non andava lo ditto magnifico di Ugo a fari ditto sindacato et in virtù di litteri di vostra excellentia excarceravalo, ancora ipso di Marocco fora carcerato. Ut Altissimus etc. Ioannis Petro Magdalena in civitate Montis Regalis, die XXV^o augusti quinte inditionis 1547.

Ex parte excellentie illustrissimi domini viceregis mandat sua excellentia quod fient littere salvaguardie.

Ioannis Petrus Magdalena, secretarius.

[...] Qua supplicacione et decretacione stantibus [...] pro observacione premissorum nostris presentibus litteris observari mandare dignemur qua supplicacione uti iusta admissa vobis et cuilibet vestrum dicimus, committimus et expresse mandamus quod supradittam preinsertam decretacionem in pede ditte supplicacionis observare debeatis et per quos decet faciatis, observando predicta preinserta decretacione in pede ditti supplicacionis vos prefatos syndacos et procuratores ac collettorem ad dittam salvam guardiam admitti et recipi mandamus, pro ut vos harum serie admissimus et recepimus ad dittam salvam guardiam, ita quod nemo vos, uxorem, filios vestros et familiarum vestrorum re, verbo et opere ledere et dampnificare audiant nec presumant, dirette vel indirette, die nottuque, nec ab aliis ledi nec dampnificare presumant tam ipse illustris comes quam eius officiales et vassalli in bonis nec in personis, sub pena in constitutionibus regni contenta [...] volumusque etiam quod vos exponentes per vestrum tuicio etiam defensione cuiuslibet cum aliis duobus sociis pro quolibet vestrorum in una societate coniuntim vel divisim vel separatim possit ferre arma, videlicet vos exponentes per totum regnum offesiva et defensiva, non obstantibus quibusvis bannis, prohibicionibus in contrarium factis et faciendis, et ditti vestri socii possint tam in ditto comitatu quam in terra prefata Caltanixette et comitatu Adernionis tantum etiam ubi Magna Curia et nos residentia fecerimus nec non quod non possitis aliquo pacto cognosci nec vos nec filii et ne familiari vestra per ipsum illustrem comitem seu per quemvis eius officialem [...] et si ipse illustris comes contra vos seu eius officiales pretendunt aliquid, non possint aliquo pacto vos cognoscere per eius officiales sed per nos et Magnam Regiam Curiam et ne aliquam ingnorantiam [...] allegare possint volumus et mandamus omnibus officialibus predictorum comitatum et terre specialiter et regni quod dittam salvam guardiam voce preconia per loca solita et consueta dittarum terre et locorum ditti comitatus et regni promulgare faciant, quo circa mandamus ditto illustri comiti et officialibus dittorum comitatum et terre prefate Caltanixette, presentibus et futuris, maioribus et minoribus, quovis officio, titulo et dignitate fungentibus [...] vobis exequi et observari faciant et debeant per quos decet [...] eorum tenorem, sub pena florenorum mille fisco regio applicanda [omissis]. Date in nobili civitate Messane, die XXI septembris VI^o inditionis 1547.

Ioannis de Vega.

Doc. 7 - Asp, Rc, b. 345, cc. 301r-302v.

Lettere osservatoriali per la convocazione di un consiglio civico a Caltanissetta in cui si deliberi sul riscatto dell'università al regio demanio. Messina, 12 marzo 1548.

Carolus et Ioanna etc.

Vicerex etc. magnifico viro Ioanni Bernardo Granata, utriusque iuris doctor, ad causam infrascrittam serio delegato et destinato fideli regio dilecto, salutem. Andria Marrocco, Lorenzo lo Talluto alias lo Monaco, Francesco di Alù et Antonuzzo di Milazo, sindaci et procuratori di la università di Caltanixetta, ni hanno informato et facto intendiri qualmenti li tempi passati la ditta terra di Caltanixetta, cum iuribus et pertinentiis suis, omnibus pheudis et integro statu, era de antiquo regio demanio et, urgentibus necessitatibus curie, fu ditta terra permutata et cambiata per la città di Augusta, acussi comu per uno loro memoriali [... in causi fiscali] del tenore sequenti, videlicet:

Illustrissimo et excellentissimo signori, [l'exponenti] Andria Marrocco, Lorenzo lo Talluto, Francesco di Alù et Antonuzzo di Milazo, sindici et procuratori di la università di la terra di Caltanissetta, fanno ad sapiri ad vostra excellencia che la preditta terra di Calatanissetta antiquis fu et era di antiquo regio demanio, la quali fu permutata et cambiata cum la città di Augusta per la recolendissima memoria del serenissimo re Martino et fu cambiata et data a lo quondam [...] Mattheo Montecatheno; la quali terra seu città di Augusta si trova esseri ultimo loco alienata et venduta per la recolendissima memoria rei Ferdinandi nic. infant. in summa in tutu di vinti tri milia docati; la quali terra di Calatanissetta et ipsi exponenti, per esseri di lo regio demanio, si voli et delibera redduchirisi ad dictum regium demanium et volino et offerixino recaptarisi et reddimirisi da li mano di lo illustre conti di Adernò et Caltanissetta et redduchirisi a lo regio demanio et, per questa causa, questi iorni passati supplicaro ad vostra excellencia ipsi exponenti voliri fari la oblaccioni et davansi li memoriali a lo spettabili Andria Alduino. Fu referutu in causi fiscali per la Regia Gran Curti, nichilominus non si trova et con questo iterato recursino ad vostra excellencia et quella umiliter supplicaro et supplicano si digni providiri et comandari quod accedat dottor ad capiendam oblaccionem ab universitate pro faciendo dittam redemptionem oi vero per che in ditta terra chi havi di andari lo magnifico Ioannis Bernardo Granata, che sia ditta causa commissa ad dito magnifico di Granata. Ut Altissimus etc. Gerardus, in nobili civitate Messane, none martii sexte indictionis 1547 [*recte*: 1548].

Ex parte excellencie illustrissimi domini viceregi Magna Curia videat supplicata et referat. Gerardus de Santo Filippo, segretario et [...] in eadem nobilem civitatem Messane eodem die.

Facta relatione per Magnam Regiam Curiam in causis fiscalibus sua excellencia providet et mandat quod habeat li [...] et committatur magnifico de Granata ad congregandum consilium super oblaccionem facienda et reaccionem sindicorum. Idem Gerardus secretarius.

Et volendo nui exequiri et observari la ditta provisioni fatta per lo servizio di la Regia Corti, de le quali tenimo spezeale cura, [havimo] accepto ditta oblacione facta a nui per ipsi exponenti nomine dicte universitatis et intendiri la [viridica] informacioni et voluntà di ditta università et haviri ditta oblaccioni per potirisi, cum l'ordini si [rechiete], redimirisi ditta terra di Caltanissetta et redduchirisi a lo ditto regio demanio, iuxta la forma di li capituli et consuetudini di lo regio. Confidando di la virtù et sufficientia vestra, tenore presentium, vi dichimo, committimo et expresse comandamo che, conferendovi in ditta terra di Caltanissetta, primo loco digiati iniungiri a li illustri conti di Adernò et Caltanissetta, patri et filio, et a lo spettabili don Sipiuni Vintimiglia, suo genero, che, sub pena di scuti dechi miglia [...] regio fisco applicanda si habiano di partiri di ditta terra et suo territorio et durante la residenza vestra in quella non hagianò né digiano accostari et similmenti iniungiri a li ufficiali, domestici et familiari di dicti illustri conti, sub pena vobis benvista, si abiano di partiri di ditta terra ut durante tamen l'aggregacioni di lo infrascritto consiglio et, quello concluso, retornino ditti ufficiali in ditta terra; li quali, essendosi partuti oi vero non chi essendo in ditta terra, congregiriti consiglio ad sonum campane, more solito, iuxta formam iuris, constitutionis et capitulorum regni, in locis publicis et consuetis ditte terre vel in aliqua ecclesia seu monasterio vobis benevisis, fatta la vostra proposta pigliriti li vuchi di tutti quelli persuni li quali demandino et volino la redemptioni di ditta terra et fanno la oblaccioni per redduchirisi a lo regio demanio et pigliriti tutti li buchi di tutti quelli che vorranno ditta redempcioni et fari ditta oblaccioni et ancora di quelli che recusiranno et tuti li salviriti in ditto consiglio et crexiriti [con...] sindichi oi per sui ad eletioni loro per compariri et fari ditta redempcioni cum omnimoda potestà, iuxta la forma di l'altra vostra provisioni fatta per fari l'altro consiglio super sindicatu dicti illustris comitis et eius officialis et intendiriti ancora da loro lo modo et forma como volino depositari dicti vinti tri milia docati per la redempcioni preditta et super undi vonno cavari dicti denari et in che modo l'anno di pagari per la satisfaccioni di lo cambio che si trova alienata la ditta città di Augusta. Quali consiglio et oblaccioni et reactioni di sindicatu fatti in ipsis per lo modo et forma per ditti circa redempcioni preditta et di tutto quello et quanto circa questo preditta università per la maiur parti di lo populo si concludirà, ponendo ogni incosa in scriptis, tramettiriti copiam oi vero portiriti cum vui in vostro reddito [...] a la regia thesoreria per potirisi per vui debite providiri ad quello si havirà di exequiri et fari ad petitionem di lo nobile procuratori di lo regio fisco contra li ditti illustri conti, patri et figlio, supra la redempcioni, per che nui, in la execucione di la presenti, vi damo ampla et sufficienti potestà cum suis dependentibus, emergentibus et connexis per presentes, per quas mandamus omnibus et singulis officialibus dicte terre et regni che, in la execucioni di la presenti, vi abiano di obediri, assistiri et prestari loro braxio et favuri tanti volti quanti per vui seranno requisiti et contra li renitenti et perturbanti ditto consiglio pigliriti li debiti informacioni et quelli portiriti oi tramettiriti ut clausi et sigillati a la regia thesoreria, ut moris est; et quelli assentandosi servatis servandis poniriti in bando et faciriti inventario di loro beni et quelli tramettiriti ut supra et di vostri iornati, algozirii et commissarii vobiscum destinandis, vi faciriti pagari da dicti exponenti et da la università di ditta terra di Caltanissetta, iuxta la forma di una altra lettera ad vui directa per li cosi di ditta università et comissa exequamini, cum effetto nullo alio a nobis expectato [...] nec contrarius premissis exequendum causi a contrario, sub pena florenorum mille fisco regio applicandorum. Date in nobili civitate Messane, die XII^o martii sexte inditionis 1548.

Ioan de Vega.

Doc. 8 - Asp, Am, b. 888, cc. 430r-506v.
Consiglio tenuto nella terra di Caltanissetta, 1548.

[Bando di convocazione del consiglio civico, 19 aprile 1548].

Ioannes Faulisi, serviens terre Calatanixette, solitus promulgare bamna, retulit promulgasse per loca solita, publica et consueta prefate terre Calatanixette, de mandato excellentis domini Ioannis Berardi di Granata, utriusque iuris doctoris, delegati a sua excellentia et Magne Regie Curie virtute provisionis sue excellentie date Messane, die 7 martii sexte indictionis 1548, infrascriptum bannum tenoris sequentis, videlicet:

Banno et comandamento da parti di lo magnifico et excellenti signuri Ioannis Bernardo Granata, utriusque iuris doctor, iudichi delegato serio destinato et mandato in la infrascritta causa da la excellentia di lo illustrissimo signor viceré et capitan generali di questo regno di Sicilia como largo apparì in virtù di soi provisioni et litteri viceregii dati in civitate Messane die 7 martii sexte indictionis 1548 et presentate in questa terra Calatanixette die 14 aprilis sexte indictionis instantis, imperoché, essendo stato fatto consiglio questo misi di iugnetto proximo passato per lo magnifico et excellentis Petro de Ugo di ordinacioni di la excellentia di lo illustrissimo signuri viceré et capitan generali di questo regno di Sicilia contra lo illustri signuri conti di Adernò et Calatanixetta et soi ufficiali di li delicti, extorsioni et novi vectigali imposti contra la università, chitatini et habitaturi di ditta terra di Calatanixetta, in lo quali consiglio foro creati sindici di ditta università di Calatanixetta ad la prosecuttioni di li ditti delicti, extorsioni et novi vectigali imposti tanto civilmenti quanto criminalmenti Andria Marocco, Lorenzo lo Talluto alias lo Monaco, Francisco de Alù et Antonucio de Milacio et volendo ditti sindaci proseguiri a lo ditto illustri signuri conti et soi ufficiali, allegato lo predicto consiglio fatto per ditto ... et creationi ditti sindaci essiri nulli et invalidi et pretendendosi ditta nullitati, per lucidationi di la verità la excellentia di lo illustrissimo signor viceré ha voluto et voli essiri informata di la verità et vidiri si fu et è la vera voluntà di lo populo et università di ditta terra di Calatanixetta chi si facza lo dicto sindacato contra lo ditto illustri signuri conti et soi ufficiali di ditta terra di Calatanixetta civilmenti et criminalmenti, cussì como proposito innanti di ditto magnifico di Ugo et si si contentano di dicti sindachi electi oii vero si volino fari altri sindaci, cossi como in ditti litteri viceregii directi a ditto magnifico et excellenti di Granata die ut supra latius continetur.

Pertanto, perché è di bisogno per li cosi premissi congregari et fari un altra volta ditto consiglio, si fa ad intendiri et si comanda et ordina in virtù di dicti viceregii provisioni dati Messane ut supra ad tutti et qualsivoglia chitatini et habitaturi di ditta terra di Calatanixetta di qualsivoglia statu, gradu et conditioni si siano, etiam figli di famiglia di anni dichidocto in suso, exceptuati li familiari, servituri, criati et domestici di lo ditto illustri signuri conti, don Francisco so figlio et don Scipiuni Vintimiglia so genairo chi stannu in casa loro, chi vogliono veniri a lo ditto consiglio et declarari loro voluntà et dari loro vuchi, chi serrà scripto tutto quillo et quanto loro vorranno diri supra la creactioni et confirmacioni di ditti sindaci et si de novo volino chi si facza lo sindacato contra lo illustri signuri conti et soi ufficiali, como di supra è ditto et più largamenti in lo jorno di ditto consiglio inanti di tutti si dichiarirà, iuxta la forma di li dicti litteri et provisioni viceregii, li quali tutti si legiranno innanti di tutti, aciò chi si intenda li cosi chi si haviranno di fari in ditto consiglio et da poi poczano dari liberamenti li loro buchi como li plachirà; lo quali consiglio si farà quista dominica prima di avvicinarsi chi ferrano, li 22 del presenti misi di aprili, in la ecclesia nominata lo Monasterio di la Nunciata, ad huri dudichi, in la quali hora sonirà la prima bocca di la campana et omniuno si digia retrovari in ditto consiglio et digiano veniri senza armi, tanto defensivi como offensivi, sutta la pena di onze dechi per uno et di perdiri li armi, di applicarisi ditti onze dechi a lo regio fisco et quisto tanto li persuni fidati quanto non fidati, declarando che tutti quilli persuni chi veniranno et vorranno veniri in detto consiglio pozzano veniri senza timuri di pena nixuna et digiano liberamenti la loro vuchi ad cui li plachirà. Unde etc.

[Convocazione del 22 aprile 1548].

Supradictus Ioannes Faulisi serviens retulit qualiter de mandato dicti excellentis domini de Granata, utriusque iuris doctoris, delegati ut supra ex quo dictum consilium non potuit fieri ob diminutionem gentium et ad preces magnifici Antonini de Cantelles, advocati ditorum sindicorum, promulgasse in plano monasterii Nunciate dicte terre supradictum bannum tenoris ut supra et, ob dictum impedimentum, quod die mercurii, in festo Santi Marci, fieret dictum consilium, quod erit 25 presentis mensis aprilis.

[Consiglio civico, 25 aprile 1548].

Consilium generale hominum civium et habitatorum terre Calatanixette, congregatum in conventu Nunciate dicte terre per me Ioannem Benardum de Granata, utriusque iuris doctorem, ad ipsum consilium faciendum et congregandum serio missum et destinatum per excellentiam illustrissimi et excellentissimi domini viceregii et Magne Regie Curie, vigore viceregiarum literarum et provisionum datarum Messane, die 7 marci sexte indictionis 1548, ad instantiam et petitionem Andree Marocco, Laurentii lo Talluto alias lo Monaco, Francisci de Alù et Antonucii de Milaccio, sindicorum et procuratorum universitatis dicte terre Calatanixette contra illustrem dominum don Antonium de Moncata, comitem dicte terre et officiales dicti illustri comitis, accusatos et prosecutos per dictos syndicos de contentis in supplicationibus et querelis alias prepositis et factis coram excellentia illustrissimi proregis et Magne Regie Curie et magnifico domino Petro de Ugoni, utriusque iuris doctori, tunc delegato ad predictas causas et querelas per quem fuit congregatum consilium in hac terra Calatanixette in dicto conventu Nunciate olim die 17 iulii sexte indictionis [*recte*: quinte indictionis], ad quod in

omnibus et per omnia habeatur relatio. Ita et pro ut fuit mentio in literis et provisionibus michi directis et non aliter, vigore quarum, ante congregationem presentis consilii, fuit promulgatum bannum per loca solita et consueta dicte terre [omissis]. Unde, congregatis infrascriptis hominibus, civibus et habitatoribus dicte terre ad ipsum generale consilium ad sonum campane, more solito, in predicto convento Nunciate et eis congregatis ad predictum consilium faciendum ut supra fuit eis alta voce de verbo ad verbum, a prima linea usque ad ultimam, in vulgari eloquio lectus tenor et declaratus dictarum literarum et provisionum viceregiarum michi directarum tamquam delegato ut supra per nobilem Vincentium de Angelica commissarium, de ordine et mandato mea et ac intervenu, cuius literarum tenor talis est ut infra.

Vicerex in dicto Sicilie regno magnifico Bernardo Granata, utriusque iuris doctori, fideli regio dilecto salutem. Imperoché, havendo comparso innanti nui Andria Marocco, Laurentio lo Talluto alias lo Monaco, Francisco de Alù et Antonuccio de Milaccio, sindichi et procuraturi di la universitati di la terra di Calatanixetta, et volendo proseguiri a lu illustri conti di Adernò et Caltanixetta et soi officiali de criminibus, excessibus, extorsionibus et novis vectigalibus, tanto civiliter como criminaliter, fu per parti di ditto illustri conti et soi officiali allegato lo consiglio et creazioni di sindaci, facto in persona di ipsi exponenti per lo magnifico Petro di Ugo, utriusque iuris doctor, olim in causa serio destinato, essiri nullo et pretendendosi ditta nullità, nui volendo, per lucidatione [veritatis], essiri informati di la verità di lo populo et università di ditta terra di Caltanixetta, quisti iorni passati fu ad nui fatta relationi per la Regia Gran Curti in causi fiscali fu per nui provisto in dorso supplicationis accedat magnificus de Rubba ad expensas supplicantium ad congregandum iterum consilium et capiant informaciones etiam de contentis in supplicatione, cussi como per dicta provisioni, die 28 ianuarii 1547; iuxta di la quali, retrovandosi ditto magnifico de Rubba impedito et da poi essendosi iterum supplicato per ipsi exponenti, fu per nui provisto chi andassiro vui ad congregari iterum et de novo ditto consiglio, cum lo intervenutu di la maiuri parti di la ditta terra di Calatanixetta, per quisto consiliando di la virtù et sufficientia vostra. Tenore presentium vi dichimo, connectimo et expresse comandamo chi, conferendosi in ditta terra di Calatanixetta et quatenus opus erit in regno cum uno algozirio et commissario per vui eligendi, digiati in primis et ante omnia numarari et fari li [focura] di ditta terra di Caltanixetta et, numerati chi saranno, fariti nota et, quilla facta cum omni diligentia et sollertia si requiri in tali negocio, digiati ad sonum campane, iuxta formam iuris, [constitutionum] et capitulorum regni, iterum congregeriti consiglio, cussi como un altra volta fu conragato, in loco publico, solitis et consuetis dicte terre, ut in aliquo monasterio sive ecclesia vobis benevisis, una, dui, tri et quanti volti ad vui parirà, per sino intanto chi si complirà lo ditto consiglio, undi habiano di intervenire ad minus li dui, chi li digiati, conragato ditto consiglio, recipiri li buchi di ditto populo et interrogari si iterum et de novo volino chi si faccia lo sindacato contra lo illustri conti et soi officiali di dicta terra di Caltanixetta civiliter et criminaliter, cussi como un altra volta proposiro innanti lu ditto magnifico de Ugo, et si si contentano, volino et domandano chi si creano ditti sindichi et si volino a li predicti exponenti per sindichi oii altri; in lo quali consiglio, pozano intervenire ad dari li buchi tutti li citatini et habitaturi di ditta terra et filii familias di anni 18, di la quali età si habia di stari a lo iuramento di loro patri, oi matri, oi alcuno loro parenti, di li quali digiati fari nota in dicti buchi, advertendosi chi in lo congregari di ditto consiglio non indi habia di intervenire lo ditto illustri conti di Adernò, né lu illustri don Francisco suo figlio, né lo spettabili don Scipiuni Ventimiglia suo genniro, né ancora li familiari et servituri, domestici et creati chi stannu in casa loro, ma, essendo in ditta terra, li iniungiriti chi si hagiano di partiri di ditta terra et so territorio et, durante lo ditto consiglio et indromenti vui farriti residenza in quilla, non digiano accostari, sub pena ad vui benvista fisco regio applicanda. In lo quali consiglio et in ditto loco non lassiriti intervenire a li officiali di ditta terra, né a li sindaci né a li altri et prosequiti di ditti sindichi, verum chi tanto ditti sindici como ditti officiali ante vel post dictum consilium pozano dari loro buchi et postea descedant; né manco pigliriti li buchi di l'altri accusati et prosequiti. Immo lassiriti compariri in ditto consiglio li advocati, procuraturi et sollicitaturi di ditti sindichi et sindichi di ditto illustri conti, dammodo chi non siano persuni plani pro allegandis eorum iuribus, a li quali sindici, confirmati chi sarranno per ditto consiglio, de novo li farriti donari autoritate et potestati potiri fari taxa a lo minuto, nemine exepto, tanti volti quanti serrà necessario per li causi et liti predicti, civili et criminali, moti et movendi, iuxta formam consilii facti per dictum magnificum de Ugo, in la exactioni di la quali non li sia impedimento né obstaculo; anzi, chi l'officiali di ditta terra si hagiano di prestari loro buchi aux: et fagari in la exactioni prefata, a li quali fariti iniunctioni et comandamento sub penis vobis benevisis. Et essendo concluso ditto consiglio et confirmati ditti sindici oi altri ad instancia di ditti sindici et università tanto contra li ditti illustri conti et illustri don Francisco suo figlio et don Scipiuni et altri officiali di ditta terra super petitionibus et querelis criminalibus tantum contentis in predicta supplicatione decretata die qua supra, rechipiriti li debiti informationi parte citata ad petitioni di li exponenti ut supra eligendi ac etiam contra perturbantes dictum consilium et transgressores eorum salvewardie per nos eis concesse, quali informacioni digiati recipiri cum diligentia in loco non suspecto et contra di cui constirà, non fachendo copia d'isi servatis servandis, li poniriti in banno et fariti inventario di loro beni et rechipiriti li informazioni parte incitata, comandandovi ancora chi digiati, sub pena vobis benevisa, iniungiri ad alcuno ducturi et curiali di ditta terra oii di altro loco chi hagia di essiri advocato et procuraturi di ipsi exponenti in ditti causi contra ditti illustri conti, soi geniro et officiali, portandovi in li cosi premissi di sorti tali chi ipsi exponenti, né dicti illustri conti, soi officiali et consorti, non reportino agravio alcuno, oii chi si hagia dilucidari et vidiri la verità di ditto consiglio, ac etiam fari li cosi

premissi bene et fidelmenti, comu da vui speramo, comandandovi ancora chi digiati iniungiri a lo thesoreri di ditta università chi voglia dari dinari per compliri li negocii et questioni di ditta universitati ad dui di ditti sindichi, demonstrando procura da li altri dui per causa chi sempri non si ponno trovari dicti quattro in ditta terra, la copia di lo quali consiglio, peticioni, cauteli, informacioni et altri acti per vui da farisi et rechipirisi in dicta terra contra li prefati illustri conti, soi officiali et consorti, portiriti cum vui in vostro reddito cum celerità, oii verum quilli tranferiti clausi et sigillati ut moris est a la Regia Thesoreria, perchi nui, in la executioni di la presenti, vi damo ampla et sufficienti potestà, cum suis dependentibus, emergentibus, annexis et connexis per presentes per quos mandamus omnibus et singulis officialibus terre Caltanixette et regni chi in la exactioni di la presenti vi hagiano di obbediri, assibiri et prestari loro brachio et viguri, tanti volti quanti per vui serranno requesiti, et quelli [renitenti] pigliriti li debiti informacioni et quilli portiriti oii transmittiriti ut supra et di vostri iurnati vi farriti pagari iuxta la formam chi fu pagato lo magnifico di Ugo dum in his legitime vacaveritis et premissa exequamini cum effectu nullo alio a nobis expectato, mandato nec consulta, nisi fuerint [... citatis] et auditis absoluta, nec presentem revocationem aut contrarium exequendo cautia contraria sub pena florenorum mille regio fisco applicanda. Date in nobili urbi Messane, die 7 marci sexte inditionis 1548. [omissis]

Presentata est presens provisio de mandato excellentis domini Benardi de Granata, utriusque iuris doctoris, delegati ... et cum interventu magnifici Guglielmi de Alessi, capitanei ditte terre Caltanixette, et nobilis Petri de Forti, iurati eiusdem terre, et nobilis Vincentii Chilona, procuratoris sindicorum universitatis dicte terre, et aliorum, quibus ad cauthelam fuit lectus tenor presentium literarum [omissis].

Per me Ioannem Benardum fuit iterum eis exploratum et interrogatum in vulgari eloquio alta voce si su contenti et di loro libera et spontanea voluntati, senza timuri di alcuna pena, volino chi de novo si facza lo sindacato contra lo ditto illustre conti et soi officiali di dicta terra di Caltanixetta civilmenti et criminalmenti, cussi como un altra volta proposiro innanti lo ditto magnifico de Ugo, et si si contentano et domandano consiglio fatto per ditto magnifico signuri de Ugo, verum sindi volino creari altri con la autorità et potestà como in li preinserti litteri più largamenti è stato dichiarato et esposto. Et iuxta la forma di quilli quibus omnibus, per ipsos cives et habitatores, auditis et intellectis a prima linea usque ad ultimam, responderunt et dederunt eorum voces pro ut infra, que voces unius cuiusque ipsorum singulatim, una post aliam, de singula in singulis, fuerunt descripti et annotati pro ut infra.

[Voti espressi nel consiglio civico del 25 aprile 1548 (cc. 444v- 504r). Gran parte dei votanti favorevoli alla prosecuzione del sindacato si richiamano alla dichiarazione di voto espressa da Giuseppe de Naro (c. 461r). Tra gli altri, sono da annoverare i voti contrari dei seguenti ufficiali di Caltanissetta (cc. 503r-504r): *magnificus* Guglielmo de Alessi, capitano; *magnificus* Mazzotta Aidone, giudice; *nobilis* Pietro Xannaca, giudice civile; *nobilis* Pietro Di Maria, *nobilis* Guglielmo Raimondo Moncada, *nobilis* Pietro Forte, giurati; *nobilis* Giovan Vito Cosso, mastro notaio della Corte civile; *nobilis* Giovanni Tommaso Forte, secreto; *nobilis* Girolamo Taormina, procuratore fiscale; *nobilis* Pietro Olivieri, mastro notaio della Corte dei giurati; Vito Risanti, giudice ideota; mastro Angelo Giglio, giudice ideota; Francesco Mongitore, algozario; Giovanni Faulisi, commissario. La dichiarazione di voto dei candidati sindaci è invece la seguente (c. 502v): «voli chi si exequisca quillo chi proposiro et chi si faza quillo chi voli lu populo et iuxta la forma di li littiri, chi si exequisca criminalmenti et civilmenti»].

Eadem, in hora 22^a in 23^a.

Est sciendum qualiter per supradictos syndicos, cives et habitatores universitatis predicte et consilium prefatum ac per maiorem partem predictorum, facta prius diligenti numeratione pro ut superius [facta] per me Ioannem Bennardum de Granata, utriusque iuris doctorem, delegatum ut supra, in quo consilio intervenerunt homines universitatis predicte in copioso numero, ut supra descriptum est, quod quasi videbantur omnes de dicta universitate saltim due partes et factis ultra ... maxime numeratione domorum dicte terre Caltanixette, fatta per me eundem Ioannem Benardum, die 17 aprilis sexte inditionis instantis, fuerunt iterum electi, creati et confirmati sindichi et procuratores universitatis supradictus Franciscus de Alù, Andreas de Marocco, Laurentius lo Talluto alias lo Monaco et Antoniuccius de Melaccio, tam coniuntim quam divisim, pro ut alias fuerunt electi et creati in consilio facto et congregato per me Petro de Ugo die 17 iulii sexte inditionis 1547 ... dederunt auctoritatem et potestatem faciendi et prosequendi dictum syndicatam contra dittum illustrem comitem et eius officiales dicte terre Calatanixette civiliter et criminaliter, pro ut alias proposuerunt et dederunt coram magnifico de Ugo, cum suis dependentibus, emergentibus et connexis, pro ut in eo; nec non iterum dederunt et dant, concesserunt et concedunt de novo omnimodam auctoritatem et potestatem prefatis sindacis faciendi taxam a lo minuto, nimine excepto, tociens cociens opus erit per li causi et liti predicti civili et criminali, moti et movendi, iuxta formam ditti consilii facti per dittum magnificum de Ugo, quam taxam per eos faciendam ut supra possint exigere et exigi facere ad dictum opus ut supra; nec non dederunt omnimodam potestatem et facultatem facendi omnia alia et quecumque fieri spectant ad officiorum [*recte*: officium] sindicorum et procuratorum et universitatum e demum omnia alia complere formam et ternorem precalendarum literarum directarum dicto magnifico de Ugo die 7 iulii 1547 et dicti consilii facti per ipsum magnificum de Ugo, quam etiam iuxta formam et tenorem dictarum literarum directarum michi de Granata die quo supra, quarum vigore dictum consilium iterum congregatum et conclusum fuit pro ut supra videbitur.

Ex actis officii excellentis domini Ioannes Bennardi de Granata, utriusque iuris doctorem delegatum, extracta est, trigesimo aprilis sexte inditionis 1548.

Doc. 9 - Asp, Rc, b. 352, cc. 21r-23r.

Licenza viceregia per l'imposizione a Caltanissetta di una gabella sui cereali, i cui proventi siano destinati al finanziamento della causa contro il conte Antonio Moncada. Monreale, 11 settembre 1549.

Carolus et Ioanna etc.

Vicerec etc. nobili Andree Marrocco, Lorenzo Talluto, Nicolao de Aronica alias Sancto Antoni, sindicis et procuratoribus terre Calatanixette, cui vel quibus presentes presentate fuerint, fidelibus regiis dilectis, salutem. Perché ad petitione vestra ni fu porretta una supplicaciuni di lo tenuri sequenti, videlicet

Illustrissimo et reverendissimo signori etc., exponisi reverenter a vostra excellentia per parti di lu nobili Andria Marrocco, Laurenzo lo Talluto, Cola di Aronica alias Santantoni, sindichi et procuratori di la terra di Calatanixetta, fanno a sapiri a la Excellentia Vostra che, tenendo ipsi exponenti nomine ditte terre certi liti et questioni di grandissima importantia contra lo illustri conti di Adernò et di ditte terra di Calatanixetta et soi officiali, è stato bisogno per alcuni fiati, per la subministratiuni di li spisi di ditti liti, farisi alcuni taxi a lo minuto, li quali sunno stati fatti e sunno stati exatti et, per esseri stati fatti accusi a lo minuto, la ditte povira università vel citatini di quella, per esseri poviri et haviri havuto sterelità, forzamenti et malamenti hanno pagato ditte taxa et sempri etiam hanno voluto quella exigiri che hanno voluto mandari commissarii destinati per la Regia Gran Corti et sunno stato sempri in grandissimo [...] travaglio, ultra la ditte università paga li regii colletti ordinarii et extraordinarii et apena [...] basta quilli pagare, attento la grandissima povertà della ditte terra et tali et tanti modi ipsi exponenti et ditte università non ponno senza grandissimo travaglio et difficoltà patiri ditte taxa et perché, illustrissimo et eccellentissimo signori, in virtù di soi littere concesse per vostra excellentia ad ipsi exponenti per li quali foru eletti sindichi, date in civitatis Montis Regalis, die VII^o iulii quinte inditionis 1547, quanto ancora per lo consiglio fatto in ditte terra a li XVII^o di iugnetto quinte inditionis preditte, per li quali foro creati sindichi, ci fu ad ipsi exponenti etiam data autorità et potestà di imponiri gabelli per la subministratiuni di li spisi preditti, vorriano licentia di imponiri gabella supra li formenti che recogliuno li chitatini et habitaturi di ditte terra di Calatanixetta et cui volissi exhiri, tanto chitatino como foristeri, formenti et orgi di ditte terra soi territorii hazano di pagari grana chinco pro qualibet salma. Pertanto ipsi exponenti recurrino a vostra excellentia et ad quilla humiliter supplicaro et supplicano si digni conchediri ad ipsi exponenti, iuxta la forma di soi litteri concessi per vostra excellentia, date die quo supra, et iuxta la forma di lo consiglio fatto in ditte terra die quo supra, chi pozano mettiri ditte gabella in ditte terra di Calatanixetta supra ditti formenti et orgi chi exhiranno di ditte terra, feghi et soi territorii, supra li quali pozano mettiri tantum grana V pro salma, la quali gabella hazano di pagari li persuni che exhiranno ditti formenti et orgi, azoché ditti esponenti pozano compliri li liti et questioni che hanno contra ditto illustri conti et soi officiali, la quali gabella pozano fari exigiri et ingabellari ad una persona benvista ad ipsi exponenti, prestando primo plegiria ad cautelam [...], la quali gabella habbia di durari et stari in ditte terra fin tanto che duriranno ditti liti et questioni infra alloro benvisto, altrimenti, attento lo ditto illustri conti essiri potentissimo et ricco, mai porranno compliri et portari a lo fini ditti liti et questioni che hanno cum ditto illustri conti et soi officiali. Ut Altissimus etc. In civitate Montis Regalis, III^o septembris octave inditionis 1549.

Ex parte excellentissimi et illustrissimi domini proregis Magne Regie Curie videat supplicata et referat Augustinus Gisulfus, locumtenens et magister notarius in officio prothonotarii.

Eodem fatta relattione excellentie sue providit et mandat quod habeant licentiam. Idem Gisulfus.

[Segue licenza concessa dal viceré Juan de Vega e disposizione per la promulgazione di relativo bando a Caltanissetta].

Doc. 10 - Asp, Rc, b. 353, cc. 742v-744v.

Provisio iustitie pro civibus terre Calatanixette, 16 luglio 1550.

Carolus et Ioanna.

Presidens etc. magnifico Vincentio Barbarotta, utriusque iuris doctori, ad causam delegato, fideli regio dilecto, salutem. Ni fu supplicato da parte di citatini et habitaturi di Calatanixetta et loco procuratori di lo tenuri sequenti, videlicet

Illustrissimo et eccellentissimo signori presidenti, li honorabili Vito Francando, mastro Ioanno Capadonna, Vincenzo Xannaca, Antonino lo Guttuso alias Cusenzo, Vincenzo Iamporcario, lo notaro Antonello di Naso, lo magnifico Petro di Maria, Vito D'Angelo, resorti citatini et habitaturi di la terra di Calatanixetta in numero quasi cupioso, fanno intendiri a Vostra Excellentia qualmenti per dui procuratori hanno creato et costituito loro procuratori a lo honorabili Ioanni Tormentino, etiam di ipsa terra, ad comparendum innanti vostra signoria illustrissima et Regia Gran Curti et quo opus circa la revocationi di li consigli et sindichi di la ditte terra como di

ipsi procuratori appare a li atti di notaro Rocco di Giglio di la ditta terra a li 13 et aliis di lo presenti misi di iugno. Et propterea lo ditto di Tormentino procuratorio nomine quo supra et ipsi citatini et habitaturi fanno intendiri a vostra excellentia como quando si fichi ditto consiglio et creationi di ipsi sindichi allura campava lo ditto illustri quondam don Antonio di Moncata, contra lo quali pretendiano certi actioni et raxuni; modo che [...] conti lo illustre don Francesco di Moncata suo figlio, restano di ipso illustri contenti et contentissimi et, tanto per la causa preditta, quanto perché ipsi sindichi havi circa anni tri si hanno exatto una grossa summa di dinari et mai principiaro la liti di lo sindacato et ditti dinari si hanno erogato in loro utilitati, di la quali mai hanno voluto dari cunto, quanto ancora per multi altri raxuni si contentano non sequiri ditto sindacato. Supplicano pertanto la excellentia vostra sia servita providiri et comandari che accedat dottor ad expensas suplicantium ad congregandum consilium circa revocationem ipsorum consiliorum et sindicorum et ita supplicant. Ut Altissimus.

Di la quali preinserta supplicationi, essendo stata fatta ad nui relationi per la Regia Gran Curti olim die primo iulii ottave inditionis 1550, cum voto et consilio ipsius Magne Regie Curie, fatta prius discussione in causis fiscalibus, provittimo quod accedat magnificus Vincentius Barbarotta, utriusque iuris doctor, ad congregandum consilium, como in dorso di ipsa supplicationi registrata in li registri di lo magnifico infrascritto regio secretario Valerio Arcabaxo apparet et si demostra. Pertanto, per observationi di ditta provisioni vi dichimo et ordinamo che voi debbiati conferiri in ipsa preditta terra di Calatanixetta et illa digiati in aliquo die festivo lo plui proximo che segà fari promulgari bando publico per loca publica solita et consueta ipsius terre che onniuno di essa terra in lo sequenti iorno di festa si habia di retrovari et congregari in loco solito et consueto ubi consilia ipsius terre congregari et regi solent per lo effetto preditto et, servatis servandis, congregato ipso populo et genti, li farriti intendiri la continentia di li presenti et farriti fari la proposta in ditto consiglio per ipso Ioanni Formentino procuratori di ipso populo circa la revocationi di ipsi sindichi et tutto quillo che intendirà preponiri, rechipendo la ditta proposta in scriptis et sequitanti li vuchi di tutti li altri, di uno in uno, liberamenti, senza obstaculo, in lo quali consiglio non chi debbiano intervenire li ditti sindichi oi per dui oi tri iorni innanti li fariti fari iniuntioni in scriptis che si habbiano di partiri di ipsa terra et suo territorio sub pena ad vui benvista regio fisco applicanda et che non digiano tornari in ipsa terra et suo territorio perfina che non serrà per voi complito et concluso ipso consiglio. Et casu che alcuno perturbassi la congregationi di ipso consiglio oy persuadissi alcuno di ipso populo et terra che non intervenissi a ditto consiglio et non dassi la sua vuchi seu di altra simili persuasioni et subdutioni, contra quelli tali debbiati prochediri ad carcerationem et providiriti ancora li debiti informationi et quilli tramettiriti a la Regia Gran Corti et, fatta ad nui di quilli relationi, si poza per nui providiri como queri et di tutto quello che sarrà concluso indi farriti nota in pedi di ipsa proposta et undi che serranno scripti et annotati li ditti vuchi et concluso ipso consiglio, essendo la maior parti di ipso populo in voluntà et voliri de levari ipsi sindichi, di tal voluntà farriti acto in pedi di ipso consiglio, lo quali consiglio, compluto, clauso et sigillato, ut moris est, in reddito vostro portiriti a la Regia Thesoreria, ad effetto di quillo poterisi vidiri per la Regia Gran Corti et di quillo farsi a nui relationi per farsi per nui provisioni conformi a lo bono administramento di la iustitia et di vostre iornati che legitime vanchiriti una cum accessu et recessu vi farriti pagari da ipso nobili di Termintino procuratori ut supra ad raxuni di tari 28 per quolibet die, iuxta la forma di nostra ordinationi, imperoché vui, in li cosi premissi, vi donamo autorità et potestà ac vices et voces nostras et Magne Regie Curie cum suis dependentibus emergentibus et connexis per presentis per quas mandamus a tutti e qualsivoglia offitiali et persuni del regno et presertim di ipsa terra di Calatanixetta che in lo exequiri di li cosi premissi vi debbiano assistiri et obediri et prestari loro brachio, aiuto et favuri tanti volti quanto per voi saranno requesti et con li perturbanti, renitenti et disobedienti digiati prindiri li debiti informationi et, quilla clausi et sigillati, ut moris est, tramettiriti a la Regia Thesoreria et li cosi premissi exequiriti cum effetto senza da nui aspettari altro comandamento né resulta, per quanto la gratia di sua maestà cesarea teniti chara, contrariam revocatoriam supersessoriam non exequendo, nisi fuerit absoluta parte citata et audita iuxta regni capitulum, sub pena florenorum mille fisco regio applicanda. Date Panhormi, die XVI^o iulii ottave inditionis 1550.

Ioan de Vega.

Doc. 11 - Asp, Rc, b. 574, cc. 81v-82v.

Confirma di consilio delli iurati di Caltanixetta, 27 ottobre 1603.

Vicerex in regno Sicilie nostris iuratis Caltanixette regi fidelibus dilettis salutem. È stato supplicato e provisto del tenor sequente.

Illustrissimo et eccellentissimo signore, li giurati di Caltanixetta dicino a vostra eccellenza che, conforme alla provista fatta per vostra eccellenza e Real Patrimonio, si hanno l'esponenti consertato con diversi mercanti e borgesì patroni di formenti in ditta terra di Caltanixetta e nella baronia di Fiumesalato, poco discosta di ditta terra e, per il bisogno di quella università, hanno comprato in tutto salme sei milia quattrocento quattordici incirca di formento da varii personi per le somme e rata infrascritte, conforme alla pragmatica il consiglio detento per li exponenti e populi di quella terra, per il quale fu concluso che si comprassero li formenti bastanti alli prezzi che si trovassero, che il prezzo di essi formenti tiene al carricatore dell'Alicata ad onze due e tari quattro la salma, didotti tari 6 per salma per portatura da ditto carricatore, conforme alla tassa fatta per l'esponenti et archipreti et

provicario di essa terra viene ad onza una et tari 28 la salma et, aggiungendoci di più tari cinque per salma per il benefitio del sfacendo pagando, viene comprata ditta somma di formento per ditta università a onze due et tari tre la salma in detta terra, suo territorio e baronia di Fiumesalato, come appare in contratti di venditione fatti in li atti di notar Valentiano Mangiaforte di Caltanissetta alli 15, 16, 18, 19 e 20 di settembre prossimo passato, quali formenti sono stati comprati dalle infrascritte persone, cioè da Luca Parigi, salme 700; da Giovanni Graffeo, come procuratore di Francesco Graffeo suo fratello, salme 2300; da Oratio Salamone, salme 400; da Giovanni Leonardo di Forte, salme 200; da Giacomo Giannotta, salme 840; da Antonuzzo Maddalena, salme 70; da notaro Valentiano Mangiaforte, salme 60; da mastro Petro Russotto, salme 70; da Giovanni Vincencio Citardo, salme 180; da Antonuzzo Morillo, salme 30; da Filippo Maltisi, salme 42; da Giovanni Vito Capizzi, salme 90; da Francesco Cammarata, salme 30; da Francesco Ferraro, salme 35; da Gaspano Morillo, salme 40; da Filippo Giacomo Caruso, salme 30; da mastro Andrea Biancafumo, salme 100; da Giovanni Francesco Serra, salme 80; da mastro Marco Guarneri, salme 12; da Giusippi Turco, salme 30; da mastro Augustino di Silvestri, salme 27; da Girolamo di Palermo, salme 20; da mastro Marco Genovese, salme 35; da donna Anna di Francia, salme 50; da mastro Alfio di Mareello, salme 12; da don Vincencio Longo, salme 10; da mastro Signorello Formentino, salme 15; da Giuseppe La Manna, salme 25; da mastro Simone Mustica, salme 24; da Giovanni Antonino Giandavila, salme 25; da Nicolao di Palermo, salme 35; da Antonino Lombardo, salme 20; da Pietro Iuagnes, salme 180; da Masi Salerno, salme 10; da don Micheli Nicoletta, salme 15; da Pietro Caramanna, salme 60; da Giovanni Caulina, salme 7; da Bastiano e Vito Saragusa, salme 12; da Francesco Favone di Baldassarr, salme 19; da Vito d'Addamo, salme 8; da Raffaele Castruccio, salme 200; da Francesco e Vincenzo Bersichelli, salme 60; dalli detti per Lauria loro matre salme 60; da Petro Barletta, salme 10; da Filippo di Naro, salme 6; da Vincenzo di Amico, salme 15; da Micheli d'Ornetta, salme 20; da mastro Filippo Calà, salme 30; da Marco Ruffino, salme 18; da mastro Baldassarro Bancheri, salme 15; da soro Antonella d'Aronica, salme 26. Supplicano però vostra eccellenza l'esponente sia servita ordinare che si confirmino li contratti di dette compre, una con il consiglio detento alli 16 di detto mese di settembre proximo passato, già che essa [cosa] è stata molto accertata per essa università e viene in molto benefitio d'essa. Et ita supplicat ut Altissimus. Panormi, 13 octobris II ind. 1603. Confirmentur. [omissis] In esequitione della quale provista che debbate esequire e per cui spetta far esequire et osservare li preditti consiglio et atti di compre di formenti, che noi quelle in virtù della presente confermamo, lodamo et approbamo ac nostro viceregio munimine robboramo et validamo, con che il prezzo di detti formenti, pagandosi contanti, habbi a regularsi con il prezzo stabilito per pragmatica et anco conforme a detta pragmatica habbi a farsi la deductione della portatura di essi formenti et, non havendo dinar contanti, ci contentiamo che si possiate consertare con li patroni di tali formenti a pagarceli sfacendo pagando e per l'interesse della moneta darli d'alcuno giusto lucro e, non passando il lucro più di tari cinque per salario, vi donamo licenza che lo possiate fare a detto lucro aggregarlo al prezzo sudetto della pragmatica, procurando d'accordarvi per quanto manco potrete di detti tari 5 per salme et acciò che l'università non resti interessata in cosa nissuna, osserverete inviolabilmente l'ordine generale datovi sopra la conservatione e distribuzione delli formenti che comprarete e del denaro che della vendita di essi perverrà, acciò l'università non venga a restar interessata. Date Panormi, die 27 octobris II^c inditionis 1603.

Il duque di Feria.

Doc. 12 - Asp, Am, b. 888, cc. 19r-24v.

Consiglio fatto a Caltanissetta per augmentarsi la gabella della farina di Caltanissetta, 16 settembre 1607.

Consiglio di la farina fatto nella maiuri ecclesia ad sonum campane, ut moris est, per li magnifici giurati de Caltanissetta.

Perché questa università resta indietro di multi migliaia di scuti alla Regia Corte per le tande che si doviano et deveno, continuamente vengono commissarii con molti interessi et vexationi di populi et ufficiali et spissi volti si ha supplicato al Regio Patrimonio et sua eccellenza che desse alcuna dilatione, stante la povertà di questa gente et le male raccolte soccesse, per li quali si hanno diminuito le gabelle et in consequentia, non bastando per li regii donativi et tande, si ha multiplicato il debito, tanto perché questa università era gravata più di quel che si dovia perché multi a tempo di revelo revelaro gran quantità di sustantia che fu calcolata et accollata a questa università, che poi quelli si partero, portandosi con loro le loro facultà, lassando questa terra gravata, come sono et foro li riveli di Vincentio Sarzana affittatore, Giulio Cesare Imperatore, che si ni andaro a Palermo, et Diego Osorio, che andaro in Spagna et diversi altri mercanti che morsiro senza facultà et ultimamente, facendosi instanzia al Patrimonio di dilazione, ni ha ordinato per soi lettere che vedessimo sopra che si dovesse pagare la Regia Corte, dandone speranza che haveremo qualche onesta dilazione, incomensando a pagare parte et apparendo dove si potesse pagare [...], che al medesimo ha ordinato da Baldassarro di Termine, regio perceptore et capitan d'armi nel rivelo delle sustantie et numerazione di anime. Et perciò siate tutti congregati qui per dire il parere loro in che forma si contentano che si paghi questo dinaro che di necessità si ha da pagare, o per tassa o per tanto per testa, ovvero imponere qualche gabella che li paresse acrexere la gabella che li paresse, a crexere la

gabella della farina delli tari 3 per salma con agiungerci altri tari 3.8 per salma, che in tre anni la Regia Corte saria pagata integramente del passato, quali tri anni elassi si intenda ipso iure et ipso facto levati tutti li tari 6.8, restando solamente l'altre gabelle ordinarie che bastiranno per le collette et tande ordinarie et cossi ogn'uno potrà dire.

Don Francesco Miccichè capitano dice che non si faccia per taxa perché li ricchi sono rispettati et alle taxe et ni naxino mille disordini et il poviro gravato; ne meno si devi fare per testa, che multi poviri hanno multi figli et li ricchi hanno la facultà et non hanno figli, et perciò è di opinione che si accresca la gabella di la farina, che come oggi è a tari 3.4 la salma, che sia a tari 6.8 la salma, la quale gabella sia duratura solamente per tri anni, quali elassi senza altro consiglio ma ipso iure et ipso facto si intenda extinta tutta la gabella integra delli tari 6.8, franche però di molitura, restando finalmente le altre gabelle ordinarie et che si habbia di ingabellare con pacto expresso che li gabelloti habbiano a pagare in Palermo alla Regia Corte et che li giurati non possano trovare dinari di detta gabella per qualsivoglia urgenti necessità et che li gabelloti habbiano di cavare di danno alla università di tutti danni et interessi che potesse patire, dando pleggeria more solito.

[omissis] Tutti li sopradetti prenominati, una voce dicentes che si faccia come dissi [...] capitano, nemine discrepante. Ex acta meis de Peralta terre Caltanissetta. Die 20 martii 4^o inditionis 1606.

Bando et comandamento da parti dell'illustrissimo et eccellentissimo signor duca di Montalto et prencipe di Paternò a relatione delli signori iurati della terra di Caltanissetta.

Si notifica a tutti et a qualsivoglia persona di qualsivoglia stato et grado et conditione, che sia tanto privilegiato quanto non nemine existente, abitanti et commoranti in questa terra et territorio di Caltanissetta, che di qua inanti non presuma né digia mandare, andare né nexiri, né fari nexiri frumento ad effetto di macinarsi, tanto in questi molini et centimoli di questa preditta terra et territorio, quanto nelli molini fora di detto territorio in qualsivoglia loco che fossero, che prima non vada dove Francesco Canaca, eletto in questa caruso, o altra persona che tal officio facesse da eligersi per ditti signori giurati, a farsi fare la polisa di ditto macinato et pagare primo la ragione di tari 4 per qualsivoglia salma che macinasse, sotto la pena a li bordonari, molinari seu macinaturi di perdere li bestii, lo frumento et onze 4, et li patroni che andranno o mandaranno a macinare, contravenendo al detto bando, di perdere li bestii, lo frumento et onze 30 et per qualsivoglia volta che contravverrà, la quali pena, mentre detta gabella sta per detta università, si habbia di applicare allo gabelloto di ditta gabella et cui metterà in chiaro detta contraventione et fraudi habia et poza conseguire la metà dello frumento che piglia tantum et dum taxat mentre starrà in credenzaria, ac etiam tutti quelli personi che contra veneranno et fraudiranno detta gabella non si pigliando in fraudi, ma provando con testimoni che hanno fraudato detta gabella, che ancora si intendano incorsi alla detta pena, nella quale pena ancora si intendano et siano incorsi tutte quelle persone che non uxiranno frumento di detta terra et territorio ad effetto di macinare, ma intrando in detta terra et territorio con farina, tanto molinari quanto forasteri, a vindiri, che la portassero di fora di esso territorio senza pagare la gabella preditta, del modo che di sopra è stato declarato. Et questa stanti la impositione di detta gabella, in virtù di littri viceregii et tribunali Regio Patrimonio date in Palermo etc.

Fuit promulgatum in locis publicis, solitis et consuetis terre Caltanissette.

Die 19 novembris 1608.

Imperocché per la corte delli giurati di questa terra di Caltanissetta su stati librati li gabelle di questa università et ancho la gabella di la farina novamente imposta, conforme a lo consiglio ... come ultimo et più offerenti fatti per li soliti bandi nelli lochi publici, soliti et consueti come se costuma, per tanto da parti delli magnifici giurati di questa terra preditta si notifica a tutti e singuli personi, citatini et forasteri, di qualsivoglia grado e conditione che si sia, che devino rinunciare a macinari a ragione di tari [...] et conforme al consiglio sotto pena di perdere li bestii. Fuit supradittum banum promulgatum in locis publicis et consuetis.

Ex actis curie iuratorum huius terre Caltanissette.

Doc. 13 - Asp, Am, b. 1298, cc. 1r-36v.

Ratificatio attus administrationis pro excellentissimo domino don Antonio Aragona et Moncada cum dominum Vincentio Giustiniano et consortes, 20 settembre 1607.

Quia in terra Caltanissette et in attis notarii Valentiani Machiaforti fuit celebratus infrascrittum contrattus, videlicet:

Die duodecimo septembris sexte inditionis 1706 [*recte*: 1607]. Cum dittus Antonius de Aragona et Moncada, dux Montis Alti et princeps Paternionis, comes Adernionis, Centum Rupis, comes Caltanissette, dominus terre Melilli, terre Motte, terre Albe Ville, terre Malpassi et casalium de proximo ab hoc regno est recessurus, iturus in Hispaniam ad Suam Cattolicam Maiestatem, pro aliquibus negotiis gravibus et respettibus digne moventibus, quos hic exprimere non curat, ne per absentiam preditti status et introitus sine cura et administratione remaneant, deliberavit suis negotiis consulere et administratores sui patrimonii constituere, qui curam habeant omnium bonorum suorum et introituum et in administrationem dare et concedere supradittos status cum omnibus eorum terris, feudis, fructibus, introitibus, gabellis et aliis universis iuribus et proventibus

per terminum annorum novem et de predittis introitibus possit ipse dux et princeps supra transmissis in Hispaniam se onorifice trattare.

Et facta dicta deliberatione, perquisitis personis abilibus et confidentibus qui ad hec attendere vellent, invenit tandem infrascriptum Vincentium Giustiniano quondam Melchioris et Angelum Iorfino, personas idoneas et spectate virtutis, qui obtulerunt se capturos titulo administrationis et in administrationem supraditti status, videlicet principatum Paternionis, comitatum Adernionis et Centum Rupis, comitatum Caltanissette et terrarum Mililli et Motte Sante Anastasie et alias terras, casalia, cum eorum introitibus, emolumentis, commoditatibus, fructibus et proventibus, gabellis et feudis per terminum annorum novem, numerandorum a primo instantis mensis septembris in anthea, cum infrascritto salario, pactis, conditionibus, axburzationibus et solutionibus annualibus, clausulis, promissionibus, obligationibus et aliis inferius particulariter denotandis. Quam oblationem dictus don Antonius dux acceptaverit et gratam habuerit et cum dictis de Giustiniano et Iorfino communiter et concorditer ad presentem contrattum devenire decreverunt pro ut deveniunt modo et forma quibus infra.

Idcirco hodie presenti die pretitulato predictus don Antonius de Aragona et Moncada [omissis] in omnibus supradittis statibus et baroniis, sive recedat sive non recedat ab hoc regno, mihi notario cognitus, presens coram nobis, per se et suos heredes et successores sponte elegit et eligit in administratores et detemptores irrevocabiles durante infrascritto novennio, ut cum iuramento, pacto et promissione de non revocando, ac pro administratoribus et detemptoribus omnium predittorum et infrascrittorum statuum, baroniarum et feudorum et gabellarum, videlicet:

principatus Paternionis, cum eius casalibus et feudis, gabellis, bajulationibus, molendinis;

comitatus Adernionis, cum terra Albeville et feudorum comitatum Centum Rupis, cum eorum integro et indiminuto statu, molendinis, gabellis et introitibus universis, qui principatus, comitatus Adernionis et comitatum Centum Rupis reperiuntur ingabellati Herasimo Cigala et consortibus civitatis Catanie, que gabella durat toto novennio administrationis iuxta formam contrattuum ingabellationum ad quos habeatur relatio, qui affittus et gabella assignatur dittis administratoribus iuxta formam eorum contrattuum;

item baroniam terre Motte Sante Anastasie, prope civitatem Catane, cum eius integro et indiminuto statu, feudis, gabellis, universis introitibus, que invenitur gabellata Cesari Baeli civitatis Catanie pro aliquibus annis et temporibus contentis in contrattu ingabellationis ad quem habeatur relatio et pro temporibus affittus conceditur et finita gabella cedat eo modo et forma quo est comitatus Caltanissette;

item baroniam terre Mililli prope Siracusas, cum eius feudis, molendinis, salinis, trappeto, cannamelarum, piscationibus, olivetis et universis introitibus;

item comitatum Caltanissette cum omnibus feudis, comunibus, cum iuribus ut dicitur dello stimo, cum gabellis intus et foris, baiulationibus, molendinis, salinis, iuribus censualibus, doganis et iuribus universis et precipue cum infrascrittis feudis et gabellis, videlicet lo fego di Garistuppa, Serbi, Foriana, Giaffarruni, Piscazzi Suprani, Piscazzi Suttani, Turretta, Graziano, Gallidauro, Grasta, Deri, Trabuna, Calati, San Martino, Cicuta Vecchia, Ramilia, Gruttarussa, Mimiano, Antinello, Sabucina, Misteci, Deliella, Lanzirota, Antinello, Sabucina, Landri, Xibili Cabbibbi, Girfu Draffu, Destra di San Martino, Grutta di l'Acqua, Giurfo, Mercato Arrigo, Milici, Mercato di la Serra, Serradifalco, Gebbiarussa, Bifaria, Mercato Blanco, Trabonella, Mustimuciaro, Munticanino, Cicuta Nova, Draffu, Misteci, Fiorelli, Salachio. Item li comuni di lo contato, videlicet Corvo Soprano, Chiesa Perduta, Xadira, Cucca di Cabilia, Caltanissetta La Petra, Cabilia, Cozzu Russo, Fruscula, Furchivecchi, Gulfi, Difisa, Ficuzza, Fontana dello Rovetto, Gissulongu, Giraffi Suprani, Giraffi Suttani, Galfa, Giovanni Greco, Lavanchi di Galfa, Gulparo, Omu Mortu, San Leonardo, Malfitano, Montata di Palermo, Mossuta, Milione, Massari, San Nicola Molara, Nalia, Occhi di Boi, Prestijoanni, Porcillana, Puzzilla delli Manchi, Palumbara, Pirainu, Raffu Nigru, Raffu di Martinu, Salacchichio, Spia, Spaccafurno, Salicchiata di li Xirbi, Druffo, Tucarbo, Tabita, Mendola, Portella della Salina, Pusillo, Babaurra, Suppa, Cozzo della Rina, Lo Bloi, La Donzella, Serra delli Comuni, fida di ligna e limiti di Mimiano, Mandrazzi di La Pililla, Giardinelli, Pernici, Sconchipani, Li Valli, Contrastu, Analista, comuni di Mercato Bianco, Lu Campisottu, Lo Piscazzu, La Rinella;

vigna di Corriggi, gabella di lo gisso, petri e giardino di Graziano; restuchi di comuni, restuchi di feghi, strazzaturi di decti feghi, rotulati di lino, carnaggi di fego, decima di vini, fida di ligna et scinniro di Mimianu, vigna dello Pantano, li comuni concessi ad enphiteusim e loro costituiti.

Molina: Furiano, Corriggi, Furiana, Furiana Suttana, Mimianu, Gallidauro.

Rendite sopra la Curti (onz. 164); sopra lo stato del marchionato di Geraci (onz. 81); grano uno sopra l'extractione di tutti li caricatori; li loeri della casa di Palermo, nec non ogni introito spettante a dicto signor principe quomodocumque et qualitercumque;

Feghi e gabelle ed altri della baronia di Melilli [omissis].

Et omnium eorum et singulorum ipsorum statuum, terrarum et baroniarum et feudorum, gabellarum, fructuum, introituum et proventuum cum eius integro et indiminuto statu, cum et sub pactis, clausulis, cautelis, facultatibus, potestatibus et aliis inferius particulariter denotandis et ad effettum in presenti contrattu contentis et non aliter nec alio modo predittos Vincentium Giustiniano quondam Melchioris et Angelum Giorfino ianuenses et quemlibet eorum in solidum, presentem dictum Angelum Giorfino mihi notario cognitus, volentem et acceptantem pro se et ditto Vincentio Giustiniano absente, pro quo de rato promisit suo proprio nomine iuxta

formam rithus Magne Regie Curie infra dies quindecim ab hodie in anthea numerandis presentem contrattum rathificabit, acceptabit, contentabit et confirmabit et se contentabit de omnibus predittis et infrascrittis dictamque administrationem acceptabit, una simuleque principaliter et in solidum se obligabit cum eo predittos status, terras et baronias eorumque feuda, gabellas, introitus legitime et bene administrare ac ad exburzationem et solupcionem omnium et singularum pecuniarum inferius denotandas et exburzandas et ad omnia alia et singula infrascritta eis modo, forma, loco et tempore inferius expressandis alias etc., copiam cuius attus ratificationis autenticam cum inserto tenore presentis consignare promisit infra eumdem terminum ditto don Antonio stipulanti in pace.

Et hoc per terminum annorum novem proximorum futurorum, numerandorum a primo instantis mensis septembris in anthea et duraturos per totum mensem augusti 14^o inditionis immediate sequentis tantum et dum taxat et non aliter nec alio modo.

Et hac de causa dittus don Antonius dux et princeps per se et suos heredes et successores titulo et causa administrationis preditte intra manus posuit et ponit, assignavit et assignat et omni alio meliori modo in administratores ad infrascrittum effectum inferius declarandum et non aliter nel alio modo dedit et dat habere, licere concessit et concedit ditto Vincentio Giustiniano quondam Melchioris ratificaturo absenti me notario pro eo stipulante et Angilo Giorfino presenti et stipulanti et cuilibet eorum in solidum presenti et stipulanti et titulo preditte administrationis cum et sub pactis, clausulis, conditionibus, obligationibus, potestatibus et facultatibus infrascrittis, et a ditto domino principe recipientibus pro eis et eorum heredibus et aliis ab eis ius et causam habentibus vel habituris, me notario pro eis similiter stipulante, totos et integros status, principatum Paternionis, comitatum Adernionis et Centum Rupis et Caltanisette et baronias Mililli, Motte Sante Anastasie, cum aliis terris supra nominatis et cum onibus et singulis dittorum statuum, baroniarum et cuiuslibet eorum feuda, gabella, molendina, censualia, consensus, iura, erbagia, terragia, iura stime, introitus, fructus et proventus et introitus tam in pecunia quam in frumentis et in omni genere victualium durante termino preditto dittorum annorum novem et demum cum omnibus et singulis et quibuscumque aliis introitibus, iuribus et proventibus dittorum statuum et baroniarum et cuiuslibet eorum dittorum annorum novem quovis nomine nuncupentur, nihil excluso nec reservato, et non aliter nec alio modo [omissis], cum omnimoda potestate exigendi supradittos fructus et proventus, auctoritate propria sine iussu alteri magistratus et cum potestate creandi secretos, ministros, iudicem secretie cum solitis iurisdictionibus, preheminentiis ad dictum officium spettantibus, qui supraditti secreti et ministri et iudex eorumque famuli eligendi non possint cognosci civiliter nec criminaliter nisi a ditto principe et a dittis administratoribus, nec perturbari possint in apportatione armorum, dummodo illa prohibita non sint per regias pragmaticas pro exercitio et executione dittorum proventuum eo modo et forma pro ut melius inferius declarabitur.

[c. 12v] Dittusque Angelus Giorfino sub ditto rathipromissione ditti de Giustiniano administratores preditti in solidum ut supra virtute presentis attus promisit et promittit ditto don Antonio principi stipulanti durante termino dittorum annorum novem de introitibus dittorum statuum, terrarum et baroniarum per eos et eorum aggentes et procuratores irrevocabiles exigendis dare et reddere ditto don Antonio stipulanti computum cum debita satisfactione, modo et forma pro ut inferius declarabitur et non aliter nec alio modo.

Et ex causa cuius administrationis fiende per dittos de Giustiniano et Giorfino et eorum aggentes, procuratores vel eorum heredes et alios ab eis ius et causam habentes, dittus princeps don Antonius constituit in salarium et provisionem dittis de Giorfino presenti et stipulanti, de Giustiniano absenti, me notario pro eo stipulante, de tribus pro 100 omnium introituum, fructuum et proventuum perveniendorum penes ipsos administratores eorumque aggentes et procuratores de dittis statibus, terris et baroniis et eorum introitibus, fructibus et proventibus ex causa preditte administrationis, quod salarium et provisionem ad dittam rationem de 3 pro 100 predittus Vincentius Giustiniano et Angelus Giorfino possint et libere valeant auctoritate propria et de facto absque iussu curie et magistratus decreto penes eos retinere, successive de introitibus dittorum statuum et terrarum et baroniarum quolibet anno durante termino presentis administrationis omni contradditione cessante.

Et e converso predittus Angelus Giorfino cum supraditta rathipromissione ex causa administrationis preditte dittorum statuum, introituum, gabellarum, iurium, fructuum et proventuum annualium statuum predittorum percipiendo numet consequendorum per dittos de Giustiniano et Giorfino vel eorum procuratores quolibet anno durante tempore presentis concessionis seu administrationis et conventionis vi presentis actus, precedentibus tamen pactis, cautelis et aliis supradittis et infrascrittis existentibus modo dittis de Giustiniano et Giorfino in pacifica et quieta possessione et exigentia omnium et singulorum predittorum introituum dittorum statuum iuxta formam presentis contractus et servata eis ad unguem formam presentis contrattus et omnium et singulorum in eo contentorum et non aliter nec alio modo sponte promisit et se obligavit et obligat cum ditto rathipromissione realiter et cum effectu solve et exburzare in quolibet anno dittorum annorum novem ditto don Antonio principi stipulanti in oppido Madrid seu in alio loco Hispaniarum in quo suprema curia Sue Catholice Maiestatis residentiam facit scutos trigintasex mille quolibet anno dittorum annorum novem de mense in mensem, ad rationem scutorum trium mille singulo mense de realibus de decem monete Castelle ratiocinando, ut dicitur, ogni dieci reali carlini 27 e mezzo di questa moneta, senza buona moneta, incipiendo a primo die presentis mensis septembris in anthea et sic successive continuare durantibus dictis annis novem in pace et de plano omni exceptione remota cum potestate tamen illas capiendi et recapiendi ad cambia et recambia per modum ut infra et in casu mortis vel defectionis illorum mercatandum ad quos litere cambii diriguntur, quod ipse

dominus princeps tali casu possit dittam misatam capere ad cambia et recambia et ad damna et interesse ipsorum administratorum donec et quousque provideatur de aliis mercatoribus.

Et casu quo dittus dominus princeps non manebit in ditto regno Hispaniarum, ditti administratores non teneantur nec habeant facere dittum cambium ut dicitur di ditti misati pro ut supra, sed accedendo et manendo in hoc regno Sicilie teneantur ditti administratores vel qui habebunt ius et causam ab eis et quolibet eorum solvere ditto don Antonio stipulanti vel persone legitime pro eo in ditto urbe Panormi supra dittas scutos 3000 quolibet mense durante ditto administratione ad rationem carlinorum vigintiseptem cum dimidio pro ut supra pro quolibet scuto dittorum scutorum 3000 et manendo dictus dominus princeps in alia parte extra huius regni Sicilie facere habeant alium accordium inter dictum principem et administratores et quemlibet eorum vel eorum heredes vel habentes seu habituros ius et causam ab eis et quemlibet eorum de pacto.

[c. 16v] Et ultra preditti de Giustiniano et Giorfino in solidum ut supra ditto rathipromissione et ex causa administrationis dictorum statuum et introituum, gabellarum, iurium, fructuum et proventum annualium ipsorum teneatur dittus de Giorfino sub ditto rathipromissione et ita promisit et se obligavit et obligat ditto don Antonio principi stipulanti exburzare uncias quatragesima mille ponderis generalis.

De quibus quidem uncias 40000 per dittum de Giorfino sub ditto rathipromissione ut supra exburzandis dittus de Giorfino promisit et se obligavit et obligat ditto don Antonio stipulanti vel ad eius mandatum solvere in urbe felici Panormi in pecunia numerata uncias 32397.26.15 infra terminum dierum 15 proximorum futurorum numerandorum a die quo fuerit obtenta ab excellentia illustrissimi domini proregis infrascritta licentia et decreto habendi infrascrittas iurium cessiones per modo ut infra in pace et de plano omni exceptione remota.

Reliquas vero uncias 7602.3.5 ad complimentum dittarum unciarum 40000 ut supra exburzandarum, dittus de Giorfino sub ditto rathipromissione ut supra solvere teneatur et ita promisit et se obligavit et obligat de voluntate et ordine ditti don Antonii principis iuxta formam mandati faciendi per dictum dominum principem illis subiugatoriis statuum predittorum ditti de Giustiniano et Giorfino delegandis et designandis per dittum dominum don Antonium pro interusuriis annorum preteritorum usque et per totum annum quinq[ue] inditionis proxime preterite illorum annualium reddituum ditti subiugatoriis quolibet anno debitorum super statibus predittis iuxta formam contrattuum et actorum et hoc statim habita et obtenta licentia et decreto preditto et non aliter nec alio modo et consignato in manibus dittorum administratorum vel cuiuslibet eorum.

Ita quod pro ditti uncias 40000 per dittos del Giustiniano et Giorfino ut supra solvendis predittis subiugatoriis statuum predittorum pro ditti interusuriis dittorum annorum preteritorum ditti de Giustiniano et Giorfino eorumque heredes et aliis ab eis ius et causam habentes vel habituri pro eorum maiori cautela succedant et subintrent et ex nunc successisse et subintrasse intelligantur in locum, attiones, anterioritates, potestates, privilegia et omnia iura dittorum subiugatorum eorumque cessionariorum et aliorum ab eis ius et causam habentium et ab eis possint et valeant consequi et habere iura cessa contra dittum dominum principem et eius heredes et successores suosque heredes et bona et omnes et quascumque alias personas quomodolibet obligatas dittosque status, terras et baronias et quemlibet eorum eorumque et cuiuslibet eorum pheuda, gabellas, fructus, introitus et proventus et omnia et quecumque alia bona in genere et in specie subiugata et ipotegata [omissis].

[c. 19v] Sub pactis et conditionibus infrascritis quibus previis et precedentibus intelligitur et sit factus presens contrattus et non aliter nec alio modo.

Et primo processit ex pacto quod dicti de Giustiniano et Giorfino eorumque heredes et alii ab eis ius et causam habentes vel habituri possint et valeant supradditam administrationem et omne dominium quod in ea habent ex vi presentis contrattus renuntiare, cedere et accollare in illam seu illas personam seu personas eis benevisam seu benevisas ad eorum eleptionem et voluntatem sive in totum sive in partem et hoc toties quoties eis videbitur et similiter idem administrator seu persona cui ditto administratione fuerit renuntiata possit et valeat quandocumque durante ditto termino annorum novem nominare alium administratores qui eius nomine assistat in ditto administratione et eodem modo facere possit persona cui ditto administratione fuerit fatta et sit successive de persona in personam quoties ei placuerit et hoc iuxta formam presentis concessionis et non aliter nec alio modo.

Item quia preditti status, terre et baronie reperiuntur et subiecte in infrascritis oneribus subiugationum debitorum infrascritis personis pro ratis infrascritis iuxta formam contrattuum et attorum [omissis] [c. 21v] ideo predittus Angelus Giorfino sub ditto rathipromissione ditti de Iustiniano sponte promisit et se sollempniter obligavit et obligat ditto don Antonio stipulanti ex causa preditte administrationis solvere cum conditione tamen infrascritta predittis prenominatis subiugatoriis pro summis et ratis predittis eorumque cessionariis et aliis habentibus ius et causam ab eis interusuria dittorum iurium subiugationum eis ut supra debitarum, decurrenda in termino presentis administrationis in quolibet anno eo perdurante et non aliter nec alio modo.

Preditta vero conditio fuit et est videlicet quod dittus don Antonius princeps teneatur notificare et requirere dittos subiugatores eorumque cessionarios et alios ab eis ius et causam habentes, ut compareant coram ipsis administratoribus ad petendum dittas solutiones dittorum reddituum ad effectum ut ditti administratores possint facere solutiones predittas pro primo anno tantum.

Et casu quo essent ditti de Giustiniano et Giorfino renitentes ad faciendum dittas solutiones, tali casu pro illa partita seu partitis pro quibus fuerint renitentes ditti de Giustiniano et Giorfino in solidum ut supra teneantur ditti de Giorfino sub ditto rathipromissione ditto don Antonio stipulanti ad omnia et singula damna, interesse et

expensas per dittum don Antonium vel arrendatarios, gabellotos et inquilinos ditorum statuum et eorum feudorum, gabellarum quomodolibet substinenda et patienda, que omnia et singula ex nunc pro tunc tempore et e converso contra dittum de Giorfino presentem et sub ditta rathipromissione preditti de Giustiniano protestata, notificata et requisita intelligantur et sint cuiuscumque alie protestationis et notificationis necessitate exclusa [omissis]

[c. 24v] Item quod ditti de Giustiniano et Giorfino administratores eorumque heredes et alii ab eis ius et causam habentes vel habituri possint et libere valeant semel et pluries et toties quoties eis et cuilibet eorum benevisum fuerit durante tempore presentis administrationis terras, feuda, gabellas, redditus, proventus et alios quosvis introitus et fructui et quamlibet partitam prius ingabellare et administrare quibusvis personis pro illis temporibus durante tamen administratione preditta illis personis et pro illis gabellis benevisis administratoribus et suis et habentibus vel habituris ius et causam ab eis solvendis illis modo et forma ditti administratoribus et eorumque heredibus et aliis ab eis ius et causam habentibus vel habituris benevisis cum illis patts, obligationibus, sburzibus, compensationibus et aliis benevisis dittis administratoribus et suis et personis habentibus ius et causam ab eis, cum interventu tamen et consensu illius persone seu illarum personarum deputandarum et eligendarum per dittum don Antonium, pro quibus ingabellationibus supra fiendis eundem interventu et consensu modo quo supra dittus don Antonius, virtute presentis attus et omni alio meliori modo, constituit procuratores inrevocabiles dittos de Giustiniano et Giorfino et quemlibet eorum in solidum cum ampla, libera et generali autoritate et potestate.

Processit etiam ex pacto che lo ditto di Giorfino con la ditta ratipromissione sia obligato, come in vigore del presente si obliga, a detto signor principe stipulanti fari buona tutta quella somma di denari in qualsivoglia partita che a loro intreranno nella città di Palermo per conto di ditto signor principe in discomputo di loro credito, tanto per conto di capitale quanto per interessi, e di più ancora habia di far boni di ditto discomputo et credito di ditto signor prencipe tutti quelli denari intriranno in questa terra di Caltanissetta in potiri del secreto o procuratore di ditti administratori, dummodoche ascendano alla somma di onze milli et ultra de patto etc.

Item etiam processit ex patto che ditto signor prencipe si obliga portare a spisi e risico suo tutta quella somma di denari di onzi milli in su esatti dal secreto o procuratore di ditti administratori di ditta terra di Caltanissetta vorranno mandare in Palermo, al quale effetto li ditti procuratori seu secreti habiano di requeudere al procuratore seu secreto di ditto signor principe in ditta terra di Caltanissetta che quelli habiano di mandare et ipso fatto che ci li consignarà restino a risico di ditto signor prencipe insino alla consignazione di ditti denari che si faranno a la città di Palermo a ditti amministratori et, casu che ditto procuratore o secreto di ditto signor principe non li mandasse, detti amministratori li possano mandare a spesi di ditto signor prencipe, delli quali spesi sia scritto il giuramento di ditti administratori de patto.

Item processit ex pacto quod in fine cuiuslibet anni ditorum annorum novem debet fieri comptum inter dittum don Antonium ex una et dittos de Giustiniano et Giorfino administratores ex altera de introitibus ditorum statuum et de pecuniis tunc solutis ex causa presentis contrattus administrationis et pro dittis de Giustiniano et Giorfino et de eorum ordine pro agiustando et facienda ditta computa dittus dominus don Antonius eligere habeat in ditta civitate Panormi aliquam personam sibi benevisam qui computari possit et valeat eosdem de Giustiniano et de Giorfino computa preditta cuiuslibet anni ditorum annorum novem agiustare, diffinire et saldare in ditta urbe felici Panormi omni contradictione cessante.

Declarantes quod requirentibus dittus de Giustiniano et Giorfino dittum computatorem eligendum ad facienda et finienda compota cuiuslibet anni ditorum annorum novem, si dittus computator infra terminum duorum mensium a die ditte requisitionis in anthea numerandorum non devenerit cum dittis de Giustiniano et Giorfino ad diffinitionem et saldum ditorum computorum, in tali casu intelligantur ditti de Giustiniano et Giorfino complevisse ex parte eorum et stetur et credatur ac stari et credi debeat dittus don Antonius stare et credere teneatur et promisit et se sollemniter obligavit et obligat computo per dittos de Giustiniano et Giorfino dando notario Aloisio Blundo seu alio publico notario et cum manibus subscripto et firmato cum iuramento ut supra prestando in manibus ditti notarii incitato ditto domino don Antonio et presens pactum observetur in quolibet anno ditorum annorum novem et, si fatto computo in fine cuiuslibet anni pro ut superius est expressum inveniretur per eum dictum dominum don Antonium remanere creditorem in aliqua summa pecuniarum computatis, computandis, in tali casu ditti de Giustiniano et Giorfino in solidum ut supra solvere teneantur et dittus de Giorfino promisit cum ditta rathipromissione et se sollemniter obligavit et obligat ditto domino don Antonio stipulanti seu persone legitime pro eo statim et incontinenti in pace et de plano omni exceptione remota; si vero inveniretur per dittum comptum fiendum in quolibet anno ditti de Giustiniano et Giorfino remanere creditores in aliqua summa pecuniarum semper intelligantur pro summis et partitis habentibus maius privilegium ad eleptionem et voluntatem ditorum de Giustiniano et Giorfino et cuiuslibet eorum ut supra dittum est et non aliter nec alio modo, in tali casu totam illam summam in qua ditti de Giustiniano et Giorfino eorumque heredes et alii ab eis ius et causam habentes vel habituri capere, recapere et detinere ad cambia et recambia vel sibi ipsis et cuilibet eorum cambiare, ratiocinare et computare in se ipsos et quemlibet eorum ad cambia et recambia pro quibusvis nundinibus, feriis et partibus orbis ad damna, interesse et expensas ditti domini don Antonii, absque partis requisitione, sed dies interpellat pro homine semel, bis, ter et pluries usque quo ditti de Giustiniano et Giorfino realiter et cum effectu fuerint integre soluti et satisfatti in anno sequenti super introitibus, fructibus et

proventibus ditorum statuum et in defectu ditti subsequentis anni, in alio subsequenti anno et sic successive, usque ad integram et effectivam solutionem et satisfactionem et sic successive de anno in annum durante presente administratione et novennio [omissis].

Et si forte in fine ultimi anni presentis administrationis et concessionis ditti de Giustiniano et Giorfino remanserint creditores ditti don Antonii in aliqua pecuniarum summa, tam ex causa contentarum in presenti contractu quam aliis quibuscumque causis maioribus et minoribus et tam pro sorte principali quam pro damnis et interesse et lucris cambiorum et recambiorum decurrendis usque ad integram et effectivam satisfactionem, in tali casu tota illa summa in qua ditti de Giustiniano et Giorfino remanserint creditores dittus don Antonius solvere promisit et se sollemniter obligavit et obligat dittis de Giorfino stipulanti et de Giustiniano absentis, me notario per eo stipulante, seu persone legitime pro eis hic Panormi in pecunia numerata statim et incontinenti fatto ditto computo ditti ultimi anni pro modo ut supra dittum est et non fatta ditto solutione nullo modo nulloque patto ditti de Giustiniano et Giorfino eorumque heredes et alii ab eis ius et causam habentes possint privari a ditto administratione ditorum statuum, terrarum et baroniarum et perceptione fructuum, introituum ipsorum, nisi facta eius effectiva et reali solutione totius eius in quo remanserint creditores in fine ditorum annorum novem, una cum omnibus et singulis damnis, lucris, interesse et expensis cambiorum et recambiorum decurrendis usque ad integram et effectivam solutionem et satisfactionem, nisi prius cancellatis et annullatis omnibus fideiussionibus per dittos de Giustiniano et Giorfino vel eorum heredes et alios ab eis ius et causam habentes tunc forte prestitis in quibusvis tribunalibus ex causa presentis administrationis, quibus omnibus adimpletis censeantur retrocessa omnia iura que ipsi administratores consequuti sunt a quibusvis subiugatariis et aliis personis, imo ipsi administratores promiserunt illa retrocedere ditto principi stipulanti.

De quibus statibus et eorum introitibus in ditto casu ditti de Giustiniano et Giorfino eorumque heredes et alii ab eis ius et causam habentes vel habituri habeant et habere debeant ius retentum, usque quo fuerint integre soluti et satisfacti et non aliter nec alio modo [omissis].

Itachi ditto signor don Antonio principi sia tenuto et obligatu et cossi in virtù del presente si obliga e promitti far bono e compensare [...] et e converso fa bono e compensa a ditto di Giustiniano presenti et stipulanti et a ditto di Giustiniano assenti, io notaro per quillo stipulanti, in compotum ditte eorum administrationis et fructuum et proventuum ipsius ut dicitur a ragione di uno per 100 di tutti quilli denari che detti amministratori piglieranno a loro saranno pagati con pleggerii per essi prestandi di quilli teniri per loco depositi et restituiri ad ogni mandato di la Curti, mettendo però a calcolo questa somma compensandola con loro credito [omissis].

Quia noviter in nobile civitate Messane, sub die 9 mensis octobris 3^o inditionis 1604 fuit edita et emanata pragmatica per quam proibetur non posse obtineri iurium cessiones contra status, baronias et bona feudalia huius regni pro ut per dittam pragmaticam latius continetur ad quam habitur relatio, ideo processit ex pacto et eo procedente ditti de Giustiniano et Giorfino devenerunt ad presentem contractum, videlicet quod dittus don Antonius teneatur et sit obligatus et ita promisit et se sollemniter obligavit dittis de Giorfino stipulanti et de Giustiniano [omissis] ad altius infra terminum dierum quindecim proximorum futurorum ab hodie in antea numerandorum obtinere ab excellentia domini proregis opportunas literas, decretum et provisionem per quam preditta excellentia sua causa cognita summarie in causis fiscalibus, pro ut fuit reservatum in ditto pragmatica dispensabit preditte pragmatice ut supra edite et emanate in ditto civitate Messane preditta die circa predittas cessiones obtinendas et habendas per dittos de Giustiniano et Giorfino eorumque heredes et alios ab eis ius et causam habentes vel habituros a supradittis subiugatariis ditorum statuum in dittis [...] ditorum reddituum eis ut supra solvendis contra dittos status et terras et baronias et dabit et concedet licentiam dittis de Giustiniano et Giorfino et cuilibet eorum eorumque heredibus et aliis [omissis] petendi et habendi et obtinendi a predittis subiugatariis eorumque cessionariis et aliis ab eis ius et causam habentibus in vim cessionis contra dittos status, terras et baronias et omnia alia bona obligata in dittis interusuriis ditorum reddituum eis ut supra solvendis iuxta formam presentis contractus pro illis utendo et de eis se letando iuxta formam ipsius presentis contractus dittasque cessiones validabit et confirmabit etc. [omissis].

[c. 32r] Et pro maiori cautela ditti de Giustiniano abstentis, me notario pro eo stipulante, et de Giorfino presentis et stipulantis eorumque heredum et aliorum ab eis ius et causam habentium vel habiturorum donna Aloisia de Luna et Vegha, ducissa Bisbone, comitissa Caltabillotte et Sclafani, baronissa Castri ad Mare de Gulfo, domina Caltavuturi, donna Maria de Aragona et Lacerda, principessa Paternionis, comitissa Collesani, don Cesar, donna Aloisia et donna Isabella de Moncata, frater et sorores, filii ditte donne Marie, utrinque coniunctim ditti principis don Antonii etiam mihi notario cogniti coram nobis una simulque personaliter et in solidum se se obligantes, renunciantes [omissis] se obligaverunt et obligant preditto de Giorfino stipulanti et ditto de Giustiniano absentis [omissis] et cuilibet eorum in solidum [omissis] ad presentem concessionem administrationis ditorum statuum, terrarum et baroniarum et conventionem eis modo et forma contentis in preditto contractu et ad observantiam ipsius et complere, observare et adimplere, solvere et satisfacere dittis de Giustiniano absentis [omissis] et ditto de Giorfino presenti stipulanti [omissis] omnia et singula in presenti contractu premissa, debita et obligata, tam pro sortibus principalibus quam pro damnis et interesse cambiorum et recambiorum et etiam eis solvere totum id quod forte in fine presentis concessionis et conventionis dittus don Antonius remanserit debitor modo, forma, pactis, conditionibus, temporibus et aliis in presenti contractu contentis [omissis].

Et ad maiorem cautelam ditti de Giorfino presentis et stipulantis et de Giustiniano [omissis] ditte ducissa donna Aloisia, dittus princeps don Antonius, ditte principessa donna Maria, don Cesar, donna Aloisia et donna Isabella [...] sponte obligaverunt et hipotecaverunt, obligant et hipotecant preditti de Giustiniano absenti [omissis] et Giorfino stipulanti eorumque heredibus et aliis ab eis ius et causam habentibus vel habituris, me notario pro eis stipulante, omnia et singula eorum et cuiuslibet eorum tam coniunctim quam divisim et in solidum bona mobilia, stabilia, feudalia et predia data in administratione, allodialia et burgensatica, redditus, iura censualia, fructus et proventus, iura et actiones quascumque ac nomina debitorum presentia et futura ubique existentia et melius apparentia et signanter dittum ducatum Bisbone, comitatum Caltabillotte, Sclafano et Calatavuturi, baroniam Castri ad Mare de Gulfo, principatum Paternionis, comitatum Caltanissette et Adernionis, baronias et terras Melilli, Motte, comitatum Collisano, terras Petraliarum superioris et inferioris, baroniam Bilicis et ipsorum statuum, terrarum, baroniarum feuda, gabellas, fructus, introitus, proventus et alia censualia iura, que omnia et singula [omissis]

[c. 35v] Testes utriusque iuris doctor Hieronimus Iambruno, Nicolaus Vigna et don Ioannes de Moncada.

Ex attis mei notarii Valentiani Manchiaforti.

Qua propter hodie presenti die prefato, letto et declarato per me notarium infrascrittum toto tenore et serie preinserti contrattus et toto eo quod in eo continetur in vulgari eloquio et sermone, a primo usque ad ultimum ut in eo iacet prefato Vincentio Iustiniani quondam Melchiorris, pro quo fuit in ipso preinserto contrattu de rato promissum per me notarium cognito, presenti et audienti et per eum bene et optimo intellectu dittus Vincentius sponte dittum preinsertum contrattum omniaque et singula in eo contenta a primo usque ad ultimum pro ut in eo iacet rathificavit et rathificat, laudavit et laudat, acceptavit et acceptat, approbavit et approbat et penitus confirmavit et confirmat, iuxta sui seriem, continentiam et tenorem et se contentavit et contentat de omnibus et singulis in ipso preinserto contrattu contentis et expressatis et acceptavit et acceptat predittam administrationem preditorum statuum, terrarum et baroniarum per dittum don Antonium in administrationem concessorum ipsi Vincentio et preditto Angelo Giorfino, modo et forma in ipso preinserto contrattu contentis et expressatis [omissis]

Testes Ioannes Franciscus et Michael Sabbatino.

Ex attis mei notarii Ioannis Aloisii Blundo panormite.

Doc. 14 - Asp, Am, b. 3687, cc. 340r-343r.

Atto mandatorio de onze 7600 che se hanno da pagare a diversi sugiugatarii del stato di Paternò e tutti altri soi stati maturati per tutto l'anno quinta inditione prossimo passato, 12 settembre 1607.

Don Antonius de Aragona et Moncata, princeps Paternionis etc., mihi cognitus, presens coram nobis, in vim presentis attus mandatorii vicem epistole in hac parte gerentis sponte mandavit et mandat, ordinavit et ordinat Vincentio Giustiniano quondam Melchiorris et Angelo Giorfino, suis administratoribus suorum statuum, quatenus ad solam presentis attus obtestationem nullo alio ab ipso duci mandante expectato mandato nec curie licentia requisita velint, habeant et debeant dare, solvere et exburzare infrascrittis summas pecuniarum infrascrittis personis absentibus, me notario pro eis stipulante, et cuiuslibet eorum suam ratam, pro ut infra, videlicet

In la città di Palermo

A donna Elisabetta Saminati, onze 252;

eredi della quondam Caterina Saffaglione, onze 14;

Lauria e Tatia Sabbia, onze 20;

donna Lauria Sollima, onze 20;

Sigismonda Agliata, onze 71.13.13;

hospitale di San Bartolomeo delli Incurabili di Palermo, onze 42;

Gregorio Robles, onze 63;

donna Antonia Vintimiglia e suoi cessionarii, onze 15.28;

don Giovanni di Bologna, onze 24.29;

al dottor don Geronimo Giambruno in diverse partite, onze 206.21.15;

al detto onze 252.26.7 [ma onze 242.26.11] e sonno cioè onze 36.4.16 per resto dello interusurio del anno [...] inditione et onze 206.21.15 per l'anno passato [...] inditione;

erede del quondam dottor Giovanni Platamone, onze 907.15 a complimento di onze 2087.15 per ditto anno V inditione, che l'altre onze 180 se le pigliorno dalla tavola di Palermo a mandato delli iudici della Regia Gran Corte;

all'abbate della sacra Maggione di Palermo, onze 12.15;

a Giovanna La Prete e Garlano, onze 256;

alli diputati di don Vincenzo Caruso, onze 301.24.18;

al signor don Giovanni di Moncada, onze 280;

alla signora donna Maria di Aragona e Lacerda, principissa di Paternò, fidei commissaria per li legati lassati per il condam don Antonio Moncada, onze 363.5.18;
 don Giovanni di Heredia, tutore di don Francesco di Heredia e Agiutamechristo, onze 160;
 ad Alonzo Garzia e donna Margarita Agiutamichristo, onze 107;
 a don Bernardo Riera, cessionario delli detti, onze 18;
 al detto cessionario di don Guglielmo Agiutamechristo in ditte partite di onze 20 e onze 15, onze 35;
 al dottore Sipione Scuderi, onze 35 della somma delli onze 105 che prima si pagavano al detto don Guglielmo Agiutamichristo);
 Portia Agliata e Perollo, della sudetta somma di dette onze 105, onze 35.
 In Messina
 Donna Giovanna Sollima, pagata;
 Lucretia, Portia, Berardina, Cornelia et Marianna Campolo, onze 100;
 Giuseppe Principato e consorte, onze 50;
 don Paolo et don Vincenzo Portio, pagate.
 In Noto
 Soro Sapientia Caruso, abbatissa del monasterio di Santa Chiara di Noto, onze 48;
 al detto monasterio, onze 12 che si adjudicò per Regia Gran Corte della somma della rendita che prima si pagava a don Bartolomeo di Moncata;
 al detto monastero supra Melilli, onze 30;
 eredi del quondam Mariano Malandrino, onze 6.15.
 In detta città di Noto sopra Melilli
 Pino Agnello, onze 42;
 al monasterio di Montevergini, onze 177.13.10;
 a Guglielmo di Oddo, onze 86;
 al monasterio della Annuntiata, onze 49;
 Girolama Didaco, onze 98;
 Alfio Mandraro, onze 10.15;
 Raimondetta Scamacco, onze 10.15;
 Santo Pietro martire, onze 3.15;
 monasterio del Salvatore, onze 21;
 Monte della Pietà, onze 14;
 monasterio di ponere, onze 15.12;
 al Santissimo Crocifisso, onze 11.16.10;
 mastro Biulo di Blanca, onze 5.7.10;
 hospitale di Noto, onze 10.15;
 a Santa Maria dell' Assumptione, onze 9.24;
 a Francesca Muxia, onze 4.6;
 Santo Nicolò di Noto, onze 17.17.2.
 In la terra di Palazolo
 Franco Danieli, onze 84;
 al monasterio dell' Assuntione, onze 10.15.
 In la città di Piazza
 Eredi di Marco Trigona, onze 280;
 erede del quondam Giuseppe Ripetta, onze 63.
 A Randazo
 Giacopella Fisauli, onze 112;
 donna Anna Romeo, onze 80.26.8;
 eredi di Matteo Bacillotta e Catarinia Bacillotta e Romeo, onze 17.
 Caltanixetta
 Erede della quondam soro Filippa La Cordara, cioè Ioanni Guglielmo Lo Maglio, onze 6;
 convento della Nuntiata, onze 4;
 convento di Santo Dominico, onze 4;
 convento di Santo Francesco, onze 3.
 Subiugatione che si pagano in diverse partite del regno
 Cesare Cannizo di Chiaramonte, onze 10;
 donna Maria Valguarnera e Busacha di Azaro si depositano perché ci sonno molti che li pretendino, onze 48;
 eredi di Matheo e Francesco Marchiafava di Calaxibetta, onze 91;
 li detti heredi per altra partita, onze 70;
 Bernardo Andria Lo Vechio di Castrogiovanni, onze 19.18;
 al venerabile convento di Santa Maria di Iesù di Adernò, onze 52.26.16;

Giacomo Thorano di Xacca, onze 176;
 Lanzoni Ribaldo di Vicari, onze 160;
 don Giovanni di Balli, onze 168.23.7;
 donna Antonia Gerardo e Ficarra, onze 60.3.15;
 Melchiora Parisi e La Porta, onze 8;
 Ottavio Boniscontro, onze 8;
 Laura Zavatteri, onze 8;
 don Vincenzo e donna Geronima Platamone, onze 62.6.13;
 eredi di Masi di Angotta, onze 17;
 dottor Claudio La Guardia, onze 17;
 eredi di Vincenzo Fucillo Paternò, onze 8.22.10;
 et più se li devino onze 43.22.10 per decursi di anni cinque dell'anno XV^e per tutto l'anno III^e inditione passato;
 alla confraternita e rettori di Santo Antonio di Mililli, onze 11.6;
 a Giacopo Turano per dui annate, onze 352.
 Seguono le sugiugatarii che si ha di pagare in Catania di l'anno V^a inditione
 Don Matheo Alagona cessionario di donna Isabella Cardonazzo, onze 10.15;
 hospitale di San Marco di Catania, onze 10;
 Vincenzo Pugiades e donna Luisa Pugiades e Lanza, onze 18;
 erede di don Giuseppe Milanese, onze 39.14.8;
 monasterio di San Benedetto di Catania, onze 16.24;
 don Silicio Di Mitri, onze 160;
 Vincenzo Di Leto, onze 40;
 dottor don Geronimo Giambruno, onze 130;
 Erasimo Cicala, onze 100;
 e più il detto per decursi di 2 anni, cioè 3^e e 4^e inditione, onze 200;
 al Monte della Pietà, onze 30;
 Francesco Gioaneri, onze 8;
 eredi di Vincenzo Ficarra, onze 20.3;
 eredi di donna Geronima Ficarra, onze 20;
 donna Giovanna di Aritio, onze 8;
 don Bartholomeo di Moncada, da depositare per li sequestri che vi sono, onze 407.21.15.
 Quequidem partite pecuniarum superius expressatarum dittus princeps don Antonius solvi facit dittis administratoribus pro causa in ditto contrattu administrationis suorum statuum fatto inter dittum dominum principem don Antonium et dittos de Giustiniano et Giurfino administratores in attis meis paulo ante. Recipiens etc. Iuravit etc. Unde etc.
 Testes uid don Hieronimus Gianbruno, Nicolaus Vigna et don Ioannes de Moncata.
 Ex attis mei notarii Valentiani Mangiaforti de Caltanissetta.

Doc. 15 - Asp, Am, b. 3492, n.n.

Lettera di Aurelio Tancredi, contatore e procuratore generale, alla duchessa di Montalto. Palermo, 14 settembre 1608.

Sono venuto qui in Palermo per dare recapito alli subiugatarii, a quali vado dando quella satisfatione che di canto mio posso e spero con l'agiuuto del Signore nostro mi partire di questa città che non lasi quieto ogni cosa. Lasi in Caltanixetta che si attendesse a smaltire la bestiame de Vostra Eccellentia, della quale intendo si habi venduto li genchi grossi a contanti, così li vittelassi, né so il prezzo a ponto. Ho scritto a Iannotta me vadi mandando li denari per questi subiugatarii. In quanto alle vache, non si trova prezo a contanti siando a prezi baxi, havendo venduto Francisco Gaglaro le soe a onze 6 la para tempo doi anni e così molti altri.

[omissis] Li administratori son resolutti di non far pagare le mezatte in Spagna al principe mio signore, per il mancamento che hano havutto nell'introiiti di Caltanixetta e similmente di Cigala, il quale nel'ultimo terzo si ha tenuto l'interesse delli doi sborsi, così ancora onze 400 di soa bolla di annate quatro maturate, di modo che detti administratori stano molto alteratti. E per quello me pare intender gli manca medesimamente la forza che spugio de tutti e non mancano qui nella logia persone che dicano che il principe mio signore non paserà più inanti per mancamento di denari, poichè detti administratori han detto publicamente che hano scritto in Spagna non le siano pagatte le mezatte. Ho scritto al dottor Giambruno, come autor di questo negotio, che lasi tutte cose e se ne venga qui per vedere di remediar a tali inconveniente [omissis].

Doc. 16 - Ascl, Fn, Notaio Valenziano Mangiaforte, b. 462, cc. 23(bis)r-v.

Autorizzazione concessa dal secreto ai gabelloti, borgesesi e inquilini dello stato di Caltanissetta per l'acquisizione in prestito da privati di partite di frumento per la nuova semina, 16 ottobre 1608.

Cum sit quod burgenses, inquilini et gabelloti feudorum et terrarum illustrissimi domini principis Paternionis et comitis huius terre Caltanissette intendunt in hoc anno presenti seminare in dictis terris et feudis existentibus in comitatu terre preditte Caltanissette et licet perquisiverunt diversis viis et modis unde potuissent habere aliquam quantitatem frumentorum pro seminerio dictorum feudorum et terrarum eis ingabellatorum et huc usque nullum modum pervenerint et tanto magis cum, ex parte ac nomine dicti illustrissimi domini principis nullus inveniatur qui burgensibus, inquilinis et gabellotis predittis voluisset mutuare aliquam quantitatem frumenti pro causa et effectu preditto adeoque, ex defectu et carentia dittorum frumentorum, difficile et impossibile erit devenire ad seminandum feudos et terras predittas, in grave dannum et interesse non solum dittorum burgensium, inquilinorum et gabellotorum, sed etiam ditti illustrissimi domini principis, stante quia si deficerint in seminerio preditto dittus illustrissimus dominus princeps non potuerit esigere, consequere nec recipere gabellas, terragia et productus dittorum feudorum et terrarum et quia, perquisitis de novo aliquibus personis et eis rogatis et requisitis quatenus burgensibus, inquilinis et gabellotis voluissent succurrere et mutuare aliquam summam frumentorum et victualium pro seminerio preditto, inventi sunt aliqui qui obtulerunt et offerunt eis succurrere et mutuare quolibet eorum pro ratha tantam quantitatem frumentorum sibi benvisam, ad effectum seminandi in dittis feudis et terris, cum clausula tamen et condicione quod ditte persone succurrere et mutuare volentes preferantur et ex nunc pro tunc sint [...] prelati ditto illustrissimo domino principi circa gabellas et terragia dictorum feudorum debitarum et debendarum ditto illustrissimo domino principi.

[Segue autorizzazione al prestito e alle condizioni poste concessa dal secreto Giacomo Giannotta e da Giuseppe Di Vittoria, procuratore degli amministratori dello stato di Caltanissetta (procura in notaio Baldassarre Gaeta di Palermo, 29 maggio 1607)].

Doc. 17 - Asp, Rc, b. 594, cc. 272r-274r.

Esecutoria regie littere pro duce Montis Alti, 17 febbraio 1609.

Philippus etc.

Vicerex in Regno Sicilie, illustribus, spettabilibus et nobilibus Regni eiusdem mastro iustitiario, presidibus regionum tribunalium, iudicibus Magne Regie Curie, magistris rationalibus, thesoriero et conservatori Regii Patrimonii, advocatis quoque et procuratoribus fiscalibus ceterisque demum universis et singulis eiusdem Regni officialibus maioribus et minoribus, presentibus et futuris, cui vel quibus ipsorum presentes presentate fuerint, consiliariis et fidelibus regiis dilectis salutem. La sacra cattolica real maestà del re nostro signore per sue regie littere ordina del seguente tenore, cioè:

El rey. Illustre duque primo mi virrey lugartenente y capitan general, por parte del duque de Montalto, principe di Paternò dice che nel Regno di Sicilia tiene Caltanissetta, terra assai popolata e una delle più fromentarie terre che siano in quel Regno, perché è venuto a notizia che si ha ricolto da ducento milia salme di frumento e da più che ogni altra terra di quel Regno de dritti a vostra maestà, si trova al presente quella terra debitrice in bona somma delle tande regie a causa che, havendo fatto reveli, molte persone che in quella terra habitavano delle facultà che a tempo del revelo possedevano, le quali erano molte, doppo y reveli fatti se ni andarono ad habitare in altre parti, restando li habitatori di ditta terra che restarono gravatissimi. Al che, havendo resguardo li viceré e suo Real Patrimonio, hanno dato alcuni dilationi per dar respiro a quella terra e finalmente procurando sdebitarse e complir quel che deveno a vostra maestà hanno posto certe gabelle per anni sei, ma per complire l'intento loro quei cittadini et habitatori hanno havuto un nuovo e importante disturbo, il quale è che il barone del fecho di Fiume Salato ha ottenuto dal duca di Scalona suo viceré licencia di potere edificare et habitare in quel suo fecho una terra molto vicina a ditta terra di Caltanissetta, onde viene a dishabitarse la terra di Caltanissetta, perché le terre che di novo si habitano non pagano cose reggie et, trovandosi cossi gravata di tande regie Caltanissetta, l'habitatori, per essere essenti cossi delle tande passate come quelle maturandi, si ne vanno ad habitare in ditta terra che novamente si pretende edificare, pensando poi, passato il tempo d'anni sei assignato alle gabelle, tornare; e intanto le case loro anderanno a terra, essendo prive d'habitatori e, restando poveri et agravati quelle persone che restano loro soli il peso di tutte le gravezze che si deveranno pagare e, havendo compreso esso exponente tutto questo inconveniente e danno di quella sua terra, hebbe ricorso al suo Real Patrimonio, supplicandolo che volesse retrattare ditta licencia data al ditto barone di Fiume Salato, cossi per le cause sudette, come perché in quel regno non si suole concedere licencia d'habitare nove terre senza citare le cittadi e padroni delle terre convicini et essere intesi per il loro interesse et per havere esso barone ottenuto ditta licencia surretticiamente, con informare quel viceré che in ditto fecho vi erano edificate alcune case e incominciata già l'habitatione, il che non è vero, non vi essendo in ditto fecho principiata habitatione alcuna. Ma, con tutto ciò, il ditto suo Real Patrimonio si ha lasciato intendere di non volerse interponere in cosa che per via di gracia il viceré solo, senza intervento del Patrimonio, haveva concesso et con tutto che il ditto viceré, nella

licencia sudetta, habia posto clausula che fra dui anni habbia il ditto barone ottenere confirmatione di ditta licencia da vostra maestà, con tutto ciò ha incominciato e siegue l'habitatione, in grandissimo preiudicio dell'exponente e danno delli dritti di vostra maestà. Mancando ad esso esponente ogni remedio in quel Regno, recorre a vostra maestà, supplica resti servita cossì per la chiara giustitia che tiene in questa sua causa, come per il danno che ne resulta al suo Real Patrimonio, provvedere et comandare che ditta licenza se impedisca et si intenda esso exponente nelle sue ragioni et, perché non è bene che fra questo mezo il ditto barone segua ditta habitatione, ordinare al viceré di quel regno e Real patrimonio che prohibisca la ditta habitatione o almeno che suspenda e supraseda nel seguir l'habitatione, insin che l'exponente sia inteso nelle sue ragioni e la causa si decida per Vostra maestà, acciò non ne segue inconveniente che si habbino da dirrupare le case in ditto fegho di novo edificate et, ritornando ad habitare in Caltanissetta, trovando anche distrutte le case loro lasciate dishabitate, riceveriano doppio danno. Il che non dovrà vostra maestà permettere né consentire, ma provvedere d'opportuno remedio, il che, oltre che vostra maestà farà la giustizia come da fonte d'essa se spera, lo riceverà il ditto duca supplicante a molta merce etc.

Y considerado lo que el supplicante refiere enel inserto memorial, quiero entender por relacion vuestra lo que ha passado cerca dello. Por ende os encargo y mando que enterado de lo uno y lo otro con intervencion de los del Tribunal del Patrimonio, me aviseis de lo que hallaredes con vuestro parecer y que en quanto a suspender l'habitatione comenzada el mismo Tribunal del Patrimonio, oydas las partes interessadas, les administre iustitia, que tal es mi voluntad. De Lerma, a 5 de julio 1608. Yo el Rey.

[omissis] Perciò, in essequitione di quanto la preditta maestà sua ordina et observatione della sudetta nostra provvista, v'ordinamo che debbiate essequire et osservare le preinserte regie littere ad instantia del duque de Montalto, secondo la continenza et tenore d'esse, non facendo il contrario per quanto havete cara la gratia di sua maestà. Date Panormi, die 17 februarii settime inditionis 1609.

El Marques.

Doc. 18 - Ascl, As, b. 1068, cc. 2r-3v.

Bandi, capitoli et ordinationi fatti di ordini et mandati delli signori giurati di questa terra di Caltanissetta, conforme alli ligi statuti et consuetudini di questa terra, da osservarsi ad unquem tanto per li citatini quanto per li foresteri, nemine exente, sotto la pena di perdiri la robba che vindino di applicarsi a cui metirà in chiaro et di pagari oncie cinco all'herario et procuratore fiscale dell'eccellentia del signor principe per ogni persona che contraverrà et per quanti volti contraverranno, 20 maggio 1610.

In primis che nissuna persuna, tanto citatina come foristera, nella terra et territorio di Caltanissetta poza vindiri bestiami di macello a foristeri chi primo non faza li soliti bandii per tri giorni, conforme all'usanza et consuetudine di questa terra.

Item chi nissuna persuna poza vindiri la paglia più di grani quindici lo camio nella stagione.

Item chi nissuna persuna poza murari casi di pedamento chi primo non sia revista per li ditti signori giurati et capi mastri.

Item chi li molinari chi vanno a macinari alli molina di chiaza non pozano haveri più di tari dui per bisaza et all'altri molini tari 1.10.

Item chi li ligna grossi non si pozano vindiri più di tari 2 la salma et li ligna morti a tari 1.5.

Item chi li botigari né altra persuna pozano accattari robba di foristeri ad effetto di quilla revindiri chi primo non stia per tri giorni.

Item chi nissuno bordonaro né altro poza extrairi di questa terra et suo territorio, ad effetto di revindiri pullami et ova.

Item chi li bucceri di questa terra non pozano vindiri la carni bovina se non che alli regie pragmatici.

Item che non si poza lavari dentro li biviraturi né pigliari acqua per lavari con caldari fora li biviraturi.

Item che li panitteri siano obbligati fari lo pani la mita di grani 2 et la mita di grani 4 con lo piso agiostato per lo catapano.

Item chi lo gisso non si poza vindiri più di tari 3 la salma di bucca di calcara.

Item chi nissuno poza vindiri li pernici più di tari uno et li conigli più di grani 15 l'uno.

Item chi li botigari chi vindino oglio, tagliari li colli dello imbuti et chi tra l'imbuti non ci tengano misuri quando misurano.

Item che l'acqua non si poza vindiri più di grano uno la quartara.

Item chi nissuno poza vindiri munesci a scotella, se non a rotulo conforme a come li sarrà data la meta per detti giurati.

Item chi li botigari non pozano apriri barliri di surra, tunnina e sardi chi primo chi li vindino non sia revista per li ditti signori giurati.

Item chi li corviseri non pozano vindiri compra loro più delli prezzi infrascritti, videlicet li causaruni di vacca di punti deci in su a tari 5.10 lo paro et a dui soli orlati a tari 6.10 lo paro et di quilla a 6 punti a tari 4.10 et di sei a baxo a tari 3 lo paro; li scarpi di corduana di punti otto in su ad una sola a tari quattro lo paro, a dui soli a

tari cinco et grani cinco lo paro et di punti otto in sei ad una sola a tari 3 et a dui soli a tari 4.5 et di sei a baxo a tari 2; li pantofali di corduana et vachina di donna di punti setti in suso a tari cinco lo paro et di setti a baxo a tari quattro; li scarpì di donna di corduana di punti quattro di suso a tari 2.10 lo paro, insino alli otto punti, et di otto in su a tari 3 et di quattro a baxo a tari dui; li pantofali di homo di punti otto in su a tari 5 lo paro et di otto a baxo a tari quattro; li solaturi di stivali con li vampedì di vacca a dui soli a tari 5.10, ad una sola a tari 4.10 et simplici a tari 2; di corduana a dui soli con li vampedì a tari 5, ad una sola a tari 4 et simplici a tari dui.

Item che li ortolani non pozano vindiri cauli né cipulli nelli orti né a loro casi, ma alli botighi publici tantum.

Item che li saccari non pozano andari al'acqua a la funtana di Santa Margherita.

Fuerunt supraditta capitula, banni promulgata de mandato ditorum iuratorum huius terre Caltanissette in locis solitis, publicis et consuetis ditte terre.

Doc. 19 - Asp, Am, b. 3863, cc. 17r-22r.

Responsiones pro don Ioanni Philippo de Gangi, priori monasterii Sante Flavie ordinis sancti Beneditti terre Caltanissette, contra don Antonium d'Aragona et Moncata principem Paternionis et ducem Montis Alti, 5 febbraio 1612.

Responsiones, defensiones et iura quas et que dat, offert et presentat in tribunali Sancti Officii Inquisitionis don Ioannes Philippus de Ganchi, priorem monasterii Sante Flavie ordinis Sancti Beneditti terre Caltanixette, oppositus ex una, contra don Antonium de Aragona et Moncata, principem Paternionis et ducem Montis Alti et consortes, opponentes ex altera, in causa oppositoria infrascripta, in qua nulliter proceditur ex parte ditorum opponentium, nullo preiudicio generato ditto opposito nomine ditti monasterii in omnibus et singulis eius iuribus ei quomodolibet competentibus et competituris removendo semper omnem consensum ab actu.

In primis ponit quod cum ad instantiam ditti oppositi fuerint ad litteras Sancti Officii die XII^o octobris proximi passati causata exequutio in untiis ducentis contra inquilinos, detemptores et possessores bonorum specialiter subiugatorum pro interusuriis decursis illarum untiarum ducentarum subiugatarum iuxta formam bulle et regie pragmatice ac dotatarum pro constructione et fabricatione monasterii Sancte Flavie ordinis Sancti Beneditti pro culto divino et celebratione missarum ac divinorum officiorum que in dies celebratur ob divotionem olim illustrissime felicis memorie donne Marie de La Cerda Aragona et Moncata, olim principisse Paternionis, ducisse Montis Alti et comitisse status Golisani, vertute contrattus subiugatorii in attis notarii Ioannis Battiste Calà XXI^o octobris VI^o inditionis 1592 et aliorum attorum in ditte exequutione calendatorum, fuit adimpleta exequutio predicta per fideiubsonem in quindenam prestitam pro liberatione detemptorum et possessorum bonorum specialiter subiugatorum die XV^o octobris proximo preterito et presentatis frivolis et nullius roboris et efficacie oppositionibus ad instantia ditorum opponentium die XXVIII^o octobris proximi preteriti fuit servatis servandis lata interloquutoria die XVII^o novembris etiam proximi preteriti in favorem ditti monasterii quod reiciantur oppositiones prestita in forma nihilominus ditte exequutio ut supra causata per dittum monasterium et eius priorem debuit et debet procedere suumque debitum sortiri effectum iuribus, rationibus et causis et aliis sua die melius dicendis et in voce alligandis.

Non obstat pretendere ex adverso quod ditte illustrissima donna Maria de La Cerda et Aragona ab hac vita migraverit et quod in bonis et statibus ditte donne Marie successerit dictus don Antonius eius filius, ad presens dux Montis Alti et principi Paternionis, qui succedere et successisse pretendit ex parte et providentia principis, quoniam respondetur quod non constat de morte ipsius donne Marie principisse et quatenus constaret subiugatio predicta fuit et est legitime inposita super statibus ducatus Montis Alti et comitatus Golisani et consequens exequutio predicta debuit et debet procedere iuribus, rationibus et causis infrascriptis et pro ut iuris est et die sua etc.

Et primo non obstat assertum privilegium concessionis status Golisani in personam quondam don Petri Cardona in anno 1444, quoniam dittum assertum privilegium non fuit nec est autenticum et omnino petitur quod debeat autenticari cum proprio originali et registro et ideo nulla potuit nec potest adhiberi fides dittusque don Antonius princeps non fundavit nec fundat se esse successorem et descendentem illius quondam don Petri Cardona cui pretenditur concessum assertum privilegium et non fundata intentione ac descendencia et successione instantibus predictis exequutio predicta debet procedere et quatenus successio et descendencia predicta fundaretur et probaretur pro ut fundari et probari non potest et expresse negatur nihilominus exequutio predicta debet omnino procedere quoniam assertum privilegium fuit et est hereditarium et debet venire cum qualitate hereditaria et non fuit nec est concessum in forma scripta sed in forma larga et largissima et non solum potest subiugari sed etiam vendi, alienari et pignorarì toties quoties successoribus in ditto statu eis placuerit, pro ut apparet ex privilegio concesso per felicem recordationem regis Alfonsi in personam ditti quondam Petri et Artalis Cardona, patris et filii, datum Neapolis XXV^o augusti X4^o inditionis 1451, exequutoriatu in regno die XVI^o ianuarii prime inditionis 1453 et sic, stante concessionem predictam in forma larga, nulli dubium est quod exequutio predicta debuit et debet procedere et pro ut iuris est et die sua etc.

Cuius privilegii tenorem in illis verbis, puntiis et passibus facientibus in favorem ditti monasterii sibi protestatur si et quatenus etc.

Item debet ditta exequutio procedere quoniam dittus don Antonius princeps habuit et habet tantumdem in bonis relictis per dittam illustrissimam donnam Mariam subiugantem tum ex possessione ducatus Montis Alti tum etiam ex possessione bonorum allodialium et prediorum ac bonorum mobilium maximi valoris et quantitatis ultra summam scutorum centum quinquaginta millium tum etiam ex possessione principatus Caltanixette [*sic*], in quo fuit et est fundatum et costruttum dittum monasterium Sancte Flavie ordinis Sancti Beneditti, ob dotationem subiugationem istarum unciarum ducentarum dotatarum per dittam illustrissimam donnam Mariam, matrem ditti don Antonii, cum consensu et patientia ac expressa voluntate ac scientia ditti don Antonii, stante qua fabricatione et constructione monasterii preditti dittus status Caltanixette et ditta terra fuit et est augmentata, meliorata, decorata et ampliata satis ultra valorem ditorum reddituum unciarum ducentarum dotatarum et subiugarum per dittam donnam Mariam pro celebratione missarum et divinorum officiorum in suffragium animarum defunctorum et predecessorum ditti don Antonii et quemadmodum poterat dittus don Antonius in preiudicium successorum suorum in suo statu dotare ecclesiam et construere monasterium, stante utilitate, decoratione et augmentatione ac ampliacione status preditti. Item etiam et pari formiter eundem successorem alterius status potest obligari ad solvendum dotationem ecclesie preditte pro cultu divino et divinorum officiorum ac celebratione missarum et pro ut iuris est et die sua etc.

Ad quod probandum ponit qualiter, stanti la fabrica et constructione del monasterio chiamato di Santa Flavia di l'ordine di san Benedetto, contrutto et edificato nella terra di Caltanixetta, detta terra è stata et è augmentata, decorata et ampliata e de più valore di scuti settimilia di più di quello che valiria se non ci fosse fabricato detto monasterio; il quale monasterio fa et è grande ornamento et decoro della detta terra et principato di Caltanixetta et, se detto stato e principato di Caltanixetta si avesse di vendere o comprare, si vendiria et compreria settimilia scuti di più per esserci un monasterio così grande et famoso come è quello di Santa Flavia di l'ordine di san Benedetto, stante che in una città e terra quante più chiesi, monasterii et fabbriche ci sono, tanto più viene ad essere decorata et ornata et di più gran valore, come fu et è la pura verità et dicant testes quicquid sciunt etiam extra capitulum ad intentionem producentis etc.

Item volia provari qualmenti la fabrica del monasterio di Santa Flavia di l'ordine di san Benedetto existente nella terra di Caltanissetta nel tempo che si è fabricata et stata fatta e costrutta con la volontà, scientia et consensu di don Antoni Moncata, principi di detta terra, il quale all' hora che s' incominzao la detta fabrica detto don Antoni ci buttao la prima pietra et, con lo suo contentamento, la quondam donna Maria Moncata sua matre, all' hora vivente, ci dotao e subiugao per detta fabrica di detto monasterio et subsidio et trattenimento delli monaci che in quello vi risiedono unzi duicento di rendita, senza la quale dotatione et subiugatione detto monasterio non si potia fabricare, né detti monaci haveriano paghato loco per detto monasterio, né al presente si porriano tratteniri di vitto et vestito et altri così necessarii a detto monasterio, come fu et è la verità et dicant testes ut supra.

Item voli provare qualmente don Antonio Moncata principe di Caltanixetta et conte di Gulisano, ultra li preditti stati, teni et possedi lo stato et ducato di Montalto, con suoi feghi, castelli, villaggi, ragioni et pertinentii, sito et posito nel regno di Napoli, quali era dell' illustrissima donna Maria sua matre et quello tinni et possedio come signora et patrona; al presente ne è padrone et signore di detto ducato di Montalto detto don Antonio principe di Caltanixetta et si ni ha perceputo et percipi li frutti et proventi, come fu et è la verità et dicant testes etiam extra capitulum etc.

Item voli provare qualmente li beni mobili, paramenti di sala et camera et tappezzarii di diversi sorti di drappi di oro et sita, cortinaggi, vasi di argento et d'oro, gioii, diamanti, rubbini et altri così simili, lassati per la olim illustrissima donna Maria Moncata olim duchessa di Montalto, matre di detto principe, tanto in questo regno di Sicilia quanto nel regno di Spagna, quali pervennero in potere di detto don Antonio Moncata principe di Caltanixetta suo figlio, foro et sono di valore più di scuti sissanta milia et come più distintamente diranno li testimonii etiam extra capitulum ad intentionem producentis etc.

Item voli provare qualmenti, ultra li preditti beni mobili pervenuti in potere del detto don Antonio principe di Caltanixetta, lassati per ditta olim illustrissima donna Maria sua matre, detto don Antonio teni et possedi un palazzo consistente in diversi appartamenti et stantii, sito et posito nella terra di Caltanixetta, quali palazzo fece fabrica detta olim illustrissima donna Maria et delli suoi propii denari, havendo comprato da notar Antonio Madalena un tenimento di casi di più corpi et membri con un giardino per prezzo di uncie ottocento et in detto tenimento di case et con altre agregati, quali compra da Hippolita di Dies per prezzo di uncie cento e nove, detto palazzo, del modo preditto situato et fabricato, fu et è di valore di uncie ... et come più distintamente et particolarmente diranno li testimonii et l' homini pratici et experti di così di fabrica et di lignami etiam extra capitulum ad intentionem producentis etc.

Item voli provare qualmenti lo fundaco esistenti nel fego della baronia di Belici, delli membri et pertinentii del contato di Golisano, chiamato "lo fundaco novo", con una vigna di migliara ... incirca vicina detto fundaco, fu fabricato et costrutto et lo fece fabricare et construere dalli appedamenti et la detta vigna la fece piantare la olim illustrissima donna Maria La Cerda et di Aragona principessa di Caltanixetta, matre di detto don Antonio al presente principe, quali fundaco et vigna supra situati et confinati foro et sono di valore più di uncie ... et più

tosto più che manco et s'ingabellano ogn'anno untie ... et più presto più che manco, et come più distintamente diranno li testimonii etiam extra capitulum ad intentionis producentis etc.

Item voli provare qualmente una vigna sotto Golisano consistenti in migliara ... di viti, con una turri et altri stantii, chiamata Garbuzara et in detta contrata confinata con diversi confini fu et è di valore di untie ... et più tosto più che manco, quali vigna, turri et stantii del modo preditto fu piantata et fabricata di ordine della olim illustrissima donna Maria d'Aragona et Moncata, principessa di Caltanixetta, et quella tenui et possidui insino alla sua morti al presente et de presente detta vigna, con ditta turri et stantii li teni et possedi don Antonio de Aragona et Moncata, principe di Caltanixetta [*sic*] suo figlio, come meglio diranno li testimonii etiam extra capitulum ad intentionem producentis etc.

Item ponit quod ditta exequio debet procedere quoniam ditta olim illustrissima donna Maria super statibus predittis de Gulisano et de Calatanixetta fuit et est creditrix in summa scutorum nonaginta mille, tam pro dotibus et dodario per eam apportatis contro don Francisco Moncata olim eius viro, quam etiam pro dotibus apportatis per quondam donnam Maria de La Cerda et Aragona eius matrem quondam don Antonio d'Aragona olim ducis Montis Alti, virtute contrattuum matrimonialium, unius in attis quondam notarii Petri Ricca 2° iunii V° inditionis 1562 et alterius contrattus in attis notarii Cataldi Cangimila XVIII° iulii XIII° inditionis 1585 et iuris est et die sua etc.

Quorum tenorem sibi protestatur si et quatenus etc. Debet quoque exequio preditta procedere quam plurimis aliis rationibus, iuribus et causis sua die dicendis et in voce alligandis [omissis].

Presentata Panormi in Santo Offitio die V° februarii X° inditionis 1612 de mandato illustrissimi domini inquisitoris Torrecilla, Ioanne Petro Costa procuratore, constat per Petrum La Magna.

Doc. 20 - Asp, Am, b. 3863, cc. 295r-301r.

Exceptiones pro inquilini status Golisani et consortibus contra priorem monasterii Sancte Flavie Caltanixette, 5 luglio 1612.

Exceptiones, replicationes, defensiones, reprobationes et iura quas et que dant, offerunt et presentant in Santo Offitio inquilini et alii status Gulisani et terre Petraliarum Superioris et Inferioris ac baronie Bilicis ac Vincentio Costa pro eis comparens et pro eorum liberatione Franciscus Graffeo de foro fideiussit in infra quindena et illustrissimus don Antonius de Aragona et Moncata princeps Paternionis, comes comitatus preditti Gulisani et baronis ditte baronie Bilicis pro suo principale interesse, opponentes ex una, contra et adversus don Ioannem Philippum de Gangi, priorem monasterii Sancte Flavie ordinis Sancti Benedicti terre Caltanixette, oppositum ex altera, in causa oppositoria in qua nulliter proceditur ex parte ditti prioris absque tamen preiudicio omnium et quorumcumque iurium ditto domino principi et consortibus competentium et competitorum removendo semper omnem consensum ab attis preiudicialibus et non aliter.

Item ponunt quod licet ad instantiam ditti prioris fuisset nulliter causata asserta exequio in untiis ducentis pro censibus decursis ad litteras ditti tribunalis datas Panormi die XII° octobris X° inditionis 1612 contra inquilinos et alios de foro Santi Officii comitatus preditti Gulisani et terrarum predittarum Petraliarum Superioris et Inferioris ac baronie Bilicis, quequidem asserta exequio effectum habuit per fideiubsonem in quindenam prestitam per Vincentium Costa comparentem pro liberatione ditorum inquilinorum et pro evitandis maioribus expensis penes atta ditti tribunalis XV° eiusdem mensis octobris infra quam presentatis oppositionibus ex parte ditorum opponentium ultimo loco decisum quod reiciantur prestito etiam sub die XVII° novembris X° inditionis instantis, in exequione cuius ex parte ditti prioris fuerunt obtente littere observatoriales dirette commissariis et ne commissarii accederent in dittis statibus pro evitandis eorum dietis et aliis expensis per dittum Franciscum Graffeo quondam Hieronimi solvit ad eius apodixiam in tabula ditto monasterio uncias ducentas quatuor, videlicet uncias ducentas pro quibus processit ditta asserta exequio et uncias quatuor pro expensis iudicialibus taxatis et verificatis pro ut per dittam partitam solutionis preditte tabule apparet sub die XI° ianuarii X° inditionis instantis, ad effectum presequendi causam oppositoriam predittam, in qua presentatis ex adverso responsionibus et super articulatis productis pretensis testibus et adversus illos datus terminus ad reprobandum et ex inde fuit mandatum quod non currat nisi habitis copiis parte curante, infra quem habitis illis excipitur de infrascriptis aliis iuribus ultra alia legata in principalibus oppositionibus et melius sua die etc.

Quorum tenorem sibi protestatur si et quatenus etc.

Et ante quam presentes ingrediantur exceptiones et replicationes, ditti princeps et consortes protestantur eis de nullitate prosecutionis preditte cause et de omnibus aliis protestationibus factis et deduttis pro ut in dittis principalibus oppositionibus et non aliter.

Et precedentibus protestationibus predittis a quibus non intelligatur in aliquo recessu nisi si et quatenus ponunt quod ditta asserta exequio cum omnibus inde secutis debuit et debet revocare et retrattare frivolis ex adverso deduttis ac probationibus in aliquo non obstantibus, quoniam non militant in iure nec in fatto, pro ut infra ex infrascriptis capitibus.

Et primo non obstant abserti testes ex adverso producti circa benefatta super baronia Bilicis et in comitatu Gulisani et in terra Calatanixette de pecuniis quondam illustrissime donne Marie principesse Paternionis pretense

subiugantis, ex quo ex eis nulla fit plena probatio ad intentionem partis adverse, sed deponunt in confuso de iudicio et parere et melius sua die etc.

Quorum tenorem protestatur sibi si et quatenus etc.

Secundo non obstant quatenus ex adverso plene probavisse aliqua benefacta et melioramenta fatta super ditto comitatu Gulisani et baronia Bilicis ut puta pretense vinee fundacum cum stantiis, quoniam pretium illorum tempore relevationis preditte baronie Bilicis fuit conversum in capitale tot subiugationum subiugatarum nonnullis personis, que hodie solvuntur subiugataris a ditto domino moderno principe, tam pro rata pretii dittorum benefactorum, quam pro relevatione eiusdem baronie diversis subiugataris, ut iuris est et per atta apparet et melius sua die etc.

Quorum tenorem protestatur sibi si et quatenus etc.

Item ponunt, non se tamen abstentes, qualiter per li benefatti et melioramenti che la quondam signora donna Anna Maria d'Aragona et Moncata princepsa di Paternò et contessa di Gulisano et baronessa di Bilici in tempo di sua vita fece in ditto stato di Gulisano et baronia preditta di Bilici, consistenti in certi vigni con fundaco con certi stantii et altri, per lo prezzo delli quali detta signora princepsa subiugò a diverse persone per quelle pagare e sodisfare alli creditori che l'haviano speso de loro denari sopra ditto statu di Gulisano et baronia di Bilici, in virtù di più contratti, come hoggi quell'ogn'anno si pagano a diversi persone, si come meglio diranno li testimonii che sono informate delle cose preditte et cosi et è la pura verità et dicant testes quicquid sciunt, viderunt vel audiverunt ad intentionem pro dittis etiam extra capitulum etc.

Tertio est quoque retrattanda ditte asserta executio cum omnibus inde secutis, quoniam post quam ditte donna quondam Principessa, post mortem domini principis eius viri, successisset et dominium reacquisivisset preditti comitatus Gulisani in anno 1592, ditte donna princepsa ex inde percepit fructus, introitus et proventus ac emolumenta eiusdem status, non curando solvere onera et subiugationes super ditto statu quolibet anno debitas, in tantum quod pro solvendo interusura subiugationum predittarum importantium maximam summam nonnullas alias subiugationes fecit super eodem statu ac etiam vendidit nonnulla feuda, pretium quorum fuit conversum in solutionibus predittorum interusuriorum decursorum et debitorum currentium, quarum subiugationum fattarum pro satisfatione dittorum censuum hodie solvuntur infrascrittis subiugataris, vigore infrascrittorum contractuum, videlicet ...

Unde ex istis malefattis et honeribus impositis super ditto statu et baronia adscendentibus ad tantam maximam summam non solum absorbunt pretensa benefacta, sed satis ultra, ut iuris est et per atta apparet et melius sua die etc.

Quorum tenorem protestatur sibi si et quatenus etc.

Item ponunt, non se tamen absentes, qualiter la ditte signora donna Maria d'Aragona et Moncata princepsa di Paternò, dopo che li fu restituito lo stato et contato di Gulisano et baronia di Bilici per la morte della felice memoria del principe don Francesco suo marito, che fu nell'anno 1592, per insino al tempo della sua morte si percipio li frutti, introiti et proventi di ditto statu et baronia et quelli si spese, non curando di pagare le subiugationi et altre gravezze che sopra quelli si pagavano; anzi, per pagare dopo alli subiugataris li decorsi di dette subiugationi che ogn'anno si dovevano sopra ditto contato di Gulisano et baronia preditta di Bilici, fece diverse subiugationi a diversi altri persone, dello capitale delle quale subiugationi sindi pagaro li censi decorsi sopra detti stati, delli quali ancora per ditte causa vendio alcuni feghi et cosi fu et è la pura verità et dicant testes quicquid sciunt, viderunt et audiverunt ad intentionem producentis etiam extra capitulum etc.

Item super ditto statu Gulisani et aliis supradittis debetur Francisco Graffeo circa summam unciarum triginta mille solutarum per eum subiugataris afficientibus status predittos [*sic*], ut iuris est et per atta apparet et melius sua die etc.

Quorum tenorem protestatur sibi si et quatenus etc.

Quarto non obstat asserta pretensa responsio partis adversa quod ditte donna princepsa post eius mortem remansisset tot bona mobilia, iugalia, aurea, argentea ad pretensam summam scutorum sexsaginta mille, quoniam in fatto veritas aliter se habet.

Ideo ponunt, non se tamen absentes, qualiter, dopo la morte di ditte signora princepsa di Paternò, successa nelle parti di Spagna nello suo palazzo dove habbitava col ditto principe suo figlio, non li restaro beni mobili né gioii, né di oro né di argento, tapezzarie né altri che li testimonii creati di casa pratici et conversanti quelli non havessero visto né saputo et quelli mobili che restorno furono di un gran prezzo, ma non arrivorno ad pretensa somma di scuti sessanta milia; anzi, lo prezzo di quelli non fu sufficienti et abastante per le spese funerali che ditte signor principe fece per la morte di ditte signora princepsa sua matre, si come meglio diranno li testimonii che sanno et sono informate delle cose preditte et cosi fu et è la pura verità et dicant testes quicquid sciunt, viderunt et audiverunt ad intentionem producentis etiam extra capitulum etc.

Quinto non obstat asserta responsio partis adverse quod tempore quo fuit incepta fabrica monasterii Sante Flavie ordinis Sancti Beneditti ditte terra Caltanixette cum consensu et voluntate ditti domini principis, quoniam responditur duppliciter, primo quia tempore preditto dittus dominus princeps erat minor annorum decem et otto, secundo, fattus maior, reclamavit contra dominam principem eius matrem et superiores ditti monasterii et ita eadem princepsa quoque reclamasset contra eosdem superiores et se penitisset fecisse pretensam subiugationem

et donationem unciarum ducentarum, stante maxima ingratitude, qua causa eos priores ditti monasterii utebantur, pro ut melius die sua etc.

Item ponunt, non se tamen absentes, qualiter, al tempo che si incomincio ad edificare il monasterio di Santa Flavia nella terra di Caltanixetta, detto signor don Antonio de Moncata et Aragona princepe di Paternò era minore di età di anni ... et, fatto dopo maiore, havendo conosciuto l'interesse che havea fatto la signora princepsa sua madre in haver assignato alli padri di detto monasterio untie ducento, si lamentava et reclamava cercando modo di poterli escludere, reprobando affatto tale assignatione et detta fabrica di detto monasterio [testo cassato: haversi fatta et incominciata contro la sua espressa volontà et atteso la grande obediencia che detto principe portava a detta signora princepsa sua madre, alla quale temeva et obediva grandemente, perciò all' hora non potti explicare et impedire non si facesse detta fabrica et così più volte dissi et si lamentava con diversi suoi creati et gentilhuomini di sua casa] et di più detta signora princepsa, in tempo della sua vita, pretese di non voler pagar più le dette pretense onze 200 alli padri di detto monasterio, per haversi da quelli usati mali apportionamenti et ingratitude verso detta signora, dicendo haverli fatto molto favore in detrimento della casa sua et loro essere ingrati et sconoscenti, lamentandosi pubblicamente, et perciò cercao modo di non pagarci più dette rendite et far rescindere lo pretense contratto, et così fu et è la pura verità et dicant testes quicquid sciunt, viderunt vel audiverunt ad intentionem producentis et extra capitulum etc.

Sexto non obstat responsio partis adverse quod dittus dominus modernus princeps pretenditur possidere statum Montis Alti, quoniam de eo dittus dominus princeps non habet nisi tamen dignitatem et nomen ducis, ex quo de fructibus pervenientibus ex eo nihil percipit et sibi prodest, quia est gravatus nonnullis honoribus que superant fructus illius in maxima summa partis adverse, nec minus fuit prestita fideiussio pro liberatione eius inquilinorum ut iuris est et per acta apparet et melius sua die etc.

Quorum tenorem protestatur sibi si et quatenus etc.

Item ponunt, non se tamen absentes, qualiter il detto stato di Montalto esistente nel regno di Napoli ad esso signor don Antonio de Aragona et Moncata princepe di Paternò non li è di nexuno beneficio né utile, atteso che è gravato di tanti pesi, che delli frutti che pervenino di quello non bastano quelli pagare et sodisfare ogn'anno, oltre che detta signora princepsa donna Maria sua madre, in tempo di sua vita, di detto stato di Montalto vendì et alienò le terre chiamate le baronii Cropulate, Santo Morello et Petrapaula et altri, con tutto ciò detto stato di Montalto restò gravato oltre delli suoi introiti, di pagare ogni anno di scudi tremilia, li quali sono per li censi che detta signora princepsa, in tempo di sua vita, non curò di pagare, in gran detrimento et malefitio di esso produttore, oltre che l'introiti di detto stato, in vita di detta signora princepsa, se li giudicò il conte della Rocca, talmente che ad esso signor don Antonio non ci resta eccetto il mero nome di duca, il quale l'have iure proprio et non come herede di detta quondam signora princepsa, si come meglio diranno li testimonii che sanno et sono informate delle cose preditte et così fu et è la pura verità et dicant testes quicquid sciunt, viderunt et audiverunt ad intentionem producentis etiam extra capitulum etc.

Septimo non obstat asserta obiectio et frivolissima ratiò quod non constat de morte ditte donne principse, quoniam dato quod hoc est notorium apud omnes ob cuius mortem dittus dominus princeps don Antonius successit et succedere voluit in ditto comitatu Gulisani et baronia Bilicis quod in aliis statibus ex parte et providentia principis ex forma suorum privilegiorum investiturorum et vigore vinculorum et dispositionum eius antecessorum et non aliter, ut iuris est et per acta apparet et melius sua die etc.

Quorum tenorem protestatur sibi si et quatenus etc.

Item ponunt, non se tamen absentes, qualiter detta signora donna Maria de Aragona et Moncata princepsa di Paternò et contessa di Gulisano si morsì nelli parti di Spagna, dalla quale morte se ne fece pianto et lutto et tenne visito per detto signor princepe suo figlio et tutti li altri signori suoi fratelli et sorelle, tanto in detto regno di Spagna, come in questo di Sicilia, da tutti li suoi parenti et per li suoi stati et terri sindi portò visito et fece esequio et funerale nelli suoi terri et stati. Poi la morte della quale, detto signor princepe don Antonio produttore successe et volse succedere in detto stato di Gulisano, baronia di Bilici et altri stati, in virtù delli suoi privilegi, con la clausola conforme allo costume de francesi et delli vinculi, testamenti et dispositioni de suoi predecessori, si come meglio dalli testimonii si dirrà et deponerà et così fu et è la pura verità, cosa notoria et fama publica et dicant testes quicquid sciunt, viderunt et audiverunt ad intentionem producentis etiam extra capitulum etc.

Octavo non obstat asserta obiectio opposita partis adverse quod super statibus de Gulisano et Calatanixette ditte domina donna Maria est creditrix in summa scutorum nonaginta mille pro eius dotibus, quoniam ultra quod non apparet tales dotes fuissent solute et dato quod appareret responderetur quod dittus dominus princeps remanet et est creditor super eis ultra summam unciarum ... ex pretio bonorum mobilium remansorum post mortem quondam illustrissimi don Francisci eius patris et inventariorum in actis notarii ... per ditte donnam Mariam eius matrem, eius tutricem, et in uncis decem mille de pecuniis de contanti repertis in hereditate que ditte donna princepsa, post mortem ditti domini principis eius viri, cepit et illasse expendit et ultra de nonnullis aliis pecuniis summis, quorum remansit debetrix pro administratione tutele per eam geste et administrate de bonis ipsius principis, ultra quod ex predittis malefactis preditte dotes non sufficerent ad satisfactionem minime partis illorum etiam ex isto solo capite sufficit pro restitutione ditte asserte executionis, ut iuris est et per acta apparet et melius sua die etc.

Item ponunt, non se tamen absentes, qualiter mastro Cipriano Miraglia muratore, Vespesiano La Turri [omissis], testimoni prodotti ad instantia del priore del monasterio di Santa Flavia di Caltanixetta contra detto signor prencipe foro et sono persone vili, basi, di mala qualità et conditione et patino di diversi altri difetti, che dalli testimonii che li conoscono et hanno in pratica si dirrà et deponerà, per le quali alle loro dispositioni cum iuramento non se li può né deve avere nixiuno credito né fede et così fu et è la pura verità et dicant testes quicquid sciunt, viderunt et audiverunt ad intentionem producentis etiam extra capitulum etc.

Ultimo est quod ditta asserta exequio cum omnibus inde secutis revocanda et retrattanda ex quo processit vigore asserti contrattus subiugatorii sive assignatorii fatti per dittam quondam donnam Mariam ditto priori nomine monasterii construendi in ditta civitate Caltanixette nulla existente causa legitima nec afficiente statum predictum pro qua ditta donna Maria legitime potuisset imponere onus predictum super ditto statu in preiudicium ipsius domini principis, singularis successoris, ex iure proprio et ex pacto et providentia principis et ex interusuriis predictarum unciarum ducentarum a die dicti contrattus usque ad mortem ditte donne Marie et ultra dictus prior consequutus fuit ultra scutos decem mille, in maximum detrimentum ipsius domini principis, ut iuris est et per apparet et melius sua die etc.

Quorum tenorem protestatur sibi si et quatenus etc.

Ne constat quoque pretensa rattio partis adverse quod in terra Calatanixette ex causa quod in ea est costruttum monasterium accrexit valoris scutorum septem mille illius quod per antea valebat et quod est magni ornamenti et decori eiusdem terre que si vendididerit utique vendidisset magis ad dittam summam hoc frivolissimum est et facilis est responsio: nam quatenus potuisset vendi dictum statum principatum Caltanixette utique non erit in consideratione quod in eo est costruttum dictum monasterium, ex quo attenditur qualitatem feudorum et introhituum illorum amplius ultra rationes predictas fabrica eiusdem monasterii fatta in solo eiusdem terre cedit in eo cui dictus dominus princeps succedit ex parte et providentia ut supra, ut iuris est et melius sua die etc. [omissis].

Presentata Panormi in Santo Officio die V^o iulii X^e inditionis 1612 de mandato illustrissimi et reverendissimi inquisitoris Mattezo.

Doc. 21 - Ascl, Ccrrss, Monastero di Santa Flavia, b. 343, c. 439r.

Relazione del credito del monastero di Santa Flavia contro il duca di Montalto nella somma di onze 1000.

Per la fondazione del monastero di Santa Flavia della città di Caltanissetta, fra l'altre dotazioni dell'eccellentissima signora donna Maria Aragona e La Cerda principessa di Paternò, furono dotate onze 200 annue e ne formò suggiugazione sopra li stati, come appare in ventre del contratto di dotazione stipulato per l'atti di notar Giovan Battista Calà a 21 ottobre 1592.

Per li quali onze 200 annue per tutto l'anno 1617 furono fatte onze 1000 di decorsi, come il tutto appare in ventre di [...] noi a dotazione e transattione fatta dall'eccellentissimo signor don Antonio Aragona e Moncada principe di Paternò per l'atti di notar Gabriele Imperiale a 7 ottobre 1617, nella quale si legge che, per il capitale delle onze 200 annue dovute di suggiugatione al monastero alla ragione di 8 per cento, che fa onze 2500, ci fece vendizione al monastero delli comuni della Rina e Pililla per lo prezzo di onze 2400 e per le altre onze 100, complimento di ditto capitale, ci fece vendizione di una tenuta di terre nominata dell'Uomo Morto, per la somma di onze 178.3.15. Quali onze 178.3.15 furono cioè onze 100 per complimento di ditte onze 2500 di capitale ed onze 78.3.15 in conto delle onze 1000 di decorsi e li restanti furono assignate contro la gabella del macino seu baglia ad onze 100 all'anno, come il tutto chiaramente si vede in detto contratto.

Nell'anno 1618 dal monastero furono esatte onze 53 dalli gabelloti della baglia, che dice aversi esatto per conto delle onze 1000 di decorsi.

Nell'anno 1619 dal ditto monastero furono esatte dalli detti gabelloti altre onze 59.28, che dice aversi esatto per conto delle onze 1000 di decorsi e dall'anno 1619 in poi non apparisce altro pagamento attinente alle dette onze 1000 di decorsi.

S'avverte che li decorsi ha pagato da puoch'anni a questa parte al monastero l'illustre Deputatione di Montalto sono state per causa delle 112 onze annuali di suggiugatione tiene il monastero le medesime legatoci dal quondam don Antonio e Tomaso Moncada, patre e figlio.

Doc. 22 - Asp, Nd, Notaio Giovanni Vincenzo Ferrante, b. 16079, cc. 1802r-1803r.

Atto concernente la revisione dei conti dell'amministrazione degli stati del principe di Paternò, 17 agosto 1613.

Quia in contrattu administrationis statuum et bonorum don Antonii de Aragona et Moncata principis Paternionis ducis Montis Alti facto inter dictum principem don Antonium et condam Vincentium Giustiniano et Angelum Giurfino administratores in actis notarii Valentiani Mangiaforti terre Caltanissette die etc., rathificati per dictum Vincentium Giustiniani hic Panormi in actis notarii Ioannis Aloisii Blundo die etc., fuit pactatum

quod singulo anno in fine fieri debeat comptum introitus et exitus administrationis preditte, pro ut latius per dittum contrattum apparet, ad quem relatio habeatur; et quia inter dittum principem et dittos administratores huc usque non fuit fattum comptum administrationis preditte, ideo hodie presenti die pretitulato fuit per me notarium infrascriptum, ad petitionem et instantiam Ioannis Cirullo, tamquam commissionati ad hec serio ut dixit don Ioannis de Moncata, militis hierosolimitani, procuratoris generalis ditti don Antonii de Aragona et Moncata principis Paternionis, ducis Montis Alti, mihi notario cogniti, presentis instantis et ditto nomine petentis, intimatum, notificatum et requisitum Ioanni Battiste Dini nominibus etc., tamquam uni ex administratoribus statuum et bonorum ditti principis don Antonii, mihi notario etiam cognito presenti et audienti, quatenus habeat et debeat exhibere et presentare ditto don Ioanni de Moncada procuratorio ditto nomine ditti principis don Antonii omnia computa introitus et exitus administrationis statuum et bonorum ditti principis don Antonii, ut possint computa ipsa legitime saldari et liquidari.

Quiquidem Ioannis Battista Dini nominibus etc., tamquam unus ex administratoribus statuum et bonorum ditti principis don Antonii, respondidit computa totius administrationis preditte omnium annorum per totum annum decime inditionis proximum preteritum pluries tam annis presentis quam in anno presente fuisse exhibita ditto don Ioanni per ipsum de Dini nominibus et Ioannem Carnesecchi et per dittum quondam Vincentium Iustiniani et fuisse dittum don Ioannem requisitum computationem fieri facere iuxta formam ditti contrattus administrationis et ex quam plurimis causis frivolis per dittum don Ioannem allegatis fuit negotium dilatatum et numquam expeditum super ditto calculatione ad quamquidem calculationem et computationem dittus don Ioannes numquam devenit, sed retardavit dittos administratores exequendi contrattum predittum administrationis pro ditto computatione facienda et post multos dilatationes et verbis et factis per dittum don Ioannem illatas coacti fuerunt ditti administratores fieri facere publicum proclamum per Magnam Regiam Curiam in locis solitis istius urbis, ad effectum creandi curatores ditto principi don Antonio pro executione contrattus preditti eiusque observatione in omnibus et per omnia. Quemquidem contrattum intendit dittus de Dini in omnibus et per omnia exequi et iuxta illum exhibere computa et ostenso legitimo et sufficienti mandato ditti principis don Antonii in personam ipsius don Ioannis et adimpletis omnibus que sunt adimplenda ex forma ditti contrattus administrationis pro reditione et computatione computorum administrationis preditte est promptus ipse de Dini ad executionem contrattus preditti administrationis et hec est pro modo eius responsio facta cum reservatione in ea semper adendi et minuendi ac iterum respondendi ipsamque responsionem pluries et toties quoties sibi videbitur declarandi, reformandi, restringendi illudque reducere ad formam ditti contrattus a quo non intendit in aliquo recedere et ad eum in omnibus et per omnia se refert, cuius continentiam ipse de Dini quo ad se semper fuit, est et erit promptus exequi et adimplere, cuius contrattus continentiam et omnia alia que sibi licita sunt de iure protestari protestatur. Unde etc.

Testes magister Salvator Mayda et Ioannes Coniglione.

Doc. 23 - Asp, Rc, b. 607, cc. 680r-682v.

Confirmatio consilii pro iuratis Calatanixette, 23 agosto 1613.

Vicerex in regno Sicilie, nobilibus iurati terre Caltanixette, fidelibus regiis dilectis, salutem. È stato supplicato e provisto del seguente tenore.

Illustrissimo et excellentissimo signore, li giurati di Calatanixetta dicino a vostra eccellenza che per lo revelo della facultà da circa anni 25 indietro, retrovandosi in ditto tempo habitatore di quella diverse persone facultose et mercanti forestieri, che fra pochi giorni se ni andorno ad habitare in altre città e terre del regno, fu agravata ditto università ad una gran taxia per collette et tande regie, la quale per pagare si imposero ditti cittadini gabelle sopra d'ogni sorte di vettovaglie et vestimenti, ascendenti a raggione di dieci, quindici, vinti et trenta per cento, con la quale, si bene nelle principi non si pagava la Regia Corte a complimento, era tanto poco il mancamento che con poco travaglio di ditto università suppliano con le loro facultà al mancamento dell'introiti, essendo in quelli tempi le gabelle imposte di molta maggiore valuta che la presente. Ma perché le persone facultosi all'ora habitatori si ni andaro, deterioraro le gabelle per mancamento di negotii con essi, restando a ditto università li agravii di pagare per la loro facultà: di che, havendone fatto per infiniti memorie istanza appresso l'excellentissimi predecessori di vostra eccellenza et del Regio Patrimonio che la dovessero disgravare, non hanno potuto ottenere, benché di giustizia, simile gratia. Et havendosi l'anno della sesta inditione proxima passata electo capitano d'arme per il novo revelo credendosi li detti cittadini essendo rimedio di loro travagli dovesse havere executione, s'impossero per satisfatione di tutti li debiti di tandi regii dovuti di residui una gabella di tari 6.4 per salma per tre anni, ancorché la conoscessero insopportabile et dannosa, per havere quella università, per mancamento di molini, spesa grande nel fare macinare loro formenti, portandoli a Piazza et ad Aidone, per la quale la maggior parte di habitatori se ni andorono in altra parte di ditti habitatori con le loro famiglie, lasciando ditto università non solamente agravata di primi reveli, ma quando il secundo havesse havuto effetto con la loro obligatione et disabitata et per il novo donativo a sua maestà taxiato conforme al primo revelo, per la cui satisfatione et delli debiti che di quattro anni in qua restaro indietro delli tandi regie, per mostrare la prontezza d'animo che hanno in servitio di sua maestà et per levarsi d'interessi di commissarii et altri, li giorni

indietro congregaro consiglio resolutissimo di satisfare si possibile fosse vendendosi li figli, nel quale si resolsiro di applicare le gabelle vecchie et che ogni capo di casa pagasse tari 12 l'anno, imponere una nova gabella di tari 20 per ogni cantaro d'oglio et, quando tutto questo non bastasse alla satisfactione, che si facesse taxia rispetto alle facultà delli cittadini per supplemento. Et havendosi ditto consiglio datosi in Palermo ad effetto di confirmarlo, fu confermato a questo modo, cioè: "confirmetur et quo ad gabellam olei pro tarenis decem; pro gabella super capite domorum, cum clausulis in litteris apponendis; quo ad taxiam non convenit et quo ad reliquia detineant consilium et fiant littere opportune". Si tenne di novo consiglio et havistasi li cittadini che per la grossa somma che teniano, non havendo altra forma di pagare che quella che hanno nel primo consiglio eletto, tornaro a votare l'istesso che hanno votato et doppo, mandato confirmare il ditto consiglio, hebbero littere della continenza sequente: "in expositione delle clausule, in quanto alla gabella per ogni capo di casa si debba exigere del modo infrascritto: quelli che terranno facultà più di tutti l'altri paghino tari 6; quelli che ni terranno più manco paghino tari 4 et quelli che ni terranno assai manco paghino tari 2", che ha posto in confusione quella università, perché, si loro che stanno sopra il fatto conoscessero che pagando uno scuto per capo di casa et tari 20 per cantaro d'oglio non è sufficiente somma per il debito, manco sarrà restando a tari 4 per ogni capo di casa et tari 10 per cantaro d'oglio. Perciò supplicano vostra eccellenza resti servita ordinare al Patrimonio che si facci la conferma della forma che il consiglio ha determinato et che se li dia anni quattro di tempo per li debiti vecchi et che si facci il repartimento di detta università, conforme al revelo et facultà loro, che ultra che sarrà di giustitia ne restiranno a vostra eccellenza con perpetuo obbligo di servitio. Ut Altissimus. Panormi, 8 augusti XI inditionis 1613.

Fatta iterum relatione, Sua Excellentia mandavit quod confirmetur consilium die 16 maii XI inditionis 1613 preter quo ad taxiam cum clausulis apponendis in litteris et interim non molestentur per mensem. Per exequutione della quale provista vi ordiniamo che essequiate et facciate exequire ditto consiglio detento a 16 di magio proximo passato, secundo l'ordine et continenza sua, che noi con la presente lo confirmamo, lodamo et approbamo ac nostro viceregio munimine roboramo et validamo, excettuata la taxia, la quale non vogliamo che facciate et che la gabella sopra li capi di casa sia di tari 12 lo più, tari 8 lo mediocre e di tari 4 lo manco, et quando si recanoxesse che questi non bastassero, vi damo facultà di andar acrescere questa gabella di capi di casa a quella somma che bisogna, per cavare la somma che effettivamente bisogna, avertendo che l'aumento che si farrà sia respectivamente alla somma sopra taxia, perché in effetto non vogliamo che paghi tanto il ricco quanto il povero et la mediocre, ma ogni uno secondo la qualità della sua facultà con il rispetto sudetto. Che manda distinta relatione di quanto importa la detta gabella confermata et la taxia per ogni capo di casa fra termino di un mese.

Doc. 24 - Asp, Am, b. 3022, cc. 332r-339r.

Cedula responsoria ad instantiam di don Giovanne Moncada pro Giovanne Carniseccchi, settembre 1613.

Don Giovanni Moncada, procuratore di don Antonio Moncada, dichiara che, in virtù del contratto di amministrazione degli stati del principe di Paternò stipulato con Vincenzo Giustiniano e Angelo Giorfino, questi ultimi avrebbero dovuto somministrare al principe tre mila scudi come alimenti mensili per i nove anni di durata dell'amministrazione. Gli amministratori, tuttavia, hanno mancato di soddisfare questa condizione per dieci mesi nell'anno VI indizione, per quattro mesi nell'anno VII indizione, per dieci mesi nell'anno XI indizione, cumulando un debito complessivo di 72000 onze; in più, Marco Antonio Muzzolo, loro procuratore, ha mancato di corrispondere quattro mila salme di frumento. A causa di tali somme non corrisposte, l'esponente dichiara di avere subito danni sia a Madrid sia in altre parti del regno di Sicilia, specie considerando che, nella certezza di acquisire quelle somme, il principe di Paternò ha frattanto contratto debiti e obbligazioni, al fine di garantire il sostegno economico necessario alla sua famiglia. Sollecitati a pagare, in conto dei loro debiti, trenta mila scudi, da destinare al saldo delle somme dovute dal principe ai suoi creditori (il marchese della Inoxosa e il mercante Gaspare Rodriguez), Giovanni Battista Dini e Giovanni Carniseccchi, aventi causa sui defunti Giorfino e Giustiniano, si sono rifiutati di eseguire il pagamento, «sub diversis frivolis et calunniosis assertionibus»; di conseguenza, i procuratori del marchese e del mercante Rodriguez hanno inviato capitani d'armi negli stati del principe, riscuotendo proventi e alienando beni, al fine di ottenere il giusto risarcimento. Giovanni Moncada chiede al Tribunale della Regia Gran Corte di far ricadere tutti i danni sui due amministratori.

Il Tribunale ingiunge a questi ultimi di depositare nella Tavola di Palermo i 30000 scudi e il prezzo del frumento non consegnato, al fine di pagare il debito dovuto ai due creditori del principe.

(16 settembre 1613) Dini e Carniseccchi, sebbene ammettano la propria incostanza nella somministrazione degli alimenti, denunciano, tra le altre cose, il fatto che, nonostante il contratto di amministrazione prevedesse il godimento dei proventi e dei frutti degli stati in esso inclusi, alla vigilia della stipulazione del contratto Antonio Moncada aveva ingabellato gli stati di Paternò, Adernò e Centorbi al fu Erasmo Cicala che, avendo pagato anticipatamente 25 mila scudi al principe, negli anni successivi si era rifiutato di pagare ulteriori somme; inoltre, essi dichiarano di non aver potuto trarre alcun profitto dalla baronia di Motta Sant'Anastasia, in quanto gli introiti di essa risultano destinati, per volontà del principe di Paternò, all'impianto di vigneti; dei proventi

spettanti agli amministratori, Moncada e i suoi procuratori hanno destinato 600 onze l'anno alla realizzazione della salina nella baronia di Melilli. Inoltre, nella contea di Caltanissetta, il principe detiene *tot et tanta animalia et armenta* che occupano diversi feudi del valore annuo di dieci mila scudi: gli amministratori dichiararono di non aver potuto ingabellare i feudi limitrofi, a causa del timore dei potenziali acquirenti di venire danneggiati da quegli armenti. Quanto alle partite di frumento non consegnate, gli amministratori scaricano ogni responsabilità sul loro procuratore, che infatti viene arrestato.

Il viceré dispone quindi l'invio del capitano d'armi don Giovanni de Vargas nella contea di Caltanissetta, al fine di riscuotere i proventi di essa per destinarli al saldo delle somme dovute ai due creditori del principe di Paternò, nonché le quote di arrendamento di tutti gli altri stati, con sborso anticipato dei prezzi di vendita da parte degli arrendatari.

Antonio Moncada nega di avere arrecato molestia agli amministratori, ma di avere, anzi, riacquistato, nella baronia di Melilli, il feudo Torretta, il valore della cui gabella equivale a 115 onze annuali, e di averlo aggregato ai beni dell'amministrazione; di avere conseguito un aumento della gabella dello stato di Paternò pari a 260 onze; di avere incluso nel contratto dell'amministrazione la cessione di diritti contro Erasmo Cicala, dal quale gli amministratori risultano avere riscosso le somme dovute in conto della gabella degli stati di Paternò, Aderò e Centorbi, così come risulta che essi hanno riscosso i proventi della baronia di Motta Sant'Anastasia, in quanto i vigneti sono stati impiantati a spese dell'esponente.

«Ad pretensum caput quod dominus princeps in comitatu Caltanissette detineat quamplurima animalia que occupant aliqua feuda importantia multam summam, [...] notorium et manifestum erat apud omnes in feudos comitatus Caltanissette a tempore ditte administrationis fuisse detenta animalia diversi generis tam per dominam ducissam Bisbone, quam per quondam dominam principissam Paternionis et per ipsum dominum principem et de hoc dicti de Giorfino et Giustiniano habuerunt scientiam et gabelle feudorum preditorum in quibus detinebant dicta animalia solvebantur secreto status Caltanissette vel affittatori qui ditto tempore fuerat et quo ad ratam animalium ditti domini principis fiebat compensatio cum semet ipso et tempore ditte incepte administrationis non fuit de hiis fatta aliqua innovatio, nec per dittos de Giustiniano et Giurfino reclamatur, immo expresse consentitum ex quo sciebant se esse certos, cautos et securos de gabella ditorum feudorum sibi ipsis solvenda per dittas ducissam et principissam pro feudis in quibus earum animalia tenebantur et compensanda inter ipsos administratores et dictum principem pro rata sibi tangente; ac etiam, cum esset dictus comitatus Caltanissette amplissimus, si ipsis administratoribus defecisset gabella ditorum feudorum ingabellatorum dictis dominis, satis difficillimum fuisset et inperniciem introituum ditte administrationis tot et tanta feuda dicti status potuisse locare, quia licet dicta feuda essent ingabellata dictis dominis ducisse, principisse et principi, alia feuda etiam ingabellata diversis civibus dicte terre Caltanissette tam ad herba quam ad usum massarie et quia multi exteri venirent ad conducendum alia feuda dicti status ad herbam, nihilominus experientia visum est quot annis remanere aliqua feuda vacua et sine gabella, quod est notus et negare non potest. Et in anno VI et VII inditionis, in quibus fuerunt detenta animalia in feudis dicti comitatus, tam per dictam ducissam Bisbone quam per dictam quondam dominam principissam Paternionis, debuerunt dicti amministratori exigere gabellam ditorum feudorum a dittis ducisse et principissa et, si non exigerunt, eorum culpa et negligentia processit».

I feudi in questione, nei quali sono tenuti gli armenti dei feudatari, sono Graziano, Gallidoro, Grottarossa, Deliella, Draffù e Ramilia, tutti confinanti: sia tali feudi sia quelli limitrofi (Marcato Bianco, Giuffudraffù, Giurfi, Serradifalco, Fruscula) risultano essere stati ceduti in gabella o a terraggio.

Infine, Moncada dichiara che gli amministratori hanno percepito i proventi della gabella della salina di Melilli.

Doc. 25 - Asp, Am, b. 3224, cc. 125r-v.

Notamento della misura di tutti li feghi dello contado di Caltanissetta [ante 1614].

Feudo	Estensione (aratati)
Serradifalco	26.2
Ramilia	25.1
Deri	33
Giuffu Draffù	21.6
Landri	12
Musta	6.6
Gurfo	12
Misteci	10
Draffù	18.1
Marcato della Serra	14.3
Grotta dell'Acqua	20.8
Marcato Bianco	9.6
Cansirota	5.2

Girbi	10.1
Calasi	15
Cicuta Nuova	14.2
Milici	15
Monte Canino	13.5
Salaco	16.6
Antimello	10
Piscazzi Soprani	8.6
San Martino	20.2
Mimiano	28.8
Sabbucina	16.2
Trabunella	9.5
Furiana	12
Piscazzi Sottani	20.2
Mustimucaro	11.5
Caristoppa	15.4
Trabbona	20
Giffarrone	15.5
Grasta	13.4.8
Gebbia Rossa	15.4.8
Deliella	25
Grottarossa	54
Torretta	10
Marcato d'Arrigo	9.2.3
Cicuta Vecchia	14.4
Gibili Cabibbi	8
Bifaria	15
Graziano	45
Gallidoro	28
	Tot. 724.12

Doc. 26 - Asp, Am, b. 1298, cc. 51r-59v.

Reassunto della venditione del 1614 per Graziano e Gallidauro, 28 aprile 1614.

Avendo il duca di Montalto don Antonio di Aragona eletto amministratori irrevocabili durante il termine di anni 9 don Antonio Giustiniano ed il quondam Angelo Iorfino del principato di Paternò, contado di Adernò e Centorbi e Caltanissetta e baronie di Melilli, Albavilla, Malpasso ed altri, con patto che in qualunque caso di molestia che venissero a soffrire detti di Giustiniano e Iorfino potessero aggire contro detto duca don Antonio e suoi beni. Durante però la pacifica amministrazione si obbligarono a pagare ogn'anno a detto duca in Madrid scuti 36000 di mese in mese, alla ragione di scuti 3000 al mese, più sborzare al detto duca onze 40000, cioè onze 32397.26.15 nella città di Palermo ed onze 7602.3.5, da pagarsi alli soggiogatori per decorsi dell'anni passati, con riportarne cessione di raggioni e con facoltà di prendere a' cambi dette onze 40000, per doversi pagare detta somma nel termine di detti anni nove, cioè primo loco le somme meno privilegiate, o' siano l'interessi e lucri di cambi, e secondo loco le somme più privilegiate. Si obbligorono inoltre durante detto termine d'anni 9 pagare alli soggiogatori delegandi nel contratto di affitto, per le somme e rate in esso espresse, con riportarne cessione di raggioni e se li diede la facoltà di prendere a' cambi anche dette somme. Intervenendo in detto atto per cautela dell'affittatori donna Aloisia Luna e Vega, duchessa di Bivona e donna Maria Aragona e La Cerda, principessa di Paternò, don Cesare, donna Aloisia, donna Isabella Moncada, fratelli e sorelle di detto duca, come meglio per detto contratto stipolato a 12 settembre 1607.

Indi fu accolto in socio di detto arrendamento don Antonio Giovanne Carniseccchio per una terza parte. Sudetti stati furono amministrati sino alla morte di detto quondam Angelo e furono pagate diverse somme a detto duca e ad altre persone di suo ordine siccome ancora alli creditori soggiogatori, riportandone la cessione di raggioni. Morto detto Angelo, furono nel suo testamento eletti l'amministratori della sua eredità e proseguirono il Vincenzo Giustiniano ed il sudetto di Carniseccchi l'amministrazione di detti stati, rimettendo diverse somme a detto duca e pagando li suggiogatori a cambi ed interessi contro detto duca. In questo stato di cose, li amministratori dell'eredità di detto Angelo Iorfino rinunciarono a Giustiniano la loro terza parte di detto arrendamento. Mori Vincenzo Giustiniano e scrisse suo erede Annibale suo figlio legittimato, sostituendoli in caso di morte senza figli Giovanni Battista Dini, Luca Grimaldi, Domenico e Placido di Giovanni e in amministratori di detti stati detto di Carniseccchi e Giovanni Battista Dini. Morto Annibale, si avverò il caso della sostituzione e fu proseguita l'amministrazione da detti di Dini e Carniseccchi.

Nel tempo dell'amministrazione di costoro accade una molestia alli stati, dapoicchè, d'ordine di sua eccellenza signor vicerè, fu destinato il capitano d'armi per esiggere li fructi dello stato e contado di Caltanissetta ed altri stati e beni di detto duca, ad effetto di pagarsi con detti frutti li crediti del marchese di San Germano e Gaspare Rodriguez e di facti furono esatte onze 6347.4.16; epperò stante detta molestia intendevano aggire contro detto duca e detti in solido obligati.

Pervenuto tutto l'anzidetto alla notizia del duca, ricercò detti amministratori di presentarli il conto dell'anni VII, VIII, IX, X e XI indizione, per essere esaminati e dietro l'esame divenire ad un appuntamento per farsi il pagamento a detti di Carniseccchi e Dini dittis nominibus. Furono di facti presentati detti conti e fu liquidato il debito del duca in onze 75542, oltre di onze 3406 di danni ed interessi di cambi.

Non avendo il duca dette somme e dubitando potergli venire distratti li stati, stabili vendere a detti di Carniseccchi e Dini dittis nominibus l'infrascritti feudi, cioè a Giovanne Carniseccchi [...] e feudo di Gruttarussa, feudo di Giurfo, tenuta di Campisotto delli membri e pertinenze di Caltanissetta; e al detto di Dini feudo di Graziano, feudo di Gallidauro, feudo di Daliellarussa, feudo di Grasta, tenuta di Fisauli delli membri di detto stato. E la ragione di esitura del detto contado di Caltanissetta, delli frumenti, orzi ed altri producendi in detti feudi. La restante somma del debito però doversi pagare in cinque anni ed in cinque uguali soluzioni.

Quindi fu che il duca don Antonio e detti di Carniseccchi e Dini dichiararono di aver liquidati i conti dell'amministrazione delli anni VI, VII, VIII, IX, X e XI indizione e delle somme pagate una colli denari ed interessi di cambi, alla ragione del 13 per cento, nonostante che tali interessi avessero eccesso il 13 per cento e di essere liquido debitore detto duca in onze 69840, a complimento di onze 75542, ed in oltre detto duca potea restar debitore in altre onze 3406 per li denari ed interessi di cambi quali furono rilassati; quali onze 69840 erano composte di somme privilegiate, perché pagate a creditori soggiogatari; le onze 5702 per essendo composte di somme posteriori e meno privilegiate furono rilassate. Di dette onze 69840 si disse appartenere a Carniseccchi per sua terza onze 23280; a Dini nominibus per due terze parti onze 46560.

Per la securtà di detto credito il duca cesse li diritti che avea per causa del paraggio dovuto alla quondam donna Isabella e tutt'altri diritti ch'egli poteva avere in detti stati come figlio di don Francesco Moncada, olim principe di Paternò, e come uno delli eredi di donna Maria, avverso detti stati e beni feudali per esperirli detti di Carniseccchi e Dini nominibus.

E a buon conto di dette onze 46560 dovute a detto di Dini nominibus il duca si vendette l'infrascritti feudi, cioè Graziano, Gallidauro, Deliella, La Grasta, Gebbia Russa, più la tenuta di Fruscoli, più la vigna nominata di Carrigi, più due molini in ditta tenuta di Fruscoli chiamati li molini di Carrigi, con le loro terre culte ed inculte, più la baglia di detti feudi, più il diritto di estrazione delli frumenti, orzi ed altri producendi da detti feudi e finalmente il mero e misto impero, soggetti nel servizio militare e nel resto franchi. Ad averle dal primo settembre 13^a indizione 1614 ed in infinitum et imperpetuum. Sotto però la facultà di poterli detto duca e suoi reluire come infra si dirà.

Per il prezzo e capitale di onze 30160, cioè

Graziano - 9327 onze

Gallidauro - 6387.1.5 onze

Daliella - 5069.2.15 onze

Grasta - 2797.9 onze

Gebbia Russa - 2838.20.9 onze

Tenuta di Fruscoli - 465.15 onze

Vigna di Carrigi e baglia - 2535.7.15 onze

Li molini - 800 onze

Delle quali, rispetto ad onze 26720, si compensarono in conto delle onze 46560, e per le restanti onze 3440 si accollò onze 258 annuali dipendenti dalle onze 426.21.15 annuali vendute e soggiogate dal principe di Paternò don Francesco Moncada a favore del quondam Bartolomeo Moncada, maritali nomine di donna Isabella Moncada e Caruso sopra detto principato di Paternò, contado di Caltanissetta ed altri a 30 ottobre 1589. Con facultà di poter reluire ditte onze 258 annuali, come per accollati sudetto di Dini dictis nominibus, cedendoli il duca il jus di ricattare detta annua soggiogazione.

Le restanti però onze 19840 complimento delle onze 46560 si obligò il duca pagarle infra cinque anni ed in cinque uguali soluzioni, cioè una alla fine di ogn'anno ed a cautela li cesse il duca contro li gabelloti delli stati di Paternò, Centorbi, Caltanissetta ed altri dicte onze 19840 alla ragione di onze 3960 l'anno.

E desiderando detto di Dini possedere pacificamente detti feudi ed altri come sopra venduti e non avere futura molestia ed esiggere le onze 19840 nella forma di sopra pattuita offerì per oltre prezzo pagare onze 19840 infra anni cinque in cinque uguali paghe alla ragione di onze 3960 l'anno alli creditori soggiogatari delli stati e baronie di detto principe per interusuri decorsi e decurrendi, con animo di succedere e subintrare nelli dritti di tali creditori per servirsene in ogni caso di molestia.

Si stabilirono li seguenti patti:

che li cittadini ed abitanti di Caltanissetta quali semineranno in detti feudi non siino tenuti pagare al principe e suoi raggione di stima;

che le persone che si gabelleranno detti feudi non possono pascere nelli comuni di Caltanissetta;

che sempre e quando si voglia detto principe e suoi depositassero nella Tavola di Palermo a nome del Dini nominibus onze 30160 per prezzo di detti feudi alienati in unica soluzione e massa, con le giuste spese e le sudette onze 19840 come sopra da pagarsi per ultra prezzo e la rata delle spese per l'acconci delle vigne di quell'anno nel quale sarà fatto il deposito, con condizione di impiegarsi detto capitale in compra di altri feudi o allodi benvisti a detto di Dini nominibus col perpetuo reinvestimento fosse obbligato il Dini nominibus e suoi rivendere detti feudi ed altri. Si accordò al principe di ricomprare separatamente detti feudi ed altri, cioè la vigna di Carrigi e molini con terre e porzione di baglija di fuori per onze 3335.7.15, una colle giuste spese fuori delli diritti di esso contratto, una con onze 2193 di oltre prezzo. Indi li feudi di Deliella, Grasta, Gebbia Russa e tenuta delli Frusculi conjunctim seu separatim in una o più volte ad elezione del principe e suoi cioè onze 5069.2.15 Daliella, con altre onze 3334 di oltre prezzo; più onze 2797.9 Grasta, una con altre onze 1840 di oltre prezzo; più onze 2838.20.15 Gebbiarussa, una con altre onze 1867 di oltre prezzo. Più onze 405.15 le tenute di Fusculi, una con altre onze 265 di oltre prezzo. Più Gallidauro con molino per onze 6387.1.5, una con altre onze 424 di oltre prezzo. E in ultimo loco Graziano per onze 9327.4, una con onze 6137 per complimento delle onze 19840 di oltre prezzo;

il dritto di decima e tari dover pagarsi mettà per ogni uno;

che le rate delle gabelle, erbaggi, terraggi di quell'anno in cui seguirà la reluizione dal primo settembre sino al giorno del ricattito siino del Dini dictis nominibus e suoi e, trovandosi gabellati, purchè la gabella fosse minore del tempo di anni sette, detto principe e suoi fossero obbligati a stare alla gabella menocché la gabella fosse fittizia e fraudolenta;

se forte sarà stato fatto sborzo, tale sborzo si dovesse statim restituire al principe;

che li frumenti ed altri producendi da detti feudi ed altri come supra venduti si potessero uscire da detto stato;

che le vigne, giardini, case, magazzini, fosse, molini, terre, acquedotti e bevverature esistenti in detti feudi ed altri come sopra venduti si dovessero stimare da due periti per tutti li 15 agosto 1614, eligendi uno per detto principe, altro per detto di Dini, ed in caso di discordia dal terzo, e darsene la relazione acciò in caso di reluizione si conoscesse se vi fosse deteriorazione nel tempo della reluizione, dovendo riconsegnarsi in tal caso nell'istesso modo e forma come furono consegnati, menocché la deteriorazione procedesse per causa del tempo o senza colpa del compradore e suoi.

Processe di patto che li compradori di detti feudi ed altri venduti a detto di Dini nominibus non possano fare sorte alcuna di benefatti di qualunque genere o specie in detti feudi, tenute, vigne, terre, case, stanze, magazzini, fosse e bevverature e, nel caso le facessero, tali ben fatti nel tempo della reluizione dovessero cadere a favore di detto principe e suoi e solamente li fosse lecito fare li repari necessari, quali in detto casu di reluizione si dovessero depositare unitamente col capitano.

Per l'oggetto dell'accollo della soggiogazione delle onze 258 annuali, credo che, se si paga in tutto o in parte detta soggiogazione da chi possiede il feudo che si vuol ricomprare, se li deve difalcare il tutto o parte di detta soggiogazione. Sepperò niente si paga da detto possessore, pagandosi d'altro possessore d'altri beni, in questo caso non credo che se li possa fare deduzione alcuna per detta soggiogazione.

Foglio sciolto:

la vendita fu fatta agli atti del notaio don Giovanni Luigi Blundo a 28 aprile 1614.

Deposito a 22 ottobre 1796 del capitale Graziano e Gallidauro; altro deposito de' 7 febbraio 1795.

Petizione avanzata dal principe di Paternò contro Geraci nel 1823.

La somma dell'intiero capitale dei feudi Graziano e Gallidauro onze 27764.19.1

Doc. 27 - Asp, Am, b. 3062, cc. 110r-111r.

Supplica del principe di Paternò e provisione dell'uditore dell'ordine gerosolimitano, 15 luglio 1614.

Illustrissimo et reverendissimo signore, don Antonio de Aragona et Moncada, duca di Montalto et prencipe di Paternò, tanto nomine proprio quanto procuratorio nomine di donna Aloisia di Luna et Vegha, Sclafani et Peralta, duchessa di Bivona, sua nanna, dice a vostra signoria illustrissima et reverendissima che il quondam fra don Giovanne Moncada, cavaliere hierosolimitano, suo zio, per molt'anni si retrova haver administrato la procura di esso exponente et della duchessa sua nanna con generale administrattione de suoi stati et beni feudali, burgensatici et allodiali, iurisdittione civile et criminale et di tutti l'effetti, introiiti et proventi, nella quale administratione resta debitore di grandissima somma e, si bene per testamento solenne celebrato nelli atti di notar Vincenzo Ferranti nell regno di Sicilia a 16 d'aprile proximo passato in la città di Palermo a 20 di ditto mese avesse detto quondam don Ioanne Moncada lassato herede universale ad esso exponente, stante la licentia concessali dal quondam illustrissimo monsignore Garces, all' hora gran maestro, et avesse [...] l'heredità con beneficio legis et inventarii [...], perché la somma del credito è grandissima et alcuni robbi et beni, argento et oro, vestimenti et arnesi et gioie se l'ha preso il ricivitore della religione che sta in Palermo, contra il quale esso exponente s'have da indrizare contra detta religione hierosolimitana in quanto pretende et potesse pretendere haver successo nell'altri asserti pretensi beni di detto don Giovanne, per tanto, non vi essendo giudice nella città

di Palermo competenti, per non venire al recivitore che ivi si ritrova per nome et parte di ditta sacra religione, supplica vostra signoria illustrissima et reverendissima che si degni esser servita o dare autorità sufficiente al dottor don Lucio Denti, che hoggi si ritrova giudice nella città di Palermo, del recivitore o eligere un altro a cui vostra signoria illustrissima et reverendissima parerà, inanti il quale possi esso exponente nominibus ut supra proponere detta petitione et demandar conto delle dette procure et administrattione et farse consignare le robbe che s'haveranno preso che sino d'esso exponente non se l'havendo potuto pigliare semper sotto pretexto che erano di ditto don Giovanne, una con tutti et singoli dependenti, emergenti annexi et connexi, acciò che esso exponente sia liberato della vana pretensione che tiene detto recivitore et demandar sua giustitia et farsi restituire le robbe, conforme la santa mente di vostra signoria illustrissima et reverendissima et di più restar servita di designandi anco persona legitima in ditta città di Palermo, alla quale possi citare a rendere conto di ditte procure administrate per ditto fra don Ioanne Moncata et ita supplicat. Ut Altissimus etc.

[In calce si legge]

[...] matura consultatione cum venerabilibus procuratoribus nostri cortis [...] eisdem committimus ut super expositis de iustitia provideant. Datum in palatio nostro, die XVII iulii 1614.

Frater Balthassar Cagliares, auditor.

A contemplatione dell'illustrissimo et eccellentissimo duca di Montalto e prencipe di Paternò esponenti, diamo commessione al cavaliere fra don Carlo Valdina, ricevitore di nostra religione e giudice ordinario nella città di Palermo, che con il voto dello spettabile signor dottore Lutio Denti suo assessore intenda quello che detto signor duca vorrà dire et allegare con li suoi avvocati e parimento procuratore fiscale della detta nostra religione riceva e vis[...] le scritture e, bisognando, essamini testimoni, procedendo servatis servandis, sino alla conclusione in causa e, compilato il processo, le mandi [...] con il voto sopra di esso del detto signor dottor Denti e motivi del voto, perché, secondo la forma de nostri [...], possiamo proveder di giustitia. Dato [...] a di 17 di luglio 1614.

Fra Giocondo Ac[...], segretario [...].

Doc. 28 - Ascl, As, Ci, Liber scrutineorum officialium universitatis Calatanixette, b. 467, cc. 6r-v.
Scrutinio dell'anno XV indizione 1616-17.

Elenchus squittinatorum ad officia iuratoria [...] idoneorum per mastram componentium huius civitatis Caltanisette pro currenti anno 1617, XV inditionis, millesimo sexcentesimo decimoseptimo, ubi omnes magnifici viri adnotantur secundum a vocalibus fuerunt nominati et sunt sequentes, videlicet:

Hieronimus Salaczar viventis Gasparis natione Hispani;
Marius Bominer quondam Vincentii;
Mattheus Guardiola quondam Roberti ex mastra Platie;
Andreas Palmerius quondam Petri ex mastra Calataieronis;
Angelus Barresius viventi Calatanisette;
Ioseph de Forti quondam Ioannis Thomasii;
Leonardus de Forti quondam Antonii;
Vitus Cavezza da Vaca quondam Gabrieli hispani;
Antonius Aronica quondam Ioannis Battiste;
Nicolaus Barlire viventis Viti ex sedili capuano;
Gerlandus Formeortino quondam Thome;
Lucas Notharbartolus quondam Luciani ex mastra Politii;
Epiphanius Tamburino quondam Lupi;
Vincentius Lo Morrillo quondam Philippi;
Bartholus Calafati quondam Francisci Marie ex mastra Messane;
Antonius San Marco quondam Rochi;
Litterius Calafati quondam Francisci, Bartholomii frater;
Didacus Franco de Ajala quondam Sigismundi hispani;
Vincenslaus de Valencia quondam Friderici ex mastra Gergentis;
Ianuarius Barlire viventis Viti, Nicolai frater;
Didacus Philippazzi viventis Nicolai;
Ambrosius de Lugo quondam Nicephori;
Cosma Monsecati quondam Dominici;
Lucius Cali quondam Demetrii ex mastra Leocate;
Iaimo de Cordova quondam Alonsi hispani;
Raimundus Salerno viventis Antonii;
Gerlandus de Valencia quondam Didaci;
Silvius Abbruzzo quondam Rogerii, baro Nixime;
Felix Guardiola quondam Concepti ex mastra Platie;

Ferdinandus Palmerius Andre frater Petri filius ex mastra Calatajeronis;

Reclamarunt nonnulli ut in isto elencho notarentur, sed frustra, quoniam in bussolo secreto a magnificis vocalibus transacto in mensis decembris XIVE inditionis 1616 ad augendam et renovandam mastram seu squittinium non plures nec alii quam superiores viri magnifici adnotati fuere; et hoc post superiores adnotationes per literas expressas iterum atque iterum promulgatas. Unde ad eas personas limitandas e per mastram seu squittinium per superiorem [...] decretum quod fecit [...] spectabilis prothonotarum regni significatum.

Iurati Hieronimus Salaczar, Gerlandus de Valencia, Ambrosius [illegibile]; Antonius Calà magister notarius.

Doc. 29 - Ascl, As, Ci, b. 7, cc. 2r-v.

Donativi spettanti all'università di Caltanissetta, 1 settembre 1617.

Ripartizione dei donativi, basata su nuovi riveli disposti nell'ultima seduta parlamentare, «accioché, con la informazione dello stato presente delle cose, si repartisse giustamente il pagamento di donativi, sgravando quelle università che han diminuito di facoltà et agravando quelle che hanno avanzato».

Ammontare complessivo del donativo: oz 550.3.8

Elenco dei donativi (ammontare per singola tanda), in parte (i primi sei) spettanti alla Regia Corte, in parte (i restanti cinque) spettanti alla Deputazione del Regno:

donativo ordinario - 46.20.10 oz

donativo di galere - 46.20.10 oz

donativo di fortificazioni - 15.16.16 oz

donativo di palazi - 6.6.16 oz

donativo di macina - 132.2.13 oz

donativo di perceptori - 3.10.17 oz

donativo di ponti - 7.10.4 oz

donativo di torri - 6.6.16 oz

donativo delle case di reenti - [2.5.15 oz]

donativo di scuti 40 delle cavallerie - 37.10 oz

donativo di scuti 300 per la rata delli scuti 220 repartita in tande - 246.12.13

Doc. 30 - Ascl, As, Ci, b. 7, cc. 6(bis)v-7r.

Lettera di Antonio Moncada ai giurati di Caltanissetta. Caltabellotta, 16 settembre 1617.

Magnifici nostri carissimi, per un'altra mia data in Sciacca alli 5 di settembre vi fu ordinato che facessivo consiglio con lo consenso del populo levassivo la gabella della farina delli grani dui per tummino ch'importa et s'ingabella onze 500 incirca l'anno. Havete consultato questo mio ordine adducendo per ragioni che del debito vecchio che teneno dilatione deve l'università onze 1368.1.15.2 questo debito che senza dilatione dell'università già si pagava et hora levandosi la gabella manca di pagare li onze 549.23.1 et in quanto che mancaro le gabelle onze 46 per contrario ci sonno onze 150 incirca che soverchiano delle tande che hanno a pagare li gabelloti passati in questo mese di settembre ch'haviano di pagare onze 711 et hora non arrivano ad onze 550 et resta di più li debiti maturati delli giurati passati da circa onze 300; e benché nel mese di gennaio s'havesse a pagare più somma, all'hora se darrà altro ordine che si non si leva hora questa gabella non si leva più, che è la più dannosa alli populi et è causa di spopularsi la terra. Et io intendo si possibile sarà levare tutta la gabella della macina con li frutti che haveranno delli comuni, del modo che si po trovare et fare et perciò legerete questa lettera al populo facendo consiglio et concludendo che si levi, la livereti subito senza aspettare da noi altra consulta et cossi exequirete sotto pena di onze 200 di applicarsi al nostro fisco. Data in Calatabillotta alli 16 di settembre 1617.

Il duque de Montalto. Principe di Paternò.

Doc. 31 - Asp, Am, b. 631, cc. 581r-582r.

Fatto giustificante l'afficienza delle onze 280 soggiogate a favore del dottor don Girolamo Giambruno dall'illustrissimo don Antonio Aragona e Moncada, 5 aprile 1618.

L'eccellentissimo signor don Antonio de Aragona e Moncada duca di Montalto e principe di Paternò, per satisfazione delli crediti per causa di doti di paraggio che la quondam illustre donna Aloisia de Luna, Vega, Sclafani et Peralta nominibus tenia sopra li stati di ditto signor duca di Montalto e principe di Paternò, soggiogò al spettabile dottor don Gieronimo Giambruno, barone delli Solarsi e di Galasi, onse 280 annuali, quali impose inter alia sopra li stati, terre e principati di Paternò, contato di Caltanissetta, Adernò, Centorbi, Mililli, Motta Santa Anastasia, terre e contato di Golisano, Petralii Soprana e Sottana, terre di Biancavilla, Monpileri, Guardia,

Malpasso, Camporotundo, gabella di vino fori le mura della città di Catania, baronia di Bilici, fegho di Grutta Russa, fegho dello Salachio, fegho della Grutta dell'Acqua, feghi di Raffu e Ruffaruni, feghi di Graziano e Gallidauro, feghi di Serra di Falco e sopra diverse partite di rendite meglio e più distintamente calendate nel ditto contratto di subiugatione.

Per prezzo di onze 4000 seu scudi 10000, quali ditto signor don Antonio soggiogante all' hora conferio per Tavola di questa città a polisa di ditto Giambruno suggiugatario, ad effetto di pagarle alla ditto donna Aloisia de Luna, Vega, Sclafani e Peralta, duchessa di Bivona per li sudetti crediti et ottinerne cessione di raggione, così come per ditto contratto in li atti di notar Vincenzo [Blundo] di questa città ditto giorno.

Le sudette onze 4000 furono dal ditto di Giambruno girate nella Tavola di questa città a nome di ditto eccellentissimo signor don Antonio Aragona e Moncada a 6 dell'istesso mese d'aprile del medesimo anno.

Et a setti del ditto, le medesime furono girate a nome della ditto donna Aloisia Luna et Vega duchessa di Bivona in conto di quello il ditto signor don Antonio li dovia come una dell'eredi delli quondam don Cesare et donna Isabella Moncada, fratello e sorella del ditto don Antonio principe.

Quale suggiugazione appare afficiente, a causa che detta signora donna Aloisia Luna et Vega tenia sopra detti stati l' infrascritti crediti afficienti, cioè onze 9878.10 per conto dell' infrascritte doti di paraggio di detta donna Isabella Aragona e Moncada, cioè onze 7401.7.10 come una delli quattro eredi ab intestato della ditto quondam donna Isabella, et onze 2467.2.10 come una delli tre eredi pure ab intestato del quondam don Cesare Moncada et Aragona a loro coherede della detta quondam donna Isabella, e questo in virtù d' inventario hereditario di ditto quondam donna Isabella in li atti di notar Giovanni Vincenzo Ferranti di Palermo a 2 del mese di aprile 1612, tassa delle doti di paraggio di ditto quondam donna Isabella tassata per la Regia Gran Corte ad onze 1480.8 annuali, per capitale di onze 29605.20 [...] Item nella terza parte e portione della vita militia e frutti del quondam don Cesare competente sopra detti stati in virtù di alcuna tassa della vita militia di ditto quondam don Cesare, fatta per gli atti di ditto Regia Gran Corte, cioè sopra li stati paterni ad onze 1244.12.8 annuali dall'anno 1602 innante et sopra lo stato di Collesano et altri stati materni ad onze 235.25.12 dall'anno 1610 innante [...]

Havendo riconosciuto le sudette scritture come supra enunciate e con la presente nota colligate, stimiamo la detta suggiugazione essere afficiente e potersi ricattare, rimettendolo a più miglior parere et a cosa che forte di novo vi fosse.

Don G. Ramundetta.

Don Nicolao Catalano.

Doc. 32 - Asp, Nd, Notaio Cosimo Terminelli, b. 691, cc. 662r-675v.

Contratto di arrendamento dello stato di Caltanissetta, 16 febbraio 1619.

Don Antonio Aragona e Moncada concede in arrendamento a Francesco Graffeo, barone di Serradifalco, lo stato di Caltanissetta, «cum eius castris, stantiis, feudis, territoriis, molendinis, gabellis, offitiis, iuribus censualibus et aliis».

L'arrendamento comprende in particolare:

i feudi Cicutavecchia, Sabucina, Landri, Musta, Gibilicabibbi, Giuffarrone, Furiana, Gallasi, Piscazzi Sottani, Cicutanova, Draffù, Trabonella, Xirbi, Calistoppa, Milici, Montecanino, Mustimusciaro, Biffaria, Marcatobianco, Marcati la Serra, San Martino, Lanzerotta, Trabona, Giuffudraffù, Ramilia (*cum eius biverio*), Misteci, Torretta, Piscazzi Suprani, Antimillo, Marcato d'Arrigo, Deri;

i comuni di Analista, Donzella, Passillo di Calistoppa, Ficuzza, Salacicio, Grotta di Prestigiovanni, Malfitano, Mandrazze del Puzillo, Raffonigro, Ecclesia Perduta, Piraino Sottano, Gizzo di Taurino, Pagliarazzi, Girafi Sottani, metà del comune di Bloi o Salinella, metà del comune di Bloi e Forche Vecchie, Petrosella, San Nicola La Mulara, Galfa, Pernice, Trullo, Mendola, Serra di Latroni, Manche di Tabita, Pozzillo *di ditte Manche*, Aquilia, Massari, Piraino Soprano, Alia, Portella della Salina, Abento, Rinella Soprana, Gurparo, San Leonardo, Imboscamiento, Mussuta, Girafi e Cuti, Spaccaforno, Cabilia/Cucca di Cabilia/Montata di Palermo, Rovitello, Gulparo e Galfè, Busiti Solliciata delli Xirbi, Tucarbo, Suppa, Pietra d'Anselmo Soprana e Sottana, Galfa, Imboscamiento, Manche di San Leonardo, Porcellana, Pendino di Babaura, Costa della Difesa, Gizzolongo, Arinella Sottana, Giardino al Scopatore, Gulfè, Valle, Piscazzi delli Busiti, Mandrazze delli Busiti, Lavanche della Spia, Spia, Sconcipane della Trazzera, Gizzicaduti, Caltanissetta la Petra, Destra di San Martino, Portella della Salina, Quadro, Occhio dello Boi, Becchino di Bernabà;

le gabelle di carne, baglia, salina, erariato, il *locum piscium*, il Pantano, l'*ortum Draffù*, la baglia *intus terram*, la catapania, la macina, la gabella *vegetum*, la dogana, la gabella dello stimo o terragioli;

diversi censi pagati annualmente su alcuni comuni concessi in enfiteusi (v. tab. 1);

diversi censi pagati annualmente in frumento e orzo su alcuni comuni (v. tab. 2);

un censo di 66 salme di frumento pagate annualmente da Giuseppe Stornello sui due mulini di Furiana.

Sono esclusi la gabella del feudo Mimiano, gli uffici di mastro di piazza, mastro notaio, le carceri e tutti gli altri uffici non menzionati.

L'atto viene stipulato con facoltà per l'arrendatario «exercendi et exerci faciendi officium secreti ac nominandi et eligendi illos officiales per talem secretum eligi et nominari solitum est, nihil pro ditto principe don Antonio reservato durante tempore presentis arrendamenti, nisi tantum et dum taxat ditto et infrascritta gabella ditti feudi de Mimiano et ditte gabelle mastri platee, mastri notariatus et carcerum ditte terre Caltanissette».

La durata dell'arrendamento viene fissata in un quinquennio, compreso tra il primo settembre 1619 e il 31 agosto 1624 (anni terza, quarta, quinta, sesta e settima indizione); il prezzo imposto è di 8000 onze annuali, da pagarsi il 31 agosto di ciascuno dei cinque anni, «et hoc absque aliquo carnagio et absque alia soluptione et servitute [...] et franco ditto arrendatario et aliis ab eo ius et causam habentibus et habituris a regio militari servitio ac oneribus realibus et personalibus, ordinariis et extraordinariis, gravitiis, servitutibus, obligationibus, hipotecis generalibus et specialibus et aliis quibuscumque gravaminibus».

Il contratto prevede che le somme eventualmente spese dall'arrendatario per causa di riparazioni o simili siano decurtate dal conto finale dell'arrendamento.

Accordi stipulati:

- «et primo processit ex pacto quod dictus arrendatarius et alii ab eo ius et causam habentes et habituri et eorum burgenses possint et libere valeant ab hodie et ex nunc in anthea intrare in illis pheudis et aliis desuper ingabellatis [...] ad straczandum terras pro facienda novalia»;

- «ita quod dictus Franciscus arrendatarius per se et suos etc. teneatur et ita promisit seque sollemniter obligavit et obligat dicto duci don Antonio et suis in ultimo anno presentis arrendamenti relinquere tertiam partem dicti status et comitatus Caltanixette eiusque predittorum feudorum vacuam, ad effectum ut novi burgenses possint intrare in dictis pheudis ad faciendum novalia in ipso ultimo anno»;

- «item quod si, in fine presentis arrendamenti, remanebunt aliqua debita et residua exigenda dependentia ex presenti arrendamento et ex negotii et mercimoniis propriis dicti arrendamenti et ipsius arrendarii et eius substitutorum procuratorum et secretorum et aliorum ab eo ius et causam habentium et habiturorum vel pro aliis quibuscumque causis, tali casu dictus arrendatarius et alii ab eo ius et causam habentes et habituri possint et valeant per alios annos duos sequentes post finitum presens arrendamentum pro consequutione et exattione ditorum residuorum et debitorum»;

- «item quod dictus arrendatarius et sui etc. et alii ab eo ius et causam habentes et habituri possint et libere valeant uti omnibus magazenis et foveis in presenti afflictu existentibus et in eis detinere quasvis summas et quantitates frumentorum, scilicet in magasenis per totum mensem maii anni ottave inditionis, qui est subsequens annus presentis arrendamenti, et de foveis per totum annum none inditionis, inde sequente, et hoc absque aliqua soluptione dictasque summas frumentorum durante termino preditto possint extrahere a dittis magasenis et foveis et de eis disponere ad eius et suorum etc. voluntatem»;

- «item che ditto arrendatario et soi heredi et successori et altri da esso ius et causam habenti o che haveranno siano et si intendano franchi et liberi da qualsivoglia gabelle, angarie et altre qualsivoglia ragioni che per qualsivoglia causa o mercantia si pagassero a qualsivoglia persona per qualsivoglia impositioni tanto fatte quanto forse da farsi, di quella propria maniera, forma et altri conforme è franco ditto duca don Antonio [...], ita che tali franchizze s'intendano per quelli frumenti et orgi et altri mercantie che esso di Graffeo et altri come sopra haveranno dello presente affitto et che li detti raggioni ut supra in dette franchezze cessione non retorquano contro esso duca don Antonio et suoi etc.»;

- «item che succedendo che ditto di Graffeo arrendatario o suoi heredi e successori et altri come supra carcerassero o facessero carcerare una o più persone per debiti ad essi dovuti et dicto duca o suoi ufficiali et ministri, di ordine del ditto duca, quelli excarcerassero, in tal caso quella somma ad esso di Graffeo o ad altri come supra dovuta per tali persone che da ditto duca o suoi ministri et ufficiali come supra saranno excarcerati possa et liberamente vaglia esso di Graffeo ritenersela della somma dell'arrendamento di quell'anno nello quale si farà tale excarceratione et, caso che tale excarceratione fosse dopo finito il presente arrendamento et in quello tempo non fosse esso di Graffeo debitore di ditto duca per causa del presente arrendamento, in tal caso quella somma che tale persone, una o più, che da esso duca o suoi ministri et ufficiali come sopra excarcerandi deveranno ditto duca don Antonio sia obligato sicome per il presente si obliga al ditto di Graffeo stipulante o a suoi etc. pagarcela qui in Palermo in denari contanti statim et incontinenti seguita ditto excarceratione, senza altra exceptione in pace etc. de pacto etc.»;

- «item perché ditto duca si ritrova haver concesso diversi feghi, comuni, gabelle et altri del presente affitto a diverse persone per diverse gabelle, tanto in denari, quanto in formenti et orgi, come appare per diversi contratti alli quali si habbia relatione, alle quali gabelle ditto di Graffeo arrendatario deve stare come novo gabelloto et di pacto cossi fra loro, perciò procede di pacto che, caso che dicto duca don Antonio per causa di gabelle, terraggi, herbaggi o per qualsivoglia altra causa si ritrovasse haver imborzato alcuna somma di denari, ovvero fatto alcuna compensa con alcuna persona di qualche somma la quale competisse all'arrendamento et affitto di esso di Graffeo arrendatario come sopra, tali casu vole esso duca don Antonio et cossi ordina ad esso di Graffeo stipulante che tal somma che si troverà per esso o persona per esso legitima imborzata o compensata possa e liberamente vaglia ritenersela della somma del presente affitto et di quello anno nello quale tal somma imborzata seu compensata si avesse dovuto, senz'altro ordine di corte et magistrato de pacto etc.»;

- «item che ditto duca don Antonio sia obligato, sicome per il presente si obliga, a ditto di Graffeo arrendatario stipulante darci la possessione del fegho di Draffù et fegho di Bifaria dal primo di settembre prossimo dell'anno seguente terza inditionis, non ostante che si ritrovasse ingabellati per ditto duca»;

- «item quod dictus arrendatarius eiusque substituti procuratorum et secreti ac omnes eorum et cuiuslibet eorum famuli ab hodie in anthea usque ad finem presentis arrendamenti et per dictos annos duos post dictum arrendamentum, in omnibus statibus et terris dicti ducis non possint nec debeant cognosci per officiales ipsius duci nec per ipsum ducem, tam in apportatione armorum de die nec de notte, quam pro alia quacumque causa civiliter nec criminaliter. Immo predicti substituti procuratores, secreti et famuli ipsius Francisci arrendarii et habentium et habiturorum ius et causam ab eo ab hodie in anthea usque et per totum tempus presentis arrendamenti et exinde per dictos annos duos, tam civiliter quam criminaliter, pro quacumque causa, cognosci debeant per ipsum de Graffeo arrendatarium et habentes et habituros ius et causam ab eo et circa hoc officiales ditti ducis minime se interponere possint».

Testimoni: don Giacomo Moncada, don Antonio Rosselli e don Francesco Requisens, barone di San Giacomo.

Tab. 1. Censi pagati sui comuni concessi in enfiteusi.

Enfiteuta	Comune	Censo (in onze)
Vincenzo Forte	Bicini Sottani	19.24
Vincenzo Forte	Grotticelli	11.3
Eredi di Pietro Valenza	Sartania	18.21
Dottor Giuseppe Madonna	Simone Cammarata	14.6
Pietro D'Amico	Cozzo del Montone	14
Francesco Lo Chiano	Cozzo dell'Orbo	11.26.10
Signorello Mastrosimone	Patitaro	16.12.15
Giovanni Filippo Calà	Cosatino	30
Eredi di Battista Volo	Fico di Giuliana	20.15
Eredi di Marco Gattuso	Babaura	20
Eredi di Antonuzzo Scarantino	Caltanissetta la Petra	14.12
mastro Filippo Anzalone	Massaro	13.25.3
Bastiano Miraglia	Cicutella	13.22.16
Eredi di Giuseppe Forte	Favarella	17.3.10
Eredi di Giuseppe Turchio	San Nicola la Cadira	19.3.10
Eredi di Giovanni Battista Calà	Cellaura	24.9
Francesco Iacino e Girolamo Fancello	Pozzillo Sottano	13.12
Eredi di Filippo Cosentino	Atrigne	10.7.10
mastro Scipione Licari	Cadira	5.20

Tab. 2. Censi in frumento e in orzo pagati sui comuni.

Debitore	Comune	Salme di frumento	Salme di orzo
Eredi di Giovanni Guglielmo Gangi	Cosatino	15	1.10
dottor Giuseppe Madonna	Gissi Caduti	4	
Eredi di Mariano Infantolino	San Leonardo	12.6	1.13
Giovanni Leonardo Forte	Greci	6	1
Gaspere Giordano	Decano	13.8	2.5
Gaspere Giordano	Decano	4.8	0.15
Antonio Pontorno	Amenta	6	1

Doc. 33 - Asp, Rc, b. 624, cc. 82v-83v.

Confirma viceregia di consiglio civico tenuto nella terra di Caltanissetta, 14 dicembre 1619.

Philippus etc.

Vicerex etc. nobilibus iuratis Caltanixette fidelibus regiis dilectis salutem. È stato supplicato del seguente tenore.

Illustrissimo et eccellentissimo signore, li iurati di Calatanixetta exponino a vostra eccellenza che alli 16 di maggio XI inditione 1613 congregaro consilio et imposero alcune gabelle per pagarsi li tandi et donativi ordinarii, quanto ancora per pagarsi una somma che ditta università dovea al Real Patrimonio; quale consilio fu confermato per ditto Real Patrimonio et in quello fu posto un [cancellato: capitolo], che li iurati che pro tempore sarranno, riconoscendo alcune delle gabele imposte esser exorbitante alli cittadini, che ni potessero imporre dell'altre equivalenti et di più manco peso con il voto delle persone solite intrare in consilio et perché, fra li altri gabelli, vi è che si paghi tari dui per salma, tanto del frumento come dell'orgio che si vende, che è stato causa di levare il commertio frumentario, con grande interesse delli poveri burghesi; et di più la gabella del pilo nella fera di San Micheli di questa università, che ancora have ruinato il commertio del comprare et vendere bestiamie; et ancora vi era la gabella del vino a grana dui per quartuchio, che è stato peso intollerabile, et maxime di poveri; et perché ancora de proximo viene ad expirare la gabella della macina del frumento di grani sei per tummino et riconoscendo li exponenti il gran peso di cittadini et che per l'extinsione di alcune di ditte gabelle il Real Patrimonio potrà esser satisfatto di donativi et tandi regii, con il voto et parere delli personi soliti intrare in consilio, si ha determinato che supra la macina del frumento si pagasse grani tre per tummino et si confermassero li altre gabelle della carne et salume et restassero li poveri cittadini alleviati della ditta gabella del vino et delli tari dui per salma nel comprare et vendere li formenti et orgi, con pagare totale tari uno, restando ancora la fera franca per la ditta gabella del pilo, conforme si ha disposto per lo presente consilio. Per lo quale supplicano a vostra eccellenza vogli degnarsi confermarlo secondo la sua continenza et tenore et così supplicano. Ut Altissimus etc. Panormi, VI decembris 3^e inditionis 1619. Confirmetur.

Per executione della quale provista vi ordinamo che exequiate et faciate da cui spetta exequire et osservare il sudetto consilio, che noi quello con li presenti vi confermamo, lodamo et approbamo ac nostro viceregio munimine roboramo et validamo. Date Panormi die XIII decembris 3^e inditionis 1619.

El conde de Castro.

Doc. 34 - Ascl, As, Ci, b. 467, cc. 4r-v.

Lettera del principe di Paternò ai giurati di Caltanissetta. Palermo, 17 gennaio 1620.

Magnifici nostri carissimi, semo stati supplicati et per noi provisto del tenor sequenti, videlicet illustrissimo et eccellentissimo signor, Leonardo Schifano, mastro Messini la Vaccara, Vincentio Capizi della terra di Caltanissetta. Si banniava la gabella delu vinu questo anno II inditione proximo passato per l'anno III inditione presenti; essi exponenti dissiro alla ditta gabella unzi 380 et donaro idonea pleggeria et alli 21 di dicembre proximo passato si levao detta gabella et li giurati pretendino far pagare ditta gabella alli ditti exponenti per rata di tempo che detta gabella durao, il che non è di giusto perché ogni citatino, etiam che fussi poverissimo, teni vino et acquata parte della sua vigna et parti lo compra musto, cui una butti, cui un carratellu, cui barliri, cui quartari: in tal che, per tuttu lu misi di marzu, alla ditta gabella ci è perdita e non guadagno, che detto mesi in poi fa la gabella di ditto vino et si refà per il tempo che non si potia vendiri vino per la sudetta causa; et, di più, un mesi inanti che si levassi detta gabella, si feci consiglio di levarsi ditta gabella et nessuno vindia, ma se retiniano perché stavano con speranza di levarsi di giorno in giorno ditta gabella, cossi come si levò, con gravi danno et interesse di essi exponenti, tanto per li spesi fatti, quanto ancora che si ritrovano in perdita per insino al tempo che durò detta gabella, tanto più che nel contratto di ditta gabella conteni patti che li giurati si obligano far la ditta gabella vera et bona et che detti gabelloti non la possano lassari, né li giurati ce la possono levare. Et per essere ditti esponenti poviri giovini, per assistere a ditta gabella et per prestare pleggeria si hanno interessato, suplicano a Vostra Eccellentia voglia restare servita che detti giurati vogliano eligere lu suo esperto et un altro eligiranno essi exponenti, ad effetto di calculari et vedere lo interesse che essi exponenti hanno patito per li causi sudetti et lu interesse che essi exponenti calcularanno che li giurati ce lo habiano a compensare et far bono, in conto di quello che li exponenti devino per quel tempo che durò detta gabella et che, interim, non siano molestati, insino a tanto che si veda ditto conto e calculato detto interesse, che, ultra esser di giustitia, lo recipiranno da Vostra Eccellentia a gratia particolare.

In dorso del quali memoriali, a relationi del spettabile di Iambruno, nostro consultore, provittimo quod fiant littere iuratis quod provideant de relaxito, iusta considerationem et prudentiam eorum, per executione della quali vi ordinamo che vogliate providere intorno a far relaxito alli exponenti di ditta rata di ditta gabella, con haver riguardo cossi al tempo che non è atto alla venditioni di vini, come ancora che, per haversi trattato alcun tempo inanti di levarsi ditta gabella, ognuno si tratenia di vendere et comprare vino: et in questo fareti considerationi, usando la vostra prudentia, in modo tali che li exponenti non vegnano a perdere, tanto più havendo restato scomodati per haver preso ditta gabella, la quali ci è sbanita.

Doc. 35 - Asp, Rc, b. 624, cc. 259v-260r.

Conferma viceregia di consiglio civico tenuto nella terra di Caltanissetta, 3 agosto 1620.

Philippus etc.

Vicereus etc. nobilibus iuratis terre Calatanixette fidelibus regiis dilectis salutem. È stato supplicato et provisto del seguente tenore.

Illustrissimo et eccellentissimo signore, li iurati della terra di Caltanixetta dicino a vostra eccellenza che, havendo in quest'anno presente expirato le gabelle, cioè la grani sei per tummino supra la macina del formento, grani dui per quartuccio supra il vino, grani dui per rotulo supra la carne et grano uno per rotulo supra il salume et, desiderando essi exponenti disgravare la università di ditta terra quanto fosse stato possibile, tennero consilio et per quello determinarono regolare ditte gabelle et reducerli nell'infrascritte, cioè la gabella della macina, ch'era di grani sei, che fosse di grani tre per tummino; la gabella delli tari dui, che ditta università exigia per salma supra la venditione di formento et orgi, si discalasse a tari uno et la gabella di tari uno che si exigia supra li animali che si vendiano alla fera fosse elevata dell'intutto, restando però confermata la gabella delli grana due per rotulo supra la carne et il grano uno supra la salume. Et perché, eccellentissimo signore, essi exponenti hanno visto hora con experientia non poter corrispondere a pagare li tandi regii et occorrenze necessarie et al presente essa università esser debitrice di onze 355 incirca per conto di ditti tandi, hanno tenuto consilio et determinato che supra la gabella della macina di formento di grani tre si ni aggiungessero altro grano uno per tummino et che supra la gabella del vino vi ni aggiungesse altro grano uno per quartuccio che si venda conforme all'istessa gabella della quale si pagavano grani due et che ditte gabelle dovessero incominciare dal primo di settembre proximo da venire et habbiano da durare per spacio di anni quattro tantum, quali elassi si intendano extinte ipso iure et ipso facto, conforme si ha disposto per l'incluso consilio, per lo quali essi exponenti supplicano vostra eccellenza resti servita confirmarlo, conforme la sua continentia et tenore, altrimenti sarà notabile royna di essa università et ita super ut Altissimus etc. Panormi, 29 iulii 3^o inditionis 1620. Confirmetur.

Pro executione della quale provista vi ordinamo che debiate exequire et observare et fare da cui spetta exequire et observare il percalendato consilio, che noi quello vi confermamo, laudamo et approbamo ac nostro viceregno munimine roboramo et validamo. Date Panormi die 3 augusti 3^o inditionis 1620.

Il conde de Castro.

Doc. 36 - Asp, Am, b. 757, cc. 415r-416v.

Lettere di manutenzione di possessione ottenute ad instantia di don Antonio de Aragona, duca di Montalto, 2 gennaio 1621.

Philippus etc.

Vicereus et generalis capitaneus in hoc Sicilie Regno universis et singulis officialibus eiusdem regni et officialibus terre Caltanissette maioribus et minoribus, presentibus et futuris, nec non quibusvis vicariis armorum, capitaniis, delegatis, sindicoribus, algoziriiis, commissariis, cui vel quibus presentes presentate fuerint, fidelibus nostris dilectis salutem. Don Antonio d'Aragona e Moncada, duca di Montalto, prencipe di Paternò e conte di Caltanissetta, ne ha informato che di tempo antico di che non è memoria di uomo in contrario insino al presente è stato et è in possessione di non potere li cittadini et habitatori delle terre convicine di ditto contato apriri salini, né vendere, né comprare, né servirsi di altri salini che di quello che si fa nella salina di detto contato e, servendosi di detto sale e passando lo preditto contado, hanno incorso nella pena di onze quattro e di perdere li bestii; e li gabelloti hanno havuto giurisdictione di andare et hanno andato a costringere et espignorare nelle sudette terre e feghi convicini e quelli che hanno contravenuto alle sopraditte pene, in virtù di privilegii et consuetudini, come ci costa per testimonii ricevuti a 3 di novembre prossimo passato. E così esso esponente ne è stato e sta nella sua quiete e pacifica possessione e, desiderando di essere mantenuto e difeso in detta sua possessione, ne fece supplicare le facessimo le presenti, per le quali vi ordiniamo et comandiamo che ad esso esponente lo debbiate mantenere e defendere e fare per cui spetta mantenere e defendere, come noi a quello mantenemo e defendemo e volemo che sia mantenuto e difeso e trovato nella possessione preditta di ditta consuetudine, in virtù di ditti precalendati privilegii, consuetudini e testimonii e senza, nella quale al presente si ritrova, non li dando né permettendo li sia data molestia né impedimento alcuno in ditta possessione ad instantia di qualsivoglia persona, noi volimo che contro li disturbanti di ditta possessione debbiate procedere ad iniunzione penale et altri remedii de iure leciti, che noi circa premissa vediamo e concedemo ogni nostra autorità e potestà e, pretendendosi per alcuna persona cosa in contrario, compara innanzi a noi seu Regia Gran Corte, che li sarà fatto complimento di giustitia, advertendo che, in virtù delle presenti non li faccia acto né provisione alcuna, per li quali si venisse a levare la possessione al vero possessore e ci fosse alcuno pregiudizio e così esequirete e non altrimenti, ad instantia di qualsivoglia persona comparente e presentante etc., senza procura ed eseguiti quelle ci restituirete, non facendo delle presenti contraria né revocatoria, nisi fuerit absoluta parte citata et audita iusta regni capitulum e così esequirete per quanto la gratia di sua maestà tenete cara e sotto pena di docati mille, di applicarsi al regio fisco.

Il conte de Castro.

Doc. 37 - Asp, Am, b. 757, cc. 419r-430v.

Testamento di don Antonio Moncada, 10 settembre 1624.

Il duca di Montalto chiede di essere sepolto nella chiesa del Collegio gesuita di Caltanissetta, senza alcuna pompa, sotto la pena di 800 onze, da pagarsi dall'erede universale alla Casa Professa di Palermo per *lo adornamento* della cappella ducale.

Il duca nomina come erede universale il primogenito Francesco Aragona e Moncada; come eredi particolari *in vita militia* gli altri tre figli maschi, Luigi, Ignazio e Ferdinando (al primo, tra l'altro, assegna i giardini di gelsi e gli altri giardini di Adernò, Biancavilla, Malpasso e Poggiodiana, nonché la vigna comitale di Adernò); come erede particolare *in dotibus del paragio* la figlia donna Anna Maria. Il testatore contempla tra gli eredi particolari anche i figli «existentes in ventre pregnante» della duchessa sua moglie. A questa viene assegnato un vitalizio di 1600 onze che, in caso di monacazione, dovrà ritornare in possesso dell'erede universale, al quale spetterà tuttavia di concedere alla madre, fino alla sua morte, 200 onze di alimenti; inoltre, il testatore le concede, *per ragione di antefato*, diversi beni e mobili. Lo stesso dichiara, non solo di aver ricevuto in occasione delle nozze una «tavola di domanti piana», ma anche gioielli e vestiti del valore di 9600 onze, somma che, a causa dello stato di usura in cui versano gli stessi beni, dispone vengano restituiti in contanti alla moglie dall'erede universale.

Antonio Moncada dispone inoltre il saldo delle somme dovute ai suoi creditori (la lista dei quali risulta compilata dal contatore Michele Mazzone e sottoscritta dal duca stesso). Tra i creditori sono compresi diversi creati di casa Moncada per somme dovute da donna Maria Aragona, madre del testatore, da donna Aloisia Luna, sua nonna, e dallo stesso Antonio, «per diversi denari prestatici quando esso signor duca vinni di Spagna»; in proposito, il duca chiede all'erede universale di confermare i creati nei loro uffici e nei loro salari.

Seguono diversi legati. Tra gli altri, 100 onze annuali al Collegio dei gesuiti di Caltanissetta, per la realizzazione del sepolcro del duca e *dillo cappellone*; varie reliquie di santi allo stesso collegio; 12 onze annuali, rispettivamente, ai conventi di San Francesco, di San Domenico, del Carmine, di Sant'Agostino di Caltanissetta per la celebrazione di messe di suffragio; 30 onze di rendita per la celebrazione di messe di suffragio nella Chiesa Madre di Caltanissetta e per il completamento della cappella di san Michele Arcangelo; 800 onze, *semel solvendos*, a Girolamo Salazar, per il quale il duca chiede al suo erede universale «che voglia confirmare in vita a lo castello di Poggiodiana a Geronimo Salazara, suo secretario durante la sua vita, et lo mastro notariato, per insino che si satisfarrà lo debito di onze 691.26»; onze 1600 a don Placido Ossorio, suo cameriere; onze 200, in conto del salario arretrato di Gaspare Yuagnes.

In calce si legge la seguente sottoscrizione, seguita dalla formula «ex actis meii notarii Antonii de Fatta»:

«Ego notarius Petrus de Fatta huius terre Collesani hoc presentem testamentum sollemne de mandato et voluntate ditti domini don Antonii de Aragona et Moncada ducis Montis Alti et principis Paternionis feci manu sriptoris et fuit ex voluntate ditti ducis testatoris et illum dedit mihi dictus dominus dux ad conservandum et post eius mortem aperiendum et publicandum et ideo hic me subscripsi.

Notarius Petrus de Fatta Collesani».

Doc. 38 - Asp, Rc, b. 638, cc. 55r-56r.

Conferma viceregia di consiglio civico tenuto nella terra di Caltanissetta, 23 novembre 1624.

Philippus etc.

Locumtenens et generalis capitaneus in regno Sicilie magnificis iuratis civitatis Caltanixette, fidelibus regiis dilectis salutem. È stato supplicato e provisto del modo seguente.

Illustrissimo et reverendissimo signore, li giurati della terra di Caltanissetta dicino a vostra signoria illustrissima che la università di essa terra, trovandose debitrice in onze 1805 incirca alla Regia Corte et Deputatione del Regno per causa di tandi di donativi ordinarii et extraordinarii, sono stati essi exponenti iniunti di ordine del secreto di Sutera, per essequitione di lettere di vostra signoria illustrissima, che fra termeno di giorni quindici dovessero pagare alla Deputatione tutto quello che di ditta somma ci spetta, altrimenti uno di essi exponenti, il più giovane, si dovesse presentare carcerato nel castello di Marsala fra otto giorni immediatamente. Et riconoxendo li exponenti non putere pagare tanto a ditta Deputatione quanto a ditta Regia Corte, si non che s'imponesse alcuna gabella, poiché quelli li quali si trovano già imposte non sonno suffetturi quanto annualmente paga per causa di ditti tandi, cussì perché essa università si retrova gravata di ditti tandi in somma insupportabili, come anco per havere mancato le facultà in detta terra, havendosini andato diversi persuni ad habitare in altre terre et città de regno e per essere pure questi tempi tanto calamitosi [...] di ditte gabelle non se ne cava quello utile che si ni percipia prima e desiderando sodisfare quanto deve ditta università per levarla d'interesse di spisi di commissarii, hanno congregato consilio more solito alli 6 del presente mese di novembre, per lu quale se determinò che si dovesse duplicare la gabella della farina che, si come hogi si essige a ragione di grana quatro per tummino di formento che si macina, si habia di essigere grana otto et questo per uno anno tantum, da contarse dal giorno che ditto consilio sarà confirmato et si incomenzarà ad essigere et, elasso ditto

anno, ipso iure et ipso fatto si extingua la ditta essattione et ogni uno resti in iure suo et possa liberamente mandare a macinare senza altra licentia et senza obbligo di pagare ditti grani 4 per tummino, della maniera che al presente può. Per il che hanno buscato onze 400, ad effetto che con il menzo di quelli si ottenesse dilatione fra la quali ditta università potesse pagare tutto quello e quanto deve alla Regia Corte et Deputatione; quali onze 400 hanno havuto parte con interesse et parte senza interesse. Perciò li exponenti supplicano vostra signoria illustrissima et reverendissima sia servita confirmarci ditto consilio quali incluso con questa si manda, giusta la sua continentia et tenore, che oltra essere di giustitia lo riceveranno a gratia particolare. Ut Altissimus. Panormi, 15 novembris 1624. Confirmetur.

Per essequitione della quale provista ordinamo che debiate essequire et osservare e fare cui spetta essequire et osservare il precalendato consilio, che noi quello, in virtù di la presente, vi confirmamo, laudamo et approbamo ac nostro viceregio munimine roboramo et validamo. Date Panormi die 23 novembris VIII inditionis 1624.

El cardinal Ioannettin Doria.

Doc. 39 - Asp, Am, b. 3256, n.n.

Notamento delli beni allodiali del nostro duca don Luiggi, Palermo, 22 ottobre 1626.

Notamento delli beni del duca mio signore che si intende siano absolute e liberi:
tutte le tenute di Paternò comprate dal signor don Giovanni di Moncata, procuratore di sua eccellenza;
li giardini seu vigna nella corte in Adernò con li celsi;
lo giardino di Biancavilla con li celsi;
la defisa della mala stalla in Adernò con li celsi;
il ius paxendi delli dui feghi del Granaro e Iudio di Adernò [che paga] a sua eccellenza l'Università;
la vigna della baronia di Motta di Sant'Anastasia;
il molino novo di Biancavilla;
il molino novo fatto in Caltanissetta dalli Graffei nel fego di Draffù;
il molino novo fatto in Bivona nel fego della Balata;
diverse terre comprate in la baronia di Mililli da diversi per la somma di onze 500 incirca;
l'apparati della tonnara di Castellammare e del trappeto del Medoro [di] Melilli;
li celsi piantati nello fegho della Canna Grande in Caltabellotta;
la Regia Corte per decorsi delle onze 164 di rendita supra l'officio di mastro portulano per tutto l'anno nona inditione incirca onze 1200;
diverse altre rendite e beni che non sono a mia notitia, ma per quello io ho potuto sapere li ho posti di sopra.

Doc. 40 - Asp, Nd, Notaio Vincenzo Quaranta, b. 1042, cc. 309r-333r.

Arrendamentum status Caltanixette, 13 novembre 1627.

L'uid don Carlo Alliata, in veste di procuratore di don Antonio Moncada, a sua volta amministratore del figlio Luigi, attuale duca di Montalto e principe di Paternò (procura in notaio Giovanni Vincenzo Guarino, 17 luglio 1627), ingabella ai fratelli Giacomo e don Francesco Rubino, stipulanti per conto proprio e del fratello Domenico, la contea di Caltanissetta, «cum eius castris, stantiis, pheudis, territorii, molendinis, gabellis, offitiis, iuribus censualibus et aliis».

In particolare, sono compresi nell'arrendamento:

1. i feudi Cicuta Vecchia, Sabucina, Landri, Musta, Gibilicabibi, Giuffarone, Furiana, Galafi, Pesca di Suttani, Cicuta Nuova, Draffu, Trabonella, Xirbi, Calistoppa, Milici, Monte Carmino, Musti Muxato, Bifaria, Marcato Bianco, Marcati la Serra, San Martino, Lanzerotta, Trabona, Giuffu Draffu, Ramelia *cum eius biverio*, Misteci, Torretta, Piscazzi Suprani, Antimello, Marcato d'Arrigo, Deri;

2. i comuni di Analista, Donzella, Puzzillo di Caristoppa, Ficuzza, Faulino, Grotta di Prestigiovanni, Malfitano, Mandrazzi dello Puzzillo, Raffò Nigro, Ecclesia Perduta, Piraino Sottano, Gisso di Taurino, Pagliarazzi, un quarto del comune di Giraffi Sottani, metà del comune di Bloi o Galinella, metà dei comuni di Bloi e Forche Vecchie, Penosella, San Nicola la Mulara, Galfa, Pernice, Trullo, Mendula, Serra di Latroni, Manche di Tabita, Pozzillo di Manche di Tabita, Aquilia, Massari, Piraino Soprano, Alia, Pozzella della Salaria, Abento, Rinella Soprana, Gurparo, San Leonardo, Imboscamiento, Mussuta, Girafi, Spaccaforno, Cabilia-Cacca di Cabilia-Montata di Palermo, Rovitello, Gulparo, Busiti Solicchiata delli Xirbi, Zuccarbo, Suppa, Pietra d'Anselmo Soprana e Sottana, Gaffa, Manchi di San Leonardo, Porcellana, Pendino di Babaurra, Costa della Difisa, Gisso Longo, Arinella Sottana, Giardino al Scopatore, Gulfe, Valle, Piscazzi delli Busiti, Mandrazzi delli Busiti, Lavanche della Spia, Spia, Sconcipane della Trazzera, Gissi Caduti, Caltanissetta la Pietra, Destra di San Martino, Portella della Salina, Quadro, Occhio dello Boi, Becchino di Barnaba;

3. le gabelle di carne, baglia, salina, *lacum piscium*, *Pantanum*, baglia *intus terram*, catapania, orto di Draffù, macina, vegeti, ufficio dell'erariato, dogana;

4. i diritti censuali dovuti annualmente da diversi enfiteuti possessori di terre comuni: onze 19.24 dovute da Vincenzo Forte sul comune di Giussi Sottani; onze 11.3 dovute dallo stesso per il comune di Grotticelle; onze 18.21 dovute dagli eredi di Pietro Valenza sul comune di Sartania; onze 14.6 dovute da Giuseppe Madonna su Simone Cammarata; 14 onze dovute da Pietro D'Amico sul comune di Cozzo del Montone; onze 11.26.10 dovute da Francesco Lo Chiano sul comune di Cozzo dell'Orbo; onze 16.12.15 dovute da Signorello Mastro Simone; 30 onze dovute da Giovanni Filippo Calà sul comune di Cosatino; onze 20.15 dovute dagli eredi di Battista Volo sul comune di Fico di Giuliana; 20 onze dovute dagli eredi di Marco Gattuso sul comune di Babaurra; onze 14.12 dovute dagli eredi di Antonuzza Scaratino sul comune di Caltanissetta la Pietra; onze 13.25.3 dovute da mastro Filippo Anzalone sul comune di Massaro; onze 13.22.16 dovute da Bastiano Miraglia sul comune di Civitella; onze 17.3.10 dovute dagli eredi di Giuseppe Forte sul comune di Favarella; onze 10.3.10 dovute dagli eredi di Giuseppe Turchio sul comune di San Nicola Lacadia; onze 24.9 dovute dagli eredi di Giovanni Battista Costa sul comune di Callaretta; onze 13.12 dovute da Francesco Iacino e da Girolamo Fascello sul comune di Pozzillo Sottano; onze 10.7.10 dovute dagli eredi di Filippo Cosentino sul comune di Assigne; onze 5.20 dovute da mastro Scipione Licari sul comune di Cadeia;

5. i diritti censuali in orzo e frumento dovuti annualmente da diversi debitori: 15 salme di frumento e 1.10 di orzo dovute dagli eredi di Giovanni Guglielmo de Ganci sul comune di Cusatino; 4 salme di frumento dovute dal dott. Giuseppe Madonna sul comune di Gissi Caduti; salme 12.6 di frumento e 1.13 d'orzo dovute dagli eredi di Mariano Infantolino sul comune di San Leonardo; 6 salme di frumento e una d'orzo dovute da Giovanni Leonardo Forte sul comune di Greci; salme 13.8 di frumento e 2.5 d'orzo dovute da Gaspano Giordano sul comune di Decano; salme 4.8 di frumento e 15 tumuli di orzo dovute dallo stesso Giordano sul comune di Decano; 6 salme di frumento e una di orzo dovute da Antonino Pontorno sul comune di Mensa; 66 salme di frumento dovute da Giuseppe Stornello per i due mulini di Furiana.

Il feudatario riserva per sé, oltre all'esercizio del mero e misto impero, il feudo Mimiano, gli uffici di mastro di piazza e di mastro notaio, nonché, in generale, tutti gli uffici della terra di Caltanissetta, «lo taglio delli fiumari» e il mulino edificato *noviter* da Francesco Graffeo nel feudo Draffù o Trabonella; allo stesso tempo, egli cede ai fratelli Rubino la facoltà «exercendi et exerci faciendi officium secreti ac nominandi et eligendi illos officiales pro ut per talem secretum eligi et nominari solitum est».

La durata prevista per l'arrendamento viene stabilita in un periodo di nove anni, compreso tra il primo settembre dell'anno dodicesima indizione 1628-29 fino all'anno quinta indizione 1636-37. Il prezzo della gabella, che i Rubino si impegnano a pagare a Palermo il 15 ottobre di ogni anno, a partire dall'anno tredicesima indizione, viene fissato in 7880 onze annuali e viene dichiarato franco da oneri connessi al servizio militare, al pagamento di donativi o all'invio di commissari e algoziri.

Gli arrendatari si impegnano a effettuare le necessarie riparazioni ai magazzini o ad altri beni ad essi ingabellati, dandone mandato al secreto di Caltanissetta.

Il feudatario, a sua volta, promette di non molestare, per i primi due anni, i borghesi suoi debitori nei mesi di novembre e nei mesi giugno e luglio, al fine di consentire loro di svolgere i lavori di semina e raccolto; al medesimo vincolo si impegnano gli arrendatari per i due anni successivi al termine dell'arrendamento, salvo potere, in caso di debiti avanzati nei confronti del feudatario, costringere i loro debitori al saldo delle somme dovute in tutti gli altri mesi dei primi due anni. I Rubino, inoltre, si impegnano a lasciare le terre «vacanti per fari maiisi» nell'ultimo anno.

I contraenti pattuiscono che, nel caso in cui il feudatario o i suoi ufficiali intervenissero a scarcerare persone tratte in arresto per debiti nei confronti degli arrendatari, questi possano ottenere le somme loro dovute, trattenendole dalla gabella dovuta nell'anno in cui avviene la scarcerazione.

Doc. 41 - Asp, Am, b. 3087, n.n.

Lista delli salarii de creati di sua eccellenza.

Elenco dei creati stipendiati dal duca di Montalto aggiornato al mese di dicembre del 1627.

Abate don Gaspare Romano;
Luis Bravo de Sobremonde, maggiordomo;
Girolamo Salazar, segretario;
don Antonio de Gusman, *cavallerizo*;
don Fabrizio Orioles, gentiluomo di coppa;
don Antonio Chiros, gentiluomo;
don Giacinto Zappata, gentiluomo;
Tommaso Aversa, *scalco*;
don Gregorio Volante, cappellano;
don Giuseppe Li Chiavi, cappellano;

don Giovanni de Mendoza, gentiluomo;
 don Bartolomeo Ranzulla, uno dei quattro paggi;
 Francesco Vicari, aiutante di camera;
 Michele Signorello, aiutante di camera;
 Andrea Azzolino, pittore;
 Angelo Corvasa, *veditore*;
 Ernando Manrico, scrivano;
 mastro Cola Corduana, guardarobiere;
 Tommaso Viglienza, *repostero de platta*;
 Giuseppe Scialabo, *picador de cavalli*;
 Pietro Maria Ferrari, addetto alla dispensa;
 Pietro Lentines, *mozo di despenza*;
 Pellegrino Anselmo, *bottigliero*;
 Giovanni Nanfa, aiutante di cucina;
 Giovanni Rodriguez, *infermero*;
 Giovanni Croce, *tenellero*;
 Pietro Failla, cocchiere maggiore;
 Lorenzo Frisano, cocchiere;
 Raffaele Amore, *sottocavallerizzo*;
 Pietro Fernandez, *mozo di restrette*;
 un compratore, un addetto alla cucina, un creato dei paggi, sette *lacai*, otto *mozzi di cavalli*, sette schiavi;
 donna Valentina Carriglio, creata;
 donna Beatrice Orioles;
 donna Maria Bilbao;
 Elvira Piterrà;
 donna Bartola Oviedo;
 Francesca Maccagnona;
 Francesca Cammarata;
 altre quattro create.

Doc. 42 - Asp, Am, b. 129, cc. 5r-8v.

Lettera di don Antonio Moncada agli ufficiali dei suoi stati. Palermo, 22 settembre 1629.

Don Antonius de Aragona et Moncata nominibus et cetera omnibus et singulis officialibus maioribus et minoribus civitatum nostrarum Caltanisette, Paternionis, Bisbone nec non et terrarum nostrarum Adernionis, Caltavuturi, Petraliarum, Melilli, Caltabillotte, Colisani et aliarum terrarum et locorum nostrorum, cui vel quibus et cetera. Perché ni è pervenuto a notitia che nelli territori delli nostri città et terre si vanno di giorno in giorno commettendo diversi furti et rapine in campagna d'alcune persone facinorose, le quali, doppo di haver commesso detti delitti, ricovrano in dette città e terre, habitando e commorando in quelle, in diservigio di nostro Signore Dio, di sua catholica maestà e nostro disturbo del quieto vivere, quali noi desideramo che sia nelli nostri vassalli, al che volendo noi remediare et istirpare del tutto le dette persone facinorose del nostro stato e castigare con quel rigore si conviene li delinquenti, aciò sia in pena a loro e terrore et esempio agl'altri, abbiamo commesso al spettabile capitano Gaspare Lanteri che a nome nostro, quanto volte sarà di bisogno et occorrerà il caso, si abbia di conferire nelle nostre sudette città e terre e loro territorii, sopra li delitti però comessi in campagna et non altrove, intendendo che detti delitti siano de scurso et furto in campis solamente e non d'altri, e quante volte occorrerà il caso l'habbiamo commesso, conforme in virtù della presente li commettemo, che a nome nostro ni voglia prendere le debbite informatione et cautelate contra li personi che commettiranno simili delitti et eccessi in detti lochi, primo loco parte incitata, secundo loco parte citata, cossi gravi eccessi e delitti, procedendo contro li testimonii chiamati et altri che veresimiliter sono informati del fatto a carceratione et altri rimedii ad esso benvisti e contra li testimonii assenti contumaci a sententia di banno ed altri rimedii ad esso benvisti, facendo inventario di loro beni a nome nostro. Et anco l'habbiamo dato authorità et potestà conforme in virtù delle presente li damo e concedemo di procedere contro le persone contro li quali verifichirà li sudetti delitti e di quelli lascerà in tantum a carceratione a nome nostro, in qualsivoglia carcere del regno, con questo però, che s'habiano di trasferire e portare et fare da chi spetta portare carcerati a nome nostro nelli carceri e castelli delle nostre sudette città e terre e non li potendo haviri per li mani, servatis servandis, procedere contro quelli a nome nostro a sententia di banno et inventario come sopra, ad istanza del nostro procuratore fiscale, per esecuzione della nostra sudetta potestà, quale volemo sia duratura per mesi sei. Ultra et infra a nostro beneplacito ordinamo a voi sudetti officiali maiori e minori delli sudetti città e terre del nostro stato che circa alle cose premisse al sudetto capitano d'armi Gaspare Lanteri le vogliate quante volte sarete riqwesti prestare ogni obediencia, brachio, aggiunto a favore necessario. Et poiché noi al sudetto capitano d'arme Gaspare Lanteri sopra le cose premisse l'abbiamo

conceduto tutta l'authorità et potestà et iurisdictione necessaria, con tutti quelli oneri, pesi, lucri et emolumenti necessarii et opportuni ad esso legitimi spettanti e pertinenti, con obbligo però che, compliti et reperiti che saranno parte citata le ditte informatione, quelli habbia di trasmettere a noi e nostra Corte superiore, acìo possiamo provvedere quel tanto sarà di giustizia e cossi eseguiranno, guardandosi di farle il contrario, per quanto la gratia nostra tengono cara e sotto pena di onze 200 per ogni uno di loro d'applicarsi al nostro procurator fiscale. Date Panormi, die 22 settembris 13^e inditionis 1629.

Doc. 43 - Asp, Am, b. 1984, cc. 25(bis)v-26(bis)r.

Lettera a don Giovanni Lo Squiglio, secreto di Caltanissetta, 24 maggio 1630.

In risposta della lettera di vostra signoria delli 20 di questo, ho visto quanto mi dice haver fatto di cautelarsi della robba di cotesti affittatori, per haver dato da parte sicome ancora ne have scritto al signor don Carlo che tutto sta bene, e per questo hieri loro et io fummo dal signor don Carlo a discorrere il conto della gabella del'anno passato e si trovò che restavano dovendo onze 640 e non più, né vi si incluse li formenti che l'anno passato li furno presi dal signor Mariano [bona memoria], che loro li pretendeno, che si vedrà in apresso di quanto debito loro si hanno offerto pagarne l'interessi e quello comandava sua eccellenza che, havendo tanta quantità di debbitori come loro dicano in cotesto stato, sua eccellenza non può mai perdere, che perciò siamo restati col signor don Carlo che lo scriva a vostra signoria, non lo potendo lui fare per stare ancora in governo, che li lassi pignorare e spendere le salme 95 di formento che tengano costì nelli magazeni, pure che si doni a borgesesi per lo vorzo delle massarie, acciò non patiscano, e che vostra signoria sia insieme col sopraditto Francesco Bentivegna, loro agente, e si faccia dare sodisfazione reale e nota di tutti l'effetti e nomi di debbitori tengono in cotesto stato e, se vostra signoria vede che sua eccellenza non può perdere e si può pagare, li può levare le guardie alla bestiamme bovina et alli 5 muli che ci haveva posto, restando bene il bando che nessuno borgesese li possa pagare cosa alcuna di qua avanti, senza intervento di vostra signoria. Et si hanno benissimo accomodato cose loro, che, per haversi trovato il barone haver fatto donatione alla [moglie] della baronia di San Bartolomeo sei giorni dappoi che la compraò, ha levato di speranza tutti li creditori trovandosi posteriore e cossi si hanno contentato di suggiugare delli lor crediti tanta rendita a supraditto, con haverseli a ricattare in sei anni, in sei paghe e la prima paga matura a dicembre 1631, che ci vole mesi 19 e l'alterano e quasi firmato da tutti e cossi loro potranno attendere a coteso affitto con più quiete, poichè ci entrano gli effetti di San Bartolomeo di quanto e l'altro anno e ci have giovato assai lo indulto, essi dicono che tengano in essere da 800 teste di bestiamme date alli borgesesi [omissis].

Doc. 44 - Asp, Am, b. 1984, cc. 27(bis)v-28(bis)v.

Lettera a don Giovanni Lo Squiglio, secreto di Caltanissetta, 12 giugno 1630.

In risposta della lettera di vostra signoria delli 2 del presente, ho visto quanto mi dice intorno al particolare delli affittatori di cotesto stato, per cautelarsi sua eccellenza per essere pagato di quanto a d'aver e po' ne sono stato con essi affittatori e restato d'accordio che per questa raccolta s'abbia da osservare come in apresso se li dice che si debba andar facilitando la raccolta con la cautela di sua eccellenza.

Prima che si promulghi bando di cotesta città che non si pozzano extraere formenti, orgi et animali di qualsivoglia sorte per don Giacomo e don Domenico Rubini affittatori, né lor procuratori, né per altre sumisie persone, fuora il territorio di cotesta città, senza espresso ordine di vostra signoria.

Che tutti quelli camperi e guardie che ve saranno bisogno per la presente ricolta l'habbia da eleggere vostra signoria e habbino la sopra intendenza del haere per fare ridurre e portare li formenti et orgi nelli magazeni e li possa levarli e mettere a suo beneplacito e le spese e salari che in ciò saranno bisogno l'habbiano da pagare e stare a carico di detti Rubini affittatori.

Che tutti li formenti et orgi che si ricoglieranno vadano nelli magazeni o fosse di cotesta città, né si possino sfossare senza ordine di vostra signoria e quelli formenti et orgi che si riposteranno nelli magazeni stiano con dui chiave, una che la tenghi vostra signoria e l'atra li detti di Rubino o loro procuratore, acciò non si possano aprire ditti magazeni senza intervento di vostra signoria.

La bestiamme di detti affittatori, alla quale vostra signoria haveva posto guardie, e di poi, come mi avisa, levata, la potrà restituire a sudetti affittatori ad effetto di darsi alli borgesesi per soccorso, benvero che s'habbia da dare alle borgesesi con l'intervento di vostra signoria, acciò siano persone buone, li quali si habbiano da obbligare di pagarla a ditti Rubini affittatori con l'intervento di vostra signoria, secreto di sua eccellenza.

Potrà far buttar bando che li sequestri fatti alli borgesesi et debbitori di ditti affittatori in quanto alli denari stiano e che ogni uno habbia da portare quanto deve in poter di vostra signoria e per la cautela delli borgesesi detti Rubini o loro procuratori li doveranno fare ricevuta da lor fermata et ancora da vostra signoria, governandosi vostra signoria circa alla somma di quanto deveno li borgesesi, conforme la lista che haverà consegnato ditti

Rubini et in quel meglio modo che a vostra signoria parrà di giusto, facilitando l'esigenza con tutti quelli termini che sono convenienti.

Per la detta esigenza, vi saranno bisogno di denari, così per metere come per altre occorrenze, acciò si faciliti l'esigenza, però si rimette in vostra signoria come persona sopra il loco che possa delli denari che l'anderanno entrando andar pagando qualche somma a detti affittatori, acciò possino fare dette spese e soccorsi, costando però a vostra signoria e facendo far cautela di ricevuta. In quanti alli sequestri fatti alli formenti et orgi, si potranno levare per quella somma che entreranno nelli magazeni e fosse di cotesta città con l'intervento di vostra signoria.

Che detti affittatori si possano servire della potestà che tengono per il lor contratto dell'affitto di far costringere e carcerare li loro debbitori, li quali non si possono escarcerare senza consenso loro, né il calcerario gli excarceri facendo che si osservino le lettere penale sopra ciò hemana e che si dia a ditti affittatori da vostra signoria et altri ufficiali ogni aiuto e favore per poter costringere alli detti debbitori, a fin che venghi facilitata la ditta esigenza [omissis].

Nel restante, si osserva la forma del ditto contratto dell'affitto [omissis].

E per il calato di formenti per li caricatori da cotesta città è un poco dificultoso per la lontananza e sua eccellenza tiene molta necessità e che li detti formenti o maggior parte di essi siano calati al più per tutto il mese di settembre, acciò si possino vendere e pagare della gabella, però, fatta l'esigenza, procurerete che detti affittatori diano principio a far calare li formenti in quelli caricatori che loro vorranno a nome di vostra signoria segreto e di ditti Rubini affittatori, che poi di tal modo si potranno spendere [omissis].

Che li borgesesi che deveno in denari e, non li avendo, voglino pagare in formenti o orgi, vostra signoria lasserà fare il partito alli detti affittatori, pure che li formenti et orgi vadino in li magazeni come sopra.

[omissis]

Doc. 45 - Asp, Am, b. 757, cc. 519r-533v.

Testamento e codicilli dell'eccellentissimo don Antonio Moncada duca di Montalto, 3 aprile 1631.

Don Antonio Moncada dispone la sua sepoltura nella chiesa di Casa Professa di Napoli, alla quale lascia in legato mille fiorini, da pagarsi con la vendita a Palermo di mobili e oggetti di proprietà del testatore, per la quale viene incaricato il fidecommissario testamentario don Antonio Rosselli, al quale affida altresì il compito di trasferire in Sicilia i beni presenti nel regno di Napoli e i creati che vorranno trasferirsi; nomina suo erede universale il figlio Luigi, al quale, in quanto erede particolare, lascia anche alcuni beni di lusso (arazzi, diamanti ecc.); nomina suoi eredi particolari gli altri due figli Ignazio e Anna Maria, invitandoli a fare atto di rinuncia in favore del fratello in caso di consacrazione religiosa; precisa i termini di successione ai beni dotali assegnati dalla moglie Giovanna La Cerda al figlio Ignazio, destinandoli alle linee collaterali (secondogeniti o terzogeniti); elegge in qualità di tutore del figlio Luigi il suocero di questi, duca d'Alcalà, e, in qualità di tutori degli altri due figli, don Luigi Mastrantonio, don Giacinto Cumbo e don Vincenzo Landolina.

Seguono disposizioni e legati particolari: tra gli altri, l'invito alla vendita di oggetti e beni allodiali per il saldo dei debiti e dei salari, nonché per il riscatto di una croce di diamanti e di un anello con sette diamanti tenuti in pegno dal banco di San Giacomo di Napoli, gioielli che il testatore assegna alla figlia o, in caso di monacazione di questa, alla nuora Maria de Ribera; il passaggio vincolato della reliquia della Santa Croce e di un anello di rubini ai primogeniti di casa Moncada; l'assegnazione dell'ufficio di mastro notaio di Caltanissetta a don Girolamo Salazar, per il saldo delle somme a lui dovute e, provveduto al saldo integrale, l'assegnazione dello stesso ufficio ai padri riformati di San Nicola di Tolentino di Caltanissetta, per il saldo di un debito di 800 onze destinate al completamento della loro chiesa; la conferma da parte dell'«amato» figlio Luigi dei creati nei loro uffici e, in particolare, di don Girolamo Salazar nell'ufficio di castellano di Poggio Diana e di don Antonio Guzman in quello di castellano di Castellammare; l'assegnazione a don Giuseppe Li Chiavi, segretario del testatore, di eventuali posti vacanti connessi ad «alcuna abbazia o archiprestato o altro beneficio ecclesiastico» di Caltanissetta; la possibilità, accordata al figlio Luigi, di visionare e approvare i conti di don Carlo Agliata e dell'abate don Gaspare Romano; il saldo della *provisione* concessa a Francesco Vicari, «antico creato»; «e più voglio e espressamente mando che tutti li mei schiavi siano franchi e liberi d'ogni servitù dal giorno della mia morte avante, acciò possano pregare Iddio per me».

La redazione dell'atto testamentario viene affidata al notaio Andrea de Volva di Palermo che, con dispensa dei giudici della Gran Corte della Vicaria di Napoli, lo aprì, dopo la morte del testatore, in data 12 aprile.

Codicilli: il testatore dispone che, in caso di consacrazione alla vita religiosa del figlio Ignazio, questi ceda al fratello Luigi i diritti di *vita militia*, la porzione di beni dotali concessigli dalla madre e altri diritti a lui pertinenti; pone il veto sulla vendita di Palazzo Aiutamicrosto, sito a Palermo, nella strada di Porta di Termini, acquistato dal padre Francesco II, e delle case esistenti nel feudo Mimiano di Caltanissetta, che vuole restino a disposizione del figlio Luigi.

Doc. 46 - Ascl, As, Ci, b. 105, cc. 13r-16v.

Supplicatio pro Melchiorre La Vecchia nominibus contra Ioannem Baptistam Roscelli nominibus, 11 settembre 1632.

Signori giurati di questa città di Caltanissetta. Melchiorre La Vecchia, gabelloto della gabella regia della farina di detta città, si retrova citato ad instantiam di Giovanni Battista Roscelli alla presentatione d'una supplicatione continente che, come affittatore di questo stato, stante la renuntia fattaci per don Giacomo Rubino, principale affittatore, li siano date le franchezze di detta gabella sotto protesto che detto stato li fosse stato gabellato con conditione che detto affittatore fosse franco di tutte gabelle et per altre piccole ragione addutte in detta supplicatione et incartamento, alle quale, benché non fosse bisogno di risposta, poiché trattandosi di gabella regia li Vostri Illustrissimi non hanno potestà né giurisdizione di far francho et immune a persona alcuna di detta gabella, non di meno, a maggior cautela, si risponde che le franchezze concesse per detto contratto d'affitto s'intendono concesse per le gabelle proprie dell'eccellenza del signor principe di Paternò, duca di Montalto, né si ha da presumere che l'eccellenza del signor duca di Montalto, di felice memoria, signore di tanta religione e zelo quanto è notorio, habbia voluto far pregiuditio all'università nelle gabelle con le quali si pagano li regii donativi, né tam pocho ha potuto né può essere intentione dell'illustre signor don Carlo Agliata, persona di tante lettere, esperienza e coscienza, il quale, come procuratore di dicto eccellentissimo signor duca, ingabellò detto stato a detto di Rubino di farlo francho et immune di detta gabella regia, ma solamente di quelle di detto signor duca prencipe, il che chiaramente si vede che detto signor don Carlo, nel medesimo contratto dell'affitto et nel medesimo capitulo della cessione che li fa di dette franchezze, cautamente li cede solamente quelle ragione tali quali tiene et ha detto eccellentissimo signor duca prencipe in dette franchezze, dummodo quod non retorquant; in tanto che non resta di dubitare che solamente habbi concesso quelle sole franchezze et immunità che tenia et non altre, né a questo obstando alcuni asserti testimoni prodotti ad instantia di detto di Rubino, perché, oltre di essere res inter alios acta, detti testimoni non trattano di detta gabella della farina, ma d'altre gabelle et cossi ex diversis non fit illatio, et similmente non obsta il consiglio fatto nell'anno 1576 et altri consigli nell'anno 1578 et 1580, poiché in quella si tratta d'altre gabelle come per quello si vede; et havendo li Vostri Illustrissimi ingabellato a ditto exponente detta gabella et proventi di quella, sono obligati a manotenerlo nell'exigenza et defenzione di quella, perché altrimenti per quella somma et non potesse exigere tutto colore di dette franchezze sariano obligati di deducerli del prezzo di detta gabella, che però supplica li Vostri Illustrissimi siano serviti mantenere all'exponente nell'exigenza di detta gabella, non obstante in detta supplicatione ex adverso presentata le quali sono di nessuna consideratione, tanto più che mai l'affittatori passati né detto di Rubino pretesero né foro mai franchi di ditta gabella, altrimenti facendo come dalli Vostri Illustrissimi non si crede, haveranno ricorso all'eccellenza del signor prencipe di Paternò, duca di Montalto omni meliori modo.

Presentata in corte iuratorum [...] ad instantiam Melchioris La Vecchia, citato personaliter Ioanne Baptista Roxelli.

Doc. 47 - Ascl, Fn, Notaio Francesco Volo, b. 1039, cc. 160r-161r.

Prestito concesso dal sacerdote don Francesco Tramontana al principe di Paternò, 24 ottobre 1632.

Don Franciscus Tramontana, sacerdos et vicarius huius civitatis Caltanissette, mihi notario cognitus, presens coram nobis, sponte dare realiter et cum effectu solvere promisit et promittit seque sollemniter obligavit et obligat Hieronimo Salazar, procuratori generali illustrissimi et eccellentissimi domini don Aloisii de Aragona Moncada e La Cerda, principis Paternionis, ducis Montis Alti etc., vigore procurationis facte in actis notarii Hiacinti Cinquemani Panormi sub die 24 septembris proximi preteriti, michi etiam cognito, presenti et ditto nomine stipulanti, uncias decem ponderis generalis in primo decembris venturo in pecunia numerata hic Caltanissette, sine ullo interesse. In pace etc.

Et hac ex causa puri et veri mutui et pro gratum faciendo ditto illustrissimo et eccellentissimo domino principi et duci et non aliter. Recipiens etc.

Et ideo dictus de Salazar procuratorio nomine quo supra predittas uncias decem desuper solvendas dare, solvere et restituere promisit seque sollemniter obligavit et obligat ditto de Tramontana stipulanti vel etc. in pecunia numerata hic Caltanissette in quatuor equalibus soluitionibus et partitis, scilicet unam quartam partem in quintodecimo die mensis octobris anni secunde inditionis, unam quartam partem in quintodecimo die mensis octobris anni tertie inditionis, alteram quartam partem in decimoquinto die mensis octobris quarte inditionis et alteram quartam et ultimam partem in decimoquinto die mensis octobris quinte inditionis proxime venture successive sequentium in pace etc. Et ad maiorem cautelam, cum animo et potestate variandi, prefatus de Salazar procuratorio nomine quo supra, cum potestate hec et alia faciendi, cessit et cedit ditto de Tramontana stipulanti et recipienti omnia et singula iura omnesque attiones reales, personales etc. que et quas habuit ditto nomine, habebat et habetur in dittis uncis decem et in earum exactione, recuperatione et consecutione contra et adversus utriusque iuris doctorem don Carolum Agliata, Bartholomeum Caccamo, Ioannem Baptistam Ruscelli et don Iacobum Robbino, subcondutores status Caltanissette, nec non et alios arrendatarios forte futuros et quas dixit

sibi ditto nomine teneri in compotum gabelle seu affittus ditti status, virtute publicorum contractuum, actorum et scripturarum publicarum, privatarum et sine [omissis].

[In pede:] Eodem incontinenti fuit per me notarium infrascrittum, ad petitionem et instantiam ditti de Tramontana stipulantis, notificatum et intimatum ditti prefato Ioanni Battiste Roscelli, mihi cognito, presenti et audienti tamquam alteri ex affittatoribus huius status Caltanissette, quatenus nolit nec debeat nemini solvere dittas uncias decem in proximo contractu debitas nisi ditto de Tramontana cessionario nomine pro ut supra et eo modo, loco, temporibus et aliis in proximo contractu contemptis et non aliter.

Doc. 48 - Ascl, As, Ci, b. 9, cc. 3r-v.

Lettera di Luigi Guglielmo Moncada ai giurati di Caltanissetta. Palermo, 12 settembre 1634.

Il duca Luigi Moncada chiede ai giurati di Caltanissetta di verificare il contenuto dell'istanza di Paolo Terranova. Quest'ultimo dichiara di avere «fatto un ditto alla gabella di formenti et orgio per Petro [Lauria] e Giuseppe di Neri e don Francesco de Ayala e la pigliavano per voliri fari pagari la gabella a Geronimo Salazara; e lu propriu Salazara, scoprendu tali humuri, ci fici diri a Melchiorri La Vecchia per se stissu et hora ditto di Salazara si morsi e ditto Melchiorri La Vecchia depositao quello ditto chi fici di chiui e restao lo ditto per mia penultimo, conforme lo bando delli signori giurati. Per tanto supplico a vostra eccellenza che io su poverhomo e non posso stare con tali interessi».

Doc. 49 - Ascl, As, Ci, b. 10, cc. 6r-7v.

Lettera di Luigi Guglielmo Moncada agli ufficiali di Caltanissetta. Palermo, 11 ottobre 1634.

Risposta del duca Luigi Moncada alla denuncia inoltrata dal dottor Bartolomeo Caccamo, da Giovanni Battista Rosselli, dagli ufficiali e subarrendatari dello stato di Caltanissetta, circa l'inadempienza ai patti sanciti dal contratto di arrendamento dello stato di Caltanissetta, stipulato con don Giacomo Rubino, barone di San Bartolomeo (atto in notaio Vincenzo Quaranta, 13 novembre 1627), per un canone di 8004 onze. L'inadempienza, in particolare, viene ascritta agli «ufficiali ordinarii di ditto terra di Caltanissetta, sotto asserto protesto che sia ordine di vostra eccellenza che non si osservano li sudetti patti, per il che [gli arrendatari, subarrendatari e loro ufficiali; ndr] non hanno potuto né ponno in conto alcuno attendere all'exigenza dell'effetti di ditto stato né di altri loro crediti per la difficultà che li danno li ditti ufficiali ordinarii, havendo arrivato a levare da potere delli ufficiali, dell'arrendatarii et subarrendatarii l'espignoratione, con havere anco entrato in casa di essi esponenti con violenza, dal che ni ha nato disordine tale che etiam li privati non obediscono più a ditti arrendatarii e loro ufficiali [...], et quatenus non potendo exigere li loro effetti con li quali devono dicti esponenti [...] pagare la gabella di ditto affitto, restando delusi delli sudetti patti [...], anzi anco hanno proceduto dicti ufficiali ordinarii di dicta terra contra li ministri dell'esponente a cattura di informazioni e carceratione et, con haverli più e più volte fatto istanza di rimettere li carcerati et informattioni, non l'hanno voluto eseguire, anzi, havendo li ufficiali di dicti affittatori processo a cattura d'informazioni contra li loro famuli e sudditi, dicti ufficiali ordinarii s'intromesiro a carceratione, si come carceraro li dicti ufficiali delli dicti arrendatarii et insieme al medico che haveva ditto la sua relatione a dicti ufficiali di dicti arrendatarii. Item hanno preteso di fare e fatta pagare alli esponenti le gabelle delle quali essi esponenti e soi ni sono stati fatti franchi per vostra eccellenza; per il che, havendo Benedetto Bruno, guardiano di ienchi e difenderli comparso per non pagar gabelle, dicti ufficiali lo pretesero carcerare e torturare [...]. Item anco viene ad essere impedito ad essi esponenti e loro inquilini di potere andare a caccia, havendo processo di pigliari li cani [...].»

Luigi Guglielmo ordina quindi che tutti i patti vengano rispettati, senza alcun danno o molestia per gli affittuari.

Doc. 50 - Ascl, As, Ci, b. 9, c. 32r.

Lettera di Luigi Guglielmo Moncada. Caltanissetta, 12 novembre 1634.

Magnificos y amados mios, por haberseme hecho instancia muchas vezes del abogado y procurador fiscal de mis estados de las muchas desordenes que suceden cada dia en ellos por causa de no haber carcel segura para todos en algunas de mis ciudades, donde puedan estar con buena guardia y custodia los delinquentes y personas facinerosas a rrelegation supra y queriendo dar el remedio conbiniente po el servicio de Dios y nuestro y bien universal y comodidad de mis vasallos e determinando que tenga un nuebo edificio en esta mi ciudad de Cartanasetta, por ser la mas propinqua a todos mis estados, y habiendo tomado el sitio della para la consecucion de la fabrica y que sea con la brevedad que conviene e hecho hazer tasa de lo que a cada universidad le perteneze y essa tiene por su guarda el acudir con onzas ochenta al dr. Iusepe Aronica, diputado nombrado para el efecto en esta ciudad advirriendos que la sesta parte de la taxa la habeis de depositar en su poder para el primero de

decembre d'este anno, para dar luego principio a ella, y assi sucessivamente yreis pagando, como se os fuere dando el aviso que fuere necessario hasta su cumplimiento, lo qual cumplireis sin esperar otra orden, pena de cinquenta onzas por cada contravencion y otras a mi universidades. Dada Cartanaxeta a 12 de novembre 1634».

Doc. 51 - Asp, Nd, Notaio Giacinto Cinquemani, b. 4459, cc. 775r-777r.

Actus revel pro illustrissimo et eccellentissimo don Aloysio de Moncata, Aragona et La Cerda contra Petrum Russo, 29 marzo 1635.

Revelo fatto per Petro Russo del quondam Matheo presentato questo giorno 29 di marzo 3^o inditionis 1635 nelli atti di notaro Giacinto Cinquemani e notato in margine di un atto fatto nelli medesimi atti sotto per l'eccellentissimo signore don Luise Moncata et Aragona prencipe di Paternò e duca di Montalto, quale revelo ditto di Russo ha fatto e fa per conseguitare a beneficio suo o altra persona habente ius et causam da lui la quinta parte di tutto quello che ditto signore eccellentissimo principe di Paternò conseguirà et ricuperirà in qualsivoglia modo dalle infrascritte o altre persone in qualsivoglia modo obligati, lor beni e qualsivoglia effetti allodiali e feudali per causa del presente revelo e come meglio si declara per ditto atto fatto come sopra et per un albarano firmato dal ditto prencipe don Luise sotto il medesimo giorno del ditto atto, al quale atto et albarano in tutto e per tutto si habbia relatione.

E prima il ditto di Russo revela che nel contratto e conto finale fatto fra l'eccellentissimo signore don Antonio d'Aragona duca di Montalto e prencipe di Paternò di felice memoria, padre del ditto signore don Luise di Moncata et Aragona, prencipe di Paternò e duca di Montalto, da una parte, et il quondam Giovanni Carnesecchi, Giovanni Battista Dini e Luca Grimaldi o altri, olim administrators delli stati del ditto quondam eccellentissimo signore don Antonio duca di Montalto, procedente dalla administratione fatta di detti stati per il predetto signor duca don Antonio in persona del quondam Vincenzo Giustiniano quondam Melchiorre et il quondam Angelo Giordano, in virtù di atto di administratione die etc., appare per il predetto contratto e conto finale fatto in atti di notaro Giovanni Luise Blundo sotto li 29 di aprile 1614 che detti administrators hanno mancato di notare a credito del detto signor duca don Antonio onze seimila ducento novanta otto per complimento di onze dodecimilia che dovea darli credito e dedurre dalli interessi di cambi et recambi notati a debito di detto signor duca don Antonio, che cossi fu appuntato fra il medesimo signor duca don Antonio e li detti amministratori di Carnesecchi, Dini e Grimaldi, per mezo di Giovanni Groppo, barone di Menzajuso, nel quale ambe le parti di accordo remessero in parola l'aggiustamento di detti interessi e moderazione di cambi, il quale di Groppo, barone di Menzajuso, con volontà e consentimento di ambo le parti, declarò oretenus che si dovessero deducere dette onze dodici milia e farli boni al ditto signor duca, che se bene per detto conto finale pare che detti administrators habbino dato credito al ditto signor duca di onze novemilia cento otto per moderazione di detti interessi, tuttavolta, dedotto da questa somma le onze tremilia quattrocento sei che hanno notato a debito del medesimo signore duca contro ogni raggione, asserendo essere per interessi dalli 27 di aprile per tutto agosto 12^a inditione, in caso che stesse la detta administratione, restano onze 5702, le quali dedotte dall'onze dodecimilia, restano da notarsi a credito del detto signor duca don Antonio onze seimila ducento novanta otto, con più l'interessi di cambi e recambi [...].

Di più ditto di Russo revela che detti administrators hanno pregiudicato ditto signor duca don Antonio di onze duimilia seicento incirca, che hanno mancato di farli boni e darli credito per li benefitii di cambii sopra le onze 18159.22.12 pervenuti in detti administrators per l'introjti delli stati per l'anno 9^a indizione 1610 in 1611, calcolati per l'interessi per tutti li 28 di aprile 1614, finita l'amministrazione.

Di più ditto di Russo revela che detti administrators hanno mancato di far bono al ditto signor duca don Antonio in detto conto finale onze settemilia cinquecento quattordici, tari 20 e grana 12 per resto delle sudette onze 18159.22.12 per li sudetti introiti dell'anno 9^a indizione e, dovendo detti administrators nell'anno sequente tirare il resto innanzi del conto corrente del predetto signor duca in onze 37921.20.2, lo tirano debitore di onze 45436.10.15, che viene ad importare a danno del signore duca la sudetta differenza di onze 7514.20.12 e si vede che tacitamente fanno bone per detti introiti solamente onze 10645.1.19, le quali, deducte dalle sudette onze 18159.22.12, viene a restare la medesima differenza a danno del signor duca delle dette onze 7514.20.12, alle quali aggiunto onze 9266 per li benefitii di cambii dal primo di settembre 1610 per tutto aprile 1614 finita l'amministrazione a raggione di 13 per 100, siccome hanno annotato dicti administrators, fanno la somma di 16782.20.12.

Di più ditto di Russo revela che detti administrators in ditto conto finale hanno notato soverchio a debito del ditto signor duca don Antonio onze cento cinquantanove et tarenii ventinove in somma si onze 7910.23.9 per le sugiugattioni dell'anno X^a inditione, che voleano essere solamente onze 7750.24.9 [...].

[Totale:] onze 25881.19.12

Alle quali onze 25881.19.12 aggiunto a beneficio del detto eccellentissimo signor duca don Antonio o sia del predetto signor eccellentissimo don Luise prencipe di Paternò e duca di Montalto per li benefitii di cambi et recambi alla medesima raggione di 13 per cento l'anno, come detti administrators hanno fatto pagare a detti eccellentissimi signori con più tre per cento l'anno per raggione della administratione per anni 21 dal primo di

maggio 1614 per tutto aprile prossimo 1635 importano più di altre onze 200000, tal che li detti administrators et altri personi e loro beni obligati come sopra vengono a restar debitori a detti eccellentissimi signori per le ragioni sudette più di onze 225000.

Dalla quale somma con più altri pregiuditti che si possono trovare in ditto conto finale a danno di detti eccellentissimi signori ne spetta la quinta parte al sudetto revelante o soi.

In Palermo a 29 di marzo 1635.

Doc. 52 - Asp, Am, b. 3620, n.n.

Lettera del creato Bernardo Spirito a Luigi Guglielmo Moncada, Napoli, 20 ottobre 1635.

Quando a tutti creati de vostra eccellenza ragionevolmente convenga rallegrarsi de felici avvenimenti del Padrone, a me più che a tutti tocca per ragione fare allegrezza del felice matrimonio del mio signor don Ignatio, pregando nostro Signore Iddio che a vostra eccellenza et a lei conceda fruttuosa prole, che ad una tanto grande et santa casa si deve. E perché anco qui in Napoli in palazzo del signor viceré et per tutto pubblicamente se dice che per l'andata del duca d'Alcalà mio signore in Milano sia rimasta vostra eccellenza in suo luogo di viceré di Sicilia, mi rallegro di ciò con vostra eccellenza et in particolare con tutt'il regno di Sicilia che gli sia toccata questa buona sorte di stare sotto il felicissimo et giusto governo di vostra eccellenza et prego Iddio che come molto prima questo et maggior carico si dovea a vostra eccellenza così me lo faccia godere per viceré in capite in questo nostro regno di Napoli, acciò come vostra eccellenza per naturalezza è il primo signore di questo regno, così voglia venire ad [laborare] questa sua patria et io minimo suo creato possa godere delle grandezze del mio Padrone. Che per fine, pregando Iddio benedetto per la salute et ottimi progressi di vostra eccellenza, la supplico ad honorarmi con sua lettera, mentre che per la Dio gratia li suoi negotii de liti caminano prosperamente et a vostra eccellenza fo humilissima reverenza.

Doc. 53 - Asp, Am, b. 3620, n.n.

Lettera del creato don Agapito Marotta a Luigi Guglielmo Moncada, Napoli, 16 novembre 1635.

Lunedì 22 del corrente fece reverenza a Procida al duca d'Alcalà mio signore [omissis]. Per servitio di sua eccellenza ci parse avvisarli la diceria o impostura che pubblicamente s'era sparsa per Napoli il giorno precedente della domenica, che in Milano era già arrivato il marchese di Lleganes e preso il possesso di governatore [...] e che il marchese havea portato cinque mila huomini et un milione e mezzo. Alla fine questa voce intorbido sua eccellenza, ma resolutosi, da quel gran signore che è sempre stato, fece gratia di dirmi che in tutti modi voleva sequitare il suo viaggio, per che più li comple d'obedire al re che alle dicerie incerte, tanto più che non havea avviso in contrario, et in questo mostrò più volte il dispaccio di sua maestà, la licenza data al cardinal Albornos e la sua chiamata dal sindaco di Milano. E discorrendo sua eccellenza con largo discorso disse che forzosamente è per andare, acciò il re non prenda per acciaccio di dire ch'abbia dato più credito alle dicerie che all'ordine suo e per conseguenza, se non andasse in Milano, si metterebbe a rischio di perdere gli titoli di Napoli, Sicilia e Milano. Talché, con una gagliarda resolutione, si risolse di partire e mi replicò più volte che facciano quel che vogliono, perché, andato in Milano, non li potrà faltare di servire sua maestà con una pica in mano [omissis].

Fece gratia di dire di più che portava in Milano alcuni vascelli carichi di grano e denari e che Milano l'aspettava con gran contento; et in questa occasione si mostrò molto amorevole di Sicilia, perché, essendo il regno sterile di grano, non s'ha curato di patiri l'estrattione, purché sua eccellenza andasse in Milano per il servitio di sua maestà.

In questi discorsi alquanto torbidi, il Signore ci volse consolare, perché mi venne un viglietto da Napoli con filuga apostata, dove mi veniva avvisato che quando havebbe passato per Procida il duca mio signore l'avvisasse che sequitasse il camino, perché era vero del possesso di Lleganes, ma che era per l'interim e la patente era conditionata in caso che il duca mio signore non volesse accettare il governo; cossi anco era bene che quella città in tempo di guerra stasse con padron, mentre mancava Albornos, ma che all'arrivo del duca mio signore haverebbe passato in Fiandra con la gente che portava. Questo avviso hebbe del verisimile, massime da persona che poteva saperlo e però ci reserenamo alquanto, ma sua eccellenza non lasciava di dire che non li poteva faltare una pica in mano [omissis].

Le nove che qui corrono sono molte e precisamente un avviso senza fidamento che il re di Spagna sia morto e che sia stato agiutato a ben morire e che la sua morte sta occulta e perciò la corte sta sotto sopra. Questo è assai lontano dal vero, perché gl'avvisi haverebbero andati per l'aria [omissis].

Doc. 54 - Asp, Am, b. 1838, cc. 89r-90v.

Relatione delle intrate che have il eccellentissimo signor prencipe de Paternò, duca de Montalto et de [...] in questo regno de Sicilia, così per gabelle delli stati conforme al presente se ritrovano affitati, come per alcune

altre rendite o censi. Et s'avvertisce che sopra l'altre gabelle sono stati imposti et assignate le lemosine et altre spese annuali e per ciò si deducano dalla somma per cognoscere quello resta di limpio. Et anco si referiscono li aggravii che paga detti signor principe tanto di deviti currenti de subiugatarii quanto de cambii et altri debiti della Deputatione del Regno et altri debiti solti. 1635.

Renditi delli stati de sua eccellenza:
il contato de Caltanixetta rende onze 8004;
principato de Paternò et altri, onze 11540;
Melilli, onze 3475;
la Mota, onze 1480;
le Petralie, Colisano, Caltabuturo y Belichi, onze 18167;
Bibona et Caltabelota, onze 8100;
Castelamare, onze 2500.
[Totale]: onze 53266.

Rendite diverse:
sopra il contato di Naso, onze 160;
sopra il marchesato de Hieraci, onze 81.8.29;
sopra l'officio del mastro portulano, onze 164;
sopra l'heredità di Francesco Grafeo, onze 91.10.15;
sopra l'estrazione del formento, onze 60.

Tutte le quale sopraditte partite d'introito importano onze 53822, come più chiaro si vede nelle scritture mastre che vano in questa relatione, nelle quali se pungono distintamente li affitti di detti stati, a qui sono affittati e quanto et quando cominciano et finiscono, con li patti et clausule delli contratti.

Aggravii.

Have però questa carga che paga diversi debiti, assignationi, subiugatari, cambii et altri pessi, cioè:
in primis paga ogni anno onze 2131 a diversi assignationi perpetue che si pagano per opere pie et altre cause assignate;

più onze 25242 che ogni anno paga a diversi subiugatarii, come apare per una lista de ditti subiugatarii. Delli quali onze 25242, le onze 750 si pagano a 10 per 100 et onze 1661 l'anno a 9 per 100 l'anno et onze 6845 a ragione de 8 per 100 l'anno et l'onze 634 a ragione de otto e mezzo l'anno. Et tutto il restante della somma delle onze 25242 se pagano a ragione de 7 per cento l'anno. Et dette subiugationi se tengono per efficienti et legitime, essendo quasi tutte per dote de paraggio, vita milicie et per pagar debiti legitimi;

più deve pagar ogni anno al signor don Ignatio et a mi signora donna Anna Maria onze 4342 per la vita milicie et dote de paraggio;

più s'hano de pagar ogni ano per nove anni correnti onze 6341 l'anno per li debiti decorsi et non pagati, per li quali fu concessa a sua eccellenza dilattione di detti anni 9 et al ultimo anno resterano pagati detti decorsi.

Di modo che importano dette 4 partite onze 38056 et deducendoli dalla somma principale resta onze 15546.

Et da questi ancora s'hanno di deducere onze 3103, che importano d'intrata li feghi de Belici venduti al abbate Castiglione et si deducano dalla somma principale, perché detta somma sta posta di pieno nella partita de Belichi, et così restano onze 12443, che servirano per l'ispeza de cassa per l'annualità.

Debiti de cambii.

Più si devino pagare a diverse persone de denari imprestati a cambii delli capitali et interessi sino al'ultimo de agosto 1635 onze 62853.13, come appare per una lista dove stanno tutti li creditori, si bene questo debito resta quasi pagato, per havereli venduto al ditto abbate Castiglione li feghi de Belichi per la somma di onze 72000, con haversi da ritenere detto abbate quello havea d'havere, che saranno onze 23000 incirca delli cambii soi, oltre quelli di sopra, et li onze 62000 che restano detto abbate s'obligao de pagar esso li cambi et principale.

Più deve a diversi creditori della Deputatione del Regno de denari che donorno con obligo de pagarli in 6 anni principale et interessi, di modo che ogni anno si deve pagare 6616 onze et questo è il secondo anno, de modo che restano con questo cinco anni, che importano 3380 onze. Et per il residuo del primo anno se ristò de pagar onze 3068, che tutto importa onze 36148.

Più si deve a Carnesecca per quatro anni ad onze 769 l'anno, che, essendo già pagato un anno, restano da pagarsi tre anni integri, che importano onze 2307.

Più si devino pagare diversi creditori che prestorno denari quando Salazar andao per lo stato, che si crede sono 16000 onze et saranno pagati li 4V, restando li 12V.

Di modo che questi tre partite di debiti solti importano onze 50455, li quali si hano de pagar d'arbitri et de residui de conti, perché possano restar franchi li onze 12443 per l'ispeza della cassa, et de questi arbitri si ha de trattare quanto prima et meterli in essequitione.

Doc. 55 - Asp, Rc, b. 664, cc. 174r-175v.

Exequatoria regiarum literarum pro Curia sopra diversi capitoli del vescovo di Giorgenti, 20 febbraio 1636.

Philippus etc.

Presidens et capitaneus generalis in hoc Sicilie regno illustribus, spettabilibus, magnificis et nobilibus regni eiusdem mastro iustitiario, presidibus regionum tribunalium, iudicibus Magne Regie Curie, magistris rationalibus, thesaurario et conservatori Regii Patrimonii, advocatis quoque et procuratoribus fiscalibus ceterisque demum ditti regni officialibus, consiliariis et fidelibus regiis dilectis salutem. La maestà del re nostro signore ha comandato quel che siegue.

El rey. Illustre duque, primo de mi conseio estado, virrey del regno de Napoles et mi lugartenente y capitan general en el de Sicilia, por vuestra carta de 30 de mayo se ha entendido lo que dezis sobre el modo de proceder que tiene en este reyno don Francesco Trayna, obispo de Girgento, y la iunta que formastes de los presidentes y consultor, iueises de la Gran Corte y abogados fiscales en quanto a llamar à Palermo para darle à entender como deve cumplir con sus obligaciones. Y aviendose visto los cinco capitulos de vuestra carta, quanto al primero que trata del muchio numero de oficiales que tiene el obispo en su corte y demas tierras de su diocesis y pretencion de que hayan de gozar el privilegio del fuero ecclesiastico indifferentemente en todo genero de causas, assi civiles como criminales, y traher armas offensivas y defensivas aunque se an de las prohibidas por pramicas; y porque cerca del numero de los ministros ay dados ordines y ultimamente en carta de 23 de octubre del anno passado 1632, os encargo y mando que hagais reconoser todos las dichas ordenes y que se pongan en execucion no contintiendo que sea mas del que es necesario como per lo passado se ha hecho con cartas de los virreyes por via de la Gran Corte, sin dar lugar que se [excuda] del ni tam poco à que se haga periuuzio alcuno a mi iuridicion real, ne que los delitos graves y exemplares queden sin el devido castigo, y assi mismo porque se os ordeno en carta de 14 de iunio dicho anno que, en conformidad del pareder que embiastes de los presidentes y consultor, los erarios de los obispos y ministros ecclesiasticos que son legos no gozen en ninguna manera del fuero e inmunidad ecclesiastica en los delictos comunes, sin permitir que se haga periuuzio a mi iudiceon real y que quando los prelados quisiessen proceder con censuras (lo qual non se crea por sortirles el dicho), en este caso se podra ocsir a la monarchia y tambien para mayor cauthela escribir a mi embaxador en Roma, informandole de lo que passa, para que haga las diligencias y prevenciones necessarias y se entienda la iustificacion [...] y en esta conformidad se scrivio al embaxador que quando vos o vuestros successores le avisaredes alguna cosa sobresta materia, haga con vivas diligencias para que los prelados no intenten cosa tan periuuzial a mi real iuridicion y en danno de la buena administracion de la iustitia. Os encargo y mando que la dichon orden se execute y cumpla en conformidad del parezer de los dichos presidentes y consultor, sin permitir lo contrario en ninguna manera. En quanto al secundo capitulo que trata de que el obispo pretende tocar le privativamente el conocimiento de los delitos de mixto fuero [...] canones y constituciones y assi mismo la verita de las cartas de muieres de malvivir, porque conforme a dicho en los delictos de mixto fuero ha lugar la prevencion y assi no toca al obispo el conocimiento privativamente ne le permitireys que conosca de los dichos delitos, ni tam poco la ronda ni visita de muieres publicas. Cerca di tercero capitulo que habla en que el obispo entroduse que qualesque lugares pios y aun personas ecclesiasticas piden ante el y causan execuciones contra las personas reglars suietas al fuero realm me ha parezido ordenaros que por [...] contra mis regalías en ninguna manera se consienta. En quanto al cuarto capitulo que traon de que molesta a los capitan d'armas por que usan de assiento [...] que han tenido siempre en las iglesias, dareys orden para que se observe lo acostribrado y que no se haga novedad y la misma orden dereys cerca del quinto capitulo, que trata de no haver querido el obispo dar [...] a las informaciones recibidas por la corte temporal enel caso de don Baldassar de Blas y porque procedistes con atencion en hazer iunta de lo presidentes y consultor, iuezer de la Gran Corte y abogados fiscales en quanto allaman a Palarmi el obispo para el efecto que referis, se os aprueva el modo con que os haveis portado en esto y assi me dareis quenta de lo que resultara de la llamada y iuntamente de lo que si podra hajer con esto prelado para que en todo cumpla con las obligaciones que le corten. De Madrid, a 20 de setiembre 1635, yo el rey.

[omissis] Presentate Panormi 14 februarii 4^e inditionis 1636 et mandavit sua excellentia ut spectabilis regius consiliarius, conservator Regii Patrimonii recognoscat et referat. Vincentius Lanfrucus, magister notarius. Eodem die, fatta per me recognitione et relatione predicta, sua excellentia mandavit ut fiant exequutio. De Pinedo conservator. Perciò pro exequutione di quanto sua maestà comanda et osservationi di ditta nostra provista, v'ordinamo che exequiatel'inserta littera di sua maestà puntualmente, secundo l'ordine et continentia sua. Date Panormi, die XX februarii 4^e inditionis 1636.

Il prencipe di Paternò et duque di Montalto.

Doc. 56 - Asp, Rc, b. 667, cc. 1r-2r.

Lettere viceregie dirette ai giurati di Caltanissetta, 3 settembre 1636.

Philippus etc.

Presidens et generalis capitaneus in regno Sicilie nobilibus iuratis terre Calatanissette fidelibus regiis dilectis, salutem. È stato supplicato e provisto come siegue.

Illustrissimo et eccellentissimo signore, li giurati di Calatanissetta dicono a vostra eccellenza che per ordine di vostra eccellenza e Real Patrimonio dato Palermo a 7 di giugno prossimo passato, fu ordinato che non si proibisse la estrattione di formenti et orgi, ma che restasse in libertà di ognuno di poterli extraere e condurli dove le piace e particolarmente a caricatore. E perché in Caltanissetta il raccolto è stato molto scarso e non solamente non basta per mangiare ma neanche per seminare e si ha fatto [sq...] che il raccolto di Caltanissetta non può importare più di salme 12v e ditta terra have necessità di salme 18v di formento per seminare e mangiare, in tanto che ha bisogno di salme 6v di formento di fora e perché in Caltanissetta li fromenti valeno a manco prezzo di quelli che valino per tutto il regno, ognuno viene di fora a comprare ditti fromenti e quelli si escalino et anco li stessi cittadini di Caltanissetta caricano molta quantità di fromenti e quelli si vanno a vendere in diverse parti del regno e così ancora estrahino molta quantità di orgio, stante detto ordine di vostra eccellenza e Real Patrimonio, essi esponenti non hanno potuto chiudere le [tratte], del che ne viene a seguitare inconveniente grande che detta terra resterà senza provisione necessaria. E volendosi poi prevedere come troverà a comprare li fromenti e orgi che haverà di bisogno overamente bisognerà comprarli a prezzi molti essorbitanti, pagano di più dohane, gabelle, portature et altre spese che saranno necessarie, perciò supplicano essi esponenti a vostra eccellenza voglia ordinare che, non ostante ditto ordine, possino essi esponenti chiudere le tratte e conservare bene quelli fromenti che hanno e che anco possano tenere consiglio per fare la provisione necessaria per ditta università, che oltre esser di giustizia lo riceveranno a gratia. Ut Altissimus. Panormi, die 30 augusti quarte inditionis 1636 [omissis].

Per esecuzione della quale provista vi ordinamo che, pagando alli padroni di essi fromenti il prezzo contante secundo come in questa terra e soi territorii alla giornata, in tal caso lo possiate comprare et impedire, cum havendo dinaro pronto possiate anco pigliarlo ad interesse, purché non ecceda il prezzo [arg...] di anno, né che si faccia soggiogatione overo concertari con li padroni di essi fromenti dandoli honesto lucro per lo sfacendo pagando, e tutto ciò per quella quantità che per consiglio accorderete esser bisogno per la provisione del vitto e del seminerio, che noi del modo antedetto ve lo confermamo, lodamo e approbamo [...] et essendovi fatte offerte per le provisioni sudette si mettano a 4 voci e si liberino al miglior offerente, in beneficio di essa università, precedendo prima li bandi per giustificatione di essa liberatione e prima di mettersi ditte offerte a 4 voci li proponerete in ditto consiglio, ad effetto di esaminarli que che è più beneficio di ditta università, avvertendovi che nello rimanente non si facci prohibitione, ma che resti ad ognuno la libera volontà di poter estrahere, conforme all'ordine generale.

Il prencipe di Paternò et duque di Montalto.

Doc. 57 - Asp, Am, b. 3697, cc. 118r-v.

Lettera del conte di Raccuia. Mazzarino, 4 novembre 1636.

Per esser già cessate l'occasioni di guerra in questo regno, sua eccellenza con sue lettere date in Missina a XV d'ottobre prossimo passato ci ha ordinato dovessiro dar licenza alli soldati di cavallo del servitio militare. Onde noi, in virtù di ditto ordine, faciendogli resigna di tutto ditto servitio, ritrovamo li soldati di cavallo dell'exccellentissimo signor prencipe di Paternò duca di Mont'Alto al numero di novanta, che sonno [omissis], alli quali habbiamo dato licenza di ritirarsi alle case loro, ordinando a tutti e singuli officiali del regno che, per lo spatio di giorni dieci da cuntarsi dalla data dillo presente, non vogliano né debiano molestare né permettere che siano li sudetti soldati molestati per nessuna causa civile né criminale e precise per l'apportatione dell'armi con li quali s'hanno risignato, stante per detto tempo godere il foro di guerra, come se in atto stassero serviendo. E così osserverete, per quanto la gratia di sua maestà tenete cara e sotto pena di onze duecento, d'applicarsi al regio fisco patrimoniale per le spese di guerra.

Doc. 58 - Asp, Am, b. 3884, cc. 3r-16v.

Allegatione in persona del conte di Caltanissetta contro il Regio fisco pelli comuni di Caltanissetta, n.d.

[omissis] Illustrissimi domini iudicantes, in causa ista quam collector decime et tarenii prosequitur contra emptores comunium seu territoriorum allodialium venditorum Caltanissette nullo modo fore audiendum in sua petitioni ac proinde partes illustrium dominorum nostrorum futura esse ridigendo in iudicando quod non audiatur. Ego vero, ne vane hic Panormi dicatur venisse, tum vel maxime quia agitur de extirpando abusu ne extendatur statuta dum sunt sarciti iuris, tum etiam quia tractatur de servitio eccellentissimi domini principis Paternionis ac ducis Montis Alti etc., primario cui iam velim et debeam omni ex parte in servire non solum pro ut tunc feci serviendo personaliter, sed etiam nunc in studendo pro defentione sui patrimonii, secundario enim pro satisfactione multorum clientum infrascritta in remedio adducere decrevi.

Et exordiendo in facto, ut facilius dignoscatur iustitia, ex parte clientis suppono quod, in anno proximo transacto, fuerunt per illustrem et excellentissimum dominum don Cesarem de Moncata, principem Calvarusii, uti procuratorem illustrissimi et excellentissimi domini principis Paternionis ac ducis Montis Alti, vendita et alienata aliqua communia seu territoria allodialia, que fuerunt concessa a principio uti territoria seu communia, pro ut per testes probatur et memoriam in contrarium non existit, et sic fuerunt et reputabantur at adhuc his nostris temporibus reputantur; fuerunt, dico, concessa communia ista seu territoria universitatis Caltanixette et illustrissimi comitis, videlicet quod comes habeat duos annos et unum universitas habebant in cuius usum pascendi et comes usus arandi, quod solitum est per reges concedi vassallis et civibus futuris venientibus ad habitandum, pro ut referunt et pro ut est videre in consiliis detentis in dicta civitate Caltanissetta anno 1617 cum comuni consensu omnium civium et etiam in supplicationibus seu memorialibus porrectis illustrissimo et excellentissimo domino proregi tunc temporis, in qualibus petebant, propter aliqua debita que debebat universitas, quod illustrissimus comes concederet et dicta communia seu territoria allodialia divisa fuerint, ad effectum ut unusquisque habeat portionem suam: comes videlicet quatuor partes et quinta universitas, pro ut est videre in dicta divisione facta cum decretata proregis anno 1634. In executione dicte decretate fuerunt estimate et mesurate ac atiam assignate tam dicto illustrissimo domino comiti quam etiam universitati. Postea vero, quia habuit necessitatem universitas, pro tollenda certa gabella que vocabatur “la macina”, supplicavit illustrissimo comiti ut, pro satisfatione dicte gabelle cives non essent angariati, quod dederat illam quintam portionem sibi tangentem que in posse habebat ex dicta divisione, cui supplicationi illustrissimus comes se contentavit et in satisfatione dicte gabelle della macina accepit quintam portionem communium seu territoriorum allodialium. Nunc vero, ut supra dixi, dictus excellentissimus dominus princeps Paternionis vendidit, alienavit seu concessit dicta communia seu territoria allodialia, pro qua venditione collector decime et tarenii pretendit decimam.

His [predictis] devenendum est ad capita, quibus intendimus denegandam ferre audientiam supraditto collectori et quidem sunt quatuor, que ordinatim infra ponemus ac discutimus. Et quidem illa commendatione aliqua non egent, nam si relevantia erunt resista ostendit, illud unum delectat quod in vi verum eiusmodi consilium incidisse negotium perpendimus, ut nec iustitia nec incuria nec obliquitate aliquo nec incuria ab officio possint.

Iam itaque his habitis primum caput est quod decima non debetur in venditione bonorum allodialium, sub quo capite demonstrabo per infinitas cognetturas ac prosuntiones dato quod fuissent necessaria. Nam ego intendo ponere dictas prosuntiones dilucidandi causa, non ex necessitate, quia clare per testes, confessiones, observantiam, et postremo quia ita reputati sunt et erunt allodiales.

Secundus vero, quod etiam ista fuissent feudalia, quia tum sunt vendita uti allodialia et concessa absque servitio militari, non debetur decima, pro ut infra clare demonstrabimus.

Tertio, quod hoc onus probandi esse feudalia intentionis fisci est non nostri.

Quarto, quod dicta pecunia propter quod vendita sunt ista communia seu territoria sunt pro causis afficientibus feudo, taliter quod non debetur decima.

[omissis]

[In calce al documento è riportata la firma dell’*utriusque iuris doctor* don Bernardus Boniver].

Doc. 59 - Asp, Am, b. 1765, cc. 311r-314v.

Relatione di tutti li creditori per causa di cambii deve l'eccellentissimo prencipe duca di Montalto mio signore tanto di capitale quanto d'attrassato dell'interessi per tutto l'anno passato sesta inditione 1638.

	Percentuale interessi	Capitale (in onze)	Interessi arretrati fino al 1638 (in onze)
Don Andrea Giglio	7%	3773.15.3	264.4.7
Don Girolamo Giglio	7%	3222.1.4	125.16
Don Ludovico Giglio	7%	3297.27.16	230.25.12
Don Carlo Giglio	7%	3582.29.16	130.24.5
Virginia Arculano	8%	897.15.9	
Don Leonardo Arculano	7%	905.12.8	
Placido Arculano	8%	476.17.18	
Dottor Barnaba Scozzari	7%	386.15.8	27.1.13
Donna Laura Opezinghi	7%	424.7.14	29.20.18
Donna Alessandra Maria Gisulfo	7%	1110	154.4.2
Melchiorre Giglio	7%	450	49.5.14
Giovanni Andrea Carriola	7%	400	58.18.19
Martino Drago	7%	600	84
Donna Giovanna Beatrice	12%	634.24	

Aragona			
Don Giovanni Graffeo	11%	426.9.5	43.12.17
Antonio Carnisecchi	7%	430	
Tot.		21017.26.1	1197.14.7

[Sottoscrizione di Giovanni Battista Li Ciambri]

Advertenze intorno all'introito del denaro assignato per pagare l'annualità ottava inditione et decima parte dell'atrasato:

I. che li depositi et pagamenti che faranno li debitori dell'excellentissimo principe duca di Montalto non si possano scrivere né admettere senza che siano sottoscritti et approbati dalli dui procuratori Potenzano e Marchese et dall'agente don Antonio Signorino, quale essendo informato faciliterà et alliviarà il travaglio alli ditti procuratori;

II. per sapere quando si doveranno ricevere li depositi o pagamenti fatti a complimento e quando si doveranno fare ricevute a complimento si aviserà il [... Caltanissetta], dove si agiustano tutti li conti dell'affittatori, secreti et d'ogni altra persona e continuamente se ne darà notizia all'agente e ministro di contatoria che reside in Palermo, quale mostreranno le lettere alli ditti procuratori;

III. acciò habbia d'entrare nel dovuto tempo il denaro, s'anderà sempre prevenendo alli debitori con lettere delli dui procuratori o dell'agente e pure se li scriverà dal excellentissimo principe duca per maggiormente sollecitare l'introito del denaro, non desiderando altro ditto signore che si sodisfacera alli creditori e, quando sarrà maturato il tempo, prima di destinare commissarii (che sono la roina delli stati, poichè non attendono ad altro che alle giornate, oltre che si possono componere et si descriditano l'affittatori e burgessi et si metteno nel pericolo di fallire, dovendosi, quando si può, conservarli, tanto più che non vi n'è abbondanza), si potrà scrivere alli secreti o cappitani di giustitia, che se li faccino pagare con fare quanto sarrà necessario, acciò che entri il denaro e l'agente sempre aviserà all'excellentissimo principe duca, quale haverà particolar pensiero con incaricare a detti secreti e cappitani, acciò che faccino subito entrare il denaro [...].

Advertenze intorno all'exitio del denaro assignato per pagare l'annualità ottava inditione et decima parte dell'atrasato:

I. Nella contatoria dell'excellentissimo principe duca si faranno tutte le polize; s'advertisca però farli fare con ordine e modo che si obvii al mendicari dalli creditori, dalli ministri e con questo s'eviterà molti inconvenienti che possano avvenire;

II. che nelle polize vi sia la registrata del ministro della contatoria acciò resti la dovuta notitia nelli libri della contatoria;

III. che le polise, oltre l'infrascritta firma, siano firmate dalli dui procuratori e dal ditto agente, acciò con molta accuratezza si revedano le cautele dell'excellentissimo principe duca;

IV. che le polise per potersi spendere siano firmate dalli dui procuratori alli quali nella procura se li done la potestà;

V. per che li libri della contatoria non sono nel dovuto essere, poi che s'hanno da calare molti e molti conti di molta somma e già s'ha incominciato a ridurli nel dovuto stato e senza dubbio se ritroveranno molte partite pagate a creditori delle quali nel presente non s'ha notitia, pertanto nelli pagamenti che se li faranno della excellentissima parte s'advertisca farsi in modo che non habbia di partorire pregiudicio alle molte partite che se ritroviranno haversi pagato alli ditti creditori.

[Sottoscrizione del duca di Montalto]

Doc. 60 - Ascl, As, Ci, b. 107, cc. 1r-v, 14r.

Memoriale pro Sebastiano Cammarata, duaneri et gabellotu caxie huius terre, 17 giugno 1638.

[omissis] Item ponit et probare pretendit non se tamen et cetera, qualimente tutti li tenuti delli terri chiamati li comuni delli Tunelli, della Serra, delli Carruni, di Giongreco, della Mendula, della Fontana, del Rovetto, del Pendino, di Babaurra, di Santi Nicola la Mulara, delli Manchi, di Tabita, di San Lunardo, dello Puzillo, delli Manchi, della Gaffa, della Pernici, di Chiesa Perduta, della Porcellana, della Ficuzza, della Costa, della Difisa, della Donzella, del Rovitello, dello Salacio, di Raffo Nigro, di Caltanixetta la Petra, di Suppa, di Massari, dell'Aquila, del Moscamento, del Giardino, del Scoppatore, dell'Abento, del Milione, del Malfitano, della Valli, della Petra d'Anselmo, di Sconchipani et tutti l'altri comuni chiamati con diversi nomi, li quali sonno in deversi parti di questo stato di Caltanissetta, li quali, per essere di poche salmate di terra et la meglio parte di [...] dette tenute di terri e comuni sempre foro comuni e mai foro feghi o membris o parte di feghi, ma tenute di terri comuni, nelli quali li citatitini di questa terra, liberamente e quando a loro ha piaciuto, ci hanno andato et mandato a pascere la loro bestiame e detto jus pascendi pure li hano avuti pure li eccellentissimi signori et padroni di questa terra predicta et contato di Caltanixetta, delli quali comuni detti signori ni hanno avuto il jus seminendi et come di dette comuni non ni haveano se non che pochissimi citatini alcuno benefitio, per pagare del prezzo di detti comuni le tande rege, la parte che toccò di detti comuni a ditto huniversità si la vendio all'excellentissimo signor don Luigi de Moncata, nostro patrone, delli quali comuni, per ditto assignatione ci fece

ditta huniversità, ne restau patrone assoluto, come coll'altri soi comuni; delli quali comuni, per non essere beni feudali, ma allodiali, si l'ave venduto ad alcuni citatini di questa, cossi come a tempi antichi l'antecessore di ditto eccellentissimo prencipe vendero altri comuni et altri ni concessiro ad inphitiosim, per li quali venditioni et compri di detti comuni mai si pagò alla Regia Corte né decima né tari, ma il tari si havi a paghare alli duaneri et casceri di questa terra preditta. Fuit et est veritas et dicant testes.

Item ponit et probare pretendit non se tamen et cetera, qualimenti di quando fu et è stata questa terra di Caltanissetta [...] sempre ci è stata la gabella della duana et della cascia, quale gabella è stata del patrimonio delli eccellentissimi signori et patroni di questa terra, dalli gabelloti della quale duana et cascia sempre si è exacto un tari per onza di tutti li venditione che sempre si hanno fatto di bene stabile et tenute di terre che sono stati in questa terra et suo territorio; solamenti non si ha pagato detta gabella pro li venditioni delli feghi o parte di feghi, et che si a detta gabella si ci levasse ditto tari per onza che ci tocca [...] si verria a perdere et diminuire molto del patrimonio de ditto eccellentissimo signore e padrone di questa terra. Fuit et est veritas et cetera.

Doc. 61 - Ascl, As, Ci, b. 82, cc. 60r-62r.

Istruzioni dello spagnolo uid don Andrea de Mugnos, sindacatore e revisore dei conti di Caltanissetta, 26 giugno 1638.

Instruttione che lascia lo spettabile don Andrea de Mugnos, sindacatore et delegato a [revisore] di conti di questa città di Caltanissetta, [nominato] per la eccellentia dell'illustrissimo singnor prencipe di Paternò et sua corte superiore in luogo del dottor Michele Maraschino, in virtù di lettere date in Palermo a 29 di aprile VI^c inditionis 1638, presentate et assequire in questa preditta città a 21 dello stesso da osservarsi per li giurati di questa preditta città et altri ufficiali sono dichiarandi.

In primis che il tesorero, finita che sarà la sua annata, habia di dar conto dello introito et exito alli giurati che pro tempore saranno et, se si trovarà debitore in qualche somma, habia di subito ditta somma pagare et consignare al thesorero suo successore con farsi fare apoca di ricevuta per sua cautela et che habia dopo a consignare al detentore delli libri di questa università il libro dello introito et essito con li mandati originali, ad effetto di riconoscersi la mala et buona espensione fatta per li giurati di ditto anno; et caso che non si facesse nova elettione di thesorero, habia lo stesso thesorero che continuerà in ditto offitio di farsi introito nello anno sequente di tale somma che restarà debitore dello anno antecedente.

Secondo, che il detentore delli libri habia di tener bilancio di tutto quello che si ingabelliranno le gabelle et beni di questa università e delle gabelle destinate a tande et donativi regii et allo incontro mettere lo introito che si farà il thesorero di ditte gabelle et beni, acciò si sappia la somma in che resteranno debitori li gabelloti et conduttori, quali gabelloti habiano et debiano recuperar fede seu ricevute di ditto thesorero di quello che pagaranno et anco di quello che depositeranno in tavola per conto di tande et donativi regii et le partite di detta tavola portarle al detentore delli libri [cancellato: per calarsele a libro, restituendole doppo alli gabelloti per loro cautela].

3. Che l'università non possi pagare salarii anticipati ma postposti et maturati.

4. Che non possino pagare orgio né stallaggio delli denari dell'università per la venuta di capitani d'arme, sorgenti maggiori, commissarii né altro qualsivoglia ufficiale.

5. Che succedendo doversi fare fabrica, non possino li giurati fare tale fabrica che prima non ottenghino licentia in scriptis da sua eccellenza et che nelli mandati che si spediranno per tale fabrica si habia di fare distinta mentione seu relatione di quello che si ha speso et in che si ha speso et tale lista et licenza incartarle nelli mandati.

6. Che succedendo spendersi qualche denaro per accomodare fontane, passi o altre cose, si habia nelli mandati fare distinta relatione di quello si ha speso et in che si ha speso et incartarla in ditti mandati.

7. Che occorrendo partirsi qualche giurato o mandar persona particolare per qualche occorrenza della università, non possino farlo senza prima informare a sua eccellenza della causa che occorrerà e dalla preditta Eccellenza Sua ottenere licenza in scriptis per tale effetto.

8. Che nelli mandati che si haveranno a spedire per spesa da farsi di ordine di sua eccellenza o d'altri ufficiali si habiano da incartare tali ordini per la giustificatione di tale spesa.

9. Che li giurati non possino far pagare danari dalli gabelloti a polise o mandati di essi giurati, né li gabelloti possino pagare danari del modo preditto, sotto pena di perdere li danari che essi pagaranno.

10. Che delli danari che si haveranno di pagare, essendo di onze una in su, se ni habiano di fare cautele publice per mano di publico notaro et di onza una infra non sapendo scrivere le persone a chi si haveranno da pagare tali danari se ni habiano pure di fare cautele publice et li giurati per tale effetto habiano di eligere un notaro publico, al quale potranno costituire un salario di onze quattro o sei al più, quale notaro non habia a consequire pedaggio né altra raggione dalle parti, restando solo contento del salario, sotto peni al notaro di onze dieci di applicarsi al fisco della corte superiore.

11. Item che li mandati della espensione del danaro si habiano di sottoscrivere per tutti li giurati et in caso di assentia di alcuno di essi o in qualsivoglia altro caso si habia di fare mentione in pede di essi mandati della causa per la quale non si hanno sottoscritto tali mandati per alcuno di essi giurati.

Quali supraditti istruzioni seu ordinationi ordina e comanda ditto spettabile dindicatore et delegato che si habiano da osservari inviolabilmente omni futuro tempore dalli giurati, thesorero, detentore et altre persone sopra nominate persenti et che pro tempore saranno, sotto pena di onze cento per ogniun di loro di applicarsi al fisco della corte superiore, oltre le altre pene in esse contenute, et che il mastro notaro della corte delli giurati persente et che pro tempore saranno et anco essi giurati presenti et futuri habiano di notificare ditte ordinationi alli supraditti spettabili offitiali et persone presenti et futuri, della quale notifica se ni habia di fare atto in pede seu in margine delle presenti o pur separato con registrarle nelli atti di ditta corte sotto la stessa pena di onze cento, di applicarsi al fisco di ditta corte superiore. In Caltanissetta, 26 di giugno VI^e inditionis 1638.

Doc. 62 - Ascl, As, Ci, b. 82, cc. 70r-v.

Istruzioni del segretario e visitatore generale degli stati del principe di Paternò don Pietro Carriglio e Mendoza. Caltanissetta, 13 agosto 1638.

1. Obbligo di destinare la sede dell'università a funzioni di alloggiamento nei casi di passaggio a Caltanissetta di capitani d'armi, sindacatori o di altri ufficiali e di procurare i letti e gli oggetti necessari, da consegnarsi, mediante atto pubblico di assegnazione, a persona designata dai giurati.

2. Obbligo per i giurati di ricorrere al tesoriere per ogni caso di spesa da sostenersi.

3. Aumento del salario dei giurati a 24 onze, ossia a 6 onze cadauno. La decisione consegue alla constatazione fatta dal segretario della sproporzione tra vecchio salario e carico del lavoro.

4. Divieto di spedizione di mandati di pagamento relativi a negozi contratti con il dottor Michele Morraschino. Tale indicazione viene inserita su ordine della principessa di Paternò.

Doc. 63 - Asspp, Alf, b. 22, cc. 1r-3v.

Memoriale di Giovanni Graffeo, [1638].

Illustrissimo et eccellentissimo signore.

Don Giovanne Graffeo dice a vostra eccellenza che dal giorno che fu venduta al quondam illustre don Francesco Graffeo, marchese di Regiovanni, zio dell'eponte, di cui esso supplicante fu et herede universale, la baronia di Serradifalco con suoi feghi, con il mero e misto imperio et jurisdictione civile e criminale, justa la forma del contratto di venditione fattali per la felice memoria del principe don Antonio padre di vostra eccellenza, primo loco con il patto di retrovendendo et ultimamente venduta al'eponte a tutti passati, hanno sempre usato giurisdictione in detta baronia et suoi feghi, cossi civile come criminale, et servitosi del detto mero e misto imperio tanto detto quondam suo zio per il tempo della sua vita, insino che si morse, quanto l'eponte, il quale è stato e sta nella sua quiete e pacifica possessione del suo exercitio di detta giurisdictione civile e criminale et mero e misto imperio in detta baronia et suoi feghi, justa la forma delli amplissimi privilegi di quella. Del che forse non tenendo notitia, li officiali della terra di Caltanissetta hanno preteso turbarci detta possessione contro ogni forma di dovere, si come de fatto pretesero li mesi passati prendere asserti informattioni contra il segreto di ditta baronia di Serradifalco sotto pretesto che habbi usato giurisdictione nella istessa baronia et suoi feghi contra alcuni burgisi debitori per causa di terraggi et succursi. Del che havendone havuta notitia l'eponte, ricorse subito dall'eccellentissimo signora principessa gubernatrice delli stati et ottenne lettere sotto la visione del spettabile di Girgenti, iudice superiore, diretti alli officiali di detta terra di Caltanissetta, continenti in effetto che non si dovessero impedire in usare jurisdictione in detta baronia di Serradifalco et suoi feghi et che dovessero remettere ad esso supplicante a Francesco d'Utri prosecuted, come per asserti informattioni presi licet nulliter per detta corte capitaniale di ditta terra con ordine espresso di non molestare al ditto di Utri sotto pena di onze cinquanta d'applicarsi al fisco di ditta corte superiore et siccome meglio per ditte lettere dati in Palermo a 5 di ottobre proximo passato, le quali, essendo state presentate, detti officiali di Caltanissetta, con tutto che si avesse dal capitano fatta provvista a 25 del passato presententur et exequantur salvis privilegiis domini principis, nente di meno infatti et con effetto non hanno voluto exequire le dette precalendate lettere né trasmettere al supplicante le dette informattioni, conforme li era stato ordinato, che però hanno incorso nella detta pena di unzi cinquanta, quale eponte have denunciato et denuncia per applicarsi al fisco della corte superiore di vostra eccellenza et è giusto che si proceda contro di loro per la inobedienza usata con il rigore che conviene. Et ultimamente ha pure venuto a notitia del eponte che li detti officiali di detta terra, non contenti del antedetto, habbiano pure volsuto procedere contro il molinaro del fegho di detta baronia, nominato la Grutta di l'Acqua, sotto pretesto di una rixia successa in detto fegho et attento il capitano di ditta terra di voler prendere et mandar a prendere detto molinaro, procurando sempre con vari pretesti di voler turbare la possessione del eponte dell'uso exercitio di detta giurisdictione. Et havendoseli ostate dall'officiali del eponte che comparero per la

manutentione della detta giurisdictione, li riuscì ogni loro disegno vano. Che però l'exponente, desiderando dare a simili et altri inconvenienti che potessero per l'advenire succedere in detta sua baronia opportuno remedio, una volta per sempre ha risoluto ricorrere a vostra eccellenza et supplicarla, siccome la supplica, resti servita ordinare con lettere preceptive et penale dirette tanto alli officiali di ditta terra di Caltanissetta quanto a tutti altri delli stati di vostra eccellenza che vogliano et debbano astenersi della loro vana pretentione di voler ingerirse nelle materie della giurisdictione di detta baronia et suoi feghi, né turbare né inquietare la quietà et pacifica possessione in che è stata l'exponente del uso et exercitio di quella e del ditto mero e misto imperio, li quali giuntamente con ditta baronia foro venduti al detto Francesco Graffeo et al'exponente suo nipote et herede universale, in virtù delli precalendati contratti et che, attestando il contrario, siano et si intendano incorsi nella pena di unzi duicento pro quolibet di detti officiali et pro quolibet vice che controverranno, d'applicarsi al fisco di detta corte superiore di vostra eccellenza et che di vantaggio habbiano detti officiali di Caltanissetta exequire le precalendate lettere dati in Palermo ditto giorno 5 di novembre, pro ut jacent sotto la medesima pena et altri a vostra eccellenza benvisti, ordinando expresse che habbiano da consignare al exponenti le dette informazioni prese contro ditto di Utri et altri qualsivoglia, una con li prosecuti, si come per esse lettere è stato ordinato et sin hora non è stato exequito. Il che, oltre essere di giusto, lo riceverà a grazia da vostra eccellenza. Ut Altissimus. Et che, essendo renitente in exequire il contenuto in dette lettere, se li destinerà per vostra eccellenza delegato per l'effetto sudetto et che vaccherà a loro spese insino a tanto che habbiano le dette lettere la dovuta exequitione, senza spettare ad altra consulta né ordine in contrario. Il che, oltre a essere giusto, lo riceveranno a gratia da vostra eccellenza. Ut Altissimus etc.

Doc. 64 - Asspp, Alf, b. 22, cc. 5r-7v.

Lettere della principessa di Paternò. Palermo, 5 ottobre 1638.

Nos donna Maria, principessa Paternionis, ducissa Montis Alti, Alcalá, Bisbone et marchionissa Tariffe, gubernatrix etc. Siamo stati supplicati et per noi provisto del tenor sequente.

Illustrissima et eccellentissima signora, don Giovane Graffeo dice a vostra eccellenza che il quondam illustre don Antonio Moncada et Aragona, olim prencipe di Paternò e duca di Montalto, avendo venduta la baronia di Serradifalco con li suoi feghi, con il mero et misto imperio, iurisdictione civile et criminale, al quondam Francesco Graffeo, olim ziano dell'exponente, et quelle in vita del ditto quondam Francesco Graffeo havendo tenuto et posseduto, si come dopo la sua morte come herede universale di ditto quondam suo zio l'have tenuta et posseduta, si come al presente lo tiene et possiede, esso exponente con ditta iurisdictione civile e criminale, mero et misto imperio, juxta la forma dell'atto di essa vendizione, anzi havendo di più esso esponente comprato il ius luendi di detta baronia con l'istessa iurisdictione, mero et misto imperio, siccome per atto di detta venditione di esso ius luendi si legge, noviter si va intendendo che l'officiali della terra di Caltanissetta habiano preso opure stanno per prendere asserite informazioni contra il secreto di detta baronia di Serradifalco, sotto protesta che ditto secreto habbia usato iurisdictione in detta baronia di Serradifalco et carcerato ad alcuni borgesi per debiti che devino per causa di terraggi e soccorsi, cosa mai intesa, essendo che dal giorno che fu comprata detta baronia per insino al presente et de presenti, cossì esso esponente come il ditto quondam Francesco Graffeo primo compratore, sempre s'have usato iurisdictione in essa baronia civile e criminale, essendo stata venduta con la sudetta giurisdictione et anco il ius luendi come supra. Et perché questo nasce dall'impratticheza delli ministri di detta terra, quanto di qualsivoglia altra terra, lochi et stati di vostra eccellenza, si habbiano d'impedire con li genti et altri di detta baronia di Serradifalco et di soi feghi, occorre pertanto a vostra eccellenza supplicandola si degni restar servita farli gratia ordinare si faccino lettere dirette tanto alli offittiali presenti e futuri di detta terra di Caltanissetta, quanto di tutti altri città, lochi e terri delli stati di vostra eccellenza, che non s'habbiano da impedire né usare iurisdictione contro li personi, genti et altri in detta baronia di Serradifalco et soi feghi, stante essere venduta con la sudetta iurisdictione civile et criminale, mero et misto imperio, quali hoggi tiene esso esponente et che quatenus s'abbia processo a cattura d'informattioni o altro contro l'officiali, genti et altri di detta baronia que omnia reducantur ad pristinum, che oltre essere cosa giusta, lo riceverà a favore particolare. Ut Altissimus etc.

In dorso del quale memoriale è stata per voi fatta provista, a relattione del spettabile di Girgenti nostro consultore, Panormi, die primo octobris 1638, fiant litere pro ut convenit.

In esecuttione della quale nostra provista vi dicimo et ordinamo che, stante la venditione fatta al ditto esponente di detti feghi di Serradifalco et Grutta dell'Acqua con il mero et misto imperio et iurisdictione civile et criminale, non vogliate né dobbiate impedirvi di in usare iurisdictione in detta baronia di Serradifalco et soi feghi, nec non vogliate et debbiate remettere e fare per cui si deve remettere al ditto di Graffeo exponente a Francesco d'Utri prosecuto, come per l'informattioni presi per la corte capitaniale di questa terra di Caltanissetta sotto la rubrica delli 28 d'agosto 1638 proximo passato de trasportatione bovium et controventione regie prammaticce, una con tutti altri informattioni per voi forte presi contro ditto d'Utri et per tal causa non lo molestereti, né che sia in conto alcuno molestato, e cossì esequireti senza fare il contrario, per quanto la nostra gratia tenete cara e

sotto pena di onze 50 applicabili al fisco di questa corte superiore. Date Panormi, die quinto octobris septime inditionis 1638.

La principessa duchessa di Montalto y Alcalá marquesa de Tariffa

Per mandato di sua eccellenza

Don P. Carriglio

Erasmus Rogerius magister notarius

Vidit Agrigento

Salvis privilegiis excellentissimi domini principis presententur et exequantur

Forti capitano

Aronica f.

Die 25 octobris seprime inditionis 1638

Presentate et exequoriate fuerunt et sun presentes in curia capitaniale huius civitatis Caltanissette de mandato quo supra, ad instantiam don Ioannis Graffeo. Unde etc.

Doc. 65 - Ascl, Fn, Notaio Arcangelo La Mammana, b. 641, cc. 661r-662r.

Relatione per la quale si vede alcuni crediti e prententioni che l'eccellentissimo prencipe duca mio signore tiene, con li quali si potrà pagare quel tanto deve d'atrassato sì a suggiugatarii come per causa di cambii per tutta la settima inditione 1639.

Primeramente sua eccellenza fa vendita della baronia e terra di Castellammare del Golfo alla principessa di Rocca Fiorita per scuti 148000 e per tutti li 23 di luglio prossimo venturo ha da depositare detto denaro nella Tavola di Palermo e quello pagarlo a suggiugatarii – scuti 148000;

e più sua eccellenza fa vendita del fegho di Raxaliali a Vincenzo Lo Faso e per tutti li 23 di luglio sudetto ha da depositare detto denaro in ditta Tavola e pagarlo come supra – scuti 24000;

l'ha anco da sapere che l'anni passati la bona memoria dell'eccellentissimo duca don Antonio d'Aragona e Moncada diede ad Antonio Carnesechi e consoci alcuni feghi per certo loro credito et havendosi ricanosciuto il calcolo è fatto ultimamente in Palermo s'ha ritrovato esservi d'errore scuti 107000, quali deverà pagare don Domenico Di Giovanni e consoci possessori di ditti feghi – scuti 107000;

di più l'antecessori di sua eccellenza fecero molte venditioni di feghi carta gratia reddimendi e volendo sua eccellenza vendere li prezzi dello ius luendi se ni può cavare più di – scuti 80000;

e più l'abate don Antonino Castiglione, in conformità delle detteminattioni fatte dalli compromissori et altre partite ritrovate a favore di sua eccellenza e contro ditto abate deve da scuti 30000;

e più alcuni gabellotti quali non sono stati assignati in Palermo per pagare suggiugatarii deveno di residui per tutta la ottava inditione 1640 da scuti 8000, quali si potranno assignare a detti suggiugatarii – scuti 8000;

di più il dottor Antonio Parisi deve da scuti 8000 a causa da havendosi l'anno passato agiustato il conto dell'affitto di Paternò, Adernò si lassò pendente scuti 18000, che tanto intendea dovessero importare certi discali, quali essendo stati calcolati si ritrova che importano se non che da scuti 10000 – scuti 8000.

[Tot.] – scuti 405000.

Quello si deve d'atrassato sì a suggiugatarii come per causa di cambii per tutta la settima inditione 1639:

si deve a suggiugatarii d'atrassato per tutta la settima inditione 1639, conforme alla relatione ultimamente cavata dalli libri della contatoria – scuti 171298.4.15;

e più si deve a diversi per causa di cambii, tanto per capitale quanto per interessi corsi, per tutta la settima inditione sudetta – scuti 59372.6.7

[Tot.] – scuti 230670.11.2

Dal che, dedutti detti scuti 230670.11.2 dalli scuti 405000 che han da entrare a sua eccellenza per le cause antedette, viene sua eccellenza a pagare quel tanto deve per tutta la settima inditione 1639 e restano d'avanzo scuti 174329.0.18.

[Sottoscrizione di Giovanni Battista Li Ciambri]

Doc. 66 - Ascl, Fn, Notaio Arcangelo La Mammana, b. 641, cc. 665r-670v.

Relatione per la quale si vede quanti sonno l'introiti annuali che l'eccellentissimo prencipe duca mio signore tiene nelli regni di Napoli e Sicilia cavata dalli libri di sua contatoria.

Gabella dello stato di Caltabellotta, dovuta dall'abate don Antonino Castiglione (atto in notaio Giacinto Cinquemani, 15 gennaio 1636) – 10750 scudi;

gabella della baronia di Castellammare del Golfo, dovuta da don Pietro Stella (atto in notaio Cinquemani, 5 settembre 1634) – 6250 scudi;

gabella dello stato di Caltanissetta, dovuta da don Giovanni Lo Squiglio (atto in notaio Cinquemani, 8 febbraio 1639) – 19000 scudi;

gabella dello stato di Bivona, dovuta da don Bernardino Agliata (atto in notaio Cinquemani, 15 gennaio 1636) – 9750 scudi;
 accolto di Melilli, dovuto dall'uid Antonio Parisi (*atto della pignoratione di detta terra* in notaio Cinquemani, 25 ottobre 1637) – 8025 scudi;
 gabella della baronia di Motta Sant'Anastasia, dovuta da Erasmo Bellafiore e don Camillo Paternò (atto in notaio Cinquemani, 29 dicembre 1635) – 3500 scudi;
 gabella degli stati di Paternò e Malpasso, dovuta, tra gli altri, da Mario Stella (atto in notaio Francesco Russo, 18 febbraio 1641) – 10500 scudi;
 gabella degli stati di Adernò e Biancavilla, dovuta da Antonio e Giovanni Vincenzo Spitalieri (atto in notaio Russo, 18 febbraio 1641) – 12000 scudi;
 gabella dello stato di Montalto, dovuta da don Diego de Mendosa – 3000 scudi;
 gabella di Centorbi, dovuta da Francesco Sutura – 5500 scudi.;
 Caltavuturo, Scalfani, Scillato: 14245 scudi in tutto;
 gabella dei feudi Muscini e Carisi, dovuta da Baldassarre e Gaspare Bellina (atto in notaio Arcangelo La Mammana, 5 agosto 1640): 1250.6 scudi;
 Collesano: 4945 scudi in tutto;
 Petralie Soprana e Sottana: 9115.5 scudi in tutto.
 “Introiti annuali particolari”:
 rendita pagata dalla contea di Naso – 400 scudi;
 somma pagata dalla Regia Corte in conto dell'ufficio di mastro portulano – 410 scudi;
 censo dovuto dal marchese di Geraci sopra i suoi stati – 203.2.12 scudi;
 censo dovuto dagli eredi di Francesco Graffeo, marchese di Riggio – 228.4.15 scudi;
 diritti sull'estrazione di frumento dal regno – 125 scudi.
 “Introiti che pervengono in potere di segreti oltre dell'affitti”:
 Caltanissetta – 1415 scudi;
 Paternò – 1000 scudi;
 Malpasso – 50 scudi;
 Bivona – 285 scudi;
 Collesano – 175 scudi;
 Adernò – 100 scudi;
 Riviera di Moncada – 1418 scudi;
 Caltabellotta – 250 scudi.
 Totale delle entrate – 122992.6.7 scudi.
 [Sottoscrizione di Giovanni Battista Li Ciambri]

Doc. 67 - Ascl, Fn, Notaio Arcangelo La Mammana, b. 641, c. 691r.

Relatione di quello deve l'eccellentissimo prencipe duca mio signore per causa di cambii, sì di capitale come d'interessi corsi per tutta la settimana inditione 1639.

	Percentuale interessi	Capitale (in scudi)	Interessi arretrati fino al 1639 (in scudi)
Don Andrea Giglio	7%	9433.9.3	1320.8.14
Don Girolamo Giglio	7%	8055.1.4	877.8
Don Ludovico Giglio	7%	8244.9.16	1154.3.4
Don Carlo Giglio	7%	8957.5.16	954.0.10
Virginia Arculano	8%	2243.9.9	179.5
Don Leonardo Arculano	7%	2263.6.8	158.4.12
Placido Arculano	8%	1191.5.18	95.2.11
Dottor Barnaba Scozzari	7%	966.3.8	135.3.6
Donna Laura Opezinghi	7%	1060.7.14	148.5.16
Donna Alessandra Maria Gisulfo	7%	2775	579.7.2
Melchiorre Giglio	7%	1125	201.8.14
Giovanni Andrea Carriola	7%	1000	216.6.19
Martino Drago	7%	1500	315
Donna Giovanna Beatrice Aragona	12%	1587	190.5.5
Don Giovanni Graffeo	11%	1065.9.5	225.9.13
Antonio Carniseccchi	7%	1075	75.3

Tot.		52544.8.1	6827.10.6
------	--	-----------	-----------

[Sottoscrizione di Giovanni Battista Li Ciambri]

Doc. 68 - Asp, Am, b. 240, cc. 344r-374r.

Concessione in arrendamento della contea di Caltanissetta a don Giovanni Lo Squiglio, 8 febbraio 1639.

Il principe di Paternò, don Luigi Moncada, presidente del regno, concede a Francesco Di Domenico, procuratore di don Giovanni Lo Squiglio, l'arrendamento della contea di Caltanissetta, comprendente un numero complessivo di trenta feudi e di sessantasei terre comuni, la gabella della carne, la baglia, la gabella del sale, il *locum piscium* [altrove si legge: *vulgariter detto lo loco di Ramilia*], la catapania, l'orto di Draffù, la gabella della macina, la gabella del mosto e l'ufficio dell'erariato. A questi vanno aggiunti:

i censi enfiteutici riscossi sui comuni di Caltanissetta e pagati in denaro da Vincenzo Forte, Pietro Valenza, Giuseppe Madonna, Simone Cammarata, Pietro D'Amico, Francesco Lo Chiano, Signorello Mastro Simone, Filippo Calà, Battista di V., eredi di Marco Gattuso, Filippo Anzalone, Bastiano Miraglia, eredi di Giuseppe Forte, eredi di Giuseppe Turchio, eredi di Giovanni Battista Cali, Francesco Savio, Girolamo Giannello, eredi di Filippo Cosentino, mastro Scipione Licari;

i censi pagati in frumento e orzo dagli eredi di Giovanni Guglielmo de Gangi, dal dottor Giuseppe Madonna, dagli eredi di Mariano Infantolino, da Giovanni Leonardo Forte, Gaspare Giordano, Giuseppe Stornello;

il mulino di Draffù e la gabella della dogana.

Il principe di Paternò si riserva, tuttavia, ed esclude dall'arrendamento il possesso del feudo di Mimiano, gli uffici di mastro di piazza, di mastro notaio e tutti gli altri uffici di Caltanissetta, le carceri, *lo taglio delli fiumari* e il mero e misto impero.

IV⁵. I feudi e i comuni sono ingabellati ad uso di coltivazione, di pascolo e ad ogni altro uso possibile.

V. Lo Squiglio prende possesso dell'arrendamento «pro eo suisque heredibus et successoribus et aliis habentibus et habituris ius et causam ab eo».

VI. L'arrendamento ha una validità di sei anni, a partire dal primo settembre 1638 fino all'anno dodicesima indizione.

VII. Il principe di Paternò cede all'arrendatario tutti i diritti a lui competenti in relazione alla contea di Caltanissetta.

VIII. La gabella viene stabilita in 7600 onze (19000 scudi) annue, «et hoc absque alio carnaggio et absque alia soluptione» e con la garanzia di esenzione per l'arrendatario dal servizio militare, da qualunque gravezza reale e personale, ordinaria e straordinaria, connessa anche a eventuali molestie da parte di commissari e algoziri inviati nella contea.

IX. Il principe si impegna a «servare indemnem» l'arrendatario da danni e molestie come sopra e (X-XIV) a risarcirlo in caso contrario.

XV. Lo Squiglio si impegna a corrispondere annualmente le 7600 onze presso la città di Palermo nel mese di novembre, a partire dal primo novembre 1639.

XVI. Il principe si impegna, durante il termine del presente arrendamento, a «nullam inferre litem, questionem vel molestiam» contro Lo Squiglio, i suoi eredi e successori e gli aventi causa a qualsiasi titolo.

XVII. L'arrendatario si impegna a difendere lo stato di Caltanissetta da ogni danno o minaccia esterna.

[omissis]

XX. Lo Squiglio ottiene la facoltà di rivalersi contro il principe e i suoi beni in caso di *evictio*, lite o molestia, «non espettata sententia nec interlocutoria nec soluptione fatta nec non habita iurium cessione, sed simplici tantum illata molestia».

[omissis]

XXII. L'arrendatario potrà disporre lavori di manutenzione o riparazioni nei magazzini e mulini compresi nello stato di Caltanissetta, dando mandato di esecuzione al secreto, il quale dovrà predisporre i lavori necessari entro il termine di quindici giorni, trascorsi i quali sarà interesse dell'arrendatario fare eseguire i lavori, con la garanzia che le spese relative saranno defalcate del conto della sua gabella.

XXIII. «Et e converso prefatus dello Squiglio arrendatarius eiusque heredes et successores et alii ab eo vel eis ius et causam habentes vel habituri non possint nec valeant durante tempore predicto presentis arrendamenti dittum statum et comitatum Caltanixette [omissis] renuntiare et relaxare nec refutare ditto illustrissimo et eccellentissimo duci et principi nec suis et cetera pro quacumque causa etiam legitima superveniente et emergente, scita vel ingnorata, tacita vel expressa, de iure vel de facto, quomodocumque et qualitercumque etiam in corpore iuris reservata et maxime in casu (quod absit) pestis, famis, belli, populorum revolutionis, sterelitatatis temporum et in omni et quocumque alio casu urgenti et urgentissimo et quocumque necessario» [omissis].

⁵ A partire da questo punto del documento, i termini e i patti sanciti dal contratto sono individuati da una numerazione progressiva.

XXIV. I contraenti si impegnano al rispetto dei seguenti accordi:

XXV. per i primi due anni, sia il principe di Paternò che l'arrendatario si asterranno dal perseguire i borgesi dello stato di Caltanissetta per debiti correnti o progressi, nel mese di novembre e dal 15 giugno fino a tutto il mese di luglio;

XXVI. l'arrendatario e i suoi familiari dovranno essere preferiti ad altri nell'aggiudicazione dei bordonari per *calare* frumento e orzo, a meno che quelli non abbiano bisogno degli animali per proprio uso, sotto la pena di 4 onze da applicarsi alla fabbrica della Matrice;

XXVII. nell'ultimo anno dell'arrendamento, Lo Squiglio si impegna a lasciare i terreni liberi *per fari maisi*; in cambio, il principe pagherà *ius solitum pro strazzatura*;

XXVIII. qualora, alla fine dei 6 anni di arrendamento, Lo Squiglio dovrà ancora riscuotere i suoi crediti, egli potrà disporre di ulteriori quattro anni per entrare in possesso delle somme a lui dovute.

XXIX. all'arrendatario viene concessa la facoltà di servirsi dei magazzini dello stato di Caltanissetta e di conservarvi il frumento, acquistando il possesso di quello che sarà conservato negli stessi depositi fino al mese di maggio dell'anno XII indizione;

XXX. si riconosce all'arrendatario e ai suoi eredi e successori l'esenzione da ogni gabella, *angaria* e ragioni, «ita che tali franchizze s'intendano per quelli frumenti et orgi et altri mercantii che detto arrendatario et altri come sopra haveranno dello presente affitto et che le dette ragioni ut supra in dette franchezze cessione non retorquano contro detto duca e prencipe et soi massari»;

XXXI. nel caso in cui l'arrendatario traesse in arresto un suo debitore e questo fosse scarcerato dal principe o dai suoi ufficiali, la somma dovuta sarà defalcata dal conto dell'arrendamento;

XXXII. «item quod dictus arrendatarius eiusque substituti procuratorum et secreti, officialum et cuiuslibet eorum famuli, durante tempore presentis arrendamenti et per dictos annos duos post dictum arrendamentum, in omnibus statibus et terris dicti ducis et principis non possint nec debeant cognosci per officialem ipsius duci nec per ipsum ducem, tam in apportatione armorum de die nec de notte, quam pro alia quacumque causa civiliter nec criminaliter. Imo predicti substituti procuratores, secreti, officiales et famuli dicti arrendatarii et habentium et habiturorum ius et causam ab eo durante dicto arrendamento et per dictos annos duos finito arrendamento predicto, tam civiliter quam criminaliter, pro quacumque causa, cognosci debeant per dictum arrendatarium vel habentes et habituros ius et causam ab eo et circa hoc officiales ditti ducis et principis minime se interponere possint»;

XXXIII. il principe si riserva, tuttavia, la facoltà di indagare «in casu gravaminis ex causa dittorum famulorum et aliorum», concedendo al contempo a Lo Squiglio la possibilità di nominare un giudice «pro cognitione dittorum famulorum et aliorum»;

XXXIV. in caso vengano stipulati dall'arrendatario contratti di ingabellazione a favore di familiari del Sant'Ufficio, si dovrà includere una clausola di rinuncia da parte di questi ad avvalersi di quel foro;

XXXV. viene stabilito che il principe non potrà interferire con i debitori dell'arrendatario, che del resto non potrà neanche conoscere;

XXXVI. poiché Lo Squiglio fu governatore dello stato di Caltanissetta nell'anno sesta indizione e riscosse i relativi proventi, il principe dispone che egli corrisponda la somma di 7400 onze, pagabili entro il termine di due anni;

XXXVII. «et pro exactione et consequitione aliarum pecuniarum et frumentorum preveniendarum a cuiusvis personis gabellotis, dittu eccellentissimus dominus dux et princeps cessit et cedit ditto de Dominico ditto nomine et sub ditto rathipromissione stipulanti et recipienti omnia et singula iura omnesque ationes, rationes et causas reales personales et cetera que et quas habuit et habet et posset et sperat habere contra et adversus omnes et quascumque personas et bona quomodolibet obligatas et obligata, virtute et auctoritate quorumvis iurium, contrattuum, attorum [...]»;

XXXVIII. il principe dichiara inoltre di avere venduto il comune di Antilisti a don Pietro Carriglio, «rationatum per oncie 42, pro quantum solitum fuit pro preteora tempore in gabellam pro quolibet anno»; il comune di Falbaccaro a don Giovanni Graffeo, in ragione di onze 22; il comune di Canoni al dottor Giovanni Vincenzo Cali, in ragione di 12 onze; il comune di Donzella a Ludovico Morillo, in ragione di 38 onze; per un totale di 114 onze.

«Comuni in formenti et orgi:

item don Pietro Cariglio comune di Prestiioanni, salme 30;

item dottori Ioseph Aronica comune dello Rovetto, rationatum per salme 12 frumentorum et tumulorum decem ordeorum pro quolibet anno;

item preditto d'Aronica comune di Ficuzza, rationatum per salme 14 frumentorum et salme 1 ordeorum etiam quolibet anno;

item ditto d'Aronica alium comune nominatum San Nicola rationatum quolibet anno salme 16 / salma 1;

item ditto d'Aronica comune di Porcellana, salme 14 / salma 1;

item ditto d'Aronica comune della Mendula, salme 26 / salma 1;

item ditto d'Aronica comune di Ioangreco, salme 21;

item ditto d'Aronica comune nominatum Manchi di Tabbita, rationatum quolibet anno salme 13.

Que supradicte partite frumentorum et ordeorum in totum important salme 146 frumentorum et salme 6.10 ordeorum quolibet anno.

Item don Antonio Salazara comune nominato Milici, rationatum quolibet anno salme 15/ salme 2;
item dicto de Salazara comune di Spaccafurno per salme 10 / salma 1;
item dicto de Salazara comune nominato Suprana Pietra d'Anselmo, rationatum per salme 13 / salme 1;
item per dicto de Salazara comune nominato Valli per salme 15;
item per dicto de Salazara comune nominato Fontana Petra Anselmo rationatum per salme 13 / salma 1;
item Scipioni Licari comune nominato Scippa per salme 8;
item ditto de Licari comune nominato Caltanissetta la Petra per salme 15 / salme 2;
item patribus Societatis Iesus comune nominato Scoppaturi, salme 6;
item preditti patribus comune nominato lo Imboscamento, rationatum per salme 30;
item patribus Sancte Flavie comune nominatu Muscuta, salme 20;
item heredibus quondam Thome Forte comune nominato Babaurra, salme 8;
item dictis heredibus comune nominatu Golfa di Cuscabo, salme 20 / salma 1;
item eisdem heredibus de Forti commune d'ecclisia ditto per salme 15 / salme 2;
item eisdem Forti comune della Pernici, salme 12 / salma 1;
item don Antonio Chiros comune di San Leonardo, salme 33 – salme 2;
item dicto de Chiros comune dello Puzzilla, salme 16 – salme 2;
item Ioanni Thoma Terranova comune di Comitello, salme 9 – salma 1;
item dicto de Terranova comune di Selucchio, salme 8;
item dicti Ludovico Morillo comune di Raffo Nigro, salme 15 – salme 1.10;
item Michaeli di Gangi comune di Martali, salme 12 – salma 1;
item universitate ditte Caltanixette communia ut supra nominata di Festa Soprana e Sottana, salme 14;
item salme 26 d'orgio rationati a tari 20 fanno la somma di onze 17.10.
in totum ad summam salmarum 453».

XXXIX. «Que partite frumentorum racionandorum frumento ad racionem uncie unius singula salma quolibet anno et summe pecuniarum pro gabella ditto communium venditorum in totum capiunt onze 567.

Et partite ordeorum capiunt summam onze 17.10 (584.10 onze)».

XL. Le 567 onze sono dedotte dal totale delle 7600 onze annue dovute da Lo Squiglio.

XLI. Vengono inoltre compensate 170 onze per ciascuno dei sette anni per la gabella della macina; 50.9.10 onze per il comune di Cusantino; 30 onze per il comune di Gissi; 14 onze degli eredi di Giuseppe Madonna; 6.9.10 onze per il comune di Favarella; 216 onze dovute da don Antonio Salazara per i feudi Piscazzi e Montemuscaro; 70 onze dovute da don Francesco Franco Ayala per il Pantano. Delle 7600 onze restano, pertanto, al netto 6617.1.10 onze.

XLII. Lo Squiglio ottiene la cessione dei diritti contro i gabelloti ai quali don Clemente Castiglione, procuratore del principe, ha alienato comuni o feudi.

Testimoni: Pietro Sbernia e Cristoforo Milazzo per la parte del principe di Paternò; il notaio Felice Incandela e Giovanni Ortis per la parte del procuratore di Lo Squiglio.

In calce si legge è inserita la ratifica del contratto ad opera di Giovanni Lo Squiglio, datata 17 febbraio 1639.

«Ex actis mei notarii Giacinti Cinquemani panormite».

Doc. 69 - Ascl, As, Ci, b. 12, cc. 15v-16v.

Bando dei giurati di Caltanissetta, 21 agosto 1639.

Bando delle gabelle dell'università che verranno appaltate per l'anno VIII indizione, comprendenti la gabella della farina, la gabella del frumento e dell'orzo, la gabella della carne di rotoli 11 per cantaro, la gabella della salume, la gabella dell'olio, la gabella del pelo e la gabella del cuoio e del lino.

«In virtù del presente bando, si notifica a tutti et singuli personi che vorranno dire e fare offerta a detti gabelli o qualsivoglia di quelli che habiano e debiano comparire nella piazza publica nelli giorni che si bandiranno detti gabelli e fare l'offerta che vorranno con questo, che a cui cadirà lo dinaro restiranno ditti gabelli o alcuni di quelli siano tenuti a dare idonea pleggeria fra terminu di dui giorni e, caso che l'ultimo dicitore, nel termino preditto, non dassi ditto pleggeria, che ditto gabella sia e s'intenda liberata al penultimo dicitore e primo sia obligato a pagare a ditto università statim tucta quella somma che offeresi di più; il quale penultimo dicitore, fra termino di altri giorni tre, habia di dare la medesima pleggeria del modo preditto e cossi successivamente, mancando il penultimo dicitore di dare ditto pleggeria, s'habia di osservare con altri dicatori, con havere a pagare il soprapù che hanno offerto.

Item che li gabelloti alli quali saranno liberati la gabella della farina e la gabella del frumento et orgio e tutti l'altri gabelli siano obligati di pagare li ragioni di dette gabelle, conforme ci saranno liberati di terzo in terzo nella Tavola di Palermo al spettabile precettore del Val di Mazara per li tandi e donativi regii che questa

università deve alla Regia Corte e Deputazione del Regno e portare apoche publiche delli pagamenti facti a ditto precettore o ad electione di ditti signori giurati, cossi in questa terra di Caltanissetta, come nella Tavola di Palermo come supra o, in caso di necessità, li cathamini di quelli; altrimenti, mancando di fari detti pagamenti nel modo preditto, habiano di pagare e s'intendano obligati a tutti spesi di commissarii delegati et altri interessi che patisse o potesse patire detta università, per non havere loro pagato quel tanto che si ha maturato del modo preditto, e con detti clausoli e conditioni siano e s'intendano bandiarsi e liberarsi detti gabelli e ciascheduna di quelli.

Item la gabella del frumento et orgio s'ingabella con conditione che l'università, in caso di obligatione di fromenti per causa dell'università, tanto per la compra di foresteri che facessi, quanto per la venditione di detti fromenti o restitutioni di quelli et che si vendessiro più volti o entrati che fossero bisogno, non sia obligata ha pagare cossa alcuna alli gabelloti, per ragione di ditta gabella, ma che detti gabelloti si habiano da far pagare solamente detti tarenì 2 per salma che ci competiscono per la compra e venditione delli fromenti obligati, quali si habiano di pagare cioe tari uno per salma le personi che smaltiranno detti fromenti a polise e di ordine delli signori giurati [...].

Item in caso di prohibitione di extractione di fromenti et orgi, la università non sia mai tenuta né obligata a difalcare a detti gabelloti cosa alcuna [...].

Doc. 70 - Asp, Rc, b. 673, cc. 90r-91v.

Executoria regie litteris attorno l'eccessi del vescovo di Girgenti, 18 gennaio 1640.

Vicerex [omissis]. La sacra catholica et real maestà del re nostro signore ha con sue reali lettere ordinato quel che siegue.

Don Phelipe [omissis] A 8 di agosto del'anno proximo passato mande escrevir al prencipe de Paternò una carta del tenor siguente.

El rey. Illustre prencipe de Paternò, primo nostro presidente y capitan general, haze resebido la carta que me escrivistes a 6 de hebrero d'este anno, satisfaciendo a la mia de 20 de iulio 1636 sobre los excessos que se me havean propuesto aqui del obispo de Girgento y, visto lo que dezis resulta contra el de las diligencias hechas por la iunta de ministros que hizistes formar y contra don Ioseph y don Fabritio Traina, sus hermanos, y don Pedro Thomasini, por las informaciones que se han recebido contra ellos por el Tribunal de la Monarquia, ha parecido dizir os que al obispo no se le deve en ninguna manera permitir que atropelle la iurisdiccion real, como dezis lo haze, y anzi ponduis el cuidado que conviene y que de vos s'espera para mantenerla, de manera que este prelado no lo turbe y para esto viareis de los remedios que hos parazieren mas oportunos y convenientes, tambien os encargo mucho que pongis toda atencion en que se conserve sin disminuicion la iurisdiccion del Tribunal de la Monarquia, pues sabeis de la importancia que es en este reyno y, en conformidad d'esto, hareis que el que oy sirve el officio de iuez haya iusticia en las causas de don Ioseph y don Fabritio Traina hermanos del obispo y de don Pedro Tomasini y esta bien lo que dezis l'havéis advertido que os vaya dando quenta de lo que fuere azendo estas causas. Y porque quero tener entendido con especialidad y distincion los casos en que el obispo procede con escandalo y turbacion de la quietud publica y de sus filigreses y los que en que atropellado como dezis mi real iurisdiccion con desestimacion de mis virreys y ministros, para poder deliberar sobre lo que me dizis d'escribir a mi ambaxador en Roma a tomar otra resolucion que parazza conveniente os ordeno y mando me aviseis con particularidad de lo que en estos puntos se ha averiguado por medio de los delegados que embiaron los ministros de la iunta que anzi conviene a mi servicio. De Madrid, a 8 di agosto 1638 [...]

Despues me han escrito los iurados de Girgento en carta de 20 de ottobre del mismo anno 1638, que los iurados sus predecesores me han dado quenta muchas vezes a nombre del publico de las instancias que han hecho a los virreys d'este reyno, duque de Albuquerque y de Alacalà y prencipe de Paternò, por la moderacion devida y gobierno de don Francesco Traina su obispo y que, aviendose reconocido por la iunta que mande formar ay los muchos cabos que avisaron dichos iurados estavan plenamente provados contra el por don Andreas Vallelonga, delegados de la Monarquia a este effecto, y dadome parte de todo el principe de Paternò por su carta [...] para que dicesse licencia y ordinasse que en los excessos d'este prelado se puriesse el remedio oportuno, per el qual a dichos iurados principalmente toca replicar a causa de hallarse summamente empeorado assi en la scandalosa vida como en la vexacion de los pueblos que le estan sugetos y las estorciones, corruptelas y agravios contra mi vassallos con notables preiucios de mi iurisdiccion real que monidos d'estas y otras causas iustas me supplican por la execucion de dicho remedio para que quitada l'ocasion del evidente peligro de algun gravissimo desorden que traera a quella ciudad y diocesis es intolerable proceder de dicho obispo se pueda esperar un nuevo pastor apto para el servitio de Dios y salud de las almas [...]. Madrid, 16 de iulio 1639 [omissis].

Doc. 71 - Asp, Am, b. 3062, cc. 277r-283r.

Lettere esecutoriali di lettere apostoliche, 10 febbraio 1640.

Philippus etc.

Vicerex et generalis capitaneus in ho Sicilie regno universis et singulis reverendissimis abbatibus, preoribus, prepositis, diaconis, archidiaconis, scolasticis, cantoribus, thesaurariis, sacristis tam cathedralium quam collegiatarum, ecclesiarum canonicis parrochialiumque rectoribus, plebanis, viceplebanis, curatis et non curatis ceterisque presbiteris, clericis, notariis ac tabbellionibus publicis et demum universis et singulis officialibus spiritualibus totius regni eiusdem, maioribus et minoribus, presentibus et futuris, cui vel quibus presentes presentate fuerint, oratoribus, regiis devotis. Fuerunt nobis exhibite et presentate quedam apostolice letere omniqua decet sollemnitate expedite sigilloque cereo in capsula [...] impendenti munite, quarum tenor talis est, videlicet

Octavianus Raggius prothonotarius apostolicus utriusque signature sanctissimi domini nostri pape, referendarius nec non causarum curie camere apostolice generalis auditor romaneque curie iudex ordinarius sententiarum quoque et censorarius tam in eadem romana curia quam extra eam latarum ac literarum apostolicarum quarumcumque universalis et [...] executor ab eodem sanctissimo specialiter electus et deputatus universis et singulis reverendis dominis abbatibus, preoribus, prepositis, diaconis, archidiaconis, scolasticis, cantoribus, thesaurariis, sacristis tam cathedralium quam collegiatarum, ecclesiarum canonicis parrochialiumque rectoribus, plebanis, viceplebanis, curatis et non curatis ceterisque presbiteris, clericis, notariis ac tabbellionibus publicis qualitercumque illique vel illis ad quem sed ad quos presentes nostre litere pervenerint salutem. In domino et nostris huiusmodi imo verius apostolicis firmiter obedire mandatis noveritis coram nobis pro parte et ad instantiam illustrissimi et excellentissimi domini don Aloysii de Moncada Aragon, moderni principis Paternionis et ducis Montis Alti et Bisbone principalis comparetum expositumque fuisse quod, vacante per obitum quondam Philippi alias Ioannis Philippi Mastrolymon de mense ianuarii proximi preteriti seu alio veniori tempore parrochiali ecclesia archipresbiteratu nuncupato in ecclesia oppidi civitatis nuncupate de Caltanissetta, diocesis agrigentine, de iure patronatus laicorum illustrium videlicet ipsius illustrissimi excellentissimi domini don Aloysii, moderni principis Paternionis et ducis Montis Alti et Bisbone, tamquam comitis preditti oppidi de Caltanissetta in curia presidentis, propterea ipsum excellentissimum dominum principem, ducem et comitem patronum obtinuisse a sanctissimo domino nostro domino Urbano papa ottavo tempus quatuor mensium sibi a iure prefixorum ad presentandum prorogari ad alios quatuor menses per duas prorogationes destinatas duorum mensium pro qualibet, pro ut in literis apostolicis sub plumbo de novo expeditis huiusmodi sub tenore videlicet

Urbanus episcopus, servus servorum Dei, dilecto filio Aloysio de Aragona Moncata et Lacerda, principi Paternionis et Caltanixette comiti salutem et apostolicam benedictionem. Nobilitas generis vite ac morum honestas aliaque laudabilia probitatis et virtutum meriti super quibus apud nos fide digno commendatis testimonio nos inducunt ut te spectabilibus favoribus et gratiis prosequamur exhibita si quidem nobis nuper pro parte tua petitio continebat quod cum parrochialis ecclesia archipresbiteratus nuncupati de Caltanissetta, agrigentine diocesis, que sicut accepimus de iure patronatus laicorum nobilium illustrium videlicet tui ex fundatione et dotatione existit per obitum quondam Philippi Mastrolymone ipsius ecclesie dum viveret rectoris archipresbiteri nuncupati extra romanam curiam defuncti vacet ad presens et tu ad illam sic vacantem personam idoneam nondum presentaveris minusque infra tempus quatuor mensium patronis laicus ad presentandum a iure prefixum facere posse speris pro parte tua, nobis fuit humiliter supplicatum quatenus tibi in premissis opportune providere de benignitate apostolica dignaremur. Nos igitur te, premissorum meritorum tuorum intuitu gratioso favore prosequi volentes et a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et penis si quibus quomodolibet innodati existens ad effectum presentium dum taxat consequendum harum serie absolventes et absolutum fore [...] in hac parte supplicationibus inclinati quatuor menses predittos infra quos ut asseris adhuc existis ad alios duos menses tantum a fine dittorum quatuor mensium computandos, quibus durantibus tu personam idoneam ad dittam ecclesiam, ut prefertur, vacantem presentare libere et licite possis in omnibus et per omnia perinde ac si infra dittos quatuor menses adhuc tunc existeris apostolica auctoritate tenore presentium prorogamus, extendimus et ampliamus ac irritum et decernimus si secus super his a quoquam quavis auctoritate scienter vel ignoranter contigerit attentari, non obstantibus constitutionibus et ordinationibus apostolicis ceterisque contrariis quibuscumque per presentem autem non intendimus dittum ius patronatus in aliquo approbare nullo ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostre absoluptionis, prorogationis, extensionis, ampliacionis et decreti infringere vel ei ausu temerario contrahere. Si quis autem hoc attentare presumpserit indignationem omnipotentis Dei ac beatorum Petri et Pauli apostolorum eius se noverit incursum. Date Rome apud Sanctum Petrum, anno incarnationis Dominice millesimo sexcentesimo trigesimo nono, decimo septimo kalendas maii, pontificatus nostri anno sexto decimo. Locus plumbi. [omissis]

Urbanus episcopus, servus servorum Dei dilecto filio Aloysio de Aragona Moncata et Lacerda, principi Paternionis et Caltanixette comiti salutem et apostolicam benedictionem. Nobilitas generis vite ac morum honestas aliaque laudabilia probitatis et virtutum meriti super quibus apud nos fide digno commendatis testimonio nos inducunt ut te spectabilibus favoribus et gratiis prosequamur. Alias nobis pro parte tua exposito quod parrochiali ecclesia archipresbiteratu nuncupata oppidi Caltanixette agrigentine diocesis que sicut accepimus de iure patronatus laicorum nobilium et illustrium videlicet tui ex fundatione et dotatione existit,

tunc per obitum quondam Philippi Mastrosymone ipsius ecclesie dum viveret rectoris archipresbiteri nuncupati extra romanam curiam defuncti vacante, tu personam idoneam ad dittam ecclesiam ut prefertur vacantem nondum presentaveris minusque infra tempus quatuor mensium patronis laicus ad presentandum a iure prefixum id facere posse sperabas pro parte tua nobis fuit humiliter supplicatum quatenus tibi in premissis opportune providere de benignitate apostolica dignaremur. Nos huiusmodi supplicationibus inclinati quatuor menses predictos infra quos, ut asserebas, adhuc tunc existebas ad alios duos menses a fine preditorum quatuor mensium computandos, infra quo tu personam idoneam ad dittam ecclesiam ut prefertur vacantem presentare libere et licite posses apostolica auctoritate per alias nostras literas prorogavimus, extendimus et ampliavimus pro ut in dittis literis plenius continetur. Cum autem sicut exhibita nobis nuper pro parte tua petitio continebat tu nonnullis forsitan de causis predictis personam idoneam ad dittam ecclesiam ut prefertur vacantem nondum presentaveris minusque infra tempus duorum mensium ut prefertur prorogatorum id facere posse speres, pro parte tua de novo nobis humiliter supplicatum quatenus tibi in premissis opportune providere de benignitate apostolica dignaremur. Nos igitur te premissorum meritorum tuorum intuitu amplioris gratie favore prosequi volentes teque a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interditi aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et penis si quibus quomodolibet innodati existentibus ad effectum presentium dum taxat consequendum harum serie absolventes posterioribus supplicationibus huiusmodi inclinati duos menses tantum ac sine spe ulterioris prorogationis a fine premoditorum duorum mensium computandos, infra quos tu personam idoneam ad dittam ecclesiam ut prefertur vacantem presentare libere et licite valeas in omnibus et per omnia perinde ac si infra dittos quatuor menses adhuc tunc existens dicta auctoritate tenore presentium prorogamus, extendimus et ampliamus ac irritum et inane decernimus si secus super his a quoquam quavis auctoritate scienter vel ignoranter contigerit attentari, non obstantibus constitutionibus et ordinationibus apostolicis ceterisque contrariis quibuscumque per presentem autem non intendimus dictum ius patronatus in aliquo approbare nullo ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostre absolutionis prorogationis, extensionis, ampliationis et decreti infringere vel ei ausu temerario contrahere si quis autem hoc attentare presumpserit indignationem omnipotentis Dei ac beatorum Petri et Pauli apostolorum eius se noverit incursurum. Date Rome apud Sanctam Mariam Maiorem, anno incarnationis Dominice millesimo sexcentesimo trigesimo nono, quinto idus iunii, pontificatus nostri anno sexto decimo. Locus plumbi. [omissis]

Et intra dictum tempus dictarum prorogationum pro parte dicti domini ducis comitis patroni fuisse presentatam personam in dicto archipresbiteratu per santissimum dominicum nostrum instituendam, pro ut ex fide ditte presentationis manu publici [...] confecta tenoris sequentis, videlicet

Fidem facio per presentes ego reverende camere apostolice notarius publicus infrascriptus qualiter die vigesima septima mensis augusti 1639 illustrissimus et excellentissimus dominus aloysius de Moncada Aragona et Lacerda, principis de Paternò et dux Montis Alti et Bisbone, cui de iure patronatus laicorum ius presentandi et nominandi in rectorem dum pro tempore vacet archipresbiterum parochialis ecclesie oppidi de Caltanixetta, agrigentine diocesis, spectat et pertinet, ad presens vacantem per obitum condam Philippi Mastrosymon defuncti, dum vixit illius ultimi possessoris, sponte et cetera, omni meliori modo et cetera, nominavit et presentavit ac nominat et presentat sanctissimo domino nostro Urbano papa octavo eiusque illustrissimo et reverendissimo domino datario sive altri persone ad id facultatem et potestatem habenti reverendum dominum Hieronimum La Mammana, presbiterum dicti oppidi de Caltanixetta, absentem et cetera, me et cetera, in archipresbiterum predictum, ad effectum ut de dicto archipresbiteratu idem dominus Hieronymus apostolica auctoritate vel alios canonice provideatur non solum predicto sed et aomni alio meliori modo et cetera, et sic tatis et cetera iuravit quibus et cetera, et alios pro ut latius in attis mei et cetera, ad quem et cetera, in quorum et cetera. Datum Rome in Camera apostolica hac die 29 septembris. Ita est don Sebastiano Martello reverende Camere apostolice notario, Romulus Mazzarellus connotarius.

Et licet reverendissimus episcopus agrigentinus non potuerit neque debuerit aliud quicquam attentare in preiudicium dicti domini ducis et suorum iurium, nichilominus ad aures dicti domini ducis devenisse dictum reverendissimum dominum episcopum fortasseque alios in exequutione presentium nominandos et cognominandos iactasse et iactare velle apponere edita et procedere ad concursum pro institutione et collatione dicti archipresbiteratus tamquam de libero ac alia facere in preiudicium domini ducis patroni, proinde fuisse ad nos recursum habitum et postulatum quatenus sibi in premissis de opportuno iuris remedio providere. Dignaremur nos igitur Octavianus Raggius, auditor prefatus, attendentes requisitionem huiusmodi fore iuxta ractionique consonam quodque iuxta patenti non est denegandus assensus nobis omnibus et singulis predictis et cuilibet vestrum in solidum tenore presentium committimus et [...] sante obedientie mandamus quatenus statim visis et receptis presentibus et post quam presentium vigore fueritis requisiti seu aliquis vestrum fuerit requisitus moneatis et requeatis pro ut nos requirimus et monemus per presentes dictum reverendissimum dominum episcopum agrigentinum eiusque reverendissimum dominum vicarium generalem omnesque alios in exequutione presentium nominandos et cognominandos quatenus infra sex dierum spatium quorum duos pro primo, duos pro secundo et reliquos duos dies pro tertio et peremptorio termino ac canonica monitione assignetis pro ut nos assignamus eisdem sub mille ducatorum auri locis piis arbitrio nostro applicandorum et [...] mandati exequutivi ac in iuris subsidium suspensionis a divinis [...] dicti ecclesiastici et ingressus ecclesie et respective excommunicationis aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et penis debeant et ipsorum quilibet debeat ab

affixione edittorum et concursu pro institutione et collatione preditta omnibusque aliis molestationibus, perturbationibus ac impedimentis dicto excellentissimo domino duci patrono in et super premissis et illorum causa et occasione quomodocumque et qualitercumque illatis, datis, factis et prestitis aut [...] comminatis dandisque et inferendis in futurum cessasse, recessisse, destituisse et abstinuisset nullumque omnino dannum sive molestiam intulisse sibi perpetuum silentium inposuisse. Et si quid pretendunt aut aliquis eorum pretendit id totum coram nobis deduxisse [...], desisti, abstineri seque ad hec et alia omnia in processu cause et causarum huiusmodi tam principaliter quam incidenter concessum separatim et in solidum ante et post litem contestatam deducendo supra dittas et alias ob causas et raciones si et cum opus fuerit deducendas et obstendendas omnibus viis iuris et facti remediis necessariis et opportunis adstringi [...] cogi et compelli et mandatum quodcumque de super necessarium et opportunum decerni et relaxari iusque et iustitiam fieri et administrari atque omne ius omneque remedium ditto domino principi duci et patrono utilius et expeditius deduci beneficiumque iuris et nobile officium iudicis implorari premissaque et alia omnia de super necessaria et opportuna sic et alias omni meliori modo fieri et interponi [...] et audivisse expensasque [...] et presentibus omnino paruisse et obedivisse. Et insuper inhibeat et inhiendo expresse precipiatis et mandatis pro ut nos inhiemus, precipimus et mandamus per presentes eisdem [...] et monendis et presertim supra ditto reverendissimo domino episcopo agrigentino eiusque reverendo domino vicario generali ac aliis in executione presentium nominandis et cognominandis ne visis et receptis presentibus sub iam dittis sententiis, censuriis et penis audeant seu presumant nec eorum aliquis audeat seu presumat dittum excellentissimum dominum principem ducem et patronum de et super premissis quomodolibet molestare, vexare, inquietare, perturbare et impedire minusque ad ulteriora in affixione edittorum et concursu predicto procedere nec aliud quicquam attentare seu innovare per sese alium seu alios sub quovis pretexto, ingenio, titulo, causa et quesito colore, quod si secus fattum fuerit ultra penarum predictarum incursus ad quam et alios ad graviora iuris et facti remedia procedemus, id etiam totum revocabimus et in pristinum statum reduci curabimus iustitia mediante [omissis]. Datum Rome ex edibus nostris anno a Nativitate domini nostri Iesu Christi millesimo sexcentesimo trigesimo nono, indictione septima, die vero vigesima quarta septembris, pontificatus autem eiusdem sanctissimi domini nostri domini Urbani divina providentia pape octavi anno [...] decimo septimo [omissis]. Presentata Panormi die XI^o octobris 1639 et mandavit sua eminentia quod spectabilis regius consiliarius fisci patronus Tribunalis Regii Patrimonii referat [...].

Eodem facta relatione S.E. providit et mandat quod idem spectabilis consiliarius fisci patronus supercessoriis concedendis debite provideat [omissis]. Fuit datus terminus dierum quatuor reverendissimo domino Francisco Trayna episcopo agrigentino ad dicendum et allegandum quidquid voluerit adversus exequatorias concedendas preinsertarum apostolicarum literarum sub die 15 novembris 8^e indictionis 1639. Et tandem fuit supplicatum ex parte Ioannis Francisci de Noto, procuratoris illustris principis Paternionis, ducis Montis Alti, ditto spectabili fisci patrono per eius duplicacionem tenoris sequentis, videlicet

Multum spectabili domine don Iacobi Corsetto, advocatus fiscalis Tribunalis Magne Regie Curie et Regii Patrimonii dignissime, pro parte Ioannis Francisci de Noto, procuratoris excellentissimi domini principis Paternionis, ducis Montis Alti etc., exponitur dominationis vestre multum spectabili quod, cum dittus excellentissimus princeps et sui antecessores, ab antiquo tempore de quo non est memoria hominis in contrarium steterint in possessione presentandi et nominandi dignitatem archipresbiteratus in Maiori Ecclesia civitatis Caltanixecte et quia, his mensibus preteritis, mortuus et defunctus fuit condam don Philippus Mastrosimone, archipresbiter dicte civitatis, nominatus et presentatus ab ipso excellentissimo signore, habente ius patronatum et ius presentandi spectante ditto nominatione et presentatione ad eum non valens aliquibus ex causis nominare et presentare infra quatrimestre archipresbiterum predictum, iuxta dispositionem sacrorum canonum et sacri concilii tridentini, obtinuit a Santa Sede Apostolica tempus et dilationem ad faciendam nominationem et presentationem predictam mensium quatuor per duos bullas seu rescripta apostolica, date Rome diebus etc.; et quia reverendissimus episcopus agrigentinus, uti inimicus dicti excellentissimi principis ita declaratus, ab ipsa Sancta Sede Apostolica pretendebat, pro ut pretendet, inquietare et perturbare dictum excellentissimum principem in possessione iuris patronatus predicti, ipse excellentissimus princeps habuit recursum ad dictam sedem apostolicam et obtinuit literas sive bullas apostolicas ab Octaviano Roggio, auditore camere, in quibus sunt inserte et incluse dicte due bulle seu rescripta apostolica prorogationis predictae et ultra dictus auditor camere monuit et monet dictum reverendissimum episcopum quatenus non perturbet dictum excellentissimum principem in possessione qua habet in ditto iure patronatus et, si aliquid forte pretenderet, comparere debere Rome in iudicio legitime coram ipso auditore et pro ut per dictas literas seu bullas apostolicas, date Rome die 24 septembris 1639, ad quas relatio habeatur; de quibusquidem literis seu bullis volens exponens ipse, nominibus iam dictis, exequatorias obtinere de ordine et mandato dominationis vestre multum spectabilis iniungere fecit dicto reverendissimo episcopo quatenus infra certum terminum dicere et allegare debuisset quiquidem forte pretendebat adversus predictas exequatorias concedendas, cum plures atque pluries coram dominatione vestra multum spectabile comparitum fuisset ex parte dicti reverendissimi episcopi assertum est quod in hac causa sit pre[...] in regno minime potest extrahi in preiudicium regie iurisdictionis et Monarchie et volens esponens ipse dittis nominibus omnino exequatorias obtinere, ad tollendos partis adverse vanissimas assertiones, contentus fuit et est ac contentatus sibi quod ditte supracalendate littere seu bulle apostolice executioni mandatur et de eis exequatorie concedentur, pro modo quo ad dittas duas bullas seu rescripta apostolica prorogationis termini ad

presentandum tantum et dum taxat supplicat propterea exponens ipse nominibus iam ditis dominationem vestram multum spectabilem dignetur mandare quod ditte supracalendate litere seu bulle apostolice exequantur et de illis exequatorie concedantur quatenus concernunt prorogationis termini ad faciendam nominationem et presentationem diti archipresbiteratus, pro modo tantum et dum taxat, salvis iuribus utrique parti quo ad reliqua unde ut in futurum appareat fatta est presens supplicatio, hodie die [...] ianuarii 8° inditionis 1640. De mandato spectabilis de Corsetto, iudicis delegati in causa, citato Francisco Ferraro procuratore etc. [omissis].

Fuit sub die 7 presentis mensis februarii fatta alia supplicatio in contrarium et tandem servatis servandis fuit per dittum spectabilem de Corsetto fisci patronum interloquutum tenoris sequentis

Die 9 februarii 8° inditionis 1640. De fatto Ioannis Francisci de Noto, procuratoris excellentissimi domini principis Paternionis, ducis Montis Alti etc., petentis contra reverendissimum episcopum agrigentinum quod litere seu bulle apostolice ad instantiam dicti excellentissimi principis date Rome die 24 septembris 8° inditionis 1639 proxime preterite exequantur et de illis exequatorie concedantur quatenus concernunt prorogationes termini ad faciendam nominationem et presentationem benefitii archipresbiteratus civitatis Caltanixette de iure patronatus diti excellentissimi principis, pro modo tantum et dum taxat, salvis iuribus utrique parti quo ad reliqua iuribus, ractionibus et causis in supplicatione ipsius de Noto nominibus iam ditis Panormi die 31 ianuarii 1640 proximi preteriti adductis et aliis in voce allegatis frivolis in contraria supplicatione presentata ad instantiam don Antonii Reytano die 7° presentis mensis februarii et aliis in voce allegatis in aliquo non obstantibus et hoc per spectabilem de Corsetto advocatum fiscalem Tribunalis Magne Regie Curie et Regii Patrimonii relegatum in causa comminatis supplicationibus utriusque partis concedantur exequatorie, pro modo quo ad prorogationes iuris presentandi tantum, salvis iuribus utrique parti in iuditiis pendentibus, expensis hic inde compensatis, don Vincentius Gentili pro magistro notario.

Et volentes nos [...] apostolicis literis conformes reddere, stante forma preinserte interloquutorie, providimus et ita harum serie vos monemus actenteque hortamur quatenus preinsertas apostolicas literas omniaque et singula in eis contenta exequamini, compleatis et observetis ac per quos decet exequi, compleri et inviolabiliter observari faciatis ad unguem iuxta earum seriem, continentiam et tenorem pleniorum ac de verbo ad verbum et a prima linea usque ad ultimam, quo ad prorogationes iuris presentandi tantum pro modo, salvis iuribus utrique parti in iuditiis pendentibus, iuxta formam ditte preinserte interloquutorie, iuribus tamen preheminentiis et iurisdictionibus regiis, Regie Curie Regieque Monarchie et alterius cuiuscumque semper salvis et illatis permanentibus et non aliter nec alio modo et non secus agatis agere permittatis ratione aliqua sive causa pro quanto gratia regia vobis cara est. Date Panormi, die X februarii 1640.

Don Franciscus de Mello.

Doc. 72 - Asp, Am, b. 3489, cc. 31r-32v.

Lettera della conferenza di archiprete di Caltanissetta in persona di don Geronimo Mammana, 12 giugno 1640.

Philippus et cetera.

Vicereus et generalis capitaneus in hoc Sicilia regno reverendissimo vicario reverendissimi archiepiscopi Montis Regalis in spiritualibus, generali oratori regio devoto, fuerunt nobis exhibite et presentate quedam apostolice litere omniaque decet sollemnitate expedite siggilloque plumbeo impendenti munite, quarum tenor talis est, videlicet

Urbanus episcopus servus servorum Dei dilecto filio vicario venerabilis fratris nostri archiepiscopi Montis Regalis in spiritualibus generali salutem et apostolicam benedictionem. Vite ac morum honestas aliaque laudabilia probitatis et virtutum merita super quibus dilectus filius Hieronimus Mammana, presbiter agrigentini diocesis, apud nos fide digno commendatur testimonio nos inducunt ut sibi redamur ad gratiam liberalem cum itaque sicut accepimus parrochialis ecclesia archipresbiteratus nuncupata terre de Caltanixetta diette diocesis que sicut accepimus de iure patronatus laicorum nobilium et illustrium videlicet dilecti filii nobilis viri Aloisii de Moncada Aragona et Lacerda, principis Paternionis et Caltanixette comitis ex fundatione vel dotatione existit et quam quondam Ioannis Philippus Mastrisimonis ipsius ecclesie rector archipresbiter nuncupatus dum viveret obtinebat per obitum diti Ioannis Philippi qui extra romanam lineam diem clausit extremum vacaverit et vacet, ad presens nos volentes eundem Hieronimum asserentem se ex ditte terra tuendum existere ad dittam ecclesiam ut prefertur vacantem a ditto Aloisio moderno unico illius patrono infra legitimum tempus presentatum fuisse premissorum meritorum suorum intuitu, favore prosequi gratioso ipsumque Hieronimum a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interditi aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et penis si quibus quomodolibet innodatus existit, ad effectum presentium dum taxat consequendum harum serie absolventes et absolutum fore censentes discretioni tue, attentis gravibus inimicitiis inter venerabilem fratrem nostrum episcopum agrigentinum et prefatum Aloisium vegetibus et quod venerabilis frater noster archiepiscopus Montis Regalis ordinarius vicinior existat, ut dicitur Hieronimus etiam asserit, per apostolica scripta mandamus quatenus, verificato prius coram te, fili vicarie, ditto iure patronatus ex fundatione vel dotatione huiusmodi etiam vocato dilecto filio procuratori fiscali mense episcopalis agrigentine quo ad verificationem huiusmodi si per

diligentem examinationem perite adhibitis examinadoribus ad hoc a Concilio tridentino designatis si isti sint uti esse debent in sinodo diocesana deputati sin autem absque illis faciendam dittum Hieronimum ad hoc idoneum esse repertum, super quo tuam conscientiam oneramus ecclesiam predictam ac eius et illi forsann annexorum fruttus, redditus et proventus centum et quinquaginta, una vero cum insertis tricentorum ducatorum auri de camera, secundum communem extimationem, valorem annum ut dittus Hieronimus etiam asserit non excedunt, sive ut prefertur sive alias quovis modo aut ex alterius cuiuscumque persona seu per liberam resignationem ditti Ioannis Philippi vel cuiusvis alterius de illa extra dittam curiam etiam coram notario publico et testibus sponte fattam aut constitutionem que incipit execrabilis vel assertionem alterius benefitii ecclesiastici ordinaria autoritate collati vacet etiam si tanto tempore vacaverit quod eius collatio iusta lateranensis statuta concilii ad sedem apostolicam legitime devoluta ipsaque ecclesia dispositioni apostolice specialiter reservata existat et super ea inter aliquos his causis statum presentibus haberi volumus pro expresso pendeat indecisa, dummodo tempore dato persentium non sit in ea alicui specialiter ius quesitum cum annexis huiusmodi ac omnibus iuribus et pertinentiis suis eidem Hieronimo autoritate nostra conferas et assignes inducens per te vel alium seu alios eundem Hieronimum vel procuratorem suum eius nomine in corporalem possessionem ecclesie ac annexorum iuriumque et pertinentiarum prefatarum ac defendens in dittum a moto exinde quolibet illicito detentore ac faciens Hieronimo de ditte ecclesie ac annexorum eorumdem fruttibus, redditibus, proventibus, iuribus et obventionibus universis integre responderi contradictores autoritate nostra [...] appellatione postposita compescendo, non obstantibus pie memorie Bonifatii pape ottavi etiam predecessoris nostri et aliis apostolicis constitutionibus contrariis quibuscumque aut si aliqui super provisionibus sibi faciendis de huiusmodi vel aliis benefitiis ecclesiasticis in illis partibus speciales vel generales ditte sedis aut legatorum eius literas impetrarent etiam si per eas adhibitionem, reservationem et decretum vel alios quomodolibet sit processum quibus omnibus dittum Hieronimum in assequutione ditte ecclesie volumus anteferri sed nullum per hoc eis quo ad assequutionem beneficiorum aliorum preiudicium generari seu si pro tempore existenti episcopo agrigentino vel quibusvis aliis communiter aut divisim ab eadem sit sede indultum quod ad receptionem vel provisionem alicuius minime teneantur et ad id compelli aut quod interdici, suspendi vel excommunicari non possint quodque de huiusmodi vel aliis benefitiis ecclesiasticis ad eorum collationem, provisionem, presentationem seu quamvis aliam dispositionem coniunctim vel separatim spectantibus nulli valeat provideri per literas apostolicas non facientes plenam et expressam ac de verbo ad verbum de indulto huiusmodi mentionem et qualibet alia ditte sedis indulgentia generali vel speciali cuiuscumque tenoris existat per quam presentibus non expressam vel totaliter non insertam effectus earum impediri valeat quomodolibet vel deferri et de qua cuiusque toto tenore habenda sit in nostris literis mentio specialis. Non enim si dittum Hieronimum ad hoc repertus fuerit idoneus ut prefertur ex nunc pro inde irritum decernimus et inane si secus super his a quoquam quavis autoritate scienter vel ignoranter attentari contigerit ac si die data earumdem presentium ditto Hieronimo ad hoc reperto idoneo de ditte ecclesia cum interpositione decreti huiusmodi mandavissemus provideretur. Date Rome, apud Sanctum Petrum, anno incarnationis Dominice millesimo sexcentesimo trigesimo nono, quarta indictione, idi decembris, pontificatus nostri anno decimo septimo, presentata Panormi die XI^o iunii 1640.

Et mandat Sua Excellentia quod spectabilis regius consiliarius fisci patronus Regii Patrimonii referat. Marcus Antonius Revalora secretarius.

Eodem fatta relatione predicta, Sua Excellentia providet et mandat quod fiant exequutorie. Don Marius fisci patronus.

Et volentes nos ut equum est apostolicis literis conformes reddere, providimus et ita harum serie vos monemus attenteque hortamur quatenus preinsertas apostolicas literas omniaque et singula in eis contenta exequamini, completis et observatis ac per quos decet exequi, compleri et inviolabiliter observari faciatis ad unguem iusta earum seriem, continentiam et tenorem pleniorum ac de verbo ad verbum et a prima linea usque ad ultimam, iuribus tamen, preheminentiis et iurisdictionibus regiis, Regie Curie Regieque Monarchie et alterius cuiuscumque semper salvis et illesis, permanentibus et non aliter nec alio modo et non secus agatis agere permittatis ratione aliqua sive causa pro quanto gratia regia vobis cara est. Date Panormi, die 12 iunii 1640.

Don Franciscus de Mello.

Doc. 73 - Ascl, As, Ci, b. 82, c. 109r.

Giurati di Caltanissetta per il nuovo repartimento dell'enumeratione dell'anime. Palermo, 18 dicembre 1640.

Philippus etc. Regiis fidelibus dilectis. Per il repartimento fatto in executione dell'ultima enumeratione dell'anime e facultà di questo fidelissimo regno, cotesta università viene repartita di pagar ogn'anno in tre equali tandi, cioè primo di gennaro, primo di maggio e primo di settembre, onze 1742.7.10 per li infrascritti donativi spettanti alla Regia Corte e Deputatione del Regno, videlicet

Alla Regia Corte per ogni tanda:

Ordinario

onze 54.28.8

Galere	onze 54.28.8
Fabbriche	onze 18.9.9
Palazzi	onze 7.9.16
Macina	onze 157.17.15
Cavallaria	onze 43.28.14
Preceptori	onze 3.29.2
Alla Deputatione del Regno per ogni tanda:	
Per il donativo di scuti 300v	onze 220.23.9
Ponti	onze 8.23.15
Torri	onze 10.29.14
Regenti	onze 3.3.19

Perciò vi ordinamo che, conforme l'ordini che teneti tanto per via del Tribunale del Patrimonio per li donativi spettanti alla Regia Corte quanto li nostri per via della Deputatione del Regno per li donativi che ad essa Deputatione spettano, debbiati quelli pagare e depositare nelle tavole di Palermo o Messina, conforme per il passato havete quelli pagato e depositato, incominciando a far il primo pagamento secondo il suddetto repartimento dal primo di gennaio proximo da venire, non si liberando in modo alcuno di quello deve questa università alla Regia Corte e Deputatione del Regno per causa delli suddetti donativi maturati per tutta la tanda di settembre proximo passato, ma quelli doverà puntualmente pagare e trovar forma di egualar l'introjto con l'exitto, conforme per altre nostre lettere vi si ha ordinato e, perché conviene al servizio di sua maestà che di qua innanzi l'introjti che questa università manderà a pagare per li donativi spettanti alla Deputatione del Regno tanto per li tandi correnti quanto per quelli di attressato se possano applicare con prestezza a quello disponderà la Deputatione, per le presenti s'ordina alli giurati presenti e futuri e a tutti e qualsivoglia gabelloti di questa università che detti introjti con loro lettere li habbiano di mandare in potere del Rationale della istessa Deputatione don Francesco Celestri, il quale ne doverà dar conto particolare alla Deputatione del Regno o al deputato Priolo e questo sotto pena di pagar de proprio li giurati e gabbelloti quella somma che si retroverà esser stata mandata in potere di altre persone e il presente ordine si registri alla corte delli giurati e il mastro notaro nella mutatione d'ogni sedia lo debbia notificare alli agiurati che entreranno in Officio. Et perché si manda correro a posta lo spedirete subito, al quale paghirete ... per la rata della reggione del suo viaggio, conforme la tassa del correro maggiore, facendoli fede della ricevuta delle presenti per servizio di sua maestà. Date Panormi die 18 decembris 9^o inditionis 1640.

Il vescovo di Cefalù.
 Il duca di Terranova deputato.
 Il marchese della Rocca deputato.
 Don Lorenzo Ventimiglia deputato.
 Don Simone Rao deputato.
 Don Gioseppi del Bosco e Aragona deputato.
 Il prencipe di Baucina deputato.
 Don Alonso de Agras deputato.
 Don Ascanio Ansalone deputato.

Doc. 74 - Ascl, As, Ci, b. 82, cc. 128r-130r.

Istruzioni del duca di Montalto in merito all'ufficio di proconservatore. Caltanissetta, 2 ottobre 1641.

Consiste l'ufficio di proconservatore non solo a far che si mantenghano tutte quelle cose che sonno stabilite per beneficio della città, a difenderla contro quelli che le potessero cagionar rovina et danno, facendo diligenze necessarie innante qualsivoglia corte et ufficiale, per la difesa di qualsivoglia lite della città, tante volte quante sarrà bisogno, e principalmente una delle cose più importante che spetta all'ufficio suo è d'have particular cura alla difesa delli privilegii, consuetudini et osservanse della preditta città, come conviene che nelli bisogni siano difensati. Per ciò ordinamo che quando per noi o per altri qualsivoglia ufficiali s'ordinasse cosa che fosse contro li privilegii, consuetudine et osservanse della città preditta il ditto proconservatore, senza sparagnar fatica né tempo, conforme all'obbligo che tiene, debia comparire inanti a noi o alla nostra Corte et ufficiale per la difesa loro e questo tanto maggiormente si deve fare quanto che il desiderio nostro è stato et è che detti privilegii, osservanse et consuetudine siano difensati et mantenuti per il beneficio universale di detti citatini.

Deposto l'ufficio li giurati presenti e che pro tempore saranno non havendo amministrato l'ufficio loro, il che non si può credere per essere sempre anteposti al ditto ufficio personi benemeriti, zelanti del servizio di nostro Signore Dio et del beneficio publico, debbia prosequirli a sindacato, fondando la sua intentione supra il libro dell'atti che detti giurati son soliti fare in potere del mastro notaro delli giurati e così parimente sopra li libri dell'amministrazione loro, tutti li mandati che per qualsivoglia pagamento havessero fatto et debia pigliarla sopra la scrittura dell'ufficio.

Se detti giurati e thesorero et altri qualsivoglia ufficiali e ministri non havessiro osservato qual che per le nostre lettere et ordinatione da noi fatte si contiene, debbia prosequirli e farli condannare a tutte le pene per questi ordinationi si dispone.

Ogni mese sia obligato avisare in scriptis e darci ragione della maniera che va l'exigenza delli debiti della città e dell'altre occorrense della città, dandosi da noi alcuni ordini per qualsivoglia persona per qualsivoglia debito, sia obligato insieme con il thesoriero venire da noi a rapresentarci le ragioni della città, le quale non debbia mai exequire detti ordini che prima non siano intesi detti proconservatori e thesorero e quella determinatione che sarrà da noi presa, quella exquiranno.

Al quale proconservatore se li paghirà il salario conforme si pagha ad uno delli giurati di ditta terra, dell'introiti di detta università, con li quali si paghano l'altri giurati di fermo.

Item debbia haver particular carico il ditto proconservatore di firmare tutti li mandati di expensione che si faranno per li giurati, essendo prima riconosciuti li causi per ditto proconservatore et, essendo necessarii et debiti, si debia firmare con il suo bene stat all'incontro della firma delli giurati e, non essendo la ditta expensione legitima né per cause urgenti e necessarii spettanti al beneficio publico, talhora possa recusare di firmare li detti mandati et renderni la causa a noi, essendo presenti in questa città o essendo assente, per le sue lettere giustificare le sue contradictioni e cause, per le quali si moverà a non volere firmare detti mandati.

Item che li detti thesoriero né gabelloti debbiano pro summa pagare mandato d'ordine delli giurati per nessuna somma benché minima, senza che fossero firmati li detti mandati con il bene stat del ditto proconservatore, sotto pena di non esserli atti boni né passati alli conti et il ditto proconservatore non permetta che si facci pagamento di mandati et expansioni per mano di gabelloti, ma che tutto il denaro dell'università persequi in potere del thesorero, eccettuati li prestiti che teneranno in carico per conto di donativi e tandi regii, le quale vadano conforme alla loro obligatione.

Item il ditto proconservatore non permetta che si facci expensione né si paghi mandato, con tutto che sia firmato per la maggior parte delli giurati e de ditto proconservatore, che prima non sia registrato e notato per il libro del detemptore né il thesoriero possa ricever mandato senza la firma di mano del detemptore, che si faccia fede essere registrato né il thesoriero fare pagamento senza la cautela in pede del pagamento, sotto pena di non esserli fatto boni né passati alli conti, facendo tener li libri di conti bilanciati.

Il ditto proconservatore ogni settimana almeno una habia revedere e riconoscere li pisi, misuri delle piazze delle cose comestibili e putabili e, trovandoli in fraudi, farli condannari delli giurati e farli pagare le pene delle controventione e procurare et advertere fare instantia con li giurati né il catapano permettano che si vendano cose comestibile di mala conditione, facendone instantia per farsi vendere boni e di bona qualità et, non havendo remedio delli giurati et catapano, debbia avisare a noi per darsi li ordine conveniente per il publico beneficio.

Debia fare instantia e proteste contra li giurati e thesorero per l'exigenza delli debiti che doveranno li gabelloti della università a farli si possano compiere li pagamenti della Regia Corte et expensione del regno et altre occorrense dell'università.

Item non permetta il ditto proconservatore che si possa fare expensione più delle partite per noi reformati per la nostra riforma a ditte spese.

Il ditto proconservatore debia havere assento nel sedere al banco di giurati in tutti atti publici e privati, appresso l'ultimo giurato e così nel portare l'asta del baldachino et in tutti l'altri occorrense detta università tenghi l'ultimo loco doppo l'ultimo giurato.

Intervenghi il ditto Proconservatore nelli tempi che s'hanno da gabellare le gabelle dell'università e non permetta da fratelli e parenti in stretto grado delli giurati si possano gabellare ditte gabelle, né, in caso che restassiro in cridensaria, si possa comectere la collettura delle gabelle alli parenti delli detti giurati infino al quarto grado de iure civili, né a creati delli detti giurati [sottolineato nel testo; ndr] e thisoreri, ma a persone degne di fede, conforme l'ordinationi per la reforma dell'exponente e modi di gabellare le gabelle dell'università.

In caso d'assentia o infirmità et impedimento, durante l'assentia et impedimento del ditto proconservatore il quale habia e debbia fare atto di suo loco tenente, il quale debia osservare li ditti stabilimenti.

Item il ditto proconservatore debia ogn'anno fari dari li conti alli detti thesoreri e fare saldare li conti et, in caso che restassero, debiate farli pagare in potere del novo thesoriero.

Item si debia prestare idonea plegeria al thesoriero di onze ..., restando sempre la ditta plegeria per cautela dell'università e similmente alli gabelloti.

Item in tutte le compre et obligationi di frumenti, orgi, ogli, formagi, neve et altre cose comestibile e putabile da farsi per conto dell'università, si debiano fare con l'intervento di ditto proconservatore.

Item che debia intervenire all'impositione delli meti, assistendo e procurando il publico beneficio.

Il quale officio sua eccellenza dichiara non essere sugetto a stare a sindacato, bastandole stare alla correzione di sua eccellenza, in caso che non attendesse conforme all'obligatione che teni al suo carrico [...]. Il principe duqua et cetera.

Doc. 75 - Asp, Am, b. 2468, cc. 59r-124v.

Actus Deputationis domini principis Paternionis et ducis Montis Alti, 20 aprile 1642.

Vicerex et generalis capitaneus in hoc Sicilie regno omnibus et singulis officialibus, magnifico et nobilibus regni eiusdem magistro iustitiario, presidentibus regionum tribunalium, magistris rationalibus tribunalis Regii Patrimonii, iudicibus tribunalis Magne Regie Curie, tribunalis Concistorii Sacre Regie Conscientie et causarum delegatarum advocatis quoque et procuratoribus fiscalibus, iudicibus Regie Curie Preture huius felicis urbis Panormi, straticoto et iudicibus nobilis urbis Messane et omnibus et singulis aliis officialibus regni eiusdem maioribus et minoribus, presentibus et futuris et quibusvis vicariis et armorum capitaneis, delegatis et sindicatoribus, algozirriis, commissariis et presertim Regie Curie destinatis et destinandis et ad causas cui vel quibus presentes presentate fuerint fidelibus regis dilectis, salutem. Quia de mandato excellentie sue fuit factus actus tenoris sequentis, videlicet:

Die decimo aprilis decime inditionis 1642. Cum fuerit ad instantiam uid Antonii Signorino, baronis de Caruso, agentis principis Paternionis, supplicatum et obtenta provisio tenoris sequentis, videlicet

Illustrissimo ed eccellentissimo signore, il dottor don Antonino Signorino, barone di Caruso, agente del prencipe di Paternò, dice a vostra eccellenza che l'anno antipassato 1640, essendo detto principe ritornato a questo regno, ritrovò li suoi stati gravati di molti debiti, tanto per censi bullali decorsi, quanto per debiti correnti ed interessi di cambii, parte contratti dalli suoi predecessori e parte da esso prencipe per molte spese fatte nello governo di questo regno e nella morte della principessa sua moglie, onde fu forzato l'esponente supplicare al signor don Francesco de Mellos, antecessore di vostra eccellenza, dal quale ottenne l'atto del tenor seguente:

die 13 iulii octave inditionis 1640. Sub die 15 ianuarii anni proximi preteriti 1639, ad instantiam uid don Antonii Signorino, procuratoris domine Aloisie Moncada, Aragona et La Cerda, principis Paternionis et ducis Monti Alti, presidis et capitanei generalis pro sua Catholica Maestate in hoc regno, fuit supplicatum eidem principi et obtenta provisio tenoris sequentis, videlicet:

illustrissimo ed eccellentissimo signore, il dottor don Antonio Signorino procuratore dice a vostra eccellenza che, avendo il quondam don Antonio di Moncada, padre di vostra eccellenza, refutatoci li suoi stati con riscossione [*recte*: reservatione] di scuti cinquanta mila l'anno, continuando nell'amministrazione di essi come suo procuratore, ultimamente, havendo passato a miglior vita, lasciò detti suoi stati gravati non solo di molti interusurii dovuti a diverse persone sotto gravissimi interessi di cambii [cc. 94r-v: gravati non solo di molti interusurii decorsi dovuti a diversi soggiogatarii, ma anche di debiti correnti dovuti a diverse persone sotto gravissimi interessi etiam di cambii], con l'obligazione di vostra eccellenza, per lo che ha comandato vostra eccellenza che si complisse con li creditori, non solamente con haversi fatto da vostra eccellenza molte obbligazioni, con l'introiti di essi stati, feghi ed altri effetti di sua casa [c. 94v: con l'introiti de suoi stati e beni, ma con vendersi parte delli suoi stati, feghi ed altri effetti di sua casa], restringendosi quanto più è stato possibile, ad effetto di complirsi con ditti suoi creditori, come ci ave andato in parte complendo. Con tutto questo non è stato anco bastante a potersi estinguere il detto debito. Ed avendo dopo sua maestà servitasi di onorarlo di carico di presidente di questo regno di Sicilia, nello quale tre anni sono ha servito sua maestà e sta servendo, è stato pure necessario di fare molte spese, quanto anche per le molte spese sopravvenutele per causa della morte del duca d'Alcalà, li di cui stati al presente restarono pure tanto aggravati che, per insino al presente, non hanno entrati effetti alcuni, anzi è stato necessario litigare in corte di sua maestà e fare grossissime spese moltiplicate e, dopo, per ridurre la signora duchessa vedova in Sicilia, come per mantenimento di essa e sua casa e famiglia, per lo che non è possibile che puoza vostra eccellenza soddisfare prontamente a detti soggiogatarii e creditori, maggiormente per non ritrovarsi più compratori pronti che volessero comprare alcuni altri beni o feghi di detti stati, per complire con detti suoi creditori, alli quali, permettendosi che puozzano causare executioni e destinare commissarii e molestare detti suoi stati e beni, li gabelloti, inquilini e possessori di essi, alli pleggi in solidum obligati con vostra eccellenza e loro beni, sarrìa rovinare affatto il seminerio, in disservizio di Sua Cattolica Maestà e bene publico e delle regie tratte, essendo le terre di vostra eccellenza seminatorie, che producono grandissima quantità di frumento per li tratti di sua maestà, e difficoltare ancora il pagamento e sodisfazione alli medesimi suggiugatarii e creditori, convertendosi l'introiti delli stati e beni in spese di esecuzione, di commissioni ed altri interessi e mettersi vostra eccellenza con maggior strettezza a non poterli più soddisfare. Che perciò l'esponente, forzato per complire con il suo obbligo di rappresentarlo a vostra eccellenza, affinché, così per l'indennità delli medesimi suggiugatarii e creditori, come per mantenimento della casa di vostra eccellenza, si provvede con opportuno rimedio a tutto l'antedetto, ascendendo il debito di vostra eccellenza, tanto per causa di interusurii decorsi e suggiugatarii, quanto ancora di danari presi a cambii e suoi interessi ed altri, alla somma di scudi duicento milia incirca alla presente, con concederle dilazione a pagare per detti soggiogatarii e creditori per loro interusurii decorsi per tutto l'anno prossimo passato infra lo tempo di anni dieci, ogn'anno un

decima parte di detti decorsi per tutto il detto anno sesta indizione prossimo passato; ed in quanto alli creditori correnti di cambii e senza e d'altri qualsivoglia da pagarsi infra l'ispresso spazio di anni dieci, ogn'anno un decima parte di capitale ed interesse, per quelli che tirano interesse non pozzano, in detto tempo di anni dieci, essere molestati vostra eccellenza, né suoi stati e beni, né suoi pleggi in solidum obligati e loro beni, gabelotti, inquilini, detentori, possessori ed altri di detti stati e beni di vostra eccellenza e di detti pleggi in solidum obligati, tanto per causa di detti interusurii decorsi di suggiugazione per tutto l'anno sesta indizione prossimo passato, quanto per causa di qualsivoglia debito, con interessi di cambio corrente, con tutto che si dovessero a chiese, vedove, pupilli, come ad altre persone quanto si voglia privilegiate, con tutto che vi fossero esecuzioni causate, quindene elasse, interlocutorie di reiciantur, primi decreti, interposti o altro qualsivoglia adimplemento, purché non si sia divenuto a secondi decreti ed atti di real possessione, e questo nonostante qualsivoglia ordinazione con suoi termini, pragmatiche, capitoli del regno et non obstante che siano espressate [c. 97v: non siano espressate] le somme, le persone, il tempo e qualità delli debitori, che le avesse vostra eccellenza espressamente rinunciato nelli contratti con giuramento et non obstante che li stessi ed altri debiti, altra volta, si fosse stata concessa altra dilazione e la forma di quella non si avesse osservata, alli quali in tutto s'intenda dispensato de plenitudine potestatis, avendosi fatto lo stesso per alcuni signori del regno. E non volendo vostra eccellenza farlo per se medesimo, per trattarsi di suoi proprii interessi, ancorché questo non potesse et non dovesse impedire per le tante controversie di sopra espressate, resti vostra eccellenza servita di commettere questo negozio ad uno o più consiliarii di sua maestà, che da per loro, senza riferire né comunicare il negozio con vostra eccellenza, ma dispongano e facciano quel decreto che sopra ciò le parerà conveniente, dispensando al negozio, con farli sua debita esecuzione, dandoci vostra eccellenza solamente la commissione con l'auttorità che è necessaria come luogotenente per sua maestà in questo regno, per maggior stabilimento del negotio sudetto, che per quanto alla annualità, che è di grandissima somma di scudi settanta o ottanta mila incirca ogn'anno, si pagherà puntualmente per tutto il mese di ottobre di ogn'anno, incominciando a pagarla nell'ultimo di dicembre dell'anno ottava indizione prossimo futuro, ut Altissimus etc. Panormi, die 15 ianuarii 1639. Tribunal Magne Regie Curie sedis criminalis et civilis conferat et provideat ex commissione super omnibus, cum interventu illustris consultoris, nulla facta relatione excellentie sue. Don Petrus Garofalus, regius locumtenens in officio prothonotarii. Fuit per tribunal Magne Regie Curie sedis criminalis et civilis collato negotio, cum interventu illustris consultoris et cum eodem voto provisum quod, solvendo singulis annis per totum mensem octobris annualitatem censuum subiugationum, inchoando ab octobre proximo futuro solutione annualitatis septime indictionis currentis et sic deinceps pariter, que solvendo in eisdem temporibus interesse annorum mensurandorum ab hodie in anthea super omnibus debitis currentibus, iuxta formam contractuum, ubi vero non fuerit conventum de interesse ad rationem de septem pro centenario cursororum ab hodie itemque depositando quolibet anno in tabula huius urbis, per totum mensem decembris cuiuslibet anni, decimam partem omnium debitorum currentium, una cum decima parte interesse pro eisdemmet debitis currentibus maturatis usque ad presentem diem, iuxta formam contractuum, distribuendo dictam decimam partem per Magnam Curiam sedis civilis simulque facta obligatione seu rathificatione ab illustre don Ignatio Moncada, marchione Sortini, in casu successione illorum debitorum currentium in quibus eius obligatio seu rathificatio non accessisset, non molestetur per annos decem. Don Ferdinandus Esguerras de Roxas, consultor; don Petrus de Gregorio; don Franciscus Antonius Costa; Petrus Morfinus; Antonius Xirrotta; Vincentius de Agrigento; Antonius Mira, promagister notarius.

Et quia, ob discessum dicti principis Paternionis et ducis Montis Alti ab hoc Sicilie regno et morte illustrissime principisse et ducisse de Alcalà, eius uxoris, et ingentes expensas factas in itinere et absentia ab hoc presenti regno, supradicta provisio usque adhuc non hebuit effectum et recursum [c. 101r: recessus] dictus don Aloisius princeps ab hoc regno, agnoscens se esse gravatum multis debitis, ob provisionem supradictam [c. 101r: ob non servatam provisionem supradictam], supplicavit Excellentie Sue ut provisio facta suum sortiatur effectum et, pro maiori facilitate executionis dicte provisionis, constituit in eius procuratorem illustrem don Roccum Potenzano, presidem tribunalis Concistorii Sacre Regie Conscientie, et spectabilem dottor Marcum Antonium de Marchisio, tunc iudicem Magne Regie Curie sedis criminalis, per acta notarii Arcangeli La Mammana Caltanissette die 26 iunii octave inditionis 1640, pro consecutione fiendas 33426.12.2 a personis et debitoribus pro summis correntis et expressatis in dicta procuratione, ad effectum solvendi subiugatariis et creditoribus ipsius principis et cum [c. 101v: eorum] annualitates subiugationum debarum super dictis statibus, etiam annualitates debitas diversis personis pro causa interesse cambiorum et decimam partem decursorum dictarum subiugationum et decimam partem interesse per totum annum 1638, pro ut latius in procuratione ipsa continetur. Propterea, per illustrissimum et excellentissimum don Franciscus de Mellos, comitem Assumar, de consilio Sue Catholice Maiestatis, viceregem et generalem capitaneum in hoc Sicilie regno, annuentem supplicationi predicte et stante licentia concessa per prefatam excellentiam suam dicto illustri de Potenzano et spectabili don Marchisio exercendum dictam procurationem pro ut in actu licentie predicte et aliis ex causis animum prefate excellentie sue digne moventibus, quas hic exprimere non curat vigore presentis actus providet et mandat quod preinserta provisio facta per illustrem consultorem et Magnam Regiam Curiam sedis criminalis et civilis exequatur ad unguem, a prima linea usque ad ultimam, modo et forma pro ut in preinserta provisione ac etiam si facta hodie fuisset, cum hac tamen conditione, quod solvendo videlicet singulis annis annualitatem et subiugationem,

incipiendo solvere et primam annualitatem presentis anni octave inditionis currentis a primo die settembris none inditionis proximi futuri et decimam partem decursorum maturatorum et maturandorum per totum presentem annum octave inditionis ac annum interusurium maturandum ab hodie in anthea super omnibus debitis currentibus, iuxta formam contractuum, ubi vero non fuerit conventum de interesse ad rationem de septem pro centenario censorum a die preinserte provisionis facte per Magnam Regiam Curiam, nec non et sextam partem omnium debitorum currentium, una cum sexta parte interesse super eisdem debitis currentibus maturatis usque ad presentem diem et, facta obligatione seu ratificatione ab illustre don Ignatio Moncada, marchione Sortini, in casu successionis illorum debitorum correntium, in quibus eius obligatio seu rathificatio non accessisse ac, facta etiam per dictum don Ignatium retificatione supradicta dicte procurationis per dictum principem facte in personas predictorum illustrissimum de Potenzano et spectabilis de Marchisio, cum obligatione eam revocandi [c. 104r: cum obligatione etiam de non revocando] in casu successionis eiusdem don Ignatii marchionis, non molestentur nec molestari possint nec valeant quo ad debita currentia nec ipse don Aloisius Moncada, Aragona et La Cerda princeps, nec eius fideiussores in solidum cum eo obligati per annos sex ab hodie in antea numerandos, quo vero ad debita censualia et subiugationum per annos decem etiam ab hodie in antea numerandos, status et bona quecumque, tam feudalia quam allodialia, et eiusdem generis et ispeciei dicti principis Paternionis neque eorum detentores, possessores, gabellos, coloni, inquilini, herbagerii, terragerii et alii presentes et futuri neque in persona neque in bonis, pro quibuscumque debitis maturatis et maturandis, debitis [et] debendis, exceptis tamen super debitis que de novo presentis actus contraherentur, vigore quorumvis actorum et scripturarum, tam iuxta formam bulle et regie pragmatice, quam pro quavis alia causa quomodolibet privilegiata, ac etiam pro quibusvis debitis currentibus et super cambiis et recambiis frumentorum ad meram, eorum interesse et concurrentis et pro quibusvis aliis causis creditorum cuiuscumque generis et speciei. Que omnia et singula intelligantur et sint pro expressis in presenti etiam quod talia forent, quod de eis deberet fieri individualis et expressa mensio; et hoc ad iussum quorumvis creditorum et expensarum [c. 105v: et personarum] etiam quomodolibet privilegiatarum, viduarum, virginum, ecclesiarum et locorum piorum, pro quibusvis causis et debitis etiam quomodolibet privilegiatis, non obstante quod in contractibus et scripturis fuissent per dictum principem et ducem Montis Alti et alias quascumque personas cum eo tam coniunctim quam divisim et in solidum vel alibi renunciatum premissis omnibus vel eorum alteri vel fuerit promissum de non utendo quibusvis dilationibus et aliis quibuscumque per excellentissimum dominum proregem quomodolibet concedendis et ab eo obtenendis et, pariter, non obstante quod pro creditis predictis fuissent causate executiones una vel plures, tam in Magna Regia Curia, quam in tribunali Sancti Officii et aliis quibusvis tribunalibus, curiis et magistratibus huius regni, tam ecclesiasticis, quam secularibus, et fuissent facta quecumque adimpleta tam realia quam personalia, vel fuissent elapse quindene, vel prestite quecumque fideiussiones in quindena vel aliter, vel fuissent facte quecumque apodixe, tam per dictum principem, quam per quosvis eius procuratores vel commissarios ipsius nomine directe quibusvis gubernatoribus tabule et aliis quibuscumque pro solvendis creditis predictis, etiam non obstantibus quibusvis dilacionibus viceregiis huc usque factis et attentis et eorum effectum et reali executione et observantia non executata nec observata in totum vel in partem, etiam quacumque provisione viceregia ad instantiam quarumvis personarum in contrarium obtenta vel observata, non obstantibus quibusvis legibus, constitutionibus rituum et regii capitulis, pragmaticis, sanctionibus, declarantibus, actis viceregiis, literis Sue Catholice Maestatis et aliis quibuscumque in contrarium dictantibus et existentibus, etiam quod talia forent quod de eis deberet fieri individualis et expressa mensio. Quibus omnibus et singulis prefata excellentia sua, auctoritate regia qua fungitur, legibus absoluta, expresse derogavit et voluit prefata excellentia sua ac, vigore presentis actus, mandavit et mandat quod in debitis currentibus, ubi pro creditoribus adest cautela sufficiens, tales creditores remaneant cum eisdem clausulis et obligationibus, cum obligatione dicti illustrissimi don Ignatii in casu successionis, eo modo et forma pro ut supra dictum est. In illis vero debitis currentibus, ubi pro creditoribus non adest cautela sufficiens, prefata excellentia sua dedit et dat dicto principis Paternionis tempus anni unius a die presentis actus ad dandam congruam et sufficientem cautelam dictorum debitorum currentium, pro maiori securitate creditorum dictorum dictis illustri de Potenzano et spectabili de Marchisio benevisis, quo termino elapso et per dictum principem non data tali cautela pro securitate dictorum creditorum, possino dicti creditores non habentes congruas et sufficientes cautelas uti iuribus suis, non obstante forma presentis actus. Et casu quo effectus assignationis per dictum principem non fuerint suffecturi pro solvendis dictis subiugatariis et creditoribus et cum annualitate censuum subiugationum et interesse et decimam partem dictorum decursorum ac etiam decimam partem debitorum currentium et eorum interesse, pro ut supra dictum est, tali casu prefata excellentia sua voluit et vult ac mandavit et mandat prefato illustri de Potenzano et spectabili de Marchisio quod, pro maiori securitate dictorum subiugatariorum et creditorum, pro solutione dictorum eorum annualitate et decime partis decursorum ac sexta parte decursorum currentium et interesse, pro ut supra, habeat et debeat sumere alios effectus dicti principis suffecturos pro tali satisfactione et exactio dictorum effectuum fiat cum maiori celeritate et dicti subiugatarii et creditores habeant eorum satisfactiones, prefata excellentia sua, etiam vigore presentis actus, concessit et concedit dictis illustri de Potenzano et spectabili de Marchisio omnimodum et amplissimam auctoritatem et potestatem destinandi toties quoties ei benevisum fuerit etiam delegatos, algozirios et commissarios contra supradictos et alios debitores dicti principis et contra gabellos dictorum effectuum, ac etiam contra secretos, baiulos et alios ad eorum expensas et procedendi ad distractionem dictorum bonorum et ad

sequestrationem omnium effectuum dictorum debitorum, inquilinorum debitorum et aliorum, ponendo in tuto effectus illorum ac etiam unusquisque habeat vim faciendi graduationem tam subiugatariorum ac censualium illorumque interesse ut supra, quam debitorum currentium eorumque interesse, qui graduari debent loco suo, iuxta formam dictorum contractuum et scripturarum et de dictis illustris de Potenzano et spectabilis de Marchisio, in solutionis faciendis dictis subiugataris, censualibus et creditoribus currentibus, omnino servare debeant formam talis graduationis. Et mandat etiam excellentia sua quod procuratio ipsa per dictum principem facta in personam dictorum illustris de Potenzano et spectabilis de Marchisio non possit revocari seu cancellari per dictum principem, nec per dictum don Ignatium, nec per dictos illustrem de Potenzano et spectabilem de Marchisio renunciari, absque eius licentia in scriptis concedenda per excellentiam suam, et completis solutionibus predictis superius expressatis, nec non etiam excellentia sua mandat quod in omni casu quod creditores non adimplerentur presens dilatio non possit suffragari dicto principi nec eius fideiussoribus et in solidum cum eis obligatis neque inquilinis, colonis, debitoribus, conductoribus, terrageriis etc. et contra illum vel illos tantum, quorum vel cuius respectum non fuissent adimplete conditiones, non autem respectu aliorum quibus fuisset satisfactum, iuxta formam ipsius dilationis. Unde, de mandato excellentie sue oretenus dato uid Marco Antonio Rivalora, regio secretario in hoc Sicilie regno, factus est presens actus registratus in actis Regie Cancellarie.

Con qual forma di assignazione et costituzione di procurazione, ancorché non li sia stato lasciato di dare alcuna parte di sodisfazione di credito, tutta via, per non aver risposto l'esazione di gabelle e rendite di detti stati come sopra si sperava, in particolare l'arrendatario di Paternò ed Adernò Antonio Parisi, il quale restò debitore a detto principe in più di scudi cinquanta mila, si andò conoscendo con esperienza non aversi conseguito l'intento che si sperava, per il che, continuando detto principe nel medesimo desiderio, fece pubblicare banni per sodisfazione di detti debiti si vendessero terre e feghi: già se ne fece principio con la vendita di Castell'amare del Golfo, oltre li trattati di altre venditioni che si stanno procurando et, con tutto che molta fosse stata la diligenza che se li ha fatta per saldarsi li conti dell'affittatore ed altri debitori, non è stato possibile finora potersi conseguire il fine desiderato e per ciò, per potersi assentare detti conti e soddisfare anche in futurum dell'affittatori le gabelle da essi dovute per pagare li creditori et molto più per conservarsi il seminerio delli detti stati, si ebbe ultimamente ricorso a vostra eccellenza, quale restò servita ordinare che l'affittatori e gabelloti di detti stati, dando la pleggeria di depositare a nome dell'illustre presidente don Rocco Potenzano e spettabile don Vincenzo di Girgenti, procuratore del detto principe, nelli tempi che sono obligati, ad effetto di distribuirli alli creditori, [c. 112v: acciò] non fossero molestati, che con tutto ciò non si ha posto in sicuro il seminerio, poicché dalla corte ecclesiastica che non si osservano le lettere di salvaguardia per esecuzione di essa provvista emanate, di maniera che molti gabelloti stanno per ritirarsi, oltre che molti feghi non si hanno potuto ingabellare per timore delli grandi interessi ed executione di commissarii e delegati esecutivi, talmente che si antevede che, continuandosi in questa forma, si augumenteranno di giorno in giorno li crediti sudetti e mancheranno l'introiti di detti stati e, quello che più importa, soprasta il pericolo di mancare il seminerio in detti stati tanto necessario allo regno ed allo servizio di sua maestà. Per li quali inconvenienti, molti creditori hanno fatto istanza appresso detto principe, acciò ottenessero da vostra eccellenza di mettere li suoi beni e stati in Deputazione, affinché, con la securità di quella, ognuno pozza liberamente affittare li detti stati o feghi ed altri effetti di detto principe e li creditori di essere certi di essere pagati mediante la solita graduazione, almeno per ora, delle loro annualità e l'arbitranti sicuri di poter attendere al seminerio, il che avendo il detto illustre principe ben considerato, si ha risolto per obviare a detti aggravii, inconvenienti e danni che soprastano tanto alli pubblici, quanto alli medesimi creditori ed alli suoi stati di supplicare a vostra eccellenza, come la supplico, si degni restar servita ordinare che si mettano in Deputazione tutti li stati ed altri beni etiam allodiali e qualsivoglia effetti, rendite e censi di esso principe, sotto la protezione delli medesimi illustre don Rocco di Potenzano e spettabile don Vincenzo Girgenti, procuratore di esso principe, con il medesimo salario sotto il quale sin ora hanno esercitato dette procura, concedendo a detti procuratori, coniunctim et non divisim, ad ogn'uno di loro in solidum in ogni caso di morte, assenza o altro qualsivoglia simile impedimento l'auctorità e potestà di giudici e deputati dell'istesso modo e forma e con tutta la facultà e preminenza, esenzioni, privilegi, prerogative, abdicazioni ed altri qualsivoglia, con suoi incidenti ed emergenti, annessi e connessi, con li quali sono stati concessi al principe di Butera et sua Deputazione et alli altri Deputazioni più privilegiate, con espressa condizione e privilegio che tale Deputazione delli stati ed effetti di esso principe non sia né s'intenda soggetta alle costituzioni della novissima prammatica, essendo che, senza effettuarsi per le venditioni di potersi pagare per ora alcuna parte considerabile di decorsi e di capitale delli debiti di cambii [c. 115r: senza effettuare la vendita delle terre e feghi che si stanno procurando, è naturalmente impossibile di potersi pagare per ora alcuna parte considerabile di decorsi e capitale delli debitori di cambii], ma che continuandosi [c. 115r: cominciandosi] nelli mesi di settembre ed ottobre dell'anno undecima indizione prossimo futuro a pagare parte di detta annualità decima indizione corrente et da maturarsi nell'ultimo di agosto prossimo da venire, quanto di bolle e censi, quanto d'interesse di cambii, et poi, seguendosi a gennaio e a maggio a compiere il pagamento intiero della medesima annualità e così seguendo successivamente nell'anno seguente a pagarsi l'annualità terziatamente, essendo che vando entrando le rendite et gabelle delli stati sudetti [c. 115v: e secondo che vanno entrando le rendite et gabelle delli stati sudetti], non pozzano essere molestati detti gabelloti, inquilini, detentori e possessori delli detti stati e beni allodiali, né in persona, né in beni, per nulli

e qualsivoglia debiti etiam di bolle et censi decorsi per tutto l'anno della nona indizione prossimo passato inclusive, né per qualsivoglia debiti etiam di cambii, ancorché qualsivoglia persona pretendesse essere creditore per servizio personale et interesse di detti cambii, così per nullo il detto anno nona indizione o di frumento alla mera o di promissione di rato e per qualsivoglia causa etiam privilegiata, non ostante che nel presente memoriale non si fossero espressati li nomi e cognomi de' creditori e le somme dovute, li quali tutti si abbiano per espressati come se fossero nel presente memoriale espressati e specialmente esposti e calendati, non ostante che li detti debiti si dovessero a pupilli, orfani, vedove, vergini, chiese, ospitali, monasteri ed altri luoghi pii o qualsivoglia che avessero simile e maggior privilegio etiam salariati del tribunale del Santo Officio, li quali godono voce attiva e positiva, ancorché li debiti sudetti si dovessero in virtù di qualsivoglia contratti, pleggeria di qualsivoglia forma, quindene elasse, etiam che fossero stati fatti qualsivoglia adimplementi, presentate opposizioni che pendessero o fossero state late interlocutorie di qualsivoglia altra cosa in contrario, alli quali s'intenda per vostra eccellenza dispensato de plenitudine potestatis legibus absoluta, con averli a concedere lettere di salvaguardia nella più ampla forma per detti stati ed effetti, inquilini, gabelloti, detentori, possessori e per esso prencipe, suoi pleggi et in solidum obligati, e che si abbiano da fare tre graduazioni delli creditori sopra li tre stati di Paternò, Bivona e Collesano, affinché si vedano li carichi che sopra ogni stato separatamente, per conoscere le cause delle suggiugatarii, affinché si pozzano pagare graduatamente sopra aggiustato [*recte*: ogni stato] le sue gravezze, restando le gabelle ed affitto che alla presente sono ingabellati et le somme che si trovano e quelle che al presente restano per gabellarsi e che poi, successivamente, si doveranno ingabellare si debbano ingabellare per detto illustre e spettabile deputato, con la solennità e forma solita, li quali s'intendano anco d'ora per allora et e converso eletti e nominati deputati coniunctim et non divisim ad ogn'uno di loro in solidum nelli casi di morte e scusa [*recte*: assenza] o altro impedimento per tutte le vendizioni di qualsivoglia baronia, feogo, uno o più del detto illustre prencipe che si doveranno vendere, conforme alli bandi come sopra publicati, per doversi impiegare il prezzo nel pagamento o sodisfazione delli detti decorsi per tutto l'anno nona indizione prossimo passato, con tutte quelle autorità, potestà, facultà e prerogative concesse da vostra eccellenza e suoi predecessori allo detto illustre de Potenzano per la vendita di Castello a Mare del Golfo, in virtù di atto viceregio registrato nella Regia Tesoreria sotto il dì 23 novembre 1640, la cui dispositione, una cum tutte le clausole e facultà in quella contenute ed attribuite a detto illustre di Potenzano s'intendano espresse nella presente ed individualmente attribuite e concesse a detti illustri di Potenzano e Girgenti, come se de verbo ad verbum fossero qui inserte, per l'effetto sudetto di potersi più facilmente e con più brevità di tempo effettuarsi le dette condizioni, concedendo anche vostra eccellenza alli medesimi illustre e spettabile deputato autorità di potere tassare ed assignare per alimenti al detto prencipe quella somma che parerà ad essi più conveniente, attenta la qualità del personaggio di detto prencipe e suoi creati, e così ancora debbano costituire quelli salarii alli aggenti, avvocati e procuratori e sollecitatori, detentori di scrittura ed altri ministri necessari per mantenimento di detti stati e servizio di detta Deputazione ad essi illustre e spettabili deputati benvisti, non ostante la forma della nuova prammatica fatta per l'eccellentissimo signor don Francesco de Mello sopra la Deputazione, alla quale ed a tutte e qualsivoglia altre prammatiche, atti viceregii, leggi, costituzioni ed altri qualsivoglia disposizioni, tanto comuni, quanto municipali, si degni vostra eccellenza dispensare de plenitudine potestatis, ex certa scientia per le cause e ragioni di sopra espresse, che il tutto si riceverà a grazia particolare. Ut Altissimus. Panormi, die sexto ianuarii 1642. El consultor refiera [c. 120r: referat]. Marcus Antonius Rivalora. Die octavo aprilis 1642. Facta relatione excellentie sue providet et mandat quod concedatur et fiat actus cum clausulis apponendis per illustrem consultorem. Idem de Rivalora secretarius.

Idcirco, prefata excellentia sua vive vocis oraculo mihi utriusque doctor Marco Antonio Rivalora regio secretario et referendario hodie dato, vigore presentis actus perpetuo valituri, mandavit et mandat ac ordinavit et ordinat quod omnia et singula in preinserto mandato contenta inviolabiliter observentur et in eorum executione expediantur litere salve guardie sub visione Magne Regie Curie ab omnibus tribunalibus, curiis et magistratibus regni inviolabiliter observande, non obstantibus quibuscumque legibus, constitutionibus, pragmaticis et aliis quibuscumque ordinationibus in contrarium et precise novissima pragmatica super Deputazione edita, quibus omnibus et singulis prefata excellentia sua ex certa scientia et motu suo proprio dignisque de causis eius animum moventibus de plenitudine potestatis dispensavit et dispensat ac dispensatum esse voluit et vult, cum hoc tamen quod liceat subiugataris, iuxta formam bulle ac quibuscumque aliis censuariis ac etiam creditoribus cambiorum et aliorum quorumcumque debitorum currentium, pro consecutione decursorum dictorum subiugationum et censuum per totum annum none inditionis proxime preteriti et dictorum debitorum ad cambia, pro causis currentibus, libere se dirigere et executionem causare contra status, feuda aliaque bona stabilia et quevis alia iura et actiones ipsius principis et super eius iura sua experire per primum et secundum decretum et per quascumque liberationes vel adjudicationes presenti actu in aliquo non obstante eius tamen forma et tenore in ceteris omnibus in suo robore permanente. Unde, de mandato prefate excellentie sue, factus est presens actus et registratus in actis Regie secretarie, unde ex libro actorum Regie secretarie. Marcus Antonius Rivalora secretario.

Per esecuzione del quale preinserto atto, vi dicimmo ed ordinammo ed espressamente comandammo che il sudetto illustre prencipe di Paternò, suoi pleggi ed in solidum obligati e tutti e singoli qualsivoglia arrendatarii, gabelloti, inquilini, borgesii, erbagerii, terragerii ed altri qualsivoglia detentori e possessori di tutti li suoi stati e beni feudali, allodiali, burgensatici di esso illustre prencipe presenti e futuri, stante la presente Diputazione, non

lo vogliate né lo dobbiate molestare né inquietare, né che siano pacto aliquo molestati né in beni né in persona per tutti e qualsivoglia debiti di bolla e censi decorsi per tutto l'anno nona indizione prossimo passato e per qualsivoglia crediti correnti, etiam di cambii ed interesse di quelle, tanto per qualsivoglia altra causa quanto si voglia privilegiata, etiam per debiti dovuti alla Regia Corte, Tesoreria Generale, maestro portulano, delle decime e tari et anco per qualsivoglia promissione di rato, non ostante che non siano espressati li nomi e cognomi delli creditori e le somme dovute e non ostante che detti debiti si dovessero a pupilli, orfani, vedove, vergini e chiese, ospedali, monasterii, monti della pietà ed altri luoghi pii ed altri e qualsivoglia che avessero simili o maggiore privilegio [...] e fossero ufficiali salariati del Santo Officio, ancorché per detti debiti si trovassero essere stati causati una o più executione, ovvero si dovessero in virtù di qualsivoglia contratto o pleggeria di qualsivoglia forma, etiam in quindena elapsa o che fossero stati fatti qualsivoglia adimplementi, presentate opposizioni, che pendessero o fossero state late interlocutorie di reiciantur, emanate lettere osservatoriali ed altre qualsivoglia sorti di lettere o fossero state fatte polize alla tavola per qualsivoglia causa, etiam di contarsi, intendendosi per rinvocare e derogare, siccome noi per le presenti derogamo a tutte e qualsivoglia proviste, atti e decreti forte fatti innanti le presenti di qualsivoglia persona o loco etiam privilegiato, iuribus suis o altre qualsivoglia simili proviste che tendessero contro la forma della presente Diputazione, li quali tutte s'intendano revocate, non obstante che fossero state ottenute ad istanza di qualsivoglia persona privilegiata o con qualsivoglia clausole derogatorie, non obstante che per esecuzione di dette proviste si avesse processo ad esecuzione o a qualsivoglia altro atto di adimplemento et in qualsivoglia altro foro, tribunale e magistrato, etiam del Santo Officio, procedendo voi contro l'inobedienti a carcerazione, iniunzione penale ed altri remedia a voi benvisti e, se per li delegati, algozirii et commissarii et altri ufficiali destinati e destinandi ad istanza di qualsivoglia persona per qualsivoglia tribunale avessero processo a cosa alcuna e fossero renitenti ad eseguire le presenti, ne prenderete le debite informazioni, riducendo e facendo ridurre a chi spetta ogni cosa ad pristinum, facendo escarcerare le persone carcerate e restituire li pegni, robbe ed animali forte expignorate che si avessero preso, non obstante che nelle loro lettere e provisioni si contiene clausula di non intendere li debiti nelle loro supercessione et salve guardie, excarcirirete le persone e restituri li beni allora che saranno excarcerati, detti commissarii, delegati, algozirii, con iniunzione penale di presentarsi innanti a noi e Regia Gran Corte fra termine a voi benvisto trasmettendo le informazioni nella Regia Tesoreria, non permettendo che detto illustre prencipe, suoi inquilini, arrendatarii, affittatori, gabelloti, terragerii, erbagerii et altri detentori e possessori siano pacto aliquo molestati né in beni né in persona et, facendo ad unguem eseguire ed osservare il preinserto atto, a prima linea usque ad ultimam e così eseguirete ad istanza di qualsivoglia presentante per sua cautela, quante volte sarà di bisogno, per quanto la grazia di sua maestà tenete cara e sotto la pena di ducati mille d'applicarsi al regio fisco. Quibus vera pena imponi potest. Date Panormi, die vigesimo aprilis decime inditionis 1642. El Amirante etc. vidit Petrus Morfinus etc. vidit Vincentius Girgenti etc. vidit La Lumia etc. Dominus vicereus et generalis capitaneus mandavit mihi Antonio Visa per de Morfino, Agrigenti et La Lumia.

Nec non et tenor actus facti per excellentiam suam talis est, pro ut infra

Die septimo ianuarii decime inditionis 1645. Fuit provisum et mandatum per excellentiam suam, referente Salvatore Calandra, regie aule porterio, quod loco illustris don Rocco Potenzano regentis in supremo Consilio Italie et illustris don Vincentii Agrigenti, presidentis tribunalis Regii Patrimonii, iudicum et deputatorum bonorum principis Paternionis ducis Montis Alti, electorum vigore actus viceregii, tenori sequentis videlicet: die decimo aprilis decime inditionis 1642. [omissis cc. 92v-122r]

Unde, ex libro actorum Regie secretarie detento, sint iudices et deputati dictorum statuum et bonorum reverendissimus don Aloisius de Los Cameros, iudex tribunalis Regie Monarchie et inquisitor tribunalis Sancti Officii huius regni, et illustris don Horatius Strozzi, marchio Floris, magister rationalis tribunalis Regii Patrimonii huius regni et de consilio sue Catholice Maestatis, subrogati loco dictorum illustris de Potenzano et Agrigento, coniuntim et non divisim et quilibet eorum in solidum in omni casu mortis, absentie, seu alterius cuiusvis impedimenti cuiuslibet ipsorum iudicum et deputatorum, stante absentia ab hoc regno illustris regenti de Potenzano et stante renunciacione facta per dictum presidem de Agrigento sub die secundo presentis mensis ianuarii. Et hoc eodem modo et forma et cum eisdem potestate, facultate, auctoritate, exemptione, privilegiis, lucris, emolumentis, prerogativis, honoribus et oneribus et aliis pro ut et quem admodum dicti illustres de Potenzano et Agrigenti gaudebunt et gaudent et exercere poterant et quilibet eorum poterit, vigore et iuxta formam presentis actus viceregii, qui reverendissimus de Los Cameros et illustrissimus don Horatius Strozzi, iudices et deputati et quilibet eorum in casibus predictis possint et valeant cum omnimoda auctoritate et potestate status et bona predicta gubernare et administrare et cetera gerere pro ut et quemadmodum possint et valeant deputati status Butere et status Iuliane et sint etiam dictus reverendissimus de Los Cameros et illustris de Strozzi iudices in omnibus et singulis causis ad dictam Deputationem pertinentibus, cum omnino de iurisdictione, auctoritate, potestate, abdicatione, loco Magne Regie Curie et alterius cuiusvis tribunalis, curie et magistratus, cum omnibus lucris, emolumentis et aliis ad dictum officium debitis, spectantibus et pertinentibus. Percipit ulterius prefata excellentia sua quod, contra status et bona predicta, nec eorum gabellotos, inquilinos, detentores et possessores postea non possint executiones causare, nec prima et secunda decreta interponi, nec ad distractionem procedi et, pro conservanda huiusmodi Deputatione dictorum statuum et bonorum, eccellenza sua mandat quod in omnibus et per omnia serventur ad favorem dicti principis Paternionis ducis Montis Alti omnes

et singuli actus viceregii facti per Deputationes Butere et Iuliane ac si principaliter facti fuissent pro Deputatione ditorum statuum et bonorum dicti principis Paternionis ducis Monti Alti. Quiquidem actus intelligantur et sint et habeantur preinsertis in presenti actu pro ut iacent de verbo ad verbum, singula singulis, referendo et non aliter nec alio modo.

Salvator Calandra, R. C. P.

Doc. 76 - Ascl, Fn, Notaio Arcangelo La Mammana, b. 642, cc. 1165r-1170r.

Memoriale di Antonio Chiros datato 19 ottobre 1637, inserito nell'atto di vendita del comune di Palombara Sottano stipulato tra don Luigi Moncada e l'utriusque iuris doctor Giuseppe Aronica in data 16 maggio 1642, agli atti del notaio Arcangelo La Mammana.

Illustrissimo et eccellentissimo signore, don Antonio Chiros, procuratore di vostra eccellenza, dice che per ritrovarsi vostra eccellenza debitore a molti persone in diverse somme di censi decursi, giusta la forma della bulla sopra li soi stati, feghi et baronie, et perché al presente non have commodità a pagare e li creditori subiugatarii fanno instantia giornalmente di esser sodisfatti e vogliano causare executione con destinari commissarii supra li ditti stati et inquilini di essi o pure agiudicarse tutti o alcuna parte di ditti stati con li patti al discorso, il che sarria di grandissimo interesse e preiuditio notabile non solo di vostra eccellenza, ma delli suoi successori, che troverieno distratti ditti stati a prezzi giusti, ma con li patti ad discorso e con lesione notabile. Però per remediare a tanti danni et interessi delli agenti e procuratori di vostra eccellenza si have cercato et cercano di vendere a giusto prezzo alcuno stato o parte di quello fegho o altra cosa delli feudali stati e beni di vostra eccellenza e, poi di haver fatto esattissime diligentie, hanno ritrovato a diversi chi hanno offerto di comprare ditte tenute di terre di vostra eccellenza esistenti nello territorio di Caltanissetta, chiamati lo comune delli Tortelli, Serra delli Latruni, Pendino, di Babagurra, Fontana del Rovetto, Giovan Greco, la Mendola, di Sancto Nicola la Mulara, li Manchi di Tabbita, Puzillo delli Manchi, di San Leonardo, la Pernici, la Galfa, Ecclesia perduta, la Purcellana, l'Alia, lo Gisso Caduto, Gisso Longo, Cirafi Soprano, Cirafi Sottano, della Arinella Soprano e Sottano, Duncella, li Mandrazzi, il Giardino del Scupatore, Gulfi, Furchi vecchi, Spaccafurno, Lo Miluni, Malfitano, Rocca d'Anselmo, delli Valli, Scunchipani, dell'Aquila seu Musuta, Portella della Salina, Palumbara Sottana, Gisso di Taurino, Piscazi delli Busiti, Zucarbo, Mandrazzi delli Busiti, Lavanchi, della Spia, Solicchiata, delli Xirbi, la Ficuzza, Cabilia, Cucca di Cabilia e Montata di Palermo, Scunchipani, della Trazzera, Raffonigro, Suppa, Gisso Caduti, Rovitello, Salacicchio, Caltanissetta la Petra, Cozzu Russo, la Pililla, Mandrazzi della Pililla, Corbo Soprano, Corbo Sottano, Cozzu della Rina, Raffo di Martino, Castilluczo, la Destra di San Martino, Anilisti e Falbaccaro delli membri e pertinentii del stato e contato di Caltanissetta, posto in questo regno nel Val di Mazzara, iusti li soi confini a tutti passati o con patto di retrocedere li loro raggioni, actioni et pertinentii e per li prezzi e con li patti, clausuli et conditioni et altri che meglio si potranno concordare l' agenti e procuratori di vostra eccellenza con li ditti cumpratori, con conditione che li prezzi di ditti tenuti et terri seu comuni si habbiano di pagare a creditori subiugatarii per causi legitimi et afficienti lo ditto contato di Caltanissetta et li stati et baronie e feghi di vostra eccellenza benvisti a ditti persone cumpratori, con subinfrantia e cessioni di raggioni di ditti subiugatarii e come meglio si dichiarirà nelli pubblici contratti di ditti venditioni da publicarsi e stipularsi, il che non pò avere effetto, obstandoci la Pragmatica dell'illustre duca di Feria, per la quale si dispone che non si possi fare specie alcuna di cessione e translatione di raggione per qualsivoglia titolo etiam oneroso supra li feghi, baronie e stati di questo regno, cossi di censi bullali come di qualsivoglia altri debiti in qualsivoglia modo privilegiati et afficienti essi feghi e baronie e, facendosi ditti cessioni, ancorché firmati cum iuramento, s'intendano invalidi ipso iure et il giuramento s'intenda et presumi extorto, in preiuditio delli successori in essi feghi, baronie e stati et altri chiamati nelli privilegi et investiture, eccetto in certi casi in quelli enumerati; e perché la venditione di ditte terre, tenute seu comuni l'hanno di fare per la conservatione del resto di ditto contato di Caltanissetta et dell'altri stati e baronie e feghi di vostra eccellenza et, non solo a sua utilità e beneficio, ma delli successori, li quali altrimenti patiranno danni et interessi maggiori di subiugatarii et creditori che procederanno con li patti al discorso all'aggiudicatione di esse, può vostra eccellenza, per essere aggravatissimo di molti e diversi debiti, e particolarmente di censi decursi, remediare per altra strada che non vendere ditti tenuti di terre seu comuni come supra, e per la medesima prammatica si dispone che, offerendosi altre cose oltre delle enumerate, facendosi la cessione di raggione con licentia di vostra eccellenza, da concedersi a relatione della Regia Gran Corte palatinamente et per la dispositione di ditte regie pragmatiche, alla quale si habbia relatione. E perché, eccellentissimo signore, la causa è urgentissima di haversi a fare ditti cessioni di ragioni sopra ditti soi stati, feghi seu baronie, impiegandosi il prezzo di ditti tenuti di terri seu comuni, in tal caso ditti cessioni di raggioni siano e s'intendano validi e firmi omni futuro tempore e di quelli ditti persuni cumpratori si poczano servire in qualsivoglia tempo nelli casi conforme meglio nelli contratti da celebrarsi sarrà disposto, quatenus fosse di bisogno dispensarli non obstante ditte Pragmatiche o altro qualsivoglia statuto, legge e dipositione in contrario dictante e che fosse tale che se ni dovesse fare expressa et individuale mentione, il che s'intenda in tutto da vostra eccellenza dispensato de plenitudine potestatis, siccome si fa per ditti cosi necessarii concernenti alla conservatione di ditti stati, baronie e feghi a favore delli successori e si domanda a vostra

eccellenza, per via del Consiglio di causi fiscali e relatione di ditta Regia Gran Corte, conforme alla Pragmatica et volendo vostra eccellenza farlo per se medesimo, per trattarsi di soi proprii interessi, ancorché questo non potesse né dovesse impedire a vostra eccellenza, [per trattarsi di cause tanto necessarie a favore delli successori di vostra eccellenza in detti feghi, stati e baronie, resti vostra eccellenza servita di commettere] questo negotio alli spettabili giudici di ditta Regia Gran Corte civile, che sono quelli designati per ditta Pragmatica per [fare ditta] relatione in ditti causi fiscali, li quali, da per loro, senza referire né comunicare ditto negotio a vostra eccellenza, ma solamente conferirlo in ditte causi fiscali con li detti conciliarii et regii ufficiali soliti ad intervenire in ditto Consiglio faccino quello devono che sopra ciò li piacerà conveniente, come lo facesse qualsivoglia dell'eccellentissimi viceré del Regno, dandoli solamente vostra eccellenza l'autorità necessaria come presidente per sua maestà in questo Regno per maggiore stabilimento in ditto decreto da farsi, con lo quale s'intenda soddisfatto in omnibus et per omnia alla ditta Pragmatica e dispensato, facta la forma di essa con perpetua validità di ditte cessioni di raggioni. Panormi, die 19 octobris 1637.

Doc. 77 - Asp, Am, b. 3289, cc. 271r-v.

Lettera dei giudici deputati Rocco Potenzano e don Vincenzo Girgenti al governatore di Caltanissetta don Antonio de Gusman, Palermo, 18 giugno 1643.

Noi Rocco Potenzano e don Vincentio Girgenti, giudici deputati delli stati e beni dell'eccellentissimo signor don Luiggi di Moncada, Aragona e Lacerda, principe di Paternò, duca di Montalto e Bivona, habbiamo inteso che nelle venditioni dell'effetti di don Giovanni Lo Squiglio per conto della gabella che deve di cotesto stato non voglia intervenire don Franco Lo Squiglio, procuratore di ditto don Giovanne, né altro suo legitimo procuratore. E perché importa molto al servitio di questa Deputatione che con ogni brevità si smaltiscano detti effetti, acciò il prezzo di quelli si distribuisca a suggiugatarii, habbiamo risoluto fare a vostra signoria la presente, incaricandoli che nelle venditioni da farsi di detti effetti voglia prima per un serviente ordinario di corte di cotesta città fare intimare al procuratore di ditto don Giovanne ad intervenire in quelle, quale intima farà reducir nell'atti di ditta corte. E non venendo nel giorno stabilito per ditta intima, vostra signoria, con l'intervento del giudice civile, farà le sudette venditioni al più offerente, obligando alli compratori statim pagare il prezzo di quelli in questa Tavola di Palermo a nome nostro deputati come sopra, dichiarando esser denari pervenuti dalli sudetti effetti di ditto don Giovanne in conto di quello deve per la sudetta gabella, o di depositarli in potere di vostra signoria ad effetto di quelli spendere e pagare a mandato di questa Deputatione; non lasciando di avvertirla che nelle sudette venditioni non vi siano animali che sono necessari al seminario di detto stato. E del prezzo delle sudette venditioni vostra signoria primieramente procurerà agiustare la somma di onze 800 all'illustre don Francesco de Mora e Cortereal, conte di Lumiares, marito della signora Anna Maria di Moncata, sorella del ditto signor prencipe duca, in conto delle onze 2171 per l'interusurio dell'anno prossimo passato decima inditione, che a ditta raggione si pagano l'anno sopra li stati di ditto signor prencipe; et più il complimente delle onze 100 al colleggio della Compagnia di Gesù di cotesta città, in conto delle onze 498.15 per lo interusurio dell'anno prossimo passato decima inditione, che a detta raggione se li pagano l'anno sopra detti stati; e più vostra signoria procurerà che si paghino a don Giovanne Graffeo o suo legitimo procuratore del prezzo di detti effetti che si vendiranno onze 200, in conto delle onze 641.21 per l'interusurio dell'anno prossimo passato decima inditione, che a detta raggione se li pagano l'anno sopra detti stati. Delle quali partite se ne farà vostra signoria fare apoca di ricevuta per pubblico notaro, declarando per quelle pagarseli per le cause sudette, copia delle quali transmittirà a questa contatoria. In quanto alla sodisfatione di Francesco de Utri per haversi travagliato conforme al presente continua nelli sudetti negotii, vostra signoria li potrà pagare sopra li detti effetti quello li parirà conveniente. E nostro Signore guardi vostra signoria. Palermo, 18 giugno 1643.

Rocco Potenzano deputato.

Vincenzo Girgenti deputato.

Doc. 78 - Ascl, As, Ci, b. 82, c. 244r.

Lettera del principe di Paternò ai giurati di Caltanissetta. Madrid, 18 agosto 1643.

Espectables y amados iurados de mi ciudad de Cartanageta, [...] vuestra carta de 23 de abril, en que me dais la nova buena de mi casamiento y veo por ella el alboroco que os ha causado esta nueva y las demonstraciones de alegria con que la haveis festezado, que naciendo estas de vuestro zelo y buena ley, claro esta que habran sido muy conformes a la obligacion de que tendre siempre muy particular memoria.

Doc. 79 - Ascl, Fn, Notaio Arcangelo La Mammana, b. 643, cc. 6r-7r.

Capitoli della gabella della fiera, 31 agosto 1643.

Conditioni e capitoli quali presenta nella corte di secretia di questa città di Caltanissetta mastro Loisisio Vaccarella come dicitore et offerente di onze sedici per la gabella della fera del anno proximo a venire XII inditione, da receverse con li soliti quintani e con l'infrascritti patti, clausuli e conditioni et non altrimenti né d'altro modo.

Che detto gabelloto et altri abenti ius et causa di esso mastro Loisisio, in caso che li restasse la detta gabella, possa e liberamente voglia prenderse per lo spatio delli giorni quindici della fera tutte e qualsivoglia poteghe, casi, intrati, magazeni et altri (caso che ditta fera non si facesse per la brevità del tempo nella solita strata), incominciando dal fundaco dello Carmino come tira dritto per insino alla potegha di Paulino Giarnere verso il collegio e fruntispitio la chiesa del Carmino e del palazzo di sua eccellenza, con doverse pagare alli patroni di ditte case, poteghe, entrati et altri, cioè quella di Scipione Licari onze 2; quella di Petro Puzanga onze 2 e l'intrata di Augustino Bonsignore altri onze 2 e tutte l'altre ad onze 1 l'una, e questo alli patroni di detti casi, da pagarsi per ditti marcanti. Separato il solo e ligname seu scaffiato per li quali si debiano li mercanti accomodare col detto gabelloto et, in caso che non si potessino accordare, per detto solo e scaffì, che in tali caso l'habbia da terminare ditto signor secreto.

E caso che la fera si facessi fora, cioè nella strata, per essere come si è detto il tempo breve et per scarsezza di legnami et altri atrazzi et per altri interessi che sopra stanno al detto gabelloto, sia lecito al gabelloto accordare a detti mercanti a suo bene placito [...] in caso di discordia l'habia da spartire e conoscere ditto [...] e maggiormente per essere più decoro della città et utile per li mercanti farsi li detti loggi e fera nella ditta [...].

Item chi nissuna persona [...] farse né fare fare loggi, vanchi, buffetti et altri in ditta strata di fera come sono mercanti di panni, siti, arginteri, brasicherii, drogheri, caldarari, scarpari, cordari, coltillari, liganamari, cannatari, ablxari, putighi di frutti, di vino, racina e di tutti e di qualsivoglia altra sorte e manera cossi citatini come forasteri [...] espresso ordine di detto gabelloto, senza haverse accordato, sotto la pena [...] applicati la mità per giugali dell'altare di San Micheli Arcangelo, l'altra mità a ditto gabelloto. Et in caso di discordia delli ditti mercanti e gabelloto l'abbia da terminare ditto signor secreto.

Item che il gioco quali si terrà in questa città in tempo di detta fera cossi si tenesse nella piazza e strata solita dell'altri anni, come se si tenesse in qualsivoglia altra stantia et casa di qualsivoglia persona, che fosse che le persone che terranno ditto gioco e quelli che si prenderanno, li costi siano tenuti per detto loco a raggione di barracha accordarse col ditto gabelloto, altrimenti sotto la pena per ogni contraventore et ogni caso di contraventione di onze cinque d'aplicarse come sopra [...].

Che nessuno mastro d'axia possa fare servizio e scaffì in ditta fera né locare alli mercanti et altri vanchi, buffetti e legname senza licenza di ditto gabelloto, sotto la pena di onze 1 applicata come sopra.

Item che li panneri e mirechieri di questa città et altre che, in caso si facesse la fera nelle ditte boteghe, che habbiano d'accordarse con ditto gabelloto per retrovarse loro allo zingo conforme pagheranno l'altre della loro professione e caso che si facesse nella solita strata e loro volessero vanchi e robbe appisi innanti li detti boteghe, che habbiano pure di fare l'istesso acordo. Et essendo le loro loggi nella strata con l'altri, habbiano di pagare con l'altri, accordandosi però col ditto gabelloto [...].

Ex actis curie secretie Caltanissette. Natalis Aquilina magister notarius.

Doc. 80 - Ascl, As, Ci, b. 82, c. 246r.

Lettera della principessa di Paternò ai giurati di Caltanissetta, Madrid, 1643.

Espectables y amados iurados de nuestra ciudad de Cartanageta, muy bien comprueba el concepto que tengo de vuestra fidelidad, atencion y celo, el alboroco que manifestais en vuestra carta de 26 de abril per las nuevas que haveis tenido del nuestro casamiento y como en esto continuais la buena ley que haveis mostrados en todas las ocasiones que han mirado a vuestra obligacion, solo me queda que aseguraros de mi agradecimiento y memoria para quanto os tocare.

Doc. 81 - Ascl, As, Ci, b. 82, c. 277v.

Lettera intorno al passaggio dell'eccellentissimo viceré, 22 settembre 1643.

L'almirante mio signore ha risoluto uscir di questa città alli 10 di ottobre proximo a continuare la visita delli piazzi maritimi, facendo la prima giornata a Carini e di là ad Alcamo, Calcafini, Trapano, Marsala, Mazara, Castello Vitrano, Xacca, la Catolica, Girgenco, la Licata, Terranova, Vittoria et altri lochi del contato di Modica per insino a Claramonte, Caltagirone e Piazza, da dove verrà a quessa città di Caltanissetta e conda sua eccellenza che, per il termino referuto, li signori illustrissimi tenghano ben accommodati li mali passi che ci sarranno nel suo territorio et, in particolare, quello che si nomina la Inciancata e quello della Fontanza, strata di Mimiano, facendo un ponte di dui canni di longo et una di largo et altri dui o tre passi che vi sono da Mimiano a Caltavuturo et anco si per la intrata di Piazza a quessa città come di quessa città a Caltavuturo, senza che in questo ci sia ommissione o negligenza nessuna, prevenendo ancora li signori illustrissimi allogiamento capace et

dicente per la la casa di sua eccellenza e per li ministri contenti nella memoria qui inclusa con tutto lo necessario di mantenimento, paglia et orgio per li cavalcature, vendendo al giusto prezzo del modo che al presente valino costi senza incarirli, di maniera che quando arriviranno costi li firreri et aposentitatori e proveditori trovino ogni cosa provista e pronta di tutto lo necessario; e perché sua eccellenza ha da far giornata di quessa città a Mimiano con la famiglia, precisa teneranno li Vostri Signorie ancora in Mimiano l'alloggiamento necessario, conforme la despositione richiede e sarrà bisogno perchè la gente restante haverà da passare a Caltavuturo. Dio guarde [...] Petro G. d'Andria.

Doc. 82 - Ascl, As, Ci, b. 17, c. 9v.
Bando dell'obligatione di formenti, 7 ottobre 1643.

Bando di ordine e mandato delli spettabili giorati di questa città di Caltanissetta, per li quali si notifica a tutti e singoli personi, cossi citatini come forestieri, li quali volessiro fare obligatione di formenti a questa università di Caltanissetta, comparino nella Corte di detti spettabili giorati, faccino la sua offerta, declarando a quanto per salma volino obligare, acìo per detti signori giorati si possi determinare detta obligatione a quelli manco prezzi et offeriti che si faranno.

Doc. 83 - Asp, Rc, b. 686, cc. 99r-v.
Conferma viceregia di consiglio civico tenuto nella terra di Caltanissetta, 11 dicembre 1643.

Philippus etc.

Vicerex etc. nobiles iuratis terre Caltanissette, fidelibus regiis dilectis, salutem. È stato supplicato e provisto come siegue.

Illustrissimo et eccellentissimo signore, li giurati di Caltanissetta dicino a vostra eccellenza che, havendose in exequutione di lettere di vostra eccellenza, date Panormi a 18 di settembre proximo passato, congregato consilio per farsi obligatione della provisione di formenti per ditta università, fu per quello determinato che si facesse obligatione per mesi quattro, cioè marzo, aprile, maggio e giugno prossimi da venire, e per questo effetto si elessero in debutati, li quali dovessero determinare la somma e quantità di formenti che si dovessero pigliare per ditta obligatione, per li quali si determinò che si pigliassero salmi quattro milia di formento per ditti mesi 4 e per quello tempo sarrà bisogno, conforme vostra eccellenza per l'inclusa copia di consiglio potrà vedere; et havendosi per ditti esponenti promulgato bando più e più volti che cui volesse fare offerta d'obligatione di formenti a ditta università compara nella Corte di ditti giurati e facci la sua offerta, specificando per quella il preciso, accìo di ditti offeriti si pigliassero quelli di manco prezzo. Sonno comparsi alcuni personi, li quali hanno offerito alcune somme a raggione di onze 1.18 la salma e non vi sono stati offeriti a manco prezzi, che tutte ditte offerte importano salme 2700. Supplicano perciò essi exponenti a vostra eccellenza vogli confirmare ditto consilio e dar potestà a ditti exponenti che si possano pigliare dalli fromentarii di questa città preditta tutto quello formento che ci mancherà per complimento di ditta obligatione per forza e dello medesimo prezzo che hanno offerito l'altri, con farci revelare e sfossare ditti formenti quanti volti per ditti exponenti si riconoscerà essere necessario, accìo li dicti exponenti possano provvedere il popolo tanto dello vitto quanto ancora dello seminerio, che oltre essere di giustitia lo riceveranno a gratia. Ut Altissimus etc. Panormi, die 28 novembris 1643.

Confirmetur cum clausulis.

Perciò vi ordino che debbate far promulgare bandi per le città e terre convicine di quessa cui volesse fare offerta delle sudette salme 2700 di formenti pro uso e provisione delli popoli d'essa faccino le loro offerte et la miglior offerta che troverete la metterete a la candela et quella liberirete al miglior offerente in beneficio d'essa università et, non essendo miglior offerta delle sudette a ragione di onze 1.18 la salma, noi quelle in tal caso vi confirmamo, lodamo et approbamo ac nostro viceregio munimine robboramo e validamo et ditto precalendato consilio tantum l'essequutione attorno la provisione di formenti sudetta.

Doc. 84 - Ascl, Fn, Notaio Bartolomeo Di Franco, b. 669, cc. 361r-363r.
Transunto di lettera del viceré duca di Albuquerque datata Palermo, 5 gennaio 1630.

Philippus etc.

Vicerex et generalis capitaneus in hoc Sicilie regno iuratis et omnibus aliis officialibus civitatis Caltanissette presentibus et futuris, cui vel quibus presentes presentate fuerunt, fidelibus regiis dilectis, salutem. Siamo stati supplicati del tenor sequenti, videlicet:

Illustrissimo et eccellentissimo signore, li giurati della città di Caltanissetta suplicano a Vostra Eccellentia che in ditta città se ritrovano molte casi cascade et distrutti et di giorno in giorno vanno cascando, per lo che di qua a a pochi anni la maggior parte delli casi di detta città saranno casaleni, essendo che ogni casa, per essere

sugetta et obligata a diverse bolle et sublugattioni, nessuno procura redificarli, et cossi li patroni di detti casi come ogni altro che ci haverà interesse; et cossi ancora nel territorio di detta città vi sonno diversi territorii di terri et vignali che sonno derelicti et fatti vignali et quasi persi affatto per le bolle in che si ritrovano obligate. Li sudetti casaleni, terri et vignali nessuno procura di comprarli et, volendo essi esponenti dare remedio opportuno, cossi per la decoratione et magnificenza di essi edificii che si porranno fare in essa città come per beneficio delli patroni et creditori et sublugatarii supra detti casi seu casaleni, terri et vignali, ricorrono a Vostra Eccellentia, supplicano si degni restar servita ordinare che si facciano osservatorie delle lettere che si hanno concesso supra li cose expressi alli altre città et terre del regno et dare licensa che si possano vendere detti casi, casaleni, terri et vignalia a stima di esperti electi per li patroni et da essi esponenti, il prezzo delli quali si depositerà in potere del thesorero e mastro notaro delli esponenti, ad effetto di pagare alli patroni et creditori sopra detti casaleni, terri et vignali et, stante il deposito del prezzo preditto, li compratori di quelli non siano in nessun tempo molestati da qualsivoglia creditore etiam privilegiato che fosse, che lo riceveranno a gratia. Ut Altissimus, etc.

Del quale memoriale, fattane relatione per lo regio secretario don Pietro Garofalo a 3° di gennaio 1630, provittimo in dorso di quelle fiant litere iustificationis sub visione Magne Curie.

Per esecuzione della quale nostra provista, vi ordinamo et espresse comandamo che, ad instantia delli esponenti, debiate far promulgare bando per li lochi soliti et consueti di questa città che tutti li creditori, subiugatarii et altri che pretendessiro havere ius et causam supra detti casaleni e vignali habiano et debiano comparere innanti voi e dire li loro ragione fra termino di giorni trenta; quali termine elasso et non comparso persona nissuna, allora volemo che, depositando l'exponente in potere del mastro notaro di giurati di quessa città tutto il prezzo che saranno stimati detti casaleni e vignali con tutti li cosi in quelli esistenti et expresse nel preinserto memoriale da extimarsi da comuni experti da eligersi per l'exponenti et per li parti et, in casu di discordia, si eliga per voi l'experto a nome di cui spetta et pretendirà ius et causam supra detti casaleni e vignali, quocumque modo et nomine, e quello non ammovere che prima non siano intesi tutti li supradetti creditori et subiugatarii che pretendiranno, allora quelle ci laxirete liberamente fabricare et coltivare et augmentare et sub libero arbitrio et, fatto ditto deposito et incominciata essa fabrica, non molestirete né permetterete siano pacto aliquo molestati né inquietati da delegati, algoziri, commissari et procuratori destinati et destinandi per qualsivoglia debiti quantumque privilegiati che si dovessiro supra detti casalini et vignali, etiam per censi decursi et decurrendi et di bolla [omissis], guardandovi di non fare il contrario se la gratia di sua maestà tenete cara, et socto pena di ducati milli al fisco reggio applicanda.

Doc. 85 - Asp, Nd, Notaio Pietro Candone, b. 3676, cc. 944r-948v.

Transunto della procura generale istituita da don Luigi Moncada a favore di don Cesare Moncada, rogata dal notaio Giovanni de Pinedo (Madrid, 25 novembre 1643), 7 maggio 1644.

Yo don Luis de Moncada, Aragon y de Lacerda, principe de Paternò, duque de Montalto y de Bivona, residente en esta corte, digo que por allarme ausente de mis estados del Reyno de Sicilia tengo necesidad de nombrar persona para el gobierno, administracion, beneficio y buen cobro de mis vienes y hacienda y por la mucha satisfacion que tengo del senor don Cesar de Moncada, principe de Calvarrussu, residente enel dicho Reyno de Sicilia, por la presente nombro por mi lixítimo procurador general, al qual le doy todo mi poder cumplido tan bastante como le tengo y de derecho serre quiere para que en mi nombre, representando mi persona, pueda administrar, beneficiar, arrendar todos y qualesquier mis vienes muebles, rrayces, semobientes y de otra qualquier calidad que tengo y me pertenecen enel dicho Reyno de Sicilia, por qual quier titulo, caussa y rracon que sea y unos arrendamientos acavados buelba a hacer otros de nuevo y reciva y cobre el precio o precios del beneficio, administracion y arrendamiento anticipado o a sus debidos placos; y para que pueda buscar prestado o a dano para mi qualesquier sumas y cantidades de mercedes que le pareciere, lo qual pueda recibir y cobrar y obligar me a pagarlo iuntamente con los yntereses y cambios que asentare y concertare a los placos y en las monedas partes y lugares y con los salarios y costas que le pareciere; y para que pueda bender qualesquier mis vienes y rentas, cossi reycles como de otra qualquier calidad perpetuamente o en otra qualquier forma, y reciva y cobre el precio por que [l']obendiere; y paraque sien rracon de qualesquier deudas que se me devan o que io deva o sobra otras qualesquier pretensiones, causas y rracones fuere necessario pueda hacer qualesquier conciertos y transaciones basas quitas rremisiones iespera senza cantidad y por el tienpo y de la forma y manera que le pareciere; y si de los dichos conciertos y transaciones, pleitos, deudas y diferencias aiustare que yo aya de pagar a las otras partes algunas cantidades de mercedes me pueda obligar a la paga de todo ello a los placos y en las partes y lugares y con los salarios y costas que asentare y pusiere; y para que pueda pedir y tomar quantas a todas y qualesquier personas que me las debieren y tubieren obligacion a dar y le saga cargos y reciva sus iustos y lixítimo descargos, nonbre contadoro contadores y pida que las otras partes los nombren por la suya o la iusticia de oficio y tercero en caso de discordia y l'has las quantas las consienta y aprueve o las declame y contradiga como le pareciere y reciva y cobre el alcance o alcances que dellas resultaren; y para que pueda pedir y demandar, recibiraber y cobrar iudicial o estraiaudicialmente de todas y qualesquier persona de qualesquier estado y calidad que sean y de qualesquier thesoreros, receptores, administradores, bancos y tablas,

monesterios, combentos, ospitales, cofadrias, universidades y personas particulares y de sus vienes y de quien y de con derecho pueda y deva todas y qualesquier sumas y cantidades de mercedes reales, ducados, escudos, xollas de oro y plata, tapicerias, sedas, pan, trigo, cevada centen o ace y temiel garbancos y otras qualesquier cossas de qualquier tencro y calidad que sean que se me deven asta aqui y debieren y pertenecieren de aqui adasant e sin limidacion [...] que como qui era que me toque y pertenezca y me hes o fuere debido el dicho mi procurador general loa de poder pedir, recibir y cobrar sin ninguna excepcion ni rreservacion de la misma forma y manera que si todo ello partida per partida a qui fuere espresado y declarado; y para que de todo lo que rreciviere y cobrare y de qualquier cosa y parte dello pueda dar y tugar su carta y cartas de pago lasto finiquito y los de mas recaudos necessarios concession de mis derechos y acciones y denunciacion de las leyes [...]; y asimismo para que otoregue escripturas de administracion [...], de obligacion de ventas, de transacciones y conciorios [...] con todas las condiciones, declaraciones, penas, pactos y posturas que fuere su voluntad y con las clausulas de confesion de iusto precio, donacio del escesso, renunciacion de lesion y engano y de las leyes de Alcalá y de rescindenda bendicione y las de mas que tratan de las conpras y ventas lesiones y enganos dellas desistimacion y apoderamiento y de constitucion y obligacion de ebicion sancamiento y de mis vienes y ventas abidos y por aber poderio a qualesquier iusticias y iueces de qualquier iurisdiccion que sian sumission y especial a ellas renunciaciones de leyes y de fuero y clausula guarentixia y con todas las demas fuercas y firmecas requisitos y circunstancias y clausulas necessarias de derecho para su balidacion que siendo por el dicho procurador general [...] y otorgado yo desde luego lo otorgo, ratifico y apruevo y me obligo a estar y parar por ello y a guardarlo, cumplirlo y pagarlo como en ello se contubiere; y asimismo le doy poder para que sien racon de lo en este contenido y pleytos que sobre ello resultaren y generalmente sobre todos quantos yo tengo y tubiere contra qualesquier personas o las tales contra mi civiles y criminales movidos o por mover sobra qualesquier causas y racones pueda ante qualesquier iueces y iusticias y tribunales eclesiasticas y seglaris de qualquier iurisdiccion que sean hace pedimientos, requerimientos, citaciones, protestaciones, emplacamientos, embargos, secrestos ponga demandas de que restar pida execuciones y las iure prosiga [...] y finalmente para que haga todos los demas autos y dilisencias iudiciales y extraiudiciales que se requieran que el poder que tengo les necess. para lo que dicho es doy y otorgo al dicho señor don Cesar de Moncada, principe de Calbarruso, con todas sus insidencias y dependencias libre y general administracion y facultad de sostituir en todo o en parte en quien y las veces que le pareciere y dar facultad a los sostitutos para sostituir en otros y los otros en otros alargando o limitando la forma de la susticion y rrebocarlos a todos y sostituir otros de nuevo y cobrar de todos y tomar les quantas y dar les cartas de pago y a todo relicuo en forma de derecho. Y declaro que si conforme a las leyes estilo, uso y costumbre del dicho Reyno de Sicilia a este poderlo faltar en algunas clausulas, generalidad o sustancia [...]; y bastantissimo para todo quanto se ofreciere tocante a la administracion de mis vienes y hacienda y ventas sin que a mi persona que de reserbado (abbrev. nio) mitido cosa alguna; y para que guar, dare y abre por forme este poder y todo quanto en virtud del [...] obligos mis vienes y ventas abidos y para ver y para la execucion doy poder a qualesquier iusticias y iueces del rey nuestro señor de qualquier iurisdiccion que sean y especial a las que me sometieren a quien desde luego me someto y renuncio mi fuero iurisdiccion y domicilio [...] y sit conbeniret de iurisdiccion para que me apremien como por sentencia pasada en cosa iuzgada renuncio toda las leyes de mi favor y la general y derechos della y lo otorgue. [...] Siendo testigos don Gregorio de Lugo y don Pedro de La Rusa y Pedro Acterrica residentes en esta corte.

Doc. 86 - Asp, Am, b. 2945, cc. 227r-v.

Copia banni pro venditione comunium et proprietatum excellentissimi domini principis ducis Montis Alti in civitate Caltanixette, 26 marzo 1645.

Perché s'hanno di vindiri l' infrascritti comuna e proprietà, tanto in denari come in frumenti et orgi, cioè il comuni dello Cozo de Sabento, comuni dello Gisso di Taurino, comuni di l'Alia, comuni delli Cirafi, comuni dello Falcuni, comuni delli Gissi Caduti, comuna della Rinella Sottana e Soprana, comuni di Tucarbo, comuni delli Pagliarazzi, comuni delli Mandrazzi Sottani e Soprani, comuni dello Gulparo, comuni della Galficella, comuni della Pitrusella, comuni dello Puzzilla delli Busiti, comuni dello Gulparo della Spia, comune delli Tirulli Sottano et Soprano, comuna di Cabilia, Cucca di Cabilia et Montata di Palermo, comuni dello Contrasto, comuni dello Malfitano; proprietà in denari, cioè onze 11.26 ogni anno sopra il comune dell'heredi del quondam Martino Lo Chiano, onze 10 di proprietà supra il comune di Caltanissetta la Petra, onze 10 supra il comune di Babagurra, onze 7.15 supra il comune della Fico di Giuliana, onze 13.25.5 supra il comune dello Massaro; proprietà in formento et orgio, salme 18 di formento e salme 3 di orgio ogni anno sopra il comune dello Decano, salme 12.6 di formento et salme una et tumuli tridici di orgio sopra il comune di San Lunardo, salme 15 di formento e salma 1 di orgio supra il comune dello Cosatino, delli membri et pertinentii del stato e contato di Caltanissetta, quali sonno posti in Deputatione, sotto la cura, puotestate et administratione delli illustrissimi signor don Luiggi Camiros, inquisitori delli tribunali del Santo Officio, giudice della Monarchia, e dell'illustrissimo don Oratio Strozzi, marchese de Flore, giudici deputati delli stati, beni et effecti del excellentissimo signor prencipe di Paternò, duca di Montalto e Bivona.

Per tanto, si notifica a tutti quelle persone che volessiro attendere alla compra delle supraditti comuna o alcuno di quelli, habbiano e debbiano comparire nella città di Palermo, innanti detti illustri signori giudici deputati e fare la loro offerta, perché a 10 di aprile proximo venturo si mettiranno alli incanto e si liberiranno all'ultimo dicitori et più offerenti, con li patti, clausuli et conditione che meglio si potrà convenire.

Doc. 87 - Asp, Nd, Notaio Pietro Candone, b. 3677, cc. 942r-949v.

Transuntum ad instantiam illustris don Cesaris Gaetano principis Calvarusii, 17 maggio 1645.

Con ciò sia che da noi qui sottoscritti sia stata fatta una relatione ad istanza di Tomaso Mutio, barone di Grotta Rossa, sotto il di 22 giugno terza indizione 1635 del tenor seguente:

Noi sottoscritti diciamo con giuramento che, havendo riconosciuto li conti dell'amministrazione delli stati del condam signor don Antonio di Aragona e Moncada, duca di Montalto, fatta per il condam Vincenzo Giustiniani e suoi eredi e compagni e caratarii, inserto nello contratto della venditione di certi feghi venduti per detto signor duca a detti eredi di Giustiniani per contratto fatto in li atti di notar Giovanni Luiggi Blundo a 28 di aprile 1614, troviamo che nell'anno della nona indizione vi è un resto di onze 56081.12.15 da tirarse nell'anno decima indizione seguente, nel qual anno non si trovano tirati se non che onze 45436.10.16; et ancora troviamo che vi sono sei partite, li quali fanno la somma di onze 18159.22.12 e, dovendosi tirare a conto corrente in credito del detto signor duca, non appare esserci tirati.

E volendo con ogni diligenza conoscere per che causa processi tutto questo et esaminati diligentemente e considerati ogni cosa e visto il libro seu volume, che si dice essere originale, dell'amministrazione sudetta del detto anno nona indizione, habbiamo visto che cui copiò li conti del detto anno nona indizione lasciò di copiare tre partite, che andavano in debito del detto signor duca, del tenor seguente, cioè "e più onze 3433.29.5 sono per l'interesse di cambi e recambi corsi sopra le onze 26415.6 che vi restò debitore sua eccellenza nell'anno ottava indizione del resto del sborzo anticipato fattoli contandoli per un anno dal primo di settembre nona indizione 1610 per tutto agosto, a ragione di onze 13 per cento l'anno, conforme al contratto dell'amministrazione"; e più la seconda partita dice "onze 25.1.18 sono per l'interesse di cambii a 13 per 100 contati sopra le onze 479.14.4 di quello conto corrente"; la terza partita dice "e più deve onze 4908.9.19 per l'interesse di cambii e recambii corsi sopra le onze 37756.12.4 che vi restò sua eccellenza debitore nell'anno ottava indizione per resto del conto corrente di quello anno contato per un anno dal primo di settembre per tutto agosto nona indizione, a ragione di o. 13 per 100 l'anno".

Li quali tre partite fanno la somma di 8367.11.12, li quali aggiunti a ditte onze 56081.12.15 fanno la somma di onze 64448.23.17, delli quali era necessario che se ni havessero levato le dette onze 18159.22.12, ma ancora onze 852.29.9, le quali due partite, cioè questa di onze 852.29.9, erano notati in credito del detto signor duca, per li beneficii delli cambi dell'anno nona indizione non calcolati in credito di sua eccellenza, e quella di onze 18159.22.12 tirati il ditto conto corrente; le quali due partite fanno la somma di onze 19012.13.1 e questi, levati dalla detta somma di onze 64448.23.17, viene a restare il detto signor duca debitore a detti amministratori appunto sì come si trova notato nell'anno seguente decima indizione di onze 45436.10.16, intanto che il tutto viene ad essere aggiustato e non vi è errore et il detto resto di onze 45436.10.16 è giusto e deve stare e non può stare di altro modo e tanto più che dette tre partite d'interesse sono veri e non si ponno ne devino contradire.

Fatta in Palermo li 22 giugno della terza indizione 1635.

Io Gregorio Castello affirмо quanto supra.

Io Nicolò Diana affirмо quanto supra.

Io Lorenzo Barbani affirмо quanto supra.

Io Camillo Pallavicino affirмо quanto supra.

Io Alessandro Magliolo affirмо quanto supra.

Io Simon Zati affirмо quanto supra.

Io Marco Antonio Paganetto affirмо quanto supra.

Io Pier Tomaso Costa affirмо quanto supra.

Et havendo doppo considerato un revelo fatto per Giovanni Groppo di Mensoiuso, metu excommunicationis del tenor seguente:

R.tti Pan. die quinto iulii nona indizione 1641.

Revelatio Ioannes Groppo, civis Panormi per ductionem uxoris, facta metu excommunicationis et pro exoneratione eius conscientie talis est pro ut infra sequitur qualiter nell'anno 1614 e nello mese di aprile di detto anno, stando Giovanni Carniseccchi, Giovanni Battista Dini, olim amministratori delli stati dell'eccellentissimo signor don Antonio Aragona e Moncada olim duca di Montalto, per aggiustare li conti fra detti loro di detta amministrazione et havendo infra di essi differenza per conto dell'interesse di cambii e recambii che importavano a grossa somma a danno di esso signor duca, né potendosi infra di loro convenire et aggiustare detti conti per causa di detti interesse, rimesero oretenus in persona di esso revelante la detta differenza d'interesse, con potestà di potere determinare e moderare detti interesse come ad esso revelante fosse parso di dovere mercantilmente e civilmente; il che esso revelante, visto le lettere di cambii et recambii e detti conti, ordinò a

detti Carnisecchi e Dini che dovessero far buoni a detto signor duca onze dodecimila e dedurli della somma notata a debito di esso signor duca per causa di detti interesse. Et havendo esso revelante dato parte alli detti di Carnisecchi e Dini della suddetta determinatione ne restorno satisfattissimi e doppo, passati pochi giorni, in detto mese di aprile di detto anno 1614 esso revelante, insieme con li predetti di Carnisecchi e Dini di compagnia, andaro nello Palazzo Reale di questa città, dove era all' hora collocato detto signor duca di Montalto, al quale diedero conto della detta determinatione fatta per esso revelante [...] et essi di detta determinatione ne restaro satisfatti, tanto detti amministratori quanto detto signor duca.

Et hoc est eius revelum fatto metu excommunicationis [...].

Et havendo di nuovo considerato detto negotio con l'aggiuntione del ditto revelo fatto dal condam Giovanni Groppo metu excommunicationis di haver esso arbitrato che detti amministratori relasciassero al signor duca di Montalto onze dodecimila della somma di interesse che li havevano contato in debito, quello che noi all' hora giudicavamo haver proceduto dal detto relascito d'interesse quando sussista detto revelo, massime che per parte del signor duca si asserisce haversi contato dette onze 8367.12.2 dalli detti amministratori indebitamente per le ragioni che loro adducono, in che noi non entriamo né ad esaminare tali partite (quali in ditto primo nostro scritto supponevamo per legitime), ma si lascia a cui avesse di rivedere detti conti d'interesse e può essere sian quelli che riformò detto Groppo in la somma di onze 12000, quali onze 12000 se compongono, secondo asserisce la parte del detto signor duca, da ditte onze 8367.12.2 e d'altre partite d'interesse conforme al loro notamento, al quale s'abbia relatione; delle quali onze 12000 di relascito arbitrate dal ditto Groppo non se ne vede fatto buono al signor duca espresse solo che onze 5702 e può essere che le restanti a complimento si habbiano lasciati di contare come sopra, il che non fu con buon ordine di scrittura, perché si doveva portare il resto giusto e poi dedurne le onze 12000 con espressione di tutte, sì come si fece solo in parte, onde per maggior declaratione e chiarezza habbiamo fatto questo nostro secondo scritto. In Palermo a 19 ottobre 1644.

Gregorio Castello, Nicolò Diana, Simone Zati, Marco Antonio Paganetto, Pier Tommaso Costa, Alessandro Magliolo.

Doc. 88 - Asp, Nd, Notaio Pietro Candone, b. 3677, cc. 964r-974r.

Emptio comunium terrarium pro uid don Ioseph Aronica contra excellentissimum dominum principem Paternionis ducem Montis Alti don Aloisium de Moncada, 19 maggio 1645.

Cum sit quod per acta notarii Arcangeli La Mammana Caltanissette, sub die 6 ianuarii XIII inditionis 1645, per don Franciscum Orioles et Moncada de infrascriptis comunibus seu tenutis terrarum fuit facta venditio infrascripto uid Ioseph Aronica et quia venditio ipsa fuit et est nulla et cursum non habuit [...] tam defectu potestatis dicti don Francisci quam ex eo quia infrascripti domini deputati ab ea penitus dissentierunt et eam noluerunt acceptare neque rathificare, sed quia pro presentibus urgentissimis necessitatibus belli intimati per turcos regem aliosque inimicos nostre sante et catholice fidei in damnum insule Melite et huius regni, fuit per suam excellentiam ordinatum omnibus dominis vassallorum et feudatariis huius regni quod, pro servitio sue catholice maestà et huius regni defensione, fieri deberent regium et militare servitium et inter alios fuit ordinatum illustrissimo et excellentissimo domino don Aloisio Moncada, Aragona et Lacerda, principis Paternionis et ducis Montis Alti et pro eo eius procuratoribus et ministris seu Deputationi eius statuum et bonorum, ut patet vigore litterarum prime et secunde admonitionis date Panormi sub die 27 martii proximi preteriti et secundo presentis, pro quaquidem causa, volens dictus excellentissimus dominus princeps Paternionis et dux Montis Alti se promptum reddere servitio ditte sue catholice maestà et huius regni defensione pro ut hactenus consuevit. Et non habens pecunias pro manibus solvendi expensas pro ditto regio militari servitio, decreverit tandem devenire ad venditionem dictorum comunium pro modo ut infra et vendere et alienare comunia, terras et iura censualia preditta et cum pretio ipsorum faciendi dictum regium militare servitio. Unde quod pro facilitate et cautela emptorum, ad instantiam illustris don Cesaris Moncada, principis Calvarusii, procuratoris generalis dicti excellentissimi domini principis Paternionis, fuerit supplicatum sue excellentie et obtenta provisio pro ut in eius memoriale tenoris sequentis.

Illustrissimo et excellentissimo signore, don Cesare Moncata, principe di Calvaruso, procuratore generale di don Luiggi Moncada, Aragona e Lacerda, prencipe di Paternò e duca di Montalto, dice a vostra eccellenza che, conforme all'ordine generale dato per vostra eccellenza [...] attendere e mettere in ordine cavalli centosessanta incirca toccanti a ditto principe di Paternò per li suoi stati e beni feudali che tieni in esso regno, per trovarsi pronti a complire con il regio servitio militare per la defensione di questo regno e per assistere all'armata del turco, comune inimico, il quale pretende danneggiare il regno e perché li stati e beni di esso signor principe di Paternò si trovano al presente in Deputatione, sotto la cura e governo dell'illustrissimo e reverendissimo don Luiggi de Los Cameros, inquisitore e giudice del Tribunale della Regia Monarchia, e dell'illustre don Horatio Strozzi, marchese de Flore, mastro rationale del Real patrimonio, e ditte Deputatione si ritrova molta exausta e senza pronteza alcuna di denaro et all'incontro [...] che fra pochi giorni ditti cavalli si ritrovino spediti di tutto punto per trovarse in ordine et presentarse alla reseña, conforme all'ordine publicatosi d'ordine di vostra eccellenza; et havendo l'exponente fatto ogni sorte di diligenza per procurare la somma di onze seimila incirca,

che si giudica saranno senz'altro di bisogno per compirsi con ditto regio servitio militare, altro modo non si ha trovato né trova, eccetto che vendere qualche feudo di qualsivoglia delli stati e baronie di ditto signor principe di Paternò sito e posto in questo regno o uno qualsivoglia e sorti di beni che vi fossero allodiali e burgensatici o vero comuni di qualsivoglia stato e terra d'esso principe di Paternò e censi e rendite emphyteutici et feudali et allodiali a una o più persone, come meglio potrà convenire con le persone competiture, tanto a tutti passati quanto carta gratie reddimendi perpetua o temporale. E perché le persone competiture potriano forse dubitare che per potere avere la subintranza o potestà per la somma che sborzieranno per causa di ditto regio servitio militare forse li venisse ad ostare la pragmatica del signor duca di Fera, olim viceré in questo regno, fatta nell'anno 1604, per la quale vengono ad essere prohibite le subintranze e cessioni di ragioni contra beni feudali a preiudicio delli successori e perché il caso del che al presente si tratta per haversi a fare ditto regio servitio militare l'exponente intende che non sia compreso in ditta pragmatica et in conseguenza quella non verria ad ostare non ci faria necessaria dispensa alcuna, ad ogni modo, perché è negotio tanto importante et che ricerca somma celerità, desiderando l'exponente che non si li possa opporre difficoltà alcuna per appuntare quanto prima detto denaro e compirsi come conviene al servitio di sua maestà tanto importante, con tutto che non fosse bisogno di dispensa alcuna di ditta pragmatica, però, a maggior cautela delli competitori fiet quatenus fosse bisogno, supplica sua eccellenza sia servita provvedere et concedere che li persone una o più che sborzieranno ditto denaro di ditte onze seimila, in tutto o in parte, per l'effetto sudetto di farsi ditto regio servitio militare, possano avere la subintranza e potestà et ogni altra cosa più aficiente che vi fosse per la causa di ditto regio servitio militare, non obstante ditta pragmatica, alla quale quatenus opus esset, sia e s'intenda per vostra eccellenza derogato et dispensato etiam de plenitudine potestatis legibus absoluta et non obstante altre qualsivoglia prohibitioni, legi, constitutioni, capituli del regno che in contrario vi fosse, benché tali che di quelli si debba fare expressa mentione, che oltre esser di giusto lo riceverà a gratia di vostra eccellenza [...]. Panormi, die 16 maii 1645.

Et perquisitis emptoribus emere et habere volentibus aliqua comunia, iura censualia, terras et alia vendere resolutas, tandem invenerit dictum uid Ioseph Aronica, civitatis Caltanixette, qui subtulerit tam ditti illustri principi Calvarusii quam infrascrittis illustribus dominis deputatis Deputationis statuum et bonorum ditti excellentissimi domini principis Paternionis pro effectu preditto et ad effectum subintrandi et succedendi in iuribus, privilegiis ditti regi militari servitio.

Quiquidem infrascritti domini illustres deputati, attenta urgenti et presente necessitate, dictam oblationem acceptaverint et ad infrascrittum contrattum venditionis devenire voluerunt modo et forma subsequentibus.

Hinc est quod hodie presenti die pretitulato illustris don Aloisius de Los Cameros et illustris don Horatius Strozzi, marchio Flores, mihi notario cogniti, coram nobis intervenientes ad hec veluti deputati Deputationis statuum et bonorum ditti illustrissimi et eccellentissimi domini don Aloisii Moncada, Aragona et Lacerda, principis Paternionis et ducis Montis Alti, vigore presentis, deputatorio ditto nomine tamen et dum taxat, stante licentia concessa per sua excellentia pro ut in preinserto memoriale ac etiam stante auctoritate et potestate quam habent vendendi et alienandi bona et effectus dicti eccellentissimi domini principis Paternionis in eorum actu electionis facto per sua excellentia die et cetera, per eos et eorum absque spe et facultate reddimendi sed, ut dicitur, a tutti passati, vendiderunt et alienaverunt ac vendunt et alienant ipsiusque venditionis et alienationis titulo et causa habere licere concesserunt et concedunt preditto uid Ioseph Aronica ditte civitatis Caltanixette, ad presens hic Panormi reperto, mihi etiam cognito, presenti, stipulanti et ab eis pro se et suis et cetera ementi, infrascritta, videlicet:

in primis, tres tenutas terrarum [...] vocatas li comuni di Cabilia, Cucca di Cabilia e Montata di Palermo, existentes in territorio Caltanissette, in valle Mazare, in contrata Fluminis Salati, confinantis ex parte orientis cum feudo di Musti Musticaro; ex parte occidentis et tramontane cum feudo de Trabuna, dello Deri; ex parte meridiei cum feudo dello Marcato della Serra et cum terris della Ficuzza ipsius d'Aronica, vallone mediante, vias publicas et alios confines. Que tenute terrarum sunt de bonis propriis ipsius domini principis et duci, stante divisione et assignatione facta inter eum cum dictam universitatem dicte civitatis Caltanixette, vigore consilii detempti in ditta civitate in anno 1634 et vigore assignationis et divisionis supraditte in attis notarii Francisci La Mammana sub die 8 augusti 1637 et vigore litterarum Excellentie Sue et Tribunalis regii patrimonii date Panormi die 2 octobris 1637, ad quos et cetera.

Item uncias decem et septem et tarenos quindecim annuales et rendales iure proprietatis [...] ditto eccellentissimo domino principi debitas et annoquolibet solvendas, videlicet onze 10 per heredes quondam Marci lo Gatuso super comunem vocatum di la Bagura di Summa [...], vertute contrattus emphyteutici celebrati in actis quondam notarii Ioannis Baptiste Cala, sub die 2 octobris secunde inditionis 1588 et onze 7.15 de summa onciarum 20.15 per heredes quondam Ioannis Baptiste Volo et Petri Bonsignore, super comune vocato della Fico di Giuliana, vertute contrattus emphyteutici celebrati in actis ditti quondam de Cala, sub die 12 februarii sexte inditionis 1592 [...].

Item iura censualia seu censum salmarum decem et octo frumenti fortis mesure generalis et salmarum trium ordeorum mesure grosse et gran. quinque, debitorum et anno quolibet solvendorum iure proprietatis ditto eccellentissimo domino principi per heredes quondam Alontii di Moncada et quondam Gasparis Giordano et

modo per Agatham San Marco et Ioseph Petrasanta super comunibus dello Decano, vertute contrattus emphiteutici celebrati in actis notarii Ioannis Baptiste Magdalena sub die 20 iunii XII inditionis 1569.

Item iura censualia sive ius census salmarum 12.6 frumenti fortis mensure generalis et salmarum unius et tumulorum tresdecim ordei mensure grosse, debarum et anno quolibet solvendarum iure proprietatis ditto eccellentissimo domino don Aloisio per heredes quondam Mariani Infantolino super comune di Chiarauilla seu delli Manchi di San Leonardi, vertute contrattus emphiteutici in actis notarii Baldassarris Bruno, sub die XI maii XIII inditionis 1571 ac vertute aliorum contrattuum et scripturarum ad quos et cetera.

Totas dictas tenutas terrarum et omnia redditus et iura censualia perpetua sive emphiteutica desuper vendita et alienata, cum omnibus et singulis iuribus et pertinentiis universis et cum eorum integro et indiminuto statu, inclusas et strasactatas, cum omnibus singulis terris, cultis et incultis, antris, sepibus [...] et cum iuribus advocandi, revocandi, consensus prestandi, laudemia percipiendi, pactis omnibus et singulis emphiteuticis utendi et percipiendi et cum omnibus et his et eo modo et forma prout dictus dominus princeps et dux detinet et possidet, iusta formam eorum privilegiorum contrattuum, actorum et scripturarum, ad quos et cetera.

Franca, liberas et immunes dictas terras et comunia et redditus et iura censualia prepetua sive emphiteutica desuper vendita et alienata cum iuribus et pertinentiis omnibus dicto emptori et sui et cetera et aliis [...].

Constituentes se dicti illustres domini deputati per eos et eorum et cetera deputatione ditto nomine, dittas tenutas terrarum, redditus, iura censualia et alia desuper vendita et alienata cum iuribus et pertinentiis [...] a primo die mensis martii proximo preteriti et ex tunc in anthea per contrattum et constituti nomine tenere et possidere donec et quousque ipse emptor et sui et cetera ceperint, intraverint et habuerint realem et naturalem possessionem dittarum terrarum et iurium censualium.

Ad habendum per dictum emptorem [omissis]

Cedentes propterea [omissis]

Mandantes et ordinantes [omissis]

Et hoc pro pretio et capitale unciarum mille ducentarum tresdecim, tarenorum viginti duarum et granorum trium et parvulorum quattuor ponderis generalis, videlicet onze 485.2.6.3 pro dittis tribus tenutis terrarum; onze 250 pro dittis onze 17.15 redditus et onze 488.17.4 pro dittis iuribus censualibus frumentorum et ordeorum, racionando tamen fructus dittarum tenutarum terrarum, reddituum et iurium censualium predictorum frumentorum et ordeorum desuper venditorum et alienatorum super capitale preditto ad rationem unciarum septem sigulo centinario ratione anni sic de accordio inter eos quoniam ditte tenute terrarum quolobet anno ingabellari solent ad rationem salmarum 34, uti videtur per gabellam factam ipsarum per Clementem Castiglione, procuratorem quondam don Petri Corsetto olim deputati dittorum statuum et bonorum ditti eccellentissimi domini principis Vincentio L'Abbate, per acta notarii Iacinti Cinquemani Panormi, die 10 ianuarii quinde inditionis 1637; que frumenta et alia iura censualia frumentorum et ordeorum sunt applicata, rationata et liquidata ad rationem unciarum unius forma pro ut asseritur liquidata solitum esse in ditte civitate Caltanixette ordinatum fuisse per spectabilem don Ioseph de Castiglia armorum capitulorum in ultima numeratione facta in anno 1637, cum pretio dittorum reddituum fructuum ipsorum omnium importat summam dittarum onciarum 1213.22.3.4; quasquidem oncias 1213.22.3.4 dictus de Aronica, vigore presentis, dare, solve et depositare promisit et promittit seque sollempniter obligavit et obligat dictis illustribus dominis deputatis ditto nomine in presentibus per Tabulam Panormi videlicet, onze 600 infra dies duos ab hodie in anthea numerandos et onze 613.22.3.4 per totum mensem iunii [...]

Sub pactis tamen infrascrittis:

et primo, vulgariter loquendo, che ditto de Aronica et soi heredi et successori, gabelloti, inquilini, terrageri et altri che in futurum haveranno ius et causam habbiano et debbiano lassare l'acqui con li trazzeri e vii publici, conforme sono stati per il passato in ditti tre comuni di supra venduti et che esso d'Aronica, suoi heredi et successori, inquilini, terraggeri et gabelloti in infinitum possano mandare a pigliar acqua et abivirare qualsivoglia sorte di bestiame nell'altri comuni e feghi convicini delli ditti tre comuni e tenute di terre supra vendute e, particolarmente, nell'acqua del fegho dello Deri e Trabuna e nella Favara di Mimiano, ex pacto;

item che ditto d'Aronica, soi heredi et successori in infinitum, inquilini, gabelloti, terrageri et altri che haveranno ius et causam d'esso compratore e suoi et cetera possano liberamente vendere, estrarre et fare extrahere tanto da cittadini quanto da forastieri, con suoi bordoneri di ditte città di Caltanissetta e suo territorio, tutti o parte delli frumenti, orgi, maiorchi, ligumi, formaggi et altri che si raccoglianno et produrranno in ditti comuni e terre di supra venduti, conforme li puo vendere, extrahere et fare extrahere ditto eccellentissimo signor prencipe et arrendatarii del stato di Caltanissetta e suo territorio in qualsivoglia tempo, senza bisogno di licenza alcuna et che tutti liberamenti si publichiranno per l'avvenire et faranno publicare d'ordine di ditto signor prencipe, soi heredi et successori in infinitum, o per ordine di essa Deputatione, loro ministri et ufficiali e giurati di ditte città di Caltanissetta supra le vendite et extratione di formenti, orgi, maiorchi, ligumi et formeggi [omissis];

item, cum alio pacto et conditione, vulgariter loquendo, caso che per la presente venditione si dovesse pagare ragione di decime e tari o altro, il che non si pretende per ditte parti, in tal caso di quello si doverà per tal causa, dedutto il relaxito che si ottonera dalla Regia Curia, ogn'uno d'essi pacti sia obligato pagame una metà

per ogn'uno, dalla solutione della quale ad invicem promectino e si obligano servarse indenne in ampla forma ex pacto.

Sub hiipoteca [omissis]

Testes don Alonsius de Occioha de Rivera et uid Antonius Signorino, barone Carusii.

[La ratifica del contratto da parte del principe di Paternò è datata 26 giugno 1645].

Doc. 89 - Asp, Am, b. 2946, cc. 247r-248r.

Bando promulgato dai giudici della Deputazione di Montalto, 29 luglio 1645.

Perché s'hanno da gabellare et affittare il stato di Paternò, la terra di Adernò, lo stato et terra della Motta di Santa Anastasia, la terra di Biancavilla, la terra di Malpasso, la terra di Centorbi, [lo stato et terra di Caltanixetta, lo stato et terra di Bivona, la terra di Melilli, lo stato et terra di Caltabellotta,] lo stato et terra di Caltavuturo, Sclafani et Xillato, la terra di Riviera di Moncata, lo stato di Golesano et terri delli Petralii Suprani e Suttani, tutti li feghi, gabelli et altri in quelli esistenti dentro e fuori di detti città et terri; e pure si hanno da vendere molte quantità di comune del stato di Caltanixetta, quali tutti si ritrovano posti in Deputatione e sotto la cura, protectione et administratione dello illustre signor don Luigi de Los Cameros, inquisitore del Tribunale del Santo Offitio e giudice del Tribunale della Regia Monarchia, e dello illustre don Horatio Strozzi, marchese del Flores, mastro rationale del Tribunale del Real Patrimonio, giudici et deputati delli stati, beni et effecti dell'illustrissimo et eccellentissimo signor don Luigi Moncada, Aragona et La Cerda, prencipe di Paternò, duca di Montalto e Bivona, quali gabelli si hanno da fare per anni quattordicesima, quindicesima, prima et secunda inditiones proxime future, con havere ad entrare per far maiisi nel mese di gennaio dell'ultimo anno di detti gabelli. Pertanto si notifica a tutti et qualsivoglia personi che volessero gabellare et affittare li sudetti stati, terri, feghi et altri di essi o parte di essi o volessero comprari li sudetti comuni o alcuni di quelli vogliono et debbiano per li gabellationi delli sudetti affitti di Paternò, Adernò, la Motta di Santa Anastasia, Bivona, Biancavilla, Malpasso, Cent'Orbi, Caltanixetta, Caltabillotta, Caltavuturo, Sclafani, Xillato, Riviera di Moncata, Golesano e Petralii Soprani e Sottani e loro feghi, gabelli et altri et per le venditione di ditti comuni habbiano et debbiano comparire et havere comparso nella città di Palermo inante detti illustri signori deputati e fare loro offerte, perché alli 8 di agosto tredicesima indizione 1645 si mettiranno all'incanto et s'ingabelliranno o vendiranno alli più offerenti et meglio dicatori, con li patti, clausuli e conditioni che meglio si potrà convenire et concederli con lettere di salvaguardia in amplissima forma et se li darranno tutti quelle cautele che sarranno possibili et necessari.

Doc. 90 - Asp, Am, b. 2946, cc. 281r-300r.

Lettere osservatoriali delle lettere di salvaguardia per li stati di Montalto spedite dalla corte vescovile di Cefalù, 2 agosto 1645.

Marcus Antonius episcopus etc.

Reverende in Christo [omissis]. Semo stati supplicati et per noi provisto del tenor seguente, videlicet

Illustrissimo e reverendissimo signore, don Francesco Lavaggi, procuratore della Deputatione delli stati, beni et effetti di don Luigi Moncada, Aragona e La Cerda, prencipe di Paternò e duca di Montalto, dice a vostra signoria illustrissima et reverendissima che ditto prencipe ha posto li suoi stati in Deputationi, primo loco sotto la cura et administratione dell'illustre Roccho Potenzano e Vincenzo Girgenti, et doppo in loco loro dell'illustrissimo don Luigi de Los Cameros, inquisitore in questo regno, iudice del Tribunale della Regia Monarchia, et dell'illustre don Horatio Strozzi, marchese del Flores, mastro rationale del Tribunale del Reggio Patrimonio, con havere ottenuto lettere di salva guardia, per li quali si ordina che tutti l'inquilini, gabbelloti, herbageri, terrageri et altri di ditti stati non possano essere molestati per qualsivoglia debiti, etiam privilegiati, et di bulla proprietati et utili dominio che si dovesse a qualsivoglia persona, etiam che fossero chiese, hospitali, lochi pii et monasterii, ma che ditte persone si dovessero graduare et andarsi pagando conforme alle loro anteriorità, si come appare per atto vicereggio registrato nella Reggia Gran Corte a 7 di gennaio tredicesime inditionis 1645 e lettere di salvaguardia sotto il di 28 d'aprile decime inditionis 1642. Quale Deputatione è stata confermata da Sua Catholica Maestà in virtù di lettere date in Madrid a 14 di gennaio 1644, executorate in regno a 30 di giugno 1644.

Adesso ha venuto a notitia che di ordine di vostra signoria illustrissima e sua corte vescovale si dasse molestia o si pretendesse molestare li ditti inquilini, affittatori, herbageri, terrageri et altri di ditti stati, ad instantia di ditte chiese, hospitali, monasterii e lochi pii, lo che non si deve permettere, stante la ditta Deputatione e lettere di salva guardia et conferma fatta per sua maestà, che però supplica a vostra signoria illustrissima sia servita ordinare che ditte lettere di salvaguardia si osservino in questa corte vescovale et che contra ditti gabbelloti, herbageri, terrageri et altri di ditti stati non si proceda a cosa alcuna, con dare ordine al mastro notaro

et datario di questa sua corte che non habbiano da mettere data a lettere di executioni, che lo riceverà a gratia. Ut Altissimus etc. Cefaludi, 28 iulii tredicesime inditionis 1645.

[omissis]

Fatta relatione, sua illustrissima et reverendissima dominatio providet et mandat quod litere Deputationis et actus excellentie sue serventur in Magna Episcopali Curia cefaleditana et fiant littere. Pro executione della quale nostra preiserta provista, dicimo et ordinamo a tutti et singuli vicarii et archiprete et altri officiali della corte spirituale di la nostra diocesi di Cefalù che habiate et debiate le preinserte littere della Deputatione et atto fatto da sua eccellenza et tutto quello et quanto in esse lettere et atto si contiene exequire et observare et fare per cui spetta exequire et observare ad unguem de verbo ad verbum et a prima linea usque ad ultimam, iuxtaeorum seriem, continentiam et tenorem, si come fussero da noi principalmente ottenute et ad ogni uno di voi diretti, ad instantia di qualsivoglia conparente et presentante et senza procura et, exequite, le restituirete al presentante per sua cauthela et così exequirete per quanto la gratia di sua signoria illustrissima tenete cara et sotto pena di onze 25 d'applicarsi ad operi pii. Date Cefaludi, die 2 augusti tredicesime inditionis 1645.

Doc. 91 - Ascl, As, Ci, b. 18, c. 3v.

Littere dell'eccellentissimo prencipe duca circa il governo del signor prencipe di Calvaruso. Caller, 9 agosto 1645.

Don Luis et cetera. Spettabiles, magnificos y amados nostros capitan, iurados, iueces y [decoras] ministros de nostra ciudad de Cartanaxetta, el paternal amor que tengo a mis vassallos y al deseo que me assiste de su majior consuelo me obligaron des de quelle que aqui a tomar personalmente par mi quenta l'administracion de la iusticia, no obstante que las muchos e importantes ocupaciones del servicio de Su Magestad me tienen sin hore de descanso. Pero per quanto pueden offrecerse muchos cassos, assi [...] de iusticia, patrimonio y de iurisdicciones, ex que sea prejudicial quelquiera dilacion [...], he querido declararos ser mi voluntàs que en essos casos y en todos los que lugare al senior prencipe de Calvaruso, mio tio, obedezias sus ordines y resoluciones, come si fueran mias [...] y da qui adelante espero lo seran regulandos con los ordines del signor prencipe mio zio, en quien comunico toda mi authoridad zacuza persona debeti vosotros tanta veneracion, por ser su sangue la misma que tengo en mis benas.

Doc. 92 - Ascl, As, Ci, b. 18, cc. 3r-v.

Littere del signor pricipie Calvaruso circa il suo governo, Palermo, 29 agosto 1645.

Noi don Cesare Moncada, principe di Calvaruso, procurator generale di tutti li stati dell'eccellentissimo signor prencipe duca di Mont'Alto et cetera. Havendo l'eccellentissimo signor prencipe duca, per il paterno amore che tiene con sui vassalli, avvicinosi a questo regno e preso per suo conto l'administratione della giustitia, non obstante le molte importanti occupationi del servizio di sua maestà che tiene governando il regno di Sardegna, per le quale lo tienino occupatissimo, però per quanto possono offerirsi molte cose così per ragion d'administratione di giustitia, tanto civile quanto criminale, patrimonio e di giurisdizione et altri e che sia prejudiciale il dilatare il remedio conveniente, ha restata servita sua eccellenza per tal'effetto dichiararse esser di sua voluntà et ha expresse ordinato s'habi ricorso a noi per darsi le resolutioni et ordinationi convenienti, come se fossero proprii di sua eccellenza, sicome per l'incluse sui littere ordina, quale vengono all'officiali di ciascheduna di cotesse città e terre. Perciò, per non dilatare il servizio di sua eccellenza e bona administratione della giustitia e sia notorio a tutti l'officiali e persone di cotesse stati, farrete che del ditto ordine chiascheduno ni tegni scientia per non preterirsi a tal resolutione del Padrone et habiamo ordinato se facessiro le presenti, per le quali vi ordinamo che debbiat al punto che capitirà il presente corriero [...] leggere, presentare et eseguire le suddette lettere et ordinationi che vengono da sua eccellenza e registrarli nel'atti di ciascheduna di cotesse corte, per apparere in futurum, e quelle presentate et executoriate ad haltius fra hore quattro farrete risposta a noi della ricevuta d'esse, con inserto tenore d'esse littere di sua eccellenza, con sottoscrizione del capitano, giudici, giurati e fiscale, con vostre littere responsale, quale consignireti al predetto corriero [...] e così exequireti per quanto la gratia di sua eccellenza teneti cara e sotto pena di onze 200, d'applicarsi al fisco di nostra Corte superiore, et altri peni a noi riservati.

Alli spettabili e magnifici giurati, giudici o fiscali delli città e terri di Bivona, Caltabellocta, Caltanissetta e Rivera di Moncata.

Doc. 93 - Ascl, As, Ci, b. 18, c. 5r.

Littere del dottor Geronimo Artiiaca, consultore dell'università, Palermo, 5 ottobre 1645.

Noi don Cesare Moncada, prencipe di Calvaruso, procuratore et amministratore generale di tutti li stati dell'eccellentissimo signor prencipe duca di Mont'Alto et cetera, habiamo per bene che l'uid Geronimo Artiaca, per il rispetto tenemo alla persona sua, debba seguire il carricho et officio che tiene di consultore delle cose concernenti in negotii spetanti alli spettabili giurati di cotessa città e loro governo, sino ad altro ordine nostro, con quelli honori, lucri e molumenti, gravezze et altri debbiti, spettanti e pertinenti al predetto officio, al quale vogliamo che in tale e per tale cossi da essi spettabili giurati, come ancora da tutti altri ufficiali e persone di cotessa città sudditi alla nostra iurisdictione, sia conosciuto, trattato, reputato et honorato per quanto si tiene cara la gratia di sua eccellenza, né d'altro si debbano servire senza legitima causa, la quale si debba esponere inanti noi per darsi l'ordine conveniente e nostro Signore li guardi.

Doc. 94 - Asp, Nd, Notaio Pietro Candone, b. 3678, cc. 740r-743r.

Transunto della procura generale istituita da don Luigi Moncada a favore di don Cesare Moncada, rogata dal notaio Francesco Marchia (Cagliari, 7 novembre 1645), 12 dicembre 1645.

Excellentissimus dominus don Ludovicus Guilermus de Moncada, Aragon, Luna et Cardona, princeps Paternionis, dux de Montalto, dux de Bivona, comes Cartanexete, comes de Golisano, comes de Esclafana, comes de Caltabelota, comes de Centorbe et comes de Aderno, dominus nemorum, terrarum et statuum, montis et sine Pugidiane ville Aragonis et eius districtus, dominus Cannagrande, dominus Sancti Sisti, dominus de Baquerico, dominus de le Marre, dominus de la Guardia, dominus Campi Rotundi, dominus de Nicolosi, dominus de Malpaso, dominus Blancaville, dominus de Ribere de Moncada, dominus dellas Petralias alta et baxa, dominus de Xilato, dominus de Caltavuturi, dominus montium et nemorum de Mimiano, baro de Melilli, baro della Mota Sancte Anastasie, baro de Beliche et baro Sancti Bartholomei, miles ordinis Alcantare, comendator de Belvis de la Sierra, capitaneus generalis militum, equitum in regno Neapolis, de consilio S.C.R. magestatis domini nostri regis ac pro eadem in presenti Sardinie regno prorex et capitaneus generalis, quia propter varias occupationes, quibus in exercitio dictorum munerum proregis et capitanei generalis in presenti regno detinetur, ad presens in dictis suis statibus et dominiis personaliter ad eorum regimen et administrationem adesse non potest, cupiens propterea quod illius subditi et vassalli propter singularem amorem et benevolentiam quibus eos prosequitur ut recte gubernentur et ne detrimentum aliquod in administratione minime paciantur, convenit generalem gubernatorem et administratorem in suis statibus regni Sicilie eligere et nominare. Idcirco, confidens ad plenum de fide, probitate, integritate, industria et subficientia illustrissimi domini don Coesseris de Moncada, princeps de Calvaruso, eius consanguinei in dicto regno Sicilie comorantis, de eius certa scientia ac de liberata et consulto (sua tamen mera et libera voluntate durante), elegit et eligit, nominavit et nominat eundem illustrissimum principem don Coesserem de Moncada, his abstentem tamquam presentem, pro administratione et generali regimine in omnibus dictis suis statibus dicti regni Sicilie tam civilis quam criminalis, iurisdictionis alte et basse, meri et mixti imperii, cum omnimoda gladii potestate, condemnando etiam usque ad mortem naturalem inclusive et cum omni potestate pro ut et quemadmodum dictus excellentissimus princeps procedere et condemnare potest, et generaliter circa predicta, ad faciendum, exercendum, gubernandum et administrandum et omnia alia et singula necessaria et opportuna et que ipsemet dominus excellentissimus constituens facere et exercere posset si premissis omnibus et singulis personaliter interesset, etiamsi talia forent que mandatum huiusmodi magis speciale quam presentibus est expressum exigerent, reservandum tamen poenes se pro ut cum presenti sibi reservat nominationes et creationes quorumcunque officialium dictorum suorum statuum dicti regni Sicilie, nec non etiam gratias et remissiones criminum et delictorum, promittendo omnia et singula que, vigore presentis instrumenti, per dictum illustrissimum principem don Coessarem de Moncada gesta et facta fuerint grata, rata, valida, adque firmata habere, tenere et observare et contra ea non facere vel venire iure aliquo causa seu actione, pro ut iuravit manu in pectore more militum ordinis de Alcantari.

Actum est hoc in regio palacio castris Callaris dicti regni Sardinie, die septimo mensis novembris, anno a nativitate Domini millesimo sexcentesimo quadagesimo quinto.

Presentibus ibidem nobilibus don Antonio Canales, regio consiliario regie audiencie, et don Philipo de Matienti, milite ordinis Alcantare et sue excellentie secretario pro testibus ad hec vocatis et specialiter assumptis.

Doc. 95 - Ascl, As, Ci, b. 18, c. 14v.

Littere per eligersi li consulenti in ogni città e terra, Palermo, 8 gennaio 1646.

Philippus etc.

Vicerex et capitaneus generalis in hoc Sicilie regno spettabilibus magnificis et nobilibus iuratis civitatum et terrarum regni eiusdem, consiliariis et fidelibus regiis dilectis, salutem.

Havendoni rappresentato molte università di questo fidelissimo regno che nelli consigli che hanno detento per diverse materie hanno trovato molta difficoltà nella convocazione per la moltitudine di persone inesperte e non informate dell'affari publici, facendoni istanza che si reducessiro a numero certo le persone che solamente

doveranno intervenire nelli consigli, poiché sarriano sempre elette quelle che tengono notitia delle convenienze e servizio dell'istessa università, habiamo stimato conveniente concederlo generalmente. Perciò vi ordinamo che nella forma solita habiate di congregare consiglio generale in giorno di festa et in esso tratterete la sudetta electione di consulenti, le quali siano li più atti a tal carico e non siano meno di trenta nelle città militari e di cinquanta nelle demaniali e non siano più di quaranta nelli militari e di sessanta nelle demaniali e li consulenti si haveranno di eligere di tutti l'ordini di genti, gentilhomini, ministrali e borgesesi et in caso di morte d'alcuno si ni doverà sorrogare un altro per consiglio da tenere da voi e vestri successori in quella occasione, advertendovi che nell'università dove hoggi vi è numero prefisso di consulenti si doverà osservare conforme l'ha osservato e dell'esecuzione di questo ordine n'avisireti per via del Consiglio patrimoniale cum tutta brevità, per quanto la gratia di sua maestà tenete cara. Date Panormi 8 ianuarii 1646.

El marques de Los Velles Adalento.

Doc. 96 - Ascl, As, Ci, b. 107, c. 79r.

Lettera di don Cesare Moncada ai giurati di Caltanissetta, Palermo, 12 febbraio 1646.

Sapendo li vostri predecessori che sua eccellenza havia provisto il pulpito di cotesta città a padre giesuita, non doviano loro promettere al padre cappuccino, che per remediare all'errore, giaché si retrova super loco, ni contentiamo possi esso padre cappuccino predicare in quessa città a qualche altra chiesa discosta della Matrice, come saria San Domenico, Sant'Antonino, Santa Maria di Gesù o altra, in modo tale che non venghi a levarsi l'audienza ad essa Chiesa Maggiore.

Doc. 97 - Ascl, Ccrrss, Collegio gesuitico, b. 43, c. 198.

Lettera di padre Vincenzo Romano. Caltanissetta, 14 febbraio 1646.

Mi è parso avvisare vostra signoria come tanto affezionata del signor duca di Montalto di quanto è passato questa mattina: essendo stato dal signor duca eletto un padre de nostri e dimandato a nome del signor duca dal signor principe di Calvaruso, è venuto un ordine di monsignor vescovo, sotto pena d'interdetto, che predicasse nella Matrice il padre cappuccino eletto dalli giurati, non obstante altra electione, perché questo è molto pregiudiziale al signor duca, e so che sia per opera di alcuni gentilhomini e giurati. Supplico vostra signoria ad informarsi chi ha scritto e se potesse havere le lettere per farci imparar modo e rispetto debito al Padrone.

Doc. 98 - Ascl, Ccrrss, Collegio gesuitico, b. 43, c. 206r.

Lettera del canonico agrigentino don Cesare Malacrida a don Vincenzo Romano, 20 febbraio 1646.

Monsignor illustrissimo patre intende che V. R. habbia permesso che dal principio di Quaresima habbia predicato nella chiesa di cotesto suo collegio il patre Nicolò Cardi, senza haversi presentato avanti sua signoria Illustrissima per l'approvazione e nonostante l'interdetto che vi è, oltre della consuetudine che non si possa predicare in nessuna chiesa fuori che nella Matrice il primo giorno di Quaresima, come ben li fece intendere il reverendo vicario et arciprete, che però dice a V. R. che fra termine di giorni due voglia e debbia significarle le ragioni per le quali intende di non haver incorso e di haver ciò possuto fare, altrimenti procederà secondo la disposizione di S. C. et a V. R. pregando da nostro Signore ogni più vera felicità bacio le mani.

Don Cesare Malagrida.

Doc. 99 - Ascl, As, Ci, b. 107, c. 83r.

Lettera di don Cesare Moncada ai giurati di Caltanissetta, Palermo, 9 marzo 1646.

Restiamo mal soddisfatti da voi per quello ha occorso nella differenza di predicatori in questa quaresima, havendosi possuto remediare con li termini habili e quello non s'habbi fatto né compito, con l'obbligo tenete di defendere e manutene la giuridittione di sua eccellenza, sapendo quanto sia stimata, ma ancora col loro silentio han dato addito che quella si sia d'altri defraudata, sicome si ha riconosciuto per le cose sussequenti, ancorché ci habbii posto mani il Tribunale della Regia Monarchia a defender l'evidenti raggioni e giuridittione di sua eccellenza più clari del sole, che da per loro si delucidano. E così meriteressivo non solo repressionsi, ma li castighi che sogliono darsi dalli padroni alli sudditi in somigliante taciturnità, come non si mancherà dalle risposte che ne verranno sopra questa materia da Sardegna; e fratanto da noi non si tralascerà di farse quello è di dovere.

Doc. 100 - Ascl, Ccrrss, Collegio gesuitico, b. 43, cc. 207r-208r.
Supplica di padre Vincenzo Romano, 26 marzo 1646.

Non so come non sia morto in tanti disturbi contro il mio genio. Però hora non posso fare di meno, essendo che, havendo inteso il signor prencipe di Calvaruso che io non voleva mandare il predicatore alla Matrice, mi scrive queste parole: “non posso pensare che in questo si sia venuto pensiero a vostra eccellenza, essendo cosa molto assurda e per intricarci molto e di quello che ni siamo levati ci invamperiamo che monsignor vescovo vi metteria le mani. Sappia V. P. che il signor prencipe duca si dolerà molto di questo e sarrà per scordarsi tutti li favori fatti da V. P. e che ha ricevuto dalla casa, come anco io”. Hor veda vostra signoria in che intrichi mi trovo che bisogno ha il padre Cardi andare a predicare alla Matrice, tanto più che la gente ignorante, che non crede la monarchia haver levato ogni impedimento e che la predica, etiam stante l’interdetto, non è proibita, non vi va, ma per servitio di S. C. predica alli giurati e poche femine et religiosi.

In quanto commina la scomunica al padre Cardi se va a predicare alla Matrice, stante che non ha dimandato licenza, io appello subito a don Francesco Franco Ayala, come delegato per la monarchia di togliere ogni impedimento [...] stante ancora il padre Nicolò haver predicato nella Matrice di questa città et di Bivona et in varie parti ... e se non fossero stati questi punti del signor prencipe, certo haveria lasciato e fatto che non predicasse, [perché] amo la mia quiete e voglio volentieri esser obediente alli prelati.

Doc. 101 - Ascl, As, Ci, b. 18, cc. 17r-18r.

Littere dell’eccellentissimo prencipe di Calvaruso circa le chianche. Palermo, 4 maggio 1646 (esecutoriate l’11 maggio 1646).

Noi don Cesar de Moncada, princeps Calvarusi, locumtenens et generalis procurator et administrator omnium statuum illustrissimi et eccellentissimi domini principis ducisque Montis Alti et Bisbone et cetera spectabilibus iuratis civitatis Caltanissette nostris carissimis salutem. Siamo stati supplicati del tenor che segue, videlicet

Illustrissimo et eccellentissimo signore, don Giosepe de Forti et Moncada, della città di Caltanissetta, dice a vostra eccellenza che, nell’anno III indizione 1635, da persone inquieti et dispettusi fu fatta istanza alla felice memoria dell’eccellentissima signora principessa di Paternò, duchessa di Mont’Alto et Bivona, all’hura governatrice delli stati, che chianche di carne a macello, per essere vicino la Matrice ecclesia di ditta città, si dovessero livare, si come di fatto venne ordine alli giurati di essa città che, per decoro di detta Matrice, si demutassero, sicome per la qui inclusa lettera si vede, che per exequutione di ditta lettera fu dalli detti giurati fatto promulgare bando che detti chianchi di carni si facessero della cantonera di Giovan Iacobo Matera et della cantonera di Pirillo in suso verso li cappocchini, come per l’incluso bando si vede, sotto la pena di onze cinque per ogni contraventore ogni volta che contraverranno, e tutto ciò, eccellentissimo signore, si fece per dispectare et escludere certi putighi di esso esponente, quali sonno stati et sonno antichissimi chianchi di carni et macello. Il che visto esso esponente, supplicao a ditta eccellentissima signora e, causa cognita, li fu facta provvista che, non obstante il bando, detti putighi dell’esponenti potessero servire per chianche di macello, come prima, con conditione che si dovesse tagliare e macellare dentro detti putighi et non fori et innanzi le porti come prima, altrimenti si intenda incorso nella pena contenta nel bando, conforme meglio per l’inclusa lettera si vede. E perché, eccellentissimo signore, esso esponente intende che, ad instantia di alcune persone, si habbiano ottenuto lettere da vostra eccellenza, quali sin hora non sonno stati presentati, che possano non solamente tagliare carne e tenere chianche in altri luoghi fora del bando, ma che possano tagliare fora di ditti putighi e tenerci cippi in publico, contro la forma di ditto ordine e bando, non havendo forse informato et esposto a vostra eccellenza la verità e poco curandosi di havere incorso nella controventione del sudetto bando, oltre che il permettere vostra eccellenza si tagli e macelli fora di detti putighi è cosa indecente e, precisamente, le dominiche e feste comandate sarriano di poca veneratione, esso esponente supplica a vostra eccellenza vogli ordinare che ditte lettere uscite non habbino effetto e che si osservino l’incluse lettere et ordinationi, ad cuiquem de verbo ad verbum, che, oltre essere di giustitia, la riceverà da vostra eccellenza a gratia particolare et ita supplicat ut Altissimus et cetera;

del quale memoriale, factane relatione per il spettabile dottor don Giosepe de Pesci [Giuseppe Pesci], giudice e consultore di detti stati, provictimo in dorso di quello hoggi fiant litere pro ut convenit per exequutione della quale vi dicimo et ordinamo che, non ostante le suddette asserte lettere di novo emanate, sopra le cose expressate nel preinserto memoriale vogliate et debiate osservare et per cui si deve fare osservare ad usquem le sudette lettere sopracciò emanate per la felice memoria della signora principessa di Paternò, duchessa di Mont’Alto et Bivona, date in Palermo a 9 di novembre IV indizione 1635, iusta la loro serie, continentia e tenere e cossi exequiti, per quanto la gratia di sua eccellenza tenete cara e sotto pena di onze 50, di applicarsi al nostro fisco.

Doc. 102 - Ascl, As, Ci, b. 107, c. 51r.

Lettera di don Cesare Moncada ai giurati di Caltanissetta, Palermo, 28 maggio 1646.

Siamo informati che nella piazza di cotesta città, oltre della Matrice e convento di Santa Maria del Carmine, vi sonno altre chiese, nelle quali spesse volte dell'anno si fanno festività con spararsi mascoli, per li quali, per esser la maggior parte di esse chiese indammusati per li bocti d'essi mascoli, si hanno stronato et sciaccato alcuni di detti dammusi di chiese, con pericolo di cascare e far molto danno, sicome de fatto successe in esso convento del Carmine puoco tempo fa, per aver ormai cascato un dammuso di essa chiesa. Perciò, per obviare detti pericoli e danni potriano succedere, procurirete che li mascoli si haveranno da sparare per le festività di esse chiese si debbano armare e sparare discosto di essa piazza e chiese, in parte dove non possa rebumbare nelli dammusi di esse chiese, né danneggiare a nessuno.

Doc. 103 - Asp, Nd, Notaio Pietro Candone, b. 3679, c. 628r.

Transunto di una lettera di don Luigi Moncada a don Cesare Moncada (Cagliari, 8 novembre 1645), 5 giugno 1646.

Illustrissimo signor, he visto la difficultad que vostra signoria Illustrissima me representa en carta de 25 del passado y que embaraza la administracion de la iusticia de mis vassallos por falta de potestad suficiente y desseando yo tanto la puntualidad en su entero cumplimiento remito a vostra signoria Illustrissima poderes bastantes para ello, en la forma que los pide, reservandome solo la creacion de oficiales y las materras de gracia que admiten espera, pero en casso que por alguna razon conviniere a mi hacienda o a otro respecto de mi conveniencia mudar, suspender o alterar por el peligro de la tardanza, quiero y es mi voluntad obre en tal ocasion absolutamente como pudiera yo que en virtud de esta carta doi a vostra signoria Illustrissima mi autoridad y bene placito para ello y espero de la merced que me haze y del affecto que le debe quanto me toca ha deser para mayor consuelo y satisfacion de mis estados. Guarde Dios a vostra signoria Illustrissima milles agnos como desseo.

Doc. 104 - Ascl, As, Ci, b. 18, c. 23r-v.

Littere dell'eccellentissimo prencipe di Calvaruso circa l'extractione di formenti. Calvaruso, 16 luglio 1646.

Essendo informati e certificati della scarsezza corre di frumenti in questo presente anno nella nova raccolta et, in particolare, di questa città et la quantità che ni tiene bisogno per sustento del populo e seminerio futuro che presaghi del'antedecto per le relationi havute ultimamente con nostre lettere delli 26 del passato date in questa terra ni fu ordinato che per non restari in fame il populo havessivo prohibito la estratione d'essi frumenti esistenti in cotesta città e territorio con bando penale applicati al fisco di nostra Corte superiore, con che per quello si va sfacendo per la città per servitio del populo si dovesse ratizare di prendere d'ognuno di esse persone frumentarii tanto frumento il giorno, secondo la quantità che tengono, et pagarci lo conforme al prezzo corrente. Perciò di novo l'incarimo l'essecutione dell'antedetto, non permettendo che si estrahi fori cotesto territorio quanto è un cocchio di formento, tenendo forte ditto ordine, che il tutto contra venendo correrà per conto vostro et siano exequutori delli contraventioni delli bandi prohibitorii a ditto estratione di formenti, senza exceptione di persona nessuna. E nostro Signore si prosperi. Calvaruso, 16 luglio 1646.

Non lasciandosi per voi fra tanto farse la provisione di frumenti per lo vitto del populo per tutto l'anno et, non essendo suffecturi li frumenti producti in cotesso territorio, dello quale a noi manderete la relatione dello raccolto, procurirete di complirla dalli convicini in quello minor prezo potranno, giaché per noi si ha scritto alli signori deputati sopra la materia, acciò dalli medesimi frumenti del affitto accomodano alla università in quello meglio modo giudicheranno poterse fare, per agiuto della università, con dar securtà a ditti signori deputati e della meglio forma che ditti signori giudichiranno.

Doc. 105 - Ascl, As, b. 1070, cc. 2r-v.

Lettere di don Cesare Moncada ai giurati di Caltanissetta. Calvaruso, 28 agosto 1646.

Nos don Cesar de Moncada, princeps Calvarusii, locum tenens et generalis procurator omnium statuum excellentissimi domini principis ducis Montis Alti, Bisbone etc. spettabilibus iuratis et omnibus aliis officialibus civitatis Caltanissette presentibus et futuris, cui vel quibus presentes presentate fuerint, nostris carissimis salutem. Siamo stati supplicati del tenor che siegue.

Illustrissimo et eccellentissimo signore, Marco Ragusa, Geronimo Corduana et Nicolao Barliri et altri borgisi della città di Caltanissetta esponino a vostra eccellenza qualmenti ogn'uno delli esponenti teni in gabella

alcuni feghi dell'eccellentia del signor principe duca, dove hanno fatto ricolta quantità di maiisi nelli quali hanno da seminare cui salme 130, cui salme 150 e cui salme 100, oltre dell'orzo hanno da seminare in restucci et, come li ditti feghi sono discosti di questa città cui otto e cui dieci miglia, oltre del pericolo che vi è, per l'annata esser scarsa, d'esserci rubata alcuna quantità per strada, si hanno repostato in ditti feghi tutta la quantità di formenti et orzi hanno da seminare nel prossimo seminerio et, perché di ordine delli spettabili giorati di questa città predetta è stato promulgato bando che ogn'uno citatino di questa, fra termine di otto giorni, dovessi portare tutti li formenti, orzi et maiiorchi che hanno reposto nelle loro massarie e feghi tengono in gabella, sotto pena di perdere li formenti et altri peni pecuniarii, et perché ditto portamento et trasporto di formenti verria ad esser di grandissimo detrimento alli esponenti per il pericolo ci è di esserci rubato per strata, come per dovere pagare da onze 25 et forse più ognuno delli esponenti per portare formenti in questa città et dopo reportarli in ditti feghi, supplicano li spettabili giurati che ditto bando non s'intendesse per il formento [da] seminare quanto prima, ma per l'altri che non si hanno da seminare, con tutto ciò ditti spettabili giurati non hanno voluto fare altra provvista se non che havessero ricorso a vostra eccellenza, per il che sonno stati forzati di ricorrere a vostra eccellenza et supplicarla si degni restar servita d'ordinare che detto bando non si intendesse per li formenti che hanno da seminare l'esponenti in ditti feghi, perché il tutto, oltre verria di risultare in qualche danno dell'esponenti, saria pure disservitio dell'eccellenza di ditto signor principe duca nostro padrone e di tutto questo regno, per li difficoltà se li donano per farsi il maggior seminerio che l'esponenti hanno pensiero di fare, il che, oltre essere di giustitia, lo riceveranno a somma gratia et ita supplicant ut altissimus etc.

[omissis] Perciò, per l'evidente detrimento et interesse verrebbe a risultare non solo alli borgesii di cotessa città, ma al patrimonio di sua eccellenza et populo d'essa lasciandosi di fare il solito seminerio nelli sudetti feghi, procurerete, sicome noi per le presenti permettiamo, che possino essi borgesii trattenerne in essi feghi tutta quella quantità di formenti et orgi che hanno da seminare ogn'uno per lo bastibile e ratha loro nel prossimo seminerio, purché non serva per altro né vi sia fraude di doversene servire di ditti frumenti ad altro fine, eccetto la scarsezza d'esse, e questo nonostante il bando prohibitorio sopra ciò promulgato [omissis].

Doc. 106 - Asp, Am, b. 3460, cc. 196r-200v.

Partite che si devono far buoni a don Giovanne Lo Squiglio, affittatore di Caltanissetta.

Onze 200, pagati al padre don Giovanni Gisulfo, ad effetto di quelli pagarni li carrichi del signor prencipe che sbarcarno del vascello et altre spese fatte per servitio del signor prencipe et altre spese fatte per servitio di casa di ditto signore;

onze 155 sono per tante spese minuti per ditto affittatore fatti, come per un libretto distintamente apparino presentate in contatoria in potere di Giuseppe Longo;

onze 36 sono per anni tre a raggione di onze 12 l'anno per l'acqua levata, quale servio per il giardino di Villa Aragona;

onze 170 sono per la gabella delli butti, quali se ni levò per l'anno dodicesima inditione da potere di ditto affittatore et ingabellata a mastro Francesco l'Abbate;

onze 10 sono per tanti pagati, cioè onze 4 a Caterina Falci, onze 2 alli padri capuccini, onze 4 ad Antonio Sanguedolci, quali lettere furono presentate in contatoria;

onze 500 sono per la strazzatura del stato di Caltanissetta nell'ultimo anno che entrò sua eccellenza;

onze 4.24 sono per tanti assignati et meno ritrovati sopra il comune della Favarella, quale l'have exacto l'università;

onze 700 sono per tanti pagati a diversi commissarii, come apparino per diverse apoche presentati in processo, cioè di onze 350 e l'altra onze 350 pagati senza cautela;

onze 300 sono per la caccia ingabellata all'affittatore, quale ni cavava onze 50 l'anno da Vincenzo Lo Longo suo gabelloto e per la prohibitione di sua eccellenza non gli lasciò conseguire ditta gabella;

onze 34 pagati ad Ignatio Migliazzo a lettere di don Geronimo Montero, quale lettere sono in contatoria presentate;

onze 37 sono per tanti pagati in conto del salario di contatore nel tempo dell'amministrazione dell'anno sesta inditione, come per apoca in processo appare;

onze 13 sono per salario allo stimatore per l'anno sesta inditione;

onze 13 sono per salario di un compagno per l'amministrazione di ditto anno sesta inditione, come per apoca presentata in processo appare;

onze 8 sono per l'imprestito fatto per Giuseppe Spetiali a sua eccellenza et da esso tratenutisi dal ditto affittatore;

onze 10 sono per l'imprestito fatto da don Geronimo Miccichè et da esso tratenutisi dal ditto affittatore;

onze 5 sono per tante che imprestò Diana La Gioiosa e Giliberto Infantolino a sua eccellenza e per essi tratenutisi dal ditto affittatore;

onze 3.10 sono per l'imprestito di Giovanni Thomaso Terranova come sopra;

onze 4 sono per l'imprestito di Giuseppe Mangiuni come sopra;

onze 10 sono per l'imprestito di don Francesco Franco di Ayala.
 - Pacta in contractu.
 Quali partite si hanno da far buoni a detto affittatore.

Onze 2800 sono per il complimento del beneficio delli onze 9111.6 che ni deducino li onze 1511 che resta la gabella di lordo pagare ditto dello Squiglio affittatore onze 7600 si ritrova di mancamento di onze 9111.6 di gabella a gabelle onze 400 l'anno così dimanda ditto affittatore che ci siano fatti boni il complimento;

onze 1840.6.10 sono per l'erbagio delli comuni venduti sua eccellenza, delli quali l'affittatore non ni tenne beneficio di ditto erbaggio, stante essere appatronati, et ditto signor prencipe haverci sollamente diffalcato il ius arandi, et questo conforme ditto ius erbaggi paga ditto signor prencipe alla università per li sudetti comuni;

onze ... sono prezzo di salmate 462 di formenti a raggione di salmate 66 l'anno, quale ditto signor prencipe ingabellò a ditto supra affittatore doversi ogn'anno per Giuseppe Stornello iure census, quale non c'è;

onze 8.18.15 sono per tanti che ditto affittatore ni tiene debito nella quictanza dell'anno sesta et nona inditione per la quarta parte delli onze 34.15 pagati a mastro Giovanni Filippo Parla per conzi e repari delli molini di Trabunella, non essendo obligato ditto affittatore a ditti spesi;

onze 148.15 sono prezzo della bestia data all'anno quinta inditione da Clemente Castiglione, procuratore di don Pietro Corsetto, deputato all'ora delli stati del signor prencipe, a diversi borgesii, stante che detta somma ni fu dato debito a ditto dello Squiglio nella quictanza dell'anno sesta et nona inditione, havendo ditto affittatore comprato ditta amministrazione integra;

onze 150 sono per tanti ha pagato ditto affittatore a diversi gabelloti per gabelle nella città di Caltanissetta, et questo forzose, essendo stato esente ditto affittatore per pacto da sua eccellenza;

onze 218.21.16 sono per tanti che dovia mastro Giovanni Filippo Parla a ditto affittatore et havendolo carcerato dalli ufficiali di sua eccellenza fu excarcerato contra la forma del contratto;

onze 373.14.4 sono per tanti che ci dovia dare Filippo Micciché il Poltrone a ditto affittatore et havendolo carcerato dalli ufficiali di sua eccellenza fu incarcato et excarcerato contra la forma del pacto;

onze ... sono per il prezzo di salme 115 di formento valutato a raggione di onze 4.24 la salma, conforme valse nell'anno ottava inditione, quale fu residuo della gabella dello stimo seu terragiolo dell'anno sesta et settima inditione, quale non potte conseguire ditto gabelloto essendoci stata impedita ditta exattione dalli ministri di sua eccellenza;

onze ... sono per prezzo di salme 23.13 di orgio raggionati a tari 48 salma per ditti anni dui sesta et settima di residuo per ditto storno come sopra;

onze ... sono prezzo di salme 270 di formento per la gabella sudetta del stimo per l'anno ottava e nona inditione, raggionato ad onze 4.24 salma, che per l'impedimento come sopra dalli ufficiali di sua eccellenza non potte ditto affittatore conseguire;

onze ... sono prezzo di salme 67.16 di orgio per lo stimo dell'anno ottava et nona raggionati a tari 48 salma che non potte ditto affittatore conseguire per l'impedimento come sopra;

onze 42 pagati a don Pietro Garofalo, conservatore delli stati di ditto signor prencipe, facendosili pagare per raggione di provisione, non essendo stato mai iuditio competente suo e quelli exattosi autoritate propria da suoi gabelloti per sentanzare ditta sentenza del stimo.

- Effetti di Giovanni Lo Squiglio in potere delli ministri della Deputatione:

onze 66, prezzo di cantara 16 e rotola 50 di lana, raggionata ad onze 4 il cantaro, in potere di don Antonio Gusman;

onze 18, prezzo di numero 30 libre di seta, consignataci per Giuseppe di Giuseppe per conto di ditto dello Squiglio a raggione di tari 18 libra, in potere di ditto di Gusman;

onze 87.3, prezzo di salme 54.7 di criscimogni di formenti della somma delli salme 1209.14.2 formenti pervenuti in potere di Francesco d'Utri nell'anno undecima inditione per conto della Deputatione, raggionato ditto formento di criscimogni a tari 48 salma;

onze ... sono prezzo di salme 603.2.1 della somma delli salme 1503.2.1 in somma di salme 1977, consignati a Francesco di Utri per nome e parte della Deputatione, stante che di ditta somma ni resta per conto della Deputatione salme 1503.2.1, delli quali ni dona solamente credito a ditto dello Squiglio la Deputatione di salme 900 et il resto ne deve dar credito;

onze ... sono prezzo di salme 88.6 di formenti criscimogni della somma delli salme 1977.15 che importaro l'introito dell'anno undecima inditione, raggionato ditto formento a tari 48 salma e ditti criscimogni a 4 per cento importano salme 88.6;

onze 377 sono della somma delli onze 710.8.4 per tanti exatti da Francesco d'Utri per parte di don Antonio de Gusman, quale asserisce haverne pagato tanti guardii, non essendo obligato ditto dello Squiglio pagare detti guardii;

onze ... sono prezzo di salme 302.6.3 d'orgio sono hoggi esistenti nelli fossi di Caltanissetta per parte della Deputatione Francesco d'Utri;

onze 70 sono prezzo di pecuri 500, quali si consignorno con pleggeria a Giuseppe Xhannaca di pagare ditte onze 70 ogni volta che ditto dello Squiglio fosse debitore;

onze ... sono prezzo di muli 21 in 3 retini quali sono in potere di don Antonio Guzman expignorati per ditta Deputatione;

item tiene pecore numero 1600 oltre la nurrimo e più li stigli e calderoni di ditta mandra;

item una giumenta et una mula per servitio di ditta mandra;

item crapi numero 350;

item una para di pecore figliati numero 700;

item un'altra para di pecori figliati numero 349;

item una para di pecori e crapi lattari numero 1691;

item una para di crapi numero 328;

item agnelli numero 840;

item una para di crasti e novellari numero 1015;

item li sitgli e calderoni di quest'altra madra;

item una giumenta pilo baio per servitio di quest'altra mandra.

- Bestiame vacchina:

vacchi di utili numero 622 con altri tanti sequaci d'un anno, oltre la nurrimi di quell'anno presente;

item iencuni numero 30;

item vacchi sorippi numero 800;

item li stigli calderoni campani marchi di ferro et altri che serviano per questa mandra;

item boi lavoraturi numero 101 e vacchi lavoraturi numero 3;

item undici arata incavalcati con li soi vommaratti a lavorare;

item giumenti di armento con soi pultri numero 60;

item bestiame somerina numero 6;

item altri sumeri fimmini numero 13;

item altri sei giumenti con un putro esistenti in ditti mandri.

Delli quali ni deve dar conto ditta Deputatione e per essi don Antonio di Guzman.

- Pagamenti effettivi fatti di accordo con Giuseppe Longo: onze 19741.4.13.

Deve della gabella di anni tre onze 22800; ni ha pagato la sopradetta somma e ci restano li supradetti partiti, a compensare delli quali ni resta creditore e non debitore in maggior somma.

Doc. 107 - Asp, Am, b. 1188, c. 45r.

Bando della Deputazione degli stati del principe di Paternò, 18 dicembre 1646.

Perché si hanno da ingabellare et affittare il stato di Paternò, la terra di Adernò, il stato et terra della Motta di Santa Anastasia, la terra di Biancavilla, la terra di Malpasso, la terra di Centorbi, lo stato et terra di Caltanixetta, lo stato et terra di Bivona, la terra di Melilli, lo stato et terra di Caltabellotta, lo stato et terra di Caltavuturo, Sclafani et Xillato, la terra di Riviera di Moncata, lo stato di Collesano et terri delli Petralii Suprani e Suttani e tutti li feghi et altri in quelli esistenti dentro e fuori di ditti città et terri, una cum li iurisdizioni civili et criminali, mero et mixto impero et pure s'hanno da vendere molte quantità di comuni del stato di Caltanixetta, quali tutti si ritrovano posti in Deputatione et sotto la cura, protectione et administratione dell'illustri signori don Luiggi de Los Cameros, inquisitore del Tribunale del Santo Officio et giudice del Tribunale della Regia Monarchia, et dell'illustre don Horatio Strozzi, marchese del Flores, mastro rationale del Tribunale del Real Patrimonio, giudici et deputati delli stati, beni et effecti dell'illustrissimo et eccellentissimo signor don Luiggi Moncata, Aragona et La Cerda, principe di Paternò, duca di Montalto et Bivona, quali gabelli si haveranno da fare per li anni XV, prime, secunde, tertie, quarte, quinte et sexte inditionis proxime future o per quelli anni che si porranno convenire con haverci ad entrari a fari maiisi nel mese di gennaro, pertanto, ad instantiam di don Francesco Lavaggi, procuratore della Deputatione, si notifica a tutti et qualsivoglia personi che volessero gabellare et affittare li sudetti stati, città, terri et feghi et altri di essi o parti di essi con ditta iurisdizioni civili et criminali o volessero comprari li sudetti comuni o alcuni di quelli vogliano et debbiano per li gabellationi delli sudetti afficti di Paternò, Adernò, la Motta di Sant'Anastasia, Bivona, Biancavilla, Malpasso, Cent'Orbi, Caltanixetta, Caltabellotta, Calatavuturo, Sclafani, Xillato, Rivera di Moncata, Collesano, li Petralii Suprani et Suttani, Mililli et loro feghi, gabelli et altri et per li venditioni di ditti comuni habbiano et debbiano compariri et avere comparso in questa città di Palermo innansi ditti illustri signori deputati et fare loro offeriti per che alli 10 di gennaro proximo futuro et in casa di ditto illustre signor machese Flores deputato si metteranno allo incanto et si gabelleranno et venderanno alli più offerenti et meglio dicitori, con li patti, clausuli, cautheli et conditioni che meglio si potrà convenire et concederli lettere di salvaguardia in amplissima forma et se li darranno tutti quelle cautele che sarranno possibili et necessariii qual supraditto iorno essi illustri deputati hanno designato et designano affinché in quello precisamente si facciano ditti ingabellationi et venditioni, quali iorno ditti illustri deputati si riservano di differirlo in altro tempo et altra giornata prefiscenda per essi illustri deputati, per atto da farsi in margine del presente banno prefixio ad elettione et libera volontà di essi illustri deputati et come a loro piacerà.

Doc. 108 - Asp, Rsi, b. 1653, cc. 177r-178r.

Lettera di don Cesare Moncada al viceré Los Veles. Caltanissetta, 25 maggio 1647.

Era obligatione mia, nell'istesso ponto ch'hebbi notitia di cotesse motioni di Palermo, venirmene in quessa città per accudere appresso la persona di vostra eccellenza, se non mi trattenesse occupato cosa di non minor servitio di sua maestà e di vostra eccellenza in questa città di Caltanissetta, essendo stata veramente gratia di Dio l'esser io arrivato in tempo du si teneva per indubitato haveria successo sinistro inconveniente quando avesse tardato altre tre giorni per causa che, prevedendo li frumentarii il pessimo raccolto, quel poco frumento rimasto l'havevano occultato in modo che si moriano di fame e quel poco pane se lo pigliavano nelli forni et in pasta, per il che eran resoluti di abbruggiare li giurati e frumentarii; al che procurai dar rimedio con haver fatto compra di frumento da parti convicine, con haver anco procurato il danaro contanti che altrimenti non haveria stato possibile haverlo e, redottolo in questa città con molto travaglio per la penuria che per tutto corre, con haver con pene ardue fatto rivellar e sfossar li fromenti in modo che ni ho trovato quantità bastante infin il nuovo raccolto e forse qualche cosa di più, quando però si consumi con ordine, sicome io faccio osservare. Et havendo trovato questa città famelica, ho già redotto il pane alla piazza e di peso più grande di tutte l'altre terre convicine, con applauso universale di popoli, quali procuro mantener con ogni satisfatione, quali presentendo che io, per non entrar il quessa città in tempo di caldi, stavo sollecitando la mia partenza, han fatto istanza a non partirmi, siccome gli l'ho promesso et innanzi di partirmi lasciar ogni cosa ordinata, in modo ch'havendo questa matina tardato un poco a venire alla piazza il pane, mi viddi tutta Caltanassetta al palazzo, che fu necessario per darli satisfatione dar ordine s'havessero frustato quattro panitteri. Né creda vostra eccellenza che questo pensiero lo tengo solo per Caltanassetta, ma per tutti li stati del signor prencipe, quali tutti quasi stanno nell'istessa penuria, havendo dato tutti gl'ordini possibili cossi per il bisogno presenti come per il futuro raccolto. Né potrò mai io far cosa alcuna di buono, se non sarò accompagnato del favore e protezione di vostra eccellenza, alla quale sarranno presentati alcuni memoriali per dar vostra eccellenza l'ordini convenienti; alla quale non lascio di preporre che io tengo per cosa necessaria che vostra eccellenza conceda qualche dilattione, non solo alli borgesesi, per andarli mantenendo per il seminerio seguente, ma all'altri ancora et in particolare non permettere che venghino delegati e commissarii e maggiormente in Caltanassetta, dove le genti vanno morendo per le strade, sustentandosi con herbe, delle quali ne meno più ni trovano, non già per mancamento di pane, poichè l'hanno, ma del denaro per comprarlo, senza speranza alcuna del nuovo raccolto, perché sarà il peggiore di tutto il Regno, correndo pure quasi l'istessa miseria in tutti li stati del signor prencipe duca e per tutto il regno ancora. M'ha parso tutto questo antepone a vostra eccellenza, acciò con il suo santo zelo ponga li remedii convenienti et a me scusi di non haver venuto subito, conforme al mio desiderio et obligatione, quale mi persuado sarà per determinare questo mio servitio esser ancora necessario per il servitio di sua maestà e di vostra eccellenza, alla quale mi ricordo devotissimo servidore.

Doc. 109 - Asp, Rsi, b. 1653, cc. 187r-188v.

Lettera di don Cesare Moncada al viceré Los Veles. Caltanissetta, 30 maggio 1647.

Iersera mi capitò una lettera di don Pietro Opessinghi, per la quale m'avisava quello vostra eccellenza ordinava intorno a questi sollevamenti che di giorno in giorno si sentono in questo regno, al quale da subito risposi con haver mandato una lettera a vostra eccellenza in risposta di quanto mi veniva ordinato.

Qui, signore, sto nelli maggiori afflittioni del mondo, trovandomi in una città nel mezzo del regno, dove c'è un continuo passaggio, et in conseguenza si sentono tutte le nuove che corrono, in modo ch'il popolaccio amico di novità sta quasi per sollevarsi, che certo, se non fosse il particolar rispetto che portano alla persona mia, come sangue del suo patrone, sariano già sollevati. Ma non per questo il pericolo non è grandissimo, essendo che per via di religiosi s'hanno fatto a sentire che non vogliono a conto alcuno se gli manchi il peso del pane, non considerando altra cosa, minacciando di voler abbruggiare li giurati, per il che, sendo in questi tempi calamitosi, ho risoluto non mancarcelo, con pigliar questo interesse da qualsivoglia parte che sia possibile, come per altra mia avisai vostra eccellenza, non volendo metter in compromisso il servitio di sua maestà per qualsivoglia cosa del mondo, tanto maggiormente ch'essendo Caltanissetta metropoli delli stati del signor prencipe duca può portare molte conseguenze con tutte l'altre terre, assicurando vostra eccellenza che non riposo né di notte né di giorno, scrivendo per tutto il stato all'officiali religiosi e chlero, acciò procurassero remediar et estinguer ogni minima scintilla di sollevamento e, benché da Caltavuturo, Collesano e questa matina da Paternò m'hanno venuto nuove di tumulti, tuttavia per la Dio gratia non sono passati innanti et in Collesano, dove perché vi fosse alcun pericolo più evidente, questa mattina ho mandato a don Francesco Parisi, con li qu'inclusi istruzioni e con haverli concesso potestà sufficiente. Ho pure io pensiero di mettermi in camino e con la propria presenza andar acquietando l'animi, ma questo non m'ha parso fare se prima non aggiusto questa difficoltà del pane di

Caltanissetta, che, succedendo disordine in questa città, n'haveriano da seguire molti altri nelli stati, per esserla metropoli di tutto ditto stato.

In quanto a metter in ordine li cavalli del servitio militare, sto spettando l'ordine di vostra eccellenza e la forma di pigliar il danaro, essendo che in questi tempi ogni soldato si pagherà al doppio dell'altre volte ch'ha successo farsi detto servitio militare, ne meno se ne potranno trovare, m'è parso bensi ordinare alli giurati e capitanei delle terre che tenessero in ordine dieci compagni a cavallo, ad effetto che, occorrendo occasione, potessero trovarsi pronti, benché io spero con la dolcezza e contener l'animi buon'affetti in questi tempi potersi alanzare più che con il vigore et asprezza, alla quale non lascierò come fedele vassallo di sua maestà e servitor di vostra eccellenza, con quella confidenza mi dà la sua grandezza di dirvi che, trovandos'hoggi il regno buona parte sollevato e l'altro quasi per far l'istesso, restasse vostra eccellenza restar servita con la sua grandezza e con ogni sollecitudine d'ammortar questo fuoco prima che vada più serpendo, consolando con disgravarlo di qualche peso che li parerà conveniente, conoscendosi questi movimenti non esser per volontà, quanto per la calamità di tempi et estrema povertà del regno. Rimettendomi però in tutto alla molta prudenza di vostra eccellenza, alla quale m'esibisco obedientissimo servitore.

Doc. 110 - Asp, Rsi, b. 1653, cc. 196r-v.

Lettera di don Cesare Moncada al viceré Los Veles. Caltanissetta, 3 giugno 1647.

Ho continuamente dato parte a vostra eccellenza di quanto ha successo nelli stati del signor prencipe duca di Montalto et hieri l'avisai della nuova teneno cossi in Paternò ad imitattione di Catania stavano di tumultuarsi, per il che subito spedii religiosi et altre persone per andar quietando quell'animi. Hoggi apunto m'è venuta nuova che hier matina comparvero dui cartelli e doppo, sendosi uniti alcuni del populo, incominciorno a gridare che volevano levate le gabelle, minacciando di voler uccider li giurati, quali, per tal causa, furono forzati buttar publico bando per levarsi dette gabelle, com'in effetto si levorno. M'è parso di ciò darne parte a vostra eccellenza per ordinare quel tanto comanda si facci, che sarò prontissimo ad eseguir ogni suo comandamento, assicurando vostra eccellenza che qualsivoglia rigorosa resolutione fosse per prender sarà molto gusto del signor prencipe duca di Montalto, stimando più che si conservi la fedeltà al padrone che tutti li suoi interessi, rimettendo tutto alla prudenza e dispositione di vostra eccellenza, mentre priego nostro Signore la guardi com'io desidero. Caltanissetta, li 3 giugno 1647.

Illustrissimo et eccellentissimo signore, alla quale non restirò di dire che questa notte, nella porta di questo palazzo, fu posto un cartello dimandando il levar delle gabelle, quale giudico senz'altro esser opera di qualche cervello balzano et inquieto, essendo che qui tutti unitamente acclamano che non si moveranno mai a cosa alcuna con la mia presenza; tuttavia non posso star senza qualche pericolo, trattandosi che queste motioni li fanno persone vili e di nessuna consideratione. Tuttavia, per il servitio di sua maestà e signor prencipe di Paternò, mi contento espormi ad ogni pericolo, cercando mantener questi populi con ogni possibile satisfatione, che se ciò non fosse stato, haveria se non altro successo disordine.

Più certo e degnissimo servidore che li fa reverenza.

Don Cesare Moncada, prencipe di Calvaruso.

Doc. 111 - Asp, Rsi, b. 1653, cc. 201r-202r.

Lettera di don Cesare Moncada al viceré Los Veles. Caltanissetta, 10 giugno 1647.

Vengo con questa a dir a vostra eccellenza come questa sera già s'era tumultuata Caltanissetta, essendo venute al palaggio più di duecento donne gridando "Fora gabelli". Il tumulto si quietò per haver tutti li gentil'huomini reprimuto l'ardire di ditte donne, quali doppo andorno alle carceri volendoli aprire, quali andorno con alcuni cofini di pietri e pure si reprimio il loro ardore. Tuttavia, eccellentissimo signore, questa è una piaga inremediabile, perché non mancherà di farsi questa revoluttione; è necessario che vostra eccellenza ci dia remedio, poiché la piaga è universale, né basta haver io benevoli l'universale della gente d'intendimento, quando che quattro femine e la plebbe possono fare questi movimenti, come già incominciò in Palermo. Signor eccellentissimo, è necessario dar remedio universale, altrimenti vostra eccellenza in pochi giorni vederà mine inremediabili. Io sto aspettando l'ordine di vostra eccellenza, alla quale non resterò di dire che conosco necessario che vostra eccellenza ordini alli deputati che somministrino qualche somma di denaro, poich'in queste occasioni occorrono molte spese, et anco io da diman'innanti è di bisogno tener guardie per la mia persona, quali serviranno più per decoro che per altro, sapendo bene che questi casi sono inremediabili [omissis]. Io procuro di trattener quanto più posso, ma il mal è inremediabile e nostro Signore guardi vostra eccellenza mill'anni come desidero. Caltanissetta, li 10 giugno 1647.

Illustrissimo et eccellentissimo signore, alla quale soggiungo che questa sera ho fatto pigliar uno di questi capi populi con prova bastante, qual'intendeva farlo affucare questa istessa notte per la potestà da vostra eccellenza datami. Non l'ho fatto per evitare qualche inconveniente e che di notte in notte l'ho levato da questa

città e mandatolo a Caltavuturo e senza sapersene cosa alcuna. Ho pure pigliato due femmine di quelle che fecero il tumulto; dimani dirò che li voglio frustare, ma poi non lo metterò in esequitione, pregato da religiosi [omissis]. Dimani pure senza altro proverò il caso della persona che mise il cartello alla porta di questo palazzo. Tuttavia, sono tempi che si deve [...], rispettando l'ordine di vostra eccellenza, alla quale non restirò di dire che, si bene habii de vostra eccellenza ricevuto potestà bastantissima, tuttavia, per decoro della mia persona et [...] per maggior estimattione, si propone a vostra eccellenza se li paresse di concedermi patente di vicario generale.

Illustrissimo et eccellentissimo signore. Più certo e degnissimo servidore che li fa reverenzia.

Don Cesare Moncada, principe di Calvaruso.

Doc. 112 - Ascl, As, b. 1070, cc. 16r-17r.

Lettera del viceré Los Veles ai giurati di Caltanissetta, 19 giugno 1647.

Nobilibus regiis fidelibus dilectis. È stato supplicato e provisto del tenor che siegue.

Illustrissimo et eccellentissimo signore, li giurati della città di Caltanissetta, nec non Giuseppe Laudico [omissis] dicino a vostra eccellenza che ha stato antichissima consuetudine di detta città et suo territorio che quando li borgesì e massari si pigliano in gabella terri d'altri in ditto territorio, ad effetto di seminarli, non ad uso di massaria, ma in terragio, a tre, quattro o cinque per salma di canna, conforme convenivano tra loro, quando poi sortisse un'annata sterile che li seminati non si fanno boni, all'ora li padroni di terri et li patroni di seminati mandano persuni pratici et esperti per riconoscere la qualità di ditti sementi, quali esperti considerano bene la qualità delli sementi in formento che potranno produrre e li spesi che si han fatto e faranno per insin al raccolto di quello et arbitrano con fare discalo di detti terragi e, secondo il ditto arbitramento e discalo, li ditti borgesì pagano li terragi alli padruni di terri, non obstante la prima conventionione etiamdio con atto iurato intermedio et, perché [...] in questo presente anno si ritrovano havere seminato a ragione di cinque terragi la maggior del fecho della Grotta dell'Acqua, territorio di detta città, in patronato delli heredi del quondam don Giovanni Graffeo, nelli quali sementi l'exponenti et consocibus hanno fatto tutti li cossi et diligenti possibili, ma per la sterilità dell'annata, per il mancamento di piogge, non pottero produrre e la maggior parte seccorno in erba, hanno fatto a sentire più volte alli factori et agenti dell'heredi di ditto quondam che hanno in cura la esigienza di detti terragi che in questo anno si osservasse la detta consuetudine, da eligersi ditti esperti, moderati ditti terragi et, secondo la detta moderazione, quelli pagari, quali factori et agenti non solamente non hanno voluto devenire a sudetto arbitramento e discalo, ma [...] volino essere pagati di tutti detti cinque terragi et intendino trasportare tutta quella poco di formenti che si raccoglierà, che apena potrà pagare ditti terragi e trasportarlo fori di ditto fecho et territorio di ditto città, supplica pertanto ditto di Laudico et consoci vostra eccellenza resti servita ordinare alli ufficiali di ditto città che vogliano e debbiano con la brevità possibile constringere e far constringere alli fatturi et agenti preditti a fare subito la electione di li esperti et, non volendo, si eligano per sui ufficiali [...] e da parte di ditti giurati di detta città si domanda che possano procedere contro detti fatturi et agenti presenti et futuri, che non vogliano né debbiano trasportare né fare uscire da ditto fecho ditti formenti, ma quelli si havino da repostare et conservare dentro la ditto città di Caltanissetta, per servirsene per vitto del popolo per la imminente necessità della sterile recolta si farà in ditto territorio, poiché li giurati predetti sonno pronti pagare alli heredi di ditto condan il condecante prezo di ditto formento e quando ne haveranno bisogno per sustento di detta città, et questo stante ditto fecho di Grutta dell'Acqua essere supposto nel territorio di ditto città et Altissimus etc. Panormi, die decimosectimo iunii 1647. Fiant littere opportune.

Pro executione della quale provista vi ordinamo che, essendo costume in tempo di mala raccolta farsi riconoscere d'esperti di questa terra a che ragione si possino ragionare li terragi, in tal caso habiate da notificare li parti a farli riconoscere e, conforme alla relatione et discalo che fanno ditti esperti, habiate da far pagare a detti borgesì il prezzo di detti terragi et, non comparendo qualcheduna d'essi parti, habiate da far pagare come sopra detti terragi con mandar noi super loco ditti esperti a far ditto relatione. E cossi exequireti. Date Panormi, die decimo nono iunii 1647.

Il marques de Los Velles.

Doc. 113 - Asp, Trp, Memoriali, b. 1032, cc. 463r-466r.

Memoriale di donna Maria Sarzana e Ventimiglia, settembre 1647.

Illustrissimo et eccellentissimo signore,

donna Maria Sarzana e Ventimiglia, vidua relitta del quondam don Fiderico, amministratrice, governatrice e generale procuratrice di don Francesco Graffeo e Ventimiglia suo nepote, barone della terra di Serradifalco e signore delli feghi di Serradifalco, Salacio e Grutta dell'Acqua con suo mero e misto imperio, giurisdictione civile e criminale omnique gladii potestate nominibus nelle scripture omnique alio meliori nomine e modo quibus melius etc., dice a vostra eccellenza che, ad instantia di essa exponente nominibus, per via del Tribunale del Real Patrimonio, si hanno exorato littere di vostra eccellenza non obstante le littere obtente ad instantia delli

giurati della città di Caltanixetta nec non di Giovanni Francesco Laudico, mastro Antonino Fazzone, Vincenzo Lo Chiano et consortes, citatini et habitatori di detta città di Caltanixetta, sotto visione di detto Tribunale del Real Patrimonio date in questa città a 19 di giugno prossimo preterito. Pretendino detti prenommati personi, come borgesesi del sudetto fegho di Gructa dell'Acqua, sotto asserti vari, pretesti e frivoli raggioni, il discalo delli terraggi, quale discalo e la somma di quanto ha da essere pretendino, conforme pretendino detti giurati di Caltanixetta, spettare a loro ex antica consuetudine unico ex capite, per essere detto fegho di Grutta di l'Acqua nello territorio di detta città e suggetta alla giurisdittione, il che non è di verità, perché detto fegho è disgregato da per sé e fegho nobile con giurisdictione di mero e misto imperio civile e criminale e li seminari prodotti in detto fegho di Grutta dell'Acqua, data comparatione con li seminari di tutti l'altri feghi, foro e sono li migliori di tutta la comarca nostra. Del quale discalo di detto terraggio non ponno né deveno in nessun modo essere ammessi et ammettendosi saria notabilmente gravare il padrone di detto fegho e introdurre cosa nova nel regno, in pregiudicio del seminario, ma de iure non li competisce altro se non che la refuta e, perché conoscono detti seminati essere ottimi, non hanno voluto refutare. E per dette littere, ad instantia di essa exponente nominibus, attento alli tanti raggioni sudetti, si expone come anco per detto Tribunale del Real Patrimonio si provitte et ordinò che, circa il contenuto nel premenzionato memoriale, ne debbiare prendere relatione di esperti, quali relationi presi che saranno li trasmettereti a noi per via del consiglio patrimoniale per provedersi quello sarà di giustitia soprasedendo per l'interim l'exequitione delle littere ottenute ad instantia di detti borgesesi sotto la visione di detto consiglio patrimoniale a 19 di giugno 1647, non impedendo all'exponente l'exactione di detti terraggi, conforme alli convenzioni fra detti borgesesi, alli quali impugnative s'habbiano relatione, quale per informatione di vostra eccellenza incluse si mandano e perché, eccellentissimo signore, essa exponente nominibus ut supra non ha possuto in nessun modo esigere detti terraggi in exequitione di dette littere per causa che ad instantia di detti borgesesi sub vari pretesti e frivoli raggioni per una supplica protestatoria sotto li 23 di giugno 1647, salvis tamen privilegis eccellentissimi domini principis ducis Montis Alti, intendino impedire detta esigenza et l'exequitione di dette littere per causa del discalo di detti terraggi, come sopra e la relatione delli esperti, pertanto ha volsuto haver ricorso a vostra eccellenza supplicarla sia servita provvedere et ordinare che non obstante dette premenzionate littere e detta supplicatione circa detto discalo s'habbiano da uxire lectere observatoriole ad effetto che detta exponente nominibus ut supra possa consequire la sua raggione et esigere detti terraggi dalli sopradetti borgesesi e che non li habbiano da impedire in cosa alcuna e, caso che l'impedissero, sotto pena al Tribunale del Real Patrimonio benvista e che a detti borgesesi per detta esigenza li possa constringere cohercionibus realibus et personalibus etc. Et questo non obstante qualsivoglia dispositione di lege, statuto, pragmatici, constitutioni del regno, rito, atti viceregii, littere reali et altri che in contrario vi fossero o contra il presente memoriale disponessero, benché tale, che di quelle se ni dovesse fare expressa mentione, quale per il presente s'habbiano prementionati, dispensando a tutto ciò vostra eccellenza ex plenitudine potestatis a legibus absoluta. Ut Altissimus etc.

[Sul dorso del documento si legge:] Che si faccino lettere osservatoriole e penali dell'incluse lettere per non haverli exequuto.

Doc. 114 - Asp, Trp, Memoriali, b. 1032, cc. 467r-472r.

Memoriale di donna Maria Sarzana e Ventimiglia, settembre 1647.

Illustrissimo et eccellentissimo signore,

donna Maria Sarzana e Ventimiglia [omissis] dice a vostra eccellenza che, havendosi emanato littere di vostra eccellenza per via del Tribunale del Real Patrimonio ad instantia d'essa exponente sotto la data delli 9 di luglio prossimo passato 1647 qualmente, per exequitione di littere di vostra eccellenza e Tribunale del Real Patrimonio date in questa a 19 di detto prossimo passato ottenute ad instantia del procuratore generale delli stati delli illustre principe di Paternò duca di Montalto, asserendo vanamente che detta baronia, feghi di Serradifalco, Salaci e Grutta dell'Acqua essere suffraganii e nelli territorii della città di Caltanixetta, il che non è di verità perché detta baronia e feghi di Serradifalco, Salaci et Grutta dell'Acqua sono disgregati da per sé feghi nobili con iurisdictione di mero e misto imperio civile e criminale e cossi, in exequitione di quelle, non potiano procedere contro detta baronia e feghi perché detta baronia e feghi non foro né sono delli membri et pertinentii di detta città di Caltanixetta, poiché al principio si fossero stati nienti di meno per la venditione d'essi feghi fatta alli predecessori dell'exponente per l'illustre don Antonio foro disgregati e disuniti da detto territorio e per tal causa dalli genti di Caltanixetta, ufficiali e ministri di quella, auctoritate propria, con violenza et armata manu s'habbiano conferuto in detta baronia e feghi e da quelli s'habbiano trasportato molta quantità di formenti del raccolto della presente stagione, in grave danno, pregiudicio et interesse di detto don Francesco minore, e resistendoci non fu possibile alcanzar giustitia alcuna, con haversi più e più volte comparso innante l'illustre principe di Calvaruso e rapresentandoci li relevantissime raggioni tiene detto don Francisco⁶, di modo tale che al

⁶ (cc. 468v-469r): «prima, perché, dato et non concesso la validità di ditte lettere di sua eccellenza e Tribunal del Real Patrimonio, delli quali cossi malamente si serviro della lettera di quelli evidentementi si conosce che si dà

presente sono feghi nobili e da per sé, né sugetti a giurisdittione alcuna, con haverne processo per l'effetto sudetto la dispensa al capitulo Volentes e detti formenti prodotti in ditta baronia e feghi a malapena sono bastanti per la manutentione dell'arbitrii si fanno in quelli e per il futuro seminerio, essendosi in quello per grave apparecchio e levandoci potenzialmente detti formenti si perderia detto seminerio, con grave pregiuditio et interesse tanto di detto don Francesco patrone quanto del beneficio publico non solo delli terrazani ma anche delli regnicoli e per dette littere, ad instantia di essa exponente nominibus, si expone come anco per detto Tribunale del Real Patrimonio fu provisto et ordinato che ad essa exponente seu a qualsivoglia sua persona legitima li fossero restitute dette quantità di formenti derubate, stante che di detto formento si have di fare il sudetto seminerio che sortisce beneficio publico, poiché, non facendosi, fora di grandissimo danno, di più che, statim et incontinenti, cohertionibus realibus et personalibus quibus decet, s'habbiano di costringere li officiali e giurati di detta città di Caltanixetta alla restitutione di detti formenti e, retrovandoci consunti al pagamento del prezo di quelli, conforme valiano hoggi alla giornata e vendiano l'altri convicini, una con l'interesse di 12 per cento, alli quali impugnative s'habbiano relatione e per informattione di vostra eccellenza incluse si mandano e, volendosi da parte d'essa exponente nominibus eseguire dette littere, non furono da detti giurati possibile eseguirle, con farci anco supplica ad instantia di detta exponente che havessero di eseguire ad unguem dette littere, il che, eccellentissimo signore, per detto furto fatto con violenza et armata manu s'hanno per la corte capitaniale di detta città di Caltanixetta preso informacioni contra li derubanti. E perché, eccellentissimo signore, essa exponente nominibus ut supra non ha in nessun modo potuto alcanzare la sua giustitia né tam poco eseguire ditte lettere come supra exorate, acciò a detta exponente ci fossero restitute tutti li formenti derubati, pertanto ha resoluto haver ricorso a vostra eccellenza supplicarla sia servita provvedere et ordinare che si facciano littere observatoriale per via di detto Tribunale del Real Patrimonio con pena ad esso Tribunale benvista, riservandosi però l'actione criminale contra li derubanti per causa di detto furto fatto con violenza et armata manu semper et omni futuro tempore nullo pregiuditio generato nec generando circa detta actione e quanto non obstante qualsivoglia dispositione di lege, statuto, pragmatici, capituli, constitutioni del regno, rito, atti viceregii, littere reali et altri che in contrario vi fossero o contra il presente memoriale disponessero, benché tale, che di quelle se ni dovesse fare expressa mentione, quali per il presente s'habbiano prementionati, dispensando a tutto ciò vostra eccellenza ex plenitudine potestatis a legibus absoluta. Ut Altissimus etc.

[Sul dorso del documento si legge:] Che si facciano littere osservatoriali dell'incluse lettere penali.

[Insero (cc. 468r-470r): lettere del viceré marchese di Los Velez del 9 luglio 1647]

Philippus etc.

Vicerex et generalis capitanius in regno Sicilie universis et singulis regni eiusdem officialibus, vicariis, armorum capitaneis, delegatis, sindicatoribus, commissariis et algoziriiis destinatis et destinandis et presertim capitaniis, iuratis, iudicibus et omnibus aliis officialibus terre Caltanixette cui vel quibus ipsorum presentes presentate fuerint fidelibus regiis dilectis, salutem. È stato supplicato et provisto del tenor che siegue [omissis]. Panormi, ottavo iulii millesimo sexcentesimo quadagesimo settimo. Fiant littere opportune. Per esecuzione della quale provista vi ordinamo che non deiate permettere in cunto alcuno che alla sudetta supplicante li siano molestate li sudetti formenti prodotti in ditta baronia et suoi feghi et particolarmenti nel fegho della Grotta di l'Acqua, stante che come baronia e feghi nobili non sonno soggetti al territorio di Caltanixetta nec non li deiate restituire li sudetti fromenti presovi come sopra e quelle retrovandovi consunti li deiate pagare il prezo di essi conforme corriano alla giornata nel tempo che si li presero et, non havendo li dinari contanti, costringirete con la celerità possibile le persone facultose a sborzare la somma che sarà necessaria per il prezo di ditti formenti con fare le cautele necessarie et con il prezo di essi pagarli l'interessi di 12 per cento [...] e per tal causa et cossi esequireti non ostante qualsivoglia ordine e lettere e precise quelli delli 19 di giugno 1647 et non altrimenti. Datum Panormi nono iulii millesimo sexcentesimo quadagesimo settimo.

Doc. 115 - Ascl, As, Ci, b. 20, cc. 5r-v.

Littere del signor principe governatore di sindacato pro uid don Andrea Munnius. Caltanissetta, 29 ottobre 1647.

facultà di poter prendere li formenti prodotti nelli territori di ditta città di Caltanixetta et feghi suffraganii a quella con pagarci il prezo de contanti alli prezi correnti, conforme corriranno alla giornata quando ci li prendiranno nelli sudetti luoghi [...] et cossi, in esecuzione di quelle, non potranno procedree contra ditta baronia et feghi, perché ditta baronia né foro né sonno delli membri et pertinentii di ditta città di Caltanissetta [...] né da ditta università per li ditti feghi è stata gravata per la taxia et delli tandi e donativi regii che paga ditta università e da quanto si vede l'esponente eccesso fatto; secondo, per ditte lettere si dona autorità di prendersi li formenti senza pagare il prezo et senza l'intervento et consenso del padrone; terzo, li formenti che si sono prodotti in ditta baronia et feghi a malapena sono bastanti per la manutentione dell'arbitrii si fanno in quella et per il futuro seminerio [...].»

Aloysius Guglelmus etc.

Nos don Cesar de Moncada, princeps Calvarusii, locumtenens et procurator generalis omnium statorum excellentissimi domini principis Paternionis ducisque Montisalti, Bisbone etc., spettabili utriusque iuris doctore don Andrei Mugnos, nostro sindacatore carissimo, salutem. Cum omnes officiales secundum iura, constitutiones et capitula regni, ratione administrationis offitii, eo deposito, redere teneantur compotum, ob id novissime ex constitutionibus pragmatilibus sindicandi forma ordoque datus fuit tamquam preteritos officiales sindicandi tempus advenerit. Ideo vos prefatum spettabilem utriusque iuris doctorem don Andream Mugnos, ob cognitam nobis vestram dottrinam atque probationem, tenore presentis in sindacatorem nominamus, elegimus atque creamus vobisque dicimus atque mandamus quatenus vos conferentes [...] in civitate Caltanissette et terris Caltavuturi, Sclafani et Scillati et syndicare debeatis officiales omnes nominatos et espressatos in dictis pragmatilibus constitutionibus annorum non ad huc sindicatorum, usque ad totam sedem anni decime quinte inditionis inclusive proxime preterite, eorumque sindicatus continuare et expedire iuxta formam institutionum contentarum in dittis constitutionibus pragmatilibus omniaque et singula in eis contenta administrare [omissis].

Date in civitate Caltanissette, die vigesimo nono octobris prime inditionis 1647.

Don Cesar Moncada prencipe de Calvaruso.

Doc. 116 - Ascl, As, Ci, b. 20, cc. 7r-8v.

Littere di sua eccellenza et Regio Patrimonio per potere vendere il furmento della università a quel prezzo troviranno non obstante la pragmatica. Palermo, 24 gennaio 1648.

Con una supplica del 16 gennaio 1648, i giurati di Caltanissetta lamentano che «Iddio nostro Signore, havendo voluto castigare all'esponenti, ci fece nell'anno passato, per mancamento dell'acque, desiccare molta quantità di seminati, quali erano li miglori sementi del Regno, quali formenti [...] non solamente servivano per il vitto di popoli, ma per la provisione di molte altre città et terre del Regno, et se non desiccavano decti sementi forse hoggi non ci sarria tanta penuria in questo Regno». I giurati riferiscono quindi dei tentativi di approvvigionarsi nelle terre vicine – ove i prezzi risultano in continua ascesa, fino a superare quelli fissati nella prammatica del viceré Los Veles – e dell'accordo raggiunto per l'acquisto di 1500 salme di frumento, vendute da don Pietro Nicola Bologna in ragione di onze 4.16 la salma, «della misura generale», compresi 4 tari per lo *sfacendo pagando*, previsto in ragione dell'indisponibilità di denaro contante (atto in notaio Pietro Candone di Palermo, 3 ottobre 1647; ratificato in notaio Arcangelo La Mammana, 9 ottobre 1647).

«Et perché, eccellentia sua, per la detta mala raccolta havuti dall'esponenti in detta città et per haversi voluto cavare dalli cittatini di essa tutta la quantità delli denari, oro et argento che haviano, restò detta città senza un tari. Et perché pure, per causa di detta mala raccolta, se ne fuggero la miglior parte delli cittatini di essa per li molti debbiti restaro di dare et altri per non potere campare se ni hanno andato ad habitare in altre città et terre del regno; ma quel che è più di consideratione, per li mali tempi di piogge e neve hanno stato in detta città, li poveri giornatari et homini travagliaturi non hanno possuto andare a travagliare né allì seminati né altre parti, non ritrovando appresso nessuna persona minimo credito, per haversi come si è detto tutto il denaro uscito per compra di detti formenti; né meno vi è persona facultosa in detta città, né borgesì che davano a campare a detti giornatari, non vi essendo altro arbitrio né esercitio in detta città se non dello seminerio quale è mancato, assai cosa da piangere e di molta compassione descriverlo, che non havendo havuto dette persone e poveri travagliatori di potere comprare quattro grani di pani per loro persone né per loro famiglie, se ni hanno andato e vanno giornalmente con le loro moglie e figlie a mangiare erbe fuora come gl'animali, del che ni è nata una mortalità sì grande che giornalmente ni muoiono 25 e 30 il giorno, che dal primo di settembre prossimo passato a questa parte ni hanno morto più di due mila persone tra homini e donne e figliuoli, benché per l'inclusa fede del reverendo archiprete di questa città appaia essere stati 1685, poiché in detta fede non ci sono molti figlioli morti [...]. Et per tal causa viene a soverchiare della proviggione fatta a questa città per tutti li cittatini si speravano di campare sino alla nova raccolta come per quelli fuggiti più di salme 800 di formenti comprati dal ditto di Bologna, quali tutti arrivano, tra morti e fuggiti, come per l'inclusi fedi et relationi, più di cinquemila persone di detta città».

I giurati chiedono infine licenza di poter vendere il surplus di frumento rimasto all'università al prezzo fissato al momento dell'acquisto, «una con tutte le spese fatte per causa della compra di ditti formenti et con l'interesse delli denari si pigliaro ad interesse per far detta compra, in deroga alla prammatica del viceré, perché, se non si vendesse ditto formento, quali si haviano da mangiare li citatini di questa città che sono morti e fuggiti, saria la perpetua rovina di detta città et soi poveri cittatini, perché, per esserci mancamento sì notabile di tante molte persone morti e fuggiti, in conto alcuno ditto formento si potria smaltire».

Il viceré cardinale Trivulzio concede la licenza.

Doc. 117 - Ascl, Ccrrss, Collegio gesuitico, b. 38, cc. 356r-360r.

Breve informatione intorno alla permuta delle rendite del collegio di Caltanissetta con due feghi, 28 marzo 1648.

In principio il collegio della Compagnia di Gesù di Caltanissetta tiene e possiede una bolla d'onze 85 l'anno per capitale d'onze 1000 a ragione d'otto e mezzo per cento che si matura all'ultimo di agosto. Questa bolla fu pigliata dall'eccellentissima signora donna Aloisia di Luna e Vega, ultimo loco reuita dall'eccellentissimo signor quondam don Antonio d'Aragona, duca di Montalto, la quale, oltre la generale obbligazione, soggiogò et obligò individualiter et expresse tutti li stati, feghi e beni del signor principe duca e soi al reverendo patre Mario Beringuia olim visitatore della compagnia in questa provincia di Sicilia, stipulante per nome e parte del sudetto collegio, li denari del quale capitale servirono per pagare alcuni decorsi e parte di capitale d'una certa bolla che si dovea all'uid Francesco Angotta [...]

[Annualità]: onze 85;

Capitale: onze 1000.

Item il ditto collegio della Compagnia di Giesù di Caltanissetta tiene e possiede un'altra bolla d'onze 103.3.15 l'anno che si matura all'ultimo d'agosto per capitale d'onze 1145.25 a ragione di nove per cento. Questa bolla fu pigliata dalla eccellentissima signora donna Maria d'Aragona e La Cerda, principessa duchessa di Montalto, e per essa dal dott. Geronimo Giambruno procuratorio nomine, la quale, oltre la generale obbligazione, soggiogò et obligò al quondam patre Vincenzo Bat., olim rettore di ditto collegio, tutti li soi stati, feghi e beni individualiter et expresse e li denari di questo capitale servirono per pagare certi decorsi di bolla all'heredi del quondam Perillo Boccadifoco, il quale, con l'altri soggiogatarii, diede alla ditta signora principessa tutta quella somma che fu necessaria per ricomprare la baronia di Belice olim venduta ad Ottavio Natoli per sodisfare li doti della quondam eccellentissima signora donna Aloisia di Luna e Vega, vidua relicta del quondam eccellentissimo signor don Antonio d'Aragona duca di Montalto, nell'antiorità e privilegi del quale subintrò il sudetto patre rettore nomine ditti collegii [notaio Vincenzo Ferrante di Palermo, 25 febbraio 1609].

[Annualità]: onze 103.3.15;

Capitale: onze 1145.25.

Item il ditto collegio della Compagnia di Giesù di Caltanissetta tene e possiede una bolla d'unzi 310 l'anno per capitale d'onze 3444.13.7 a ragione di 9 per cento, che si matura nell'ultimo d'agosto. Questa bolla fu pigliata dal eccellentissimo signor don Antonio d'Aragona e Moncada duca di Montalto, il quale, oltre la generale obligatione, soggiogò et obligò al patre Vincenzo Romano, olim rettore del ditto collegio, individualiter et expresse tutti li soi stati, feghi e beni. Li denari di questo capitale servirono per sodisfattione di decorsi di maturate soggiogationi afficienti et antiche, dovuti supra li sudetti stati, feghi e beni, all'antiorità, potiorità e privilegi de' quali subintrò il sudetto collegio, come appare in virtù di contratto subiugatorio fatto per Francesco Graffeo, procuratorio nomine di ditto eccellentissimo signor principe duca soggiogante in presentia del ditto patre Vincenzo Romano rettore, celebrato in Palermo nell'atti di notar Giovanni Vincenzo di Guarino panormitano, die XI novembris quinq; inditionis 1621 [...].

[Annualità]: onze 310;

Capitale: onze 3444.13.7.

Hor si deve mettere in forma l'atto in virtù del quale ex una parte il patre rettore del collegio di Caltanissetta diminuisca e discali le sudette tre bolle e li riduca tutti a ragione di cinque per cento e consequentemente, dove prima era creditore sopra li stati, feudi e beni di ditto signor prencipe duca in onze 498.3.15 l'anno, sia creditore solamente in onze 279.15.8.2, restando però intatto il capitale sudetto di tutte le tre bolle, che in tutto piglia la somma di onze 5590.8.7.

E dall'altra parte, l'eccellentissima signora donna Caterina Moncada, principessa duchessa di Montalto, assegna due feghi al patre rettore di ditto collegio di Caltanissetta, uno chiamato Sabbucina, existente nel territorio di Caltanissetta, confinanti con lo comuni della Gibbara, fegho di Trabunella, con lo loco dello collegio della Compagnia di Giesù, con li terri delli bucceri e vii publici, e il fegho chiamato delli Landri, existente ancora nel territorio medesimo di Caltanissetta, confinanti con sudetto fegho di Sabbucina, con li terri delli Gulfi, con lo fiume e vie publiche et altri confini, in questo modo, cioè che s'habbia da stimare la rendita di ditti dui feghi da comuni experti et, in caso di discordia, da terzo che sarà eletto da ditti experti secondo la presente conditione de tempi e per quanto al presente si potriano affittare, acciò s'assembri al ditto collegio tanta rendita quanto corrisponde alla rendita delle ditte bolle già discalate, cioè ad onze 279.15.8.2. E caso che la rendita de feghi fosse più, se li deve assignare il capitale di ditta rendita in sodisfattione delli decorsi che si deveno al ditto collegio per l'annate passate; e caso che fosse meno, si riterrà il ditto collegio la somma di rendita che resta supra la bolla di onze 85 l'anno.

Intorno alla formattione di questo contratto, si deve avvertire che, per la sudetta discalatione e permuta, già s'è applicata e s'è ottenuta la licenza della Sacra Congregazione del tenor seguente:

Eminentissimi et reverendissimi signori, il collegio della Compagnia di Giesù diocesi di Girgenti ha di rendite supra il stato del signor prencipe duca di Montalto scudi 1255 e giulii tre l'anno per capitale di scudi 13950 incirca, parte ad otto e mezzo e parte a nove per cento; ma per le calamità de tempi e per altre caggioni,

non può il ditto signore pagare li ditti et altri soggiogattioni e, per liberarsi da questa gravezza, offerisce al ditto collegio per il suddetto suo capitale alcuni beni stabili e specialmente due feudi [...] con sminuire la rendita a ragione di cinque per cento. E si bene a prima vista pare che ciò sia in danno del collegio, considerato non di meno il negotio, risulterà in evidente utilità, primo, perché venendo in potere d'esso ditti due feudi si viene ad assicurare maggiormente di ditto capitale e per essere quelli di buon terreno et abbandonati [*recte*: abbondanti] d'acqua, si può fare in essi un aumento quasi della metà di più di quello che hora rendino d'affitto, con darli a censo per piantarci vite e farne vigne; secondo, ditti feudi sono confinanti con altre vigne e giardino d'esso collegio et vicini alla città, si che per la comodità ognuno gli piglierà volentieri; terzo, per la scarsezza de tempi il ditto signor prencipe non paga l'annui frutti e, per riconoscerne [*recte*: riscoterne] qualche parte de ministri suoi, vi corre molta spesa e rilasso, per il che altri creditori per le medesime cause referite fanno diligenze per havere alcuni di detti feudi etiamdio a meno del cinque per cento; e finalmente perché dalli titolati del regno di Sicilia si pretende che si debbia fare un abbassamento generale dell'intrate, con ridursi tutte a cinque per cento, onde acciò il ditto collegio non venga a patire in ciò un notabilissimo detrimento, riservandosi sempre le sue prime ragioni, anteriorità e potiorità di detto suo credito contro ditto signor prencipe duca di Montalto e sopra tutti gl'altri suoi beni in qualsivoglia caso che potesse succedere d'evittione di detti feudi, in modo che per questa novità di contratto non venghi a farsi in quelle novità né pregiudicio alcuno, supplica alle eminenze vostre il rettore d'esso, stante l'evidente utilità che è per pervenire al sudetto collegio, di concederli facultà che possa ricevere ditti beni stabili e in specie ditti feudi per ditto capitale con il bassamento a ragione di cinque per cento, previo apprezzo di periti deputandi d'ambe le parti e stipularne le cautele necessarie. Pirro Gherardi, procuratore generale della Compagnia di Giesù, die 28 martii 1648.

Sacra Congregatio eminentissimorum cardinalium concilii tridentini interpretum auctoritate sibi tributa remisit preposito generali societatis qui veris existeri narratis et constito sibi ditorum bonorum receptionem in solutum et reductionem reddituum ad rationem quinque pro centenario. Si fiant ut supra in evidentem utilitatem collegii cessuras esse facultatem opportunam et necessariam pro suo arbitrio et conscientia concedat. Petrus Aloisius, cardinalis Carafa [...]

Vincentius Carafa Societatis Iesu prepositus generalis. Carissimo fratri in Christo Iacobo Marino nostri caltanissettensis collegii rettori, salutem. [...] Nos, attenta auctoritate ab eadem Sacra Congregatione nobis tributa, tibi ut dicitur bonorum receptionem in solutum cum clausulis, pattis et quandoquibus in eodem libello espressis et reductionem reddituum ad rationem quinque pro centenario facere et exequi valeas facultatem et licentiam concedimus et impertimur. Date Rome, 3 octobris 1648. Vincentius Caraffa. [...]

[Segue in data 4 maggio 1649 nota della licenza del viceré don Giovanni d'Austria concessa alla permuta dei due feudi da stipularsi tra i duchi di Montalto e il collegio dei gesuiti di Caltanissetta (cc. 399r-v)]

Doc. 118 - Ascl, As, Ci, b. 21, cc. 14r-v.

Lettera di don Francesco Cavallaro ai suoi delegati, Palermo, 6 febbraio 1649.

Per la raggione di onze 188.10 della decima e metà del tari si pretende per nostro offitio per la permutazione fatta per la università di Caltanissetta con lo illustrissimo prencipe di Paternò, per la quale ci assignò ditta università lo ius pascendi chi avia nelli comuni di Caltanixetta et esso eccellentissimo signor prencipe ci assignò unzi 44.6 di proprietà [atto in notaio Giacinto Cinquemani, 1638], per li quali per noi fu fatta assignationi allo illustre don Lorenzo Vintimiglia contra ditta università [atto in notaio Giulio Siragusa, 8 gennaio 1649], vi dico et cossi vi ordino che per ditta partita di unzi 188.10 non debbiat pretendere né molestare li beni di ditto eccellentissimo signor prencipe né li possessori, gabelloti et altri di ditti comuni, né meno per raggione di giornati spesi et altri, ma debbiat costringere a ditta università et beni di ditta università tantum obligati a ditta raggione, contra la quale fu fatta ditta assignatione, stante che ditto eccellentissimo signor prencipe, soi beni, né li gabelloti, inquilini, detemptori et possessori di ditti comuni non devono pagare cosa alcuna di decima e tari per ditta permutazione. Né meno molistireti li beni di ditto eccellentissimo signor prencipe, soi inquilini, detemptori et possessuri per la raggione di unzi 81 e donna Valentina Carriglio, posseditrice di certi comuni di terri esistenti nello territorio di Caltanissetta, venduti per ditta università di Caltanixetta [atto in notaio Giacinto Cinquemani, 8 gennaio 1638], per le quali per noi fu fatta assignatione allo ditto illustre don Lorenzo Ventimiglia per ditti atti di Saragusa. Vi dico et costi anco vi ordino che per ditta partita di onze 81.22 non debbiat pretendere in modo alcuno di molestare li beni di ditto eccellentissimo signor prencipe né soi inquilini detemptori et possessori, ma debbiat costringere a ditta donna Valentina Carriglio et soi beni tantum obligati a ditta raggione, contra la quale fu fatta ditta assignatione, stante che ditto eccellentissimo signor prencipe non deve pagare cosa alcuna di decima e metà del tari per ditta permutazione et venditione, né meno per giornati spesi et altri che pretendessiro sopra li beni di ditto illustrissimo signor prencipe, sotto pena di onze 50, d'applicarsi al regio fisco patrimoniali per subsidio delle regie galere. Et caso che havessivo processo ad incorporatione di beni, expignorationi o ad altri adimplimenti, farrete restituire et reduirci ogni cosa ad pristinum, et questo stante non essere obligato ditto eccellentissimo signor prencipe né soi beni, detemptori et possessuri a cosa ne niuna, ordinando per li presenti a tutti et singuli officiali delle città et terre del regno et

precise a tutti li officiali delli città e terri di ditto eccellentissimo signor prencipe che habbiano et debbiano fare exequire le presenti lettere dalli dellegati destinati et destinandi per ditto officio et, caso che ditti delegati fossero renitenti di non exequire le presenti littere, subito vi ordinamo che, per servitio della Regia Corte, debbiatocarcerare a ditti delegati, con pigliarvi tutte le lettere et scripturi che tenino in loro potere, pigliando contra di essi informacioni, quali mandiranno in nostro officio, ad effetto di castigarli [omissis].

Doc. 119 - Asp, Rsi, b. 1656, n.n.

Lettera di don Luigi de Los Cameros al viceré don Giovanni d'Austria. Messina, 26 agosto 1649.

Sirvasse V. A. de permitirme hablar en defenza de el Duque de Montalto (demas de otros respectos), como escudero de la casa de Alcalá (de que el Duque fue dueno), lo que pudiera como ministro de S. M. y criado de V. A. Padece el Duque, con ocasion de la causa de Pacheco, en las lamentaciones de ambas partes, clamando la de don Manuel Fardela, que el Duque le à hecho y haze violencias, y la de la Princesa su sobrina, que la protezion de el Duque la haze perder su causa y ambas cosas hallan apoyo sino credito en la ultima resolucion, en la qual à relacion secreta se ha resuelto el punto que pendia ante seis iueses i sobre que havia formado articulo in hecha consulta cosa nueba, no solo en esto reyno, sino en todos los de S. M, segun las noticias que yo tengo.

Confieso a V. A. que el Duque ayundò a la Princesa de Pacheco en aquel estado, no para que hiziesse violencia a don Manuel, sino para que la Princesa se defendiesse de la que don Manuel la hazia, por que, estando la Princesa en possession, se valio don Manuel de las armas y fuerza para despojarla y ella de el Duque para defenderse, cosa que fuera licita al mas estrano, quanto mas a un pariente, en cuya compania murio el Principe de Pacheco. Confieso tambien a V. A. que el Duque me encargò ayudasse en lo que fuesse licito a la Princesa, y que yo he hablado a los iueses, pidiendoles solo que antes de dar la iusticia a cuya fuesse, oyessen con satisfacion a la parte de la Princesa y esto ha sido de tan poco dano a don Manuel, que en lo que hasta oy han obrado los iueses ha quedado don Manuel con ventaias, como la Princesa con queias.

Cierto es que siendo el Duque tan gran vasallo, tan experimentado en gobiernos, tan fino en el servicio de S. M. (que Dios guarde) y tan benemerito de sus Reales faores, demas de lo que se precia de ser muy servidor de V. A. y de vivir con el mayor rendimiento, tuviera mucha culpa en usar violencias. Mas no lo siendo lo que el Duque à hecho, no es iusto que V. A. permita se le ponga tal nota, ni que por tal via meiore su partido don Manuel, como no lo es que padesca el desayre de que se entienda que su licita proteccion sea de preiujicio a la Princesa, qando pudiera esperar por ella todos los faores que permite la iusticia y alomenos que no le fuesse dano, pues la mayor severidad se contenta con la igualdad.

Sien lo que he dicho ay alguna duda, suplico a V. A. se sirva de dar lugar a que haga demostracion de la verdad y no habiendo duda de que no permita V. A. que el Duque padesca sin culpa.

Doc. 120 - Ascl, As, Ci, b. 82, cc. 418r-v.

Lettera di Luigi Guglielmo Moncada al capitano e ai giurati di Caltanissetta. Caltanissetta, 20 agosto 1650.

Espectables cappitan y iurados de nuestra ciudad de Caltanissetta. Per quanto los scrutinios que hasta aora se han enviado para el nombramento de officiales han sido totalmente confusos y sin las circunstancias y noticias necessarias, os ordenamos y mandamos que de aqui adelante se hagan con las advertencias siguientes.

Hase deponer el nombre de las personas que actualmente estan exerciendo los officios.

Para cada officio se han de proponer por lo menos tres personas y si pudieren ser mas.

Hase dedecia de cadauno la hazienda que tiene.

La edad.

Que profession.

Los officios que ha tenido y su aprobacion.

Hase dedezia si ha sido perseguido y a ninguno que lo este en acto se ha de proponer.

Las personas que fueren deudoras a la universidad [...].

En la parte donde no huviere lerados, para [...] se han de suplir con proponer medicos e notarios.

Y para que assi se observe siempre, os mandamos se registre este nostro orden en la corte capitania y de los iurados, sin que ninguno le atreha a que brantarla ni obran en otra forma pena de nostra indignacion y otras que a nostro advitrio deservamos y assi mismo por que se conozca con evidencia la observancia deste nostro orden y que siempre le teneis presente le copiareis insertandolo enel principio del scrutinio que se hiziere cada anno y tendreis entendido que haveis de enviar el scrutinio todos los annos desuerte qui llegue a nostras manos el primer dia de agosto, sin que sea necessario adveriroslo de nuevo, porque destavez se os ordeina para siempre. Date Caltanissetta, 20 de agosto 1650. El duque de Montalto.

Doc. 121 - Ascl, As, Ci, b. 22, cc. 3r-v.

Lettere della Deputatione di sua eccellenza supra l'ingabellatione di feghi, Palermo, 19 ottobre 1650.

Nos don Aloysius de Los Cameros, iudex tribunalis Regie Monarchie et don Horatius Strozzi, marchio Flores, magister rationalis tribunalis Regii Patrimonii, iudices et deputati elletti statuum et bonorum eccellentissimi don Aloysii Moncada Aragona et Lacerda, prencipe Paternionis et ducis Montis Alti, omnibus et singulis officialibus quarumvis civitatum, terrarum et locorum huius regni maioribus et minoribus, presentibus et futuris, cui vel quibus ipsorum presentes presentate fuerint, fidelibus regiis gratiam et bonam voluntatem. Perché, ad instantia di don Francesco Lavaggi, procuratore della ditta Deputatione, si ha da promulgare in alcuni città del regno lo sequente banno, videlicet

Perché si hanno da ingabellare et affittare li stati, città et terri di Adernò, Biancavilla, Centorbi, Motte di Santa Anastasia, Caltanissetta, Bivona, Caltabellotta, Riviera di Moncata, Caltavuturo et Sclafani et Sillato, tutti loro feghi, gabelli, introiti, proventi et altri in quelle esistenti dentro e fuori di ditta città et terri et il fegho di Mustichiavo, una cum li giurisdizioni civili et criminali, mero et mixto imperio, quali tutti si ritrovano posti in Deputatione et sotto la cura o protectione et administratione delli illustri signori don Luiggi de Los Cameros iudice del tribunal della Regia Monarchia et del illustre don Horacio Strozzi, marchese del Flores, mastro rationale del tribunal del Regio Patrimonio, giudici et deputati delli stati, beni et effetti dell'eccellentissimo don Luiggi Moncada Aragona et Lacerda, prencipe de Paternò e duca di Montalto e Bivona, quali gabelli si haveranno da fare per l'anni quarte, quinte, sexte, septime, octave, none, decime inditionis proximi futuri et per quelli anni che si parranno convenire con haverci ad intrare a fare maiisi nel mese di gennaro, pertanto ad instantiam di don Francesco Lavaggi, procuratore della ditta Deputatione si notifica a tutti e qualsivoglia persuni che volessero gabellare et affittare li sudetti stati, città, terri, feghi, gabelli et altri di essi o parte di essi et ditta giurisdizione civile et criminale, mero et misto imperio et altri habbiano et debbiano li sudetti gabellationi et affitti di Adernò, Biancavilla, Centorbi, Motta di Santa Anastasia, Caltanissetta, Bivona, Caltabellotta, Rivera di Moncata, Caltavuturo e Sclafani, Xillato e fgho di Mustichiavo e loro feghi, gabelli et altri in quelli esistenti comparire et haver comparso nella città de Palermo innanti detti illustri signori deputati et fare loro offeriti per che alli 15 di novembre proximo futuro et in casa di ditto illustre signore don Luiggi Los Cameros deputato si metteranno all'incanto e si ingabellaranno et affitteranno alli più offerenti et meglio dicatori, con li patti, clausuli, cautheli e condizioni che meglio si potrà convenire et concederli lettere di salvaguardia in amplissima forma e se li darranno tutte quelle cautele che sarranno possibile e necessarie, quali supraditto giorno essi illustri deputati hanno designato e designano affinché in quello precisamente si facciano ditti ingabellationi et affitti, quali giurisdizioni ditti illustri deputati si riservano di poterlo differire in altro tempo et altra giurnata preficenda per essi illustri deputati, per atto da farsi in margine del presente banno prefiso ad elettione et libera volontà di essi illustri deputati et come a loro piacerà [omissis]

Pertanto, per li presenti vi dicimo et ordinamo et comandamo espresse che ad instantia del ditto di Lavaggi [...] habbiate et debbiate fare promulgare lo preiserto banno per li lochi soliti, publici et consueti delle città et terri dove vi saranno presentati le presenti lettere semel, bister et plures e di tutto quello e quanto per voi si farà ni debbiate scrivere a noi con vostri lettere responsali, che noi circa cosi premissi vi damo et concedemo ogni authorità et potestà et exequite le presenti littere presentati et exequiti li restituireti al presentanti per poterli in altri parti presentare, non facendo il contrario per quanto la gratia di sua maestà tenete cara e sotto pena di onze 200, di applicarsi al regio fisco. Date Panormi, die 19 octobris 4^e inditionis 1650.

Doc. 122 - Ascl, As, Ci, b. 82, c. 325r.

Lettera di Luigi Guglielmo Moncada al capitano e ai giurati di Caltanissetta. Caltanissetta, 29 novembre 1650.

Sole la speranza, come maestra dell'attioni humane, dare per lo più motivi a nove deliberationi, le quali, ancorché da principio fossero state indotte con ottima ragione, non incaminandosi doppo per quel fine al quale sono state indirizzate, è necessario darsi nova regula e più precisa conveniensa.

Che perciò, essendo stato sin hora solito nelle città e terre del nostro stato, per l'assense delli capitanei della giustitia, amministrare l'offitio di capitano li giorati di dette città e terre vicendevolmente, di settimana in settimana, del che havemo riconosciuto resultare molti inconvenienti per disservigio della giustitia, per causa che, passando li negotii per tante mani, o si trascurano o non si essequiscono con quella diligenza et puntualità si conviene, ni ha parso intanto per la presente stabilire et ordinare che, di qua innanti, in ogni caso di assense delli suddetti capitanei, non si habbia d'osservare la sudetta vicenda di settimana in settimana, ma che habbia da far l'offitio per tutto il tempo della sudetta assensa, quel giorato che sarà stato altra volta capitano o giorato, con questo però che quello che sarà stato capitano sia preferito all'altro che non sarà stato capitano, ancorché sia stato giorato, et essendo nella sede più che siano stati capitanei o giorati, tante volte l'uno come l'altro, il più grande sia preferuto al minore e quello che sarà stato più volte sia preferuto a quello che ha stato meno volte, ancorché sia maggiore, et non essendovi alcuno che sia stato capitano o giorato sia il minore et più picciolo,

essendo di ragione che, si come quelli per essere stati più volte ufficiali li giudichiamo più pratici e di confidenza, cossi, non essendovi nella sede alcuno che sia stato ufficiale, il più giovane sarà più atto e spedito al travaglio et exercitio del detto offitio di capitano et, acciò si osservi in futuro, ordinamo che la presente si registri nelle corti di capitano e giorati di cotesta nostra città di Caltanissetta et che li maestri notari di anno in anno li vogliano notificare al capitano e giorati che entreranno in offitio et cossi exequirete per quanto la gratia nostra tenete cara e sotto la pena di onze 200 per ogni contraventione applicate al nostro fisco.

Doc. 123 - Ascl, As, Ci, b. 22, cc. 9r-11v.

Littere di sua eccellenza Padrone della retassa della università, 1 marzo 1651.

Luiggi de Moncada Aragona etc.

Spettabili giorati e proconservatore di questa nostra città di Caltanissetta, desiderando noi con il paterno zelo verso la convenienza delli nostri sudditi e vivo efetto a magio servitio di sua maestà, che Dio guardi, agiustare l'introito et exito di quessa università e levare l'inconvenienze delle spese non necessarie che si faceano in maggior gravezza della università, havemo risoluto far la ritassa qui inclusa, quale observarete ad unquem sotto pena che l'altre spese che si farranno di più le pagirete de proprio, che ordinamo e comandamo alli indicatori et mastri giorati o a qualsivoglia persona a qui toccherà vedere le conte della università che non passano partita alcuna che non sia conforme la tassa sotto la medesima pena et ordiniamo alli mastri notai che al presente sono o che sarranno che habiano da intimare e notificare questo nostro ordine e qui sarrà che haverà di vedere ditti conti e perché di qui innante si sappia con certezza quello che questa università paga alla Regia Corte e Deputatione del Regno si manda la significatione qui inclusa sottoscritta di don Francesco Celeste rationale qui insieme con la nostra retaxa farrete registrare nelli atti di quasta corte mandandomi fede fra giorni 8 da contarsi dalla capitata della presente di haverse quelle registrato per quanto la gratia nostra tenete cara, sotto la pena di onze 50 per ognuno di voi.

Caltanissetta, primo di marzo 1651

Luis de Moncada

<i>Memoria delle spese che deve fare da qui innante la università di Caltanissetta mode[ratamen]te, per ordine del principe duca mio signore a primo di marzo 1651.</i>	<i>Relatione delle spese ordinarie et extraordinarie che soleva fare la università di Caltanissetta, conforme alla lista mandata al prencipe duca mio signore.</i>
<i>Se ni pagano solamente per il contra loero di ditti signori giorati onze sei onze 6</i>	<i>Paga ogni anno l'università di Caltanissetta onze otto tari quindici per loheri della banca dove stanno li signori giorati onze 8.15</i>
<i>Se li paghino solamente per il conservatore lora onze quattro solamente da oggi innanti onze 4</i>	<i>Paga per la banca del conservatore dell'atti delli notari defunti onze 6</i>
<i>Se ni paghino solamente per il contro loero onze dui onze 2</i>	<i>Paga per la banca del arcivario onze 4</i>
<i>Se passano le onze vintiquattro onze 24</i>	<i>Paga alli signori giorati onze 24</i>
<i>Se passano le onze 6 di contro onze 6</i>	<i>Paga al proconservatore onze 6</i>
<i>Se passano le onze 6 onze 6</i>	<i>Paga al thesauriero dell'università onze 6</i>
<i>Si pagano solamente per suo salario onze dodici onze 12</i>	<i>Paga al detentor di libri per suo salario onze 16</i>
<i>Se passano le onze 6 di contro onze 6</i>	<i>Paga al mastro notaro delli giurati onze 6</i>
<i>Se passano le onze 8 di incontro onze 8</i>	<i>Paga l'università di Caltanissetta onze otto al mazzero di ditta università onze 8</i>

<i>Se levan, delli tre, uno delli servienti e si pagino onze duodici onze 12</i>	<i>Paga a tre servienti onze 18</i>
<i>Se passano le onze novi de incontra onze 9</i>	<i>Paga al maestro della terza schola del collegio onze 9</i>
<i>Pare che le due partite di contro di trabetta e tamburi se ni possano pagare la mita, stante per il mancamento di soldati onze 11.6</i>	<i>Paga allo trabetta della militia onze 11.6</i>
<i>Si pagino solamente al medico di poveri onze quatro onze 4</i>	<i>Pagi al medico dei poveri di ditta università onze 8</i>
<i>Se pagino solamente onze quattro al notaro della università onze 4</i>	<i>Paga al notaro della università per suo salario onze 6</i>
<i>Se passano le onze tre d contra onze 3</i>	<i>Paga al mastro dello orologio per suo salario onze 3</i>
<i>Se passa la onza una di contro onza 1</i>	<i>Paga per oglio e cordi per ditto orologio onza 1</i>
<i>Che possano spendere per ditta festa solamente onze quaranta onze 40</i>	<i>Paga per la festa del glorioso santo Michali arcangelo protettore di questa università onze 80</i>
<i>Se pagino le onze 15 di contro onze 15</i>	<i>Paga ogni anno la università di Caltanissetta onze quindici per il cappellano della cappella di Santo Michele arcangilo onze 15</i>
<i>Se passano le onze cinque di contra onze 5</i>	<i>Paga er oglio e candili per ditta cappella onze 5</i>
<i>Se passano le onze deci di contro onze 10</i>	<i>Paga per festa della Madra santissima delli angeli di ordine di sua maestà onze 10</i>
<i>Se passano le onze dui di contro onze 2</i>	<i>Paga per la festa di santo Antonio, secundo protettore della città onze 2</i>
<i>Se passano le onze cinquanta per li bastardelli onze 50</i>	<i>Paga alle notrici delli bastardelli onze 50</i>
<i>Se passano le onze ventiquatro di contro onze 24</i>	<i>Paga alli padri mendicanti per l'advento, quadraghe, Pasqua e Natali onze 24</i>
<i>Se assano le onze vinti di contro onze 20</i>	<i>Paga alla abatia delli orfani per lo pani se li dona giornalmente onze 20</i>
<i>Se passano le onze sei di contro onze 6</i>	<i>Paga ogni anno la università di Caltanissetta onze sei per la processione [venner?] di santo per torci, candili, luminaria onze 6</i>
<i>Se passano l'onza una di contro onza 1</i>	<i>Paga alla compagnia del santissimo Purgatorio per li 40 ori di maggio onza 1</i>
<i>Se passano le onze sei di contro onze 6</i>	<i>Paga alli soldati per la polveri li tocca per le instruione della militia onze 6</i>

<i>Si passano le onze sei di contro onze 6</i>	<i>Paga per la manggia del sorgento maggiore per le tre mostri onze 6</i>
<i>Si possano spendere per le di contro vestiti onze 15 onze 15</i>	<i>Paga per li vestiti di servienti e mazeri (n. 4) onze 20</i>
<i>Quando soccedirà la occasione spediscano il mandato</i>	<i>Paga per corrieri della Regia Corte et altre per occorrenze della università onze 6</i>
<i>Se passano le unzi vinti di contro onze 20</i>	<i>Paga per postati di dellegati, commissarii vengono contra ditta università onze 20</i>
<i>Si passano le onze tri di contro onze 3</i>	<i>Paga ogni anno la università di Caltanissetta onze 3 al procuratore della università nella città di Palermo onze 3</i>
<i>Si reformano a 5 per 100</i>	<i>Paga onze 30 ogni anno al monastero di Santa Croce onze 30</i>
<i>Quando succede spediscano mandati</i>	<i>Paga per riparo di malpassi che succedino nelli usciti di ditta cita onze 20</i>
<i>Si passa la onza 1 di contro onza 1</i>	<i>Paga per carta per occorrenze della banca onza 1</i>
<i>Si passano li onze 100 di contro onze 100</i>	<i>Paga al Collegio di Caltanissetta per le [scole?] onze 100</i>
<i>Che pagando l'annualità non sarranno più commissarii o se verranno li pagheranno li debitori di ditta università</i>	<i>Paga per spese di commissarii e dellegati destinati della Regia Curia e Deputatione del Regno contra questa università onze 100</i>
<i>Si reformano a 5 per 100</i>	<i>Paga allo ospitali di Caltanissetta onze 10</i>
<i>Quando succede spediranno mandato</i>	<i>Paga per consare l'aqua della università onze 12</i>
<i>Se passano le onze 3 e tarì 6 di contro onze 3.6</i>	<i>Paga ogni anno a Cristofalo Guidara, detemptore di libri della università onze 3.6</i>
<i>E perche molte partite restano sono incerte, se li aggiunge onze cinquanta onze 50</i>	
<i>onze 495.12</i>	<i>onze 702.3</i>

Questo paga per ogni tanda alla Regia Curia la città di Caltanissetta, conforme l'ultimo repartimento fatto dall'illustre Deputatione del Regno nell'anno 1642, in exequitione dell'ultima enumeratione fatta nel governo dell'illustrissimo et eccellentissimo signor prencipe di Paterno.

<i>Ordinario</i>	<i>onze 56.18.15</i>
<i>Galeri</i>	<i>onze 56.18.15</i>
<i>Fabriche</i>	<i>onze 18.26.5</i>
<i>Preceptori</i>	<i>onze 4.2.13</i>
<i>Macina</i>	<i>onze 157.17.15</i>

<i>Cavallaria</i>	<i>onze 47.9</i>
<i>Palazi</i>	<i>onze 7.16.10</i>
<i>Scudi 45v</i>	<i>onze 44.11.3</i>
<i>Scudi 65v</i>	<i>onze 73.2.8.3</i>
	<i>onze 464.3.4.3</i>

Alla Deputatione del Regno per ogni tanda.

<i>Scudi 300v</i>	<i>onze 220.23.6</i>
<i>Ponti</i>	<i>onze 9.1.16</i>
<i>Torri</i>	<i>onze 11.9.15</i>
<i>Regenti</i>	<i>onze 3.9.15</i>
	<i>onze 244.14.12</i>

Doc. 124 - Ascl, As, Ci, b. 22, cc. 21r-v.

Lettera di Luigi Guglielmo Moncada ai giurati di Caltanissetta. Caltanissetta, 28 giugno 1651.

Luigi de Moncada Aragona etc.

Spettabili giurati e proconservatore di questa nostra città di Caltanissetta, per quanto, havendo agiustato la nostra università al pagamento puntuale delli tande e donativi regii per le sue tarzarie dell'annualità corrente, s'emanò ordine per la secreteria di Sua Altezza, proibendo che non si destinassero commissarii nei nostri stati. E per che, non obstante ditto ordine, habiamo inteso che l'ingordigia e malgenio di alcuni di questi che solo campano di rubare molestano le nostre università, vi ordinamo e comandiamo che in presens et ante omnia adimpliate il puntuale pagamento di tande e donativi, depositandoli in tavola a nomine della Regia Corte e Deputatione del Regno, conforme si vi ha ordinato e fatti li pagamenti, se alcuni commissarii verranno, non li vogliate presentar lettere con intimarli l'ordine di Sua Altezza e, caso che loro volessero far qualche molestia, pigliareti informazioni nelli soi procedimenti et ci li manderete imprigionati a noi, perché li remetiamo e diamo conto al signor viceré e Real Patrimonio, non permettendo che né dentro né fuori nel territorio habiano da procedere ad espignoratione o ad altre violenze et, in caso che lo intentassero, vogliate mandar compagnia posta ad impedirli e far restituire li beni espignorati, advertendovi di non pagarli giornate alcune, perché lo paghireti de proprio e cossi exequirete per quanto la gratia nostra tenete cara. Caltanissetta, 28 giugno 1651.

Don Luis de Moncada.

Doc. 125 - Ascl, As, Ci, b. 22, cc. 22v-23v.

Littere di sua eccellenza padrone supra l'ingabellatione di gabelle della università. Caltanissetta, 28 giugno 1651.

Luigi de Moncada Aragona etc.

Spettabili giurati et proconservatore di questa nostra città di Caltanissetta, per quanto havemo riconosciuto con l'esperienza l'inconvenienti grandi che resultano nelli patrimoni delle nostre università con la mala forma che si praticava nell'ingabellatione dell'introiiti pubblici e sebene sopra la materia habiamo dato gli ordini opportuni, nulla di meno in sin hora non sono stati intesi né obediti con quella puntualità si deve e perché è negotio che ci preme assai, habiamo risoluto advertirvelo di nuovo con maggior explicatione et clarità, perché di qua innanzi non trasgrediate un minimo punto di quanto si ci è imposto né possiate excusarvi con l'ingnoranza, pertanto vi ordinamo et comandamo che di qua innanzi tutte le gabelle dell'università che s'hanno di dare in affitto si assicurino con la pleggeria intiera di tutto l'anno, facendo obligare in solidum li pleggi quando sonno molti et, in caso che per alcune circumstantie sia impossibile trovarsi pleggeria di tutta la somma intiera della gabella e s'havesse d'ammettere solamente della prima terzaria, restino obligati a pagar la seconda e cossi successivamente la terza, che se li pleggi restiranno a continuar la sua obligatione nella seconda et ultima terzaria maturata la prima constringerete al gabelloto principale di continuare con altri pleggi la securtà della seconda e terza sotto pena che, facendosi in altro modo, restirete voi altri nomine proprio obligati et, in caso che fossivo forzati a dar le gabelle solo con la pleggeria del primo terzo, all'hora farrete che il pagamento di quello si faccia a nome del principale e non delli detti pleggi, poi che semo securi che ditto pagamento si fa d'introiiti delle medesime gabelle, che non è ragione in quo casu restino deluse l'università

Item nelli contratti delle ingabellationi s'habiano di obligare li gabelloti a depositare in tavola a nome della Regia Corte et Deputatione del Regno tutta la somma della sua gabella assignata a tande e donativi regii, conforme alle ultime pragmatice di Sua Altezza, di maniera tale che non si depositano né siano pagabili a precettori né assignatarii alcuni solamente a disposizione, come havemo detto della Regia Corte et Deputatione del Regno, con patto che quelli che pagheranno in altra forma resiranno obligati a pagarlo di novo.

Item se ci ordina che tutti li mandati che si spediscono a particolari per salarii e spese e qualsivoglia altro genere habiano di venire notati in piede dal detentore di questa università, con la notitia di che quella persona a cui se li spedisce sia debitore o non dell'università, tanto per debito di gabelle come di qualsivoglia altro, esprimendo in quello questa forma, cioè "non è debitore" o "è debitore dell'università", perché poi possa tenere ditto mandato per l'università in conto del suo debito caso che ci sia, etiam che fosse mandato di suo salario, sotto pena che non si faranno boni i mandati che in altra forma camineranno.

Item si ci ordina che li mandati directi al tesaurero si spediscono con la firma di tutti voi giurati et proconservatore et si registri del detemptore et dopo si facci la ricevuta in piede per notario publico di qualsivoglia minima somma et al dorso habia da mettere il tesaurero il nome del gabelloto cui si fa bono et per quale gabella e per qual anno, perché non si possa ricevere in conto di altri né di atrassato per l'annualità.

Item si ordina che tutti li salarii che l'università pagha si paghino tertiatim postposti et in altro modo non si riceveranno in conto

Item che quando succede qualche rivelo et il capitano deve uscire alla sequela habia da farlo sapere al manco ad uno delli giurati et proconservatore, perché s'habia notitia di quando esce e quando ritorna et amancando per tal causa si farà sia col rivelo dentro et osservando le constitutioni prgamaticali.

Item in tutte l'università dove si solino alimentare li bastardelli che cossi masculi come femini si sustentino solo per tre anni et che li detentori tengano l'assento distintamente d'ogniuno con particolar cura di saperlo et annotar il tempo quando viene.

Item che li notari in tutti li contratti dell'ingabellationi siano obligati di mettere il capitolo del cardinal D'Oria olim viceré in questo regno, ove si contiene il caso famis, pestis et belli etc., che comincia "ingabellandosi questo afficto ad ogni risico et periculo etc."

Item s'ordina che d'ogn'una gabella si facci contratto a parte distinto con l'iscrizione del bando e dello calato et in questa medesima forma se diano le copie autentiche.

Item che le gabelle s'ingabellino con obligatione che li gabelloti habiano di pagare alla Regia Corte e Deputazione del Regno tertiatim postposti la sua annualità ginnaro, maggio et ultimo d'augusto d'ogni anno et non anticipatamente, cossi per l'inconvenienza che resulta all'università come per essere contra le pragmatice et institutioni reali.

Item si ci ordina che tutte le spese extraordinarie s'habiano da fare di modo che nel conto che darranno sia distinta la notitia della causa perché si fecero et il modo in che si spesero, con consignare ancora ricevuta delle parti nella forma di sopra disposta.

Tutte le quali ordinationi vi comandiamo che s'osservino ad unquem sotto pena che, qualsivoglia cosa in contrario si farà, restarete sempre voi obligati nomine proprio et correrà per conto vostro et sarete castigati severissimamente. E perché siano sempre in viridi osservanza, vi ordinamo e comandamo che si registri questo nostro ordine nel libro particolare dell'arcivo che s'intitula del seguente, cioè "registro di alcuni ordini particolari emanati dall'eccellentissimo prencipe duca di Montalto nostro patrone etc." et ci rimettirete fede dell'archivario con l'inseritione di queste fra il termine assignato. Caltanixetta, 28 giugno 1651.

Aloysius de Moncada.

Doc. 126 - Ascl, As, Ci, b. 82, cc. 398r-v.

Littere di sua eccellenza che nessuno dell'officiali s'intromettano nella giurisditione del patrimonio di sua eccellenza. Caltanissetta, 23 agosto 1651.

Luigi de Moncada Aragona etc.

Spettabili capitano, giurati, secreto, giudice ed altri officiali della nostra città di Caltanissetta. Per quanto è venuta a nostra notitia che li nostri ministri ed officiali presumono riconoscere le materie spettanti al nostro patrimonio e di quelle trattano in giuditio nelle loro corti, presentando scritture, producendo testimonii e sino procedono a sentenze difinitive dichiarando le consuetudini e fanno altri atti molto di nostro pregiuditio senza nostra scienza e volendo noi abolire questo abuso ed attrevimento, rimuovendo da nostri stati le maxime de nostri vassalli ed officiali d'esser arbitri del nostro patrimonio quando sono interessati et guidati da loro particolari interessi, habbiamo risoluto per le presenti ordinarvi et comandarvi che di nessuna maniera debbiat riconoscere né determinare le cause spettanti al nostro patrimonio in giuditio o extra e qualsivoglia atto scritto o in voce da voi fatto e faciendovi dichiarare nullo et invalido, come da giudici incompetenti e che in ciò non hanno né haveranno facultà, se non sia da noi specialmente concessale e quando occorre di riconoscere e determinare differenze che spettano agl'interessi del nostro patrimonio vi ordiniamo che le trasferite nella nostra corte superiore, ove si determineranno secondo sarà di giustitia pena alli contraventori di onze 50 per ogni volta che

contraveranno, d'applicarsi al nostro fisco. E per non abolirsi questo nostro ordine dalla memoria o potersi li ministri ed ufficiali scusarsi d'ignoranza, v'ordiniamo e comandiamo che facciate registrare le presenti dall'archivario nel libro intitolato "Registro d'alcuni ordini particolari emanati dall'eccellentissimo signor prencipe duca di Montalto nostro padrone" e mandirete fede originale ed autentica coll'inserto tenore delle presenti, dalla prima linea sino all'ultima, d'esser state registrate, guardandovi far il contrario, per quanto la gratia nostra tenete cara. Caltanissetta, 23 agosto 1651.

Luis de Moncada.

Doc. 127 - Asp, Am, b. 224, cc. 246r-v.

Istanza di Luigi Guglielmo Moncada al giudice della Real Monarchia sedis civilis, 13 settembre 1651.

Pro parte don Aloisii Moncada, Aragona e La Cerda, principis Paternionis et ducis Montis Alti, nullo tamen per presente preiudicio generato in omnibus et singulis iuribus, remediis et auctoritatibus quomodolibet comparentibus et comparituris que remaneant intacta et inlesa omni futuro tempore exponitur signorie vestre spectabili quod reperitur creditor quondam don Ioannis Lo Squiglio in maxima pecuniarum summa, ex causa affecti status et principatus Caltanixette, quam summam minime exponens ipse consequi potuit, stantibus subterfugiis dicti de lo Squiglio. Et quia dictus de Lo Squiglio decessit et ad aures ipsius exponentis pervenit in bonis hereditariis adesse nomen debitoris et deberi super baroniis et feudis vocatis Dimidie Mandre Nove et Cifaliane et aliis bonis maximas pecuniarum summas pro decursis subiugationis o. 157.15 et quia baronie predictae Dimidie Mandre Nove et Cifaliane fuerunt vendite et pretium depositatum ad effectum solvendi creditoribus super dictis baroniis, ob id, ad instantiam ipsius exponentis, fuit missum ad effectum contra procuratorem Deputationis dictarum baroniarum Philippa Lombardo et constituentes quod expeditur mandatum dicto quondam don Ioanni Lo Squiglio et pro eo ipsi exponenti creditori dicti de Lo Squiglio pro summa unciarum 4200 et pro ut melius in scripturiis ad effectum missis, ad quas relatio habeatur. Noviter, ad instantiam Philippe Lombardo assertis nominibus, reperitur exponens ipse citatus ad presentationem scripturarum ad contrarium effectum pretendendo ipsum exponentem non fore nec esse creditorem dicti quondam de Lo Squiglio et in cauda ipsius contrarii effectus fuerunt apposita verba cum potestate addendi et probandi semper et quandocumque etiam per testes et post conclusum in causa, que verba minime apponi possunt in isto iudicio expeditionis mandatorum nec dicta de Lombardo agendo nomine et pro parte dicti de Lo Squiglio audiri potest dum obstat ei pactum de non opponendo nec perveniendo et consequenter verba predicta habentur pro non appositis dum dicta de Lombardo nihil probare potest et ne possit aliquando presumi consensus ipsius exponentis supplicat Signorie Vostre dignentur mandare quod verba predicta deleantur et dicta de Lombardo quatenus per testes probare pretendat ipsum exponentem solum fuisse de gabella predicta minime audiat [omissis].

Doc. 128 - Asp, Am, b. 238, cc. 413r-426r.

Assignatio bonorum stabilium pro illustrissimo et eccellentissimo prencipe Paternionis duce Montis Alti contra don Ioseph de Forti e Moncada, 20 febbraio 1652 [copia estratta dal registro del notaio Arcangelo La Mammana di Caltanissetta].

Notum facimus et testamur quod don Ioseph de Forti et Moncada, habitans Caltanissette, mihi notario cognitus, coram nobis per se et suos heredes et successores in perpetuum, sponte assignavit et assignat tituloque et causa ipsius assignationis habere licere concessit et concedit illustrissimo et eccellentissimo domino don Aloisio de Moncada Aragona Luna e Cardona, principi Paternionis, duci Montis Alti et cetera, hic Caltanissette reperto, presenti, stipulanti et pro se et suis etc. in perpetuum recipienti, infrascripta bona urbana et stabilia, modo et forma pro ut infra.

In primis unam domum terraneam existentem in hac civitate Caltanissette in quarterio di li Zingari, secus domus que olim erat quondam mastri Sebastiani Daiidone et ad presens ditti don Ioseph, stratam publicam et alios confines etc., pro pretio unciarum duodecim, iusta estimationem fattam per magistrum Ioannem Mariam Nicolosi et magistrum Franciscum Parla, expertos communes electos, presentes et cum iuramento referentes recipientes et cetera.

Et ultra dictus eccellentissimus dominus princeps dux compensavit et compensat et bonas fecit ditto don Ioseph stipulanti uncias decem et septem et tarenos quindecim, ad complimentum unciarum 29.15, scilicet uncias 10 pro capitale uncie unius redditus ad rationem de decem pro cento debitam olim per quondam magistrum Martinum Gibboiino maioris summe et ad presens per magistrum Franciscum Farulla, vigore publicorum contrattuum diebus et cetera; oncias 1.15 pro tot censibus decursis illius uncie unius redditus a preterito usque ad presentem diem et ad complimentum aliorum annorum inclusive, quali oncie 1 annuali si dovia a detto don Giosepe sopra una casa quali s'inclusi sua eccellenza nello palazzo, quali rendita di onze 1 ditto don Giosepe s'obligao fra giorni quattro ab hodie et cetera reluiria in margine del contratto principale [...]; ac etiam dictus don Ioseph se obligavit assignare tarenos 18 redditus ad rationem de decem pro cento societati Santi Ioseph huius

civitatis Caltanissette, pro capitale unciarum 6 anno quolibet debitarum super domibus sfabricatis et aggregatis in palatio ditti excellentissimi domini, quali casi sfabricati erano di ditto di Farulla.

Quod in totum supraditta assignatio domus, redditus et iura censualia decursa summam capiunt unciarum 29.15.

Item dictus don Ioseph assignavit et assignat ditto excellentissimo domino tres domos cum portico et puteo existentes in hac civitate preditta et in quarterio Santi Rocci, secus domos heredum quondam Paulini La Gruta et secus domum heredum quondam magistri Francisci Lo Tilaro, duas stratas publicas et alios confines, pro pretio unciarum 36.7 estimatas ut supra.

E più sua eccellenza fa boni a detto don Giosepe unzi cinque et tarenì 20 a complimento di onze 41.27, prezzo di li casi sfabricati per sua eccellenza, quali erano di Giuseppa Anzaluna et Antonia Miraglia, cioè onze 2 per capitale di tarenì 6 di rendita a dieci per cento, quali si doviano sopra detti casi all'hospitali di questa città, quali assignatione s'habbia di fari ditto don Giosepe fra giorni quattro ab hodie et cetera, et onze 3.20 pagati a detti d'Anzaluni e Miraglia de contanti, presenti e con giuramento confitenti d'ordine di ditto excellentissimo signor prencipe duca, quod in totum summam capiunt unciarum 41.27.

Item dittus don Ioseph assignavit et assignat ditto excellentissimo domino et suis et cetera unam domum terraneam in hac civitate preditta et in quarterio Santi Rocci, secus domos Ioannis Francisci Laudico, stratam publicam et alios confines et cetera. Pro pretio unciarum septem et tarenorum sex ponderis generalis, iusta estimationem fattam per dittos expertos. Et ultra dittus excellentissimus dominus dixit habuisse et recepisce a ditto don Ioseph stipulante tarenos viginti quam de presenti ad complimentum unciarum otto et de eius ordine solutos don Francisco Franco d'Ayala pro pretio domus sfabricate et agregate in palatio ditti excellentissimi domini de domibus ditti de Ayala, quod in totum summam capiunt unciarum 8.

Insuper dittud don Ioseph per se et cetera assignavit et assignat ditto excellentissimo domino et suis et cetera duas domos terraneas cum frustro portici, existentes in hac civitate et quarterio Sante Vennere, secus alias domos ditti de Forte, stratas publicas et alios confines, pro pretio unciarum viginti sex et tarenorum viginti, iusta estimationem fattam per dittos expertos, de quo pretio dittus de Forte gratiose relaxavit ditto excellentissimo domino uncias 1.20 per lo repartimento dello porticato quali s'habbia di fari fra dui misi per sua eccellenza, quali partimento seu muro habia di restari comuni fra sua eccellenza e ditto di Forti, quali repartimento s'habbia di fari in presentia di mastro Giovanni Maria Nicolosi e mastro Philippo Maniscalco, quod in totum summam capiunt unciarum 25.

Item dictus de Forte assignavit ditto excellentissimo domino per se et cetera quattuor domos cum portico, puteo et terreno existentes in hac civitate Caltanissette, scilicet duas domos et terreno existente in quarterio vocato dello Canalicchio, secus domos heredum quondam magistri Francisci Bartolotta et ad presens secus domos Antonini Cucchia, pro pretio unciarum quindecim et tarenorum decem et novem, estimatas per supradittum de Nicolosi communiter electum; et alias duas domos cum portico et puteo existentes in hac civitate preditta et in quarterio Sante Vennere, secus domos Laurie Lombardo et secus domos Societatis Santissimi Purgatorii, pro pretio unciarum triginta, iusta estimationem fattam per supradittum de Nicolosi, soggetti li detti casi esistenti nello quarteri di Santa Vennira in tarenì 3.10 per ragione di proprietà al convento del Carmine, iusta formam contrattuum diebus et cetera, dello quali prezzo ditto di Forti ni discala onze 1.12 per lo capitale di tari 3.10 di ditto proprietà.

Declarando ditto di Forti doversi sopra detti casi nello quarteri di Santa Vennira tari 15 di bulla a deci per cento alla compagnia dello Santissimo Purgatorio di questa città, quali ditto di Forti si obliga assignari a detta compagnia altri tari 15 di rendita fra otto giorni ab hodie et cetera, stante haverli assignato a sua eccellenza franchi. Quod in totum summam capiunt unciarum 44.7.

Insuper dittus excellentissimus princeps dux dixit habuisse et recepisce a preditto don Ioseph stipulante uncias centum sexaginta sex et tarenos viginti quinque, modo et forma pro ut infra.

Item uncias viginti septem de eius ordine solutas Angila Giannotta et Iulia Tumminello, mihi cognitis, presentibus et contentibus, quibus dittus excellentissimus dominus solvi facit pro pretio duarum domorum dittarum de Iannotta e Tumminello sfabricatarum et agregatarum in palatio ditti excellentissimi domini.

Item uncias quindecim etiam de contanti et de eius ordine solutas Ioanni Thome Terranova, tam maritali nomine eius uxoris quam procuratorio nomine filiorum et heredum quondam Ioannis Thome de Forti, presenti et cum iuramento confitenti, cui solvi facit pro pretio unius domus ditti de Forti agregate in ditto palatio.

Item uncias sex et tarenos viginti quinque etiam de contanti et de eius ordine solutas Ioanni Francisco Laudico presenti et confitenti uti procuratori notarii Francisci Malandrino, maritali nomine eius uxoris, pro pretio unius domus agregate per dittum excellentissimum dominum in ditto palatio.

Item uncias otto etiam de contanti et de eius ordine solutas, scilicet uncias 4 patri Angilo Falci, procuratori conventus carmelitarum Caltanissette, et uncias 4 Iosephe Vaccheri et Anne Grimaldi presentibus et cum iuramento confitentibus, quibus solvi facit pro pretio unius domus agregate in palatio preditto.

Item dittus excellentissimus dominus annis preteritis dixit habuisse a ditto de Forte stipulante uncias quinquaginta in pretio duorum mulorum pili morelli habitorum pro bono. Recipientes et cetera.

Item dittus excellentissimus dominus compensavit et bonas fecit ditto de Forti uncias sexaginta, ut dicitur vulgariter, per la spisa dello viaggio da Caltanissetta a Sardegna chiamato da sua eccellenza padrone.

Que supraditte partite in totum summam capiunt uncias tricentas quindecim et tarenos quindecim, comprehensis in ditta summa uncis 148.19, pretium supradittarum domorum supra assignatarum ditto eccellentissimo domino, quas quidem uncie 315.14 sunt in compotum illarum unciarum 326.26.16 debitarum per dittum de Forte ditto eccellentissimo domino tamquam depositario preterito illustris Deputationis ditti eccellentissimi domino principis, ut patet vigore unius fidei fatte per don Ioseph Longo olim contatorem ditti eccellentissimi domini principis sub die ultimo iunii 3^e inditionis 1650, ad quam habitur relatio.

[omissis] Et pro cauthela et securitate ditti eccellentissimi domini principis ducis et suorum, predittus don Ioseph de Forte per se et cetera sponte et expresse obligavit et obligat eius legitimam sibi competentem super bonis relictis per quondam Marianum et Ioannem Leonardum de Forte eius patrem et avunculum, tam hereditario nomine quam donatario nomine supradittorum de Forte et aliis quibusvis nominibus, nec non etiam obligavit et obligat gabellam olei civitatis Politii pro capitale unciarum 710 ditto de Forte spettante virtute actus assignationis fatti in civitate preditta et in attis notarii Ippoliti Suzini die 15 decembris 13^e inditionis proxime preterite 1644 [omissis].

Testes Ioannis Battista Le Ciambre, utriusque iuris doctor Ioannis Battista Marsiglione et don Gregorius de Lugo quo ad dittum eccellentissimum principem et quo ad dittum de Forte Ioannis Franciscus Laudico et Didacus La Vecchia.

Doc. 129 - Asp, Am, b. 238, cc. 301r-306r.

Copia d'ordine emanato dall'eminentissimo cardinale registrato nell'istruzioni perpetue di Caltanissetta, 26 maggio 1652.

Dottor don Giuseppe Aronica, Lodovico Morillo, don Francesco Notarbartolo e notar Francesco Volo, deputati della fabrica del nostro palazzo, dovendo noi partire da questa nostra città di Caltanissetta e da questo regno per passar in Spagna nel governo del regno di Valenza, habiamo determinato di non tralasciare la fabrica del nostro palazzo, principiato già per formare condecante e necessaria habitatione nostra, il proseguimento della quale tanto ci preme quanto sovrasta la rovina del vechio palazzo, che non ci promette lunga duratione, di modoche, ritornando dal sudetto governo, non haveremo habitatione se la novella non si portasse alla perfetione, che per remedio dell'inconveniente e per stabilimento della sudetta fabrica habiamo designate alcune somme di denaro ascendente ad onze 1381.27 annuali, che devono entrare da effetti fori di deputatione, nota delli quali vi si manda qui inclusa con le nostre istruzioni che dovete osservare per portar inante l'opera incaricatavi e per haver notitia del denaro e partite assignate, acciò habiate particolar cura di far l'istanze al nostro governatore di farle intrare in potere del dottor Giovanni Tommaso Terranova, depositario della detta fabrica, havendo noi fatta procura al sudetto governatore d'assignare le somme applicate per quella nell'atti di notar Arcangelo La Mammana. Hogi confidiamo dunque nella vostra finezza et attenzione, del modo che ne speriamo gli effetti e l'esecutione che l'opera richiede e non speramo senza dubitar punto che la continuatione della fabrica di detto nostro palazzo della vostra diligenza habia di portar la perfetione della machina che lasciamo nella vostra cura, havertendovi che dovete assistere alli opirarii e maestri personalmente con le vicende solite, del modo che s'ha osservato sin ora, designando a ciascheduno di voi la settimana dell'assistenza con accorteza e zelo, attendano alla preparatione dell'attratto e concie di quello, acciò il denaro sia ben speso e impiegato e la fabrica conseguiti con perfetione e di quella ottima qualità necessaria et ogni quattro mesi haverete a noi quanto in detto tempo s'ha operato, mandando un disegno della fabrica fatta in detto tempo e che denaro si ha entrato e speso e sia l'aviso con quella distinctione e puntualità che possiamo da lontano comprendere lo stato della materia e manderete il piego di simile relatione per via del nostro governatore o agente e, perché questo nostro ordine e dispositione resti nella vostra memoria e de vostri successori, vogliamo che tanto le presenti come l'istruzioni qui accluse e nota di somme di denari applicate per la fabrica facciate registrare dal'archivario della città, nel libro titolato "Registro d'alcuni ordini particolari emanati dal Eccellentissimo signor Principe Duca di Montalto nostro Patroné", mandando a noi fede del medesimo archivario fra termine di giorni due d'haverli registrati, guardandovi di fare il contrario per quanto la gratia nostra vi è cara.

Caltanissetta, 24 maggio 1652.

Luigi de Moncada.

Alli deputati della fabrica del palazzo di Caltanissetta. Istruzioni che dovete osservare voi deputati della fabrica del nostro palazzo di Caltanissetta sopra l'essentione da farsi in servitio di essa.

Primieramente, dovendosi far compra dell'attratto come di paglia per le calcare della calcina, pietra, legname, ferramenti e altre, concertarete il prezzo col maggior vantaggio che potrete, facendo atto d'ogni compra che si farà, specificando con distinctione la quantità delle cose che comprarete, in che tempo le doverà consegnare il venditore e il prezzo, quale attratto doverete comprare nelli tempi opportuni per goder maggior convenienza.

2. Tenerete un libro, dove si registrerà per assenso tutti li mandati che farete diretti al depositario di detta fabrica, quali spedirete nella somma che qui sotto si dirà.

3. Li pagamenti da farsi alle persone che venderanno detto attratto doveranno essere a mandati firmati da tutti voi deputati diretti al depositario, specificando in quelli della medesima maniera la quantità e il prezzo della cosa comprata, la giornata del atto, il notaro dove sarrà fatto e che il depositario se ne faccia fare ricevuta pubblica.

4. In quanto alli mastri e capimastri, ci spedirete mandati di quello se li doverà alla fine d'ogni settimana, specificando il numero delle giornate, a ragione di quanto se li paga il giorno e che habbiano da fare ricevute pubbliche.

5. Per sodisfare alli manuali e garzoni farete mandati pagabili al soprastante della fabrica, il quale doverà fare ricevuta nella forma sudetta, ponendo in quello li nomi delle persone e quanto tocca ad ognuno di loro e questo per evitare il numero delle ricevute che haveriano da fare li manuali quando si spedissero mandati ad ognuno di loro, quanto per l'incapacità delli garzoni, che per essere di minor età non possono atteggiare, e per non restare scoperto il soprastante delle somme che se li paghiranno a questo affetto si potrà dire nelli mandati per tanti che ha pagato a ditti manuali e garzoni e portare immediatamente che haverà recuperato il danno innante del deputato che assisterà in quella settimana alla fabrica, alla presenza del quale si repartiranno alle medesime persone nominate nel mandato, affinché cossi che ognuno recuperi la sua mercede, osservando il medesimo per le spese minute che occurreranno.

Per quanto s'ha raccomandato particolarmente al signor governatore generale de nostri stati la fabrica di ditto palazzo, potrete a lui ricorrere per gl'ordini che fossero necessari darsi per far entrare le somme assignate alla medesima fabrica e per qualsivoglia cosa che occurrresse, ad effetto che possa portar inante senza perder tempo.

E perché conviene che habiate notitia delle partite assignate a detta fabrica per poter procurare entrino a' suoi tempi, si notano qui sotto con distintione.

Mililli.

La gabella del molino novo importa onze 65;
il fondaco novo importa onze 8.6;
la chiusura delli fraghi di cangio malfitano onze 38;
il fego di Mistringiano sta affittato in onze 245.

Adernò.

Il fego del Cugno sta arrendato in onze 85;
la catapania di Biancavilla in onze 55.

Caltabellotta.

L'ufficio di mastro di piazza importa onze 14;
l'ufficio di mastro notaro onze 14.

Rivera di Moncada.

Li censi e logheri di casa importano onze 95.9.

Bivona

L'ufficio di mastro notaro importa onze 60;
l'ufficio di mastro di piazza onze 60;
l'ufficio della credenzaria onze 7.

Collesano.

Censi augumentati l'anno 1650 onze 38.

Caltanissetta.

Li molini delli Landri sono arrendati onze 30;
li molini di Trabunella onze 96;
li molini di Furiana onze 42.6;
l'ufficio di mastro notaro delli giurati onze 18;
l'ufficio di mastro notaro del capitano onze 65.18;
la catapania è arrendata onze 63.18;
la credenzaria in onze 14;
l'erariato onze 15.27;
l'ufficio di menzano in onze 12.27;
l'ufficio della mondizia onze 10.18;
l'erba di Mimiano si può arrendare onze 60;
l'olive di Mimiano onze 9;

le fastuche si possono vendere onze 8;
due aratati di terre in Villa Aragona onze 32;
due paragne in Mimiano si possono ingabellare onze 10;
la fera si può ingabellare onze 12;
il lago di Villa Aragona onze 30;
la carcera di Caltanissetta è in credenzaria e il secreto dovrà darne conto;
l'ufficio di mastro notaro della corte superiore è ingabellato onze 231.5;
li patenti dell'officiali che si fanno importano onze 240.

Memoria dell'assignationi che si hanno da sodisfare sopra l'introiti delle segrezie:

alli capucini di Adernò per elemosina onze 18;
alli capucini di Paternò d'elemosina onze 6;
alli capucini di Caltabellotta d'elemosina onze 15;
a due cappuccini di Rivera di Moncada di salario onze 42;
al sacristano di ditta chiesa di salario onze 3;
cera e oglio per detta chiesa onze 10;
li reperi delle case di Rivera di Moncada importano onze 10;
alli capucini di Bivona d'elemosina onze 14;
a soro Antonia Indulci durante la sua vita onze 30;
a soro Geronima Sala durante la sua vita onze 36;
ad Alonzo Samueli durante la sua vita onze 12;
al cappuccino delle carceri di Caltanissetta onze 8;
alli cappuccini di Caltanissetta d'elemosina onze 14;
al convento della Gratia di Caltanissetta d'elemosina onze 14;
al convento di Santa Maria di Gesù di Caltanissetta onze 8;
al convento di Sant'Antonino di Caltanissetta onze 6;
alli quattro boschieri di Mimiano di salario onze 64;
al notaro e detentore della segrezia di Caltanissetta onze 6;
li ripari delli mulini di Trabunella potranno importare onze 10;

Angelo Costa tiene assegnata la gabella dell'ufficio di mastro notaro della Corte capitaniale sino all'integra satisfatione di onze 412.12.10 che se li devono e corre dall'anno quinta indizione presente qual sta arrendato in onze 65.18;

al monastero di Santa Croce di Caltanissetta per l'alimenti di Giovanna Russotto che contino dal primo d'aprile 1652 da deci onze l'anno mentre starrà in ditto monasterio onze 12.

Memoria delle partite che si devono sopra le secretie per tutto quel tempo si potranno pagare e restar libere:

a don Nicolò Colimati di Melilli se li devono onze 873.9, ha recuperato per tutta la quarta indizione 1651 onze 349.17.5, restano onze 523.21.15, quali si possono sodisfare con l'introiti della medesima secretia dell'anni quinta e sesta 1653;

a don Filippo di Mattienzo, mio secretario, ho promesso che recuperi la gabella dell'ufficio di mastro notaro della Corte superiore, quale l'havea assignato per suo soldo per tutto agosto di quest'anno 1652, di maniera che comincerà ad entrare del primo di settembre di ditto anno 1652;

al medesimo don Filippo feci assignatione di dieci scudi il mese, per complimento di suo saldo sopra la secretia di Rivera di Moncada dal primo di settembre 1651 sino alli 21 d'aprile di quest'anno 1652.

Le ragioni delle patenti per la creatione dell'officiali come s'essigono anticipatamente hanno entrato per quest'anno quinta indizione a don Gregorio di Lugo, mio secretario [...] di maniera che cominciarono ad entrare nel mese d'agosto 1652 con la creatione di tutti l'officiali.

Quale partite procurirete entrino con puntualità dalli secreti in potere del depositario e spenderli in detta fabrica con quello che di più avanzassero le gabelle dedotte l'assignationi di sopra espressate, ricorrendo per qualsivoglia difficoltà al governatore, come s'ha detto. Date in Caltanissetta a 24 maggio 1652.

[omissis] Fuerunt supraditte littere et ordinationes presentate, exequutoriate et registrate in archivio huius civitatis Caltanissette ad instantiam supradictorum deputatorum die 26 maii 1652. Notar Archangelus La Mammana archivarius.

Doc. 130 - Ascl, As, Ci, b. 23, cc. 4v-5v.

Lettera di Luigi Guglielmo Moncada agli officiali nisseni. Caltanissetta, 22 novembre 1652.

Spettabili capitano, giudici civile e criminale, giorati et proconservatore et altri officiali della nostra città di Caltanissetta e terre del nostro stato, s'habbiano introducti alcuni abusi o per dir meglio corruttele non solo

contro il beneficio publico ma anco contra ogni forma di raggione humana e divina che consistino in tre inconvenienti principali:

il primo, l'estrachere dalle loro case alcuni vassalli e debitori civili e molte volte per pochissime somme non giovandoli il refuggio delle loro case, dovendo bastare alli creditori la voluntaria carceratione nella quale si costituiscono li suddetti debitori spontaneamente nelle suddette loro case, delle quale violentemente e per forza sonno dalli officiali extratti e portati carcerati, ove per la loro miseria si vengono a perire;

il secondo, il fare executioni e carcerationi per cause civili in giorno di feriato et molte volte ante meridie: dal che ne resulta che per lo più, per la pagura e timore di ditte executioni, restano li suddetti debitores di assistere alli offitii divini e, quel che più importa, alla soddisfazione di sentir la messa e di fare altre essercitii di cristiano;

il terzo, che per quali si voglia causa dalli officiali si soglino mettere guardie alle case per sodisfatione civili, d'onde ni risultano gravissimi interessi che per lo più eccedono le spese a quello che si deve oltre di essere contra l'ordine vicereggie e municipali quando che si carcerano alcune per meno somma di onza una e tari uno, contro l'ordini vicereggii.

Che perciò m'è parso ordinarvi e comandarvi che si vogliano afatto abolire simili abusi che in nessun caso per quali si voglia somma civile e sotto protesto di quali si voglia causa etiam che fosse renuntiato in [...] vogliate da qui innante extraere nessun debitore che si fosse refugiato in casa propria, nella quale ne anco vogliamo si possino extrahere per debito spettante a noi, senza haversi prima espresso et individuale ordine nostro o del nostro governatore generale et ancorchè fosse debito di università.

Che in giorno di feriato ante meridie non si permettano le suddette essecuzione e carceratione, ancorchè fosse permesso dal vicario o altro giudice ecclesiastico, per essere incontento di Dio nostro Signore e contro ogni legge cristiana.

E che doppo meridie, ancorché vi sia ordine e lettera vicereggia, ne anco si possa essequire se non ché nella forma che per ditte lettere viene giustamente ordinata, costando cioè prima con testimonii da riceversi prima la latitanza del debitore, costando di non essere latitante, si vogliono consultare le suddette littere con la Reggia Gran Corte.

Che in nessuno caso si pongano guardie alle case de debitore, per quali si li voglia debito quanto si li voglia privilegiato et essendo di università o nostro, conforme nel primo precedente capitulo non si pongano senza ordine nostro.

Che non si possa carcerare nessuno etiam il giorno di lavoro per meno somma di onza una e tari uno, ancorchè sia forestiero e transeunte, con tutto che sia obligato per contratto o per sentenza giudiziaria.

E perché volemo che li suddette ordine nostri inviolabilmente si osservino, ordinamo a tutti e singoli officiali, capi et giudici et altri che, sotto pena di onze 50 per ongnuno che contraverrà, si vogliano osservare e fare da chi spetterà osservare e, perché siano perpetui e non possano allegare ignoranza, ordinamo a tutti li mastri notari delle corti civili e criminali, cossi anco delli giorati che alo presente sonno e successivamente saranno di notificare d'anno in anno alli suddetti capitani, giudici e giorati li suddetti ordini e, notificati che saranno, reggistrarli nel libro intitolato "Reggistro d'alcuni ordine particolare emanate dall'eccellentissimo prencipe ducha di Montalto nostro padrone" e mandari fede a noi di capituli notificati e reggistrati, ordinandovi di più che vogliate in forma di bando pubblicare il suddetto nostro ordine, conforme sta nelle piazze publiche, affinché venga a notitia di tutti e cossi exequirete per quanto la gratia nostra vi è cara.

Doc. 131 - Asp, Am, b. 294, cc. 121r-124r.

Relatione di quanto rendono li stati del duca, 1653.

Lo stato di Caltanissetta, consistente in numero 31 feghi, diversi communi, proprietà et gabelle, rende un anno per l'altro la somma di onze 6100, delli quali feghi, proprietà e gabelle ni sono ingabellati a diversi persone per l'anno sesta inditione 1653, conforme a diversi contratti rathificati dalli signori deputati, alla somma di onze 4182.24.16 et li restanti onze 1917.5.4 consistino in affitti di feghi, communi et gabelle sono restati in credenzaria, delli quali, con il conto che depositerà il depositario, si vederà si effettivamente hanno entrato in tutto o in parte che prontamente non si include per sin hora non esser stato presentato il conto dal ditto depositario – onze 4182.24.16.

Lo stato di Bivona consistente in numero 11 feghi, gabelli, molini et altri, quale parte di essi feghi et gabelle sono gabellati a minuto a diversi persone et parte concessi a borgesii, che visto l'introito presentato dal segreto di ditto stato dall'anno 6^a inditione, per lo quale tra prezzo di frumento e denari importa onze 3468.5.5, delli quali se ne deduceno onze 128.16.19 per diverse spese fatti in ditto stato in ditto anno 6^a inditione che viene a ristare in somma di onze 3339.18.6 in tutto, come per ditto conto – onze 3339.18.6.

Lo stato di Paternò e Malpasso, gabellato a Giuseppe Licandro et don Nuntio Guizaro per anni cinque dall'anno 6^a inditione 1653 innante a raggione di onze 3410 l'anno, quali sono obligati pagarli per la Tavola di Palermo tretiatim a 15 gennaio, a 15 maggio e 15 di settembre d'ogni anno, della qual somma se ne deducono onze 300 l'anno incirca, cioè onze 200 se li compensano og'anno di ditta somma per causa delli terri della

Finocchiarà venduti e compresi in ditto affitto et onze 100 per molti spesi che occorrono in ditto stato, che restano di netto onze 3110 – onze 3110.

E più per li ditti di Licandro e Guizardo deveno onze 140 l'anno per gabella dello pane di Paternò esclusa dal ditto affitto et doppio gabellata ad essi medesimi come per il passato in ditto contratto d'affitto da pagarli tertiatim – onze 140.

Stato d'Adernò e Biancavilla nec non li feghi di Iudeo, Granaro, Salina, Porpotello, Pietralonga et l'herbaggio di Santo Todaro del contato di Centorbi, gabellati a don Giovanni Vincenzo Spitaleri d'Adernò per anni cinque dallo primo di settembre 4^a inditione 1650 innante a raggione di onze 4800 l'anno, da pagarli per la Tavola di Palermo tertiatim a 15 maggio, 15 settembre e 15 gennaio – onze 4800.

Feghi di Massalto, Bagni e Chrisciunotto dello stato e contato di Centorbi, gabellati ad Antonio Cianci del quondam Sipione d'Adernò per anni dall'anno V^a inditione innante, a raggione di onze 225 l'anno, da pagarli in Tavola a primo ottobre posposto d'ogni anno per contratto die etc. – onze 225.

Li feghi di Ponticello, Fracasse, Santo Costantino, San Lorenzo, Gilifiar e Catarratti et tutti l'altri tenuti e communi dello contato di Centorbi gabellati a Francesco Sutura di Centorbi per anni 5 dal ditto anno V^a inditione innante a raggione di onze 375 l'anno, da pagarli in Tavola a primo ottobre posposto ogn'anno per contratto die etc. – onze 375.

La baronia e terra della Motta di Santa Anastasia, gabellata a don Ramundo Ramundetta per anni 3 dall'anno 6^a inditione innante a raggione di onze 1101 l'anno, da pagarli per Tavola di Palermo onze 201 a primo gennaio, onze 200 a primo maggio et onze 700 per tutto lo mense d'agosto d'ogni anno per contratto die etc. – onze 1101.

La gabella delli 27 denari per salma supra l'imbuttatura del musto et delli 3 quartucci per quartara supra lo vino che si vende a minuto nelli casali di Catania, quali si ragionano un anno per l'altro la somma di onze 188 e come per numero 12 contratti ratificati delli signori deputati – onze 188.2.

La baronia e terra di Mililli, ingabellata al dottor don Sebastiano Calamati per anni sette dall'anno 6^a inditione innante a raggione di onze 3100 l'anno, da pagarli per Tavola di Palermo in due paghi a primo settembre et nelli festi di Natali posposti d'ogni anno per contratto die etc. – onze 3100.

Lo contato e terra di Collesano, gabellato a Pietro Tortorici et Anonio Cangimila per anni setti dall'anno secunda inditione 1649 per tutto l'anno 8^a inditione prossima futura a raggione di onze 1700 l'anno, esclusi le fosse della neve della montagna del Ferro e Madonia, da pagarli per Tavola di Palermo in 2 paghi cui onze 600 a 15 maggio et onze 1100 a ultimo settembre posposti d'ogni anno per contratto die etc. – onze 1700.

Lo stato delli Petralii, cioè Soprana e Sottana, gabellato a Giovan Pietro l'Inguagiato e Paulo Ayliata per anni setti dall'anno prima inditione 1648 per tutto l'anno presente 7^a inditione a raggione di onze 2052 l'anno, da pagarli per Tavola di Palermo tertiatim posposti, cioè a 15 gennaio, 15 maggio et 15 settembre d'ogni anno et ultimamente ingabellato allo detto di Agliata solo per anni 7 dallo primo settembre 8^a inditione innante alla ditta raggione di onze 2052, da pagarli tertiatim per Tavola di Palermo come supra – onze 2052.

Li feghi di Sagnifori, Margi, Gisa, Cella, Castellana, Terre Rossi e Savocheffa gabellati allo quondam don Vincenzo Lo Squiglio per anni setti dall'anno prima inditione 1648 per tutto l'anno presente 7^a inditione a raggione di onze 548.20 l'anno, da pagarli cioè onze 513.7.8 se li compensano con le rendite che tieni supra li stati del signor prencipe duca come herede dello quondam Giovanni Forte Bonamico e li restanti da pagarli per Tavola di Palermo a 15 agosto posposti d'ogni anno per contratto di etc., et ultimamente detti feghi confirmati e gabellati al dottor don Leonardo Crisafulli per altri anni 7 et come herede [...], incominciando dall'anno 8^a inditione, da pagarli e compensarli come supra – onze 548.20.

Lo fegho di Muxini della baronia di Belici, gabellato anni 6 dall'anno 2^a inditione 1649 per tutto l'anno 7^a inditione presente a raggione di onze 110 l'anno, da pagarli per la Tavola di Palermo metà a 15 maggio et metà a 15 settembre posposti d'ogni anno per contratto die etc. – onze 110.

Lo fegho di Carisi della ditta baronia di Belici, gabellato a Gaspare Bellina per anni 6 dall'anno 2^a inditione 1649 per tutto l'anno presente 7^a inditione, a raggione di onze 215 l'anno, da pagarli per Tavola di Palermo a ultimo agosto d'ogni anno per contratto die etc. – onze 215.

Lo stato di Caltavuturo consistente in numero 13 feghi, gabelle et altri, gabellato a diverse persone per anni 5 dall'anno 4^a inditione 1650 per tutto l'anno 8^a inditione ventura, che importano a raggione di onze 2549.16.15 l'anno, quali la maggior parte d'essi gabelle sono obligati pagarli in Caltavuturo a primo ottobre posposti d'ogni anno per diversi contratti et cetera – onze 2549.16.15.

Lo stato di Sclafani consistente in numero 9 feghi, gabelle et altri, gabellato a diverse persone per anni 5 dall'anno 4^a inditione per tutto l'anno 8^a inditione, che venno ad importare a raggione di onze 2050.2.15 l'anno, quali parti sono obligati pagarli per Tavola di Palermo in più paghi et parte in Caltavuturo al sequente parti tertiatim et parti a primo ottobre posposti come a diversi contratti – onze 2050.2.15.

Lo stato di Xillato, consistente in numero 3 molini, fundaco, paratore, gabellati a diversi a raggione di onze 553 l'anno, quali sono obligati pagarli per Tavola di Palermo tertiatim posposti in virtù di diversi contratti – onze 553.

Lo stato di Caltabellotta, consistente in numero 12 feghi, molini, gabelle et altri che parte d'essi sono affittati e parti gabellati e concessi a borgesii a minuto, che rendono un anno per l'altro onze 5093.20 incirca, conforme per lo conto del segreto di ditto stato presentato – onze 5093.20.

Il marchesato di Geraci rende ogn'anno onze 81.8.2 di rendita supra detto stato – onze 81.8.2.

Il contato di Naso pure rende ogn'anno onze 160 di rendita – onze 160.

La Regia Corte per conto dell'ufficio di mastro portulano rende ogn'anno altre onze 160 l'anno – onze 160.

Le raggioni di grano 1 sopra ogni salma di fromento e vettovaglie che s'extraeno da questo per fuori regno, quali un anno per l'altro di raggione ad onze 60 l'anno – onze 60.

Tutte le retroscritte entrate, valutate nella forma che al presente si trovano, importano onze 35894.22.14.

E per altre onze 1917.5.4 che deve rendere lo stato di Caltanissetta, quali per non essere stati resi li conti di quel depositario si sono calcolati – onze 1917.5.4

Importano in tutto onze 37811.27.18.

Si pagano d'aggravii annuali supra tutti li stati, come appare per lista separata, incluse le onze 2171 annuali all'illustre conte di Lumiares per ragione di doti di paraggio, quali sono assegnati contro li gabelloti e secreto delli stati – onze 24859.16.13.

Si pagano al presente l'infrascritti salarii annuali per manutentione della scriptura, deputatione e liti, cioè al deputato onze 200;

all'agente onze 200;

al medesimo per manutentione della carrozza onze 50;

al contatore onze 200;

altre ufficiali di contatoria onze 182;

a quattro advocati, a ragione di onze 20 l'uno, onze 80;

a due procuratori a liti onze 40;

a quattro sollicitatori di liti onze 80;

all'arcivario onze 20;

al notaro ordinario onze 12.

In tutto onze 1064.

Al nostro eccellentissimo prencipe duca si pagano onze 9600 ogn'anno per raggione di suoi alimenti, cosi tassati per cedula reale, quali sono assignati contro li sudetti gabelloti e secreti di detti stati – onze 9600.

Le spese di liti e spese diverse occorrenti per la Deputatione et altri si possono raggionare un anno per l'altro onze 200.

Sommano onze 35723.16.13.

Siche deducendo le onze 35723.16.13 che importa l'exitio annuale delle onze 37811.27.18 dell'entrate annue avanza l'intrata dell'exitio onze 1088.11.5.

Vi è doppo da considerare che, alle volte, non si esigono alcune partite di quelli stati che stanno in credenzaria, o per inhabilità di denari o per negligenza di ministri.

E perché vi sono moltissimi decorsi attrassati delle suggiugationi annuali come supra dovute, vi sono ancora infiniti crediti da esigere da molti debitori non liquidati et altri, ancorché siano liquidi, si sono invecchiati e per mancamento della scrittura non se ne può havere prontamente certa scienza.

Doc. 132 - Asp, Am, b. 3882, cc. 233r-237r.

Consulta che fecero sei consiglieri sopra la Deputatione e casa del signor principe duca di Montalto, settembre 1653.

Per exequatione di quanto si servi vostra eccellenza ordinarci con un suo viglietto di 4 di marzo passato di giuntarci per sentire in che forma si trovassero le cose del stato del duca di Montalto, per sapere in che maniera si potesse dare satisfatione alli creditori soggiogatarii di quello, con intendere li menzi e modi che, da parte del ditto duca, si rappresentavano per tale effetto, c'habbiamo molte volte giuntato et inteso al reverendissimo don Luis de Los Cameros, al presente uno delli deputati di ditto stato secondo l'ordine datoci da vostra eccellenza, il quale c'ha rappresentato che, benché nell'anno 1632 il stato di ditto duca era di rendita di onze 52868, al presente, per la sterilità di tempi o per haversi venduto la terra e feghi di Castellamare del Golfo e la baronia di Bilici, li cui prezzi si applicaro in satisfatione di creditori, e per non trovarsi ad affictare li feghi e farsi molti di essi in credenzaria, s'ha ridotto li renditi di ditto stato al presente essere alla somma di onze 36201 di lordo, secondo volgarmente si dice, di maniera che si vede haver mancato li renditi di ditto stato nella somma di onze onze 16563 annui, sogiungendo che l'agravii di soggiogationi, alimenti, salarii et altri che hoggi sonno sopra ditto stato importano la somma di onze 37510 l'anno, di maniera che, per egualarsi ditto introito a quello che si deve, mancano onze 1309 e che, per essere li sudetti introiti di lordo, come s'ha detto di sopra, vi è necessario altra somma per li spesi per raccogliersi detti frutti et introiti che ascendono alla somma di altr'onze cinque in sei milia annui, di maniera che delli frutti che si riscodono al presente di ditto stato di netto mancano per pagarsi l'annualità di soggiogatarii, l'alimenti al ditto duca, salarii et altri spesi d'onze sei in setti milia ogn'anno.

Sogiondo ditto reverendissimo deputato che, benché detta Deputatione del detto duca di Montalto sii delli più favoriti deputationi che vi siano, per li clausuli speciali che tiene, conforme quella di Butera, con esserci li precisi ordini reali et, al presente, vi siano ordini e lettere di sua maestà (che Dio guardi) che si paghino precisamente allo ditto duca, prima d'ogni altra cosa, li sudetti alimenti, e che, non bastando l'introiiti di ditto stato per dare pronta satisfatione alli creditori, che si dia avviso a sua maestà e fra tanto non si facci novità, né si rompa la dilattione.

In ogni modo, perché il ditto duca tiene volontà di che detti creditori siano satisfatti, offerisce più modi perché ciò segua. Il primo, che a qualsivoglia creditore che vogli si li dia in satisfatione del suo capitale e di tutti li decorsi attrassati uno o più feghi, precedente extimatione et iusto pretio, perché in questa maniera resta satisfatto il creditore et s'allevia ditto duca, perché, pagando le soggiogationi a dieci o otto per cento et essendo li prezzi di detti feghi a quattro in cinque, potrà avanzare grossa somma di prezzo, con che può pagare commodamente non solo li capitali delle soggiogationi, ma ancora tutti li decorsi e trassati, domentre detti creditori, per la loro satisfatione, vorranno fare ditte compre, soggiogando che in questo non solo la dispositione legale accompagna la propositione sudetta a favore del detto duca parte reluttante, ma che ancora s'ha praticato in questo regno, particolarmente nell'agenda e beni di Giovanni Ambrosio Scribani e del quondam Gioseppe Martiano. E pure in questo caso ciò si propone remettendosi all'arbitrio del creditore, con questo però che, sequendo tali venditioni, quelli s'habbiano da fare sub verbo regio, con che non possino mai esser molestati dell'altri creditori e per altri hypoteci, benché anteriori in li loro crediti, in la forma costrumata larghissimamente.

Il secondo modo che s'ha proposto nella giunta da parte del ditto duca di Montalto è che, tenendo molta quantità di feghi alienati in diversi tempi con il patto di retrovendendo per prezzi tenui e bassi, si porria avanzare molte somme di denari, quali potriano paghare bona parte delli ditti capitali e decorsi attrassati, soggiogando che, per potere havere pronto lo denaro per recattarsi ditti feghi alienati con il ditto patto de retrovendendo, offeriscono vendere la terra di Mililli, suoi feghi et effecti, quali si potria vendere da onze 140v in circa; con che ditto prezzo di ditta terra non s'habbia di muovere né convertere in altro che ad effetto di recattarsi detti feghi alienati, quale terra s'habbia di vendere sub verbo regio, nella forma di sopra enarrata, perché, sequendo ditto recattito di ditti feghi con ditto prezzo di ditta terra, non solo s'avanzaria di capitale, ma di rendita di quello rende hoggi ditta terra di Mililli.

Et havendosi considerato nella giunta, con l'attentione dovuta, quant'è stato rappresentato dal reverendissimo de Los Cameros deputato, considerando la qualità della casa del ditto duca di Montalto e li servitii che ha fatto a sua maestà et al presente attualmente sta facendo servendolo nel posto di viceré e capitan generale del regno di Valentia e che, per la tenuità delle rendite, è impossibile di poter supplire il pagamento delle gravezze di quello si deve e conoscendo la pronta volontà che tiene ditto duca di dare satisfatione alli suoi creditori, è di parere domentre vostra eccellenza cossi sarà servita di che si possi praticare d'assignare alli creditori sudetti qualche fegho in satisfatione di quello hanno d'havere, cossi per capitale come per decorsi attrassati, con questo però che, volendo ditti creditori fare tale compre per la satisfatione di ditti loro crediti, habiano da pigliarsi quelli feghi quali hanno obligati alli loro soggiogationi, con il preferire sempre primo loco alli creditori anteriori e più afficienti sopra quelli e, quando ditti creditori che sonno li più anteriori et afficienti non volessero fare ditte compre, si possi dare ditta electione alli secondi creditori in ordine e cossi successivamente, con precedere citattione particolare per li creditori certi e per l'incerti et absenti per publico bando, con significarsi che ditti venditi si faranno sub verbo regio e saranno esentati dall'altri creditori e suggiugatari, benché anteriori, in larga forma.

Inoltre, è di parere la giunta domentre vostra eccellenza cossi approberà che si facci ditta vendita di ditta terra di Mililli, suoi feghi e pertinentii, con precedere li soliti bandi, e vendersi al più offerente a quattro voci, sub verbo regio, in forma, con pacto expresso che il compratore il prezzo d'essa l'habia di depositare in tavola della città di Palermo, quali non si possa spendere né muovere, per qualsivoglia causa o pretesto, né d'ordine di qualsivoglia giudice o tribunale e magistrato, etiam per qualsivoglia provisione viceregia, etiam obtenta motu proprio, se non ad effetto di recattarsi li feghi sudetti alienati con il pacto de retrovendendo, per essere subrogati in loco di detta terra, e quelli si possano vendere a tutti passati con il verbo regio, ad effetto il prezzo di quelle non serva per altro, se non per recattarsi subiugationi più anteriori et afficienti supra ditti feghi da vendersi, né si possano per altra causa o effetto muovere né prendere del modo che s'ha detto di supra, o vero si possano detti feghi da recattarsi vendere e dare in solutum alli detti creditori in satisfatione delli detti loro crediti, nel modo e forma detti di sopra. E per restare detti feghi nel corpo di tutta la massa dello ditto duca, ad effetto di potersi, con li loro fructi, andar satisfaciendo le gravezze, si devino et exequirsi tutti li cosi expressati, vostra eccellenza si servirà eligere uno o più deputati, con le potestà bastante a vostra eccellenza benvisti.

Di più, la giunta, considerando di volersi alcun tempo per mettersi in exequitione tutto l'antedetto e che fra tanto fora bene di darsi satisfatione alli sudetti creditori soggiogatarii, considerando che non sono bastanti per hora li fructi di ditto stato per pagarsi per intiero tutta l'annualità, è di parere, approbandolo però vostra eccellenza, che si paghi l'annualità a tutti li soggiogatarii con la quinta parte meno di quello che ad essi se li deve, con questo però che, se li sudetti fructi avvanzeranno più la somma oltre il quinto, ditto avanzo si riparta ancora tra li detti soggiogatarii pro rathi. Tutto ciò pare alla giunta di rappresentare a vostra eccellenza sopra

quello che l'ha ordinato, remettendo il tutto alla prudenza et arbitrio di vostra eccellenza, quale cossi servendoci potrà dare della resolutione sudetta parte a sua maestà, secondo l'ordine dato. Et intanto a vostra eccellenza facemo reverenza.

Palermo ... di settembre 1653.

Don Pietro Di Gregorio

Don Diegho Marotta

Don Pietro Miriell Beriogal

Don Placido[D...]

Don Andrea [M...]

Don Diegho d'Aragona

Doc. 133 - Asp, Rc, b. 719, cc. 90r-91r.

Executoria regie literis iustitie super discalatione tandarum regiarum et dilatione concedenda universitatibus Bisbone et Caltanixette pro illustre duce Montis Alti. Palermo, 6 marzo 1655.

Philippus etc.

Vicerex etc. illustribus, spettabilibus, magnificis et nobilibus regni eiusdem magistro iustitiario, presidibus regionum tribunalium, iudicibus Magne Regie Curie, magistris rationalibus, thesaurario et conservatori tribunalis Regii Patrimonii, iudicibus consilii Sacre Regie Coscientie, advocatis quoque et procuratoribus fiscalibus et ceterisque demum universis et singulis officialibus ditti regni, maioribus et minoribus, presentibus et futuris ac etiam quibusvis vicariis, armorum capitaneis, delegatis sindicatoribus, algoziriiis, commissariis et aliis per regnum predictum etiam in causa destinatis et destinandis, cui vel quibus presentes presentate fuerint, consilariis et fidelibus regiis dilectis salutem. La prefata real maestà sua del re nostro signore per sue reali littere ordina quel che siegue.

El rey. Ilustre duque del Infantado primo mi virrey, lugartenente et capitán general del reyno de Sicilia. De parte del duque de Montalto se me ha representado que las tandas que en esse reyno se me pagan es, numerando las personas de los pueblos y repartiendose, conforme las que se hallan, pues quando se hizo la ultima numeracion el año de 1638 estavan las ciudades de Caltanixetta y Bivona (que son de sus estados) muy pobladas y despues, con los successos de los desordenes del reyno y enfermedades contaxiosas que han padezido, estan muy destruydas y disminuydas su poblacion, que apena se halla oy la mitad de la gente, a cuya causa essan deviendo cantidad de atrasados, como las demas del reyno, que, sin abrazar medio alguno, haviays embiado a cobrarlo por entero, suplicandome que, porque no es possible se paguen sin darles forma, sea servido mandar se descalen estas universidades conforme al numero de vassallos desde que empezaron las inquietudes y enfermedades, dandoles tambien espera competente para lo que se aiustare, porque de lo contrario se acabaran de despoblar y perder las dichas ciudades. Y visto las copias de ordenes que acerca d'esto se han presentado y de lo que consultò don Esteban Rigio, governador de dichos estados, os encargo y mando proveays y deys las ordenes que convengan para que por el Tribunal de mi Real Patrimonio oydo el fisco se haga iusticia en lo que sobre esto representa el duque y las tierras de los dichos sus estados, atendiendo a las numeraciones dellas, para que tenga la satisfaccion que fuere possible, que assi procede de mi voluntad. Date en Aranjuez à 30 de abril 1653. Yo el rey.

[omissis] Perciò, in executione de quanto la prefata sua reale e catholica Maestà ordina, vi dicimo et ordinamo che habbiate e debbiate exequire et osservare e da chi si deve facciate eseguire et osservare inviolabiliter et ad unguem le dette preinserte reali lettere e quanto in esse si contiene de verbo ad verbum et a prima linea usque ad ultimam, pro ut iacent, guardandosi di fare il contrario per quanto la gratia di sua maestà tenete cara e sotto la pena di docati mille fisco regio applicanda, quibus vero pene imponi potest. Date Panormi, die sexto martii 1655.

El duque.

Doc. 134 - Ascl, As, Ci, b. 467, cc. 20r-25r.

Lettera viceregia agli ufficiali di Caltanissetta. Palermo, 27 aprile 1655.

Vicerex et generalis capitaneus in hoc Sicilie regno, universis et singulis regni eiusdem officialibus, vicariis, delegatis, sindicatoribus, comisariis et algoziriiis destinatis et destinandis per regnum et, presertim, capitaneo, iuratis, iudicibus, secreto et omnibus aliis officialibus maioribus et minoribus, presentibus et futuris civitatis Caltanixette et regni predicti, cui vel quibus ipsorum presentes presentate fuerint, fidelibus regis salutem. È stato supplicato e provisto come siegue.

Illustrissimo et excellentissimo signore, Casimiro Mutio, barone di Gruttarussa e suoi feghi, dice a vostra eccellenza che, ad instantia di Thomaso Scaglione et consortes, è stato supplicato a vostra eccellenza, asserendo esser creditori dell'affittatori, compratori et arbitrianti di molti feghi e, fra l'altri, del detto fegho di Gruttarussa

in alcune somme, per causa di certe gabelle, domandano che siano costretti a pagare tanto quello devono per il passato, quanto l'advenire, supra il quale memoriale a 21 di gennaio prossimo passato fu nulliter fatta provista per il Tribunale del Patrimonio fiant littere [...], per executione della quale nulliter si emanaro littere sotto visione di detto Tribunale a 26 dell'istesso, ordinando che debbiano constringere tutte quelle persone a farli pagare tutto quello e quanto devono per lo passato et per l'advenire alla sudetta università o suoi gabelloti per le sudette cause, stante le quali hanno messo dieci compagni attorno il sudetto fegho et quelli vanno strapazando alli borgesesi di esso fegho, espignorando animali e facendo molte altre angarie, in modo che li borgesesi di esso fegho stanno per abbandonare il seminerio che in esso vi è, contra ogni forma di raggione, poichè ditto fegho non deve pagare cosa nessuna per causa di ditte gabelle primo a causa che si possedi per l'exponenti come cittadino di Palermo e, come tali, non esser obligato; secondo, per esser state l'impositioni fatte alli cittadini di essa università di Caltanissetta e suo territorio, il che non può comprendere all'exponenti per essere cittadino di questa città, come di supra s'ha detto; terzo per haversi il sudetto fegho venduto dall' eccellentissimo signor duca di Montalto disgregato dal territorio di essa università e franco di qualsivoglia onere, impositioni, collecta, gravamine e servitù imposti, cavando di danno alli compratori di esso fegho di qualsivoglia molestia per la sudetta causa evenianda; quarto, che quasi tutti li borgesesi di ditto fegho sono della terra di Canicatti et altre terre, dove sono stati collectati et pagano le gabelle in ditta terra di Canicatti et altre loro terre et non devono pagare due volte, si come le ditte impositioni per li quali molestano nulliter detti inquilini dell'exponenti non sono imposte ad altre persone forastieri, ma alli cittadini di Caltanixetta, né le persone forastieri ponno mai essere obligati a nessuna gabella né consumo di farina, non essendo in detto territorio di Caltanixetta molini, ma le dette persone che arbitriano in detto fegho sono tutti forastieri e macinano e pagano ad altra università dove macinano; quinto, perché nell'anno 1618 furo dai compratori di esso fegho et altre emanate lettere per l'illustre Deputatione di questo regno directe alli giurati di detta università di Caltanixetta e del detto regno che i massari e borgesesi di Canicatti che fanno arbitrii nelli feghi e tenute che l'illustre duca di Montalto ha venduto paghino in detta terra di Canicatti e li forastieri non siano molestati sino ad altro ordine. Stante le quali raggioni et altri rappresentati a bocca e da rappresentarsi, mai li sudetti borgesesi di Gruttarussa hanno pagato gabella nessuna et, consequentemente, non devono quelle pagare. Suplica perciò vostra eccellentia resti servita provvedere et ordinare si faccino lettere per via del Tribunale del Real Patrimonio directe alli giurati et altri ufficiali di detta città di Caltanixetta et a tutti gli offitiali del regno che, per causa delle sudette pretense gabelle, non habiano né debbiano molestare li gabelloti, inquilini, borgesesi et altri di esso fegho di Gruttarussa et, havendo processo ad expignoratione, carceratione e liberatione di animali o di altri qualsivoglia beni, habbiano et debbano restituire li sudetti beni expignorati e redducere ogni cosa ad pristinum et, pretendendosi cosa in contrario, vengano a comparire innanti vostra eccellentia et Tribunale del Real Patrimonio, affinché ognuno possi reportare sua giustitia et non si permetta che, per causa di dette vexationi, non s'habbia di coltivare il seminerio che è in detto fegho di molta consideratione, in danno cossi dell'exponenti, come delli subiugatarii e del benefitio publico, ut Altissimus, Panormi, die 19 aprilis 1655.

Tribunal provideat, audita parte et interim fiant littere iuratis.

Per executione della quale provista, v'ordinamo che attorno all'exiggenza delle sudette gabelle non facciate né permettiate si facci novità alcuna, osservando e facendo uti si deve osservare nella sudetta materia, conforme s'ha per il passato osservato; nec non per un serviente di vostra Corte farrete iniungere a Thomaso Scaglione o altri interessati sopra la sudetta exiggenza che fra termine di giorni otto habbia et debbia dire et allegare tutto quello e quanto pretende adverso la provista da farsi et, non facendo copia di sé, lo farrete iniungere per affixione nella porta di sua habitatione, notandovi il giorno della sudetta iniunzione, dandoci anco avviso del seguito con vostre lettere, per potersi poi provvedere quello sarrà di giustitia. Et cossi exequirete, per quanto tenete cara la gratia di sua maestà.

[In allegato il seguente memoriale dei giurati, datato Caltanissetta, 15 maggio 1655 (cc. 21r-24r):]

Habbiamo ricevuto le lettere di vostra eccellentia [omissis]. E tenendo questa povera università molte raggioni adverso le frivole che si sono rappresentate dal sudetto Casimiro Mutio, habbiamo sopraseduto di presentare et exequire le sudette lettere, con consultare con vostra eccellentia, alla quale humilmente e con ogni dovuta riverenza supplicamo ci voglia far gratia far reconoscere le relevantissime raggioni di questa università quale tiene di poter exigere le sudette gabelle di tutti li feghi suffraganii di questo stato. E prima, respondendo al capo che detto di Mutio rapresenta, che possedi detti feghi come cittadino di Palermo e, come tale, non esser obligato, diciamo che nessuno cittadino di Palermo e Messina è franco delle gabelle imposte in satisfatione delle tande reggie; secondo, respondendo al capo che anco il sudetto di Mutio rapresenta, che l'impositione di dette gabelle sono fatti alli cittadini di questa università di Caltanissetta e suo territorio, il che non può comprendere al detto di Mutio, sopra ciò diciamo che li feghi tiene detto di Mutio erano territorio di questa città di Caltanissetta e sono suffraganeii di questo stato e l'impositioni delle gabelle furno innanti s'havessero venduto ditti feghi, per li quali ni fui aggravata questa università; tertio, respondendo al capo che il sudetto di Mutio rapresenta, haver il signor principe duca di Montalto nostro padrone venduto li feghi franchi di ogni gravezza e gabella imposta e imponenda, diciamo che ciò non si estende né può estendersi in quanto alle gabelle del patrimonio della università, imposte per satisfatione delle tande della Regia Corte, ma in quanto alle gabelle spettante al patrimonio di detto signor prencipe duca nostro padrone; quarto, respondendo al capo che ditto di

Mutio rapresenta, che li borgesii che fanno arbitrii in detti feghi sono della terra di Canicatti et d'altre terre e paghino le gabelle nelle loro terre e dove macinano e le gabelle non sono imposte per le persone forastieri e che nel territorio di Caltanissetta non vi sono molini, diciamo che, non obstante siano forastieri, devino e sono obligati pagare le sudette gabelle, stante li formenti prodursi in li ditti feghi suffraganei, territorio di questa città di Caltanissetta, et in essi feghi consumarli, sicome per l'atto generale del Tribunale del Real Patrimonio si ordine, né detti feghi hanno pagato né pagano gravezze di tandi regii in nessuna parte, né alla Regia Corte, né alla Deputazione del Regno, né ponno pagarli ad altra università mentre che li feghi sono suffraganei del territorio di questa città, la quale fu per la Deputazione del Regno taxata a pagare la ratha ad essa toccante per le tande reggie mentre che stava in possessione delli sudetti feghi il signor prencipe duca nostro padrone e, consequentemente, non havendosi questa università discolato del sudetto agravio per causa di non pagarsi le gabelle sopra di detti feghi, non può [...] compiere con le tande, senza che si paghino le gabelle sopra detti feghi; diciamo anco che, nel territorio di questa città, tiene 12 molini e cossi, volendo macinare, in questo territorio, potranno macinare; quinto, ultimo capo che rapresenta che nell'anno 1618 furno dalli compratori di detti feghi ottenute lettere per l'illustre Deputazione del Regno che li massari e borgesii di Canicatti quale fanno arbitrii nelli feghi e tenute del signor prencipe duca nostro padrone havea venduto paghino in detta terra di Canicatti, diciamo, caso cui fossero ottenute dette lettere, di quelli non habbiamo notitia, né s'have stato in tale osservanza, tanto più essendo stato fatto doppo l'atto generale del Tribunale del Real Patrimonio, come si ha detto di supra, con haversi anco doppo exatto dette gabelle. Si che, per le dette ragioni il detto di Mutio rapresenta, non deve essere inteso, ostandoci contra le sudette le relevantissime ragioni da noi espressati, oltre di che l'università e soi gabelloti hanno sempre tenuto il ius di exiggere le sudette gabelle e senza disturbo alcuno e qualche volta hanno pagato senza farce fare le cautele, tutto ha processo per industria delli medesimi patroni di feghi, per non fare atti positivi e li gabelloti per non havere possuto competere alli forzi delli padroni delli sudetti feghi suffraganei, s'hanno contentato di quel puoco c'hanno offerto, per essere annui gabelloti e non haver le gabelle perpetui, non havendo di rapresentare a vostra eccellentia che questa povera università si ritrova exausta e debitrice in grossa somma alla Regia Corte e Deputazione del Regno, si per causa della mortalità delle persone successa l'anni adietro, che essendovi allhora si fece la taxia per la Deputazione del Regno delli tandi regii toccanti a questa università al numero di 18 milia anime, hoggì non passano nove milia, conforme all'altro revelo e numeratione ultimamente fatte, come anco per causa della bassezza in che si ritrovano le gabelle di essa università, stante la retinenzia delli padroni delli sudetti feghi suffraganei in pagare le sudette gabelle e, non senza nostro sforzo, habbiamo potuto compiere all'ordine apprettati cossi da vostra eccellentia come dal signor principe di Campofranco nostro governatore sopra il pagamento dell'atrasati della Regia Corte, assicurando a vostra eccellentia che, per haver volsuto pagare da mille scudi incirca in questo anno per conto delli atrasati, habbiamo posto l'ultimo sforzo e non potendo quella povera università assumersi di agitare lite nel Tribunale del Regio Patrimonio, per non tenere effetti di poter fare spese necessarie, stante che tutto quello tiene questa università l'ha destinato per pagarsi la Regia Corte per l'annualità corrente per conto dell'atrasati, posponendo qualsivoglia altro pagamento, etiamdio della Deputazione del Regno, havendone cossi ordinato il detto signor prencipe di Campofranco nostro governatore, habbiamo perciò fatto la presente primo d'exequire le sudette lettere di vostra eccellentia, in virtù della quale humilmente la supplichiamo con ogni dovuta reverenza che, stante le sudette reggioni di questa povira università, vogli restar servita ordinare che non si impedisca l'exigenza di tutte le gabelle di essa università supra tutti li feghi soffraganei del territorio e stato di questa città, benché venduti per eccellentissimo signor duca nostro padrone a qualsivoglia persona, per trattarsi di gabelle imposte per la satisfazione delle tande e donativi regii rende questa università alla Regia Corte e Deputazione del Regno, che cossi restando servita vostra excellenza d'ordinare per l'innanti si augumentiranno le gabelle di questa università e cossi potrà se non in tutto in qualche bona parte corrispondere il grosso di ciò in che si ritrova alla Regia Corte [...], ad havere qualche respiro e pure ordine al Tribunale del Real Patrimonio che ditta università sia discolata della ratha importano le gabelle supra ditti feghi [...].

Doc. 135 - Asp, Am, b. 844, cc. 213r-238r.

Nota delli servigii prestati alla Corona dalli duchi di Montalto dall'anno 1297 all'anno 1656.

Ristretto delli servizi prestati alla Real Corona di Spagna dalli duchi di Mont'Alto e prencipe di Paternò, incominciando dall'anno 1297 sino all'anno 1656, cavato da un libro manuscritto in lingua castigliana, dedicato all'eccellentissimo signor principe duca di Mont'Alto, viceré e capitan generale nel regno di Valenza, dal dottor don Giovanni Crisostomo Berenguer, auditore della Real Audienza di Valenza, a venti gennaio 1656.

Guglielmo Raimondo de Moncada, primo di questo nome in Sicilia, figlio di don Pietro secondo signore d'Aitona e pronipote del re don Pietro il secondo d'Aragona, passò in quel regno in servizio del re don Federico secondo e detto in quello militò con implorabile valore e molto più nella conquista di Cantasaro. Nell'anno 1297 fidò tanto dal suo valore e fedeltà il [...] don Giacomo d'Aragona, fratello del re don Federico, che scrisse all'infante don Alfonso, suo figlio, che mancandoli la sodisfazione del suo attuale almirante, conferisse questa carica a Guglielmo Raimondo Moncada, che allora serviva al re don Fiderico, suo zio, per l'esperienze mostrate

ed acquistate dal suddetto Guglielmo in tante battaglie, così per mare, così per terra, avrebbe riportato il re la convenienza del consiglio e dell'esecuzione. Fu così attento al servizio del suo re che, necessitandoci gl'isole di Malta e del Gozzo, che possedeva con titolo di conte il suddetto Guglielmo, alla richiesta ch'ebbe fatta dal re, che si dichiarò volerle cesse, stimò per bene di cederli, ricevendo dal re in escambio di quelle il signorio e dominio d'Augusta ed altri stati in Sicilia.

Guglielmo de Moncada, secondo di questo nome, figlio del primo, ugualmente servendo con fedeltà e valore a re d'Aragona, ottenne dal re don Pietro il titolo di conte di Agosta e d'alfiere maggiore del suo esercito, nel quale morì, sacrificando la vita, quando la reggina Isabella ed i suoi seguaci aspirarono ad estinguere il dominio dell'aragonesi in Sicilia, nella quale si mostrò parzialissimo, sintanto che in Messina a mani di contrari che l'insidiarono la vita come successe morendo avvelenato.

Matteo de Moncada, conte di Agosta e di Adernò, figlio di Guglielmo Raimondo secondo, sostegno della fedeltà alla Corona del re don Federico terzo, ebbe per impiego il correre a suo carico, l'opprimere e sedare la fellonia de Chiaramonti e Peralta, che s'aveano congiunto contro il re, e dopo de Rossi e Spatafora in Catania passò nella Grecia, in soccorso del duca d'Atene e Neopatria, condussero il re seco per la recuperazione della città di Messina, col posto di Gran siniscalco di Sicilia.

Antonio de Moncada, secondo genito di Matteo, che li lasciò il contado d'Adernò, servì al re don Martino d'alfiere maggiore, mentre che in alcuni privilegi particolari lo chiama il re "carissimo cuggino" ed in essa si conferma che, avendo ritornata con il re da Spagna in Sicilia, l'aggiutò alla conquista del medemo regno con soldati a sua costa, e doppo della morte delli re Martino il Vecchio e Martino il Giovane suo figlio, fu Antonio de Moncada l'unico appoggio della reggina donna Bianca, governando ella il regno per la Corona d'Aragona, essendo in quel tempo capitano generale del regno preservò alla reggina di venir anzi restar in potere di Bernardo di Caprera, conte di Modica, fuggendo e salvandola in una galera, come ella istessa lo confessa che, ritrovandosi quasi fora di senzi per il terrore o sia timore, solamente Antonio fu quello che la liberò.

Guglielmo Raimondo, terzo di questo nome, primogenito del conte don Matteo e fratello maggiore del detto conte don Antonio, marchese di Malta, conte d'Agosta, fu quello che liberò ed uscì dal castello di Catania alla reggina donna Maria, che ivi la teneva racchiusa e prigioniera il conte Artale d'Alagona, e la condusse in Spagna, ove si casò con l'infante don Martino, figlio del re don Pietro il quarto d'Aragona, e quando li sposi ritornarono alla conquista di Sicilia, il suddetto Guglielmo Raimondo, per assistere e servire ai medesimi, si vende tutti i stati che teneva in Valenza e mantenne a suo costo molta gente, servendo col titolo di contestabile e con molta soddisfazione di que' re, che lo confessano per instrumento principale e direttore della recuperazione del regno; nella quale impresa furono inesplicabili i suoi travagli e spese, che meritò d'essergli conferito il carico di mastro giustiziero del regno.

Guglielmo Raimondo, il quarto di questo nome, marchese di Malta, figlio di Guglielmo Raimondo il terzo, servì valorosamente al re don Alfonso nelle guerre di Sicilia e Napoli, ricevendo in esse pericolose ferite, principalmente nella prigionia don Antonio Caldora, duca di Bari, e nella espugnazione del castello di Capua; fu viceré in Napoli, suo gran siniscalco in Sicilia, suo immasciatore al re don Carlo di Francia ed immasciatore a dar l'ubidienza al pontefice Nicolò ottavo; delle quali cariche il medesimo re Alfonso, in un privilegio, manifesta li gran notabili e fruttuosi servigi prestatoci dal suddetto Guglielmo Raimondo quarto, a costo di gran dispendii e di sangue proprio.

Giovanni de Moncada, barone della Ferla e conte d'Adernò, secondo genito di Guglielmo Raimondo terzo, fu pure questo signore uno di quelli che liberarono alla reggina donna Bianca, come lo fece il conte don Antonio suo zio, che la liberò di venire in potere di Bernardo di Caprera, conte di Modica, come si disse nel capitolo precedente del suddetto don Antonio in Palermo. Gl'istesso Giovanni de Moncada l'uscì dal castello di Siragusa, ove Bernardo di Caprera la teneva assediata, rompendo la linea dell'inimici, ed aprì il camino alla reggina per uscire ed imbarcarci in una galera. Passò don Giovanni de Moncada in Sardegna con il re don Martino, il quale morì dopo qualche tempo; pose il Giovanni li sardi in obbedienza, che si avevano ribellato, giuntandosi a tutta fretta con don Pietro de Moncada suo zio: con l'aggiuto di numero quattrocento uomini di piede e cavallo entrò nella città di Orista e di lì, con maggior soccorso, ruppe i ribelli sardi con morte di numero quattrocento d'essi. Servì il medesimo don Giovanni ed attaccò valorosamente a Francesco Sforza, il quale fomentava la parte dell'angioini, avendo restato per sua disgrazia prigioniero, e poi si riscattò con molto suo interesse, che fu immediatamente premiato dal re don Alfonso con i posti di gran siniscalco, gran cancelliere e mastro giustiziero in Sicilia, al medesimo tempo che occupava in Napoli l'impiego di gran camerlengo.

Giovan Tommaso de Moncada, conte d'Adernò, di Caltanissetta e di Augusta, figlio di Guglielmo Raimondo quinto, dopo di aver incominciato ed impiegato la sua gioventù in servizio del re don Alfonso, dopo la morte del cui fu dal re don Giovanni eletto mastro giustiziero di Sicilia, e doppo, nell'interregni di quel regno, in quattro occasioni che accaddero nell'anno mille quattrocento settanta cinque per morte del viceré Lopes Ximenes de Urrea e nell'anno mille quattrocento settanta otto, passando il conte di Cardona viceré di Sicilia per quietare i tumulti di Sardegna, e nell'anno mille quattrocento settanta novì, quando il medesimo viceré conte di Cardona passò in nome del regno a prestare il giuramento di fedeltà al re don Ferdinando, e finalmente nell'anno mille quattrocento novanta quattro, per la morte seguita del viceré don Ferdinando de Acugna, avendo il suddetto

Giovan Tommaso nel secondo interregno speso e travagliato molto in utilità del medesimo regno, li furono concessi in ricompensa molti stati.

Antonio de Moncada, barone della Motta di Santa Anastasia, figlio di Guglielmo Raimondo sesto, conte d'Adernò, Caltanissetta e di Augusta, Ferdinando, Alfonso e Federico, fu solo delli baroni il quale difese valorosamente la giurisdizione del re nelle rivoluzioni di Sicilia, governandola don Ugo de Moncada, per la qual causa li fu saccheggiata la casa dal populo, fu dopo chiamato in Catania, ove passò con gente armata e mantenne molti giorni l'autorità reale, sintanto che per il tumulto del populo fu forzato a cedere con nuovo assalto e sacco dato alla sua casa, perdendo tutte le gioie, robba e beni, in premio di che l'imperadore Carlo quinto ordinò al viceré di Sicilia che se li risarciscano i danni patiti delli beni confiscati delli ribelli.

Francesco de Moncada, prencipe di Paternò, fu nominato dal viceré conte d'Albadelista capitano generale del servizio militare del regno di Sicilia in occasione che si temeva d'invasione dei turchi, nelle quali occasioni spese molta migliaia di scudi, ed ultimamente il medesimo viceré lo destinò per suo vicario generale, per l'estirpazione dei banditi, ch'essendo numerosi, si erano fatti arbitri della campagna, facendo e commettendo in essa grande ostilità e strage; ridusse il regno alla sicurtà del commercio, a costo gran disagio e travaglio della sua medesima vita, che fu causa di perderla col fine di restar glorioso su tal impegno, morendo d'età anni 23.

Dell'aragonesi duca di Mont'Alto, don Ferdinando d'Aragona, primo duca di Mont'Alto e figlio del re don Ferdinando di Napoli, ebbe dal Re cattolico molti feudi e luoghi in premio de suoi segnalati servigii e, specialmente, per aver cesso il medesimo duca altri beni che possedeva ed il re desiderava per conferirli a don Antonio de Cardona, marchese della Pattula. Pure l'imperadore Carlo quinto nella concessione fatta al duca don Ferdinando delle case e giardini confiscati a Marino e Pietro Estendardi, fratelli rei di ribellione, dice il re nella concessione che fa al detto duca, in considerazione delli molti e grandi servigii che di Mont'Alto, suo consanguineo, aveva ricevuto nelle guerre d'Italia e, principalmente, nell'invasione di francesi al regno di Napoli.

Don Antonio d'Aragona, primo di questo nome, secondo duca di Montalto, seguì all'imperadore Carlo quinto nell'impresa di Argel e, dopo, in quello dello stato di Milano, a vista del medesimo imperadore.

Don Antonio de Aragona, secondo di questo nome e terzo duca di Mont'Alto, servì nella sanguinosa battaglia di Navarino e, dopo, essendo in partenza ed in disposizione di servire ed esercitare il carico di generale della cavalleria di Francia, fu prevenuto d'inaspettata morte, lasciando per sua erede a sua figlia la ducessa di Maria, che si casò con don Francesco de Moncada, unendosi entrambe le case don il merito e servigii dei medesimi.

Don Antonio de Cardona, de conti di Collesano, figlio terzo genito di Ugo Solle, primo conte di Cardona, d'ordine del re don Alfonso il quinto, fu d'ordine suo che, temendo il re che li siciliani coronassero all'infante don Giovanni, a persuaderlo destramente a che se ne ritornasse in Spagna, come seguì, restando don Antonio in compagnia d'altri, continuando a governare il regno ed a servire il re nella guerra di Napoli con gente a sue spese e meritò il carico di mastro giustiziero e gran cancelliere di Sicilia.

Don Pietro de Cardona, primogenito di don Antonio e primo conte di Collesano, ebbe concesso questo stato dal re don Alfonso; servì nella guerra di Napoli segnalatamente, che, penetrando la città con soli cinquanta uomini, aprì la strada all'esercito, nel medesimo tempo che si perdette il duca di Bari, e con singolar valore oprò nell'assedio di Piombino.

Don Artale de Cardona, figlio di don Pietro, conte di Collesano, ottenne l'ufficio di gran cancelliere ed ingrandimento di tal mercede andò a servire al re don Alfonso con soldati a sua costa nelle rivoluzioni di Catalogna, come l'afferma il viceré, dicendo che lasciò la patria, moglie e figli, assistè valorosamente con i suoi soldati in questa occasione, esponendosi a gran rischi in molte altre occasioni ammirabili.

Don Pietro de Cardona, secondo di questo nome e nel contado di Collesano, figlio primogenito del conte don Artale, servì al re don Ferdinando nelle guerre di Napoli di tal maniera, che l'istorini di quel tempo lo graduarono per il suo valore e prudenza tra primi e più famosi capitani, creandolo il re gran contestabile ed ammirante di Sicilia; serenò due volte i tumulti di Palermo ed ultimamente, avvalorando la manguardia dell'imperadore Carlo quinto nell'impresa di Bicota, perdè la vita di un colpo di Fileccia.

Don Antonio de Cardona, figlio secondo genito del conte don Artale e fratello del conte don Pietro, per non appartarsi del servizio del re, rifiutò un gran posto nell'esercito del duca Valentino, che glie lo aveva offerto, seguitando e travagliando nel servizio del re, unitamente con don Ugo, suo fratello, nell'espulsione dei fraticesi, che furono causa di ridurre all'ubidienza del re l'isola d'Isca, col fine che s'osservasse la pace di Calabria, e contribuirono gran parte nella vittoria di Liminara contro i francesi, avendo morto don Ugo nell'assedio di Gatia e volendo remunerare il viceré i servigii di don Antonio, lo gratificò dandogli il marchesato della Padula, col carico d'ammirante di Sicilia, restando ancora luogo tenente generale del regno di Napoli, in assenza del gran capitano Pietro Un'occhio e nella legha contro i francesi.

Don Giovanni de Cardona, ultimo fratello di don Antonio, morì nella battaglia di Ravenna contro Gastone di Foix.

Don Artale de Aragona, figlio di don Pietro, furono premiati li servigii di suo padre e di suo zio con la carica di contestabile ed ammirante di Sicilia, a cui successe sua figlia secondo genita.

Don Antonia de Cardona, che si casò con don Antonio de Aragona, secondo duca di Mont'Alto, e gl'apportò il contato di Collesano o che dopo, come si disse, per il matrimonio di donna Maria d'Aragona, duchessa proprietaria di Mont'Alto e contessa di Collesano, con don Francesco de Moncada, principe di Paternò, passarono queste case a quella di Moncada.

Delli signori di Peralta, il conte di Caltabellotta, don Raimondo di Peralta, figlio secondo di Filippo marchese di Salluzzo, il quale fu capitano generale del re don Giacomo d'Aragona nella guerra di Sardegna e dopo passò in Sicilia, ove, avendole commesso il re don Federico secondo la recuperazione del castello a mare di Palermo, come seguì recuperandolo da potere di Robberto re di Napoli, essendo in quel tempo alli servigii de re don Alfonzo con il posto d'Almirante di Sicilia, liberò la medesima isola dall'invasione dell'armata nemica e fu uno delli commissarii seu testamentarii del re don Federico, continuando a servire con la sua fedeltà al re Ludovico, figlio del re don Pietro, acquistando l'isola e castello di Lipari, che stava per conto della reggina Giovanna di Napoli e, dopo, portandosi con l'armata alle coste di Capua, apprettò di tal maniera alla reggina, che l'obligò a cedere al re Ludovico tutte le pretensioni che teneva in Sicilia.

Don Guglielmo de Peralta, conte di Caltabellotta, figlio di don Raimondo, il quale morì combattendo in favore e difesa della Corona d'Aragona.

Guglielmo de Peralta, figlio del conte don Guglielmo, pure conte di Caltabellotta, servì al re don Martino nella conquista del regno di Sicilia ed ottenne l'impiego di gran cancelliere di detto regno.

Don Nicolò di Peralta, figlio e successore del conte Guglielmo, per l'innumerabili ed insegni servigii prestati dal medesimo al re don Martino, il quale li fece la mercede col titolo di marchese di Mazzara.

Succeffe al suddetto don Nicolò di Peralta sua figlia donna Giovanna, figlia maggiore, la quale si casò con don Artale di Luna e gli apportò in dote alla casa di Bivona quella di Caltabillotta ed entrambe a quelle di Mont'Alto e Paternò la duchessa donna Luisa Luna, bisavola del signor principe duca di Mont'Alto vivente.

Della casa Luna duchi di Bivona, don Artale de Luna, figlio di Ferdinando Lopes di Luna, signore di Liela, fu d'ordine del re don Martino d'Aragona a servire in Sicilia al re don Martino suo figlio, assistendole nella guerra di Sardegna, ove pure guerreggiò, sotto il comando del re don Alfonso, avendo don Artale contribuito gran parte in ridurre all'ubbidienza del re molte piazze, con aver totalmente estinto i ribelli.

Dopo, nelle guerre di Napoli, si segnalò di tal maniera nel servizio del medesimo re, che li fece la mercede del ducato d'Amalfi e con il posto d'almirante di Napoli, non ostante che nel medesimo tempo godeva il medesimo posto in Sicilia.

Don Antonio de Luna e Peralta, conte di Caltabellotta, figlio di don Artale, meritò che il re don Alonzo, per i suoi singolari servizii, gli avesse esentato di tutte le cinque prammatiche reali che limitavano la giurisdizione alli baroni, fu suo ammassadore in Roma a prestar l'ubbidienza al pontefice Calisto terzo, in qual tempo si ritrovava la Sicilia minacciata d'invasione turchesca, fina che il re l'ellesse gran contistabile d'essa, dichiarando il re sudetto in un privileggio che gli dava il sudetto posto non solo come a consanguineo, ma pure per l'innumerabili servigii del sopraccennato don Antonio e suoi progenitori.

Don Sigismundo de Luna, conte di Sclafani, figlio di don Antonio, andò a servire al re don Giovanni d'Aragona con soldati a sue spese nella guerra di Catalogna, ove, restando prigioniero in una battaglia, ebbe a pagar per riscattito di sua prigionia somma ingente, per ricompensa di che il medesimo re li concesse molti mercedi con privileggi pieni d'onorevoli trattamenti.

Don Giovanni Vincenzo di Luna, conte di Caltabellotta, figlio del sopraccennato don Sigismundo, ritrovandosi stratico di Messina nelle rivoluzioni di Sicilia, mantenne quella città all'ubbidienza del re don Ugo de Moncada e con tanto zelo che, avendolo chiamato l'imperadore Carlo quinto, incaricò sua maestà a don Giovanni Vincenzo de Luna il governo di tutto il regno con il titolo di presidente ed autorità di provvedere gli uffizii, valendosi con tal prudenza di quella, che ridusse alla total quiete tutto il popolo.

Don Pietro de Luna, primo duca di Bivona, figlio di don Sigismundo, il quale premorse innanzi di don Giovanni Vincenzo suo padre, fu in concetto tale che l'imperadore Carlo quinto, non per la potenza che aveva, ma molto più per la sua fedeltà, che nella renuncia fece il sudetto imperadore de suoi regni al re don Filippo secondo, gli fecero l'onore di dargli parte di questa risoluzione e, come duca di Bivona e castellano di Cefalù, gl'incaricarono acciò lui avesse andao a prestar il giuramento di fedeltà a don Filippo secondo, ed il medesimo re gl'impose che con la sua autorità mantenesse in quiete quel regno, mentre che si ritrovava in detto regno general del servizio militare e straticò di Messina.

Donna Luisa di Luna, figlia ereditiera del duca don Pietro, la quale si casò con don Cesare de Moncada, principe di Paternò, bisavolo del principe don Luiggi Moncada, duca di Mont'Alto, oggi vivente, in cui si unirono i stati e meriti di tanti gloriosi ascendenti.

Don Luiggi de Moncada ed Aragona, il quale, seguendo l'orme de suoi predecessori con felici e rilevanti progressi, si segnalò nel serviggio reale che per lo spazio d'anni venti ha servito alla Corona, che con applausi publica la fama e primieramente nel vicerregnato di Sicilia, nel qual governo si sperimentò il suo gran talento, capacità, zelo e prudenza nella direzione delle materie politiche, dell'amministrazione della giustizia e nelle disposizioni attinenti alli servigii, donativi ed assistenza delli reali eserciti, oprando con il maggior accerto ed approvazione dal re, di che ne fa espressa mensione don Mario Cutelli de tract. de immunit., libro secondo, questione vigesima nona [recte: septuagesima nona], numero vigesimo primo, ibi ut vectigal tarenorum trium pro

instantibus necessitatibus omnibus tunc notis ex singula frumenti salma exigeretur fuitque ex supremo italici senatus decreto probatum ac exequi mandatum don paternionensium principe regnum pro rege moderante cuius opera ac suppettiis mediolanensis status exercitusque catolicus adjunctus ac viribus adeo aventus fuit ut non tantum ex suis finibus hostem expulerit verum usque ad pedem montanas regiones persequi multaque opida ac munitas urbes expugnare potuerit, cum omnia in demanio regio servasset, nec aliquid ex antiquo patrimonio divididisset regnum in summa sterilitate annone in pace servaret, dicendo che vinse molte difficoltà sopra l'applicazione ed imposizione delli tarì tre dell'estrazione de frumenti, per ogni salma che si estraeva, con il quale introjto soccorse l'esercito del re nostro signore in Milano e con tal proviggione pigliò animo l'esercito e discacciò a francesi dalle frontiere, con occuparli alcune piazze senza erogar cosa alcuna del real patrimonio e conservando il regno in pace e quiete, non ostante la mancanza grande che vi era de frumenti.

Nel regno di Sardegna governò con tanto zelo e rettitudine che mantenne il medesimo con tanta tranquillità e pace che giammai aveva goduto il regno di Sicilia. Con il suo buon galbo ed attenzione, pose in esecuzione ed approntò numerose somme, luce di soldati, proviggioni di vivere e nelle maggiori angustie non che di fama popolare, alla quiete del quale importò molto al real serviggio il mantenere l'armata fra un giorno e mezzo bastimentata con grande abbondanza de necessarii viveri, con che li si rendé facile l'introdurre felicemente in orbitello a castellani di Napoli ed eserciti di sua maestà in quel regno nel tempo istesso che quel popolo di Napoli si ritrovava tumultuante, in qual occasione fece conoscere la sua attività e prudenza con i buoni successi che seguirono, causa che apportarono la tranquillità d'Italia, con i quali serviggii mosse l'animo del re di Sardegna ad approvare tutta la sua condotta, nel qual tempo pativa il re numerosi appretti, certificando l'approbazione di sua maestà e del signor don Giovanni d'Austria, e con grand'incarimenti ponderarono il marchese de Los Veles, duca di Tursii, e don Melchiorre de Borgia, a quali si drizzarono li riferiti soccorsi ed altri soggetti e ministri di supposizione.

Nelle guerre di Catalogna assistì a sua maestà di persona, con l'incomodità e dispendii che occasionavano simili appretti in persona del suo grado, come lo riconobbe sua maestà in un real dispaccio di 14 gennaio 1644, dicendo che atteso al zelo e prontezza con che si mosse a venire a servirmi nell'occasione che occorsero di guerra.

E nel primo triennio di viceré di Valenza che finì ed in quello che corre s'ha sperimentato il suo governo inimitabile per la sua rettitudine, ha distrutto ed annientato li banditi, che in tant'anni sino al presente avevano infettato il regno, con reprimere anche l'audacia de medesimi, non che de naturali del detto regno di genio sanguinolente, che con la sua prudenza ha statuito salutari prammatiche in beneficio del publico la sua autorità ha conseguito fuori di convocar parlamento considerabili donativi per sovvenire il real esercito di Catalogna, con grandi e pronte assistenze di soldati e denaro, oprando in tutto con tale attenzione, zelo ed accerto, quali operazioni restan pubblicando che senza contenersi nell'imitazioni de suoi chiari ascendenti, avanzandole di gran lunga al proposito con elegancia [omissis].

E per non inciampare in nota detto attrivimento volendo epilogare parte delle glorie di tal principe lasciò in discorso, riconoscendolo per impresa ch'eccede la mia capacità.

Ovidio in Ibis: Nec mala voce mea poterunt tua cuncta referri. Ora licet tribuam vel plicata mihi. E solo pro quella di lat. pacato in panegi theo aug. nonneis omnium suffragiis omnium tributis lentuvat unaque legeret qui felix patria cum domus clara cui forma divina cui etas integra cui miliatrium. In che epiloga le parti e qualità d'un perfetto eroe e degno del commune applauso ed ammirazione, i quali tutti si riconoscono verificati nel signor duca di Mont'Alto, anche con superiori prerogative.

Doc. 136 - Asp, Rc, b. 724, cc. 80v-82r.

Privilegium tituli don in personam uid Ioseph Aronica, Messina, 26 febbraio 1657.

Philippus etc.

Locumtenens et generalis capitaneus in hoc Sicilie regno. Uid Ioseph Aronica, civitatis Caltanixette, regio fideli dilecto. Cum per acta notarii Ioseph Radosta Mohac, sub die 13 maii sexte inditionis 1638, fuerit stipulatus contrattus venditionis unciarum 118.0.12 annualium tandarum ad rationem de septem pro centinario pro capitale unciarum 1686 per Regiam Curiam cum condam Petro Carbonaro super terris Raguse et Biscari et, postrea, fuerit rathificatus per Suam Excellentiam et tribunalem Regii Patrimonii in officio locumtenentis spettabilis prothonotarii huius regni sub die 17 iunii, indi sequentis, in quoquidem contrattu venditionis tandarum predictarum fuit inter alia contentum ut, pro quibuslibet unciis 1000 capitalis predicti, concederetur titulum baronis simulque fuerint concessi ditto de Carbonaro et personis per eum quandocumque nominandis tituli don ad rationem predictam, vigore chirografi Excellentie Sue directi tribunalis Regii Patrimonii et predictum tribunal, exequuti et registrati penes eius acta die etc., quia propter uid don Hiacintus Cangemi, tamquam procurator don Andree Carbonaro, baronis Picainiti, heredis universalis dicti condam Petri Carbonaro, eius patris, vigore procurationis in actis notarii Nuntii Riczo Siragusarum die ottavo octobris proximi preteriti dedit, tribuit et concessit tibi uid Ioseph Aronica, pro te tuisque heredibus et successoribus in perpetuum et in infinitum, cum omnibus illis autoritatibus, privilegiis et exemptionibus ad dictum titulum don spectantibus et pertinentibus ac illi

modo et forma pro ut quemadmodum dicto de Carbonaro fuerunt concessi, venditi et alienati per dictam Regiam Curiam, pro ut melius et diffusius in ditto precalendato contractu venditionis tandarum predittarum ad quem relatio habeatur in similibus ditto contractu donationis, vigore cuius nobis supplicari fecisti ut mandare dignemur quod expediatur privilegium ditti tituli, nos autem supplicationi tue et ad dittum actum donationis te supradittum uid Joseph Aronica tuosque heredes et successores in perpetuum et in infinitum insignimus et decoramus titulo don, una cum omnibus illis honoribus, autoritatibus, dignitatibus, preheminentiis, privilegiis et aliis ad dictum titulum don spettantibus et pertinentibus [...].

Don Martin de Redin.

Doc. 137 - Asp, Rc, b. 724, cc. 82r-84r.

Privilegium tituli baronis in personam uid Ioseph Aronica, Messina, 26 febbraio 1657.

Philippus etc.

Locumtenens et generalis capitaneus in hoc Sicilie regno. Uid Ioseph Aronica, civitatis Caltanixette, regio fideli dilecto salutem. Cum Regia Curia, vigore contractus in actis regii locumtenentis in officio prothonotarii, sub die 22 mensis augusti 1643 vendiderit Francisco Pincetti, pro personis per eum quocumque nominandis et quod persone nominate possint nominare alias quocumque, scutos otto mille annuales et rendales de summa donativi scutorum triginta mille tandarum impositarum vigore Colloquii generalis detempti et conclusi in hac hurbe Panormi sub die 18 mensis augusti 1642, cuiusquidem venditionis contemplatione fuit inter alias potestates et facultates contentas in ditto contractu concessum ditto de Pincetti vel supradittis personis nominandis pro quolibet capitale unciarum mille titulum baronis cumque dittus de Pincetti declarasset per actum in pede dicti contractus sub die 22 ditti mensis augusti ditti anni 1643 pro emptione tandarum civitatis Cathene eiusque casalium Minei, Santi Philippo et Sacce, una cum dictis titulis spectare et a principio spettasse illustri don Petro de Gregorio, per quem illustrem de Gregorium fuisti nominatum in unum ex dictis baronibus, vigore actus in actis notarii Francisci Scorello panormite, die tertio presentis ianuarii, qua propter nobis supplicasti impartiri dignemur te tuosque heredes et successores et descendentes tuos usque in infinitum titulum baronis della Mendula, Santi Nicolai la Mulara, Ficuzza et Babaurra et aliis quocumque aggregandis insignemur et decoramus nos igitur supplicationi tue benigne annuentes, fuit in dorso tui memorialis provisum sub die nono presentis quod fiant litere pro ut cum aliis cuius vigore te eundem uid Ioseph Aronica ac etiam tuos heredes et successores ac descendentes usque in infinitum ditto titulo baronis della Mendula, Santi Nicolai la Mulara, Ficuzza et Babaurra, suis finibus limitatis in Valle Mazzarie, insignimus et decoramus cum omnibus illis honeribus, dignitatibus, preheminentiis et aliis quibus ceteri barones, nobiles, pheudatarii pheuda nobilia possidentes huius preditti Sicilie regni gaudent, absque tamen obligatione servitii militarii seu compositionis declarantes, ut in dicto predio sive possessione non possis uti iurisdictioni aliqua, ultra illam quam ante hoc presens privilegium habebas et quod sit sub dictum equo militie gabellis universitatis iuribus gabelle et taxis sique sunt aliisque iuribus si fieri contingerit presenti privilegio in aliquo non obstante et eodem modo tui posteris, descendentes et successores qui succederint in predio et possessione preditta uti frui et decorari et ceteri possint dicto titulo baronis della Mendula, Santi Nicolai la Mulara, Ficuzza et Babaurra hoc tamen declarato quod si dictum predium in plures divideretur, unus tamen utatur ex titulo baronis [...] et titulus ipse cunctis futuris temporibus maneat indivisibilem [...].

Don Martin de Redin.

Doc. 138 - Ascl, As, Ci, b. 82, cc. 464r-v.

Significatoria alli nobili giurati di Caltanissetta per il pagamento delli tandi e donativi secondo il novo repartimento formato sopra la nova numeratione dell'anime e facultà del regno, Palermo, 27 maggio 1658.

Philippus etc.

Regiis fidelibus dilectis. Perché il tempo come è solito va sempre variando il stato delle cose, havendo per tal causa l'università del regno così nell'anime come nelle facultà d'alcuni anni a questa parte ricevuto mutatione, in alcuni in augmento e in altri in minoratione, il che è stato motivo che dalli regnicoli fossero fatti vive istanze in diversi parlamenti detenti dall'anno 1648 a questa parte che si dovesse fare nova numeratione mediante la quale, con novo e uguale ripartimento, secondo lo stato delli soi forze, ogni università havesse da portare il peso che giustamente li toccha nel pagamento delli donativi che si offeriscono a sua maestà, e avendosi d'ordine de' nostri predecessori per esecuzione dell'antedetto dalla Deputatione del Regno a cui toccha tal carica per molti anni travagliato per potersi devenire alla perfettione d'opera così necessaria, finalmente si è pervenuto al desiderato fine con haversi perfettionato lo sudetto repartimento, in virtù del quale cotesta università, tanto rispetto all'anime quanto alle facultà, haverà da pagare ogn'anno in tre tande, tanto per li donativi spettanti alla Regia Corte quanto per quelli spettanti alla Deputatione del Regno, le somme infrascritte, cioè

Regia Corte per ogni tanda:

Donativo ordinario	onze 49.16.13
Galere	onze 49.16.13
Fortificazioni	onze 16.25.22
Palazzi	onze 6.18.4
Macina	onze 143.10.13
Percettori	onze 13.17.1
Cavallaria	onze 39.19.6
Scudi 45v	onze 51.16.19
Scudi 65v	onze 64.28
In tutto	onze 434.9

Deputazione del Regno per ogni tanda:

Ponti	onze 7.27.27
Torri	onze 9.27.7
Regenti	onze 2.25.4
Scudi 300v	onze 208.9
In tutto	onze 228.29.8

E perciò si determinò che vi si facessero le presenti per significarvi che a detta somma e al modo sudetto incomincerà a correre dal primo di settembre prossimo venturo il pagamento delle sudette tande che doverà pagare cotesta università, con avvertirvi anco che nella somma delle facultà per la quale quessa università è stata gravata vi sono comprese onze mille duicento sissantasette, per il valore limpio delli beni stabili situati in cotesta città e suo territorio, posseduti da persone esteri abitanti in altre città e terre del Regno, chiamati volgarmente “bonatenenti”, li nomi e cognomi delli quali persone e somme di detto aggravio distintamente si cavano dal libro che separatamente si è formato per questo effetto nell’ufficio della Deputatione del Regno. Date in Palermo a 27 maggio 1658.

Pedro Archiepiscopo de Palermo.

Il duca di Santa Lucia deputato.

Don Scipione Cottone deputato.

L’abbate don Giovanni Antonio Geloso deputato.

Don Diego Marotta deputato.

Don Giovanni Andrea Massa deputato.

Don Vincenzo Landolina pretore deputato.

Don Bernardo Ferro deputato.

Don Vincenzo Dente deputato.

Cristoforo Papè prothonotaro.

Per ordine di sua eccellenza e illustrissima Deputatione del Regno.

Doc. 139 - Ascl, As, Ci, b. 82, c. 483r.

Lettera viceregia ai giurati di Caltanissetta. Palermo, 27 gennaio 1659.

Regiis fidelibus dilectis. È stato supplicato e da noi provisto come siegue.

Eccellentissimo signore, li giurati della università di Caltanissetta dicino a vostra eccellenza che per il novo e ultimo ripartimento detta università dal primo di settembre prossimo passato 1658 innante deve essigere la tassa della bonatenenza fatta per via della illustre Deputatione del Regno supra li beni situati in essa terra e suo territorio delli personi esteri abitanti in altre città e terre di questo regno, li quali, per il valore di limpio di essi beni, hanno aggravato ditta università a pagare li tandi e donativi regii, cossì quelli della Regia Corte come quelli spettanti alla illustre Deputatione del Regno, che perciò supplicano a vostra eccellenza sia servita ordinare si faccino littere dirette alli giurati della sudetta università che vogliono essigere ditta bonatenenza conforme alla tassa fatta dalla illustre Deputatione del Regno, ut Altissimus.

In dorso del quale preinserto memoriale fu da noi a relatione dell'illustre e reverendissimo abate don Antonio Agraz, deputato del regno, nella sessione delli 9 di gennaio 1659, provisto quod fiant littere. Perciò, in essequitione della quale vi dicimo et ordinamo che debbiat essigere sopra li beni situati in cotesta università e suo territorio per li quali vi è stata aggravata ditta università nel novo e ultimo repartimento la sudetta bonatenenza, conforme alla tassa fatta sopra ditti beni dalla illustre Deputatione del Regno nel libro di ditta bonatenenza. Date Panormi

P. Archiepiscopo de Palermo.

Doc. 140 - Asp, Am, b. 508, cc. 1-3r.

Banno promulgato in Caltanissetta per il ritorno dell'acqua, 1 maggio 1661.

Perché l'illustrissimo et eccellentissimo signor don Stefano Riggio e Campo, prencipe di Campofranco, governatore generale delli stati dell'eccellentissimo signor principe duca di Montalto padrone per maggior decoro e commodità delli popoli di questa città di Caltanissetta ha provisto ed ordinato che di nuovo si dovesse far ritornar l'acqua dello Vagno e dell'Inferno in questa città, dove un tempo detta acqua si ritrovava, per la qual causa dicto eccellentissimo signor governatore di presenza si conferio in questa città predetta per dar principio ad un negozio di tanta importanza et, havendo conferuto il tutto con tutti li gentilhomini e persone facultose, quelli trovò con tanta buona volontà che loro stessi, ognuno di loro, si rathizzorno in fare volontariamente dicto donativo a dicto eccellentissimo signore, affinché in ogni modo si perfezionasse detto ritorno d'acqua, non mancando a dicto donativo solo che li giornatari, li quali dovessero fare la loro ratha, per li quali si risolse che dovessero dicti giornatari, ogn'uno di loro, pagari tari tre, et per tal'effetto di ordine di dicto eccellentissimo signor governatore fu promulgato bando nelli lochi soliti di questa città, acciò se vi fosse persona di dicti giornatari che pretendesse cosa incontrario dovesse comparire innanzi dicto eccellentissimo signore e dire le loro ragioni, adverso del quale bando non fu nessuno che avesse discrepato non reclamato inniante, anzi che per lo più ogn'uno diceva esser del tutto contento, purché si avesse perfezionato dicto ritorno d'acqua. E così si restò che dicti governatori [*sic*] dovessero pagare ogn'uno li loro tari tre. E, per tale causa, dicto eccellentissimo signor governatore ha fatto la elezione così delli deputati che hanno d'assistere per la condotta di dicta acqua, come ancora have eletto a Francesco dell'Aira per tesoriero delli denari di esso donativo. Pertanto, in virtù del presente publico bando, si notificano, convocano ed intimano tutti e qualsivoglia persone, così nobili come ignobili, mastrame e persone idiote di qualsivoglia stato, li quali hanno promesso e devono pagare dicto donativo per la conducta di dicta acqua, che ogn'uno di loro a suo tempo voglia e debia pagare la sua ratha in potere di Franco di l'Aira, thesoriero eletto come supra, con farsi fare da quello la poliza di tal pagamento e così dovranno osservare, e non altrimenti né di altro modo. Unde et cetera.

Doc. 141 - Asp, Am, b. 508, cc. 13r-16v.

Lettera alli deputati della fabrica della acqua di Caltanissetta, 18 maggio 1661.

Ricevo la loro delli 3 del corrente, colla relazione e capitoli del capo mastro. Per essa ho veduto le diligenze che loro han fatto nel riconoscere l'acqua e che questa sia la quantità di sei dinari, colla speranza che si ha d'andarla avanzando, lo che senza dubio succederà, così per le loro diligenze, come perché, passando la siccità presente, ve ne sarà maggiore concorso.

Vedo pure quanto hanno operato in ricevere da coteste persone ordinarie il donativo volontario, che han voluto fare alla contribuzione dell'opera, della quale ne aspetto la relazione che loro mi dicono havermi da mandare.

Vedo anche l'ordine che vorrebbono per cotesto capitano, acciocché avesse da costringere a quelle persone che fossero renitenti a pagare quello che volontariamente hanno offerto. Sopra questo punto, devo dire che, se bene io creda che non sarà per essere necessario detto ordine, così perché havendo esse persone voluto contribuire volontariamente non è verisimile che habiano poi da esser renitenti a pagare, come anche perché mi persuado che loro deputati non lasceranno di maneggiare detta esigenza con dolcezza e con affabilità. Ad ogni modo, haverrei io mandato hora l'ordine al capitano; ma avendo esse persone promesso la prima paga in S. Giovanni a 24 giugno, non ne possino esser costretti prima di detto tempo e, quando all'ora non pagheranno volintieramente, non lascerò di mandare l'ordine al capitano, acciò l'esiga come si deve, perché, si bene l'offerta sia volontaria, non di meno una volta che s'hanno obligato di dare possono esser costretti al pagamento.

Credo bene che a prevenirsi l'attratti necessari per dar principio all'opera vi sia bisogno di buona somma di denari; questo però si deve procurare da quelle persone più facultose e più affettuose al publico, le quali si compiaceressero di uscire ditta somma prontamente, lo che io non lascerei di gradire, conforme loro deputati non devono lasciare di tentarla et avvisarmene il seguito.

Per quello che mi rappresentano, che Giuseppe Sfalanga e Carlo Imperiale, per essere arbitrianti, non possono assistere giornalmente al ministero, devo dire che, una volta che si sono eletti per deputati, non è convenienza il rimuoverli. Ho eletto bensì altri due deputati [omissis].

Dicono molto bene, che vi sia bisogno di persona che tenga la scrittura e che spedisca e registri li mandati dell'espensione: questo tale potrà essere Antonino d'Anna, al quale poi si potrà dare un regalo competente, secondo il travaglio che haverà fatto.

Stravagante si è la opinione di coloro che vanno pubblicando non poter mai sortire la venuta della acqua. L'impegno nostro però ha da essere a continuare le diligenze per dimostrare il contrario [omissis].

Piacemi sentire che il corso dell'acqua si habbia fatto allivellare da strada più lunga et alta, ad effetto di poter anche servire per la galleria del palazzo di sua eccellenza, il quale non lascerà di haverla a loro.

Il capomastro è rimasto soddisfatto del regalo datogli di quindici scudi [omissis].

Doc. 142 - Asp, Am, b. 508, cc. 77r-79v.

Obligazione fa mastro Didaco La Longa et cetera a favore della deputazione dell'acqua di Caltanissetta, 14 gennaio 1663 [copia estratta dal registro del notaio Michelangelo Riccobene].

Quia magister Didacus et magister Benedictus La Longa tunc presentes et in solidum se obligaverunt don Ioseph de Forti, don Ignatio Berzichelli, don Franco Lo Squiglio, Vincentio Sbernia, Carlo Imperiali et Ioseph Sfalanga, veluti deputatis novi edificii aque Caltanissette, ut dicitur, farci tutti li cannaluni et catusi, che saranno necessari per venire l'acqua in questa città, quali secondo l'arte detti di La Longa ci li promisero consignare a dicti deputati, conforme per il contratto fatto all'atti mei notarii infrascripti die 10 iulii 14^o indictionis 1661, parte delli quali catusi e canaluni foro per detti di La Lunga consignati a detti deputati, quali canaluni e catusi per lo capo mastro dell'acqua foro posti al condotto di detta acqua e perché a diverse parti il dicto condotto d'acqua ha fatto e fracassato detti catusi, detti deputati fecero carcerare per detta causa a detti di La Lunga et essendo detti di La Lunga carcerati nelli publici carceri di questa città predetta ricorsero all'illustrissimo signor governatore delli stati del signor principe di Paternò et attenero lettere dirette a detti deputati in virtù di lettere date in Palermo die 8 presentis, tenor quarum litterarum talis est, ut sequitur et infra, videlicet

Ci è stata fatta stanza da mastro Diego e mastro Benedetto La Longa che ha quaranta giorni che si trovano in coteste carceri per causa delli catusi malamente fatti dell'acqua; rapresentoro costoro che li catusi son fatti magistrevolmente e che l'acqua non si ha consato per non vi essiri mastri sufficienti e pratici e ci han supplicato che volessimo ordinare la sua scarcerazione, perché eglino son pronti a pagare ogni interesse, quando la colpa venisse da loro. Ci ha parso la domanda giusta, per la quale causa habbiamo fatto la presente a loro, acciò che, dando piaggeria suffettura di pagare gli interessi quando si proverà la colpa essere per defetto delli catusi, l'escarcerassivo et in quanto al riparo dell'acqua se [...] mastro non sarà suffetturo se ne procurerà un altro da coteste terre convicine, acciò che l'acqua possa fare il suo corso, cossi esequiranno e ci daranno avviso della resoluta e se si fabricano li catusi e su questa materia di catusi che resolutione si prende per perfezionarsi l'opera.

Palermo, 8 gennaio 1663.

Il principe di Campofranco.

[omissis]

Et volentes dicti deputati se conformes reddere predicti preinsertis literis ad presentem devenire voluerunt modo et forma quibus infra.

Tandem hodie presenti die pretitulo predicti magister Didaco et magister Benedictus La Longa, obligati precalendati contractus carcerati in publicis carceribus huius civitatis predictae, pro causa predicta cumque precibus et complacentia, ideo de solvendo omnia damna et interesse passa et patienda, ut dicitur, delli canaloni consignati insino al presente giorno e posti in detto condotto d'acqua per insino a S. Giuseppe, dove al presente si ritrova dicta acqua, iuxta relationem faciendam per unum magistrum eligendum per infrascriptos deputatos et de presentando dicto magistro Didaco et magistro Benedicto la Lunga in dictis publicis carceribus huius civitatis predictae ad omne mandatum infrascriptorum deputatorum toties quoties infrascripti fideiussores requisiti fuerint et casus evenerit magister Ioseph La Longa, magister Ioseph Musarra, Antonius Lo Giannone, Antonius Busso et Laurentius de Giuliana, habitatores Caltanissette, mihi notarii cogniti, coram nobis in solidum recipientes sponte fideiusserunt seque fideiussores ac principales promissores solutores et obligatos [omissis].

Doc. 143 - Asp, Am, b. 3078, cc. 329r-331r.

Exequutoria di regie littere acciò vostra eccellenza habbi d'informare inteso prima il Tribunale del Real Patrimonio supra quello oprò il delegato nelle città di Caltanissetta e Bivona, con che s'habbi da mandar persona a spese del duca di Montalto per riconoscere il stato delle loro patrimonii, Messina, 22 agosto 1663.

Philippus et cetera.

Vicerex et generalis capitaneus in hoc Sicilie regno illustribus, spettabilibus, magnificis et nobilibus regni eiusdem magistro iustituario, presidibus regionum tribunalium, iudicibus Magne Regie Curie, magistris

rationalibus, thesaurario et conservatori Regii Patrimonii advocatis quoque et procuratoribus fiscalibus ceterisque demum ditti regni officialibus, maioribus et minoribus, presentibus et futuris, cui vel quibus ipsorum presentes presentate fuerint consiliariis et fidelibus regiis dilectis salutem. La sacra catholica real maestà del re nostro signore, con sue regie lettere, ha ordinato quel che siegue.

El rey. Illustre conde de Ayala mi virrey, lugarteniente y capitán general del reyno de Sicilia. Por el duque de Montalto se ha presentado en este mi supremo consejo de Italia el memorial, cuyo tenor se sigue.

Senor, el duque del Montalto dize que, gobernando el señor don Iuan el reyno de Sicilia, le encargò hiciesse que las ciudades y tierras de sus estados dispusiesen el pagamento de las tandas que debian pagar a la R. C. con la puntualidad debida, en que prozedio con singular fineza, embiando personas a su costa que aiustaron los patrimonios de diez y siete ciudades y tierras que posee en aquel reyno, de forma que pudiessen pagar puntualmente la cantidad de tandas rateadas por la ultima numeracion del año de mil seiscientos y treinta y ocho y mil seiscientos y treinta y nueve; aunque, despues desta numeracion, por los malos años, enfermedades contagiosas y desordenes del reyno se havian desminuido en cantidad muy considerable de personas y caudales y sin embargo desde entonces hasta oy pagan las dichas tandas con puntualidad las quince de las diez y siete ciudades y tierras, pues las otras, que son Caltanigeta y Vivona, aunque se procurò aiustar sus patrimonios como se havia hecho con las demas, no fue posible por hallarse estas dos con disminucion de mas de la mitad de las personas y caudales que tenian quando se hizo la numeracion. De todo esto dio quenta al señor don Iuan por el Tribunal del Real Patrimonio. Y por el mismo tribunal le dio el señor don Iuan las gravas, anadiendo que si lo mismo haviessen hecho los demas barones no era necessario que se llegasse a la numeracion que suplicava el duque que se hiciesse para que se aiustase la quiebra que havia en las dichas ciudades. Por lo qual, el señor don Iuan, en tiempo de su gobierno, don Antonio Ronquillo y el arcobispo de Palermo en los suios, que se continuaron al del señor don Iuan, dissimulando permitieron que las dos ciudades pagasen lo que verdaderamente podian, que fue la verdadera iusticia. El duque del Infantado que les sucedio, aunque permitio lo mismo en los primeros del suio por las causas que son notorias a V. Magestad, no lo quiso continuar y con rigor dio muchas ordines contras estas dos ciudades, por cuias causas se sirvio V. Magestad de despachar su Real carta en treinta de abril de mil seiscientos y cinquenta y tres dirigida al mismo duque del Infantado, en que se le ordenò que la diessse al Tribunal del Real Patrimonio que oydo el fisco hiciesse iusticia, atendiendo a la verdadera numeracion de las dos ciudades, que no se executò en tiempo del duque, antes aumentando los rigores embiò delegados contra ellas y con este exemplar del duque del Infantado han continuado a hazer lo mismo los demas que han gobernado aquel reyno; por cuyas vexaciones, los vasallos ban dexado la habitacion de sus patrias eydosse a vivir à otros lugares, con que se ha hecho mas dificultosa la cobranza de la cantidad que solian pagar y, ultimamente, por el Tribunal del Real Patrimonio, se despachò delegado a Carlos Maldonado contra Bivona, con amplia potestad de tomar quantas, aiustar el patrimonio, imponer gavelas y todo lo demas que fuere necesario para que aiustare el pagamento assi por los tandas corrientes de cada un año, como por lo que se devia de atrasado. Y aunque prozedio el delegado con rigor extraordinario en todo, impuniendo quatro gavelas, el valor delas quales con el introyto de las demas que pagaba dicha universidad aplicò el mismo delegado al pagamento de tandas corrientes de cada año, no haviendo potido con todo el rigor que usò aiustar in imponer otras gavelas para el pagamento delo atrasado. Despues de estos rigores e imposiciones de las nuevas gavelas, se han ido otras muchas familias, no pudiendo sufrir tan gravosa carga y sin embargo de todo esto le avisan de Sicilia al duque que se tratava de despachar delegados contra dicha universidad, iurados, arrendadores de las gavelas dellas, asignadas como se ha dicho por la annualidad para apremiarlos que pagassen todo lo atrasado que devia dicha universidad quando el delegado Maldonado, enviado por el Tribunal con tan amplia potestad, no pudo ni cobrar, ni aiustar, ni imponer mas gavelas para satisfacer lo atrasado, aunque usò de todo el rigor que se ha dicho, solo señor serviran los delegados para aprovecharse de sus iornadas y destruir totalmente dicha ciudad que, en poco tiempo, no quedará un alma en ella y V. Magestad perderà lo que cobrava y el suplicante las tierras, pues no es posible que paguen cinquenta en el tiempo de oy lo que pagaban ciento en el tiempo florido. Y es caso muy lastimoso ver que el Tribunal del Real Patrimonio reconozca esta verdad por lo que su ministro Maldonado obrò y sin embargo el mismo Tribunal embie delegados para cobrar lo atrasado, que no puede ni deve pagar dicha universidad por las razones referidas. En cuias atencias, suplica el duque a V. Magestad se sirva despachar su carta real para que el virrey, por via del mismo Tribunal del Patrimonio, embie persona a costa del suplicante a dichas dos ciudades, Caltanageta y Bibona, para que reconozca sus posibilidades, assi de personas como de caudelas, y hallandolas que puedan pagar la annualidad corriente como lo atrasado las apremien usando de todos los rigores posibles, hasta que cumplan y, en casso que reconoziesen su imposibilidad, no permita el virrey su vexacion y total destruccion, contentandosse de cobrar lo que verdaderamente pudieren pagar por la annualidad, remitiendoles lo demas con todo lo atrasado o, por lo menos, que informen a V. Magestad de lo que resulta de las diligencias que se hizieren por la persona que embiaron a este efecto y que entretanto suspendan la cobranza delo atrasado de dicha universidad, hasta que V. Magestad mandelo que sea de iusticia, porque el duque solo pretende y desea que se pueda lo que se puede y que no sele obligue al duro casso del imposible, que en ello recibirá particular merced de V. Magestad.

Y atendiendo a lo que representa en el preinserto memorial, os encargo y mando que oydo al tribunal desse mi Real Patrimonio me informeis de todo lo que se huviere actuado por el delegado que refiere el duque fue a la

cobranza de las gavelas, tandas y otros donativos regio a las ciudades de Bibona y Caltanageta, y proveeris en la forma que se acostumbra, que por via de dicho tribunal y a costa de esta parte se embie a dichas ciudades personas en quien concurran las calidades que se requiere, para que vea y aiuste el estado en que se hallan las universidades referidas y constando os por las diligencias que se hizieren quanto tienen la imposibilidad que se dize en el memorial a qui inserto, dispondreis que por lo que devirien de atrasado de tandas, donativos y gavelas se les haga el buen pasage que diere lugar la materia ygualandole conforme la necesidad que padezieren los vassallos de dichas universidades, en cuya conformidad hareis se execute y me dareis de todo quenta para que visto en este mi supremo consejo yo mande lo que mas combenga. Date en el Pardo a 15 de enero 1662. Yo el rey.

[omissis] Eodem fatta recognicione et relatione predittis Sua Eccellentia mandavit ut fiant exequorie non obstante lapsu anni. Cottone conservator.

Perciò, in essequitione di quanto la prefata maestà sua ordina et osservatione della nostra preinserta provvista, vi dicimo et ordinamo che vogliate et debbiate eseguire et osservare le suddette preinserte regie lettere ad unguem giusta la loro serie, continenza e tenore, guardandovi di fare il contrario per quanto la gratia di ditta prefata real maestà si tiene cara. Date Messane, die vigesimo secundo augusti 1663.

Doc. 144 - Ascl, As, Ci, b. 82, cc. 502r-v.

Lettera di Luigi Guglielmo Moncada agli ufficiali di Caltanissetta. Madrid, 21 dicembre 1663.

Spettabili capitano, giurati e proconservatore della mia città di Caltanissetta, tra il Padrone e i Vassalli sono reciproche le attioni di volontà e di affetto, a somiglianza di padri e figli, che come è lecito a loro di ricorrere in ogni tempo et in tutte le necessità perché siano protetti e favoriti e con effetto sentirne il giovamento, così nelle urgenze inscusabili deve il Padrone per ogni debito di corrispondenza promettersi da buoni et affettuosi Vassalli tutte le maggiori demonstrationi e sino a quel segno che si può arrivare. Le attioni poi son diverse, però la presente del matrimonio di Fernando con la signora donna Maria Teresa Faxiardo di Toledo, figlia del marchese de los Velez, è tale che porta seco riguardi particolari, perché, oltre di richieder spese istraordinarie, rispetto alla Persona, si aggiunge la qualità del Grado nel quale mi trovo nuovamente dalla gratia di sua maestà (che Dio guardi) di Maggiordomo Maggiore della Reggina nostra signora, che per se stesso porta spese considerabili rispetto alla qualità del Grado, onde, incontrandosi in questo tempo il casamento, e con particolar gusto delle loro Maestà, m'obliga per tante circostanze a corrispondere all'espettatione del Mondo et alla qualità di mia Persona e Casa. È poi considerabile il motivo che col matrimonio di Fernando si viene ad asscurar la successione, supponendo io che questo sia il principal desiderio che ciascuno de loro tenga impresso nel cuore, e conduce facilmente alla speranza di che col casamento possa più facilmente portarsi alli suoi stati e che siate governati dal Natural Padrone. Lo stato poi in ch'io mi trovo al presente per li forzosissimi guasti c'ho fatto di tante giornate in servizio di sua maestà e per la nascita del Principe nostro signore mi fa prendere la difficoltà di poterlo asseguire con quella ostentatione e lucimento che conviene; solo mi dà confidenza il pensare che dai miei Vassalli non si lascerà sconosciuto il bisogno di mostrar, ciascuno per sua parte, la sua naturale obligatione et affetto che mi porta, perch'io possa complire con la decenza che conviene et, ancorché seguisse con qualche incommodo, tutto lo supera un vero affetto, assicurando che di questo ne terrò memoria particolare, per darne lo riscontro in tutto quello che da parte vostra mi sarà rappresentato. E già scrivo al signor principe di Campofranco, incaricandole che mi invii nota precisa di quanto ciascuno farà, per vedere sino a che segno arriva la finezza d'ogni mio Vassallo.

Doc. 145 - Asp, Am, b. 2894, cc. 111v-115r.

Conti relativi alla fabbrica dell'acquedotto di Caltanissetta aggiornati al 7 gennaio 1664.

25 aprile 1661	7 gennaio 1664
- Deputati della fabrica per la condotta dell'acqua dello Vagno in Caltanissetta dare per onze 448.25 che diverse persone facultose promesero volontariamente all'eccellentissimo signor prencipe di Campofranco procuratore generale, ad effetto di spendersi per condurre l'acqua del Vagno nella piazza di Caltanissetta [...] 448.25 onze	- Havere in onze 312.14.10 in Archangelo Falci per tanti esatti da diverse persone facultose in conto delle 448.25 di contro 312.14.10 onze
- A detto per onze 45.11 che diverse persone facultose hanno da contribuire per la tassa generalmente fatta per detto eccellentissimo signor prencipe di Campofranco procuratore per ditto	- A detto in onze 30.18 nel ditto Arcangelo Falci per tanti esatti da diverse persone facultose in conto delli onze 45.11 di contro 30.18 onze
	- A detto in onze 20.6.17 nel ditto di Falci per tanti esatti nel quartiere di Santo Rocco in conto delle onze 51.28 di contro 20.6.17 onze

<p>effetto [...] 45.11 onze - A 25 maggio per onze 51.28 che il popolo minuto del quartiere di S. Rocco fu tassato per detti deputati [...] 51.28 onze - A detto per onze 50.17 che il popolo minuto del quartiere delli Zingari fu tassato per detti deputati [...] 50.17 onze - A detto per onze 63.16 che il popolo minuto del quartiere di San Francesco fu tassato per detti deputati [...] 63.16 onze - A detto onze 90.15 che il popolo minuto del quartiere di Santa Vennera fu tassato per detti deputati [...] 90.15 onze - Per onze 4 che deve l'università di Caltanissetta per prezzo di salme ... di calce vendutaci 4 onze Totale – 754.22 onze</p>	<p>- A detto onze 16.5.10 nel ditto di Falci per tanti esatti nel quartiere delli Zingari in conto delle 50.17 di contro 16.5.10 - A detto in onze 14.10.10 nel ditto di Falci per tanti esatti nel quartiere di San Francesco di dietro in conto delle onze 63.16 di ditto 14.10.10 onze - A detto in onze 29.2.15 nel ditto di Falci per tanti esatti nel quartiere di Santa Venera in conto delle onze 90.15 di ditto 29.2.15 onze - A detto in onze 136.10.10 per tanti resti assegnati dal ditto di Falci in diverse persone per resto delle onze 448.25 di contro [...] 136.10.10 onze - A detto in onze 14.23 per tanti resti assegnati dal ditto di Falci in diverse persone per resto delle onze 45.11 di contro [...], quali resti ditto di Falci doverà fare veri 14.23 onze - A detto in onze 31.21.3 per tanti resti assegnati per ditto di Falci in diverse persone del quartiere di Santo Rocco per resto delle onze 51.28 di ditto [...] 31.21.3 onze - A detto in onze 34.11.10 per tanti resti assegnati per ditto di Falci in diverse persone del quartiere delli Zingari per resto delle onze 50.17 di ditto [...] 34.11.10 onze - A detto in onze 49.5.10 per tanti resti assegnati per ditto di Falci in diverse persone del quartiere di San Francesco per resto delle onze 63.16 di contro [...] 49.5.10 onze - A detto in onze 61.12.5 per tanti resti assegnati per ditto di Falci in diverse persone del quartiere di santa Vennera per resto delle onze 90.15 di contro [...] 61.12.5 onze - A detto in onze 4 in Arcangelo Falci esatti dall'università di Caltanissetta per prezzo della calce vendutaci di contro 4 onze Totale – 754.22 onze</p>
<p>7 gennaio 1664</p>	<p>7 gennaio 1664</p>
<p>- Arcangelo Falci deve per li deputati onze 312.14.10 per tanti per esso esatti da diverse persone facoltose in conto delle 448.25 promesse come per lista consignata etc. 312.14.10 onze - A detto per onze 30.18 per detti per tanti esatti per ditto di Falci da diverse persone facoltose in conto delle onze 45.11 tassate come per lista consignata 30.18 onze - A detto per onze 20.6.17 per detti per tanti esatti per ditto di Falci da diverse persone del quartiere di Santo Rocco in conto le onze 51.28 tassate come per libretto consignato</p>	<p>- Havere il decontro di Falci in onze 347.3.19 in Francesco dell'Aira depositario per tanti per ditto di Falci consignatili e per mano di diverse persone, come per lista consignata dal ditto dell'Aira 347.3.19 onze - A detto in onze 79.24.3 in che resta debitore ditto di Falci 79.24.3 onze Totale – 426.28.2 onze</p>

<p>20.6.17 onze - A detto per onze 16.5.10 per detti per tanti esatti per ditto di falci da diverse persone del quartiere delli Zingari in conto le onze 50.17 tassate come per libretto consegnato</p> <p>16.5.10 onze - A detto per onze 14.10.10 per detti per tanti esatti per detto di Falci da diverse persone del quartiere di San Francesco in conto le onze 63.16 tassate</p> <p>14.10.10 onze - A detto per onze 29.2.15 per detti per tanti esatti per detto di Falci da diverse persone del quartiere di Santa Vennera in conto le onze 90.15 tassate</p> <p>29.2.15 onze - A detto per onze 4 per detti per tanti esatti dalla università di Caltanissetta per prezzo di tanta calce vendutaci</p> <p>4 onze Totale – 426.28.2 onze</p>	
<p>7 gennaio 1664</p>	<p>7 gennaio 1664</p>
<p>- Francesco dell’Aira depositario dare per Arcangelo Falci per onze 347.3.19 per tanti consegnatili il detto di Falci per mano di diverse persone, come per lista presentata dal sudetto di l’Aira</p> <p>347.3.19 onze - E per onze 18.4.10.3 per quanto resta creditore di questo conto per saldo</p> <p>18.4.10.3 onze Totale – 365.8.9.3 onze</p>	<p>- Havere il de contro dell’Aira depositario in onze 365.8.9.3 nelle spese fatte per servitio della condotta dell’acqua dello Vagno fin li 2 di luglio 1663, in virtù di diversi mandati speditoli li deputati di ditta fabrica sotto diverse giornate, quali ditto dell’Aira tiene in suo potere e nelle sequenti rubriche, cioè:</p> <p>mastri e manuali (104.17 onze); capo mastro (12 onze); compra di battume (3.2.10 onze); salario di soprastante (1.27 onze); occorrenze diverse (22.14.1.3 onze); compra di catusi (96 onze); compra di cotone (10.27 onze); compra di cannavazzi (8.3.1.3 onze); compra d’ogli (16.18.8 onze); calcara di calcina (48.9.17 onze); portatura di calcina (18.5.6.3 onze); portature di attratti diversi, cioè catusi, petri, arena e acqua (23.4.5 onze)</p> <p>365.8.9.3 onze</p>

Doc. 146 - Asp, Am, b. 457, ff. 9-10, n.d.

Resoconto finanziario presentato dai depositari della fabbrica del palazzo comitale di Caltanissetta, 1652-1663.

Raziocinio seu conto in denari che presenta il dottor in medicina Giovanni Tommaso Terranova, depositario della fabrica del palazzo dell’eccellentissimo signor principe duca di Montalto esistente nella città di Caltanissetta, all’illustrissimo signore don Luigi Riggio e Campo, procuratore e governatore generale delli stati di ditto eccellentissimo signore, tanto di denari pervenuti in suo potere e statoli pagati dalli secreti di ditti stati d’ordine di ditto eccellentissimo signore delli suoi effecti fuori deputatione per somministrazione della spesa di ditta fabrica e da altre persone per le cause descritte e notate in questo raziocinio come nell’introito, quanto delle spese fatte e denari pagati in virtù di mandati statoli spediti dal dottor don Giuseppe Aronica, dottor Ludovico Morillo, don Francesco Notarbartolo e notaio Francesco Volo, deputati eletti dal suddetto eccellentissimo signore, quale spese di ditta fabrica, notati ed accennati nell’infrascritto esito di partita in partita e di giornata in giornata, incominciando l’introito dalli 19 marzo 5 indizione 1652 e l’esito dalli 14 del medesimo mese di ditto anno, doppo il conto dato per tutti li 13 del suddetto mese di marzo ed inserto nella quittance seu atto finale fattoli il suddetto eccellentissimo signore nell’atti di notar Arcangelo La Mammana di suddetta città di

Caltanissetta sotto li 19 del suddetto mese di marzo 5 indizione 1652, cioè l'introito di onze 3047.15.0.3 e l'esito di onze 3038.26.19.4, in quali il suddetto di Terranova depositario per saldo del ditto suo conto appare di essere remasto debitore di onze 8.10.0.5 e finiscono cioè l'introito per tutti li 19 marzo XIII indizione 1661 e l'esito per tutti li 15 maggio 14 indizione 1661, come nelle seguente partite e questo nonostante che apparisse altro conto presentato dal suddetto di Terranova depositario, cioè l'introito dalli 19 marzo 5 indizione 1652 per tutti li 9 d'agosto 1654 di onze 1868.9.1 e l'esito dalli 14 del medesimo mese di marzo per tutti li 31 del medesimo mese di agosto di ditto anno di onze 1551.7.19.5 inserto nella quittance seu conto finale fatto l'eccellentissimo signor don Stefano Riggio e Campo, procuratore e governatore generale di suddetti stati, come nell'atti di notar Michelangelo Riccobene sotto li 14 maggio 1655, quale conto ed atto finale, per essere inclusi nel presente raziocinio, non siano né si intendono duplicate partite né cautele di favore del suddetto di Terranova depositario come supra, anzi s'intendono una volta tantum fatte ed incluse in questo presente raziocinio, come qui sotto si leggono nell'infrascritte partite tanto d'introito come d'esito.

Ristretto:

il dottor in medicina Giovanni Tommaso Terranova deve, per quanto importa l'introito in questo adietro in plana 27 - onze 8934.10.0.2

e più sbilancio dell'esito del presente raziocinio - onze 0.0.14.2

sommano - onze 8934.10.14.4

avere per le rubliche dell'esito - onze 8119.11.6.1

deve per saldo - onze 814.29.8.3

Raziocinio seu conto in denari che dà e presenta don Ivo Miccichè, depositario della fabrica del nuovo palazzo dell'eccellentissimo signor principe duca di Montalto esistente nella città di Caltanissetta [a] procuratore e governatore generale delli stati di ditto eccellentissimo signor, tanto di denari pervenuti in suo potere e stateli pagati dalli segreti di ditti stati d'ordine di ditto eccellentissimo signore delli suoi effetti fuora deputatione per somministrazione della spesa di ditta fabrica e d'altre persone per le cause descritte e notate in questo raziocinio come nell'introito, quanto delle spese fatte e dinari pagate in virtù di mandati stateli spediti dal dottor don Giuseppe Aronica, dottor don Gaspare Morillo, don Francesco Notarbartolo e notar Francesco Volo, deputati eletti dal suddetto eccellentissimo signore, quale spese di ditta fabrica notati nell'infrascritto esito di partita in partita e di giornata in giornata, incominciando l'introito dalli 22 maggio 14 indizione 1661 e l'esito dalli sudetti 22 maggio 1661 e finiscono cioè l'introito per tutti li 23 luglio 15 indizione 1662 e l'esito per tutti li 30 giugno prima indizione 1663, come nelli seguenti partite, cioè

introito:

e primo per onze 814.29.8.3 per il dottor in medicina Giovanni Tommaso Terranova, depositario di sudetta fabrica, pagate al suddetto don Ivo Miccichè, depositario come supra, per tanti che ne rimase debitore il suddetto di Terranova depositario come supra nel conto dato per tutti li 15 maggio 14 indizione 1661 nell'infrascritte partite in colonnetta - onze 814.29.8.3;

ristretto del presente conto:

don Ivo Miccichè deve per quanto importa l'introito in questa adietro in plana - onze 1714.23.19

introito in questa adietro in plana - onze 1657.21.13

deve per saldo - onze 57.2.6

Doc. 147 - Ascl, As, Ci, b. 112, cc. 294r-v.

Lettera viceregia ai giurati di Caltanissetta. Palermo, 19 dicembre 1665.

Philippus etc.

Vicerex et generalis capitaneus in hoc Sicilie regno, iuratis et omnibus aliis officialibus Caltanissette presentibus et futuris, cui vel quibus ipsorum presentes presentate fuerint, fidelibus regiis dilectis, salutem. Siamo stati supplicati del tenore seguente, videlicet

Illustrissimo et eccellentissimo signore, li giurati di Caltanissetta dicino a vostra signoria che nell'anno 1630, havendosi veduto delli giurati di ditto anno che ditta città di giorno in giorno s'andava deteriorando, con fugirzene diverse casate, lasciando derelitti tutte le loro case e vigne, per essere soggette a diverse proprietà e censi bullali, che per tal causa la maggior parte delle case d'essa erano diventati casalini e molte vigne divenuti vignali, non volendole nessuno edificare, piantare, né coltivare, per tal causa hebbero ricorso alli predicessori di vostra signoria e di Regia Gran Corte et ottennero lettere date in Palermo a 5 di gennaio 1630, alli quali s'habbia relatione, e benché alcuni cittadini havessiro preso alcuni casalini e vignali derelitti da molti anni a questa parte, e particolarmente dell'anno 1648 e 1649, per esserci stata in ditta città una gran mortalità di cittadini, non solo s'have atteso a pigliare alcuni casalini e vignali derelitti, ma da molti cidadini s'hanno lasciato cascare molt'altre case sino delli fundamenti e molte vigne ch'erano di buona qualità sono diventati vignali e restati derelitti, senz'esserci persona che voless'attendere a pigliarsi per causa di censi decorsi, onde di giorno in giorno ditta città si va deteriorando, anzi quelle persone che tengono case collaterali a ditti casalini, ne ricevono danni

notabili, con pericolo di farli cascare le case loro che confinano con detti casalini, oltre che di creditori e subiugatarii che tengono le loro bolle sopra detti casalini e vignali non vengono in nessun tempo d'esser pagati, nemeno in obulo restando li ditti casalini, terri e vignali derelitti, si che per rimediare il tutto e per decoro et ornamento, non solo della città, quale è una delle principali di questo Regno, come anco per ditti creditori e subiugatarii verriano a pagarsi parte li loro crediti con il prezzo d'essi che meglio si retroverà, han volsuto l'esponenti far ricorso a vostra signoria supplicando sia servita per vedere et ordinare di conceder licenza all'esponenti di poter vendere ditti casaleni, terri e vignali come supra derelitti, con procedere prima la sollemnità delli banni, acciò quelle persone che volessero quelli comprare dovessero comparire innansi ditti esponenti e quelli liberarli a quattro voci, ad estintum candele, alle persone più offerenti e miglior venditione facienti e quello sub verbo regio, et il prezzo d'essi s'habbia da depositare in potere di quel depositario thesoriero eligendo per l'esperti, quello non si possa muovere, se non ad effetto di distribuirsi o pagarsi alli creditori censuarii, proprietarii e subiugatarii, ordine suo essendo la loro anteriorità, senza che si possa in altro uso spendere né convertire et anco ordine che li sudetti compratori, soi heredi successori in perpetuum o loro habenti ius et causam et loro beni non siano in nessun tempo molestati né inquietati per qualsivoglia debito per privilegiato ad instantiam di qualsivoglia creditore supra dette casaleni, terri e vignali etiam per censi decorsi, decurrendi e di bolla, ma siano franchi di qualsivoglia hiipoteca et obligatione et altri che vi fossero provedersi sub verbo reggio e ditti compratori possano fabricare a loro arbitrio e volontà con coltivare ditti terri et augmentare ditti vignali, acciò si vedesse la suddetta città della forma e stato antico con tal milioratione e decori da farsi di ditti compratori.

Del quale memoriale, fattone relatione per la Regia Gran Corte in consiglio di cause fiscali, provittimo Panormi, die 9 decembris 1665 fiant littere pro ut [...] vi dicimo et ordinamo espresse che, attorno la venditione di ditti casalini, terri e vignali, con tutte le cosi in quelli esistenti, habbiate da far promulgare banno da comparire innanti voi e, fatte ditte sollemnità, quelli habbiate da liberare ad estintum candele et a quattro voci, sub verbo reggio, alli più offerenti e miglior venditione facienti et al prezzo d'essi l'habiate da far depositare nel potere del thesoriero o depositario per voi eligendo, ad effetto di distribuirsi alli creditori censuarii, proprietarii e subiugatarii supra ditti casalini, terri e vignali come supra, ordine suo essendo la loro anteriorità e non possi ad altr'uso né causa convertire ditto deposito, se non per la distributione e pagamento di ditti creditori come supra, e depositato che sarrà ditto denaro del modo sudditto, farete la venditione a quelle persone che meglio offeriranno, alli quali ci lascirete liberamente fabricare, coltivare et augmentare a loro libero arbitrio e volontà, né permetterete siano pacto aliquo molestati né inquietati da delegati, algozirii e procuratori destinati e destinandi etiam in causa per qualsivoglia debito e quantunque privilegiato si dovesse supra ditti casalini, terri e vignali, etiam per censi decorsi e decurrendi e di bolla, né essi compratori né soi heredi e successori in perpetuum habenti ius et causam in essi da qualsivoglia persuna, quantumque privilegiata che fosse, siano franchi da qualsivoglia hiipoteca, obligatione et altri che vi fossero, per vendersi sub verbo reggio, non li molestando né permettendo siano molestati ditti casalini, terri e vignali e per causa di quelle persone et altri beni delli compratori, soi heredi e successori in perpetuum o habentis ius et causam d'essi come supra, per trattarsi di decoro et ornamento della ditta città, poi che cossi si procede di hordine, volontà inviolabiliter, volemo che s'osservi non obstante che nelli provisioni si [...] clausola di non intedere in qualsivoglia exequutione e vogliamo che s'osservi come sopra, che noi sopra ciò vi damo e concedemo ogni nostra e della Regia Gran Corte authorità e potestà e cossi exequirete ad instantiam di qualsivoglia pretendente e comparente etiam senza procura per quanto la gratia di sua maestà tenete cara e sotto pena di docati mille fisco regio applicandi, guardandovi però di fare il contrario prima che ditti casalini, terri e vignali siano derelitti e non possosti da nessuno. Date Panormi, die 19 decembris 1665.

Il Duque.

Doc. 148 - Asp, Am, b. 880, cc. 177r-180v.

Capitoli per quello deveasi osservare per la condotta dell'acqua, 1666.

Capitoli quali hanno obligatione di osservare tutti li maestri che haveranno di custodire ed incirca la condotta dell'acqua dello Inferno e Vagno dell'università di Caltanissetta, fatta per il reverendo don Ignazio Bersichelli, don Francesco Lo Squiglio, don Giuseppe di Forti e Vincenzo Sberna, deputati della fabrica di ditta acqua, d'ordine dell'eccellentissimo signor governatore ed a sue lettere date in Palermo diebus etc., li quali capitoli detti maestri li devono osservare con obligatione, non obstante che per l'atto da farsi non fossero menzionati espressi.

In primis, il maestro che haverà detta cura e governo di detta acqua deve ogni settimana rivedere il corso di detta acqua della parte di supradetta fabrica e sopra li getti di essa, ad effetto di vedere se sono stati fatti pertusi e caverne di conigli e porcispini, li quali li venisse a lasciare pietre o terra che desse impedimento al corso dell'esito ed in tal caso deve detti pertusi, cave che troverà consarli e ripararli per non fare detto effetto;

item deve con essa occasione di revisione vedere se li sono rotturi di detta acqua tanto d'imbrici seu canaluni come ancora di catusi e così quelli deve detto mastro riconsare tante volte quante volte succedirà detto

caso di rotture ed essendoci bisogno a dette rotture attratto tanto di canaluni, catusi, oglio e cettone per la colla e calcina tanto tutti come parti di ditti tratti che l'università ce li abbia di dare quante volte sarà bisogno ed il mastro l'abbia di mettere il magisterio a sue spese;

item ditto mastro deve stare accorto in vedere per tutto lo corso di ditta acqua di non lasciare piantare arbori, canneti e particolarmente fico da numero 12 palmi attorno di ditto corso d'acqua, conforme alla relatione fatta per il capo mastro di detta acqua nell'atti di notar Michele Riccobene die ..., come anco stare accorto caso che alcuni delli patroni di vigne e lochi dove è il corso di detta acqua facessero aperture a detta acqua per qualche loro commodità e che, in ogni caso delli sopradetti, lo deve rappresentare a cui spetterà vedere casi, per darci l'ordini convenienti;

item deve il sudetto maestro ogn'anno annettare e sbuccare la conserva dell'acqua che li deputati d'essa anno fatto nello loco dell'interno alla testa di detta acqua, ad effetto di riimpirla di tutti li lordizzi e per non avere detta acqua a fare pertuso, che in tal caso che detta conserva facesse pietra la deve con scarpellini rompere e limpiarla e di nessuna maniera li deve lasciare fare pietra o lordizzi, come ancora dell'istessa maniera deve osservare con la conserva dell'acqua dello Vagno e pure deve allo spesso annettare tutti li giorni che sono per tutto il corso di ditta acqua in tenerli limpii, per non occorrere li stessi effetti impedimenti;

item particolarmente deve osservare nello corso di detta acqua dell'Inferno e Vagno, cioè nell'imbrici seu canaluni, caso che in detti imbrici il corso di detta acqua desse principio a fare pietra ed in tal caso detto mastro deve stare avvertente a non li lasciare fare e, facendoci, deve con scarpellini o scupi, o vero altro strumento che possa fare lo effetto, fare di maniera di non lasciare creare in detti imbrici detta pietra, che altrimenti, con lo tempo, si verrà a perdere il corso di detta acqua e, caso che detto mastro non advertisse nell'antedetto, che in tal caso che ditto maestro deve stare e correre l'interessi a sue proprie spese per tal inadvertenza;

item deve il sudetto maestro in tempo d'inverno che la copiosità dell'acque non venga a levarsi sopra li dammisi delli gatti di detta acqua lo sterro e per tal caso venisse a cascare acqua dello celo ed unirsi con il corso di ditta acqua, che in tal caso senz'altro farà rinettare li lordizzi a ditta acqua e si verranno ad empire li catusi e caggionare diverse rotture, sicché doverà ditto mastro in questo, quando succederà, di farci tirare sterro di bona quantità sopra detti dammisi di gatti, cioè a quelli sotto terra, che quelli sopra la terra non haveranno questo impedimento;

item deve il maestro di essa custodia al spesso stare avvertente ed in particolare in tempo di copiosità delle piogge, o pure di bestiamie, o pure per fattura o rottura di genti, non siano causa di levarsi la lettere ch'è sopra lo dammuso seu delli gatti di detto corso di detta acqua, che con tali casi, venendo la copiosità dell'acque, per li fissuri della pietra di detti dammisi potrà cascare terra o rinatuni nello corso di essa e dannificarla ed inchiri li catusi ed imbrici di ditta acqua; come anco deve detto maestro stare advertito alle rotture supra terra di ditta acqua ed in questo caso deve, dove li mancherà terra o sterro, havercene a mettere la quantità necessaria, come pure riconsare quelle sopra terra, con haverci a dare lo attratto la università.

E, caso che li sudetti mastri non advertissero né osservassero li sopradetti capitoli come sopra, che siano e s'intendano obligati a tutti e qualsivoglia danni che per la loro inadvertentia succederà, per non advertire a quanto si hanno obligato per li presenti capitoli, benché che per l'atti della loro obligatione da farsi non li ni fosse fatta espressa mensione, stante che li presenti si riducono in Curia delli spettabili giurati di questa.

Doc. 149 - Ascl, As, Ci, b. 82, c. 540r.

Lettera di don Stefano Riggio ai giurati di Caltanissetta, Palermo, 28 marzo 1666.

Con la venuta qua del secreto don Francesco Notarbartolo, habbiamo concertato con lui la fabrica del macello, che noi disegnammo di farsi in cotesta città quando vi fummo l'anno passato e ne habbiamo stipulato il contratto con lui medesimo, il quale resta in obbligo di pagare per detto macello onze venti a cotesta città, che l'abbiamo applicato in sussidio della fabrica che si doverà fare della casa della città, tanto necessaria al loro medesimo servitio. Mandiamo noi qui incluso esso contratto a loro, acciò l'osservino puntualmente. Nostro Signore le guardi. Palermo, 28 marzo 1666.

Il principe di Campofranco.

Doc. 150 - Ascl, As, Ci, b. 82, c. 530r.

Lettera di don Stefano Riggio ai giurati di Caltanissetta, Palermo, 25 agosto 1666.

Intendiamo quant'elle rappresentano per la loro delli 22 del antecedente circa la difficoltà che tengono ad affittare coteste gabelle et in risposta le diciamo che lo restar in credenzeria sarebbe, com'elle confessano, un estermiare la università, onde più tosto ci contentiamo che si sbassi qualche pochetto lo stato di hoggi, che non restarne etiandio una solo senza ingabellata. Replicaranno che con questo riguardo le diligenze che noi, a maggior facilitatione della materia, scriviamo a don Francesco Notarbartolo, che si cooperi in dette

ingabellazioni e, pigliando le offerte che vi saranno, le libereranno con conditione di essere liberate da noi. Nostro Signore le riguardi.

Doc. 151 - Ascl, As, Ci, b. 82, cc. 591r-592v.

Istruzioni per la concessione delle gabelle. Palermo, 10 maggio 1667.

Perché si sono conosciute le caggioni d'onde nascono e gli interessi dell'università et il beneficio di pochi particolari col detrimento comune negli affitti delle gabelle di [illegibile] fatto formare le allegate istruzioni, le quali elle [...] nel dare di esse gabelle, non alterando ponto [illegibile], altrimenti correrà tutto ad interesse [...]. Palermo, 10 maggio 1667

Il principe di Campofranco

Istruttrono da osservarsi dal capitano, giurati e proconservatore per evitarsi le fraudi et inconvenienti che possono accadere nel dar le gabelle della università.

In primis si ordina che li giurati e proconservatore non permettano che trascorrono più di giorni otto dopo la liberatione delle gabelle a constringere li dicitori a prestar le debbite pleggerie e farsi li contratti dell'ingabellazioni, per assicurare la università del prezzo di essi, non permettendo fra tanto essigenza di esse gabelle, la quale non lasciranno mai incominciare se prima non havrà dato la pleggeria et elapso ditto termine e non prestate le riferite pleggerie né fattisi li contratti siano essi giurati tenuti a ribandizzare le gabelle prese ad interesse de [primi dicitori, perché], non essendo incominciata la essigenza, sarà facile trovarsene offerte [...] giurati di osservar tutto ciò con esattezza s'intendano nomine proprio obligati al prezzo delle sudette gabelle.

2. Tutte le pleggerie delle gabelle si riceveranno in solidum, abolendo l'abuso dell'obligatione pro ratha, perché, essendo molti de plegi inhabili, basterà [uno di loro] che sia habile a sodisfare il tutto dovendo bandizzare dette gabelle con la sudetta conditione, acioche non possa nessuno poi allegare lo stile passato, altrimenti s'intendano li giurati obligati nomine proprio.

3. Li giurati e proconservatore dovranno obligare negli atti delle ingabellazioni tutti li gabelloti che dopo quindici giorni o un mese ad altius che saranno maturate le paghe habbiano a portare le apoche di tavola delli loro pagamenti assegnate alla Regia Corte e Deputatione del Regno e degli altri assegnati al thesoriero esibire fede al dettore e ricevuta del thesoriero di essa compiuta, altrimenti, elapso ditto termine, carcereranno non solo li gabelloti e loro pleggi, ma toglieranno da potere di essa la essigenza delle gabelle, assegnando ad interesse loro collettore e controscrittore, altrimenti siano li giurati obligati nomine proprio.

4. Le pleggerie di esse gabelle dovranno essere di huomini [...], ricusando assolutamente quelle delle donne, per non [...] la sua cautella, stante non poterle constringere personalmente.

5. Non ricevano li giurati per dicitori, pleggi od habilitanti persone in qualche debitrice all'università per gabelle passate o per altro, se prima non pagaranno compitamente, con esibire fede del dettore che più non debbuano, ancorché le offerte di quelli siano profique all'università e possano essi giurati in tal caso carcerare subito gli offerenti constringendoli alla satisfatione del debito, altrimenti siano li giurati obligati nomine proprio.

6. Nessuno delli parenti de giurati in primo e secondo grado in atto possa pigliar gabelle o intercedere peggio sotto pena alli stessi giurati di onze duecento quando lo ricevessero.

7. Non possano li giurati in conto alcuno dare gabelle a preti o altri ecclesiastici, né ricevere le pleggerie loro, né ammettere obligationi di beni ecclesiastici o di Patrimonio e, caso che [...] volessero dar qualche gabella a tali persone, siano tenuti sopra tutto a farsi prestare la pleggeria da secolari habili, acciò che possano haver mano a constringerli, altrimenti siano li giurati obligati nomine proprio.

8. Finalmente si ordina al capitano di giustitia che alla liberatione delle gabelle assista con suoi soldati in loggia, per evitare qualche disordine, impertinenze o altro da persone che pretendessero perturbare [...]

Doc. 152 - Asp, Archivio Moncada, b. 223, cc. 101r-112v.

Resoconto finanziario presentato dal depositario della fabbrica del palazzo comitale di Caltanissetta, 1661-1666.

Raciocinio seu conto in denari che dà e presenta don Ivo Miccichè, depositario della fabbrica del nuovo Palazzo dell'eccellentissimo signor principe duca di Montalto esistente nella città di Caltanissetta, all'illustrissimo et eccellentissimo signor don Stefano Riggio e Campo principe di Campofranco e Campofiorito, procuratore e governatore generale delli stati di ditto eccellentissimo signore, tanto di denari pervenuti in suo potere e statoli pagati dalli segreti di ditti stati d'ordine di ditto eccellentissimo signore delli suoi effetti fuora deputatione per somministrazione della spesa di ditta fabbrica e da altre persone per le cause descritte e notate in questo raciocinio come nell'introito, quanto delle spese fatte e denari pagate in virtù di mandati statoli spediti dalli dottor don Giuseppe Aronica, dottor don Gaspare Morillo, don Francesco Notarbartolo e notar Francesco Volo, deputati eletti dal sudetto eccellentissimo signore per le spese di ditta fabbrica notate nell'infrascritto esito

di partita in partita e di giornata in giornata, incominciando l'introito dalli 22 maggio 14^a indizione 1661 e l'esito dalli sudetti 22 maggio 1661 e finiscono cioè l'introito per tutti li 31 d'agosto quarta indizione 1666 e l'esito a mandati de sudetti prenominati deputati per tutti li 26 d'aprile terza indizione 1665 et a mandati delli sudetti signori deputati d'Aronica, Morillo e Notarbartolo e del dottor Aloisio Arrostituto, successo in loco del quondam notar Francesco Volo, per tutti li 31 agosto quarta indizione 1666, come nelle seguenti partite cioè

Introito

- E prima per onze 814.29.8.3 per il dottor in medicina Giovanni Tommaso Terranova, deputato di sudetta fabrica, pagati al sudetto don Ivo Miccichè deputato come sopra. Per tanti che ne rimase debitore il sudetto di Terranova nel conto dato per tutti li 15 maggio quattordicesima indizione 1661 [...] – 814.29.8.3 onze.

- Secretia di Melilli. E per onze 256.2.8 per detta secretia di Melilli pagati a don Ivo Miccichè deputato come supra don Nicolò Colamase in conto dell'effetti di ditta secretia [...] – 256.2.8 onze.

- Secretia di Caltanissetta. E per onze 353.18.6 per ditta secretia di Caltanissetta pagati a don Ivo Miccichè deputato come supra don Francesco Notarbartolo secreto di essa in conto delli effetti in esso pervenuti [...] – 353.18.6 onze.

- Introiti diversi.

E per onze 126.0.10 per compra di bovi, pagati a don Ivo Miccichè deputato come supra [...].

E per onze 20.0.7 per Giovanni Francesco Laudico pagati a don Ivo Miccichè depositario come supra Thomasa Laudico nominibus disse a complimento delle onze 337.7.7 che deve a sua eccellenza prencipe come per l'atti di notar Archangelo La Mammana a 20 febraro quinta indizione 1652 come per apoca hoggi in notar Michelangelo Riccobeni – 20.0.7 onze.

E per onze 11.18.8.3 per compra di pietra forte pagati a don Ivo Miccichè deputato come supra [...] – 11.18.8.3 onze.

E per tari sedeci per fattura del modello di legname pagati a don Ivo Miccichè deputato come supra mastro Nicolao Speradeo mastro d'ascia in conto di quello deve restituire per li denari havuti in conto del sudetto modello, stante haversi puntato di farsi esso modello [...] – tari 16.

E per onze quattordici tari 8.16 per compra di stabili pagati a don Ivo Miccichè deputato come supra l'infrascritte persone per lo pretio di trava, canali, porte, finestre vendutoci dell'astratti delle case di don Pietro Lanzarotta comprate e dirrupate nell'infrascritte partite in colonnetta: a 7 luglio quindicesima indizione 1662 tari 22 pagati don Domenico d'Anna, prezzo di quattro trava e porticella vecchi come per apoca in notar Riccobene; a 23 luglio ditto onze 9.16.16 pagati Giacomo Zangari pervenutogli del prezzo dell'infrascritte cose vendute all'infrascritte persone come per apoca in notar Riccobene [...] – 14.8.16 onze.

E per onze cinquecent'otto tari uno per bordonaria pagati a don Ivo Miccichè deputato come supra l'infrascritte persone per conto di prezzo di bestie vendutegli [...] – 58.1 onze.

- Secretia di Bivona. E per onze sessant'otto e tari 18 per sudetta secretia di Bivona pagati a don Ivo Miccichè deputato come supra Giuseppe di Stefano secreto in conto dell'effetti di essa secretia pervenuti in suo potere [...] – 68.18 onze.

- Secretia delle Petralie Soprana e Sottana. A 18 settembre quindicesima indizione 1661. E per onze trentasei per la secretia delle Petralie soprana e sottana pagati a don Ivo Miccichè notar Giovanni Domenico Barreca secreto disse per tanto per le ragioni delle patenti dell'officiali dell'anno passato quattordicesima indizione e d'altri effetti entrati in esso come per partita in notar Riccobeni – 36 onze.

- Secretie di Adernò, Biancavilla e Centorbe. A 23 ottobre quindicesima indizione 1661. E per onze quarant'otto per la sudetta secretia d'Adernò pagati a don Ivo Miccichè deputato come supra fra Pietro Cocina girateli in tavola di Palermo per sua a 23 settembre prossimo passato disse de proprii denari del dottor Giuseppe Rizzo prosecretò della città di Adernò, il quale ce li fa pagare in conto dell'esatto come prosecretò delle ragioni delle patenti dell'officiali d'essa città e terre del suo repartimento del presente anno quindicesima indizione 1661 ditto per fede di tavola – 48 onze.

- Secretia di Collesano. A 23 ottobre quindicesima indizione 1661. E per onze sessanta e tari 15 per la secretia di Collesano pagati a don Ivo Miccichè deputato come supra il dottor Francesco Fiasconaro secreto girateli in Tavola di Palermo per sua a primo ottobre presente disse per tanti esatti come secreto di detta terra dell'effetti fuora Deputatione dell'anno quattordicesima indizione, cioè di ragioni di patenti, di censi augumentati, ragioni di terragioli et altri di ditto anno quattordicesima indizione come per fede di tavola – 60.15 onze.

- Secretia di Caltavuturo, Sclafani e Scillato. E per onze trenta e tari 12 per la sudetta secretia di Caltavuturo, Sclafani e Scillato pagati a don Ivo Miccichè deputato come supra il dottor Francesco di Natale secreto di ditta terra di Caltavuturo in conto l'effetti pervenuti in suo potere di sudetta secretia [...] – 30.12 onze.

- Introiti diversi.

A 31 agosto quarta indizione 1666. E per uncia una tari 22.8 per salarii di carrozzieri pagati a don Ivo Miccichè deputato come supra Calogiaro d'Utri, Gaspare Giordano e Francesco Caldarella per salario havuto soverchio sin li 17 ottobre 1659 denari del sudetto di Caldarella come per apoca in notar Arcangelo La Mammana – 1.22.8 onze.

Sommario delle partite d'introito di don Ivo Miccichè depositario della fabbrica del Palazzo novo dell'eccellentissimo signor prencipe duca di Montalto mio signore nella città di Caltanissetta.

Per il dottor in medicina Giovanni Tommaso Terranova per resto come depositario passato del conto dato per tutti li 15 maggio quattordicesima indizione 1661 – 814.29.8.3 onze.

Per la secretia di Melilli per don Nicolò Colamasi – 256.2.8 onze.

Per la secretia di Caltanissetta per don Francesco Notarbartolo secreto – 353.18.6 onze.

Per introiti diversi sotto l'infrascritte rubriche in colonnetta – 232.7.9.3 onze.

Per compra di bovi, prezzo di essi venduti – 126.0.10 onze.

Per Giovanni Francesco Laudico debitore di sua eccellenza – 20.0.7 onze.

Per compra di pietra forte – 11.18.8.3 onze.

Per fattura del modello di legname – 16 tari.

Per compra di stabili – 14.8.16 onze.

Per bordonaria – 58.1 onze.

Per salarii di carrozzieri – 1.22.8 onze.

Per la secretia di Bivona per Giuseppe di Stefabo secreto – 68.18 onze.

Per la secretia delle Petralie soprana e sottana per Giovanni Domenico Barreca – 36 onze.

Per la secretia d'Adernò, Biancavilla e Centorbe per dottor Giuseppe Rizzo – 48 onze.

Per la secretia di Collesano per dottor Francesco Fiasconaro secreto – 60.15 onze.

Per la secretia di Caltavuturo, Sclafani e Scillato per dottor Francesco di Natali secreto – 30.12 onze.

Somma tutto il presente sommario d'introito onze 1900.12.12.

Esito.

- In salarii di mastri d'ascia in onze 11.28.16 e sono per tanti che ha pagato don Ivo Miccichè deputato della fabbrica del novo palazzo di sua eccellenza patrone nella città di Caltanissetta all'infrascritti mastri d'ascia in vertù delle seguenti mandati speditoli il dottor don Giuseppe Aronica, don Francesco Notarbartolo, don Gaspare Morillo e notar Francesco Volo deputati di sudetta fabbrica sin li sei di giugno terza indizione 1664 e sin li 10 d'agosto terza indizione 1665, a mandati speditoli li sudetti tre deputati Aronica, Notarbartolo e Morillo e dottor Luigi Arrostuto successo in loco del quondam Francesco Volo [...].

A 22 maggio XIV indizione 1661, onze 1.9.14 pagati a mastro Gabriele Sanfilippo e compagni per giornate 9 2/3 in haver fatto due scale nove di carrozze e consatone due vecchie et una scala di fabricare et altri ripezzi come per mandato e nota d'apoca in pede di esso mandato di notaro Michelangelo Riccobene oggi in die presenti;

a 29 detto, onze – 16 al ditto e compagni per giornate 4 in haver fatto furme del dammuso vicino del cortile per mandato e nota d'apoca in pede di esso mandato di suddetto notaro oggi die presenti;

a 5 giugno, onze . 12 al ditto per giornate 3 in consar carrozze e far furme di detto dammuso e 4 gaviti per mandato e nota d'apoca ...;

a 12 ditto, tari 5.6 al ditto per giornata 1 1/3 in armare il dammuso ...;

a detto tari 12 a mastro Giuseppe Mingrino e mastro Gironimo Missana per haver tagliato 30 piedi di pirrelli nel Pantano e squarratili ...;

a 19 ditto, onze 1.15 a mastro Gabriele Sanfilippo e mastro Giuseppe Lo Giannone per giornate 10 in haver fatto una carrozza nova...;

a 26 ditto tari 25 al ditto di sanfilippo per 5 giornate con Giovanni Milazzo suo lavorante in haver consato le carrozze...;

a primo luglio XIV indizione 1661 tari 10 al ditto mastro Gabriele Sanfilippo per 2 giornate in haver consato le carrozze con ditto lavorante...;

a 20 ditto tari 12 al ditto per giornate 3 in haver consato le carrozze ...;

a 17 ditto tari 10.14 al ditto per giornate 2 2/3 per ditta causa...;

a 23 ditto, onza 1 al ditto per giornate 6 con Giovanni Milazzo lavorante in haver consato le carrozze, un tavolino et una cascia del patre Filippo di Genova a tari 5 lo giorno...;

a 31 detto tari 20 al ditto per giornate 4 come sopra in haver consato le carrozze...;

a 7 agosto tari 17.13 al ditto per giornate 3 2/3 come sopra in haver consato le carrozze e fatto furme delli sardi delli fenestroni ...;

a 14 detto, tari 20 al ditto per giornate 4 come sopra per ditta causa...;

a 21 detto, tari 5 al ditto per una giornata come sopra in haver fatto furme per li fenestroni;

a 27 detto tari 4 a mastro Giuseppe lo Giannone per giornata 1 in haver consato una carrozza ...;

a 4 settembre XV indizione 1661 tari 4 al ditto per un giorno in haver consato una carrozza...;

a 9 ottobre tari 4 a mastro Gabriele Sanfilippo per un giorno in haver consato una carrozza...;

a 8 giugno XV indizione 1662 onza 1.4.17 pagati a mastro Nicolò Speradeo per haver fatto un casciarizzo con soi chiodi e topa per conservar le scritture della fabbrica...;

a 29 detto tari 4 al ditto per haver fatto una porta per un dammuso grande...;

a 6 giugno II indizione 1664 tari 7.11 a mastro Giuseppe lo Giannone, cioè tari 4 per haver consato la tina dell'aqua e la porta grande del palazzo un giorno e tari 3.11 per tre circhi di cerro, chiova e spago per ditta tina...;
a 10 agosto III indizione 1665, onze – 16 al detto per giornate 4 in havere fatto una fenestra al dammuso dove ha da fare li disegni Ioanni Petro di Genua...;
a detto, tari 4 al ditto per haver rifatto la tina della calcina...

- In compra di pezzi di Zibili Cabibi in onze 57.25.14 e sono per tanti che ha pagato don Ivo Miccichè deputato come supra [...].

- In mastrie per mezzo intaglio in onze 17.6.2 e sono per tanti che ha pagato don Ivo Miccichè deputato come supra all'infrascritti mastri intagliatori [...]⁷.

- In salarii di mastri intagliatori in onze 113.18.10 e sono per tanti che ha pagato don Ivo Miccichè deputato come supra a mastro Vincenzo Perricone e mastro Innocentio di Nola in conto dell'intaglio fatto in detta fabrica [...].

- In salari di carrozzieri in onze 33.10.13 e sono per tanti che ha pagato don Ivo Miccichè deputato come supra all'infrascritti carrozzieri [...]⁸.

- In scoltura di gattoni in onze 41.13 sono per tanti che ha pagato don Ivo Miccichè all'infrascritti mastri scultori [...]⁹.

- In maestri muratori a staglio in onze 182.29.10 e sono per tanti che ha pagato don Ivo Miccichè deputato come supra a mastro Giacomo Miraglia, mastro Bartolomeo Nicosia e mastro Francesco Parla staglianti in conto della fabrica fatta e da fare in ditta fabrica a ragione di tari 13 la canna, conforme sono obligati per l'acti di notar Michele Riccobene [...].

Doc. 153 - Asp, Am, b. 234, c. 1r.

Nota delli feghi puntati in Caltanissetta, 1669 settima indizione.

Nota delli feghi puntati in Caltanissetta per l'affitto futuro, che principierà dall'anno decima indizione ventura per anni cinco, per le medesime gabelle e patti come hoggi stanno gabellati, però con carico di dover pagare onze due per ogni cent'onze di gabella ogn'anno al gabelloto del formento et orgio di questa città di Caltanissetta, ancorché restassero li feghi vacanti senza seminarli.

- Don Ivo Miccichè, il fego di Calasi e fego del Marcato d'Arrigo, al quale se l'ha da dare quattro piedi d'alberi nella fiumara di Draffù per fare due stanze più di quelle che vi sono in ditto fego, quali stanze al fine dell'affitto restano per Sua Eminenza.

- Don Francesco Notarbartolo il fego di Draffù, fego di Marcato Bianco e fego di San Martino, con la compenza di onze 200 l'anno che tiene sopra la deputatione.

- Giuseppe Romano il fego della Cicuta Nuova.

- Marco Barrile il fego di Giuffarone e mezzo fego della Bifaria. Martino e Simone di Vennera l'altro mezzo fego della Bifaria.

- Giuseppe di Maira il fego della Cicuta Vecchia.

- Don Girolamo Salazara 18 aratati incirca del fego dello Deri, come hoggi lo tiene con la compenza delle onze 200 l'anno che tiene sopra la deputatione.

- Dottor Giovanni Tommaso Terranova il fego del Marcato della Serra.

- Vincenzo Falci il fego delli Landri.

- Francesco del quondam Leonardo Salerno il fego di Trabonella.

- Nicolò Pernaci et Antonio e Matteo dell'Aira il fego di Sabucina.

- Pasquale Sfalanga il fego di Zibili Cabibi e fego della Musta, con che habii da fare in ditto fego di Zibili Cabibi una bevveratura di onze 40 a basso, delli quali se l'habbiano da far buoni la metà e lo resto lo spenderà di proprio il sudetto di Sfalanga.

- Angelo La Magna una tenuta nel fego di Caristuppa, quale hoggi tiene barba d'oro.

Doc. 154 - Asp, Am, b. 234, cc. 292r-v.

Lettera di don Francesco Notarbartolo al principe di Campofranco. Palermo, 10 febbraio 1669.

⁷ Di seguito i nomi dei mastri citati: mastro Luciano Miraglia, mastro Saverio Nicolosa, mastro Francesco Nicolosa, mastro Francesco Volturo, mastro Francesco Zangari (capomastro).

⁸ I carrozzieri citati sono Calogero Dell'Utri, Francesco Caldarella, Filippo Riggi, Paolo Giarratana e Mariano Salamone.

⁹ Gli scultori che lavorano alla realizzazione dei cosiddetti "gattoni" sono mastro Biasi Simafonti, mastro Giuseppe Petraci, entrambi provenienti da Palermo.

In esecuzione della provvista fatta da vostra eccellenza alli 8 del presente mese di febraro sopra il memoriale di Carlo Santo, gabelloto delli mulini di Trabunella dello stato di Caltanissetta, per lo quale pretende il discalo della gabella per le cause in esso memoriale contenute e da vostra eccellenza fu provvisto, il secreto don Francesco Notarbartolo, che si trova in Palermo, riferisce infrascriptis.

Sopra del quale memoriale devo dire a vostra eccellenza che, essendo li molini sudetti di Trabunella dipendenti da quelli di Tragabia, delli membri et pertinenti dell'abadia di Santo Spiritu, per causa che l'acqua che esce dalli ditti molini di Tragabia entra poi nelle saie di quelli di Trabunella et havendo a 15 di novembre dell'anno presente rovinatosi afatto li detti molini di Tragabia, restarono senza macinare dal sudetto giorno per infino alli 26 del sequente mese di gennaro, che importò mesi due e giorni dieci et, in conseguenza, il sudetto Carlo Santo non poteva, come non po, né havere l'acqua per intrare nelli detti molini di Trabunella, stante che in ditto tempo di mesi dui e giorni dieci fu bisogno che si facessero le nove saie alli ditti molini di Tragabia, onde stimo di ragione che vostra eccellenza debia fare il discalo al ditto di Santo che domanda, mentre non era quello obligato a fare lavori sudetti, ma stava aspettando che l'intrasse l'acqua dalli ditti molini di Tragabia, tanto più che pure l'abbate don Gabriele Bonifatio, affittatore della sudetta abadia di Santo Spiritu, difalcò alli suoi gabelloti la rata di ditti mesi dui et giorni dieci, come per le scritture che presenta il ditto di Santo inclusi nel memoriale si vede. E perché li molini dello stato di Caltanissetta sono molini d'inverno, che macinano solamente mentre corre il fiume, si può tirare la rata dalli 15 d'ottobre fino alli 15 di giugno, che furo mesi otto, sopra li quali si può difalcare la rata delli ditti mesi dui e giorni dieci supra le onze 132.9 importante la gabella di ditti molini di ditto anno quinta inditione, che è quanto posso informare a vostra eccellenza, rimettendomi sempre alla sua savia determinatione.

Doc. 155 - Asp, Am, b. 234, cc. 531r-v.

Fede di Antonino D'Anna, detentore dei libri della fabbrica del palazzo di Caltanissetta, 28 ottobre 1669.

Faccio fede io Antonino d'Anna, come detentore delli libri della fabrica del palazzo novo in Caltanissetta dell'eccellentissimo cardinal principe duca di Montalto mio signore, qualmente havendo visto detti libri ritrovo un conto di don Ivo Miccichè, depositario di ditta fabrica, il quale essendo debitore in onze 12.21.13 per ragione di suoi conti tirati per tutti li 31 agosto quarta inditione 1666, a conto delle quali, per non vi essere altro introito sino ad hoggi che sono li 28 ottobre ottave inditione 1669, trovo haver speso onze sei nelle seguenti partite in due mandati di don Francesco Notarbartolo, dottor don Giuseppe Aronica e dottor Luigi Arrostuto, deputati di sudetta fabrica, stante la morte del dottor don Gaspare Morillo, altro deputato, cioè onze due pagati a mastro Paolino Amnibello, per haver designato nello disegno del palazzo giorni 17 in designare tutte l'armi sopra le porte, gattoni e frisci delle cornici e fogliaci, in mensoli gattosi e l'affacciata della collegiata e li statuetti e rosuna in 40 foglie di carta imperiale, per mandato spedito a 18 luglio quinde inditione 1667 (apoca in notar Bartolomeo Di Franco, 3 agosto 1667) ed onze quattro pagate a don Francesco Notarbartolo ad effetto di pagarle all'eccellentissimo signor principe di Campofranco governatore per tanti che ditto signore pagò a mastro Antonino Ferrara in Palermo l'anni passati per lo pretio di rotola 156 di ferro consistente in tre chiavi di muro per servitio di ditta fabrica, e questo in virtù di lettere di ditto signor principe date in Palermo a 20 febraro 1669, per mandato spedito a 15 aprile 1669 (apoca in notar Michele Riccobene ditto giorno): sichè resta ditto don Ivo Miccichè debitore sin oggi per resto di sudette onze 12.21.13 in onze 6.21.13.

Doc. 156 - Asp, Am, b. 281, cc. 266r-v.

Lettera del principe di Campofranco a don Francesco Notarbartolo. Palermo, 27 gennaio 1671.

Vedo per la di vostra signoria delli 21 del cadente quanto mi rappresenta circa li soccorsi et altri che han bisognato e bisognano per cotesto affitto e non lascio di confessare che sia più che vero quel che vostra signoria per la passata asserisce, ma mi è forza ancora di dire che, in tutti gli stati di sua eminenza, Caltanissetta rende meno al padrone e tutto il credito che esso signore ne tiene resta ogni anno nelle casse e nelle borse de' debitori. In ogni altra parte di detti stati è corsa la medesima sterilità e penuria di hoggi, ma con tutto ciò non han lasciato di sodisfare e pagano alla giornata; Caltanissetta sola truova tutte le impossibilità al pagamento ed io son tormentato di continuo dalli soggiogatarii della Deputatione e da sua eccellenza stessa, in maniera che posso chiamar miracolo l'haver mantenuto essa Deputatione fin hora. Questa non può patire nessuna dilatione ad essiggere il prezzo delle salme duecento di formento e delle 300 di orgio e, perciò, farà vostra signoria che di questo se ne piglino subito li danari a cambi e mi si mandino e questo si venda etiamdio qualche cosa meno, purché il prezzo mi sia pagato sollecitissimamente perché, facendo riflessione alli due mali, uno del poco interesse di cotesto pubblico nel prezzo del pane e del padrone in lasciarsi di fare pochi maesi e l'altro in rompersi la Deputatione, con tanto gran detrimento di Sua Eminenza, risolvo eleggere il primo, che è di danno minore [omissis].

Doc. 157 - Asp, Am, b. 281, cc. 268r-269v.

Lettera di Francesco Notarbartolo al principe di Campofranco, 1671.

Eccellentissimi signore et patrone, molto tardi mi giunge hoggi una di vostra eccellenza con data dei 16, per la quale vedo che vostra eccellenza mi stima per dormiglione negli interessi della Deputatione e che, per non mandar io denari, ben può succedere che sia io causa d'essere rotta essa Deputatione e tutto quanto in essa lettera vostra eccellenza mi soggiunge; dal che ben comprendo che vostra eccellenza non ha per ancora fatto vero concetto della calamità di queste nostre parti, mentre, havendo esatto io in quest'anno da cinque mila onze, cosa che non si ha cavato in questo anno da mezo regno, vedo a vostra eccellenza tanto mal soddisfatta, quando ogni minima terricciuola di queste che confinano con Caltanissetta, e c'hanno l'assistenza personalmente delli loro padroni, sono indietro di somme più considerabili che non è Caltanissetta con la Deputatione, come vostra eccellenza lo può sapere dal signor principe di Pietraperzia, di Santa Caterina, marchese di San Cataldo et altri che, per non essere lungo, tralascio. Tutto ciò prova la sterilità di più raccolti passati e fa le scuse a me, che vostra eccellenza mi stima per negligente, quand'io mi credevo haver fatto miracoli e fatto uscire humore dalle pietre, come veramente ho fatto: le sudette onze 5000 sono entrate, cioè onze 2000 che ne mandai a settembre, onze 1000 incirca sono di compenze, onze 2000 sono di prezzi di formenti et orgio, incluse onze 200 incirca, entrate di prezzo di bestiame venduto nella fiera, et altre onze 200 vendutasi col tempo, per non trovarsi di contante, cavata essa bestiame da sette in otto borgesotti, quali non ebbero terre nell'affitto nuovo, che gli altri (ancorché siano debbitori) già vostra eccellenza si contentò non sborgesargli per quest'anno. Hor mi dica vostra eccellenza che ho possuto far io e non ho fatto, mentre che in questo territorio pochissimi furono che raccolsero la sola semenza e, negli anni antecedenti a questo, hanno pure perduto quanto tenevano: le diligenze non possono habbilitare le genti, quando da per loro non tengono la sostanza e, se di diligenze si passa alle scortesie, quando non giovano, ne meno sariano da vostra eccellenza approvate, si che in questa parte non ho altra giustificatione che mi adduca le scuse, se non che la prudenza di vostra eccellenza che saprà discorrere la materia tale quale è.

In settembre, come dissi, mi entrarono onze 200 incirca della sudetta bestiame, quali si sono spese per fare le cento selle nuove dell'armeria, cento guarnimenti, acconciare e riconciare scopette, pistole et altri, conforme vostra eccellenza apprettatamente me ne diede ordine; quale spesa è stata così ben intesa e tanto limitata che, quando vostra eccellenza vedrà l'opera, non lascerà di dire di haverli fatta con gran risparmio.

Mi soggiunge vostra eccellenza che, per conto della Deputatione, devo havere somma grande di formenti, tanto più che pochissimo se ne avrà dato alli borgesesi, et io mi taccio senza dire a vostra eccellenza né la quantità né il prezzo a che si possono vendere e c'ho lasciato il negozio nella maggiore oscurità del mondo. Così mi dice pure vostra eccellenza dell'orgi. Si deve vostra eccellenza raccordare che, su questa materia, le ne ho date bastantissime notitie e troverà nel fine del raccolto una lettera mia, per la quale le dicevo che li formenti della Deputatione si erano da salme 650 incirca e l'orgi di salme 380 e poi entrono altri pochi orgi a complimento di salme 400: con questo ho stimato havere dato a vostra eccellenza la notitia necessaria, tanto più che quando ella si compiacque dare solamente la semenza alli borgesesi più miseri, importanti aratati 56 di tenute, il terzo delli quali, che era in maesi, si era aratati 19 che, ragionandosi a salme 18 di semenza per aratato, vi entrano salme 342; e salme 45 se ne sono andate agli heredi di Salazara, giusta l'ordinatione di vostra eccellenza, senza che queste havessero bastato per li maesi che tenevano [omissis]

Doc. 158 - Asp, Am, b. 281, cc. 293r-294r.

Lettera del principe di Campofranco al secreto don Francesco Notarbartolo, Palermo, 7 gennaio 1672.

Ricevo la lunga di vostra signoria delli 28 del caduto. In risposta, devo dirle che ben io conosco tutto quello ella mi rappresenta; tutta volta, la necessità che qui ho di pagare alli suggiocatarii non è tale ch'io possa sodisfarli colla lettura della lettera di vostra signoria e conviene dargli sodisfatione con denari e non con parole. Se mal non mi ricordo, mi scrisse vostra signoria che alla fiera mi haveria mandato buona somma di denari e pur è vero che non li viddi. Che poi vostra signoria dica che questi l'ha applicati per le selle, supposti che la spesa fosse stata di poca consideratione e non di spendere somma così grande. Tutta via conviene che vostra signoria procuri mandarmi denari.

In quanto alli formenti, non intesi mai dare tanta semenza quanta vostra signoria ne ha data e sempre ho inteso di darla a quelli miserabili, che non havevono altro modo di buscarla e, già che vostra signoria l'ha data, devo credere che sarà stata secondo il servitio con che vostra signoria suol deportarsi verso questa Deputatione, conoscendo io bene che lei non solo tiene l'attentione solita verso gl'interessi della medesima, ma anco a cotesta università, come l'ha fatto sempre et hora, in particolare, in quest'anno di scarsezza per la di lei provisione. E già che vostra signoria vuol dare le 280 salme restate della Deputatione e le salme 380 dell'orgio restate (perché non voglio darne un coccio alli borgesesi per mangia), come conveniva per l'aiuto della città, deve questa però dare il denaro contanti a Sua Eminenza, potendo pigliarlo a cambio, che Paolo Agliata non lascerà di darlo: il formento dovrà la città pagarlo alla pragmatica, ch'è ad onze 3.8, che in ciò si fa cortesia all'università, e l'orgio ad onze 2

e qualche altri tari, mentre non hanno a pagare portatura, conforme a vostra signoria parrà. Esse due partite arrivaranno a scuti 3000 incirca e, con qualche altra partita che vostra signoria buscarà, mi mandarà vostra signoria scuti 5000, come lo spero dalla sua diligenza et attentione, assicurandola che il bisogno che tengo non è ordinario e quanto più prima mi li mandarà, tanto più glie lo gradirò [omissis].

Doc. 159 - Asp, Am, b. 129, cc. 39r-84r.

Testamento di Luigi Guglielmo Moncada, 9 aprile 1672.

En la villa de Madrid a nueve días del mes de abril de mil seyscientos y setenta y dos, ante mi el escribano del numero y testigos y uso scriptos el eminentissimo señor don Luis de Moncada y Aragon cardinal de la santa iglesia de Roma, cavallero de la insigne orden del Toson de oro, del Consejo de estado du Su Magestad, que fue mayordomo de la reyne nuestra senora, estando enfermo en la [...] y en su iuycio y entendiimiento natural a lo que parecia creyendo y confessando en el misterio de la Santissima Trinidad, Padre, Hijo y Espiritu Santo, que son tres personas y un solo Dios verdadero y todo lo demas que tiene, crede y confiessa la santa maiore yglesia catholica apostolica romana y en este fee protestando vivir y morir, digo que, estando con buena salud, atorgo su testamento y ultima voluntad y se escrivio en cinco pliegos y tres planas de otro papel y no le firmò por la occurencia que podia haver de lo que despues se ofreciesse, el qual aora no pudo firmar y me lo entrega firmando al fin del del excellentissimo señor duque de Medinaceli, Astorna y de Alcala su primo y señor y el señor licenciado don Pedro Fernandez de Miriano del Consejo de Su Magestad, su fiscal enel de hazienda, para que ley corpore original en esta escriptura yo el scrivano le recevi y corpore, cuyo tenor es el siguiente

Enel nombre de Dios nuestro señor y para [...] servicio. Yo, el cardinal don Luis de Moncada y Aragon, cavallero de la iinsigne ordin de Toson de Oro, del Consejo de Estado de Su Magestad, que fui su gentilhombre de camera, cavaleriz y mayordomo mayor de la reyna nuestra senora y por su real privilegio, sin embargo de haver passado a la dignidad cardenaleza, conserbo los estados de principe de Paternò, duque de Montalto y de Bivona, conde de Cartanageta, de Golisano, de Adernò, de Esclafano, de Caltavellotta, de Centorbe, baron de Melilli, de la Mota de Santa Anastasia, del Velice, de San Bartolomeo, señor de Malpasso, de Nicolosi, de la Guardia de Campo Rotundo, de Blancavilla, de los bosques y tierra del monte Ethna, Pugidiana, villa de Aragon y sus destrectos de San Sisto, de Vaquerizo, de lo Mare, de Ribera de Moncada, de las Petralias alta y basas, de Xilato, de Caltabuturo, de los bosques y montes de Mimiano, generale de la cavalleria del reyno de Napoles, residente al presente en esta villa de Madrid, corte de Su Magestad, estando per la misericordia de Dios en buena salud [...] orden mi testamento y ultima voluntad con la forma y manera siguiente.

La primera, encomiendo mi alma a Dios Padre todo poderoso [...]; mando que mi cuerpo no se embalsame y que, si mi muerte fuere en esta villa de Madrid, sea llevado luego como haya fallecido a depositar sin pompa ni ostentacion alguna al convento delos capuchinos de San Antonio de esta corte, patronato del excellentissimo señor duque de Alcalà y Lerma, my primo, de quien tengo licencia, y todo el tiempo que mi cuerpo estabiere enel dicho deposito se me diga en la iglesia del dicho combento por los religiosos de el una missa recada cada dia por mi alma, dando por ella la lismosnas que se constumbra.

Mando que no se hagan hauras y que la que se havia de gastar en esta pompa se combierta en missas y lemosinas, repartiendo precisamente mil ducados los días del novenario, la mitad en missas y la oltra mitad en obras pias [...]; mando que del dicho deposito si trasladen mis huesos y lleven venterrar a la sacristia del conbento de Santo Domingos el real de la ciudad de Napoles [...].

Item, mando que luego que yo muera se digian por mi alma y mi intencion dier mil missas de alma, dando de ellas ala parochia la quantità que le toca; las demas se repartan por mis testamentarios paraque se digan con la mayor brebedad que fuere possible, tomando para ella de mis bienes y del dinero que quedone lo que escubiere mas pronto y que estas sean a demas de la misas que mando se digan en los dies de novenario.

Por concession de los generales provinciales y otros prelados de diferente religiones estoy agregado a ellas para gozar de todo los privilegios, ydulgencias, oraciones, eiyos, diciplinas, peregrinaciones, opras pias y otras qualesquiera bienes spirituales de dichas religiones que son las siguientes: la religion de carmelitas descalsos, la religion de san Francisco de Paula, la religion de agostinos descalsos, la religion de los minimos de san Francisco, la religion de los capuchinos, la religion de la Cartuja, la religion de los trinitarios descalsos; y especialmente los capuchinos de la provincia de Sangre de Christo del reyno de Valencia, por botos del Capitulo que se celebrò en el combento de la Purissima conception de Nuestra Senora de la ciudad de Alicante en 31 de henero de 1659, que se estableciò que todos los religiosos de dicha provincia, teniendo noticia de mi fallecimiento, los sacerdotes me hayan de dizir tres misas cadauno, cada corista tres officios de difunctos y cada fray le lego recar trecientos beces el Paternoster y unos y otros aplicarme tres comuniones; y anti mismo con dicho establecimiento que do assentando que dandome noticia de los religiosos que falleciessen en dicha provincia hubiesse yo de mandar decir por cadauno tres missas y esdo lo he excusado siempre qual he tenido noticia de los religiosos que han fallecido. Encargos a mis testamentarios que luego que yo falleria havisen al provincial de dicha provincia, paraque mande hazer me estos sufragios per mi alma; y el mismo haviso encargo

se de a las demas religiones a quis estoy agregado, para que, tambien hagar los sufragios, que acostumbran en conformedad de nuestra union y hermandad.

[...] Para los santos lugares de Ierusalem, donde fuere obrada nuestra redempcion, mando otro cien reales por una vez.

Declaro que demas de los 24000 escudos moneda de Sicilia, que me estan consignadas cada anno por alimentos de las rentas de mis casas, estados y mayorasgos que se me pagan por la Disputacion, que de ellos esta hecha me he valido de 4000 escudos poco mas o menos cada anno algunas rentas anexas y pertinencientes a dichos estados que no han entrado en Disputacion, que hasta fin deste anno de 1670 importan 98000 escudos moneda de Sicilia, lo qual he executado en atencion a las precisas necesidades y gastos del servicio de Su Magestad y haver mantener mi persona y la casa con la decencia correspondiente a ella y a los puestos que ha ocupado. Y sobre si devo restituir esta cantidad la Diputacion y cesar en la perception de los dichos 4000 escudos, e consultado a personas doctas y de mi satisfacion, anzi teologos como iuristas, en esta corte y en el reyno de Sicilia, y por no haver tomado hasta gora resolucion en este punto dello que devo obrar, desseando, como desseo, concluir mi testamento, mando que, si Dios fuere servido de llevarme ante que se haya tomado resolucion sobre esta materia, se este y parte por lo que los dichos theologos y iuristas la mayor parte dellos declarare, devo hazer en conciencia si declararen devo dar satisfacion se de luego de lo mas pronto y bien parado de mi hazienda y lo executen mis testamentarios, sobre que les encargo las conciencias [...]

Tambien declaro que otorgue scriptura de renta a favor del abad don Antonio Castillon y sus subcessores de cinco fechos de la baronia de Beliche en el reyno de Sicilia ante Iacinto Cincomani scrivano de Palermo en 14 de ottobre del 1635, por precio de 72000 onzas, para pagar los ynterurios, que se estaban deviendo a diferentes subiugatarios por causas legitimas y aficiente a mis estados [...]

Declaro que he seguido pleyto con el excellentissimo senor duque de Medinaceli, mi tio, por la dote de mi senora la duquessa dona Iuana de La Cerda mi madre y obtube sentencia en mi favor, para que al senor duque de Medinaceli fundasse censo sobre sus estados de dos mil ducados de renta cada anno por quarenta mil de principal, como en efecto se fundò en mi favor cum ogore de sus redditos des de nuebe de henero de l'anno de 1657 por scriptura ante Antonio Cadenes scrivano, que fue de provincia en esta corte en 21 de mayo dell'anno de 1661; y destos quarenta mil ducados de principal, declaro que 25777 ducados y dos tercios con su renta de 1288 ducados y diez reales que le coresponden tocan y pertenecen a los hijos y herederos de don Ignacio de Moncada mi herman que haya gloria [...] y los 14222 ducados y un tercio restantes con su renta de sietecientos y onze ducados y un real cada anno que le corresponden me tocaron y pertenecieron a mi per mis legitimas y como donatario de la senora dona Anna Maria de Moncada, marquesa que fue de Castel Rodrigo, mi hermana, que santa gloria haya, y respecto de haver cobrado 25000 ducados por los reditos corridos de dicho censu de 12 annos y medio des de el dicho dia nuebe de henero de 1657, hasta la paga que ceyo en 9 de julio de 1669.

Tambien declaro que diez y seis mil ciento y onze ducados y tres reales de los dichos reditos pertenecen a los dichos mis sobrinos, por la porcion que le tocca en el dicho principal, y los 8888 ducados y ocho reales restantes me tocan y pertenecen a mi por mi porcion.

Tambien he seguido pleyto con el dicho senor duque de Medinaceli, pretendiendo se me pagassen los redditos de dicha dote des de el mes de septiembre del anno de 1610, que el excellentissimo senor Antonio de Aragon y Moncada, duque de Montalto, mi padre y senor, efectuò su casamento con mi senora la duquessa dona Iuana de La Cerda mi madre y senora, obtube sentencia en tres de marzo del'anno de 1671 en mi favor de 90388 ducados de los redditos de la dicha dote, a racon de ados mil ducados cada anno cotridos hasta primero de diziembre de 1655 [...]; y de estos 90388 ducados declaro que tocan a los dichos mis sobrinos 58250 y los 32138 restantes me tocan y pertenecen por mi y como tal donatario de la dicha senora marquesa de Castel Rodrigo mi hermana; y de los dichos 90388 ducados de los redditos de la dicha dote he cobrado 23253 ducados y medio que si compenzaron hazer buenos al dicho senor duque de Medinaceli por los redditos que Sua Excellencia havia pagato a los censualistas de estado de Alcalà del tiempo que llo le gore, con que solo me quedaron en los dichos 90388 ducados 8884 y medio y el debito de dicho senor duque quedo en 67134 ducados y medio. Y sobre la paga dellos, se hizo scriptura de concierto con el dicho senor duque de Medinaceli y quedo Sua Excellencia obligado a pagar los ereditarios, y por quenta dellos he cobrado 26934 ducados y medio de las primeras quatro pagas de la dicha obligacion de que di recibos y de ellos toccan a los dichos mis sobrinos 23368 ducados y ocho reales, que a mi me pertenecen las 3565 ducados y ocho reales restantes [...]

Y anti mismo declara que los dichos mis sobrinos me son deudores de 41303 ducados y diez reales [...] por ratha de los gastos, salarios de abogados y agentes en el discurso de 27 annos que han durado los dichos pleytos des de el de 1638 hasta el de 1664 [...]

Tambien he vestido y alimentado a los dichos mis sobrinos en esta forma: a la senora dona Luisa de Moncada, princessa de Votera, quattro annos des de el 1648 hasta el de 1652 que, a racon de 500 ducados al anno, importan 2000 ducados; a don Albaro, don Ferdinando y don Ioseph de Moncada otros quattro annos des de mayo de 1652 hasta iunio de 1656 que, a racon de 1500 al anno todos tres, importan 6000 ducados. Y demas dello al decho don Albaro, que se halla en los estudios de la compania de Iesus de la ciudad de Saragosa, en onze annos y quattro meses des de 15 de julio del anno de 1656 hasta 15 de noviembre de 1667 he pagado por sus alimentos y bestidos 8232 ducados; y a los dichos don Ferdinando y don Ioseph en ocho anos des de el dicho

mes de julio de 1656 hasta junio de 1664 a mil ducados ambos cada anno, que ymportan los dichos ocho mil ducados; y al dicho don Joseph des de junio de 1664 hasta fin de diziembre de 1669, que son cinco annos y medio, 2750 ducados; al dicho don Fernando des de que bolbier de Flandes, que fue por es mes de octubre de 1665 hasta a los ultimos de mayo de 1667, que bolbio segunda vez de Flandes, 833 escudos mas se gastaron; 200 ducados de la media annata por haver hecho naturalizar los dichos mis sobrinos en estos reynos de Castilla, mas 1288 ducados y diez reales de la suma de dos mil que ofreci de mas de surgases al licenciado don Gaspertelli abogado, que fue evastos pleytos, los quales se hincieron por su buena asistencia, que los ostos 611 ducados y un reales lo que devi pagar por mi porcion, de manera que todos los alimentos que he dado a los dichos mis sobrinos en la forma que queda referida ymportan 27815 ducados y, iuntos con los 12000 ducados de los gastos de los pleytos que les tocan 200 ducados de la media anata de la naturalera y 1288 ducados y diez reales de abogado de mas de sus pases monta todo los dichos 41303 ducados y diez reales y, basados los 39480 que he cobrado de los credits del dicho censo y redditos atrasados pertinencientes a los dichos mis sobrinos, se me restan deviendo 1823 ducados y diez reales [...]

Y respeto de que el dicho don Ignacio de Moncada, por clausula de su testamento [...] me dejò por tutor de los dichos mis sobrinos iuntamente con mi senora donna Ana Gaetano su madre, que como tal me tocara conforme a detto la decima parte de lo cobrado por los menores, que tambien mucho antes que percibiesse cosa alguna de los 39480 ducados referidos, hize los gastos de los dichos pleytos y alimento a los dichos mis sobrinos y tambien hubiera podido corgarles ynteresses de esta anticipacion, que regulada una y otra cantidad montaria suma muy considerable, es mi voluntad por el amor y carino que les tengo el remitirsela y perdonarsela [...]

Por quanto don Antonio de Moncada, que era pariente de mi casa, fondò en obra pia de casar huerfanas en mi ciudad de Cartanisseta, como parece per su testamento ante Iuan Phelipe Musco, scrivano de Adernò, en 16 septiembre de 1592, cuya renta de 180 onzas a l'anno moneda de Sicilia esta ya situada y corriente en la Diputacion de mis estados y para que se exequite en 25 de mayo de 1652 ante Arcangelo La Mammana scrivano nombre per fidei commissarios al arciprete, el superior del monisterio de Santa Flabia de los padres de san Benito, el rector de la compania de Jesus y el secreto, todos de Cartanasetta, a los quales, en el mismo die 25 de mayo, dede las instrucciones de como se havian de gobernar, encargo al conde de Cartanasetta mi hijo, por subsector en mis estados, ponga particular cuyado en que se exequite la voluntad de dicho don Antonio de Moncada, per ser cosa tan pia y de servicio de Dios nuestro Senor.

Tambien declaro que, hallandome en Roma el anno de 1640, Antonio Francesco Farsetti Sinoves me prestò siete mil escudos moneda de Roma, y otros seys mil y noventatres a diez reales por escudo moneda de Barcelona, de los quales otorgue dos scripturas [...]; para cuya seguridad se le intregaron una rosa grande de diamantes tasada en 1200 escudos y 288 libras de plata labrada/cabrada [...]

A don Benito Nater y a don Gaspar Malenda recinos de Cerdena les tenia consignados y cadidos en los atrasados que se me deven de sueldo de cavalleria de Napoles a ditto don Benito Nater 13212 escudos y medio de a diez reales cadauno referidos a pagado y gastado el mismo Fargeti para mi servicio seis mil ducientos y onze escudos y medio moneda de Roma [...]

Item quiero y es mi voluntad que todos los quadros y laminas y estatuas de la genealogia de mi casa queden vinculadas, como yo des de luego para siempre la mas lo vinculo en mi casa, estados y mayorasgos, para todos los subsectores en ellas, para que colloquen en el quarto nuevo de mi palacio de Ayudamechristo que tengo en la ciudad de Palermo, fisando las de modo que queden permanentes una quel quarto sin poderlas quitar [...] porque mi voluntad es que queden perpetuamente para la descendencias y esplendor de mi casas y delos subsectores en ella y los dichos quadros, laminas y estatuas que anzi vinculo son las siguientes, de los quales los que tienen esta + en la margen de cada partida, los tengo embiados y estan colocados en el dicho palacio de Ajudamechristo [omissis]

Tambien es mi voluntad que de vinculado en mi casa, estados y mayorasgos para todos los subsectores en ellos un pedazo de lignum crucis, que esta engastado en oro iuntamente con el altar portatil en cuyo nichio principalmente esta esta santa reliquia y todas las demas, que estan en los anaqueles del mismo altar y otras que estan engastados en christal y oro separadamente y un anillo de oro con rubi, que fue alafa de los senores reyes de Napoles mis abvelos por ser prenda que dieron a su hiso el senor don Fernando de Aragon primer duque de Montalto, para quien ninguna de estas reliquias, ioias y alasas se puedan vender, dar, donar, en ajenar ni trapassar en nignun tiempo, sino que perpetuamente queden vinculadas con los mismos llamentos y gravamenes que contienen las fundaciones principales de mi casa.

Item mando a la condessa de Cartanasetta mi hija el senal de mi amor y voluntad mil ducados de plata por una vez o una alasa de este valor a su elecion.

Declaro que el palacio que è comenzado a fabricar en mi ciudad de Cartanageta ha sido con rendita de mi estado, sin que en ello se haya combertido parte alguna de lo que me esta senalado para alimentos, es mi voluntad que el dicho palacio y todo lo que en l'è fabricado y fabricare durante mi vida quede gravado enel mismo vinculo a quella casa y mayorasgo para todos los subsectores en ella perpetuamente, sin que se pueda vender ni en ajenar per ninguna causa ni racion que sea e se pueda.

Tambien declaro que è pagado a don Fernando de Aragon conde de Cartanasetta mi hijo legitimo y de la duquessa donna Catalina de Moncada mi senora y muger que haja gloria todo lo que importò y hubo de haber

por el todo y demas de la dicha duquesa su madre como parere de la scriptura de transacion concierto y cartas de pago que estan en mi contadoria.

Si yo dejare alguna memoria o memorias de algunas mandas o legados a persona de mi obligacion y a mis criados firmadas de mi mano, es mi voluntad que se cumplan y executen y se les den tan entera fee y credito, como si fueran ynsertas y encorporadas en este mi testamento y que esto se entienda despues de pagados todos mis deudas.

Declaro que tengo por bienes libres mios los sietecientos y onze ducados y un real de renta cada anno y el principal que toca a racon de 20 mil el millar en el dicho censo de dos mil ducados de renta ympuesto con facultad real sobre la casa y estado de dicho señor duque de Medinaceli, por que los demas toca y pertener a los dichos mis sobrinos; y a si mismo tengo las joyas, plata labrada y demas alajas y cosas que se hallaren al tiempo de mi muerte, que todo quiero y es mi voluntad se haga ymbentaria iuridico quando llegue el caso por mis testamentarios, para que de su valor se paguen mis deudas, ansi las que quedan declaradas, como otras qualesquiera que per instrumentos y papeles autenticos pareciere dever y mi entierro, misas y legados y ansi lo pido y encargo a mis testamentarios.

Declaro que es mi hijo legitimo y unico y de la dicha duquesa de Montalto mi senora y muger el dicho don Fernando de Aragon y Moncada, conde de Cartanaseta, y que como tal subcede en todos mis cosas, estados, mayorasgos, despues de mi vida y en quanto a mis vienes libres que tengo y tubiere, y dejare al tiempo de mi fin y muerte es mi voluntad que despues de cumplido y pagado este mi testamento, deudas y legados de que quedare haya y lleve por titulo de herencia el dicho conde de Cartanaseta mi hijo sola la cantidad que precisa y ydispensablemente le tocara y hubiere de haber de dichos bienes libres, conforme a las leyes de Sicilia, con cuyos fueros capitulos, costumbres y istilos se entida hazer este testamento como si hiziera y ostorgara allandome presente en dicho reyno de Sicilia respecto deser natural de igual reyno y tener alli mi casa y estados y el asistir en esta corte ha sido y es por causa del servicio de Su Catholica Mayestad, por lo qual quino que qualquiera deuda que se ofrezca sobre esta disposicion se jurgue y determine por ellas y no por las de estos reynos de Castilla, que ansi es mi voluntad.

Y lo que quedare de los dichos bienes libres, despues de cumplido y pagado todo lo que queda dicho y las memorias y otros legados y mandas que de iure, mando que lo gozen higuualmente por sus vidas don Alvaro, don Fernando y don Ioseph de Moncada mis sobrinos y que, en caso de morir qualquiero dellos, la gozen los que sobrenieren y a falta dellos es mi voluntad que no passe a sus subcessores sino es que agregue a mi casa, para que los predecessores della le gozen per titulo de mayorasgo con los mismos vinculos, gravamines y condiciones della y, para que esto tenga cumplido efecto, quino y es mi voluntad que lo que sobrare si consistieren a las jas joyas y otros bienes mobles se vendan y lo procedido dellos se ponga en renta fixa y permanente, iuntamente con el dinero que quedare, executandose todo por mano de mis testamentarios, sin que mi hijo ni los dichos mis subcessores tengan ynterbencion alguna.

Y para cumplir y pagar este mi testamento, mandas y legados de el y mis deudas deyo y nombro por mis abazeas y testamentarios, para que se hubiere de executar en el reyno de Sicilia, al excellentissimo señor principe de Butera mi señor y mi sobrino y al illustrissimo señor don Esteban Regio, principe de Campofranco, para que lo que en a quel reyno fuere menester se execute por ambos o por el que se allare en la ciudad de Palermo, respecto de estar alli los archivos de mi casa y los ministros della, de cuyas noticias se necessitara para la disposiciones; y es mi voluntad que, si qualquiera de los dichos testamentarios murieren, pueda dezar nombrado al tiempo de su morte otro el que le pareciere mas a proposito y esta misma facultad tengan los demas y a los que nombraren quiero se tengan per tales mis testamentarios [...]; y para lo que se hubiere de cumplir en estos reynos de Espania dexo por mis testamentarios al excellentissimo señor don Iuan Francesco Thomas de La Cerda, duque de Medinaceli, Segorve y Alcalà, mi primo y señor, y al señor licenciado don Pedro Fernandez de Minano, del Consejo de Su Magestad y su fiscal en el Real de hazienda, y a cadauno de los dichos yn solidum, y les doy poder y facultad para que luego que yo fallezza se entreven mis bienes y los bendan y rematen, reciban y cobren, de que den cartas de pago y lapidan en iuicio, y de su valor cumplan y executen este mi testamento y les doy la misma facultad que dezo dada a los albazeas que dexo nombrados para el reyno de Sicilia de poder nombrar para despues de la muerte del que falleciere otro y otros que subroguen en el dicho cargo de albazeas, y a aquellos puedan nombrar otros, de forma que perpetuamente aya albazeas para la execucion de este mi testamento [...]

Quiere Sua Eminencia y manda que todos los papeles e ynstrumentos que al tiempo de su fallecimiento se hallaron en su secretaria y contadoria se manifesten al excellentissimo señor duque de Medinaceli, Segorve y Alcalà, su primo y señor, para que reconocidos por Su Excellencia mande entregar lo que tocaren a los estados y rentas dellos al excellentissimo señor conde de Cartanaseta, su hijo y heredero unico de Su Eminencia, y los demas a quien le pareciere tocan y si en ellos hallare algunos que no le parecia necessario el guardados, lo rargara sin que se necessite de hazer, ni se le pueda pedir que haga manifestacion ni entrego de ellas por ninguna persona y con ningun pretesto, porque de todo se relieva.

Y demas de la facultad que por el ynstrumento suso inserto dejada da los albazeas en el aora se lada plena y bastante quanto es necessario de derecho, dicho excellentissimo señor duque de Medinaceli, Segorue y Alcalà y don Pedro Fernandez de Minano, para que, considerando los creados que Sua Eminencia tiene y se han servido

y algrado y ocupacion de cadauno, pueda senalarlos las cantidades por una vez o renta de por vida que les pareziere en remuneracion de lo que han servido [...]

Todo lo qual, iuntamente con lo contenido en el ynstrumento suso ynsero, declara Sua Eminencia es su testamento y ultima voluntad y quiere y manda se guarde [...] y por restar ympedido del brazo derecho lo firmaron a su ruego dos de los testigos, siendo presentes por tales don Lopez de Yrivas, el dottor don Gavino Farina, medico de camara de Su Mayestad, y don Vicente Rubio y Francesco Sances de Molina y Manuel Hernandez mi papelista vicinos de esta villa.

Testigo el dottor don Gavino Farina. Testigo don Lope de Yrivas.

Ante mi Francesco de Morales.

Doc. 160 - Asp, Am, b. 281, cc. 290r-292r.

Lettera del secreto don Francesco Notarbartolo al principe di Iaci, 15 settembre 1672.

Eccellentissimo signore e patrone onoratissimo, prima di cominciarsi il calato della Deputatione, scrissi a vostra eccellenza per una mia che sarei stato di parere farsi ditto calato nel caricatore della Licata e non di Girgenti [...], in virtù di che poi si è fatto il calato nella Licata. E parmi di non havermi ingannato circa l'havere scritto che si erano per alcanzare migliori congiunture in esso caricatore della Licata, per quanto hora è seguito, essendo che da 20 giorni sono, ancorché li formenti non fossero stati effettivi nel caricatore, ma nel principio del calato, io subodorai che li prezzi non erano per essere stabili, anzi per la provisione già fatta per la città di Palermo erano per abbassare qualche puoco, come infatti hora si è visto, et in Girgenti vi sono venditori di tari 74 e nella Licata di tari 73, ma senza compratori. Hor, come dicevo, scrissi all'ambasciatore di Malta nella Licata, con cui passo buonissima corrispondenza, e pretesi fare un tiro malizioso: gli dissi che in ogni modo io volevo concorrere co' venditori per la provisione di Malta in salme 3000 di formenti, dovendone calare in brevissimo tempo salme 1000 per la Deputatione e salme 2000 da [Rifesi] per conto proprio, e gli soggiunsi che si notasse la partita a suoi libri, con liquidarne il prezzo a come gli sarebbe piaciuto, pretendendo tirarlo con cortesia, perché per me sempre fu principio sodo il dovere abbassare li formenti, e tirai di godere delli prezzi di quel tempo, con havere li formenti nelli magazeni, né essersene calato un tumino, il che non suol praticarsi troppo. Accettò esso ambasciatore l'offerta, lasciando però in bilancia il parlare di prezzo. Non per questo poi non l'ha fatta da galant'huomo, poiché, non essendo li formenti della Deputatione né gli miei effettivi in caricatore, come dissi, et havendo gran concorso di venditori a tari 73 e 74 e persone che hanno qualche mano, non ha voluto accertarne partito alcuno, ma spedì serio un gentilhuomo maltese mercante in essa città della Licata da me [...], al quale diede autorità di rompere il prezzo et ottenere da me procura di potersi attitare per salme 6000 incirca, come infatti si fece hieri l'altro per l'atto di notar Angelo Biondi della sudetta città. Il prezzo, con ammirazione di tutti della Licata, solamente havergli io fatta quella cortese offerta e rimessa 20 giorni sono, si ruppe a tari 79 la salma. Io solamente a vostra eccellenza lo propongo, che se non ha fatto altri esiti delli sudetti formenti e vuole stare alla partita è padrone; altrimenti, se ne ha fatto altro capitale, si serva darmene avviso subito con presente serio, che io lo complirò del mio o darò il negotio delle 1000 salme ad altri, con buscarci per lo meno tari 6 la salma [omissis]

Doc. 161 - Asp, Am, b. 281, cc. 284r-v.

Lettera del principe di Campofiorito al secreto don Francesco Notarbartolo. Palermo, 4 ottobre 1672.

Ricevo la lettera di vostra signoria di 2 del presente ottobre, con il giubilo che vostra signoria può persuadersi del mio affetto, havendo stato con la magior sollecitudine possibile tanti giorni e non saper l'evento dell'infermità di vostra signoria. Hor sia ringraziato il Signore che sia dall'intutto liberato [omissis].

Il corriero di vostra signoria non si maraviglia di non haverci portato la risposta, perché io non l'ho veduto più comparire e la lettera viene hora, ancorché l'havesse fatto la risposta subito, approbando la vendita fatta da vostra signoria alla religione di Malta e la priego quanto più posso a mandare subito il dinaro, perché mi ritrovo confuso per haver havuto un cambio del signor duca di 12 mila scudi [omissis].

Doc. 162 - Ascl, As, Ci, b. 82, cc. 599r-600r.

Avvertenze colle quali doverà essere formato lo scrutinio che si ha da mandare. Palermo, 6 luglio 1673.

Havendosi da fare prossimamente la elezione delli nuovi officiali e dovendo elleno mandare per ciò a noi lo scrutinio delle persone habili, vogliamo avvertirle che ditto scrutinio haverà da essere con tutte quelle condizioni, notitie, chiarezze e distintioni che da noi si ordinarono con data di 20 luglio 1664, la quale deve esser registrata in cotesto loro officio, ma per maggiore loro facilità ne le mandiamo qui acclusa una copia, accioche si regolino con essa, poiché gli altri scrutini che gli anni passati han mandato li capitani e giurati lor predecessori

sono stati senza delle riferite notizie e condizioni, e perciò hora vogliamo che [...] venga esso scrutinio con le dovute chiarezze. E vogliamo di più che giuntamente ci mandino una nota distinta di quelli ufficiali che l'anno passato furono confermati in ufficiali e di quelli che furono creati di nuovo et ogni cosa doverà trovarsi venuta qua per li primi di agosto prossimo entrante. Dicciamo ancora che non vogliamo scrutinio particolare firmato da uno o da due soli ufficiali, ma di tutti cinque e se alcun di loro haverà qualche discrepanza a sottoscriverlo, doverà avvisarne la causa a noi con sua lettera particolare, ma non lasciar di firmare lo scrutinio. Avviseranno di subito la ricevuta della presente e nostro Signore li guardi. Palermo, 6 luglio 1673. Il principe di Campofranco

Avvertenze con le quali doverà essere formato lo scrutinio che si ha da mandare.

Primieramente si haveranno da mettere li nomi delle persone che si ritroveranno essere attualmente officiali nell'officiali che scrutinano e se nell'anno vi sarà stata mutatione di qualche ufficiale o per morte o per mancanza o per essere stato scusato o remosso o per qualsivoglia altra ragione si doverà specificare nello scrutinio.

2. Si haverà da dire la età della persona concorrente e se è figlio di famiglia o no.

3. La facultà che tiene, specificandone la forma circumcirca, perché non basterà dire è facultoso o è di mediocre facultà, ma si haverà da dire che sia persona stimata di tale e tanta facultà.

4. La qualità, l'arte e la professione che fa, cioè se è gentilomo, negoziante, arteggiano o borghese.

5. Se è stato altre volte ufficiale et in quali anni et essendovi stato si doveranno specificare uno per uno gli offitii che ha occupato, non bastando il dirsi [...] è stato più volte ufficiale.

6. Se è stato mai prosecuto e se n'è stato condannato o liberato.

7. Se è debitore alla università, in quanta somma e per qual conto, cioè se per gabelle correnti o per attrassati; se come principale o come peggio e se è habile a poter pagare prontamente quello che deve.

8. In qualsivoglia offitio si doveranno scrutinare tutte le persone habili a saperlo e poterlo esercitare, graduatamente però, secondo la conditione dell'offitio e la qualità della persona.

9. Si doverà mandare nota delle persone che attualmente si ritrovano proscute, così nella Gran Corte come nella Corte Superiore, e scrutinarle separatamente nelli offitii a loro proportionati, poiché può succedere che prima ci fussi la eletione, si ritrovino alcuni di essi provisti e possano concorrere ad essere officiali.

In Palermo a 6 di luglio 1673.

Di ordine del principe mio signore.

Giovan Francesco Rossi segretario.

Doc. 163 - Asp, Am, b. 251, cc. 376r-v.

Relatione di quanto importano l'introiiti dell'infrascritti stati dell'eccellentissimo signor duca di Montalto, prencipe di Paternò mio signore tanto in denari quanto in formenti dell'anno passato tredicesima inditione 1674 e 1675.

Stato della baronia di Mililli ingabellato per tutto l'anno 13^a inditione 1675 per onze 2981;
stato d'Adernò e Biancavilla di ditto anno 13^a inditione ingabellato per tutto l'anno 15^a inditione proximo futuro 1677 in onze 5765;
censuarii d'esso stato d'Adernò e Biancavilla – tari 4.10;
stato di Bivona di ditto anno 13^a inditione amministrato da Geronimo Colle secreto importò onze 2318.28.17, salme 586.6 [in formenti forti];
stato di Caltanissetta di ditto anno 13^a inditione ingabellato per tutto l'anno 14^a inditione 1676 per onze 6086;
stato di Centorbi di ditto anno 13^a inditione ingabellato per tutto l'anno 15^a inditione proximo futuro per onze 773;
stato di Caltabillotta e Riviera di Moncada di ditto anno 13^a inditione amministrato da Geronimo Colle secreto importò onze 4717.20.10, salme 414.14 [in formenti forti];
baronia di Bilici di ditto anno 13^a inditione ingabellato per tutto l'anno 14^a inditione 1676 per onze 421;
stato delle Petralie di ditto anno 13^a inditione ingabellato per tutto l'anno 14^a inditione 1676 per onze 2900;
censuarii dello fegho d'Irillo d'esso stato delle Petralie di ditto anno 13^a inditione – onze 170.20.8;
Notario Pino Calderaro per lo censo di ditto anno 13^a inditione delli locati e scarpello dell'orti dello stato delle Petralie – onze 1.15;
stato di Paternò e Fenicia di Moncada di ditto anno 13^a inditione ingabellato all'appresso per onze 3280;
[omissis]
stato di Sclafani di ditto anno 13^a inditione ingabellato a diverse persone per tutto ditto anno 13^a inditione 1675 per onze 2413.28.15;
stato di Caltavuturo di ditto anno 13^a inditione ingabellato a diverse persone per tutto ditto anno 13^a inditione 1675 per onze 2737.16.15;
stato di Scillato di ditto anno 13^a inditione ingabellato a diverse persone per tutto esso anno 13^a inditione 1675 per onze 527;

stato di Collesano di ditto anno 13^a inditione ingabellato a diverse persone per tutto esso anno 13^a inditione 1675 per onze 1851.9;

baronia della Motta di Sant'Anastasia amministrata dal dottor Antonio Rignone secreto di ditto anno 13^a inditione 1675 importò onze ...;

introiti delli raggioni di quartucci tre di vino per ogni quartara che si vende a minuto nelli casali di Catania e piccioli 27 per ogni salma di musto che s'imbutta in essi casali e loro territorio di ditto anno 13^a inditione importorno onze ...;

marchisato di Geraci deve ogn'anno onze 81.8.25;

Regia Corte per conto dell'offitio di mastro portulano onze 164;

Regia Corte per conto apparte delle gabelle di seta et oglio deve ogn'anno onze 76.26.6;

Vincenzo Prestifilippo per la gabella dello giardino del Palazzo Aiutamichristo onze 4.

Doc. 164 - Ascl, Fn, Notaio Bartolomeo Di Franco, b. 698, cc. 472r-484r.

Testamentum solemne uid don Ioseph Aronica baronis Sancti Nicolai, 15 gennaio 1678.

Il testamento autografo di Giuseppe Aronica, barone di San Nicola e della Ficuzza, è datato al 6 luglio 1666. Fu depositato agli atti del notaio Michelangelo Riccobene di Caltanissetta e, dopo la morte di questi, agli atti del notaio Bartolomeo Di Franco, che lo aprì in data 15 gennaio 1678.

In apertura del testamento, Aronica sancisce la nullità di eventuali disposizioni e donazioni pregresse. Seguono i lasciti pii, preceduti dalla dichiarazione di voler essere sepolto nella Matrice, nella cappella di famiglia intitolata a Sant'Anna, «sub lapide marmorea».

Tra i legati particolari, si annotano i seguenti:

«Item lego ac iure legati relinquo uid don Nicolao Aronica, donne Anne Neri et Aronica, donne Rosoleae Grimaldo et Aronica e don Antonio Morillo, filio quondam Iuliae meae dilettissimae filiae, meis filiis legitimis et naturalibus, natis ex me et dicta quondam Antonia Aronica et Philippazzo, mea prima et dilettissima uxore, de illis salmis 45 frumentorum fortium et salmarum quinque et tumulorum tresdecim ordeorum mihi debitos super comunibus dello Decano Soprano et Sottano, super comuni dello Cusatino et super comuni delli Manchi di S. Leonardo, vigore contratum emphiteucorum cessionario nomine eccellentissimi don Aloisii Moncada principis et ducis Montis Alti, vigore contrattuum venditionis celebrati in attis notarii Petri Candone panormitae sub die 19 maii tredicesime inditionis 1645...» [segue indicazione analitica delle quote spettanti a ciascuno degli eredi indicati, con divieto di alienazione delle stesse].

«Et quia, pro beneficio meorum nepotum et successorum ex filiis et filibus meis et decore domus meae, intendebam erigere unam abatiam super meis tenentis terrarum existentium in hoc territorio, nominatis de Cabilia, Cucca di Cabilia et Montata di Palermo et super fundaco esistenti in tenuta terrarum della Ficuzza, secus alias terras della Ficuzza uid don Nicolai mei dilettissimi filii a me illi assignatis et assignandis [...], super quibus tenentis terrarum abbas dicte abbatae debeat exigere quolibet anno uncias triginta perpetuis temporibus, ad effectum celebrandi in qualibet die unam missam pro perpetuis temporibus et tres in qualibet edomoda dictus abbas pro anima mea et meorum successorum in infinitum et pro animabus Ss. Purgatorii magis derelictis, omnipotenti Deo et Eius santissimae Genetricis benevisis, et quia non potuit perficere dittum negotium, casu quo mei filii et heredes mei universales poterint dittum opus perficere et dittam abatiam erigere pro aliquo meo dilettissimo nepote debeant illud perficere; alias, vigore presentis mei testamenti solemnis, lego ac iure legati relinquo quolibet anno uncias 24 exigendas et capiendas ex gabellis ditti fundaci et terris de Cabilia, Cucca de Cabilia et Montata di Palermo et terris della Ficuzza aggregatis ditto fondaco quolibet anno mea morte sequuta, cum quibus unciis 24 debeant eligere duos sacerdotes a meis filiis et heredibus universalibus eligendos et nominandos bonae vitae et famae [...] que missae debeant celebrari ditti sacerdotes tres missas [...] pro anima mea et meorum antecessorum et successorum [...]».

«Item lego ac iure legati relinquo uid don Nicolao Aronica, meo dilettissimo filio, tamquam maior domus et familiae meae et, ut vulgo dicitur, maiorasco domus meae, ultra eius portionem tangendam post mortem meam de omnibus bonis meis sum aliis suis sororibus et coheredibus et successoribus meis, propter suam antepartem a me reservatam in contrattibus dotalibus mearum filiarum, locum meum magnum cum vineis, terris scapulis, aquis, viridario, cannetis et domibus cum turri et aliis in eo existentibus in hoc territorio in contrata de Annicanini et de Babaurra, una cum toto commune vocato de Babaurra existentis etiam secus dictus locum [...], subiectum in nonnullis iuribus censualibus iure proprietatis ad summam tarenorum decem et otto incirca diversis ecclesiasticis et conventibus iuxta eorum contrattuum. Cui etiam don Nicolai lego omnes meos libros qui sunt in eius libraria in civitate Panormi, una cum dudici piattigli d'argento et dui piatti d'argento et omnes expensas a me factas pro dottoratu ditti don Nicolai et omnia alimenta a me ei prestata per multos annos in urbe Panormi, usque ad presentem diem, pro quibus expensis et alimentis feci nonnullos contrattus assignationis aliquorum reddituum et proventum et gabellarum ex nonnullis meis tenentis terrarum, qui vigore presentis sint et intelligantur cassi [...] et casu quo ab eo fuerit petiti ditti fructus aut gabelle, presens legatum evanesca. Item lego ac iure legati relinquo pro eius anteparte illas uncias quatercentum a me giratas ditto don Nicolao in mense

novembris XIII inditionis 1660 per tabulam felicis Panormi pro eius substentacione et decore in ditte civitate Panormi et illa residua ex illis uncis novicentis a me giratis ditto don Nicolao in annis preteritis pro emptione tot frumentorum in oneratoriis huius Siciliae regni et omnes alias pecuniarum summas inveniendas ad nomen meum in ditte tabula felicis urbis Panormi, ad effectum ut cum ditis pecuniarum summis dictus don Nicolaus possit consequi et habere aliquod officium in Magna regia curia pro eius persona Deo favente et non aliter».

Giuseppe Aronica istituisce in qualità di suoi eredi universali, «equis portionibus, salvis legatis et anteparte relictis dicto don Nicolao», l'uid don Nicola Aronica, donna Anna Neri e Aronica, vedova di don Giuseppe Neri, donna Rosalia Grimaldi e Aronica, vedova di Marcantonio Grimaldi, figli nati dal suo matrimonio con Antonia Aronica e Filippazzo, don Antonino Morillo e Aronica, suo nipote e figlio legittimo di donna Giulia e di don Gaspare Morillo, e tutti i figli e le figlie che nasceranno dal suo secondo matrimonio con donna Flavia Aronica. Inoltre, istituisce come erede particolare donna Flavia Maria Aronica, monaca nel monastero di Santa Croce di Caltanissetta, al secolo chiamata Ninfa, «in omnibus suis dotibus a me illis dotatis et apportatis in ditto monasterio virtute contrattus monacatus facti in attis notarii Michaelis Riccobene die etc., imo cum illis uncis decem a me illis dotatis pro tempore eius vite tantum omnibus expensis a me pro illa factis in eius educatione et novitiato et professione in ditto monasterio».

«Et mortuo aliquo vel aliqua ex dictis meis filiis et nepotibus meis heredibus universalibus desuper institutis sine filiis legitimis et naturalibus de eorum corporibus legitime descendentes vel cum filiis et dicti filii morirentur sine filiis legitimis et naturalibus per modum ut supra unus succedat alteri et alter alteri pro equali portione quos et quas ad invicem instituto et substituto vulgariter pupillariter et per fideicommissum et casu predicto eveniente superstitibus non possint disponere nisi de eorum legitima et unciarum ducentarum tantum et dum taxat ultra donationi earum legitima, ex quo omnia bona stabilia, una cum redditibus censualibus et perpetuis, volo quod remaneant et remanere debeant in perpetuum et semper vincolata et fideicommissa subiecta per modum ut supra et non aliter».

Nel caso in cui i suoi eredi muoiano senza figli legittimi e si determinerà il caso dell'estinzione della sua discendenza, subentrerà nell'eredità la società del Santissimo Sacramento e la società delle Anime del Santissimo Purgatorio e i procuratori dei poveri di Caltanissetta, «preter iura censualia vendantur iusto pretio ad extinctum candele et hoc absque iussu curie et magistratus et decreto, ad effectum evitandi expensas».

«Et quia omnia bona mea stabilia, redditus et iura censualia, emphiteutica, censualia perpetua fuerunt ante cum maximo corporis labore acquisita ad effectum ut filii mei, nepotes, pronepotes et posteris mei possint honorifice vivere et eorum filii et familia cum decore substentare, ideo vigore presentis precipuo iubeo ut ei precipue omnibus meis filiis, nepotibus et pronepotibus et posteris meis in infinitum non valeant nec possint vendere, alienare nec permutare, nec impignorare, nec in alium usum convertere nec transferre extra familiam meam etiam cum licentia domini proregis et Magne Regie Curie pro quacumque causa urgenti et urgentissima et a iure permissa bona stabilia, redditus iuxta formam bulle aut iura censualia perpetua et emphiteutica, quia hec omnia volo quod remaneant et remanere debeant in perpetuum in familia mea, pro substentatione ditto meorum filiorum, nepotum, pronepotum et eorum successorum in infinitum et non aliter etc. Et controvenientes huic precipuo statim cadant ab hereditate mea ditto meorum successorum et ditte bona alienata sivi redditus veniant et pervenire debeant equis rathis non controvenientibus et non aliter».

«Et quia his annis preteritis ego testator insignitus ac decoratus fuit titulo baronis Sancti Nicolai la Molaria, della Mendula, Babaurra et Ficuzza pro me et meis heredibus et successoribus ac descendentes in infinitum, ut patet vigore privilegii expediti in [Regia] cancellaria sub die 26 februarii 1657, cuius vigore caepi me denominari baro Sancti Nicolai, idcirco volo ac expresse mando quod, stante quod dicto don Nicolao meo dilectissimo filio fuit a me legatum per presentem meum solemnem testamentum comunem vocatum de Babaurra et Sancti Nicolai, cum quo etiam debeat [pretendere] dictus titulus baronis, pro quod dictus utriusque iuris doctor don Nicolaus possit uti frui ditto titulo ac denominari baro Sancti Nicolai de Babaurra et post eius mortem eius filii posteris ac descendentes in infinitum alique successores inferius expressandi, in quo titulo baronis haeredem particularem instituo ac nomino dictum utriusque iuris doctore don Nicolaum meum filium eiusque filios et descendentes ut supra».

Seguono i seguenti capitoli: «Prohibitio alienationis facta dicto don Nicolai»; «Substitutio in dicta baronia casu quo dictus don Nicolaus non fecerit filios legitimos et naturales»; «Prima vocata in ditte baronia est donna Anna Neri et Aronica, mea primogenita»; «Secunda vocata est donna Rosolea in dicta baronia»; «Tertius vocatus don Antonius Morillo et Aronica meus nepos. Et mortuis omnibus sine filiis et descendentes ex legitimo matrimonio est vocata societas Sanctissimi Sacramenti et societas animarum Sanctissimi Purgatorii cum procuratoribus pauperum».

Nella divisione *sive equalatione* dei beni ereditari, dovrà essere calcolata in primo luogo l'entità delle doti concesse da Giuseppe Aronica alle figlie Anna, Rosalia e Giulia, «qua computatione et collatione facta de ditis dotibus, equalatio debeat fieri cum dotibus ditte donne Rosoleae, que habuit et consequuta fuit scutos quinque millia huius Siciliae regni» (atto in notaio Michelangelo Riccobene, 20 agosto 1660).

«Item declaro in anno 1640 contraxisse matrimonium more grecorum cum donna Flavia Boscarì et Campochiaro [sorella di don Giuseppe Boscarì; ndr], mea secunda et dilectissima uxore civitatis Caltagironis, a qua consequutus fui uncias 231 et tarenos sex in tot raubis albis, vestibus et arnesiis domus [...], de quibus dicta

donna Flavia in dotem dedit uncias centum uid Xiaverio Cali ed Antoniae Boscari et Cali eius nepotis» (contratto matrimoniale in notaio Bartolomeo Di Franco, novembre 1661).

Il testatore dichiara di avere amministrato per diversi anni la tutela dei figli del defunto Giovanni Vincenzo Cali e della figlia Anna Cali e Aronica e di avere speso diverse somme di denaro per mantenerli, in considerazione dell'esiguità dell'eredità del padre e del fatto che essa risultava gravata da molti censi e debiti: nel caso in cui, pertanto, qualcuno degli eredi di Giovanni Vincenzo Cali avesse tentato una lite a riguardo dell'amministrazione della tutela da parte di Giuseppe Aronica, questo autorizzava gli eredi a reclamare le somme da lui stesso spese fino ad allora.

Doc. 165 - Ascl, Fn, Notaio Bartolomeo Di Franco, b. 698, cc. 693r-700r.

Inventario pro heredibus quondam uid don Ioseph Aronica, 30 marzo 1678.

- *Bona mobilia:*

tra gli altri beni, sono indicati tredici quadri raffiguranti gli Apostoli con Gesù Cristo «con soi cornici nigri et oro et con la cornicetta indorata tutta dentro mirati»; sei quadretti raffiguranti fiori con cornici dorate; tre quadri raffiguranti il SS. Sacramento, San Michele Arcangelo, Gesù, Giuseppe e Maria; due quadri con le immagini della Natività e dell'Annunciazione; «item quattro quadri grandi che stavano nella sala di historie antichi, cioè di Susanna Moïse, della giustitia di Salomone et una historia de tre giocatori».

- *Ramo, ferro e stagno.*

- *Botte:*

17 botti di capacità di salme 5 ciascuna, di cui dieci colme di vino.

- *Oro et argento.*

- *Beni di tila, lana e panno.*

- *Animalia:*

due vacche con tre *sequaci*; quattro buoi acquistati da Mariano Salerno, al quale deve pagarsi il prezzo; cinque muli; due giumenti e un *pultro orvo d'un occhio*; una giumenta di pelo sauro; 124 capi tra pecore e capre.

- *Bona stabilia:*

un tenimento di case grande con porticato e pozzo nel quartiere di Santa Venera, al confine con le case degli eredi di Giuseppe Mastrosimone e con strade pubbliche, con una bottega nel piano inferiore *a cantonera*; 3 botteghe nello stesso quartiere;

due case provviste di porticato nello stesso quartiere;

un magazzino nello stesso quartiere, al confine con le strade suddette;

una casa detta "la Carrettaria" nello stesso quartiere;

un magazzino grande nello stesso quartiere;

due case confinanti con il magazzino grande;

un tenimento di case nel quartiere San Francesco con due porticati, uno coperto e uno scoperto, pozzo, *carrettaria*, stalla, magazzino e tre botteghe nel livello inferiore, al confine con l'oratorio dell'Immacolata Concezione e di fronte alla Matrice e alle case degli eredi di Giuseppe Forte, nella piazza pubblica;

un tenimento di case *esistenti in dui solari* con tre botteghe, situato nello stesso quartiere, di fronte alla Matrice;

una bottega nel quartiere San Rocco;

due case terrane nello stesso quartiere;

una bottega nel quartiere Zingari, al confine con la bottega del monastero di Santa Croce;

un *loco* grande con vigne, alberi, terre *vacue*, case, palmento, fonte d'acqua, giardino, canneto, in contrada Ganniganini e Babaurra, «una cum tutto lo comune di Babagurra, una cum li terri di ditto comune dato ad *emphiteusim* per ditto dr. don Giosepe a diversi *emphiteuti*, confinanti con lo comune dello Rovetto, comune delli Buccini et terri seu comuni della Ciraura»;

i comuni di Cabilia, Montata di Palermo, posti al confine con i feudi Mustimuxaro e Trabona;

il comune di Ficuzza, confinante con i suddetti comuni;

salme 8.5 di terre nel comune Porcellana, «incanto l'altri confini dell'heredi della quondam Maria de Forti et con ditto comune della Ficuzza»;

il comune di Palumbara;

il comune di Salinella, al confine con il feudo Piscazzi Sottani;

il comune di Fontana del Rovetto, al confine con il comune di Babaurra;

salme 5 di terra nel comune di Giovangreco e salme 5 nel comune di Fico della Giuliana.

- *Censi di proprietà in frumento et orgio:*

salme 15 di frumento dovute dagli eredi del fu Michele Mancuso e salma una d'orzo dovute da Antonino e Mariano Cantella e da Raimondetta dell'Aira e Cantella come possessori del comune di Cusantino;

salme 13.8 di frumento forte e salme 2.5 di orzo dovute dagli eredi di Onofrio Sbernia sul comune di Dicano Sottano;

salme 12.6 di frumento forte e salme 1.13 di orzo dovute dagli eredi di Mariano Infantolino come possessore del comune di Manchi di San Leonardo; salme 4.8 di frumento forte e tumuli 15 di orzo dovute sopra il comune di Dicano Sottano, revocato dallo stesso Aronica e concesso a censo perpetuo a diverse persone.

«Quali supraditte proprietà foro legati cioè salme 40 di formento, salme 6.6 d'orgio alli ditti heredi universali e salme 5.6 formento, complimento di salme 45, foro legati alli venerabili conventi dei padri cappuccini, padri di Santa Maria della Gratia e padri di Santo Antonino di questa città preditta in ditto precalendato testamento».

Censi di proprietà in denari:

onze 13.25.5 dovute dagli eredi di mastro Filippo Ansalone sul comune di Massaro;
onze 10 dovute sul comune di San Nicola La Molara da diverse persone come possessori del comune;
onze 29.21 dovute sul comune di Giovangreco da Antonino di Natale;
onze 15.18 dovute sul comune di Mandri di Tabita da diverse persone;
onze 32.2 dovute sul comune di Dicano Sottano da diverse persone;
onze 3.13 dovute da Pasquale Bonsignore come enfiteuta del comune di Giovangreco;
onze 2.14 dovute da Barbarino Bonsignore come enfiteuta del comune di Giovangreco;
onze 4.4 dovute da Francesco de Marca come enfiteuta del comune di Giovangreco;
onze 1.24 dovute da Pasquale Bonsignore come enfiteuta del comune di Fico della Giuliana;
onze 1.29 dovute da Santo di Palermo e consorti come enfiteuti del comune di Fico della Giuliana;
onze 13 dovute da Vincenzo Militello come enfiteuta dello stesso comune;
onze 1.12 dovute da Antonio Dell'Aira come enfiteuta del comune di Bennara;
onza 1 dovuta dagli eredi di Angelo Neri sul comune di Dicano Soprano;
onze 1.17.19.3 dovute da Felice Capuzzo su un appezzamento in contrada Sant'Antonio.

- Renditi bullali:

tari 15 dovuti dagli eredi di suor Aloisia Talluto;
onze 3.2 dovute dagli eredi di Girolamo Geraci e da mastro Francesco D'Angelo;
onza 1 dovuta dagli eredi di Erasmo Abbate;
onza 1 dovuta dagli eredi di Francesco Scarlata.

«Item una vigna con alberi, terreni vacui, sepoli ed altri in quella esistenti in questo territorio e nello comuni della Fico di Giuliana quale hoggi tiene in gabella mastro Pititto a ragione di onza una l'anno;

item altra vigna con alberi, terri vacui, fonte d'acqua, sipuli ed altri in quilla esistenti in questo territorio et contrata delli Balati, quali olim era del quondam mastro Vito Aucello, quali fu data iure subiugationis a Francesco d'Arena».

- Formento et orgio oggi ritrovati in detta heredità:

salme 9.10.2 di frumento forte;
salma una circa di frumento roccello.

- Nomi di debitori:

Antonino Di Natale, gabelloto dei comuni di Palumbara e Salinella a ragione di onze 14 l'aratato, ingabellati senza contratto (allo stesso sono ascritti debiti per soccorsi e semenza);

Gabriele Forte, gabelloto dei comuni di Porcellana e Ficuzza a ragione di onze 11 l'aratato (allo stesso sono ascritti debiti per soccorsi e semenza);

debito vantato contro diverse persone per il prezzo di salme 17.12 di frumento forte in virtù di soccorsi concessi;

onze 110 dovute dagli eredi di Giovanni Tommaso Terranova e da Francesco Inguardiola.

«Di più resti di loheri di quest'anno presente di diversi potighi di ditto heredità;

e più di resto del prezzo di certe case per ditto quondam signor dottor don Giosepe vendute a Francesco Sallito et consortes».

Doc. 166 - Asp, Am, b. 261, cc. 18r-19r.

Lettera del secreto don Francesco Saverio Cali e Aronica a don Luigi Ossorio, marchese di Analista, 14 gennaio 1682.

Havendosi di già esemplati li conti dell'introiti et essiti delle somme di denari pervenuti in potere di Andrea Calafato, depositario dell'effetti dell'arrendamento di questo stato, sin dal mese di settembre quarta inditione 1680 per tutto dicembre sexta inditione 1682, si rimettono a vostra signoria illustrissima, dalli quali vedrà che gl'introiti in tutto importano, con la distintione dell'effetti entrati per tutto l'anno quarta inditione e di quelli spettanti all'annualità quinta inditione, la somma di onze 9663.29.17.2 e l'essiti, con la individualità delle rubriche e tempi delle loro esptioni, abbracciano la somma di onze 9203.22.17.3; a tal che il riferito depositario, per tutto suddetto mese di dicembre, resta in debito nella somma di onze 460.6.29.5, come meglio sarà servita vostra signoria illustrissima a farli riconoscere dal contator maggiore, avvertendo però che in essi conti non ci sono intavolate le onze 300 state girate per cotesta Tavola a polisa di Giovanni Filippo Fasolo sotto

li 10 di aprile 1682 a sua eccellenza del signor duca, né per introito né per essito, per non essere entrate in potere del depositario, che sono oltre di quelle somme di detti stati pagati dal depositario all'illustre Deputatione dei stati di ditto eccellentissimo signore.

Non devo poi lasciare che non rappresenti a vostra signoria illustrissima le fatighe e le spese che hanno apportato et apportano li molini di questo stato, per essere rimasti in credenzaria, poiché giornalmente si sta con la petizza nelli mani a fare polise e con la borsa aperta, conforme vedrà dall'essiti, che per tutto dicembre si sono spese onze 102.25.14.3 e tuttavia, per le rotture delle prese e saie havute in questo mese, si sono spese altre somme e pure si sta in questo travaglio e, precisamente, per essere cascata una timpa nelle saie delli molini di Tragabia di questa abbazia di Santo Spirito, che sono li capi dell'acqua delli molini di questo stato, perché dalli 15 di questo le piogge e le nevi sono state in abbondanza et hanno ingrossate l'acque del fiume, dove è il capo della presa, e la piena dell'acque de la portò via e fu di mestiero mandarsi quantità di persone per rifarsi; e pure le piogge di hieri hanno cagionata la medesima rottura. Hor consideri vostra signoria illustrissima le continue occupationi che si praticano et sperimentano con questi molini, quali se si fossero ingabellati per le onze 310, conforme significai a vostra signoria illustrissima, non si haverebbero tali naufragii e spese.

Ho detto di sopra che in potere del depositario avanzano per tutto dicembre le onze 460.6.19.5. Devo hora soggiungere con dire che, per tutti li 10 del presente, sono entrate in esso onze 316.10, a tal che, per tutt'hoggi, vi sono effettivi onze 776.16.29.5 e per lunedì prossimo venturo 18 del medesimo devono entrare le onze 806.18.6, per saldo delli debiti di Pasquale Sfalanga, et altre onze 50 incirca di altri debitori: siché infallibilmente haveremo per tutto ditto giorno le onze 1600 pronte, de quali, trovandosi cambio, si rimetteranno a vostra signoria illustrissima et, in defetto, havendosi qui occasione di passaggio di compagni sicura, se l'accompagnaranno con nostri soldati, supra di che s'attende l'ordine di vostra signoria illustrissima [omissis].

Doc. 167 - Asp, Am, b. 261, cc. 90r-91v.

Lettera del secreto don Francesco Saverio Calì e Aronica a don Luigi Ossorio, marchese di Analista, 25 maggio 1682.

[omissis] Ho inteso quanto vostra signoria illustrissima mi ordina circa al calato di frumenti in caricatore di Girgenti con ogni celerità, come per la precedente mia cennai a vostra signoria illustrissima, che di già si era dato recapito per ditto calato da cominciarci da martedì prossimo passato li 19 del referito, e si stanno tuttavia calando, e dell'effettivo consignato di quelli ne darò conto a vostra signoria illustrissima di settimana in settimana, per potersi governare nel smaltimento. E devo parimente rappresentare a vostra signoria illustrissima che io, dopo fattesi le polise a farinari delle salme 150 per panizarsi nel presente mese di maggio, visto che li catanesi erano di già comparsi e compratoli per tutti li 10 del medesimo a onza 1 la salma e che, tuttavia, ne frequentavano alcune poche imposte alla sfilata e che questi frumentarii tenevano le mani al smaltimento, con suppositione d'havere ad avanzare maggiormente, trattenne le mani per maggior beneficio della deputatione e, benché avesse avuto l'ordine di vostra signoria illustrissima di farlo in una unica massa e n'avesse havuto l'offerte delli tari 29 e di onza 1 la salma, non volse mai condescendere senza ordini, poiché, essendo vostra signoria illustrissima costi, molto bene s'haverebbe informata delli prezzi che correano nelli carricatori prima di darmi tal ordine, e pure mi parsi di levar mani a darli a questi farinari e di fare intendere a questi giurati che ne dovessero provvedere questo publico per altra strada, giaché qui non mancano frumenti di particolari, conforme s'hanno provisto per via d'iniuntioni a tari 36 la salma. E benissimo discorre vostra signoria illustrissima che sempre ha praticato nel discorso della sua amministrazione che [...] questa città in tempo di strettezza vuole essere provvista delli frumenti di sua eccellenza del signor duca di Montalto patrone e lasciar liberi quelli di particolari, per li loro privati fini, conforme s'esperimenta alla giornata in simili congiunture; e devo soggiungere con dire che pochi borghesi e gabelloti debitori della Deputatione fecero smaltimento di frumenti alli prezzi bassi nelli mesi passati per pagare alla Deputatione e quelli che reclamavano lo faceano per quanto che io li sollecitava a pagare le gabelle e non usai il rigore per riconoscere la bassezza delli prezzi e che sarebbe stata cagione di desolazione loro e dell'azienda della Deputatione [omissis]

Vedo quanto vostra signoria illustrissima mi dice su la materia delli travi che necessitano alla fabbrica del Cappellone della chiesa del convento di Nostra Signora delle Grazie di questa città, richiestomi il patre priore di esso convento volere far tagliare nel fegho di Giaffarone, sono a dire a vostra signoria illustrissima che il medesimo patre mi richiese di volere far tagliare quattro arbori in ditto fegho per servitio di esso Cappellone e che li volea per limosina [omissis].

Doc. 168 - Asp, Am, b. 261, cc. 92r-93r.

Lettera di don Francesco Notarbartolo a don Luigi Ossorio, marchese di Analista, Caltanissetta, 26 maggio 1682.

Mi ha portato in questa città qualche interesse che vi ho, che ricerca l'occhiata d'un otto giorni e, perché devo compiere con l'ufficio di vero servitore in ogni luogo, come in ogni tempo, sono per la presente a riverire vostra signoria illustrissima, mio singolar padrone, aggiungendo la ratifica d'una osservanza tutta svisceratezza e cordialità. Mi ha lastimato poi al maggior segno l'haver trovata la casa della felice memoria di don Geronimo Salazara così destituta che sarebbe compassionevole anche per chi non avesse conosciuto le sue pristine commodità. Io, anche da lontano, l'ho soccorso per quanto ho potuto; però, con tutto ciò, per trovarsi la famiglia divisa, la trovo anco bisognosa del cottidiano sostegno et accresce il sentimento che il figliuolo maggiore si trova nuovamente ammogliato (et io vi aderii per evitare qualche mala pratica contingente) e, col peso della casa aggiunto, senza poterlo sostenere, penetra il cuore di tutti. vostra signoria illustrissima, che sa come si mantengono gli di lui antenati al servitio dell'eccellentissima casa del principe mio signore, so che a questa notizia haverà tenerissimi sensi di generosa pietà, per esser cavalier di genio che va a caccia di compatire e sovvenire: et hora le si apre campo grande agli esercizi di umanità e gentilezza. Va l'eredità creditrice nella terza e quarta inditione maturate sopra l'illustre deputatione di sua eccellenza padrone in onze 200 l'anno, unico alimento per la moglie di ditto don Geronimo, del figlio maggiore suddetto, di altri due divisi e di due femmine in questo monastero, a cui devono somme di attrassati per ragione di alimenti e ne hanno ogni hora mille mortificationi, oltre all'essere ridotte senza vestimenti. Può vostra signoria illustrissima sollevarli con un atto solito della sua magnanima carità, compiacendosi di far loro pagare le onze 200 della terza, della quale devono la maggior parte a loro creditori. E, sebbene ostano et il solersi pagare la mezza annualità et il non esservi esempio di farsi questi pagamenti particolari et integri, ad ogni modo la umanità di vostra signoria illustrissima può riparare a tutto. E quando non ci fosse altra strada, potrà ordinare qua ad Andrea Calafato di pagargliela, farò andarlo, somministrando a poco a poco e si accomodarebbono tutti, poiché con la mezza annualità non si sollevariano punto. La necessità è precisa. L'atto riesce gradito a Dio nostro Signore. Vostra signoria illustrissima, volendo, può farci gratia. Et io vi aggiungo le mie suppliche, in riguardo delle quali so che spesso si compiace di compatir favori. Ne aspetto la risposta con l'avanzo di questi, così celere come ricerca la necessità et afflittione della casa suddetta et intanto a vostra signoria illustrissima fo mille riverenze e bacio le mani.

Doc. 169 - Asp, Am, b. 254, cc. 304r-v.

Memoriale dei gabelloti dell'imbottatura del mosto al capitano di Caltanissetta, 13 giugno 1682.

Cosimo Lombardo e Prospero Celso della città di Caltanissetta dicono a vostra signoria illustrissima che si ritrovano gabelloti dell'imbottatura delli musti, havendo continuato detta gabella per anni setti, et hoggi si ritrovano debitori alla Deputatione dell'eccellentissimo signor duca di Montalto padrone in onze 200 incirca, per causa che molti delli gentilhomini di ditta città non hanno voluto pagare la gabella di ditta imbottatura et, havendo comparso innanzi dell'illustre signore don Ignatio di Termine quando fu in Caltanissetta, due anni sono, ditto signore diede ordine ch'ogni gentilhomino dovesse pagare le ragioni che spettavano a ditta gabella et ognuno promise voler dare compita sodisfazione in presenza di ditto signore, ma procrastinarono ditta soluzione per insino che si partì ditto illustre signore don Ignatio di Termine e doppo, non solo non l'hanno voluto dare sodisfazione, ma con frivoli pretesti fecero fuggire ad uno de gabelloti et un altro è stato carcerato per lo spatio d'otto mesi, derivando il tutto che li sudetti gentilhomini non hanno voluto sodisfare le sudette ragioni della sudetta gabella. Pertanto, supplicano a vostra signoria illustrissima si degna restar servita dare ordine che ognuno di quei gentilhomini che non hanno voluto pagare la sudetta gabella siano costretti a dare compita sodisfazione a ditti gabelloti, come anche che nessuno delli giurati possi dare per forza a smaltire vino di pessima condizione alli potegari di ditta città, essendo in grandissimo danno delli gabelloti e, consequentemente, dell'illustrissima Deputatione; che il tutto, oltre di essere di giustizia, lo riceveranno a gratia particolare et ita supplicant ut Altissimus.

Doc. 170 - Asp, Am, b. 261, cc. 121r-v.

Lettera del secreto don Francesco Saverio Cali e Aronica a don Luigi Ossorio, marchese di Analista, 15 giugno 1682.

Non sono per lasciare adietro che non rappresenti a vostra signoria illustrissima con dire che questo don Francesco de Ugo, che fu quello che supplicò a vostra signoria illustrissima di mandare il mandato delle onze 180 per pagarsi il legato delle onze 20 lasciato alle orfane di questa dal quondam don Antonino Moncada per tutto l'anno tertia inditione prossima passata, le quali onze 180 si pagaro al numero di 9 orfane, conforme ne tengo li mandati delli fidecommissarii con le loro ricevute, per essere state le prime che portorno tutte le scritture competenti alla spedizione di essi mandati; e perché il don Francesco protegge a Leonora Vaccarella, che fu sua creata, la quale maritò con Antonino La Monica e non fece li suoi sponsaliti in tempo che vi era il denaro pronto, ma li pospose in maniera che si ritrovò la somma sodisfatta alle orfane anteriori e che haveano fatto li loro sponsaliti. Hor il riferito de Ugo non lascia giornalmente di tormentarmi per la consequitione di esso legato,

come che se io tenesse il denaro in cassa, e pure ha fatto di modo tale che ha fatto uscire ordine del signor principe di Campofiorito governatore per pagarsi esse onze 20, con fare apprendere nella mente di esso governatore che io non li vogli pagare ditto legato, nonostante che io più tempo fa al riferito della Monica li fece avere certe robbe in credito sopra la mia parola et io pure l'ho soccorso delli miei denari, per mera compassione della sua povertà, con rischio di perderli, quando che si dilatasse a farsi da vostra signoria illustrissima pagare le onze 180 per l'anno quarta inditione, perché con queste si verrebbe a compensare esso credito [omissis].

Doc. 171 - Asp, Am, b. 263, cc. 255r-258r.

Lettera del secreto don Francesco Saverio Cali e Aronica a don Luigi Ossorio, 20 dicembre 1683.

Col ritorno del signor Giuseppe Salerno ho scritto a vostra signoria illustrissima a compimento e, fra gli altri casi, le dava notitia delli derubamenti di bestiame lavuratura da potere delli borgesesi di questo stato e che se non se li dava opportuno rimedio sarebbe la desolazione di esso borgesato. Et hora devo rappresentare a vostra signoria illustrissima che cinque giorni sono mi fu data notitia che in Mussomeli si ritrova carcerato Nicolao La Magna di questa città, il quale fu preso d'Antonio di Vincenzo con certa carne d'un bove stato scorticato e mi fu soggiunto che, oltre ditto bove, vi erano altri due vivi nella bestiame di ditto di Vincenzo a Bilici; per onde, io di subito scrisse al signor principe della Trabia, ad effetto di interrogarsi il carcerato per cavare qualche inditio e mandai con la mia lettera a ditto signore Francesco Gennaro, al quale in queste simente glie ne furono derubati quattro delli numeri 7 che teneva et, havendosi fatto le diligenze, mi scrive il medesimo signor principe che non si ha cavato frutto veruno, conforme vostra signoria illustrissima lo potrà comprendere dall'acclusa. Ben è vero che l'Antonino di Vincenzo si portò il Francesco Gennaro a Bilici, per fare riconoscenza al coiro del bove scorticato, havendo l'Antonino di Vincenzo denegato di esservi li due bovi vivi, quando che diverse persone di Mussomeli accertaro al Francesco Gennaro di esservi li due bovi fra quelli del medesimo di Vincenzo; et havendo il Gennaro riconosciuto il coiro che li fu demonstrato, mi riferse di non essere delli bovi di questo stato e si può supporre che li fosse dato a riconoscere il coiro di altro bove mortizzo, quante volte l'Antonino di Vincenzo denegò di esservi li due bovi vivi e che chiaramente sia stata tramoia ad haverse lo portato in Bilici per riconoscere il coiro. Hor io devo dire che, per appurarsi ditta facenda, sarebbe accertato che il signor principe governatore si facesse rimettere dal signor principe della Trabia Nicolao La Magna e portarsi in queste carceri e di farsi maggiori diligenze, ad effetto di haverse qualche opportuno inditio, perché in Mussomeli, se si facessero qualsivoglia diligenze, non se ne può cavare costruito veruno, per esservi l'Antonino di Vincenzo e tanto maggiormente ch'essendo stato interrogato il Nicolao La Magna con stretture rispose come cittadino oriundo di questa Caltanissetta "mi chiamo...", si che vostra signoria illustrissima, con la sua prudenza, può operare col signor principe governatore che sia rimesso al foro il Nicolao La Magna [omissis].

Devo poi soggiungere con dire che, circa a far vendita dell'orgio, sin hora qui non ci è stata nessuna richiesta a nessun prezzo che le serva per notitia e per non esservi comparsi compratori. [omissis]

[Lettera acclusa del principe di Trabia]:

per la lettera di vostra signoria, vedo quanto va occorrendo supra li furti di bestiame succeduti in cotesto stato di Caltanissetta, con notabil interesse del signor duca di Montalto mio zio et, essendosi procurato di cavar il tutto da Nicolò La Magna, mandato qui carcerato da Antonino di Vincenzo, che lo fece prendere in Belici in compagnia di un altro, che lo chiama per haver fatto furti di bestiame, nega ogni cosa e ne meno ha voluto dare il nome [omissis].

Doc. 172 - Asp, Am, b. 262, cc. 64r-65r.

Lettera del secreto don Francesco Saverio Cali e Aronica a don Luigi Ossorio, 6 aprile 1684.

[omissis] Vedo poi quanto prudentemente si compiace di discorrere sul punto della carica di questa secretia e che, per esservi da scuti 20v di nomi di debitori, torna più conto a darsi questo stato in affitto. Son però dovuto di rappresentare a vostra signoria illustrissima su questa materia ch'io mai hebbe et ho ambitione di ditta carica, né si trovano mie lettere in procurare officii, anzi che sempre ne sono stato lontano da questi pensieri; ma solo mi punge la reputatione, giaché si compiacque vostra signoria illustrissima di honorarmi di essa e che, doppo d'havere amministrato quasi da anni quattro e poi ne sia rimesso con mio discapito, assicuro a vostra signoria illustrissima che m'apporta non ordinario sentimento e, precisamente, per dirsi che nella mia amministrazione vi siano scuti 20v di debiti, quando che in entrare in questa carica per conto di residui dell'anno seconda inditione e dell'annualità tertia inditione mi lasciò il signor don Francesco Notarbartolo onze 6425.8.18 da esigersi da potere di questi debitori, a tal che la maggior parte dei debiti dipende per tutto l'anno tertia inditione e l'altra dalli borgesesi schiavi delle annualità quarta, quinta e sesta ind. ho fatto a fare entrare partite degli attrassati, siché in questa parte non si deve far concetto della mia poca attentione e, dandosi da me, a Dio piacendo, li conti degli effetti di questa secretia, se ne vedrà la resulta delli debitori, poiché doppo la partenza da questa del signor Giuseppe Salerno ho fatto entrare in potere di questo depositario onze 2000 et hor sto operando con usar tutti

rigori a fare entrare altre somme et, ultimamente, potendo il medesimo depositario mandare onze 2000, non volse mandare che le onze 1600 et al presente remangono in suo potere onze 400 incirca, deduttesi le spese.

Da quella delli 27, ho inteso quanto mi ordina vostra signoria illustrissima circa al smaltimento dell'orgio e che, essendovi in questa città il passaggio del regno, se n'haverebbero possuto vendere la maggior parte. Su questa materia devo dar conto a vostra signoria illustrissima che, da conto mio, ho fatto tutte le diligenze e, conforme le rappresentai con le precedenti mie, mi fece chiamare questo gabelloto del frumento et orgio che tiene il zagato del smaltimento a minuto e mi disse di trovarsi orgi per conto proprio e che non potea vendere quelli della Deputatione; per onde io, havendo havuto quest'altro ordine, sono devenuto a procedere con iniunzione [...] e che se poi non siano comparsi forastieri a farne compra in questa parte, si deve attribuire alla corta fortuna e, per notitia di vostra signoria illustrissima, restano in questa città più di salme 3000 d'orgi senza haversi possuto smaltire [...].

In quanto alli feghi del Marcato della Serra e del Deri, non ho cessato né cesso di farli bandizare e di procurare per ingabellarsi, e se n'haverò fortuna ne darò la notitia a vostra signoria illustrissima. E sopra questo particolare, devo soggiungere con dire a vostra signoria illustrissima che, per una mia precedente, havevo scritto che mi dasse ordine a far promulgare bando che nessuna persona potesse prendere in gabella feghi et adoperare terre di particolari tanto fuori quanto pure in questo stato, se non quelli della Deputatione, con le pene a vostra signoria illustrissima ben viste, quello ordine desiderano per essere più autentico il bando da promulgarsi e di fare stare in timore questo vassallaggio a prendere le terre nelli feghi della Deputatione; per onde mi rimetto a vostra signoria illustrissima se le paresse di convenienza [omissis].

Doc. 173 - Asp, Am, b. 260, cc. 90r-v.

Lettera del secreto don Francesco Saverio Cali e Aronica a don Luigi Ossorio, marchese di Analista, 6 luglio 1685.

Con data delli 7 del spirato, mi ritrovo la di vostra signoria illustrissima e, con piegato in essa, un memoriale ad istanza di Giuseppe Falci, come gabelloto dell'imbottatura dil musto dell'anno sesta inditione prossima passata, che al presente si ritrova carcerato in queste carceri per essere debitore alla Deputatione per causa di essa gabella; per onde sono per informare veridicamente a vostra signoria illustrissima con dire che ditta gabella fu liberata a Silvestro Vancheri come ultimo dicitore e maggior offerente in somma di onze 200.13.29 et il Giuseppe Falci fu pleggio in onze 30 e parimente cassa di ditta gabella. Et havendosi pagate onze 40.4 in conto di ditta gabella in più volte, restava in debito di onze 160.9.19, per onde io fece carcerare da più di mesi 10 adietro il Silvestro Vancheri come principale gabelloto. Costui descalò, unitamente con Gabriele Falduzza, altro debitore della Deputatione, da onze 23 pro resto della gabella della catapania dell'anni secunda e tertia inditione prossime passate dalle ditte carceri e se ne presero la fuga in altre terre, che sin hora non se ne ha la notitia dove si siano ritirati. Et io, per mettere in cautela il debito della Deputatione dependente da ditta gabella dell'imbottatura, fece carcerare il Giuseppe Falci da mesi sei incirca, come pleggio e cassa di ditta gabella. In quanto all'altri pleggi, sono cioè [omissis], conforme si vede nel contratto di suddetta gabella in atti di notar Bartolomeo Di Franco a 8 settembre 1682. In ordine poi alli beni del Falci, devo rappresentare a vostra signoria illustrissima con dire che Isabella Falci, hereditario nomine di Vincenzo Falci, assignò a don Domenico Iannello, donatario nomine di Giuseppe Falci, due partenze di vigne con tutti cosi in quelle esistenti nella contrata delli Fontanelli et altra vigna nella contrata di Titocarbo, per lo prezzo cioè le vigne delli Fontanelli onze 88 e quella di Titocarbo onze 27.23, nec non per lo prezzo di certe case di Giuseppe Falci venduti per Vincenzo Longo alla somma di onze 40 d'accordio, che in tutto sono onze 155.23, soggetti a tari 40 l'anno di censo inredemilie e di tari 5 l'anno di proprietà. Li quali beni sono stati retrocessi al sudetto di Falci et esso dopo ne fece donazione a don Lorenzo Falci, suo fratello, il quale, dandosi da vostra signoria illustrissima la dilatione al Giuseppe Falci, li retrocede al medesimo Giuseppe suo fratello per poterli obligare e di restare in defentione et cautela del debito alla Deputatione. Alli altri pleggi non ho costretto, per havere carcerare li principali, et in ogni caso sono tali che si possono fare pagare le loro pleggerie. In quanto alli infortunii havutisi in ditta gabella, posso con verità informare a vostra signoria illustrissima che in ditto anno la raccolta di musti fu scarsissima, in modo tale che non fruttò l'esigenza altro che quasi la metà di ditta gabella et, in ordine alli gentilhuomini e sugetti di scrutinio e preti non pagano, conforme si è costumato. Per onde rimetto su questo informe alla prudenza di vostra signoria illustrissima circa alla dilatione, potendoseli havere ogni equità per mettere in tuto il debito sudetto a favore della deputatione [omissis].

Doc. 174 - Ascl, As, Ci, b. 467, cc. 8r-11r.

Scrutinio che sogliono li spettabili Giurati della città di Caltanissetta mandare all'eccellentissimo signor principe di Campofiorito governatore delli stati dell'eccellentissimo signor principe duca di Montalto [...] per la creazione delli uffici dell'anno nona indizione 1685 e '86.

Capitano presenti: dottor don Francesco Cambisa.

Giurati presenti: dottor Domenico La Russa, don Francesco De Lugo, don Antonio Salazzara, don Ignatio Cali.

Proconservatore: dottor don Xiaverio Cali.

Concurrenti all'ufficio di Capitano:

Don Petro Lo Squiglio	età d'anni 71 incirca	di mediocri facultà	have stato ufficiale cioè giurato l'anno X '56 e l'anno prima '63, capitano l'anno 7 '68, proconservatore l'anno 8 '69, giurato l'anno 9 '70, proconservatore l'anno V '66, giurato l'anno 6 '67	nobile qualità	non è stato prosequito	nemmeno è debitore dell'Università
Don Ferdinando de Lugo	d'età d'anni 39 incirca	di mediocre facultà	have stato ufficiale cioè giurato l'anno 4 '65, l'anno 3 '79, capitano l'anno 6 '66, l'anno 12 '74, l'anno XV '77	di nobile qualità	"	"
Don Domenico La Russa	di età d'anni 42 incirca	"	have stato ufficiale cioè giurato l'anno 13 '74, l'anno XV '76, l'anno prima '77, proconservatore l'anno 6 '83 e l'anno 7 '84 et hoggi al presente giurato 8 '85	"	"	"
Don Francesco de Lugo	di età d'anni 38 incirca	"	have stato ufficiale cioè giurato l'anno 14 '75, l'anno prima '77, l'anno 6 '83, proconservatore l'anno 2 '78 et hoggi al presente è giurato 8 '85	"	"	"
Dottor don Francesco Xiaverio Cali	d'età d'anni 44 incirca	"	have stato ufficiale cioè giudice criminale l'anno prima '62, giudice dell'appellazione 2 '63 e 8 '69,	"	"	"

			giudice civile l'anno V '66, giurato l'anno X '72 e l'anno XI '73			
Don Giovanni Morillo	di età d'anni 55 incirca	"	have stato ufficiale cioè giurato l'anno V '66, XII '74, più volte proconservatore	"	"	"
Don P. Ghirardo	d'età d'anni 33 incirca	di optima facultà	have stato giurato l'anno XV '76, l'anno 2 '78, l'anno 6 '83, l'anno 7 '84	"	"	"
Dottor Luigi Arvostu	di età di anni 66 incirca	di bona facultà	have stato ufficiale cioè giurato più volte, l'anno XIII '74, più volte proconservatore	"	"	"
Don Antonio Salazzara	di età d'anni 23 incirca	di ottima facultà	hoggi al presente giurato, 8 '85	"	"	"
Don Diegho Lanzirotta	di età d'anni 25 incirca	di mediocri facultà	have stato ufficiale cioè giurato l'anno 7 '84, più volte proconservatore	"	"	"
Don Antonio Morillo	di età d'anni 33 incirca	"	have stato ufficiale cioè giurato l'anno XIV '76, l'anno 6 '83, l'anno 7 '84, capitano due volte et una proconservatore	"	"	"

Concurrenti all'ufficio di giurati
o tutti li soprannominati persone

Don Gaspare La Padura	età d'anni 58 incirca	di mediocri facultà	have stato giurato l'anno 12 '74	di nobile qualità	non è stato proseguito	nemmeno è debitore dell'Università
Dottor don Antonio Morillo	d'età d'anni 48 incirca	di mediocre facultà	have stato ufficiale cioè giudice dell'appellatione l'anno 4 '65, giudice criminale l'anno 7 '68, giudice civile l'anno X '71, giudice dell'appellatione e l'anno 12 '74, giudice civile l'anno 2 '78,	di nobile qualità	"	"

			l'anno 3 '79, l'anno 4 '80 et hoggi al presente 8 '85			
Vincenzo Aratino	di età d'anni 64 incirca	"	have stato giurato l'anno '51, l'anno '69	"	"	"
Felici Cappuzzo	di età d'anni 50 incirca	di ottima facultà	have stato ufficiale cioè l'anno '81 e l'anno 7 '84 giurato	"	"	"
Dottor Valentiano Mangiaforti	d'età d'anni 30 incirca	di mediocre facultà	have stato ufficiale cioè giudice criminale l'anno 8 '69, giudice civile l'anno 12 '74, più volte giudice dell'appellatton e e più volte avvocato fiscale	"	"	"
Dottor don Ludovico Morillo	di età d'anni 24 incirca	"	hoggi al presente è giudice criminale 8 '85	" (figlio di famiglia et è, dottore di legge)	"	"
Don Ignatio Morillo	d'età d'anni 22 incirca	"	non è stato ufficiale	di nobile qualità (figlio di famiglia)	"	"
Don Vincenzo Salazzara	di età di anni 20 incirca	"	"	"	"	"
Don Gaspare Morillo	di età d'anni 20 incirca	"	"	"	"	"
Don Nicolò Arrostuto	di età d'anni 20 incirca	"	"	"	"	"
Don Ignatio Cali	di età d'anni 20 incirca	"	hoggi al presente giurato 8 '85, capitano due volte et una proconservatore	di nobile qualità	"	"
Dottor don Giovanni Varres	di età di anni 48 incirca	"	have stato giurato l'anno 14 '75 e l'anno '81 e l'anno 3, giudice civile, criminale e avvocato fiscale più volte	" (et è dottore di legge)	"	"

Concurrenti di proconservatore
o tutti quelli che concorrono all'ufficio di giurati.

Giudice civile presente: dottor don Antonio Morillo.
Concurrenti: dottor don Xiaverio Cali, dottor Valentiano Mangiaforti, dottor don Ludovico Morillo.

Giudice criminale presente: dottor don Ludovico Morillo.
Concurrenti: tutti quelli che concorrono all'ufficio di giudice civile.

Giudice dell'appellazione: il dottor condan Antonio Forziano.
Concurrenti: tutti quelli che concorrono all'ufficio di giudice civile e criminale.

Avvocato fiscale: dottor don Giovanni Varres.
Concurrenti: tutti sopradicti che cocorrono alli sopraditti uffici

Thesauriero: don Ferdinando de Lugo.
Concurrenti: tutti quelli che concorrono all'ufficio di capitano e giurati.

Procuratore di poveri: don Gabriele Calefato, don Pietro Lo Squiglio, don Francesco de Lugo.
Concurrenti: tutti quelli che concorrono alli uffici di capitano, giurati e giudice.

Avvocato di poveri: don Xiaverio Cali.
Concurrenti: tutti quelli che concorrono all'ufficio di giudice.

Medico di poveri: dottor Luigi Arrostuto.
Concurrenti: dottor Domenico La Russa, dottor Pietro Alaymo, dottor [...] Balistreri.

Thesauriero di poveri: don Antonio Salazzara.
Concurrenti: tutti quelli che concorrono all'uffici di capitano, giurato e giudice.

Deputati della fabbrica della Matrice: dottor don Vincenzo Sanmarco, don Antonio Morillo, don Antonio Salazzara.
Concurrenti: tutti quelli che concorrono all'uffici di capitano, giurato e giudice.

Thesauriero di dicta fabrica: dottor don Gioanni Barresi
Concurrenti: tutti quelli come sopra.

Arcivario: dottor Vincenzo Giordano
Concurrenti: Bartolomeo Di Franco, Giuseppe Falci, Nicolò Giordano, Francesco Calà, Paulo Curcuruto.

Detemptori di libri: Gaetano Lupacchio.
Concurrenti: dottor Giuseppe Falci, dottor Paulo Curcuruto, Gaspare Mastrili.

Giudice ideota: mastro Stefano Di Mauro.
Concurrenti: mastro Giuseppe Faliuzza, Vincenzo Daydone, mastro Xiaverio Niculosi, mastro Francesco di Valentia, mastro Domenico Fiannaca, Francesco [...], mastro Giacomo [...sio], mastro Gaspare Falci, mastro Antonio Bellavia, mastro Cristopharus [...], mastro Stephano Curio, mastro Pietro La Vecchia, mastro Domenico Fragali, mastro Francesco Varisano, mastro Paulo Cranotta, mastro Caetano di Valentia, mastro Antonio di Maguro, mastro Antonino Fiannaca, mastro Giuseppe Giannotta, mastro Caetano Giancani, mastro Arcangelo Parisi.

Scrutinio separato dove si notano prosequiti, debitori della Università, come anche creditori di ditta Università.

Nota che il dottor Fabio Rini si retrova prosequito e per questo non si è posto nello scrutinio degl'altri. D'età d'anni 60 incirca, di nobile qualità, have stato ufficiale giurato l'anno XV '76, l'anno V '82, giudice civile e criminale più volte giudice dell'appellazione e avvocato fiscale più volte. Non è debitore dell'Università et è dottore di legge.

Nota che il dottor don Antonio Morillo, non obstante essere posto nello scrutinio, diciamo a vostra eccellenza che, per un ordine reale che habbiamo in detta corte, non può essere giurato, stante ritrovarsi creditore di detta Università di onc. 14 annuali e perciò l'habbiamo posto separato, come per una lettera appare in detta corte.

Nota che il dottor don Ludovico Morillo, non obstante essere posto nello scrutinio, non pò concorrere nell'ufficio di giurato, stante ritrovarsi debitore di detta Università, come appare non essere pagata la Regia Corte l'ultima tanda della gabella della farina.

Doc. 175 - Asp, Am, b. 225, cc. 438v-439r.

Breve riassunto di quanto sono stati affittati al presente tutti li stati dell'eccellentissimo signor duca di Montalto in questo regno di Sicilia che principiano dall'anno 1687 e quanto pure erano affittati essi stati per l'anni passati, per vedersi la differenza di mancamento d'essi.

Introito passato:

lo stato d'Adernò e Biancavilla per onze 5809.0.17;

lo stato di Bivona, Caltabillotta e Ribera di Moncada onze 7637;

lo stato delle Petralie per onze 3436.15.8;

lo stato e baronia di Bilici per onze 421;

lo stato e baronia di Centorbi per onze 700;

lo stato di Caltanissetta per onze 6773.23.12;

lo stato di Caltavuturo per onze 2311;

lo stato di Sclafani per onze 2357.14;

lo stato di Scillato per onze 469.15;

lo stato di Collesano per onze 1693;

lo stato di Paternò e Fenicia di Moncada per onze 3291.11;

lo stato e baronia della Motta di Sant'Anastasia onze 949.21;

lo stato e baronia di Melilli per onze 3008;

et onze cento che un anno per un altro entrano all'illustre Deputatione per ragione del grano uno del tari di barone che tiene l'eccellentissimo signor duca di Montalto supra l'estrattioni di formenti, orgi e ligumi che si fanno da questo per fuori regno – onze 100

Somma l'introito passato onze 38957.10.17.

Introito presente:

lo stato d'Adernò e Biancavilla per onze 4200;

lo stato di Bivona, Caltabellotta e Ribera di Moncada onze 6366;

lo stato delle Petralie per onze 2748.15.8;

lo stato e baronia di Bilici per onze 470;

lo stato e baronia di Centorbi per onze 705;

lo stato di Caltanissetta e baronia di Gruttarussa per onze 8503.1.3;

lo stato di Caltavuturo per onze 2143;

lo stato di Sclafani per onze 2118;

lo stato di Scillato per onze 458;

lo stato di Collesano per onze 1615.9;

lo stato di Paternò e Fenicia di Moncada onze 3020;

lo stato e baronia della Motta di Sant'Anastasia onze 971;

lo stato e baronia di Melilli per onze 2235;

et onze cento che un anno per un altro entrano all'illustre Deputatione per ragione del grano uno del tari di barone che tiene l'eccellentissimo signor duca di Montalto supra l'estrattioni di formenti, orgi e ligumi che si fanno da questo per fuori regno – onze 100

Somma l'introito presente onze 35552.25.11.

Doc. 176 - Ascl, As, Ci, b. 82, cc. 466r-468r.

Consiglio cittadino, 1 agosto 1688.

Caltanissetta, die primo augusti undecime inditionis 1688.

Fuit congregatum et detentum consilium per spectabiles iuratos huius civitatis Caltanissette de ordine Excellentie Sue et Tribunalis Reggi Patrimonii vertute literarum datarum Panormi, die vigesimo nono aprilis proximo passato, ad effectum inveniendi modum et formam solvendi tantum id et quantum debetur Regie Curie et illustri Deputationi huius Sicilie regni ac etiam subiugatariis et espensis ordinariis huius civitatis preditte, stante quia introiti ditte civitatis non sunt suffecturi pro ut patet esperientia et ideo fuit deventum ad detinendum consilium predittum pro inveniendo modo et forma minus dannosa habitatoribus ditte civitatis et discussis multis modis et formis, ultimo loco, fuit determinatum et propositum consulentibus concilii preditti quo ut sequitur infra:

Signori cittadini, si ha visto con l'esperienza che questa città di Caltanissetta non più in modo alcuno pagare a complimento ogn'anno la Regia Corte, la illustre Deputatione del Regno, li subiugatarii e le mere spese ordinarie limitatamente necessarie per l'administratione di questa università, che però, havendo ricorso a sua eccellenza detenersi consiglio ad effetto che loro, come buoni cittadini, habiano da trovar modo di potere ditta università sollevarsi e non essere vessata di commissarii e continue spese per causa delli molti debiti che tiene et

havendosi proposti diversi modi e manieri non si trova che vi sia cosa dove potersi imporre nove gabelle come loro stessi hanno praticato e sono stati di parere, ma solamente il più profiqo e sicuro modo che si ha potuto trovare e che non possi mai fallire si è di imporre un altro grano e piccoli tre per ogni tummino di formento che si macina e che grana quattro e tre piccoli che al presente paga la sudetta gabella della farina per ogni tummino di formento che si macina dal primo di settembre in poi proximo futuro habia da pagare grani sei e tanto maggiormente si propone alloro questo unico modo come più sicuro e duraturo quanto che pure non viene ad aggravare tanto al povero, stante che tutto il popolo minuto in questa città sta applicato all'arbitrii e coltivazioni delli lochi del territorio e questi, oltre del salario che tirano o sia ad anno o a mese o a giornata, sogliono havere il vitto quotidiano delli padroni di ditte massarie e lochi, che sono quelli che sogliono consumare la maggior parte del formento che si riduce in pane, ragionandosi ordinariamente a più di tre parti di quello che si consuma et una sola quarta parte, anzi meno, si consuma nelle piazze, quale quarta parte di pane non viene comprata solamente dal povero, ma la maggior parte delle maestranze e genti di piazza, perché il povero tutto il giorno di lavoro sta alla compagnia con il vitto a costa delli padroni delle massarie e lochi dove travaglia e solamente comprano qualche puoco di pane le loro moglie e figli, si che con l'esperienza si vede che quest'accrescimento di gabella non viene ad essere pernicioso per l'agente povera, ma più tosto sopra li facultosi et, essendo la cosa tanto necessaria come si è discorso di sopra, s'aspetta il loro parere e volontà, ad effetto di ricorrere a sua eccellenza e Tribunale del Real Patrimonio per la conferma del presente consiglio e togliere questa povera università dell'affanni nelli quali si trova, potendo il mastro notaro passare atorno et intendere il voto d'ogn'uno a voce alta, per essere intesi da tutti con li motivi che havessero tanto a favore quanto contra di quello che si ha proposto, si che si dia principio in nomine di Dio e della sua Santissima Madre e del Glorioso Santo Michele Archangelo, protettore di questa città.

Don Francesco Cambisa, capitano di questa città, dice che sta bene quanto si ha proposto e che si deve accrescere ditto grano uno e piccioli tre, come si ha proposto per potersi equalare questa università preditta con li pesi et aggravii che tiene.

Dr. don Francesco Xaverio Cali et Aronica, giurato, don Antonio Salazara, giurato, don Antonio Morillo, giurato, don Gaspare Lapadura, giurato e don Geronimo Chitardo, proconservatore, dicono e confermano quanto a confermato il sudetto di Cambisia capitano.

Tutti li sequenti personi nemine discrepante confermano l'istesso come supra, cioè

Don Francesco Notarbartolo, segreto governatore; don Giovanni Morillo; don Antonino Morillo; don Petro Lo Squiglio; dr. don Giovanne Barresi; don Diego Lanzirota; don Nicolao Arrostituto.

Mastranza:

mastro Francesco di Valentia; mastro Giacomo Sbergio; mastro Gaspare Falci; mastro Domenico Fiannaca; mastro Christofalo lo Curatolo; mastro Antonino Bellavia; mastro Domenico Fragali; mastro Paulo Cravotta; mastro Antonino Di Mauro; mastro Xaverio Nicolosi; Francesco Bingo; Francesco Turchio.

Borgesi:

Archangelo Romano; Gioseppe D'Amico, Nicolao Pernaci; Ioannis Paolo di Genua; Raphaeli La Rocca; Gioseppe di Lentini; Grabieli Gelata; Sebastiano D'Arena.

Fuit conclusum supradittum consilium modo quo supra nemine discrepante et ideo de ordine ditorum spettabilium iuratorum fuit dictum quod reducatur in actis et trasmittatur ad Excellentia Sua et Trbunal Regii Patrimonii ad effectum obtinendi confirmationum. Unde etc.

Doc. 177 - Ascl, Fn, Notaio Bartolomeo Di Franco, b. 708, cc. 19r-21r.

Lettere di Luigi Riggio, principe di Campofiorito, dirette agli ufficiali di Caltanissetta. Palermo, 19 agosto 1689.

Volendo noi per quanto è possibile evitare l'inconvenienti che sogliono occorrere nell'amministrare la giustitia e nello esercitio dell'offitii et in persone dell'officiali, siamo con le presenti ad ordinarvi che d'hoggi innanti non habiate né debbiare con conto alcuno di dare né permettere che si dia possessione di qualsivoglia offitio et a qualsivoglia persona senza eccezione alcuna, cossi maggiore come minore, e di qualsivoglia qualità e conditione in virtù di qualsivoglia patente etiam continete qualsivoglia clausula derogatoria di questa nostra segrataria quanto per altra qualsivoglia via, se prima da ditti officiali al quale s'haverà da dare ditta possessione d'offitio non haverà facto publico o vero in pede dell'atto della possessione con giuramento rinunciato tutti e qualsivoglia fori ch'havesse e che supra venissero, cioè tanto presenti quanto futuri et specialiter et expresse et per capitulum separatum il foro del Santo Offitio della Santissima Inquisittione [...] e quelli tutti l'habbiano per espressa individualmente promettendo cum giuramento non volere godere di ditti fori né di qualsivoglia d'elli, etiam del ditto Santo Offitio et altri come si voglia privilegiati che fossero, né per civile né per criminale durante il tempo di ditto offitio del quale doverà prendere la possessione [...], in modo tale che per il commesso et operato quomodolibet durante officio tanto per civile quanto per criminale resti sempre soggetto a noi et ditta nostra Corte superiore [...], sotto pena di onze 100 per ogni contraventione, alterazione o vero missione d'applicarsi al fisco di ditta nostra Corte superiore.

[Segue rinuncia dei seguenti ufficiali]:

don Francesco Cammisa, capitano;
don Girolamo Guitardo, medico Domenico La Russa, don Vincenzo Cali e Aronica, Gaetano Rini, giurati;
don Vincenzo Salazara, proconservatore;
don Pietro Squiglio, tesoriere dell'università;
uid don Antonio Morillo, giudice civile;
uid Tommaso Forte, giudice criminale e d'appello;
uid Pietro Mancuso, avvocato fiscale;
Gaetano Hauchio, detentore dei libri;
Francesco Mammana, mastro notaio della Corte giuratoria;
Francesco Corrao, erario fiscale;
Epifanio Abbate, mezzano;
Giuseppe Ayerna, credenziere;
Raffaele Cammarata, catapano;
Antonino Picardo, mastro di mondizia;
mastro Giuseppe Falduzza, giudice ideota;
mastro Francesco Costamare, carceriere;
don Pietro Lo Squiglio e don Antonino Salazara, procuratori dei poveri;
uid Fabio Rini, avvocato dei poveri;
don Antonio Morillo e Aronica, tesoriere dei poveri;
uid Fabio Rini e don Antonio Morillo e Aronica, deputati della fabbrica della Matrice;
don Antonino Morillo, tesoriere della fabbrica della Matrice;
medico Pietro Alaimo, medico dei poveri;
notaio Bartolomeo Di Franco, archivario.

Doc. 178 - Asp, Am, b. 257, cc. 11r-12r.

Lettera di don Francesco Notarbartolo a don Luigi Ossorio, 26 gennaio 1690.

Disponerò per il pezzo del terreno che desidera don Geronimo Chitardo delle medesima forma che sono li dittami di vostra signoria illustrissima, come pure per quel di don Antonio Salazzara, che per anche non ho fatto, perché prima mi voglio sbricare ad accommodare alcuni puochi borghesi minuti che restano.

In quanto a Pasquale Sfalanga e Luciano Barrile, ad un pezzo che le passò il termine, questa mattina fecero un atto di ricorso a vostra signoria illustrissima e mandarono il notaro a notificarmelo. Io li risposi che non poteva il notaro notificarmelo, perché il termine era elasso e la ingiunzione è rotta. Tutta questa settimana non ho lasciato di persuaderli a che si devedessero il fego di Grottarussa e non mi hanno dato intesa. Hoggi questi due pagano più di onze 600 di gabelle di feghi e per l'affitto futuro lo Sfalanga non ne ha voluto palmo e solamente offerse pigliarsi dui comuni di onze 22 di gabella, che non ho voluto darglieli per non fare ridere il mondo. Dimane ci eseguirò la ingiunzione, ma so che tiene in ordine la patente di familiare del Santo Ufficio per notificarmela; il ditto di Barrile è più ostinato di tutti, perché, come genero di Calafato, tiene il foro della Cruciatà, come pure la maggior parte di questa città e genti commodi se ne sono provisti, né questa città si può più governare, non s'esigendo ubidienza, stando tutti armati con li fori, non si volendo ricordare che la felice memoria del cardinal mio signore per questi simili ricorsi ne fece crepare nelli carceri più d'uno. Saranno due mesi che supra questa materia ne scrissi al signor principe di Campofiorito, che il meglio era chiamare costì l'Andrea Calafato con il preteso di rivedere i suoi conti, et hora tanto maggiormente lo stimerei necessario, mentre si deve ricevere l'informe di havere negoziato con li borghesi debitori, l'esigenza dei quali era alle sue mani: questo mi pareria più espediente; mi rimetto però sempre agl'ordini di vostra signoria illustre, i quali dimane comincerò ad eseguire, se questo di Sfalanga e di Barrile divenissero a prendersi il fego di Grottarussa sariano fuor d'impaccio con quest'affitto.

A Francesco D'Angelo lunedì se le diede la notifica e, perché hoggi li passava il termine, né si ha voluto lasciare persuadere, ha fatto un altro atto di ricorso a vostra signoria illustrissima e me l'ha fatto notificare dal notaro, come s'osserva dall'acclusa copia. Questo di Angelo è uno delli migliori e buoni huomini che habiamo in Caltanissetta e saria sempre pronto prima di ogn'altro al servitio del patrone, ma, perché tiene un nipote sacerdote chiamato don Giuseppe Parisi, che ci ha mano superiore, non se ne può far mai capitale esso prete. Esso prete è mastro notaro del Santo Ufficio; dal zio si ha fatto fare donatione, tutto per esimersi di pigliar terreni della deputatione et infatti al presente tiene più di onze 500 di gabelle di terre aliene e della Deputatione onze 185. Nell'intima dell'accollo, l'ho ingionto di pigliarsi il fego della Deliella, che non è più di onze 280 incirca, e non vol sentirlo ne meno per un palmo di terra. Nel principio dell'affitto, il ditto prete mi fece assentire che voleva il fego di Ramilia e ditto della Deliella ad onze 10 l'aratato, quando le loro gabelle sono il primo ad onze 16 et il secondo ad onze 13.15. Le risposi che la Deputatione, cossi come non agrava a nessuno con dari terreni

più cari del solito, costì pure non deve discolare gabelle di feghi e, perché non hebbe l'intento del discolo, voli spuntare la falsa pica che tiene a non pigliare terreni.

Di tutto lo borgesato di Caltanissetta questi tre solamente habiamo remasti franchi; se questi passano per alto, ne resta solamente l'altri di fortuna. E non mi restando altro per hora a vostra signoria illustrissima fo mille riverenze. Caltanissetta, 26 gennaio 1690.

Doc. 179 - Asp, Am, b. 257, cc. 13r-15r.

Lettera di don Francesco Notarbartolo a don Luigi Ossorio, 27 gennaio 1690.

Hieri la sera, doppo che scrissi al signore illustre, con l'ordinario feci chiamare a Pasquale Sfalanga per dare la sua ultima resolutione e questa non fu possibile d'alcanzarla alla nostra intentione, con haversi contrastato sino alli quattro della notte. Tutt'oggi si ha fatto l'istesso e, da parte di Lucio Barrile, vi è stato don Gabriele Calafato e, cercando tutti li mezzi termini possibili per potersi effettuare la gabella di Grottarussa, né meno si ha concluso cosa di buono. Le ragioni che rassegnano, che per quest'anno non si può fare un palmo di maesi, costì per la mancanza dell'erba, che prima della metà d'aprile non se ne può sperare, e secondo per la gran mortalità di bestiame, e quella che è rimasta viva non ha più che la pelle sopra l'ossa, che poca speranza dona di poter campare: per questa cosideratione mi ero indotto offerirci di scrivere a vostra signoria illustrissima di contentarsi che la gabella del primo anno di ditto fego di Grottarussa se le ragionasse a mezz'erba, per la sudetta consideratione che l'anno futuro non vi si potria seminare se non puochi restucci, né meno hanno voluto accettare questa offerta, asserendo che temono che questa bestiame che sta malamente in piede non mora come l'altra e non vogliono trovarsi con l'agravio sopra le spalle, senza saper come ripararci [...] et havendoli io, nonostante ciò, costretto a deliberare o restar sogetto alla pena della ingiuntione, mi hanno risposto voler ricorrere a vostra signoria illustrissima, il che, non essendo stato di giusto a negarci, ho suspeso l'esecutione dell'ordine di vostra signoria illustrissima, acciò, sentendoli, determini con la sua prudenza quello che stimerà più approposito. Le invio l'acclusa lista delli feghi che restano di questo stato, per sapere lo stato del negotio, havendo ogni giorno fatto cento mutationi per le diverse congiunture che ci ha portato questo infaustissimo anno, vedendoci perire la bestiame senza poterci dare aiuto, oltre di quel grand urto che diedero li grilli et ultimamente la sorrura, che ci levò quel puoco di raccolto che restava. E le sudette miserie a niuno affliggono più di me, non potendo farsi di meno esser sopra luogo e non sentire i colpi che Iddio ci manda. Intanto a vostra signoria illustrissima fo mille riverenze. Caltanissetta, 27 gennaio 1690.

[In allegato:]

Feghi che restano da gabellarsi nel stato di Caltanissetta per il futuro affitto:

[Grottarossa (60 aratati); Deliella (22.8 aratati); Cicuta Nuova (13.7.8 aratati); Torretta (8.7 aratati)].

Altri feghi riservati per li terraggi:

[Piscazzi Soprani (9.2 aratati); Piscazzi Sottani (21.5.4 aratati); Marcato della Serra (16.1 aratati); Xhirbi (11.1 aratati)].

Altri feghi che, gabellandosi in erba, non possono dare interessi:

[Montecanini (13.2 aratati); Mustomusciano (9.4.8 aratati); Marcato d'Arrigo (8.4.8 aratati); 10 aratati circa del feudo Deri].

Tutto lo resto dello stato è gabellato. Solamente vi sono alcuni pezzi di feghi, in tutto aratati dieci incirca, che si vanno ripartendo.

Restano alcuni puochi comuni che si possono agregare con li feghi del terraggio.

Doc. 180 - Asp, Am, b. 183, n.n.

Testo a stampa: *Compendium orationum habitorum in celebri possessorio bonorum omnium, quae in regno possidebat dominus don Ferdinandus de Aragona et Moncada dux Montis Alti ultimus moriens, coram Magnam Regiam Curiam atque in pleno Senatu pro domino don Federico de Toledo et Moncada duce Montis Alti et Ferdinande etc. contra dominum don Aloysium Guglielmum de Moncada et Aragona, duces Sancti Joannis, comitem Cammaratae etc.*, Palermo, Giovanni Battista Aiccardo, 1729.

Facti summarium super successione bonorum allodialium, nempe gabelle vini civitatis Catine, palatii nuncupati de Ajutamicro, redditus unciarum 81.8.12 super statu Hyeracis, gabella olei status Paternionis, redditus unciarum 61.18.15 debiti per illos de Asaro.

Guglielmus Raymundus IV.

Comes Adernionis.

1443, 2 aprilis. Concessam habuit a rege Alphonso, in francum et purum allodium, gabellam vini civitatis Catine, pro se suisque heredibus et successoribus, et quibus voluerit in perpetuum.

1460, 1 januarii. Habuit ab eodem rege Alphonso predictam concessionem cun inserto tenore confirmatam.

1465, 4 maii. Condidit testamentum, in quo heredem scripsit universalem infrascriptum comitem Joannem Thomam ejus unicum filium, sub perpetuo regulari primogenio et clausula juris francorum signanter ordinatis in gabella vini Catine et statu Paternionis.

|

Joannes Thomas.

1501, 14 octobris. Vendidit, reservato jure luendi, gabellam predictam Joanni de Guerrerio.

|

Guglielmus Raymundus V.

Filius et heres comitis Joannis Thome.

|

Antonius II.

Filius et heres comiti Guglielmi Raymundi V.

1525. Ex jure luendi reservato per comitem Joannem Thomam in predicta venditione de anno 1501 reemit gabellam vini a posse predicti de Guerrerio.

|

Franciscus I.

1566, 23 februarii. Per testamentum, heredem instituit universalem, signanter in gabella vini Catine, infrascriptum don Cesarem ejus filium primogenitum.

|

Cesar.

1571. Decessit ab intestato, eique successit infrascriptus filius.

|

Franciscus II.

1584, 17 julii. Ad emphyteusim recepit, *pro se suisque heredibus et successoribus in perpetuum*, a donna Margarita de Ajutamicro Palatium eodem concedentis cognomine nuncupatum. Pro annuo canone unciarum 390 ultra uncias 400 quas exolvit in ere parato.

1588, 29 novembris. Emit a Gerardo Alliata viridarium, quod Palatio aggregavit, pro pretio unciarum 120, cum onere solvendi uncias 12.15 annuales jure proprietatis reverendi abbati S. D. M.

1592. Obiit ab intestato, eique successit infrascriptus filius.

|

Antonius II.

1594, 1 julii. Assignatum habuit a deputatis banci de Buzzone redditum unciarum 81.8.12 super statu et marchionatu Hyeracis in solutionem unciarum 903 ei debitarum hedereditario nomine p. don Francisci genitoris.

1631, 6 aprilis. Condidit codicillos, in quibus legavit Palatium infrascripto don Aloysio primogenito.

|

Aloysius.

S. r. e. cardinalis.

1648. Emit gabellam olei Paternionis, pro pretio unciarum 1537.16.

1670, 29 martii. Ad emphyteusim recepit a don Joseph del Voglia alias domos et viridarium, que pariter Palatio aggregavit. Pro annuo canone unciarum 13 ultra uncias 100 quas in pecunia numerata concedenti persolvit.

1672, 9 aprilis. Decessit, instituto infrascripto don Ferdinando ejus filio.

|

Ferdinandus.

1682, 21 julii. Acquisivit redditum unciarum 61.18.15 debitum per illos de Asaro, in satisfactionem cujusdam gabelle eis facte de statu Paternionis, quam non exolverant.

1713, 11 novembris. Decessit, instituta herede universali infrascripta donna Catharina unica filia.

|

Catharina

1727, 7 februarii. Decessit relicto herede universali infrascripto don Federico unico filio.

|

Federicus.

Dux Montis Alti et Fernandina.

Cliens.

Summa discursus super successione bonorum allodialium.

Bona allodialia, que in precedenti summario descripta sunt, nullam pariter etsi minimam patiuntur contentionem. Profecto gabella vini Catine acquisita de anno 1443 per Guglielmum Raymundum IV comitem Adernionis, ab ejus testamento condito sub anno 1465 venit regulanda, in quo fideicommissum legitur, ut in casu deficientie masculorum in eadem linea et gradu, femine per clausulam juris francorum ad successionem admittantur, prout late in principali discursu Paternionis ostentum fuit.

Ultraquod immissionem juris retentionis domina marchionissa super gabella contendere posset pro pretio relictionis erogato de anno 1525 per comitem Antonium II. Presertim accedente tituli mutatione facta a tutoribus principis don Francisci II in actu declaratorio de anno 1574, 2 octobris, ut in discursu Motte Sancte Anastasie scriptum est.

Reliqua vero bona allodialia examen non admittunt: cum nulli subjacent fideicommisso, sed in eis domina marchionissa, uti heres scripta ab ultimo possessore, liberam manutentionem obtinebit.

Hec igitur, que ad propriam tantum instructionem, ex principali preceptoris mei legalissimo discursu, eduxeram, atque pro viribus fatis antea scripseram, typis committere ausus non essem. Quia vero reverendus licentiatu don Franciscus Martinez Velasquez vigilantissimus eque ac prestantissimus generalis procurator domini ducis Montis Alti et Fernandine clientis, in hoc tam gravi negotio sumptibus et laboribus usque ab initio rationabiliter non parcens, assidua de more et exquisita diligentia, omnem movet lapidem ad debitam victoriam assequendam; hinc meam, inter alia, impulit imbecillitatem, ut hanc primi laboris summam, quatenus aliquam rei preberet facilitatem, publice luci manifestassem. Quod, inquam, libenti animo exequutus sum, ut prudenti genio tanti benemerentissimi viri indulgerem: ipsum enim, sicuti inter tot tantosque sue vite anfractus in sustinendis juribus domini ducis semper invictissimum fuimus admirati; ita ejus provido consilio annuere congruum reputavi. Predictaque omnia scripsi sub doctissima candidi lectoris censura, singularique humanitate.

Doc. 181 - Asp, Am, b. 3697.

Alberano con Ferrandina, 30 settembre 1730.

Avendo seguito nell'anno 1713 nella villa di Madrid la morte del fu don Ferdinando Moncada ed Aragona duca di Montalto e principe di Paternò, ad istanza di Luigi Guglielmo Moncada duca di S. Giovanni e conte di Cammarata ottenute per via del tribunale della Regia Gran Corte civile lettere di manutenzione di possessione delli stati e beni feudali ed allodiali rimasti in questo regno di Sicilia dopo la morte del fu don Ferdinando Moncada duca di Montalto, come pure ad istanza di Caterina Toledo e Moncada, unica figlia di detto fu Ferdinando furono per via di ditti tribunali emanate lettere di manutenzione di possessione di ditti stati e beni feudali ed allodiali ed instituti in ditti tribunali li giudizi possessori fu parimente ad istanza di Fiderico Toledo e Moncada, come figlio di ditta Caterina, domandata per viam effectus in ditto tribunale della Regia Gran Corte sede plena la possessione d'alcuni stati e beni descritti nella sua petizione, nelli quali giudizi furono dall'una e l'altra parte ottenuti tre giudici aggiunti. Attese le quali controversie dal ditto tribunale, ne partes deveniant ad arma, fu presa la possessione delli stati e beni, quali fu data all'illustre presidente don Giuseppe Fernandez, come deputato ed amministratore. Ed avendosi li tre giudizi agitato innante ditto tribunale e giudici aggiunti ottenuti ad istanza dell'una e l'altra parte per vari accidenti non si poterono terminare e decidere isto interim passi da questa a miglior vita donna Caterina Toledo e Moncada marchesa di Villafranca, per la cui morte fu il giudizio possessorio sudetto transfuso in persona di Fiderico suo figlio unico. E perciò, ripigliatosi ditti giudizi innante ditto tribunale della Regia Gran Corte sede plena e giudici surrogati ed aggiunti e tribunale della Regia Gran Corte civile e giudici aggiunti, furono finalmente quelli (stante le lettere via recognoscendi presentate ad istanza di ditto duca di Ferrandina) votati con aversi sotto il primo d'aprile prossimo passato 1730 per ditti tribunali e giudici aggiunti scritto li voti per trasmettersi al Supremo Consiglio d'Italia e, da parte di ditto duca di San Giovanni, s'ha fatto petizione a sua eccellenza, acciò consultasse con S. E. M. che ditti voti si dovessero aprire in questo regno e non eseguirsi ditte lettere via recognoscendi come supra ottenute ad istanza del duca di Ferrandina. Avendosi da sua eccellenza con sua provvista rimesso l'informe di tale petizione all'illustre Giunta de' presidenti e consultore, quale al presente sta pendente, niente di meno considerandosi da parte del licenziato don Francesco Martinez y Velasquez, procuratore di ditto duca di Ferrandina, e di ditto duca di San Giovanni, che sarebbe di reciproca utilità e beneficio l'amministrazione delli stati e beni per li motivi fra di loro discorsi, han risolto fare atto di contentamento, precedendo le infrascritte clausole e condizioni e, principalmente, l'infrascritta riserva di ragioni infra esprimenda

[omissis]

Ed attesi li sudetti solenni e licenza come supra ottenute, in virtù del presente alberano, quale noi sudetti e infrascritti don Francesco Martinez y Velasquez, come procuratore generale di ditto duca di Ferrandina [...] ed io sudetto ed infrascritto duca di S. Giovanni ci contentiamo che ditto don Francesco Martinez y Velasquez o le persone che eliggerà ditto don Francesco oppure che disporrà il ditto signor duca di Montalto e Ferrandina ed in suo difetto il suo successore nell'infrascritti feudi e stati d'oggi innante seu dal giorno che dal tribunale della Regia Gran Corte sede plena seu da governo, fatti l'atti e decreti necessari per l'amministrazione infrascritta, possa amministrare l'infrascritti stati e beni, cioè lo stato e contato di Adernò, collo stato e terra di Biancavilla, stato e città di Bivona, stato e terra di Caltabillotta, stato e terra di Rivera di Moncada, stato e contato di Colesano, terra e stato di Petralia Soprana e Sottana, contato e terra di Sclafani, stato e terra di Caltavuturo, stato e terra di Scillato, baronia di Cristia e Misilcassimi, e quello con li suoi feudi, territori, vassallaggi, giurisdizioni di mero e misto impero, lucri, emolumenti, creazioni d'ufficiali, salari, spretepe ed altri, ai quali annessi e connessi del modo e forma al presente l'amministra e governa l'illustrissimo don Giuseppe Rifoì, giudice della

Regia Monarchia, amministratore di ditti stati eletto ne parte deveniant ad arma, stante li giudizi sudetti possessorii, e colli lucri, salario, emolumenti ed altri che al presente gode ditto illustre di Rifoï, giudice amministratore sudetto, e coma han goduto l'antecedenti giudici amministratori.

Ed io sudetto ed infrascritto duca di S. Giovanni o la persona che eliggerà ditto duca di S. Giovanni ed in suo difetto il suo successore possa amministrare l'infrascritti stati e beni, cioè lo stato e contato e città di Caltanissetta, stato, principato e città di Paternò, colli suoi casali di Belpasso, Nicolosi, Stella Aragona, Camporotondo ed altri e quelli annessi stato e terra di Melilli, stato e terra di Motta Sant'Anastasia e quello colli suoi feudi [...]

Quale amministrazione da noi sudetti ed infrascritti stabilita sia e s'intenda nomine veri successori et domini, senza pregiudizio del dominio, possessione e ragioni di chi deve essere dichiarato successore, al quale per il presente alberano resti illeso ogni suo diritto e l'amministrazione sudetta sia e s'intenda duratura usque quo s'apriranno li voti come supra scritti e sottoscritti dal tribunale della Regia Gran Corte sede plena e giudici surrogati ed aggiunti sarà dichiarato il successore o in questo regno o per determinazione del Supremo Consiglio d'Italia o altro tribunale o per accordii e convenzioni tra ditto duca di Montalto e Ferrandina e duca di S. Giovanni e che, aperti ditti voti nelli modi di supra espressati, ognuno di suddetti duca di Montalto e duca di S. Giovanni prender l'attuale possessione delli stati e beni che li spetteranno in virtù della sentenza, o sia per transazione o convenzione, ed in tal caso cessi il titolo dell'amministrazione, poichè nelli sudetti casi doveranno possedere ed amministrare come principali padroni, secondo la forma della sentenza seu accordo.

[omissis]

E finalmente, perché da ditto duca di Montalto e Ferrandina si possedono onze 2800 annuali seu scuti 7000 jure subiugationis, soggiogate dal sopradetto fu don Ferdinando Moncada olim duca di Montalto a favore di donna Caterina sua figlia, per causa di dote di paragio, quale soggiogazione si ha impugnato da parte di ditto duca di S. Giovanni, intendendo quella esser nulla ed insussistente, avendosi a sua istanza opposto impendimenti per non pagarsi dalla Deputazione di ditti stati ed in diversi tempi per potere ditta fu marchesa di Villafranca e ditto duca di Ferrandina esiggere ditta soggiogazione si sono fatti con ditto duca di S. Giovanni molti concerti, in virtù del presente contentamento e convenzione si è stabilito che, durante ditta amministrazione [...], non possi né vaglia ditto duca di S. Giovanni, conforme in virtù del presente io sudetto ed infrascritto duca di S. Giovanni, per me, miei eredi e successori (avuta però l'amministrazione di ditti stati) e quella perdurante, directe nec indirecte, non molestare ed impedire l'annua esazione di ditta soggiogazione di onze 2800 e loro decorsi [...].

Doc. 182 - Ascl, As, Ci, b. 49, cc. 7r-8r.

Lettere di manutenzione di possessione, 19 novembre 1758.

Carolus [omissis]

Vicereus et generalis capitaneus in hoc Sicilie regno [omissis]. Siamo stati supplicati come siegue.

Eccellentissimo signore, don Luciano Aurelio Barrile, nobile della città di Caltanissetta e procuratore dei nobili della ditta città, come per procura in notar Pietro Cammarata di Caltanissetta a 13 giugno 1754, espone a vostra eccellenza essere stata immemorabile inalterata costumanza nella città sudetta che l'officiali nobili, cioè capitano, segreto, giurati e proconservatore seu sindaco, eliger si dovessero da chi ne tiene la facoltà, da quel numero di nobili nella mastra seu squittinio annoverati; a qual antica costumanza ordinò il supremo tribunale del Real patrimonio d'uniformarsi l'illustre principessa di Paternò, con lettera spedita sotto li ... 1754 [sic]. Dice pure l'esponente all'Eccellenza Vostra essere stata antica continuata costumanza in ditta città sino al giorno d'oggi praticata che nella sudetta mastra o sia squittinio, volendo qualche nuova qualificata famiglia entrare, si rimette con passarsi bussolo alli segreti liberi voti delli nobili vocali o l'ammettete o l'escludete tal persona a tenere delle qualità e di nascita e di beni di fortuna, l'una e l'altra necessarie per tale ammissione, secondo gl'usi, costumanze e leggi municipali della città sudetta, senza intromettersi il patrone a creare officiali fuori mastra, né ammettere in sudetta mastra persone de novo o che siano state escluse dalli vocali, restando unicamente la cognizione del gravame di tale persone al supremo tribunale del Real Patrimonio, come accadde nell'anno 1733, in cui, escluso il dottor don Niccolò Pavonisi da ditta mastra dalli vocali, quantunque avanzati ne avesse li ricorsi al fu illustre duca di San Giovanni, non volle questi intromettersi in tal pendenza unicamente spettante al supremo tribunale del Real Patrimonio; né in contrario esempio può allegarsi, in cui qualche persona esclusa dalla mastra al barone siasi appellata. Praticavasi l'anzidetto, eccellentissimo signore, sin pria dell'anno 1407, tempo in cui era la città di Caltanissetta nel sacro regio demanio, come pure praticavasi in tutte l'altre città demaniali e, come si stabili poi per legge col capitolo 57 del re Ferdinando e col capitolo 18 del serenissimo re Giovanni, continuatasi anche tale osservanza in Caltanissetta dall'illustre casa Moncada e, volendola alterare il conte Antonio, fu motivo che, doppo varie contese, per una transazione fatta tra il ditto conte e li cittadini di Caltanissetta per l'atti di notar Antonio Galati di Naro a 10 settembre 1516, stipulata tra gl'altri accordati capitoli in riguardo d'un pagamento fatto dalli cittadini al conte di salme 3500 formenti, si legge appunto li doversi l'officiali creare dal numero delli squittinati. D'allora in poi, eccellentissimo signore, non han sofferto alterazione veruna li nobili sudetti nelli due sudivisati diritti, come ricavasi dalli continuati squittinii di sessanta e

più anni, che trovavasi nel publico archivio delli spettabili giurati di ditta città, ove se ne trovano molti più antichi dell'anni 1516, 1600, 1628, 1630, 1637, 1673, 1688; specialmente sin dall'anno 1715 in poi, in cui l'illustre presidente Fernandez, amministratore allora della città sudetta, stabili con migliori leggi e confermò il gius antico alli nobili sudetti d'ammettere o escludere a voti segreti quei soggetti che pretendessero, per loro qualificate prerogative, essere ammessi nello squittinio, come leggesi in una ordinazione del fu illustre sudetto presidente dell'anno 1715, quale originale conservasi nel libro delle istruzioni perpetue nell'archivio delli spettabili giurati sudetti, quale inviolabilmente sin ora si è osservata. Quindi è desiderando l'esponente che li nobili sudetti mantenuti fossero nelli sudetti antichi continuati gius, per restar sempre noto a posterì l'anzidetto e non potersi da chi che sia loro impedirsi il possesso che godono, molto più che nella conferma di ciò vedesi il pagamento de frumenti sudetti nel 1516, priga l'esponente l'eccellenza vostra vogli benignarsi spedirsi lettere di manutenzione di possessione in forma dalli dritti sudetti, minacciando a qualunque che intorbidar li potesse et ita supplicat ut Altissimus.

In dorso del quale providimo. Panormi, di 5 novembris 1758. Fiant littere manutionis possessionis in [prem...] clausula.

Quindi, tenendo noi presenti le istanze dell'oratore nel preinserto memoriale avanzateci, stimiam proprio scioglier le presenti, colle quali vi ordinamo ed a chi spetta incarichiamo di dover mantenere il supplicante e consorti nell'immemorabile costumanze e gius di ammettersi a voti segreti nello squittinio tutti quei soggetti che aviranno le corrispondenti qualità e di nascita e di probità, con escludersi quei che da vocali si conosceranno inabili, giaché noi, in vigor di queste, lo mantenghiamo e conserviamo e difendiamo in ditta pacifica possessione e gius di supra espressato, procedendo contro li perturbanti ed inquietanti a tutti quei provvedimenti a voi benvisti e dalla legge permessi, perché non si tolga al riferito supplicante e consorti la sudetta possessione, avvertendovi però a non fare atto o revocatoria veruna, per cui venga a levarsi la possessione al vero possessore. E così puntualmente eseguirete e sotto la pena di onze 100, applicanda a questo Real Tribunal Patrimoniale e, pretendendosi cosa in contrario, si comparisse innanti noi e questo supremo tribunale, che si impartirà ogni compimento di giustitia e non altrimenti. Date Panormi, die decimanona novembris 1758.

Il marchese Fogliani.

Fonti archivistiche e riferimenti bibliografici

Fonti archivistiche

Archivio della Società di Storia patria di Palermo:
Archivio Lo Faso duchi di Serradifalco.

Archivio di Stato di Caltanissetta:
Archivio storico.
Corporazioni religiose soppresse.
Curia iuratoria.
Curia capitaniale.
Fondo notarile:
Notaio Francesco Calà.
Notaio Giovanni Battista Calà.
Notaio Bartolomeo Di Franco.
Notaio Pietro Drogo.
Notaio Domenico Giordano.
Notaio Gabriele Imperiale.
Notaio Arcangelo La Mammana.
Notaio Francesco La Mammana.
Notaio Valenziano Mangiaforte.
Notaio Onofrio Milazzo.
Notaio Antonino Naso.
Notaio Francesco Volo.

Archivio di Stato di Catania:
Archivio Trigona della Floresta.

Archivio di Stato di Palermo:
Archivio principi di Trabia.
Archivio privato dei principi Moncada di Paternò.
Archivio privato Notarbartolo duchi di Villarosa.
Conservatoria del real patrimonio.
Deputazione del Regno.
Notai defunti:
Notaio Giovanni Luigi Blundo.
Notaio Onofrio Bonannata.
Notaio Pietro Candone.
Notaio Giacinto Cinquemani.
Notaio Francesco Comito.
Notaio Giovanni Vincenzo Ferrante.
Notaio Vincenzo Quaranta.
Notaio Cosimo Terminelli.
Notaio Giuseppe Vollarò.
Protonotaro del Regno. Processi d'investiture.
Real Cancelleria.
Real Segreteria:
- Incartamenti.
Tribunale del Real Patrimonio:
- Atti.
- Memoriali.
- Numerazione provvisoria.
- Riveli.

Fonti a stampa (fino al 1830)

Compendium orationum habitorum in celebri possessorio bonorum omnium, quae in regno possidebat dominus don Ferdinandus de Aragona et Moncada dux Montis Alti ultimus moriens, coram Magnam Regiam Curiam atque in pleno Senatu pro domino don Federico de Toledo et Moncada duce Montis Alti et Ferdinande etc. contra dominum don Aloysium Guglielmum de Moncada et Aragona, ducem Sancti Joannis, comitem Cammaratae etc., Palermo, Giovanni Battista Aiccardo, 1729.

Descrizione generale del numero delli fuoghi, anime, e valori delle facultà così delli stabili allodiali, come dei mobili delle persone secolari del regno di Sicilia conforme la numeratione ultimamente fatta nell'anni 1652 e 1653, Stamperia di Nicolò Bua, Palermo, 1658.

Pragmaticarum Regni Siciliae Novissima Collectio, Sumptibus Angeli Orlandi, Palermo, 1637, 3 voll.

Affò I., *Vita di Vespasiano Gonzaga, duca di Sabbioneta, e Trajetto, marchese di Ostiano, conte di Rodigo, Fondi ec.*, Parma, 1780.

Aprile F., *Della cronologia universale della Sicilia*, Stamperia di Gaspare Bayona, Palermo, 1725.

Carrera P., *I tre libri dell'Epistole di Gio. Thomaso Moncata conte di Aternò*, Giovanni Rossi, Militello, 1620.

Cutelli M., *De prisca et recenti immunitate ecclesiae ac ecclesiasticorum libertate generales controversiae*, Madrid, 1647.

Della Lenguiglia G.A., *Ritratti della Prosapia, et Heroi Moncadi nella Sicilia. Opera Historica-Encomiastica*, I, Valenza, 1657, 2 voll.

Di Blasi G.E., *Storia civile del Regno di Sicilia*, Palermo, 1811-1821, 11 voll.

Di Castro S., *Avvertimenti a Marco Antonio Colonna*, Palermo, 1577 (edizione a cura di A. Saitta, Ed. di storia e letteratura, Roma, 1950).

Emanuele e Gaetani F.M., *Della Sicilia nobile*, Palermo, 1754-59 (ristampa anastatica Forni, Bologna, 1968, 4 voll.).

Fazello T., *Storia di Sicilia*, Palermo 1558 (ristampa anastatica Regione Siciliana, Assessorato dei beni culturali e ambientali e della pubblica istruzione, Palermo, 1990).

Imhof J.G., *Recherches historiques et genealogiques des Grands d'Espagne*, Zacharie Chastelain, Amsterdam, 1707.

Manni D.M., *Il senato fiorentino o sia notizia de' senatori fiorentini dal suo principio fino al presente*, Firenze, 1771.

Mongitore A., *Bibliotheca sicula sive de scriptoribus siculis qui tum vetera, tum recentiora saecula illustrarunt, notitiae locupletissimae*, Palermo, 1708-1714 (ristampa anastatica Forni, Bologna, 1971), 2 voll.

Mugnos F., *Teatro genologico delle famiglie illustri, nobili, feudatarie, et antiche de' Regni di Sicilia Ultra, e Citra*, Palermo-Messina, 1647-1670 (ristampa anastatica Forni, Bologna, 2004), 3 voll.

Pirri R., *Sicilia Sacra disquisitionibus et notis illustrata*, Palermo, 1733 (ristampa anastatica Forni, Bologna, 1987), 2 voll.

Testa F., *Capitula Regni Siciliae*, Palermo, 1741 (ristampa anastatica Rubbettino, Soveria Mannelli, 1999, a cura di A. Romano).

Studi

Breve relazione del come si scoprì la congiura macchinata da alcuni per sollevare Palermo ed il regno, e del successo della cattura e del supplizio, ch'ebbe luogo contro alcuni di essi in G. Di Marzo (a cura di), *Diari della città di Palermo dal secolo XVI al XIX pubblicati sui manoscritti della Biblioteca comunale*, Luigi Pedone Lauriel, Palermo, 1869 (Biblioteca storica e letteraria di Sicilia, IV; ristampa anastatica Forni, Bologna, 1974) vol. IV, pp. 279-291.

Memorie varie cavate da un libro manoscritto del canonico D. Gio. Battista La Rosa e Spatafora, in G. Di Marzo (a cura di), *Diari della città di Palermo dal secolo XVI al XIX pubblicati sui manoscritti della Biblioteca comunale*, Luigi Pedone Lauriel, Palermo, 1869 (Biblioteca storica e letteraria di Sicilia, II; ristampa anastatica Forni, Bologna, 1973), vol. II, pp. 231-273.

Aa. Vv., *Italia judaica. Gli ebrei in Sicilia sino all'espulsione del 1492. Atti del V convegno internazionale. Palermo, 15-19 giugno 1992*, Ministero per i beni culturali e ambientali, Ufficio centrale per i beni archivistici, Roma, 1995.

Aa. Vv., *L'età della Restaurazione (1815-1830). Atti del 3° convegno di studi sul Risorgimento in Puglia (10-12 dicembre 1981)*, Bracciodieta, Bari, 1983.

Aa. Vv., *La cultura degli arazzi fiamminghi di Marsala tra Fiandre, Spagna e Italia. Atti del Convegno Internazionale (Marsala, 7-9 luglio 1986)*, Palermo, 1988.

Aa. Vv., *Malattie, terapie e istituzioni sanitarie in Sicilia*, Centro Italiano di Storia Sanitaria e Ospitaliera, Palermo, 1985.

Aa. Vv., *Storia moderna*, Donzelli, Roma, 2001 (Manuali Donzelli).

Adhikari B., *Literature review on the economics of common property resources*, York University, York, 2001.

Adragna V., *Erice e il suo territorio. Struttura e sviluppo della proprietà fondiaria (1600-1850)*, Istituto Siciliano Studi Politici ed Economici, Trapani, 1997.

Ago R. (a cura di), *Diritti di proprietà*, «Quaderni storici», n. 88 (1995).

Ago R., Borello B. (a cura di), *Famiglie. Circolazione di beni, circuiti di affetti in età moderna*, Viella, Roma, 2008.

Ago R., Palazzi M., Pomata G. (a cura di), *Costruire la parentela. Donne e uomini nella definizione dei legami familiari*, «Quaderni storici», n. 86 (1994).

Ago R., *Ruoli familiari e statuto giuridico*, in «Quaderni storici», n. 88 (1995), pp. 111-133.

Alessi G., *Il processo penale. Profilo storico*, Laterza, Roma-Bari, 2001.

Alfani G., Di Tullio M., Mocarelli L. (a cura di), *Storia economica e ambiente italiano (ca. 1400-1850)*, Franco Angeli, Milano, 2012.

Alfani G., M. Di Tullio, L. Mocarelli, *Storia economica e ambiente: un'introduzione*, in Id. (a cura di), *Storia economica e ambiente italiano (ca. 1400-1850)*, Franco Angeli, Milano, 2012, pp. 7-18.

Alfani G., *Padrinato e parentela spirituale: una questione storiografica a lungo trascurata*, in «Storica», n. 30 (2004), pp. 61-89.

Alonzi L., *Famiglia, patrimonio e finanze nobiliari in età moderna. Il rinnovamento della storiografia (1992-2001)*, in «L'Acropoli», n. 3 (2003), pp. 379-408.

Amico V., *Dizionario topografico della Sicilia tradotto dal latino e continuato sino ai nostri giorni per Gioacchino di Marzo*, Salvatore Di Marzo editore, Palermo, 1858.

- Andreozzi D., "Argini pubblici e privati". *Controllo delle acque e territorio nel Cremonese del '600*, in G. Alfani, M. Di Tullio, L. Mocarrelli (a cura di), *Storia economica e ambiente italiano (ca. 1400-1850)*, Franco Angeli, Milano, 2012, pp. 313-327.
- Angiolini F., *Slaves and Slavery in Early Modern Tuscany (1500-1700)*, in «Italian History & Culture», 3 (1997), pp. 67-82.
- Arru A. (a cura di), *Gestione dei patrimoni e diritti delle donne*, «Quaderni storici», n. 98 (1998).
- Astarita T., *The continuity of feudal power. The Caracciolo di Brienza in Spanish Naples*, Cambridge University Press, Cambridge, 1992.
- Auria V., *Diario delle cose occorse nella città di Palermo e nel Regno di Sicilia*, in G. Di Marzo (a cura di), *Diari della città di Palermo dal secolo XVI al XIX pubblicati sui manoscritti della Biblioteca comunale*, Luigi Pedone Lauriel, Palermo, 1869 (Biblioteca storica e letteraria di Sicilia, III; Forni, Bologna, 1973), vol. III.
- Aymard M., *Amministrazione feudale e trasformazioni strutturali tra '500 e '700*, in «Archivio storico per la Sicilia orientale», a. LXXI, fasc. I (1975), pp. 17-42.
- Aymard M., *Bilancio d'una lunga crisi finanziaria*, in «Rivista storica italiana», a. LXXXIV, fasc. I (1972), pp. 988-1021.
- Aymard M., Bresc H., *Problemi di storia dell'insediamento nella Sicilia medievale e moderna. 1100-1800*, in «Quaderni Storici», n. 24 (1973), pp. 945-976.
- Aymard M., *Chiourmes et galères dans la seconde moitié du XVI^e siècle*, in G. Benzoni (a cura di), *Il Mediterraneo nella seconda metà del '500 alla luce di Lepanto*, L.S. Olschki, Firenze, 1974, pp. 71-94.
- Aymard M., *Don Carlo d'Aragona, la Sicilia e la Spagna alla fine del Cinquecento*, in Aa. Vv., *La cultura degli arazzi fiamminghi di Marsala tra Fiandre, Spagna e Italia. Atti del Convegno Internazionale (Marsala, 7-9 luglio 1986)*, Palermo, 1988, pp. 21-38.
- Aymard M., *Il commercio dei grani nella Sicilia del '500*, in «Archivio storico per la Sicilia orientale», LXXII, fasc. I-III (1976), pp. 7-40.
- Aymard M., *Il sistema delle gabelle nelle città siciliane fra Cinquecento e Settecento*, in F. Benigno, C. Torrissi (a cura di), *Città e feudo nella Sicilia moderna*, Salvatore Sciascia, Caltanissetta-Roma, 1995, pp. 15-25.
- Aymard M., *Introduzione*, in L. Scalisi, *La Sicilia degli heroi. Storie di arte e di potere tra Sicilia e Spagna*, Sanfilippo, Catania, 2008, pp. 9-11.
- Aymard M., *Une famille de l'aristocratie sicilienne aux XVI^e et XVII^e siècles: les ducs de Terranova. Un bel exemple d'ascension seigneuriale*, in «Revue historique», 501 (1972), pp. 29-66.
- Aymard M., Giarrizzo G., *Catania. La città, la sua storia*, Sanfilippo, Catania, 2007.
- Aymard M., Giarrizzo G. (a cura di), *Storia d'Italia. Le Regioni dall'Unità ad oggi. La Sicilia*, Einaudi, Torino, 1987.
- Badalamenti A., *Il Parlamento siciliano e la Guerra dei Trent'anni (i tre "colloqui generali" del 1635-36)*, Tesi di dottorato in Storia (Storia moderna) – VI ciclo, Università degli studi di Catania, a.a. 1993-1994, Tutor O. Cancila.
- Balsamo P., *Memoria V*, in «Effemeridi scientifiche e letterarie per la Sicilia», t. V (1833), pp. 5-12.
- Barberi G.L., *Il 'Magnum Capibrevium' dei feudi maggiori*, a cura di G. Stalteri Ragusa, Società Siciliana per la Storia Patria, Palermo, 1993, 2 voll.
- Barletta L., Galasso G., *Lo Stato moderno e le sue rappresentazioni. Atti del convegno di studi (San Marino, 17-18 ottobre 2008)*, Aiep, San Marino, 2011.

- Barone G. (a cura di), *La contea di Modica (secoli XIV-XVII)*, Bonanno, Acireale-Roma, 2008, 2 voll.
- Barrile L.A., *Caltanissetta città dell'isola e regno di Sicilia nella Valle di Mazzara*, in G. Mulè Bertolo, *Caltanissetta e i suoi dintorni*, Stabilimento tipografico dell'Ospizio di beneficenza, Caltanissetta, 1877 (ristampa anastatica Atesa, Bologna, 1987), pp. 123-137.
- Baviera Albanese A., *La Sicilia tra regime pattizio e assolutismo monarchico agli inizi del secolo XVI*, «Studi senesi», XCII, fasc. 2 (1980), pp. 189-310.
- Baviera Albanese A., *Scritti minori*, Rubbettino, Soveria Mannelli, 1992.
- Baviera Albanese A., *Studio introduttivo*, in L. Citarda (a cura di), *Acta curie felicis urbis Panormi. Registri di lettere (1321-1326)*, III, Assessorato Beni culturali – Archivio storico, Palermo, 1984, pp. XV-LXVIII.
- Baviera Albanese A., *Sulla rivolta del 1516 in Sicilia*, in Ead., *Scritti minori*, Rubbettino, Soveria Mannelli, 1992, pp. 171-210.
- Bellabarba M., Schwerhoff G., Zorzi A. (a cura di), *Criminalità e giustizia in Germania e in Italia. Pratiche giudiziarie e linguaggi giuridici tra tardo medioevo ed età moderna*, il Mulino, Bologna, 2001.
- Benigno F., *Aristocrazia e stato in Sicilia nell'epoca di Filippo III*, in M.A. Visceglia (a cura di), *Signori, patrizi, cavalieri in Italia centro-meridionale nell'età moderna*, Laterza, Roma-Bari, 1992, pp. 76-93.
- Benigno F., Bazzano N. (a cura di), *Uso e reinvenzione dell'antico nella politica di età moderna (secoli XVI-XIX)*, Lacaita, Manduria-Bari-Roma, 2006.
- Benigno F., C. Torrisi, *Rappresentazioni e immagini della Sicilia tra storia e storiografia*, Salvatore Sciascia, Caltanissetta-Roma, 2003.
- Benigno F., *Città e feudo nella Sicilia del Seicento: il caso di Floridia*, in F. Benigno, C. Torrisi, *Città e feudo nella Sicilia moderna*, Salvatore Sciascia, Caltanissetta-Roma, 1995, pp. 155-173.
- Benigno F., *Conflitto politico e conflitto sociale nell'Italia spagnola*, in A. Musi (a cura di), *Nel sistema imperiale. L'Italia spagnola*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 1994, pp. 115-146.
- Benigno F., Giarrizzo G. (a cura di), *Storia della Sicilia*, Laterza, Roma-Bari, 2003, 2 voll.
- Benigno F., *Il dilemma della fedeltà: l'Almirante di Castiglia e il governo della Sicilia*, in G. Barone (a cura di), *La contea di Modica (secoli XIV-XVII). Il Seicento*, Bonanno, Acireale-Roma, 2008, pp. 195-217.
- Benigno F., *L'ombra del re. Ministri e lotta politica nella Spagna del Seicento*, Marsilio, Venezia, 1992.
- Benigno F., *La questione della capitale: lotta politica e rappresentanza degli interessi nella Sicilia del '600*, «Società e storia», XLVII (1990), pp. 27-63.
- Benigno F., *La Sicilia in rivolta*, in F. Benigno, G. Giarrizzo (a cura di), *Storia della Sicilia. Dalle origini al Seicento*, Laterza, Roma-Bari, 2003, vol. I, pp. 183-195.
- Benigno F., *Lotta politica e sbocco rivoluzionario: riflessioni sul caso di Messina (1674-78)*, in «Storica», a. V, n. 13 (1999), pp. 7-56.
- Benigno F., *Premessa*, in R. Pilo, *Luigi Guglielmo Moncada e il governo della Sicilia (1635-1639)*, Sciascia, Caltanissetta-Roma, 2008, pp. 7-10.
- Benigno F., *Ripensare la crisi del Seicento*, in «Storica», n. 5 (1996), pp. 7-52.
- Benigno F., Torrisi C. (a cura di), *Città e feudo nella Sicilia moderna*, Salvatore Sciascia, Caltanissetta-Roma, 1995.
- Benigno F., *Ultra Pharum. Famiglie, commerci e territori nel Meridione moderno*, Meridiana libri, Corigliano Calabro, 2001.

- Benigno F., *Una casa, una terra. Ricerche su Paceco, paese nuovo nella Sicilia del Sei e Settecento*, Cooperativa Universitaria Editrice Catanese di Magistero, Catania, 1985.
- Benigno F., *Visioni e revisioni della storia di Sicilia*, in F. Benigno, C. Torrìsi, *Rappresentazioni e immagini della Sicilia tra storia e storiografia*, Sciascia, Caltanissetta-Roma, 2003, pp. 7-18.
- Benzoni G. (a cura di), *Il Mediterraneo nella seconda metà del '500 alla luce di Lepanto*, L.S. Olschki, Firenze, 1974.
- Bercé Y.M., *Révoltes et révolutions dans l'Europe moderne (XVII-XVIII siècles)*, Presses universitaires de France, Paris, 1980.
- Bercé Y.M., *Troubles frumentaires et pouvoir centralisateur: l'émeute de Fermo dans les Marches*, in «Mélanges d'archéologie et d'histoire», n. 73 (1961), pp. 471-505.
- Berengo M., *L'Europa delle città. Il volto della società urbana europea tra Medioevo ed Età moderna*, Einaudi, Torino, 1999.
- Berengo M., *Nobili e mercanti nella Lucca del Cinquecento*, Einaudi, Torino, 1999.
- Bevilacqua I., *Acque e mulini nella Roma del Seicento*, in «Città e Storia», V, 1 (2010), pp. 99-140.
- Bevilacqua P., *Tra natura e storia. Ambiente, economie, risorse in Italia*, Donzelli, Roma, 2000, 2^a ed.
- Bizzocchi R., *Genealogie incredibili. Scritti di storia nell'Europa moderna*, il Mulino, Bologna, 1995.
- Bonaffini G., *Corsari schiavi siciliani nel mediterraneo (Secoli XVIII-XIX)*, in «Cahiers de la Méditerranée», n. 65 (2002), <<http://cdlm.revues.org/index38.html>>.
- Bono S., *Schiavi in Italia: maghrebini, neri, slavi, ebrei e altri (secc. XVI-XIX)*, in «Mediterranea - ricerche storiche», n. 19 (2010), pp. 235-252.
- Boscarino S., *Sicilia barocca. Architettura e città 1610-1760*, Officina Edizioni, Roma, 1997.
- Bouza F., *Corre manuscrito. Una historia cultural del Siglo de Oro*, Marcial Pons, Madrid, 2001.
- Brancato F., *Il commercio dei grani e una proposta di riforma dei «caricatori» e della «tratta» nel Settecento in Sicilia*, in «Nuovi Quaderni del Meridione», n. 38 (1972), pp. 129-152.
- Bresc H., *Arabi per lingua Ebrei per religione. L'evoluzione dell'ebraismo siciliano in ambiente latino dal XII al XV secolo*, Mesogea, Messina, 2001.
- Bresc H., Aymard M., *Nourritures et consommation en Sicile entre XIVE et XVIIIe siècle*, in «Mélanges de l'École française de Rome. Moyen-Age, Temps modernes», tome 87, n. 2 (1975), pp. 535-581.
- Bresc H., *Il feudo nella società siciliana medievale*, in S. Di Bella (a cura di), *Economia e storia (Sicilia/Calabria XV-XIX sec.)*, Pellegrini, Cosenza, 1976, pp. 13-35.
- Bresc H., *La famille dans la société sicilienne médiévale*, in *La famiglia e la vita quotidiana in Europa dal '400 al '600. Fonti e problemi. Atti del convegno internazionale (Milano, 1-4 dicembre 1983)*, a cura del Ministero per i Beni culturali e ambientali, Roma, 1986.
- Bresc H., *La feudalizzazione in Sicilia dal vassallaggio al potere baronale*, in R. Romeo (dir.), *Storia della Sicilia*, Società editrice Storia di Napoli e della Sicilia, Palermo-Napoli, 1980, vol. III, pp. 501-543.
- Bresc H., Maurici F., *I castelli demaniali della Sicilia (secoli XIII-XV)*, in F. Panero, G. Pinto (a cura di), *Castelli e fortezze nelle città italiane e nei centri minori italiani (secoli XIII-XV)*, Centro Internazionale di Ricerca sui Beni culturali, Cherasco, 2009, pp. 271-317.

- Bruzzone G.L., *Giovanni Agostino della Lengueglia*, in «Somasca. Bollettino di storia dei padri somaschi», a. XXII, n. 1 (1997), pp. 26-43.
- Bulgarelli Lukacs A., *L'imposta diretta nel Regno di Napoli in età moderna*, Franco Angeli, Milano, 1993.
- Cabibbo S., *Santa Rosalia tra terra e cielo. Storia, rituali, linguaggi di un culto barocco*, Sellerio, Palermo, 2004.
- Calabi D., *Storia della città. L'età moderna*, Venezia, 2001.
- Calabi D., *Storia della città: un punto di vista della storia generale*, in E. Iachello (a cura di), *I saperi della città. Storia e città nell'età moderna*, L'Epos, Palermo, 2006, pp. 23-36.
- Campisi M.T. (a cura di), *Provvedimenti e politiche di ricostruzione a seguito del terremoto in Val di Noto del 1693*, in «Storia urbana», a. XXVIII, n. 106/107 (2005), pp. 193-206.
- Campisi M.T., *Il terremoto del 1693 in Val di Noto. Permanenze e trasformazioni dei centri urbani*, in «Storia urbana», a. XXVIII, n. 106/107 (2005), pp. 111-166.
- Cancila O., *Alchimie finanziarie di una grande famiglia feudale nel primo secolo dell'età moderna*, in «Mediterranea - ricerche storiche», n. 6 (2006), pp. 69-136.
- Cancila O., *Baroni e popolo nella Sicilia del grano*, Palumbo, Palermo, 1983.
- Cancila O., *Castelbuono medievale e i Ventimiglia*, Associazione Mediterranea, Palermo, 2010 (Quaderni Mediterranea - ricerche storiche, 12).
- Cancila O., *Così andavano le cose nel secolo sedicesimo*, Sellerio, Palermo, 1984.
- Cancila O., *I dazi sull'esportazione dei cereali e il commercio dei grani nel Regno di Sicilia*, in «Nuovi Quaderni del Meridione», n. 28 (1969), pp. 1-36.
- Cancila O., *Impresa redditi mercato nella Sicilia moderna*, Palumbo, Palermo, 1993.
- Cancila O., *La terra di Cerere*, Sciascia, Caltanissetta-Roma, 2001.
- Cancila O., *Note sulla recente storiografia municipale siciliana*, in «Archivio storico per la Sicilia orientale», LXIX (1973), pp. 509-516.
- Cancila R. (a cura di), *Mediterraneo in armi (secc. XV-XVIII)*, Associazione Mediterranea, Palermo, 2007 (Quaderni Mediterranea - ricerche storiche, 4), 2 voll.
- Cancila R., «*Per la retta amministrazione della giustizia*». *La giustizia dei baroni nella Sicilia moderna*, «Mediterranea - ricerche storiche», n. 16 (2009), pp. 315-352.
- Cancila R., *Congiure e rivolte nella Sicilia del Cinquecento*, «Mediterranea - ricerche storiche», a. IV, n. 9 (2007), pp. 47-62.
- Cancila R., *Corsa e pirateria nella Sicilia della prima età moderna*, «Quaderni storici», fasc. 2 (2001), pp. 363-378.
- Cancila R., *Feudalità e territorio in Sicilia: un'indagine prosopografica (1505-06)*, in «Clio», a. XXIX, n. 3 (1993), pp. 409-444.
- Cancila R., *Fisco ricchezza comunità nella Sicilia del Cinquecento*, Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea, Roma, 2001.
- Cancila R., *Gli occhi del principe. Castelvetro: uno stato feudale nella Sicilia moderna*, Viella, Roma, 2007.
- Cancila R., *Il pane e la politica*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 1999.

- Cancila R., *La rappresentazione dello Stato sul piano fiscale*, in L. Barletta, G. Galasso, *Lo Stato moderno e le sue rappresentazioni. Atti del convegno di studi (San Marino, 17-18 ottobre 2008)*, Aiep, San Marino, 2011, pp. 73-90.
- Cancila R., *Lo scudo infranto. Uso e abuso della giurisdizione feudale siciliana a fine Settecento*, in A. Musi, M.A. Noto (a cura di), *Feudalità laica e feudalità ecclesiastica nell'Italia meridionale*, Associazione Mediterranea, Palermo, 2011 (Quaderni Mediterranea - ricerche storiche, 19), pp. 183-206.
- Cancila R., *Merum et mixtum imperium nella Sicilia feudale*, in «Mediterranea - ricerche storiche», n. 14 (2008), pp. 469-504.
- Capitò M., *Sul sistema di misurare l'acqua nella città di Palermo. Esperienze e osservazioni*, Tipografia G.B. Gaudiano, Palermo, 1870.
- Caracausi G., *Arabismi medievali di Sicilia*, Centro di studi filologici e linguistici siciliani, Palermo, 1983.
- Caracciolo F., *A proposito della recensione di A. Bulgarelli Lukacs...*, in «Nuova Rivista Storica», vol. LXIX (1985), pp. 668-672.
- Caracciolo F., *Sud, debiti e gabelle. Gravami, potere e società nel Mezzogiorno in età moderna*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 1983 (rist. Messina, 1994).
- Caridi G., *Uno «stato» feudale nel Mezzogiorno spagnolo*, Gangemi, Roma, 1988.
- Carrino A., *La città aristocratica. Linguaggi e pratiche della politica a Monopoli fra Cinque e Seicento*, Edipuglia, Bari, 2000.
- Carrino A., *Le dimensioni urbane della politica nell'età dell'aristocratizzazione: Monopoli fra Cinque e Seicento*, in A. Musi (a cura di), *Le città del Mezzogiorno nell'età moderna*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2000, pp. 293-330.
- Caruso M., Perra E., Trigilia L. (a cura di), *Bibliografia generale sul terremoto del 1693 e sulla ricostruzione del Val di Noto*, in «Annali del Barocco in Sicilia», 1 (1994), pp. 109-119.
- Casamento A., Guidoni E., *Le città ricostruite dopo il terremoto siciliano del 1693. Tecniche e significati delle progettazioni urbane. Atti del convegno, Roma, Facoltà di Architettura, 20-21 marzo 1995*, Edizioni Kappa, Roma, 1997.
- Castiglione F.P., *Dizionario delle figure, delle istituzioni e dei costumi della Sicilia storica*, Sellerio, Palermo, 2010.
- Catalano G., *Studi sulla Legazia apostolica di Sicilia*, Parallelo 38, Reggio Calabria, 1973.
- Cedrini R., Tortorici Montaperto G., *Repertorio delle dimore nobili e notabili nella Sicilia del XVIII secolo*, Regione Siciliana. Assessorato dei Beni culturali ed ambientali e della Pubblica Istruzione, Palermo, 2003.
- Chabot I., *La dette des familles. Femmes, lignage et patrimoine à Florence aux XIVe et XVe siècles*, École française de Rome, Roma, 2011.
- Chauvard J.-F., Mocarelli L., *Oltre la pietrificazione del denaro: ripensare l'edilizia in una prospettiva storico-economica*, in «Città e Storia», IV, 1 (2009), pp. 65-88.
- Chojnacki S., *Women and Men in Renaissance Venice. Twelve Essays on Patrician Society*, John Hopkins University Press, Baltimore, 2000.
- Citarda L. (a cura di), *Acta curie felicis urbis Panormi. Registri di lettere (1321-1326)*, III, Assessorato Beni culturali – Archivio storico, Palermo, 1984.
- Condorelli S., «*Le macchine dell'ingegno*». *Luisa Luna e l'espansione territoriale dei Moncada (1571-1586)*, in L. Scalisi (a cura di), *La Sicilia dei Moncada. Le corti, l'arte e la cultura nei secoli XVI-XVII*, Sanfilippo, Catania, 2006, pp. 253-271.

Conforti C., Hopkins A. (a cura di), *Architettura e tecnologia. Acque, tecniche e cantieri nell'architettura rinascimentale e barocca*, Nuova Argos, Roma, 2002.

Conforti C., Hopkins A., *Dell'acqua e del cantiere*, in Id. (a cura di), *Architettura e tecnologia. Acque, tecniche e cantieri nell'architettura rinascimentale e barocca*, Nuova Argos, Roma, 2002, pp. 10-14.

Corrao P., *Forme della negoziazione politica nel regno di Sicilia fra Trecento e Quattrocento*, in M.T. Ferrer Mallo, J.M. Moeglin, S. Péquignot, M. Sánchez Martínez (Eds.), *Negociar en la Edad Media. Actas del Coloquio celebrado en Barcelona los dias 14, 15 y 16 de octubre de 2004*, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Barcelona, 2005, pp. 241-261.

Corteguera L.R., *King as father in Early Modern Spain*, in «Memoria y Civilización», 12 (2009), pp. 49-69.

Covino L., *I baroni del «buon governo». Istruzioni della nobiltà feudale nel Mezzogiorno moderno*, Liguori, Napoli, 2004.

Craxì L., *Alle origini dei duchi di Villarosa: Francesco Notarbartolo (1630-1704)*, in «Mediterranea - ricerche storiche», n. 22 (2011), pp. 247-272.

Craxì L., *Dalla periferia al centro: i Notarbartolo duchi di Villarosa (secoli XVII-XVIII)*, in «Mediterranea - ricerche storiche», n. 24 (2012), pp. 57-80.

D'Alessandro V., Giarrizzo G., *La Sicilia dal Vespro all'Unità d'Italia*, Utet, Torino, 1989, (Storia d'Italia, 16).

D'Angelo F., *I capitoli di Caltanissetta del 1516*, in «Mediterranea - ricerche storiche», n. 22 (2011), pp. 347-361.

D'Angelo F., *Vassalli contro il barone nella Sicilia feudale (1535-1550)*, «Mediterranea - ricerche storiche», n. 25 (2012), pp. 229-252.

D'Avenia F., *Il mercato degli onori: i titoli di don nella Sicilia spagnola*, in «Mediterranea - ricerche storiche», n. 7 (2006), pp. 267-288.

D'Avenia F., *Nobiltà allo specchio. Ordine di Malta e mobilità sociale nella Sicilia moderna*, Associazione Mediterranea, Palermo, 2009 (Quaderni Mediterranea - ricerche storiche, 8).

Davies T., *Famiglie feudali siciliane. Patrimoni redditi investimenti tra '500 e '600*, Sciascia, Caltanissetta-Roma, 1985.

Davies T., *La colonizzazione feudale della Sicilia nella prima età moderna*, in C. De Seta (a cura di), *Insedimenti e territorio*, Einaudi, Torino, 1985 (Storia d'Italia. Annali, 8), pp. 417-472.

de Bernardo Ares J.M. (coord.), *La sucesión de la Monarquía Hispánica 1665-1725. Biografías relevantes y procesos complejos*, CajaSur, Córdoba, 2009.

de Burgos A., *Blason de España. Libro de oro de su nobleza. Reseña genealógica y descriptiva de la grandeza de España y los títulos de Castilla*, Imprenta de don Pedro Montero, Madrid, 1859, parte I, tomo IV.

De Giorgio M., Klapisch Ch. (a cura di), *Storia del matrimonio*, Laterza, Roma-Bari, 1996.

De Gregorio D., *La Chiesa agrigentina. Notizie storiche*, Siculgrafica, Agrigento, 1997, 2 voll.

De Seta C. (a cura di), *Insedimenti e territorio*, Einaudi, Torino, 1985 (Storia d'Italia. Annali, 8).

de Vega L., *Fiestas de Denia*, Alinea, Firenze, 2004.

Delille G., *Strategie di alleanza e demografia del matrimonio*, in M. De Giorgio, Ch. Klapisch (a cura di), *Storia del matrimonio*, Laterza, Roma-Bari, 1996, pp. 283-303.

Dewald J., *La nobiltà europea in età moderna*, Einaudi, Torino, 2001.

- Di Bella S. (a cura di), *Economia e storia (Sicilia/Calabria XV-XIX sec.)*, Pellegrini, Cosenza, 1976.
- Di Bella S. (a cura di), *La rivolta di Messina (1674-1678) e il mondo mediterraneo nella seconda metà del Seicento. Atti del convegno storico internazionale (Messina, 10-12 ottobre 1975)*, Pellegrini, Cosenza, 1979.
- Di Blasi G.E., *Storia cronologica dei viceré luogotenenti e presidenti del regno di Sicilia*, Stamperia Oreste, Palermo, 1842.
- Di Blasi G.E., *Storia del Regno di Sicilia. Dall'epoca oscura e favolosa sino al 1774*, Stamperia Oreste, Palermo, 1844-1847, 3 voll.
- Di Giovanni V., *Capitoli, gabelle e privilegi della città di Alcamo*, Tipografia di Michele Amenta, Palermo, 1876.
- Di Giovanni V., *Palermo restaurato*, Palermo, 1872 (edizione a cura di M. Giorgianni, A. Santamaura, Sellerio, Palermo, 1989).
- Di Marco P. (a cura di), *V° Centenario della Stipula dei Capitoli, 3 dicembre 1501-3 dicembre 2001, Mezzojuso. Atti del convegno*, Comune di Mezzojuso, Mezzojuso, 2002.
- Di Marzo G. (a cura di), *Diari della città di Palermo dal secolo XVI al XIX pubblicati sui manoscritti della Biblioteca comunale*, Luigi Pedone Lauriel, Palermo, 1869-1886, 19 voll. (Biblioteca storica e letteraria di Sicilia, I-XIX; ristampa anastatica Forni, Bologna, 1973-74).
- Di Matteo S., *Paternò. La storia e la civiltà artistica*, Arbor, Palermo, 2009.
- Di Tullio M., *Tra ecologia ed economia: uomo e acqua nella pianura lombarda d'età moderna*, in G. Alfani, M. Di Tullio, L. Mocarrelli (a cura di), *Storia economica e ambiente italiano (ca. 1400-1850)*, Franco Angeli, Milano, 2012, pp. 283-299.
- Donati C., *L'idea di nobiltà in Italia, secoli XIV-XVIII*, Laterza, Bari, 1995.
- Epstein S., *Potere e mercati in Sicilia. Secoli XIII- XVI*, Einaudi, Torino, 1996.
- Falsaperla T., *Il governo feudale: amministrazione (secoli XV-XVIII)*, in D. Ligresti (a cura di), *Comunità di Sicilia. Fondazioni, patti, riveli*, Cuecm, Catania, 1995, pp. 127-189.
- Favarò V., *La modernizzazione militare nella Sicilia di Filippo II*, Associazione Mediterranea, Palermo, 2009 (Quaderni Mediterranea - ricerche storiche, 10).
- Fazio I., *Città, feudo e approvvigionamento annonario nella Sicilia del nord est (1750-1806)*, in F. Benigno, C. Torrisi (a cura di), *Città e feudo nella Sicilia moderna*, Salvatore Sciascia, Caltanissetta-Roma, 1995, pp. 205-229.
- Fazio I., *Famiglia, onore, genere. In Sicilia: modelli e nuove ricerche*, in F. Benigno, C. Torrisi, *Rappresentazioni e immagini della Sicilia tra storia e storiografia*, Salvatore Sciascia, Caltanissetta-Roma, 2003, pp. 59-82.
- Fazio I., *I mercati regolati e la crisi settecentesca dei sistemi annonari italiani*, in «Studi storici», a. 31, n. 3 (1990), pp. 655-691.
- Fazio I., *La politica del grano. Annona e controllo del territorio in Sicilia nel Settecento*, Franco Angeli, Milano, 1993.
- Fazio I., *Percorsi coniugali nell'Italia moderna*, in M. De Giorgio, Ch. Klapisch (a cura di), *Storia del matrimonio*, Laterza, Roma-Bari, 1996, pp. 151-214.
- Federico di Napoli, *Noi il Padrone*, a cura di O. Cancila, Sellerio, Palermo, 1982.

Ferrer Mallol M.T., Moeglin J.M., Péquignot S., Sánchez Martínez M. (Eds.), *Negociar en la Edad Media. Actas del Coloquio celebrado en Barcelona los días 14, 15 y 16 de octubre de 2004*, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Barcelona, 2005.

Figlia F., *Poteri e società in un comune feudale*, Sciascia, Caltanissetta-Roma, 1990.

Fioravanti M. (a cura di), *Lo stato moderno in Europa. Istituzioni e diritto*, Laterza, Roma-Bari, 2002.

Fioravanti M., *Stato e costituzione*, in Id. (a cura di), *Lo stato moderno in Europa. Istituzioni e diritto*, Laterza, Roma-Bari, 2002, pp. 3-42.

Fiume G. (a cura di), *Il santo patrono e la città. San Benedetto il Moro: culti, devozioni, strategie di età moderna*, Marsilio, Venezia, 2000.

Fiume G., *Il Santo Moro. I processi di canonizzazione di Benedetto da Palermo (1594-1807)*, Franco Angeli, Milano, 2002.

Foti R.L., *Corleone antico e nobile. Storie di città e memorie familiari (secoli XV-XVIII)*, Officina di Studi Medievali, Palermo, 2008.

Foti R.L., Fiume G., Fazio I., Scalisi L., *Storie di un luogo. Quattro saggi su Corleone nel Seicento*, Palermo, 2004.

Fregna R., *La pietrificazione del denaro. Studi sulla proprietà urbana tra XVI e XVII secolo*, Clueb, Bologna, 1999.

Galasso G., *Economia e società nella Calabria del Cinquecento*, Guida editori, Napoli, 1992.

Galasso G., *L'Italia aragonese*, in «Mediterranea - ricerche storiche», n. 11 (2007), pp. 425-436.

Galasso G., Romeo R. (a cura di), *Storia del Mezzogiorno*, Editalia, Roma, 1994, 15 voll.

Gallo F., *Guerra di santi, guerra di uomini. Conflitti socio-politici e religiosi a Vizzini (Siracusa) (1693-1820)*, in «Mélanges de l'Ecole française de Rome. Italie et Méditerranée», t. 111, n. 2 (1999), pp. 883-932.

Gallo F., *Le gabelle e le mete dell'università di Siracusa*, in D. Ligresti (a cura di), *Il governo della città. Patriziati e politica nella Sicilia moderna*, Cuecm, Catania, 1990, pp. 71-172.

Gallo F.F., *Siracusa Barocca. Politica e cultura nell'età spagnola (secoli XVI-XVII)*, Viella, Roma, 2008.

Garufi C.A., *Patti agrari e comuni feudali di nuova fondazione in Sicilia. Dallo scorcio del secolo XI agli albori del Settecento*, Scuola tipografica «Boccone del povero», Palermo, 1948.

Gaudioso M., *Natura giuridica delle autonomie cittadine nel "Regnum Siciliae"*, Casa del Libro, Catania, 1952.

Gazzè L., *Disegnare e governare il territorio. L'uso delle carte nella Sicilia d'età moderna*, Tesi di dottorato in Storia (Storia della cultura, dell'uomo e del territorio) – XXIII ciclo, Università degli studi di Catania, a.a. 2009-2010, Tutor prof. E. Iachello.

Genovese C., *Storia generale della città di Caltanissetta*, in G. Mulè Bertolo, *Caltanissetta e i suoi dintorni*, Stabilimento tipografico dell'Ospizio di beneficenza, Caltanissetta, 1877 (ristampa anastatica Atesa, Bologna, 1987), pp. 11-59.

Genuardi L., Giambruno S. (a cura di), *Capitoli inediti delle città demaniali di Sicilia approvati sino al 1458*, Scuola tipografica «Boccone del povero», Palermo, 1918.

Genuardi L., *Il comune nel Medioevo in Sicilia*, Fiorenza, Palermo, 1921.

Genuardi L., *Terre comuni ed usi civici in Sicilia prima dell'abolizione della feudalità*, Scuola tipografica «Boccone del povero», Palermo, 1911.

- Giardina C., *Un memoriale inedito del duca di Montalto a Filippo IV*, in «Archivio storico per le province napoletane», n. s., a. XXI (1935), pp. 334-344.
- Giarrizzo G., *Alla corte dei Moncada (secoli XVI-XVII)*, in «Annali di storia moderna e contemporanea», n. 5 (1999), pp. 429-436.
- Giarrizzo G., *Borghesia e "provincia" nel Mezzogiorno durante la Restaurazione*, in Aa. Vv., *L'età della Restaurazione (1815-1830). Atti del 3° convegno di studi sul Risorgimento in Puglia (10-12 dicembre 1981)*, Bracciodieta, Bari, 1983, pp. 19-33.
- Giarrizzo G., *Introduzione*, in M. Aymard, G. Giarrizzo (a cura di), *Storia d'Italia. Le Regioni dall'Unità ad oggi. La Sicilia*, Einaudi, Torino, 1987, pp. XIX-LVII.
- Giarrizzo G., *La Sicilia dal Cinquecento all'Unità d'Italia*, in V. D'Alessandro, G. Giarrizzo, *La Sicilia dal Vespro all'Unità d'Italia*, Utet, Torino, 1989, (Storia d'Italia, 16), pp. 99-793.
- Giarrizzo G., *Un comune rurale della Sicilia etnea (Biancavilla 1810-1860)*, Tipografia dell'Università, Catania, 1963.
- Giuffrè M., Cardamone G. (a cura di), *Città nuove di Sicilia. XV-XIX secolo. Per una storia dell'architettura e degli insediamenti urbani nell'area occidentale*, Vittorietti, Palermo, 1981, 2 voll.
- Giuffrè M., *I monumenti delle città nuove: coordinate culturali e realtà materiale*, in M. Giuffrè, G. Cardamone (a cura di), *Città nuove di Sicilia. XV-XIX secolo. Per una storia dell'architettura e degli insediamenti urbani nell'area occidentale*, Vittorietti, Palermo, 1981, vol. II, pp. 9-36.
- Giuffrè M., *Palazzo Moncada a Caltanissetta*, in «Sicilia», n. 63 (1970), pp. 5-12.
- Giuffrida A., *Grano contro ebrei. Un'ipotesi per il riequilibrio della bilancia commerciale siciliana al momento dell'esodo (1492)*, in «Mediterranea - ricerche storiche», n. 8 (2006), pp. 443-464.
- Giuffrida A., *La finanza pubblica nella Sicilia del '500*, Sciascia, Caltanissetta-Roma, 1999.
- Giugno G., *Caltanissetta dei Moncada. Il progetto di città moderna*, Edizioni Lussografica, Caltanissetta, 2012.
- Giugno G., *Il consolato dei maestri d'axia e dei corvisieri a Caltanissetta nel Seicento*, in «Archivio Nisseno. Rassegna di storia, lettere, arte e società», n. 3 (2008), pp. 99-113.
- Giurato S., *La Sicilia di Ferdinando il Cattolico. Tradizioni politiche e conflitto tra Quattrocento e Cinquecento (1468-1523)*, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2003.
- Greco G., *Pratiche devozionali. Greco legge Torre*, in «Storica», vol. 3, fasc. 9 (1997), pp. 196-206.
- Guida C., *Le "insurrezioni della fame" in Trapani nel secolo XVII. Fatti ed episodi di vita cittadina durante le carestie degli anni 1635-36; 1640-41; 1647; 1671-72*, Radio, Trapani, 1940.
- Guidoni Marino A., *Urbanistica e «Ancien Régime» nella Sicilia barocca*, in «Storia della città. Rivista internazionale di storia urbana e territoriale», fasc. 2 (1977), pp. 3-84.
- Gulotta P., *In unum corpus et unam societatem: i Capitula Iuratorum del 1309 (Testa, 1324) e l'assetto istituzionale del comune di Palermo durante il Regno di Federico III*, in «Archivio Storico Siciliano», ser. IV, vol. XXVI (2000), pp. 19-56.
- Hardin G., *The tragedy of the Commons*, in «Scienze», n. 162 (1968), pp. 1243-1248.
- Hufton O., *The Poor of Eighteenth-Century France. 1750-1789*, Oxford University Press, Oxford, 1974.
- Iachello E. (a cura di), *I saperi della città. Storia e città nell'età moderna*, L'Epos, Palermo, 2006.
- Iachello E., *Immagini della città. Idee della città. Città nella Sicilia (XVIII-XIX secolo)*, Maimone, Catania, 2000.

- Iachello E., Militello P. (a cura di), *L'insediamento nella Sicilia d'età moderna e contemporanea. Atti del convegno internazionale (Catania, 20 settembre 2007)*, Edipuglia, Bari, 2008.
- Irace E., *La nobiltà bifronte. Identità e coscienza aristocratica a Perugia tra XVI e XVII secolo*, Unicopli, Milano, 1995
- Klapisch-Zuber C., *Albero genealogico e costruzione della parentela nel Rinascimento*, in «Quaderni storici», n. 86 (1994), pp. 405-420.
- Koenigsberger H.G., *L'esercizio dell'impero*, Sellerio, Palermo, 1997.
- La Berbera Bellia S., *La scultura della Maniera in Sicilia*, Edizioni Giada, Palermo, 1984.
- Labatut J.P., *Le nobiltà europee*, il Mulino, Bologna, 1982.
- Lanaro P. (a cura di), *La storia economica e l'edilizia. Intervista a Maurice Aymard*, in «Città e Storia», IV, I (2009), pp. 13-25.
- Lanaro P., P. Marini, G. Varanini (a cura di), *Edilizia privata nella Verona rinascimentale*, Electa, Milano, 2000.
- Laudani S., «*Icon generosae stirpis Moncatae*». *I Moncada e la Sicilia tra Tre e Settecento*, in L. Scalisi (a cura di), *La Sicilia dei Moncada. Le corti, l'arte e la cultura nei secoli XVI-XVII*, Sanfilippo, Catania, 2006, pp. 219-227.
- Laudani S., *Dai «magazzinieri» ai «contrascrittori». Il sistema dei «caricatori» nella Sicilia d'età moderna tra mutamenti e continuità*, in «Mélanges de l'École française de Rome. Italie et méditerranée», 120/2 (2008), pp. 477-490.
- Laudani S., *Lo stato del principe. I Moncada e i loro territori*, Sciascia, Caltanissetta-Roma, 2008.
- Leonardi M., *La gestione delle acque in Sicilia e Germania tra Tardo Medioevo e prima Età Moderna*, in «Archivio storico siracusano», XXII (2008), pp. 95-161.
- Lepre A., *Feudi e masserie. Problemi della società meridionale nel '600 e nel '700*, Guida, Napoli, 1973.
- Levi G., *Considerazioni conclusive*, in P. Lanaro, P. Marini, G. Varanini (a cura di), *Edilizia privata nella Verona rinascimentale*, Electa, Milano, 2000, pp. 404-406.
- Levi G., *L'eredità immateriale. Carriera di un esorcista nel Piemonte del Seicento*, Einaudi, Torino, 1985.
- Li Vecchi A., *Caltanissetta feudale*, Salvatore Sciascia, Caltanissetta-Roma, 1975.
- Li Vecchi A., *La finanza locale in Sicilia nel '600 e '700*, Vittorietti, Palermo, 1984.
- Ligresti D. (a cura di), *Comunità di Sicilia. Fondazioni, patti, riveli*, Cuecm, Catania, 1995.
- Ligresti D. (a cura di), *Il governo della città. Patriziati e politica nella Sicilia moderna*, Cuecm, Catania, 1990.
- Ligresti D., *Centri di potere urbano e monarchia ispanica nella Sicilia del XV-XVII secolo*, in J. Martínez Millán, M. Rivero Rodríguez (a cura di), *Centros de poder Italianos en la monarquía hispánica (siglos XV-XVIII)*, Ediciones Polifemo, Madrid, 2010, vol. I, pp. 287-329.
- Ligresti D., *Dinamiche demografiche nella Sicilia moderna (1505-1806)*, Franco Angeli, Milano, 2002.
- Ligresti D., *Feudatari e patrizi nella Sicilia moderna (secoli XVI-XVII)*, Catania, Cuecm, 1992.
- Ligresti D., *I bilanci secenteschi del Regno di Sicilia*, in «Rivista storica italiana», a. CIX, fasc. III (1997), pp. 894-937.

- Ligresti D., *I Moncada nel sistema nobiliare sovranazionale italo-spagnolo ed europeo*, in L. Scalisi (a cura di), *La Sicilia dei Moncada. Le corti, l'arte e la cultura nei secoli XVI-XVII*, Sanfilippo, Catania, 2006, pp. 207-217.
- Ligresti D., *I rapporti tra feudatari e comunità nella Sicilia moderna: Mezzojuso*, in P. Di Marco (a cura di), *V° Centenario della Stipula dei Capitoli, 3 dicembre 1501-3 dicembre 2001, Mezzojuso. Atti del convegno*, Comune di Mezzojuso, Mezzojuso, 2002, pp. 27-40.
- Ligresti D., *Insedimenti e territorio nella Sicilia moderna*, in E. Iachello, P. Militello, *L'insediamento nella Sicilia d'età moderna e contemporanea. Atti del convegno internazionale (Catania, 20 settembre 2007)*, Edipuglia, Bari, 2008, pp. 29-40.
- Ligresti D., *La Sicilia frontiera*, in F. Benigno, G. Giarrizzo (a cura di), *Storia della Sicilia. Dalle origini al Seicento*, Laterza, Roma-Bari, 2003, vol. I, pp. 134-147.
- Ligresti D., *Le città nuove di Sicilia*, in «Studi storici», a. 21, n. 2 (1980), pp. 409-414.
- Ligresti D., *Le piccole corti aristocratiche nella Sicilia 'spagnola'*, in «Archivio storico per la Sicilia orientale», a. XCIV, fasc. I (1998), pp. 11-35.
- Ligresti D., *Patriziati urbani di Sicilia: Catania nel Quattrocento*, in Id. (a cura di), *Il governo della città. Patriziati e politica nella Sicilia moderna*, Cuecm, Catania, 1990, pp. 17-70.
- Ligresti D., *Sicilia aperta (secoli XV-XVII). Mobilità di uomini e di idee*, Associazione Mediterranea, Palermo, 2006 (Quaderni Mediterranea - ricerche storiche, 3).
- Ligresti D., *Terremoto e società in Sicilia (1501-1800)*, Giuseppe Maimone editore, Catania, 1992.
- Longhitano A., *Il tribunale di Regia Monarchia: governo della Chiesa e controversie giurisdizionaliste nel Settecento*, in S. Vacca (a cura di), *La legazia apostolica. Chiesa, potere e società in Sicilia in età medievale e moderna*, Sciascia, Caltanissetta-Roma, 2000, pp. 167-200.
- Longhitano A., *La "comunia" nell'aria nissena: modello giuridico e finalità pastorali*, in «Synaxis», n. 15 (1997), pp. 283-310.
- Longhitano G., *Studi di storia della popolazione siciliana. Rivelii, numerazioni, censimenti (1569-1861)*, Cuecm, Catania, 1988.
- Macrì G., *I conti della città. Le carte dei razionali dell'università di Palermo (secoli XVI-XIX)*, Associazione Mediterranea, Palermo, 2007 (Quaderni Mediterranea - ricerche storiche, 6).
- Macrì G., *Il grano di Palermo fra '500 e '600: prerogative e reti di interesse*, in «Mediterranea - ricerche storiche», n. 18 (2010), pp. 87-110.
- Macrì G., *La "nobiltà" senatoria a Palermo tra Cinquecento e Seicento*, in «Mediterranea - ricerche storiche», n. 3 (2005), pp. 75-98.
- Macrì G., *Logiche del lignaggio e pratiche familiari. Una famiglia feudale siciliana fra '500 e '600*, in «Mediterranea - ricerche storiche», n. 1 (2004), pp. 9-30.
- Macry P., Massafra A. (a cura di), *Fra storia e storiografia. Scritti in onore di Pasquale Villani*, il Mulino, Bologna, 1994.
- Mafri M. (a cura di), *Alla corte napoletana. Donne e potere dall'età aragonese al vicereame austriaco (1442-1734)*, Fridericiana Editrice Universitaria, Napoli, 2012, pp. 179-188.
- Magnano di San Lio E., *Castelbuono. Capitale dei Ventimiglia*, Giuseppe Maimone, Catania, 1996.
- Mancuso B., *L'arte signorile d'adoprare le ricchezze. I Moncada mecenati e collezionisti tra Caltanissetta e Palermo (1553-1672)*, in L. Scalisi (a cura di), *La Sicilia dei Moncada. Le corti, l'arte e la cultura nei secoli XVI-XVII*, Sanfilippo, Catania, 2006, pp. 85-151.

- Manduca R., *Le chiese lo spazio gli uomini. Istituzioni ecclesiastiche e clero nella Sicilia moderna*, Sciascia, Caltanissetta-Roma, 2009.
- Mango di Casalgerardo A., *Nobiliario di Sicilia*, Libreria internazionale A. Reber, Palermo, 1912, 2 voll.
- Mantelli R., *A proposito del dibattito fra Alessandra Bulgarelli e Francesco Caracciolo...*, in «Nuova Rivista Storica», vol. LXX (1986), pp. 645-670.
- Margiotta R.F., *Gioielli e suppellettili d'argento nelle corti dei Moncada tra XVI e XVII secolo*, in J. Rivas Carmona (coord.), *Estudios de platería. San Eloy 2010*, Universidad de Murcia, Murcia, 2010, pp. 423-432.
- Marrone A., *Bivona città feudale*, Sciascia, Caltanissetta-Roma, 1987, 2 voll.
- Marrone G., *Città campagna e criminalità nella Sicilia moderna*, Palumbo, Palermo, 1995.
- Marrone G., *L'economia siciliana e le finanze spagnole nel Seicento*, Sciascia, Caltanissetta-Roma, 1976.
- Martínez Millán J., Rivero Rodríguez M. (a cura di), *Centros de poder Italianos en la monarquía hispánica (siglos XV-XVIII)*, Ediciones Polifemo, Madrid, 2010, 3 voll.
- Martínez Millán J., Visceglia M.A. (a cura di), *La monarquía de Felipe III*, Fundacion Mapfre, Madrid, 2008, 4 voll.
- Massafra A. (a cura di), *Problemi di storia delle campagne meridionali nell'età moderna e contemporanea*, Dedalo libri, Bari, 1981.
- Massafra A., *Giurisdizione feudale e rendita fondiaria nel Settecento napoletano: un contributo alla ricerca*, in «Quaderni Storici», n. 19 (1972), pp. 187-252.
- Merola A., Muto G., Valeri E., Visceglia M.A. (a cura di), *Storia sociale e politica. Omaggio a Rosario Villari*, Franco Angeli, Milano, 2007.
- Miceli C. (a cura di), *Francescanesimo e cultura nelle province di Caltanissetta ed Enna. Atti del Convegno di studio (Caltanissetta-Enna, 27-29 ottobre 2005)*, Biblioteca francescana. Officina di studi medievali, Palermo, 2008.
- Militello P., «A forma di un'aquila, aperte le ali». *Immagini e pratiche dello spazio urbano a Caltanissetta (XVI-XVIII secolo)*, in L. Scalisi (a cura di), *La Sicilia dei Moncada. Le corti, l'arte e la cultura nei secoli XVI-XVII*, Sanfilippo, Catania, 2006, pp. 75-83.
- Militello P., *Il ritratto della città: Palermo, Messina e Catania nelle rappresentazioni cartografiche a stampa (XVI-XIX sec.)*, in «Storia urbana», 104 (2003), pp. 97-118.
- Militello P., *La contea di Modica tra storia e cartografia. Rappresentazioni e pratiche di uno spazio feudale (XVI-XIX secolo)*, L'Epos, Palermo, 2001.
- Militello P., *Ritratti di città in Sicilia e a Malta (XVI-XVII secolo)*, Officina di Studi Medievali, Palermo, 2008.
- Mineo E. Igor, *Nobiltà di stato. Famiglie e identità aristocratiche nel tardo medioevo. La Sicilia*, Donzelli, Roma, 2001.
- Mineo E. Igor, *Sicilia urbana*, in F. Benigno, C. Torrisi, *Rappresentazioni e immagini della Sicilia tra storia e storiografia*, Sciascia, Caltanissetta-Roma, 2003, pp. 19-39.
- Mocarelli L., *L'acqua: per la storia economica di una risorsa contesa*, in «Studi storici Luigi Simeoni», LXI (2011), pp. 81-93.
- Molho A., Barducci R., Battista G., Donnini F., *Genealogia e parentado. Memorie del potere nella Firenze tardo medievale. Il caso di Giovanni Rucellai*, in «Quaderni storici», n. 86 (1994), pp. 365-404.

- Monello P., *Tra feudalesimo e dinamismo sociale: la fondazione di Vittoria*, in G. Barone (a cura di), *La contea di Modica (secoli XIV-XVII). Il Seicento*, Bonanno, Acireale-Roma, 2008, vol. II, pp. 163-194.
- Morreale A., *Famiglie feudali nell'età moderna. I principi di Valguarnera*, Sellerio, Palermo, 1995.
- Mulè Bertolo G., *Caltanissetta e i suoi dintorni*, Stabilimento tipografico dell'Ospizio di beneficenza, Caltanissetta, 1877 (ristampa anastatica Atesa, Bologna, 1987).
- Mulè Bertolo G., *Caltanissetta nei tempi che furono e nei tempi che sono*, Tip. Ospizio prov. Di beneficenza Umberto I, Caltanissetta, 1906 (ristampa anastatica Forni, Bologna, 1970).
- Musi A. (a cura di), *Dimenticare Croce? Studi e orientamenti di storia del Mezzogiorno*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 1991.
- Musi A. (a cura di), *Le città del Mezzogiorno nell'età moderna*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2000.
- Musi A. (a cura di), *Nel sistema imperiale. L'Italia spagnola*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 1994.
- Musi A., *Feudalesimo mediterraneo e Europa moderna: un problema di storia sociale del potere*, in «Mediterranea - ricerche storiche», n. 24 (2012), pp. 9-22.
- Musi A., *Il feudalesimo nell'Europa moderna*, il Mulino, Bologna, 2007.
- Musi A., *L'Italia dei viceré. Integrazione e resistenza nel sistema imperiale spagnolo*, Avagliano, Roma, 2000.
- Musi A., *La rivolta di Masaniello nella scena politica barocca*, Guida, Napoli, 2002.
- Musi A., *Le rivolte italiane nel sistema imperiale spagnolo*, in «Mediterranea - ricerche storiche», n. 4 (2005), pp. 209-220.
- Musi A., Noto M.A. (a cura di), *Feudalità laica e feudalità ecclesiastica nell'Italia meridionale*, Associazione Mediterranea, Palermo, 2011 (Quaderni Mediterranea - ricerche storiche, 19).
- Muto G., *La crisi del Seicento*, in Aa. Vv., *Storia moderna*, Donzelli, Roma, 2001 (Manuali Donzelli), pp. 249-272.
- Muto G., *Stratificazione nobiliare nell'Italia spagnola*, in A. Musi (a cura di), *Dimenticare Croce? Studi e orientamenti di storia del Mezzogiorno*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 1991, pp. 74-111.
- Napolitano S., «Stato» e feudalità nel Mezzogiorno moderno, in «Daedalus. Quaderni di Storia e Scienze sociali», n.2 (2009), pp. 233-274.
- Natale V., *Sulla storia de' letterati ed altri uomini insigni di Militello nella Valle di Noto*, Tipografia di Francesco Del Vecchio, Napoli, 1837.
- Nicolosi S., *Apocalisse in Sicilia (Il terremoto del 1693)*, Carmelo Tringale editore, Catania, 1982.
- Nocella P., *Tradición, familias y poder en Sicilia (siglos XVIII-XX)*, Tesi di dottorato, Facultad de Filosofia y Letras, Departamento de Historia II, Universidad de Alcalá de Henares, 2006.
- Noto M.A., *Un principato nel destino di due casate: il complesso feudale di Caserta tra gli Acquaviva e i Caetani (secoli XVI-XVIII)*, in A. Musi, M.A. Noto (a cura di), *Feudalità laica e feudalità ecclesiastica nell'Italia meridionale*, Associazione Mediterranea, Palermo, 2011 (Quaderni Mediterranea - ricerche storiche, 19), pp. 227-273.
- Novi Chavarria E., *Monache e gentildonne. Un labile confine. Poteri politici e identità religiose nei monasteri napoletani. Secoli XVI-XVII*, Franco Angeli, Milano, 2004.
- Novi Chavarria E., *Pastorale e devozioni nel XVI e XVII secolo*, in G. Galasso, R. Romeo (a cura di), *Storia del Mezzogiorno*, Editalia, Roma, 1994, vol. IX, pp. 369-413.

- Novi Chavarria E., *Sulle tracce degli zingari. Il popolo rom nel Regno di Napoli. Secoli XV-XVIII*, Guida, Napoli, 2007.
- Nubola C., Würigler A. (a cura di), *Suppliche e «gravamina». Politica, amministrazione, giustizia in Europa (secoli XIV-XVIII)*, il Mulino, Bologna, 2002.
- Nubola C., Würigler A., *Introduzione*, in C. Nubola, A. Würigler (a cura di), *Suppliche e «gravamina». Politica, amministrazione, giustizia in Europa (secoli XIV-XVIII)*, il Mulino, Bologna, 2002, pp. 7-17.
- Orlando D., *Il feudalismo in Sicilia. Storia e diritto pubblico*, Tipografia di Francesco Lao, Palermo, 1847.
- Palermo D., *Le rivolte siciliane del 1647: il caso degli stati del principe di Paternò*, in «Mediterranea - ricerche storiche», n. 11 (2007), pp. 457-490.
- Palermo D., *Percorsi storiografici sul XVII secolo: dalla rivolta alla resistenza*, in «Mediterranea - ricerche storiche», n. 22 (2011), pp. 313-332.
- Palermo D., *Rivolte e conflitti a Girgenti nel biennio 1647-48*, in «Mediterranea - ricerche storiche», n. 13 (2008), pp. 293-316.
- Palermo D., *Sicilia 1647: voci, esempi, modelli di rivolta*, Associazione Mediterranea, Palermo, 2009 (Quaderni Mediterranea - ricerche storiche, 9).
- Panero F., Pinto G. (a cura di), *Castelli e fortezze nelle città italiane e nei centri minori italiani (secoli XIII-XV)*, Centro Internazionale di Ricerca sui Beni culturali, Cherasco, 2009.
- Pardo Molero J.F., Ruiz Ibáñez J.J., *Una monarquía, dos reinos y un mar. La defensa de los reinos de Valencia y Murcia*, in R. Cancila (a cura di), *Mediterraneo in armi (secc. XV-XVIII)*, Associazione Mediterranea, Palermo, 2007 (Quaderni Mediterranea - ricerche storiche, 4), t. II, pp. 429-465.
- Paruta F., Palmerino N., *Aggiunte al diario*, in G. Di Marzo (a cura di), *Diari della città di Palermo dal secolo XVI al XIX pubblicati sui manoscritti della Biblioteca comunale*, Luigi Pedone Lauriel, Palermo, 1869 (Biblioteca storica e letteraria di Sicilia, II; ristampa anastatica Forni, Bologna, 1973), vol. II., pp. 1-65.
- Pasciuta B., *In regia curia civiliter convenire. Giustizia e città nella Sicilia tardomedievale*, Giappichelli, Torino, 2003.
- Perani M. (a cura di), *Guglielmo Raimondo Moncada alias Flavio Mitridate: un ebreo converso siciliano. Atti del Convegno internazionale (Caltabellotta, 23-24 ottobre 2004)*, Officina di Studi medievali, Palermo, 2008.
- Perroni Grande L., *Pagine di storia siciliana*, Trimarchi, Palermo, 1910.
- Piazza S., *Dimore feudali in Sicilia fra Seicento e Settecento*, Edizioni Caracol, Palermo, 2005.
- Pilo Gallisai R., *España y Roma. Conflicto político e intervención diplomática durante la minoría de Carlos II*, in P. Sanz Camañes (coord.), *La Monarquía Hispánica en tiempos del Quijote*, Sílex, Madrid, 2005, p. 615-626.
- Pilo R., *Da Palermo a Napoli e nelle Fiandre: Anna Maria Moncada-Aragón y La Cerda, marchesa di Castel Rodrigo*, in M. Mafrici (a cura di), *Alla corte napoletana. Donne e potere dall'età aragonese al vicereame austriaco (1442-1734)*, Fridericiana Editrice Universitaria, Napoli, 2012, pp. 179-188.
- Pilo R., *Le relazioni diplomatiche tra il Regno di Sicilia e i Cavalieri di San Giovanni nella prima metà del XVII secolo*, in M. Rivero Rodríguez (coord.), *Nobleza hispana, Nobleza cristiana. La Orden de San Juan*, Ediciones Polifemo, Madrid, 2009, vol. II, pp. 1493-1527.
- Pilo R., *Luigi Guglielmo Moncada e il governo della Sicilia (1635-1639)*, Sciascia, Caltanissetta-Roma, 2008.
- Pinzarrone L., *Dinamiche di mobilità sociale in Sicilia: potere, terra e matrimonio. I Bologna tra XVI e XVII secolo*, in «Mediterranea - ricerche storiche», n. 15 (2009), pp. 123-156.

- Pinzarrone L., *La «Descrizione della casa e famiglia de' Bologni» di Baldassarre di Bernardino Bologna*, in «Mediterranea - ricerche storiche», n. 10 (2007), pp. 355-398.
- Pinzarrone L., *Le fondamenta della nobiltà. La colonizzazione della Milicia e la nascita di Altavilla nel XVII secolo*, in «Mediterranea - ricerche storiche», n. 19 (2010), pp. 253-278.
- Po-chia Hsia R., *La Controriforma. Il mondo del rinnovamento cattolico (1540-1770)*, il Mulino, Bologna, 2001.
- Poidomani G., *Per una storia del patrimonio ecclesiastico nella Sicilia moderna*, in «Studi Storici», n. 4 (1999), pp. 1103-1126.
- Pozas Póveda L., *El marqués de Louville, un enviado de Luis XIV a la corte de España*, in J.M. de Bernardo Ares (coord.), *La sucesión de la Monarquía Hispánica 1665-1725. Biografías relevantes y procesos complejos*, CajaSur, Córdoba, 2009, pp. 107-122.
- Preto P., *Una lunga storia di falsi e falsari*, in «Mediterranea - ricerche storiche», n. 6 (2006), pp. 11-38.
- Pulci F., *Lavori sulla storia ecclesiastica di Caltanissetta*, a cura di Cataldo Naro, Edizioni del Seminario, Caltanissetta, 1977.
- Punturo B., *Di alcuni tumulti in Sicilia e di Antonio Moncada*, in L. Perroni Grande, *Pagine di storia siciliana*, Trimarchi, Palermo, 1910.
- R. Romeo (dir.), *Storia della Sicilia*, Società editrice Storia di Napoli e della Sicilia, Palermo-Napoli, 1977-86, 10 voll.
- Raggio O., *Faide e parentele. Lo stato genovese visto dalla Fontanabuona*, Einaudi, Torino, 1990.
- Raggio O., *Forme e pratiche di appropriazione delle risorse. Casi di usurpazione delle comunaglie in Liguria*, in «Quaderni storici», n.s., a. XXVII, n. 79, fasc. 1 (1992), pp. 135-169.
- Ravà A., *Usi civici e terre comuni in Sicilia* estratto da Id., *Le terre comuni e gli usi civici di Roccapalumba*, Arti Grafiche G. Castiglia, Palermo, 1922.
- Renda F., *Gli ebrei prima e dopo il 1492*, in *Italia judaica. Gli ebrei in Sicilia sino all'espulsione del 1492. Atti del V convegno internazionale. Palermo, 15-19 giugno 1992*, Ministero per i beni culturali e ambientali, Ufficio centrale per i beni archivistici, Roma, 1995, pp. 31-54.
- Renda F., *Le città demaniali nella storia siciliana*, in F. Benigno, C. Torrisi (a cura di), *Città e feudo nella Sicilia moderna*, Sciascia, Caltanissetta-Roma, 1995, pp. 27-41.
- Renda F., *Storia della Sicilia dalle origini ai giorni nostri*, Palermo, Sellerio, 2003.
- Ribot García L., *Revueles urbanas en Sicilia (siglos XVI-XVII)*, in A. Merola, G. Muto, E. Valeri, M. A. Visceglia (a cura di), *Storia sociale e politica. Omaggio a Rosario Villari*, Franco Angeli, Milano, 2007, pp. 459-494.
- Ribot García L.A., *La Monarquía de España y la Guerra de Mesina (1674-1678)*, Actas Editorial, Madrid, 2002.
- Ribot García L.A., *La revuelta antiespañola de Mesina. Causas y antecedentes (1591-1674)*, Universidad de Valladolid, Valladolid, 1982.
- Ribot García L.A., *La rivolta antispagnola di Messina: cause e antecedenti (1591-1674)*, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2011.
- Rienzo M.G., *Addomesticamento delle acque e costruzione delle dighe nel Mezzogiorno*, in G. Alfani, M. Di Tullio, L. Mocarrelli (a cura di), *Storia economica e ambiente italiano (ca. 1400-1850)*, Franco Angeli, Milano, 2012, pp. 378-398.
- Rivas Carmona J. (coord.), *Estudios de platería. San Eloy 2010*, Universidad de Murcia, Murcia, 2010.

- Rivero Rodríguez M. (coord.), *Nobleza hispana, Nobleza cristiana. La Orden de San Juan*, Ediciones Polifemo, Madrid, 2009, 2 voll.
- Romano A. (a cura di), *Cultura ed istituzioni nella Sicilia medievale e moderna*, Rubbettino, Soveria Mannelli, 1992.
- Romano A., *Fra assolutismo regio ed autonomie locali. Note sulle consuetudini delle città di Sicilia*, in Id. (a cura di), *Cultura ed istituzioni nella Sicilia medievale e moderna*, Rubbettino, Soveria Mannelli, 1992, pp. 9-49.
- Rosa M. (a cura di), *Clero e società nell'Italia moderna*, Laterza, Roma-Bari, 1997, 2^a ed.
- Rosolino R., «Un negozio non passabile in coscienza»: un caso giudiziario di usura a Corleone nel 1619, in «Quaderni storici», a. XXXVII, n. 111, fasc. 3 (2002), pp. 581-616.
- Rosolino R., *Il giusto prezzo. Mercati e giustizia in una città d'ancien régime (Corleone, secc. XVI-XVII)*, il Mulino, Bologna, 2011.
- Rusconi P., *Gli ordini religiosi maschili dalla Controriforma alle soppressioni settecentesche. Cultura, predicazione, missioni*, in M. Rosa (a cura di), *Clero e società nell'Italia moderna*, Laterza, Roma-Bari, 1997, 2^a ed., pp. 207-274.
- Russo M.A., *Beatrice Rosso Spatafora e i Luna (XV secolo)*, in «Mediterranea - ricerche storiche», n. 23 (2011), pp. 427-466.
- Sabato O., *La censuazione delle terre demaniali nel regno di Sicilia alla fine del VIII secolo*, Tesi di dottorato in Storia (Storia dell'Europa mediterranea) – XIX ciclo, Università degli studi di Palermo, a.a. 2007-2008, Tutor prof. O. Cancila.
- Salomone F., *Oratio historico-legalis qua agnationis jura propugnantur in pleno M. R. C. Senatu*, Giovanni Battista Aiccardo, Palermo, 1718.
- San Martino De Spucches F., *La storia dei feudi e dei titoli nobiliari di Sicilia dalla loro origine ai nostri giorni (1923)*, Scuola tipografica «Boccone del povero», Palermo, 1924-1941, 10 voll.
- Sanz Camañes P. (coord.), *La Monarquía Hispánica en tiempos del Quijote*, Sílex, Madrid, 2005.
- Sarullo L., *Dizionario degli artisti siciliani*, a cura di M.C. Ruggieri Tricoli, Novecento, Palermo, 1993.
- Savasta F., *Il famoso caso di Sciacca*, Tipografia di Pietro Pensante, Palermo, 1843.
- Savasta G., *Memorie storiche della città di Paternò*, Tip. F. Galati, Catania, 1905 (ristampa anastatica Associazione culturale «Il confronto», Catania, 1988).
- Sbriccoli M., *Giustizia negoziata, giustizia egemonica. Riflessioni su una nuova fase degli studi di storia della giustizia criminale*, in M. Bellabarba, G. Schwerhoff, A. Zorzi (a cura di), *Criminalità e giustizia in Germania e in Italia. Pratiche giudiziarie e linguaggi giuridici tra tardo medioevo ed età moderna*, il Mulino, Bologna, 2001, pp. 345-364.
- Sbriccoli M., *Storia del diritto penale e della giustizia. Scritti editi e inediti (1972-2007)*, Giuffrè, Milano, 2009.
- Scalisi L. (a cura di), *La Sicilia dei Moncada. Le corti, l'arte e la cultura nei secoli XVI-XVII*, Sanfilippo, Catania, 2006.
- Scalisi L., *Ai piedi dell'altare. Politica e conflitto religioso nella Sicilia d'età moderna*, Meridiana, Corigliano Calabro, 2001.
- Scalisi L., Foti R.L., *Il governo dei Moncada (1567-1672)*, in L. Scalisi (a cura di), *La Sicilia dei Moncada. Le corti, l'arte e la cultura nei secoli XVI-XVII*, Sanfilippo, Catania, 2006, pp. 19-61.
- Scalisi L., *Giovanni Agostino della Lengueglia. L'artefice e i suoi heroi*, in Ead. (a cura di), *La Sicilia dei Moncada. Le corti, l'arte e la cultura nei secoli XVI-XVII*, Sanfilippo, Catania, 2006, pp. 63-73.

Scalisi L., *In omnibus ego. Luigi Guglielmo Moncada (1614-1672)*, in «Rivista storica italiana», a. CXX, fasc. II (2008), pp. 503-568.

Scalisi L., *La Sicilia degli heroi. Storie di arte e di potere tra Sicilia e Spagna*, Sanfilippo, Catania, 2008.

Scalisi L., *Un mito conteso. Il culto di Sant'Agata tra Catania e Palermo nel Seicento*, in F. Benigno, N. Bazzano (a cura di), *Uso e reinvenzione dell'antico nella politica di età moderna (secoli XVI-XIX)*, Lacaia, Manduria-Bari-Roma, 2006, pp. 139-159.

Scarлата C., *Santa Maria La Nova. La Cattedrale di Caltanissetta*, Edizioni Lussografica, Caltanissetta, 1997.

Scaturro I., *Storia della città di Sciacca e dei comuni della contrada saccense fra il Belice e il Platani*, Gennaro Majo editore, Napoli, 1924-1926, 2 voll.

Sciuti Russi V., *Astrea in Sicilia. Il ministero togato nella società siciliana dei secoli XVI e XVII*, Jovene, Napoli, 1983.

Sciuti Russi V., *Parlamenti, baronaggio, ministero togato tra Cinquecento e Seicento*, in «Archivio storico per la Sicilia orientale», a. LXXX, fasc. I (1984), pp. 19-42.

Sciuti Russi V., *Sicilia: Nobleza, Magistratura, Inquisición y Parlamentos*, in J. Martínez Millán, M.A. Visceglia (a cura di), *La monarquía de Felipe III. Los Reinos*, Fundacion Mapfre, Madrid, 2008, vol. IV, pp. 538-563.

Sella D., Capra C., *Il ducato di Milano dal 1535 al 1796*, Utet, Torino, 1984, (Storia d'Italia, 11).

Sella D., *Sotto il dominio della Spagna*, in D. Sella, C. Capra, *Il ducato di Milano dal 1535 al 1796*, Utet, Torino, 1984, (Storia d'Italia, 11), pp. 21-59.

Sicilia R., *Due ceti del Regno di Napoli. "Grandi del Regno" e "Grandi togati"*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2010.

Sigismondo da Venezia, *Biografia serafica degli uomini illustri che fiorirono nel francescano istituto per santità, dottrina e dignità*, Tipografia di G.B. Merlo, Venezia, 1846.

Sindoni A., *Dal riformismo assolutistico al cattolicesimo sociale. Il tramonto dell'antico regime in un'area centrale della Sicilia*, Edizioni Studium, Roma, 1984, 2 voll.

Sipione E., *Economia e società nella contea di Modica (secoli XV-XVI)*, Intilla, Messina, 2001.

Sipione E., *Statuti e capitoli della contea di Modica*, Società Siciliana per la Storia Patria, Palermo, 1976.

Solarino R., *La contea di Modica. Ricerche storiche*, Amministrazione comunale di Ragusa, Ragusa, 1981, 2 voll.

Sorge G., *Mussomeli, dall'origine all'abolizione della feudalità*, Catania, Edizioni Ristampe Siciliane, 1982, 2 voll.

Spadaro di Passanitello F., *Le mastre nobili*, Forni, Roma, 1975.

Spagnoletti A., *Ceti dirigenti cittadini e costruzione dell'identità urbana nelle città pugliesi tra XVI e XVII secolo*, in A. Musi (a cura di), *Le città del Mezzogiorno nell'età moderna*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2000, pp. 25-40.

Spagnoletti A., *Il governo del feudo. Aspetti della giurisdizione baronale nelle università meridionali nel XVIII secolo*, in «Società e storia», n. 55 (1992), pp. 61-79.

Spagnoletti A., *Principi italiani e Spagna nell'età barocca*, Mondadori, Milano, 1996.

- Starrabba R., *Documenti per servire alla storia delle condizioni degli abitanti delle terre feudali di Sicilia. Capitoli della terra di S. Michele (1534)*, «Archivio storico siciliano», n. s., a. IV (1879), pp. 347-363.
- Stone L., *La crisi dell'aristocrazia. L'Inghilterra da Elisabetta a Cromwell*, Einaudi, Torino, 1972.
- Stumpo E., *Economia e gestione del feudo nell'Italia moderna*, in «Memorie della Accademia lunigianese di scienze "Giovanni Capellini"», Scienze storiche e morali – Scienze naturali fisiche e matematiche», LXXVIII (2008), pp. 49-66.
- Talà P., *Acque trasportate: l'acquedotto di Colognole e l'entroterra di Livorno*, in «Storia urbana», n. 125 (2009), pp. 169-186.
- Tedeschi M., *Strutture ecclesiastiche e vita religiosa*, in R. Romeo (dir.), *Storia della Sicilia*, Società editrice Storia di Napoli e della Sicilia, Palermo-Napoli, 1978, vol. VII, pp. 57-71.
- Testa G., *Serradifalco*, Tipografia Lussografica, Caltanissetta, 1990.
- Testa G., *Storia di Riesi*, Centro Editoriale Archivio di Sicilia, Palermo, 1981.
- Thompson E.P., *L'economia morale delle classi popolari inglesi nel secolo XVIII*, in Id., *Società patrizia e cultura plebea. Otto saggi di antropologia storica sull'Inghilterra del Settecento*, Einaudi, Torino, 1981, pp. 57-136.
- Thompson E.P., *L'economia morale*, con prefazione di F. De Vivo, et al. Edizioni, Milano, 2009.
- Thompson E.P., *Società patrizia e cultura plebea. Otto saggi di antropologia storica sull'Inghilterra del Settecento*, Einaudi, Torino, 1981.
- Tilly C. (a cura di), *La formazione degli stati nazionali nell'Europa occidentale*, il Mulino, Bologna, 1984.
- Tilly C., *Approvvigionamento alimentare e ordine pubblico nell'Europa moderna*, in Id. (a cura di), *La formazione degli stati nazionali nell'Europa occidentale*, il Mulino, Bologna, 1984, pp. 227-296.
- Tirrito L., *Statuto, capitoli e privilegi della città di Castronuovo di Sicilia approvati dal re Martino ed altri re aragonesi*, Tipografia di Michele Amenta, Palermo, 1877.
- Titone F., *Élites di governo e «mastre» ad Agrigento fra Trecento e Quattrocento*, in «Annuario de Estudios Medevales», vol. XXXII, n. 2 (2002), pp. 845-878.
- Tocci G., *Le comunità in età moderna. Problemi storiografici e prospettive di ricerca*, Carocci, Roma, 1997.
- Trasselli C., *Da Ferdinando il Cattolico a Carlo V. L'esperienza siciliana 1475-1525*, Rubbettino, Soveria Mannelli, 1982, 2 voll.
- Trasselli C., *La Sicilia nella Guerra dei Trent'anni*, in S. Di Bella (a cura di), *Economia e storia (Sicilia/Calabria XV-XIX sec.)*, Pellegrini, Cosenza, 1976, pp. 167-173.
- Trasselli C., *Messina 1674*, in S. Di Bella (a cura di), *La rivolta di Messina (1674-1678) e il mondo mediterraneo nella seconda metà del Seicento. Atti del convegno storico internazionale (Messina, 10-12 ottobre 1975)*, Pellegrini, Cosenza, 1979, pp. 159-189.
- Trasselli C., *Siciliani fra quattrocento e cinquecento*, Intilla, Messina, 1981.
- Tricoli G., *La Deputazione degli Stati e la crisi del baronaggio siciliano dal XVI al XIX secolo*, Fondazione culturale «Lauro Chiazzese» della cassa di risparmio V.E. per le province siciliane, Palermo, 1966.
- Tricoli G., *Un periodo del governo spagnolo di Sicilia nella relazione del viceré Uzeda (1687-1696)*, Thule, Palermo, 1980.
- Tricoli G., *Una battaglia parlamentare nella Sicilia del secolo XVII*, in *Melanges Antonio Marongiu*, Istituto di Storia medievale dell'Università di Palermo, Palermo, 1967, pp. 213-245.

- Trotta M., *Potere locale e controllo feudale alla periferia del Regno: l'Abruzzo Citra nell'età moderna (secoli XVI-XVIII)*, in A. Musi, M.A. Noto (a cura di), *Feudalità laica e feudalità ecclesiastica nell'Italia meridionale*, Associazione Mediterranea, Palermo, 2011 (Quaderni Mediterranea - ricerche storiche, 19), pp. 293-310.
- Ulivieri D., *Acque regolamentate: gli statuti delle comunità e le disposizioni dei governi*, in «Storia urbana», n. 125 (2009), pp. 59-79.
- Vacca S. (a cura di), *La legazia apostolica. Chiesa, potere e società in Sicilia in età medievale e moderna*, Sciascia, Caltanissetta-Roma, 2000.
- Valenti C., *La peste a Palermo nell'anno 1624*, in Aa. Vv., *Malattie, terapie e istituzioni sanitarie in Sicilia*, Centro Italiano di Storia Sanitaria e Ospitaliera, Palermo, 1985, pp. 113-181.
- Valenti C., *Ricchezza e povertà in Sicilia nel secondo Settecento*, Epos, Palermo, 1982.
- Valenti F., *Scritti e lezioni di archivistica, diplomatica e storia istituzionale*, Ministero per i beni e le attività culturali, Roma, 2000.
- Verga M., *Il Seicento e i paradigmi della storia italiana*, in «Storica», n. 11 (1998), pp. 7-42.
- Verga M., *La Sicilia dei grani. Gestione dei feudi e cultura economica tra Seicento e Settecento*, L.S. Olschki, Firenze, 1993.
- Verga M., *Rapporti di produzione e gestione dei feudi nella Sicilia centro-occidentale*, in A. Massafra (a cura di), *Problemi di storia delle campagne meridionali nell'età moderna e contemporanea*, Dedalo libri, Bari, 1981, pp. 73-89.
- Vergara F., *La memoria feudale: per un'analisi degli archivi gentilizi*, in F. Benigno, C. Torrisi (a cura di), *Città e feudo nella Sicilia moderna*, Sciascia, Caltanissetta-Roma, 1995, pp. 247-259.
- Vigiano V., *L'esercizio della politica. La città di Palermo nel Cinquecento*, Viella, Roma, 2004.
- Vigiano V., *L'idea di nobiltà nella Sicilia spagnola*, in L. Scalisi (a cura di), *La Sicilia dei Moncada. Le corti, l'arte e la cultura nei secoli XVI-XVII*, Sanfilippo, Catania, 2006, pp. 235-247.
- Viola P., *Prefazione*, in R. Cancila, *Il pane e la politica*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 1999, pp. 5-9.
- Visceglia M.A. (a cura di), *Signori, patrizi, cavalieri in Italia centro-meridionale nell'età moderna*, Laterza, Roma-Bari, 1992.
- Visceglia M.A., *Identità sociali. La nobiltà napoletana nella prima età moderna*, Unicopli, Milano, 1998.
- Visceglia M.A., *Il viaggio cerimoniale di Carlo V dopo Tunisi*, in «Dimensioni e problemi della ricerca storica», n. 2 (2001), pp. 5-37.
- Visceglia M.A., *La città rituale: Roma e le sue cerimonie in età moderna*, Viella, Roma, 2002.
- Visceglia M.A., *La nobiltà nel Mezzogiorno d'Italia in età moderna*, in «Storica», n. 7 (1997), pp. 49-96.
- Visceglia M.A., *Linee per uno studio unitario dei testamenti e dei contratti matrimoniali dell'aristocrazia feudale napoletana tra fine Quattrocento e Settecento*, in «Mélanges de l'École française de Rome. Moyen-Age, Temps modernes», t. 95, n. 1 (1983), pp. 393-470.
- Visceglia M.A., *Politica e regalità femminile nell'Europa della prima età moderna. Qualche riflessione comparativa sul ruolo delle regine consorti*, in A. Merola, G. Muto, E. Valeri, M.A. Visceglia (a cura di), *Storia sociale e politica. Omaggio a Rosario Villari*, Franco Angeli, Milano, 2007, pp. 425-458.
- Visceglia M.A., *Rituali religiosi e gerarchie politiche a Napoli in età moderna*, in P. Macry, A. Massafra (a cura di), *Fra storia e storiografia. Scritti in onore di Pasquale Villani*, il Mulino, Bologna, 1994, pp. 587-620.

Vullo D., *Fra Pietro da Genova, architetto cappuccino alla corte dei Moncada*, in C. Miceli (a cura di), *Francescanesimo e cultura nelle province di Caltanissetta ed Enna. Atti del Convegno di studio (Caltanissetta-Enna, 27-29 ottobre 2005)*, Biblioteca francescana. Officina di studi medievali, Palermo, 2008, pp. 369-376.

Vullo D., *Palazzo Moncada a Caltanissetta. La storia di un Principe attraverso i "registri di fabbrica" e i "conti d'intaglio"*, in L. Scalisi (a cura di), *La Sicilia dei Moncada. Le corti, l'arte e la cultura nei secoli XVI-XVII*, Sanfilippo, Catania, 2006, pp. 287-299.

Woolf S., *Prefazione*, in T. Davies, *Famiglie feudali siciliane. Patrimoni redditi investimenti tra '500 e '600*, Sciascia, Caltanissetta-Roma, 1985, pp. 7-11.

Zaccagnini M., Palatiello A., *Gli usi civici*, Jovene Editore, Napoli, 1984.

Zaffuto Rovello R., *Caltanissetta Fertilissima Civitas. 1516-1650*, Sciascia, Caltanissetta-Roma, 2002.

Zaffuto Rovello R., *Il delinearsi di élites urbane a Caltanissetta nel Cinquecento: ipotesi di ricerca*, in F. Benigno, C. Torrisi (a cura di), *Città e feudo nella Sicilia moderna*, Salvatore Sciascia, Caltanissetta-Roma, 1995, pp. 93-117.

Zaffuto Rovello R., *Il potere, la religiosità, la cultura: i Moncada a Caltanissetta nel Cinquecento*, in R. Zaffuto Rovello, A. Vitellaro, G. Cumbo, *Signori e corti nel cuore della Sicilia*, Fondazione culturale "Salvatore Sciascia", Caltanissetta, 1995, pp. 11-41.

Zaffuto Rovello R., *Storia di Caltanissetta*, Edizioni Arbor, Palermo, 2008.

Zaffuto Rovello R., *Universitas Calatanixette. 1086-1516*, Sciascia, Caltanissetta-Roma, 1991.

Zaffuto Rovello R., Vitellaro A., Cumbo G., *Signori e corti nel cuore della Sicilia*, Fondazione culturale "Salvatore Sciascia", Caltanissetta, 1995.

Zarri G., *Recinti. Donne, clausura e matrimonio nella prima età moderna*, il Mulino, Bologna, 2000.

Zeldes N., *"The former jews of this kingdom". Sicilian Converts after the Expulsion, 1492-1516*, Brill, Leiden, 2003

Zucconi G., *Architetture ed edilizia, fonti esplicite per una storia dello spazio urbano*, in E. Iachello (a cura di), *I saperi della città. Storia e città nell'età moderna*, L'Epos, Palermo, 2006, pp. 153-159.